

## **CAP. I°**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**SENTENZA N.338/1996 EMESSA IL 5  
APRILE 1996 DALLA V^ SEZIONE DEL  
TRIBUNALE DI PALERMO CON LA QUALE  
BRUNO CONTRADA E' STATO  
DICHIARATO COLPEVOLE DEL REATO DI  
CUI AGLI ARTT. 110 E 416 BIS C.P.**

**- PRESIDENTE : FRANCESCO  
INGARGIOLA**

**- GIUDICI A LATERE :SALVATORE  
BARRESI (ESTENSORE DELLA SENTENZA)  
DONATELLA PULEO**

A seguito di decreto di giudizio immediato emesso il 14/2/1994 dal Giudice per le

Indagini Preliminari di Palermo, su richiesta formulata dall'imputato l'11/2/1994, Contrada Bruno, nato a Napoli il 2/9/1931, veniva tratto a giudizio, in stato di detenzione (cfr. p.v. di arresto in data 24/12/1992), dinanzi a questo Tribunale, per rispondere dei reati di cui agli artt.110 - 416, con le aggravanti di cui ai commi IV° e V°, e 110-416 bis c.p., con le aggravanti di cui ai commi IV°, V° e VI°, c.p., per avere, dapprima nella qualità di funzionario di P.S. e successivamente in quella di Dirigente presso l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa ed in quella di Dirigente presso il S.I.S.D.E., contribuito sistematicamente alle attività ed agli scopi criminali dell'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra", in particolare fornendo ad esponenti della "Commissione Provinciale" di Palermo della stessa notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di Polizia da svolgere nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all'associazione.

All'udienza del 12/4/1994, compiuto l'accertamento della regolare costituzione delle parti, si procedeva all'esame delle questioni preliminari, concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, proposte dalle parti ai sensi dell'art. 491 c.p.p..

In particolare il P.M., formulava richiesta, cui non si opponeva la difesa, di inserimento nel fascicolo del dibattimento di alcuni atti irripetibili nonchè di alcuni atti assunti a seguito di commissione rogatoria internazionale, per mera omissione non inseriti in detto fascicolo dal G.I.P. e precisamente:

- decreto di perquisizione locale, in data 1/12/1992, presso i locali della loggia massonica "Armando Diaz" di Palermo,
- p.v. di perquisizione e sequestro nei confronti di La Rosa Francesco Michele, in data 2/12/1992;
- p.v. di perquisizione e sequestro nei confronti di Mignosi Antonino in data 2/12/1992;
- decreto di sequestro in data 30/1/1993 concernente le agende di Contrada Bruno;
- nota della D.I.A. di Palermo in data 31/1/1993 concernente il decreto di sequestro notificato a Guido Contrada, figlio dell'imputato, e p.v. di sequestro di n°19 agende;
- decreto di sequestro del 25/2/1993 concernente una lettera in data 27/12/1992 indirizzata a Contrada Bruno e relativa busta, di cui alla nota n° 37120/92

dell'1/2/1993 del Carcere Militare di Roma, nonché agendina telefonica di Contrada Bruno trattenuta dalla direzione del medesimo carcere;

- pp.vv. relativi alle audizioni in data 28/2/1994 dei testi Lehmann Claudio e Brugnetti Tatiana, in sede di commissione rogatoria internazionale in Svizzera.

La difesa richiedeva, invece, l'estromissione dal fascicolo del dibattimento dei seguenti atti:

- ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell'imputato e delle note relative all'esecuzione della stessa;
- p.v. di arresto a carico dell'imputato;
- ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare;
- richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
- decreto di giudizio immediato emesso nei confronti dell'imputato.

Il Tribunale, decidendo sulle questioni proposte dalle parti in ordine alla formazione del fascicolo del dibattimento, disponeva, ai sensi degli artt. 431, 432, 457 e 491 c.p.p., l'inserimento nel predetto fascicolo della documentazione richiesta dal P.M., nonché l'eliminazione da esso della nota della Direzione Investigativa Antimafia del 24/12/1993, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare; disponeva, altresì, che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quella di proroga dei termini di custodia cautelare nonché il decreto di giudizio immediato emessi dal G.I.P. nei confronti dell'imputato fossero estromessi dal fascicolo del dibattimento e depositati in separato fascicolo nella Cancelleria del Tribunale; rigettava invece, la richiesta di eliminazione dal fascicolo del dibattimento del p.v. di arresto dell'imputato trattandosi di atto irripetibile e come tale legittimamente inserito nel predetto fascicolo ai sensi dell'art. 431 lett.b) c.p.p. (cfr. ordinanza Tribunale del 12/4/1994).

Risolte le questioni preliminari il Presidente dichiarava aperto il dibattimento e l'assistente giudiziario dava pubblica lettura dell'imputazione.

Il P.M. procedeva, quindi, alla esposizione introduttiva dei fatti di causa, sul cui contenuto la difesa sollevava eccezione, che il Tribunale rigettava con ordinanza emessa alla

medesima udienza.

In linea generale il P.M. esponeva che il procedimento a carico dell'odierno imputato prendeva le mosse dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia (sinteticamente riferite dal P.M.) ed in particolare da Buscetta Tommaso, Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Spatola Rosario, Mannoia Marino Francesco, Cancemi Salvatore e Scavuzzo Pietro, i quali accusavano Contrada Bruno di avere mantenuto, fin dal periodo in cui operava presso gli uffici investigativi della Questura di Palermo, stabili rapporti con esponenti di spicco di "Cosa Nostra" e di avere posto in essere una continuativa condotta di agevolazione nei confronti della predetta organizzazione mafiosa, realizzata avvalendosi delle notizie a lui note per ragioni degli uffici ricoperti; esponeva che tali dichiarazioni avevano trovato conferma di veridicità in una complessa serie di riscontri di natura obiettiva acquisiti all'esito delle indagini investigative espletate; dichiarava, altresì, che il quadro probatorio delineatosi a carico dell'imputato nel corso delle indagini preliminari si era arricchito di numerose altre acquisizioni di natura documentale e testimoniale confermate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia .

All'udienza del 16/4/1994 il P.M. chiedeva di potere provare tali fatti mediante l'ammissione dei testi e degli imputati di reato connesso, tempestivamente indicati nella lista di cui all'art. 468 c.1° c.p.p. sui capitoli di prova ivi articolati, ed altresì mediante l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale, tempestivamente indicati in lista, secondo il disposto di cui all'art. 468 c. 4 bis c.p.p.; chiedeva, infine, l'esame dell'imputato e l'ammissione dei documenti di cui all'elenco depositato .

Alla medesima udienza la difesa dell'imputato richiedeva quali propri mezzi di prova l'ammissione dei testi, indicati tempestivamente nella propria lista sulle circostanze ivi dedotte, l'acquisizione dei documenti indicati in apposito elenco depositato, nonché l'esame dell'imputato; richiedeva, altresì, ai sensi dell'art. 493 c. III° c.p.p., in relazione ad attività integrativa di indagine svolta dalla Procura della Repubblica, l'ammissione dei testi Contrada Vittorio, Novembre Silvio, Melzi Giuseppe, Gianni Aldo, Madia Umberto e Santantonio Domenico, nonché l'acquisizione del fascicolo personale intestato al dott. G. Boris Giuliano.

All'udienza del 19/4/1994 il Tribunale ammetteva l'esame di tutti i testi ed imputati di reato connesso, richiesti dal P.M. e dalla difesa nelle rispettive liste testimoniali (rigettando l'eccezione formulata dalla difesa in ordine all'ammissione dell'esame degli

imputati di reato connesso Cancemi Salvatore e Scavuzzo Pietro sul presupposto dell'asserita tardività del deposito dei verbali delle dichiarazioni dagli stessi rese nella fase delle indagini preliminari, effettuato dal P.M. ai sensi dell'art. 430 c. II° c.p.p. e rigettando, altresì, l'eccezione formulata dalla difesa in ordine all'incompatibilità, ex art. 197 c. I° lett. d) c.p.p., del teste Ajala Giuseppe a testimoniare nell'ambito del presente procedimento); ammetteva, poi, l'esame dei testi richiesti dalla difesa ex art. 493 c. III° c.p.p., rigettando l'eccezione formulata sul punto dal P.M.; ammetteva, ritenendolo assolutamente necessario, l'esame diretto dei testi Iacovoni Laura, Bruno Luigi, Saltamacchia Aldo e Longo Guido le cui dichiarazioni, rese in altro procedimento e tempestivamente indicate dal P.M. nella propria lista, venivano acquisite al fascicolo del dibattimento (cfr. : • trascrizione delle dichiarazioni rese in dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Palermo dalla sig.ra Iacovoni Laura il 25/5/1993 - n° 23 elenco depositato dal P.M.; •trascrizione delle dichiarazioni rese in dibattimento dinanzi alla Corte di assise di Palermo da Bruno Luigi, Saltamacchia Aldo e Longo Guido rispettivamente in data 14/10- 16/11 e 17/11/1993 - n° 24 elenco depositato dal P.M.);

ammetteva l'esame dell'imputato, concordemente richiesto dalle parti e disponeva acquisirsi sull'accordo delle stesse, i documenti richiesti dalla difesa all'udienza del 16/4/1994 (e precisamente • copia di atti del fascicolo personale del dott. Contrada acquisito presso il Ministero dell' Interno -cfr. n° 1 elenco depositato dalla difesa • copia di atti del fascicolo personale del dott. Contrada acquisito presso la Questura di Palermo - cfr. n° 2 elenco depositato dalla difesa • copia di atti del sottofascicolo personale del dott. Contrada acquisito presso il Centro Criminalpol di Palermo -cfr. n° 3 elenco depositato dalla difesa • fotocopia di alcuni dei rapporti di denuncia, proposte per misure di prevenzione ed altri atti di P.G. redatti dal dott. Contrada nei confronti di Riccobono Rosario, Mutolo Gaspare ed altri, nonchè nota in data 8/10/1973 redatta dal dott. Contrada nei confronti di Bontate Stefano e documentazione inerente alla patente di guida tratta dal fascicolo intestato al predetto presso la Prefettura di Palermo -cfr. n° 4 elenco depositato dalla difesa • elenco delle operazioni di Polizia contro la criminalità mafiosa e trafficanti di stupefacenti svolte dalla Criminalpol Sicilia-Occidentale, diretta dal dott. Contrada, in collaborazione con altri organi di Polizia, tra il 1979 e l'inizio dell'anno 1982 nonchè copia del rapporto di denuncia contro Alberti Gerlando +13 del 28/8/1980 per i reati di associazione per delinquere e traffico di sostanze stupefacenti - cfr. n° 5 elenco depositato dalla difesa • note relative alle attività di istituto svolte dal dott. Contrada nei confronti di Riccobono Rosario nel periodo in

cui il menzionato dott. Contrada espletava le funzioni di Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario -cfr. n° 6 elenco depositato dalla difesa • certificati generali del Casellario Giudiziario relativi a Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Spatola Rosario, Buscetta Tommaso, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Michele, Greco Salvatore, Bontate Stefano, Inzerillo Salvatore, Scaglione Salvatore, Micalizzi Salvatore, Glorioso Giuseppe, Badalamenti Gaetano, Graziano Angelo, Spatola Giuseppe e Ganci Raffaele, con la specifica dei periodi di detenzione sofferti dal Mutolo Gaspare negli anni dal 1980 al 1982 - cfr.n° 27 elenco depositato dalla difesa • nota della D.I.A. del 16/9/1993 inviata alla Questura di Palermo - prot. n° 8108 - con la quale si richiedeva documentazione dell'attività espletata dal dott. Contrada in esito ad analoga richiesta formulata dalla difesa del medesimo funzionario - cfr. n° 30 elenco depositato dalla difesa • nota di risposta della Questura di Palermo del 10/1/1994 (prot. n°245) con la quale è stata parzialmente evasa la richiesta di cui al superiore punto mediante invio di parte della documentazione richiesta - cfr. n° 31 elenco depositato dalla difesa);

il Tribunale riservava al prosieguo del dibattimento la decisione in ordine alle altre richieste di prova documentale formulate dalle parti (cfr. ordinanza emessa dal Tribunale il 19/4/1994).

All'udienza del 6/5/1994, decidendo sulle ulteriori richieste formulate dalle parti in ordine all'ammissione dei rispettivi mezzi di prova, il Tribunale disponeva l'acquisizione dei documenti richiesti dal P.M. all'udienza del 16/4/1994 nonché di quelli richiesti dallo stesso P.M. all'udienza del 6/5/1994 (cfr. nn° 1-3-4-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29/a e 29/b-30-32-38-39-40-41 di cui all'elenco depositato dal P.M. all'udienza del 16/4/1994- e nn° 2 e 3 elenco documenti prodotto dal P.M. all'ud. del 6/5/1994); disponeva, altresì, l'acquisizione dei documenti richiesti dalla difesa all'udienza del 16/4/1994 (cfr. nn° 7-8-9-9bis-10-10bis-13-14-15-17bis-18-19-25-26-28bis-28quater-29-32 di cui all'elenco documenti prodotto dalla difesa all'udienza del 16/4/1994); rigettava, ritenendola tardiva, la richiesta, formulata dal P.M. all'udienza del 28/4/1994, di ammissione dell'esame dell'imputato di reato connesso Calderone Antonino, cui si era opposta la difesa; riservava all'esito dell'istruttoria dibattimentale la decisione in merito alle richieste di acquisizione di ulteriore documentazione formulata dalla difesa dell'imputato (cfr. ordinanza emessa dal Tribunale in data 16/5/1994).

Nel corso del complessa ed ampia istruzione dibattimentale, protrattasi per un complessivo

numero di 165 udienze, il Tribunale, esitava istanze, a vario titolo riguardanti il tema dell'ammissione dei mezzi di prova, proposte dalle parti (cfr. ordinanze in data : 22/4/1994, di rigetto della richiesta formulata dal P.M. di produzione di alcuni verbali di audizioni rese dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia; 17/6/1994 in materia di attività integrativa di indagine compiuta dal P.M. in epoca successiva alla sua esposizione introduttiva ed alla correlata formulazione delle richieste di prova ex art. 493 c.p.p.; 24/6/1994- 22/7/1994- 9/9/1994- 16/9/1994- 23/9/1994- 19/5/1995 - 23/5/1995 - 23/6/1995- 24/7/1995 in materia di richieste formulate dalle parti di ammissione di nuove testimonianze ai sensi degli artt. 195 e 493 c. III c.p.p.; 4/10/1994- 9/5/1995 - in tema di ammissione di ulteriori esami di imputati di reato connesso; 14/10/1994 in materia di acquisizione di verbali oggetto di espresso richiamo e conferma in sede di compimento di atti nel corso di commissione rogatoria internazionale; 4/11/1994 avente ad oggetto le modalità di acquisizione di documenti non inseriti nel fascicolo del P.M.; 10/1/1995 e 24/7/1995 in materia di produzione e trascrizione di intercettazioni ambientali effettuate in altri procedimenti; 22/9/1995 in materia di lettura- acquisizione ex artt. 512 bis e 431 lett. d) c.p.p. di verbali di dichiarazioni rese da testi residenti all'estero in sede di commissione rogatoria internazionale).

Nel corso dell'istruzione si procedeva, poi, all' acquisizione al fascicolo del dibattimento di ulteriore copiosissima documentazione richiesta dalle parti nel prosieguo del processo (cfr. acquisizioni documentali alle udienze : 27/4/1994 - 10/5/1994 - 13/5/1994 - 20/5/1994 - 25/5/1994 - 26/5/1994 - 31/5/1994 - 10/6/1994 - 14/6/1994 - 17/6/1994 - 28/6/1994 - 8/7/1994 - 12/7/1994 - 15/7/1994 - 22/7/1994 - 7/9/1994 - 9/9/1994 14/9/1994 - 16/9/1994 - 23/9/1994 - 14/10/1994 - 18/10/1994 - 21/10/1994 25/10/1994 - 28/10/1994 - 4/11/1994 - 11/11/1994 - 16/12/1994 - 10/1/1995 13/1/1995 - 27/1/1995 - 3/2/1995 - 17/3/1995 - 31/3/1995 - 11/4/1995 - 18/4/1995 9/5/1995 - 12/5/1995 - 16/5/1995 - 19/5/1995 - 23/5/1995 - 26/5/1995 - 30/5/1995 13/6/1995 - 23/6/1995 - 27/6/1995 - 30/6/1995 - 1/7/1995 - 7/7/1995 - 24/7/1995 31/7/1995 - 19/9/1995 - 22/9/1995- 29/9/1995- 19/10/1995- 20/10/1995 e 26/10/1995 - tutta analiticamente annotata nell'elenco degli atti utilizzabili per la decisione, compilato ai sensi dell'art. 511 c.V° c.p.p., (allegato al p.v. ud. 26/10/1995).

Tra l'udienza del 22/4/1994 e quella del 12/10/1995 si procedeva all'esame delle prove orali ammesse dal Tribunale.

In particolare venivano assunti, in sede giudiziaria diversa da quella palermitana per particolari motivi di sicurezza, i seguenti soggetti già indicati dal P.M. nella propria lista testimoniale, nella qualità di imputati di reati in procedimenti connessi ed esaminati ai sensi dell'art. 210 c.p.p. :

- 1) **Marchese Giuseppe** - udienza del 22/4/1994 presso il complesso giudiziario di Roma Rebibbia aula " B “ Bunker”;
- 2) **Spatola Rosario** - udienza del 27/4/1994 - presso l'aula "bunker" annessa alla Casa C.le di Padova; e udienza del 10/10/1994 - presso il complesso giudiziario di Roma Rebibbia aula "B” Bunker”;
- 3) **Cancemi Salvatore** - udienza del 28/4/1994 -presso l'aula "bunker" annessa alla Casa C.le di Padova; e udienza del 10/10/1994 - presso il complesso giudiziario di Roma Rebibbia aula "B” Bunker”;
- 4) **Buscetta Tommaso** -udienza del 25/5/1994 - presso l'aula "bunker" annessa alla Casa C.le di Padova;
- 5) **Scavuzzo Pietro** -udienza del 26/5/1994 - presso l'aula "bunker" annessa alla Casa C.le di Padova;
- 6) **Mutolo Gaspare** - udienze 7/6/1994-12/7/1994 e 1/6/1995- tutte presso il complesso giudiziario di Roma Rebibbia aula " B “ Bunker”;
- 7) **Marino Mannoia Francesco** - udienza del 29/11/1994 presso il complesso giudiziario di Roma Rebibbia aula " B “ Bunker”;

Nel corso del dibattimento il P.M. avanzava richiesta di ammissione, ai sensi degli artt. 210 e 493 c. III° c.p.p., di altri imputati di reato connesso, frattanto determinatisi a collaborare con la giustizia, che il Tribunale accoglieva procedendo ai relativi esami dibattimentali dei seguenti soggetti:

- 1) **Costa Gaetano** - udienza 1/6/1995 (ammesso con ordinanza in data 9/5/1995);
- 2) **Pennino Gioacchino** - udienza 19/6/1995 (ammesso con ordinanza in data 9/5/1995);
- 3) **Pirrone Maurizio** - udienza 11/7/1995 (ammesso con ordinanza in data 23/6/1995).



**Venivano escussi i seguenti testi, già indicati dal P.M. nella propria lista:**

- 1) Domenico Di Petrillo (ud. del 10/5/1994 - ud. del 20/9/1994);
- 2) Guido Longo (ud. 10/5/1994 - ud. 14/10/1994);
- 3) Luigi Bruno (ud. 10/5/1994 - ud. 18/10/1994- ud. 21/10/1994- ud. 19/9/1995- ud. 22/9/1995- ud. 29/9/1995- ud. 12/10/1995);
- 4) Procopio La Mattina (ud. del 13/5/1994);
- 5) Giovanni Siragusa (ud. del 13/5/1994);
- 6) Francesco Forleo (ud. del 13/5/1994);
- 7) Raimondo Cerami (ud. del 13/5/1994);
- 8) Angelo Sinesio (ud. del 13/5/1994);
- 9) Santi Donato (ud. del 13/5/1994 - citato anche dalla difesa come proprio teste);
- 10) Laura Iacovoni vedova Cassarà (ud. del 20/5/1994);
- 11) Erminio Boso (ud. del 20/5/1994 citato anche dalla difesa come proprio teste);
- 12) Renato Gentile (ud. del 20/5/1994);
- 13) Lorenzo Narracci (ud. del 20/5/1994 nuovamente escusso come teste della difesa all'udienza del 27/1/1995);
- 14) Giuseppe Impallomeni (ud. del 20/5/1994);
- 15) Gilda Ziino vedova Parisi (ud. del 31/5/1994);
- 16) Emanuele De Francesco (ud. del 31/5/1994- teste indicato anche dalla difesa nella propria lista);
- 17) Angelo Pellegrini (ud. del 31/5/1994);
- 18) Mauro Obinu (ud. del 3/6/1994);
- 19) Saverio Montalbano (ud. 10/6/1994);

- 20) Emanuele Giuliano (ud. 10/6/1994 - teste indicato anche dalla difesa nella propria lista);
- 21) Vito Lazzara (ud. 10/6/1994 - teste indicato anche dalla difesa nella propria lista);
- 22) Orlando Gotelli (ud. del 14/6/1994);
- 23) Vito D'Ambrosio (ud. del 14/6/1994);
- 24) Francesco Paolo Prestigiaco (ud. del 17/6/1994);
- 25) Maurizio Inzerilli (ud. del 17/6/1994);
- 26) Oronzo Del Fato (ud. del 17/6/1994);
- 27) Salvatore Tumino (ud. del 17/6/1994);
- 28) Marcello Immordino (ud. 24/6/1994);
- 29) Mario Almerighi (ud. 24/6/1994);
- 30) Clemente Gioia (ud. 28/6/1994);
- 31) Carla Del Ponte (ud. 28/6/1994);
- 32) Giuseppe Ajala (ud. 1/7/1994);
- 33) Gerardo Di Pasquale (ud. 8/7/1994);
- 34) Charles Tripodi (ud. 12/7/1994);
- 35) Vincenzo Parisi (ud. 15/7/1994);
- 36) Carmine Mancuso (ud. 20/7/1994);
- 37) Arnaldo La Barbera (ud. 20/7/1994 - teste indicato anche dalla difesa nella propria lista);
- 38) Salvatore Agrifoglio (ud. 22/7/1994);
- 39) Arturo Cassina (ud. 9/9/1994 - teste indicato anche dalla difesa nella propria lista);
- 40) Ignazio D'Antone (ud. 9/9/1994- teste indicato anche dalla difesa nella propria lista e nuovamente escusso all'ud. del 14/7/1995);

- 41) Domenico Sica (ud. 14/9/1994 - nuovamente escusso all'ud. del 23/6/1995 giusta ordinanza del 19/5/1995);
- 42) Francesco Misiani (ud. 14/9/1994 - teste indicato anche dalla difesa nella propria lista);
- 43) Riccardo Malpica (ud. 14/9/1994);
- 44) Francesco Di Maggio (ud. 16/9/1994);
- 45) Antonio Gava (ud. 16/9/1994);
- 46) Elio Dell'Anna (ud. 20/9/1994);
- 47) Carmelo Canale (ud. 27/9/1994);
- 48) Antonio De Luca (ud. 4/10/1994- teste indicato anche dalla difesa nella propria lista e nuovamente escusso all'ud. del 28/10/1994 giusta ordinanza in data 12/10/1994);
- 49) Angelo Finocchiaro (ud. 4/10/1994 - teste indicato anche dalla difesa nella propria lista);
- 50) Mario Mori (ud. 25/10/1994 - teste indicato anche dalla difesa nella propria lista);

Si procedeva, quindi, **all'esame dell'imputato** che veniva assunto nel corso di complessive n° 14 udienze, di cui, n°13 udienze continuativamente dal 4/11/94 al 29/12/94 : n° 4 udienze di esame condotto dai Pubblici Ministeri; n° 8 di esame condotto dai difensori; n° 1 udienza di domande conclusive poste dal Tribunale e dalle parti; infine, a seguito delle ulteriori acquisizioni probatorie richieste dalla Pubblica Accusa, si procedeva ad un conclusivo esame dell'imputato ad opera delle parti che veniva eseguito all' udienza del 13/10/1995 .

Nel corso di numerosissime udienze venivano, inoltre, assunte le **spontanee dichiarazioni dell'imputato**, su richiesta dallo stesso formulata al Tribunale (cfr. udienze 22/4/1994- 28/4/1994- 6/5/1994- 10/5/1994- 26/5/1994 - 10/6/1994- 12/7/1994 - 22/7/1994 - 20/9/1994- 23/9/1994- 27/9/1994- 12/10/1994- 14/2/1995- 24/3/1995- 31/3/1995- 11/4/1995- 18/4/1995- 21/4/1995- 16/5/1995- 19/5/1995- 1/6/1995- 6/6/1995- 23/6/1995- 28/7/1995- 29/9/1995).

Venivano, successivamente, escussi i seguenti **testi indicati dalla difesa** nella

propria lista:

- 1) Donato Santi (ud. 13/5/1994- teste indicato anche dal P.M.);
- 2) Erminio Boso (ud. 20/5/1994 - teste indicato anche dal P.M.);
- 3) Lorenzo Narracci (ud. 20/5/1994 e 27/1/1995 - teste indicato anche dal P.M.);
- 4) Emanuele De Francesco (ud. 31/5/1994- teste indicato anche dal P.M.);
- 5) Vito Lazzara (ud. 10/6/1994 - teste indicato anche dal P.M.);
- 6) Emanuele Giuliano (ud. 10/6/1994 - teste indicato anche dal P.M.);
- 7) Ferdinando Pachino (ud. 5/9/1994- teste indicato anche dal P.M.);
- 8) Arnaldo La Barbera (ud. 20/7/1994 - teste indicato anche dal P.M.);
- 9) Arturo Cassina (ud. 9/9/1994 - teste indicato anche dal P.M.);
- 10) Ignazio D'Antone (ud. 9/9/1994 e ud. 14/7/1995- teste indicato anche dal P.M.);
- 11) Francesco Misiani (ud. 14/9/1994- teste indicato anche dal P.M.);
- 12) Antonio De Luca (ud. 4/10/1994 e 28/10/1994- teste indicato anche dal P.M.);
- 13) Angelo Finocchiaro (ud.4/10/1994 - teste indicato anche dal P.M.);
- 14) Giovanni Epifanio (ud. 20/7/1994 e 5/5/1995- ammesso anche ai sensi dell'art. 195 c.p.p. giusta ordinanza in data 15/7/1994);
- 15) Guido Zecca (ud. 28/10/1994);
- 16) Gualberto Carducci Artemisio (ud. 21/10/1994);
- 17) Renato Di Falco (ud. 21/10/1994 nuovamente escusso il 19/9/1995);
- 18) Calogero Adamo (ud. 25/10/1994);
- 19) Mario Mori (ud. 25/10/1994- teste indicato anche dal P.M.);
- 20) Cosimo Di Paola (ud. 25/10/1994);
- 21) Vittorio Vasquez (ud. 10/1/1995);

- 22) Vincenzo Boncoraglio (ud. 10/1/1995);
- 23) Francesco Cipolla (ud. 10/1/1995);
- 24) Vincenzo Speranza (escusso nella qualità di indagato di reato connesso ai sensi degli artt. 210 c.p.p. e 110- 416 bis c.p., all'ud. del 13/1/1995);
- 25) Giuseppe Crimi (ud. 13/1/1995);
- 26) Paolo Moscarelli (ud. 13/1/1995);
- 27) Biagio Naso (ud. 13/1/1995);
- 28) Luigi De Sena (ud. 17/1/1995);
- 29) Nino Mendolia (ud. 17/1/1995);
- 30) Girolamo Di Fazio (ud. 17/1/1995);
- 31) Salvatore Nalbone (ud. 20/1/1995);
- 32) Tommaso Vitagliano (ud. 20/1/1995);
- 33) Francesco Valentini (ud. 20/1/1995);
- 34) Francesco Belcamino (ud. 20/1/1995);
- 35) Calogero Buscemi (ud. 20/1/1995);
- 36) Guido Paolilli (ud. 20/1/1995);
- 37) Corrado Catalano (ud. 20/1/1995);
- 38) Francesco Federico (ud. 24/1/1995);
- 39) Riccardo Boccia (ud. 24/1/1995);
- 40) Carlo Milella (ud. 24/1/1995);
- 41) Filippo Peritore (ud. 24/1/1995);
- 42) Guglielmo Incalza (ud. 24/1/1995);
- 43) Antonino Nicchi (ud. 24/1/1995);

- 44) Fausto Gianni (ud. 27/1/1995);
- 45) Francesco Sirleo (ud. 27/1/1995);
- 46) Ciro De Lisi (ud. 27/1/1995);
- 47) Giancarlo Paoletti (ud. 27/1/1995);
- 48) Gianfranco Gramendola (ud. 27/1/1995);
- 49) Domenico Colasante (ud. 31/1/1995);
- 50) Gianpaolo Scillieri (ud. 31/1/1995);
- 51) Ottavio Fiorita (ud. 31/1/1995);
- 52) Paolo Splendore (ud. 3/2/1995);
- 53) Antonio D'Aloisio (ud. 3/2/1995);
- 54) Francesco Paolo Romano (ud. 3/2/1995);
- 55) Maria Vittoria Ministeri (ud. 3/2/1995);
- 56) Francesco Tortorici (ud. 3/2/1995);
- 57) Corrado Spadaccini (ud. 3/2/1995);
- 58) Aldo Latino (ud. 3/2/1995);
- 59) Santo Rizzo (ud. 7/2/1995);
- 60) Giuseppe Curcio (ud. 7/2/1995);
- 61) Salvatore Urso (ud. 7/2/1995);
- 62) Francesco Pellegrino (ud. 3/10/1995 nuovamente escusso all'ud. del 7/2/1995 ex art. 493 c. III su richiesta del P.M.);
- 63) Calogero Salamone (ud. 7/2/1995);
- 64) Giovanni Mila (ud. 7/2/1995);
- 65) Alessandro Milioni (ud. 9/2/1995);

- 66) Luigi Alfieri (ud. 9/2/1995);
- 67) Francesco Mirenda (ud. 9/2/1995);
- 68) Vincenzo Geraci (ud. 9/2/1995);
- 69) Tito Baldi Onorati (ud. 14/2/1995);
- 70) Michele Mola (ud. 14/2/1995);
- 71) Diego Minnella (ud. 14/2/1995);
- 72) Michele Santulli (ud. 14/2/1995);
- 73) Antonio Subranni (ud. 16/2/1995);
- 74) Salvatore Ferruzza (ud. 21/2/1995);
- 75) Alessandro Guadalupi (ud. 21/2/1995);
- 76) Lucio Toma (ud. 21/2/1995);
- 77) Giuseppe Falcone (ud. 21/2/1995);
- 78) Paolo Tomeo (ud. 21/2/1995);
- 79) Benito Denotarpietro (ud. 21/2/1995);
- 80) Efisio Puddu (ud. 21/2/1995);
- 81) D'Allura Giorgio (ud. 21/2/1995);
- 82) Luigi Siracusa (ud. 7/3/1995);
- 83) Rosario Di Grazia (ud. 7/3/1995);
- 84) Giuseppe Fiamingo (ud. 7/3/1995);
- 85) Rocco Ventura (ud. 7/3/1995);
- 86) Antonino Enia (ud. 10/3/1995);
- 87) Enrico Carlevaro (ud. 10/3/1995);
- 88) Giuseppe Piazza (ud. 10/3/1995);

- 89) Calcedonio Marcello (ud. 10/3/1995);
- 90) Sandro Fantini (ud. 10/3/1995);
- 91) Elio Pizzuti (ud. 10/3/1995);
- 92) Michele Cardella (ud. 14/3/1995);
- 93) Giuseppe Di Gregorio (ud. 14/3/1995);
- 94) Vincenzo Chiavetta (ud. 14/3/1995);
- 95) Maria Leotta Giuliano (ud. 17/3/1995);
- 96) Ugo Viola (ud. 17/3/1995);
- 97) Gaetano Martorana (ud. 17/3/1995);
- 98) Giuseppe Nicolichia (ud. 17/3/1995);
- 99) Francesco Faranda (21/3/1995);
- 100) Rinaldo Coronas (21/3/1995);
- 101) Giovanni Finazzo (21/3/1995);
- 102) Gaetano Buscemi (21/3/1995);
- 103) Cristofaro Fileccia (ud. 11/4/1995);
- 104) Carlo Colmone (ud. 11/4/1995);
- 105) Giovanni Ferrara (ud. 11/4/1995);
- 106) Enrico Frasca (ud. 11/4/1995);
- 107) Rita Bartoli Costa (ud. 14/4/1995);
- 108) Alessandro Voci (ud. 14/4/1995);
- 109) Lorenzo Lo Monaco (ud. 18/4/1995);
- 110) Fernando Masone (ud. 21/4/1995);
- 111) Umberto Pierantoni (ud. 21/4/1995);



- 112) Giuseppe Parlato (ud. 21/4/1995);
- 113) Giorgio Santantonio (ud. 2/5/1995);
- 114) Alberto Sabatino (ud. 2/5/1995);
- 115) Franco Rotella (ud. 2/5/1995);
- 116) Rosalba Terravecchia Cappiello (ud. 5/5/1995);
- 117) Mario Iovine (ud. 5/5/1995);
- 118) Vito Plantone (ud. 9/5/1995);
- 119) Luigi Rossi (ud. 9/5/1995);
- 120) Girolamo Di Giovanni (ud. 12/5/1995);
- 121) Roberto Scotto (ud. 12/5/1995- nuovamente escusso all'ud. del 7/7/1995 giusta ordinanza in data 23/6/1995);
- 122) Giacomo Salerno (ud. 12/5/1995);
- 123) Andrea Ruggeri (ud. 16/5/1995);
- 124) Leonardo Rotondi (ud. 16/5/1995 nuovamente escusso all'ud. dell'1/6/1995);
- 125) Antonino Caponnetto (ud. 19/5/1995);
- 126) Antonino Meli (ud. 23/5/1995);
- 127) Giovanni Pollio (ud. 23/5/1995);
- 128) Domenico Zarbo (ud. 30/5/1995);
- 129) Francesco Vecchio (ud. 30/5/1995);
- 130) Giuseppe Porpora (ud. 30/5/1995);
- 131) Enzo Portaccio (ud. 30/5/1995);
- 132) Carmelo Emanuele (ud. 23/6/1995);
- 133) Vanni Calvello Mantegna Alessandro (ud. 27/6/1995);

- 134) Silvio Novembre (ud. 27/6/1995);
- 135) Ignazio Milillo (ud. 30/6/1995);
- 136) Giuseppe Scibilia (ud. 30/6/1995);
- 137) Alfio Trovato (ud. 30/6/1995);
- 138) Liberato Benedetti (ud. 30/6/1995);
- 139) Francesco De Biasi (ud. 30/6/1995);
- 140) Franco Coppi (ud. 30/6/1995);
- 141) Giuseppe Melzi (ud. 7/7/1995);
- 142) Gianfranco Firinu (ud. 7/7/1995);
- 143) Camillo Albeggiani (ud. 24/7/1995);
- 144) Gaspare Bazan (ud. 19/9/1995).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano ammessi ed escussi i seguenti **soggetti (testi ed imputati di reato connesso) richiesti dalle parti ai sensi degli artt. 195 e 493 c.III° c.p.p.:**

- 1) Margherita Pluchino (ud. 8/7/1994- ammessa con ordinanza in data 24/6/1994);
- 2) Giannicola Sinisi (ud. 12/9/1994- ammesso con ordinanza in data 9/9/1994);
- 3) Giovanni Epifanio (ud. 20/7/1994- ammesso con ordinanza in data 15/7/1994);
- 4) Maria Dell'Uva (ud. 20/7/1994- ammessa con ordinanza in data 15/7/1994);
- 5) Alfredo Galasso (ud. 22/7/1994- ammesso con ordinanza in data 24/6/1994);
- 6) Francesco Accordino (ud. 5/9/1994- ammesso con ordinanza in data 22/7/1994);
- 7) Giuseppe Russo (ud. 5/9/1994- ammesso con ordinanza in data 22/7/1994);
- 8) Ferdinando Pachino (ud. 5/9/1994- ammesso con ordinanza in data 22/7/1994);
- 9) Francesco Borgese (ud. 5/9/1994- ammesso con ordinanza in data 22/7/1994);

- 10) Benito Umberto Vella (ud. 7/9/1994- ammesso con ordinanza in data 2/7/1994);
- 11) Luigi Dieli (ud. 7/9/1994- ammesso con ordinanza in data 22/7/1994);
- 12) Antonio Pedone (ud. 7/9/1994- ammesso con ordinanza in data 22/7/1994);
- 13) Salvatore Tamburello (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. 7/9/1994- ammesso con ordinanza in data 22/7/1994);
- 14) Rosario Caro (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. 7/9/1994- ammesso con ordinanza in data 22/7/1994);
- 15) Federico Caro (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. 7/9/1994- ammesso con ordinanza in data 22/7/1994);
- 16) Giuseppe Calò (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. 14/10/1994- ammesso con ordinanza in data 23/9/1994);
- 17) Giovanni Lipari (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. 14/10/1994- ammesso con ordinanza in data 23/9/1994);
- 18) Antonio Messina (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. 14/10/1994- ammesso con ordinanza in data 23/9/1994);
- 19) Antonino Porcelli (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. 14/10/1994- ammesso con ordinanza in data 23/9/1994);
- 20) Gaetano Siracusa (ud. 14/10/1994- ammesso con ordinanza in data 23/9/1994);
- 21) Antonio Buccoliero (ud. 18/10/1994- ammesso con ordinanza in data 12/10/1994);
- 22) Bruno Sebastiani (ud. 18/10/1994- ammesso con ordinanza in data 12/10/1994);
- 23) Arturo Prestigiacomò (ud. 24/3/1995 - ammesso con ordinanza in data 29/12/1994);
- 24) Giuseppe Prestigiacomò (ud. 24/3/1995 - ammesso con ordinanza in data 29/12/1994);
- 25) Francesco Paolo Prestigiacomò (ud. 24/3/1995 - ammesso con ordinanza in data 29/12/1994);
- 26) Monica Fisher Von Peturzjn (ud. 24/3/1995 - ammessa con ordinanza in data

- 29/12/1994);
- 27) Antonino Raspanti (ud. 24/3/1995 - ammesso con ordinanza in data 29/12/1994);
  - 28) Mario Santangelo (ud. 24/3/1995- ammesso su richiesta formulata dalla difesa alla medesima udienza);
  - 29) Ignazio Stagnitta (ud. 28/3/1995 - ammesso con ordinanza in data 29/12/1994);
  - 30) Enrico Ciavattini (ud. 28/3/1995 - ammesso con ordinanza in data 29/12/1994);
  - 31) Michele Messineo (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all' ud. del 28/3/1995 - ammesso con ordinanza in data 29/12/1994);
  - 32) Giacomo Trapani (ud. 28/3/1995 - ammesso con ordinanza in data 29/12/1994);
  - 33) Ferdinando Imposimato (già indicato in lista come teste della difesa è stato escusso all'udienza del 31/3/1995 anche ai sensi dell'art. 493 c. III c.p.p. su richiesta del P.M. accolta con ordinanza del Tribunale in data 16/12/1994);
  - 34) Michele Adinolfi (ud. 31/3/1995 ammesso con ordinanza in data 16/12/1994);
  - 35) Giovanni Inguglia (ud. 31/3/1995 ammesso con ordinanza in data 16/12/1994);
  - 36) Antonio Di Bella (ud. 31/3/1995 ammesso con ordinanza in data 16/12/1994);
  - 37) Luigi Michele Pantaleone (ud. 26/5/1995 ammesso con ordinanza in data 19/5/1995);
  - 38) Gioacchino Ventimiglia (ud. 26/5/1995 ammesso con ordinanza in data 19/5/1995);
  - 39) Marcello Paladino (ud. 30/5/1995 ammesso con ordinanza in data 19/5/1995);
  - 40) Giuseppe Greco (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. dell'1/6/1995- ammesso con ordinanza in data 19/5/1995);
  - 41) Annalori Gorla Ambrosoli (ud. 6/6/1995 - ammessa con ordinanza in data 19/5/1995);
  - 42) Giovanni Castrignanò (ud. 27/6/1995 - ammesso con ordinanza in data 23/5/1995);
  - 43) Francesco Leonetti (ud. 27/6/1995 - ammesso con ordinanza in data 23/5/1995);

- 44) Attilio Santini (ud. 27/6/1995 - ammesso con ordinanza in data 19/5/1995);
- 45) Angela Ruisi (ud. 1/7/1995- ammessa con ordinanza in data 23/6/1995);
- 46) Giuseppina Riccobono (ud. 1/7/1995- ammessa con ordinanza in data 23/6/1995);
- 47) Antonina Davì (ud. 1/7/1995- ammessa con ordinanza in data 23/6/1995);
- 48) Nicola Marcenò (ud. 7/7/1995 ammesso con ordinanza in data 19/5/1995);
- 49) Pietro Scarpisi (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. dell'11/7/1995- ammesso con ordinanza in data 30/6/1995);
- 50) Vincenzo Spadaro (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. dell'11/7/1995- ammesso con ordinanza in data 30/6/1995);
- 51) Cosimo Vernengo (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. dell'11/7/1995- ammesso con ordinanza in data 30/6/1995);
- 52) Piero Mattei (ud. 14/7/1995- ammesso con ordinanza in data 7/7/1995);
- 53) Cosimo Conti (ud. 28/7/1995- ammesso con ordinanza in data 24/7/1995);
- 54) Carmela Pirrello (ud. 28/7/1995- ammessa con ordinanza in data 24/7/1995);
- 55) Calogero Musso (escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'ud. del 31/7/1995- ammesso con ordinanze in data 22/7/1994 e 24/7/1995);
- 56) Aurelio Grasso (ud. 19/9/1995 - ammesso con ordinanza in data 24/7/1995);
- 57) Francesco Pellegrino (già escusso quale teste della difesa veniva nuovamente escusso, su richiesta formulata dal P.M. ex art. 493 c. III c.p.p all'ud. del 3/10/1995);
- 58) Salvatore Bellassai (escusso all'ud. 3/10/1995 su richiesta formulata dal P.M. ex art. 493 c. III c.p.p) .

Venivano, altresì, effettuati i seguenti **confronti** richiesti dalle parti :

- 1) confronto tra i testi Renato Gentile e Corrado Catalano - disposto con ordinanza in data 19/5/1995 veniva eseguito all' udienza del 26/5/1995;
- 2) confronto tra i testi Antonino De Luca ed Enrico Ciavattini - disposto con ordinanza

in data 19/5/1995 veniva eseguito all'udienza del 23/6/1995;

- 3) confronto tra i testi Antonino De Luca e Domenico Sica - disposto ed eseguito all'udienza del 23/6/1995;
- 4) confronto tra i testi Angela Ruisi e Giuseppina Riccobono - disposto ed eseguito all'udienza dell'1/7/1995.

Con ordinanza in data 14/4/1995 il Tribunale, in conformità alla richiesta formulata dal P.M. all'udienza del 31/3/1995, provvedeva a sospendere, ai sensi degli artt. 297-303 e 304 c. II c.p.p., i termini di custodia cautelare previsti dall'art. 303 c.p.p., durante il tempo di celebrazione delle udienze e di deliberazione della sentenza di primo grado.

Con ordinanza in data 19/5/1995 il Tribunale disponeva procedersi alla trascrizione di n° 3 conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso all'imputato (analiticamente indicate dal P.M. all'ud. del 9/5/1995 e che per mera dimenticanza i periti incaricati dal G.I.P. nella fase delle Indagini preliminari avevano ommesso di trascrivere), nominando all'uopo perito trascrittore il dott. Maurizio Sammarco, cui all'udienza del 26/5/1995 veniva conferito l'incarico; all'udienza del 13/6/1995 venivano acquisite al fascicolo del dibattimento le trascrizioni depositate dal predetto perito.

Nel corso della celebrazione dell'udienza del 13/6/1995 l'imputato veniva colto da maleore; il Presidente ne ordinava l'immediato ricovero presso il locale Ospedale Civico ed il Tribunale disponeva l'acquisizione di relazioni mediche sulle condizioni di salute dell'imputato, sia presso la Direzione del Carcere Militare di Palermo sia presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale dove lo stesso era stato ricoverato (entrambe le relazioni venivano acquisite all'udienza del 16/6/1995).

Con ordinanza in data 21/7/1995 il Tribunale disponeva un ulteriore accertamento medico sulle condizioni di salute dell'imputato che veniva riferito con relazione a firma dei dott.ri Salvatore Verga e Antonino Passavanti, acquisita all'udienza del 24/7/1995.

All'udienza del 28/7/1995 la difesa formulava istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'imputato, in linea principale per insussistenza di esigenze cautelari ed in linea subordinata in relazione alle sue condizioni di salute, depositando a tal fine istanza scritta ed all.ta relazione di consulenza psichiatrica a firma del prof. G. Cassano e del dott. A. Petracca; il P.M. esprimeva parere favorevole alla

revoca.

Il Tribunale, con ordinanza in data 31/7/1995, disponeva la revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata all'imputato, per sopravvenuta insussistenza di esigenze cautelari.

All'udienza del 26/10/1995 il Tribunale, terminata l'acquisizione delle prove, procedeva all'indicazione degli atti utilizzabili per la decisione ai sensi dell'art. 511 c. V c.p.p..

All'udienza del 23/11/1995 il P.M. iniziava ad illustrare le proprie conclusioni e continuava in tale impegno per un complessivo numero di ventuno udienze; quindi, all'udienza del 19/1/1996, concludeva richiedendo affermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, ritenuto assorbito nel reato piu' grave di cui al capo b) associazione di tipo mafioso- quello meno grave di cui al capo a) associazione per delinquere semplice, ed applicate tutte le circostanze aggravanti contestate, la condanna dello stesso alla pena di anni dodici di reclusione.

Chiedeva, altresì, la trasmissione al proprio ufficio, per quanto di competenza, dei verbali di dibattimento di cui all'apposito elenco che veniva allegato al p.v. dell'udienza del 19/1/1996.

La difesa iniziava la illustrazione delle proprie conclusioni all'udienza del 7/2/1996 e continuava in tale impegno per un numero complessivo di ventidue udienze concludendo il 29/3/1996 con la richiesta di assoluzione dell'imputato da tutte le imputazioni ascrittegli "perchè il fatto non sussiste".

Le successive udienze dell'1/4/1996 - 2/4/1996 -3/4/1996 e 4/4/1996 venivano utilizzate per le repliche delle parti.

All'udienza del 5/4/1996 l'imputato chiedeva ed otteneva ai sensi dell'art. 523 c. V c.p.p., di prendere la parola per l'ultimo intervento difensivo; infine il Presidente dichiarava chiuso il dibattimento ed il Collegio, dopo essersi riunito in camera di consiglio, alla medesima udienza , decideva come da dispositivo in atti, deliberando la condanna dell'imputato alla pena di anni dieci di reclusione oltre alle pene accessorie e la trasmissione al Procuratore della Repubblica in sede dei verbali di udienza richiesti dal P.M..



## **CAP. II**



# **MOTIVI DELLA DECISIONE**

## **CAP. II°**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene il Tribunale che l'ampia e complessa istruzione dibattimentale svolta nell'ambito dell'odierno procedimento, nel corso del quale le parti hanno avuto modo di svolgere appieno le rispettive argomentazioni, abbia consentito di pervenire, con assoluta certezza, ad un giudizio di piena colpevolezza dell'imputato in ordine alle imputazioni ascrittegli.


L'accertamento della responsabilità dell'imputato si fonda sulle dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti in ordine alla commissione dei fatti oggetto d'imputazione, di una pluralità di collaboratori di giustizia, che il Tribunale valuta nel loro complesso credibili, sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco, ed ulteriormente corroborate da un'imponente mole di elementi probatori di varia natura, testimoniale e documentale, tratti "aliunde", di univoco contenuto accusatorio ed incontrastabile valore dimostrativo.

La pluralità e varietà delle fonti di prova processualmente acquisite impone, a giudizio del Collegio, di procedere ad una preliminare disamina dei criteri legislativi che presiedono alla loro valutazione ed in modo precipuo delle regole normative vigenti e degli orientamenti ermeneutici giurisprudenziali affermatasi in materia di "chiamata di correo".

La formulazione dell'imputazione a carico dell'imputato presuppone, poi, che il Tribunale, sempre in via preliminare, esamini le problematiche giuridiche connesse all'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", con caratteristiche fattuali corrispondenti alle previsioni di cui alle aggravanti contestate, p.e p. dai commi 4-5-

e 6 dell'art. 416 bis c.p., e della configurabilità della fattispecie del concorso eventuale nel reato associativo al fine di verificare la sussumibilità della condotta posta in essere dall'imputato entro l'ambito della predetta fattispecie oggetto dell'odierna contestazione.

La peculiare condotta di agevolazione dell'associazione criminale "Cosa Nostra" realizzata dall'imputato, nel corso di un lungo arco temporale, fornendo il proprio contributo criminale mentre ricopriva delicatissimi incarichi all'interno delle strutture investigative dello Stato preposte istituzionalmente alla lotta alla criminalità organizzata, necessita infine di premettere, per una migliore comprensione dei fatti trattati, una breve sintesi dei diversi incarichi assunti nel tempo dall'imputato.



**1. II**      CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA - CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DATI  
NORMATIVI VIGENTI ED AGLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN  
MATERIA DI “CHIAMATA DI CORREO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA”

Come si evince dalla Relazione al testo del nuovo codice di procedura penale il tema della prova è risultato uno dei piu' impegnativi nel nuovo impianto codicistico per l'importanza che, nell'adesione ai nuovi principi accusatori, assume la disciplina dei modi e degli strumenti di convincimento del giudice: ed infatti il carattere accusatorio del nuovo ordinamento processuale non poteva non tradursi quanto meno in una piu' incisiva ingerenza delle parti nel momento di formazione della prova e correlativamente anche in una maggiore attenzione normativa alle norme che disciplinano il procedimento probatorio.

La valutazione del materiale probatorio offerto in via normale dalle stesse parti al vaglio del giudice dibattimentale (con le eccezioni relative ai residuali poteri di integrazione “ex officio” della prova-v. art. 507 c.p.p.) impone, alla luce del nuovo codice di procedura penale, il rispetto di una dettagliata e complessa disciplina che regola l'acquisizione dei diversi mezzi di prova e la loro utilizzabilità ai fini della fase valutativa-decisionale.

Norma base che detta i criteri per la valutazione della prova, introdotta dal legislatore nelle “Disposizioni generali” del libro III° dedicato alle “Prove”, è l'art.192 del nuovo c.p.p., che pur confermando, come canone fondamentale, il favore del legislatore per il **principio del libero convincimento del giudice** impone al giudice di utilizzare solo le fonti di prova consentite e gli elementi di prova selezionati da articolate regole di ammissione, assunzione ed utilizzazione degli stessi specificate dalla legge.

Ditalchè realizzando un contemperamento tra gli opposti principi della piena libertà di convincimento del giudice e quello della legalità del procedimento probatorio il nuovo codice continua ad adottare come principio cardine dell'attuale ordinamento quello del libero convincimento integrandolo, però, con l'obbligo primario imposto al giudice di “ dare conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati” (cfr. art. 192 comma I° c.p.p.).

La novità peculiare del codice vigente, come evidenziato dalla stessa Relazione al progetto preliminare (p.61), consiste proprio nell'aver sottolineato a livello normativo il **raccordo tra libero convincimento del giudice ed obbligo di motivazione**, messo ulteriormente in risalto dalla correlazione tra la norma di cui all'art. 192 c. I° e quella di cui all'art. 546 lett. e) c.p.p., che richiede che la sentenza contenga, tra l'altro, l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

Tali disposizioni impongono, quindi, al giudice di rendere conto criticamente e razionalmente della formazione del proprio convincimento assolvendo ad una duplice funzione di garantire una possibilità di controllo del proprio operato da parte del giudice dell'impugnazione ed un piu' diffuso controllo da parte dei consociati (funzione endo-processuale e funzione eso-processuale della motivazione).

Emblematica, a tal riguardo, deve ritenersi la pronuncia emessa dalla Suprema Corte sul nuovo disposto dell'art. 192 c. I c.p.p., **SEZ. 1 n° 12370 DEL 06/12/91:**

*“Il disposto dell'art. 192, comma 1, cod.proc.pen. 1988 sottolinea l'attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell'obbligo di esplicitare, nel modo piu' rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata e devesi ritenere che si sia inteso ribadire in pieno il principio del libero convincimento, ancorandolo soltanto alla necessita' di indicazione specifica "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", al fine di evitare che lo stesso trasmodi in uso arbitrario di tale principio. La valutazione e la interpretazione delle deposizioni testimoniali costituiscono, pertanto, anche sotto il vigore del nuovo codice, indagine di merito che sfugge al sindacato della Cassazione se non sotto il profilo del vizio di motivazione, quest'ultimo inteso come superamento del limite intrinseco alla liberta' di convincimento del giudice e il controllo di questa Corte ha per oggetto appunto un tale eventuale superamento”.*

Ma perchè la motivazione del giudice possa assolvere adeguatamente al proprio scopo essa deve tenere conto di altro **principio** cardine del nostro Ordinamento penale che è quello **della valutazione unitaria delle complessive emergenze processuali**; in tal senso cfr. **CASS. SEZ. VI SENT. 10642 DEL 03/11/92 (UD.28/09/92):**

*“Ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. non puo' dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che e' principio cardine del processo penale, perche' sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa”. (Nella specie la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata sul rilievo che il giudice di merito aveva isolatamente considerato gli indizi a carico dell'imputato senza considerare la loro eventuale valenza complessiva nell'ambito della successione degli eventi e del collegamento con altri imputati).*

E' pertanto necessario che il passaggio dalla fase processuale dell'acquisizione dell'elemento di prova a quella della valutazione del risultato della prova ai fini di un giudizio di colpevolezza o di innocenza dell'imputato sia sorretto da un prudente apprezzamento del complessivo quadro dei risultati probatori acquisiti nel rispetto delle regole predisposte dal legislatore in relazione ai diversi elementi di prova .

Nella valutazione dei diversi **mezzi di prova legali** (testimonianze- documenti - dichiarazioni provenienti da imputati- indizi) dovrà il giudice attenersi ai criteri fissati dal legislatore ma potrà anche utilizzare qualsiasi elemento, anche se non disciplinato, purchè lo stesso , non escluso espressamente dalla legge e non pregiudizievole della moralità della persona, abbia attitudine ad assicurare l'accertamento dei fatti (cfr. art. 189 c.p.p. che prevede la possibilità di assunzione di **prove c.d. “atipiche”**, una delle piu' esplicite dimostrazioni dell'accoglimento nel nostro ordinamento del principio del libero convincimento del giudice).

L'accertamento dei fatti è quindi il risultato ultimo cui, pur nel doveroso rispetto dei criteri legali di valutazione della prova, deve tendere il giudizio penale in una analisi dei risultati probatori che deve essere globale e critica e non fondata su aprioristiche distinzioni tra i diversi tipi di prova acquisiti.

Cosicchè, alla luce del nuovo impianto codicistico, anche la tradizionale **distinzione tra prova logico-critica e prova storica** deve essere oggetto di un piu' attento ripensamento e se per definizione con la prova logico-critica il fatto da provare è inferito dal giudice attraverso un'operazione logica di carattere induttivo da un altro fatto che non lo rappresenta direttamente e la prova storica (testimonianza-documento) narra e rappresenta il fatto direttamente, ciò non significa che la prova c.d. storica costituisca di per sè prova del fatto riferito o rappresentato, dovendo anch'essa essere sottoposta ad un rigoroso vaglio

critico che consenta di pervenire ad un giudizio di attendibilità della stessa con riferimento ai canoni fissati dal legislatore agli artt. 238 e ss. c.p.p. per le prove documentali e per quel che concerne la prova testimoniale attraverso il rigoroso rispetto delle regole contemplate agli artt. 194 e ss. c.p.p. che ne individuano oggetto e limiti.

Nel senso del superamento della tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e prova critica cfr. **CASS. SEZ. I SENT. 08040 DEL 16/07/92 (UD.14/02/92)**:

*“ Il giudice di merito e' libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse, come pure al loro complesso, il peso e il significato ritenuti piu' opportuni. La relativa motivazione in cui si estrinseca tale operazione intellettuale e' insindacabile in sede di legittimita' se rispetta le regole della logica ed e' frutto di valutazione esatta ed aderente alle risultanze processuali ed ai principi generali che regolano la valutazione della prova. Cio' vale anche qualora trattisi di prova cosiddetta "indiretta". Deve infatti ritenersi superata la tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e prova critica, fatta al fine della attribuzione di un maggiore o minore valore processuale all'una piuttosto che all'altra. Non e' contestabile, infatti, che ad alcune delle prove che rientrano nella categoria delle "indirette" o "critiche" deve riconoscersi un rilievo di attendibilita' superiore rispetto ad altre che pure rientrano fra quelle "dirette" o "rappresentative", potendo anzi valere a verificare queste ultime. Deve pertanto riconoscersi tanto alle une quanto alle altre una identica attitudine alla dimostrazione, una volta che abbiano superato il controllo della verifica interna e trovino riscontro in ulteriori elementi che si riferiscano direttamente alla persona dell'imputato. Il giudice, quindi, nella valutazione delle prove, siano esse "dirette" o "indirette", deve comunque accertare, alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneita' o meno a dare dimostrazione della responsabilita' dell'imputato, dando poi conto dell'"iter" argomentativo da lui seguito attraverso una motivazione logicamente e giuridicamente corretta “. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano ritenuto provata la responsabilita' dell'imputato sulla base di una serie di elementi indizianti valutati singolarmente e nel loro complesso).*

**cfr. CASS . sez. I SENT. 08511 DEL 29/07/92 (UD.06/07/92)**

*“Quanto al concetto di "indizio" in contrapposizione a quello di "prova", deve ritenersi superata la tradizionale distinzione tra la prova rappresentativa e quella critica che viene fatta al fine di una attribuzione di un maggiore o minore valore processuale*

*all'una piuttosto che all'altra. Non può infatti contestarsi che ad alcune prove che rientrano nella categoria di quelle "indirette" o "critiche" deve riconoscersi rilievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che pure rientrano in quella delle "dirette" o "rappresentative" e anzi possono valere a verificare queste ultime (come, ad esempio, tra le prime, una identificazione dattiloscopica che di per se' può essere decisiva, e, tra le seconde, la stessa testimonianza che deve anche essa superare il controllo della attendibilità di colui che la rende, non potendo certo ritenersi che il testimone sia assistito da una presunzione assoluta di credibilità). Da ciò deriva che non ha senso quella distinzione, dovendo riconoscersi alle une e alle altre identica attitudine alla dimostrazione. Peraltro, la decisione finale del giudice sulla colpevolezza dell'imputato contro il quale militino esclusivamente prove indirette deve essere raggiunta (e dei vari passaggi dovrà fornire correttamente conto la sentenza) attraverso una serie di sillogismi che consenta la ricostruzione del fatto da provare, seguendosi il criterio detto della "congruenza narrativa" che abbia superato le due verifiche della "giustificazione esterna" e della "giustificazione interna". Sulla logicità della motivazione va esercitato il sindacato del giudice di legittimità, sottraendosi a censure la sentenza la cui motivazione validamente resista al controllo della sua razionalità formale e sostanziale".*

In modo peculiare la **valutazione dell'attendibilità della testimonianza** in un sistema come il nostro improntato al principio del libero convincimento pone, la risoluzione di diverse problematiche connesse all'esclusione di eventuali errori di percezione, mnemonici, ovvero di propositi calunniatori o indici rivelatori di interesse a sostenere una determinata tesi dell'accusa o della difesa da parte di un soggetto processuale che per definizione dovrebbe essere estraneo rispetto ai fatti oggetto di accertamento.

Prima valutazione che si impone al giudice è quindi quella, espressamente prevista dalla norma di cui all'art. 194 c. 2 c.p.p., relativa all'esistenza di eventuali rapporti di parentela o interesse del testimone con le parti del processo onde stabilirne la sua indifferenza o meno rispetto all'esito dell'accertamento giudiziale, con il risultato che dovrà conferirsi tanto più credibilità al teste quanto più lo stesso risulti disinteressato.

La legge, poi, a garanzia dell'attendibilità del teste e della sua narrazione pone norme che gli impongono il dovere di dire la verità (oggi non più giuramento bensì più laicamente "impegno di verità" cfr. artt. 497 e 207 c.p.p.) sanzionando la violazione di tale dovere ai sensi dell'art. 372 c.p..



“In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal nuovo c.p.p. è di separare nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia deposto il falso, attribuendo al giudice del primo processo il solo compito di dare al P.M. notizia del reato, quando ne ravvisi gli indizi in sede di valutazione complessiva di tutto il materiale raccolto. Ne consegue che la deposizione del teste falso resta parte integrante nel processo in cui è stata resa ed è prova in questo utilizzabile e valutabile in relazione all’altro materiale probatorio acquisito” (cfr. CASS. SEZ. VI sent. n° 16661 del 19/12/1990).

Una peculiare forma di **testimonianza** ad “utilizzabilità condizionata” è quella **indiretta** disciplinata dall’art. 195 c.p.p.: “ *quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. Il giudice può disporre anche d’ufficio l’esame della persone indicate nel comma 1*”.

I successivi commi III° e VII° dell’articolo citato dettano le condizioni di utilizzabilità di tale forma di testimonianza : ove una parte ne abbia fatto richiesta il giudice, a pena di inutilizzabilità, deve chiamare a deporre il teste di riferimento a meno che l’esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità dello stesso; non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la fonte della propria conoscenza.

Il legislatore, quindi, pur contemplando la testimonianza indiretta come mezzo di prova ha introdotto una triplice condizione per assicurare un controllo su tale forma di conoscenza: che la fonte sia indicata dalla persona soggetta ad esame; che tale fonte, ove una parte lo richieda o lo stesso giudice ritenga di farlo d’ufficio, sia a sua volta esaminata, salva impossibilità; che il giudice effettui una valutazione comparata tra le due risultanze acquisite.

A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che una volta chiamato a deporre il teste di riferimento e questo, eventualmente, abbia escluso la veridicità di quanto riferito dal teste “*de relato*” ciò non esclude che il giudice possa liberamente valutare le due deposizioni, riconoscendo maggior attendibilità a quella “*de relato*” piuttosto che a quella della persona alla quale è stato fatto riferimento (cfr. in tal senso CASS. sez. I n° 05672 del 17/2/1994 - sez. VI n° 06873 del 9/7/1993 - sez. V n° 04794 del 30/4/1991) .

L'impossibilità, giudizialmente accertata, di esaminare la fonte di riferimento, per morte, infermità o irreperibilità della stessa, non preclude poi l'utilizzabilità della testimonianza "*de relato*", come si evince dal chiaro disposto del comma III° dell'art. 195 che introduce un'eccezione al regime dell'inutilizzabilità in tali ipotesi (cfr. CASS. SEZ. II n° 00410 del 13/2/1993 - CASS. SEZ. n° 00620 del 2/4/1991) .

La conferma da parte della fonte indicata dal teste "*de relato*" non si pone, quindi, come requisito condizionante la utilizzabilità del mezzo di prova essendo rimessa al giudice la valutazione nel merito delle risultanze probatorie ed anche ove il teste asseritamente referente, se imputato o indagato, si avvalga della facoltà del silenzio, ciò non preclude alcuna utilizzabilità della fonte indiretta (cfr. in tal senso CASS. sez. I n° 03084 del 12/11/1990- sez. V n° 03908 del 26/4/1993).

Una volta osservate le condizioni di utilizzabilità poste dai commi 3 e 7 dell'articolo citato la dichiarazione "*de relato*" al pari di qualsiasi altro mezzo di prova rappresenta nel nostro ordinamento un elemento valorizzabile nel complessivo ed unitario quadro probatorio (cfr. CASS. sez. VI n° 02454 del 23/2/1991- sez. I n° 00989 del 2/4/1991 - sez. VI n° 11716 del 21/8/1990).

A seguito della sentenza 31 Gennaio 1992 n° 24 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 c. IV c.p.p., è ammessa anche la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G. sul contenuto delle dichiarazioni loro rese da testimoni.

Anche **le dichiarazioni delle parti private diverse dall'imputato** rientrano, sulla base del codice vigente, tra i mezzi di prova (cfr. artt. 208 e 209 c.p.p.) e ad esse si applicano le regole generali in materia di testimonianza previste dagli artt. 194, 198 c. II e 499 c.p.p. ma è evidente che, secondo quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n° 115 in data 19/3/1992 che ha fatto riferimento ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, per la persona offesa dal reato, ancor più quando abbia acquistato la qualità di parte civile, accentuandosi il suo interesse all'esito della causa, " la sua deposizione dovrà essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico, non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone ".

In tal senso confronta **CASS. SEZ. I SENT. 12370 DEL 06/12/91** :

*“ Quando sia difficile ottenere nel processo testimonianze dirette, per essersi i fatti svolti al di fuori della presenza altrui, il giudice puo' attingere la verita' dalle dichiarazioni del soggetto passivo il quale, per legge, riveste anche la qualita' di testimone, anche se in questo caso maggiore deve essere lo scrupolo nella rigorosa valutazione delle dichiarazioni del teste, della costanza ed uniformita' dell'accusa, delle circostanze e modalita' dell'accaduto e di tutto quanto possa concorrere ad assicurare il controllo della attendibilita' delle testimonianze”.*

Per quanto concerne **le dichiarazioni rese nel processo dall'imputato**, anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice permanevano incertezze nell'inquadramento dogmatico dell'istituto dell'interrogatorio dell'accusato, secondo alcuni da inquadrare tra i mezzi di prova, secondo altri tra le fonti indirette di prova ovvero tra gli strumenti di autodifesa.

Il codice vigente pur risolvendo il nodo teorico della natura dell'esame dell'imputato, reso volontario ed annoverato tra i mezzi di prova (cfr. artt.208 e 209- 503 c.p.p.), prevedendo, inoltre, che nel corso del dibattimento l'imputato possa intervenire con dichiarazioni spontanee purchè si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale (cfr. art. 494 c.p.p.), non ha risolto i problemi pratici attinenti alle valutazioni di quanto l'imputato abbia affermato a seguito di esame o spontaneamente.

Ed invero, se per un verso l'imputato è il soggetto meglio informato dei fatti che costituiscono l'oggetto del processo, dall'altro è il soggetto processuale piu' interessato a falsare il risultato dell'accertamento e come tale, la fonte meno attendibile di tutte quelle di cui dispone il giudice.

L'imputato, inoltre, in quanto destinatario del diritto costituzionale di difesa, non si impegna a dire la verità e non subisce alcuna conseguenza per avere, eventualmente, affermato il falso non ricadendo sotto la comminatoria delle sanzioni penali e della disciplina processuale di cui è oggetto la falsa testimonianza .

Tuttavia, anche se le sue dichiarazioni non potranno in alcun modo equipararsi a quelle delle altre fonti di prova, esse possono costituire legittimo strumento di conoscenza e di giudizio.

Depongono in favore di tale tesi talune disposizioni normative: l'art. 209 c. II che prevede che se la parte (e quindi l'imputato) rifiuta di rispondere ad una domanda ne è fatta

menzione a verbale (ciò indica ovviamente che da tale comportamento e quindi dall'intero esame possono trarsi elementi di prova); l'art. 499 c. III come richiamato dall'art. 503 c.II che prevede la possibilità di domande suggestive nel controesame dell'imputato (possibilità che è sempre finalizzata ad una valutazione di attendibilità della dichiarazione) ed ancora l'art. 503 c. V e VI, che prevede l'acquisibilità al fascicolo dei c.d. "atti garantiti" che l'art. 526 c.p.p rende utilizzabili una volta acquisiti al fascicolo ai fini della decisione.

Per quanto concerne la **prova c.d. logico-critica** il legislatore ha espressamente posto all'art. 192 c. II°, con una formula mutuata dall'art. 2729 del cod. civile, la regola secondo cui "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti".

Sui criteri di valutazione di tale tipo di prova si è spesso soffermata la giurisprudenza della Suprema Corte che appare opportuno riportare nelle sue più significative pronunce :

**CASS. SEZ. 1 SENT. 03499 DEL 27/03/91**

*" L'art. 192 comma secondo nuovo cod. proc. pen. riconosce formalmente la validità probatoria degli indizi, quando siano gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. Quando hanno queste caratteristiche gli indizi possono costituire prova di un fatto, se valutati nel loro complesso e in logica coordinazione".*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 06461 DEL 11/06/91**

*" Nel procedimento indiziaro l'indizio singolo dev'essere sempre reale, certo e univoco per assurgere al rango di elemento probatorio; inoltre, ai fini della prova, occorrono più indizi gravi, univoci e concordanti, valutati nel loro insieme unitario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del nuovo codice di rito, sicché il rigoroso e obiettivo accertamento del dato ignoto deve essere lo sbocco necessitato e strettamente consequenziario, sul piano logico-giuridico, per dare certezza alla attribuibilità del fatto illecito a un comportamento concludente dell'imputato; con esclusione di ogni altra soluzione logica, in termini di equivalenza e di alternatività, sulla base degli elementi*

*indiziari compiutamente esaminati, e con l'indicazione dei criteri, esenti da vizi, di valutazione della prova”.*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 08939 DEL 06/09/91**

*“ In assenza di prove dirette, il giudice - nel libero processo di formazione del suo convincimento - puo' fondare legittimamente il giudizio di responsabilita' su prove indirette (indizi) purché dall'analisi critica delle risultanze processuali esaminate nella loro concatenazione logica si possa pervenire, per l'univocita' e convergenza delle stesse, ad una soluzione di certezza. Occorre, cioè, che gli elementi indiretti, giudizialmente accertati, costituiscano la sicura premessa di un sillogismo, in forza del quale sia possibile pervenire con rigore logico ad un giudizio di certezza del fatto ignoto”.*

**CASS. SEZ. 4 SENT. 01035 DEL 30/01/92**

*“ Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano:*

*a) gravi e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;*

*b) precisi e cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o anche più verosimile, perciò non equivoci;*

*c) concordanti e cioè che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi “.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 00198 DEL 28/02/92**

*“Nella valutazione delle prove, siano esse dirette o indirette, il giudice non puo' sottrarsi al dovere di accertare alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneita' a dare dimostrazione della responsabilita' dell'imputato, dando poi conto dell'”iter” argomentativo seguito ai fini della formazione del convincimento raggiunto, attraverso una motivazione che, se corretta logicamente e giuridicamente, si sottrae a censure in sede di legittimita'”.*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 02398 DEL 05/03/92**

*“ Dall'art. 192, 2 comma, c.p.p. si ricava il principio in base al quale al giudice non e' precluso trarre elementi di convinzione da indizi: vale a dire, da circostanze note non direttamente rappresentative del fatto da provare, circostanze che, se prese in considerazione, possono consentire di pervenire a conoscere l'esistenza di un fatto non noto indispensabile per la conclusione del giudizio. Con la conseguenza che, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge circa la individuazione delle fonti di prova e il controllo sulla loro attendibilita' o concludenza, il giudice del merito ha il potere-dovere di scegliere tra gli elementi probatori offerti al suo esame quelli ritenuti piu' idonei al conseguimento della (giusta) decisione, purché, ove non rappresentativi (direttamente) del fatto da provare, risultino gravi, precisi e concordanti” .*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 03424 DEL 24/03/92**

*“ Il ricorso, da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della formazione e della motivazione del proprio convincimento, e' da considerare certamente vietato quando, mediante dette ipotesi o illazioni, si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza; non puo', invece, ritenersi vietato quando, in presenza di elementi di per se' idonei a dimostrare la colpevolezza, ne vengano dalla difesa prospettati altri di cui si assuma l'idoneita' a neutralizzare la valenza dei primi. In tal caso, infatti, il giudice (analogamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorché egli deve valutare gli indizi a carico), e' non solo facoltizzato, ma addirittura tenuto a prospettarsi quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la detta idoneita'. Solo la irragionevolezza e la conseguente implausibilita' di tali ipotesi, quindi, e non il semplice fatto della loro prospettazione a sostegno dell'iter motivazionale" seguito dal giudice, puo' dare luogo a censura in sede di legittimita'” .*

**CASS. SEZ. 4 SENT. 05356 DEL 06/05/92**

*“ L'indizio, come circostanza di fatto nota e certa da cui possa trarsi la prova dell'esistenza di un fatto non noto (da provare), puo' essere utilizzato dal giudice solo a condizione che risponda ai canonici tre requisiti, elaborati prevalentemente dalla dottrina e giurisprudenza (solo con il nuovo codice di procedura penale ne e' stata fornita, in tema di processo penale, una indiretta definizione legislativa - art. 192, comma secondo): certezza, univocita', concordanza. Se i primi due requisiti possono ritenersi intrinseci, nel senso che debbono essere posseduti dalla circostanza nota, dalla cognizione della quale si intende*

*inferire la verifica del fatto ignoto, il terzo e' sicuramente estrinseco, nel senso che la concordanza va misurata con gli altri indizi, dato che tutti debbono convergere verso lo stesso risultato euristico”.*

**CASS. SEZ. UNITE SENT. 06682 DEL 04/06/92 (UD.04/02/92)**

*“L'indizio e' un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. E' possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante e' significativo di una pluralita' di fatti non noti ed in tal caso puo' pervenirsi al superamento della relativa ambiguita' indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocita' indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguita' indicativa di ciascun elemento probatorio puo' risolversi, perche' nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme puo' assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosita' metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice”.*

In senso conforme alle sentenze riportate cfr. anche recentemente CASS. sez. IV n° 00943 del 3/2/1993- sez. IV n° 02967 del 24/3/1993 - sez. I° n° 00118 del 10/1/1995 - sez. I n° 01343 del 10/2/1995- sez. VI n° 00736 del 6/4/1995- sez. I n° 04503 del 26/4/1995.

Tenuto conto del dato normativo di cui all'art. 192 c. II c.p.p. e degli esposti orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte può concludersi che la prova indiziaria, intesa come traccia sensibile che non rappresenta direttamente il fatto ignoto ma che può condurre ad esso attraverso la mediazione di una regola di esperienza di tipo probabilistico, ove corrisponda ai criteri legali della molteplicità, gravità, precisione e concordanza degli

elementi indiziari ben può essere idonea a supportare il convincimento del giudice e non può essere relegata ad un grado subordinato di prova posto che il nostro sistema giuridico non prevede una scala predeterminata di valori probatori.

Sempre l' **articolo 192 c.p.p.**, ai successivi **commi 3 e 4**, introduce la regola di valutazione delle dichiarazioni provenienti da **quattro diverse categorie di figure processuali, assimilate sotto il profilo del trattamento normativo:**

- 1) il coimputato dello stesso fatto in processo cumulativo (cfr. art. 192 c. 3 e 197 lett. a);**
- 2) l'imputato nello stesso reato in processo separato;**
- 3) l'imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p.(ovvero di imputato nel reato commesso in concorso o cooperazione con altri ex art. 110 c.p. o in reati connessi per concorso causale, formale , occasionale o teleologico);**
- 4) l'imputato in reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 c. 2 lett. b (cfr. art. 192 c.4 e 197 lett.b).**

La disposizione contenuta nel comma 4° dell'art. 192 c.c.p., che estende i criteri di valutazione enunciati nel comma 3° anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 comma 2° lettera b) c.p.p., esige, come suo indispensabile presupposto, la sussistenza di un collegamento probatorio tra i due reati, da intendersi come un vero e proprio rapporto di connessione probatoria.

Tale collegamento e' ravvisabile non solo quando un unico elemento di fatto proietta la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicita' di illeciti penali tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza e a quella della relativa responsabilita', ma anche nel caso in cui gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza, spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza. (cfr.CASS.Sez.Un.6/12/1991, Scala).

" La previsione del comma 4° dell'art.192 c.p.p., pertanto, seppure non limita alla mera comunanza totale o parziale di prove tra i due procedimenti, deve comunque esigere una influenza diretta delle risultanze acquisite in altro processo sui "fatti" che integrano



quello attuale, concernendo pur sempre la norma una ben definita ipotesi di connessione materiale oggettiva."(cfr.CASS.Sez.Un.cit.).

La disciplina per l'assunzione dell'esame degli imputati di reati connessi o collegati è prevista dal nuovo codice all'art. 210 c.p.p. ed alle norme da tale articolo richiamate.

**Le dichiarazioni dei “collaboratori di giustizia”**, la cui nozione è stata introdotta dalla legislazione premiale, prima in materia di legislazione d'emergenza contro la criminalità terroristica (cfr. art. 4 D.L. 15/12/1979 n° 625 conv. con mod. nella L. 6/2/1980) e successivamente in materia di criminalità mafiosa (cfr. art. 1 c. 5 D.L. 13/5/1991 n° 152 conv. in L. 12/7/1991 n° 203), possono essere definite come dichiarazioni provenienti da coloro che, dissociandosi dagli altri, “si siano adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati”.

Ove tali dichiarazioni siano riconducibili, soggettivamente ed oggettivamente, ad una delle figure processuali prima evidenziate, devono essere sottoposte alla medesima disciplina valutativa di cui **all'art. 192 c. 3 c.p.p. in base al quale le dichiarazioni di tali soggetti : “sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità “.**

L'introduzione di tale specifica disposizione nel nuovo codice che, secondo le aspettative espresse nella stessa Relazione al progetto preliminare, avrebbe dovuto superare le dispute tra operatori e studiosi del processo in ordine alla problematica valutazione della “chiamata in correità” è stata ispirata da una duplice esigenza : da un lato, sulla scia delle esperienze dei paesi in cui vige il sistema accusatorio nel quale il sistema della “ *accomplice evidence*” è accompagnata dalla c.d. “*corroboration*” , sancire il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo, peraltro già anticipato dalle pronunce della Suprema Corte in materia durante il codice previgente, dall'altro escludere che le dichiarazioni del chiamante in correità potessero qualificarsi “ex lege” come elementi probatori inutilizzabili.

E difatti la introduzione di una regola normativa di valutazione della chiamata di correo nell'ambito delle disposizioni dedicate alle prove se da un lato consente di superare definitivamente il problema, teoricamente prospettabile nel vecchio impianto codicistico,

della svalutazione probatoria di tale elemento probatorio, dall'altro certamente impone un impegno da parte del giudice nell'indicare nella propria motivazione, in un quadro di valutazione unitaria degli elementi acquisiti, le prove o gli indizi che corroborano la chiamata di correo con la conseguenza che l'omesso esame degli elementi capaci di offrire riscontro alle dichiarazioni incriminanti si traduce in un difetto di motivazione rilevabile anche davanti al giudice di legittimità a norma dell'art. 606 c.1 lett. e) c.p.p .

Va rilevato che le problematiche tradizionalmente connesse alla valutazione della chiamata in correità che, anche sotto l'impero del codice previgente avevano dato luogo a non poche dispute in dottrina ed in giurisprudenza, non pare abbiano trovato una definitiva soluzione nella disciplina espressamente dettata dall'art. 192 citato.

Va tuttavia riconosciuto che l'elaborazione giurisprudenziale piu' recente è pervenuta alla formulazione di principi, peraltro autorevolmente espressi anche in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, che possono ormai considerarsi "jus receptum" ed ai quali è necessario richiamarsi per l'interpretazione della norma in oggetto.

Prima di procedere all'analisi del modello processuale prescelto dal legislatore del nuovo codice può essere utile, al fine di trarre spunti ermeneutici in ordine all'esatta portata dell'attuale dato normativo, effettuare una sintetica ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale previgente.

Il codice di rito del 1930, a differenza di quello attuale, non prevedeva una specifica disciplina in ordine alla valutazione probatoria della chiamata di correo.

L'istituto, invero, era sottoposto ad una disciplina che eludeva totalmente il momento della valutazione della prova e faceva esclusivo riferimento al momento dell'acquisizione come mezzo di prova.

L'art. 348 bis c.p.p. prev. (corrispondente all'attuale art. 210 c.p.p.) prevedeva il cosiddetto "interrogatorio libero di persone imputate di reati connessi" e stabiliva che tali soggetti, proprio perchè versavano in una situazione d'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 348 c. III c.p.p.prev., salvo che fossero stati assolti in dibattimento per non aver commesso il fatto ovvero perchè il fatto non sussiste, potevano essere sentiti liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorresse, poteva esserne ordinato l'accompagnamento coattivo.

Tali soggetti processuali venivano citati osservando le norme per la citazione dei testimoni ed avevano facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; si applicavano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato.

Analoga disposizione era, poi, prevista per la fase dibattimentale dall'art. 450 bis del c.p.p., che richiamava espressamente la disposizione contenuta nell'art. 348 bis.

La disciplina sopra descritta proprio perchè avente per oggetto una figura processuale dalla struttura in qualche misura ibrida, in quanto connotata dalle caratteristiche dell'interrogatorio dell'imputato e della testimonianza, aveva dato luogo a notevoli oscillazioni giurisprudenziali soprattutto in ordine all'efficacia da riconoscere alla chiamata in correità.

Sotto tale profilo è possibile enucleare la formazione, in vigenza del vecchio codice di rito, di due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Il primo, partendo dal presupposto che la chiamata in correità è una fonte di prova intrinsecamente sospetta, tendeva a considerare la stessa non come prova piena ma come semplice indizio, nel senso di "probatio levior".

Si riconosceva, tuttavia, che anche tale indizio potesse assumere dignità di fonte legittima di prova, se suffragato da ulteriori elementi idonei a conferirgli maggiore capacità dimostrativa : siffatti elementi di riscontro dovevano essere non soltanto intrinseci ma anche estrinseci alla dichiarazione medesima (cfr. per tutte CASS. 7/12/1987, in Giust. Pen. 1989, III, 127).

Quanto all'attendibilità intrinseca i principali parametri di valutazione venivano individuati essenzialmente nella spontaneità, nella costanza, nella univocità, nella coerenza logica e nella specificità della dichiarazione.

Sotto tale profilo, inoltre, la Corte di Cassazione richiedeva una rigorosa ed attenta analisi della personalità del dichiarante, nonchè delle cause che avevano determinato la chiamata di correo.

Quanto, poi, agli elementi estrinseci di riscontro, idonei a suffragare la cosiddetta attendibilità estrinseca si erano affermati due ulteriori indirizzi giurisprudenziali: secondo il primo l'elemento di riscontro convalidante poteva avere anche natura soggettiva ed essere individuato anche in altra chiamata di correo ovvero in una testimonianza (cfr. CASS.

5/7/1988); secondo altro indirizzo, piu' rigoroso, l'elemento di riscontro doveva avere natura oggettiva e veniva prevalentemente individuato nelle cosiddette prove orali e nelle ricognizioni.

Nettamente contrapposto a tale orientamento era quello che, invece, riteneva sufficiente il solo riscontro intrinseco alle dichiarazioni del coimputato; secondo tale orientamento, l'art. 348 bis del c.p.p era l'estrinsecazione di un sistema orientato a premiare collaborazioni e a stimolare confessioni (in tal senso cfr. CASS. 22/11/1988 in Riv. Pen. 1989, 1238).

Sotto tale profilo si riteneva sufficiente che la chiamata di correo fosse stata positivamente delibata dal giudice alla stregua dei criteri della univocità, verosimiglianza, reiterazione, disinteresse, in modo tale da escludere intenti calunniatori (cfr. CASS. 27/4/1987).

Il contrasto giurisprudenziale venne, in seguito, superato dalla pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte in data 18/2/1988, nella quale, da un lato venne esclusa l'esistenza di una generale presunzione di sospetto e quindi di inaffidabilità delle dichiarazioni provenienti da determinati soggetti (c.d. pentiti) e dall'altro venne affermato il principio della necessità di elementi estrinseci di conferma, atteso che l'efficacia probante della chiamata di correo non poteva essere desunta soltanto da elementi intrinseci.

Proprio traendo spunto dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi sotto il vigore del vecchio codice il legislatore del 1988 ha introdotto con l'art. 192 c.p.p. c. III una regola positiva di valutazione destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato ovvero di reati connessi o collegati.

L'esplicita previsione di tale regola di giudizio, valutata nel complessivo contesto della disposizione di cui all'art. 192 c.p.p., lungi dal costituire un limite al riaffermato principio del libero convincimento indica, piuttosto, il criterio argomentativo che il giudice deve adottare per fare assurgere le dichiarazioni di taluni soggetti processuali al rango di prova imponendogli a tal riguardo un piu' rigoroso impegno motivazionale.

In tal senso cfr. **CASS. SEZ. 1 SENT. 06992 DEL 16/06/92**

*“Il terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure e' volto*

*a porre divieti di utilizzazione, ancorche' impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettuale di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti “ (in senso conforme, piu' recentemente, cfr. anche CASS. sez. VI n° 01793 dell' 11/2/1994).*

Dalla nuova disciplina della chiamata di correo si evince come preliminare rilievo che alle provalazioni di detti soggetti processuali e' stato riconosciuto il **valore di prova e non di mero indizio**, come appare chiaro già dai lavori preparatori del codice e dal rilievo di ordine sistematico che la disposizione in questione e' inserita nel Libro III dedicato alle “ Prove” .

Che tali provalazioni accusatorie siano state inquadrare nell'ambito della prova e non già del semplice indizio, e' dato, poi, desumere, anche e soprattutto dalla richiamata locuzione adoperata dal legislatore ("altri elementi di prova") per indicare gli ulteriori elementi probatori richiesti per conferire attendibilita' alla fonte provalatoria, qualificata appunto come elemento di prova.

Al contempo la previsione normativa della **necessità del concorso del riscontro integratore e confermativo** nell'ambito di una **obbligatoria valutazione unitaria delle risultanze probatorie** richiama, come è dato desumere dalla stessa relazione al progetto preliminare al codice, “la necessità di circondare con maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato ed ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale “ .

Copiosa è la elaborazione giurisprudenziale in ordine ai superiori argomenti interpretativi che hanno ricevuto anche l'autorevole avallo delle Sezioni unite del Supremo Collegio :

**CASS. SEZ. UNITE SENT. 02477 DEL 20/02/90 (UD.03/02/90)**

*“Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputata in un procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, lett. b cod. proc. pen.) hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilita' su di esse necessita di un riscontro esterno. Ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono*

*essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsivoglia tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità“.*

**CASS. SEZ. 5 SENT. 04855 DEL 04/04/90 (UD.02/03/90)**

*“L'art. 192 terzo comma del nuovo cod. proc. pen., pur attribuendo sicuramente valore di prova alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (come si desume dal riferimento agli altri elementi di prova contenuti nell'ultima parte del comma), esige che tali dichiarazioni vengano valutate, appunto, "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'"; non e' piu' consentita, quindi, l'affermazione di responsabilita' sulla base di una chiamata di correo priva di riscontri esterni. Tali riscontri, peraltro, possono essere di qualsiasi tipo e natura e quindi anche dichiarazioni di altri coimputati dello stesso reato (o di imputati in procedimento connesso o nel caso previsto dall'art. 371 capoverso lett. b) cod. proc. pen.)”.*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 06760 DEL 10/05/90 (UD.28/11/89)**

*“L'art. 192 nuovo cod. proc. pen., esigendo che le dichiarazioni del coimputato siano valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la validita', ha sancito il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo, escludendo cosi' che le dichiarazioni del chiamante in correita' possano qualificarsi come elementi probatori inutilizzabili.*

*Il concetto di "valutazione unitaria", voluto dalla norma, postula l'impegno del giudice ad indicare nella motivazione del provvedimento le prove o gli indizi che corroborano la chiamata di correo. con la conseguenza che l'omesso esame degli elementi capaci di offrire un riscontro alle dichiarazioni accusatorie si traduce in un difetto di motivazione, rilevabile anche davanti al giudice di legittimità“ .*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 09495 DEL 03/07/90 (UD.26/10/89)**

*“In virtu' dell'art. 192 nuovo cod. proc. pen. il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo da un lato esclude che questa costituisca un elemento inutilizzabile e dall'altro postula l'obbligo del giudice ad indicare le prove o gli indizi che la corroborano.*

*Essa ha pertanto natura di prova, distinta dall'indizio o dalla testimonianza, utilizzabile se motivatamente valutata unitamente ad altri elementi probatori di riscontro”.*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 11711 DEL 21/08/90 (UD.30/03/90)**

*“Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato rivestono il valore di prova e non di meri indizi, anche se necessitano di un riscontro esterno che, data l'ampiezza della formula adoperata dall'art. 192 cod. proc. pen. puo' essere condotto alla stregua di elementi e dati di qualsiasi tipo e natura”.*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 11795 DEL 24/08/90 (UD.11/05/90)**

*“La chiamata di correo ha valore di prova e non di mero indizio e puo' essere utilizzata, previa valutazione della sua attendibilita', congiuntamente agli altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilità”.*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 13316 DEL 11/10/90 (UD.29/03/90)**

*“Con la norma dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale il legislatore ha riconosciuto valore di prova e non di mero indizio alla chiamata in correita', stabilendo nel contempo che il giudizio di attendibilita' necessita di un riscontro esterno, costituito da altri elementi o dati probatori che lo confortino.*

*Ttali elementi di riscontro non sono predeterminati nella loro specie o qualita' e pertanto possono essere, in via generale, di qualsiasi natura, purché idonei a confermare l'attendibilita' della dichiarazione accusatoria.*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 02654 DEL 19/01/91**

*“Alla chiamata di correo, secondo il tenore dell'art. 192, comma terzo, nuovo codice di procedura penale, va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio, come appare chiaro non solo dai lavori preparatori del codice stesso, ma anche dalla dizione letterale "altri elementi di prova". La chiamata di correo, pertanto, puo' formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura, tenendosi presente, da un conto, che la chiamata non va declassata a semplice indizio, mentre il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata”.*

**CASS. SEZ. UNITE SENT. 01048 DEL 01/02/92**

*“L'art 192, comma 3 e 4, del Codice di procedura penale non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 Cod. proc. pen. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett.B) Cod. proc. pen. perche' ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura”.*

(in senso conforme alle superiori pronunce cfr. ancora : CASS. sez. I sent. n° 06927 dell'11/06/1992 - sez. I sent. n° 08368 del 24/07/1992).





## L'attendibilità intrinseca - valutazione

Requisito essenziale per la positiva delibazione della valenza probatoria delle provalazioni accusatorie disciplinate dall'art. 192 3° comma c .p .p . e' ritenuto dalla Suprema Corte l'accertamento in ordine alla cosiddetta "attendibilita' intrinseca" della fonte.

La chiamata in correita' richiede, infatti, un cauto e prudente apprezzamento da parte del giudice di merito, il quale e' tenuto a verificarne l'intrinseca attendibilita' con riferimento alla **personalità di chi le esprime**, al **grado di conoscenza della materia** riferita, alle **modalità di esternazione delle dichiarazioni (dettagliate, approfondite, con riferimenti precisi a luoghi e persone ...)**, ai **motivi che hanno indotto a collaborare**, ad una serie di parametri di valutazione che, sulla base di una vasta casistica giurisprudenziale in materia, possono individuarsi nella **genuinita'**, nella **spontaneita'**, nel **disinteresse**, nella **costanza** e nella **logica interna del racconto**.

Per quel che concerne l'analisi della personalità del chiamante in correità, ove l'indagine del giudice investa il campo dei collaboratori di giustizia è evidente che lungi dal poter far riferimento a supposte qualità etiche del soggetto dichiarante, che per definizione essendo autore di almeno un reato e spesso di molti gravi delitti ha necessariamente una personalità poco commendevole, l'analisi dovrà essere incentrata sulla posizione assunta dal propalante all'interno dell'organizzazione criminale, da cui con la propria scelta di collaborazione, ha dimostrato di volersi dissociare.

Non vi è dubbio, infatti, che con l'avvento della legislazione premiale lo Stato abbia inteso favorire ed incoraggiare soprattutto la dissociazione da quelle organizzazioni criminali che, per la loro potente struttura logistica e per la segretezza del loro operato, costituiscono una gravissima minaccia per l'ordine pubblico: proprio al fine di porre in essere una significativa opera di smantellamento di tali strutture eversive per l'apparato statale, il contributo di chi all'interno di esse abbia in passato rivestito un ruolo di maggior spessore criminale, a causa delle relazioni instaurate con gli altri coassociati ed al livello delle conoscenze raggiunte, può piu' utilmente consentire di ricostruire in modo organico e completo le piu' segrete e micidiali dinamiche interne a tali organizzazioni criminali.

Deve, altresì, prendersi atto che l'istituzionalizzazione dell'interesse del collaborante a fruire di quelle misure di protezione, assistenza per sè e per i propri familiari, possibilità di

detenzione in strutture extra-carcerarie, riconoscimento di peculiari circostanze attenuanti ecc.. , contemplate dalla legislazione vigente proprio al fine di incoraggiare e tutelare tali forme di collaborazione con la giustizia, deve condurre ad una revisione dei tradizionali criteri del disinteresse e della spontaneità del pentimento .

In particolare il disinteresse, che non potrà certamente essere interpretato come indifferenza rispetto ai benefici premiali, dovrà, piuttosto, essere valutato sotto un duplice profilo: con riferimento all' indifferenza rispetto alla posizione processuale del chiamato in correità e quindi attraverso l' accertamento di eventuale presenza di motivi di rancore, inimicizie ed in genere di motivi di vendette e rivalsa; con riferimento alla posizione processuale del dichiarante al momento della sua scelta collaborativa, per cui tanto piu' disinteressato dovrà essere considerato il contributo investigativo offerto, quanto piu' lieve apparirà la posizione processuale del collaboratore in relazione agli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della collaborazione.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, non vi è dubbio che tanto piu' credibile risulterà il proponente quanto piu' con la propria scelta collaborativa egli abbia consentito di far luce su delitti dei quali gli inquirenti ignoravano gli autori, coinvolgendo nella responsabilità per tali reati innanzi tutto se stesso oltre che altri soggetti.

Va, infatti, rilevato che nella vasta gamma degli adeguati riscontri, normalmente valorizzati in funzione della valutazione della attendibilità intrinseca, una doverosa preferenza deve essere accordata, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità' .

Ciò che la legislazione vigente richiede ai fini di una valida scelta di collaborazione con la giustizia è che il soggetto con le proprie dichiarazioni, debitamente riscontrate, abbia fornito un contributo concreto alle indagini, consentendo di addivenire ad una conoscenza delle dinamiche dei delitti posti in essere dalle organizzazioni criminali ed all'identificazione dei suoi autori, non pretendendo anche come requisito necessario che la collaborazione muova da ragioni etiche di effettivo pentimento .

La determinazione alla collaborazione se sorretta da motivazioni di tipo ideale, dall'aspirazione al personale ravvedimento e da una sorta di catarsi personale e sociale, non potrà che essere bene accolta dalla collettività e positivamente valutata dal giudice ma tale

dato non è posto dalla legge come condizione di credibilità del collaborante.

In una visione realistica dell'”utilitarismo” del collaboratore di giustizia di cui si è fatta portavoce anche l'elaborazione giurisprudenziale nella materia in esame, il suo interesse a fruire di determinati benefici, espressamente previsti dall'Ordinamento, non potrà certamente essere considerato indice di mendacio.

Al fine di verificare l'attendibilità intrinseca del dichiarante, la spontaneità rappresenta senza dubbio un parametro di valutazione di notevole importanza, intendendosi per spontanee le dichiarazioni non coartate, essendo la spontaneità per definizione l'opposto dell'imposizione, e ciò il giudice dovrà sicuramente accertare al fine di verificare la genuinità del contributo investigativo offerto .

Sempre per accertare l'affidabilità dell'imputato si fa riferimento anche a requisiti temporali come quello dell'immediatezza; infatti viene, normalmente riconosciuto un alto tasso di credibilità alle dichiarazioni accusatorie eventualmente rese nell'immediatezza della scelta di collaborazione con la giustizia anche se ciò non può indurre a troppo facili semplificazioni in una materia che per sua natura è notevolmente complessa.

Non può, infatti, omettersi di prendere atto che spesso il collaborante è portatore di conoscenze molteplici ed articolate le quali, sia per problemi mnemonici connessi alla stratificazione nel tempo delle proprie esperienze sia per le difficoltà spesso connesse all'impossibilità di pretendere una immediata e compiuta articolazione espressiva delle proprie conoscenze da parte di soggetti il cui livello di cultura è quasi sempre notevolmente basso, il giudice si trova nelle condizioni di dovere esaminare una gradualità di approfondimenti della materia trattata da parte del collaborante.

Tale dato, se da un lato, impone una ricostruzione quanto più possibile attenta delle progressive fasi di esposizione del proprio sapere da parte del collaborante e delle cause che ne hanno, eventualmente, determinato l'evoluzione nel tempo con peculiare accertamento dell' assenza di adattamenti manipolatori , dall'altro esclude che per il solo fatto della gradualità della collaborazione nel tempo il giudice debba rinunciare ad utilizzare tale sapere, dovendo egli innanzi tutto attenersi al dato normativo che gli impone di operare attraverso la tecnica argomentativa dei riscontri convalidanti.

Occorre soprattutto tenere conto se nei successivi adattamenti siano ravvisabili genuini ripensamenti, frutto di approfondimenti mnemonici o di più complete ricostruzioni

della materia trattata, ovvero se si tratti di meri adeguamenti a risultanze processuali diverse ed eventualmente in contrasto con la versione offerta dal collaborante.

In conclusione la chiamata di correo non può essere disattesa in relazione al tempo in cui è stata resa, giacchè essa non è soggetta a vincoli di tipo temporale che ne limitino l'apprezzamento, e come ogni altro dato di fatto, essa deve essere sottoposta alla scrupolosa valutazione da parte del giudice secondo le regole che presiedono alla formazione del suo libero convincimento.

Il giudice, inoltre, dovrà tenere in conto la costanza delle accuse, quindi la reiterazione coerente durante il procedimento delle dichiarazioni e l'intrinseca forza persuasiva delle stesse; per poter affermare l'esistenza di tale carattere bisognerà verificare se le dichiarazioni presentino o meno una intrinseca logicità, se siano suscettibili di essere inserite all'interno del fatto processuale, se nella narrazione del dichiarante vi siano dati tra loro contraddittori, se vi siano richiami a circostanze non recepite come fatti esterni bensì riferibili a mere valutazioni dello stesso dichiarante; a ciò il giudice giungerà mediante una valutazione che si baserà sulla esperienza e su regole generali della logica per verificare la possibilità di una ricostruzione, lineare del racconto del dichiarante e aderente al senso comune.

Le dichiarazioni accusatorie, inoltre, devono essere articolate, dettagliate, permettendo il loro controllo grazie a fatti obiettivamente accertabili, infine devono essere verosimili, cioè non devono essere immediatamente considerate come false .

Per quel che concerne il rapporto tra operazione di verifica dell'attendibilità intrinseca e quella di verifica dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del proponente è dato distinguere nella giurisprudenza della Suprema Corte un orientamento leggermente differenziato che, se non incide in modo decisivo sulla necessità, comunque, di effettuare entrambi i tipi di verifica, può avere una refluenza sulla possibilità o meno di utilizzazione parziale delle dichiarazioni dei collaboranti: ed infatti secondo un orientamento giurisprudenziale l'accertamento dell'attendibilità intrinseca sarebbe un presupposto logico indefettibile per poter procedere al successivo accertamento dell'esistenza di riscontri convalidanti, esame che sarebbe precluso da un esito negativo del primo accertamento; secondo altro orientamento, che pone l'accento sull'obbligo della considerazione unitaria degli elementi probatori di cui alla norma in esame, l'approfondimento accertativo riguardante l'attendibilità intrinseca non può essere disgiunto da quello riguardante

l'attendibilità estrinseca non potendo tali valutazioni essere sottratte al criterio della congiunta analisi " sicchè sarebbe inesatto attribuire al primo esame, se di esito incerto o contraddittorio, valenza esclusiva, a priori, del confronto con ulteriori elementi, proprio perchè dal coevo apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio. In tal senso spinge del resto anche il rilievo che l'articolazione del comma III in esame mostra di indirizzarsi nella direzione di una limitazione della rivelanza dell'esame di credibilità intrinseca, mettendo in evidenza la sola necessità della valutazione unitaria degli elementi di prova, ai fini dell'accertamento di attendibilità; quello che appare, dunque, rafforzato e accentuato è l'obbligo ambivalente del giudice di esplorare con minuziosa puntigliosità tutti i dati che offrono materia di analisi e di confronto e di muoversi con estrema e cauta prudenza nel loro coordinato apprezzamento" cfr. pp. 271-272 sent. CASS. 30/1/1992 n° 80 conclusiva del c.d. procedimento MAXI 1, acquisita agli atti dell'odierno procedimento) .

Dall'adesione al secondo degli orientamenti esposti discende la possibilità di un'adesione al concetto di "frazionabilità della chiamata in correità" nel senso che ove l'attendibilità di un chiamante in correità venga denegata per una parte delle sue dichiarazioni ciò non necessariamente coinvolgerà anche le altre parti della dichiarazione che risultassero, per converso, confermate da riscontri esterni adeguati, "e ciò sulla base del principio che non l'attendibilità complessiva deve essere provata, per inferirne la comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questa può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria di quelle non comprovate o, peggio, smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti" (cfr. p. 289 sent. CASS. 30/1/1992 n° 80 cit.).

Per suffragare la ricostruzione effettuata dell'interpretazione giurisprudenziale del requisito dell'attendibilità intrinseca, appare opportuno richiamare le piu' significative pronunce del Supremo Collegio nella materia trattata:

**CASS. SEZ. 2 SENT. 05560 DEL 18/04/90 (UD.18/01/90)**

*"L'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo e' subordinata all'accertamento della sua attendibilità intrinseca ed alla sua integrazione con elementi estrinseci di riscontro ex art. 192, terzo e quarto comma del nuovo cod. proc. pen.."*

*Dalla nuova configurazione legislativa deriva l'irretrattabilità della scelta secondo cui la chiamata di correo può costituire valida prova di colpevolezza quando è non soltanto attendibile (in quanto spontanea, costante, disinteressata, dettagliata e coerente) ma altresì confermata da elementi estrinseci ad essa.*

*Tali riscontri, tratti dal materiale probatorio, possono desumersi sia da dati oggettivi, quali fatti o documenti, sia da dichiarazioni di testimoni o di coimputati o dello stesso accusato, purché siano idonei a fare verificare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, e senza che debbano afferire direttamente al fatto-reato".*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 15258 DEL 21/11/90**

*"Il procedimento in virtù del quale, affermata la generale credibilità del chiamante o del dichiarante, se ne faccia discendere il sicuro valore probatorio di tutte le relative dichiarazioni e si considerino, gli accusati, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, a prescindere dall'esistenza di obiettivi riscontri delle accuse, non è corretto. In tema di valutazione della prova, la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento, da parte del giudice di merito, che è tenuto a verificare se essa sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla genuinità, alla spontaneità, al disinteresse, alla costanza ed alla logica interna del racconto ed, inoltre, se sia confortata da riscontri estrinseci ed obiettivi, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma della responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi".*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 04153 DEL 07/04/92**

*"Le chiamate di correità possono assumere valore probatorio, quando siano dotate del requisito della attendibilità sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo. Esse cioè devono: provenire da soggetti, che conoscano il vero, perché certamente concorsero alla commissione dell'illecito, che si attribuisce all'incolpato; essere spontanee, costanti, disinteressate (non provocate da motivi di odio o inimicizia), dettagliate e coerenti; essere il contenuto altamente verosimile per elementi oggettivi di riscontro. È quindi da escludere che tale ultimo requisito possa essere sostituito dalla cosiddetta "attendibilità generale" del chiamante da desumersi dalla autoincolpazione, la quale comporterebbe per il chiamato in*

*correita' l'obbligo di fornire la prova dell'innocenza. Il cosiddetto riscontro, pur non dovendo presentare il valore di prova autonoma, deve infatti offrire ampie garanzie in ordine alla veridicità“.*

**CASS. SEZ. UNITE SENT. 01653 DEL 22/02/93 (UD.21/10/92)**

*“ In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correita' a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilita' del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalita', alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correita' ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneita'; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perche' non si puo' procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correita' e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in se', indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 00683 DEL 22/01/96 (UD.12/12/95)**

*“ In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione delle dichiarazioni rese da persona coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso, deve trovare applicazione la regola di giudizio che comporta anzitutto la verifica della credibilita' soggettiva del dichiarante in relazione anche alla sua personalita', al suo passato e ai rapporti con le persone accusate, e cio' come premessa che deve necessariamente precedere la verifica della intrinseca consistenza del contributo reso (alla luce dei criteri della precisione, coerenza, costanza e spontaneita') e la individuazione di significativi riscontri cosiddetti esterni”.*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 00295 DEL 16/01/95 (UD.18/11/94)**

*“Essendo la spontaneita' e l'autonomia rispettivamente l'opposto dell'imposizione e del condizionamento, le medesime, quali elementi idonei a connotare di attendibilita' una dichiarazione accusatoria resa da un coimputato o imputato in un procedimento connesso,*

*non possono essere negate solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di un analogo precedente dichiarazione di altro coimputato: in siffatta ipotesi dovrà semplicemente accertarsi con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non siano frutto di influenze subite e non rappresentino puro allineamento alle precedenti". (Fattispecie nella quale ad un chiamante in correita', prima che lo stesso rendesse le sue dichiarazioni accusatorie era stata data lettura di quelle di altro chiamante).*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 06422 DELL' 1/06/94 (UD. 18/02/94)**

*"In tema di chiamata di correo, il requisito dell'intrinseca attendibilità della chiamata, cui deve assegnarsi la qualità di premessa indefettibile perchè le accuse possano essere prese in considerazione dal giudice e poste a base della decisione, deve intendersi come credibilità soggettiva del chiamante, i cui indici rivelatori sono rappresentati da spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili".*



**CASS. SEZ. 1 SENT. 02100 DELL' 8/ 06/94 (C.C. 06/05/94)**

*“In tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da cosiddetto “collaborante”, è del tutto inconferente la considerazione che costui, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento ai fini della verifica della sua attendibilità soggettiva, ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la persistenza delle medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti; elementi questi, in presenza dei quali, resta irrilevante anche il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse “.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 02328 del 31/05/1995 (C.C. 14/04/1995)**

*“In tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti compresi nelle categorie di cui all'art. 192 c.III e IV c.p.p., il giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l'esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo, tuttavia, presente che l'esito positivo di un tale riscontro non può, di per sé, determinare come automatica e necessaria conseguenza l'inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire, in concreto, se i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza”*

**CASS. SEZ.1 SENT. 01429 DEL 12/5/1992 (C.C. 01/04/92)**

*“ L'attendibilità di un chiamante in reità, ancorchè denegata per una parte delle sue dichiarazioni, non coinvolge necessariamente anche le altre parti, essendo compito del giudice verificare e motivare in ordine alle diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 04526 DEL 21/12/1993 (C.C. 28/10/1993)**

*“ L'imprecisione su un solo punto della chiamata in correità non è da sola sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorchè, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con adeguata motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa”.*

**CASS. Sez. VI SENT. 04162 DEL 10/03/95 (CC.02/11/94)**

*“In tema di chiamata in correita' e' bene ammissibile la cosiddetta "frazionabilita'", nel senso che la attendibilita' della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro cosi' come, per altro verso, la credibilita' ammessa per una parte dell'accusa non puo' significare attendibilita' per l'intera narrazione in modo automatico” .*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 06002 DEL 30/05/91**

*“ L'art. 192 cod. proc. pen. non stabilisce una presunzione di inattendibilita' delle persone indicate nei commi terzo e quarto, perche' se agli altri elementi di prova e' affidata solo la funzione di confermare l'attendibilita' delle loro dichiarazioni accusatorie, vuol dire che tale attendibilita' non e' negata "a priori", ma che e' insufficiente e che spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena” .*

## **L'attendibilità estrinseca - I riscontri - Natura e valutazione.**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte occorre convenire che un affidabile giudizio di credibilità del collaborante, non solo richiede un cauto e prudente apprezzamento del magistrato ed un elevato grado di professionalità ed esperienza dello stesso, ma può essere avvalorato solo da riscontri estrinseci.

Già la sola possibilità di verifica costituisce per il collaborante una remora a mentire: egli ha tutto l'interesse a dire il vero su circostanze verificabili, perché una verifica negativa svelerebbe il mendacio e lo priverebbe del suo potere contrattuale verso l'Autorità esponendo se stesso ed i suoi familiari a conseguenze gravemente pregiudizievoli.

Quindi non appare ragionevole distinguere nettamente, atomizzandoli, un giudizio di attendibilità intrinseca da un giudizio di attendibilità estrinseca: il giudizio di attendibilità deve preferibilmente essere unico, globale e fondarsi su dati comportamentali del dichiarante, sull'analisi strutturale del suo racconto e sulla verifica delle informazioni fornite.

I riscontri alla chiamata di correo devono avere quel grado di specificità che consenta di delineare l'ipotesi più probabile sul fatto.

Questo grado di specificità non è determinabile in astratto, perché dipende da ogni singolo contesto probatorio.

Il grado di probabilità logica di un'ipotesi dipende dai dati informativi disponibili: variando tali dati, varia il livello di plausibilità dell'ipotesi.

In definitiva, anche per quanto concerne la valutazione della chiamata in reità, occorre quanto più possibile evitare di affidarsi alla mera "fides" nel pentito: invero, i processi moderni non si fondano sulla fede, ma sulla razionalità argomentativa.

I cosiddetti elementi estrinseci di riscontro sono fatti interferenti con quello da provare, in grado di accertare la verità o meno della narrazione del dichiarante.

Tale accertamento potrà portare ad una conferma o ad una smentita della efficacia probatoria delle dichiarazioni ed attraverso tali elementi il giudice riuscirà a conferire completezza probatoria alla chiamata di correo .

La regola di giudizio enunciata dal III comma dell'art.192 c.p.p. a differenza del II comma dello stesso articolo non e' caratterizzata da un divieto diretto e specifico, e quindi si puo' affermare che non sussistono preclusioni in ordine alla natura dei riscontri utilizzabili; i divieti di utilizzazione di prove, infatti, devono essere esplicitamente previsti dalla legge.

Oggetto della valutazione di attendibilita' da riscontrare e' la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno delle punti riferiti dal dichiarante.

Con riferimento alla natura da attribuire a tali elementi di riscontro, si puo' affermare che si tratta di fonti di prova da cui ricavare un argomento sulla base del quale verificare dall'esterno la veridicita' o meno delle dichiarazioni, senza che tali elementi debbano necessariamente afferire al fatto-reato.

Una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ritiene che gli elementi integratori possano essere anche di natura logica purché riconducibili a fatti esterni alle dichiarazioni accusatorie; quindi nelle ipotesi di dichiarazioni d'accusa rivolte nei confronti di piu' persone, la eventuale confessione resa da uno di questi e' da ritenere utilizzabile ai fini di una valutazione complessiva dell' attendibilita' della dichiarazione ed idonea a costituire valido elemento di riscontro nei confronti di tutti i chiamati.

Gli elementi di prova ulteriori si caratterizzano per la loro utilizzabilità ai fini della formazione della prova e come conferma dall'esterno alle dichiarazioni accusatorie; tali elementi devono collegare l'imputato al reato che gli viene addebitato senza assurgere a prova autonoma di tale collegamento.

I riscontri a differenza degli indizi non devono essere caratterizzati necessariamente da una pluralita', quindi l'espressione "altri elementi di prova" deve essere intesa in senso qualitativo e non quantitativo, cioe' come qualsiasi altro elemento di prova in grado di confermare l'attendibilita' della chiamata in accusa.

Con riferimento al sindacato di legittimità sull'operato del giudice in sede di valutazione probatoria si possono individuare due ipotesi.

La prima è quella in cui il giudice attribuisca valore di prova alla chiamata senza aver effettuato la valutazione congiunta con i riscontri; in tal caso violera' l'art. 192 III comma c.p.p.

Nell'ipotesi in cui invece dovesse procedere alla valutazione congiunta, ma senza fornire alcuna motivazione sull'esistenza degli elementi di riscontro o esponesse argomenti illogici a sostegno del ritenuto carattere confermativo, incorrerà nel vizio di motivazione di cui all'art' 606 I comma c.p.p.

Nel caso in cui il giudice non riuscisse ad raccogliere elementi di riscontro dovrà estromettere dal materiale probatorio già acquisito le dichiarazioni anche se ne riconosce l'intrinseca attendibilità; quindi l'esistenza di un fatto non può essere dimostrata solo sulla base di dichiarazioni del chiamante in correità.

Da quanto detto si può quindi affermare che il riscontro deve assolvere sempre ad una funzione **integrativa e non suppletiva** rispetto alla dichiarazione di correo; quest'ultima infatti non deve perdere in seguito alla valutazione unitaria, la sua rilevanza e la sua capacità dimostrativa.

Chiamata e riscontro sono indispensabili, nessuno dei due può fare a meno dell'altro, quindi il riscontro non potrà da solo dimostrare il fatto per il quale si sta procedendo.

Per assolvere alla funzione che gli è stata conferita dal legislatore il riscontro dovrà essere certo ed in grado di offrire garanzie per quanto riguarda l'attendibilità del chiamante.

La ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di chiamata di correo, con specifico riferimento ai riscontri estrinseci della attendibilità del dichiarante, non sarebbe completa senza un sia pur breve accenno alla possibile natura di tali elementi estrinseci di conferma.

Alla stregua dei principi autorevolmente espressi dalla Suprema Corte, in forza del principio del libero convincimento il giudice ha il potere di conoscere di qualsiasi riscontro e di apprezzare come tale ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del proponente, valutandone liberamente il significato e la portata sia pure nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienza od il ricorso a criteri di logica indiziaria.

## Riscontri - casistica giurisprudenziale

Per quanto riguarda “gli altri elementi” di riscontro estrinseci che, giova ripeterlo, in quanto non predeterminati nella specie e qualita', possono essere in via generale di qualsiasi tipo e natura, e' appena il caso di rilevare che la Corte di Cassazione li ha ravvisati di volta in volta: "nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di P.G., nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante" ovvero "nei legami esistenti tra il prevenuto ad altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso"; ovvero "nella accertata disponibilita' da parte dell'indagato degli immobili dettagliatamente descritti dal dichiarante " .

La dichiarazione assunta a riscontro di altra a carico non deve avere necessariamente portata esplicitamente accusatoria, giacche' anche un elemento a contenuto difensivo puo' fornire argomenti e nuclei di fatto in grado di conferire conferma dell'accusa.

La fondatezza del superiore assunto, che si basa sul rilievo che anche le dichiarazioni a contenuto e funzione difensiva non si sottraggono al comune regime valutativo di qualsiasi elemento dotato di valenza probatoria, trova autorevole conforto in quelle pronunce della Suprema Corte in cui, per esempio, e' stata valorizzata, come elemento estrinseco di riscontro, "la condotta dell'indagato che, interrogato dal G. I .P., ha prima negato e poi ammesso di conoscere un noto esponente mafioso, i comportamenti dell'imputato sia anteriori che successivi al reato tali da destare sospetti o inspiegabili, le contraddizioni nelle quali l'accusato sia incorso, le sue dichiarazioni false e menzognere ecc.. .

Va subito rilevato, anche se l'argomento sarà piu' estesamente trattato, che la Suprema Corte ha escluso la tesi riduttiva secondo cui il contenuto innovativo dell'art. 192, 3° comma c.p.p. si risolve nel valorizzare solo i riscontri oggettivi o reali con esclusione, quindi, di **ulteriori chiamate di correo**.

Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale costituisce ormai "jus receptum" il principio secondo cui non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparita' di trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed altri elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime .

Tali principi sono stati, peraltro, affermati dalla Corte di Cassazione nella già citata

SENT. Sez.I, 30 gennaio 1992 n° 80, che avendo definito gran parte delle posizioni processuali del procedimento a carico di Abate Giovanni ed altri, noto come il cosiddetto primo maxiprocesso di Palermo, costituisce senz'altro un fondamentale punto di riferimento ermeneutico in tema di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. con particolare riferimento alla chiamata di correo nello specifico settore di processi aventi per oggetto la fattispecie associativa di cui all'art. 416 bis c.p. e reati connessi.

La Corte di Cassazione, infatti, approfondendo l'analisi dell'art. 192 c.p.p. ha sottolineato che non si può attribuire all'articolo in questione il significato di "valorizzare solo i riscontri oggettivi o altrimenti detti reali della partecipazione del chiamato" né tanto meno quello di "rendere inutili le ulteriori chiamate di correo".

Ha per contro sostenuto che alla norma citata bisogna riconoscere oltre che una portata limitativa del principio del libero convincimento anche un effetto estensivo dei poteri del giudice.

Ed infatti, la Corte dopo aver ribadito che alle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso deve essere riconosciuta la natura di prova rappresentativa, sebbene caratterizzata da una "parzialità contenutistica" che pertanto richiede il necessario riscontro convalidante, ha affermato che il nuovo codice non solo ha eliminato ogni residuo dubbio sulla utilizzabilità della chiamata di correo, ma ne ha ridotto la distanza anche sul piano della concreta valutabilità dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante, che può ben essere omologo e cioè elemento di prova della stessa specie dato che il legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di prova fossero "aggiuntivi" e non "di specie diversa".

Muovendo proprio dal raffronto tra i commi II e III dell'art. 192 c.p.p. la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che mentre la significatività probatoria degli indizi richiede i requisiti della gravità, precisione e concordanza, il terzo comma non pone né limiti quantitativi né qualitativi al grado significativo della chiamata di correo, con conseguente possibilità di attribuire pieno valore confermativo a successive chiamate le quali vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro.

Quanto poi all'uso del plurale ("altri elementi di prova"), la Suprema Corte ha precisato che esso non implica la necessità di una pluralità di riscontri data l'indeterminatezza dell'aggettivo "altri", essendo sufficiente che un solo elemento di prova si

aggiunga alla chiamata di correo.

**CASS. SEZ. 2 SENT. 08996 DEL 22/06/90 (UD.15/11/89)**

*“Ai fini della valutazione della chiamata in correita, non e' necessario che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di piu' chiamate in correita concordanti, le eventuali ritrattazioni dei collaboranti, ove se ne accerti la natura mendace”.*

**CASS: SEZ. 6 SENT. 10329 DEL 13/07/90 (UD.17/02/90)**

*“L'accertamento dell'attendibilita' intrinseca della chiamata in correita non puo' non essere accompagnato, a norma dell'art. 192 nuovo codice di procedura penale, da una verifica dei cosiddetti riscontri della veridicita' della chiamata stessa che potranno consistere non solo in prova di valore autonomo ma anche in argomenti di natura logica che, per la loro inequivocita' e stretta aderenza al fatto riferito dal concorrente, ne confermino l'attendibilita'”.*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 10028 DEL 10/07/90 (UD.09/03/90)**

*“Dall'art. 192, terzo comma, nuovo cod. proc. pen., che dispone che le dichiarazioni accusatorie dei coimputati sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la attendibilita', si ricava con chiara evidenza che:*

*a) il nuovo codice ha assunto una concezione unitaria della prova che puo' articolarsi in piu' elementi, alcuni dei quali possono consistere in dichiarazioni dei coimputati;*

*b) non e' stata sancita l'esigenza che l'ulteriore elemento di prova debba essere di natura diversa dall'elemento che deve essere confermato, e pertanto la conferma puo' essere ricercata anche nelle dichiarazioni di altri coimputati;*

*c) gli elementi di conferma debbono essere idonei a costituire verifica della attendibilita' del dichiarante, piu' che costituire prova diretta dei fatti dichiarati”.*



**CASS. SEZ. 1 SENT. 03499 DEL 27/03/91**

*“In tema di chiamata di correo, l'art. 192 comma terzo nuovo cod. proc. pen.*

*- applicabile anche ai procedimenti che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti (art. 245 cpv. norme trans.) - attribuisce valore di prova alle dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato o di reato connesso o collegato sul fatto altrui quando siano valutate insieme ad altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilita'. Tali dichiarazioni costituiscono elemento di prova del fatto asserito, dello stesso tipo di ogni altra prova legittima; ma, essendone dubbia l'attendibilita', non sono validamente utilizzabili da sole, ma soltanto se valutate insieme con altri elementi esterni di riscontro della loro attendibilita'. Questa va valutata alla luce di qualsiasi altro idoneo elemento esterno (che puo' essere costituito anche da un indizio qualificato o da un'altra chiamata di correita' convergente) non idoneo da solo a dimostrare il fatto, ma tale da contribuire a garantire l'attendibilita' della dichiarazione”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 07301 DEL 08/07/91**

*“Ai fini della valutazione degli elementi di riscontro della chiamata in correita', non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparita' di trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed altri elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime, sempre che queste ultime siano contrassegnate dalla concordanza e dall'autonomia delle fonti di delazione”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 01896 DEL 28/05/91 (CC 19/4/91)**

*“L'art. 192, n. 3 cod.proc.pen. quando si riferisce ad "altri elementi di prova" che confermino l'attendibilita' della chiamata di correo non distingue tra i vari tipi di prova e non stabilisce graduatorie nella valenza probatoria”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 06992 DEL 16/06/92**

*“Qualora le dichiarazioni accusatorie rese da soggetto compreso tra quelli indicati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettivita', cio', rafforzando la attendibilita' intrinseca del dichiarante, non puo' non proiettarsi in senso favorevole sull'ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 06784 DEL 06/06/92**

*“In tema di valutazione delle dichiarazioni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualita', possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura, tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare "aliunde" l'attendibilita' dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilita' da riscontrare e' la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante”.*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 04000 DEL 26/04/93 (UD.19/02/93)**

*“L'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., ponendo il divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da*

*persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata nei casi di cui all'art. 37, comma secondo lett. b), e dando la possibilita' di una valutazione congiunta di tali dichiarazioni, cioe' di integrazione e di riscontro, con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermarne l'attendibilita', non stabilisce una presunzione d'inattendibilita' delle persone summenzionate. Ed infatti, se agli altri elementi di prova e' affidata solo la funzione di confermare l'attendibilita' delle dichiarazioni accusatorie, la stessa non e' negata a priori ma solo e' insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena, anche se questi possono essere di varia natura, persino di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni”.*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 04000 DEL 26/04/93 (UD.19/02/93)**

*“Gli altri elementi di prova richiesti dall'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. per suffragare il valore probatorio della chiamata di correo devono attenere precipuamente alla conferma dell'attendibilita' della stessa e possono anche non convergere, come gli indizi di cui al secondo comma del detto articolo, a fare desumere direttamente da essi la sussistenza dello specifico fatto oggetto della prova. E' sufficiente che gli elementi di prova esterni alla dichiarazione accusatoria del chiamante in correita', di qualsiasi tipo e natura, costituiscano una conferma indiretta che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile la detta dichiarazione, anche riguardo a uno dei fatti complessivamente riferiti che non trovi negli atti uno specifico riscontro. L'elemento esterno atto a confermare l'attendibilita' della chiamata in correita' puo', quindi, essere costituito anche da un indizio qualificato da un'altra chiamata in correita' convergente e deve essere non idoneo da solo a dimostrare il fatto ma tale da contribuire a garantire l'attendibilita' della dichiarazione. Esso non deve necessariamente concernere il "thema probandum" in quanto deve valere solo a confermare "ab extrinseco" l'attendibilita' della chiamata in correita', dopo che questa sia stata attentamente e positivamente vagliata nell'intrinseco”.*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 04000 DEL 26/04/93 (UD.19/02/93)**

*“La chiamata in correita' non puo' essere qualificata un indizio tanto vero che e' stata autonomamente considerata dal legislatore nell'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen.. Essa e' un elemento di prova, non gia' indiziaria, ma diretta che, per contribuire a fornire una prova piena, deve essere accompagnata da altri elementi di prova, di qualsiasi tipo o natura, che valgano a confermarne l'attendibilita' in relazione allo specifico fatto da provare che costituisce il contenuto della dichiarazioni accusatorie. I detti elementi*

*confermativi possono riguardare anche circostanze marginali al fatto investigato purché corroborativi dell'attendibilità delle dette dichiarazioni cosicché, valutate congiuntamente a queste ultime, diano una prova piena del fatto e della partecipazione o meno ad esso della persona cui il dichiarante si è riferito”.*

E' importante evidenziare, ulteriormente, che **l'elemento di riscontro estrinseco** della chiamata di correo, secondo un orientamento ormai consolidato e pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte **non deve consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, ma in un dato certo che, pur non avendo la capacità di dimostrare la veridicità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.**

Può in ordine a tale punto ritenersi pacifico il principio secondo cui: **in tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento della attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre anche, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo.**

Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il *thema probandum*, in quanto esso deve valere solo a confermare ab extrinseco l'attendibilità della chiamata in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco (quanto al dichiarato ed al dichiarante).

In ordine a tale punto confronta in particolare CASS. SEZ. VI 22/07/1992 nr. 08148 nonché l' orientamento conforme costantemente espresso dalla Suprema Corte nelle seguenti pronunce:

**CASS. SEZ. I SENT. 13279 DEL 10/10/90 (UD.25/06/90)**

*“Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato o di persona imputata in un procedimento connesso necessitano di un riscontro esterno, la cui natura e specie non sono predeterminabili, ma la funzione di esso non può essere mai quella di fornire la prova della verità del fatto da dimostrare, bensì solo quella di dimostrare che il coimputato, in relazione a circostanze non marginali concernenti il destinatario delle dichiarazioni accusatorie, ha detto la verità. Non può*

*pertanto escludersi, in via di principio che, in presenza di date condizioni, anche una pluralita' di dichiarazioni di correi, tutte tra loro coincidenti, possano essere ritenute idonee a confermare l'attendibilita' dell'accusa formulata dal coimputato. Deve pero' essere certo che i coimputati abbiano detto la verita' e perche' cio' possa affermarsi, appare indispensabile che il giudizio di attendibilita' intrinseca di ogni chiamata sia particolarmente severo e scrupoloso, in modo da allontanare ogni possibile dubbio di reciproche influenze e di progressivo allineamento dei dettagli originariamente divergenti di ciascuna di esse. Deve, cioe', essere garantito l'effettivo rispetto del principio, tuttora valido, che l'attendibilita' intrinseca non puo' essere desunta da altro che dalla presenza dei requisiti del disinteresse, della spontaneita' e della costanza: elementi, questi ultimi, che debbono formare oggetto di analisi particolarmente accurata da parte del giudice di merito, il quale tra l'altro, deve dare conto nella motivazione, dei criteri seguiti e delle scelte adottate”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 14669 DEL 09/11/90**

*“Il nuovo codice di procedura penale, all'art. 192 ha previsto espressamente che le dichiarazioni in correita' di un coimputato debbono essere valutate unitamente "agli altri elementi di prova". Cio' significa, da un canto, che viene valorizzato nella motivazione il concetto di valutazione unitaria nel senso che debbono essere indicate non solo le prove ma anche gli indizi che servano a convalidare la chiamata; dall'altro, tali elementi, pur dovendo essere significativi, sono normalmente del tutto inidonei a sostenere, per se stessi, la colpevolezza dell'accusato; perche' in tal caso la prova sarebbe fondata su tali elementi e non sulla chiamata”.*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 03902 DEL 06/04/91**

*“In tema di chiamata di correo, se e' vero che non puo' essere ritenuto sufficiente l'accertamento dell'attendibilita' intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre anche, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, e' altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perche' cio' renderebbe ultronea la testimonianza del correo; esso deve comunque consistere in un dato "certo" che, pur non avendo la capacita' di dimostrare la verita' del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilita' di chi lo ha riferito. Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il "thema probandum", in*

*quanto esso deve valere solo a confermare "ab extrinseco" l'attendibilità delle chiamate in correita', dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco (quanto al dichiarato e al dichiarante)".*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 03459 DEL 26/03/91**

*"Ai fini della valutazione della chiamata in correita', non occorre che i riscontri di essa - i quali possono anche consistere in dichiarazioni di altri chiamanti in correita' - raggiungano il valore di prova autonoma, altrimenti sarebbe questa la base per la affermazione della responsabilità".*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 03335 DEL 23/03/92**

*"I riscontri esterni della chiamata di correità" vanno valutati reciprocamente e complessivamente nella loro essenza ontologica di elementi integratori, idonei ad offrire garanzie certe circa l'attendibilità di colui che ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione: essi cioè non devono necessariamente consistere in una prova distinta di colpevolezza del chiamato, altrimenti le dichiarazioni del correo perderebbero la loro efficacia probatoria, come fonte autonoma di convincimento del giudice".*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 07454 DEL 26/06/92 (UD.23/04/92)**

*"Gli "altri elementi di prova", richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la conferma della credibilità di una chiamata di correo non debbono riguardare ogni aspetto, oggettivo e soggettivo, della vicenda, poiché, in tal caso, assurgerebbero al rango di prova piena della colpevolezza dell'imputato, ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il chiamante non abbia mentito".*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 07524 DEL 26/06/92 (UD.21/05/92)**

*"L'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. non richiede che i riscontri estrinseci della chiamata di correo diano una dimostrazione autonoma dei fatti oggetto dell'accusa; anzi, gli "altri elementi di prova" volti a corroborare il valore probatorio della chiamata di correo attengono precipuamente all'attendibilità della stessa e non devono necessariamente convergere a far desumere la sussistenza dello specifico fatto oggetto della prova".*

(Nella specie, la Suprema Corte ha riconosciuto valore di riscontro estrinseco ad una

ritrattazione inattendibile).

**CASS. SEZ. 4 SENT. 09509 DEL 20/10/1993 (ud. 11/05/1993)**

*“In tema di valore probatorio della chiamata in correità l’elemento di riscontro estrinseco della stessa non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perchè ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo, ma in un dato certo che, pur non avendo la capacità di dimostrare la veridicità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l’attendibilità di chi lo ha riferito. Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il “thema probandum” in quanto esso deve valere solo a confermare “ ab estrinseco” l’attendibilità della chiamata in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell’intrinseco “.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 04266 DEL 3/12/1993**

*“ Ai fini dell'accertamento giudiziale della responsabilità dell'imputato, gli elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 192 c.p.p., non debbono avere l'idoneità a fornire, autonomamente, la dimostrazione della colpevolezza della persona accusata, poichè altrimenti si verrebbe a considerare tali dichiarazioni prive di qualsiasi rilevanza probatoria in contrasto con la succitata norma che le considera come prove sebbene incomplete”* (in senso conforme cfr. anche Cass. sez. I sent. 09105 del 6/10/1993 - sez. II sent. 04947 del 17/01/94 - sez. II sent. 04853 del 29/04/94 - sez. VI sent. 11343 del 10/11/94).

**CASS. SEZ. 6 SENT. 01493 DEL 13/02/1995 (UD. 28/11/94)**

*“Se è vero che la sola chiamata di correo non è sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, è anche vero che il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova sufficiente di colpevolezza, essendo necessario, invece, che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino reciprocamente e, soprattutto, formino oggetto di un giudizio complessivo”.*



## Le c.d. "chiamate plurime"

Un profilo della chiamata in correità destinato probabilmente a rimanere uno dei più controversi anche nell'ambito del nuovo codice di procedura penale, è quello relativo alla c.d. chiamata plurima, cioè alla possibilità di fondare la condanna dell'imputato esclusivamente su dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti rientranti fra quelli previsti dall'art.210 c.p.p..

Sul punto occorre avere riguardo non già alla *"relazione al testo definitivo"*, che nulla dice al riguardo, quanto alla *"relazione al progetto preliminare"*.

In questa relazione, si afferma di voler fondare la nuova disciplina della materia su di una duplice serie di indicazioni: quelle provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché quelle ricavabili dall' *"esperienza dei Paesi in cui vige il sistema accusatorio, nel quale la valutazione della accomplice evidence è accompagnato dalla c.d.corroboration"*(*Rel.Prog. Prel. pag.61*).

Quanto al primo punto di riferimento, relativo alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, si può affermare che l'indirizzo più restrittivo in ordine alle **"chiamate plurime"**, anche sotto l'impero del codice previgente, sembra non avesse esitazioni nel ricomprenderle nella categoria dei riscontri estrinseci "purchè ciascuna di esse sia intrinsecamente attendibile.....e tutte risultino in concordanza fra di loro ed autonome l'una dall'altra, nel senso che i chiamati non abbiano colluso ai danni dell'accusato e non siano reciprocamente condizionati".(cfr.Cass. Pen.5/7/1988, Belfiore).

Ritornando alla idoneità convalidante riconosciuta dalla Suprema Corte alle successive chiamate di correo, va ricordato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, quando sussistono più chiamate in correità, "ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e dove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr. fra le altre Cass. Sez. I 1 agosto 1991 n° 8471 Paone ed altro, in A.n.p.p. 1992, pag. 129).

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la Suprema Corte ha ritenuto di

valorizzare la **contestualita'**, **l'autonomia**, **la reciproca sconoscenza**, la **convergenza** almeno sostanziale tanto piu' cospicua quanto piu' i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi ed in genere tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della reciproca autonomia, indipendenza ed originalita'.

Non puo' essere sottaciuto al riguardo che eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, essere addirittura attestative della reciproca autonomia delle varie propalazioni in quanto "fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra piu' elementi rappresentativi" (cfr. già citata Cass. Sez. I 30 gennaio 1992 n. 80).

Nella stessa sentenza n. 80/92 la Suprema Corte ha ritenuto che in presenza di pluralita' di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di "smagliature e discrasie", anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto tra esse, non implica, di per se', il venir meno della loro sostanziale affidabilita' quando, sulla base di adeguata motivazione risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

Va, infine, rilevato che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri collaboranti rese pubbliche nel corso di dibattimenti (si pensi, ad esempio, ai noti Buscetta, Calderone, Marino Mannoia, Contorno ed altri - cfr. sul punto CASS. SEZ.I nr. 06992 del 16/06/1992).

La Suprema Corte ha sul punto affermato il principio che la pubblicazione ufficiale di precedenti propalazioni accusatorie di altri soggetti non puo', per cio' solo, inficiare l'attendibilita' di quelle successive, soprattutto quando in queste ultime siano ravvisabili "elementi di novita' e originalita'" e, comunque, in assenza di "altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio" di quelle anteriori da parte di quelle posteriori.

Ne consegue che, neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni e' di ostacolo all'accredito dell'originalita' di quelle successive, ancorche' di contenuto per lo piu' conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante puo' essere

accertata - sul piano soggettivo come su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente " il radicamento dei due propalanti nella realta' criminale mafiosa, con la connessa possibilita' di conoscenze di prima mano", sicche' l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminosi di stampo mafioso, soprattutto se con ruoli di un certo rilievo, non autorizza, per cio' solo, il sospetto della cosiddetta "*contaminatio*" e della non autonoma origine di quelle successive.

Per completare la disamina delle chiamate plurime o convergenti, e' opportuno ricordare che costituisce, altresì, principio consolidato quello secondo cui quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non e' necessario pretendere che questa abbia già avuto a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di altro elemento esterno, giacche' in tal caso si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o di verifica (Cass. Sez. I n. 80/1992 cit.).

E' appena il caso di rilevare che i criteri ermeneutici dettati in ordine all'art. 192 comma 3° c.p.p. con la sentenza n.80 piu' volte citata si inseriscono coerentemente nel solco segnato da un orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte fin dalle prime sentenze successive all'entrata in vigore del nuovo codice di rito.

Sulla base di tale orientamento, si e' riconosciuta forza di validi elementi di riscontro anche alle chiamate cosiddette plurime o convergenti, aventi cioe' identico contenuto e soggetto passivo e si e' ritenuto che: "una pluralita' di dichiarazioni di coimputati tutti coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilita' a carico del "chiamato in correita" .

Allorchè piu' chiamate in correità siano ritenute intrinsecamente attendibili, esse si integrano e si rafforzano reciprocamente acquistando la rilevanza probatoria conducente a un giudizio di certezza.

Le dichiarazioni devono essere indipendenti così da escludere che siano frutto di una concertazione o che traggano origine dalla stessa fonte di informazione.

La molteplicità delle chiamate non può essere considerata di per sè uno strumento di riscontro incrociato di attendibilità di ciascuna di esse, ove non venga verificato con il

dovuto grado di certezza che la chiamata ulteriore abbia un contenuto meramente ripetitivo ed anzi ricopiativo della prima narrazione e che soprattutto venga escluso che le accuse possano essere frutto di reciproca influenza tra i vari chiamati in correatà o peggio di collusioni fraudolente.

In tema di chiamate plurime si è costantemente espressa la giurisprudenza della Suprema Corte con le seguenti pronunce:

**CASS. SEZ. 6 SENT. 05445 DEL 13/04/90 (UD.16/12/89)**

*“Anche alla luce della norma di cui all'art. 192, comma terzo, del nuovo cod. di proc. pen. una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittimano, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità”.*

**CASS. SEZ. 4 SENT. 08052 DEL 01/06/90 (UD.06/04/90)**

*“L'art. 192 comma terzo del nuovo codice di procedura penale, nell'annoverare tra le prove le dichiarazioni rese dal coimputato e confermate da altri elementi, non ha introdotto alcuna distinzione tra i vari elementi probatori di conferma, con la conseguenza che tra gli elementi estrinseci di riscontro di una chiamata di correo possono essere legittimamente comprese anche ulteriori chiamate in correità”.*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 09005 DEL 22/06/90 (UD.10/01/90)**

*“Fra gli elementi estrinseci di riscontro di una chiamata di correo possono essere comprese ulteriori chiamate perche' l'art. 192, comma terzo del nuovo codice di proc. pen. che annovera fra le prove le dichiarazioni rese dal coimputato, non distingue tra i vari elementi probatori di conferma”(in senso totalmente conforme cfr. anche CASS. SEZ. II sent. nr. 5465 del 17/05/1991).*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 09914 DEL 10/07/90 (UD.21/02/90)**

*“In tema di chiamata in correita', la molteplicita' delle dichiarazioni accusatorie rese da piu' coimputati a carico di altro imputato e tutte coincidenti in ordine alla consumazione del fatto oggetto dell'imputazione legittima, nell'apprezzamento unitario degli elementi di prova, l'affermazione della responsabilita' dell'accusato” (in senso conforme sempre nel 1990 cfr. : Cass. sez. III sent. 10168 del 10/07/1990- sez. VI sent. 11915 del 29/08/90- sez. VI sent. 11795 del 24/08/90 - sez. VI sent. 13316 del 11/10/90 -).*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 02164 DEL 18/02/91**

*“ La chiamata di correo e' un elemento di prova di per se' solo insufficiente e bisognoso di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilita'. L'elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, deve essere estrinseco al primo e ben puo' essere costituito da una chiamata in correita' proveniente da fonte diversa, perche' l'art. 192 cod. proc. pen., che annovera fra le prove le dichiarazioni rese dal coimputato, non distingue fra i vari elementi probatori di conferma. Il giudice, per fondare il proprio convincimento su tali elementi di prova, deve previamente procedere ad un approfondito esame della credibilita' intrinseca delle chiamate in correita' e verificare se siano state rese in modo indipendente, cosi' da escludere che siano frutto di una concertazione”.*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 07767 DEL 24/07/91**

*“In tema di valutazione delle chiamate di correita', i principi fissati dal nuovo codice di procedura penale sono riassumibili nel divieto di utilizzazione delle dichiarazioni in quanto tali e nella possibilita' di valutazione congiunta - cioe' di integrazione e di riscontro - con qualsiasi altro elemento di prova idonea a confermarne l'attendibilita'. Nella valutazione unitaria degli elementi di prova, una pluralita' di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione e alle sue modalita', legittima l'affermazione di responsabilita'”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 08471 DEL 01/08/91**

*“Allorquando sussistano piu' chiamate in correita', provenienti da piu' compartecipi, ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario, ed, ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sulla attendibilita' estrinseca della fonte di prova”.*

**CASS. SEZ. 2 SENT. 11831 DEL 20/11/91**

*“Una pluralita' di dichiarazioni di imputati, tutte coincidenti in ordine alla consumazione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilita', perche' l'art. 192 comma terzo nuovo cod. proc. pen. nell'annoverare tra le prove di dichiarazioni rese dal coimputato e confortate da altri elementi probatori non ha introdotto alcuna distinzione tra gli elementi di conferma, con la conseguenza che tra gli elementi estrinseci di riscontro di una chiamata di correo possono essere legittimamente comprese anche ulteriori chiamate in correità”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 03744 DEL 27/03/92**

*“Ai fini della valutazione della prova ai sensi del comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen. (disposizione di immediata applicazione anche nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, giusto quanto previsto dall'art. 245 delle disposizioni transitorie), qualora vi siano molteplici chiamate in correita', ognuna puo' costituire valido riscontro a ciascuna delle altre”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 05426 DEL 09/05/92**

*“Allorche' piu' chiamate in correita' siano ritenute intrinsecamente attendibili, esse si integrano e si rafforzano reciprocamente acquistando la rilevanza probatoria conducente a un giudizio di certezza”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 05850 DEL 15/05/92 (UD.30/01/92)**

*“L'art. 192 del vigente codice di rito, ha fissato non solo il principio della necessita' di esplicitare in modo compiuto ed adeguato le ragioni della decisione, e, pur ribadendo il principio del libero convincimento del giudice di merito, lo ha ancorato all'indicazione di alcuni criteri di valutazione dettati dalla stessa norma. In relazione alle dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi, ha fissato il principio della loro valutazione congiunta ad altri elementi di prova, e cioe' della non utilizzabilita' della singola dichiarazione se non correlata a qualsiasi altro elemento probatorio. Quindi per attribuire valenza di prova di tale dichiarazione non e' sufficiente la pur necessaria valutazione della sua attendibilita' intrinseca, ma occorre che sia riscontrata da elementi di riscontro esterni al dichiarante. Tali integratori possono essere di qualsiasi natura, anche logica, purché riconducibili a fatti esterni al dichiarante, la loro correlazione logica ne rafforzi la credibilita', ne' deve consistere necessariamente in prove od indizi dirette a dimostrare la responsabilita' del chiamato in correita', poiche' altrimenti la norma perderebbe il suo significato in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi e non sulla chiamata in correita'. Quindi anche la convergenza di piu' dichiarazioni accusatorie puo' costituire valido riscontro quando non sussiste alcuna fondata ragione per ritenere che tale convergenza possa essere frutto di collusioni o comunque di reciproche influenze”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 08381 DEL 24/07/92 (UD.22/06/92)**

*“Con riferimento ai limiti probatori della chiamata in correita' e delle dichiarazioni accusatorie dell'imputato di reato connesso o collegato, non puo' dirsi corretto il procedimento in virtu' del quale, affermata la generale credibilita' del chiamante o del dichiarante, se ne faccia discendere il sicuro valore probatorio di tutte le relative dichiarazioni e si considerino, gli accusati, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, a prescindere dalla esistenza di obiettivi riscontri delle accuse. La chiamata in correita' richiede un cauto, prudente apprezzamento da parte del giudice di merito, che e' tenuto a verificare se essa sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua genuinita', alla*



*spontaneita', al disinteresse, alla costanza ed alla logica interna del racconto ed, inoltre, se sia confortata da riscontri estrinseci od obiettivi, cioe' da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma della responsabilita' del chiamato in correita' (altrimenti sarebbero - essi stessi - sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correita' e di questa rafforzativi. Il giudizio di attendibilita' delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso, non ha la funzione di fornire la prova della verita' del fatto che deve essere ancora dimostrato, ma solo quella di accertare che il coimputato o il dichiarante, in relazione a circostanze non marginali riferibili al destinatario delle dichiarazioni stesse, hanno detto la verita'. A tal fine le dichiarazioni in questione hanno bisogno di riscontri esterni la cui natura e specie non possono essere predeterminate. Non puo' pertanto escludersi che, in presenza di certe condizioni, anche una pluralita' di dichiarazioni di correi, tutte fra loro coincidenti, possano essere ritenute idonee a confermare l'attendibilita' dell'accusa formulata da uno dei coimputati. La sufficienza e la idoneita' delle cosiddette "chiamate di correo incrociate" debbono, pero', ritenersi subordinate all'avvenuto, rigoroso accertamento non solo della loro attendibilita' intrinseca, ma anche della coincidenza del loro contenuto e della loro autonomia, cosi' da escludere il dubbio di reciproche influenze e di successivo allineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna di esse. Deve, dunque, essere garantito anche l'effettivo rispetto del pur valido principio che l'attendibilita' intrinseca di una chiamata in correita' non puo' essere desunta che dal disinteresse, dalla spontaneita' e dalla costanza di essa, elementi che devono formare oggetto d'accurata analisi da parte del giudice di merito il quale e' tenuto ad indicare i criteri seguiti e le scelte fatte al riguardo".*

**CASS. SEZ. 5 SENT. 08122 DEL 20/07/92 (UD.14/05/92)**

*"In base all'espressa formulazione dell'art. 192 cod. proc. pen. possono essere considerati come legittimi elementi di riscontro alle dichiarazioni di un coimputato non solo quelli che si pongono in un diretto rapporto probatorio con il fatto da verificare, ma anche quelli che servono a confermare la mera attendibilita' del dichiarante, costituendo tale generale principio la diretta conseguenza dell'accoglimento, da parte del legislatore, della concezione unitaria della prova, nel suo momento valutativo. Pertanto, la convergenza di piu' dichiarazioni accusatorie implica l'esistenza di un reciproco riscontro, specie quando non sia emersa e neppure prospettata la possibilita' che quella convergenza possa essere il risultato di fraudolente o predisposte collusioni".*

**CASS. SEZ. 6 SENT. 04240 DEL 26/01/93 (CC.30/11/92)**

*“Le dichiarazioni rese da coimputato di medesimo reato o da imputato in procedimento connesso o in reato collegato a quello per cui si procede hanno dignita' di prova, purché trovino riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura, comprese convergenti dichiarazioni di altri coimputati. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che l'art. 192 cod. proc. pen. prevede l'utilizzazione dell'elemento di prova della chiamata di correo sulla base di una complessiva valutazione logica da compiersi unitamente agli altri elementi, non nel senso che questi ultimi siano da soli sufficienti a provare quanto dichiarato dal correo, ovvero ribadiscano in tutto o in parte il contenuto di tale dichiarazione in modo ripetitivo, ma nel senso che articolandosi logicamente con quest'ultimo dato caratterizzino l'attendibilita' della fonte, e possano consistere in elementi di diversa specie e natura, dotati di specificita', concretezza e certezza, sicché anche concorrenti chiamate di correi possono essere utili allo scopo, ove risultino sostanzialmente caratterizzate dall'autonomia)”*.

**CASS. SEZ. 3 SENT. 02569 DEL 18/03/93 (UD.18/02/93)**

*“Le dichiarazioni accusatorie di un coimputato acquisiscono valore probatorio unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilita'. A tal fine non e' necessaria che la conferma venga da elementi di natura diversa potendo provenire anche dalle dichiarazioni di altri coimputati”*.

**CASS. SEZ. 2 SENT. 02583 DEL 18/03/93 (UD.17/12/92)**

*“Gli elementi di riscontro della chiamata in correita' - che costituisce prova e non indizio - possono consistere in qualsiasi altro elemento di prova, comprese ulteriori chiamate in correita', di qualsiasi tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilita', non essendo necessario che siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico (mendacio di ritrattazioni di collaboranti, concordanza di piu' elementi indiziari ecc.)”*.

**CASS. SEZ. 1 SENT. 07561 DEL 03/08/93 (UD.07/05/93)**

*“In materia di prove, essendo ciascuna dichiarazione di coimputato "elemento di prova" ai sensi del comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen., ognuna di esse e' idonea a riscontrare dall'esterno altra analoga dichiarazione, limitatamente, peraltro, ai punti in cui coincidono o comunque non contrastano”*.

(in senso conforme cfr. ancora : Cass. sez. V sent. 02540 del 4/09/93 - sez. VI sent. 06422 dell'1/06/94 - sez. VI sent. 02775 del 16/03/95- sez. II sent. 04941 del 5/04/95 -)



## La chiamata di correo "de relato"

Di fondamentale importanza è sottolineare come l'utilizzazione probatoria della chiamata in reità o correità non è esclusa dal fatto che il chiamante muova l'accusa riferendo fatti appresi da altri, rendendo in tal caso una chiamata c.d. "de relato".

Costituisce, ormai, "ius receptum" il riconoscimento della valenza probatoria della chiamata in reità c.d. "de relato", cioè quella che consiste nella propalazione di notizie non personalmente conosciute dal chiamante ma apprese da terzi, sempre che la stessa sia sottoposta ad un rigoroso vaglio critico, nel senso di un'attenta valutazione non solo delle dichiarazioni del chiamante, ma anche della fonte di riferimento, ove ciò risulti possibile.

In tali ipotesi, quindi, occorre valutare oltre l'attendibilità del dichiarante e la veridicità delle sue affermazioni, anche, seppure in via mediata, l'affidabilità e attendibilità della fonte primaria e la veridicità delle notizie da essa riferite anche se ciò non vuol significare che detto riscontro debba necessariamente costituire, di per sé, prova della responsabilità del chiamato; il riscontro, in tal caso, dovrà essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (cfr. Cass. sez. I° 7/4/1992 n° 4153).

In relazione a quella parte del patrimonio informativo dei collaboratori costituito da notizie apprese da altri affiliati, protagonisti degli episodi oggetto delle informazioni fornite nel contesto di resoconti o comunque nel quadro di rapporti confidenziali riconducibili alla c.d. "affectio societatis sceleris", è appena il caso di rilevare che secondo un costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte anche "la testimonianza *de relato* su fatti riferiti al teste dagli *stessi autori* o da altri può ben costituire fonte probatoria idonea a formare il convincimento del giudice, purchè venga sottoposta a prudente ed attento vaglio critico".

E' pacificamente riconosciuto dalla Giurisprudenza di legittimità che le chiamate "de relato" ben possano essere riscontrate da dichiarazioni provenienti da altri soggetti tra quelli previsti dall'art. dall'art. 192 c.p.p, sempre che, anche in tale ipotesi, sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico (cfr. Cass. sez. I° n° 04689 del 15/4/1992).

Il controllo demandato al giudice della fonte primaria non può, comunque, secondo un recente ed autorevole orientamento della Suprema Corte, superare i limiti normativi prefissati dal legislatore all'art. 195 del vigente c.p.p in materia di testimonianza indiretta: " la possibilità di valida corroborazione reciproca fra piu' chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 c. III° c.p.p., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal c. I° del medesimo art. 192 c.p.p. (libero convincimento del giudice) e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, comma V c.p.p." (cfr. Cass. sez. I° 11/12/1993 n° 11344).

La stessa Corte Costituzionale si è espressa nel senso che " dalla lettura dell'art. 195 del cod. proc. pen. risulta innanzi tutto che la testimonianza indiretta è ammessa, purchè il testimone indichi la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame; soddisfatta questa condizione pregiudiziale, è previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare in caso di richiesta di parte (salvi i casi di morte, infermità ed irreperibilità) ferma restando la facoltà del giudice di disporre l'esame anche d'ufficio" (cfr. sent. Corte Cost. 31/1/1992).

La citata norma prescrive l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta solo in caso di violazione del disposto del I° comma e non anche del II° comma che conferisce al giudice una mera facoltà di citare d'ufficio la fonte di riferimento in assenza di una richiesta di parte.

Quindi, entro tali limiti, non sussiste alcun obbligo incondizionato del giudice di controllo diretto della fonte primaria delle notizie riferite; l'attenzione va piuttosto concentrata sull'efficacia dimostrativa della testimonianza "de relato", così come della "chiamata in reità de relato" che ne condivide la disciplina normativa; in un sistema come quello attuale ruotante pur sempre intorno al principio del libero convincimento del giudice deve necessariamente valutarsi l'intrinseca idoneità dimostrativa dei diversi tipi di prova e la loro valorizzabilità all'interno dell'unitario e complessivo quadro probatorio.

Va, dunque distinta la struttura della prova dalla sua efficacia, che deve essere valutata in concreto, nella dinamica operatività della prova stessa all'interno dello specifico contesto processuale in cui ha preso corpo: "dove il convincimento del giudice è libero, non vi può essere una prefissione normativa (ed anche solo concettuale) dell'efficacia della

prova: vi può e vi deve essere invece una predeterminazione legislativa dei metodi di acquisizione e di verifica dei mezzi di prova".

E la "chiamata in reità de relato" esige una diversa procedura di verifica rispetto alla chiamata in correità, ma a metodi di verifica diversi non corrisponde necessariamente una diversità di efficacia.

La procedura di verifica della "chiamata de relato" risulta piu' complessa in quanto va scissa in due sequenze logico-temporali: prima bisogna accertare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni "de relato", che provano che la fonte di riferimento ha effettivamente fatto quelle dichiarazioni, successivamente occorre accertare l'attendibilità e veridicità delle stesse, indi, può ritenersi provata l'accusa.

Il confronto con le dichiarazioni del teste di riferimento è un modo, non l'unico e neppure da solo sufficiente per verificare l'assunto accusatorio.

La Suprema Corte ha anche affermato il principio secondo cui la "chiamata de relato", che esige un rigoroso controllo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza; a maggior ragione possono essere assunte come validi elementi di riscontro ulteriori chiamate "de relato" che si sostanzino in confidenze ricevute da ciascuno dei chiamanti dagli stessi autori, ove risulti che ciascuna confidenza sia stata recepita dal destinatario in un diverso contesto spazio-temporale, sì da garantire l'autonomia delle fonti di delazioni.

Tanto piu', poi, le singole chiamate dovranno essere considerate attendibili anche "ab extrinseco", qualora le confidenze ricevute da ciascun collaboratore siano antecedenti di un tempo apprezzabile la chiamata "de relato", sì da escludere l'ipotizzabilità di collusioni.

Va, peraltro, rilevato che la S.C. ha recentemente affermato il principio, che merita di essere condiviso, secondo cui " **in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello**

**stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune"**(cfr.Cass.Pen.Sez.I, 11/12/1993, n.11344, **Algranati ed altri, in A.N.P.P. 1994,N.2, pag.289**).

Nè avrebbe pregio il rilievo secondo cui l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore ed aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perchè apprese dallo stesso autore del fatto, coimputato o imputato di reato connesso e/o collegato, si risolverebbe in una elusione del "divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato" previsto dall'art.62 c.p.p.

Tale norma testualmente dispone: "**Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza**".

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione (Sez.I, 12/11/1990, n.3084) e, da ultimo, dalla Corte Costituzionale (Sent.n.237 del 13/5/1993).

Il Supremo Collegio nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.62 c.p.p., sollevata "nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini anche prima del formale inizio dell'indagine", sul rilievo che la disposizione non viola il principio di uguaglianza, non comporta eccesso di delega e non incide sull'obbligo della motivazione, ha chiarito che il divieto in esso contenuto non è affatto assoluto ed illimitato, dovendosi per contro ritenere che esso operi nei circoscritti limiti correttamente già individuati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza.

La S.C. ha infatti chiarito che " il divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese **nel corso del procedimento** e non genericamente **in pendenza del procedimento**, vale a dire esclusivamente in ordine a dichiarazioni effettuate nella sede processuale, cioè in occasione di un atto del procedimento.

E' solo in relazione a tale categoria di dichiarazioni, infatti, che si pone l'esigenza di garanzia consistente nel far sì che di esse faccia fede la sola documentazione scritta, con divieto conseguente di fonti testimoniali surrogatorie." (cfr.Sent. C.Cost.cit).

Alla stregua delle autorevoli interpretazioni sopracitate deve ritenersi che nessun divieto di utilizzabilità sussiste in relazione alle dichiarazioni accusatorie "de relato" aventi

ad oggetto circostanze note al dichiarante ed apprese confidenzialmente dallo stesso autore del fatto, che assumerà poi la veste di imputato, o anche soltanto percepite *de auditu*, in una fase "pre-procedimentale" in cui sia per la qualità del soggetto che le recepisce sia per l'assenza di un obbligo di documentazione e di rispetto di garanzie difensive non è ipotizzabile l'operatività di un divieto la cui ratio va correlata esclusivamente a dichiarazioni rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento.





## Casistica giurisprudenziale in materia di “chiamata de relato”

### **SEZ. 2 SENT. 05560 DEL 18/04/90 (UD.18/01/90)**

*“Una particolare esigenza di valutazione dell'attendibilita' intrinseca delle dichiarazioni accusatorie si prospetta in presenza di una chiamata "de relato" in cui va considerata anche l'affidabilita' della fonte extraprocessuale, che, pur se espressamente indicata, non e' con certezza garantita dal chiamante”.*

### **CASS. SEZ. 1 SENT. 04689 DEL 15/04/92**

*“In applicazione dei criteri giurisprudenziali ora codificati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reita' o correita' e ad ogni singolo episodio, ad un duplice controllo volto ad accertare tanto l'attendibilita' intrinseca del dichiarante quanto l'affidabilita' "ab extrinseco" delle accuse formulate, mediante la individuazione e a valutazione di elementi processuali esterni di verifica; procedimento, questo, da condurre con particolare rigore quando le dichiarazioni accusatorie siano "de relato". Fra gli elementi di possibile riscontro possono peraltro annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico”.*

### **CASS. SEZ. 1 SENT. 04153 DEL 07/04/92**

*“Le dichiarazioni accusatorie aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perche' apprese da terzi (testimone, coimputato o imputato di reato connesso), hanno valore di indizio, se rese da soggetto intrinsecamente attendibile. Ad esse va attribuito carattere di gravita' quando trovino il necessario riscontro estrinseco in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto della accusa. Detto riscontro non deve necessariamente costituire prova di responsabilita', ma certamente deve pur sempre essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto, non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante”.*

### **CASS. SEZ. 1 SENT. 04153 DEL 07/04/92**

*“In tema di testimonianza "de relato", il giudice ha il dovere di accertare non solo l'attendibilita' della stessa, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalita' di percezione da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicita' del testimone diretto e delle modalita' di percezione da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiarazione”.*

**CASS. SEZ. 1 SENT. 07946 DEL 10/07/92 (UD.20/05/92)**

*“In tema di testimonianza "de relato" l'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195 cod. proc. pen., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste e' finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo a quanto riferito, posto che, in tali casi, e' oscura e incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilita' di contestazione e di controesame. Attesa quindi la identita' di "ratio", risultano applicabili alla testimonianza indiretta le regole e i principii stabiliti in tema di chiamata in correita' dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen.; e cio' specialmente quando la testimonianza sia resa da soggetto che, ancorche' non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192, sia comunque imputato in altro processo e collabori con la giustizia”.*

**CASS. SEZ. 5 SENT. 02381 DEL 11/03/93 (UD.14/11/92)**

*“Ai fini della prova, la chiamata di correo "de relato" non perde, per cio' solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo”.*

**CASS. SEZ. 5 SENT. 02542 DEL 4/09/93 (C.C. 30/06/93)**

*“ La chiamata di correo “de relato”, che esige rigoroso controllo, sia in riferimento al suo autore immediato sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di avere ricevuto dal chiamante la medesima confidenza”*



### Considerazioni conclusive

Alla stregua dei principi di diritto fin qui ampiamente illustrati puo' conclusivamente affermarsi che dall'art. 192 comma 3° c.p.p., secondo cui le dichiarazioni accusatorie dei coimputati sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita', si ricava con chiara evidenza che:

- a) il nuovo codice ha assunto una concezione unitaria della prova che puo' articolarsi in piu' elementi;
- b) non e' stata sancita l'esigenza che l'ulteriore elemento di prova debba essere di natura diversa dall'elemento che deve essere confermato, e pertanto la conferma puo' essere ricercata anche nelle dichiarazioni di altri coimputati;
- c) gli elementi di conferma - di qualsiasi tipo e natura - debbono essere idonei a costituire verifica dell' attendibilita' del dichiarante, piu' che costituire prova diretta dei fatti dichiarati;
- d) l'esigenza dei riscontri cosiddetti individualizzanti non esclude che la ricerca degli stessi possa, nei congrui casi, prospettarsi in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo, ove l'attendibilita' del dichiarante sia stata positivamente riscontrata sia intrinsecamente che sulla base di elementi esterni ancorche' generici;
- e) fermo restando l'effetto preclusivo di una conclamata intrinseca inaffidabilita' della fonte propalatoria, ove invece si tratti di "affidabilita' dubbia" ovvero di affidabilita' limitata soltanto a parti del discorso propalativo, l'effetto probatorio, discendente dalla integrazione di dichiarazioni autonome, e' innegabile, specie se specificamente cadente su quelle medesime parti;
- f) deve essere riconosciuta piena valenza probatoria alle chiamate plurime o convergenti (cosiddette dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano quella "convergenza del molteplice", che assurge a dignita' di prova piena, addirittura idonea a sorreggere una pronuncia di condanna.
- g) anche le chiamate c.d. " de relato", ove sottoposte a rigoroso vaglio critico ed adeguato riscontro, possono assumere valenza probatoria.

Ai principi esposti in materia di valutazione della prova il Collegio si atterrà nell'esaminare il complesso materiale probatorio acquisito nell'ambito dell'odierno procedimento.



**2. II**      L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA DENOMINATA "COSA NOSTRA" E LA CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE DEL CONCORSO EVENTUALE NEL REATO ASSOCIATIVO.

Prima di procedere alla trattazione nel merito delle condotte, penalmente rilevanti, poste in essere dall'odierno imputato è necessario, tenuto conto delle imputazioni ascrittegli, esaminare in sintesi le problematiche giuridiche connesse all'individuazione di un'associazione criminale sostanzialmente unitaria denominata "Cosa Nostra", sussumibile, da un punto di vista giuridico, nello schema legale tipico delineato dall'art. 416 c.p., sino al 29 Settembre del 1982, e successivamente a tale data, che individua da un punto di vista temporale il momento finale della contestazione del reato di associazione per delinquere semplice ed al contempo quello iniziale dell'entrata in vigore nel nostro Ordinamento del reato associativo di tipo mafioso, la riconducibilità degli elementi caratterizzanti la medesima organizzazione criminale entro il piu' ampio schema normativo disciplinato dall'art. 416 bis c.p. (cfr. art. 1 L. 13 Settembre 1982 n° 646).

Si tratterà, poi, di verificare, alla luce dei piu' recenti orientamenti ermeneutici in materia, la configurabilità nel nostro Ordinamento della fattispecie del concorso esterno nel predetto reato associativo, che costituisce oggetto precipuo della contestazione mossa all'odierno imputato.



### **Gli elementi costitutivi dell'associazione a delinquere di tipo mafioso.**

E' noto che la finalità perseguita dal legislatore con la previsione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., sia stata quella di fornire al giudice uno strumento giuridico che, in un'ottica di tipizzazione dei comportamenti e delle finalità perseguite dall'organizzazione criminale mafiosa il piu' possibile aderente alla realtà socio-criminale di tale fenomeno delinquenziale, consentisse di perseguirlo in modo piu' efficace, in tal modo superando l'inadeguatezza del generico schema normativo della comune associazione per delinquere, sotto l'impero della quale le organizzazioni mafiose avevano troppo spesso goduto, in passato, di ampi margini di impunità.

Dal punto di vista strutturale l'associazione di tipo mafioso, non diversamente da quella per delinquere semplice, postula l'esistenza di un vincolo stabile tra tre o piu' persone ("pactum sceleris") e di un "minimum" di organizzazione idonea al raggiungimento degli scopi perseguiti, i quali, mentre alla luce dell'art. 416 c.p. sono riduttivamente riconducibili alla generica finalità di " commettere piu' delitti", in base all'art. 416 bis c.p. sono estesi ad una varietà di scopi positivamente tipizzati (cfr. Cass. sez. I 13/6/1987- 29/1/1988).

Ed infatti, in virtu' della nuova ed autonoma figura di reato introdotta dalla L. n° 646 del 1982, l'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale proprio in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti.

Seguendo lo schema normativo contemplato all'art. 416 bis c.p., perchè possa compiutamente ritenersi accertata l'esistenza di un sodalizio criminoso di stampo mafioso, sarà, dunque, necessario avere la prova di un accordo criminoso tra almeno tre persone (da cui la natura di reato necessariamente plurisoggettivo del delitto in oggetto), a carattere generale e continuativo (da cui la natura di reato permanente), destinato a rimanere in vita anche dopo la consumazione, prevista solo come eventuale, di singoli fatti criminosi (c.d. autonomia del delitto " de quo" rispetto ai c.d. reati -fine), volto al perseguimento delle specifiche finalità previste, in via alternativa, dalla norma in esame e mediante il sistematico ricorso alla forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano.

Il carattere permanente del vincolo associativo e dell'apparato strutturale dell'organizzazione criminale, potenzialmente utilizzabile in un indefinito ed imprecisato

numero di fatti penalmente rilevanti, in vista del perseguimento di un generico programma delinquenziale (elemento discretivo tra reati associativi e semplice partecipazione criminosa di cui all'art. 110 c.p.), determina per sè stesso una lesione di quel precipuo bene giuridico ravvisabile nell'ordine pubblico, che si identifica nell'assetto istituzionale vigente sul quale poggia l'ordinata convivenza civile, e pertanto giustifica l'intervento punitivo dello Stato indipendentemente dalla commissione di eventuali reati-fine.

Elemento caratterizzante e specializzante della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. rispetto all'associazione per delinquere semplice, è certamente da ritenersi il peculiare metodo utilizzato dal sodalizio per conseguire le proprie finalità, le quali, pur potendo essere in taluni casi di per sè non penalmente rilevanti (es. acquisizione del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni ecc.), si convertono in illecite proprio per l'adozione di una peculiare metodologia, che la norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. ha posto come elemento oggettivo della nuova fattispecie penale.

Tale metodo è, quindi, qualificato non tanto in relazione alle finalità perseguite ma soprattutto in relazione al "modus operandi" dell'organizzazione criminale, che assurge ad elemento strumentale costitutivo della condotta associativa, ed è proprio per la maggiore insidiosità, insita nel metodo usato e nella conseguente maggiore pericolosità che da esso deriva all'ordine pubblico che il legislatore ha inteso reprimere con maggiore efficacia la forma associativa di stampo mafioso (in tal senso cfr. Cass. sez. II sent. n° 05386 del 10/05/1994).

Il metodo mafioso, espressamente descritto nel comma III dell'art. 416 bis c.p., si connota, dal lato attivo, nell'utilizzazione della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, in una correlazione di causa ed effetto, nella condizione di assoggettamento e di omertà che da detta forza deriva per il singolo, sia all'esterno che all'interno dell'associazione.

Momento centrale del parametro descrittivo offerto dalla norma per l'individuazione del "metodo mafioso" deve, quindi, ritenersi la forza di intimidazione che può sinteticamente ravvisarsi nella capacità propria di certe organizzazioni criminali di incutere timore determinando un diffuso stato di coazione psicologica (vero e proprio stato di "succubanza") tale da costringere chi la subisce a comportamenti non voluti per timore di azioni esemplari e terribili, il cui verificarsi è ritenuto altamente probabile per il sistematico ricorso da parte dell'associazione a forme di violenza.



Tale capacità di intimidire che può essere espressa nei modi piu' vari (modi diretti ed espliciti o anche impliciti o subdoli) è necessario che sia percepita all'esterno come possibilità concreta di ricorso a ritorsioni e rappresaglie o ad atti di coercizione fisica.

“ L'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nel limitarsi a sfruttare l'aura di intimidazione già conseguita dal sodalizio ovvero ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia, purchè, in tal caso tali atti non realizzino l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio” (cfr. Cass. sez. VI sent. n° 01793 dell'11/02/1994).

Le circostanze che, sul piano giudiziale, possono fornire la prova del ricorso a tale forza di intimidazione possono essere le piu' varie ed attengono non necessariamente a comportamenti attivi di intimidazione quanto anche a condizioni passive di timore sufficientemente diffuso. Cosicchè può ritenersi sicuro sintomo della carica intimidatoria promanante da un sodalizio di tipo mafioso un numero esorbitante di testimoninze reticenti, non ragionevolmente spiegabili se non alla luce della paura ingenerata nei testimoni dal gruppo criminale sulle cui azioni sono chiamati a deporre, tanto piu' se le omissioni e le reticenze si manifestano anche in ordine a semplici circostanze di fatto, marginali, di per sè inadonee ad individuare responsabilità soggettive.

Come già detto, i necessari risvolti passivi della forza di intimidazione devono appunto essere l'assoggettamento e l'omertà.

L'assoggettamento individua lo “status” di coartazione psicologica che induce all'esterno i soggetti terzi rispetto all'associazione, a sottostare ai suoi voleri, divenendone ad un tempo vittime e complici, e che all'interno dell'organizzazione criminale si manifesta nell'impossibilità di recedere dal vincolo associativo, inizialmente contratto con un atto di volontaria adesione ma che successivamente, i singoli gregari possono essere indotti a mantenere in virtù del timore suscitato dalla ferocia con la quale sono generalmente puniti tradimento ed insubordinazione.

L'omertà strettamente correlata all'assoggettamento deve ricondursi all'atteggiamento riscontrabile nell'ambiente sociale in cui l'organizzazione mafiosa esercita la propria influenza, di reticenza, tacita connivenza o addirittura di solidarietà nei confronti della stessa che si manifesta nel rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato ostacolandone l'intervento punitivo (c.d. omertà esterna) ma che, anche all'interno del

gruppo criminale, si palesa normalmente in atteggiamenti adottati dagli adepti di cautela nel chiedere spiegazioni su determinati eventi concernenti le dinamiche interne dell'organizzazione criminale, nel subire le direttive ed eseguire remissivamente i compiti assegnati dai capi, nella reticenza a divulgare tra gli stessi affiliati notizie rilevanti per l'organizzazione ecc. (c.d omertà interna).

Sul piano strettamente probatorio la struttura organizzativa di un'associazione di tipo mafioso potrà ritenersi esaurientemente dimostrata ed idonea, rispetto alle finalità indicate dall'art. 416 bis c.p., quando essa si basi su una forza di intimidazione sufficientemente diffusa tale da produrre assoggettamento ed omertà nell'ambiente sociale in cui l'organizzazione criminale opera.

Particolarmente problematica, in sede interpretativa, si è prospettata la questione relativa all'accezione da dare al verbo " si avvalgono" coniugato dal legislatore, nel comma III della norma in questione, al presente indicativo.

Ed infatti, mentre una corrente ermeneutica ritiene sufficiente che l'associazione sia solita, o comunque, intenda avvalersi di tale forza di intimidazione, connotando tale elemento come una semplice modalità abituale del comportamento mafioso, che non è necessario si riscontri in atto, altra opinione richiede, invece, il compimento effettivo ed attuale di atti di intimidazione, " quid pluris" rispetto alla mera esistenza del vincolo associativo, con le diverse conseguenze sul piano dommatico di ritenere il delitto "de quo" un reato associativo puro ovvero a struttura mista.

Deve rilevarsi che il piu' recente orientamento giurisprudenziale sul punto, condiviso da autorevole dottrina, configura il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. come reato associativo a condotta multipla e di natura mista, per la configurabilità del quale la realizzazione attuale e non meramente potenziale di un "livello minimale" dell'apparato strumentale mafioso costituisce elemento indefettibile (cfr. in tal senso Cass. sez. VI sent. n° 01793 dell'11/02/1994- sez. VI sent. n° 02164 del 2/03/1995).

Assolutamente pacifico è, poi , che la forza di intimidazione debba promanare dal vincolo associativo in quanto tale e che possa manifestarsi, pur in assenza di concreti atti di minaccia o violenza, anche in forme subdole e diverse (cfr. Cass. sez. I 30/1/1985 - sez. I 13/6/1987- sez. II sent. n° 05386 del 10/05/1994).

Sul piano probatorio ciò comporta che, una volta accertata la rispondenza di un sodalizio criminoso al modello legale di cui all'art. 416 bis c.p. non è indispensabile provare che i singoli affiliati diano concreta esecuzione ad atti diretti ad intimidire essendo necessario e sufficiente dimostrare oggettivamente il clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione, del quale, come una sorta di " patrimonio comune" tutti i soci si avvantaggiano (cfr. Corte di Assise di Palermo 16/12/1987- Cass. sez. I 13/6/1987 - sez. I 6/4/1987).

La verifica processuale del metodo mafioso può non comprendere necessariamente la realizzazione delle finalità indicate nella fattispecie in esame, anche se attraverso lo specifico "modus operandi" utilizzato, di regola, l'associazione si assicura la possibilità di perseguire le proprie finalità (cfr. Cass. sez. I 10/4/1987).

La strutturazione della norma, da un punto di vista soggettivo, come fattispecie con dolo c.d. specifico, comporta che la realizzazione degli eventi previsti dalla norma è posta oltre la consumazione del reato, per la realizzazione del quale è, quindi, sufficiente dimostrare che l'associazione si avvale dell'apparato strumentale caratteristico, già evidenziato, semplicemente " al fine di " conseguire quei fini tassativamente indicati: commettere delitti; acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o almeno il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e pubblici servizi, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (tale ultima finalità del programma delinquenziale dell'associazione mafiosa è stata introdotta dall'art. 11 bis del D.L. 8 Giugno 1992 n° 306 in tema di criminalità mafiosa conv. con mod. nella L. 7 Agosto 1992 n° 356).

La previsione delle predette finalità in via alternativa consente che, anche in presenza di una sola di esse, il reato possa ritenersi integrato e viceversa la eventuale compresenza di tutti gli scopi tipici non muta il carattere unitario del reato.

"Le finalità dell'associazione di tipo mafioso hanno carattere alternativo e non cumulativo, anche perchè con la previsione, fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l'ambito applicativo della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sé formalmente lecite. Ne consegue che, prevedendo l'art. 416 bis c.p. finalità associative non direttamente riferibili all'economia pubblica, l'ordine pubblico economico si atteggia soltanto come oggetto

giuridico eventuale del delitto in esame, il quale come risulta dalla rubrica del titolo V del libro II del codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro l'ordine pubblico generale" (cfr. Cass. sez. VI sent. n° 01793 dell'11/02/1994 - sez. II sent. 02533 del 15/03/1995).

Non vi è dubbio, quindi, che l'interesse primario protetto dalla norma in esame, per le ragioni anzidette e come si evince dalla sua stessa collocazione sistematica, sia quello dell'ordine pubblico, ma ciò non esclude che l'art. 416 bis c.p. protegga altri interessi e tra questi, in modo direttamente connesso al primo, certamente quello della libertà morale dei consociati a causa della diffusa compressione della libertà dei consociati di autodeterminarsi che consegue alla realizzazione della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché quelli, protetti in via meramente eventuale, dalla norma in esame, a seconda del grado di sviluppo del suo programma associativo, dell'interesse ad un corretto ordine economico e ad un corretto funzionamento della pubblica amministrazione .

Per quanto concerne l'individuazione della condotta tipica di semplice partecipe all'associazione mafiosa la stessa potrà ritenersi realizzata quando risulti che il soggetto, nell'ambito dell'organizzazione, espliciti una qualsiasi attività (reato a forma c.d. libera) ancorchè di importanza secondaria, che ridondi a vantaggio dell'associazione considerata nel suo complesso, con la consapevolezza e la volontà di associarsi, condividendo le finalità dell'organizzazione ed allo scopo di contribuire all'attuazione del suo programma criminoso, senza che sia necessario che il singolo persegua direttamente tali fini.

L'apporto del partecipe, qualunque ne sia il contenuto e la natura, indipendentemente dal ruolo e dai compiti svolti o che si è impegnato a svolgere per l'organizzazione, mettendo al suo servizio la sua disponibilità, deve risolversi in un contributo, sia pure minimo e non insignificante, arrecato alla vita dell'organizzazione ed in vista del perseguimento dei suoi scopi.

A tal fine si rileva che la partecipazione al reato associativo previsto dall'art. 416 bis c.p. deve essere caratterizzata, sul piano soggettivo da quella che in dottrina e nella prevalente giurisprudenza è chiamata "affectio societatis" ossia dalla consapevolezza e dalla volontà di far parte dell'organizzazione criminosa, condividendone le sorti e gli scopi e, sul piano oggettivo dall'inserimento nell'organizzazione.

Tale inserimento ben può prescindere da formalità o riti che lo ufficializzino potendo risultare “per facta concludentia” attraverso comportamenti che, sul piano sintomatico sottolineino la partecipazione alla vita dell’associazione (in tal senso cfr. da ultimo sent. Cass. Sez. Unite n° 16 5/10/1994 e sez. I del 13/6/1987).

Non vi è dubbio, quindi, che la condotta tipica del reato di cui si discute consista nel far parte dell’associazione, il che importa che una condotta per essere aderente al tipo previsto dall’art. 416 bis c.p. deve rispecchiare un grado di compenetrazione criminale tale da potersi sostenere che egli sia stabilmente incardinato nella struttura organizzativa, con determinati, non contingenti o episodici, compiti anche per settori di competenza.

Questa compenetrazione può essere, ovviamente, provata in tanti modi e se una delle fonti di prova ben può essere la chiamata in correità è certo che la più pregnante fonte di prova è il ruolo svolto dal partecipe, in altri termini sono i “facta” i comportamenti svolti nella e per conto dell’associazione, comportamenti che consistono nell’assolvimento di compiti fisiologici propri dell’associazione e funzionali alla sua esistenza o al suo rafforzamento.

La verifica, in concreto, della sussistenza del “metodo mafioso” come caratteristica organizzativo-strumentale riferibile al gruppo criminale nel suo complesso rende sufficiente, ai fini dell’accertamento della responsabilità dei singoli, la prova della sua consapevole appartenenza al gruppo e la sua adesione al programma associativo.

“Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis c.p. non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice nè, perchè si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza d’intimidazione nè consegua direttamente per sè o altri il profitto o il vantaggio contrassegnato dal connotato dell’ingiustizia. La condotta di partecipazione può, infatti assumere forme e contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione” (cfr. Cass. sez. II sent. n° 05386 del 10/05/1994)

Riassuntivamente, quindi, nel delitto di cui all’art. 416 bis c.p. mentre l’elemento materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione all’associazione mafiosa, intendendosi la partecipazione come stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori

del reato, allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche, con le tipologie di comportamento individuate dalla norma in esame, “l’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a tale associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperarsi per l’attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa” (cfr. Cass. sez. I sent. 02348 del 27/06/1994).

Per quel che concerne le circostanze aggravanti speciali del delitto in esame, una prima aggravante contemplata dalla norma di cui all’art. 416 bis c.p. sussiste quando l’associazione è armata.

L’aggravante dell’associazione armata, prevista ai commi IV e V della norma in esame, sussiste “quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplosivi”.

Ai fini della configurabilità di tale aggravante è sufficiente che risulti accertata la disponibilità da parte dell’organizzazione di armi e materie esplosivi per il conseguimento delle finalità dell’associazione a nulla rilevando l’utilizzazione effettiva delle stesse da parte di ciascuno degli associati (cfr. Cass. sez. VI sent. n° 02164 del 2/03/1995).

L’aggravante ricorre, infatti, anche quando le armi o materie esplosivi siano occultate o custodite in luogo di deposito, nella sfera di disponibilità degli associati, a prescindere dal fatto che esse siano state utilizzate o che siano utilizzate da tutti purchè la circostanza sia dagli agenti conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. art. 59 c. II c.p. come modificato per effetto dell’art. 1 della L. 7/2/1990 n° 19).

La prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertendo su fatto inerente alla sfera interiore del soggetto, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. sez. II sent. n° 05386 del 10/05/1994).

E’ stato correttamente osservato che, quanto meno, per le associazioni mafiose “c.d storiche” tale aggravante costituisce un elemento coesistente all’esistenza di tali organizzazioni, caratterizzate sul piano fenomenologico dall’irrinunciabile e costante ricorso

all'uso delle armi, peraltro sempre piu' sofisticate e micidiali, venendo a costituire, per tali realtà criminali, tale aggravante una sorta di circostanza pressochè "necessitata".

"In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'aggravante prevista dall'art. 416 bis. c. IV c.p., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. Con riferimento alla stabile dotazione di armi dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio non ignorabile" (cfr. da ultimo Cass. sez. I sent. n° 05466 del 12/05/1995).

La circostanza aggravante di cui al VI comma dell'articolo in esame ricorre ove risulti che il finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo provenga dal profitto ricavato dai delitti commessi. Con tale disposizione il legislatore ha inteso perseguire l'evidente finalità di colpire piu' efficacemente quei fenomeni pericolosamente diffusi di reimpiego dei profitti ricavati da attività delittuose (traffico di stupefacenti- sequestri- estorsioni ecc..) nei settori di attività imprenditoriale lecita.

Tale circostanza aggravante, anch'essa di natura oggettiva, soggetta al regime di cui all'art. 59 c. II c.p., e che, specie se concorrente con l'altra aggravante dell'associazione armata, comporta una notevole elevazione della pena base prevista per il delitto in esame, trova la sua "ratio" nella peculiare pericolosità raggiunta da un'associazione che abbia realizzato in tutto o almeno in parte gli scopi tipici associativi e pertanto concretizza una piu' articolata ed incisiva offesa agli interessi protetti dalla norma incriminatrice.

Anche questa aggravante, costituendo espressione della piu' completa realizzazione del programma criminale mafioso e, pertanto, inserendosi nella realtà fenomenica nel momento di maggior sviluppo della dimensione imprenditoriale di tale realtà delinquenziale, può ritenersi, così come quella prima esaminata, circostanza coesistente alle piu' diffuse organizzazioni mafiose e tra queste, certamente, all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Delineati sinteticamente gli elementi costitutivi del delitto in esame è appena il caso di accennare ai peculiari problemi posti dalla difficoltà di raggiungimento della prova in relazione a tale tipo di reato.

E' stato spesso osservato come nell'accertare il delitto "de quo" ci si trova dinanzi a realtà complesse, a veri e propri labirinti indiziari che richiedono un approccio globale e critico di "ricucitura probatoria"; è noto che mancando, di norma, atti formali di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminale, la prova dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso possa e debba essere desunta da "facta concludentia", con l'adozione di ragionamenti logico-induttivi e deduttivi da cui si possa evincere che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono l'espressione di un programma di delinquenza oggetto dell'associazione.

La necessità del ricorso a prove logiche ed indirette non esime certo il giudice dal rigore del ragionamento da adottare per potere addivenire ad un giudizio di certezza, tenendo conto che gli indizi da coordinare logicamente, alla luce dei criteri della molteplicità, gravità, precisione e concordanza, devono essere interpretati nello specifico contesto territoriale in cui il fenomeno mafioso matura e si radica.

Per quel che concerne l'applicabilità delle norme incriminatrici di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., alla fattispecie del delitto di associazione commesso nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa introdotta con la L. n° 646 del 1982, non vi è dubbio che, in virtù della norma regolatrice la successione delle leggi penali di cui all'art. 2 c.p., l'art. 416 bis c.p., entrato in vigore il 29 Settembre del 1982, è applicabile soltanto alle condotte poste in essere successivamente a tale data.

Ciò ovviamente non preclude la possibilità di prendere in considerazione le condotte poste in essere dall'associazione antecedentemente all'entrata in vigore della nuova norma, che pur non essendo punibili in forza di quest'ultima, possono contribuire a ricostruire in modo piu' completo la vita dell'associazione.

Ove, nella realtà fenomenica dovesse risultare che un'organizzazione criminale abbia cessato di utilizzare un proprio apparato strumentale riconducibile ai criteri normativi di cui all'art. 416 bis c.p. prima del 29 Settembre 1982 ovvero se prima di tale data dovesse risultare la dissociazione da tale organizzazione del singolo affiliato, ovviamente andrebbe applicato esclusivamente il reato di cui all'art. 416 c.p..

Ove, invece, si verifichi che un'associazione abbia realizzato tutti gli estremi dell'associazione di tipo mafioso già prima dell'entrata in vigore della legge n° 646 del 1982, con la realizzazione di un apparato strutturale, riconducibile ai parametri individuati



dalla norma di cui all'art. 416 bis c.p. (basato sulla peculiare forza di intimidazione diffusa), continuando a sussistere in modo, pressochè inalterato, anche sotto la vigenza della nuova normativa, allora dovrà applicarsi l'art. 416 bis c.p. in esso ritenendosi assorbito il reato meno grave di cui all'art. 416 c.p.

In tal caso ci si troverebbe davanti ad una condotta criminale sostanzialmente unitaria che nel passato poteva essere ricondotta ad un'ipotesi incriminatrice piu' riduttiva sub. art. 416 c.p., ma che a seguito dell'intervento della nuova figura di reato sarebbe punibile piu' gravemente.

Stante la natura permanente di entrambe le ipotesi di reato associativo, semplice e di tipo mafioso, ci si troverebbe in presenza di un reato unico nella sua struttura ma progressivo, in quanto diversamente e piu' gravemente qualificato nel tempo.

In tal caso l'attività delittuosa permanente nel tempo, in quanto lesiva di diverse disposizioni di legge, di cui una successiva e piu' grave, determinerebbe l'assorbimento del reato minore nel reato maggiore, con conseguente assorbimento della pena meno grave in quella piu' grave .

In tal senso si è espressa autorevole dottrina e la piu' recente giurisprudenza in materia:

“ L'applicabilità dell'art. 416 bis c.p. si estende anche a condotte che, obiettivamente inquadrabili nelle previsioni di detta norma, siano state poste in essere prima della sua entrata in vigore e proseguite in epoca successiva, senza che ciò comporti violazione dell'art. 2 c.p., non verificandosi in tal caso il fenomeno della retroattività ma solo quello della naturale operatività della nuova specificante qualificazione di una medesima condotta la quale, altrimenti, per la parte pregressa, rimarrebbe autonomamente sanzionabile, con svantaggio dell'imputato in base alla piu' generica norma incriminatrice preesistente, costituita dall'art. 416 c.p.” (cfr. Cass. 16 giugno 1992 in Giust. Pen. 1993, II,)

La tesi del frazionamento della condotta associativa in due distinte contestazioni temporalmente correlate ai limiti di efficacia temporale delle norme, di volta in volta autonomamente applicabili secondo il principio del concorso di reati, seguita nei primi anni di vigenza della nuova norma incriminatrice (cfr. Cass. sez. I 28/03/1985- Ass. Palermo 16/12/1987 Abbate + altri cit.), si risolve in una negazione della struttura unitaria del reato

associativo ed in un ingiustificato aggravamento del trattamento sanzionatorio, peraltro in contrasto con il principio del “ne bis in idem “ sostanziale.



## L'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra"

L'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", che per numero di aderenti, disponibilità di mezzi ed efferatezza di crimini, costituisce, nell'attuale momento storico, il fenomeno criminale di gran lunga più pericoloso nel nostro paese, costituisce una realtà incontrovertibile sul piano giudiziario a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 30 Gennaio 1992 nel definire il procedimento contro Abbate Giovanni ed altri, più noto come primo maxi-processo (tale sentenza è stata acquisita all'odierno procedimento all'udienza del 6/5/1994- cfr. n° 39 elenco documenti depositato dal P.M. all'udienza del 16/4/1994; parimenti sono state acquisite le sentenze emesse nell'ambito del medesimo processo in primo e secondo grado dalla Corte d'Assise e dalla Corte d'Assise di Appello di Palermo - cfr. acquisizioni all'udienza del 6/5/1994 - nn°2 e 3 elenco documenti depositato dal P.M. all'udienza del 6/5/1994).

Tale pronuncia ha acclarato che le caratteristiche criminologiche dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" sono tali da potere essere ricondotte, con assoluta certezza, già da epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n° 646 del 1982, sia nello schema del sodalizio criminoso previsto dall'art. 416 c.p., sia in quello più peculiare introdotto dall'art. 416 bis c.p..

La suddetta pronuncia ha, infatti, reso incontestabile che esiste un'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", strutturata in maniera sostanzialmente unitaria, militarmente e verticisticamente organizzata, articolata su base territoriale, entro cui esercita in maniera esaustiva e capillare un efficiente controllo, disciplinata da regole comportamentali rigidamente vincolanti per i suoi aderenti, la quale avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, opera, attraverso l'apparato strumentale costituito dal metodo mafioso, al fine di commettere delitti, conseguire vantaggi ingiusti, porre sotto il suo controllo ogni attività economica, lecita o illecita, che assicuri ingenti profitti, con una capacità di infiltrazione in tutti i livelli della società che ne aumenta la potenza e, quindi, la pericolosità.

La riservatezza e l'omertà costituiscono elementi peculiari di questa organizzazione criminale che fonda la sua capacità d'intimidazione ed il suo potenziale criminoso anche sulla estrema difficoltà di identificarne compiutamente i suoi numerosissimi membri.

Per essi vige la consegna rigorosa del silenzio intesa come divieto assoluto di rivelare ad estranei fatti e circostanze che attengono all'organizzazione cui appartengono.

Ed è stato proprio il rigido rispetto di precise e categoriche regole comportamentali, prima fra tutte quella dell'omertà, che ha consentito a "Cosa Nostra" di sopravvivere impunemente per decenni, rimanendo impermeabile alle investigazioni dell'Autorità statale, riuscendo così a dilatare oltre misura la propria nefasta presenza nel paese.

L'associazione rappresenta, inoltre, un gruppo di pressione capace di influenzare direttamente o indirettamente la vita pubblica, capace di spostare il proprio ambito operativo anche al di fuori dell'originario territorio della Sicilia e di creare insediamenti di "uomini d'onore" nel resto d'Italia ed anche all'estero.

Tale associazione, infatti, è strutturata ed opera come un vero e proprio contropotere criminale operante in opposizione a quello dello Stato, con rigide gerarchie e con precise regole che ne disciplinano la vita, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni gravissime, comprensive della pena della morte troppo spesso inesorabilmente eseguita, che ne assicurano l'effettività.

E', dunque, sufficiente in questa sede rinviare a tutte le acquisizioni ed argomentazioni risultanti nelle citate sentenze, prodotte dal P.M. nel corso del dibattimento, alle quali va fatto riferimento per quanto riguarda struttura, regole e modalità di affiliazione al sodalizio.

Giova, altresì, evidenziare che il predetto compendio probatorio già sottoposto al positivo vaglio della Suprema Corte si è arricchito di altre significative acquisizioni processuali acclarate in altre sentenze, parimenti dotate del crisma dell'irrevocabilità ed acquisite all'odierno procedimento (cfr. sentenze di I° e II° grado emesse nel procedimento contro Alfano Nicolò + altri e certificazione di cancelleria in ordine all'intervenuto passaggio in giudicato delle stesse, acquisite all'udienza del 22/9/1995 - sentenza emessa dal Tribunale di Palermo sez. I° nei confronti di Drago Giovanni, Grippi Leonardo e Giuliano Giuseppe acquisita all'udienza del 6/5/1994 e sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 9/6/1994, nei confronti di Grippi Leonardo e Giuliano Giuseppe, acquisita all'ud. del 23/6/1995).

Le numerose acquisizioni, nell'ambito dell'odierno procedimento, di dichiarazioni di collaboratori di giustizia collocati nei vari gradi della gerarchia mafiosa e provenienti da

diverse realtà territoriali della Sicilia, i quali dopo avere ammesso le proprie responsabilità, hanno offerto preziose chiavi di lettura del fenomeno mafioso disvelandone dall'interno i segreti e le dinamiche operative, hanno autonomamente ed ulteriormente acclarato l'esistenza dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" e la piena efficacia del suo micidiale apparato strumentale-organizzativo.

Appare necessario, a questo punto della trattazione, introdurre un breve riferimento, ai criteri di valutazione da utilizzare, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., per le sentenze irrevocabili oggetto di acquisizione dibattimentale.

Sulla base di tale norma, introdotta dall'art. 3 comma 2 del D.L. 8/6/1992 n° 306 conv. nella L. 2/8/1992 n° 356, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate, con riferimento all'oggetto della prova, ai sensi dell'art. 187 c.p.p. e, con riferimento ai criteri di valutazione della stessa, ai sensi dell'art. 192 comma III° c.p.p., e, quindi, in un contesto di valutazione unitaria insieme agli altri elementi di prova acquisiti che ne confermino l'attendibilità.

" Ratio" della disposizione citata è che gli elementi conoscitivi che hanno, in ogni caso, acquistato l'autorità di cosa giudicata (non soltanto a seguito di sentenze emesse a seguito di dibattimento ma anche a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione di pena) non vadano dispersi e possano essere posti a base di successive pronunce giudiziali, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (in tal senso cfr. Cass. sez. II° n° 06755 del 10/06/1994).

Da ultimo una sentenza emessa in materia, dalla Suprema Corte, ha puntualizzato che le sentenze irrevocabili, indicate nell'art. 238 bis c.p., sono acquisibili per le risultanze di fatto che risultino dalle relative motivazioni, oggetto di positivo riscontro, nel contraddittorio delle parti, nell'ambito del procedimento in cui vengono acquisite (cfr. Cass. sez. I sent. n° 727 del 29/07/1995).

Le sentenze in questione, quindi, nel nuovo processo penale concorrono a fornire la prova dei fatti in esse accertati che, in via autonoma, devono essere accertati anche nel nuovo giudizio. Ci si trova cioè, di fronte alla situazione in cui un fatto già accertato in un primo procedimento viene in esame anche nel secondo quale necessario presupposto del nuovo giudizio: la sentenza diviene l'elemento di prova da cui muovere per dare accertato, anche nel nuovo giudizio, il fatto in considerazione.

Per quel che in questa sede interessa l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", con le caratteristiche peculiari prima descritte e l'appartenenza ad essa di tutti i soggetti già condannati per il delitto di associazione di tipo mafioso, è "un fatto" giudizialmente accertato dalle sentenze irrevocabili acquisite ed oggetto di ampia conferma nell'ambito dell'odierno procedimento.



## Il concorso eventuale nel reato associativo

Molto più controverso e dibattuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, è il tema della configurabilità in relazione al delitto di associazione, per sua struttura necessariamente plurisoggettivo, del concorso eventuale da parte di soggetti terzi, e quindi diversi dai concorrenti necessari, in virtù della norma di cui all'art. 110 c.p., che normalmente assolve ad una funzione estensiva dell'ordinamento penale rendendo punibili, a titolo di partecipazione criminosa, condotte altrimenti non rientranti sotto le fattispecie di parte speciale.

Su tale tema si sono delineati diversi orientamenti che sinteticamente sono riconducibili a tre differenti indirizzi :

- 1) quello di coloro che negano decisamente la configurabilità nel nostro sistema del concorso esterno nel reato associativo, adducendo che l'estensione ingiustificata dell'area applicativa del reato associativo comporterebbe la violazione dei principi di legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle fattispecie penali, paventando in concreto i rischi di un'eccessiva dilatazione della discrezionalità giudiziale;
- 2) quello di coloro che pur ammettendo in punto di diritto la ipotizzabilità di un concorso eventuale nei delitti associativi, si sforzano di delimitarne l'ambito di operatività mettendo in luce anche la funzione sussidiaria, qualificatrice e sanzionatoria, svolta in relazione alle condotte c.d. di "contiguità" da altre fattispecie incriminatrici (v. favoreggiamento- assistenza agli associati ecc.);
- 3) quello di coloro che ammettono la configurabilità nel nostro ordinamento del concorso esterno nel reato associativo, sul presupposto che la disciplina dettata dagli artt. 110 e ss. c.p., in quanto espressione di principi generali attinenti alla plurisoggettività della fattispecie senza distinzione tra concorso necessario e concorso eventuale, è applicabile anche alla fattispecie del reato associativo, valorizzando la capacità di tale approccio ermeneutico di soddisfare ineludibili esigenze politico-criminali di difesa sociale.

Particolarmente controversa è stata, poi, la questione relativa alla peculiare configurabilità del concorso eventuale o esterno nel reato associativo mafioso, che da ultimo

ha trovato positiva soluzione in una recente sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, per la fonte autorevole da cui promana, la massima istanza regolatrice di legittimità, e per l'ampia panoramica giurisprudenziale in essa compendiata dei diversi indirizzi ermeneutici affermatasi nel tempo, non può non costituire necessario punto di riferimento in tale materia (cfr. Cass. Sezioni Unite Penali sent. n° 16 del 5/10/1994).

Preliminare alla disamina della ricostruzione dommatica della figura del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, che ha effettuato la Cassazione con detta sentenza, appare quella relativa alla fattispecie di parte generale del concorso di persone nel reato che costituisce il fondamento dell'applicabilità della figura criminale di cui all'art. 416 bis c.p. al terzo estraneo all'associazione.

A tal proposito appare sufficiente richiamare che il nostro legislatore ha accolto, in tema di concorso di persone nel reato, **il principio dell'equivalenza causale** in forza del quale ogni concorrente che contribuisce alla verificazione dell'evento lo cagiona nella sua totalità e, pertanto, il fatto va integralmente imputato a ciascun concorrente.

Costituisce ormai "jus receptum" il principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il fatto commesso da più soggetti in concorso ha carattere unitario.

Secondo tale costante interpretazione dell'art. 110 c.p., nel vigente Ordinamento il concorso di persone nel reato è concepito come una **struttura unitaria**, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicchè gli atti dei singoli sono, al tempo stesso loro propri e comuni agli altri, purchè sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra soggettiva, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto.

In questo ambito, salva l'applicazione di eventuali attenuanti e salvo il riflesso sulla determinazione della pena, ai fini della partecipazione criminosa restano irrilevanti: l'importanza del contributo del singolo, che può anche consistere nella determinazione o nel rafforzamento o nell'agevolazione di uno specifico proposito criminoso di altri diretto alla realizzazione di quel determinato evento; e la fase (ideativa, preparativa od esecutiva) in cui



il contributo abbia avuto luogo. (cfr. Cass. pen. sez. I° 4/7/1987 n° 8084 - sez. IV 28/1/1993).

Nel concorso di persone, dunque, il legislatore ha adottato la **teoria c.d. monistica**, ripudiando le varie ed antiche figure di compartecipazione primaria, secondaria, morale, psichica, formale, di correatità, di complicità ecc. ed, eliminando ogni distinzione di concorso, ha invece, accolto **il principio dell'equivalenza delle cause**, ponendo l'evento a carico di tutti i concorrenti, giacchè il reato è di tutti e di ciascuno di quelli che vi presero parte, perchè è il risultato della comune cooperazione morale e materiale, onde la solidarietà nel delitto importa solidarietà nella pena.

Nel concorso di persone nel reato, dunque, il momento della realizzazione comune si compone attraverso il convergere delle azioni singole verso l'evento perseguito e, pertanto, si richiede che ciascun partecipante apporti un contributo che faccia sua l'intera realizzazione criminosa, favorendo e cioè rendendo più probabile l'evento del reato.

Tale contributo può consistere in un qualunque apporto capace di favorire il verificarsi dell'evento, perchè anche il semplice favorire l'azione, con la coscienza e volontà di cooperare con altri a realizzare l'evento, fa sì che l'altrui condotta diventi realizzazione del proprio proposito criminoso.

Assolutamente costante è l'affermazione della Suprema Corte secondo cui "l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo unitario e cosciente o da un contributo causale di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attività criminosa, onde il concorso può aversi in tutti o in qualcuno degli atti che, comunque, costituiscono contributi causali alla realizzazione dell'evento concorsualmente ideato e voluto" (cfr. Cass. 6/3/1980, Concutelli) .

E' stato, altresì, specificato che " la partecipazione di più persone ad un reato non esige imprescindibilmente che tutti i concorrenti esplicino una attività insostituibile e necessaria rispetto alla realizzazione dell'evento, ben potendo i diversi apporti eziologici atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale" (cfr. Cass. pen. sez. I° 23/4/1982 n° 4241).

Il dato caratteristico dell'elemento soggettivo nel concorso di persone è pacificamente individuato nella coscienza della partecipazione altrui: esso, infatti, consente

di distinguere la fattispecie plurisoggettiva di cui all'art. 110 c.p. dall'ipotesi di convergenti realizzazioni autonome del reato.

Sul piano strettamente volitivo si richiede che la volontà del soggetto faccia propria la realizzazione comune sicchè questa costituisca la proiezione esterna del volere di ciascun concorrente: ciò si verifica quando la volontà del partecipe si dirige o consente ad un certo risultato esteriore con la consapevolezza di cooperare con altri a realizzarlo.

Poichè il dolo si compone di un momento conoscitivo e di uno volitivo, la volontà di cooperare al fatto costituente reato implica, dunque, due elementi: 1) la consapevolezza o coscienza di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica; 2) la volontà di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fatto delittuoso.

Concordemente esclusa dalla Giurisprudenza è la necessità del previo concerto tra i partecipi “ potendo l'accordo insorgere d'improvviso nel compimento dell'azione criminosa” (CASS. pen. 11/12/1980 - sez. I 18/1/1993).



**I criteri proposti dalle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte con la sentenza n° 16  
del 5/10/1994.**

Con tale pronuncia la Corte Suprema di Cassazione ha inteso risolvere il contrasto delineatosi nella giurisprudenza delle sue diverse sezioni che, affrontando il tema della configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, si sono sostanzialmente contrapposte in due indirizzi.

**A) Indirizzo che ha escluso la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.**

Va premesso che l'esclusione in oggetto attiene solo all'ipotesi del concorso eventuale materiale, essendo pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, la compatibilità del concorso morale con il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, da intendersi come condotta di determinazione o comunque di rafforzamento della volontà altrui di partecipare ad un'associazione per delinquere ovvero di promuoverla, dirigerla o organizzarla. Ora, tale orientamento giurisprudenziale non nega in linea di principio neppure la possibilità teorica del concorso eventuale in relazione al reato a struttura plurisoggettiva, ammettendolo pacificamente in relazione ad alcune figure di reato plurisoggettive, tra cui ad esempio la rissa, la sfida a duello, l'adulterio.

Ciò che tale orientamento sostiene è l' incompatibilità giuridica tra il concorso eventuale materiale e la peculiare connotazione oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Si argomenta, infatti, che per poter porre in essere un apporto rilevante alla realizzazione della fattispecie criminale in oggetto, il concorrente eventuale nel reato in questione dovrebbe, in ogni caso, realizzare, da un punto di vista materiale, una condotta avente le caratteristiche tipiche qualificanti la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., o quantomeno con il suo comportamento contribuire alla realizzazione della medesima, e da un punto di vista soggettivo, agire con la volontaria consapevolezza che il proprio comportamento contribuisca agli scopi della "societas sceleris"; in tal modo il suo contributo in nulla si differenzerebbe dagli elementi costitutivi la partecipazione a detto reato (*" affinché una condotta sia ritenuta punibile a titolo di concorso in un determinato reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., sono necessari un contributo causale - materiale o*

*semplicemente morale o psichico - ed il dolo richiesti per il medesimo reato; ne consegue che quando tali condizioni si siano verificate in relazione al delitto di associazione per delinquere sono integrati gli estremi della partecipazione a detta associazione, mentre allorchè le dette condizioni non si siano verificate, il fatto potrà integrare gli estremi di altri reati, corruzione, favoreggiamento o altro, ma non quello di concorso in associazione per delinquere”)* cfr. Cass. sez. I sent. n° 02343 del 30 Giugno 1994 - in senso conforme cfr. sez. I sent. n° 02348 del 27 Giugno 1994- sez. I sent. n° 02699 del 30 Giugno 1994- sez. I 18 Maggio 1994 nn° 2342 e 2348 - sent. n° 2699 del 5 Giugno 1994- sez. I 19 Gennaio 1987 sent. n° 107 e sent. n° 418 del 21 Marzo 1989.

Particolare rilievo pone, poi, l’indirizzo ermeneutico in esame al problema del dolo, sostenendo che essendo il dolo nel reato “de quo” il dolo specifico consistente nella consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio con la volontà di realizzare i fini propri dell’associazione, ove il soggetto esterno avesse tale atteggiamento psichico, in nulla si differenzerebbe dal dolo del partecipe, con la giuridica conseguenza dell’impossibilità di configurare per tale reato l’ipotesi del concorso esterno (“*Nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non è configurabile responsabilità a titolo di cosiddetto concorso esterno giacchè o il presunto concorrente esterno, nel porre in essere la condotta oggettivamente vantaggiosa per il sodalizio criminoso, è animato anche dal dolo specifico proprio di chi voglia consapevolmente contribuire a realizzare i fini per i quali il detto sodalizio è stato costituito ed opera, e allora egli non potrà in alcun modo distinguersi dal partecipante a pieno titolo; ovvero mancando in lui quel dolo specifico, la condotta favoreggiatrice o agevolatrice da lui posta in essere dovrà essere necessariamente riguardata come strutturalmente e concettualmente distinta e separata dal reato associativo*” - cfr. Cass. sez. I sent. n° 02699 del 30/06/1994).

Non costituirebbe un limite a tale orientamento ermeneutico il dato letterale di cui all’art. 418 c.p. laddove introducendo la clausola di sussidiarietà “fuori dei casi di concorso nel reato” sembrerebbe alludere ad una generale ammissibilità nel nostro ordinamento del concorso eventuale nel reato di cui all’art. 416 bis c.p., in quanto con tale locuzione il legislatore avrebbe inteso fare riferimento al solo concorso necessario di persone e non anche al concorso eventuale nel medesimo.

Invero, sempre secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale in esame, la stessa previsione del reato di assistenza agli associati di cui all’art. 418 c.p. nonchè la

peculiare aggravante di cui all'art. 378 c. 2 c.p., introdotta per il delitto di favoreggiamento dall' art. 2 della L. 13 Settembre 1982 n° 646, e quella di cui all'art. 7 del D.L. 13 Maggio 1991 n° 152, conv. con modif. nella L. 12 Luglio 1991 n° 203, confermerebbero l'impossibilità di configurare il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso in quanto, se l'ordinamento vigente avesse consentito il ricorso a tale ipotesi delittuosa, sarebbe stato superfluo per il legislatore prevedere autonome fattispecie incriminatrici o fattispecie aggravanti aventi la medesima finalità di sanzionare le forme di contiguità all'organizzazione mafiosa da parte di soggetti ad essa estranei.

**B) Indirizzo che ammette la configurabilità del concorso eventuale materiale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.**

Tale orientamento ermeneutico, affermato da numerose pronunce della Suprema Corte prima dell'intervento delle sezioni unite nella materia in oggetto, si è sinteticamente basato sull'assunto che mentre le condotte di partecipazione all'associazione mafiosa devono essere caratterizzate, sul piano soggettivo, dall'"affectio societatis", ossia dalla consapevolezza e volontà di far parte dell'organizzazione criminosa, condividendone le sorti e gli scopi, e sul piano oggettivo, dall'inserimento strutturale nell'organizzazione, il concorso eventuale è configurabile quando un soggetto che non abbia voluto entrare a far parte della struttura logistico-gerarchica dell'organizzazione, o che non sia stato accettato o chiamato a farne parte, pur tuttavia presti all'associazione medesima un apporto, non soltanto nelle forme del concorso psicologico, idoneo al potenziamento ovvero al mantenimento in vita dell'organizzazione.

Tale indirizzo non ha omissis di rilevare come l'inserimento nell'organizzazione del partecipe possa sussistere anche a prescindere da rituali di iniziazione o formalità che lo ufficializzano ben potendo risultare "per facta concludentia" attraverso comportamenti che, sul piano sintomatico rilevino la partecipazione nel senso voluto dalla norma in esame, alla vita dell'associazione, "sicchè per far parte dell'associazione e realizzare la condotta tipica non basta che l'agente aiuti o si attivi a favore dell'associazione : deve farne parte" (cfr. Cass. sez. I del 13 Giugno 1987).

Di contro il concorrente eventuale, pur non realizzando una condotta intrinsecamente connaturata con la struttura del sodalizio criminoso, porrebbe in essere un apporto esterno

obiettivamente adeguato e soggettivamente diretto a rafforzare o mantenere in vita l'associazione criminosa, con la consapevolezza e la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a delinquere.

Pertanto il concorso non sussisterebbe ove il contributo fosse fornito ai singoli associati ovvero avesse ad oggetto specifiche imprese criminose e l'agente si ponesse in posizione di indifferenza rispetto alle finalità proprie dell'associazione (cfr. Cass. sez. I sent. n° 02902 del 24/07/1993).

In alcune pronunce della Suprema Corte è stato posto, poi, l'accento sul carattere dell'episodicità del contributo dell'estraneo per distinguerlo da quello del partecipe (*"risponde a titolo di concorso nel reato associativo il soggetto che, estraneo alla struttura organica del sodalizio, si sia limitato anche ad occasionali prestazioni di singoli comportamenti aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o per il mantenimento della struttura associativa, avendo la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca"* cfr. Cass. sez. I sent. n° 04805 dell'8/01/1993- in senso conforme sez. I 23 Novembre 1992 e 18 Giugno 1993).

A tale orientamento favorevole all'estensione delle disposizioni di cui agli artt. 110 e ss c.p. alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. ha aderito la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, affermando il principio della sicura configurabilità nel nostro Ordinamento del concorso esterno nell'associazione mafiosa, ha posto in evidenza la diversità di ruoli e di atteggiamento psichico tra il partecipe all'associazione ed il concorrente eventuale materiale, distinguendo l'azione tipica del primo da quella atipica del secondo.

Il partecipe è colui che "entra nell'associazione e ne diventa parte", ciò significa che, con riferimento all'elemento materiale, perchè una condotta possa ritenersi aderente al tipo previsto dall'art. 416 bis c.p. deve rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso e quindi vi sia stabilmente incardinato con determinati compiti, continui, anche per settori di competenza, e da un punto di vista soggettivo, che il soggetto abbia, sia la volontà di fare stabilmente parte dell'associazione, sia la volontà di contribuire alla realizzazione dei suoi fini.

La stabile compenetrazione di un soggetto con l'organismo criminale mafioso potrà

essere provato in svariati modi e se certamente “una delle fonti di prova può essere la chiamata in correità a piu’ voci, è certo che la piu’ sicura fonte di prova o se si vuole, il riscontro piu’ pregnante dell’eventuale chiamata in correità , è il ruolo assegnato dall’associazione al partecipe e da questo svolto. Sono, in altri termini, i “facta” , i comportamenti dell’associato che ne proveranno la sua veste di partecipe, comportamenti che, a ben vedere, consistono nell’assolvimento di compiti fisiologicamente propri dell’associazione anche se la fisiologia è quella di un ente di per sè patologico come l’associazione per delinquere. Il partecipe si può dire, è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza”.

Il concorrente eventuale è, invece, il soggetto che “ non vuole far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a far parte ma al quale si rivolge sia, ad esempio per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia, soprattutto.... nel momento in cui la “fisiologia” dell’associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica, che per essere superata, esige il contributo temporaneo, limitato di un esterno....Certo, anche in questo caso potrebbe risultare che l’associazione ha assegnato ad un associato il ruolo di aiutarla a superare i momenti patologici della sua vita.....Ma resta il fatto che...lo spazio proprio del concorso eventuale materiale appare essere quello dell’emergenza nella vita dell’associazione o, quanto meno, non lo spazio della normalità occupabile da uno degli associati...La patologia, poi, può esigere anche un solo contributo, il quale, dunque, può, come sottolinea la dottrina favorevole alla configurabilità del concorso eventuale, essere anche episodico, estrinsecarsi, appunto, in un unico intervento, chè ciò che conta ciò che rileva è che quell’unico contributo serva per consentire all’associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi”.

In coerenza con tale definizione di concorrente eventuale segue che egli non potrà avere “quella parte del dolo che ha il partecipe e che consiste nella volontà di fare parte dell’associazione, nella volontà di porre in essere la condotta propria del partecipe, sicchè resta del dolo, la volontà di contribuire alla realizzazione dei fini dell’associazione, volontà che può ben essere propria di chi contribuisce con azione atipica alla realizzazione della condotta tipica “.

In altri termini il concorrente eventuale, pur consapevole di agevolare con il proprio

contributo l'associazione, " può disinteressarsi della strategia complessiva di quest'ultima e degli obiettivi che la stessa si propone di conseguire".

In verità, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, il concorrente eventuale materiale può prestare il proprio contributo sia con il dolo specifico previsto dalla norma di cui all'art. 416 bis c.p. e quindi con lo scopo di realizzare il particolare programma delinquenziale dell'associazione mafiosa, senza per questo diventare partecipe, sia con il semplice dolo generico della volontà e consapevolezza di apportare un contributo all'associazione, essendo, comunque, cosciente che altri fa parte dell'associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini.

Sotto quest'ultimo profilo è pacifica nella più recente ed autorevole dottrina la configurabilità del concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico, a condizione che un altro concorrente abbia agito con la finalità richiesta dalla legge.

La possibilità di ritenere il dolo specifico anche per il concorrente eventuale materiale viene desunta nella sentenza delle Sezioni Unite dalla sicura ammissibilità, generalmente affermata, sia in dottrina che in giurisprudenza, di tale tipo di dolo per il concorrente eventuale morale nel reato associativo.

Si sostiene cioè, che " non vi è nessuna ragione per ammettere, in questo reato, il concorso eventuale nella forma del concorso morale e per escluderlo nella forma del concorso materiale" e se sulla base della normativa generale in materia di concorso di persone nel reato non è dato porre alcuna discriminazione tra il concorrente che abbia dato un contributo necessario, ponendo in essere una condizione "sine qua non " del reato e quello di chi si sia limitato a facilitare la realizzazione dello stesso, senza distinzione tra chi abbia agito su un piano morale di determinazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso e chi abbia estrinsecato materialmente un contributo fisico alla realizzazione del reato, allora " necessari e agevolatori possono esserlo, sia il contributo morale, sia il contributo materiale, i quali quanto all'elemento soggettivo, sono e non possono non essere, sullo stesso piano in quanto entrambi manifestazioni di concorso nel medesimo reato".

E così come si ammette che il concorrente morale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. possa agire con il dolo specifico, non si vede perchè tale forma di dolo dovrebbe essere a priori esclusa per il concorrente eventuale materiale, posto che in ogni caso entrambi i tipi di concorrente in esame, per essere tali e quindi distinti dal partecipe, non possono avere quella



parte del dolo che consiste nella volontà di far parte dell'associazione.

La sentenza in esame non disconosce le maggiori difficoltà di distinguere, sul piano empirico, la condotta del concorrente materiale da quella del partecipe rispetto al concorrente morale, ed infatti mentre la partecipazione morale è sempre atipica e necessariamente tutta esterna all'azione tipica del partecipe, la partecipazione materiale quando consiste in una parte della condotta tipica è meno lontana da questa di quanto non lo sia la partecipazione morale, ma “ *se distinguere può presentare delle difficoltà, queste ultime però, sono tutt'altro che insuperabili perchè pur se fanno insieme un analogo tratto di strada il partecipe e il concorrente eventuale materiale, sono sul piano dell'essere, o come si dice ontologicamente, figure del tutto diverse, sicchè una volta accertato che colui che contribuisce non è parte dell'associazione, è ontologicamente aliud rispetto a questa, ed è aliud perchè non vuole esserne parte e manifesta questa sua volontà, tra l'altro, con la temporaneità dell'incarico o del contributo, le conseguenze anche in tema di dolo, sono le stesse che per il concorrente morale*”.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, altresì, respinto quell'orientamento ermeneutico già esposto, secondo cui il legislatore con l'esplicita previsione di talune disposizioni entro cui potere facilmente ricomprendere i comportamenti dei contigui alla mafia avrebbe implicitamente escluso la possibilità di ipotizzare il concorso eventuale dell'estraneo nel reato di associazione mafiosa come figura generale del nostro ordinamento (il riferimento normativo è alle già citate disposizioni di legge che hanno introdotto la speciale aggravante del reato di favoreggiamento e all'ulteriore aggravante introdotta con l'art. 7 D.L. 13/05/1991 n° 152).

A tal proposito nella sentenza si osserva che il concorso eventuale materiale nel reato associativo conserva un proprio autonomo spazio di rilevanza penale a prescindere dal possibile concorso dello stesso con la responsabilità per i possibili reati-fine, eventualmente aggravati sulla base delle predette disposizioni di legge, commessi dall'estraneo nell'ambito dell'organizzazione criminale.

Qualora il contributo richiesto all'estraneo passi attraverso un determinato o determinati delitti, la cui commissione si configura come necessaria al perseguimento degli scopi dell'associazione e quindi per assicurare la vita stessa dell'associazione non vi è motivo di negare che la responsabilità per tali delitti possa concorrere con il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.; non si vede, infatti, perchè si dovrebbe ritenere di essere in tali casi

dinanzi ad un semplice esecutore di un delitto meritevole soltanto di un aggravamento di pena.

*“Non vi è spazio, allora, per la preoccupazione, secondo la quale se si ammettesse il concorso eventuale materiale si rischierebbe di avere un semplice aggravamento di pena per il comportamento illecito che favorisse l’associazione, mentre si avrebbe una sanzione pari a quella prevista per l’associato, qualora venisse realizzato un comportamento lecito atto a contribuire alla vita associativa. Il contributo dell’esterno che si risolve in un delitto, può, infatti, ben essere considerato, a certe condizioni, come si è appena detto, concorso eventuale estrinsecatosi con il delitto mentre la pretesa condotta lecita, il preteso contributo lecito, se è condotta, se è contributo nel senso piu’ volte indicato, è condotta atipica, come tale illecita ab origine grazie e nei limiti della funzione incriminatrice svolta dall’art. 110 c.p. Nel primo caso si ha, o si può avere, quindi, il delitto, nel quale si è risolto il contributo, piu’ il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere, nel secondo si ha soltanto il concorso”.*

Altro argomento, di tipo letterale-sistematico, sostenuto dall’orientamento contrario alla configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo, con riferimento alla formulazione dell’art. 418 c.p. è stato oggetto di confutazione nella sentenza in esame.

Si è osservato, infatti, conformemente a quanto già sostenuto da certa parte della dottrina, che nel contesto letterale dell’articolo di legge in questione il legislatore ha fatto ricorso a due differenti espressioni “ chiunque fuori dei casi di concorso” e “persone che partecipano all’associazione”, utilizzando le quali avrebbe mostrato di voler necessariamente far riferimento a due realtà differenti, e pertanto il termine di concorso non potrebbe ritenersi sinonimo di concorso necessario come sostenuto dall’orientamento contrario.

*“ Pare infatti, logico supporre che se il legislatore avesse voluto far riferimento, all’interno dello stesso comma, per due volte alla stessa fattispecie, avrebbe utilizzato la medesima espressione e non due diverse locuzioni. Si deve dedurre, quindi, che concorso nel reato non significhi partecipazione allo stesso, ma concorso eventuale esterno nel reato associativo; è da ritenersi, pertanto che il legislatore abbia inteso ammettere esplicitamente la configurabilità di un concorso eventuale nei confronti dell’associazione”.*

Ulteriori argomenti a supporto di tale tesi vengono, infine, desunti anche dalla

relazione ministeriale sul progetto al codice penale nel punto in cui illustrando la formulazione del predetto articolo 418 c.p., ha dimostrato che non possono esservi dubbi sulla configurabilità del concorso eventuale, in tutte le sue forme, nel reato associativo.



## Conclusioni

Alla luce dei principi generali accolti dalla giurisprudenza, con l'autorevole avallo della suesposta pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte, non può revocarsi in dubbio la configurabilità nel nostro ordinamento della figura generale del concorso eventuale, in tutte le sue forme sia morale che materiale, nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il discrimine tra la figura del partecipante e quella del concorrente deve, principalmente, essere individuato in un dato oggettivo attinente alla diversa compenetrazione del soggetto nella struttura organizzativa dell'associazione criminale in oggetto: mentre il partecipe "entra a far parte" di tale struttura, rivestendo un preciso "status" al suo interno, con conseguente attribuzione di compiti tendenzialmente stabili e conseguente accettazione di regole di obbedienza ovvero di poteri di dare ordini agli altri adepti, il concorrente eventuale rimane estraneo alla predetta struttura, pur assumendo attivamente e consapevolmente un comportamento causalmente idoneo a fornire un contributo alla vita dell'ente associativo.

L'esistenza di procedure ritualistiche di iniziazione non deve essere considerato l'unico elemento da cui desumere l'attribuzione dello "status" di affiliato all'organigramma mafioso ben potendo lo stesso essere dimostrato da "facta concludentia" risultando decisivo, invece, il ruolo effettivo e le modalità concrete di adempimento di tale ruolo all'interno della struttura mafiosa.

Da un punto di vista soggettivo il discrimine tra concorso e partecipazione va, unicamente, ricercato in quella parte del dolo che consiste nella "volontà di fare parte dell'associazione" requisito positivamente necessario per il partecipe e da escludere per il concorrente eventuale.

Il concorrente eventuale può agire sia con dolo specifico, sia con dolo generico ma è necessario che in ogni caso egli si rappresenti che la sua condotta contribuisce causalmente al mantenimento in vita o al rafforzamento dell'organizzazione.

Le situazioni in cui il contributo del terzo estraneo alla struttura dell'organizzazione mafiosa sia rivolto a favorire o ad agevolare non l'associazione nel suo complesso bensì i

singoli associati, devono essere ricondotte sotto diverse fattispecie incriminatrici, semprechè delle stesse ricorrano i relativi requisiti (v. 307- 418- 378 e 379 c.p.)

La continuità dell'apporto non è un requisito essenziale per l'individuazione del contributo del concorrente eventuale ben potendo configurarsi tale ipotesi anche con riferimento a contributi unici ed episodici, a condizione però, che anche quell'unico contributo si riveli funzionale al mantenimento in vita dell'associazione, anche solo in un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi.

Ben potrebbe configurarsi, di contro, l'ipotesi di un concorrente esterno che dia un contributo continuativo e tuttavia rimanga *extraneus* perchè la sua condotta non presenta i contrassegni propri dell'assunzione dello *status* di socio.

La ordinaria riconducibilità dell'apporto del concorrente eventuale all'area della "patologia" ovvero dell'emergenza nella vita dell'associazione, non preclude la possibilità che il contributo del concorrente presenti caratteristiche non dissimili da quello del partecipe ed anzi, che il suo contributo si riveli piu' pregnante di quello posto in essere dal semplice affiliato e tale da cooperare alla conservazione stessa del sodalizio criminale, purchè il concorrente rimanga e manifesti la propria volontà di rimanere estraneo allo stereotipo dell'associato mafioso.

L'equiparazione del trattamento sanzionatorio del concorrente a quello del partecipe è conseguenziale al modello indifferenziato di responsabilità concorsuale recepito dal nostro legislatore agli artt. 110 e ss. c.p.

Non vi è dubbio che la distinzione sul piano giuridico tra partecipe e concorrente eventuale nel reato di associazione mafiosa corrisponda ad una precisa realtà fenomenologica, acclarata dalla prassi giudiziaria e già evidenziata nella sentenza del c.d. processo maxi 1, nella quale a proposito delle ipotesi di contiguità alla mafia si è osservato che " questo è uno dei campi in cui piu' subdola ed inquietante è l'infiltrazione della componente mafiosa nel tessuto sociale".

Certamente il settore delle relazioni tra soggetti appartenenti al mondo della politica, dell'amministrazione, dell'imprenditoria, delle professioni, della magistratura, della finanza..., con l'organizzazione mafiosa, ove non si atteggi in forme di vera e propria integrazione nella predetta struttura criminale, è quello che in modo piu' congeniale si presta alla riconducibilità giuridica alla figura del concorrente esterno.

Tale strumento giuridico, seppure abbisognevole di una prudente applicazione da parte del giudice, certamente si configura di indubbia efficacia per la repressione proprio di quelle forme di collusione che, tanto piu' pericolose quanto piu' subdole e striscianti, appaiono maggiormente riprovevoli e sintomatiche dell'elevata capacità di infiltrazione della mafia nel tessuto della società civile e pertanto in grado di evidenziare la potente carica eversiva di tale realtà criminale.



### **3. II      INCARICHI ISTITUZIONALI RICOPERTI DALL'IMPUTATO BRUNO CONTRADA**

Tenuto conto che, come si avrà modo di esaminare nel merito, la condotta di agevolazione posta in essere dall'odierno imputato a vantaggio dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" è stata resa possibile, essenzialmente, in virtù del flusso di notizie allo stesso note in relazione ai suoi delicati incarichi istituzionali in settori cruciali dell'apparato dello Stato, appare opportuno ripercorrere, preliminarmente, le principali fasi della sua carriera onde poterne ricostruire cronologicamente il "curriculum".

A tal fine vengono utilizzati per la consultazione: la copia integrale del fascicolo personale del predetto funzionario, esistente presso il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale del Personale (acquisito all'udienza del 19/4/1994) e la copia del fascicolo personale dello stesso, esistente presso il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (acquisito all'udienza del 19/5/1995).

Dichiarato vincitore del concorso per esami per vice Commissario di P.S. in prova, indetto con decreto ministeriale dell' 1 Giugno 1957, Bruno Contrada, dopo avere prestato servizio, per il periodo di prova, presso la Questura di Latina, proveniente dall'Istituto Superiore della Polizia di Stato, con decreto del Ministro dell'Interno, in data 24 Dicembre 1959, veniva nominato Vice Commissario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della P.S..

Per il periodo compreso tra il 25 Luglio 1959 ed il 1° Agosto 1961, veniva assegnato, quale funzionario addetto, alla Questura di Latina, prima all'Ufficio Politico, poi alla III° Divisione ed infine alla Squadra Mobile; dal 1° Agosto 1961 al 4 Novembre 1962 dirigeva il Commissariato di P.S. di Sezze Romano (prov.Latina), con la qualifica di Commissario aggiunto, che conseguiva il 23 Giugno 1961.

In data 1° Luglio 1964 veniva promosso alla qualifica di Commissario.

In data 4 Novembre 1962 il funzionario, veniva inviato, dapprima, in missione e successivamente, dal 5/02/1963, con formale trasferimento, presso la Questura di Palermo, dove veniva assegnato alla locale Squadra Mobile con diversi incarichi: prima quale Dirigente della sezione "Volante", poi delle sezioni Antimafia ed Investigativa ed infine, dal 1° Settembre del 1973, quale Dirigente della Squadra Mobile.

Rimaneva nell'incarico di Dirigente della Squadra Mobile e del C.O.T. (Centro Operativo telecomunicazioni attualmente Ufficio Controllo del territorio, ovvero di Prevenzione Generale), presso la Questura di Palermo, dal 1° Settembre del 1973 al 20 Ottobre del 1976.

Con decreto in data 27/6/1973 (già nominato Commissario capo di P.S dal 1° Luglio 1970) veniva promosso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della P.S.

Assunse la qualifica di Dirigente di P.S. dal 30/6/1975 ed il 20 Ottobre del 1976 veniva nominato Dirigente del Centro Interprovinciale Criminalpol della Sicilia Occidentale, rimanendo in tale incarico fino al Gennaio 1982.

Contestualmente a tale incarico, nel periodo compreso tra il 24 Luglio 1979 ed il 1° Febbraio 1980, assumeva temporaneamente la direzione della Squadra Mobile di Palermo nonché del Nucleo di Polizia Giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica, in sostituzione del Vice Questore Aggiunto dott. Giorgio Boris Giuliano, ucciso il 21 Luglio 1979.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27/1/1982, il Vice Questore Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Contrada, veniva trasferito nella consistenza organica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed immesso nei ruoli del S.I.S.D.E., con attribuzione della qualifica di Collaboratore, e con l'incarico dal 15/3/1982, conferitogli dal Direttore del S.I.S.D.E. dott. Emanuele De Francesco, di Direttore dell'Ufficio di Coordinamento dei Centri S.I.S.D.E. della Sicilia e della Sardegna, con sede in Palermo.

Su designazione dello stesso Prefetto Emanuele De Francesco, all'epoca nominato anche Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, il dott. Contrada, tra il Settembre 1982 ed il Dicembre 1985, ricopriva contemporaneamente l'incarico di Capo di Gabinetto dell'Ufficio dell'Alto Commissario, mantenendo quello di Coordinatore dei Centri S.I.S.D.E. della Sicilia, lasciando solo la direzione del Coordinamento per i Centri della Sardegna.

Il 4/8/1982 gli veniva conferita all'interno del Servizio la qualifica di Vice Direttore di Divisione ed in data 4/1/1983, assumeva l'incarico di Direttore del Centro Operativo Speciale S.I.S.D.E., con sede presso la Prefettura di Palermo.



In data 31 Dicembre 1985 cessava dalle funzioni di Capo Gabinetto dell'Alto Commissario e con decreto del Ministro dell'Interno, in data 31 Dicembre 1985, veniva revocata l'assegnazione dello stesso dalla Direzione del Centro Operativo Speciale S.I.S.D.E (C.O.S.S.) con sede in Palermo.

Dal 1° Gennaio 1986 il funzionario veniva trasferito a Roma, sempre in posizione di fuori ruolo, distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed assegnato al III° Reparto del S.I.S.D.E., con compiti non operativi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13/8/1985, veniva disposto il suo rientro nell'Amministrazione della P.S., all'interno della quale con decreto ministeriale in data 3/11/1985 assumeva la qualifica di Dirigente Superiore della P.S., contemporaneamente veniva collocato in posizione di fuori ruolo, per il periodo di tre anni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la riassegnazione al S.I.S.D.E., all'interno del quale, in data 23 Luglio 1985, gli veniva attribuita la qualifica di Direttore di Divisione; il suo collocamento in posizione di fuori ruolo veniva prorogato di altri tre anni, a decorrere dal 13/08/1988, con decreto in data 15/07/1988, ed ancora fino al 31 Ottobre 1991 con decreto in data 10/08/1991.

All'interno del S.I.S.D.E il 31/5/1987 assumeva la direzione del Coordinamento dei Gruppi di Ricerca latitanti; in data 8/8/1989 veniva temporaneamente sospeso da tale incarico ed assegnato al Servizio Ispettivo, riassumendo la direzione del Coordinamento Gruppi di ricerca a decorrere dal 6/3/1990.

Nel periodo 1988-1990 il funzionario non conseguiva avanzamenti di qualifica nell'ambito del Servizio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 Marzo 1991, il dott. Contrada, già Dirigente Superiore della Polizia di Stato, veniva nominato Dirigente Generale della Polizia di Stato, ed anche nella nuova qualifica veniva mantenuto nella consistenza organica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri .

In data 1 Giugno 1991 veniva nominato Dirigente del Coordinamento Operativo dei Centri S.I.S.D.E. del Lazio e con provvedimento del Direttore pro-tempore del Servizio, in data 14/6/1991, gli venivano conferite le funzioni di Vice Capo Reparto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 Ottobre 1991 veniva

disposta la proroga per altri tre anni, a decorrere dal 1° Novembre 1991, del trasferimento del funzionario nella consistenza organica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In data 2 Gennaio 1993 il Presidente del Consiglio dei Ministri decretava la cessazione del Direttore generale della P.S. Bruno Contrada, dalla posizione di fuori ruolo e ne disponeva il rientro nell'Amministrazione di provenienza.

Con decreto del 15/1/1993 il Capo della Polizia, ne decretava la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, ai sensi dell' art. 9 comma I del D.P.R. n°737/1981, a decorrere dal 13/1/1993, data in cui lo stesso rientrava effettivamente nei ruoli della Polizia di Stato, dopo essere stato mantenuto fino a quell'epoca in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



## **CAP. III**

# **MOTIVI DELLA DECISIONE**



## CAP. III°

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA: ATTENDIBILITÀ INTRINSECA - VERIFICA DEI RISCONTRI ESTRINSECI - VALUTAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO PROBATORIO OFFERTO.

##### 1. III LE DICHIARAZIONI DI GASPARE MUTOLO.

Già condannato con sentenza irrevocabile, emessa nell'ambito del c.d. processo maxi-uno, contro Abbate Giovanni ed altri, alla pena di anni tredici e mesi dieci di reclusione e lire 60.000.000 di multa, siccome ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di detenzione a fini di spaccio di tali sostanze, Gaspare Mutolo è risultato, con certezza, appartenere alla famiglia mafiosa di Partanna-Mondello, nell'ambito della quale egli è stato "uomo di fiducia" di Rosario Riccobono, già capo-mandamento e componente della "commissione", organo posto al vertice di "Cosa Nostra" (cfr. sentenze già citate, emesse nell'ambito del maxi processo, acquisite alle udienze del 6/5/1994).

Nell'ambito del predetto procedimento penale è stata accertata la centralità del suo ruolo criminale di spacciatore di sostanze stupefacenti, reperite sia in Italia che all'estero, ed in particolare è stato individuato come uno dei principali organizzatori del traffico di droga intercorrente tra la Sicilia e la Thailandia, ruolo evidenziato da una pluralità di univoche fonti di prova a suo carico (cfr. dichiarazioni di Buscetta e di Contorno nonché confessioni di Gasparini Gianfranco, di Koh Bah Kin, di De Caro Carlo, tutte comprovate da numerose intercettazioni telefoniche in atti), emerse già nell'ambito del primo grado del predetto

giudizio e, successivamente, oggetto di ulteriore conferma a seguito delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, determinatosi a collaborare con la giustizia, durante la celebrazione del giudizio di appello dell'indicato procedimento penale.

Nel corso dell'odierno dibattimento, Gaspare Mutolo, ha dichiarato di essere stato affiliato all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" a far data dal 1973 (cfr. dichiarazioni rese dal Mutolo all'udienza del 7/6/1994).

Nel periodo della propria lunga militanza in tale associazione criminale, egli ha confessato di avere commesso molteplici delitti, tra cui estorsioni, rapine, sequestri di persona, atti dinamitardi, contrabbando di sigarette, traffico di stupefacenti nonché numerosi omicidi; egli ha dichiarato di avere già scontato, prima della propria collaborazione con la giustizia, circa ventun'anni di detenzione in carcere (cfr. ff. 20 e 21- 106 trascr. cit.).

Ha riferito che i suoi primi contatti con l'ambiente mafioso risalivano ad un'epoca in cui, ancora molto giovane, lavorava alle dipendenze di tale Vetrano Salvatore, ("uomo d'onore" della famiglia di Stefano Bontate), in un garage a Palermo, nella via Monte Santo, frequentato da molti malavitosi tra cui Carmelo Napoli, Stefano Leale ed altri.

Ha dichiarato di essere stato detenuto, intorno al 1964-1965, per reati contro il patrimonio, nel carcere dell'Ucciardone di Palermo, dove aveva avuto modo di conoscere molti "uomini d'onore" tra cui Rocco Semilia, Gioacchino Mansueto, Ignazio Saputo, Giovanni Spuchis e lo stesso Salvatore Riina.

Da quel periodo in poi, proprio il Riina aveva assunto un atteggiamento di protezione nei suoi confronti: quando Mutolo venne trasferito alla casa penale di Augusta il Riina gli aveva consegnato un biglietto di raccomandazione da esibire a tale Vincenzo Di Maria, "uomo d'onore" della famiglia dell'Uditore; appena rientrato nel carcere di Palermo, grazie all'interessamento sempre del Riina, era stato trasferito in una cella con altri "uomini d'onore"; ed infine, dallo stesso Riina, al quale il Mutolo aveva riferito dei gravi dissidi esistenti in quel periodo all'interno della famiglia di Partanna-Mondello, aveva ricevuto la raccomandazione di mettersi sotto la protezione di "Saro" Riccobono una volta uscito dal carcere (cfr. ff. 4 e 5 trascr. in atti ud. cit.).

Nel periodo in cui Mutolo, fuori dal carcere, aveva ripreso la propria attività delinquenziale, sempre nel settore dei reati contro il patrimonio unitamente al cognato Vincenzo De Caro e a tale Vincenzo Marino, egli aveva avuto modo di recarsi presso la

bottega di ferramenta del fratello del Riccobono, allo scopo di farsi segare le canne di un fucile; in tale luogo egli aveva incontrato “Saro” Riccobono che gli aveva chiesto spiegazione sul conto di alcuni furti perpetrati nella zona di Partanna-Mondello; in tale occasione Mutolo, accattivandosi le simpatie del Riccobono, gli aveva riferito il consiglio ricevuto da Salvatore Riina e della sua intenzione di non fare nulla che potesse nuocergli.

Da quel momento era, così, iniziata un’intensa frequentazione tra i due sfociata di lì a poco nell’iniziazione del Mutolo per iniziativa dello stesso Riccobono, di cui il neo-affiliato era successivamente diventato uno degli uomini più fidati (cfr. ff. 7 e 8 trascr. cit).

Nei brevi intervalli di tempo in cui il Mutolo era rimasto in stato di libertà aveva avuto occasione di incontrarsi con il Riina, sia a Monreale che presso una masseria in S. Giuseppe Jato, prestandosi anche a fargli da autista.

Il 21/9/1969, nuovamente tratto in arresto, era riuscito a farsi trasferire presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, insieme a Paolo Bontate, Ignazio Gnolfo ed altri personaggi mafiosi.

Il Mutolo ha spiegato che in quel periodo i mafiosi erano soliti farsi dichiarare semi-infermi di mente, al fine di usufruire di sconti di pena considerevoli, grazie ai referti di alcuni medici compiacenti e lui stesso, nel caso in oggetto, grazie all’intercessione di tale Gaetano Carini, “uomo d’onore” della famiglia di Porta Nuova (compare di Michele “Cavataio” ed imputato per la strage di V.le Lazio), che era molto amico del prof. Madia, era riuscito ad ottenere una perizia che lo aveva riconosciuto semi-infermo di mente (cfr. ff. 12 e 13 trascr. cit.).

Nel 1973, quando il Mutolo era uscito dal carcere, aveva cercato di rintracciare, per il tramite di un suo cognato, il Riccobono che in quel periodo si trovava nella zona di Napoli.

Stabilito il contatto, il Riccobono gli aveva affidato l’incarico di accompagnare la madre a Napoli, dove, di lì a poco il Mutolo si era trasferito.

Dopo pochi giorni di permanenza in tale città, in cui il collaborante era stato inserito dal Riccobono nell’ambiente delinquenziale facente capo ai Nuvoletta, il Mutolo insieme ad altre due persone, tali Vaccaro e Gioacchino Di Bella, era stato tratto in arresto perchè in possesso illegale di armi e, ristretto in carcere per circa 40 giorni dopo la condanna con rito

direttissimo.

All'uscita dal carcere aveva trovato ad attenderlo una "Mercedes" con a bordo il Riccobono ed Angelo Nuvoletta, e di lì a qualche giorno, era stato formalmente celebrato il suo rito di affiliazione alla "famiglia" facente capo al Riccobono, all'interno dell'abitazione di Lorenzo Nuvoletta, alla presenza di quest'ultimo, del Riccobono, di Manuele D'Agostino e di altri (il collaborante ha indicato quale data approssimativa della sua cerimonia di iniziazione il Luglio 1973 cfr. f. 18 trascr. cit).

Nell'introdurre, in sede di esame da parte del P.M., l'argomento relativo ai rapporti tra "Cosa Nostra" ed uomini appartenenti alle Forze dell'Ordine, il Mutolo ha riferito che intorno al 1975 "Cosa Nostra", rappresentata al suo massimo vertice dal c.d. triumvirato Bontate-Riina-Badalamenti, era fermamente decisa ad evitare che le Forze dell'Ordine inoltrassero all'A.G. denunce aventi ad oggetto esclusivamente il reato di associazione per delinquere, in quanto attraverso tali denunce gravissimi danni erano derivati agli uomini d'onore, esposti a continui arresti per qualunque fatto delittuoso di una certa gravità che si potesse verificare nel territorio della loro "egemonia" mafiosa.

Tali denunce rappresentavano, quindi, per "Cosa Nostra" il punto piu' temuto dell'attacco alla mafia da parte delle Istituzioni ed era concorde l'opinione di evitarle ad ogni costo (cfr. f. 135 trascr. cit.).

Due diverse strategie, però, si erano delineate all'interno dell'organizzazione criminale per raggiungere il comune obiettivo: Bontate e Badalamenti erano piu' propensi ad adottare una linea piu' "morbida" che consisteva nel tentare prima l'assoggettamento alle esigenze di "Cosa Nostra" degli uomini dello Stato piu' "pericolosi" per la mafia e, solo in caso di soggetti irriducibili, procedere alla loro eliminazione fisica; il Riina, invece, si era dimostrato favorevole ad adottare una soluzione drastica di eliminazione diretta ed esemplare dei piu' temibili avversari (cfr. ff 24 e ss. - ff. 204 e ss. trascr. cit.).

Per quanto, in particolare, riguarda gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, erano stati individuati tre obiettivi in Giuliano, De Luca e Contrada, che essendo all'epoca ai vertici della Questura di Palermo, erano considerati i soggetti responsabili della trasmissione all'A.G dei predetti rapporti di denuncia.

Lo stesso Mutolo, insieme a Micalizzi Salvatore, altro "uomo d'onore" della famiglia di Pallavicino, era stato incaricato di controllare gli spostamenti e le abitudini dei



predetti funzionari per tenersi pronti ad eventuali azioni “drastiche” nei loro confronti.

Il Mutolo, ha, quindi, riferito che per il dott. Contrada, vi era stata una notizia, fatta pervenire da Angelo Graziano, “uomo d’onore” del Borgo, e da Galatolo Giuseppe, “uomo d’onore” dell’Acqua Santa, secondo cui era possibile individuarlo presso un appartamento nella via Guido Jung, che frequentava con una certa assiduità, in compagnia femminile, e che gli era stato “messo a disposizione” dallo stesso Graziano per il tramite di soggetti che il Mutolo non ha saputo indicare non essendogli stati riferiti (cfr. ff. 28-34-35-36- 161 e ss - 208 e ss.).

In un’ occasione, che il collaborante ha collocato approssimativamente intorno alla fine del 1975, dopo alcuni appostamenti, il dott. Contrada era stato visto da Mutolo e da Micalizzi Salvatore, intorno alle h.17,30, fare ingresso con una autovettura nel posteggio posto sul retro dell’edificio indicato dal Graziano, senza l’assistenza di uomini di scorta.

In tale epoca, quindi, secondo il collaborante, il dott. Contrada era ancora considerato un possibile obiettivo dell’azione cruenta della mafia che lo riteneva un suo avversario e ne osservava i movimenti prima di decidere la strategia da adottare nei suoi confronti (cfr. ff. 28 e ss trascr. cit.).

Nello stesso periodo il Graziano Angelo, come riferito dal collaborante, seppur “uomo d’onore” a tutti gli effetti, non era ancora all’attenzione degli Inquirenti, essendo riuscito a mantenere un’apparenza di costruttore “pulito” (cfr. f. 36 trascr. cit.).

Nel Maggio del 1976 Mutolo era stato, nuovamente tratto in arresto, e nel corso della sua detenzione non aveva avuto piu’ modo di apprendere notizie sul conto del dott. Contrada e della sorte riservatagli da parte del vertice di “Cosa Nostra” (cfr. f. 38- e f.209).

Uscito dal carcere, in un periodo che il collaborante ha collocato tra il Febbraio 1981 (data del primo permesso concessogli dal Giudice di Sorveglianza, trascorso a Palermo) ed il Maggio 1981 (data in cui egli era stato ammesso al regime della semi-libertà) Mutolo aveva avuto occasione di apprendere direttamente da Rosario Riccobono che Contrada era ormai passato a “disposizione” della mafia (cfr. ff. 39 e ss.- 209 e ss trascr. cit.).

L’occasione della rivelazione traeva spunto dalla circostanza che, circolando in città con due macchine sportive di grossa cilindrata, il Mutolo avrebbe potuto imbattersi in qualche controllo di Polizia ed il Riccobono per tranquillizzarlo gli aveva detto : ”se ti

*portano in Questura non ti preoccupare, che c'è il dott. Contrada”.*

A tal punto Mutolo si era meravigliato ricordando che il dott. Contrada era stato, in passato, ritenuto un possibile obiettivo da eliminare ma il Riccobono gli aveva detto testualmente: ” *non ti preoccupare, questo è “Cosa Nostra”, una persona che si mette a disposizione, anzi, se chissà, qualche volta ti fermano, basta che vai in Questura, chiedi subito di lui*” (cfr. ff. 40 e 41 trascr. ud. cit.).

Per spiegare a Mutolo quanto il dott. Contrada fosse diventato “amico” il Riccobono gli aveva, quindi, raccontato che per ben tre volte, nel corso della sua latitanza, mentre risiedeva in appartamenti siti nella zona tra la via Don Orione, la via Guido Jung e la via Ammiraglio Rizzo, a Palermo, il dott. Contrada, per il tramite dell’avv.to Fileccia, lo aveva avvisato in tempo in ordine ad imminenti operazioni di Polizia consentendogli di sottrarsi alla cattura (il collaborante ha collocato tali delazioni in un arco temporale di non precisa determinazione, in epoca compresa tra gli anni 1977-79-80, ma certamente precedente al 1981 epoca in cui Mutolo era già uscito dal carcere ed il Riccobono, che gli aveva raccontato il fatto, non risiedeva più in quella zona, peraltro non più ricompresa nel mandamento del Riccobono che si era ristretto a vantaggio della zona di pertinenza del mafioso Francesco Madonia cfr. ff. 41- 57-58- ff. 226 e ss trascr. ud. cit.).

In tali occasioni il Riccobono, fortemente infastidito per essere stato costretto a lasciare tre dei suoi appartamenti, e tra questi anche un attico completamente arredato nella predetta zona per il quale aveva speso cifre esose, aveva maturato il convincimento che qualcuno del quartiere (egli sospettava di tale “Nino” Pipitone che abitava in via Ammiraglio Rizzo) fornisse informazioni confidenziali alla Polizia sui suoi spostamenti e fu così che aveva deciso di incontrarsi con il dott. Contrada per avere un riscontro a tali suoi sospetti (cfr. ff. 222-223-225-228-230 trascr. cit.).

I due si erano, quindi, incontrati, grazie all’intermediazione dell’avv.to Fileccia presso lo studio di quest’ultimo, ma il dott. Contrada si era rifiutato di fare il nome del confidente perchè era evidente che il Riccobono apprendendone l’identità lo avrebbe sicuramente ucciso; da tali ammissioni il Riccobono aveva capito che “questo contatto” con il confidente oltre al dott. Contrada lo avevano anche altre persone e pertanto la fonte sfuggiva al suo completo controllo (cfr. ff. 41 e ss - 184- 187 e ss. trascr. cit.).

Nelle diverse occasioni in cui Riccobono aveva avuto modo di parlare del dott.

Contrada con Mutolo, gli aveva svelato di non essere stato lui ad avere i primi contatti con il dott. Contrada bensì Stefano Bontate, che appartenendo alla componente di “Cosa Nostra” che privilegiava la strategia dell’ “avvicinamento” dei personaggi “scomodi”, aveva contattato il dott. Contrada, attraverso due soggetti: il conte Arturo Cassina, già in contatto con Bontate per avere assunto come propria persona di fiducia all’interno della propria azienda tale Giovanni Teresi, sotto-capo della famiglia mafiosa del Bontate; ed altra persona della quale il collaborante, all’udienza del 7/6/1994, non ha potuto fare il nome per esigenze di segreto investigativo avanzate dal P.M., ma che in una successiva udienza (dell’1/6/1995) ha rivelato essere il dott. Pietro Purpi, dirigente del II° distretto di Polizia, sito nella via Roma (cfr. ff. 44 e ss. 246-248 trascr. cit.).

Tali iniziali “amichevoli contatti” del Contrada con Bontate successivamente si erano consolidati ed estesi al Riccobono ed anche ad altri soggetti appartenenti a “Cosa Nostra” tra i quali Mutolo ha citato l’Inzerillo, “ Totò” Scaglione, Michele Greco e Salvatore Riina . A tal fine Mutolo ha precisato che quando una persona “ *importante* ” si mette “ *a disposizione di Cosa Nostra*”, i favori non può piu’ farli soltanto a determinate persone ma sostanzialmente avviene un suo graduale asservimento all’intera organizzazione criminale ed a suo complessivo vantaggio (cfr. testualmente ff. 45 e 47 trascr. ud. del 7/6/1994 “ *il Riccobono mi dice, tramite il conte Cassina ed un’altra persona, che Stefano Bontate fu il primo ad avere questi contatti, diciamo amichevoli con il dott. Contrada, che dopo, insomma, si sono rafforzati anche con il Riccobono, e che, a dire del Riccobono, anche con altre persone come Inzerillo, come Totò Scaglione, come Michele Greco, insomma, ed i favori li aveva fatti anche a Riina e ad altre persone*”.... ” perchè quando ci sono queste persone, diciamo importanti, che sono a disposizione di un uomo d’onore a livello di Stefano Bontate o di Saro Riccobono o di Michele Greco, non è che il favore lo possono fare soltanto a quelle persone, cioè tra loro pezzi grossi....”).

Il collaborante ha riferito che il rapporto tra Bontate e Cassina, piu’ risalente nel tempo, si era concretizzato dopo il sequestro del figlio del conte Cassina, uno degli imprenditori piu’ importanti di Palermo, che per evitare ulteriori azioni criminali ai danni della propria famiglia aveva chiesto “ la protezione” di Stefano Bontate, “boss” della zona in cui lo stesso Cassina aveva la sua villa; a suffragare tale rapporto il Cassina aveva assunto nella sua azienda il Teresi detto “ *u pacchiuni*”, che il Mutolo ha dichiarato di avere visto ancora lavorare nell’ azienda dei Cassina nel 1981, e tale “Enzuccio” Sutura, “uomo d’onore” della famiglia di Partanna-Mondello, impiegato presso l’azienda del figlio del

Cassina, il quale aveva un ufficio nella zona di Cardillo; a detta del collaborante si era trattato di assunzioni fittizie, di mera copertura, fatte a titolo di “favore” da parte dell’azienda Cassina (*“ sapevo tassativamente che era molto bravo perchè aveva assunto questo Enzuccio Sutura, va bene, pur non lavorando era messo in regola come copertura, diciamo, chissà lo volevano mandare al confino lui poteva dire: no io lavoro! uguale è per Giovanni Teresi”* cfr. ff. 49 e ss -249 trascr. cit.).

Il Mutolo ha, poi, dichiarato di sapere che il conte Cassina aveva, a sua volta, un rapporto con il dott. Contrada perchè erano entrambi appartenenti a quella che il Mutolo ha definito *“una loggia” “ una specie di massoneria”* che è a Monreale, che nel corso della propria deposizione ha specificato essere l’ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro (cfr. ff. 48- 49 e 154 e ss.).

Tra gli altri specifici episodi sul conto del dott. Contrada riferiti sempre dal Riccobono al Mutolo questi ha ricordato :

- 1) un episodio verificatosi nel periodo del Natale 1981, quando Mutolo si trovava semi-libero in licenza a Palermo, mentre i due si trovavano insieme a fare i conti relativi ai proventi dell’associazione, Riccobono aveva detto a Mutolo che era necessario detrarre la somma di £ 15.000.000 utilizzata per fare un regalo al dott. Contrada, un’autovettura Alfa, da destinare ad un’amante del dott. Contrada (testualmente cfr. f. 51 trascr. cit. *“dice che questi 15 milioni erano serviti per farci un regalo al dott. Contrada, che si doveva comprare una macchina, un’Alfa, ad una donna che aveva il dott. Contrada “* sull’episodio cfr. anche ff. 174 e ss trascr. cit.);
- 2) altro episodio avente ad oggetto un cugino di Mutolo Gaspare, tale Gaetano Siracusa, imprenditore edile che, a detta del collaborante, aveva costruito un palazzo nel periodo ‘74-’75, in società con lui e con il Micalizzi Salvatore nella via Ammiraglio Cagni n° 23, nella zona di Pallavicino e con il quale la società era stata sciolta, con l’attribuzione di due appartamenti in proprietà al Mutolo ed al Micalizzi, a seguito dei fatti relativi all’omicidio Capiello per il quale il Mutolo si era reso latitante.

In ordine a tale episodio il collaborante ha riferito che, nel 1981 in occasione dei funerali della madre del Mutolo, il cugino Siracusa lo aveva contattato per dirgli, molto preoccupato, che gli avevano impedito di costruire un altro palazzo nella via Ammiraglio Cagni, costringendolo, con continue telefonate dal grave tenore intimidatorio, ad

abbandonare il progetto già realizzato, senza ricevere alcuna contropartita in denaro; il Mutolo lo aveva rassicurato dicendogli che si sarebbe occupato lui di chiarire la faccenda.

Parlando, quindi, dell'accaduto con il Riccobono, Mutolo aveva appreso da quest'ultimo che il cugino aveva denunciato in via confidenziale al dott. Contrada le pressioni estorsive subite da parte della mafia di Pallavicino e che aveva per questo rischiato di essere ucciso in quanto Contrada, a sua volta, aveva riferito l'informazione allo stesso Riccobono; questi, solo *“per rispetto”* nei confronti di Mutolo, aveva evitato di uccidere il Siracusa al quale aveva, comunque, impedito di proseguire la propria attività imprenditoriale nella zona (testualmente cfr. ff. 51 e ss. trascr. cit. - Mutolo chiede al Riccobono: *” Saro, ma questo discorso che a mio cugino ci arrivano telefonate di non venire piu' qua a Pallavicino qual'è? “* - Riccobono: *“ E' un cornutazzo, dice, tuo cugino, e non lo hanno ammazzato solo perchè è tuo cugino..... ci disse al dott. Contrada ca i mafiosi che ci sono a Pallavicino sono dei vampiri ca ci sucano u sangu”* v. f. 53 trascr. cit.).

Il Mutolo aveva insistito per sapere dal cugino se la circostanza delle denunce confidenziali al Contrada fosse vera, ricevendone nette smentite; solo a seguito della precisa contestazione da parte del Mutolo, che *“si sapeva con precisione”* che l'incontro tra i due si era verificato all'interno del Palazzo di Giustizia (tale particolare era stato rivelato sempre dal Riccobono al Mutolo nel corso di un successivo colloquio), il Siracusa aveva fatto delle parziali ammissioni in ordine ad un suo possibile incontro con il dott. Contrada all'interno del Palazzo di Giustizia avente però altro oggetto non meglio specificato; tali tardive e necessitate ammissioni da parte del cugino avevano fatto capire al Mutolo che il fatto era realmente accaduto (testualmente - Riccobono a Mutolo :*” dicci che ci parlò o Tribunale”* - Mutolo al Siracusa: *“ Tanino, guarda che a te ti hanno visto, cioè sanno con precisione, non lo so come, che tu ci ricisti o dott. Contrada “* - Siracusa al Mutolo: *“ No Gaspare, può darsi che effettivamente io ci parlavo per qualche cosa lecita e qualcuno ha immaginato questo”* cfr. f. 54 trascr cit.).

Successivamente il Mutolo aveva recuperato tre o quattro milioni del progetto fatto dal cugino che tali “Caravella” non gli avevano corrisposto, intimandogli, però, di non costruire piu' nella zona di Pallavicino.

Parlando, poi, del peculiare rapporto di amicizia che lo legava al Riccobono, Mutolo ha riferito che egli era l'unico componente della famiglia di Partanna-Mondello che divideva con il capo anche la casa: nel corso della comune latitanza i due avevano, infatti,

abitato insieme con le rispettive famiglie, sia a Palermo, in via Ammiraglio Rizzo, che a Cinisi, a Passo di Rigano e a Villa Grazia; in quel periodo tra il 1973 ed il 1976, i due in stato di latitanza, erano costretti a spostarsi continuamente da una casa ad un'altra per evitare di essere catturati.

Nel 1981, Mutolo, tornato in libertà dopo il periodo di carcerazione sofferto, si era reso conto che il Riccobono, seppur ancora latitante, era molto piu' tranquillo di prima e risiedeva in modo piu' stabile in alcuni villini, di sua proprietà, siti a Mondello, a Pallavicino e a Sferracavallo, nella zona sul mare denominata "Barcarello".

Nello stesso periodo egli, in piu' occasioni, lo aveva accompagnato in locali pubblici (al ristorante "Simpathy" di Mondello - da "Settimo" a Monreale ecc.) avendo modo di notare che il Riccobono svolgeva i suoi traffici tranquillamente spostandosi in giro per la città con la sua autovettura (cfr. ff. 58 e ss.).

Ad ulteriore conferma della circostanza che, negli anni "80, la notizia della disponibilità di Contrada era abbastanza diffusa all'interno di "Cosa Nostra", il collaborante ha riferito altri due episodi, aventi origine da specifici accadimenti, nel corso dei quali egli aveva avuto l'occasione di parlare con altri appartenenti a "Cosa Nostra" del dott. Contrada o quantomeno nel corso dei quali la predetta notizia era stata ritenuta patrimonio comune di conoscenza nei colloqui con esponenti di "Cosa Nostra".

Mutolo ha ricordato che nell'anno 1982 aveva subito da parte della Squadra Mobile di Palermo, presso la propria abitazione, una perquisizione che per poco non aveva portato alla scoperta di un grosso carico di eroina, che aveva celato all'interno di due grosse valigie con doppi fondi riposte nella macchina posteggiata nel garage, locale dove, però, la perquisizione non era stata estesa (cfr. ff. 211 e ss trascr. ud. 7/6/1994 e ff. 71 e ss. trascr. ud. 12/7/1994).

Atteso il grave rischio corso in quell'occasione, Mutolo, commentando successivamente l'accaduto con alcuni esponenti di "Cosa Nostra", ed in particolare con quelli che come lui erano interessati a quel traffico di stupefacenti (ha indicato con certezza Gaetano Carollo, Greco detto "Scarpa", Micalizzi Salvatore, Galatolo Vincenzo e "Pino" Savoca) si era lamentato del fatto che il dott. Contrada non aveva avvisato per quella perquisizione ed aveva appreso che il responsabile di quella operazione di Polizia non era certo stato Contrada bensì il dott. Cassarà.

A proposito di tali commenti Mutolo ha, quindi, precisato che certamente i personaggi mafiosi piu' importanti di alcune famiglie mafiose, in quell'epoca, erano a conoscenza dei rapporti che il dott. Contrada intratteneva con "Cosa Nostra" (cfr. f.74 trascr. ud. 12/7/1994).

A tal proposito deve segnalarsi un altro episodio di cui ha riferito il collaborante avente ad oggetto un colloquio dallo stesso avuto con Porcelli Antonino mentre entrambi si trovavano detenuti presso il carcere di Palermo.

L'episodio traeva spunto dalla collaborazione con la giustizia, iniziata formalmente nel 1986 di De Caro Vincenzo, cognato di Mutolo, che quest'ultimo ha negato essere "uomo d'onore" a conoscenza di notizie di rilievo concernenti i segreti di "Cosa Nostra" (cfr. ff. 12 e ss. 64 e ss trascr. ud. 12/7/1994 -).

Un giorno Porcelli Antonino, reduce da un'udienza in Tribunale in cui aveva reso la propria deposizione il citato De Caro Vincenzo, aveva chiamato Mutolo, ristretto nel medesimo carcere a Palermo, e colloquiando con lui attraverso le finestre delle rispettive celle che si affacciavano nel medesimo cortile interno del carcere, gli aveva detto con tono concitato, che suo cognato stava accusando tutti i mafiosi di essere delatori della Polizia mentre Mutolo doveva ben sapere che i rapporti che c'erano con Contrada non traevano origine da rapporti confidenziali bensì da favori che Contrada faceva all'organizzazione (testualmente : *"tuo cognato ci sta prendendo anche per spioni, dice, che noi eravamo confidenti di Polizia, dice, ma tu lo sai ....che questi contatti con Contrada erano non perchè, cioè il Riccobono ci dava delle notizie, ma semplicemente perchè avevamo dei favori"* cfr. f. 68 trascr. ud. 12/7/1994).

Nel corso del suo esame dibattimentale il Mutolo ha, diffusamente, parlato delle fasi iniziali della propria collaborazione e del momento in cui egli aveva avuto modo di rivelare, per la prima volta, a magistrati le notizie in proprio possesso sul conto del dott. Contrada.

In generale il collaborante ha premesso di avere sempre saputo, fin dai primi anni della propria appartenenza a " Cosa Nostra ", delle numerose infiltrazioni che tale organizzazione aveva all'interno delle Istituzioni (*"sapevo che in contatto con l'ambiente mafioso non c'erano soltanto i mafiosi ma c'erano industriali, qualche magistrato, poliziotti, avvocati, politici..."*) e di essere stato, altresì, pienamente consapevole del grave rischio che si correva di essere screditato nel riferire proprio in ordine a tali infiltrazioni (cfr.

ff. 22.23 trascr. cit.).

E' stato accertato, nel corso dell'esame dibattimentale, che il primo verbale di interrogatorio in cui Mutolo ha parlato a magistrati della Procura di Palermo del dott. Contrada reca la data del 23/10/1992 (cfr. f. 67 trascr. cit.).

Mutolo, però, si è detto certo di avere già parlato del dott. Contrada, prima di tale verbalizzazione, con il giudice Borsellino e, forse anche con il dott. Falcone, nelle primissime fasi, prodromiche alla propria formale collaborazione con la Magistratura (cfr. ff. 68- 75- 76 trascr. cit.).

Sul punto ha dichiarato che nel Settembre del 1991, mentre si trovava detenuto nel carcere di Spoleto, aveva cominciato a maturare l'idea di collaborare con la giustizia, da un lato per i "problemi" che lo stesso ha riferito di avere avuto all'interno di "Cosa Nostra" che aveva eliminato quasi tutti i suoi alleati al suo interno ed aveva già, sin dal 1989, posto in essere un progetto per eliminare anche lui, dall'altro, perchè avendo appreso della volontà del Ministro Martelli di rafforzare la lotta alla mafia, aveva maturato l'idea che si fossero create le condizioni per interrompere i propri legami delinquenziali e collaborare con la giustizia (cfr. ff. 77 e ss trascr. ud. 7/6/1994 - sul punto relativo all'eliminazione durante la detenzione di Mutolo dei piu' importanti esponenti della famiglia di Partanna-Mondello, sui dissidi che lo stesso Mutolo aveva avuto successivamente al 1982 in ordine a talune sue proprietà immobiliari, fittiziamente intestate a personaggi di comodo, e che l'organizzazione non volle riconoscergli a dimostrazione dell'isolamento in cui venne a trovarsi Mutolo dopo la soppressione per lupara bianca del suo capo Rosario Riccobono nonchè del fallito progetto di eliminazione ai suoi danni e del suo successivo trasferimento in Toscana ed in altre regioni del nord Italia dove svolse i propri traffici nel settore degli stupefacenti - cfr. anche dichiarazioni rese dal collaborante all' ud. del 12/7/1994 - ff. 23 e ss- 54 e ss. trascr. in atti).

In tale contesto motivazionale Mutolo, nell'Ottobre del 1991, aveva deciso, quindi, di mettersi in contatto con il giudice Falcone, nel quale riponeva la massima fiducia, inviandogli un telegramma con il quale gli chiedeva di potere avere un colloquio con lui.

Dopo circa 45-50 giorni, non avendo ricevuto alcuna risposta, si era deciso a chiedere al proprio difensore, nel corso di un colloquio in carcere, la cortesia di recarsi personalmente in via Arenula dal dott. Falcone per chiedergli come mai non avesse risposto



al suo telegramma e se avesse interesse o meno ad incontrarlo (cfr. ff. 83 e ss. trascr. ud. cit.).

Nel corso di un successivo colloquio, dopo circa 15-20 giorni dal primo, il difensore gli aveva comunicato che il dott. Falcone, che non aveva potuto incontrare personalmente ma che lo aveva chiamato al cellulare subito dopo avere ricevuto il suo messaggio lasciato alla segretaria, gli aveva detto di non avere mai ricevuto il telegramma da parte del Mutolo ma che, se egli avesse avuto ancora intenzione di parlargli, avrebbe dovuto lasciare traccia scritta di tale richiesta compilando l'apposito modello presso il carcere di appartenenza .

Il Mutolo aveva, quindi, seguito tale indicazione ed i primi di Dicembre dello stesso anno, e precisamente il 16 Dicembre 1991, il dott. Falcone, insieme ad un'altra persona (di cui il collaborante non ha saputo riferire l'identità ma che il dott. Falcone gli aveva detto essere persona fidata) si era recato, intorno all'ora di pranzo, presso il carcere di Spoleto per un colloquio con lui (cfr. f. f. 76- 85-96 - trascr. ud. cit.).

Nel corso del colloquio, durato in tutto circa venti minuti (cfr. f. 77 trascr. cit), Mutolo aveva comunicato al dott. Falcone la propria volontà di collaborare parlando esclusivamente con lui perchè, avendo saputo all'interno di "Cosa Nostra" che era un obiettivo della mafia fermamente decisa ad ucciderlo, riponeva in lui la massima fiducia; a tal punto Falcone gli aveva riferito che essendo passato ad altro incarico non avrebbe potuto interrogarlo dandogli in lui una sensazione di profondo sgomento (cfr. testualmente f. 86 trascr. cit. *"allora lui tutto assieme dice - ma io non ti posso interrogare - .....a me crolla tutto il mondo addosso perchè già mi ero compromesso...io ormai ero indirizzato a volere parlare con lui ed allora ci dico io - no non ne parliamo piu', insomma argomento chiuso"*)

Al ch  Falcone, molto gentilmente, gli aveva spiegato di fare un lavoro diverso ma che ci  non significava che si disinteressasse di lui, gli aveva, quindi, proposto di metterlo in contatto con il dott. Manganelli, Mutolo, per , si era rifiutato dicendo di non volerne piu' sapere di parlare con nessuno; Falcone gli aveva, quindi, fatto il nome del dott. De Gennaro e, poich  Mutolo si era ricordato che, quando era detenuto per il maxi-processo a Palermo, aveva appreso di un progetto della mafia di uccidere anche questo funzionario, essendo, pertanto, certo che non si trattava di soggetto che poteva essere colluso con "Cosa Nostra", aveva accettato di avere un colloquio con lui (cfr. ff. 86-87).

Mutolo non aveva dato, però, alcuna certezza al dott. Falcone in ordine alla realizzazione della propria intenzione di collaborare (*“il discorso rimane così che io, però, non è che ci dico con certezza : - si io mi metto a collaborare - “..)* motivando le proprie perplessità con l'estrema diffidenza che nutriva nei confronti degli ambienti giudiziari palermitani risultandogli, con assoluta certezza, che quando Marino Mannoia aveva iniziato a collaborare, la notizia era giunta a “Cosa Nostra” molto prima della sua ufficializzazione e che c'era un collega dello stesso Falcone, il dott. Signorino, che comunicava all'esterno tutte le notizie di rilievo per “Cosa Nostra” (Mutolo ha dichiarato di avere rivelato, a questo punto, anche il nome di altre persone ma non si è detto certo di ricordare, con precisione, se nella stessa occasione aveva fatto anche il nome di Contrada come di un funzionario infedele cfr. ff. 76-77-88).

Lo stesso giorno del colloquio con il giudice Falcone, Mutolo ha dichiarato di essere stato trasferito presso il centro clinico di Pisa dove, successivamente, nel Gennaio del 1992 , si era verificato l'incontro con il dott. De Gennaro.

Mutolo ha dichiarato di avere espresso subito al predetto funzionario la propria reticenza a parlare con giudici palermitani per timore che le sue rivelazioni potessero trapelare ancor prima di essere iniziate (*“ io ho paura che prima che io parli, che racconti quello che ritengo utile per la lotta alla mafia mi uccidono “....” il Tribunale di Palermo era uno scolapasta”* cfr. ff. 88 e 90 trascr. cit.).

Il dott. De Gennaro gli aveva spiegato che per i fatti riguardanti il territorio di Palermo era imprescindibile parlare con i giudici palermitani ma che, se egli avesse avuto altre notizie di rilievo riguardanti il territorio di altre regioni, avrebbe potuto mettersi in contatto con giudici diversi; Mutolo gli aveva risposto che, avendo vissuto in Toscana per alcuni anni, era in grado di riferire notizie utili alla giustizia riguardanti anche questa zona, escludendo però di potere intraprendere qualsiasi tipo di collaborazione fintantochè fosse rimasto detenuto in quel centro dove erano ricoverati altri mafiosi che avrebbero potuto insospettirsi per i colloqui da lui avuti prima con Falcone ed ora anche con De Gennaro, egli avrebbe, quindi deciso di rinviare ogni altra iniziativa in attesa di un suo trasferimento presso l'ospedale “Rizzoli” di Bologna (cfr. ff. 89 e ss. trascr. 7/6/1994 e ff. 59 e ss. trascr. ud. del 12/7/1994.).

Successivamente Mutolo era stato dimesso dal centro clinico di Pisa e nuovamente ristretto presso il carcere di Spoleto; soltanto un paio di giorni dopo la strage in cui era stato

ucciso il dott. Falcone egli era stato ricoverato, dopo un breve contatto con il dott. De Gennaro ed il col. Di Petrillo che gli avevano assicurato la protezione della D.I.A, presso l'ospedale di Firenze ed interrogato, prima dal giudice Vigna e successivamente dal dott. Borsellino (cfr. ff. 92 e ss. trascr. cit.).

Mutolo ha ricostruito nel dettaglio i tre incontri avuti con il giudice Borsellino nel corso dei quali egli aveva avuto modo di manifestargli le serie preoccupazioni che nutriva per eventuali fughe di notizie sulla sua collaborazione e le gravi conseguenze che potevano derivarne anche a carico dei propri familiari. Soltanto dopo che il dott. Borsellino gli aveva assicurato di assumersi totalmente la responsabilità in ordine alla sua collaborazione, Mutolo si era deciso a verbalizzare le proprie dichiarazioni anche alla presenza di altri giudici palermitani.

Durante una pausa dell'ultimo interrogatorio condotto dal giudice Borsellino, in una struttura protetta sita a Roma, il venerdì del 17 luglio 1992, Mutolo gli aveva riservatamente rivelato di essere a conoscenza di notizie in ordine ad uomini delle Istituzioni collusi con la mafia, facendogli espressamente i nomi del giudice Signorino e del dott. Contrada; il dott. Borsellino a questo punto, aveva insistito per una immediata verbalizzazione di quei nomi, ma Mutolo si era opposto sostenendo di volere prima ultimare di riferire quanto a sua conoscenza sulle vicende delittuose interne all'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Il dott. Borsellino lo aveva salutato con l'impegno di rivedersi il lunedì successivo per la verbalizzazione, data l'estrema delicatezza delle rivelazioni ricevute, ma la domenica successiva anche Borsellino era rimasto ucciso, vittima di un'altra efferata strage consumata da "Cosa Nostra" (cfr. ff. 101 e 102 trascr. ud. 7/6/1994 e f. 53 trascr. ud. 12/7/1994).

Subito dopo tale accadimento Mutolo ha dichiarato di essere rimasto sconvolto ed anche "terrorizzato" dal fatto che era trapelata sulla stampa la notizia della sua collaborazione mentre uno dei suoi figli era ancora detenuto in carcere.

Solo dopo qualche tempo, a seguito delle insistenze dei giudici palermitani ed in memoria del sacrificio del dott. Borsellino, Mutolo aveva deciso di proseguire la propria collaborazione con la Giustizia (cfr. ff. 103 e ss. trascr. cit.).



### **Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo.**

Sin dall'inizio della formale collaborazione con la Giustizia, avviata nel Giugno 1992, il contributo investigativo di Gaspare Mutolo si è rivelato di straordinaria importanza perchè proveniente da un soggetto, sicuramente inserito all'interno di "Cosa Nostra" (essendo già stato condannato, come già evidenziato, con sentenza passata in giudicato per appartenenza a tale associazione mafiosa e per vari reati-fine commessi all'interno della stessa), con un ruolo di rilevante spessore criminale nell'ambito della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello di Palermo ed altresì collegato, attraverso il traffico degli stupefacenti, al clan "Santapaola", operante nel catanese, ed anche alla camorra napoletana.

Proprio in ragione della sua lunga, ventennale, militanza all'interno di "Cosa Nostra", Mutolo ha dimostrato di essere depositario di un enorme patrimonio di conoscenze, attinente a numerosissime vicende, spesso vissute in prima persona, e ad una molteplicità di relazioni interpersonali con altri "uomini d'onore", di cui è stato in grado di rivelare i ruoli e le imprese criminose, non trascurando di confessare, in primo luogo, le proprie responsabilità in ordine a numerosi delitti, tra cui molti omicidi (circa trenta - cfr. f. 107 ud. cit.), i cui autori erano rimasti ignoti agli inquirenti.

In tal modo Mutolo, dando prova di una scelta radicale di dissociazione da "Cosa Nostra", ha certamente aggravato la propria posizione processuale, infatti alla vigilia della collaborazione, doveva scontare soltanto un residuo di pena di pochi anni e, pur avendo qualche pendenza per reati anche gravi (armi e droga), non aveva in corso procedimenti penali per omicidio.

Mutolo, pertanto, con la piena confessione in ordine alla sua diretta partecipazione a numerosi omicidi, per i quali non era neppure indagato, ha reso certamente più convincente, su un piano logico, la sua scelta di dissociazione.

Non vi è dubbio infatti, che nella vasta gamma dei riscontri possibili in ordine all'attendibilità intrinseca del propalante, tale atteggiamento di piena collaborazione con la giustizia, costituisce un importante, generale, positivo riscontro alla sua credibilità, in quanto sicuro indice della volontà del dichiarante di non tacere nulla di quanto a sua conoscenza, anche a costo di aggravare la propria posizione processuale, confessando responsabilità proprie e dei propri correi in ordine a delitti altrimenti destinati all'impunità.

Con le sue dichiarazioni, già oggetto di positiva valutazione in altri procedimenti penali (si veda ad esempio per tutti il procedimento penale a carico di Grippi Leonardo ed altri, definito con sentenza irrevocabile, acquisito al presente procedimento- v. acquisizioni delle relative sentenze alle udienze del 6/5/1994 e 23/6/1995), Mutolo, ha indubbiamente contribuito, in modo organico, completo ed efficace a ricostruire le vicende evolutive, le dinamiche ed i conflitti interni a “Cosa Nostra”, sin dai tempi del c.d. triumvirato della prima metà degli anni settanta e fino ad epoca recente.

L’attendibilità intrinseca del collaborante richiede, però, ai fini del presente procedimento un’ulteriore verifica, piu’ specifica, con riferimento ai suoi precedenti giudiziari, al contesto narrativo attinente i personaggi mafiosi citati, alle fasi del proprio ingresso nell’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra”, agli episodi generalmente riferiti in ordine alla propria attività criminale all’interno di tale associazione criminale ed, infine, alle fasi iniziali della propria scelta di collaborare con la giustizia che rivestono un peculiare interesse ai fini della trattazione in oggetto.

Sull’attività di indagine eseguita a riscontro delle dichiarazioni del Mutolo ha, in particolare, riferito nell’ambito del presente procedimento, all’udienza del 18/10/1994 (cfr. ff. 46 e ss.) il Capitano dei Carabinieri, Luigi Bruno, che ha fatto parte del centro operativo della D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) di Palermo.

Il predetto teste ha riferito in ordine ai numerosi precedenti di Polizia ed ai precedenti penali che hanno contraddistinto la carriera criminale del Mutolo a far data dall’Agosto 1958, fino ai piu’ recenti carichi pendenti esistenti presso la Procura della Repubblica di Palermo, circostanze, peraltro, oggetto di ulteriore riscontro, in numerose e dettagliate acquisizioni documentali nell’ambito dell’odierno procedimento : cfr. a tal fine :

- 1) scheda riepilogativa redatta su tali punti dalla D.I.A., acquisita all’udienza del 22/9/1995;
- 2) certificato aggiornato del Casellario Giudiziale di Mutolo Gaspare, acquisito all’udienza del 18/10/1994;
- 3) scheda estratta da documenti della Direzione Centrale della Polizia Criminale, acquisita all’udienza del 6/5/1994.

Da tali emergenze processuali si evince un sicuro riscontro alle dichiarazioni rese da

Mutolo Gaspare in ordine alla propria iniziale attività criminale nel precipuo settore dei reati contro il patrimonio (furti e rapine) ed alla sua successiva graduale estensione ai reati di natura estorsiva, ai danneggiamenti, al porto abusivo di armi, alla violazione della disciplina degli stupefacenti, reati sintomatici dell'appartenenza a "Cosa Nostra".

In data 10/12/1990 la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, il 16/12/1987, dalla locale Corte di Assise, sanciva la sua appartenenza a tale organizzazione criminale, oggetto di definitivo accertamento con la sentenza della Cassazione in data 30/1/1992.

Successivamente alla data della sua formale collaborazione con la giustizia sono emerse, poi, a carico del Mutolo, due sentenze irrevocabili di condanna, emesse dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, in relazione ai reati di cessione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi, spendita di monete false e ricettazione e sono risultati, ancora pendenti presso la Procura della Repubblica di Palermo, il procedimento relativo al duplice omicidio in danno di Inzerillo Santo e Di Maggio Calogero, nonché quello per associazione per delinquere di tipo mafioso.

Numerosi precedenti a carico del Mutolo ne attestano, coerentemente al suo racconto, la presenza nel territorio di Napoli, unitamente a Riccobono Rosario, nel periodo compreso tra il 1973 ed il 1974; in particolare, il 5/3/1973, veniva denunciato dai Carabinieri di Napoli per il reato di associazione per delinquere, unitamente ad altri, tra cui il Riccobono, ed il 7/4/1973 veniva tratto in arresto a Marano dai C.C. del Nucleo Investigativo di Napoli, per infrazione all'art. 12 della L.1423/1957, e processato con rito direttissimo unitamente a Vaccaro Antonino e Di Bella Gioacchino, con i quali era stato sorpreso all'interno di un appartamento, in possesso di armi e munizioni detenute illegalmente. (cfr. documentazione già citata e ff. 60 e ss. deposizione cap. Bruno ud. del 18/10/1994).

Sono stati, altresì, accertati i rapporti illeciti tra la famiglia camorristica dei Nuvoletta ed i clan mafiosi facenti capo a Riccobono Rosario, il quale, nel Novembre del 1972, durante il periodo del soggiorno obbligato nel Comune di Casandrino (Napoli), venne sorpreso dai C.C., nell'abitazione dei Nuvoletta (cfr. deposizione cap. Bruno ff. 59 e ss. ud. cit.).

Numerosi altri precedenti a carico del collaborante Mutolo ne attestano, poi, l'attività

delinquenziale, dal 1988 in poi, nel territorio della Toscana per reati di illegale detenzione di armi e munizioni e di spendita di monete false, in conformità alle dichiarazioni rese sul punto dal collaborante.

Dalla scheda relativa ai periodi di detenzione sofferti dal Mutolo (cfr. ff. 22 e ss. scheda cit. acquisita all'ud. del 22/9/1995) si evince il travagliato "iter" carcerario del predetto collaborante, dal Giugno 1960 fino alla sua definitiva restrizione in luoghi di detenzione extra-carceraria, avvenuta il 27/6/1992, su disposizione della Procura Generale della Repubblica di Perugia, in attesa dell'applicazione del programma di protezione, cui Mutolo è stato ammesso, unitamente ai propri familiari, a decorrere dal 21 Agosto 1992.

In particolare, dalla predetta scheda, è dato evincere i diversi periodi in cui il Mutolo è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Palermo nonché i suoi trasferimenti presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, presso la Casa Penale di Augusta, nonché la sua permanenza anche nelle carceri di Poggioreale (Napoli), di Teramo, Pisa e Spoleto che hanno costituito oggetto di specifici riferimenti da parte del collaborante nel corso della deposizione dibattimentale, costituendone, pertanto, positivo riscontro.

In relazione ai numerosi personaggi citati dal Mutolo nel corso dell'esame dibattimentale sono stati, altresì, acquisiti cospicui, positivi riscontri.

Così è risultato che il Vetrano Salvatore, di cui ha parlato Mutolo con riferimento alla prima fase dei suoi rapporti con l'ambiente malavitoso facente capo a "Cosa Nostra", è stato identificato per l'omonimo nato a Palermo nel 1918, oggetto di numerose denunce, esercente l'attività di carrozziere, che effettivamente ha gestito, sin dal 1964, anche un esercizio pubblico per la rivendita di autovetture (cfr. deposizione cap. Bruno ud. 18/10/1994 ff. 51-52).

Napoli Carmelo è stato identificato per l'omonimo del 1911, effettivamente deceduto nel 1955 nel corso di un agguato a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno di un bar nella discesa Dei Giudici a Palermo (cfr. deposizione cit. f.52).

Stefano Leale è risultato anch'egli vittima di un conflitto a fuoco, la sera del 9 Aprile 1960, nella via Torino a Palermo (cfr. f. 52 ud. cit.).

Il Vincenzo Di Maria, di cui parla Mutolo come l' "uomo d'onore" della famiglia mafiosa dell'Uditore, cui aveva esibito, una volta trasferito al carcere di Augusta, un

biglietto di raccomandazione da parte di Riina Salvatore (cfr. f. 4 ud. 7/06/1994), è stato identificato nell'omonimo del 1907, già indicato dal pentito Leonardo Vitale come "uomo d'onore", della zona di V.le Lazio, residente in una zona di Palermo ubicata in prossimità di viale Lazio, dove risiedeva, non lontano dalla zona di influenza della famiglia mafiosa dell'Uditore, e rimasto coinvolto nel 1961 nelle indagini relative all'omicidio di Caviglia Agostino (cfr. f. 53 ud. cit. del 18/10/1994 deposizione Bruno Luigi).

Il fratello di Riccobono Rosario, presso la cui bottega di ferramenta Mutolo ha dichiarato essersi incontrato con il Riccobono Rosario appena dimesso dalla Casa C.le di Palermo, è stato identificato per Riccobono Vincenzo, classe 1933, già diffidato e sottoposto a misura di prevenzione, il quale è risultato avere effettivamente prestato attività lavorativa nel settore della lavorazione del ferro (cfr. deposizione cap. Bruno ud. cit. ff. 54 e ss.).

Altro fratello del Riccobono Rosario, Giuseppe, classe 1926, risultato schedato mafioso e pregiudicato per delitti contro la persona ed il patrimonio, già sorvegliato speciale della P.S., è stato effettivamente ucciso il 27/7/1961, conformemente a quanto dichiarato dal Mutolo, nella via Castelforte di Palermo, nel corso di un agguato tipicamente mafioso (cfr. deposizione cap. Bruno ud. cit. f. 54 e scheda relativa a Riccobono Rosario acquisita all'ud. dell'8/07/1994).

A proposito dei conflitti interni alla cosca mafiosa di Partanna-Mondello negli anni '60, riferiti dal collaborante (cfr. f. 5 ud. 7/06/1994), è stata, altresì, riscontrata l'uccisione di tale Giacalone Giuseppe, fratello di Matteo e Gaetano contrapposti al gruppo criminale facente capo a Rosario Riccobono, verificatasi il 30/11/1961 nella via Carbone in Partanna-Mondello.

E' stata, poi, positivamente accertata la detenzione di Salvatore Riina, dall'8/6/1968 al 10/6/1969, presso la Casa C.le di Bari, nonché l'identità del Lo Cascio Gioacchino, (identificato in Cascio Gioacchino), avente effettivamente la disponibilità di un'osteria in Monreale, indicato dal collaborante come il soggetto che fece da tramite tra lui ed il Riina, nel periodo in cui questi venne dimesso dal carcere di Bari ed il Mutolo si prestò a fargli da autista (cfr. ff. 9 e ss. ud. 7/06/1994 - deposizione cap. Bruno- ud. cit. del 18/10/1994 f. 56).

E' risultato che, effettivamente, il Mutolo, nel corso dei procedimenti penali a suo carico, per ben quattro volte ottenne di essere sottoposto a perizia psichiatrica ed in particolare è stato verificato che in data 22/11/1969, egli venne trasferito dalla locale Casa



C.le all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto da cui venne scarcerato in data 4/4/1973 e nuovamente trasferito nel medesimo ospedale psichiatrico il 5/2/1978 fino al 10/3/1978; dal 25/7/1982 al 23/4/1983 è risultato che era stato ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa e successivamente presso quello di Montelupo Fiorentino (cfr. ff. 57 e ss. depos. citata del cap. Bruno e scheda relativa ai periodi di detenzione del collaborante acquisita all'udienza del 22/9/1995) .

A proposito delle dichiarazioni rese da Mutolo sull'espedito, cui in quel periodo ricorrevano spesso i mafiosi per ottenere dichiarazioni di semi-infermità, funzionali a considerevoli sconti di pena, grazie alla complicità di medici compiacenti, è stato verificato che Gaetano Carini, indicato dal collaborante come il soggetto, molto amico del dott. Madia, per intercessione del quale, egli aveva ottenuto una perizia medica favorevole, era soggetto effettivamente affiliato alla famiglia mafiosa di "Porta Nuova", come tale già indicato dal pentito Vitale, tratto in arresto nel Dicembre 1969 per il delitto di associazione per delinquere in relazione alla strage di V.le Lazio (cfr. deposizione cit. del cap. Bruno f. 58 e nota della D.I.A. in data 24/01/1995 acquisita all'udienza del 22/9/1995).

Il dott. Madia, indicato dal collaborante, è stato positivamente identificato nel prof. Madia Aldo, nato a Napoli il 20/7/1920: dagli accertamenti effettuati, tramite il II° Reparto della Direzione Investigativa Antimafia di Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si è accertato che il predetto, con D.M. del 14/5/1948, era stato nominato medico assistente assegnato al Manicomio Giudiziario di Barcellona, ove già dall'1/10/1945 prestava servizio come medico giornaliero di prima categoria, e che con D.M. del 3/5/1954, dopo l'assegnazione presso altri istituti penitenziari era stato, nuovamente, trasferito con funzioni di Direttore presso l'istituto di Barcellona dove era rimasto fino all'1/8/1973.

Nel periodo in cui il prof. Madia era stato direttore del manicomio Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, è risultato che nel predetto manicomio giudiziario era stato ristretto il citato Gaetano Carini, dal 25/08/1970 al 4/05/1971, data in cui era stato dimesso, per concessione della libertà provvisoria, in quanto riconosciuto gravemente ammalato; è stata, altresì, acquisita copia della relazione medica sulle condizioni di salute del detenuto Carini, redatta, in data 22/04/1971, su richiesta del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo, dalla Direzione Sanitaria del Manicomio Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, a firma del direttore, dott. Madia e dal medico del reparto dott. Sottile, con la quale veniva

delineato un quadro patologico aggravato del predetto detenuto e ne veniva evidenziata la condotta carceraria assolutamente esemplare (cfr. documentazione acquisita all'ud. del 22/09/1995).

Tutti i predetti riscontri, afferenti alla generale attendibilità del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, in quanto idonei a comprovare che lo stesso nel corso delle proprie dichiarazioni ha fatto riferimento, con dovizia di particolari e dettagli, a circostanze e soggetti realmente esistenti e positivamente verificati, costituiscono prova di un contesto generale di veridicità dei fatti riferiti, alla luce del quale l'intero racconto del collaborante deve essere esaminato.

Per quanto, in particolare, attiene alle dichiarazioni rese da Mutolo in ordine a notizie e informazioni in suo possesso riguardanti esponenti delle istituzioni, del mondo politico, e delle professioni deve osservarsi che, coerentemente con la sua scelta di integrale e leale collaborazione con lo Stato egli non ha esitato, fin dalle primissime fasi della sua dissociazione da "Cosa Nostra", a riferire quanto a sua conoscenza anche in ordine a tale delicato settore.

In verità egli, dopo avere premesso di avere appreso, fin dai primi anni della sua appartenenza a "Cosa Nostra", delle numerose infiltrazioni che tale organizzazione riusciva ad avere all'interno delle Istituzioni dello Stato e della società civile, ha esternato, peraltro in piena sintonia con le dichiarazioni rese sul punto, anche nell'ambito del presente procedimento, da numerosi altri collaboratori di giustizia (vedi dich. di Tommaso Buscetta-Francesco Marino Mannoia- Salvatore Cancemi- Rosario Spatola), la propria convinzione che la trattazione di questi temi avrebbe potuto esporlo al rischio di reazioni e strumentalizzazioni tali da screditare l'attendibilità e sostanzialmente depotenziare l'efficacia complessiva dell'azione giudiziaria contro "Cosa Nostra".

Ciononostante egli, dimostrando di ritenere prioritario il proprio intento di fornire un contributo efficace allo scardinamento dell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" nei suoi punti più nevralgici, dopo le iniziali titubanze, che attestano l'autenticità del travaglio della decisione, si è determinato a rendere dichiarazioni all'A.G., in modo organico e completo, anche in ordine a tale settore delle proprie conoscenze.

Di peculiare valenza sono risultate, nell'ambito dell'odierno procedimento le dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo in ordine alle fasi prodromiche alla sua stessa scelta di

formalizzare la propria collaborazione, nel corso delle quali egli ha dichiarato di avere rivelato in via confidenziale, con certezza al giudice Borsellino ed ancor prima, verosimilmente, anche al giudice Falcone il nome dell'odierno imputato quale soggetto colluso con "Cosa Nostra".

Per quanto riguarda il colloquio che Mutolo ha dichiarato di avere avuto con il giudice Falcone all'interno del carcere di Spoleto, si ricorda che il collaborante ne ha indicato con precisione la data (16/12/1991), l'orario (intorno all'ora di pranzo) la durata (circa venti minuti), il contenuto (anche se si è detto certo di avere rivelato il nome del dott. Signorino tra i soggetti collusi con "Cosa Nostra", e non altrettanto certo di avere indicato tra tali soggetti anche il nome dell'odierno imputato) ed ha aggiunto che il predetto colloquio era avvenuto alla presenza di altro individuo di cui non era stato in grado di ricordare il nome ma che il giudice Falcone gli aveva assicurato essere persona di cui potersi fidare.

Orbene, dalla documentazione acquisita, presso la Direzione della Casa C.le di Spoleto, si è riscontrato l'effettivo svolgimento del colloquio tra il giudice Falcone ed il collaborante Mutolo, alla data ed all'orario da quest'ultimo indicate, ed è stato altresì possibile pervenire alla identificazione del soggetto che in quella visita al carcere accompagnò il giudice Falcone.

Ed infatti dall'estratto del registro , rilasciato dalla Casa C.le di Spoleto, acquisito all'udienza del 12/7/1994, si è verificato che alla data del 16/12/1991 alle h. 13,30 avevano fatto ingresso nel predetto Istituto penitenziario il dott. Giovanni Falcone ed il dott. Giannicola Sinisi, entrambi magistrati, per effettuare un colloquio con il detenuto Gaspare Mutolo che si protrasse fino alle h. 14,15, come si evince dall'annotazione relativa all'orario di uscita dei predetti dal medesimo carcere parimenti trascritta nel registro in oggetto.

Dalla documentazione acquisita presso la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, è stato possibile, poi, accertare che il dott. Falcone, nella sua qualità, all'epoca, di Direttore Generale degli Affari Penali, inviò, in data 14/12/1991, al Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, una nota con la quale comunicava che si sarebbe recato alla Casa C.le di Spoleto per procedere ad una audizione del detenuto Gaspare Mutolo, che ne aveva fatto formale richiesta, ed in cui lo scrivente dava atto di un colloquio telefonico avuto, allo scopo di informare preventivamente della predetta audizione e riceverne il relativo assenso, con il Procuratore

della Repubblica di Civitavecchia, titolare del procedimento in relazione al quale il Mutolo risultava in quel momento detenuto .

Con riservata personale, inviata il 17/12/1991 al Capo di Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia, a firma del dott. Giovanni Falcone e del dott. Giannicola Sinisi, si provvedeva, poi, a comunicare l'avvenuto incontro presso la Casa C.le di Spoleto con il detenuto Gaspare Mutolo e si evidenziava l'opportunità di segnalare il caso di tale detenuto, seppur non formalmente collaboratore di giustizia, all'Amministrazione Penitenziaria, per eventuali problemi attinenti alla sua sicurezza personale nell'ambito dell'ambiente carcerario (cfr. note citate acquisite all'ud. del 12/7/1994) .

A seguito della compiuta identificazione, sulla base delle predette risultanze documentali, del dott. Giannicola Sinisi, quale soggetto indicato genericamente dal Mutolo come presente al suo colloquio con il giudice Falcone all'interno del carcere di Spoleto, lo stesso veniva ammesso, nell'ambito dell'odierno dibattimento, quale teste, su richiesta del P.M., ai sensi dell'art. 493 comma III° c.p.p., con ordinanza emessa dal Tribunale in data 9/9/1994 ed escusso all'udienza del 12/09/1994.

La testimonianza, particolarmente qualificata ed assolutamente attendibile, resa dal dott. Sinisi , all'epoca magistrato distaccato presso la Direzione Generale Degli Affari Penali, con l'incarico di Direttore dell'ufficio V° di tale Amministrazione, ha consentito di verificare, in modo assolutamente puntuale, le dichiarazioni rese da Mutolo in ordine al contenuto del colloquio dallo stesso avuto con il giudice Falcone e soprattutto, di accertare che egli, fin da quel primo colloquio assolutamente prodromico alla fase della sua formale collaborazione con la giustizia, fece il nome dell'odierno imputato come uno dei soggetti collusi con "Cosa Nostra", consentendo, in tal modo, di accertare tale dato processuale, oltre i non sicuri ricordi manifestati dallo stesso Mutolo su tale specifico punto.

Il dott. Sinisi, in particolare, ha dichiarato che nell'occasione in esame il dott. Falcone, così come era solito fare in circostanze particolarmente delicate in cui preferiva evitare ogni possibile polemica in ordine ad un'eventuale sovrapposizione della sua azione rispetto a quella dell'Autorità Giudiziaria, gli aveva chiesto di accompagnarlo presso il carcere di Spoleto per incontrare il detenuto Gaspare Mutolo, che gli aveva avanzato formale richiesta di colloquio, compilando l'apposito modulo presso l'Amministrazione penitenziaria di appartenenza (cfr. ff. 4- - 5 e 6 ud. del 12/09/1994).

Il teste ha dichiarato, che all'epoca non sapeva neppure chi fosse il predetto detenuto, non avendo una specifica esperienza nel settore delle vicende criminali attinenti la mafia siciliana, e fu il dott. Falcone, nel tragitto dall'Ufficio al carcere, a bordo dell'autovettura di servizio, ad illustrargli lo spessore criminale di tale personaggio, a lui ben noto, come sicuro componente di "Cosa Nostra", coinvolto in grossi traffici di droga (cfr. ff. 5 e 6 ud. cit.).

Effettuati gli ordinari controlli all'ingresso della Casa C.le, il dott. Sinisi ha dichiarato di essersi accomodato insieme al dott. Falcone in una saletta, dove dopo alcuni minuti di attesa, giunse il Mutolo che camminava in maniera claudicante con l'ausilio di alcune stampelle.

Il Mutolo, dopo qualche battuta con il dott. Falcone che lo prendeva in giro per quella che a lui sembrava un'evidente accentuazione di una patologia agli arti, si sedette, appoggiando al muro le stampelle e dichiarando che di lì a poco sarebbe stato trasferito presso il presidio ospedaliero di Pisa, annesso al locale carcere, per accertamenti in ordine alla malattia che lo affliggeva in quel momento (cfr. ff. 7 e 8 ud. cit.).

La prima domanda che Mutolo rivolse al dott. Falcone, nel corso del colloquio, durato al massimo venti minuti - mezzora, era finalizzata a conoscere l'identità dello stesso Sinisi, e solo dopo che il dott. Falcone ebbe modo di tranquillizzarlo assicurandogli che si trattava di un suo collaboratore fidato, Mutolo iniziò ad esporre i disagi che in quel momento viveva sia all'interno della propria famiglia di sangue, i cui componenti (moglie e figlio) erano in quel momento detenuti, sia all'interno del proprio gruppo criminale, all'interno del quale egli aveva perso i suoi principali punti di riferimento, quindi comunicò a Falcone che, già da tempo, meditava di avviare una collaborazione con la Giustizia, rispetto alla quale recentemente si era ulteriormente determinato avendo appreso dell'importante ruolo che Falcone stava svolgendo nell'attività anti-mafia (cfr. ff. 9- 21 e 22 ud. cit.).

Il dott. Falcone spiegò, a quel punto immediatamente, che proprio nella sua attuale funzione di Direttore Generale degli Affari Penali, non aveva titolo per avviare un colloquio investigativo e Mutolo insistette nel dire che egli avrebbe potuto avviare solo con lui un rapporto di collaborazione, ritenendo sia gli ambienti giudiziari che quelli delle Forze Dell'Ordine di Palermo particolarmente inaffidabili (cfr. ff. 10 e 22 ud. cit.).

A questo punto, proprio per esemplificare i motivi della sua diffidenza, Mutolo accennò al dott. Signorino ed al dott. Contrada come soggetti, provenienti dai predetti ambienti palermitani, collusi con la mafia (*“ a quel punto Giovanni mi ricordo che si voltò verso di me, io ero alla sua sinistra, mi guardò come guardava lui, come sapeva guardare lui le persone, e mi disse: - hai visto ? - come a dirmi- in che tipo di ambiente lavoravo? - cfr. ff. 10 e ss. ud. cit.).*

Il dott. Falcone proseguì nel tentativo di spiegare a Mutolo che non poteva avviare con lui un rapporto di collaborazione spiegandogli che, al più, poteva fare in modo di metterlo in contatto con qualche appartenente alle Forze di Polizia, di cui Mutolo si fidava, al fine di verificare se sussistevano realmente i presupposti per avviare una sua formale collaborazione con la giustizia, e in tal senso il teste ha ricordato di un accenno fatto, nel colloquio tra il dott. Falcone ed il detenuto, al nome del dott. Gianni De Gennaro; con l'assunzione di tale impegno da parte del dott. Falcone si concluse il colloquio con Mutolo, il quale manifestò tutte le sue incertezze in ordine alla sua disponibilità a collaborare con soggetti diversi dal dott. Falcone (cfr. ff. 11- 22 - 30 - 31- 36 e 37 ud. cit.).

Successivamente nel corso del tragitto di ritorno a Roma, il dott. Falcone, su domanda dello stesso dott. Sinisi che non sapeva chi fosse il Contrada citato da Mutolo (mentre, di contro, ben sapeva chi fosse il collega Signorino, che aveva avuto occasione di conoscere personalmente), gli spiegò che si trattava di una persona che aveva lavorato a Palermo presso la Questura e presso l'Alto Commissariato Antimafia, che attualmente era addetta al S.I.S.D.E., e ritornò, quindi, a parlargli delle difficoltà e delle insidie incontrate nel corso del proprio lavoro a Palermo, sia nell'ambito dell'Ufficio Istruzione che, dopo, nell'ambito della Procura della Repubblica (cfr. ff. 10- 12 e 13- 17 e 18 ud. cit.).

Dalla stessa autovettura, attraverso il telefono cellulare, il dott. Falcone, informò il dott. Gianni De Gennaro che aveva urgente bisogno di parlargli; lo incontrò, poi, il pomeriggio stesso o la mattina successiva, e gli comunicò la notizia della generica disponibilità, ancora gravata da numerose riserve, manifestata dal detenuto Mutolo a collaborare con la Giustizia (cfr. ff. 13 e 14 ud. cit.).

La mattina successiva al predetto colloquio in carcere, il dott. Falcone predispose una relazione sull'oggetto di quell'incontro con Mutolo, da inviare al Capo di Gabinetto, chiedendo al dott. Sinisi se ne condividesse il contenuto.

Il dott. Sinisi, preso atto che nella relazione, dopo un riferimento ai problemi familiari e di salute esposti dal Mutolo, si affermava in modo sintetico che, allo stato, non si ravvisavano elementi per ritenere che il predetto fosse disposto ad una “formale” collaborazione con la Giustizia, decise di firmarla ritenendo che, in effetti, non c’erano ancora in quella fase i presupposti per qualificare come “formale” la collaborazione che Mutolo, solo genericamente, aveva manifestato di volere intraprendere, dovendo ancora tale dichiarazione d’intenti essere oggetto di positiva verifica da parte di organi di Polizia Giudiziaria (*“ credo che sia stata utilizzata una formula volutamente sintetica, perchè allo stato non si sapeva affatto nè che tipo di evoluzione avrebbe avuto il rapporto di collaborazione con Gaspare Mutolo nè se questa persona poi avrebbe, in effetti, collaborato con la Giustizia, nè se in quel momento stesse cercando semplicemente un escamotage, un contatto con una persona autorevole per ricevere dei benefici carcerari, quindi, nell’assoluta vaghezza di quelli che sarebbero stati gli sviluppi di questo primo contatto, si preferì dare semplicemente questa indicazione ... anche per evitare che laddove le preoccupazioni di Mutolo fossero preoccupazioni sincere, potessero portare ad esiti... infausti... se fosse trapelata, anche soltanto l’idea della collaborazione di Mutolo, la vita stessa di Mutolo in carcere sarebbe stata in pericolo, posto che non c’era nessuna tutela particolare nei confronti del detenuto in quel momento “* cfr. ff. 15- 16- 24 - 25. 35- 36 e 41 ud. cit.).

Come può agevolmente rilevarsi dalle esposte risultanze dibattimentali, univoche, coerenti ed assolutamente inconfutabili, le dichiarazioni rese dal collaborante Mutolo in ordine al colloquio dallo stesso avuto nel Dicembre del 1991 con il dott. Falcone all’interno del carcere di Spoleto, hanno trovato puntuale conferma, finanche nei particolari piu’ minuti afferenti alle indicazioni sulla data e sulla durata del predetto colloquio che si sono rivelate assolutamente precise; la ricostruzione, poi, del contenuto di tale colloquio, resa possibile attraverso la testimonianza del dott. Sinisi, che il Mutolo non era stato in grado di individuare nel corso delle sue dichiarazioni dibattimentali, ma la cui identificazione è stata effettuata attraverso dati documentali, ha consentito di raggiungere una prova piena, assolutamente disinteressata ed attendibile, della circostanza che il Mutolo fin da quel primo, preliminare, contatto con il dott. Falcone indicò l’odierno imputato tra i soggetti appartenenti alle Istituzioni dello Stato collusi con la mafia.

Le ulteriori fasi, precedenti alla decisione di Mutolo di formalizzare la propria volontà di collaborare con la Giustizia, hanno poi costituito oggetto di altre testimonianze,

che in modo altrettanto puntuale ed attendibile hanno consentito di ricostruire tutti i passaggi del travagliato “iter” percorso dal collaborante, indice della genuinità della sua scelta, per giungere alla definitiva ed irrevocabile decisione di dissociarsi da “Cosa Nostra”.

Tra queste testimonianze deve, in primo luogo, essere presa in esame quella del colonnello dei Carabinieri, Domenico Di Petrillo escusso all’udienza del 20/9/1994.

Il col. Di Petrillo, in servizio presso la D.I.A. dalla metà del mese di Febbraio del 1992, che all’interno di tale organismo ha svolto le funzioni di responsabile del Centro di Roma, ha dichiarato di avere ricevuto fin dall’assunzione di tali funzioni, da parte del Reparto Investigazioni Giudiziarie, l’incarico di verificare la possibilità di una formale collaborazione da parte del detenuto Gaspare Mutolo, in modo da assicurare riservatezza e sicurezza all’operazione (cfr. ff. 1 e 2 ud. cit.) .

In occasione del conferimento del predetto incarico, il Questore Micalizio, dirigente all’epoca del Reparto Investigazioni Giudiziarie, lo informò del contatto che Mutolo aveva avuto con il dott. Falcone nonché del successivo incontro che il detenuto aveva avuto, in data 29/1/1992, con il dott. De Gennaro all’interno del Centro Clinico di Pisa, annesso alla locale struttura carceraria, dove lo stesso era stato trasferito proveniente dal carcere di Spoleto (cfr. ff. 7-8-11 e 20 ud. cit.).

Il teste ha dichiarato, altresì, di essere stato informato che, già dagli inizi del mese di Febbraio, e quindi ancor prima dell’assunzione del suo incarico alla D.I.A., la Procura di Palermo, a livello dei suoi vertici, era stata informalmente tenuta al corrente dei contatti in corso con il detenuto Mutolo (cfr. ff. 8 e 12 ud. cit.).

Appresa la notizia della volontà, espressamente manifestata da Mutolo, di non avere altri contatti con funzionari della D.I.A., fintantocchè fosse rimasto all’interno di strutture carcerarie, in quanto tali incontri avrebbero certamente esposto sia il Mutolo che i suoi familiari, in quel periodo parimenti detenuti, a gravissimi rischi per la propria sicurezza personale, il col. Di Petrillo ha dichiarato di avere avviato, in un primo momento, contatti con la Procura di Civitavecchia, titolare del procedimento in materia di traffico di stupefacenti per il quale sia Mutolo che la moglie Santina De Caro erano stati tratti in arresto, al fine di individuare un’occasione propizia ad un contatto diretto con Mutolo che non fosse pregiudizievole per la sua sicurezza e che potesse, al contempo, consentirne di vagliare l’ effettiva volontà di collaborazione (cfr. ff. 3-4-7-9-10-13-15-16 e 22 ud. cit).



Successivamente, tra il mese di Marzo ed Aprile del 1992, il teste aveva stabilito contatti con i familiari di Mutolo che si recavano ai colloqui con lo stesso, sempre al fine di comunicare, sia pure indirettamente al predetto, senza esporlo ad inutili rischi, che l'interesse a stabilire un contatto diretto con lui era attivo e che da parte della D.I.A. vi era l'intenzione di verificare al piu' presto la sua reale volontà (cfr. ff. 4-23 e 24 ud. cit).

L'occasione dell'incontro diretto con Mutolo si era presentata il 16/5/1992, quando era stato tradotto a Livorno per la celebrazione di altro procedimento a suo carico per traffico di stupefacenti; in tale circostanza lo stesso col. Di Petrillo, insieme al dott. De Gennaro ed al vice-questore Gratteri, frattanto incaricato di collaborare con il col. Di Petrillo, avevano avuto un breve colloquio in una stanza appartata all'interno del carcere di Livorno con il Mutolo, che, per la prima volta, aveva manifestato in modo deciso la propria intenzione di collaborare con la Giustizia (cfr. ff. 5 e 10 ud. cit.).

Mutolo, però, nonostante tale chiara manifestazione di volontà, aveva dichiarato di volere rinviare un colloquio piu' approfondito ad altra occasione, che poteva farsi coincidere con il suo imminente trasferimento presso l'Ospedale Civile di "Careggi" a Firenze e, poichè, non intendeva collaborare con magistrati siciliani, a causa delle remore già espresse in precedenza, era stato concordato un colloquio con il Procuratore Vigna di Firenze, al quale Mutolo aveva detto di potere riferire in merito a taluni traffici mafiosi svolti in Toscana (cfr. ff. 5-6-11-21-26 ud. cit.).

Il 22 Giugno, Mutolo, su richiesta dei sanitari del carcere di Spoleto, dove frattanto era stato ritradotto, e su disposizione del Dipartimento dell'Aministrazione Penitenziaria, era stato effettivamente ricoverato presso l'Ospedale Civile di Firenze e poco dopo, in quella sede, si era verificato il concordato colloquio con il Procuratore Vigna, il quale aveva avuto modo di verificare la reale volontà di Mutolo a collaborare.

Il successivo 27 Giugno, Mutolo era stato trasferito, in stato di detenzione, presso una struttura extra-carceraria in attesa dell'approvazione dello speciale programma di protezione (cfr. deposizione Di Petrillo ff. 6-20-25 e 26 ud. cit. nonchè concorde deposizione sul punto resa dal cap. Bruno all'ud. del 18/10/1994 f. 50).

A seguito della trasmissione ufficiale, da parte del dott. Vigna, alla Procura della Repubblica di Palermo del primo verbale di interrogatorio reso da Gaspare Mutolo, il 1° Luglio del 1992, si era realizzato il primo contatto tra Mutolo e l'A.G. di Palermo,

rappresentata dal dott. Borsellino (cfr. ff. 12 e 19 dep. Di Petrillo ud. cit.).

Il successivo 21 Luglio, a distanza di pochi giorni dalla tragica strage in cui, tra gli altri, aveva perduto la vita anche il Procuratore Borsellino, diffusasi la notizia attraverso indiscrezioni giornalistiche, della collaborazione di Mutolo, si determinò la necessità di un immediato trasferimento di molti familiari del collaborante in strutture protette e, principalmente, del figlio, il quale si trovava ancora detenuto e a causa di ciò, aveva corso un gravissimo rischio per la propria incolumità personale (cfr. ff. 19 e ss. ud. cit.).

Fin qui la testimonianza resa dal col. Di Petrillo, la quale ha consentito di ricostruire le fasi che precedettero la formalizzazione della collaborazione di Mutolo in modo assolutamente lineare, meticoloso e, soprattutto, perfettamente coincidente con le dichiarazioni rese sul punto all'odierno dibattimento dallo stesso collaborante, rafforzandone, di conseguenza, la complessiva attendibilità.

A fronte delle plurime risultanze dibattimentali, aventi varia natura, documentale e testimoniale, assolutamente convergenti nella ricostruzione delle fasi iniziali della collaborazione di Gaspare Mutolo e coincidenti con la versione resa dallo stesso, la difesa dell'imputato ha avanzato sospetti in ordine alla "stasi" verificatasi tra il Dicembre 1991 ed il Maggio successivo nella predetta collaborazione; in sede di controesame del teste Sinisi, la Difesa ha, poi, dedotto l'incompatibilità tra il contenuto del colloquio, intervenuto tra Mutolo ed il dott. Falcone, siccome riferito dal predetto teste, ed il contenuto della relazione del 17/12/1991, a firma dello stesso Sinisi e del dott. Falcone (cfr. ff. 21 e ss. ud. 12/09/1994); ha, quindi, avanzato sospetti in ordine alla linearità di comportamento adottata nel caso in esame dal dott. Falcone, alludendo ad asseriti propositi del predetto magistrato di "tenere in quarantena" il collaborante in attesa di una sua promozione alla Procura Nazionale Antimafia (cfr. ff. 26 e ss. ud. cit.) ed, infine, in sede di discussione finale, non ha esitato a definire falsa la deposizione del dott. Sinisi, asseritamente funzionale ad accreditare le dichiarazioni del collaborante, parimenti ritenute false, alludendo in modo evidente ad un "complotto" ai danni dell'imputato, in virtù del quale sarebbe stato "utile" anticipare al Dicembre 1991 le dichiarazioni accusatorie di Mutolo, nell'ambito dell'odierno procedimento, a carico dell'imputato.

Orbene, su tali linee difensive, il Collegio, rileva che il tentativo posto in essere dalla Difesa di insistere nel ritenere false le dichiarazioni accusatorie rese sul conto dell'odierno imputato da Mutolo, nonostante l'acquisizione non di semplici riscontri bensì di vere e

proprie “prove” convalidanti la sua deposizione in ordine alle fasi iniziali della propria collaborazione, non poteva che condurre, da un punto di vista logico, alla necessaria conseguenza di coinvolgere nel giudizio di falsità anche quelle prove che della veridicità del collaborante costituiscono, sul punto in esame, inconfutabile conferma.

La difesa non è stata, però, in grado di fornire alcuna plausibile giustificazione alle motivazioni per cui un teste, come il dott. Sinisi, che il Collegio reputa altamente qualificato ed assolutamente disinteressato, avrebbe dovuto mentire allo scopo di accreditare la versione di un collaboratore di giustizia, esponendosi con le proprie dichiarazioni, rese sotto impegno di dire la verità, alle conseguenze di una falsa testimonianza.

L'ipotesi appare, pertanto, del tutto indimostrata, e peraltro contraddetta da altre convergenti risultanze probatorie, così come infondata ed assolutamente priva di ogni riscontro appare la tesi difensiva del “complotto”, che nella progressione delle ipotesi difensive formulate, si configura come quella piu' suggestiva, ma al contempo, piu' inconsistente, ed in quanto tale si appalesa come l'estremo tentativo posto in essere dalla difesa di contrastare inoppugnabili risultanze probatorie.

Poche parole ritiene, poi, il Tribunale di dovere spendere sull'asserita scorrettezza, nel caso in esame, del comportamento assunto da parte del dott. Falcone e ciò per due, sostanziali, ordini di ragioni: 1) non v'è necessità di “giustificare” il comportamento di un magistrato che, per l'assoluta coerenza e l'indiscutibile efficacia del proprio impegno contro la criminalità mafiosa, ha pagato il piu' alto tributo a tale causa, con la perdita della sua stessa vita; 2) in ogni caso non si vede quale refluenza potrebbe avere in ordine alla posizione dell'odierno imputato ed al giudizio di attendibilità su Mutolo, l'asserito comportamento assunto dal dott. Falcone, posto che univoche risultanze dibattimentali hanno acclarato che il predetto collaboratore di giustizia, fin dal preliminare contatto del Dicembre del 1991, indicò l'odierno imputato come soggetto colluso con la mafia.

A tal proposito si ritiene doveroso, comunque, evidenziare che in modo assolutamente corretto il dott. Falcone, come risulta dalle esposte emergenze documentali, provvide ad avere, per vie ufficiali, il colloquio richiestogli da Mutolo, informando di tale richiesta sia la Procura della Repubblica di Civitavecchia che il Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; in modo altrettanto tempestivo e corretto, spiegò al Mutolo, che egli non aveva titolo per avviare con lui un rapporto di collaborazione, concludendo in brevissimo tempo quel colloquio ed impegnandosi ad

avviarlo nei corretti canali istituzionali, con l'avvio di un contatto tra il detenuto e funzionari della D.I.A. incaricati di verificare l'effettiva consistenza della volontà del Mutolo di collaborare con la giustizia; l'opportunità, condivisa anche dal dott. Sinisi, di non comunicare ufficialmente la notizia di una "formale" collaborazione da parte di Mutolo, oltre che corrispondente ad un dato reale, non essendo disposto in quella fase il Mutolo ad avviare un rapporto di collaborazione con soggetti diversi dal dott. Falcone, in cui riponeva la massima fiducia, ed essendo, quindi, del tutto ancora da verificare la sua reale volontà di affidarsi alla protezione dello Stato (il che è comprovato dal travagliato "iter" che solo, a seguito dell'attività frattanto dispiegata dai funzionari della D.I.A., condusse Mutolo, alla formale collaborazione con la giustizia, solo in epoca successiva alla strage in cui perse la vita il dott. Falcone ed in ogni caso, prima, con l'Autorità Giudiziaria di Firenze e solo in un secondo tempo con l'Autorità Giudiziaria di Palermo) certamente, corrispondeva ad un'esigenza, peraltro evidenziata nella relazione del 17/12/1991, di evitare di esporre Mutolo, in quel momento detenuto, unitamente ad alcuni suoi stretti congiunti, in strutture carcerarie ordinarie, a rischi per la sua sicurezza.

Certamente, nel caso in esame, era sembrato opportuno scongiurare, anche il minimo rischio, in quanto avrebbe potuto vanificare un contributo investigativo, che, se anche solamente annunciato, era apparso al dott. Falcone di estrema potenziale importanza, essendo egli ben consapevole, attraverso l'esperienza lavorativa maturata a Palermo, dello spessore mafioso del soggetto in questione e, quindi, delle enormi possibilità che una sua dissociazione avrebbe potuto offrire all'azione della Magistratura contro "Cosa Nostra".

A tutto quanto premesso, in ordine all'attendibilità del collaborante in esame, deve ancora aggiungersi che, anche le dichiarazioni dello stesso rese in ordine alla rivelazione informale fatta al dott. Borsellino, poco prima dell'uccisione del magistrato, sui rapporti illeciti esistenti tra l'odierno imputato e "Cosa Nostra" hanno trovato puntuale conferma in plurime e concordanti risultanze dibattimentali.

E', infatti, emerso che, il dott. Borsellino, prima di essere ucciso, ebbe modo di confidare ad alcuni suoi stretti collaboratori che Mutolo gli aveva informalmente riferito il nome del dott. Contrada, come soggetto colluso con "Cosa Nostra".

A tal fine deve, in primo luogo, esaminarsi la testimonianza del tenente dei C.C. Carmelo Canale, il quale, avendo esercitato le funzioni di Comandante della Polizia Giudiziaria di Marsala, dagli anni '80 al Gennaio 1992, e quindi anche nel periodo in cui il

dott. Borsellino esercitò le funzioni di Procuratore della Repubblica in quella sede giudiziaria, ebbe modo di instaurare con lo stesso un intenso rapporto di collaborazione professionale.

Escusso all'udienza del 27/9/1994, il teste Canale ha dichiarato di ricordare, con assoluta precisione, che il venerdì 16 Luglio 1992 (e quindi tre giorni prima della strage in cui perse la vita il dott. Borsellino, ed in assoluta concordanza con quanto dichiarato sul punto dal collaborante Mutolo), alle h. 17,30 circa, egli ricevette al proprio apparecchio cellulare una telefonata da parte del dott. Borsellino, il quale lo informava di avere appreso da Gaspare Mutolo, nel corso di una pausa dell'interrogatorio di quest'ultimo (che a Roma stava conducendo insieme ad altri magistrati della Procura di Palermo) notizie confidenziali sul conto del dott. Contrada e del dott. Signorino (cfr. ff. 60 e 61 ud. del 27/09/1994).

Il medesimo teste ha, altresì, dichiarato di avere appreso precedentemente a tale comunicazione, sempre dal dott. Borsellino, che il dott. Falcone lo aveva già informato dell'intenzione manifestata da Gaspare Mutolo di iniziare a collaborare con la Giustizia (cfr. ff. 42- 43- 58 e 59 ud. cit).

La circostanza relativa all'apprensione diretta da parte del dott. Borsellino della notizia confidenziale fattagli da Mutolo relativamente all'odierno imputato ed al dott. Signorino, è stata, poi, oggetto di ulteriori conferme nell'ambito dell'istruzione dibattimentale.

Il dott. Sinesio Angelo, già in servizio, tra il Gennaio 1990 ed il Dicembre del 1992, presso l'Ufficio dell'Alto Commissario a Roma e successivamente passato nei ruoli del S.I.S.D.E., escusso all'udienza del 13/5/1994, ha dichiarato di essersi presentato spontaneamente alla Procura della Repubblica di Palermo, nella fase delle indagini preliminari all'odierno procedimento, per spiegare le modalità attraverso le quali, venuto a conoscenza delle accuse, ancora non formalizzate rivolte dal Mutolo a carico del dott. Contrada, nel corso di un colloquio con il dott. Borsellino, involontariamente, era divenuto tramite della immediata comunicazione di tale notizia all'odierno imputato (cfr. ff. 117 e ss. ud. cit.).

Il teste ha confermato di avere appreso, in occasione della sua permanenza a Palermo per assistere ai funerali del compianto dott. Borsellino, la medesima notizia riferita all'odierno dibattimento dal teste Canale, per essere stato informato non soltanto da

quest'ultimo, ma anche da un magistrato, la dott.ssa Camassa, in passato sostituto procuratore alla Procura di Marsala, uno dei piu' fidati collaboratori del dott. Borsellino. (cfr. ff. 128- 132- 133-149 e 151 ud. cit.)

Appena appresa tale notizia, confermatagli da due distinte fonti, Sinesio aveva ritenuto opportuno comunicarla al dott. De Luca, il quale proprio la sera precedente ai colloqui avuti con la dott.ssa Camassa e con il ten. Canale, lo aveva invitato a cenare insieme a lui ed al dott. Contrada, nell'occasione presente a Palermo per i funerali del dott. Borsellino (cfr. ff. 130-131-132 ud. cit.).

Il teste ha dichiarato di avere comunicato la notizia al dott. De Luca, che riteneva soggetto assolutamente affidabile, al solo fine di "metterlo in guardia" nei confronti del dott. Contrada; aveva appreso successivamente, con serio disappunto, dallo stesso De Luca che questi aveva provveduto ad informare tempestivamente della cosa il diretto interessato (cfr. ff. 133 e ss. ud. cit.).

Altro teste, citato anche dalla difesa nella propria lista, ha ulteriormente confermato la circostanza che il dott. Contrada era venuto a conoscenza, prima del suo arresto, non soltanto delle dichiarazioni accusatorie rese sul suo conto da Mutolo ma anche di quelle rese da altro collaboratore di giustizia, Giuseppe Marchese (cfr. sul punto deposizione del teste Lorenzo Narracci- ff. 144 e ss. ud. 20/5/1994).

D'altra parte lo stesso imputato, nel corso del proprio esame dibattimentale all'ud. del 15/11/1994, ha confermato di avere ricevuto notizia delle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, con le modalità già descritte dal teste Sinesio, dichiarando, altresì - come d'altronde risulta documentalmente acclarato, essendo annotato nella propria agenda personale relativa all'anno 1992, acquisita all'odierno procedimento - di avere cenato la sera del 22/7/1992 con il dott. De Luca ed il dott. Sinesio, intrattenendo successivamente con i predetti, conversazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni accusatorie rese sul suo conto da Mutolo, e di avere inoltre tentato di rivolgersi, in data 27 Luglio 1992, al dott. De Gennaro, per avere conferma di tale notizia, che gli aveva risposto in modo molto evasivo (cfr. ff. 21 e ss. ud. 15/11/1994 esame imputato ed annotazione agenda personale dello stesso relativa all'anno 1992, sequestrata nel corso della perquisizione domiciliare eseguita il 24/12/1992, alla data del 27/7/1992 : *" h.18,00 D.I.A. dal dott. G. De Gennaro- questione Mutolo "... "cena con dott. A. De Luca e dott. Angelo Sinesio - ufficio A.C. - discusso questione Mutolo"*).

L'imputato, ha altresì, confermato, sempre in aderenza alle risultanze delle annotazioni contenute nella propria agenda personale, di avere intrattenuto con il direttore del S.I.S.D.E. dell'epoca, dott. Angelo Finocchiaro, colloqui relativi alla "questione Mutolo" (cfr. in tal senso annotazioni alle date dell'11 e del 12 Novembre del 1992) apprendendo, successivamente, sempre da quest'ultimo, notizie più circostanziate sul contenuto delle accuse rivolte non soltanto da Gaspare Mutolo nei suoi confronti ma anche dal Marchese (cfr. annotazioni agende alle date del 23- 25 e 28 Novembre del 1992) .

Escusso all'udienza del 4/10/1994, il dott. Angelo Finocchiaro, che ha svolto le funzioni di Direttore del S.I.S.D.E. dall'Agosto del 1992 all'Agosto del 1993, ha confermato che, ancor prima che venisse inoltrata il 7/12/1992 la comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell'Interno dell'indagine in corso a carico del dott. Contrada, aveva avuto modo di apprendere, anche dallo stesso interessato, dell'esistenza di un'indagine giudiziaria a suo carico; il teste ha, altresì, ricordato di avere avuto conferma di tale circostanza da altre fonti, dalle quali aveva appreso anche che Mutolo Gaspare era una delle fonti di accusa a carico del predetto funzionario; ha detto, invece, di non ricordare se avesse ricevuto analoga conferma in ordine alle dichiarazioni di Giuseppe Marchese, limitandosi a prendere atto, su specifici rilievi evidenziati dal P.M. nel corso del suo esame dibattimentale, dell'esistenza di due annotazioni nell'agenda dell'odierno imputato, rispettivamente in data 25 e 28 Novembre 1992, in cui sono contenuti espressi riferimenti ai colloqui avuti dal dott. Contrada con lo stesso teste, in merito alle accuse formulate dai collaboratori Mutolo e Marchese ed dei "particolari" attinenti alle stesse (cfr. ff. 107 e 114 ud. 4/10/1994).

Le risultanze, appena evidenziate, provenienti da plurime fonti testimoniali ed acclarate anche da documenti provenienti dallo stesso imputato, secondo cui questi, era venuto a conoscenza delle accuse a suo carico, in un'epoca in cui le stesse non erano neppure state formalizzate ovvero erano ancora coperte dal segreto investigativo, sono estremamente emblematiche di una situazione di fatto, che nel corso della presente trattazione sarà di volta in volta evidenziata con riferimento agli specifici episodi, ma che appare opportuno anticipare fin da adesso: l'odierno imputato, in ragione delle molteplici e particolari relazioni instaurate nel tempo con numerosissimi soggetti inseriti nelle strutture investigative dello Stato, nonché in considerazione degli stessi incarichi ricoperti nei medesimi apparati, ha avuto occasione, nel corso della sua lunga carriera professionale e fino alle fasi preliminari dell'odierno procedimento, di essere il terminale naturale di un flusso di notizie, di interesse investigativo, che egli, anche prescindendo dagli specifici

incarichi, di volta in volta formalmente ricoperti, era in grado di conoscere, spesso ricevendole in modo assolutamente spontaneo, da numerosi soggetti che in lui avevano riposto la loro fiducia.

Per concludere la trattazione relativa al profilo dell'intrinseca attendibilità e veridicità delle dichiarazioni accusatorie rese nell'ambito dell'odierno procedimento dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, occorre precisare che la verifica processuale finalizzata a riscontrare le sue dichiarazioni in ordine alla specifica circostanza dallo stesso riferita, secondo cui egli, fin dalle fasi preliminari alla propria decisione di formalizzare la propria collaborazione con la Giustizia, ebbe modo di riferire, sia al dott. Falcone che al dott. Borsellino, di essere a conoscenza del rapporto collusivo instaurato con "Cosa Nostra" dall'odierno imputato, ha dato un esito totalmente positivo che consente di conferire al predetto collaboratore di giustizia un peculiare riconoscimento di genuinità delle sue propalazioni accusatorie alla luce del quale possono esaminarsi gli ulteriori riscontri.





**Verifica dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo.**

**Il rapporto tra “Cosa Nostra” e gli esponenti delle Istituzioni: il confronto tra due diverse linee strategiche al suo interno.**

Come evidenziato in premessa, nell'introdurre, nel corso del proprio esame dibattimentale, l'argomento relativo ai rapporti tra “Cosa Nostra” ed uomini appartenenti alle Istituzioni dello Stato, ed in particolare alle Forze dell'Ordine, Gaspare Mutolo, ha riferito che, intorno al 1975, il vertice di tale organizzazione criminale, rappresentato in quell'epoca ai suoi piu' alti livelli dal triumvirato Bontate-Riina-Badalamenti, (il collaborante ha fatto riferimento a discussioni intercorse tra Gaetano Badalamenti, Stefano Bontate, Salvatore Riina, Rosario Riccobono, Michele Greco, i Brusca ed altri) si pose il problema di come fronteggiare i danni che l'organizzazione aveva subito a seguito della trasmissione all'Autorità Giudiziaria, da parte di alcuni funzionari di P.G., particolarmente attivi e solerti, di rapporti di denuncia aventi ad oggetto il reato di associazione per delinquere in assenza di contestazione di fatti-reato specifici.

Per contrastare l'opera di tali funzionari, individuati con riferimento ai vertici della Questura, nei dott.ri Giuliano, De Luca e Contrada e per quanto riguarda i Carabinieri nel cap. Russo (cfr. ud. 7/6/1994 ff. 24 e ss.- cfr. ud. 12/7/1994 ff. 34 e ss.), si delinearono, all'interno di “Cosa Nostra”, due diverse strategie, comunque accomunate dalla precisa intenzione di risolvere, in ogni modo, il problema dei funzionari “scomodi”, evitando che la loro azione sfociasse in procedimenti penali aventi ad oggetto il mero reato associativo.

La strategia piu' “morbida”, rappresentata al massimo vertice decisionale da Stefano Bontate e da Gaetano Badalamenti, riteneva piu' proficuo tentare prima forme di “avvicinamento” dei predetti soggetti, sfruttando le proprie aderenze con gli ambienti della politica e della società civile, al fine di verificare la possibilità di un loro graduale assoggettamento ai voleri di “Cosa Nostra” e, solo in caso di soggetti irriducibili, procedere alla soluzione drastica della loro eliminazione fisica.

Altra strategia, piu' estrema, rappresentata al massimo livello decisionale da

Salvatore Riina, privilegiava la diretta ed esemplare eliminazione fisica di tutti i soggetti che, con la loro azione all'interno delle Istituzioni, frapponavano ostacoli all'espansione ed al rafforzamento di "Cosa Nostra".

Con particolare riferimento all'individuazione ed alla "sorveglianza" che il vertice di "Cosa Nostra" decise di effettuare nei confronti di taluni dei predetti funzionari, al fine di controllarne i movimenti e predisporre il supporto logistico per eventuali azioni drastiche di eliminazione degli stessi, le conoscenze del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo appaiono particolarmente rilevanti in quanto frutto non soltanto di notizie apprese da altri associati a "Cosa Nostra" ma anche di fatti dallo stesso personalmente constatati che, nell'ambito dell'istruzione dibattimentale, hanno trovato ampio e significativo riscontro.

Mutolo ha, infatti, riferito di avere personalmente proceduto, nel corso dell'anno 1975, agli appostamenti effettuati per conto di "Cosa Nostra" sia nei confronti del dott. Giuliano e del dott. De Luca che del dott. Contrada (cfr. ff. 27 e ss. ud. 7/6/1994).

Per quanto concerne il dott. Giuliano, ha riferito di avere ricevuto l'incarico direttamente dal proprio "capo famiglia" Rosario Riccobono, di controllarne i movimenti, insieme a Micalizzi Salvatore detto "Totino", indicato quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Partanna-Pallavicino, nonchè fratello di Micalizzi Michele, genero dello stesso Riccobono per averne sposato la figlia Margherita (cfr. ff. 31 e ss. ud. del 7/6/1994).

Secondo le dichiarazioni rese dallo stesso collaborante, nell'occasione il Riccobono aveva prescelto lui, per effettuare i servizi di appostamento nei confronti del predetto funzionario proprio perchè egli era cugino del proprietario del bar "Lux", sito nella via Di Blasi, frequentato dal dott. Giuliano che nei pressi aveva la propria abitazione, ed anche perchè nella stessa via in cui abitava il dott. Giuliano, vicino ad una bottega di cornici di tale La Greca, altro cugino di Mutolo, fratello del proprietario del bar "Lux", a nome Antonino, aveva un'officina di lavori in ferro battuto; pertanto, senza destare sospetti, Mutolo avrebbe potuto recarsi a trovare quei suoi congiunti, al contempo, prendendo nota delle abitudini del dott. Giuliano (cfr. ff. 31 e ss. ud. del 7/6/1994).

Le indagini di P.G. eseguite a riscontro di tale punto delle dichiarazioni di Mutolo hanno consentito di verificare che, effettivamente, nella via Alessio Di Giovanni, traversa della via Di Blasi, e continuazione della via in cui abitava il dott. Giuliano, è tuttora ubicato, al civico n° 25, il negozio di cornici di La Greca Salvatore, classe 1936; il negozio di

lavorazione di ferro battuto di proprietà di Antonino Siracusa è risultato ubicato al civico n° 39 della medesima via; il predetto Antonino Siracusa è risultato cugino di Mutolo, essendo figlio di Ingrassia Lucia, sorella della madre del collaborante, Antonina Ingrassia (cfr. ff. 66 e 67 ud. 18/10/1994- deposizione cap. Luigi Bruno).

Mutolo ha, altresì, dichiarato di non avere potuto seguire gli sviluppi delle decisioni dei vertici di “Cosa Nostra” rispetto alle determinazioni da adottare nei confronti del predetto funzionario, essendo stato tratto in arresto nel Maggio 1976 ed essendo stato continuativamente ristretto fino al Febbraio 1981, epoca dei primi permessi concessigli dal magistrato di sorveglianza (circostanze acclarate documentalmente nella già citata scheda riepilogativa dei periodi di detenzione sofferti dal collaborante nonché dei permessi dallo stesso fruiti - acquisita all’ud. del 22/9/1995) ma, ha dichiarato di avere appreso che, proprio per non essere mai entrato in rapporti di collusione con gli ambienti mafiosi, il dott. Giuliano era stato ucciso (cfr. ff. 132 e ss. ud. del 7/6/1994).

E’ risultato che, proprio all’interno del bar “Lux” , di proprietà di Siracusa Giovanni, cugino di Gaspare Mutolo, il dott. Giuliano era stato ucciso la mattina del 21 Luglio del 1979 (- cfr. rapporto sull’omicidio Giuliano acquisito all’ udienza del 19/04/1994 e testimonianza di Siracusa Giovanni ff. 57 e ss. ud. del 13/5/1994) e non deve sorprendere che dalla data dell’iniziale “sorveglianza” di tale funzionario a quella della sua barbara uccisione siano intercorsi diversi anni, atteso che, prima di eliminarlo fisicamente, la medesima associazione criminale aveva tentato inutilmente di intimidirlo, perseguendolo con gravi minacce di morte, sicchè, quando l’ azione professionale del predetto funzionario, al vertice della Squadra Mobile di Palermo, aveva conseguito brillanti risultati colpendo la predetta organizzazione nei suoi punti piu’ strategici e vitali, era pervenuta alla decisione finale della sua uccisione.

E’, peraltro, un dato notorio, in quanto acclarato in numerosi procedimenti giudiziari riguardanti i c.d. “omicidi eccellenti”, che “Cosa Nostra” , una volta emesse le proprie “sentenze di condanna a morte”, è solita attendere il momento logisticamente piu’ propizio, ovvero quello piu’ necessario, perchè intollerabile diviene l’azione ai suoi danni da parte della vittima predestinata, per eseguire le proprie sciagurate determinazioni; a riprova di ciò deve osservarsi che, anche l’omicidio dell’ufficiale dei C.C. Giuseppe Russo, fu eseguito il 20/8/1977, a distanza sempre di alcuni anni dall’originaria decisione di sottoporre a controllo anche tale funzionario.

Proseguendo nella verifica delle dichiarazioni rese da Mutolo, con riferimento agli appostamenti eseguiti nei confronti dell'altro funzionario della Questura di Palermo, il dott. De Luca, parimenti indicato dal collaborante come possibile obiettivo, individuato intorno al 1975 da parte di "Cosa Nostra", per eventuale condizionamento o eliminazione fisica, Mutolo ha dichiarato di avere personalmente eseguito analoghi appostamenti nei suoi confronti, constatandone gli orari abituali di uscita dalla propria abitazione, sita nei pressi dell'Ospedale di Palermo "Villa Sofia" (cfr. f. 33 ud. del 7/6/1994).

Egli ha, poi, dichiarato, di non avere mai appreso che il dott. De Luca fosse stato "ammorbido", ma ha detto che, verosimilmente, proprio perchè, il predetto funzionario si era allontanato da Palermo (il collaborante non ha saputo specificare se perchè trasferito o perchè intimidito), non era stato piu' ritenuto un pericolo per "Cosa Nostra" (cfr. ff. 37 e ss. ud. 12/7/1994).

Orbene, è stato accertato che, effettivamente, il dott. De Luca, dal 27/3/1972 fino al 1980, ha abitato nella via Resuttana n° 111/A di Palermo, sita nelle immediate vicinanze del locale Ospedale "Villa Sofia" (cfr. f. 67 ud. 18/10/1994 - depos. cap. Luigi Bruno). E' stato, altresì, accertato, per dichiarazione proveniente dallo stesso De Luca che, nel periodo immediatamente successivo all'omicidio del dott. Giuliano, fu destinatario di gravi e reiterate minacce da parte di "Cosa Nostra" e che, in epoca successiva, venne trasferito, su sua domanda, in altra sede molto distante da Palermo.

In particolare, il dott. De Luca - che nel 1974 era stato nominato dirigente della sezione omicidi per volontà dello stesso dott. Contrada, in quel periodo dirigente della Squadra Mobile di Palermo, e che in tale incarico era rimasto fino all'inizio del 1980, quando era stato nominato vice-dirigente della Squadra Mobile diretta dal dott. Impallomeni - nel Settembre del 1980 era stato destinatario di una lettera anonima, indirizzata al Questore pro-tempore di Palermo nonché al Prefetto ed anche al Comandante della Legione dei C.C., nella quale si diceva che, se non fosse stato trasferito in altra sede, avrebbe fatto la stessa fine del vice Questore Boris Giuliano (nel corso della deposizione dibattimentale, all'udienza del 4/10/1994, il dott. De Luca ha avuto modo di confermare sul punto, una sua dichiarazione resa in data 26/6/1981 al Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, acquisita in atti cfr. f. 11 ud. cit.).

Nel prosieguo della sua deposizione il teste De Luca ha aggiunto che, nel periodo in esame, quella cui si è fatto riferimento non era stata l'unica minaccia che aveva ricevuto,

essendosi verificate “*moltissime di queste situazioni*” (cfr. f. 11 ud. cit.) ed anche se ha sostenuto di avere chiesto il trasferimento da Palermo, perchè in polemica con la propria Amministrazione che non aveva voluto affidargli la dirigenza della Squadra Mobile, sta di fatto che il 25/11/1980 il dott. De Luca, su sua domanda, era stato trasferito a Milano, dove era rimasto per circa due anni (cfr. f. 3 ud. cit.).

E' indubbio pertanto che, secondo l'ottica dell'organizzazione criminale che lo aveva individuato come proprio avversario e lo aveva gravemente minacciato, una volta verificatosi il trasferimento del funzionario in altra sede, prescindendo dalle reali cause di tale trasferimento, “Cosa Nostra” aveva comunque raggiunto il proprio obiettivo.

Passando alla trattazione della posizione del dott. Contrada, deve dirsi che le vicende relative all'azione posta in essere nei suoi confronti da “Cosa Nostra”, attestano una storia ben diversa da quella dei funzionari dello Stato cui si è dianzi accennato.

Il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo è colui il quale, in modo piu' completo rispetto agli altri collaboratori di giustizia escussi nell'ambito del presente procedimento, ha dimostrato di essere a conoscenza della trasformazione graduale di tale funzionario da temuto avversario della mafia, negli anni '60 fino alla prima metà degli anni '70, a soggetto colluso con la mafia, “*nelle mani*” dei suoi massimi esponenti.

Anche in questo caso le conoscenze di Mutolo sono risultate di particolare precisione e spessore probatorio, frutto di conoscenze in parte dirette ed in parte indirette, ma in ogni caso aventi ad oggetto una tale varietà di episodi specifici, tali da consentirne la piu' ampia verifica processuale.

Per quanto concerne, in particolare, l'individuazione, nell'anno 1975, del dott. Contrada come uno dei funzionari ai vertici della Questura di Palermo, che per l'intensità della propria azione anti-mafia, era ritenuto da “Cosa Nostra” uno degli obiettivi da “condizionare”, piegandolo ai propri voleri, ovvero da eliminare, Mutolo ha riferito che, proprio in quell'anno, egli era stato incaricato, unitamente al Micalizzi Salvatore, di controllarne gli spostamenti e le abitudini.

A tal fine, era pervenuta, all'interno di “Cosa Nostra” una notizia da parte di Graziano Angelo, indicato dal collaborante quale “uomo d'onore” della famiglia mafiosa del Borgo e da Galatolo Giuseppe, “uomo d'onore” della via Montalbo, “famiglia” dell'Acqua Santa, in base alla quale era possibile rintracciare il dott. Contrada nella via Guido Jung,

dove lo stesso con una certa assiduità ed in compagnia femminile, era solito frequentare un appartamento che lo stesso Graziano Angelo aveva detto di essersi procurato di mettergli a disposizione.

Mutolo ha spiegato che il Graziano, che svolgeva insieme ai suoi fratelli l'attività di costruttore edile e nella predetta zona aveva costruito grandissimi palazzi, era inizialmente un "uomo d'onore" molto vicino al Riccobono, all'epoca capo del mandamento in cui era ricompresa anche la zona della "famiglia" del Borgo di cui faceva parte il Graziano, ma che successivamente i rapporti tra i due si erano deteriorati per via di uno "sgarro" che il Graziano aveva commesso nei confronti della donna di un mafioso, tanto che era stato lo stesso Riccobono, in epoca successiva, ad ucciderlo mediante strangolamento (cfr. ff. 161 e ss. ud. 7/6/1994).

Il Mutolo ha, quindi, spiegato il contesto in cui tale notizia fornita dal Graziano doveva essere utilizzata da "Cosa Nostra" : individuare uno spostamento abitudinario del dott. Contrada nel corso del quale egli fosse solo e senza adeguate difese, in prospettiva di un eventuale agguato ai suoi danni.

Ha, quindi, riferito di essere stato incaricato di verificare la notizia della frequentazione da parte del predetto funzionario dell'indicato appartamento ed ha aggiunto che in effetti, dopo alcuni appostamenti, in un'occasione, che ha indicato intorno alla fine del 1975, egli aveva avuto modo di constatare personalmente, unitamente al già citato Micalizzi Salvatore, che il dott. Contrada era entrato, con un'autovettura civile e senza uomini di scorta, nel posteggio posto sul retro dell'edificio della via Guido Jung, già indicato dal Graziano.

Tali passi delle dichiarazioni del collaborante richiedono, pertanto, ai fini di una verifica, l'analisi dei riscontri acquisiti, con riferimento a due distinti passaggi della sua narrazione:

- 1) la connotazione , nel periodo antecedente alla prima metà degli anni '70, del funzionario Contrada quale esponente di punta della Questura di Palermo nelle indagini anti-mafia tale da giustificare la sua individuazione da parte di "Cosa Nostra" come obiettivo delle proprie strategie criminali di "avvicinamento" ovvero di eliminazione fisica;
- 2) la frequentazione, nell'anno 1975, da parte dello stesso, abitualmente ed in

compagnia femminile, di un appartamento sito nella via Guido Jung a Palermo, individuato da Graziano Angelo.



**Individuazione di Bruno Contrada nel periodo antecedente al 1975 come obiettivo delle strategie criminali di “Cosa Nostra”**

Numerose risultanze, di tipo testimoniale e documentale, acquisite nell'ambito dell'istruzione dibattimentale dell'odierno procedimento, hanno consentito di confermare che, nel periodo indicato da Mutolo, effettivamente il dott. Contrada, prima come funzionario addetto alle sezioni investigativa ed anti-mafia della Squadra Mobile di Palermo e, successivamente, come dirigente della stessa Squadra Mobile, partecipò e diresse, spesso in collaborazione proprio con gli altri funzionari, (De Luca, Giuliano, Russo) indicati dal predetto collaborante come obiettivi di “Cosa Nostra”, le più importanti indagini anti-mafia, distinguendosi per il particolare atteggiamento investigativo improntato ad impegno e decisione nel perseguire i gruppi criminali, e spesso proprio con quel tipo di intervento sfociato in rapporti di denuncia per il reato di associazione per delinquere, che tanti danni aveva causato alla consorceria mafiosa e che a cagione di ciò era particolarmente temuto dalla stessa.

Anche l'imputato, nel corso delle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale, alle udienze del 4/11/1994 (cfr. ff. 4 e ss), 22/11/1994 (cfr. ff. 11 e ss.) e 13/12/1994 (ff. 43 e ss.), ha evidenziato le numerose indagini anti-mafia, relative al periodo in esame, cui egli aveva partecipato, spesso dando alle stesse un significativo contributo.

In ordine all'attività investigativa nel settore anti-mafia condotta dal predetto funzionario, con precipuo riferimento al periodo in esame, hanno reso ampie e dettagliate deposizioni, tra gli altri, anche il Prefetto Nino Mendolia, già vice-dirigente della Squadra Mobile negli anni 60 e successivamente, dal 1973 al 1976, dirigente della Criminalpol (cfr. ud. 17/1/1995 ff. 35 e ss.), il generale dell'Arma dei C.C. Francesco Valentini, già comandante negli anni 1964-1967 del Nucleo Investigativo dei C.C. a Palermo (cfr. ud. 20/1/1995 ff. 30 e ss.) ed inoltre il Prefetto Emanuele De Francesco, che nel periodo compreso tra il 1968 ed il 1973 esercitò le funzioni di Vice Questore vicario, a capo del Gabinetto della Questura di Palermo (cfr. ud. 31/5/1994 ff. 115 e ss.).

Dal complesso delle acquisizioni probatorie, è emerso, quindi, che il dott. Contrada, nel 1963, da poco trasferito alla Squadra Mobile di Palermo, aveva partecipato alle indagini



relative alla c.d. “strage di Ciaculli” (verificatasi il 30/6/1963), condotte dalla Squadra Mobile diretta dal dott. Umberto Madia e dal Nucleo di Polizia Giudiziaria dei C.C. di Palermo (cfr. dep. Nino Mendolia ud. cit del 17/1/1995).

Nel 1969, unitamente al dott. Giuliano ed al cap. Russo, si era occupato delle indagini, condotte congiuntamente dalla Squadra Mobile e dall’Arma dei C.C., relative alla c.d. “strage di V.le Lazio”, verificatasi nel Dicembre 1969 (cfr. deposizione teste De Luca ud. 28/10/1994).

Nel 1970, aveva partecipato, unitamente al dott. Giuliano, alle indagini relative alla scomparsa del giornalista del quotidiano “L’Ora” di Palermo Mauro De Mauro, verosimilmente soppresso con il metodo della “lupara bianca” il 16/9/1970 (cfr. dep. cap. Bruno ud. 21/10/1994 f. 123- dep. teste De Luca ud. del 28/10/1994 - dep. Donato Santo ud. 13/5/1994 ff. 151 e ss. - nonchè relazioni di servizio e relativo rapporto, acquisiti all’ud. del 16/12/1994).

Successivamente, nel 1971, sempre in collaborazione con il dott. Giuliano e altri funzionari della Squadra Mobile, si era occupato delle indagini relative all’omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Pietro Scaglione e del suo agente di scorta (verificatosi il 5/5/1971), dando un decisivo contributo, unitamente al cap. Russo, alla conseguente operazione di arresti in flagranza per il reato di cui all’art. 416 c.p. confluita nel rapporto giudiziario c.d. “ dei 114 “ contro Albanese + 113 (cfr. dep. cap. Bruno f. 124 ud. del 21/10/1994- dep. De Luca Antonio ud. 28/10/1994 ff. 82 e ss. - dep. Donato Santi ud. del 13/5/1994 ff. 151 e ss.- dep. Giuseppe Scibilia ud. 30/6/1995 ff. 20 e ss.- nonchè n° 5 rapporti giudiziari relativi all’inchiesta in oggetto- dispositivo della sentenza-ordinanza emessa dal G.I. di Palermo in data 16/3/1973 e dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/7/1974- acquisiti all’udienza del 16/12/1994.).

Nel 1972 si era occupato, personalmente, delle indagini relative al sequestro di Luciano Cassina, figlio dell’imprenditore Arturo Cassina, a seguito del quale aveva subito anche un procedimento penale, avviato su denuncia di Francesco Scrima, per i reati di concorso in tentata violenza privata e lesioni personali gravi, unitamente al dott. De Luca e ai capitani dei C.C. Giuseppe Russo e Tateo Angelo, conclusosi, al termine della formale istruzione, con dichiarazione da parte del G.I. di Palermo di non doversi procedere per insufficienza di indizi (cfr. dep. Emanuele De Francesco ud. del 31/5/1994 ff. 115 e ss.; dep. Vincenzo Parisi ud. 15/7/1994 ff. 40 e ss.; dep. De Luca Antonio ud. 28/10/1994 ff. 85 e ss.-

nonchè fascicolo del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia sporta da Scrima Francesco, fermato nell'Agosto del 1972 nell'ambito delle indagini relative al sequestro Cassina - acquisito all'udienza del 16/12/1994 e documentazione relativa a tale procedimento contenuta nel fascicolo personale dell'imputato esistente presso il Ministero Dell'Interno, acquisito all'udienza del 19/4/1994).

Nel 1973, unitamente ai suoi collaboratori De Luca Antonio e Donato Santi ed al col. Russo ed al cap. Tateo dei C.C., aveva assunto le spontanee dichiarazioni del primo pentito di mafia, Leonardo Vitale, successivamente ucciso in data 2/12/1984, che aveva delineato il primo organigramma delle famiglie mafiose di Palermo (cfr. dep. Emanuele De Francesco ud. 31/5/1994 ff. 115 e ss. - De Luca Antonio ud. 28/10/1994 ff. 86 e ss.- dep. Donato Santi ud. 13/5/1994 ff.151 e ss. - dep. Giuseppe Scibilia ud. 30/6/1995 ff. 20 e ss. - nonchè p.v. delle spontanee dichiarazioni rese da Leonardo Vitale, redatto in data 30/3/1973 e rapporto preliminare di denuncia inviato, in data 31/3/1973, all'A.G. dalla Squadra Mobile presso la Questura di Palermo sulla base delle predette dichiarazioni, in relazione all'omicidio in pregiudizio di Bologna Giuseppe, acquisiti all'ud. dell' 11/11/1994).

Nel 1975, essendo al vertice della Squadra Mobile, aveva diretto le indagini relative all'omicidio dell'agente Cappiello e dell'omicidio del m.llo Sorino (cfr. dep. De Luca Antonio ud. cit.).

Premesso che, per quanto concerne le indagini relative all'omicidio dell'agente di P.S. Cappiello sarà riservata in prosieguo apposita trattazione, atteso l'ampio spazio dedicato a tale specifica indagine nell'ambito dell'istruzione dibattimentale nonchè il rilievo, a fini difensivi, attribuito alla stessa dall'imputato, appare opportuno, in questa parte della motivazione approfondire l'attività dispiegata dal dott. Contrada in relazione all'operazione che condusse al predetto rapporto c.d. "dei 114".

La rilevanza probatoria di tale indagine risiede in un duplice ordine di ragioni:

- 1) tale operazione di Polizia Giudiziaria, tra le piu' importanti tra quelle condotte nel periodo in esame, è quella piu' emblematicamente rappresentativa del tipo di "intervento forte" confluito in un rapporto di denuncia per il solo reato associativo, indicato dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo come quello piu' osteggiato da "Cosa Nostra", ed è la specifica ragione della decisione, adottata dal vertice di tale organizzazione criminale, di tenere "sotto sorveglianza" il dott. Contrada, tra gli

altri , in quanto ritenuto nemico temibile;

- 2) l'atteggiamento adottato dal dott. Contrada in tale occasione si è rivelato diametralmente opposto a quello dal medesimo assunto in altro periodo, quando, negli anni '80, egli assunse comportamenti improntati a particolare cautela e benevolenza verso i mafiosi (vedi vicenda Gentile - vicenda Vanni Calvello Mantegna - vicenda Giovanni Gambino ecc..) ed in particolare quando venne estromesso, insieme ai suoi piu' fidati collaboratori, da un'importante operazione di Polizia, predisposta dal Questore di Palermo, dott. Vincenzo Immordino in piena intesa con il Procuratore della Repubblica dott. Gaetano Costa (operazione "caserma Lungaro"), argomenti dei quali si tratterà nel prosieguo.

L'operazione di Polizia Giudiziaria, denominata "dei 114", che aveva preceduto l'inoltro di cinque rapporti all'Autorità Giudiziaria nei confronti del gruppi di mafia emergenti degli anni '70, con la contestazione del reato di associazione per delinquere, era stata decisa nel corso di una riunione, svoltasi a Palermo, all'indomani dell'omicidio del Procuratore Scaglione, presieduta dal Ministro dell'Interno, cui avevano partecipato i vertici della Polizia e dei Carabinieri.

Tale azione, deliberata come risposta da parte delle Forze dell'Ordine al predetto grave fatto di sangue, verificatosi il 5/5/1971, primo di una lunga serie di delitti consumati ai danni di magistrati siciliani, era consistita in un'operazione di arresti in flagranza per il predetto reato associativo, sul presupposto della natura permanente di tale reato.

Come confermato dallo stesso imputato in sede di esame dibattimentale, nel corso della citata riunione, lo stesso dott. Contrada, che all'epoca dirigeva la sezione anti-mafia della Squadra Mobile di Palermo, unitamente al cap. dei C.C. Giuseppe Russo, era stato incaricato, in brevissimo tempo, di redigere un elenco, con allegata raccolta di dati, dei maggiori esponenti mafiosi, ritenuti piu' attivi e pericolosi nel palermitano, che erano stati tratti in arresto.

Il primo rapporto inoltrato all'A.G., in data 6/6/1971, intestato ad Albanese Giuseppe + 65, era stato firmato dall'allora dirigente della Squadra Mobile, dott. Nino Mendolia, dal ten col dei C.C. Gino Porto nonchè da tutti gli uffciiali dell'Arma e dai funzionari della Questura di Palermo che ad essa avevano cooperato, tra i quali oltre al dott. Contrada anche il cap.Giuseppe Russo ed il dott. Boris Giuliano.

Lo sviluppo delle indagini successive, coordinate e dirette dal col. dei C.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'epoca comandante della Legione dei C.C. di Palermo e dal Questore dott. Ferdinando Li Donni, aveva consentito di ampliare il numero dei denunciati e di inoltrare all'Autorità Giudiziaria, quali ulteriori seguiti al primo rapporto di denuncia, i successivi rapporti rispettivamente in data 15/7/1971- 20/9/1971- 26/10/1971 e 20/12/1971.

I gruppi mafiosi di maggior spessore criminale individuati nei predetti rapporti facevano capo alle famiglie mafiose degli Albanese, degli Alberti, dei Badalamenti, dei Bontate, dei Fidanzati , dei Greco ed altri.

In data 16/3/1973 il G.I. presso il Tribunale di Palermo aveva emesso sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio nel procedimento contro Albanese Giuseppe + 113 ed altri, ignoti, dichiarando non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, nei confronti di sei denunciati, e, per insufficienza di prove, nei confronti di altri trenta denunciati.

Nonostante, poi le numerose pronunce di assoluzione seguite alla celebrazione del dibattimento di primo grado (cfr. dispositivo sentenza del Tribunale di Palermo cit.), tale azione, finalizzata all'individuazione, alla denuncia ed all'arresto in flagranza per il reato associativo sul presupposto della natura permanente di esso, dei piu' grossi esponenti mafiosi operanti in quel tempo, ha rivelato la sua utilità evidenziando la tempestività e l'ampiezza della risposta da parte delle Forze dell'Ordine dinanzi al gravissimo omicidio, che, per la prima volta in Sicilia, aveva colpito un magistrato.

In conclusione, la specifica disamina delle emergenze testimoniali e documentali citate, ha consentito di confermare quanto riferito da Gaspare Mutolo in ordine al ruolo di prima linea svolto dal dott. Contrada nel periodo antecedente al 1975 nelle indagini anti-mafia, tale da giustificare l'individuazione dello stesso quale obiettivo dell'azione di "Cosa Nostra" che proprio nel corso di quell'anno decise di controllarne i movimenti per verificarne la possibilità di "avvicinamento" ovvero di eliminazione fisica.



### **Frequenzazione da parte del dott. Contrada di un appartamento in via Guido Jung.**

Numerose risultanze testimoniali e documentali, confermate dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, hanno consentito di accertare la circostanza della frequentazione da parte dell'odierno imputato di un palazzo sito nella via Guido Jung, consentendo di confermare, anche in ordine a tale punto, l'attendibilità del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo.

Come già accennato, le dichiarazioni del predetto sul punto in esame sono frutto di conoscenze di varia natura, in parte indirette (è da Angelo Graziano e da altri "uomini d'onore" all'interno di "Cosa Nostra" che Mutolo apprende della frequentazione dell'appartamento da parte dell'imputato e dell'interessamento del Graziano medesimo per "procurare" l'appartamento a Contrada) ed in parte dirette (avendo dichiarato Mutolo di avere constatato personalmente in un'occasione che l'imputato si era recato in quell'appartamento).

Il teste Guido Longo, escusso all'udienza del 14/10/1994, ha riferito in merito all'attività di P.G., eseguita nella fase delle indagini preliminari, per pervenire all'individuazione dell'appartamento indicato dal collaborante.

Ha dichiarato che, sulla base delle descrizioni fornite da Gaspare Mutolo, gli ufficiali di P.G. incaricati di tale indagine, erano giunti all'individuazione dell'edificio sito al civico n° 12 della predetta via Guido Jung, ricevendo successivamente conferma, in base alle dichiarazioni rese dal portiere, Vito Lazzara, della frequentazione del suddetto stabile da parte dell'odierno imputato; dai dati catastali relativi al palazzo in esame venne, altresì, accertato che la proprietà dell'area sulla quale insisteva il palazzo era di tale Vanni Camillo De Gregorio, suocero di Gualberto Artemisio Carducci, che aveva costruito l'immobile (cfr. ff. 69 e ss. ud. cit.).

Escusso all'udienza del 10/6/1994, Vito Lazzara, che ha svolto l'attività di portiere nello stabile di via Guido Jung n° 12 per circa dieci anni, dal 1969 al 1979, ha confermato di avere visto, più volte, il dott. Contrada, in compagnia femminile, frequentare lo stabile in questione, recandosi, alternativamente, nei due mini-appartamenti, siti al XVI° piano (attico) del palazzo in questione, rispettivamente locati al dott. Renato Di Falco ed al dott. Domenico Signorino, soggetti fra loro in buoni rapporti di amicizia; ha ricordato, altresì, che

l'appartamento locato al dott. Di Falco era di proprietà della sig.ra De Lisi mentre quello preso in affitto dal dott. Signorino, successivamente passato nella disponibilità del dott. Camillo Albeggiani, era di proprietà del costruttore del palazzo Carducci Gualberto Artemisio (cfr. deposizione resa da Vito Lazzara all'udienza del 10/6/1994- ff. 127 e ss. - da integrare, per le parti oggetto di contestazione, con le dichiarazioni rese dal medesimo teste alla P.G. in data 10 e 15 Dicembre 1992, acquisite agli atti).

Il Lazzara, ha confermato anche un particolare, che in occasione dell'appostamento descritto da Gaspare Mutolo, costituì oggetto di specifica e diretta osservazione, e cioè che, il dott. Contrada era solito accedere al predetto stabile dalla zona parcheggio, munita di apposito cancello, sita sul retro del palazzo, che consentiva di raggiungere il vano ascensore attraverso un ingresso secondario.

Il teste Gualberto Carducci Artemisio, escusso all'udienza del 21/10/1994, ha confermato talune circostanze, in parte già acclarate dalle precedenti deposizioni testimoniali, e cioè di essere stato il costruttore dello stabile in esame, insistente su terreno cedutogli in permuta dal suocero De Gregorio; di avere locato al sig. Renato Di Falco, tra il 1967 ed il 1970, un mini -appartamento di sua proprietà sito al piano attico, successivamente venduto alla sig.ra De Lisi; di avere locato, in epoca compresa tra gli anni 1971 e 1973, altro mini-appartamento, sito al medesimo piano attico di quello del sig. Di Falco, al dott. Signorino il quale aveva continuato a frequentare l'appartamento anche quando, successivamente, intorno al 1976, era stato locato al dott. Camillo Albeggiani.

Il teste Renato Di Falco, escusso all'udienza del 21/10/1994, ha dichiarato di avere condotto in locazione, nel 1968, l'appartamentino sito al XVI° piano, scala A, dello stabile in oggetto mantenendolo in affitto fino al 1987, anno in cui lo aveva acquistato.

Ha ricordato che il piccolo appartamento adiacente al suo era stato, in un primo tempo, preso in affitto dal sig. Carlo Arcoleo, amico del dott. Albeggiani il quale, subito dopo l'Arcoleo lo aveva affittato per un breve periodo, succedendogli nella locazione il dott. Signorino che, dopo un periodo di circa due-tre anni in cui lo aveva abitato stabilmente, lo aveva lasciato nuovamente all'Albeggiani .

Ha dichiarato il Di Falco, confermando sul punto le dichiarazioni del teste Carducci, che comunque il dott. Signorino aveva conitnuato a frequentare, sia pur saltuariamente, l'appartamento in oggetto anche durante la locazione successiva del dott. Albeggiani e fino

agli anni 80.

Per quanto riguarda il dott. Contrada, ha precisato di averlo conosciuto per il tramite del dott. Signorino e di esserne diventato amico; ha dichiarato, confermando sul punto quanto già emerso dalla dichiarazione resa dal portiere dello stabile, che il dott. Contrada, aveva la materiale disponibilità di entrambi gli appartamenti, precisando che il gruppo di amici composto da lui , dal dott. Signorino, dal dott. Albeggiani e dal dott. Contrada, all'occorrenza, poteva avere la disponibilità di ciascuno degli appartamenti in questione essendo stata concordata l'abitudine di tenere le rispettive chiavi in ognuno degli appartamenti.

Ha, altresì, dichiarato che il dott. Contrada aveva continuato a frequentare i suddetti appartamenti anche nel periodo in cui uno dei due, dopo l'affitto al dott. Signorino, era stato locato dal dott. Albeggiani.

Il dott. Camillo Albeggiani, nel corso della sua deposizione dibattimentale all'udienza del 24/7/1995, ha confermato sia il suo personale, più che ventennale, rapporto di amicizia con il dott. Contrada, sia la condivisione di tale rapporto di amicizia con i sig.ri Renato Di Falco, Domenico Signorino e Carlo Arcoleo.

Ha confermato, altresì, di avere preso in affitto l'appartamento di proprietà dell'ing. Carducci negli anni '70 e di averlo mantenuto per un lungo periodo, fino a circa tredici o quattordici anni fa (e quindi fino al 1981-1982).

Ha affermato di avere dato la materiale disponibilità dell'appartamento in questione a diversi amici e tra questi anche al dott. Contrada, al quale aveva consegnato le chiavi e che aveva anche partecipato alle spese condominiali e di gestione dello stesso (cfr. ud. 24/7/1995 ff. 10 e 20).

Ha dichiarato, confermando sul punto quanto già dichiarato dal teste Di Falco, che effettivamente il gruppo di amici in questione aveva la disponibilità di entrambi gli appartamenti siti al piano attico, essendo invalsa l'abitudine di custodire in ognuno dei due appartamenti le chiavi dell'altro.

Dalla documentazione reperibile, concernente la gestione del condominio di via Guido Jung n° 12, acquisita all'udienza del 6/5/1994 (cfr. n° 25 elenco doc. depositato dal P.M.), è stato possibile accertare che effettivamente il sig. Di Falco ed il sig. Albeggiani

hanno condotto in locazione gli appartamenti siti al XVI° piano della scala A) dello stabile in oggetto, rispettivamente agli interni n° 39 (proprietà De Lisi) e n°38 (proprietà Carducci) fino alla prima metà degli anni 80 (cfr. prospetto acqua relativo all'anno 1977, nonché quadri riassuntivi delle quote condominiali relative a Maggio 1980- Ottobre 1980- Aprile 1981- Dicembre 1981- Aprile 1982 e prospetto consumo acqua relativo al mese di Marzo 1985); dalla lista dei condomini relativa alla convocazione dell'assemblea condominiale per il giorno 27/11/1992, si evince che in quell'epoca il sig. Di Falco risultava essere diventato proprietario dell'appartamento sito all'interno n° 39.

Nel corso del proprio esame dibattimentale (cfr. udienze 8/11/1994- ff. 3 e ss. 15/11/1994-ff. da 69 a 73 e 29/12/1994 ff. 25 e ss.) l'imputato ha ammesso di avere effettivamente frequentato, talvolta anche in compagnia femminile, lo stabile in questione sin dalla fine del 1974 inizio 1975 e, certamente fino al 1980; ha dichiarato di essersi recato, talvolta, presso l'appartamento del Di Falco anche in epoca successiva.

Ha, altresì, confermato di avere frequentato entrambi gli appartamenti in questione ed inizialmente, con maggiore assiduità quello in affitto al dott. Signorino, confermando, altresì, il rapporto di amicizia con tutti i soggetti che avevano avuto disponibilità di entrambi gli appartamenti.

Ha, infine, confermato il proprio intenso rapporto di amicizia con il dott. Albeggiani, ammettendo di avere spontaneamente corrisposto a quest'ultimo, nel periodo della sua formale locazione dell'appartamento di via Jung, talune somme a titolo di contribuzione alle spese di gestione dell'appartamento di cui anch'egli fruiva (cfr. ff. 33 e ss. ud. 8/11/1994).

In conclusione le illustrate risultanze dibattimentali hanno confermato, in modo inconfutabile, che effettivamente l'odierno imputato sin dalla fine del 1974 - inizio 1975, e quindi in epoca perfettamente compatibile con le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, ha frequentato lo stabile sito al civico n° 12 della via Guido Jung, anche in compagnia femminile, usufruendo alternativamente degli appartamenti, entrambi siti al XVI° piano, formalmente locati al sig. Di Falco ed al dott. Signorino e successivamente al dott. Albeggiani.

La frequentazione dello stabile da parte del dott. Contrada non era stata sporadica, atteso che, come è stato dichiarato dal teste Albeggiani e come confermato dallo stesso imputato, egli, evidentemente in ragione dell'uso che ne faceva, aveva ritenuto di



contribuire alle spese condominiali e di gestione dell'appartamento locato all'Albeggiani.

La positiva verifica della frequentazione da parte dell'odierno imputato dello stabile di via Jung, oltre a costituire il riscontro all'episodio del personale appostamento eseguito dal Mutolo, costituisce, al contempo, conferma della veridicità di quanto affermato dal Graziano, che, per primo, secondo il racconto del predetto collaborante, aveva comunicato tale notizia all'interno di "Cosa Nostra".

Dalle risultanze acquisite è emerso, innanzi tutto, che il Graziano era nelle condizioni di conoscere tale notizia essendo stato accertato che, proprio nella via Guido Jung, ai civici nn° 1 e 7, aveva costruito due palazzi, ed inoltre, che uno dei suoi fratelli, a nome Ignazio, frequentava assiduamente proprio lo stabile al civico n° 12 perchè fidanzato con la figlia di Davì Francesco, che abitava in quello stesso stabile (cfr. le concordi testimonianze sul punto rese da Vito Lazzara e da Guido Longo).

Nessun dubbio, inoltre, può sussistere in ordine alla circostanza che tale notizia, dovesse essere utilizzata da "Cosa Nostra" per studiare i movimenti abitudinari del dott. Contrada, in quel momento storico individuato come potenziale obiettivo della propria azione criminale.

Per quanto riguarda il ruolo svolto dal Graziano nel procurare all'imputato l'appartamento occorre rilevare che, secondo il racconto di Mutolo, il suddetto costruttore aveva riferito di essersi interessato in precedenza " *per mettere a disposizione*" del dott. Contrada un appartamento di via Guido Jung, senza precisare, però, attraverso quali tramite ciò sarebbe avvenuto (cfr. ff. 28-34-36 ud. 7/6/1994- ff. 2 e ss. ud. 12/7/1994).

Anche Francesco Marino Mannoia ha riferito di avere assistito personalmente, intorno al 1974, ad un colloquio, intercorso tra il Riccobono ed il Graziano, nel corso del quale quest'ultimo, parimenti indicato come costruttore mafioso appartenente alla "famiglia" di Borgo Vecchio, aveva dichiarato: " *mi sono procurato per trovare una casa a Contrada*" (cfr. ff. 8 e ss. 82 e 83 ud. del 29/11/1994).

Orbene, a tale proposito, occorre sottolineare che sul punto le dichiarazioni di Mutolo e di Marino Mannoia sono concordi ed univoche perchè attribuiscono la medesima notizia allo stesso soggetto (l'interessamento del Graziano); entrambi riferiscono, poi, espressioni che per la loro genericità non sono riferibili a comportamenti precisi e concreti, infatti frasi come " *mi sono procurato per trovare una casa*" o " *l'interessamento*" di cui

parla Mutolo non sono ricollegabili ad azioni determinate e definite sul piano pratico tali da consentire un agevole riscontro.

Invero l'estrema genericità del termine "mettere a disposizione" non consente di stabilire con adeguata precisione il tipo di disponibilità, giuridica o materiale, cui il Graziano abbia inteso fare riferimento e peraltro, come evidenziato, il Mutolo ha fatto cenno ad alcuni tramiti non meglio identificati, attraverso i quali il Graziano avrebbe realizzato la sua intermediazione, circostanza che rivela l'inconducenza di indagini finalizzate a verificare l'eventuale esistenza di titoli idonei a stabilire un collegamento giuridico diretto tra il Graziano ed il dott. Contrada.

Rilevasi, inoltre, che non vi è contrasto, come sostiene invece la difesa, tra le dichiarazioni del Mutolo e l'attività investigativa svolta dall'imputato nei confronti del Graziano .

Ed infatti la data "dell'interessamento" da parte del Graziano deve farsi risalire intorno al 1974, avuto riguardo alle concordi dichiarazioni sul punto di Mutolo e Mannoia.

Ora, in tale epoca, in totale aderenza a quanto sostenuto da Mutolo, il Graziano, seppur affiliato a "Cosa Nostra", manteneva ancora un'apparenza di "*costruttore pulito*" non essendo ancora noto agli Inquirenti come mafioso (cfr. f.f. 36 e ss. ud. 7/6/1994).

Dalla documentazione acquisita all'odierno procedimento tale dato ha trovato ampio riscontro.

Risulta, infatti, che la personalità criminale del Graziano si era evidenziata soltanto nel corso del 1975 inoltrato allorché era stato tratto in arresto per un tentativo di estorsione in danno del costruttore Emanuele Albanese.

Ed infatti, in data 25/7/1975, era stato redatto, dal Nucleo Investigativo dei C.C. di Palermo, il rapporto giudiziario preliminare di denuncia, in stato di arresto del Graziano, unitamente a Cocuzza Salvatore; a tale rapporto aveva fatto seguito un rapporto di denuncia della Squadra Mobile in data 2/8/1975, per i reati di associazione per delinquere, tentativo di estorsione, danneggiamento mediante uso di materiale esplosivo, a carico del Graziano insieme a Ciriminna Salvatore, Galatolo Giuseppe ed altri, nonché un successivo rapporto in data 19/11/1975 per associazione per delinquere ed omicidio in pregiudizio di Caramola Salvatore, Pedone Antonino e La Corte Lorenzo; in data 16/12/1975, era stata redatta la

segnalazione, a firma del dott. Contrada, all'epoca dirigente della Squadra Mobile, per l'eventuale sottoposizione del Graziano a misura di prevenzione, proposta che venne successivamente inoltrata, alla Procura della Repubblica, dal Questore Migliorini, in data 6/2/1976.

In particolare proprio dal contesto di tale proposta per irrogazione di misura di prevenzione si ha modo di leggere che “ *solo recentemente, attraverso un complesso lavoro compiuto dalla Squadra Mobile, è stato possibile appurare, in maniera certa l'appartenenza del nominato in oggetto a questo gruppo di mafia, composto da pericolosi e spregiudicati malviventi e capeggiato dal noto boss. Ciriminna Salvatore...*” . Nè può trascurarsi di evidenziare che, l'interessamento da parte della Squadra Mobile di Palermo, nei confronti dei fratelli Graziano, era stato originato da uno spunto investigativo spontaneamente offerto da una delle vittime dell'azione cruenta della mafia, La Corte Lorenzo, il quale aveva lasciato alla madre, prima di essere ucciso, un foglio con i nominativi di coloro che, in caso di azioni violente ai suoi danni, avrebbe dovuto ritenere responsabili; la donna, dopo l'uccisione del figlio, aveva consegnato il suddetto appunto personalmente al dott. Boris Giuliano (cfr. documentazione acquisita alle udienze dell'11/11/1994 - 19/5/1995 e 19/10/1995- nonché deposizioni rese dai testi Bruno Luigi- ud. 18/10/1994 ff. 64 e ss. e Giuseppe Crimi- ud. 13/1/1995 ff. 96 e ss.).

Da tutto quanto premesso si desume agevolmente che l'attività di servizio dispiegata dall'odierno imputato nei confronti del Graziano, quale emersa dalle suddette risultanze probatorie, collocata cronologicamente in epoca successiva all'asserito “interessamento” del Graziano, originata da uno spunto investigativo proveniente da una delle vittime di mafia, preceduta da un rapporto di denuncia in stato di arresto del predetto, redatto dal Nucleo Investigativo dei C.C., non si pone affatto in contrasto con quanto riferito dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo.

Per completezza espositiva deve dirsi che il Graziano, scarcerato per decorrenza dei termini della custodia preventiva il 12/5/1977, contestualmente alla data di emissione della sentenza nei suoi confronti da parte della II° sez. della Corte di Assise di Palermo, in epoca immediatamente successiva, e precisamente il 22/6/1977, è stato, verosimilmente, soppresso per “lupara bianca”, come si evince dalla telefonata anonima pervenuta al 113, che in quella data ne segnalava la scomparsa (cfr. informativa dei C.C. in data 8/10/1994- acquisita all'udienza del 14/10/1994-) nonché dallo stesso fascicolo per Misure di Prevenzione

relativo al Graziano (acquisito all'ud. dell'11/11/1994) dal quale si evince che il procedimento per l'irrogazione della misura di prevenzione nei suoi confronti, celebrato nella contumacia del prevenuto stante la sua irreperibilità, non essendo mai tale stato di irreperibilità revocato, non ha consentito mai di eseguire la misura disposta (motivo per cui, anche la richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato di assumere la testimonianza del Graziano, ai sensi dell'art. 195 c.p.p, accolta da Tribunale con ordinanza in data 23/9/1994, è risultata non realizzabile, circostanza, che, per quanto si è già avuto modo di dire nella trattazione in diritto della presente motivazione non preclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese "de relato" dal Mutolo e dal Mannoia).

Per concludere in ordine alla verifica del ruolo svolto da Graziano Angelo nell'individuazione dell'appartamento di via Jung deve, rilevarsi che, in ogni caso, la notizia della disponibilità materiale da parte dello stesso imputato, non di uno bensì di due appartamenti in uno stabile di via Guido Jung dell'indicato stabile, è risultata vera.

Per tutto quanto premesso, ritiene il Tribunale, che le verifiche in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di Giustizia Gaspare Mutolo, sui punti fin qui in esame, abbiano dato esito complessivamente positivo.



## **Il passaggio di Bruno Contrada nella “disponibilità” di Cosa Nostra.**

Mutolo Gaspare, proseguendo nella propria deposizione dibattimentale, ha specificato che dopo la data del suo personale appostamento per verificare la frequentazione da parte del dott. Contrada dell'appartamento di via Jung, collocata cronologicamente intorno alla fine del 1975, non aveva piu' appreso altre notizie sul conto dello stesso; ha ricordato che, ristretto presso la locale Casa C.le dell'Ucciardone, dal Maggio del 1976, anche all'interno del carcere, non aveva avuto modo di parlare con nessun detenuto della situazione del dott. Contrada, non essendosene verificata l'occasione.

Tale circostanza è stata confermata da altri due collaboratori di giustizia escussi all'odierno dibattimento, Salvatore Cancemi e Buscetta Tommaso, i quali hanno condiviso con il Mutolo un periodo di comune detenzione all'interno del predetto carcere (come effettivamente risulta dalla scheda redatta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in data 5/7/1994, acquisita all'udienza dell'8/7/1994) e hanno escluso di avere parlato, sia tra loro che con Mutolo, del dott. Contrada, nel periodo della codetenzione all'Ucciardone (- cfr. Mutolo ud. 7/6/1994 ff. 38 e ss.- Buscetta ud. 25/5/1994 ff. 58 e 76- Cancemi ud. 28/4/1994 f. 148).

Peraltro tale dato appare, logicamente coerente, con la vigenza anche all'interno di “Cosa Nostra” della regola dell'omertà, la quale necessariamente comporta, come già evidenziato nella parte generale della presente trattazione e come, peraltro, è stato ulteriormente acclarato da altri collaboratori di giustizia escussi all'odierno dibattimento (cfr. dichiarazioni rese sul punto da: Marino Mannoia Francesco all'ud. del 29/11/1994- Marchese Giuseppe ud. 22/4/1994 f. 11- Scavuzzo Pietro ud. 26/5/1994 f. 13) che i suoi adepti evitano da “buoni uomini d'onore” di porre domande o chiedere spiegazioni agli altri associati, con la conseguenza che la circolazione delle notizie, all'interno dell'organizzazione mafiosa, normalmente, avviene solo quando se ne presenta una particolare occasione o ragione di diffusione.

Mutolo ha, quindi, proseguito nelle proprie dichiarazioni, affermando che nel periodo in cui si era recato per la prima volta a Palermo dal carcere di Teramo, dove era stato nel frattempo trasferito, in occasione dei permessi concessigli dal Magistrato di Sorveglianza, inizialmente per fare visita in ospedale alla madre gravemente ammalata (il

Mutolo ha collocato con precisione la data del primo permesso il 5/2/1981) e successivamente, in occasione dei funerali della stessa poco dopo deceduta, aveva ripreso i contatti diretti con il proprio capo-famiglia, Rosario Riccobono, che aveva frequentato con assiduità nel corso dei permessi fruiti a Palermo, culminati, nel Maggio del 1981, nella sua ammissione al regime della semi-libertà.

Tali dati cronologici, in quanto ancorati al ricordo da parte del collaborante di fatti specifici, hanno effettivamente potuto trovare puntuale riscontro: è risultato, infatti, dalla scheda già citata, riepilogativa dei permessi e periodi di libertà fruiti dal detenuto Mutolo che egli, effettivamente, in data 5/2/1981, era uscito dalla Casa C.le di Teramo per un permesso di gg. 4 concessogli dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Pescara, per recarsi a Palermo presso la propria abitazione; aveva usufruito, poi, di altri due permessi, rispettivamente di di gg. 6 e gg.10, a decorrere dal 28/4/1981 e dal 15/5/1981, ed infine in data 26/5/1981 era stato ammesso al regime di semi-libertà, continuando a fruire di numerosi permessi per recarsi a Palermo, con cadenza mensile, lungo tutto l'arco del 1981 (cfr. permessi utilizzati nei mesi di Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre) e fino al Gennaio 1982 (il 3/2/1982 veniva nuovamente arrestato a Catania).

Nel periodo compreso tra il primo permesso fruito da Mutolo a Palermo e la data della sua ammissione al regime della semi-libertà, che è quindi possibile stabilire, con assoluta certezza, tra il Febbraio ed il Maggio 1981, Mutolo ha dichiarato di avere iniziato ad apprendere, direttamente dal proprio capo-famiglia Rosario Riccobono, che il dott. Contrada era ormai "a disposizione di Cosa Nostra".

L'occasione della rivelazione traeva spunto da una circostanza precisa.

Mutolo, non appena rientrato a Palermo in occasione dei suoi permessi, ripresi i legami delinquenziali con il proprio gruppo di mafia nel settore del traffico degli stupefacenti, si era procurato autovetture di grossa cilindrata con le quali aveva ripreso a circolare in città (in particolare ha dichiarato di avere acquistato una Ferrari ed una GT 2400 - cfr. f.18 ud. 12/7/1994 - si noti a tal proposito che il teste Adamo Calogero, concessionario a Palermo, di automobili Alfa, ha ricordato che Mutolo Gaspare acquistò proprio presso la propria ditta un'autovettura GT Alfa Romeo, e che Mutolo, pur dichiarando di conoscere l'Adamo, neppure aveva ricordato di avere acquistato presso di lui delle autovetture - cfr. dep. resa dal teste Adamo all'ud. 25/10/1994 f. 32- e dep. Mutolo ud. 12/7/1994 f. 45).

Mutolo aveva esposto al proprio “capo” Riccobono le sue preoccupazioni in ordine a qualche eventuale controllo di Polizia, a causa della sua circolazione in città a bordo di quelle vistose autovetture ed il Riccobono gli aveva detto “*senti, se ti portano in Questura, non ti preoccupare, che c’è il dott. Contrada*”(f. 40 ud. 7/6/1994- nel prosieguo della deposizione il Mutolo ha dichiarato esplicitamente che, comunque l’evenienza di un suo fermo da parte delle Forze Dell’Ordine, poi, non si era verificata - sul punto v. ff. 158.159 ud. 7/6/1994).

Mutolo, quindi, ha dichiarato di essersi meravigliato nell’apprendere tale notizia, perchè ricordava che, per quanto a sua conoscenza, fino all’epoca che aveva preceduto il suo arresto del Maggio 1976, il dott. Contrada era considerato un avversario di “Cosa Nostra” ed anzi un possibile obiettivo da eliminare (anche il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta ha dichiarato di avere avuto analogo comportamento di stupore quando, anch’egli aveva avuto modo di apprendere, dallo stesso Riccobono, in epoca di poco antecedente a quella indicata da Mutolo, che il dott. Contrada era diventata persona “*disponibile*”).

Per tale motivo il Riccobono aveva ritenuto di approfondire con lui tale discorso, spiegandogli che il dott. Contrada era diventato “*Cosa Nostra*”, una “*persona che si mette a disposizione*”, e che in piu’ di una occasione gli aveva dato prova di tale disponibilità; a tal proposito aveva riferito a Mutolo la vicenda delle tre “soffiate” ricevute dal Riccobono da parte di Contrada, consentendogli di sfuggire alla cattura.

Nel corso di successivi discorsi, avuti dal Mutolo sempre con il Riccobono, quest’ultimo aveva precisato, ulteriormente, il tipo di rapporto dallo stesso instaurato con il dott. Contrada, facendo riferimento all’episodio relativo alla destinazione di una somma di denaro per fare “*un regalo*” al dott. Contrada, che “*doveva comprare una macchina Alfa, ad una donna che aveva*”, nonchè al ruolo svolto da Contrada nell’episodio che aveva coinvolto il cugino dello stesso Mutolo, Gaetano Siracusa (tutti episodi che saranno oggetto di specifico approfondimento).

Oltre a far riferimento ad alcuni episodi specifici, sintomatici del passaggio del dott. Contrada nella “disponibilità di Cosa Nostra”, Riccobono aveva anche rivelato al Mutolo l’origine del rapporto collusivo del dott. Contrada nonchè le fasi della sua successiva evoluzione: gli aveva detto che il Contrada, inizialmente, non aveva intrapreso con lui tale rapporto, bensì aveva avuto “*contatti amichevoli*” con Stefano Bontate, attraverso l’imprenditore Cassina e il dott. Purpi; successivamente i contatti si erano rafforzati proprio

con lo stesso Riccobono e, sempre a dire di quest'ultimo, si era estesa ad altri personaggi indicati in Inzerillo, Totò Scaglione, Michele Greco ed anche Riina, nonché ad altri esponenti di rilievo di "Cosa Nostra" ai quali il dott. Contrada aveva avuto modo di prestare i propri "favori" (cfr. ff.44- 45 ud. 7/6/1994).

Occorre subito dire che tutti i passaggi di tale evoluzione, sinteticamente delineati dal Riccobono al Mutolo, e subito riferiti da questo nell'esordio della sua deposizione dibattimentale concernente la specifica posizione dell'imputato, hanno trovato ampia conferma nel corso dell'istruzione, come si avrà modo di sviluppare analiticamente, non soltanto in altre fonti propalatorie ma anche in risultanze di tipo testimoniale e documentale, talvolta totalmente autonome dalle prime.

Al fine esclusivo di tracciare un quadro riassuntivo dei riscontri acquisiti sulle predette dichiarazioni di Mutolo deve anticiparsi che :

- 1) in ordine all'iniziale instaurarsi dei rapporti collusivi dell'odierno imputato con Stefano Bontate, attraverso il Cassina e il Purpi, sono emerse significative convergenze probatorie, su specifici punti, provenienti dai collaboratori di giustizia Cancemi Salvatore, Francesco Marino Mannoia, Gioacchino Pennino nonché rilevanti conferme tratte da risultanze documentali e testimoniali e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato rivelatesi, in più punti, mendaci;
- 2) sull'esistenza di un rapporto "privilegiato" tra l'odierno imputato ed il "boss" mafioso Rosario Riccobono sono emerse ampie convergenze con le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta, Salvatore Cancemi, Francesco Marino Mannoia, Rosario Spatola e Maurizio Pirrone nonché numerose altre risultanze di natura testimoniale e documentale, che saranno oggetto di specifica trattazione;
- 3) sull'estensione dei "favori" a Michele Greco e Salvatore Riina, e quindi sull'assoggettamento dell'imputato anche al fronte più spietato di "Cosa Nostra" rappresentato dal gruppo dei "Corleonesi", sono state acquisite a riscontro le



dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese, fonte totalmente autonoma dal Riccobono e che significativamente ha collocato lo specifico episodio della “soffiata” di Contrada al Riina, mentre questi si trovava nella villa di Borgo Molaro, in un’epoca perfettamente compatibile con quella in cui Mutolo apprese dal Riccobono la notizia dei “favori” fatti da Contrada anche a Riina;

- 4) infine sui “favoritismi” nei confronti dell’Inzerillo sono state acquisite le risultanze probatorie, su quella che per comodità espositiva si indica come “vicenda Gentile”, acclarata da prove documentali e testimoniali totalmente autonome dalla fonte propalatoria in esame.



**L'iniziale instaurarsi dei rapporti collusivi dell'imputato con Stefano Bontate,  
attraverso Arturo Cassina e Pietro Purpi.**

Proseguendo nella analitica esposizione dei riscontri acquisiti sulle dichiarazioni di Gaspare Mutolo si passa, quindi, ad esaminare il punto relativo all'iniziale instaurarsi del rapporto collusivo dell'odierno imputato con Stefano Bontate, per il mezzo di Cassina e Purpi evidenziando, in primo luogo, che Mutolo non è stato in grado di precisare esattamente quando tale iniziale contatto si sia verificato.

Occorre a tal fine puntualizzare che, mentre Mutolo è stato estremamente preciso nell'indicare il periodo dei suoi colloqui con il Riccobono aventi ad oggetto Contrada, potendolo ancorare a fatti specifici dal collaborante vissuti in prima persona (i permessi fruiti, la malattia della madre i funerali della stessa), ha chiaramente detto che le proprie informazioni sulle vicende relative al dott. Contrada hanno registrato un vuoto di conoscenze nel periodo compreso tra la fine del 1975, data approssimativa del suo appostamento per controllare i movimenti del funzionario, in quell'epoca ancora obiettivo delle strategie di "Cosa Nostra", ed il Febbraio 1981, in cui aveva avuto modo di apprendere dal Riccobono dell'intervenuto passaggio del funzionario nella disponibilità della predetta organizzazione criminale.

Ha precisato che il Riccobono non aveva determinato cronologicamente, nei discorsi che aveva avuto con lui, il periodo dell'iniziale contatto di "Cosa Nostra" con Contrada nè quello in cui i singoli episodi riferiti si erano verificati, pertanto, in ordine a tali dati sussistono margini di approssimazione, dovendo tali fatti orientativamente collocarsi, sulla base delle sole dichiarazioni di Mutolo, in un periodo compreso tra il 1976 (intorno alla fine del 1975 Mutolo esegue l'appostamento di Contrada) ed il 1981 (anno in cui egli riprende i diretti contatti con il Riccobono a Palermo), fatta salva la possibilità per ogni singolo episodio di ancorarne il riferimento cronologico ad altri dati, eventualmente, riferiti dal collaborante o emergenti "aliunde".

E' estremamente significativo anticipare che, il vuoto di conoscenze del Mutolo sulle vicende riguardanti l'evoluzione cronologica del rapporto tra l'odierno imputato e "Cosa Nostra" nel periodo anzidetto, giustificato dal lungo periodo di carcerazione dallo stesso sofferto, è stato colmato attraverso le informazioni apprese e riferite all'odierno

dibattimento da altri collaboratori di giustizia (v. Cancemi e Mannoia) i quali consentendo di anticipare al 1976 l'epoca degli "iniziali amichevoli" contatti (così il Mutolo li ha espressamente definiti - v. f. 45) tra l'odierno imputato e Stefano Bontate, hanno permesso, da un lato di riscontrare le dichiarazioni di Mutolo, ed al contempo di verificarne l'autonomia, in quanto connotate da specifici ed originali particolari che ne hanno integrato le conoscenze.

E' indicativo rilevare, ad ulteriore conferma della generale logicità del racconto offerto da Mutolo, che mentre egli nell'anno 1975, da appena due anni formalmente inserito nella famiglia mafiosa facente capo al Riccobono, veniva utilizzato dalla stessa per un ruolo esecutivo di "appostamento" nei confronti di alcuni obiettivi da questa individuati, nel 1981, essendosi accresciuto il suo ruolo criminale ed essendosi approfondito il proprio personale rapporto di fiducia con il proprio "capo-famiglia" Riccobono, aveva appreso direttamente da questi notizie di estremo rilievo per "Cosa Nostra" afferenti ai legami strategici dalla stessa instaurati con un uomo delle Istituzioni collocato ai vertici degli apparati investigativi palermitani.

Altro dato sintomatico della linearità e logicità complessiva delle dichiarazioni di Mutolo risiede, poi, nel fatto che proprio Stefano Bontate, uno dei piu' "prestigiosi" rappresentanti della "linea morbida" delineatasi all'interno di "Cosa Nostra" nell'ambito delle strategie da adottare nei confronti dei funzionari "scomodi", è stato indicato dal Riccobono come il soggetto che, effettivamente era riuscito ad avere un'iniziale "amichevole contatto" con l'odierno imputato, sfruttando due intermediari facenti parte dello stesso mondo frequentato da Contrada.

Ed infatti mentre il Cassina era in quegli anni a Palermo uno dei piu' noti ed influenti imprenditori, con solidi legami nel mondo politico-istituzionale, il Purpi era un collega di lavoro dell'imputato.

E' di tutta evidenza che la verifica processuale inerente all'iniziale instaurarsi dei rapporti tra l'odierno imputato ed il Bontate, richiede, come passaggio logicamente imprescindibile e pregiudiziale, l'accertamento dell'esistenza di autonomi rapporti tra il Bontate, rispettivamente con Cassina e Purpi, nonché l'esistenza di diretti rapporti tra l'odierno imputato e Cassina e Purpi, funzionali all'instaurarsi del prodromico rapporto Bontate-Contrada.

## I rapporti Bontate-Cassina-Contrada

Primo dato, quindi, da verificare, con riferimento all'indicato intermediario Cassina è l'esistenza di rapporti tra questi ed il Bontate, tali da giustificare il ricorso a lui, come "persona affidabile" e, successivamente, quello dell'esistenza di personali rapporti tra il Contrada ed il Cassina, prescelto dall'organizzazione criminale per la sua azione di "avvicinamento".

Le notizie riferite da Mutolo sul punto in esame vertono sulle seguenti circostanze:

- 1) l'esistenza di un rapporto Bontate-Cassina piu' risalente nel tempo, avvalorato da un rapporto di "fiducia" nonchè di lavoro tra l'imprenditore Cassina e Giovanni Teresi detto "u pacchiuni", al contempo "uomo d'onore" della famiglia di Santa Maria Di Gesu', con il ruolo di sotto-capo dello stesso Bontate (Mutolo ha dichiarato che quando venne tratto in arresto nel 1976 sapeva già dell'esistenza del rapporto tra Bontate e Cassina nonchè dell'avvenuta assunzione del Teresi, e che nel 1981, quando aveva fatto ritorno a Palermo, aveva constatato che questi era ancora impiegato del Cassina - v. ff. 49 e 260 ud. 7/6/1994);
- 2) la connotazione del rapporto Bontate-Cassina come tipico rapporto di "protezione mafiosa" originato da una richiesta che il Cassina aveva rivolto in tal senso al Bontate, a seguito del sequestro del figlio Luciano, giustificato dal fatto che il Cassina risiedeva in una villa nella zona sottoposta all'influenza mafiosa del Bontate;
- 3) il consolidamento di tale legame tra il Bontate ed il Cassina attraverso alcuni rapporti di lavoro di natura "fittizia" esistenti tra le imprese del Cassina e "uomini di Cosa Nostra" tra cui il predetto Teresi e tale Sutera "Enzuccio", indicato quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di appartenenza del Mutolo, di Partanna-Mondello (cfr. ff. 44- 49 e ss ud. 7/6/1994- ff. 47 e ss ud. del 12/7/1994).

I riscontri acquisiti sulle predette circostanze hanno consentito di verificare che Stefano Bontate, nato il 23/4/1938, già residente a Palermo in via Villagrazia n°151, coniugato con Margherita Teresi, appartenente ad una famiglia con numerosi pregiudicati mafiosi (il padre Francesco Paolo detto "Paolino" nonchè il fratello Giovanni) era collegato

da vincoli di affinità alle famiglie mafiose oltre che dei Teresi anche dei Citarda, dei Vitale e dei Di Gregorio.

Schedato sin dai primi anni '70 come mafioso, coinvolto nel processo c.d. "dei 114", già soggiornante obbligato e con numerosi precedenti a carico che ne attestano il ruolo di ex capo della famiglia mafiosa di "Santa Maria Del Gesu'" della zona di Villagrazia, già capeggiata dal padre Francesco Paolo, ruolo confermato dalle dichiarazioni rese dal primo pentito di mafia Leonardo Vitale, è rimasto vittima, il 23/4/1981, di un tipico agguato mafioso, raggiunto da numerosi colpi di mitra Kalashnikov e di fucile cal. 12 caricato a lupara, seguito a distanza di pochi giorni, l'11/5/1981, da altro omicidio in pregiudizio di un suo uomo di fiducia Salvatore Inzerillo.

Proprio l'omicidio del Bontate, indice della rottura degli equilibri mafiosi tra i diversi gruppi criminali operanti a Palermo, aveva dato inizio a quella cruenta successione di delitti meglio nota come la "guerra di mafia" degli anni '80, ricostruita, attraverso il contributo dei primi collaboratori di giustizia, nell'ambito del c.d. maxi- processo 1 (cfr. fascicolo del procedimento penale a carico di ignoti relativo all'omicidio di Stefano Bontate e copia fascicolo pregiudicati intestato al predetto esistente presso gli archivi della Squadra Mobile di Palermo- acquisiti all'ud. del 19/5/1995 nonché tomo n° 10 ff. 1517 e ss. sentenza di primo grado emessa nel procedimento penale c.d. Maxi 1, già citata) .

Teresi detto "u pacchiuni" è stato identificato per Teresi Giovanni, di Giovanni e di Rizzuto Margherita, nato a Palermo il 20/7/1932, cognato di Bontate Stefano, già coinvolto nel primo maxi processo in quanto indicato quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria del Gesu' dal pentito Salvatore Contorno.

Luciano Cassina, figlio di Arturo Cassina, venne sequestrato alle h.13.10 del 16/8/1972, nella via Principe Belmonte, all'altezza dell'angolo con via Miraglia.

La villa di residenza dei Cassina si trovava in una zona di Palermo ricompresa nel mandamento in cui il Bontate esercitava la propria influenza mafiosa (cfr. dep. cap. Bruno ud. 18/10/1994).

Il predetto Teresi è risultato essere dipendente, sin dal 1967, della ditta "Costruzioni Stradali Edili Cassina" con la qualifica di capo-operaio, e nel periodo 1975-1984 ha lavorato presso la "Lesca Lavori Edili Stradali s.p.a", costituita nel 1960 e successivamente denominata "Farsura", avente sede in via Turrisi n° 38, altra impresa collegata al gruppo

imprenditoriale Cassina (ed infatti da un verbale di assemblea del Giugno 1981, redatto per l'approvazione del bilancio relativo al 1980, è emersa la presenza di entrambi i figli di Arturo Cassina, Giulio e Luciano, e quest'ultimo dal 1983 ne è stato il rappresentante legale)- cfr. deposizione cap. Luigi Bruno f. 75 ud. 18/10/1994 e ff. 24 e ss ud. 12/10/1995.

Sutera "Enzuccio" è stato identificato per Sutera Vincenzo, classe 1952, anch'egli assunto, in data 13/4/1981, dalla predetta "Lesca Lavori Edili s.p.a." (cfr. ud. 12/10/1995 cit.).

Sono, altresì, stati accertati elementi a riscontro della natura "fittizia" dei predetti rapporti di lavoro.

Nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria eseguite sul punto in esame, riferite al dibattimento dal cap. Bruno, è stata acquisita tutta la documentazione reperibile presso gli uffici della predetta società dei Cassina, per il periodo compreso tra il 1975 ed il 1984, nell'ambito della quale solo quella relativa ai libri -paga, dove ogni dipendente firmava per ricevuta l'avvenuta consegna delle proprie competenze, si è rivelata idonea ad attestare l'effettiva presenza dei dipendenti al lavoro risultando, di contro, nel registro presenze solo l'annotazione di una "P" senza alcuna firma del dipendente.

Dalla consultazione della suddetta documentazione, con riferimento a Teresi Giovanni, nel periodo compreso tra il 1975 ed il 1984, è stato possibile evincere che, il predetto, pur risultando presente al lavoro (annotazione lettera "P" nel foglio presenze dell'Ufficio Personale della ditta), in moltissimi casi, non firmava personalmente al momento della corresponsione delle competenze, risultando, il più delle volte, apposta la firma nei libri-paga di altro dipendente della società, Teresi Carlo, cugino del Teresi Giovanni (cfr. ud. 12/10/1995 cit.).

Per quanto riguarda Sutera Vincenzo, altro collaboratore di giustizia escusso nell'ambito dell'odierno procedimento, Maurizio Pirrone, molto vicino al Sutera e suo "socio" nella gestione del traffico di stupefacenti, dal 1979 al 1982, ha confermato di avere appreso dallo stesso Sutera che era, solo formalmente, dipendente della "Lesca" mentre in realtà si trattava di un rapporto di natura "fittizia", come lo stesso Pirrone ha dichiarato di avere constatato personalmente (*"percepiva lo stipendio regolarmente dalla Lesca, ma io che lo frequentavo giornalmente non l'ho mai visto andare a lavorare.....quando con il passare dei mesi entrammo un po' piu' in confidenza, scherzava e diceva: è una seccatura*

*arrivare fino qui agli uffici della Lesca a prendere lo stipendio, devo cercare di farmelo mandare a casa*". cfr. dich. rese dal Pirrone all'ud. dell'11/7/1995 che saranno oggetto di specifica disamina nel prosieguo della trattazione).

Il Pirrone aveva anche constatato, accompagnando il Sutera a prelevare gli stipendi, che gli uffici della Lesca erano posti, di fronte al Palazzo di Giustizia di Palermo, particolare confermato dagli accertamenti di P.G. riferiti dal teste Luigi Bruno (cfr. f. 48 ud. 19/9/1995).

L'esito positivo della verifica concernente il rapporto di lavoro esistente con imprese del gruppo Cassina, sia per il Teresi che per il Sutera, nonché la rilevata assenza del Teresi al momento della corresponsione degli stipendi, sintomatico di un atteggiamento di disinteresse all'impiego, significativamente coincidente con il comportamento di fastidio lamentato dallo stesso Sutera al Pirrone per dover ritirare le proprie buste-paga, e con quant'altro da tale altro collaborante constatato personalmente, consentono di ritenere riscontrata l'esistenza di un rapporto di lavoro dei predetti "uomini d'onore" con il Cassina di natura fittizia, il che è indice inequivocabile di assunzioni di mero favore concesse o mantenute dal predetto imprenditore.

Tale tipo di rapporto, che è uno dei più tipici in cui, normalmente, si realizza la "compiacenza" tra imprenditori e "Cosa Nostra", nel caso in esame dimostra l'assunto dell'esistenza di una "protezione" del Cassina da parte del gruppo mafioso facente capo ai Bontate, giustificabile, sul piano logico, da una precisa richiesta finalizzata ad evitare ulteriori azioni criminali a danni del suddetto imprenditore, vittima del grave episodio delittuoso del sequestro del figlio, ascrivibile a matrice mafiosa.

A ciò si aggiunga che, anche il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, a sua volta "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Santa Maria Di Gesu', molto vicino a Stefano Bontate, ha dichiarato di essere stato a conoscenza, fin da epoca antecedente alla propria formale affiliazione (risalente al 1975), dell'esistenza di una particolare intimità fra il Cassina ed il Bontate, ed infatti, quando si era verificato il sequestro del figlio di Cassina, che era stato opera del Riina, il Bontate, all'epoca ristretto in carcere, *"andò su tutte le furie"* (cfr. ud. 29/11/1994 ff. 90 e ss. Si rileva che la detenzione del Bontate nel periodo in esame è stata riscontrata attraverso gli atti di cui al citato fascicolo personale del predetto, da cui si evince che, egli, imputato nel noto processo dei "114", arrestato in data 23/7/1971, in esecuzione dell'ordine di cattura emesso dalla locale Procura della Repubblica, siccome

imputato di associazione per delinquere aggravata, era stato scarcerato il 16/3/1973, per concessione della libertà provvisoria).

Marino Mannoia ha, altresì, affermato di sapere che tra Cassina, Bontate ed il Teresi, detto “u pacchiuni” vi erano “rapporti di stima e fiducia” e di avere personalmente assistito, intorno al 1979, ad un colloquio, nel “baglio” Bontate, tra lo stesso Bontate ed il Teresi avente ad oggetto il dott. Contrada ed in particolare l’argomento di alcuni appuntamenti da fissare, per il tramite del Cassina, con il Contrada (cfr. ff. 10-14-93 ud. del 29/11/1994).

La circostanza che Marino Mannoia, uomo appartenente alla stessa famiglia del Bontate, abbia dimostrato di essere a conoscenza che l’“amichevole” rapporto tra il Bontate ed il Cassina risale ad un’epoca addirittura antecedente al sequestro del figlio del Cassina, verificatosi nel 1972, (dato, peraltro, coerente con l’assunzione del Teresi da parte dell’impresa Cassina fin dal 1967), a differenza di Mutolo, il quale, sulla base delle proprie conoscenze, ha collocato nel periodo del verificarsi di tale fatto delittuoso l’inizio del rapporto di “protezione” tra il Bontate ed il Cassina, lungi dal configurarsi quale contraddizione tra le due fonti proprolatorie, in quanto da un lato spiegabile con il piu’ stretto rapporto esistente tra il Mannoia ed il Bontate e dall’altro non contrastante, sul piano logico, con la piu’ intensa caratterizzazione di tale rapporto a seguito del sequestro Cassina come tipico rapporto di “protezione mafiosa” , consente di affermare che proprio la rilevata discrasia tra le conoscenze dei due collaboranti, in ordine a tale episodio, ne attesta, inconfutabilmente, la reciproca autonomia, in piena aderenza ai canoni ermeneutici piu’ volte espressi dalla Suprema Corte in materia (come si è avuto modo di rilevare nella premessa della presente trattazione- in particolare sul punto v. Cass. sez. I 30 gennaio 1992 n° 80 cit.).

Di grande rilievo appare, anche alla luce della predetta considerazione, la circostanza che il Mannoia abbia riferito un episodio, di cui è stato testimone diretto, relativo ad un colloquio intercorso tra il Bontate ed il Teresi relativo all’organizzazione di incontri con il Contrada per il mezzo del Cassina.

Tale episodio, che vede il Mannoia nel ruolo di casuale ascoltatore di un colloquio intercorso tra altri “uomini d’onore”, e quindi non teste “de relato” in senso tecnico, in quanto non destinatario nel caso in esame di confidenze a lui fatte da altri, bensì testimone diretto di un accadimento avvenuto in sua presenza, è di estrema rilevanza sul piano



probatorio perchè consente di riscontrare, in modo assolutamente preciso, le dichiarazioni rese da Mutolo, non soltanto in ordine all'esistenza del rapporto Bontate- Teresi -Cassina, ma anche in ordine al rapporto Contrada-Cassina-Bontate, certamente già esistente, sulla base delle dichiarazioni riferite dal Mannoia, nel 1979.

Va ora esaminato, in modo piu' analitico, il rapporto Contrada-Cassina.

Nel fare riferimento all'esistenza di autonomi rapporti tra Arturo Cassina e l'odierno imputato, Gaspare Mutolo ha dichiarato di essere a conoscenza della comune appartenenza dei due ad una congregazione che egli ha definito “ *una specie di massoneria...una loggia là a Monreale...una specie di consacrazione*” che nel corso della sua deposizione si è avuto modo di chiarire essere l'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro” (cfr. ff. 48-49-154 e ss. ud. del 7/6/1994).

In particolare ha dichiarato di non sapere esattamente in cosa consistesse tale Ordine, ma di avere appreso, qualche notizia in merito ad esso, sia dal Riccobono che, nel periodo in cui era stato ristretto in carcere all'Ucciardone, tra il 1976 ed il 1978, da tale Agostino Coppola, che aveva fatto il seminarista a Monreale e che in quel paese conosceva tutti.

Mutolo ha, quindi, specificato che inizialmente, fin dal 1976, prima ancora di essere arrestato, aveva appreso che il Cassina faceva parte di tale Ordine insieme a personaggi “*importantissimi*” che “ *hanno i punti nevralgici cioè i punti piu' importanti della città*” , e successivamente, in un'epoca che il collaborante non è stato in grado di specificare, aveva saputo che vi era iscritto anche il dott. Contrada (cfr. ff. 155 e ss. ud. cit.).

L'appartenenza sia del Cassina che dell'odierno imputato al predetto Ordine cavalleresco è un dato che è stato acquisito all'odierno processo attraverso risultanze documentali, successivamente confermate da diverse deposizioni testimoniali nonchè dalle stesse dichiarazioni dei diretti interessati, Contrada e Cassina.

In particolare risulta, documentalmente, che l'odierno imputato è stato formalmente ammesso a tale Ordine, con la qualifica di Commendatore, il 22/11/1982 e che Arturo Cassina, ne faceva parte fin dal 7/2/1951, acquisendo la qualifica di Cavaliere di Gran Croce, e ricoprendo, dall'anno di istituzione della Luogotenenza in Sicilia nel 1980, il ruolo, prima di Consigliere dell'Ordine, poi di Delegato Magistrale per la Sicilia e dal 1982 quello di Luogotenente per la Sicilia che aveva mantenuto fino al 1989, anno in cui gli era subentrato in tale carica quale reggente, Mons. Salvatore Cassisa, già Gran Priore della

Luogotenenza per la Sicilia; durante la luogotenenza del Cassina risulta essere stato Segretario dell'Ordine Gaetano D'Agostino, iscritto con la qualifica di Commendatore con placca fin dal 26/7/1961 (cfr. Annuari della Luogotenenza per la Sicilia dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro con relativo elenco degli iscritti - acquisiti all'ud. del 6/5/1994, nonché atti di cui al fascicolo dell'imputato esistente presso il Ministero dell'Interno acquisito all'ud. del 19/4/1994 e copia elenco degli iscritti all'Ordine, con annotate le date di iscrizione, acquisita all'ud. del 6/5/1994).

E' del tutto ovvio che nè l'imputato nè il Cassina avrebbero potuto negare tale emergenza nè, d'altra parte alcun interesse avrebbero avuto a negarla atteso che l'iscrizione, in quanto tale, al predetto Ordine cavalleresco, avente scopi istituzionali di beneficenza ed assistenza nonché di sostegno alle opere caritative, culturali e sociali della Chiesa Cattolica, certamente condivisa anche da eminenti personalità di indiscutibile prestigio non è idonea a configurare alcun tipo di illecito.

Ciò che importa, invece, nell'ambito dell'odierno processo è che sia l'imputato che il Cassina hanno negato "in toto" l'esistenza di rapporti di natura personale o privata tra loro, sia in epoca antecedente che contestuale al periodo della comune iscrizione a tale Ordine; in particolare l'imputato ha, anche, fornito una versione della propria decisione di iscriversi al Santo Sepolcro tale da escludere qualsiasi iniziativa da parte del Cassina o di personaggi a lui direttamente collegabili.

E' evidente la rilevanza di tale posizione difensiva dell'imputato, a fronte delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti Mutolo e Mannoia, secondo i quali, il rapporto tra Contrada e Cassina, funzionale all'instaurarsi del rapporto Bontate-Contrada, era certamente già ben saldo nel 1982, data che segna l'adesione all'Ordine del Santo Sepolcro da parte dell'imputato (ed infatti si rammenta che Mannoia già nel 1979 assiste al colloquio tra Bontate e Teresi finalizzato a concordare appuntamenti con il dott. Contrada per il mezzo del Cassina e Mutolo nel 1981 apprende dal Riccobono che i rapporti Bontate-Cassina -Contrada sono già stati instaurati).

Orbene le risultanze dibattimentali hanno consentito di accertare che la versione offerta dall'imputato sia in ordine al proprio ingresso al predetto Ordine sia alla natura del rapporto intrattenuto con il Cassina, in quanto smentita da numerose risultanze di tipo testimoniale e documentale, si è rivelata mendace.

Con riferimento alla propria decisione di far parte dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro l'imputato ha sostenuto di avere semplicemente desiderato di ottenere l'onorificenza relativa a tale Ordine solo per fregiarsi di un diploma e di una croce di Cavaliere "*da portare sull'uniforme*", essendo a conoscenza che molte illustri personalità a Palermo erano insignite di tale onorificenza, tuttavia ha negato di avere nutrito una particolare ambizione o di essersi attivato per ottenerla avendo dichiarato che l'iniziativa in tal senso era stata assunta da un suo collaboratore, il M.Ilo Procopio La Mattina, che per tanti anni era stato il capo della squadra politica speciale dell'Ufficio Politico della Questura di Palermo e che, successivamente, era passato al S.I.S.D.E, addetto per un breve periodo, prima del suo collocamento in pensione, al Coordinamento dei Centri della Sicilia e della Sardegna diretto dallo stesso Contrada.

In un periodo che l'imputato ha collocato all'inizio dell'assunzione da parte sua del predetto incarico al SISDE, (e quindi nel Marzo 1982), ha dichiarato di essersi incontrato nell'androne della Questura di Palermo con il M.Ilo La Mattina che, di sua iniziativa, gli aveva proposto di iscriversi al Santo Sepolcro, indicandogli i documenti (certificato di matrimonio cattolico- di battesimo- di cresima ed altro) che avrebbe dovuto presentare per potere ottenere l'ammissione, offrendosi anche, eventualmente, di ovviare alle difficoltà palesate dal Contrada nel reperire tali documenti essendo originario di Napoli.

Dopo tale incontro, ha proseguito l'imputato, non si era più interessato della cosa, ma in epoca successiva al Settembre 1982, quando aveva già assunto l'incarico di Capo di Gabinetto presso l'Ufficio dell'Alto Commissario, il La Mattina insieme al dott. D'Agostino, a lui noto come collaboratore del Commendatore Cassina e segretario della Luogotenenza dell'Ordine del Santo Sepolcro, si erano recati presso il suo ufficio a Villa Withaker e gli avevano consegnato una pergamena, che era l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine (cfr. ff. da 71 a 74 ud. 11/11/1994).

In ordine ai rapporti con il Cassina ha dichiarato, in modo categorico, di non averne mai avuto di natura personale o privata, nè con il predetto, nè in qualche modo riconducibili alla sua impresa (cfr. ff 75 e ss. ud. 11/11/1994).

Ha sostenuto di avere visto il Cassina per la prima volta, in un periodo compreso tra il 1967 ed il 1973, nel corso di alcuni ricevimenti che si svolgevano al Circolo Ufficiali della Legione dei C.C. di Palermo, senza avere avuto particolari occasioni di colloqui con lui.

Ha aggiunto di avere avuto, per motivi di ufficio, contatti con il Cassina in occasione del sequestro del figlio (particolare già emerso dalle risultanze esaminate) e successivamente a tale periodo, ad eccezione di qualche incontro casuale nell'anticamera del Prefetto De Francesco, di non avere più avuto *“rapporti di nessun genere con Cassina, nè con la sua impresa”*.

Ha precisato : *“ Nè il Cassina ha mai chiesto nulla a me, di nessun genere, anche perchè credo che non avesse motivo di chiedere. Cassina aveva negli anni passati aderenze altissime in tutti gli ambienti di Palermo e quindi credo che avesse poca necessità di chiedere qualcosa a me. Comunque, posso assicurare, posso affermare di non avere mai chiesto nulla a Cassina, di non avere avuto con lui rapporti di amicizia o personali e posso anche affermare che lui non mi ha chiesto nulla”*.

In ordine ai suoi rapporti con il dott. Gaetano D'Agostino ha assunto che, a parte l'occasione in cui questi si era recato a consegnargli la pergamena di iscrizione al Santo Sepolcro, unitamente al La Mattina, e ad eccezione di qualche incontro casuale nel corso di cerimonie militari, egli non aveva avuto *“mai nessun rapporto personale”* con lui , *“ non mi ha mai chiesto nulla nè io ho chiesto nulla a lui”*.

Escusso all'udienza del 13/5/1994, il teste Procopio La Mattina ha dichiarato di essere stato dirigente della Squadra Politica della Questura di Palermo dal 1949 al 1981, e di essere stato nominato Cavaliere al merito dell'Ordine del Santo Sepolcro nell'anno 1980, a seguito del servizio d'ordine espletato, quale comandante della scorta del Cardinale Massimo Furstemberg, in visita in Sicilia (circostanza acclarata dalla documentazione acquisita e già citata, da cui si evince che il predetto è stato, effettivamente, ammesso il 7/2/1980 all'Ordine con la qualifica di Cavaliere).

Ha dichiarato di non essere a conoscenza delle precise modalità mediante le quali il dott. Contrada aveva aderito al medesimo Ordine cavalleresco, escludendo, in modo categorico, di avergli mai offerto di farvi parte (cfr. f. 21 ud. cit.).

Ha negato di essere stato anche solo tramite dell'invito, eventualmente, rivolto in tal senso da altri al Contrada ed altresì, di avere assunto qualsiasi iniziativa per agevolare l'ingresso all'Ordine in oggetto (cfr. ff. 22-27 ud. cit.).

Ha escluso, con altrettanta precisione di ricordi, di avere materialmente consegnato al dott. Contrada sia la pergamena che il distintivo di appartenenza a tale Ordine ed ha

sostenuto il suo assunto con un'argomentazione di tipo logico: non avendo mai rivestito la carica di Consigliere dell'Ordine non era legittimato al conferimento dell'onorificienza in oggetto (cfr. ff. 22-49 ud. cit.).

Ha, parimenti, escluso di avere assistito alla materiale consegna a Contrada dell'onorificienza da parte di altri soggetti (cfr. f. 22).

Ha dichiarato di ricordare, con precisione, di avere avuto un colloquio con il dott. Contrada in occasione di un incontro casuale verificatosi nei locali della Questura nel 1980, in epoca prossima al proprio ingresso all'Ordine, nel corso del quale fu il dott. Contrada a rivolgersi a lui per sapere quale fosse la documentazione da presentare per potere entrare a far parte del Santo Sepolcro (cfr. ff. 23-45-51-55 ud. cit.).

Non ha escluso di potere avere avuto altri colloqui con il Contrada aventi il medesimo oggetto e pur affermando di conoscere bene il dott. D'Agostino, cerimoniere dell'Ordine nonché dipendente dell'impresa Cassina per la quale curava le relazioni pubbliche, ha escluso di averlo mai accompagnato presso l'ufficio del doott. Contrada per consegnargli la pergamena (cfr. ff. 24-25-27-49 e 50 ud. cit.).

Il teste Arturo Cassina ha dichiarato di avere ricoperto la carica di Luogotenente per la Sicilia dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro fino all'epoca in cui aveva presentato le proprie dimissioni per essere stato coinvolto nel processo c.d. "sugli appalti" (cfr. ff. 12 e 33 ud. 9/9/1994).

Ha sostenuto di avere "*un vago ricordo*" del rapporto di conoscenza con il dott. Contrada, il cui inizio ha, comunque, collocato intorno agli anni 1972-1973, in occasione delle indagini relative al sequestro del figlio ed ha aggiunto di non avere piu' avuto opportunità di incontrarsi con lui fino a quando gli sarebbe stato "*raccomandato*" da qualcuno, che non è stato in grado di identificare, per fare ingresso all'Ordine del Santo Sepolcro (ff. 2 e 3 ud. cit.).

Sul punto ha, reiteratamente, dichiarato di non avere ricordo preciso nè delle modalità di ingresso del dott. Contrada a tale Ordine nè degli eventuali intermediari che ne avrebbero sollecitato l'iscrizione, si è preoccupato però di escludere in modo assoluto di avere assunto un ruolo di iniziativa, nè diretto nè per interposta persona, per sollecitarne l'iscrizione (cfr. ff. 3-4-22 ud. cit.).

Su specifica domanda, ha dichiarato di avere conosciuto il M.Ilo della P.S. Procopio La Mattina, che ha affermato essere buon amico del suo dipendente dott. D'Agostino, ma, nonostante le sollecitazioni dei ricordi su tale punto, non ha in alcun modo ricollegato a tale persona l'iniziativa dell'ingresso del Contrada all'ordine del Santo Sepolcro (cfr. ff. 15-16-18-22).

Ha escluso, categoricamente, di avere mai conosciuto Stefano Bontate, di averlo mai visto e persino di sapere chi fosse (*"mai sentito, mai visto, nemmeno da lontano"* cfr. f. 16 e 17 ud. cit.).

Ha escluso, altresì, in modo altrettanto categorico, di avere mai avuto colloqui con il dott. Contrada aventi ad oggetto questioni di interesse del proprio gruppo imprenditoriale ed anche di avere mai mandato il dott. D'Agostino dal dott. Contrada per parlare di questioni attinenti ai propri affari (cfr. ff. 19 e 20 ud. cit.).

Ha dichiarato di non avere ricordo se tale Sutera fosse stato proprio dipendente, mentre ha vagamente ricordato il nominativo del Teresi come quello di un suo possibile dipendente, ritenendo di dover precisare che, in ogni caso, si sarebbe trattato di *"un dipendente come tutti gli altri"* e non di persona di sua particolare fiducia (cfr. ff. 24-25 e 27 ud. cit.).

Il teste Lorenzo Lo Monaco, attualmente Cancelliere della Luogotenenza della Sicilia (terza carica dell'Ordine del Santo Sepolcro) ed iscritto al Santo Sepolcro sin dal 1980, ha dichiarato che nel 1982, epoca dell'iscrizione del dott. Contrada, ricopriva la carica di Cerimoniere ed ha precisato che, in base alla prassi vigente in quel periodo, per essere iscritti, era necessaria una proposta da parte di un iscritto a livello locale (proponente -presentatore) nonchè l'inoltro della documentazione necessaria attestante la piena adesione alla religione cattolica (normalmente presentata dal diretto interessato unitamente ad una dichiarazione di impegno di partecipazione all'attività dell'Ordine) ed infine l'approvazione dell'ammissione a livello di Commissione di Luogotenenza e la nomina ufficiale a Roma (cfr. ff. 1 e ss. ud. 18/4/1995).

Ha precisato che per ogni insignito esiste un fascicolo che si istruisce all'atto dell'ammissione contenente anche i dati relativi al soggetto proponente ed il cui originale dovrebbe rinvenirsi presso il Gran Magistero a Roma, mentre una copia dovrebbe restare a livello locale.

Ha dichiarato che scopi istituzionali esclusivi dell'Ordine sono quelli di partecipare alle cerimonie religiose, ai ritiri spirituali, alla raccolta dei fondi per sostenere la diffusione in Terra Santa delle iniziative della Chiesa Cattolica .

Per quanto riguarda il dott. Contrada ha dichiarato che, nonostante insignito dell'ordine, non aveva partecipato nè alla cerimonia di investitura presso il Duomo di Monreale, nè ad altre cerimonie religiose dell'Ordine nè aveva contribuito mai con il versamento di fondi agli scopi dell'Ordine (tali particolari sono stati parzialmente confermati dal teste La Mattina, dal teste Paolo Splendore e dallo stesso imputato).

Ha dichiarato che non gli risulta chi fosse stato il proponente per l'iscrizione all'Ordine del dott. Contrada ed ha affermato che, nè l'originale nè la copia del fascicolo personale riguardante il dott. Contrada erano stati reperiti, nonostante l'inoltro di una richiesta in tal senso a Roma e nonostante le ricerche in sede locale (il Tribunale ha dato incarico al teste di approfondire tali ricerche, presso gli archivi locali dell'Ordine, ma nessun esito risulta essere stato inviato - cfr. f. 17 ud. 18/4/1995 cit.) .

Il teste Paolo Splendore, citato dalla difesa, transitato nei ruoli del SISDE dal 1982 ed addetto quale coordinatore alla Segreteria dell'Ufficio dell'Alto Commissario per tutto il tempo in cui il dott. Contrada ha svolto l'incarico di Capo di Gabinetto del medesimo Ufficio, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che due persone "*proponevano*" al dott. Contrada di essere nominato Cavaliere dell'Ordine del Santo Sepolcro e questi effettivamente vi si era iscritto (cfr. ff.1 e ss. ud. del 3/2/1995).

Egli ha affermato che una di tale persone era il segretario del Conte Cassina, dott. D'Agostino e l'altra il M.llo Procopio La Mattina, ma specificando meglio il contenuto di tali sue conoscenze, il teste ha avuto modo di chiarire che, mentre il dott. D'Agostino, nel corso di alcuni colloqui, cui egli aveva avuto ebbe modo di assistere personalmente, tra il predetto ed il dott. Contrada, presso gli uffici dell'Alto Commissario, "*insisteva* " per l'iscrizione al Santo Sepolcro del dott. Contrada, il M.llo La Mattina si limitava a scherzare sull'argomento dicendo frasi del tipo "*insomma...va bè prendiamo questo cavalierato....così insomma*" (cfr. ff. 73 e 74 ud. cit.).

Il teste ha, altresì, precisato che, in ogni caso, nel periodo in cui era stato addetto alla Segreteria di Gabinetto, egli non aveva avuto mai modo di vedere contestualmente presenti il D'Agostino ed il La Mattina, parlare con il dott. Contrada (cfr. f. 85 ud. cit.).

A tali dichiarazioni già di per sè estremamente significative, ai fini di una smentita dell' assunto dell'imputato, il teste ha aggiunto alcuni particolari che hanno consentito di rivelare appieno la natura mendace, del suddetto assunto del Dott. Contrada, consentendo di effettuare approfondimenti investigativi rivelatisi di decisiva importanza.

Ed infatti il teste ha riferito di avere passato alcune telefonate in ufficio al dott. Contrada da parte del Conte Cassina e di avere, altresì, constatato più volte la presenza del dott. D'Agostino nell' ufficio del dott. Contrada, ricollegando la maggior frequenza di tali visite al perfezionamento di una pratica relativa all'affitto di alcuni locali in via Thaon De Revel, già sede dell'emittente TELESTAR, di proprietà della famiglia Cassina (cfr. ff. 29-30- 77 ud. cit.).

Il teste ha precisato che, in realtà, la pratica, il cui perfezionamento egli ha collocato intorno al 1983, era di pertinenza del Capo di Gabinetto della Prefettura in quanto i predetti locali dovevano essere destinati ad alcuni uffici amministrativi della Prefettura di Palermo, che necessitava di ulteriori strutture, a seguito dell'alloggiamento, al I° piano di Villa Whitaker, dell'Ufficio dell'Alto Commissario (cfr. ff. 29-30-57-58-59-73 ud. cit.).

Sul punto il teste ha avuto modo di specificare che al momento della sua costituzione (Settembre 1982) l'Ufficio dell'Alto Commissario, affidato alla direzione del Prefetto De Francesco (contestualmente Direttore del S.I.S.D.E.), era stato ubicato nei locali del I° piano di Villa Withaker, sede della Prefettura di Palermo, in quell'epoca diretta dallo stesso Prefetto De Francesco (fino al Marzo 1985 in cui gli subentrò il Prefetto Boccia a capo dell'Alto Commissario).

In quel periodo le due strutture della Prefettura e dell'Alto Commissario, seppure facenti capo alla medesima persona, avevano apparati burocratici differenziati, diversi capi di Gabinetto e sedi parzialmente divise, essendo gli uffici della Prefettura alloggiati al piano superiore della stessa villa Whitacher (cfr. ff. 2- 17 e ss. 59 ud. cit.).

Alle predette risultanze testimoniali devono aggiungersene altre, di natura documentale, acquisite processualmente, alcune delle quali, di indiscutibile rilievo probatorio, in quanto provenienti dallo stesso imputato.

Ed infatti dalle annotazioni contenute nelle stesse agende dell'imputato, sequestrate nell'ambito dell'odierno procedimento, è possibile evincere le tracce documentali di numerosi contatti avuti dallo stesso sia con il Cassina che con il D'Agostino.



Dieci annotazioni, comprese nel periodo 1982/1985, riguardano in modo piu' diretto il Cassina:

- annotazione in data 14/9/1982** (v. agenda copertina marrone in tela): “telefonato Arturo Cassina per riferire ingresso uomini Poggio Ridente. Chiesto alla Finanza se erano finanzieri”;
- annotazione in data 22/9/1982** (v. agenda copertina marrone in tela): “ ex Telestar- Cassina con V. Prefetto Mazzocco + dr. Marcellino per visita locali”;
- annotazione in data 16/2/1983:** “Comm. D’Agostino- Cassina- qui per questioni attinenti impresa”;
- annotazione in data 14/3/1983 :** “tel.to a Arturo Cassina (incarico Prefetto questione gare 6 appalti)”;
- annotazione in data 20/4/1983:** “tel. to Cassina per comunicazione circa pigioni locali Prefettura”;
- annotazione in data 22/4/1983:** “ 589371 Cassina “;
- annotazione in data 13/5/1983:** “ Comm. D’Agostino = Cassina ore 10”;
- annotazione in data 10/6/1983:** “ D’Agostino (Cassina) porterà una lettera per S.E.”;
- annotazione in data 30/1/1985:** “ (tel.to) Comm. D’Agostino (Cassina)”;
- annotazione in data 1/2/1985:** “ Comm. D’Agostino (Cassina)”.

Vi sono ,poi, altre annotazioni, comprese tra il 1983 ed il 1988, che riguardano in modo piu' specifico il D’Agostino (in una, fra parentesi, vi è anche il nome del Cassina):

- annotazione in data 25/8/1983:** “ D’Agostino (Cassina) - qui-”;
- annotazione in data 19/1/1984:** “ Comm. D’Agostino - qui-”;
- annotazione in data 21/9/1984:** “ Comm. D’Agostino”;
- annotazione in data 15/11/1985:** “ Comm. D’Agostino - qui-”;

**annotazione in data 18/11/1985:** “ Comm. D’Agostino ”;

**annotazione in data 7/12/1988:** “ore 18 - Ed. Giada- Piazza Princ. Camporeale- dr. D’Agostino ”.

E’ evidente che l’annotazione, fatta dallo stesso imputato nelle proprie agende, di tanti frequenti contatti, telefonici e personali, sia con il Cassina che con il D’Agostino, e spesso per questioni attinenti alle imprese del Cassina, già di per sè costituisce inconfutabile smentita alle dichiarazioni rese dall’imputato sulla natura e sulla collocazione temporale dei suoi rapporti con i predetti, confermate anche dal Cassina che, dal canto suo, come già evidenziato, ha negato categoricamente rapporti con il Contrada di natura personale ovvero attinenti ai propri interessi imprenditoriali, sia diretti che per interposizione del D’Agostino.

La smentita dei due soggetti interessati risulta difficilmente credibile in quanto la emergenza documentale in oggetto è, totalmente coerente con quanto dichiarato nel corso della propria deposizione dal teste Splendore, il quale pur essendo un teste citato dalla difesa, e per sua stessa ammissione legato al dott. Contrada da uno stretto rapporto di amicizia oltrecchè di natura professionale (Contrada lo volle come suo collaboratore non soltanto per tutto il periodo della sua permanenza all’Alto Commissario ma anche in altre successive occasioni, durante la permanenza al SISDE a Roma cfr. ff. 31 e ss. 37 e ss. 5 e ss. ud. del 3/2/1995), e quindi certamente non interessato a fornire versioni contrarie all’imputato, ha affermato di avere assistito personalmente, sia a contatti telefonici tra il Contrada ed il Cassina che a contatti diretti tra lo stesso ed il D’Agostino.

Non vi è dubbio, quindi, che entrambi gli interessati, Contrada e Cassina, hanno mentito sulla natura dei propri rapporti.

Ma ad ulteriore e definitiva conferma di tale affermazione deve aggiungersi che, grazie al riferimento fatto dallo stesso teste Splendore alla specifica pratica dell’affitto dei locali di via Thaon De Revel, ufficialmente di competenza della Prefettura di Palermo, ma di cui Contrada aveva avuto comunque modo di occuparsi informalmente secondo le stesse dichiarazioni rese da Splendore, è stato possibile acquisire la pratica relativa al contratto di locazione dell’immobile in oggetto, ed attraverso l’analisi comparativa tra tale documentazione ed alcune annotazioni contenute nelle agende dell’imputato è stato possibile ricostruire, fin nei minimi dettagli, il tipo di interessamento che l’imputato ha avuto in ordine a tale specifica vicenda, riguardante il gruppo imprenditoriale Cassina (la

circostanza, peraltro, appare tanto piu' rilevante in quanto, in modo specifico, nel corso delle proprie dichiarazioni all'udienza del 29/9/1995, l'imputato ha negato di essersi interessato a tale pratica, alludendo soltanto ad un possibile accenno che di tale questione abbia potuto fargli il Prefetto De Francesco) .

Dalla documentazione acquisita è stato possibile rilevare che, in data 23/9/1982, una commissione formata dal dott. Pietro Massocco, Vice Prefetto- Dirigente Superiore, dal dott. Pier Giulio Marcellino, Primo Dirigente, e dal dott. Giuseppe Altorio, Primo Dirigente, essendosi posta la necessità di trasferire, dai locali di Villa Withaker ad altro immobile, alcuni servizi della Prefettura di Palermo a seguito dell'istituzione dell'Alto Commissario, aveva visionato tre stabili per i quali la Prefettura, previa ricerche di mercato, aveva ricevuto, nelle vie brevi, offerte di locazione: si trattava di uno stabile di proprietà dell'I.N.A., di uno stabile di proprietà dell'E.N.P.A.M. e di un terzo stabile, di proprietà della ditta Cassina, già di proprietà dell'editrice "TELESTAR", ubicato in via Thaon De Revel (cfr. appunto in data 23/9/1982 a firma dei predetti Massocco, Marcellino ed Altorio- contenuto nel fascicolo esistente presso gli archivi della Prefettura di Palermo- acquisito all'ud. del 19/10/1995).

Nel documento in esame, esclusa l'idoneità dei primi due locali menzionati al fine delle prospettate esigenze, si dichiarava di dover soffermare l'attenzione sull'immobile di proprietà dei Cassina, per l'avvio di concrete trattative, presentandosi nel complesso adeguato alle esigenze in oggetto e non necessitando di notevoli opere di ristrutturazione.

Orbene dalla consultazione dell'agenda personale del dott. Contrada alle date del 22/9/1982 e 23/9/1982 (e quindi il giorno precedente e lo stesso giorno in cui la predetta Commissione, incaricata della pratica, aveva visionato i tre stabili menzionati, senza in alcun modo dare atto della presenza del dott. Contrada nel corso del sopralluogo in data 23/9/82) risulta che il dott. Contrada, per due volte consecutive, si era recato personalmente a prendere visione , esclusivamente, dei locali dell'immobile di proprietà dei Cassina ex Telestar (cfr. **annotazione in data 22/9/1982:** "ex Telestar-Cassina con v. Prefetto Massocco e dr. Marcellino per visita locali" . **annotazione in data 23/9/1982:** " ore 17 ex Telestar visita locali con funzionario Ministero..").

Sempre dalla documentazione acquisita, risulta che il contratto di locazione in oggetto venne stipulato, in data 24/2/1984, per un canone annuo di lire 135 milioni (che per l'epoca cui si riferisce è certamente da ritenere una cifra considerevole) .

Dal momento della visione dei locali a quello della stipula del contratto definitivo risulta che la pratica in esame ha avuto un “iter” particolarmente celere.

Il giorno successivo al sopralluogo, in data 24/9/1982, la ex Telestar, inviava una lettera di conferma all’approvazione del contratto per un canone annuo, convenuto in lire 120 milioni e con l’impegno a consegnare i locali tempestivamente.

In data 25/9/1982 la Prefettura richiedeva all’Ufficio U.T.E., il parere di congruità sul predetto canone di locazione, che veniva rilasciato il successivo 29/9/1982, con nota di trasmissione n° 11503 del 30/9/1982 ed alla relazione tecnica.

Il 2/10/1982 la Prefettura richiedeva al Ministero Dell’Interno l’autorizzazione ad occupare i locali nelle more del perfezionamento della procedura.

Il 13/10/1982 la Telestar richiedeva al Sindaco l’autorizzazione ad eseguire alcuni lavori di ristrutturazione nell’edificio di via Thaon De Revel, non previsti nell’offerta di locazione, per adeguarlo alle esigenze funzionali ai servizi da installarvi, che la società locatrice si impegnava ad eseguire “*a proprie cure e spese*” con missiva in data 12/11/1982.

Con telegramma del 14/10/1982 il Ministero autorizzava il rapporto locativo in oggetto.

In data 1/12/1982 avveniva l’immissione in possesso nei medesimi locali e con nota del 22/1/1983 la Prefettura, che aveva prescelto l’immobile della ditta Cassina rispetto agli altri visionati “*non necessitando di notevoli opere di ristrutturazione*”, richiedeva all’U.T.E parere sulla revisione del canone di locazione, originariamente determinato in lire 120 milioni, in quello di 150 milioni, a causa dell’esecuzione di lavori di riadattamento.

Il 21/2/1983 l’U.T.E., con nota n° 893, rilasciava il richiesto parere, rideterminando il canone in lire 135 milioni.

Il 25/2/1983 la Prefettura richiedeva al Ministero dell’Interno parere sullo schema di contratto di locazione, contenente la cifra del canone annuo rideterminata dall’U.T.E. e con telegramma in data 9/4/1983 richiedeva l’autorizzazione al prelevamento, su fondi in genere Contabilità Speciale, della somma di lire 45 milioni in favore della società proprietaria dei locali in oggetto.

Con telegramma del 16/4/1983 (recante il timbro di protocollo in entrata in data

20/4/1983) il Ministero concedeva la richiesta autorizzazione.

Orbene, nella pagina dell'agenda del dott. Contrada, proprio alla data del 20/4/1983, corrispondente a quella del timbro di entrata del predetto telegramma, risulta l'annotazione "Tel.to Cassina per comunicazione circa pigioni locali Prefettura".

Il dott. Contrada, quindi, lo stesso giorno che l'atto venne protocollato, si era preoccupato di avvisare il Cassina del buon esito dell'autorizzazione ministeriale al versamento dei 45 milioni, e senza che, tale sollecito interessamento, potesse in alcun modo essere giustificato dal ruolo da lui formalmente ricoperto in quel momento.

A tal proposito, a quanto già evidenziato sull'iter eccezionalmente rapido avuto da tale pratica, sintomatico del fatto che era ben seguita, deve aggiungersi che il soggetto che, da un punto di vista burocratico, avrebbe dovuto occuparsene, e cioè il Capo di Gabinetto della Prefettura dell'epoca, dott. Corrado Spadaccini, escusso all'ud. del 3/2/1995, ha dichiarato di non avere mai saputo nulla della pratica in questione (cfr. ff. 133 e ss. ud. cit.).

L'esame delle risultanze relative a tale specifica pratica ha consentito, quindi, di accertare in modo incontrovertibile che :

- 1) nel periodo corrispondente al perfezionamento della stessa, l'odierno imputato aveva intensificato i propri incontri diretti con il dott. D'Agostino (addetto alle pubbliche relazioni dell'impresa Cassina) ed aveva avuto contatti telefonici con il Cassina;
- 2) egli non aveva alcun titolo, almeno ufficialmente, per occuparsene, visto che l'istruzione della stessa era di competenza della Prefettura, amministrativamente del tutto autonoma dagli uffici dell'Alto Commissario, ciononostante il soggetto che formalmente avrebbe dovuto essere investito della pratica (il dott. Spadaccini) non era stato neppure informato della stessa, mentre l'imputato, aveva presenziato al sopralluogo ufficiale dei locali dell'immobile della sola ditta Cassina ed anche ad uno in data precedente a questo;
- 3) la procedura adottata per la scelta dei locali da affittare era stata una procedura informale (a trattativa privata) affidata all'ampia discrezionalità di chi aveva avuto modo di occuparsi della pratica;
- 4) nel corso della procedura era stata avviata una pratica di revisione del canone di locazione, molto rapidamente iniziata e conclusa, giustificata da lavori di

ristrutturazione che in origine non erano stati previsti, anzi proprio l'esclusione di notevoli opere da eseguire era stata una delle ragioni della scelta dei suddetti locali rispetto agli altri selezionati;

- 5) Contrada aveva seguito la pratica, fin da un'epoca in cui non era neppure ancora iscritto all'Ordine del Santo Sepolcro (il 22/9/1982 è la data del primo sopralluogo eseguito personalmente dal Contrada nell'immobile dei Cassina ed il 22/11/1982 egli si iscriveva al predetto Ordine), ed anche in epoca successiva provvedeva a tenerne informato, con peculiare sollecitudine, il Cassina.

L'assunto sostenuto dalla difesa dell'imputato, in sede di discussione finale, secondo cui i contatti relativi a tale periodo, tra il Contrada, il Cassina ed il suo intermediario D'Agostino, emersi dalle annotazioni delle sue agende, sarebbero giustificati da rapporti d'ufficio attinenti al rilascio dei certificati anti-mafia per i quali era competente l'Ufficio dell'Alto Commissario, appare inconducibile sotto diversi profili.

La stessa frequenza dei predetti contatti e la loro estensione anche in un periodo successivo all'incarico di Capo Gabinetto presso l'Alto Commissario, ricoperto dall'imputato, rendono incongruente l'assunto; la precisa corrispondenza, poi, registrata in più punti, tra talune di tali annotazioni e le fasi di svolgimento della specifica pratica esaminata per l'affitto dei locali di via Thaon De Revel, consentono di escludere che possa essersi trattato di mere coincidenze e certamente che, in tali casi, l'imputato possa essersi occupato di certificazione anti-mafia; a ciò si aggiunga che il teste Splendore ha dichiarato che, nel periodo in cui egli aveva ricoperto l'incarico di coordinatore della Segreteria di Gabinetto dell'Ufficio dell'Alto Commissario, coincidente con quello della permanenza dell'imputato nelle funzioni di Capo Gabinetto del medesimo ufficio, l'incombenza riguardante il rilascio dei certificati anti-mafia era stata trasferita alla Prefettura e, quindi, neppure sotto questo profilo l'intervento del Contrada in favore del Cassina o del suo intermediario poteva formalmente giustificarsi (cfr. depos. Splendore f. 59 ud. 3/2/1995).

Dall'insieme delle risultanze relative ai rapporti Contrada-Cassina emerge, invece, che le versioni offerte dall'imputato sia in ordine alla genesi della propria iscrizione all'Ordine del Santo Sepolcro, sia alla natura dei propri rapporti con il Cassina sono risultate mendaci, poichè ampiamente smentite dalle risultanze acquisite.

Come si è avuto modo di evidenziare, il teste La Mattina, collaboratore

dell'imputato, il quale nel corso della propria deposizione dibattimentale ha, piu' volte, rivolto attestati di stima nei suoi confronti evidenziando un'ottima predisposizione verso di lui (cfr. ff. 38 e 47 ud. del 13/5/1994), ha smentito categoricamente, adducendo precisione di ricordi sui relativi punti, sia di avere assunto qualsiasi iniziativa in ordine all'iscrizione del dott. Contrada al Santo Sepolcro, sia di essersi in qualche modo attivato per favorirla, ed anche di essersi recato insieme al dott. D'Agostino a consegnare la pergamena al dott. Contrada presso l'Ufficio dell'Alto Commissario.

Anzi ha dichiarato che nel 1980, era stato l'imputato ad attivarsi nei suoi confronti chiedendogli quali fossero i documenti necessari per iscriversi al predetto Ordine.

L'asserita intermediazione del La Mattina quale proponente-presentatore nella pratica relativa all'iscrizione dell'imputato, oltre a non emergere da alcun documento (che teoricamente sarebbe dovuto essere reperibile) non è neanche emersa dalla deposizione del teste Cassina che non è riuscito a ricordarlo tra i soggetti che gli avrebbero "raccomandato" l'imputato in relazione alla sua iscrizione.

La deposizione del teste Splendore, lungi dal costituire smentita alla predetta testimonianza del La Mattina, ne ha offerto conferma su piu' punti: lo Splendore, infatti, ha negato di avere mai assistito alla contestuale presenza del La Mattina e del D'Agostino nel corso di colloqui con il Contrada presso gli Uffici dell'Alto Commissario ed ha attribuito un ruolo di particolare insistenza al D'Agostino, e non al La Mattina, nel sollecitare l'iscrizione al Santo Sepolcro dell'imputato, ruolo che è stato negato da quest'ultimo.

Nonostante sia emerso l'interesse dell'imputato per la sua iscrizione a tale Ordine equestre, è pacifico che egli non condivideva nessuno degli scopi istituzionali di tale ente non avendo mai partecipato nè a cerimonie religiose nè alle contribuzioni periodiche caritative previste per i suoi adepti.

A tal proposito deve evidenziarsi l'assoluta ambiguità del ruolo attribuito dallo stesso Cassina a quella che lui stesso, nel corso della propria deposizione ha definito "raccomandazione" necessaria per essere iscritti a tale Ordine.

Egli, infatti, ha dichiarato che la prassi della "raccomandazione" per essere ammessi al Santo Sepolcro era molto diffusa poichè si trattava di un'onorificenza molto ambita e per questo molte personalità si rivolgevano direttamente a lui per averla; d'altra parte ha affermato che dall'iscrizione non derivava altro che l'attribuzione di un distintivo, di una

pergamena, nonché l'obbligo di contribuzione al fine di sostenere le iniziative cattoliche in Terra Santa e l'obbligo di partecipazione alle messe periodiche, escludendo che dall'iscrizione potessero derivare vincoli di solidarietà di qualsivoglia genere tra i suoi appartenenti (cfr. ff. 1-24-28-29 ud. 9/9/1994).

Richiesto di dire quali fossero i criteri in base ai quali venivano selezionati i Cavalieri ha testualmente risposto: “ *essere cattolici praticanti, essere persone per bene, essere disposti a versare un qualche contributo da mandare in Terra Santa*” (cfr. f. 14 ud. cit.).

Fatto rilevare al teste che tali criteri, così ampi da non consentire una selezione significativa, si pongono in contrasto con l'esigenza di richiedere una raccomandazione per essere ammessi al predetto Ordine, non è stato in grado di dare in alcun modo giustificazione alla propria contraddizione.

In un appunto in data 29/12/1992, firmato e depositato personalmente dall'ex capo della Polizia, Prefetto Vincenzo Parisi, all'udienza del 15/7/1994, in cui si dà atto di un'indagine conoscitiva sull'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, condotta dalla Direzione Centrale di Prevenzione ex U.C.I.G.O.S, si ha modo di leggere:

*” Per la Sicilia, a Palermo Luogotenente per la Sicilia Occidentale è dall'Aprile 1988 l'Arcivescovo Salvatore Cassisa, già a capo della diocesi di Monreale, il quale ha preso il posto del dimissionario (e chiacchierato) Cav. del Lav. Conte Arturo Cassina...All'inizio del 1988, in relazione alle vicende connesse all'assassinio a Palermo dell'ex Sindaco Giuseppe Insalaco e dell'agente di P.S. Natale Mondo, la stampa nazionale si occupò dell'imprenditore siciliano conte Arturo Cassina, in particolare nella sua veste di Luogotenente dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Ampio risalto venne dato ai nomi di politici, magistrati, imprenditori, alti funzionari dello Stato, Ufficiali dell'Arma ed intellettuali che avevano ricevuto a Palermo le insegne dell'Ordine. Secondo, poi, un 'interrogazione parlamentare presentata dal radicale Teodori, il Conte Arturo Cassina, incriminato insieme ad ex sindaci per atti relativi alla commistione tra affari, politica e mafia, si sarebbe servito di questa rete di relazioni e di comune affiliazione all'Ordine per costruire, espandere e rafforzare il suo potere finanziario-imprenditoriale. Effettivamente nei confronti del Conte Cassina esiste richiesta del P.M. di Palermo per rinvio a giudizio, in concorso con quattro ex sindaci, il genero ed ex assessori, per falso in bilancio, frode in pubbliche forniture, truffa aggravata continuata, interesse privato in atti*



*d'ufficio e omissione di atti d'ufficio... Le accuse...e le polemiche di cui si è fatto cenno sopra, non possono coinvolgere l'Ordine Equestre come tale, che ha finalità prettamente spirituali...Gli inquietanti fatti di Palermo hanno chiamato in causa singoli, seppur autorevoli personaggi, come il Cassina, i quali hanno cercato subdolamente di strumentalizzare conoscenze e relazioni derivanti dall'associazionismo per fini diversi da quelli perseguiti dall'Ordine Equestre e, comunque, per acquisire ed ampliare poteri e privilegi, costituendo una forza inquinante sugli apparati pubblici ”*

Lo stesso Prefetto Parisi, nel corso della sua deposizione all'udienza del 15/7/1994, ha dichiarato di non potere escludere che per la Sicilia, possono esservi stati all'interno dell'Ordine in oggetto fenomeni, anche cospicui, di devianza.

Nell'ambito dell'odierno procedimento, in relazione ad altra specifica vicenda che sarà oggetto di piu' approfondita trattazione, è stato acquisito il rapporto giudiziario relativo all'omicidio dell'ex Sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco, redatto in data 22/4/1988 dalla Squadra Mobile di Palermo, nel quale si dà ampio risalto ai riferimenti fatti dallo stesso Insalaco al sistema degli appalti pubblici, prerogativa quasi esclusiva a Palermo del gruppo imprenditoriale Cassina ed in particolare sul costante regime di proroga in cui versava il sistema degli appalti, sempre in favore del predetto gruppo, facente parte di una sorta di "comitato d'affari" avente quali propri referenti, in sede politica, uomini come Lima, Gioia e Ciancimino. Nel medesimo contesto si fa riferimento al ruolo di potere occulto esercitato dai Cassina, in particolare attraverso il tramite dell'adesione all'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro di taluni uomini, tutti facenti parte di una sorta di sistema politico-affaristico-mafioso dominante a Palermo (v. ff. 20 e ss. rapporto citato acquisito all'ud. del 10/6/1994).

A ciò si aggiunga che, come si avrà modo di approfondire, proprio in relazione a tale rapporto giudiziario, già nel 1988 l'odierno imputato, ponendo in essere un comportamento di natura intimidatoria, nei confronti dell'estensore del rapporto in oggetto, il dott. Saverio Montalbano, che aveva evidenziato nella bozza iniziale di rapporto, successivamente modificata dal suo superiore, la sua iscrizione al Santo Sepolcro ed i suoi collegamenti ambigui con il Conte Cassina, aveva dimostrato di volere in ogni modo dissimulare la vera natura dei propri rapporti con il Cassina.

D'altra parte analoga dissimulazione l'imputato ha tentato di porre in essere, proprio con l'avallo dello stesso Cassina, nell'ambito del presente procedimento, ma tale tentativo,

come già evidenziato, a seguito delle esposte risultanze è risultato fallito.

I comportamenti ambigui e menzogneri posti in essere dall'imputato e dal Cassina dimostrano il comune tentativo di nascondere l'esistenza di un rapporto sottostante di natura illecita, su cui hanno concordemente riferito i collaboranti Mutolo e Mannoia, prodromico all'instaurarsi dei contatti dell'imputato con "Cosa Nostra".

Alle dichiarazioni dei predetti collaboranti devono, poi, aggiungersi quelle di Salvatore Cancemi, il quale ha riferito in merito a specifiche vicende concernenti "favori" fatti dall'imputato al Bontate, così consentendo di completare il quadro dei rapporti tra l'imputato ed il mafioso Bontate.



## **Il rapporto Bontate-Purpi-Contrada**

Sin dalle dichiarazioni rese nel corso della sua prima deposizione dibattimentale, il collaborante Mutolo ha dichiarato di avere appreso, nel 1981 dal Riccobono, che l'iniziale contatto tra il dott. Contrada ed il Bontate era avvenuto oltre all'intermediazione del Cassina anche attraverso quella di "*un'altra persona*" della quale, però, in quel momento, non poteva fare il nome perchè il P.M. aveva prospettato preclusioni derivanti da esigenze di segreto investigativo (cfr. ff. 45 ud. 7/6/1994).

Ed in effetti, come si evince dal processo verbale relativo all'interrogatorio reso, in data 6/6/1994, dal dott. Pietro Purpi alla Procura della Repubblica di Palermo, emerge che il predetto a quella data era indagato, con la contestazione del reato di concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso, sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti oltre che da Mutolo anche dal collaborante Marino Mannoia (cfr. p.v. interrogatorio acquisito all'ud. del 23/6/1995, sul presupposto dell'irripetibilità dell'atto, essendo frattanto il Purpi deceduto) .

All'udienza dell'1/6/1995 Mutolo, essendo venute meno le iniziali esigenze prospettate dalla Procura, ha potuto, piu' diffusamente, parlare delle notizie in suo possesso sul conto del dott. Purpi.

Ha dichiarato che, già nel periodo antecedente al proprio arresto, tra il 1974 ed il 1976, egli aveva avuto modo di constatare personalmente l'esistenza di rapporti diretti tra il Bontate ed il dott. Purpi, dirigente del I° Distretto di P.S. della via Roma (cfr. ff. 3 e ss. ud. dell'1/6/1995).

In numerosissime occasioni, ne ha indicato orientativamente circa trenta, egli aveva avuto modo di assistere alle visite che il dott. Purpi faceva al Bontate, recandosi personalmente presso la sua villa.

Ha precisato che, poichè si trovava spesso, insieme ad altri "uomini d'onore", nel giardino antistante il villino di Bontate, era stato presente all'arrivo in auto del dott. Purpi il quale, di solito, anticipava le sue visite con una telefonata.

In quelle occasioni aveva notato che i due si salutavano "*amichevolmente*" e che si intrattenevano, appartandosi, a parlare tra loro.

Dai discorsi avuti dal Mutolo con Rosario Riccobono, Franco Adelfio (dallo stesso indicato quale “ uomo d’onore” della famiglia mafiosa di Villa Grazia) e Michele Micalizzi (genero del Riccobono), il collaborante ha dichiarato di avere appreso che il contenuto dei colloqui che intercorrevano tra il Bontate ed il dott. Purpi concerneva “*i favori*” che quest’ultimo, nella sua qualità di dirigente del Commissariato di P.S., era in grado di dispensare a vantaggio di molti appartenenti all’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra”, risultando essere “*persona a disposizione*” della medesima associazione criminale.

Soltanto nel 1981, recandosi a Palermo in occasione dei citati permessi concessigli dal Magistrato di Sorveglianza, aveva avuto modo di apprendere dal Riccobono, ed anche da Salvatore Micalizzi, che il Purpi, così come il Cassina, aveva fatto da intermediario nei rapporti tra Bontate e Contrada.

Sulla notizia rivelata all’odierno dibattimento da Mutolo circa la “*disponibilità*” del dott. Purpi nei confronti dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, frutto di sue conoscenze in parte dirette ed in parte indirette, l’istruzione dibattimentale ha consentito di acquisire ampi riscontri.

Di particolare rilievo a tal fine appare quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Marino Mannoia, che per essere stato “ uomo d’onore” proprio della famiglia mafiosa del Bontate, è stato in grado, non soltanto di confermare l’esistenza del rapporto collusivo del dott. Purpi rivelato da Mutolo, ma anche di aggiungere taluni particolari nuovi, che oltre a comprovare ulteriormente l’autonomia delle due fonti propalatrici in esame (che è già stata evidenziata in relazione all’epoca dell’iniziale instaurarsi del rapporto Bontate-Cassina), sono stati oggetto di conferma, sulla base di autonomi e rilevanti riscontri.

In ordine al dott. Purpi il collaborante Marino Mannoia ha riferito che sin da quando aveva fatto ingresso in “Cosa Nostra” aveva sentito parlare del predetto funzionario di Polizia come di una persona nella piena “*disponibilità*” dell’intera “famiglia” ed in particolare di Bontate, del Citarda, dell’Albanese e soprattutto di Girolamo Teresi il quale, diversi anni prima, gli avrebbe regalato un appartamento nello stesso stabile dove abitavano alcuni componenti della famiglia Albanese e dagli stessi costruito (cfr. ff. 34 e ss. ud. del 29/11/1994.) .

Sempre con riferimento al dott. Purpi, il Mannoia ha ricordato di avere appreso da Bontate Giovanni, fratello del Bontate Stefano, mentre era con lui detenuto nel carcere di

Palermo, intorno alla fine del 1982 inizio del 1983, che nel corso di una perquisizione eseguita all'interno dell'abitazione di tale Innocenzo Pasta, le Forze dell'Ordine avevano ritrovato una lettera molto compromettente in cui si facevano diversi nomi oltre quello del dott. Purpi e che era stata fatta avere al Pasta da Bontate Giovanni nel periodo della sua detenzione allo scopo di contattare diversi personaggi che avrebbero dovuto interessarsi di una simulazione di malattia in favore dello stesso Bontate (cfr. ff. 34 e ss. trascr. cit.).

Orbene le dichiarazioni del Mannoia, oltre ad essere pienamente aderenti alle dichiarazioni del Mutolo, anche con riferimento all'epoca dell'acquisizione delle notizie sul conto del dott. Purpi da parte dei due collaboranti, sono state a loro volta oggetto di specifica conferma.

Ed infatti è stato acquisito un riscontro documentale, di indubbia valenza probatoria, sulle circostanze riferite dal Mannoia con riferimento ai colloqui da lui avuti con Giovanni Bontate.

E' stato possibile, così, verificare che la perquisizione domiciliare cui ha fatto riferimento il Mannoia, presso l'abitazione di Innocenzo Pasta, era stata eseguita dai C.C. della Compagnia di Piazza Verdi, Legione di Palermo, in data 3/2/1983, e che a seguito della stessa era stata, effettivamente, sequestrata una lettera manoscritta, intestata "*Carissimo Enzo*" e firmata "*Giovanni*", nel contesto della quale, lo scrivente dopo avere esposto la propria impellente esigenza di risultare seriamente malato, al fine di evitare di essere trasferito in altro carcere ("*questa è l'ultima possibilità perchè me ne debbo andare dall'Infermeria poichè non ci posso piu' stare se no mi vanno a sbattere chissà dove*") indicava al destinatario della lettera di contattare taluni soggetti in relazione alla propria esposta esigenza, facendo il nome, tra altri, anche del dott. Purpi (cfr. p.v. di perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Pasta Innocenzo- f. 14- e lettera manoscritta -f. 23- della documentazione acquisita all'ud. del 19/5/1995).

Per quanto concerne, poi, le dichiarazioni rese dal Mannoia con riferimento all'appartamento del Purpi sito nel palazzo, costruito dagli Albanese, è stato accertato che Teresi "Mimmo" si identifica in Teresi Girolamo, classe 1936, scomparso nel 1981 verosimilmente con il metodo della "lupara bianca", già coniugato con Giovanna Citarda, figlia di Matteo Citarda; è stato piu' volte segnalato come facente parte della mafia di Villagrazia-Falsomiele, capeggiata da Stefano Bontate, con il quale aveva, oltre al rapporto di affinità, anche un rapporto di comunanza di interessi nell'ambito dell'azienda "Central

Gas s.p.a.” (cfr. dep. cap. Bruno f. 47 ud. 19/9/1995).

Significative conferme in ordine ai contatti tra il dott. Purpi ed il Girolamo Teresi proprio con riferimento al palazzo descritto dal Mannoia, sono emerse dalle stesse dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio dal dott. Purpi, il quale ha dichiarato di avere avuto modo di conoscere Stefano Bontate, intorno agli anni successivi al 1966, perchè lo stesso frequentava l'appartamento della famiglia Citarda, sito nel portone adiacente alla propria abitazione, in quanto una delle figlie era fidanzata, a quel tempo, con Giovanni Bontate; ha aggiunto che nello stesso palazzo abitava anche Mimmo Teresi, che parimenti ebbe modo di conoscere, ed anche che, nello stesso edificio in cui era sita la sua abitazione, risiedeva Pino Albanese, cognato del Teresi.

Egli ha aggiunto di essere al corrente che Stefano Bontate, risiedeva in una zona che rientrava nella sfera di competenza territoriale del I° Distretto di Polizia, da lui diretto, circostanza che deve essere collegata, da un punto di vista logico, alla notizia, concordemente riferita dal Mutolo e dal Mannoia, che lo stesso dispensasse “favori” al Bontate e ad altri “uomini d'onore” proprio nella zona di influenza mafiosa del predetto Bontate.

Ha ammesso di avere avuto rapporti di saluto con il Bontate ed anche di avere, in qualche occasione, effettuato con lui qualche consumazione in un bar della via Roma, pur ammettendo di essere a conoscenza che il Bontate era esponente di rilievo di una famiglia mafiosa palermitana; ha così giustificato il suo comportamento, quanto meno insolito per un funzionario di Polizia: *“ Io che il Bontate fosse mafioso l'ho sempre saputo (anche quando lo incontravo sotto casa) così come lo sapeva tutta Palermo, per averlo appreso dai giornali e dalla voce del popolo e in Questura;...Non è che io potevo non salutarlo...mi facevo sparare!”*.

Con riferimento al dott. Purpi Pietro, altro collaborante di giustizia, Gioacchino Pennino, ha reso dichiarazioni che riscontrano, ulteriormente, le dichiarazioni sul punto di Mutolo e Mannoia, e che sono, peraltro, fondate su esperienze personali vissute direttamente dallo stesso collaborante.

Egli ha dichiarato di avere conosciuto, fin dal 1975, il dott. Purpi quale dirigente del I° Distretto di Polizia, avente sede in uno stabile di via Roma, al civico n° 111, in cui erano ubicati anche i locali del laboratorio di analisi gestito dal Pennino dal 1963 e fino al 1993

(cfr. ff. 20 e ss. ud. 19/6/1995).

Il dott. Purpi era diventato suo assiduo cliente e spesso, stante la vicinanza dei rispettivi luoghi di lavoro, si recavano in un bar della via Roma per effettuare insieme qualche consumazione.

In una di queste occasioni, intorno alla metà degli anni '70 e verosimilmente in epoca antecedente alla propria affiliazione a "Cosa Nostra" (risalente al 1977), il Pennino aveva visto transitare sulla via Roma, a bordo di una macchina Stefano Bontate, che con "*grande calore*" rivolgeva saluti nella loro direzione.

Essendo in compagnia di un appartenente alle Forze dell'Ordine e conoscendo lo spessore mafioso del Bontate, il Pennino aveva evitato di ricambiare il saluto ma, con sua grande sorpresa, aveva notato che il dott. Purpi rispondeva al saluto di Bontate gesticolando con altrettanto calore e rivolgendosi a lui con le seguenti frasi: "*non lo conosce? - guardi è Stefano Bontate, un mio grande amico, un grande "uomo d'onore"*" (cfr. f. 22 ud. cit.).

Il Pennino, pur negando al dott. Purpi il proprio rapporto di conoscenza con Bontate, aveva rilevato "l'anomalia" del suo comportamento e della sua affermazione, che gli erano rimasti impressi nella memoria e che aveva ritenuto rilevante riferire all'A.G. a seguito della propria collaborazione.

In altra occasione, sempre casualmente, il Pennino ha dichiarato di avere incontrato il dott. Purpi seduto ad un tavolo di un noto ristorante di Palermo insieme a Vito Ciancimino e di avere appreso successivamente dallo stesso Purpi che anche il Ciancimino era un suo "*grande amico*" con il quale si vantava di essere particolarmente vicino anche dopo le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto tale personaggio (ff. 83 e 84 ud. cit.).

Il Pennino, sulla cui attendibilità generale si avrà modo di trattare con riferimento alla parte specificatamente dedicata a tale collaborante, nel corso della propria deposizione dibattimentale ha avuto modo di chiarire in più occasioni che, fatta eccezione per gli "uomini d'onore" della propria famiglia mafiosa di appartenenza ("famiglia" di Brancaccio), a causa della riservatezza della propria affiliazione a "Cosa Nostra", egli aveva avuto rare occasioni di presentazioni formali di altri "uomini d'onore", ed anche che in ragione di tale particolare tipo di "affiliazione riservata" egli, raramente, era stato destinatario di rivelazioni dirette da parte di altri "uomini d'onore", situazione che spiega come nella maggior parte dei casi egli ha dimostrato di essere in grado di riferire

circostanze, sicuramente utili anche se parziali, solo per avere avuto occasione, come nel caso in esame, di viverle per esperienza diretta.

Le risultanze, fin qui, esaminate consentono di ritenere riscontrata la dichiarazione resa da Mutolo in ordine all'esistenza di un rapporto tra il Purpi ed il Bontate, funzionale all'intermediazione del Purpi tra Bontate e l'odierno imputato.

Sull'esistenza, poi, di rapporti tra Purpi e Contrada, di rilievo appaiono le dichiarazioni rese dagli stessi interessati, che pur non potendo negare tale realtà, atteso il proprio rapporto d'ufficio nell'ambito della P.S. a Palermo, hanno tentato di ridimensionarne l'intensità, sia con riferimento all'esistenza di contatti diretti sia con riferimento al tempo del loro verificarsi, ma, il tentativo posto in essere ha trovato smentite, risultando non veritiero e, pertanto, confermando ulteriormente le dichiarazioni accusatorie rese da Mutolo.

Sul punto, appare rilevante evidenziare che la Corte Suprema della Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare più volte che l'eventuale accertamento della circostanza che l'imputato, lungi dal limitarsi per ragioni di difesa a negare il vero, abbia deliberatamente fatto ricorso alla menzogna, può costituire ulteriore elemento di prova utilizzabile nel contesto complessivo degli altri elementi di prova a suo carico (cfr. in tal senso Cass. Sez. Unite 21 Ottobre 1992 e Cass. sez. II° 22 Maggio 1995 n° 5842).

Alle udienze dell'1/6/1995 (ff. 105 e ss.) e del 13/10/1995 l'imputato ha dichiarato di avere conosciuto il dott. Purpi fin dal proprio arrivo a Palermo, nel 1962, quando egli era già in servizio presso la Squadra Mobile, dove erano rimasti entrambi addetti sino al 1971, anno in cui il Purpi aveva lasciato la Squadra Mobile per andare prima al I° Distretto di Polizia nella via Roma ed in seguito, intorno al 1977, al Distretto di Polizia di via Libertà, fino all'epoca del proprio collocamento in pensione.

Ha dichiarato che, dopo il trasferimento del dott. Purpi dalla Squadra Mobile, egli aveva avuto rarissime occasioni di incontro con lui, e comunque solo in relazione a riunioni di lavoro, negando decisamente di essere mai andato a trovarlo nel periodo in cui dirigeva il I° Distretto di Polizia, ed affermando, di essere andato, al massimo due o tre volte, a trovarlo presso il Distretto di via Libertà, e qualche volta (non ha precisato in che periodo) nella sua casa di campagna a Castellana.

Mentre all'udienza dell'1/6/1995 ha dichiarato di avere avuto rapporti personali con



il dott. Purpi nel periodo compreso tra il 1962 ed il 1971 (a suo dire coincidente con il passaggio del Purpi al I° Distretto), aggiungendo che “ *dal 1971 in poi è passato un periodo di tempo piuttosto lungo, in cui raramente incontro il dott. Purpi* “, all’udienza conclusiva del proprio esame dibattimentale, in data 13/10/1995, ha collocato cronologicamente il periodo dei suoi piu’ frequenti rapporti con il Purpi, tra il 1973 ed il 1976 (data in cui secondo le dichiarazioni del dott. Purpi questi era già stato trasferito al I° Distretto).

Il dott. Purpi, dal canto suo, ha affermato di avere conosciuto il dott. Contrada nel periodo della comune appartenenza alla Squadra Mobile di Palermo, nel corso del quale non avevavno molte occasioni di contatti per motivi di lavoro, occupandosi di materie diverse, il Contrada addetto alle sezioni volante, investigativa ed antimafia e lui alla sezione reati contro il patrimonio, ha confermato di avere avuto qualche volta come proprio ospite il dott. Contrada nella propria abitazione a Castellana (senza specificare quando) ed ha sostenuto che, comunque, nel periodo in cui egli era stato trasferito al I° Distretto di Polizia, collocato all’incirca tra il 1975 ed il 1984, pur essendo rimasto “ *in buoni rapporti*” con Contrada aveva mantenuto con lui solo rapporti di “ *saluto*”.

Ora, non vi è dubbio che, l’imputato, nei diversi passaggi delle proprie dichiarazioni è entrato in contraddizione con sè stesso affermando, in un primo momento che dal 1971 in poi i propri rapporti con il Purpi erano diventati sporadici ed individuando, solo in un momento successivo, proprio nell’arco temporale compreso tra il 1973 ed il 1976, quello dei suoi piu’ intensi rapporti con il dott. Purpi; ma le sue dichiarazioni, oltre ad essere viziate da una contraddizione interna, sono risultate contrastanti anche con quelle rese dallo stesso Purpi, secondo il quale, nel periodo della propria permanenza al I° Distretto, che egli ha diversamente collocato rispetto all’imputato tra il 1975 ed il 1984, i propri rapporti con il collega si sarebbero ridotti a meri rapporti di saluto.

Orbene, al di là delle evidenziate contraddizioni di per sè già sintomatiche del mendacio, da altre emergenze di natura documentale, e precisamente dalle stesse annotazioni contenute nelle agende sequestrate al dott. Contrada, è stato possibile verificare che proprio nel 1976, anno secondo cui, sulla base delle dichiarazioni rese dal Cancemi, riscontrate dal Mannoia, sarebbero avvenuti i primi preliminari contatti tra l’odierno imputato e “Cosa Nostra”, risultano annotati i piu’ frequenti contatti tra lui ed il Purpi, individuato da Mutolo quale intermediario dell’iniziale rapporto Bontate- Contrada (cfr.

annotazioni alle seguenti date: **20 Marzo 1976** : “ *Da dr. Purpi I° Distretto - 29 Aprile 1976* : “ *Purpi*” - **5 Giugno 1976**: “ *dr. Purpi*” - **29 Giugno 1976** : “ *Auguri Purpi*” e **1 Luglio 1976** - pagina accanto- : “ *Purpi*”) ma anche negli anni successivi, **1977-1978-1979-1980 -1981** (tra queste una in particolare alla data del 14 Marzo 1981 registra altra visita da parte del dott. Contrada dal dott. Purpi al Distretto) - **1983-1984-1985** fino al **1988** molteplici annotazioni nelle agende dell'imputato contengono riferimenti al dott. Purpi.

Non vi è dubbio, quindi, che tali dati documentali (annotati dallo stesso imputato in un'epoca in cui egli non avrebbe potuto neppure immaginare che il proprio rapporto personale con il collega Purpi avrebbe potuto destare dubbi di sorta sulla propria condotta) avendo consentito di ancorare a date certe i contatti tra i due, permettendo, altresì, di evidenziarne la permanenza in un vasto arco temporale e con una maggiore intensità nell'anno 1976, oltre ad avere costituito un' evidente smentita alle dichiarazioni rese dai diretti interessati, tra di loro contraddittorie e dal tenore chiaramente riduttivo, hanno consentito di riscontrare anche in ordine al punto in esame le dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo.

In conclusione la dinamica, descritta da Mutolo, della strategia di “avvicinamento” del dott. Contrada da parte dell'organizzazione criminale “Cosa Nostra” attraverso, Stefano Bontate, uno dei personaggi mafiosi con maggiori addentellati nel mondo politico-istituzionale, nonché rappresentante al suo interno della linea favorevole all'”ammorbidente” dei propri avversari, nel caso di specie resa possibile dall'esistenza di due soggetti, il Conte Arturo Cassina ed il dott. Purpi, in ottimi rapporti con il Bontate e a loro volta legati da rapporti personali con l'odierno imputato, ha trovato a seguito dell'istruzione dibattimentale, per tutte le ragioni esposte, la piu' ampia conferma.



## Il rapporto Contrada-Riccobono

L'analisi del rapporto instauratosi tra l'odierno imputato ed il mafioso Rosario Riccobono, assume una particolare rilevanza, non soltanto perchè il Riccobono è la principale, anche se non esclusiva, fonte delle conoscenze riferite da Gaspare Mutolo, ma anche perchè molteplici risultanze, acquisite nell'ambito dell'odierno processo, che si avrà modo di esaminare nel prosieguo della trattazione, hanno evidenziato proprio tale rapporto, come uno dei piu' intensi, nell'ambito del collegamento di natura collusiva gradualmente instauratosi tra "Cosa Nostra" e l'imputato.

Risulta, pertanto, utile in relazione a diversi punti della presente disamina, tracciare un quadro preliminare della personalità delinquenziale del Riccobono e delle sue vicissitudini giudiziarie.

Il ruolo mafioso svolto all'interno di "Cosa Nostra" dal Riccobono è stato ampiamente acclarato nel processo, già piu' volte citato, denominato Maxi 1, nell'ambito del quale, sulla base delle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Stefano Calzetta, gli è stata riconosciuta la qualità di "capo" della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello nonchè di componente, dal 1975, della "Commissione" di "Cosa Nostra" (cfr. ff. 6327 e ss. tomo n° 34 sentenza di primo grado Maxi 1- cit.).

In modo particolare ne è stato evidenziato il coinvolgimento, insieme a Mutolo, (individuato a sua volta come suo "*braccio destro*"), ai fratelli Micalizzi, al catanese Benedetto Santapaola e all'orientale Koh Bak Kin, in un ampio e redditizio traffico di sostanze stupefacenti, acclarato dalle dichiarazioni rese da Francesco Gasparini, dallo stesso Koh Bak Kin e da numerose intercettazioni telefoniche, comprovanti il coinvolgimento nel predetto traffico anche del gruppo mafioso catanese dei Santapaola.

Proprio l'accumulazione di ingenti capitali provenienti dall'attività criminosa di cui si è parlato, impose al Riccobono ed al suo gruppo la necessità di riciclare tale enorme massa finanziaria, confluita in molte società, nel settore dell'edilizia, facenti capo allo stesso Riccobono (v. "Calcestruzzi Arenella s.r.l."- "C.I.C.A. s.r.l " ecc.).

Nello stesso processo maxi-1 si è avuto, altresì, modo di tracciare la storia

dell'involuzione delle fortune del Riccobono, all'interno di "Cosa Nostra", a seguito delle tortuose vicende della "guerra di mafia" degli anni '80, descrivendone l'originario avvicinamento alle posizioni "moderate" di Stefano Bontate ed il suo successivo passaggio all'alleanza con il gruppo piu' spietato e sanguinario dei "Corleonesi", in favore del quale, dopo alcune titubanze, egli si schierò nel corso della guerra di mafia che prese l'avvio proprio con l'omicidio di Stefano Bontate e dei suoi piu' fidati alleati.

Sintomi del declino definitivo del Riccobono all'interno di "Cosa Nostra", sono stati ritenuti il duplice omicidio in danno di Domenico Cannella e Giovanni Filiano, avvenuto il 30 Novembre del 1982 all'interno del bar Singapore, luogo abituale di incontro dei componenti della famiglia mafiosa del Riccobono, nonché l'omicidio, avvenuto il 1° Dicembre del 1982, di Ernesto Battaglia, suocero di Salvatore Micalizzi, fratello di Michele, genero del Riccobono.

Condannato in primo grado al massimo della pena detentiva, oltre alla pena pecuniaria, in relazione ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e di concorso in numerosi omicidi, nel corso del giudizio di appello, la sua posizione è stata stralciata essendo emersi seri dubbi sulla sua esistenza in vita, confortati dalle dichiarazioni rese da Francesco Marino Mannoia, frattanto determinatosi a collaborare con la giustizia, il quale ha riferito in ordine alla soppressione dello stesso con il metodo della "lupara bianca".

I numerosissimi precedenti giudiziari e di Polizia a suo carico, desumibili dalla documentazione acquisita nell'ambito dell'odierno procedimento, hanno consentito di accertare che il Riccobono, già proposto fin dal 1962 per l'applicazione di misura di prevenzione, è stato in seguito, piu' volte, sottoposto a procedimenti per tale tipo di misura.

In particolare, il 25 Ottobre del 1972, finita di espire la misura di prevenzione del soggiorno obbligato inflittagli dal Tribunale di Palermo, aggravata dalla locale Corte d'Appello in data 6/5/1968, il Riccobono si allontanò dalla sede di soggiorno dell'Asinara, asseritamente alla volta di Casandrino (prov. Napoli), dove il prevenuto all'epoca aveva fissato la propria residenza anagrafica, e da quel momento si rese irreperibile fino alla data della sua presumibile morte, risalente ai primi di Dicembre del 1982, quando scomparve, contestualmente ad altri "uomini d'onore" a lui particolarmente vicini, tra cui Lauricella Salvatore e Lauricella Giuseppe, rispettivamente genero e consuocero dello stesso (cfr. ff. 14 e ss. scheda biografica relativa al Riccobono, redatta dal I° Reparto Operativo Speciale dei

C.C.- acquisita all'ud. dell'8/7/1994).

Tutte le ricerche effettuate per addivenire alla sua cattura od alla sua individuazione, in relazione a provvedimenti restrittivi ovvero relativi a sottoposizione a misure di prevenzione, sono risultate, dal 1974 in poi, del tutto infruttuose.

Ed, infatti, sia il mandato di cattura n° 187/73 R.G. emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Napoli, in data 24/5/1974, sia l'ordinanza di custodia precauzionale emessa nei suoi confronti dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere il 5/12/1975, che la misura di prevenzione inflittagli dal medesimo Tribunale in data 21/3/1977, non hanno mai avuto esecuzione (cfr. atti contenuti nel fascicolo personale del Riccobono esistente presso la Questura di Palermo - acquisito all'ud. del 18/10/1994- e scheda biografica relativa al Riccobono, redatta dal I° Reparto Operativo Speciale dei C.C.- acquisita all'ud. dell'8/7/1994).

Le successive vicende giudiziarie hanno confermato, oltre l'irrogazione nei suoi confronti di altre misure di prevenzione, mai eseguite, anche l'emissione di numerose denunce a suo carico, tutte in stato di irreperibilità, da parte di diverse autorità giudiziarie, per gravissimi reati (associazione per delinquere di tipo mafioso, violenza privata, attentati dinamitardi, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti ed omicidi) nonché l'emissione a suo carico di alcuni mandati di cattura, sulla base dei quali, per lunghi periodi, egli rimase anche tecnicamente in stato di latitanza (cfr. doc. cit.).

In particolare tra il 1975 ed il 1977 egli è stato latitante, sia in relazione all'ordine di cattura n° 108/75 emesso, il 5/7/1975, dalla Procura della Repubblica di Palermo, per associazione per delinquere nell'ambito del procedimento instaurato a seguito dell'omicidio dell'Agente di P.S. Gaetano Cappiello, che in relazione al mandato n° 306/75 emesso, per gli stessi fatti, dall'Ufficio Istruzione, ed anche per il mandato di cattura, n° 30/75, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provvedimenti che erano stati revocati rispettivamente in data 20 Aprile 1977 (i primi due) e 21 Marzo 1977 (l'ultimo citato).

In data 23/4/1980 era stato colpito da ordine di carcerazione n°419/1980, emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo in relazione alla sua condanna alla pena definitiva di anni quattro di reclusione e £ 300.000 di multa inflittagli dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo il 10/6/1976, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione il

12/7/1979, in relazione ai reati di associazione per delinquere e plurime estorsioni; anche tale provvedimento restrittivo era rimasto ineseguito, così come il successivo mandato di cattura n° 170/1982 emesso il 26/7/1982 e tutti quelli seguenti, che, per essere stati emessi in un'epoca successiva a quella della sua scomparsa, appaiono ai fini della presente trattazione di scarsa rilevanza (cfr. oltre alla documentazione già citata anche il certificato del Casellario Giudiziale del Riccobono - acquisito all'ud. del 19/4/1994).

Nel corso della propria deposizione dibattimentale il collaborante Mutolo ha riferito di avere appreso dal Riccobono che il dott. Contrada, passato nella "disponibilità di Cosa Nostra", gli aveva dato prove dirette della sua "amicizia" consentendogli di sfuggire per ben tre volte alla cattura, informandolo tempestivamente di operazioni di Polizia.

A tale conoscenza "de relato" Mutolo ha aggiunto un dato, frutto della propria esperienza diretta : mentre nel periodo compreso tra il 1973 ed il 1976 (prima del suo arresto) sia lui che il Riccobono, in stato di latitanza, erano costretti a spostarsi continuamente da una casa all'altra per evitare di essere catturati (ha fatto riferimento anche ad alcune case che, in quel periodo, Angelo Graziano metteva a disposizione del Riccobono nella zona di via Ammiraglio Rizzo); nel 1981, tornato a Palermo, aveva avuto modo di constatare che, effettivamente, il Riccobono, seppur ancora latitante, era *"molto piu' tranquillo di prima"*, risiedeva piu' stabilmente in alcuni villini di sua proprietà, siti a Mondello, Pallavicino, e a Sferracavallo, nella zona di mare denominata "Barcarello", ed in piu' occasioni, egli stesso aveva constatato che il Riccobono circolava tranquillamente per la città con la propria autovettura, svolgeva i suoi traffici illeciti e frequentava locali pubblici (cfr. ff 53 e ss ud. 7/6/1994).

Con riferimento alle delazioni del dott. Contrada che avevano consentito al Riccobono di sfuggire alla cattura, Mutolo ha appreso da costui che, mentre risiedeva in alcuni appartamenti siti nella zona di Palermo compresa tra le vie Ammiraglio Rizzo, Don Orione e Guido Jung (ed in particolare in un attico lussuosamente arredato sito proprio nella predetta via), il dott. Contrada, lo aveva avvisato in tempo, attraverso l'avv.to Fileccia, di operazioni di ricerca che, per quanto lo stesso Riccobono aveva ritenuto, traevano spunto da notizie di tipo confidenziale, ricevute dalla Polizia (in particolare egli sospettava di tale "Nino" Pipitone residente nella via Ammiraglio Rizzo).

Di tali sospetti il Riccobono aveva ricevuto in qualche modo conferma, da parte del dott. Contrada, nel corso del colloquio avuto con lui, su sua esplicita richiesta, presso lo

studio del citato legale, in quanto il funzionario di Polizia, pur rifiutandosi di fare il nome del confidente, paventando azioni cruente ai suoi danni da parte del Riccobono, aveva ammesso che il contatto confidenziale non era sotto il suo completo controllo (“ *l’aveva lui, ma ce l’avevano altre persone*” cfr. ff. 41 e ss. 184 e 187 e ss. ud. 7/6/1994).

In ordine alla collocazione cronologica delle delazioni, si è già avuto modo di dire che, il Riccobono non aveva precisato a Mutolo l’esatto periodo in cui esse erano avvenute, ma che è stato lo stesso Mutolo, sulla base di ragionamenti di tipo deduttivo, a ritenere che esse si erano verificate tra gli anni 1977-1978-1979-1980, ma certamente prima del 1981, epoca in cui il Mutolo, uscito dal carcere, aveva constatato che il Riccobono non risiedeva piu’ in quella zona, che peraltro non era piu’ neppure ricompresa nel suo “mandamento”, ristretto, proprio in quel periodo, a vantaggio del capo mafioso Francesco Madonia (cfr. ff. 41-57-58-226 e ss. ud. cit.).

Occorre subito dire che, nel periodo orientativamente indicato da Mutolo, in base alla ricostruzione già effettuata delle vicende giudiziarie relative al Riccobono, risulta che il predetto era stato latitante fino all’Aprile 1977 e nuovamente dall’Aprile 1980, ma che comunque, in tutto il periodo in questione egli si era reso sempre irreperibile, sottraendosi sistematicamente all’esecuzione di provvedimenti giudiziari emessi nei suoi confronti, ed in particolare alla misura di prevenzione che ne avrebbe comportato l’allontanamento dalla Sicilia e l’immediato trasferimento a Porto Torres, individuato come luogo del soggiorno obbligato, risultando, altresì che, già da epoca antecedente all’emissione nei suoi confronti dell’ordine di carcerazione dell’Aprile 1980 il Riccobono era, ufficialmente, inserito nel Bollettino Nazionale delle Ricerche (cfr. gli atti di cui al fascicolo personale permanente del Riccobono- acquisito all’ud. del 18/10/1994 - ed in particolare la nota inviata in data 11/1/1980 dalla locale Squadra Mobile al G.I. di Palermo in cui è dato leggere “ *il Riccobono, in atto è irreperibile ed inserito nel bollettino nazionale delle ricerche, per notifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno a Porto Torres, in data 3/11/1977 dalla Questura di Caserta*”).

E’ di tutta evidenza, quindi, che per tutto il periodo in esame, indipendentemente dalla circostanza che il Riccobono fosse da un punto di vista tecnico-giuridico “latitante” ovvero “irreperibile”, aveva, comunque, un’imprescindibile interesse a sfuggire ai controlli di Polizia che, in ogni caso, ne avrebbero comportato l’allontanamento dal luogo della propria egemonia criminale, che, come è noto, costituisce il piu’ grave danno che possa subire un

“boss” mafioso.

E d'altra parte, sia Mutolo, che Mannoia e Buscetta, “uomini d'onore” che per ragioni attinenti alle dinamiche interne di “Cosa Nostra”, avevano avuto i piu' intensi rapporti con il Riccobono, escussi nel presente procedimento, hanno concordemente parlato, nel corso delle rispettive deposizioni, del Riccobono sempre come “latitante” anche con riferimento a periodi in cui questi, certamente, era “irreperibile”, dimostrando che all'interno di “Cosa Nostra” tale distinzione non aveva alcuna importanza, contando soltanto la necessità per il mafioso di sottrarsi alle ricerche di Polizia e di rimanere libero nel proprio territorio.

A tal proposito, si rileva, infatti, che, secondo Mutolo, Riccobono “*dal 1973 in poi fu sempre latitante*” (cfr. ud. 7/6/1994 ff. 43 e 59); Marino Mannoia, con riferimento precipuo agli anni 1978 e 1979 (nei quali il Riccobono era tecnicamente irreperibile) ha parlato della “*latitanza*” di Riccobono (cfr. f. 17 ud. 29/11/1994); Buscetta Tommaso, ha parlato in piu' punti della propria deposizione della “*latitanza disinvolta*” che non soltanto il Riccobono ma anche altri mafiosi conducevano a Palermo, ed ha riferito uno specifico episodio di una visita ricevuta in carcere dallo stesso Riccobono durante la sua “*latitanza*”, che può essere collocata tra il Maggio 1976 e l'Agosto 1977 (per una parte di tale periodo, dall'Aprile 1977, il Riccobono era “irreperibile” - cfr. dep. Buscetta ud. 25/5/1994 ff. 7- 8- 17-18-19 e 62 - tale episodio descritto da Buscetta ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese da Mutolo, in quel periodo detenuto insieme al Buscetta nel carcere dell'Ucciardone . cfr.f. 63 ud. 7/6/1994 e ff. 10 e ss. ud. 12/7/1994).

Ad ulteriore e definitiva conferma che tale formale distinzione tra “*latitanza*” ed “*irreperibilità*” del Riccobono non era rilevante neppure per gli stessi appartenenti alle Forze Dell'Ordine si segnala che in alcuni atti contenuti nel fascicolo personale del Riccobono, già citato, si usano i due termini in modo tecnicamente improprio (a titolo esemplificativo cfr. p.v. di vane ricerche redatto dalla squadra Mobile di Palermo, in data 7/8/1975, nel quale si definisce il Riccobono “*irreperibile*” mentre lo stesso era in realtà latitante - ed al contrario nella nota di trasmissione alla Squadra Mobile, in data 8/10/1978, di p.v. di vane ricerche del Riccobono, redatta dal Commissariato di P.S. di Mondello, si specifica “*significando che il soprascritto Riccobono Rosario è latitante*” mentre in realtà lo stesso era, a quella data, tecnicamente irreperibile).

Ciò posto, proseguendo nell'analisi dei riscontri acquisiti alle dichiarazioni rese da



Mutolo, sui punti sopra evidenziati, deve dirsi che la riferita frequenza del Riccobono nelle zone di via Ammiraglio Rizzo, via Don Orione, via Guido Jung, nel periodo delle riferite delazioni da parte dell'odierno imputato, ha trovato plurime conferme, non soltanto da parte di altri collaboratori di giustizia (v. Mannoia e Pirrone), ma anche in altre fonti, di natura testimoniale e documentale.

Il collaboratore di giustizia Marino Mannoia, ha riferito che negli anni '70, periodo in cui egli frequentava Riccobono Rosario, condividendo con il suo gruppo di mafia il compimento di svariate imprese criminali (ha fatto riferimento a tal proposito al periodo in cui lui stesso era latitante, che è con certezza collocabile tra il 1974 ed il 1980), il predetto trascorreva la propria latitanza, prevalentemente, nella zona di via Ammiraglio Rizzo, ricompresa nel proprio mandamento, precisando in particolare che proprio in una traversa di tale via, nelle vicinanze della Concessionaria Alfa di "Adamo", aveva una casa. Egli è stato in grado di riferire, anche, che in un'epoca che, in modo approssimativo, ha collocato intorno agli anni 1978-1979, il Riccobono aveva diradato le proprie frequenze nella predetta zona, acquistando un terreno in zona di Villagrazia, dove si era fatto costruire un'altra casa, che, secondo quanto riferito dallo stesso Mannoia, era la stessa in cui, successivamente nel 1981, si era verificato il c.d. "blitz" di Villagrazia (cfr. ff. 16 -17-59- 104 e ss. ud. 29/11/1994).

Secondo Mannoia tale villa, intestata formalmente alla cognata del Riccobono, era già stata comprata da Vernengo Pietro (non si è detto certo dell'intestazione formale a tale soggetto della casa), quando si era verificato il predetto "blitz", che aveva condotto all'arresto di molti uomini della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù'.

La circostanza relativa all'intestazione di tale villa a Verace Teresa, cognata del Riccobono e del suo successivo passaggio di proprietà a Vernengo Ruggero, cugino di Vernengo Pietro, è stata oggetto di accertamento nell'ambito del c.d. processo Maxi 1, ove è detto che, a seguito dell'operazione di Polizia, verificatasi il 19/10/1981, (di particolare interesse per la ricostruzione dei collegamenti tra le diverse famiglie di mafia), erano stati tratti in arresto, tra gli altri, Lo Iacono Pietro e Pullarà Giovan Battista (reggenti della famiglia di Santa Maria di Gesù', a seguito dell'uccisione di Stefano Bontate), Profeta Salvatore, Vernengo Ruggero, Gambino Giuseppe, Urso Giuseppe, Pietro Fascella, Lo Verde Giovanni, tutti "uomini d'onore" della famiglia di Santa Maria di Gesù' (cfr. ff. 1316 e ss. tomo n° 9 processo Maxi 1 cit.).

E' stato accertato, sulla base delle dichiarazioni rese all'odierno dibattimento dal citato Adamo, concessionario di automobili "Alfa Romeo" e "Ferrari" a Palermo dal 1962 in poi, che proprio nella via Ammiraglio Rizzo, egli aveva una concessionaria "Ferrari" e che molti "uomini d'onore", tra cui lo stesso Riccobono, il Mutolo, il Bontate ed il Mannoia, avevano acquistato presso di lui, tra gli anni 70-80, lussuose macchine (cfr. ud. del 25/10/1994 ff. 94 e ss.).

Il collaboratore di giustizia Maurizio Pirrone, soggetto che, come si avrà modo di approfondire nella parte della motivazione che riguarda in modo specifico le sue dichiarazioni, ha svolto i propri traffici illeciti nel settore degli stupefacenti, a partire dal 1979, unitamente ad alcuni uomini della famiglia mafiosa del Riccobono, tra cui il già citato Vincenzo Sutera, e gli stessi fratelli Micalizzi, ha dichiarato di avere approfondito il proprio legame di frequentazione proprio con questi ultimi e con le rispettive famiglie, entrando così in diretto contatto, anche con le figlie del Riccobono, Margherita, sposata con Micalizzi Michele, e Giuseppina, sposata con Salvatore Lauricella, partecipando anche alle rispettive cerimonie nuziali (cfr. ff. 50 e ss. ud. 11/7/1995).

Proprio dalle stesse figlie del Riccobono aveva appreso che il padre, in quel periodo (1979), non abitava stabilmente nella bella villa sita nella zona di Castelforte, tra Partanna e Pallavicino, dove aveva avuto modo di incontrarlo in precedenza, bensì in un attico di un palazzo sito nella via Guido Jung (cfr. ff. 52 - 53- 83 e ss. ud. cit.- 111 e ss.).

Al riguardo Margherita Riccobono, la sorella Giuseppina ed anche la sig.ra Vitamia, moglie del Riccobono, che il Pirrone aveva frequentato nella casa di Micalizzi Michele dopo il suo matrimonio con Margherita Riccobono, gli avevano confidato che nell'abitazione di via Jung vi era un particolare accorgimento che consentiva di fuggire dal retro senza essere scoperti, in caso di necessità (una doppia porta con scala posteriore) e che, in ogni caso, sia il Riccobono che il genero erano ben protetti e non nutrivano particolari preoccupazioni nei confronti degli appartenenti alla Polizia che, a loro dire, era sufficiente pagare per essere lasciati tranquilli (cfr. f. 62 ud. cit.).

Dagli accertamenti di P.G. eseguiti su queste circostanze, i cui esiti sono stati riferiti all'udienza del 19/9/1995, dal cap. Luigi Bruno, è emerso che effettivamente Rosario Riccobono aveva avuto la disponibilità di due ville nella zona di Partanna-Mondello, una ubicata, in zona Partanna-Mondello, in via Panzini ai civici nn° 1 e 3, intestata al genero Salvatore Lauricella, ed altra sita nella via Castelforte al civico n° 155, dove per un periodo

la famiglia Riccobono aveva abitato (cfr. ff. 53 e ss. ud. cit.).

E' stato, altresì, accertato, dalla consultazione di alcuni atti di Polizia Giudiziaria, contenuti nel fascicolo del Riccobono, che nella via Guido Jung, al civico n° 1, piano VI°, dove abitava la moglie del Riccobono, Vitamia Rosalia, dal Luglio del 1980 in poi, erano state effettuate alcune ricerche del Riccobono, e che proprio dal portone di tale palazzo, il Riccobono era uscito tenendo al braccio la figlia Margherita, il giorno delle sue nozze celebrate il 25/2/1980, come comprovato anche da una foto estratta dall'album fotografico relativo al predetto matrimonio, in cui Margherita Riccobono è ritratta mentre esce, al braccio del padre, dal civico n° 1, visibile nella foto, corrispondente all'ingresso del portone di via Guido Jung n° 1 (cfr. deposizione Bruno ud. cit. ff. 53 e 54 - e scheda redatta dalla Direzione Investigativa Antimafia- acquisita all'udienza del 16/12/1994).

Dalla consultazione di tutti gli atti di P.G. concernenti le ricerche del Riccobono, estratti dal fascicolo personale del Riccobono (acquisito all'ud. del 18/10/1994), è stato possibile evincere, in modo piu' specifico, che, tra il il Luglio 1975 e l'Aprile 1980, tutte le ricerche del Riccobono erano state eseguite nella zona di Partanna-Mondello ed in modo piu' ricorrente nella via Castelforte ai n° civici 155 e 157, presso la residenza anagrafica di quest'ultimo (cfr.n° 2 pp.vv. di vane ricerche redatti in data 6/7/1975, dalla locale squadra Mobile e dal Nucleo Investigativo dei C.C., a seguito di ordine di cattura n° 102/75 emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 5/7/1975- p.v. di vane ricerche redatto in data 7/8/1975, dalla locale Squadra Mobile, a seguito del mandato di cattura n° 306/75 emesso dal G.I. di Palermo- p.v. di vane ricerche redatto in data 7/2/1977, dalla locale Squadra Mobile- pp.vv. di vane ricerche redatti da dipendenti del Commissariato di P.S. di Mondello, nella cui giurisdizione era ricompresa la zona di residenza anagrafica del Riccobono, rispettivamente alle date 7/10/1978- 29/6/1979- 10/10/1979- 31/10/1979- 29/4/1980).

Dal Luglio del 1980 in poi, invece, le ricerche del Riccobono, frattanto colpito dall'ordine di carcerazione del 23/4/1980, trasmesso agli Uffici di Polizia in data 5/7/1980 (cfr. tele-fono acquisito in atti in data 5/7/1980), erano state eseguite nella zona di via Guido Jung, via Ammiraglio Rizzo, via Don Orione, Sferracavallo, tutte indicate come zone che il Riccobono era "*solito frequentare*", con ciò facendo chiaro riferimento all'acquisizione di fonti di natura confidenziale, che proprio in quelle zone avevano consentito di individuare il Riccobono (cfr. n° 2 pp.vv. di vane ricerche eseguiti in data 7/7/1980 e 7/8/1980, proprio al

domicilio di via Guido Jung n° 1 piano VI- n° 2 relazioni di servizio in data 18/12/1980 e 19/12/1980, concernenti ricerche del Riccobono effettuate anche nelle zone di via Guido Jung e di via Ammiraglio Rizzo, e nelle quali si indica, l' autovettura, "Alfetta 2000" grigio metallizzata tg. PA 571574, come macchina verosimilmente utilizzata dal Riccobono, ad ulteriore riprova dell'esistenza di notizie di natura confidenziale concernenti il Riccobono- n° 4 relazioni di servizio, redatte dalla Squadra Mobile, relative al mese di Settembre 1981, rispettivamente alle date 17/9/1981-21/9/1981-23/9/1981-24/9/1981- e n° 2 relazioni di servizio, redatte dalla locale Squadra Mobile, in data 9/10/1981- 26/10/1981) .

Ad ulteriore e definitiva conferma, della circostanza che, solo nel 1980, a seguito di una notizia confidenziale pervenuta fin dai primi di Gennaio del 1980, era stato possibile nei mesi successivi, nel periodo della dirigenza della Squadra Mobile di Palermo da parte del dott. Giuseppe Impallomeni, individuare la presenza del Riccobono nello stabile di via Guido Jung n° 1, piano VI°, è stata acquisita la testimonianza del teste Gianfranco Firinu.

Questo teste, citato dalla difesa, nel corso della deposizione all'udienza del 7/7/1995, casualmente, parlando delle perquisizioni eseguite insieme al dott. Gentile, ha avuto modo di ricostruire le fasi di una specifica operazione di Polizia, eseguita all'incirca nel periodo compreso tra il Febbraio ed il Giugno 1980, che per poco non aveva consentito di pervenire alla cattura del Riccobono, individuato proprio nell'appartamento di via Guido Jung, n° 1, al piano attico, da dove il ricercato era riuscito a fuggire (cfr. ff. 97 e ss. ud. cit.).

Da poco addetto alla Squadra Mobile (nel Gennaio 1980) il teste Firinu ha dichiarato di avere ricevuto informalmente la notizia della presenza in un appartamento di via Jung di Rosario Riccobono che ogni mattina veniva prelevato a bordo di un'autovettura da due soggetti, uno dei quali era il noto "killer" Salvatore Cucuzza.

In particolare la notizia faceva riferimento ad un'autovettura "Alfa" utilizzata dal Riccobono e che da accertamenti cartolari era stato possibile ricollegare al predetto, in quanto intestata al di lui cognato Antonino Giunta.

Il dott. Gentile, all'epoca funzionario preposto alla dirigenza della sezione catturandi, aveva predisposto un servizio di appostamento, per verificare l'attendibilità della notizia, che aveva avuto esito negativo.

Pensando che si trattasse di una notizia infondata, erano state sospese le ricerche su quell'obiettivo, ma dopo qualche tempo il Firinu era stato convocato dal dott. Impallomeni

per partecipare ad un'operazione di Polizia, finalizzata alla cattura del Riccobono, unitamente al dott. Gentile e ad una decina di uomini, proprio nella predetta via Guido Jung.

Nell'occasione, alle cinque del mattino, dopo un primo tentativo di suonare al campanello dell'appartamento, sito in uno stabile della via Guido Jung (di cui il teste non è stato in grado di ricordare con precisione il numero civico) , al piano attico, era stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta, ed una volta entrati, gli ufficiali operanti avevano verificato che all'interno dell'appartamento si trovavano, effettivamente, la moglie e la figlia del Riccobono, all'epoca fidanzata con il Lauricella.

Il teste ha dichiarato di avere personalmente constatato che il letto della camera nuziale sembrava da poco rifatto, e che aveva ritenuto che il Riccobono fosse riuscito a fuggire nelle more dell'intervento da parte dei vigili del fuoco. Nell'occasione il teste ha dichiarato di non avere firmato alcuna relazione di servizio ed ha precisato che il verbale in atti del 7/7/1980 recante la firma propria e quella del m.llo Buscemi Gaetano, non aveva nulla a che vedere con quella operazione, afferendo ad una ricerca di "routine" del Riccobono a seguito di un provvedimento emesso dall'A.G.

La predetta testimonianza, assume un particolare valore probatorio per diversi motivi: proveniente da fonte, citata dalla stessa difesa, ha consentito di verificare che già dal Gennaio 1980, periodo in cui ancora il dott. Contrada reggeva interinalmente la Squadra Mobile di Palermo, circolavano nell'ambiente della Squadra Mobile di Palermo, notizie di natura confidenziale sul conto del Riccobono, che lo indicavano frequentare la zona di via Guido Jung di Palermo; che solo a seguito di tale operazione, eseguita nel periodo della dirigenza del dott. Impallomeni, era stato possibile per le Forze di Polizia, pervenire all'individuazione dell'appartamento effettivamente abitato dalla famiglia Riccobono, sito al civico n°1 della via Guido Jung, indirizzo che solo a decorrere dal Luglio 1980 era stato indicato in atti di Polizia come possibile recapito del Riccobono. Rilevasi che l'appartamento in oggetto corrisponde esattamente alle caratteristiche riferite dal collaborante Pirrone il quale aveva appreso, direttamente dai congiunti dello stesso Riccobono che, questi, nel 1979, abitava proprio in un attico dotato di uno stratagemma che consentiva di poter fuggire in caso di bisogno.

La circostanza che la Polizia si avvaleva di confidenti della zona di Partanna-Mondello, ed in particolare che proprio con riferimento a tale zona, sia l'imputato che altri appartenenti alla Squadra Mobile, disponevano di fonti confidenziali, è stata confermata

dallo stesso imputato il quale ha dichiarato “ *a Partanna-Mondello avevo, ho avuto, come hanno avuto anche altri appartenenti della Squadra Mobile, principalmente sotto-ufficiali, o appuntati anziani, dei confidenti*” (cfr. f. 27 ud. 8/11/1994 cfr. anche f. 27 ud. 16/12/1994).

La circostanza che il Riccobono conduceva a Palermo una latitanza piuttosto tranquilla, oltre ad essere stata confermata, come già evidenziato, dal collaborante Pirrone (che lo aveva appreso direttamente dai familiari del Riccobono i quali, sia pur genericamente, gli avevano riferito che lo stesso godeva di protezioni negli ambienti di Polizia) e dal Buscetta (che, come si avrà modo di approfondire, ha riferito sulla sicurezza che dimostrava il Riccobono di potere evitare, proprio grazie all’aiuto del dott. Contrada, controlli di Polizia nella zona di sua pertinenza- cfr. ud. 25/571994) è stata confermata anche da Marino Mannoia (il quale ha dichiarato che il Riccobono, tra tutti i latitanti mafiosi a Palermo, era quello”*piu’ spavaldo*” cfr. ff. 18 e ss. ud. 29/11/1994).

Tale circostanza ha, poi, trovato ulteriori e particolarmente significative conferme in fonti processuali di natura testimoniale.

Il teste Calogero Adamo, concessionario di autovetture, presso il quale sin dal 1964 il Riccobono si era rifornito abitualmente, ha dichiarato che da tale epoca fino al 1981, egli aveva constatato che il Riccobono si presentava normalmente presso i locali della propria azienda per effettuare i propri pagamenti con denaro contante (che aveva l’abitudine di inserire tra le pagine di un giornale) e sempre lo stesso teste aveva avuto modo di vederlo circolare nella zona di Partanna-Mondello, dove anche lui risiedeva, per effettuare i suoi acquisti presso comuni rivenditori (cfr. ff. 24-25-39 e ss.- 57 ud. 25/10/1994).

Il teste De Luca, citato anche dalla difesa e per sua stessa ammissione funzionario di Polizia particolarmente vicino al dott. Contrada, ha avuto modo di riferire un episodio particolarmente sintomatico della sicurezza ostentata dal Riccobono, nel corso della propria latitanza : ha ricordato un episodio verificatosi, a cavallo degli anni 1976-1977 (epoca nella quale il Riccobono era certamente latitante) in cui lo aveva incontrato all’interno di una pizzeria, sita a Mondello, poco distante dal locale Commissariato di P.S., dichiarando che nell’occasione non era riuscito a catturarlo perchè impedito dalla presenza dei propri bambini e della moglie (cfr. ff. 162 e 163 ud. 28/10/1994) .

A proposito delle ricerche del Riccobono, il piu’ importante latitante della zona,

effettuate dal Commissariato di P.S. di Mondello, territorialmente competente, il dott. Carlo Milella, dirigente di tale Commissariato dal 1977 al 1980, per sua stessa ammissione legato da stretti rapporti di amicizia con l'imputato (sin dal 1962 e mantenuti per tutto il periodo della sua permanenza presso il predetto Commissariato) ha dichiarato che gli uomini addetti a tale Ufficio di zona venivano mandati a ricercare il Riccobono presso il suo domicilio ufficiale, sito nella via Castelforte, dove si sapeva che risiedeva la sua famiglia (particolare, peraltro, ampiamente acclarato negli atti di Polizia già citati); il teste ha sul punto testualmente affermato: *“ faccio presente, facevamo le indagini come ogni Commissariato, generiche.....perchè se avessimo avuto una soffiata, chiamiamola così, che si trovasse in un determinato posto, ma noi avremmo immediatamente avvertito la Questura, ecc., perchè non è che potevamo andare con le nostre forze, pochissime forze...la nostra era un'attività generica di ricerca”* (cfr. ff. 114 e ss. ud. 24/1/1995).

Infine, a proposito dei matrimoni delle figlie del Riccobono sempre il collaborante Pirrone, dopo avere indicato i luoghi delle rispettive celebrazioni religiose e dei ricevimenti (entrambi effettuati presso la Cappella interna all'Istituto "Roosvelt" all'Addaura ed all'Hotel "Zagarella") ha dichiarato che erano state cerimonie affollatissime di invitati, all'incirca quattrocento per ogni matrimonio, e che il Riccobono era stato presente ad entrambe, in modo assiduo alle cerimonie religiose, ed in modo piu' fugace ai relativi trattenimenti (cfr. ff. 60 e ss- 86 e ss..ud. 11/7/1995).

Gli accertamenti di P.G. eseguiti su tali punti hanno consentito di verificare che sia il matrimonio tra Margherita Riccobono e Michele Micalizzi , avvenuto il 25/2/1980, che quello tra Giuseppina Riccobono e Salvatore Lauricella, avvenuto il 7/10/1981 , erano stati celebrati nella chiesa di S. Maria Santissima dell'Addaura, presso l'Istituto "Roosvelt" dei Padri Vocazionisti, ed i rispettivi banchetti erano stati tenuti presso l'Hotel "Zagarella Sea Palace" di S. Flavia (cfr. dep. cap. Bruno f. 48 ud.19/9/1995).

La stessa Riccobono Giuseppina, escussa all'udienza dell'1/7/1995, ha confermato in modo puntuale le circostanze riferite dal Pirrone in ordine ai luoghi in cui si erano svolti il suo matrimonio e quello della sorella Margherita, esaminando analiticamente anche le fotografie relative ai predetti matrimoni, nelle quali era piu' volte ritratto il padre, presente ad entrambe le cerimonie (cfr. fotografie sottoposte a sequestro ed acquisite, in duplicato, all'ud. dell'1/7/1995 - depos. Riccobono Giuseppina ud. 1/7/1995 ff. 42 e ss.).

Orbene dal complesso delle risultanze esaminate è stato possibile accertare che, per

tutto il periodo orientativamente indicato da Mutolo, 1977-1980, il Riccobono era riuscito a sottrarsi sistematicamente alle ricerche di Polizia ed effettivamente aveva abitato nella zona di Palermo indicata da Mutolo (tra le vie Ammiraglio Rizzo, via Don Orione, via Guido Jung); proprio in tale zona, in tale periodo, aveva trascorso, prevalentemente, la propria "latitanza" che era stata molto "disinvolta" e resa particolarmente visibile dall'abitudine del Riccobono di circolare in città con autovetture "Alfa" di grossa cilindrata (sia la notizia confidenziale ricevuta da Firinu nel Gennaio del 1980, sia nelle relazioni citate del 1980 si evidenzia tale particolare, peraltro confermato anche dal teste Adamo); in un periodo collocabile tra il 1978 ed il 1979, egli aveva diradato la propria frequenza nella zona (v. Mannoia: costruzione villa a Villagrazia) ma certamente in un periodo successivo, compreso tra il 1979 ed il 1980 (cfr. dichiarazioni Pirrone - deposizione Firinu - foto matrimonio di Margherita Riccobono del 25/2/1980), vi aveva fatto stabilmente ritorno, in particolare abitando, proprio in un attico, sito nella via Guido Jung, indicato da Mutolo, e risultato ubicato al civico n°1, a distanza di soli duecento metri da quello, proprio nello stesso periodo, piu' assiduamente frequentato dall'imputato al civico n°12 (cfr. accertamento in ordine alla distanza esistente tra i due stabili riferito dal cap. Bruno ud. 22/9/1995 f. 28).

Nonostante l'accertata presenza di fonti confidenziali sul conto del Riccobono, che ne segnalavano la presenza proprio nella zona indicata (alcune delle quali per ammissione dello stesso imputato aventi referenti diversi da lui), il Riccobono era riuscito sempre a sottrarsi alle ricerche di Polizia e solo nel 1980, in un periodo in cui la dirigenza della Squadra Mobile era stata affidata dal Questore Vincenzo Immordino al dott. Impallomeni, subito dopo il periodo della reggenza interinale della Squadra Mobile da parte del dott. Contrada, era stata individuata con certezza l'abitazione del Riccobono nello stabile di via Jung, dal quale il predetto, nel corso di un'operazione di Polizia diretta dall'Impallomeni, aveva rischiato seriamente di essere catturato.

Tutti i dati acquisiti, per la loro pluralità, univocità dimostrativa e conducenza probatoria, confermano le dichiarazioni rese da Mutolo sul punto in esame.

Occorre accertare, ora, quale fosse, nel periodo anzidetto, l'effettiva possibilità dell'imputato di conoscere le notizie concernenti le ricerche del Riccobono, in relazione ai propri incarichi istituzionali o in ragione delle proprie relazioni personali con soggetti inseriti negli apparati investigativi della Questura di Palermo.

A tal proposito si deve ricordare (v. cap. su incarichi istituzionali) che nel periodo



compreso tra il 1977 ed il 1980, l'imputato aveva diretto il Centro Criminalpol della Sicilia Occidentale, uno dei due organismi di P.G. operanti nell'ambito della Questura di Palermo, e nel lasso di tempo compreso tra il 24 Luglio 1979 ed il 1° Febbraio 1980, egli aveva assunto anche, contemporaneamente, la direzione dell'altro organismo di P.G. della Questura, la Squadra Mobile, già diretta dal dott. Giuliano.

Per ammissione proveniente da molti testi citati dalla difesa, in tutto il periodo in cui il dott. Contrada era stato alla Criminalpol, sia nel periodo della dirigenza della Squadra Mobile da parte di Boris Giuliano, che dopo, durante la dirigenza Impallomeni, era stato costantemente informato, sia per ragione del proprio incarico, sia per gli assidui contatti mantenuti con molti funzionari addetti alla Squadra Mobile, dell'attività di P.G. svolta da questo organismo.

Con particolare riferimento al periodo della dirigenza Giuliano si evidenziano le seguenti testimonianze.

Il teste Girolamo Fazio, escusso all'udienza del 17/1/1995, ha dichiarato che, anche quando aveva assunto la dirigenza della Criminalpol, il dott. Contrada era rimasto il punto di riferimento per tutti i funzionari della Squadra Mobile che spesso andavano a trovarlo, ed ha testualmente affermato, parlando "*quotidianamente*" con lui di problemi di criminalità organizzata mafiosa e ricevendone i consigli operativi (cfr. ud. cit. ff. 55 e ss).

I testi Antonio De Luca e Vincenzo Boncoraglio hanno concordemente riferito che il dott. Contrada aveva l'abitudine di scendere ogni sera dagli uffici della Criminalpol per recarsi in quelli della Squadra Mobile, siti al piano inferiore, per trattenersi a parlare del lavoro in corso con i funzionari della Squadra Mobile, che lo "*informavano di tutto*" (cfr. dep. De Luca ud. 28/10/1994 ff. 113.114-115 e dep. Boncoraglio ud. 10/1/1995 - ff. 77 e ss. e 104).

Il teste Vincenzo Speranza ha dichiarato che il dott. Contrada era ritenuto il punto di riferimento assoluto per tutto quello che riguardava l'attività anti-mafia ed anche quando Giuliano gli era subentrato nella direzione della Squadra Mobile, i funzionari della Squadra Mobile, specialmente nei primi tempi, avevano continuato a rivolgersi a Contrada come se lui fosse stato ancora il dirigente (cfr. ff. 12- 62 e ss. ud. 13/1/1995 di identico tenore anche le testimonianze rese dai testi Filippo Peritore - ud. 24/1/1995 f.143 e Guglielmo Incalza - ud. 24/1/1995 ff 198-199).

Il teste Domenico Colasante, con riferimento al periodo della dirigenza della Criminalpol da parte del dott. Contrada ha testualmente dichiarato *”quando si trattava di fare qualsiasi servizio, sia su latitanti, anche ricerca di prove materiali di reati, c’era una perfetta collaborazione tra il personale dell’Ufficio della Squadra Mobile e quello della Criminalpol”* (cfr. ud. 31/ 1/1995 ff. 8 e 9).

Lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni rese alle udienze del 13/12/1994 e del 12/7/1994, ha lungamente parlato del rapporto di intensa collaborazione, anche sul piano operativo, esistente tra Criminalpol e Squadra Mobile nel periodo della dirigenza di quest’ultima struttura da parte del dott. Giuliano (affermando testualmente che in tale periodo egli era informato di tutto) ed ha ammesso che nel periodo della dirigenza Impallomeni era venuto a crearsi nei confronti di questo dirigente un clima di ostilità per cui vi era la tendenza da parte del personale della Squadra Mobile, in tale periodo, a continuare a far capo a lui come punto di riferimento (cfr. ud. cit. ff. 21 e ss.).

Il dott. Impallomeni, escusso all’udienza del 20/5/1994, subentrato nel Febbraio del 1980 al dott. Contrada nella dirigenza della Squadra Mobile, dopo il periodo della contestuale dirigenza da parte di quest’ultimo dei due organismi di P.G. della Questura di Palermo, ha testualmente riferito, con nitidezza di ricordi in ordine alle abitudini degli addetti alla Squadra Mobile *“ alle volte parlavano, salivano dal dott. Contrada a riferire prima di riferire a me, li vedevo io che scendevano da lì e, poi, riferivano a me; per loro...i vecchi funzionari della Squadra Mobile, il punto di riferimento era il dott. Contrada, non ero certo io”* (cfr. ud. cit. ff. 214 e 215).

Lo stesso Impallomeni, nel corso della sua deposizione dibattimentale ha stigmatizzato tale comportamento degli uomini della Squadra Mobile facendone oggetto di specifici rilievi nel contesto di una relazione di servizio che reca la data del 15/4/1980, acquisita in atti, che sarà oggetto di specifica trattazione a proposito della c.d. vicenda Gentile. (cfr. dep. Impallomeni ud. cit. f. 231 e relazione Impallomeni acquisita all’udienza del 6/5/1994).

Il teste Antonio De Luca, che ha dichiarato di avere personalmente accettato *“mal volentieri”* la vice-dirigenza della Squadra Mobile diretta dal dott. Impallomeni, in quanto all’epoca aspirava lui stesso alla carica di dirigente, affermando, altresì, di avere vissuto come una grave ingiustizia la nomina al posto suo di Impallomeni, ha riferito che in quel periodo Contrada continuava ad essere punto di riferimento privilegiato per tutti gli

appartenenti alla Squadra Mobile, che non accettavano la dirigenza di Impallomeni perchè ritenuto estraneo alla realtà siciliana ed alla struttura investigativa palermitana (cfr. ud. 28/10/1994 - ff. 3 e ss.).

Il teste Corrado Catalano ha, ulteriormente, ribadito che “ *il dott. Impallomeni non venne accolto da tutto il personale in maniera benevola*” perchè essenzialmente estraneo all’ambiente palermitano e ritenuto non adeguatamente preparato ad affrontare tale realtà (cfr. ud. 20/1/1995 ff. 213 e ss.).

Il teste Ottavio Fiorita, con particolare riferimento al periodo della dirigenza Impallomeni ha riferito dell’ostilità manifestata da tutto il personale della Squadra Mobile nei confronti del dott. Impallomeni, ed in modo particolare che il dott. Vasquez, il dott. De Luca ed il dott. Incalza, “*non volevano lavorare con lui*” perchè non lo ritenevano all’altezza della situazione non avendo alcuna conoscenza del fenomeno mafioso a Palermo; ha, anche, specificato che nel periodo della dirigenza Impallomeni, avevano continuato a far parte della sezione Catturandi, unitamente al dott. Gentile, due uomini della vecchia squadra catturandi, Biagio Naso ed il M.llo Gaetano Buscemi (cfr. ud. 31/1/1995 ff. 92 e 103).

Come si è avuto modo di rilevare il nome di Gaetano Buscemi risulta, insieme a quello di Gianfranco Firinu, tra i firmatari di un verbale di vane ricerche proprio del Riccobono, in data 7/7/1980, ma che, secondo quanto specificato dallo stesso Firinu, non attiene all’operazione di Polizia che aveva consentito di individuare il Riccobono nello stabile di via Guido Jung n° 1.

Il m.llo Buscemi, che per propria ammissione è stato uno dei piu’ fedeli collaboratori dell’odierno imputato (escusso all’udienza del 21/3/1995 ha dichiarato che lui personalmente ed anche altri funzionari “salivano sempre a consultarsi con il dott. Contrada “- v. f. 128 ud. cit) ha mantenuto un forte legame con lo stesso anche durante tutte le fasi di svolgimento dell’odierno dibattimento come è accalarato, dalle relazioni di servizio, redatte da personale della D.I.A., acquisite all’udienza del 17/3/1995, che ne hanno rilevato la costante presenza in aula nel corso delle udienze del processo.

La comprovata esistenza di un rapporto privilegiato tra Contrada e buona parte dei funzionari dell’originario apparato della Squadra Mobile di Palermo, dallo stesso coltivato anche durante tutto il periodo in cui era stato dirigente della Criminalpol, coincidente per concorde dichiarazione dei collaboratori di giustizia escussi nell’odierno procedimento con

quello dell'avvenuto passaggio del dott. Contrada nella "disponibilità di Cosa Nostra", indubbiamente, consentiva al predetto di venire a conoscenza della maggior parte delle operazioni di P.G., e certamente di quelle piu' importanti, sia preventivamente che quando le stesse erano in corso, e se anche tale possibilità non può ritenersi assoluta al fine di "garantire" la latitanza del Riccobono è certo che ne ha costituito un prezioso ausilio, se, come è pacifico, il Riccobono è riuscito sempre a sfuggire alle operazioni finalizzate alla sua cattura pur continuando a svolgere a Palermo, proprio nel periodo compreso tra il 1977 ed i primi anni '80, una "latitanza" piuttosto tranquilla.

Tale circostanza che di per sè, costituisce confutazione alla tesi addotta dalla difesa secondo cui, lasciata la Squadra Mobile, il dott. Contrada non avrebbe piu' potuto essere a conoscenza delle operazioni di Polizia finalizzate alla cattura del Riccobono, contribuisce a rafforzare ulteriormente l'attendibilità del collaborante Mutolo.

Non può trascurarsi di esaminare che il soggetto indicato dal Riccobono a Mutolo, quale intermediario rispetto al dott. Contrada, nell'occasione del colloquio da lui preteso perchè infastidito dall'esistenza di fonti confidenziali che ne segnalavano la presenza nella zona indicata e che il predetto funzionario di Polizia non dimostrava di controllare adeguatamente, l'avv.to Cristoforo Fileccia, escusso all'udienza dell'11/4/1995, ha negato la circostanza.

Nel corso delle proprie dichiarazioni Mutolo non si è limitato a dire che, in quell'occasione il legale in questione aveva fatto da intermediario tra Riccobono ed il dott. Contrada, ma ha sostenuto che egli svolgeva tale funzione abitualmente, aggiungendo che, pur non essendo il legale di Riccobono, l'avv.to Fileccia gli era amico, come egli stesso aveva constatato personalmente vedendoli insieme parlare tra loro piu' volte, affermando, altresì, di essere al corrente che lo stesso era amico, anche, di altri personaggi mafiosi, tra i quali ha indicato Salvatore Inzerillo e Salvatore Di Maggio (cfr. ff. 222 e ss. ud. 7/6/1994 e ff. 5 e ss. ud. 12/7/1994).

Nel corso dell'udienza del 7/6/1994 il P.M. ha fatto presente che nei confronti del predetto legale erano in corso indagini, ma non avendo precisato per quale reato la Procura della Repubblica stava procedendo, non ha consentito al Tribunale di valutare l'esistenza di eventuali ipotesi di collegamento tra tali indagini e l'odierno procedimento, ai fini delle preclusioni di cui all'art. 197 c.p.p. (cfr. f. 184 ud. 7/6/1994).

Non vi è dubbio, però, che pur essendo stata assunta nelle forme della testimonianza, la deposizione dell'avv.to Fileccia, citato quale teste della difesa, appare viziata da uno specifico interesse a confutare le dichiarazioni di Mutolo, particolarmente gravi nei suoi confronti ed afferenti aspetti piu' ampi rispetto al punto in esame.

Pur prescindendo da qualsiasi giudizio in ordine all'attendibilità del collaborante con specifico riferimento alla posizione del soggetto in questione, che sarà eventualmente materia di approfondimento in altre sedi, il Tribunale non può non tenere conto dell'esistenza obiettiva di tale personale interesse che inevitabilmente compromette la serenità di tale teste rispetto alle dichiarazioni accusatorie di Mutolo .

All'esclusivo fine di valutare l'attendibilità di quanto riferito da Mutolo con specifico riguardo all'odierno imputato, non può trascurarsi di rilevare che in altra occasione, che sarà oggetto di approfondimento in un successivo capitolo della presente trattazione, è emerso , per ammissione concorde di numerosi testi e dello stesso avv.to Fileccia (cfr. ud. 11/4/1995 ff. 23 e ss.), che egli aveva fatto da intermediario in relazione ad alcune lamentele che il "boss" mafioso Salvatore Inzerillo aveva fatto pervenire proprio al dott. Contrada, perchè infastidito da numerose perquisizioni domiciliari eseguite presso la propria abitazione nel periodo della sua latitanza quando la dirigenza della Squadra Mobile era già stata assunta dal dott. Impallomeni.

Per i motivi anzidetti e per tale indiretto riferimento, parzialmente confermativo di quanto riferito da Mutolo, il Tribunale non ritiene che la smentita dell'episodio in esame da parte del predetto teste, tenuto conto degli altri riscontri acquisiti, possa essere ritenuta idonea a confutare l'attendibilità del collaborante.



### **L'episodio del costruttore Gaetano Siragusa, cugino di Mutolo.**

Altro episodio riferito da Mutolo è quello che riguarda il cugino, l'imprenditore edile Gaetano Siracusa, che in occasione di uno dei primi permessi fruiti dal Mutolo a Palermo, per i funerali della madre, nel 1981, si era rivolto a lui, preoccupato per le continue telefonate dal contenuto intimidatorio, che lo avevano costretto ad abbandonare il progetto per la costruzione di un altro palazzo nella via Ammiraglio Cagni, senza ricevere in cambio alcuna contropartita (*“ questo cugino mio, tutto preoccupato, mi dice : sai, Gaspare, io ho ricevuto delle telefonate, io qua a Pallavicino non posso venire piu', io devo costruire dice, qua davanti, cioè verso la via Ammiraglio Cagni, piu' avanti, già avevo fatto il progetto dice. Pensa che il progetto, lì, che l'ho dato e nemmeno mi hanno dato i soldi quelli che ho speso per fare il progetto.... sono preoccupato di queste telefonate che ho ricevuto dicendomi che appena metto piede a Pallavicino verrò ucciso”* cfr. ff. 51 e ss. ud. 7/6/1994).

Mutolo ha precisato che, in epoca precedente, nel periodo compreso tra il 1974 ed il 1975, lui stesso e Micalizzi Salvatore avevano costituito una società di fatto con il Siragusa per la costruzione di un palazzo nella via Ammiraglio Cagni n° 23, ma che nel 1975, a seguito della denuncia per i fatti relativi all'omicidio dell'agente di P.S. Gaetano Cappiello, che avevano costretto sia Mutolo che il Micalizzi alla latitanza, si era stabilito di sciogliere quella società, concordando come contropartita per lui e Micalizzi l'attribuzione di due appartamenti da parte del Siragusa.

Mutolo ha precisato che fintantocchè quella società era rimasta in vita, il cugino, essendo sotto la sua diretta “protezione” e cointeressato con lui, non aveva ricevuto alcuna richiesta estorsiva, ma quando la società era venuta meno e , per di piu', egli era stato ristretto in carcere per un lungo periodo, non poteva escludere che le richieste di “pizzo” potessero essere state rivolte al cugino, non essendo sufficiente quel rapporto di parentela ad evitare quella inesorabile prassi (cfr. ud. 7/6/1994 ff. 51 e ss. e ud. 12/7/1994 ff. 52 e ss.).

A seguito del colloquio avuto con il Siracusa nel 1981, Mutolo aveva deciso di rivolgersi al Riccobono per avere chiarimenti su quella situazione, apprendendo dal proprio capo - famiglia che il cugino aveva “osato” infrangere la legge dell'omertà, denunciando sia

pur in modo confidenziale al dott. Contrada, che subito lo aveva riferito al Riccobono, le pressioni estorsive subite da parte della mafia di Pallavicino. Il Riccobono aveva aggiunto che in quell'occasione l'imprenditore Siragusa non era stato eliminato, come avrebbe meritato, solo per una forma di "rispetto" a Mutolo, in quanto suo parente, ma che da quel momento gli era stato inibito di svolgere qualsiasi attività nella zona di Pallavicino.

Successivamente Mutolo si era rivolto al cugino per sapere se aveva veramente fatto quelle confidenze al dott. Contrada, ma il Siragusa aveva negato decisamente l'episodio, sostenendo di non averne mai parlato con il dott. Contrada.

Nel tentativo di difendere l'operato del cugino, Mutolo aveva nuovamente parlato con Riccobono della questione, riferendogli le nette smentite opposte dal Siragusa, ma il Riccobono, in quell'occasione aveva aggiunto un particolare idoneo a far comprendere al Siragusa che la notizia in possesso di "Cosa Nostra" era precisa e circostanziata, tanto che si conosceva anche il luogo in cui era avvenuto l'incontro tra il Siragusa ed il dott. Contrada: "*no, dicci, invece, che ci parlò o Tribunale*".

Ed in effetti, quando Mutolo aveva riferito tale circostanza al cugino, questi era stato costretto ad ammettere che, effettivamente, aveva parlato con Contrada in Tribunale, ma che il loro colloquio aveva avuto un altro oggetto, non meglio specificato, che sicuramente qualcuno aveva male interpretato.

Da tali tardive ammissioni fatte dal cugino in ordine ad un contatto con il dott. Contrada, in un primo tempo decisamente negato, Mutolo aveva tratto la conferma che la notizia ricevuta dal Riccobono era vera e per tale motivo, pur rassicurando il cugino che gli avrebbe fatto recuperare tre milioni, tre milioni e mezzo per quel progetto che aveva fatto e che i "Caravella" non gli avevano pagato, gli aveva inibito di costruire nella zona di Pallavicino.

In ordine a tale episodio sono state acquisite conferme derivanti dalle indagini eseguite dalla D.I.A, dalla documentazione allegata in atti e dalle stesse parziali ammissioni emerse dalla deposizione del Siragusa.

Dalle indagini di P.G., riferite all'odierno dibattimento dal cap. Bruno, è emerso che Gaetano Siragusa, figlio di Ingrassia Lucia, sorella della madre del Mutolo, era stato, fino al 1979, titolare di una ditta individuale, con sede in via Cuccia, che operava nel settore dell'edilizia, in società di fatto con tale Salvatore La Mantia, deceduto nel 1978. Tra la fine

del 1978 ed il 1979 la predetta società era stata dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Palermo (cfr. ff. 78 e ss. ud. 18/10/1994).

E' emerso, altresì, che la predetta società di fatto Siracusa-La Mantia, aveva acquistato il 31 Agosto del 1973 da Barone Domenico un terreno su cui era stato costruito l'edificio sito in via Ammiraglio Cagni al numero civico 23 (A-B-e C).

E' emerso, inoltre, da una nota di trascrizione del 1984, che riguarda la curatela della predetta società, che uno degli appartamenti siti nel predetto edificio era stato trasferito in proprietà a Raffaella Di Cristina, suocera di Gaspare Mutolo.

Dalla documentazione acquisita all'udienza del 16/12/1994, riguardante l'attività edilizia svolta da Gaetano Siragusa, che ha consentito di confermare le circostanze riferite dal cap. Bruno (cfr. copia atto di vendita del terreno da parte del sig. Domenico Barone- autorizzazione municipale, in data 14/12/1973, alla realizzazione dell'edificio in via Ammiraglio Cagni a Pallavicino - rapporto tecnico per l'abitabilità rilasciato dalla ripartizione urbanistica Polizia Edilizia e successiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco di Palermo- atto di transazione, rogato in data 13/12/1983, tra la curatela del fallimento della società di fatto Siragusa-La Mantia e Di Cristina Raffaella) è stato possibile verificare che in data 19/7/1979 era stato emesso dall'Assessorato all'Edilizia Privata del Municipio di Palermo, sulla base dell'istanza n° 3734/204 del 21-9-1976 / 19-1-1978, presentata dal socio di fatto del Siragusa, La Mantia Salvatore, atto di concessione, n° 2097, rilasciato a Caravello Domenico, Gaspare e Giuseppe, per la costruzione di un palazzo nell'area di cui al fg. di mappa n° 19 part. n° 751, sita in via Ammiraglio Cagni.

I Caravello ritenuti dagli inquirenti affiliati alla cosca di Partanna- S.Lorenzo sulla base di accertamenti eseguiti, avevano gestito l'impresa di costruzioni "Caravello s.r.l." fino al 1985/1986, anno in cui erano decaduti dalla licenza perchè segnalati per mafia (cfr. dep. cap Bruno f. 83 ud.18/10/1994).

Gaetano Siragusa, escusso all'udienza del 14/10/1994 su richiesta avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 195 c.p.p., ha confermato di avere svolto l'attività di costruttore edile fino al 1979, data del proprio fallimento, ammettendo di essere stato in società di fatto con il cugino Gaspare Mutolo e con Salvatore Micalizzi, per la costruzione del palazzo a Pallavicino, ubicato al n° 23 della via Ammiraglio Cagni e di avere sciolto la predetta società con l'attribuzione in proprietà di due appartamenti ai suddetti Mutolo e Micalizzi



(cfr. ud. cit. ff. 44-45- 46-47-48-49-50-64). Ha dichiarato che, nel periodo in cui stava costruendo in via Ammiraglio Cagni, gli era stato proposto l'acquisto di un terreno, sito nella medesima zona, su cui insisteva una villa che si sarebbe dovuta demolire. Nell'occasione egli si era rivolto all'ing. D'Amico per la predisposizione di due progetti che successivamente aveva dovuto vendere a tali costruttori Caravella a causa della situazione pre-fallimentare in cui versava la sua azienda; aveva, però, ricevuto solo a distanza di anni (tre-quattro dall'ultimazione dei lavori di costruzione del palazzo di via Ammiraglio Cagni) dai Caravella il pagamento dei progetti ricevendo la somma di circa due milioni (cfr. ud. cit. ff. 60 e ss.). Ha sostenuto di avere risolto la suddetta questione da solo trattando direttamente con i predetti costruttori pur ammettendo di averne parlato con il cugino Mutolo (cfr. ud. cit. da f. 60 a 63).

Ha ammesso, inoltre, che aveva incontrato il cugino in occasione dei funerali della madre offrendogli il posto per la sepoltura nella tomba di sua proprietà (cfr. ff. 64-65) e che si era recato in Tribunale a causa di due vertenze giudiziarie che lo avevano coinvolto: una risalente al 1965 per una non meglio specificata azione legale che lo riguardava ed altra in relazione alla procedura fallimentare a suo carico (cfr. ff. 66-67-68 ud. cit.).

Ha negato, poi, di avere mai ricevuto, nel corso della propria attività di costruttore edile, richieste di natura estorsiva e di averne parlato con il cugino Gaspare Mutolo (cfr. ff. 57-58 ud. cit) escludendo, altresì, di avere mai conosciuto il dott. Contrada che aveva visto per la prima volta in occasione dei servizi televisivi riguardanti l'odierno processo (cfr. ff. 57-58).

Dal complesso delle risultanze esposte è emerso che l'episodio riferito da Mutolo è confermato con riguardo all'occasione ed al periodo del colloquio avuto con il cugino (i funerali della madre), alla costruzione, da parte di quest'ultimo, di un palazzo in società con il Mutolo ed il Micalizzi, che avevano ricevuto in cambio, al momento dello scioglimento della società di fatto, la proprietà di due appartamenti e alla successiva predisposizione da parte del Siragusa del progetto di un palazzo che poi era stato realizzato dai costruttori Caravello, indiziati mafiosi della zona di Partanna, i quali avevano corrisposto al predetto il pagamento di una somma di denaro solo a distanza di alcuni anni.

Si rileva, in particolare, che la data indicata dal Siragusa come quella in cui aveva ottenuto dai Caravello il pagamento dei progetti, tre-quattro anni dopo l'ultimazione dei lavori dell'edificio di via Ammiraglio Cagni, corrisponde esattamente a quella del colloquio

avuto con Mutolo in occasione dei funerali della madre; ed infatti, dal rapporto tecnico per l'abitabilità del fabbricato sito in via Ammiraglio Cagni n° 23 acquisito in atti e già citato, si evince che i lavori erano stati ultimati nel Settembre del 1977 mentre il colloquio con Mutolo era avvenuto nei primi mesi del 1981. Tale corrispondenza cronologica, avuto riguardo al lungo periodo di tempo trascorso da tali fatti, lungi dal considerarsi una mera coincidenza, costituisce, invece, una puntuale conferma del racconto del collaborante.

Il teste Siragusa ha confermato tutte le dichiarazioni del collaborante, ma ha negato di avere mai ricevuto, nel corso della propria attività di costruttore a Palermo, richieste estorsive e quindi di avere mai parlato con il cugino nè tanto meno con il dott. Contrada di tali problemi.

Tuttavia la circostanza riferita di non avere mai ricevuto richieste estorsive che proprio nel settore dell'edilizia costituiscono una delle prassi più diffuse della "attività" mafiosa, non è aderente alla realtà.

D'altra parte l'ammissione di aver parlato col cugino Mutolo della questione relativa al progetto di un palazzo e di averne ottenuto il pagamento dai Caravello a distanza di anni, conferma che il Siragusa era stato effettivamente costretto ad abbandonare il progetto e che solo dopo averne parlato al Mutolo era riuscito ad ottenere il pagamento, grazie proprio all'intercessione dispiegata da Mutolo in suo favore. E' sintomatico anche il tono della risposta data dal Siragusa a proposito delle richieste estorsive, tipico del comportamento mafioso : "*no di questo non ne so parlare non lo so, non conosco nessuno*", negando così decisamente non solo le richieste medesime, ma soprattutto la loro logica conseguenza: l'esigenza di parlarne con il Contrada e avendo già negato al cugino di avere infranto la legge dell'omertà denunciando ad un poliziotto, sia pure confidenzialmente, le minacce ricevute, non poteva poi ammettere tale circostanza.

Da quanto sopra esposto si evince che la smentita del Siragusa di una parte del racconto del Mutolo - mentre per il resto le dichiarazioni del collaborante sono state confermate - non può essere ritenuta attendibile.

La difesa, in sede di discussione finale, ha ritenuto di rilevare un insanabile contrasto tra le lamentele rivolte dal Siragusa a Mutolo nel 1981 in ordine al "vampirismo" (pressioni estorsive) subito da parte della mafia di Partanna e la circostanza che a quella data nessuna pressione estorsiva egli avrebbe potuto subire essendo già intervenuta la dichiarazione di

fallimento.

A tale proposito occorre osservare che nel riferire il contenuto del discorso avuto con il cugino nel 1981, in occasione dei funerali della madre, Mutolo dichiara che il predetto gli riferisce un antefatto relativo alla propria intenzione di costruire un altro palazzo nella via Ammiraglio Cagni per il quale aveva già predisposto il relativo progetto, ed è a tale momento che sono riconducibili le richieste estorsive che costringeranno il Siragusa all'abbandono del progetto medesimo (notisi che i Caravello ottengono nel 1979 l'atto di concessione sulla base di un progetto presentato in precedenza dal socio del Siragusa con istanza che reca l'indicazione del periodo 1976 - 1978) e che si riferiscono, quindi, necessariamente ad un momento temporalmente antecedente al fallimento del Siragusa. Mutolo riferisce, poi, che la lamentela del cugino riguardava l'esistenza di un problema di recupero di denaro dai Caravello per il progetto già predisposto e la preoccupazione per le telefonate dal contenuto minatorio, e non estorsivo, che continuava a ricevere (" *ho ricevuto delle telefonate ... che appena metto piede a Pallavicino verrò ucciso* " cfr. ff.52-53 ud.7/6/94).

D'altra parte Mutolo (v. f. 37) non riferisce mai di avere appreso dal cugino di avere ricevuto richieste estorsive : tale particolare gli viene precisato dal Riccobono il quale, sol perchè sollecitato sul punto dal Mutolo, gli aveva rivelato che il cugino aveva denunciato al dott.Contrada la pressione estorsiva subita e che lui grazie all'immediata comunicazione ricevuta di tale fatto dal dott.Contrada, era riuscito a venirne tempestivamente a conoscenza; l'estrema gravità della violazione della legge dell'omertà commessa dal Siragusa doveva comportare, secondo l'ottica mafiosa, come conseguenza necessaria l'eliminazione fisica; tale sanzione era stata evitata solo per "rispetto" a Mutolo, ma era stato inibito al Siragusa di continuare a costruire nella zona di influenza mafiosa della famiglia di Partanna.

Tale ricostruzione fornita da Mutolo sull'accaduto, oltre che perfettamente coerente sul piano logico appare anche pienamente aderente ai riscontri obiettivi acquisiti e, pertanto, l'obiezione di un insanabile contrasto rilevato dalla Difesa sulle lamentele rivolte dal Siragusa al Mutolo nel 1981 relative alle pressioni estorsive subite dalla mafia di Partanna come pressioni attuali non risulta fondata.

Il suddetto episodio, per la sua stessa genesi ed evoluzione interna, risulta, inoltre, assolutamente incompatibile con ogni ipotesi di millanteria da parte del Riccobono. Questi, infatti, in relazione al colloquio avuto con Mutolo, non assume alcuna iniziativa nel riferire

il tipo di condotta posto in essere dall'odierno imputato, ma al contrario la rivelazione trae spunto da un'iniziativa assunta dal Siragusa e dalla conseguenziale richiesta di spiegazione da parte di Mutolo che impone al Riccobono di palesare come egli sia venuto a conoscenza delle confidenziali denunce da parte del Siragusa, rivelando nell'occasione un particolare (l'incontro nei locali del Tribunale con il dott. Contrada) che costringe il Siragusa a fare parziali ammissioni al Mutolo confermatrice della fondatezza della notizia in possesso del Riccobono.

Tale episodio dimostra che nel 1981 i rapporti tra Riccobono e Contrada erano pienamente instaurati.



**L'episodio dell'acquisto "di un'autovettura Alfa da destinare ad una donna del dott. Contrada".**

Tale episodio viene collocato dal collaborante in un preciso momento storico, il periodo delle festività natalizie del 1981, ed in tale caso l'occasione della rivelazione fatta dal Riccobono a Mutolo trae spunto dalla circostanza che i due si trovano insieme a fare i conti relativi ai proventi dei traffici illeciti della propria organizzazione criminale (*"Nelle festività di fine anno del 1981...ero semi-libero, in licenza a Palermo...mentre con Riccobono facevamo dei conti, di traffici, di soldi che erano entrati...delle festività.. è una cosa usuale per tutte le famiglie che si raccolgono i soldi perchè si fanno dei regali"* cfr. ud. 7/671994 ff. 51 e ss. e 174 e ss.- ud. 12/7/1994 ff. 7 e ss.).

Riccobono palesa a Mutolo la necessità di calcolare nei conti una somma di quindici milioni, da destinare ad un regalo per il dott. Contrada, un'autovettura Alfa, per un'amante del funzionario (*"toglie 15 milioni perchè dice che questi erano serviti ..per farci diciamo un regalo al dott. Contrada, che si doveva comprare una macchina, un'Alfa, a una donna che aveva il dott. Contrada"* .... *"non è che glieli ha dati a lui, cioè, hanno servito a lui per comprarci un'Alfa a una donna che era in rapporti con il dott. Contrada"* cfr. f. 51 e 177 e ss. ud. 7/671994) .

La notizia riferita appare rilevante ai fini di un giudizio sul tipo di condotte poste in essere dall'imputato nell'ambito del proprio rapporto di natura collusiva con Cosa Nostra, ma si presenta carente di dettagli.

A tal proposito Mutolo spiega di non avere chiesto ulteriori spiegazioni al Riccobono su tale "regalo" per la duplice ragione di non essersi minimamente sorpreso ad apprenderla, essendo già stato messo al corrente della "disponibilità" del funzionario, ritenendo, pertanto, assolutamente normale che l'organizzazione ricambiasse con qualche regalo i suoi favori ed anche perchè, trattandosi di somma irrisoria a confronto dei proventi gestiti dalla "famiglia" in relazione ai traffici di droga, non aveva avvertito la necessità di chiedere ulteriori spiegazioni (*"se era un discorso che lui mi portava la somma di un miliardo, io ci potevo dire - bè sto miliardo? ma trattandosi di una somma di quindici milioni... bè insomma!...quindici milioni non sono niente davanti ad un trafficante di droga, sono niente"* cfr. ff. 177 e ss. ud. 7/6/1994)

I dati desumibili dalle dichiarazioni riferite sono:

- 1) la precisa collocazione cronologica del periodo in cui si svolse il colloquio tra Mutolo e Riccobono;
- 2) la destinazione di una somma di lire 15 milioni (non si sa attraverso quali canali) al dott. Contrada;
- 3) l'utilizzazione di tale somma di denaro (non è chiaro dalla struttura grammaticale della frase riferita dal collaborante, se già avvenuta o ancora da verificarsi) per l'acquisto di un'autovettura di marca "Alfa" per un'amante del funzionario, di cui non viene riferito neppure il nome .

In ordine alla data del colloquio tra Mutolo e Riccobono, l'acquisizione della scheda relativa ai permessi fruiti nel periodo di semi-libertà dal collaborante ha consentito di accertare che, egli, effettivamente, a decorrere dal 24/12/1981, aveva ottenuto una licenza di gg. 10 per recarsi a Palermo (cfr. scheda già citata acquisita all'ud. del 22/9/1995).

La ricerca dei canali attraverso i quali la somma in oggetto era pervenuta al dott. Contrada, posto che il Riccobono non gliela aveva consegnata direttamente e neppure aveva comunicato al Mutolo le modalità attraverso le quali si era realizzata la destinazione della somma al fine indicato, ha comportato insormontabili difficoltà.

Ed infatti una ricerca basata direttamente sull'intestazione formale di una macchina "Alfa" ad una donna non era possibile, atteso che di tale donna il Riccobono non aveva riferito a Mutolo le generalità e che, parimenti, una ricerca finalizzata all'individuazione di autovetture "Alfa" formalmente intestate al dott. Contrada non sarebbe stata conducente rispetto al tenore delle dichiarazioni rese dal collaborante perchè in contrasto logico con la destinazione del regalo ad una donna, legata da una relazione extra-coniugale con l'odierno imputato.

D'altra parte è pacifica acquisizione processuale, sulla base di quanto già esposto, che il dott. Contrada avesse amicizie femminili, come risulta dalle annotazioni delle sue agende e da quanto riferito dal Contrada medesimo e da tutti i testi che hanno riferito in ordine alla frequentazione dell'appartamento di via "Guido Jung" espressamente definito dall'ingegnere Gualberto Carducci Artemisio "una garçonniere" (cfr. ud. 21/10/1994 cit.)

Ciò posto, l'unico accertamento effettuabile, in ordine a tale episodio, sulla base

degli scarni particolari riferiti dal Riccobono a Mutolo, poteva essere diretto all'individuazione di un concessionario di autovetture Alfa, ricollegabile al Riccobono ed al Contrada, ovvero ad entrambi, ed in caso di esito positivo, avrebbe dovuto controllarsi la riconducibilità di un acquisto di un'autovettura "Alfa" ad una donna, legata da un rapporto di natura personale o sentimentale al dott. Contrada.

L'individuazione del concessionario di autovetture "Alfa" non si è rivelata di particolare difficoltà, atteso che nei primi anni 80 a Palermo erano titolari di concessionarie "Alfa" solo le ditte "Adamo Automobili" e "Bazan & Ferruzza" e che solo il titolare della prima, Calogero Adamo, è risultato collegato contemporaneamente sia al Riccobono che all'odierno imputato.

Il titolare della "Bazan-Ferruzza", Gaspare Bazan, escusso all'udienza del 19/9/1995, ha dichiarato di non conoscere neppure l'odierno imputato.

Di diverso tenore le dichiarazioni rese dal concessionario Adamo, di cui sono stati accertati (anche grazie alle sue stesse dichiarazioni) i diretti rapporti con l'imputato ed anche con Riccobono e molti altri "uomini d'onore" a questo particolarmente vicini; è pure emersa come già evidenziato la circostanza che l'Adamo era titolare anche della concessionaria "Ferrari" (riferita da Mannoia e confermata dall'Adamo), avente sede nella via Ammiraglio Rizzo, zona limitrofa alla via Jung, che avuto riguardo alle plurime e concordanti risultanze già esaminate, era zona frequentata, dalla metà degli anni '70 ai primi anni 80, contestualmente sia dal Riccobono che dal dott. Contrada .

Escusso all'udienza del 25/10/1994 , Adamo Calogero ha annoverato tra i suoi migliori clienti nel periodo compreso tra gli anni '70-'80 Stefano Bontate, Rosario Riccobono, Gaspare Mutolo e Marino Mannoia Francesco (cfr. ff. 2 e ss. ud. cit.); ha definito Stefano Bontate, suo "ottimo" cliente, abile guidatore e grande intenditore di macchine, interessato all'acquisto di auto veloci e particolarmente costose, cui egli affidava in prova per primo le piu' belle macchine che arrivavano a Palermo (cfr. ud. 25/10/1994 ff. 42 e 43 ud. cit. - tale particolare ha trovato conferma documentale nel fascicolo relativo all'omicidio di Stefano Bontate- acquisito all'ud. del 19/5/1995- nel quale risulta una richiesta rivolta all'A.G., in data 14/5/1981, da Calogero Adamo, nella qualità di legale rappresentante della "Adamo Automobili s.r.l.", per la restituzione dell'autovettura "Giulietta 2000 Alfa Romeo", con targa di prova PA 894, sulla quale viaggiava Stefano Bontate al momento della sua uccisione). Ha parlato di Rosario Riccobono non soltanto

come di uno dei suoi piu' assidui ed antichi clienti ma anche come di persona che, abitando nel suo stesso quartiere (Adamo ha abitato sin dal 1964 in una villa a Mondello), aveva modo di incontrare, spesso, anche presso i comuni rivenditori della zona. Si è già riferito che il teste ha dichiarato di avere sempre visto circolare normalmente il Riccobono in città, anche nei periodi in cui gli è stato fatto notare che il predetto risultava latitante, ed ha affermato che nei medesimi periodi si presentava personalmente presso i locali della sua azienda per trattare direttamente con lui gli acquisti di autovetture (sin dagli anni '60 e fino agli inizi degli anni '80) e pagando sempre con denaro contante (cfr. ff. 24-25-39-40-41-57 ud. cit). Ha, poi, ricordato che anche Gaspare Mutolo aveva acquistato presso di lui un'autovettura GT Alfa Romeo (f. 32) e che Marino Mannoia, tra il 1978 ed il 1980, aveva acquistato un'autovettura "Ferrari" Turbo ed anche altre costose macchine (cfr. ff. 44-45 ud. cit.). Il teste ha elencato tra i suoi clienti piu' assidui anche il dott. Camillo Albeggiani, appassionato di autovetture "Alfa" e proprietario di barche, una delle quali in società con un suo collaboratore ed ha aggiunto che, per la particolare natura dei loro rapporti, era uno dei clienti che trattava direttamente con lui i suoi acquisti (cfr. ff. 32 e 46 ud. cit.).

Con riferimento ai propri precedenti penali e di Polizia il teste ha ammesso di avere riportato in passato una condanna per porto illegale di pistola con matricola abrasa, di avere avuto revocata una licenza per collezioni d'armi dal Questore e successivamente di essere stato destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi, anche se ha tentato di minimizzare il significato di tali precedenti a suo carico (cfr. ff. 48 e ss.; 51-52 ud. cit.).

Sul peculiare rapporto di "vicinanza" esistente tra l'Adamo e "Cosa Nostra" hanno riferito, nell'ambito dell'odierno procedimento, due collaboratori di giustizia, Francesco Marino Mannoia e Maurizio Pirrone.

Il primo ha dichiarato di essere al corrente che il proprio capo-famiglia, Stefano Bontate, era suo assiduo cliente (teneva a lungo le sue auto, senza averle intestate con la targa prova) e che, in generale, chi nell'ambiente di "Cosa Nostra" prediligeva il tipo di autovetture "Alfa Romeo" faceva da "Lillo" Adamo i suoi acquisti (con tale diminutivo "Lillo" era conosciuto all'interno di "Cosa Nostra" cfr. ff. 21 e ss. - 106 e ss. ud. 29/11/1994). Ha aggiunto di essere personalmente a conoscenza del particolare rapporto di "fiducia" che vi era tra tale soggetto e molti uomini d'onore, ed a tal proposito ha raccontato di una cena avvenuta presso un locale in Piazza Marina a Palermo cui aveva partecipato pur essendo all'epoca latitante, insieme a "Pippo" Calò, parimenti latitante, a Stefano Bontate, Tommaso



Spadaro, Salvatore Inzerillo, Nunzio La Mattina, Nicola Greco, “Peppuccio” Lucchese ed altri, ed alla quale aveva partecipato anche “Lillo” Adamo che con tutti i predetti era in “*ottimi rapporti*”. Ha specificato che il predetto si prestava, inoltre, ad intestazioni di beni fittizi in favore di uomini di “Cosa Nostra” ed ha citato l’esempio di un grosso “yacht” di altura che Giovanni Bontate, fratello di Stefano, e Girolamo Teresi avevano fatto intestare a lui.

Maurizio Pirrone, che aveva iniziato le proprie esperienze lavorative dopo avere conseguito il diploma e prima di intraprendere traffici illeciti di stupefacenti, proprio nel settore della rivendita di automobili, ha sostenuto di avere avuto in tale ambiente i primi contatti con esponenti della malavita palermitana (cfr. ud. 11/7/1995). Con riferimento alle proprie conoscenze nel settore dei concessionari d’auto a Palermo, ha dichiarato di avere intrattenuto rapporti illeciti per traffico di cocaina anche con Giovanni Adamo, figlio di Calogero Adamo, che conosceva solo di fama e sapeva che era fornitore di auto “Alfa Romeo” di grossa cilindrata, elaborate e talvolta anche blindate a Stefano Bontate e agli uomini del suo gruppo (ff. 42 e ss. ud. cit.). Proprio con Giovanni Adamo aveva avuto una “disavventura” a seguito di un debito del predetto nei suoi confronti e del Bronzini per una partita di droga che non aveva potuto pagare ed in cambio della quale aveva offerto loro in garanzia dei gioielli sottratti al padre (cfr. ff. 43 e ss.- 67 e ss. ud. cit.). Per giustificare al genitore la dazione di quei gioielli (tra cui una grossa catena d’oro di circa gr.250) Giovanni Adamo travisando la realtà dei fatti gli aveva riferito che i gioielli gli erano stati estorti dal Pirrone e dal Bronzini. Per risolvere la questione Adamo Calogero aveva allora richiesto l’intervento di persone molto vicine a Stefano Fidanzati, ed in particolare di “Mimmo Teresi” (una delle vittime della guerra di mafia degli anni ‘80, di cui si è già avuto modo di parlare in precedenza come uomo particolarmente vicino anche a Stefano Bontate, suo “consigliere nell’ambito della famiglia mafiosa di S. Maria del Gesu’), con cui il Pirrone ed il Bronzini avevano avuto “molte difficoltà” nel pervenire ad un chiarimento, non volendo questi accettare tanto facilmente la spiegazione che, essendo Giovanni Adamo non un semplice consumatore bensì a sua volta un piccolo trafficante, in realtà era rimasto loro debitore per una fornitura di cocaina.

Il collaborante ha aggiunto che prima del chiarimento con il Teresi, sia lui che il Bronzini erano sfuggiti ad un agguato preordinato ai loro danni dallo stesso Giovanni Adamo che, come avevano appreso dallo stesso Teresi, si era rivolto al padre per ottenere l’intervento di tale Franco detto “cagnuleddu” malavitoso di Pietraperzia, autista di Stefano

Bontate, per dare loro “una punizione” (cfr. ff. 68 e ss.).

Tali plurime e convergenti dichiarazioni in ordine alla natura del rapporto instauratosi tra Adamo Calogero e “prestigiosi” esponenti di “Cosa Nostra”, avuto anche riguardo alle stesse ammissioni fatte dal predetto nel corso della sua deposizione, sono ulteriormente avvalorate dalla circostanza che, nel periodo in cui numerosi “uomini d’onore” si rivolgevano a lui per i loro lussuosi acquisti di autovetture, a Palermo vi era un’altra concessionaria “Alfa Romeo”, la già citata “Bazan & Ferruzza” e, come affermato dallo stesso Adamo, anche una “miriade” di agenzie di rivenditori autorizzati alla vendita di tale tipo di auto (cfr. ff. 59 e ss. ud. 25/10/1994).

Pertanto la predilezione di tale concessionario da parte di tanti esponenti di rilievo di "Cosa Nostra" non può essere ritenuta una mera coincidenza.

Per quanto riguarda i rapporti con l’odierno imputato, l’Adamo ha dichiarato di averlo conosciuto molto bene, non riuscendo però a risalire all’epoca dell’inizio di tale rapporto di conoscenza che ha, comunque, circoscritto all’ambito dell’attività istituzionale svolta dal predetto (cfr. ff. 2--3-4 ud. cit.).

Al fine di individuare il momento iniziale e la genesi del rapporto di conoscenza tra Adamo Calogero e l’imputato, la difesa ha prodotto un certificato dell’ “Automobil Club d’Italia”, dal quale è risultato che il 9/8/1965 era stata trascritta la scrittura privata relativa al trasferimento di proprietà di un autoveicolo da Orlando Giuseppe a Bruno Contrada, a mezzo del procuratore Adamo Calogero (cfr. doc. acquisito all’ud. del 25/10/1994) ed ha, altresì, prodotto un rapporto giudiziario, a firma del dott. Contrada, in data 23/8/1975, relativo ad un patito tentativo di estorsione ed attentato dinamitardo ai danni di Adamo Calogero (acquisito all’ud. del 25/10/1994).

Di fronte a tali risultanze Adamo Calogero ha dichiarato di non avere conservato ricordo del lontano acquisto di auto effettuato presso di lui dal dott. Contrada (il che appare pienamente plausibile atteso il lungo tempo trascorso e di nessuna rilevanza ai fini in esame) mentre ha ricordato come possibile la presenza presso la propria villa a Mondello, del dott. Contrada, tra i funzionari di Polizia che si erano occupati della vicenda giudiziaria di cui al citato rapporto. A tal proposito l’Adamo ha categoricamente escluso di avere manifestato al dott. Contrada o ad altri, sospetti in ordine ai possibili autori dell’attentato ai suoi danni (circostanza che emerge inequivocabilmente dal tenore letterale del predetto rapporto- cfr. f.

3 doc. cit.) ed inoltre, pur avendo ammesso di avere subito prima di quell'attentato alla villa di Mondello, altro attentato mediante incendio, presso la sede della concessionaria "Ferrari" sita in via Ammiraglio Rizzo, ha tenuto a precisare di non avere mai pagato somme a titolo di estorsione, affermando testualmente : *"io pagavo soltanto...era una consuetudine la riparazione, lo sconto nella macchina, che si è mai concepito questo fatto di estorsione? Mai! non era concepito da me anche perchè dissi:- ma che siamo in un altro mondo?"* (cfr. ff. 15 e 47 ud. cit.).

La vicenda giudiziaria evidenziata dalla difesa, utile ad individuare una delle prime occasioni di conoscenza tra il dott. Contrada e l'Adamo, appare di scarsa rilevanza al fine di spiegare il tipo di rapporto instauratosi tra i predetti dopo tale vicenda, che di per sè si colloca in un periodo in cui Contrada era ancora ritenuto un nemico di "Cosa Nostra" e l'Adamo era preso di mira come una delle sue vittime.

Molto significativa appare, invece, tale vicenda al fine di spiegare l'origine del rapporto di "vicinanza" instauratosi tra l'Adamo e "Cosa Nostra" reso ancora piu' eloquente dal tenore delle risposte, prima riportate, rese dall'Adamo in ordine alle richieste estorsive ai suoi danni, improntate al piu' tipico dei comportamenti omertosi.

Tornando a parlare della natura dei rapporti intrattenuti con il dott. Contrada, Adamo Calogero ha testualmente affermato : *" rapporti così, se avevo bisogno di qualcosa, con tanto di rispetto ci andavo e se era nelle sue possibilità me lo faceva"*(cfr. f. 11 ud. cit.).

Richiesto di riferire quali fossero state le occasioni di incontro o di richieste di favori, il teste ha dichiarato di essersi recato una sola volta presso l'ufficio del dott. Contrada in Questura nell'imminenza di un viaggio per far *"timbrare"* il proprio passaporto (cfr. ff. 52 e ss. ud. cit.).

Su tale episodio ha testualmente dichiarato : *" una volta mi è capitato che mi trovavo all'aeroporto, dovevo partire con la mia famiglia : passaporto non bollato e come faccio? Macchina, subito Contrada. In quell'occasione ebbi motivo di avvicinarlo e gli dissi - mi trovo in queste condizioni ho i biglietti e non posso partire.....infatti l'aereo per Roma l'ho perduto abbiamo dovuto prendere il successivo ...e mi fece timbrare il passaporto regolarmente, non fece altro"* (cfr. f. 7 ud. cit.).

Sulla natura dei rapporti con Calogero Adamo, l'imputato, pur dichiarando di averlo conosciuto sin dai primi anni del suo arrivo a Palermo, ha negato l'esistenza di relazioni

personali o di frequentazione (“ *io ricordo che dai primi anni che sono arrivato a Palermo, dagli anni '60...lo vedevo ogni tanto venire alla Squadra Mobile, aveva rapporti che poi si andarono anche, come dire, un po' stringendo maggiormente quando diventò il suocero di un magistrato che era molto vicino a noi della Polizia....il dott. Signorino. Io non ho mai avuto un particolare rapporto con questo signore Adamo, ci comprai una trentina di anni fa una macchina...non ci sono stati rapporti di frequentazione e di amicizia personale*” cfr. ff. 149 -150 udienza del 4/11/1994).

In ordine all'episodio del passaporto, riferito dall'Adamo, l'imputato, nel corso del proprio esame, ha dichiarato di non avere conservato alcun ricordo del suo personale interessamento per tale pratica; in via meramente deduttiva, sulla base di quanto riferito dallo stesso Adamo, ne ha sminuito la rilevanza ad un semplice intervento per l'applicazione di una marca annuale, che l'Adamo avrebbe potuto acquistare ed annullare anche presso un qualsiasi Ufficio Postale (cfr. ud. cit. ff. da 145 a 151).

Il P.M. ha proceduto, quindi, a contestargli che da due fogli di registro consegna passaporti (acquisiti all'udienza stessa dell'esame, in data 4/11/1994) risultavano le seguenti annotazioni:

alla data del 24 Aprile 1975, in corrispondenza del nominativo “*Adamo Calogero*” l'indicazione “*Epifani app. P.S. per il dott. Contrada*”;

alla data del 12 Gennaio 1976 in corrispondenza del medesimo nominativo “*Adamo Calogero*” l'indicazione “*per il dott. Contrada - Zarbo*”.

Si è rilevato, inoltre, che nella sua agenda personale alla data del 10/8/1976 risultava l'annotazione “*Via delle Rose n° 12 Adamo*”.

A fronte di tali emergenze documentali l'imputato ha dichiarato che, gli appuntati Epifani e Zarbo erano stati, verosimilmente, incaricati da lui di ritirare il passaporto del sig. Adamo, il quale doveva essersi rivolto a lui per un sollecito nel rilascio del passaporto; ha ricordato che l'indirizzo indicato nell'agenda corrisponde a quello della villa dell'Adamo, ma non ha saputo indicare il motivo di quella visita nella sua abitazione.

Da tali risultanze emerge, inequivocabilmente, che, anche questa volta (così come già avvenuto per Cassina e Purpi), l'imputato ha inizialmente tentato di offrire una versione riduttiva del rapporto instaurato con tale soggetto e solo dopo essere stato posto dinanzi ad

emergenze di natura documentale dal contenuto inoppugnabile che attestano un suo diretto interessamento per due anni consecutivi per agevolare l'Adamo nel rilascio di pratiche relative al passaporto (e non ad una semplice apposizione di tassa governativa) ed una sua visita nell'abitazione del predetto, ha tentato di offrire spiegazioni lacunose e poco convincenti, sostenendo che tali contatti erano, comunque, da ricollegare alla vicenda dell'attentato subito dall'Adamo, quando risulta "per tabulas" che la visita presso la villa dell'Adamo a Mondello, è annotata ad un anno di distanza dalla data del rapporto redatto da Contrada sul patito attentato, e quindi nulla può avere a che fare con tale accadimento (cfr. dichiarazioni rese dall'imputato all'ud. del 20/12/1994).

Ancora una volta il tentativo di ridimensionamento, smentito da circostanze di natura documentale, compiuto dall'imputato in ordine ad un rapporto con un soggetto "vicino" a "Cosa Nostra" e peraltro in modo particolare ai "boss" Bontate e Riccobono, non è spiegabile se non con l'intento di dissimulare il proprio personale avvicinamento a quei due mafiosi indicati da Mutolo e dagli altri collaboratori di giustizia come quelli a lui piu' vicini.

D'altra parte Adamo Calogero, oltre ad essere risultato dalle emergenze dibattimentali, soggetto "vicino" a "Cosa Nostra", è risultato legato, anche da rapporti di affinità ed amicizia, anche ad altri soggetti (Signorino e Albeggiani) a loro volta legati da stabili ed intensi rapporti di amicizia con l'imputato, il che rende ancora piu' inverosimile la sua affermazione di non avere mai avuto con tale soggetto rapporti di natura extra-professionale.

Fin qui la ricerca dei riscontri alle dichiarazioni rese da Mutolo, sul punto in esame, ha consentito di pervenire a risultati positivi in ordine a due circostanze: il periodo del colloquio con Riccobono e l'individuazione del concessionario d'auto "Alfa Romeo" in contatto sia con Riccobono che con Contrada.

Molto piu' difficile si è presentata la ricerca dei riscontri in ordine al punto riguardante l'acquisto di un'auto "Alfa" presso la "Adamo Automobili", riconducibile ad una donna legata all'odierno imputato.

Il metodo di indagine seguito a tal fine, come riferito dal cap. Bruno nel corso delle sue deposizioni alle udienze del 18/10/1994, del 21/10/1994 e del 12/10/1995, è stato quello di una verifica parallela tra i nominativi femminili di acquirenti d'auto risultanti dai registri delle vendite relativi agli anni 1980-1982 (con riferimento, per eccesso, alla data del

colloquio avuto da Mutolo con il Riccobono), rinvenuti presso la “Adamo Automobili”, ed i nominativi femminili annotati nelle agende del dott. Contrada.

Tale accertamento ha consentito di pervenire alla selezione dei seguenti acquisti:

- 1) quello relativo ad una “Giulietta Alfa Romeo 1600” acquistata dalla società “Ideal Caffè Stagnitta”, tra cui figura come socio Ignazio Stagnitta, coniugato con Tarantino Maria Nunzia, il cui nominativo risulta annotato nelle agende in oggetto (cfr. ff. 106 e ss. ud. cit.);
- 2) quello relativo ad una autovettura “Alfa Sud” acquistata da Monica Fisher, il cui nominativo parimenti risulta dalle agende dell’imputato (cfr. ff. 109 e ss. ud. cit.);
- 3) quello relativo ad una autovettura “Giulietta Alfa Romeo 1600” acquistata a nome di Ingoglia Antonina Elena, annotato nelle predette agende (cfr. dep. cap. Bruno ud. del 12/10/1995).

Occorre subito dire che il primo degli acquisti evidenziati, sulla base delle risultanze dibattimentali, è risultato del tutto estraneo all’accertamento in oggetto, e ciò in relazione alle dichiarazioni acquisite in ordine alle modalità dei pagamenti, al soggetto che tali pagamenti ha effettuato, alla natura dei rapporti instaurati dall’imputato con la famiglia Stagnitta (sul punto cfr. dep. Bruno ud. 18/10/1994 ff. 107 e ss. ud. 21/10/1994 ff. 77 e ss.- Ignazio Stagnitta- ud. 28/3/1995 ff. 1 e ss.- Adamo Calogero ud. 25/10/1994 ff. 7-8-22 - esame imputato ud. 15/11/1994 ff. 65 e ss.).

Di maggior interesse sono risultate le emergenze riguardanti gli altri due acquisti ed in modo particolare, quello della sig. ra Monica Von Poturzin Fisher, residente a Merano, domiciliata da molti anni a Palermo.

Dalle indagini eseguite dalla D.I.A., riferite dal cap. Bruno, è emerso che la predetta acquistò l’autovettura “Alfa Sud” targata Bolzano, con fattura rilasciata in data 24 Giugno 1982, dalla concessionaria di Adamo Calogero, con versamento per cassa di £1.387.000 in data 27/5/1982, con successivo pagamento della somma di £2.315.000 il 15/6/1982, con effetti (che non è stato possibile reperire), e con saldo di £ 4.399.000, per cassa, in data 22/6/1982 (cfr. ff. 109 e ss. ud. 18/10/1994- ff. 68 e ss. ud. 21/10/1994).

E’ emerso che la sig.ra Fisher, proveniente da Merano nel 1965, ha lavorato a Palermo, per molti anni, come direttore di agenzia turistica e presso il villaggio turistico

“Città Del Mare” di Terrasini, negli anni 1975-1976; è stata dipendente della Cooperativa “Tour Tre Golfi”, con sede a Palermo nella via Mariano Stabile n° 213, negli anni compresi tra il 1980 ed il 1985, anno in cui la stessa risulta essere stata dipendente anche dell’agenzia Viaggi “Coop. Vacanze s.r.l.”, con sede a Palermo.

L’autovettura “Alfa Sud “ tg. Bolzano 339156, di colore giallo che è quella acquistata dalla Fisher presso la ditta di Adamo Calogero, è stata oggetto di una relazione redatta dai C.C. di Sciacca, che l’8/3/1989, riferirono di avere notato circolare in paese, a bordo proprio di tale autovettura, una donna bionda alla guida, e sul sedile posteriore, il noto mafioso Salvatore Di Ganci: in quel periodo la Fisher aveva chiesto di assumere la direzione tecnica di un’agenzia turistica, la “Maratur s.r.l. di Sciacca, che dal 1991 ha come amministratore unico, Di Ganci Fabrizio, figlio del Di Ganci Salvatore.

Da recenti indagini eseguite nell’ambito dell’operazione di Polizia c.d. “Golden Market” è emersa l’esistenza recente di rapporti tra la sig.ra Fisher ed il dott. Albeggiani.

Dalla lettura delle agende del dott. Contrada è risultato che il nome della sig.ra Fisher è annotato, piu’ volte, in un arco temporale compreso tra il 1976 ed il 1991.

Alla data del **12/9/1976** risulta l’annotazione: “ Tel. Fisher M.”

Alla data del **26/9/1976** risulta l’annotazione: “ Telef. Fisher Terrasini.”

Alla data del **24/5/1979** risulta l’annotazione: “ Fisher h.10.”

Alla data del **25/2/1981** risulta l’annotazione: “ Telefonare Cottone- Fisher M.- Albeggiani” ed altri nomitavi.

Alla data dell’ **1/4/1981** risulta l’annotazione: “ Telefonare Fisher - Vara (o Vana poco comprensibile- l’imputato non ha saputo dare spiegazioni sull’annotazione nè sul motivo della telefonata - cfr. f. 61 ud. del 15/11/1994)”.

Alla data del **6/2/1982** risulta l’annotazione : “Fisher Comm. to P.S. Vasto” (l’imputato ha ricollegato l’annotazione ad un furto di un carico di mobili subito dalla Fisher, per il cui ritrovamento egli si interessò- cfr. ff. 63 e ss. ud. 15/11/1994)

Alla data del **28/6/1988** risulta l’annotazione: “ da Camillo a Mondello, incontrati Monica Fisher e suo fratello con la moglie” .

Alla data dell' 11/11/1991 risulta l'annotazione: " Al Ragno D'oro, via Silla, pranzo con M.Fisher e G. Moll- fotografia".

In particolare nella rubrica telefonica dell'imputato, acquisita all'udienza del 19/5/1995 (v. rubrica con copertina verde) , risultano annotati, in corrispondenza del nominativo della Fisher, due numeri telefonici con due indicazioni: "Merano" e "Roma".

Nel corso dell'esame condotto dal P.M., all'udienza del 15/11/1994, l'imputato nel riferire in ordine ai rapporti con la predetta Fisher, ha dichiarato di averla conosciuta all'inizio degli anni '70, verosimilmente presentatagli dal dott. Camillo Albeggiani (sul punto non si è detto sicuro ed ha indicato come altra possibile occasione della conoscenza una rapina eseguita, tra gli anni 73-74, ai danni del Villaggio turistico "Città del Mare", dove la Fisher lavorava); ha, comunque, affermato che la signora era molto amica del dott. Albeggiani, nella cui villa l'aveva quasi sempre incontrata talvolta anche in compagnia del fratello o del suo convivente. Ha riferito di essersi recato a pranzo con la Fisher ed una sua amica, qualche anno fa a Roma. In tale circostanza era stata la Fisher a chiamarlo ed egli si era sorpreso del fatto che la stessa avesse il suo recapito telefonico a Roma; aveva ritenuto che glielo avesse fornito il dott. Albeggiani; fatto rilevare all'imputato che nella sua rubrica personale risultavano annotati due recapiti telefonici della sig.ra Fisher, uno a Roma ed uno a Merano, ha risposto di non avere avuto con la stessa contatti telefonici (" telefonate, non credo che abbia avuto con la sig. ra Fisher" cfr. ff. 57 e ss.).

Contestate le altre risultanze di cui alle sue agende ha aggiunto: "*l'ho vista qualche volta, le ho telefonato, comunque vorrei precisare che i miei rapporti con la sig.ra Monica Fisher erano rapporti di amicizia, neppure molto stretta, era un'amicizia che avevo con lei perchè la sig.ra era amica del dott. Albeggiani, non ho avuto molto confidenza con lei*" (cfr. f. 62 ud. cit.). In sede di esame condotto dalla difesa, all'udienza del 23/12/1994, ha ribadito che il proprio rapporto con la Fisher era stato di semplice conoscenza, neppure di amicizia, e che i suoi contatti con questa donna erano stati soltanto sporadici ed occasionali, negando di essersi mai interessato dell'acquisto della autovettura in oggetto, dichiarando di non sapere neppure che la Fisher avesse tale macchina (cfr. f. 18 ud. cit.).

Il teste Adamo Calogero, posto dinanzi alle risultanze delle indagini riferite dal cap. Bruno, mentre ha ricordato con precisione l'acquisto effettuato presso la propria azienda dal sig. Stagnitta e le relative modalità di pagamento, ha dichiarato di non conservare alcun ricordo del coevo acquisto fatto dalla sig.ra Fisher (cfr. ff. 7-8-9-10-22-29 ud. 25/10/1994).



Escussa all'udienza del 24/3/1995 (cfr. ff. 16 e ss.), Monica Fisher Von Poturzjn, ha dichiarato di essersi trasferita da oltre venti anni in Sicilia, dove ha sempre lavorato nel settore del turismo. Ha affermato di conoscere il dott. Bruno Contrada, ma non è stata in grado di precisare nè l'epoca, nè l'occasione della conoscenza, che comunque ha ricondotto all'ambito di attività istituzionale svolta dal medesimo funzionario (ha accennato a possibili problemi avuti per il rinnovo del foglio di soggiorno, in quanto cittadina straniera, riconducendoli con approssimazione al 1977- cfr. ff. 16-22-23 ud. cit.). Ha testualmente affermato : “ *io ho visto il dott. Contrada sempre ed unicamente in occasione di disbrigo pratiche in Questura: se poi una volta o due ci siamo incontrati casualmente in strada, questo succede, insomma*”(cfr. f. 31 ud. cit.). Ha assunto che nel corso di un casuale incontro, avvenuto nella via Libertà a Palermo, era stato il dott. Contrada a darle il suo recapito telefonico romano e che in altra occasione gli aveva telefonato ed aveva pranzato a Roma con lui insieme ad un'amica (cfr. ff. 34-35 ud. cit.). Ha dichiarato di avere acquistato l'autovettura in oggetto, con i proventi della propria attività lavorativa, facendo ricorso ad un prestito presso due amici: Di Falco Renato e Domenico Marcianò, ricevendo dagli stessi due assegni, rispettivamente di un milione e mezzo e due milioni, il cui importo avrebbe provveduto a restituire dopo due mesi; ha affermato che il disbrigo della pratica relativa a tale acquisto era stato curato dal proprio convivente Mario Santangelo (cfr. ff. 23- 26-27-30 ud. cit.).

In ordine ai rapporti con il dott. Camillo Albeggiani, ha affermato di conoscerlo ma non è stata in grado di ricordare occasioni di incontro presso la sua villa con il dott. Contrada, ed in ordine al sig. Renato Di Falco ha chiarito di essere stata sua buona amica sin dai primi anni '70 e di essersi recata molto spesso presso la sua abitazione in via Guido Jung, dove, non ha escluso, di avere incontrato “casualmente” anche il dott. Contrada (cfr. ff. 40 e ss. su specifiche domande rivolte dal Tribunale) .

Alla medesima udienza del 24/3/1995, la difesa avanzava richiesta, accolta dal Tribunale, di ammissione del teste Mario Santangelo, che risultava presente nei locali del Tribunale, per avere accompagnato la sig.ra Fisher.

Escusso nel corso della stessa udienza il teste confermava le dichiarazioni rese dalla propria convivente, con riferimento alle occasioni della conoscenza con l'imputato (“*l'ho conosciuto in circostanze occasionali, esclusivamente, diciamo, per motivi di permessi di soggiorno della mia compagna o qualche volta incontrati, diciamo occasionalmente per la*

*strada*” cfr. ff. 44-45 ud. cit.) ma ne collocava cronologicamente l’inizio in un periodo diverso e cioè nel 1979, epoca dell’avvio della propria relazione sentimentale con la sig.ra Fisher. Ha sostenuto di avere curato personalmente il disbrigo della pratica relativo all’acquisto dell’autovettura “Alfa “ affermando di avere versato per il pagamento una somma in contante di circa quattro milioni (provento dell’attività lavorativa della signora Fisher) ed il resto con due assegni, rispettivamente di un milione e mezzo e di due milioni, dati in prestito dal Di Falco e da un’altro amico, verosimilmente tale “Nico” (cfr. ff. 47 e ss.). Ha confermato le frequentazioni della casa del Di Falco insieme alla sig.ra Fisher.

Escusso all’udienza del 19/9/1995 (cfr. ff. 14 e ss.) Renato Di Falco ha dichiarato di conoscere la sig.ra Fisher, sin dagli anni ‘70; ha confermato di averle fatto un prestito, risalente a molti anni fa (non è riuscito ad essere piu’ preciso sul punto) di circa un milione e mezzo-due milioni di lire, affermando testualmente “*è stato molti anni fa, quindi, non ricordo, però posso documentarlo, perchè posso andare a prenderlo nel blocchetto degli assegni*” ed alla domanda del P.M. che gli chiedeva se fosse in grado di individuare la matrice dell’assegno ha risposto con sicurezza: “*si senz’altro*” .

Tale sicurezza è stata smentita da successivi accertamenti: infatti il cap. Bruno all’udienza del 12/10/1995 ha dichiarato di avere preso contatti con il Di Falco il quale gli aveva comunicato di non avere le matrici degli assegni.

Orbene, tale risultanza ingenera dubbi su quanto categoricamente affermato dal teste Di Falco che, se veramente avesse potuto documentare il proprio prestito con la matrice dell’assegno, avrebbe quanto meno dovuto verificarne il possesso prima della sua deposizione, avvenuta dopo quella del Marcenò con il quale aveva parlato, prima delle reciproche audizioni, dell’oggetto delle stesse (cfr. ud.7/7/1995 ff. 72 e ss.).

Il cap. Bruno ha riferito, poi, che la banca, presso la quale il Di Falco aveva il proprio conto corrente, ed a cui si è rivolto per rintracciare la prova dell’assegno emesso da Di Falco, non è stata in grado di risalire alla documentazione atteso il lungo lasso di tempo trascorso.

Le dichiarazioni rese dal teste Nicola Marcenò all’udienza del 7/7/1995, non hanno confermato la versione offerta dalla Fisher. Ha dichiarato di non avere mai fatto alcun prestito personale alla sig.ra Fisher, e di averne fatti, invece, in anni diversi, al sig. Santangelo, “*per provvedere alle necessità della sua famiglia*” e non per l’acquisto di

un'auto; gli aveva dato due assegni, dell'importo ciascuno non inferiore al mezzo milione e non superiore al milione e mezzo ed in ogni caso con riferimento ad un'epoca (circa dieci anni fa) che non coincide con quella dell'acquisto dell'auto.

Dal complesso delle esposte risultanze sono emersi molti dubbi sulle versioni offerte dall'imputato e dalla sig.ra Fisher.

Innanzitutto le dichiarazioni rese dall'imputato e da Monica Fisher in ordine alla natura dei loro rapporti appaiono sotto diversi aspetti poco convincenti: esse divergono in ordine all'epoca (sia pur approssimativamente indicata dagli stessi) ed all'occasione dell'iniziale conoscenza (presentazione da parte dell'Albeggiani o rapina ai danni della "Città del Mare" per l'imputato- disbrigo pratiche per il foglio di soggiorno per la Fisher); in ordine alle possibilità di incontri che secondo l'imputato sarebbero per lo più avvenuti nella villa dell'Albeggiani, di cui la Fisher non ha, invece, conservato neppure un ricordo, mentre l'imputato non ha minimamente fatto cenno alle possibilità di incontro, ammesse dalla Fisher, nell'abitazione del Di Falco in via Guido Jung; in ordine al modo in cui la Fisher era venuta a conoscenza del recapito telefonico romano del dott. Contrada, che quest'ultimo si meravigliava che fosse in possesso della donna, la quale ha dichiarato invece di averlo ricevuto direttamente da lui.

Soprattutto entrambi hanno cercato di fornire una versione che evidenziasse una superficialità ed occasionalità di incontri, che non si concilia affatto con l'annotazione nella rubrica telefonica dell'imputato di ben due recapiti telefonici della donna (uno dei quali di Merano) e con tutte le altre indicazioni contenute nelle sue agende che riguardano la Fisher e che attestano la prosecuzione del rapporto per un arco temporale molto esteso (dal 1976 al 1991).

Dalla data della prima annotazione sul conto della Fisher contenuta nell'agenda dell'imputato (1976) si desume con certezza che la conoscenza tra il dott. Contrada e la Fisher, risaliva ad un'epoca antecedente all'instaurarsi della relazione sentimentale fra il Santangelo e la Fisher (1979). Pertanto il Santangelo nulla poteva sapere sull'inizio della conoscenza fra i due.

Appare poi una coincidenza, quanto meno singolare, che uno dei due soggetti indicati dalla Fisher come l'amico da cui aveva ricevuto una parte del prestito per l'acquisto dell'auto in esame sia proprio Renato Di Falco, amico del dott. Contrada ed affittuario di

uno dei due appartamenti dallo stesso imputato frequentato e che la Fisher ha, parimenti, ammesso di avere frequentato.

Rimangono dubbi sull'attendibilità di quanto dichiarato dalla Fisher in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'auto, posto che la versione del doppio prestito di denaro è rimasta non provata.

Comunque sul punto in esame è emerso quanto segue:

- 1) la corrispondenza approssimativa tra la data del primo acconto dato per l'acquisto dell' "Alfa Sud" (Maggio 1982) e la data del colloquio intervenuto tra Riccobono e Mutolo (Dicembre 1981); al riguardo si è già detto che dalle dichiarazioni rese dal collaborante non è stato agevole comprendere se l'acquisto fosse già stato fatto all'epoca del colloquio o fosse ancora da fare;
- 2) la marca dell'auto corrisponde a quella appresa da Mutolo, "Alfa", acquistata presso il concessionario Calogero Adamo, risultato al contempo collegato sia all'imputato che al Riccobono, nonché uomo di fiducia di "Cosa Nostra";
- 3) l'intestazione dell'auto ad una donna che risulta essere in rapporti diretti e di una certa intensità con l'imputato, per un lungo arco temporale, dal 1976 al 1991, e sulla cui reale natura i diretti interessati sono stati molto reticenti;
- 4) le occasioni di frequentazione tra i due, anche attraverso alcuni comuni amici (Albeggiani e Di Falco) ed anche presso l'appartamento di via Guido Jung.

Non risulta, invece, corrispondenza tra la somma che, secondo quanto riferito da Riccobono, questi avrebbe fatto avere al dott. Contrada (15 milioni), ed il prezzo dell'autovettura presa in esame (circa 8 milioni).

Dalle più recenti indagini eseguite dalla D.I.A. è emerso un altro acquisto di autovettura, di interesse al fine in esame.

Si tratta dell'acquisto di un'autovettura "Alfa Romeo Giulietta 1600", in data 17/6/1982, da parte della sig.ra Ingolia Antonina Elena, coniugata Conciauro, presso la "Adamo Automobili", per un prezzo di £12.000.000, pagata in due soluzioni molto ravvicinate nel tempo : £5.000.000 in data 14/6/1982 e £ 7.000.000 in data 22/6/1982 (sul punto cfr. dep. Cap. Bruno ud. 12/10/1995 ff. 18 e ss.).

Nel corso dell'esame reso, all'udienza del 13/10/1995, l'imputato ha accennato ad una conoscenza con tale signora assai risalente nel tempo e, comunque, molto superficiale (*“ ho conosciuto questa signora circa venticinque anni fa all'inizio del '70, poi c'è stato un lungo periodo di tempo che non l'ho piu' vista, poi l'ho rincontrata per combinazione in via Ruggero Settimo, e nell'occasione mi disse che si era sposata con il sig. Giovanni Conciauro, che è titolare di negozi di calzature a Palermo”* (cfr. ff. 67-68 ud. cit.). Ha ricordato, poi, qualche altro incontro casuale con la stessa insieme al marito e qualche acquisto di calzature fatto presso i loro negozi. Dalla rubrica telefonica dell'imputato risulta l'annotazione relativa al numero telefonico della predetta sig.ra Ingoglia Elena (cfr. rubrica con copertina verde acquisita all'ud. del 19/5/1995) e dall'esame dell' agenda del 1982 è emersa, alla data del **9/6/1982**, un'annotazione del seguente tenore letterale: “ Tel.to Adamo per auto Conciauro”.

Tale annotazione, che precede di pochi giorni l'acquisto dell'auto in oggetto da parte della sig. Ingoglia-Conciauro (del 17/6/1982), consente di stabilire un sicuro collegamento tra l'acquisto dell'auto, il dott. Contrada, la sig.ra Conciauro ed il rivenditore d'auto Calogero Adamo.

Sul punto l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione ed anche in questo caso ha offerto una versione riduttiva dei propri rapporti con la Ingoglia dimostrando di avere motivo di negare la vera natura di tali rapporti.

Occorre soffermarsi su un'ipotesi, che la difesa ha appena accennato nel corso della discussione finale, ma che deve essere presa in esame ai fini di una sua confutazione, secondo cui alcuni acquisti (1980-1982), riconducibili al Riccobono, corrispondenti nel loro ammontare alla somma di poco piu' di 15 milioni, potrebbero costituire la prova di una truffa da parte del Riccobono ai danni di Mutolo, essendo plausibile che egli abbia prelevato la somma in oggetto dai conti della associazione, dicendo di destinarli ad un regalo, ma in realtà effettuando con la stessa degli acquisti personali.

Sugli acquisti in oggetto il cap. Bruno ha riferito alle udienze del 18/10/1994 (ff. 105 e ss.) e del 21/10/1994 (cfr. ff. 161 e ss.) precisando che si è trattato dell'acquisto di una autovettura Golf, effettuato nel Giugno 1981, per la somma di lire 10 milioni, con intestazione a nome di Rosalia Vitamia, moglie del Riccobono; e dell'acquisto di un'autovettura FIAT 127, effettuato nel Novembre del 1981, per la somma di lire 5 milioni e mezzo, con intestazione a Margherita Greco, madre del Riccobono, entrambi effettuati con

pagamento per cassa.

In ordine a tali acquisti, Adamo Calogero, ha rilevato che in questi casi, così come in tutte le altre numerose volte in cui il Riccobono aveva acquistato macchine presso la sua azienda, era stato lo stesso Riccobono ad effettuare i pagamenti e, come sempre, con denaro contante; la circostanza, poi, che i tipi di autovettura in questione (Golf e FIAT) non fossero tra quelli che egli trattava come concessionario è stata spiegata dal teste come un particolare favore fatto al Riccobono che aveva, evidentemente, espresso il desiderio di acquistare proprio quel tipo di autovetture, che l'Adamo nell'occasione aveva prelevato presso altro rivenditore con margini di guadagno irrisori per lui. (cfr. ff. 16-17-18-23-24-25-39 e ss. 57 ud. del 25/10/1994).

La circostanza, pertanto, che quei due acquisti, ricompresi nel breve periodo esaminato dal cap. Bruno, abbia evidenziato la corrispondenza della somma indicata da Mutolo con quella degli acquisti fatti dal Riccobono, che non riguardavano comunque autovetture Alfa Romeo, non può che essere ritenuta una mera coincidenza.

Riccobono acquistava abitualmente dal rivenditore Adamo Calogero autovetture, lussuose e di grossa cilindrata, e non aveva certo bisogno di mentire al proprio uomo più fidato, Gaspare Mutolo, al fine di decurtare dai conti dell'organizzazione la somma di 15 milioni per acquistare due utilitarie da intestare alla madre ed alla moglie.

Peraltro che la somma in questione fosse davvero irrisoria rispetto ai traffici gestiti dalla "famiglia" del Riccobono, specialmente nel settore degli stupefacenti, è circostanza che Mutolo ha dichiarato espressamente e, non vi è dubbio che, come già riferito, essa ha costituito oggetto di ampio e specifico approfondimento nell'ambito del processo Maxi1, tanto da non potere dare adito a dubbi di sorta sul punto.

Inoltre la tesi della difesa di un inganno perpetrato da Riccobono nei confronti del Mutolo non è aderente alla realtà perchè non tiene conto dei rapporti strettamente gerarchici che esistono all'interno di una "famiglia" mafiosa per cui il capo non deve giustificarsi con un "uomo d'onore" anche se a lui vicino. E comunque è contro ogni logica credere che il Riccobono abbia potuto aggiungere alla sua mendace giustificazione il nome di Contrada se questi non avesse avuto rapporti di collusione con la "famiglia" di Partanna, diversamente non sarebbe stato minimamente credibile da parte del Mutolo che un regalo era stato offerto ad una persona estranea all'organizzazione e per di più appartenente alle Forze dell'Ordine.

Sulla base di tutte le risultanze acquisite deve concludersi che dalla complessa istruttoria espletata, sul punto in esame, è stato possibile evidenziare i seguenti dati obiettivi:

- 1) la precisa corrispondenza tra la data del colloquio riferito da Mutolo ed il periodo di permesso dallo stesso fruito a Palermo;
- 2) l'individuazione di un concessionario d'auto "Alfa Romeo" a Palermo, Adamo Calogero, avente tutti i requisiti soggettivi corrispondenti al venditore d'auto di fiducia presso il quale effettuare l'acquisto riferito dal collaborante;
- 3) gli stretti rapporti di Adamo Calogero, con molti "uomini d'onore", ed in particolare con Stefano Bontate e Rosario Riccobono verso i quali attuava un trattamento di particolare attenzione e cortesia con riferimento alla sua attività di concessionario; inoltre la sua compiacenza nei confronti di "uomini di Cosa Nostra" manifestatasi anche come disponibilità ad intestazioni di comodo in loro favore che esorbitando dalla sua attività dimostra un singolare atteggiamento di rispetto e deferenza (sul punto devono segnalarsi le numerose intestazioni di auto al sig. Adamo, ai suoi familiari ed alle sue società, evidenziate dalle indagini condotte dal cap. Bruno cfr. ff. 22 e ss. ud. 12/10/1995);
- 4) i buoni rapporti esistenti tra Calogero Adamo e l'odierno imputato, tali da giustificare, al di là delle versioni offerte dagli interessati rivelatesi parziali e reticenti, reciproci favori e frequentazioni (vedi interessamento di Contrada per pratiche rilascio passaporto ad Adamo - intervento di Contrada presso Adamo per acquisto auto Ingoglia- visita presso la villa dell'Adamo annotata nell'agenda dell'imputato);
- 5) le frequentazioni femminili da parte dell'imputato e l'effettuazione di taluni acquisti di autovetture "Alfa" presso il concessionario Adamo Calogero da parte di donne legate da rapporti personali al dott. Contrada (Fisher - Ingoglia).

I suddetti fatti oggettivi e riscontrati, pur non essendo stati sufficienti alla sicura identificazione della destinataria dell' autovettura "Alfa", costituiscono elementi indiretti di concordanza con il racconto, invero poco dettagliato, del Mutolo sull'episodio in oggetto.





**Gli episodi relativi a quanto appreso dal collaborante da altri “uomini d’onore” in ordine al rapporto collusivo tra l’odierno imputato e “Cosa Nostra” (episodio Antonino Porcelli e episodio relativo alla perquisizione eseguita presso l’abitazione di Gaspare Mutolo)**

Si è già anticipato in premessa, che nel corso della sua deposizione Gaspare Mutolo ha riferito di avere avuto conferma da altri associati a “Cosa Nostra” del rapporto instaurato dall’odierno imputato con la predetta organizzazione criminale.

L’episodio relativo ad Antonino Porcelli trae spunto dalla collaborazione con la giustizia da parte di Vincenzo De Caro, cognato di Mutolo, a suo dire non affiliato a “Cosa Nostra”, ma escusso in numerosi processi contro appartenenti a tale organizzazione.

Egli ha riferito che un giorno Antonino Porcelli tornando da un’udienza, durante la quale aveva assistito ad una deposizione dibattimentale di Vincenzo De Caro, nel carcere dell’Ucciardone di Palermo (dove si trovava detenuto insieme a Mutolo, anche se in celle diverse) gli si era rivolto in modo molto concitato parlando dalla finestra della cella.

Il colloquio aveva avuto ad oggetto le “infamanti accuse” che il De Caro aveva rivolto a molti mafiosi, definendoli delatori della Polizia e a tal proposito, in una sorta di sfogo, il Porcelli aveva detto a Mutolo “ *tuo cognato ci sta prendendo anche per spioni, dice che noi eravamo confidenti di Polizia, dice, ma tu lo sai... che questi contatti con Contrada erano non perchè , cioè il Riccobono ci dava delle notizie, ma semplicemente perchè avevamo dei favori* “ cfr. f. 68 trascr. ud. 12/7/1994).

L’episodio in esame acquista una particolare importanza perchè fornisce, al Mutolo, da fonte diversa dal Riccobono, la conferma della diffusione nell’ambito di “Cosa Nostra” della notizia della piena disponibilità dell’odierno imputato a vantaggio dell’organizzazione criminale.

E’ stato accertato che Vincenzo De Caro, fratello di Santina De Caro, coniugata con Gaspare Mutolo, dal 1986 ha intrapreso un rapporto di collaborazione con la giustizia (risultano verbali dallo stesso resi in data 17/9/1986-28/7/1986 e 4/8/1986 - cfr. riferimenti contenuti nelle schede già citate acquisite alle udienze dell’8/7/1994 e 22/9/1995).

All'udienza del 14/10/1994, su richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 195 c.p.p., accolta dal Tribunale con ordinanza in data 23/9/1994, Antonino Porcelli è stato escusso con le forme di cui all'art. 210 c.p.p., risultando condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di anni undici di reclusione, per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, nell'ambito del procedimento denominato Maxi bis (cfr. ff. 31 e 32 ud. cit.).

Il Porcelli ha dichiarato di essere stato, continuativamente, ristretto in carcere dal 1985 al 1993, data della sua scarcerazione per espiazione pena; ha genericamente riferito di essere stato oggetto di molteplici denunce e proposte di misure di prevenzione per una delle quali in particolare, nel corso del 1974, era stata emessa un'ordinanza di custodia precauzionale nei suoi confronti, unitamente a Rosario Riccobono, Gaspare Mutolo, Troia Domenico ed altri (cfr. ff. 31-32-33-34-35 ud. cit.). Ha riferito di provenire dalla borgata palermitana di Partanna-Mondello, ma di avere conosciuto Mutolo solo, nel 1985, in occasione della comune detenzione presso il carcere dell'Ucciardone di Palermo dove erano stati ristretti nello stesso braccio ma non nella stessa cella (cfr. ff. 36-37). A seguito delle contestazioni da parte del P.M., ha ammesso di avere assistito all'udienza dibattimentale, nell'ambito del procedimento a suo carico Maxi bis, nel corso della quale il De Caro Vincenzo aveva reso le sue dichiarazioni accusatorie, anche se nella prima parte della propria deposizione aveva negato, persino, di avere mai saputo che il De Caro fosse un collaboratore di giustizia negando, al contempo, di avere mai parlato con Mutolo delle accuse del De Caro e del dott. Contrada (cfr. ff. 39 e 42).

Richiesto di dire quali fossero stati i suoi coimputati, accusati di associazione a delinquere, ha detto di non essere mai stato "associato" con altri soggetti (*"non ero associato con nessuno"* cfr. f. 38) . Alla specifica domanda finalizzata a sapere se il De Caro avesse mai rivolto a lui o al Riccobono l'accusa di essere delatori della Polizia ("sbirri"), ha risposto testualmente: *"mai, per me non l'ha mai detto"* (cfr. f. 43).

Dalle dichiarazioni rese al dibattimento da Antonino Porcelli è stato possibile evincere alcuni riscontri alle dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo sull'episodio in esame. Ed infatti il Porcelli ha ammesso:

- 1) di essere stato codetenuto con Gaspare Mutolo, dal 1985 in poi, presso il carcere dell'Ucciardone in celle diverse ed in periodo contestuale alla celebrazione del dibattimento del procedimento a suo carico (dalla scheda relativa ai periodi di detenzione di Gaspare Mutolo risulta che egli fu ristretto, presso la locale Casa C.le,

tra il febbraio 1986 ed il 1988, ad eccezione di qualche breve intervallo);

- 2) di avere, effettivamente, assistito ad un'udienza nell'ambito del predetto procedimento, nel corso della quale aveva reso la sua deposizione Vincenzo De Caro;
- 3) di avere a suo carico precedenti che ne attestano l'appartenenza al gruppo delinquenziale di Partanna-Mondello.

Di scarso rilievo appare la circostanza dedotta dalla difesa, al fine di incrinare l'attendibilità del racconto del collaborante, secondo la quale, essendoci la possibilità per i due codetenuti di incontrarsi durante l'ora di aria all'interno del carcere, non avrebbero avuto alcun motivo di comunicare attraverso le finestre delle rispettive celle.

Si rileva che Mutolo, nel riferire l'episodio in esame, ha fatto espresso riferimento ad un particolare stato di agitazione in cui versava il Porcelli, indignato di avere appreso quelle accuse "di sbirro" pronunciate dal De Caro, nel corso del procedimento a suo carico, accusa tra le più gravi che può essere rivolta ad un "uomo d'onore" secondo le regole di "Cosa Nostra" (dato peraltro eloquentemente emerso dalla risposta data dallo stesso Porcelli alla domanda rivoltagli sul punto) e che poteva ben giustificare il bisogno di un confronto immediato con Mutolo, attraverso le finestre delle rispettive celle, senza dover necessariamente aspettare il momento della condivisione dell'aria.

A fronte dei positivi riscontri emersi alle dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo, provenienti anche dallo stesso Porcelli, è appena il caso di rilevare che la negazione da parte di quest'ultimo del contenuto del colloquio intrattenuto con Mutolo, non può avere alcuna rilevanza al fine di una smentita del collaborante.

Si osserva a tal proposito che il Porcelli, già condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di associazione mafiosa, ha negato, persino, di essere mai stato associato con i soggetti condannati nell'ambito del medesimo procedimento.

Nella sua accertata qualità di "uomo d'onore", certamente non avrebbe mai potuto avvalorare le accuse di un collaboratore di giustizia e si è limitato a fare ammissioni su dati accertabili obiettivamente e della cui rilevanza egli non era neppure in grado di rendersi conto. Nel tentativo di screditare Mutolo è giunto, persino, a negare di averlo mai conosciuto prima del periodo della comune detenzione, pur avendo vissuto nella stessa

borgata e nonostante i precedenti giudiziari in comune. Ha negato di avere mai appreso della collaborazione con la giustizia da parte di Gaspare Mutolo, smentendosi in modo totale subito dopo.

Tenuto conto delle superiori osservazioni, ritiene il Tribunale che anche l'episodio del colloquio con il Porcelli avente ad oggetto l'odierno imputato, riferito da Gaspare Mutolo, sia stato integrato da riscontri, obiettivi e certi provenienti "aliunde", idonei a confermarne l'estrinseca attendibilità.

Mutolo ha, poi, ricordato altro episodio, a suo dire verificatosi nel 1982, emblematico del fatto che in quel periodo, la notizia del ruolo svolto dall'odierno imputato per "Cosa Nostra", era divenuta ormai patrimonio di conoscenza da parte di molti esponenti mafiosi.

In questo caso l'occasione della discussione avente ad oggetto il dott. Contrada traeva spunto da una perquisizione domiciliare subita dallo stesso Mutolo, che per un mero caso non aveva consentito agli uomini della Squadra Mobile di rinvenire una grossa partita di eroina, che il Mutolo aveva avuto l'accortezza di celare nel portabagagli della propria macchina, posteggiata nel garage, locale al quale la perquisizione non era stata estesa (cfr. ff. 211 e ss. ud. 7/6/1994 - ff. 71 e ss. ud. 12/7/1994).

Mutolo, si era rivolto, quindi, agli associati mafiosi che gestivano con lui quei traffici di droga, e aveva chiesto spiegazioni del motivo per cui il dott. Contrada non fosse intervenuto per avvisarli in tempo di quell'operazione di Polizia che aveva fatto correre il grave rischio della scoperta di quella notevole partita di droga. Aveva appreso, quindi, (ha fatto riferimento a colloqui intervenuti con piu' soggetti, tra i quali ha indicato con certezza: Salvatore Micalizzi, Gaetano Carollo, Greco detto "Scarpa", Galatolo Vincenzo e "Pino" Savoca) che in quell'occasione nessun rimprovero poteva essere mosso al dott. Contrada, perchè il responsabile di quell'operazione non era lui bensì il dott. Cassarà o qualche altro, che non era "raggiungibile" da parte dell'organizzazione criminale .

Tale colloquio, oltre a rivelare il grado di diffusione del ruolo svolto per conto dell'organizzazione criminale dal dott. Contrada, rivela, altresì, la piena consapevolezza del fatto che altri funzionari, ed in questo caso il dott. Cassarà, erano ritenuti dagli uomini di mafia incorruttibili ed adottavano metodi di lavoro finalizzati ad ostacolare gli interventi devianti da parte anche di soggetti interni alle strutture investigative palermitane (questo

argomento sarà oggetto di specifica trattazione allorquando, nel prosieguo, sarà affrontato l'argomento relativo ai rapporti esistenti tra l'odierno imputato ed il dott. Ninni Cassarà).

Dall'episodio in esame può trarsi un'altra considerazione : il fatto che l'odierno imputato non ricoprì più incarichi presso la Squadra Mobile di Palermo non era considerato all'interno di "Cosa Nostra" un motivo di per sé preclusivo degli interventi in suo favore da parte dello stesso.

Ed infatti Mutolo, in questo caso, ha fatto riferimento ad un'epoca precisa, il 1982, periodo in cui era notorio che l'imputato non ricopriva più incarichi presso la Squadra Mobile di Palermo; ciononostante, Mutolo non apprende che il dott. Contrada, non era potuto intervenire perché ormai passato ad altro incarico, ma bensì perché ostacolato dalla gestione diretta dell'operazione da parte di funzionari incorruttibili.

Passando all'analisi dei riscontri acquisiti sullo specifico episodio riferito da Mutolo, si rileva preliminarmente che in sede di controesame del collaborante, la difesa ha esplicitamente evidenziato quella che riteneva essere una contraddizione del suo racconto affermando testualmente: *" nel 1982, guardi che Cassarà non c'era"* (cfr. f. 213 ud. 7/6/1994).

La documentazione acquisita ha consentito di accertare che il 22/4/1982, personale della Squadra Mobile, aveva effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Gaspare Mutolo, ai sensi dell'art. 41 del T.U.L.P.S., che aveva dato esito negativo (cfr. p.v. di perquisizione domiciliare e p.v. di sequestro di carte e appunti vari rinvenuti nell'occasione, acquisiti all'udienza del 30/6/1995).

Dalla lettura del p.v. di sequestro acquisito risulta che il firmatario più alto in grado che aveva diretto quella operazione era il dott. Giuseppe Montana e che l'autore della nota di trasmissione dei predetti verbali all'A.G. era stato proprio il dott. Ninni Cassarà, facente funzioni di dirigente della Squadra Mobile.

Tali dati, hanno poi ricevuto ulteriore conferma, essendo stata acquisita anche la nota rilasciata dalla Questura di Palermo in data 9/3/1995, riepilogativa degli incarichi ricoperti dal dott. Antonino Cassarà, nell'ambito della Squadra Mobile di Palermo (cfr. acquisizione all'ud. del 22/9/1995), da cui risulta che il predetto funzionario era stato trasferito, proveniente dalla Questura di Trapani, presso la locale Questura, in data 3/5/1980, ed assegnato alla Squadra Mobile con incarico di funzionario addetto alla sezione omicidi.

Dal prospetto dell'organigramma della Squadra Mobile, relativo all'anno 1981, si evince, anche, che il dott. Cassarà era il funzionario piu' anziano addetto alla Squadra Mobile dopo il dott. Ignazio D'Antone, il quale, già dall'Aprile del 1981, aveva assunto la direzione di fatto della Squadra Mobile, a seguito del trasferimento del dott. Giuseppe Impallomeni da Palermo, rivestendo in seguito il ruolo effettivo di dirigente, che aveva mantenuto fino all'Aprile del 1985 (sul punto cfr. dep. D'Antone ff. 38-58e ss. 154 ud. 14/7/1995).

Ciò spiega perchè nel Maggio del 1982, firmatario della nota quale dirigente "f.f." risulti il dott. Antonino Cassarà, il quale essendo il funzionario piu' anziano addetto in quell'epoca alla Squadra Mobile di Palermo, sostituiva in quel momento, per qualche temporanea assenza, il dott. D'Antone nell'incarico di dirigente.

Le riferite acquisizioni documentali hanno consentito di pervenire ad una verifica, obiettiva ed estrinseca, alle dichiarazioni rese dal collaborante Gaspare Mutolo con riferimento a tale episodio.



### Le tesi difensive prospettate dall'imputato.

Con precipuo riferimento al collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo l'imputato, sin dalle sue prime dichiarazioni nell'ambito dell'odierno procedimento, ha prospettato due principali linee difensive, tra loro alternative.

Non ha escluso la buona fede di Mutolo nell'accusarlo, (in tal caso dovrebbe ritenersi che a mentire sia stato il Riccobono, che avrebbe millantato un rapporto con lui inesistente - tesi difensiva della millanteria) ma ha comunque precisato che Mutolo avrebbe avuto ottimi motivi per calunniarlo in quanto nel corso della propria attività di investigatore lo aveva perseguito in modo particolarmente efficace (tesi della calunnia per vendetta) : “ *può darsi che Mutolo, anche, parli in buona fede, perchè questi signori della mafia...anche tra di loro si tradivano, non si dicevano la verità, si colpivano alle spalle, millantavano, quindi non è da escludere che abbia raccolto delle voci e le abbia , poi, in buona fede riferite, io non credo mai al pentito che riferisce le cose per vendicarsi, anche se lui ne avrebbe tutti i motivi, perchè io veramente ho avuto da investigatore la mano molto pesante per lui*” (cfr. ff. 96-97 ud. 12/7/1994).

A proposito dei suoi rapporti con Riccobono ha decisamente negato qualsiasi tipo di contatto diretto (“ *mai visto, mai conosciuto*”), sia pure ai soli fini di un rapporto di natura confidenziale, ed ha dichiarato che questi era uno dei mafiosi che, unitamente agli uomini della sua cosca, aveva perseguito di piu' nel corso della propria carriera, principalmente negli anni 1974-1975-1976 nei quali si era prevalentemente occupato della famiglia di Partanna-Mondello; ha indicato come principale esempio della propria “pervicacia investigativa” l'indagine relativa all'omicidio dell'agente di P.S. Gaetano Cappiello (cfr. ff. 8 e ss. ud. 23/6/1995- ff 123 e ss. ud. 28/7/1995. ff. 16 e ss. ud. 8/11/1994).

All'udienza del 16/12/1994 ha sostenuto che nessun funzionario di Polizia a Palermo ha svolto indagini su Riccobono con maggior impegno di quanto egli abbia fatto: “*nel corso di questa mia attività di Polizia non c'è stata nessun' altra famiglia di mafia che è stata perseguita come io ho perseguito la famiglia di Partanna-Mondello*” e ciò per due essenziali ordini di ragioni:

- 1) il maggior numero di confidenti o “quasi confidenti” che ha ammesso di avere avuto nella zona;
- 2) la personalizzazione del suo impegno investigativo a causa dell’omicidio di Gaetano Cappiello, giovane agente di Polizia al quale era particolarmente affezionato.

Tutte le predette dichiarazioni dovranno essere singolarmente esaminate.

In ordine alla prospettata tesi secondo cui le dichiarazioni accusatorie di Gaspare Mutolo potrebbero trovare giustificazione nella millanteria da parte del Riccobono va detto che numerosi argomenti, desumibili da quanto è già stato oggetto di accertamento, consentono di escluderne la fondatezza.

Osservasi innanzi tutto che i riscontri esterni acquisiti in relazione alle dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo già di per sè sono una garanzia sia della verità di quanto ha riferito, che dell’attendibilità della sua fonte, essendo emerso che la maggior parte delle notizie in suo possesso provenivano dal Riccobono.

Il rapporto di particolare fiducia e stretta collaborazione esistente tra Mutolo e Riccobono, che si pone in netto contrasto logico con ogni ipotesi di millanteria nei suoi confronti, oltre ad essere stato affermato dal collaborante all’odierno procedimento, ha già costituito oggetto di ampio accertamento nell’ambito del già citato processo Maxi 1, concluso con sentenza passata in giudicato. E, d’altra parte, che Mutolo fosse realmente il “braccio destro” di Riccobono, ovvero uno dei suoi uomini piu’ fidati, è circostanza nota allo stesso imputato che ne ha fatto esplicito accenno nel corso di una delle sue dichiarazioni (cfr. f. 13 ud. 12/10/1994). Inoltre la genesi e l’occasionalità delle notizie apprese da Mutolo consentono di escludere che il Riccobono abbia inteso vantarsi di un inesistente rapporto con il dott. Contrada: ed infatti Riccobono riferisce la notizia dell’avvenuto passaggio del funzionario nella disponibilità di “Cosa Nostra” solo in relazione a specifiche situazioni che ne giustificano la comunicazione ed in ogni caso non rivendica a sè il merito dell’instaurazione iniziale di tale rapporto di natura collusiva.

Infatti riferisce a Mutolo, fin dai loro primi dialoghi su tale argomento, che è stato Stefano Bontate ad avviare l’ ”amichevole” iniziale contatto con il dott. Contrada attraverso il funzionario di Polizia Purpi e l’imprenditore Cassina, soggetti rivelatisi effettivamente vicini per le ragioni già esposte sia al Bontate che all’imputato.



Orbene, se davvero Riccobono avesse voluto vantarsi con il Mutolo non avrebbe riconosciuto ad altro uomo d'onore il "merito" di avere "avvicinato" Contrada, azione che dal punto di vista della predetta organizzazione criminale, deve ritenersi sia stata di particolare pregio avendo consentito di piegare alle sue strategie un funzionario di grande livello, già ritenuto un temuto avversario da "Cosa Nostra".

Non può, poi trascurarsi di considerare che nello specifico episodio relativo al Siracusa, cugino di Mutolo, il Riccobono non aveva alcunchè di cui vantarsi e che non era stato lui a prendere l'iniziativa della rivelazione concernente l'imputato bensì era stato più volte sollecitato a fornire sull'accaduto spiegazioni, che hanno trovato riscontro in elementi esterni. Deve ancora aggiungersi che i riferiti episodi concernenti il dialogo con Antonino Porcelli e quello con gli altri soggetti cointeressati con Mutolo nel traffico della partita di droga, per caso sfuggita alla perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, oltre agli altri argomenti già dedotti, consentono di escludere definitivamente la fondatezza della tesi difensiva della millanteria. Infatti in tali casi Mutolo aveva appreso da plurime fonti, tutte identificabili in esponenti di spicco di "Cosa Nostra" che il ruolo svolto dall'imputato era quello di "disponibilità" nei confronti dell'organizzazione nel suo complesso e non soltanto in favore del Riccobono.

L'imputato è sempre stato deciso nel negare in modo assoluto ogni forma di rapporto con il Riccobono, sia pure di natura confidenziale. Al riguardo si osserva che tal genere di rapporto, seppur in molti casi di ambigua interpretazione, era certamente ampiamente diffuso, e sotto certi aspetti necessitato, nel periodo in cui l'imputato aveva svolto la propria attività a Palermo (antecedente all'affermarsi del c.d. "pentitismo", come fenomeno generalizzato e sottoposto a regolamentazione giuridica).

Su tale punto lo stesso Prefetto Vincenzo Parisi, già capo della Polizia e Direttore del S.I.S.D.E., ha affermato, nel corso della propria deposizione all'odierno dibattimento, che prima che si realizzasse a livello normativo l'istituto giuridico del "pentitismo" le modalità di acquisizione delle informazioni utili per operare erano legate essenzialmente al rapporto, talvolta equivoco e di apparente contiguità, che si instaurava tra operatori della Polizia giudiziaria ed elementi inseriti nel mondo criminale (confidenti). L'equivocità del rapporto consisteva spesso nel fatto che l'operatore di Polizia affermava di avere acquisito una sua fonte in ambiente criminale e la stessa fonte, dal canto suo, sosteneva di avere "contattato" in termini negativi l'operatore di Polizia. " Non era possibile acquisire informazioni in

ambienti così ermetici come quelli mafiosi senza in qualche modo “incontrare pezzi di mafia” (cfr. dep. Parisi ff. 2-3-4 ud. 15/7/1994).

Lo stesso imputato, in una parte delle proprie dichiarazioni, ha ammesso il decisivo valore investigativo dei c.d. confidenti di Polizia negli anni 70-80, prima dell’esplosione del pentitismo come fenomeno generalizzato e, sul punto, ha testualmente affermato: “ *la maggior parte dei nostri risultati investigativi e non parlo soltanto delle grosse operazioni, ma parlo anche degli elementi da porre a sostegno di una misura di prevenzione, di un soggiorno obbligato, erano notizie confidenziali, ci venivano date da confidenti che noi avevamo in tutte le zone, in tutti i quartieri di Palermo e che erano legati a questo o a quello della Squadra Mobile, non erano patrimonio collettivo della Squadra Mobile, erano patrimonio dei singoli poliziotti ed il valore del funzionario e del sottoufficiale, in modo particolare, era in relazione al numero di confidenti che aveva....il valore del poliziotto era in relazione al numero dei confidenti ed allo spessore dei confidenti che aveva*” ....” *era un rapporto difficile, credo che adesso si sia molto attenuato perchè ricorrere a confidenti è un fatto, non dico eliminato nell’ambito dell’attività di Polizia, ma molto attenuato, allora era una delle armi, forse la piu’ importante, non ce ne erano altre*” (cfr. ff. 142 e 143 ud. 4/11/1994- f. 78 ud. 13/12/1994). Quando però descrive il proprio rapporto con tali fonti di acquisizione delle notizie di interesse investigativo ed in particolare con i “confidenti” della zona di Partanna-Mondello, modifica la categoricità delle predette affermazioni.

Ed, infatti, all’udienza dell’8/11/1994, dopo avere ammesso di avere avuto nella zona di Partanna-Mondello, così come altri appartenenti alla Squadra Mobile, confidenti che gli consentivano di avere notizie su Rosario Riccobono e sugli uomini a lui vicini, ha affermato testualmente: “*so che è stato detto che Rosario Riccobono era mio confidente, in questo momento io affermo, nella maniera piu’ assoluta, senza nessuna tema di smentita, Rosario Riccobono, non è stato mai mio confidente....per quanto riguarda me, non ho avuto un rapporto di questo genere, anche perchè io sin dal primo momento, in cui ho cominciato ad occuparmi di mafia, ho escluso sempre, ho rifiutato sempre di avere un rapporto....con gli esponenti di rilievo, di capi famiglia...quindi le mie notizie sulle famiglie di mafia le attingevo da coloro che erano ai margini, mezze figure, che erano con un piede dentro ed un piede fuori nelle famiglie di mafia*” (cfr. ff. 27 e ss. ud. 8/11/1994). Ad un’udienza successiva ha ulteriormente ribadito di avere attinto notizie, in particolare sulla famiglia di Partanna-Mondello, da “*quasi- confidenti*” (cfr. ud. 16/12/1994 f. 26).

Dalle riferite dichiarazioni dell'imputato emerge la contraddizione in cui egli è incorso: ed invero quando parla in generale del fenomeno dei "confidenti" non ha difficoltà ad ammettere che nell'epoca in cui ha svolto le proprie funzioni di P.G. a Palermo tale strumento investigativo era il più importante ed addirittura l'unico davvero efficace per le Forze dell'Ordine, aggiungendo che il valore di un poliziotto si misurava dal numero e dallo "spessore" dei propri confidenti; quando, invece, vuole allontanare da sé anche la prospettiva di un qualsiasi rapporto di natura "confidenziale" con il Riccobono arriva a sostenere di avere sempre fatto nel corso della propria carriera la scelta di non instaurare rapporti di tal natura con uomini di mafia di un certo spessore delinquenziale, giungendo a teorizzare la figura del "quasi -confidente" (una mezza figura) come quella cui era solito rivolgersi per apprendere notizie di interesse investigativo.

Tale contraddizione è sintomatica della difficoltà in cui l'imputato è venuto a trovarsi nel tentativo di fornire spiegazioni lineari ai propri comportamenti.

D'altra parte l'intreccio di relazioni esistenti tra Riccobono e taluni soggetti, rivelatisi nel corso dell'istruzione dibattimentale al contempo in stretto e diretto collegamento con l'imputato hanno posto il predetto dinanzi alla necessità di mentire o di contraddirsi.

Emblematico in tal senso appare il rapporto instaurato dal dott. Camillo Albeggiani, contestualmente, sia con Riccobono che con l'odierno imputato.

Nel corso delle sue dichiarazioni all'udienza dell'8/11/1994, l'imputato ha accennato all'ipotesi che proprio l'amicizia che aveva con il dott. Albeggiani, al contempo medico della famiglia di Rosario Riccobono, "potesse avere contribuito notevolmente", o addirittura "determinato" la diffusione delle voci che poi erano state alla base delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti, nel 1984, da Tommaso Buscetta.

In verità tale tesi, nel corso del procedimento avviatosi sulla base delle sole dichiarazioni del Buscetta nel 1984, non è stata direttamente sostenuta dall'imputato, bensì da un suo collega, il dott. Ignazio D'Antone, suo stretto collaboratore ed amico (l'imputato lo ha ammesso a seguito del rilievo fatto sul punto dal P.M. *"io non parlai del dott. Albeggiani, non volli metterlo in mezzo, anche se, poi, seppi che un mio collega, interrogato su questa vicenda.....il dott. D'Antone fece una dichiarazione che metteva in risalto questo mio rapporto di amicizia con Albeggiani, che a sua volta era il medico di famiglia di*

*Riccobono” cfr. f. 50 ud. cit.). Il dato emerge dalla lettura della richiesta di archiviazione emessa, in data 19/2/1985, nell’ambito di quel procedimento, dove è testualmente scritto: “il D’Antone, poi, a conoscenza del fatto che il dott. Contrada soleva frequentare tale dott. Albeggiani- medico condotto di Partanna-Mondello, prendendo talvolta ospitalità sulla sua barca, e che quest’ultimo era medico della famiglia del Riccobono, in via d’ipotesi avanzava il sospetto che il “boss” “per farsi bello”, millantasse l’amicizia con il funzionario di Polizia sfruttando “transitivamente” l’amicizia intercorrente tra quest’ultimo ed il suo medico”(cfr. f. 3 richiesta cit. acquisita all’ud. del 19/10/1995).*

Tale tesi difensiva (della doppia millanteria) prospettata, in via di mera ipotesi, nel 1984, da un collega molto vicino all’imputato, allorchè poteva apparire funzionale a spiegare la genesi delle dichiarazioni rese da un unico collaboratore di giustizia, è stata dallo stesso imputato messa in ombra nell’ambito dell’odierno procedimento, nel quale non è apparsa piu’ congrua a dare contezza della pluralità di fonti accusatorie a suo carico.

Ma il tipo di rapporto esistente tra il dott. Albeggiani e l’imputato, da un lato, e quello esistente tra il dott. Albeggiani e Riccobono dall’altro merita, comunque, un approfondimento in questa sede.

Ed infatti per ammissione del dott. Contrada e del dott. Albeggiani il loro è stato un rapporto di amicizia particolarmente intenso, protrattosi per circa venti anni, come è d’altra parte dimostrato dalle numerosissime annotazioni nelle agende dell’imputato che attestano l’assiduità di contatti.

Si è già detto delle reciproche dichiarazioni sulla disponibilità dell’appartamento dell’Albeggiani di via Guido Jung da parte dell’imputato che, proprio nel periodo in cui l’appartamento era condotto in locazione dall’Albeggiani, lo aveva frequentato con maggior assiduità, contribuendo alle relative spese di gestione.

L’Albeggiani ha dichiarato che il dott. Contrada era stato, piu’ volte, ospite nella sua barca e che la loro amicizia era nota nel quartiere di Partanna-Pallavicino, in cui il teste svolgeva la propria attività lavorativa (cfr. ff. 6- 16 ud. 24/7/1995).

Lo stesso imputato, che ha affermato di avere acquisito l’amicizia con l’Albeggiani attraverso il dott. Signorino “suo grande amico”, pur deprecando lo “stile” dell’Albeggiani di vantare in pubblico la propria amicizia sia con Signorino che con lui, ha tentato di ridimensionarne la natura ad un rapporto “estivo” (*“i rapporti tra me ed il dott. Albeggiani*

*erano principalmente rapporti estivi, e di mare. Siccome lui ha avuto sempre un'imbarcazione...lui mi invitava a fare delle passeggiate, un paio di volte per lo meno ogni estate; altre volte siamo andati in giro anche ...con pescherecci, di amici suoi, pescatori di Mondello e mi trattenevo a parlare con lui nella sua villa” cfr. f. 44 ud. 8/11/1994).*

Pertanto è pacifico che il rapporto di amicizia tra i due era di dominio pubblico e proprio nel quartiere in cui il Riccobono esercitava la propria influenza mafiosa.

L'Albeggiani ha dichiarato, poi, di avere conosciuto il Riccobono fin da quando era ragazzo, e di essere poi diventato il medico curante dei suoi familiari, senza soluzione di continuità, in tale rapporto di natura professionale. Sia l'imputato che l'Albeggiani hanno sostenuto che il rapporto professionale di medico concerneva i familiari del Riccobono e non quest'ultimo.

A prescindere dalla considerazione che tale ultima circostanza non appare di decisivo rilievo, va evidenziato che due testi, citati dalla difesa, nel corso del dibattimento, hanno affermato che in realtà l'Albeggiani era medico personale anche del Riccobono.

Il dott. Carlo Milella, già dirigente del Commissariato di P.S. a Mondello dal 1977 al 1980, ha dichiarato di avere appreso con sua *“grande meraviglia”*, direttamente dal dott. Albeggiani, che il Riccobono era stato *“un suo assistito”* (cfr. ff. 129 e 130 ud. 24/1/1995).

Lo stesso dott. D'Antone, all'udienza del 14/7/1995, ha testualmente affermato sul dott. Albeggiani : *“ medico condotto, credo di Partanna-Mondello...era anche medico personale di Riccobono”* circostanza che ha dichiarato di avere appreso, per certo, dal dott. Contrada, ma anche da altre fonti (cfr. ff. 87 e 149 ud. 14/7/1995).

Nel prosieguo delle sue dichiarazioni l'imputato ha fatto delle esplicite affermazioni sul fatto che questo doppio rapporto dell'Albeggiani, indubbiamente, poteva prestarsi ad un'individuazione del Riccobono, per tanti anni resosi latitante, ma che lui aveva evitato di sfruttare questo canale per pervenire alla cattura del Riccobono : *“non ho mai pensato di sfruttare l'amicizia, con Camillo Albeggiani, per arrivare a Rosario Riccobono: avrei potuto anche farlo, se avessi avuto meno scrupoli e forse ci sarei riuscito”*(cfr. f. 53 ud. 8/11/1994).

In un solo caso l'imputato ha ammesso che il dott. Albeggiani gli aveva riferito notizie concernenti il Riccobono, e precisamente nell'occasione della sua scomparsa. Ha

dichiarato di avere ricevuto tempestiva comunicazione dal dott. Albeggiani del fatto che, nella notte tra l'1 ed il 2 Dicembre del 1982, questi era stato chiamato dai familiari del Riccobono, la moglie e le figlie, che si erano fatte trovare vestite a lutto, avendo ricevuto la notizia certa della uccisione, seguita alla scomparsa contestuale del Riccobono e del genero Salvatore Lauricella.

Affermando tale circostanza l'imputato non riteneva di esporsi ad alcuna significativa ammissione, essendosi limitato a ricevere dall'Albeggiani solo la notizia concernente il Riccobono nel momento conclusivo della sua stessa esistenza e risultando, peraltro, tale circostanza documentata in un appunto a sua firma, acquisito in atti, in cui alla data del 3/12/1982, egli riferiva la notizia della scomparsa per "lupara bianca" del Riccobono e dei suoi uomini piu' fidati, facendo riferimento a fondati indizi in suo possesso (cfr. appunto in data 3/12/1982 acquisito all'udienza del 31/5/1994).

Ma tale fatto certo, ed apparentemente non compromettente, è stato invece negato reiteratamente e con decisione dall'Albeggiani, il quale, non poteva essere a conoscenza delle acquisizioni dibattimentali e del contenuto globale delle dichiarazioni rese dall'imputato. Tale negazione non è spiegabile se non con l'intenzione da parte dell'Albeggiani di nascondere la vera natura dei rapporti esistenti tra lui, l'imputato ed il Riccobono (cfr. ff.24 e 27 ud. 24/7/1995).

Non può, poi, infine omettersi di rilevare che lo stesso imputato, nel corso delle sue dichiarazioni, ha dovuto ammettere l'allentamento delle ricerche del Riccobono nel territorio di Palermo giustificandosi con il fatto che da notizie confidenziali in suo possesso, il predetto risultava essersi stabilito nel napoletano ed in quella zona, a Marano, tra il 1980 ed il 1982 egli aveva mandato i suoi uomini per ricercarlo (cfr. ff. 56 e ss. ud. 8/11/1994).

Orbene dai già citati atti contenuti nel fascicolo personale del Riccobono è stato possibile evincere che la presenza del Riccobono nel napoletano va ricondotta, in collegamento con il clan dei Nuvoletta, ai primi anni '70, mentre a cavallo dei primi anni '80, concordi risultanze, provenienti da piu' fonti, ed anche da soggetti vicini allo stesso imputato (vedi testimonianza Adamo), hanno evidenziato che il Riccobono circolava tranquillamente nella città di Palermo, nella stessa zona frequentata dall'imputato ed in collegamento con vari soggetti, tutti a loro volta legati al dott. Contrada (vedi Adamo-Albeggiani-Signorino, anche di quest'ultimo, infatti, come sarà esaminato in seguito, il collaborante Pennino ha appreso gli stretti rapporti esistenti con Riccobono).

Di nessun rilievo appare al fine di evincerne il suo impegno investigativo a carico del Riccobono appare la circostanza evidenziata dall'imputato secondo cui, quando era addetto all'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, aveva segnalato al Prefetto De Francesco e questi, a sua volta alla Magistratura ed alle Forze di Polizia, l'opportunità di indagini patrimoniali e fiscali sulle società facenti capo al Riccobono in quanto risulta dagli stessi documenti citati dall'imputato ed acquisiti in atti che tali sollecitazioni erano state fatte in un periodo in cui (Dicembre 1982) l'imputato aveva già acquisito con certezza la notizia dell'avvenuta scomparsa e verosimile soppressione del mafioso Riccobono (cfr. documenti acquisiti all'udienza del 31/5/1994).

Tutti gli elementi evidenziati rafforzano, ulteriormente, l'attendibilità di Gaspare Mutolo e consentono di escludere ogni fondamento alle prospettate tesi difensive.

Un ultimo riferimento deve essere fatto alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio Cappiello, addotta dall'imputato come principale esempio della perversità nella sua azione nei confronti del gruppo di mafia facente capo al Riccobono e, conseguentemente, come principale causa della volontà di vendetta che avrebbe ispirato le dichiarazioni di Gaspare Mutolo nei suoi confronti.

Deve subito rilevarsi che il gravissimo fatto in questione si verificò il 2 Luglio del 1975 e che le indagini conseguenti, condotte dalla Squadra Mobile di Palermo, sotto la direzione di Bruno Contrada, all'epoca dirigente del predetto organismo di P.G., vennero riferite all'A.G. con rapporto preliminare di denuncia del 4/7/1975 e con rapporto definitivo dell'8/9/1975 (cfr. doc. n° 20 prod. dal P.M. - acquisito all'udienza del 6/5/1994).

L'omicidio venne consumato nella borgata di Pallavicino, dinanzi alla Chiesa di SS. Maria Consolatrice, e trasse origine da un tentativo di estorsione, che si protraeva da circa due anni, in danno dell'industriale Angelo Randazzo, titolare di uno stabilimento di materiale fotografico, con sede nella via Castelforte.

La sera del 2/7/1975, venne predisposto un servizio di appostamento, nel tentativo di sorprendere gli ignoti malfattori che avevano concordato telefonicamente, con il predetto industriale un appuntamento per la consegna del denaro. Il Randazzo si presentò all'appuntamento a bordo della propria macchina, dentro la quale aveva preso posto, nascosto nella parte posteriore, l'agente di P.S. Gaetano Cappiello, mentre altro personale della Squadra Mobile, con varie forme di copertura, presidiava la zona.

Quando due individui, con il volto parzialmente coperto, si avvicinarono al Randazzo, l'agente Cappiello uscì dallo sportello posteriore dell'autovettura nel tentativo di sorpenderli, ma fu immediatamente raggiunto da alcuni colpi esplosivi contro da uno dei due malfattori, che lo ferirono mortalmente, mentre altri colpi ferirono gravemente il Randazzo.

Nonostante il tentativo di inseguimento da parte di alcuni agenti presenti in zona, i due riuscirono a darsi alla fuga, mentre veniva tratto in arresto solo l'individuo, poi identificato in Micalizzi Michele, che durante l'azione criminale aveva svolto la funzione di "palo".

A seguito delle indagini svolte, la P.G. procedeva alla denuncia di Micalizzi Michele e Davì Salvatore, in stato di detenzione, e di Buffa Antonino, Riccobono Rosario, Mutolo Gaspare e Micalizzi Salvatore, in stato di latitanza, tutti in ordine ai reati di : associazione per delinquere, omicidio in pregiudizio dell'agente Cappiello, tentato omicidio e tentata estorsione in danno di Angelo Randazzo, tentato omicidio in pregiudizio della guardia di P.S. De Biasio nonché per i connessi reati in armi.

Il Procuratore della Repubblica emetteva in data 5/7/1975 ordine di cattura nei confronti di tutti gli imputati cui contestava il reato di associazione per delinquere e soltanto a Micalizzi Michele, Davì Salvatore e Buffa Antonino il concorso nei reati di tentata estorsione aggravata in pregiudizio di Randazzo Angelo, omicidio aggravato in persona della Guardia di P.S. Cappiello, tentato omicidio aggravato in pregiudizio di Randazzo Angelo, tentato omicidio aggravato in pregiudizio della Guardia di P.S. De Biasio Bernardo e porto e detenzione illegali di armi da fuoco lunghe e corte. Dopo avere svolto alcuni atti istruttori il Procuratore della Repubblica richiedeva al Giudice Istruttore, in sede, di procedere con il rito formale nei confronti di tutti gli imputati contestando ai predetti con mandato di cattura i reati così come specificati nell'ordine di cattura. Il Giudice Istruttore emetteva i relativi mandati di cattura in data 4 agosto 1975 (v. sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo, Sez. I, in data 20 aprile 1977) ed a conclusione della formale istruzione rinviava a giudizio della Corte di Assise di Palermo tutti gli imputati (Buffa e Riccobono in stato di latitanza, gli altri in stato di detenzione) per i reati loro rispettivamente ascritti nell'ordine di cattura del 5/7/1975 e nel mandato di cattura del 4/8/1975 ed il Buffa anche per i reati di furto pluriaggravato in concorso con ignoti, in danno della società ETNA , di ricettazione del passaporto rilasciato ad Ubbiali Adriana e di falsità materiale in



autorizzazione amministrativa contestati con separato mandato di cattura.

La sentenza di primo grado, pronunciata dalla Corte di Assise di Palermo sez. I, in data 20/4/1977, dopo una complessa istruzione dibattimentale nel corso della quale erano stati eseguiti anche un'ispezione dei luoghi ed altri accertamenti tecnici, si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati dall'accusa di associazione per delinquere, per insufficienza di prove, e con la condanna di Buffa Antonino, Davì Salvatore e Micalizzi Michele, in ordine a tutti i reati loro contestati di omicidio aggravato, duplice tentato omicidio aggravato, tentata estorsione aggravata, detenzione e porto illegali di armi, alle pene rispettivamente di trenta, venticinque e ventidue anni di reclusione (cfr. sentenza citata inserita in doc. n° 20 prod. P.M. - acquisito all'udienza del 6/5/1994).

A seguito del successivo giudizio di appello, la Corte di Assise di Appello di Palermo sez. I, con sentenza del 6/10/1979, pronunciava sentenza di assoluzione nei confronti di Micalizzi Michele, Davì Salvatore e Buffa Antonino, per insufficienza di prove, in ordine a tutti i piu' gravi reati per cui avevano riportato condanna in primo grado, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Solo in seguito ad un nuovo giudizio di appello (sentenza in data 24/5/1985), su rinvio della Suprema Corte, che in accoglimento parziale del ricorso del P.G., aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di Davì Salvatore, Micalizzi Michele e Buffa Antonino, veniva confermata la condanna nei confronti dei tre predetti, già pronunciata con la sentenza di primo grado emessa il 20/4/1977 (cfr. doc. n° 21 prod. P.M. acquisito all'ud. del 6/5/1994).

La ricostruzione di tale vicenda giudiziaria è utile ad evidenziare come il procedimento penale che si era concluso con la definitiva condanna per i gravissimi fatti in questione solo ai danni di Davì Salvatore, Micalizzi Michele e Buffa Antonino, era stata particolarmente travagliata a riprova della difficoltà di lettura del quadro probatorio delineatosi a carico dei soggetti denunciati.

Ma ciò che piu' conta rilevare, al fine in esame, è che nel corso del descritto procedimento, le accuse piu' gravi (omicidio e tentato omicidio) a carico di Rosario Riccobono e Gaspare Mutolo erano cadute al primissimo vaglio compiuto dal Procuratore della Repubblica, tanto è vero che il suddetto magistrato requirente aveva contestato con l'ordine di cattura del 5/7/1975 (emesso il giorno successivo alla ricezione del rapporto

preliminare di denuncia del 4/7/1975 - v. sentenza citata-) i reati piu' gravi soltanto a Micalizzi Michele, Davì Salvatore e Buffa Antonino e la stessa decisione aveva adottato il G.I. con il mandato di cattura del 4/8/1975 (v. sentenza citata).

La residuale accusa di associazione per delinquere (Micalizzi Michele, Davì Salvatore, Buffa Antonino, Riccobono Rosario, Mutolo Gaspare e Micalizzi Salvatore erano imputati del delitto di cui all'art.416 c.p. per essersi associati tra loro e con ignoti allo scopo di commettere piu' delitti contro il patrimonio - in Palermo il 2/7/1975), non ritenuta sufficientemente provata già dal giudice di primo grado, con pronuncia successivamente confermata nel corso di altre fasi del giudizio, aveva condotto all'assoluzione di tutti i soggetti denunciati.

Con ciò non si vuole mettere in dubbio l'effettiva volontà e determinazione da parte degli inquirenti di individuare i responsabili del grave fatto di sangue che aveva colpito proprio un esponente della locale Squadra Mobile, così come non può mettersi in dubbio la circostanza, acclarata da molti testi nell'odierno procedimento, che il dott. Contrada, nell'occasione, aveva assunto personalmente la direzione delle indagini, peraltro eseguite in un periodo, che secondo le stesse dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo, egli era ancora un funzionario di Polizia ineccepibile (il rapporto conclusivo di denuncia risale, come già evidenziato al Settembre del 1975).

Ciò che però emerge con assoluta certezza è che, comunque, quel procedimento si era concluso sin dalle sue primissime fasi con una soluzione giudiziaria che per Rosario Riccobono e Gaspare Mutolo era stata totalmente favorevole, il che preclude ogni possibilità di odierna rilettura di tale vicenda come causa della falsità delle accuse di Gaspare Mutolo nei confronti dell'odierno imputato, asseritamente ispirate da motivi di vendetta.

A ciò si aggiunga che anche nell'ottica degli "uomini d'onore" ed in particolare di quelli piu' vicini alla cosca mafiosa coinvolta nell'episodio delittuoso in oggetto, il fatto accaduto era stato ritenuto di particolare gravità : l'omicidio di un agente di P.S., non era certo uno di quei fatti per i quali neppure "Cosa Nostra" poteva pretendere l'impunità.

Ciò si evince in modo esplicito dalle dichiarazioni rese all'odierno procedimento da Gaspare Mutolo e da Francesco Marino Mannoia, i quali hanno concordemente riferito sul punto, rivelando come all'interno del gruppo di mafia in questione i fatti accaduti erano ritenuti "evidenti" e "molto gravi" (cfr. dich. Mutolo ud. 7/6/1994 ff. 216 e ss.e Mannoia

ud. 29/11/1994 ff. 23 e ss.).

Marino Mannoia ha anche evidenziato un particolare, che ha trovato puntuale conferma documentale, secondo cui ciò di cui il gruppo di mafia si lamentava nell'accaduto, non era tanto l'azione da parte delle Forze di Polizia, bensì la specifica circostanza che taluni parenti degli stessi denunciati, avevano "*parlato di piu'*" di quel che dovevano, indirizzando le indagini proprio su Rosario Riccobono (cfr. ud. cit. ff. 23 e 24).

Ed in effetti dalla lettura della sentenza di primo grado, relativa all'omicidio Cappiello, si evince come le dichiarazioni rese nella fase delle indagini da Buffa Ignazia Rosalia e da Buffa Pietro, rispettivamente sorella e fratello di Buffa Antonino, nonché da Davì Francesco, fratello di Davì Salvatore, (i quali in sede dibattimentale si erano avvalsi della facoltà di non rispondere), si erano rivelate determinanti per accertare le responsabilità di taluni imputati ed in particolare per individuare la presenza nella casa dei Buffa in epoca precedente ai gravi fatti denunciati proprio di Rosario Riccobono e Gaspare Mutolo (cfr. ff. 10 e ss.- 21 e ss. sent. di primo grado cit.).

Mutolo era riuscito a dimostrare la sua totale estraneità all'omicidio in oggetto perchè in quel giorno era ricoverato presso una Casa di Cura palermitana dove aveva subito un intervento chirurgico (cfr. f. 200 ud. 7/6/1994).

L'estraneità di Mutolo all'episodio delittuoso in oggetto e la conclusione della vicenda giudiziaria con la totale assenza di "danni" per lo stesso Mutolo e per il Riccobono, il quale per tutto il periodo in cui fu ricercato per tali fatti era rimasto sempre latitante, non consentono alcuna utilizzazione di tale vicenda al fine difensivo della enunciata tesi della "calunnia per vendetta".

Che il tentativo di utilizzazione di tale vicenda nell'ambito dell'odierno procedimento sia stato ispirato esclusivamente dal fine difensivo di incrinare l'attendibilità di Mutolo, si evince, ancor con maggiore evidenza da un episodio, che in sè potrebbe apparire poco rilevante, ma che è idoneo ad indicare la precisa volontà da parte dell'imputato di rinvenire specifici fatti commessi nel corso della propria attività professionale ai danni del collaborante, tali da evidenziare il proprio "eccesso" investigativo ai suoi danni e conseguentemente la ragione scatenante della volontà di vendetta da parte di Mutolo.

Ed infatti, nel corso dell'esame reso all'udienza dell'8/11/1994, l'imputato ha

introdotto, sia pur con il beneficio del dubbio (ha detto di non ricordare con precisione se si trattasse di Mutolo o di Micalizzi), l'argomento della sua particolare animosità nei confronti del Mutolo, che si sarebbe tradotta al momento del suo arresto con un gesto inusuale per lui, ma emblematico del proprio sentimento di esasperazione, con la rottura di un quadro raffigurante il Cappiello, in testa all'arrestato (cfr. f. 60 ud. cit).

Tale argomento difensivo è stato sostenuto da alcuni testi, citati dalla difesa (per tutti si cita l'emblematica deposizione sul punto resa da Paolo Moscarelli all'ud. del 13/1/1995 ff. 146 e 147), ma ha rivelato tutta la sua inconsistenza probatoria grazie alla deposizione di altri testi, sempre citati dalla difesa, i quali dichiarando di avere personalmente assistito all'episodio in oggetto e dimostrando di avere precisione e nitidezza di ricordi hanno concordemente chiarito che il gesto di violenza posto in essere dal dott. Contrada non aveva avuto come destinatario Gaspare Mutolo, bensì Micalizzi Salvatore (cfr. testimonianze rese sul punto da Vincenzo Boncoraglio ud. 10/17/1995 ff. 109-110- Vincenzo Speranza ud. 13/1/1995 ff. 20-55-56; Francesco Belcamino ud. 20/1/1995 f. 137).

Altri "eccessi" nel tentativo di avvalorare la tesi difensiva dell'imputato sono, poi, stati posti in essere, da alcuni testi citati dalla difesa, sempre in ordine alle indagini condotte a seguito dell'omicidio Cappiello, nel riferire sulla predisposizione di particolari strutture logistiche preposte alla ricerca degli uomini della cosca del Riccobono.

Premesso che all'epoca in questione non esisteva nell'ambito della Squadra Mobile palermitana un'autonoma sezione catturandi, istituita solo negli anni 80 con l'avvento della dirigenza del dott. Impallomeni che per la prima volta aveva nominato a capo di una nuova ed autonoma sezione catturandi un funzionario responsabile, negli anni '70, invece, l'attività di investigazione finalizzata alla cattura dei latitanti era svolta da una squadra, costituita all'interno della sezione investigativa, che aveva il compito precipuo, attesa la scarsa disponibilità di mezzi e di uomini, di effettuare le ricerche dei latitanti in esecuzione dei provvedimenti giudiziari emessi dall'A. G., essendo affidata all'iniziativa delle altre sezioni della Squadra Mobile la ricerca dei latitanti responsabili dei reati di specifica spettanza (cfr. sul punto testimonianze rese da : Santi Donato ud. 13/5/1994 ff. 184 e ss.- Biagio Naso - ud. 13/1/1995 ff. 171 e ss. Ottavio Fiorita ud. 31/1/1995 ff. 95- 82- 110- Salvatore Nalbone ud. 20/1/1995 ff. 27 e ss.. Giuseppe Impallomeni ud. 20/5/1994 ff. 216 e ss.). Secondo alcune testimonianze, rese sempre da testi citati dalla difesa, è stato possibile accertare che all'epoca in questione la sezione investigativa della Squadra Mobile contava in tutto una

decina di elementi, i quali si occupavano, al contempo del lavoro investigativo e dell'attività di ricerca latitanti (cfr. per tutti dep. resa Efsio Puddu f. 133 ud. 21/2/1995). Orbene alcuni testi, nel riferire in ordine al potenziamento delle strutture preposte alla cattura dei latitanti a seguito dell'omicidio Cappiello, non hanno esitato ad eccedere nel ricordare sia il numero degli elementi addetti al compito precipuo della ricerca di Riccobono e dei suoi uomini, sia in ordine al lasso di tempo in cui ciò si era verificato realmente.

Ed infatti il teste Domenico Colasante, ha riferito che, oltre alla squadra catturandi composta da cinque-sei uomini, nel periodo delle indagini per l'omicidio Cappiello, erano state istituite due speciali squadrette, al comando di due sottufficiali, ognuna delle quali composta da cinque-sei uomini, che operavano, contemporaneamente alla squadra catturandi, e a tempo pieno, per la ricerca di Rosario Riccobono e dei suoi uomini (cfr. ud. 31/1/1995 ff. 19-20-36-37-38; si segnala che lo stesso teste ha dichiarato di essersi occupato solo occasionalmente di ricerca latitanti essendo stato addetto alla sez. omicidi della squadra mobile-cfr. ff. 21 e ss.). Il teste Gaetano Buscemi, escusso all'udienza del 21/3/1995, (per il quale si è già avuto modo di evidenziare il peculiare rapporto di vicinanza esistente con l'imputato) ha dichiarato che ognuna delle speciali squadrette era composta da circa quattro uomini ciascuna, ma richiesto di specificare se questo personale coincidesse con quello della preesistente squadra catturandi, non è stato in grado di ricordare di quante unità era stato in realtà potenziato il personale preposto nel periodo in esame alla cattura dei latitanti (cfr. ff. 114 e ss. ud. cit.). Altri testi, sempre citati dalla difesa, mostrando di avere più precisi ricordi sul punto in esame, hanno chiarito che, nell'immediatezza dell'omicidio Cappiello, erano state effettivamente istituite su disposizione del dirigente dell'epoca dott. Bruno Contrada due pattuglie, cui erano state addette complessivamente quattro-cinque persone, con il compito di gravitare nella zona di Partanna-Mondello-Pallavicino-Sferracavallo, nel tentativo di rintracciare gli uomini del gruppo mafioso facente capo al Riccobono; il personale che componeva tali squadrette, per la quasi totalità, coincideva con quello della sezione catturandi, la quale, in aggiunta al normale carico di lavoro, si dedicava con maggiore interesse a perlustrare le suddette zone; quando (Aprile e Maggio 1976) si erano verificate le operazioni che avevano condotto all'arresto di Micalizzi e di Mutolo, le due pattuglie non erano più operanti, ed in ogni caso nessuno degli obiettivi segnalati era stato catturato ad opera delle due speciali pattuglie (cfr. dep. resa da Ottavio Fiorita ud. 31/1/1995 ff. 84 e ss. 115 e ss.- dep. resa da Salvatore Nalbone ud. 20/1/1995 ff. 23 e ss.).

Da quanto esposto consegue che le due squadrette operarono per un breve periodo,

che l'organizzazione delle stesse non si tradusse in un sostanziale potenziamento di organico e che i risultati raggiunti furono, praticamente, nulli.

Per quanto concerne, poi, l'operazione che condusse il 17 Aprile del 1976, alla cattura di Micalizzi Salvatore, all'interno del ristorante di Mondello "Gambero Rosso", (Mutolo riuscì nell'occorso a fuggire), è emerso che la notizia confidenziale che aveva consentito di individuare la presenza degli uomini del Riccobono in quel locale, era stata ricevuta personalmente dal dott. Antonino De Luca., all'epoca dirigente della sezione omicidi, il quale ha dichiarato di avere informato il dott. Contrada della notizia quando i servizi di appostamento erano già stati avviati e che in particolare la cattura di Gaspare Mutolo avvenuta il 29/5/1976 a seguito di un inseguimento e di un conflitto a fuoco, era stata opera pressochè esclusiva sempre del dott. De Luca che aveva avuto un ruolo di assoluto protagonista nella vicenda ed aveva avvisato il dirigente della Squadra Mobile dell'arresto solo ad operazione conclusa (cfr. dep. De Luca ud. 28/10/1994 ff. 93 e ss. 106 e ss.-).

Ad ulteriore conferma di tali risultanze, con particolare riferimento allo specifico episodio dell'arresto di Gaspare Mutolo è stato possibile, altresì, accertare che il dott. Contrada, firmatario del rapporto di denuncia a suo carico, nella sua qualità di dirigente della Squadra Mobile, non aveva firmato nessuno degli allegati al rapporto, il che dimostra che non ne era stato il diretto protagonista (cfr. dep. Luigi Bruno f. 114 ud. 21/10/1994 - fascicolo personale Gaspare Mutolo acquisito all'ud. del 6/5/1994).

Tali ultime operazioni, sebbene condotte nel periodo della dirigenza della Squadra Mobile da parte del dott. Contrada, in quanto originate da notizie di natura confidenziale ricevute per sua stessa affermazione dal dott. De Luca, che di quelle operazioni era stato il più diretto protagonista, non appaiono idonee a giustificare i pretesi sentimenti di vendetta da parte del collaborante nei confronti dell'odierno imputato, avendo avuto, semmai, il Mutolo maggiori motivi di risentimento nei confronti del dott. De Luca, che non è stato mai oggetto delle sue accuse.

Deve infine rilevarsi che l'imputato ha tentato di utilizzare a scopi difensivi anche la circostanza che aveva firmato il rapporto di denuncia per estorsioni, danneggiamento ed altro a carico di Mutolo del 2 Agosto 1976 a seguito del quale venne instaurato un procedimento penale che comportò la pronuncia ai suoi danni di una condanna definitiva alla pena di nove anni di reclusione (cfr. sentenze di I° e II° grado acquisite all'ud. del

19/10/1995).

A tale proposito si rileva che Mutolo nel corso della sua lunga "carriera criminale" è stato oggetto di svariati tipi di denunce provenienti da diversi soggetti (cfr. scheda relativa a Mutolo - già piu' volte citata) a seguito delle quali ha subito condanne a pene detentive per circa venti anni : non si comprende, pertanto, il senso di una vendetta, attuata a distanza di moltissimi anni dai fatti denunciati, nei confronti proprio dell'imputato.

La Difesa, in sede di controesame del Mutolo, si è soffermata sulle singole posizioni di magistrati, chiamati in causa dal collaborante (che non coincidono con quelle di tutti i giudici che si occuparono della predetta vicenda giudiziaria e che non hanno certamente coinvolto tutti i giudici che nei confronti del collaborante emisero ben piu' gravi sentenze -v . sent. Maxi 1), quasi ad evidenziare che l'archiviazione dei relativi procedimenti a loro carico comportasse automaticamente l'inattendibilità delle sue accuse.

Al riguardo osserva il Tribunale che ogni singola accusa deve sempre essere valutata criticamente in relazione agli specifici riscontri acquisiti nell'ambito del procedimento penale in cui è stata formulata.

Infine va rilevato che il peculiare travaglio che ha preceduto la decisione di Gaspare Mutolo di formalizzare la propria collaborazione con la giustizia, già emerso nella parte iniziale della presente trattazione si pone in contraddizione logica con una volontà di lucida vendetta che presuppone l'esistenza di un piano preordinato finalizzato alla deposizione calunniosa.

In conclusione da quanto sopra esposto è emerso che l'accusa di collusione mossa all'imputato non è stata dettata nè da millanteria del Riccobono nè dallo spirito di vendetta del Mutolo.

Pertanto, al di là della attendibilità intrinseca di Mutolo di cui già s'è detto, la molteplicità e la varietà dei riscontri esterni acquisiti in ordine alle specifiche provalazioni costituiscono piena e positiva verifica del requisito dell'attendibilità estrinseca delle sue dichiarazioni in riferimento all'imputato.



## 2. III LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO MARINO MANNOIA

La collaborazione di Francesco Marino Mannoia con l'Autorità Giudiziaria inizia nel mese di Ottobre del 1989, dopo che era già stata pronunciata nei suoi confronti la condanna in primo grado, per i reati di cui agli artt. 416-416 bis c.p.- 71, 74, e 75 L. n° 685/75, nell'ambito del c.d. primo maxi-processo contro Abbate Giovanni ed altri.

L'appartenenza, infatti, del predetto al sodalizio criminoso "Cosa Nostra" ed il suo ruolo di particolare abilità e preparazione tecnica nel settore della raffinazione dell'eroina e del traffico della stessa, successivamente confermato e riconosciuto dallo stesso dichiarante, erano già emersi, con estrema chiarezza, sulla base delle dichiarazioni rese a suo carico nell'ambito del giudizio di primo grado del summenzionato processo, dai pentiti di mafia: Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Antonino Calderone.

La collaborazione di Francesco Marino Mannoia con l'Autorità Giudiziaria è stata subito caratterizzata dall'immediata percezione da parte degli organi inquirenti dell'eccezionalità del contributo offerto dal predetto proprio perchè proveniente, per la prima volta dopo la stagione del "pentimento" degli "uomini d'onore" appartenenti alle famiglie di mafia cosiddette perdenti, da un soggetto schierato con le famiglie affermatesi all'esito della cruenta guerra di mafia che aveva sconvolto la Sicilia nei primi anni ottanta.

Nell'ambito dell'odierno procedimento il Mannoia ha dichiarato di avere cominciato a gravitare in ambienti mafiosi fin dal 1970 e di essere stato affiliato formalmente a "Cosa Nostra" nella "famiglia" di Santa Maria Di Gesu' nella primavera del 1975 (cfr. f. 67 ud. del 29/11/1994).

Tenuto conto del lungo periodo di permanenza del collaborante all'interno dell'organizzazione mafiosa, il suo patrimonio di conoscenze si è rivelato particolarmente ricco ed inoltre di peculiare rilevanza essendo stato dapprima "soldato" di Bontate Stefano (uno dei capi storici di "Cosa Nostra" sin dall'inizio degli anni settanta nonchè capo della famiglia mafiosa di S. Maria di Gesu' di cui Mannoia faceva parte con un ruolo di particolare fiducia essendo in diretto collegamento con il capo - v. f. 15 e 63 trascr. ud. 29/11/1994) e successivamente inserito a pieno titolo per molti anni nei traffici di



stupefacenti gestiti dalle famiglie mafiose c.d. “corleonesi”. Le informazioni rese sin dall’inizio da tale collaborante si sono rivelate anche per questo di straordinario rilievo consentendo di ottenere importanti conferme di quanto era già stato acquisito sulla struttura e sulle regole di “Cosa Nostra” dai primi pentiti di mafia, ma con un significativo aggiornamento della mappa delle “famiglie” e dei “mandamenti” di Palermo ed un prezioso nuovo contributo su personaggi di ogni livello del crimine organizzato siciliano nonché su numerosi delitti commessi dall’organizzazione ed in particolare sulla ricostruzione di circa un decennio di traffici di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d’America.

Secondo quanto lo stesso collaborante ha avuto modo di chiarire, anche nell’ambito dell’odierno procedimento, la storia del suo “pentimento” è stata caratterizzata da una tormentata evoluzione che per ragioni diverse solo in epoca recente è pervenuta ad una collaborazione integrale e senza piu’ riserve con l’Autorità Giudiziaria (cfr. ff. da 3 a 7 trascr. ud. 29/11/1994). Ha spiegato che quando nel 1989 aveva iniziato la propria collaborazione con la Giustizia, si era limitato ad autoaccusarsi di appartenenza all’associazione criminale “Cosa Nostra” nonché di reati in materia di armi e traffico di stupefacenti. In tale fase, pur avendo spontaneamente maturato per ragioni personali la scelta della dissociazione da “Cosa Nostra”, deliberatamente aveva deciso di non affrontare il delicato tema delle accuse nei confronti di soggetti appartenenti alle Istituzioni collusi con la mafia per una certa sfiducia nei confronti dello Stato italiano che non gli sembrava approntare alcuna efficace politica governativa di lotta alla mafia nè tantomeno di tutela dei collaboranti e dei loro familiari; nel contempo aveva deciso di non confessare le proprie responsabilità in ordine agli omicidi commessi, per ragioni esclusivamente personali, dovute alla difficoltà di affrontare questo aspetto della propria antecedente condotta di vita con la propria convivente e con la figlia avuta da quest’ultima (cfr. testualmente “ *non mi sono sentito in quel momento della mia collaborazione di andare oltre i racconti che, certamente, avrebbero investito l’autorità dello Stato o comunque rappresentanti dello Stato di diversi livelli, compreso anche la collusione tra “Cosa Nostra” ed ambienti politici....inoltre non mi accusai di avere commesso omicidi per una questione che non aveva niente a che vedere con lo Stato, ma una questione personale nei confronti della mia famiglia, ..mi riferisco alla mia donna e a mia figlia..... dichiarando che avevo raffinato eroina, ero un trafficante di stupefacenti. Non me la sentivo di continuare con il mio racconto, andando anche su fatti molto piu’ sanguinari, quelli degli omicidi, perchè avevo molta paura di fronteggiare.....diciamo di affrontare questa realtà insieme ai miei familiari”* (cfr. ff.4 e 5

trascr. cit.) “ non volevo presentarmi agli occhi di mia figlia e di mia moglie come uno che ha ammazzato una ventina di persone” cfr. f.46 trascr. cit.).

Solo dopo alcuni anni mentre si trovava negli U.S.A. dove vigeva una legislazione a tutela dei collaboranti, aveva riflettuto sul programma di protezione che avrebbe potuto garantire sicurezza alla propria famiglia ove si fosse deciso a confessare in modo completo le proprie responsabilità. Ed, infatti, il Procuratore degli Stati Uniti che doveva presentarlo al processo da celebrare in quel paese ed ammetterlo al programma di tutela, aveva percepito che egli aveva commesso crimini che andavano al di là del traffico degli stupefacenti e ciò aveva intuito da una precisa dichiarazione resa nel 1989 al dott. Falcone laddove aveva affermato: “ anch’io non sono uno stinco di santo, anch’io ho commesso gli atroci crimini di cui vergognarmi, e non escludo che, spontaneamente, quando vedrò una piena volontà politica governativa nel perseguire crimini di “Cosa Nostra” io, spontaneamente, farò dichiarazioni” (cfr. f. 6 trascr. cit.) . Era stato, quindi, raggiunto intorno al Gennaio 1993 un accordo tra le Autorità americane e Mannoia in base al quale se avesse confessato tutte le proprie responsabilità il Governo lo avrebbe ammesso al programma di sicurezza (cfr. ff 36 e ss. trascr. ud. cit.). In tale contesto si era verificata la “svolta” nella collaborazione di Francesco Marino Mannoia che aveva confessato senza altre remore tutti i delitti commessi ammettendo le proprie responsabilità anche in ordine a tutti gli omicidi cui aveva partecipato, informando prima tramite i propri legali l’Autorità Giudiziaria palermitana, così rinunciando anche alle garanzie procedurali di “inutilizzabilità” nei propri confronti delle sue confessioni previste dal trattato di mutua assistenza giudiziaria fra l’Italia e gli U.S.A.

La circostanza che, nonostante tale scelta, non avesse detto quanto a sua conoscenza sull’odierno imputato nel corso dell’interrogatorio reso negli U.S.A nell’Aprile del 1993 ai Magistrati siciliani, che in quel paese erano andati ad interrogarlo sui c.d. omicidi politici (l’interrogatorio ebbe ad oggetto l’omicidio Lima, le vicende concernenti l’On.le Andreotti ed altri episodi di collusione tra politici e “Cosa Nostra” cfr. ff. 39 e ss trascr. ud. 29/11/1994), è stata spiegata dal collaborante con ragioni del tutto contingenti afferenti alle particolari condizioni di stanchezza e “stress” in cui si era trovato quando era stato affrontato, nel corso di quell’interrogatorio, l’argomento riguardante il dott. Contrada. Ha, infatti, sostenuto di essere stato sottoposto, in quella occasione, ad un lunghissimo ed estenuante interrogatorio, protrattosi fino a tarda notte, nel corso del quale la domanda su Contrada gli era stata rivolta quando era oramai molto stanco e proprio per evitare

un'ulteriore insostenibile prosecuzione di quell'interrogatorio era stato estremamente evasivo (cfr. f. 40 e ss. ud. cit.). Nel corso di un successivo interrogatorio reso in data 27 Gennaio 1994 ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, in sede di rogatoria in U.S.A., (l'unico reso negli U.S.A. a magistrati italiani dopo quello citato dell'Aprile 1993), avente ad oggetto alcuni omicidi da lui confessati, Mannoia aveva avuto modo, quasi incidentalmente, dopo avere parlato del proprio coinvolgimento nel tentato omicidio di certo Lo Piccolo e della vicenda relativa al dott. Speranza in quanto strettamente connessa a quel fatto delittuoso, di fare riferimento al dott. Contrada quale "altro funzionario di Polizia" in rapporti con esponenti di "Cosa Nostra" (cfr. ff. 24 e ss. 42 e ss. trascr. ud. 29/11/1994).

Nel corso del suo esame dibattimentale, in modo piu' specifico e completo, ha, quindi, riferito le diverse occasioni in cui, durante la propria militanza all'interno di "Cosa Nostra", aveva sentito dialogare diversi "uomini d'onore" sul conto del dott. Contrada, che ha dichiarato di non avere mai conosciuto personalmente (cfr. ff. 8 e ss. e 57 trascr. cit. in atti). Una prima volta, intorno ai primi anni '70 in particolare l'anno 1974, egli aveva assistito ad un colloquio tra esponenti mafiosi nel corso del quale il costruttore Graziano Angelo, indicato dal collaborante come uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, aveva riferito a Riccobono Rosario e a Giaconia Stefano di avere "procurato" una casa al dott. Bruno Contrada (così testualmente *"il Graziano rivolgendosi al Riccobono ed al Giaconia dice: mi sono procurato per trovare una casa, ho procurato una casa al dott. Contrada"* - cfr. ff. 8 e ss. 82 e 83 trascr. cit.). Ha spiegato che in quell'epoca era solito accompagnarsi ad Angelo Graziano, Stefano Giaconia, Rosario Riccobono e Salvatore Federico per concordare le modalità esecutive di comuni imprese criminali, e li incontrava spesso in una casa in via Ammiraglio Rizzo che il Giaconia aveva acquistato dal Graziano; ha precisato di non conoscere personalmente il dott. Contrada di cui, all'epoca del colloquio riferito, aveva sentito parlare soltanto come di un funzionario della Questura di Palermo. Ha, quindi, riferito che intorno agli anni 75-76 (ha detto espressamente di non potere essere preciso sulla collocazione cronologica dei fatti riferiti - cfr. f. 95 -52 trascr. ud cit.) aveva sentito parlare il Riccobono ed il Giaconia del dott. Contrada in termini positivi (cfr. ff. 9 e 95 e ss trascr. cit.). Non ha saputo ricordare il contenuto di tali colloqui ma dal modo "bonario" in cui i due ne parlavano aveva tratto il convincimento che Contrada non era considerato un pericolo per l'organizzazione. Ha poi dichiarato che a seguito dell'arresto del Giaconia - nel frattempo era stato affiliato formalmente a "Cosa Nostra" - aveva ricevuto l'incarico di recarsi insieme a Salvatore Federico e a Carmelo Coppolino (uomini

appartenenti come lui al gruppo ristretto dei soldati alle dirette dipendenze del capo Stefano Bontate) a fare visita al Giaconia, presso il carcere di Aversa, con lo scopo di contattare il medico che lo aveva in cura per ottenere una simulazione di malattia nella sua cartella clinica (cfr. ff. 9 e ss. trascr. cit.). L'incontro era avvenuto in un periodo in cui Mannoia era latitante, all'incirca nel 1976, alcuni mesi dopo l'arresto del Giaconia che era avvenuto all'aeroporto di Napoli (cfr. ff. 54- 100 e ss. trascr. cit) secondo i ricordi non certi sul punto del collaborante, in tale occasione il Giaconia, andando su tutte le furie, aveva riferito che a farlo arrestare *“era stato il Riccobono avendo passato la notizia a Contrada”* (cfr. ff.9 e 10 trascr. ud. cit.).

In sede di domande rivoltegli dal Tribunale il collaborante, approfondendo l'argomento, ha precisato di potere meglio ricordare le parole pronunciate dal Giaconia in quella occasione e ciò perchè le circostanze dallo stesso riferite a carico del Riccobono erano apparse agli “uomini d'onore” che le avevano ascoltate di tale gravità che avevano deciso di riferirle al proprio capo Stefano Bontate. Ha, così, testualmente riferito quanto appreso dal Giaconia con riferimento al suo arresto *“questo regalo me lo fece sicuramente...il Rosario Riccobono.. ed il Giaconia manifestava una situazione nei confronti del Riccobono, innanzitutto diceva che suo padre era un carabiniere, dice iddu ave troppa confidenza con Contrada, è un confidente di Contrada”* (cfr. f. 102 trascr. ud. cit.). Su precise e reiterate domande rivoltegli dal Tribunale, il Mannoia ha risposto che il Giaconia in quell'occasione aveva detto esplicitamente che a farlo arrestare era stato il Riccobono (cfr. ff. 101 e 103); il Tribunale ha posto, quindi, una precisa ulteriore domanda per sapere se il collegamento tra la delazione del Riccobono riferita dal Giaconia e la asserita confidenza ricevuta dal dott. Contrada in ordine allo specifico episodio dell'arresto del Giaconia era frutto di un procedimento logico deduttivo di coloro che avevano ascoltato le parole testuali del Giaconia ovvero se quest'ultimo aveva detto anche testualmente che la notizia del suo arresto era stata comunicata al Riccobono dal dott. Contrada; a tale domanda il collaborante ha risposto nei seguenti termini : *” Giaconia ci fece questo accenno nel senso che Riccobono, era confidente, era troppo intimo con Contrada, dice è confidente di iddu”* (cfr. f. 103 trascr. ud. cit.).

Quando Mannoia e gli altri uomini d'onore che avevano assistito a quello sfogo del Giaconia erano andati a riferirlo al capo Stefano Bontate, questi aveva mostrato grande meraviglia, esclamando *“ è un pazzo da catena questo Giaconia “* (cfr. f. 10 trascr. cit.). Poco tempo dopo la sua scarcerazione, Giaconia era stato eliminato mediante

strangolamento dallo stesso Bontate insieme a Riccobono e ad altri “uomini d’onore”, sia per le gravi accuse che aveva rivolto nell’occasione riferita al Riccobono, sia per la sua eccessiva intraprendenza all’interno dell’organizzazione criminale ricollegabile alla sua determinazione di diventare il rappresentante della famiglia mafiosa di Palermo centro (cfr. ff.10- 79 e 103 trascr. ud. cit.).

Il collaborante ha poi dichiarato di avere assistito casualmente intorno all’anno 1979, durante una sua visita alla villa del Bontate, ad un colloquio tra Giovanni Teresi, detto “u pacchiuni” consigliere all’epoca della famiglia di Santa Maria di Gesu’, e lo stesso Stefano Bontate nel corso del quale i due avevano parlato del dott. Contrada e del conte Cassina con riferimento ad appuntamenti e riunioni da fissare nei giorni a seguire; in particolare il Bontate aveva detto al Teresi di chiedere al conte Cassina di organizzare un incontro con Contrada, cui avrebbero dovuto partecipare, oltre allo stesso Bontate ed al dott. Contrada, anche il Cassina ed il Teresi (cfr. ff. 10-14 e 93 trascr. cit.). Ha precisato che nell’occasione non era intervenuto con domande ritenendo che l’argomento in questione non fosse di sua “competenza” e che in ogni caso non lo riguardasse (cfr. f. 14 trascr. cit.). Ha chiarito che, sin dal suo ingresso in “Cosa Nostra”, era a conoscenza della particolare intimità che legava il Cassina al Bontate ed al Giovanni Teresi e che aveva appreso anche prima della sua affiliazione, fin dai tempi del sequestro del figlio del conte Cassina, che il Bontate era già legato al conte Cassina tanto che in occasione di quel sequestro verificatosi ad opera di Salvatore Riina in un periodo in cui il Bontate era ristretto in carcere, questi era andato su tutte le furie (cfr. ff. 90-91-92 trascr. cit.). Il collaborante ha, quindi, riferito un’altra circostanza nel corso della quale egli aveva avuto occasione di apprendere dell’esistenza di rapporti tra Bontate e Contrada. In un periodo che ha indicato intorno al 1979-1980 (precisando però di non avere ricordi precisi in ordine a tale collocazione cronologica potendosi sbagliare “anche di qualche anno”) aveva appreso direttamente dal Bontate che questi aveva ottenuto la patente per interessamento del dott. Contrada (cfr. ff.10- 58 e 73 trascr. cit.). Nello stesso periodo aveva appreso ancora dallo stesso Bontate di un altro interessamento del dott. Contrada per la patente di altro personaggio di “Cosa Nostra” tale Greco “Pinè”, “uomo d’onore” di Ciaculli, al quale la patente era stata consegnata direttamente a casa, secondo il ricordo del collaborante o dallo stesso Bontate o dal Teresi ovvero da entrambi (cfr. ff. 10-11-58 ud. cit.). Ha aggiunto che alla fine del 1982 ricollegando i suoi ricordi alla scomparsa per “lupara bianca” del Riccobono, trovandosi detenuto insieme a Pietro Lo Iacono presso la nona sezione dell’Ucciardone di Palermo e

diffusasi all'interno del carcere la notizia dell'uccisione di Riccobono, aveva sentito Lo Iacono dire la seguente frase “ *quel disonesto di Rosario Riccobono... iddu nappi a fari arrestare, avia ragione Stefano Giaconia a dire che era confidente, non solo in ottimi rapporti con Contrada, ma bensì confidente* ” (cfr. ff. 12-13-94 e 105 trascr. cit.). Ha spiegato che dai discorsi avuti con il Lo Iacono a seguito di tale esclamazione aveva avuto modo di capire che quel convincimento traeva spunto dal collegamento che il predetto aveva fatto tra le affermazioni del Giaconia sul conto del Riccobono, che evidentemente aveva appreso, ed anche da una sua personale esperienza all'interno di “Cosa Nostra” con riferimento al suo arresto attribuito ad una presunta delazione del Riccobono; ed infatti nel c.d. “blitz di Villagrazia” dell'Ottobre del 1981 il Lo Iacono era stato tratto in arresto insieme a molti uomini della “famiglia” di Stefano Bontate e della “famiglia” di Villagrazia, appartenente al medesimo mandamento del Bontate, mentre nessun uomo della famiglia del Riccobono era stato coinvolto in quell'operazione; ciò aveva destato il sospetto di una delazione del Riccobono alla Polizia avvalorato dalla circostanza che il predetto conosceva bene quella villa che era stata in precedenza di sua proprietà (tramite intestazione fittizia ad una sua cognata) e successivamente venduta a Pietro Vernengo (cfr. f. 104 trascr. cit.).

In tal modo il Lo Iacono sembrava riferirsi ad un rapporto tra Contrada e Riccobono di reciproco scambio in cui il Riccobono avrebbe ricevuto da Contrada dei favori ma quest'ultimo in cambio avrebbe ricevuto da Riccobono “ *una mano di aiuto* ” (cfr. ff. 105 e 106 trascr. cit.).

Il collaborante ha chiarito che, ancor prima di apprendere dal Lo Iacono tali sospetti sul conto del Riccobono, aveva sentito lo stesso Bontate andare in escandescenze nei confronti del Riccobono dicendo frasi del tipo “ *aveva ragione quel disonesto del Giaconia nei confronti del Riccobono* ” (cfr. f. 94 trascr. cit.). Tali esclamazioni si erano verificate in un momento in cui i rapporti tra i due “uomini d'onore”, per antagonismi interni a “Cosa Nostra”, si erano incrinati e ciò era avvenuto intorno agli anni 1979-1980 (cfr. f. 13-74-75-80 e ss. trascr. cit.).

A seguito di precisa domanda rivoltagli nel corso del suo esame dibattimentale il Mannoia ha dichiarato di essere a conoscenza del rapporto di denuncia redatto dallo stesso dott. Contrada nei confronti del gruppo mafioso facente capo al Riccobono per i fatti attinenti all'omicidio dell'agente di P.S. Capiello (cfr. f. 23 trascr. cit.). Al riguardo ha riferito di avere vissuto da vicino i fatti essendo in quel periodo strettamente legato al

gruppo del Riccobono con cui aveva eseguito numerosi delitti (cfr. ff. 15 - 23 e ss. trascr. cit.). Ha detto, infatti, del tentativo organizzato da quel gruppo per far fuggire il genero del Riccobono Michele Micalizzi e della fuga negli Stati Uniti del Buffa che prima si era rifugiato per un certo periodo in una casa vicino Cinisi (cfr. ff. 23- 77 e ss. trascr. ud. cit.).

In ordine alle indagini sull'omicidio Cappiello ha ricordato che gli uomini del gruppo del Riccobono all'interno di "Cosa Nostra" si lamentavano del fatto che alcuni parenti degli stessi indagati avevano in qualche modo parlato piu' del dovuto indirizzando proprio su Rosario Riccobono le indagini (cfr. ff. 24 e 78 trascr. cit.).

Nel corso delle sue dichiarazioni dibattimentali il collaborante ha, infine, riferito su alcuni episodi non riguardanti la posizione dell'odierno imputato, bensì quella di alcuni suoi colleghi e precisamente il dott. Speranza ed il dott. Purpi.

A proposito del dott. Speranza, si è già detto che il Mannoia aveva parlato sul suo conto nel corso dell'interrogatorio reso nel Gennaio del 1994 ai magistrati italiani in U.S.A. avente ad oggetto alcuni omicidi da lui confessati.

Riferendo del tentato omicidio in pregiudizio di un ragazzo, tale Lo Piccolo, che aveva osato commettere alcune rapine ai danni della pompa di benzina di proprietà del padre dello stesso Mannoia, ha dichiarato che in quell'occasione la vittima designata era riuscita a sfuggire all'agguato perchè in macchina con lui c'era un agente della sezione anti-rapine che insieme al Lo Piccolo aveva risposto al fuoco degli aggressori consentendogli di dileguarsi (cfr. 28 e ss. trascr. ud. cit.). Mannoia aveva saputo successivamente dallo stesso Bontate l'identità dell'uomo vicino al Lo Piccolo nel corso dell' agguato, apprendendo che si trattava di un agente della squadra del dott. Speranza, in ottimi rapporti con Bontate (cfr. f. 29 trascr. cit.). In effetti, aveva potuto constatare l'esistenza di ottimi rapporti tra il Bontate ed il dott. Speranza (che comunque ha dichiarato di non avere mai conosciuto personalmente) con riguardo ad una vicenda accadutagli direttamente (cfr. ff. 30 e ss. e 66 trascr. cit.). Ed infatti, in un periodo della sua latitanza (protrattasi dal 1974 al 1980) in cui aveva abitato in una casa in affitto a Ciaculli con i genitori, aveva fatto la "cortesia" ad alcuni ragazzi di occultare in quella casa alcune partite di sigarette di contrabbando. Quando i ragazzi erano tornati per ritirare il carico di sigarette erano stati seguiti da militari della Guardia di Finanza, evidentemente sulle loro tracce, che avevano fatto irruzione nella casa del Mannoia, eseguendovi una perquisizione nel corso della quale erano state trovate e sequestrate oltre le sigarette anche alcuni gioielli di provenienza illecita, che, poco tempo

prima, il Mannoia aveva acquistato insieme al Vernengo ed al De Simone e che aveva nascosto nell'abitazione.

Nell'occasione unitamente ai gioielli i militari operanti avevano sequestrato anche un orologio marca "ROLEX" che però non faceva parte del materiale di provenienza illecita in quanto il Mannoia lo aveva regolarmente acquistato presso un concessionario autorizzato alla vendita (tale "Matranga"). Successivamente il Mannoia aveva informato il Bontate dell'accaduto e questi gli aveva detto che si sarebbe interessato della vicenda direttamente con il dott. Speranza; contemporaneamente il Mannoia ed il Vernengo avevano incaricato l'avv.to Castorina di seguire la vicenda. Il Bontate, poco tempo dopo, aveva avvisato il Mannoia che, essendosi verificata in quei giorni una rapina ai danni del concessionario da cui proveniva l'orologio "ROLEX" in sequestro, correva il rischio di essere ritenuto responsabile di quella rapina. Però, dopo qualche giorno dall'avvenuta perquisizione il Mannoia aveva ritrovato in casa la ricevuta di acquisto dell'orologio che ne attestava la legittima provenienza. Il Bontate gli aveva, quindi, suggerito, per fare apparire più genuino il ritrovamento del documento, di riporre la ricevuta di acquisto dell'orologio dentro un cassetto di un mobile dell'ingresso della sua casa, dove di lì a poco sarebbe stata trovata da alcuni agenti di Polizia che sarebbero stati inviati appositamente con il pretesto di eseguire una seconda perquisizione.


I fatti successivamente si erano verificati proprio come Bontate gli aveva detto: gli agenti di P.S. erano tornati e la ricevuta di acquisto dell'orologio era stata, effettivamente, scoperta come se si fosse trattato di un ritrovamento casuale. Alla fine anche i gioielli erano stati restituiti al Mannoia, nonostante la loro provenienza certamente illecita perchè in quella occasione i vari rappresentanti di gioielli e gioiellieri che in quel periodo avevano subito furti, chiamati in Questura al fine di effettuare i riconoscimenti, non ne avevano effettuato alcuno essendo stati intimiditi.

Il dott. Speranza per il suo interessamento aveva chiesto in regalo, attraverso l'avv.to Castorina, un anello con brillanti per la moglie da acquistare appositamente in un negozio in fondo alla via Roma.

In ordine al dott. Purpi il collaborante ha riferito che, sin da quando egli era stato affiliato a "Cosa Nostra", aveva sentito parlare del predetto funzionario di Polizia come di una persona nella piena disponibilità dell'intera "famiglia" ed in particolare di Bontate, del Citarda, dell'Albanese e soprattutto di Girolamo Teresi il quale, diversi anni prima, gli



aveva regalato un appartamento nello stesso stabile dove abitavano alcuni membri della famiglia Albanese e dagli stessi costruito (cfr. ff. 34 e ss. trascr. cit.). Sempre con riferimento al dott. Purpi il Mannoia ha ricordato di avere appreso da Bontate Giovanni, mentre erano entrambi detenuti nel carcere di Palermo intorno alla fine del 1982 inizio del 1983, che nel corso di una perquisizione eseguita all'interno dell'abitazione di tale Innocenzo Pasta le Forze dell'Ordine avevano ritrovato una lettera molto compromettente in cui si facevano diversi nomi oltre quello del dott. Purpi e che era stata inviata al Pasta da Bontate Giovanni nel periodo della sua detenzione, allo scopo di contattare diversi personaggi che avrebbero dovuto interessarsi di una simulazione di malattia in suo favore (cfr. ff. 34 e ss. trascr. cit.).



## **Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia.**

L'importanza della collaborazione di Francesco Marino Mannoia con la Giustizia ha già trovato un primo e positivo riscontro da parte della Suprema Corte nella citata sentenza n° 80 del 1992 conclusiva del primo maxi-processo.

Determinatosi alla collaborazione nelle more del giudizio di appello di quel procedimento, il Mannoia iniziando le sue rivelazioni, ha, non soltanto ammesso le proprie responsabilità, ma ha pure effettuato molte e circostanziate chiamate in correità nei confronti degli altri coimputati.

Tali acquisizioni hanno ricevuto positiva valutazione sia per la dovizia di particolari negli episodi riferiti suscettibili di adeguato riscontro probatorio sia per lo stesso livello del collaborante che avendo fatto parte dell'organizzazione per un lungo lasso di tempo mantenendo contatti e rapporti improntati a reciproca affidabilità con gli altri associati ha consentito di far luce su numerosissimi episodi delittuosi, permettendo anche di aggiornare le conoscenze acquisite sulla struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e sulle sue regole.

La ponderosità e la complessità delle sue rivelazioni, la ricchezza dei dettagli riferiti e la sua attendibilità hanno indotto i giudici di legittimità ad affermare che *“il Marino Mannoia ha fornito all'Autorità Giudiziaria una collaborazione ampia e, talvolta addirittura essenziale, per la ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle responsabilità di moltissimi associati”* (cfr. ff. 1134 e ss. sent. cit).

All'esito del primo maxi processo il Mannoia ha riportato condanna definitiva alla pena di otto anni di reclusione e £ 40.000.000 di multa, e, come conseguenza giuridica del giudizio positivo formulato dalla Suprema Corte sulla sua attendibilità, gli è stata riconosciuta la diminuzione di cui all'art. 8 D.L. 13 Maggio 1991 n° 152 conv. in L. 12 Luglio 1991 n° 203 prevista per coloro che dissociandosi dagli altri si adoperano per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, concretamente aiutando l'Autorità di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura dei colpevoli.

L'appartenenza del Mannoia all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e la sua complessiva attendibilità nel riferire notizie apprese all'interno di tale organizzazione, non possono, pertanto, essere messe in dubbio; peraltro, la più tragica conferma della credibilità delle sue dichiarazioni accusatorie e della loro notevole pericolosità per l'organizzazione mafiosa è costituita dal barbaro assassinio della madre, della zia e della sorella del dichiarante, commesso il 23 Novembre 1989, seguito a breve distanza dall'omicidio di altro suo congiunto.

La fonte in esame risulta, dunque, caratterizzata da un elevato grado di attendibilità confermato nei successivi procedimenti in cui il collaborante ha reso le sue dichiarazioni, alcuni dei quali già conclusi con sentenza passata in giudicato sono stati acquisiti all'odierno procedimento (cfr. sent. contro Alfano ed altri acquisita all'ud. del 22/9/1995 - sentenza nei confronti di Drago ed altri acquisita all'ud. del 6/5/1994).

Nel prosieguo della sua collaborazione con la Giustizia Marino Mannoia ha avuto modo di mostrare il travaglio che ha caratterizzato l'evoluzione del proprio rapporto di totale affidamento all'Autorità Statuale: in una prima fase, ha voluto essenzialmente realizzare la propria personale scelta di dissociazione dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra" (già resa irreversibile dalle dichiarazioni confluite nell'ambito del primo maxi processo) con la confessione della propria appartenenza a tale associazione e dei molti crimini, soprattutto nel settore del traffico degli stupefacenti, commessi insieme ad altri coimputati; successivamente ha ammesso la propria iniziale reticenza nel riferire in ordine a due settori particolari delle proprie conoscenze e responsabilità e cioè quello riguardante i fenomeni di collusione tra soggetti appartenenti alle Istituzioni o al mondo della politica e "Cosa Nostra" e l'altro attinente agli omicidi nei quali era stato personalmente coinvolto nel corso della propria carriera criminale.

Con riferimento all'ambito delle proprie responsabilità in ordine ai fatti di sangue si è già detto che il collaborante ha addotto esitazioni riguardanti un piano esclusivamente personale avendo temuto che la confessione di tali atroci delitti avrebbe potuto causargli la riprovazione da parte dei suoi più stretti familiari con la conseguente perdita di tali affetti. Per quanto riguarda poi l'iniziale reticenza ad affrontare lo specifico tema dei fenomeni di collusione coinvolgenti esponenti dello Stato, si è già avuto modo di evidenziare come questa titubanza non è stata manifestata soltanto dal Mannoia, ma è stata condivisa da tutti i c.d. pentiti storici, che hanno concordemente palesato il convincimento che le rivelazioni in

ordine a tale delicato settore dei rapporti instaurati da “Cosa Nostra” avrebbero rischiato di travolgere in un generale giudizio di inattendibilità le loro complessive dichiarazioni (cfr. per tutti dichiarazioni rese sul punto da Tommaso Buscetta e da Gaspare Mutolo).

D'altra parte non può trascurarsi di evidenziare che molti di questi collaboratori, che come il Mannoia hanno subito tragiche ritorsioni da parte di “Cosa Nostra” in danno dei loro piu' stretti congiunti, hanno denunciato i ritardi con i quali lo Stato italiano aveva provveduto ad approntare adeguati strumenti normativi di tutela dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari.

Ed in effetti la storia della evoluzione della nostra legislazione in tema di pentiti di mafia è una storia piuttosto recente, spesso cadenzata dalla ricorrenza di tragiche “emergenze” che hanno contribuito ad accellerarne i ritmi di realizzazione.

Non può non ricordarsi che una prima svolta sensibile sul piano legislativo si ebbe a seguito dell'omicidio del giudice Livatino, avvenuto ad Agrigento il 21 Settembre 1990, quando dalla magistratura siciliana (ed in modo speciale dai compianti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) si levò una vivace protesta per l'inefficienza della risposta dello Stato nei confronti della mafia che continuava a dare prove tangibili del proprio potere. Solo con il D.L. 15 Gennaio 1991 n° 8, poi conv. nella L. 15 Marzo 1991 n° 82, fu introdotta un'organica disciplina della protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni nei processi di mafia e con il successivo D.L. 13 Maggio 1991 n° 152, conv. nella L. 12 Luglio 1991 n° 203, fu inserita nella legislazione la prima fattispecie premiale per i “dissociati” dalle organizzazioni mafiose (cfr. il già citato art. 8 della predetta legge). Non vi è dubbio, poi, che l'impulso piu' forte all'azione da parte dello Stato di contrasto al fenomeno mafioso si è realizzato soltanto a seguito del compimento delle tragiche stragi in cui persero la vita, tra gli altri, i giudici Falcone e Borsellino; tali eventi gravissimi da un lato hanno segnato il momento piu' alto della strategia di attacco di “Cosa Nostra” allo Stato e alla società civile, dall'altro hanno segnato una svolta decisiva nell'intensificazione dell'opera di predisposizione di adeguati strumenti normativi cui ha fatto seguito, significativamente, una diffusione generalizzata del fenomeno della dissociazione all'interno delle organizzazioni mafiose. Ed infatti dopo la strage di Capaci, è stato emanato il D.L. 8 Giugno 1992 n° 306, convertito con modificazioni nella legge 7 Agosto 1992 n° 356 (subito dopo la strage di via D'Amelio) con il quale sono stati introdotti, accanto ad inasprimenti dei trattamenti sanzionatori per gli imputati di associazione mafiosa, ulteriori benefici per i collaboratori di

giustizia (v. l'estensione delle possibilità di ammissione a forme di detenzione extracarceraria, l'istituzione del Servizio Centrale di Protezione- la previsione della possibilità per il collaborante di essere autorizzato al cambiamento delle generalità, anche se tale ultima disposizione è stata resa operativa solo nel Marzo del 1993 a seguito dell'emanazione del D.P.R. 29 Marzo 1993 n°119).

Pertanto può affermarsi che in tale settore l'intervento legislativo ha scontato gravi ritardi e che solo di recente è stata introdotta un' organica disciplina legislativa.

Ciò premesso sullo stato della legislazione, va osservato che il rapporto di reciproca fiducia tra collaborante e Autorità statale acquista una peculiare rilevanza nel settore che ci occupa perchè a seguito della sua dissociazione il pentito di mafia è un soggetto "condannato a morte" dall'organizzazione criminale da cui è fuorisciuto, e per ciò stesso costretto a vivere per sempre nella clandestinità insieme ai propri familiari; per tale motivo il rischio di una perdita di credibilità viene dal predetto vissuto con maggiore inquietudine ed angoscia. Ciò spiega perchè, proprio nell'affrontare il delicato settore dei rapporti collusivi con "Cosa Nostra" molti collaboratori di giustizia hanno palesato iniziali reticenze, talvolta adducendo anche motivazioni apparenti, e invece, quando l'azione statale di contrasto a tale organizzazione criminale è stata resa piu' incisiva con l'introduzione nell'ordinamento di adeguati strumenti normativi molti collaboratori in epoca recente hanno deciso di estendere la propria collaborazione a tutti i settori delle proprie conoscenze pervenendo ad una collaborazione integrale e senza piu' riserve con l'Autorità Giudiziaria.

Pertanto tale evoluzione nella collaborazione dei collaboranti non può essere, di per sè, ritenuta indice di inaffidabilità, sia perchè fondata su una situazione di obiettiva rilevanza, sia perchè il criterio normativo principale che deve presiedere alla valutazione delle loro dichiarazioni resta sempre quello della necessaria acquisizione dei riscontri in un giudizio di valutazione globale degli elementi probatori (v. art. 192 c.p.p. su cui si è ampiamente avuto modo di soffermarsi nella parte iniziale della presente trattazione).

Per quanto concerne in particolare la storia dell'evoluzione graduale della collaborazione del pentito Mannoia deve dirsi che le motivazioni generali, valide anche per gli altri collaboratori di giustizia, hanno inevitabilmente acquistato una speciale rilevanza nel suo caso particolare, tenuto conto delle vendette trasversali che "Cosa Nostra" è riuscita a realizzare ai suoi danni. L'esistenza, poi, di un tormento interiore nella decisione di confessare i piu' atroci crimini commessi è stata palesata da quelle parziali ammissioni fatte

fin dall'inizio della sua collaborazione al giudice Falcone nel 1989. Egli, infatti, aveva lasciato intuire agli inquirenti l'esistenza di piu' gravi responsabilità da parte sua rispetto a quelle inizialmente confessate ammettendo di non essere "*uno stinco di santo*" e di avere commesso "*atroci crimini*" di cui vergognarsi.

Ciò ha consentito alcuni anni dopo alle Autorità statunitensi di intuire la portata delle informazioni che il Mannoia sarebbe stato in grado di fornire e di pretenderne una collaborazione totale. Non appare casuale che la "svolta" nella sua collaborazione si sia determinata negli Stati Uniti, dove era in vigore un trattamento normativo di protezione dei collaboranti che poneva come condizione per l'inserimento del suddetto " nel programma di sicurezza" la confessione di tutti i fatti-reato commessi. Messo dinanzi ad una concreta prospettiva di una vita sicura per sè e per i propri familiari, Mannoia riuscì a superare le remore iniziali confessando tutti i delitti commessi ed iniziando a disvelare anche quanto a sua conoscenza in ordine ai fenomeni collusivi. Nè è di poco rilievo la circostanza che il Mannoia abbia rinunciato alle garanzie di "inutilizzabilità" contro di lui delle sue confessioni, previste in suo favore dal trattato di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli U.S.A, così dando prova della massima trasparenza nella sua determinazione alla piu' ampia collaborazione.

A questo punto, al fine di un giudizio piu' specifico di attendibilità del collaborante con riferimento alle dichiarazioni rese nei confronti dell'odierno imputato, occorre procedere alla analisi delle diverse occasioni in cui egli ha avuto modo di rivelare quanto a sua conoscenza.

Il Mannoia ha precisato che durante il primo interrogatorio reso dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana nell'Aprile del 1993 non aveva detto quanto a sua conoscenza sull'odierno imputato giustificandosi con la sua volontà di non prolungare ulteriormente un interrogatorio che era stato particolarmente lungo ed estenuante e che aveva compromesso la propria capacità di ricostruzione mnemonica delle proprie conoscenze in termini di "lucidità".

Nel corso dell'istruzione dibattimentale è stato possibile acquisire copia (omissata per esigenze di segreto investigativo attinenti altri procedimenti) del p.v. di interrogatorio reso il giorno 3 Aprile del 1993, da Marino Mannoia, presso l'U.S. Attorney's Office del Distretto Meridionale di New York, nell'ambito della commissione rogatoria internazionale, autorizzata in relazione al procedimento penale n°1557/1992 della Procura della Repubblica

di Palermo, concernente l'omicidio di Salvatore Lima (cfr. pagine 1-19 e 20 del predetto interrogatorio acquisite all'udienza del 22/9/1995 giusta ordinanza in data 19/5/1995). Ora dalla lettura delle pagine del predetto verbale è emerso che l'interrogatorio in questione aveva avuto inizio alle h. 10 del 3 Aprile 1993 ed era stato concluso alle h. 1,00 del 4 Aprile 1993. Nel corso di tale interrogatorio protrattosi per quindici ore consecutive erano state verbalizzate complessivamente n°20 pagine e la domanda concernente l'odierno imputato risulta essere stata verbalizzata nella parte finale del foglio n° 18, seguito dal foglio n° 19 comprendente ulteriori domande e dal foglio conclusivo n°20 contenente poche righe e le sottoscrizioni finali.

La risposta data dal collaborante alla domanda riguardante l'odierno imputato, era stata del seguente tenore letterale “ *Di Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale. Con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi*”.

Da tali risultanze si evince che l'Autorità Giudiziaria italiana, recatasi per la prima volta in U.S.A. ad interrogare il Mannoia nell'ambito di una rogatoria internazionale concernente l'omicidio Lima, posta per la prima volta dinanzi ad una “preziosa occasione” di avere dal Mannoia un contributo investigativo su vicende in ordine alle quali aveva inizialmente manifestato la propria reticenza, lo aveva sottoposto ad un esame estenuante sia per il numero di ore di esecuzione dell'atto istruttorio che per l'ampio raggio dei fatti su cui il collaborante era stato interrogato (la stessa domanda in ordine al dott. Contrada ed altre successive - v. omicidio Reina - verbalizzate in quel contesto, appaiono esulare dallo specifico oggetto di indagine oggetto della rogatoria). Alla specifica domanda concernente l'odierno imputato il Mannoia aveva risposto con una frase con cui faceva riferimento ad una difficoltà mnemonica di ricostruzione delle proprie conoscenze e ad una possibilità di errore rispetto a vicende concernenti altri poliziotti (“*non ricordo*” - “*potrei anche confondermi*”). Al riguardo va rilevato che nel medesimo contesto narrativo allorchè il collaborante aveva dichiarato di non avere alcuna conoscenza nella materia trattata aveva invece usato una frase dal differente tenore letterale (“*Non so nulla circa gli esecutori materiali dell'omicidio di Michele Reina*”v. f. 19). Pertanto, la risposta fornita dal collaborante con riferimento all'odierno imputato, appare sintomatica di una sua precisa scelta di non approfondire l'argomento proposto, non per carenza di informazioni sul punto, bensì per difficoltà di lucida messa a fuoco dei propri ricordi sullo specifico oggetto, difficoltà aggravata dalla possibilità, espressamente dedotta dal dichiarante, di potersi “confondere” in relazione ad altre posizioni riguardanti poliziotti.

Ed in effetti, già dal successivo interrogatorio reso sempre negli U.S.A. a magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, nel Gennaio del 1994, il Mannoia aveva riferito di altri poliziotti (v. dott. Vincenzo Speranza) ed in quel contesto, che pure non riguardava in modo specifico la posizione dell' imputato, vertendo sugli omicidi confessati dal collaborante, aveva avuto modo di ricollegare i propri ricordi sul conto del dott. Speranza ad uno preciso fatto delittuoso in cui era stato coinvolto (tentato omicidio Lo Piccolo), e, quindi, al dott. Contrada, quale altro funzionario di Polizia in rapporti con esponenti di "Cosa Nostra".

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 29/11/1994 il Mannoia ha approfondito la trattazione della posizione dell'odierno imputato, integrando le proprie informazioni anche con riferimento al dott. Speranza ed al dott. Purpi, altro poliziotto accusato dal Mannoia di collusione con "Cosa Nostra".

Orbene, la ricostruzione della progressiva esposizione da parte del Mannoia delle notizie in suo possesso sull' imputato, caratterizzata da approfondimenti mnemonici e da successivi sforzi di chiarezza nella ricostruzione delle proprie conoscenze, non legittima di per sè un giudizio di inaffidabilità della fonte o un sospetto di adattamento manipolatorio delle sue dichiarazioni. Tale sforzo di chiarezza da parte del Mannoia appare tanto più genuino ove si consideri che il collaborante dal momento della sua scelta di totale collaborazione con la Giustizia a quello in cui è stato escusso nell'ambito dell'odierno procedimento ha avuto ben poche occasioni di contatti con l'A.G. italiana avendo risieduto per lunghi periodi negli U.S.A, e che, nel corso di quei pochi interrogatori è stato sottoposto ad una serie di domande concernenti argomenti impegnativi e disparati, spesso cronologicamente collocati in epoche lontane nel tempo, in condizioni che, obiettivamente, non appaiono funzionali ad una serena ricostruzione delle proprie conoscenze (v. interrogatorio dell'Aprile del 1993).

Con questo non si vuole omettere di rilevare che il dato relativo alla successione nel tempo delle dichiarazioni del Mannoia impone di valutare con maggiore prudenza le sue dichiarazioni al fine di verificare se le notizie in suo possesso siano state frutto di pedissequi adeguamenti ad altre risultanze processuali ovvero se lo stesso abbia introdotto con le proprie dichiarazioni particolari o episodi nuovi idonei a rivelarne l'autonomia rispetto ad altre fonti e la attendibilità rispetto a riscontri di natura estrinseca.

Ed invero non può sostenersi, avuto riguardo alla normativa attualmente vigente in



materia di valutazione della chiamata di correo, già oggetto di ampia trattazione anche con riferimento agli orientamenti costantemente espressi dalla Suprema Corte, che una dichiarazione, seppur tardiva, venga considerata “tamquam non esset” non essendovi alcuna disposizione che consenta di precludere la valutazione della “chiamata di correo” in relazione al tempo in cui essa viene resa.

E d'altra parte la preesistenza di altre chiamate in correità in ordine ai medesimi soggetti, non comporta che le successive chiamate vengano inutilizzate, dovendo, al contrario, le stesse essere sottoposte al vaglio del giudice onde verificarne l'autonoma rilevanza probatoria.

Questo principio è stato piu' volte enunciato dalla Suprema Corte ed, in modo particolare nei confronti dello stesso Mannoia, nel corso del procedimento del Maxi 1, quando i difensori prospettarono espressamente la tesi dell'inutilizzabilità di tale fonte di prova sul presupposto che il Mannoia aveva certamente avuto modo di conoscere le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia, avendo assistito alle udienze di quel dibattimento che lo vedeva nella posizione di imputato.

Nonostante l'acquisizione di tale certezza, la Corte di Assise di Appello di Palermo, successivamente confortata dalla decisione della Suprema Corte, rigettò l'eccezione non attribuendo decisiva portata “squalificante” al dato della pregressa conoscenza dei fatti oggetto delle altre fonti di prova, sostenendo che la prospettazione difensiva non teneva conto del principio, accolto nel nostro Ordinamento come prioritario, “*della necessità del riscontro processuale, il quale procede non soltanto da una verifica intrinseca del livello di credibilità ma soprattutto dal raffronto logico e storico dei dati provenienti da fonti diverse*”(cfr. ff. 716 e ss. vol. III° sent.cit) .

Pertanto il Tribunale non ritiene che la scelta iniziale del Mannoia di una gradualità nelle sue provalazioni, riguardante anche l' odierno imputato, possa indebolire l' attendibilità intrinseca del collaborante, peraltro già oggetto di plurimi accertamenti giudiziari dotati del crisma dell' irrevocabilità.



## Verifica dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese da Francesco Marino

### Mannoia.

Come si è già detto il contributo probatorio reso da Francesco Marino Mannoia nell'ambito dell'odierno procedimento acquista una speciale rilevanza in ragione del fatto che nel periodo compreso tra la seconda metà degli anni '70 ed i primi anni '80 egli, pur essendo affiliato alla famiglia di S.Maria di Gesù', capeggiata da Stefano Bontate, aveva avuto al contempo assidui contatti con il gruppo di mafia facente capo a Riccobono Rosario con il quale aveva commesso svariati crimini, che sono stati oggetto delle sue confessioni.

Tale sua collocazione all'interno degli schieramenti mafiosi operanti nella città di Palermo, nell'epoca indicata, gli ha consentito di venire a conoscenza principalmente attraverso i predetti Bontate e Riccobono, due "uomini d'onore" che anche il collaborante Gaspare Mutolo ha indicato come maggiormente vicini all'imputato, di notizie rilevanti in ordine ai personali contatti esistenti tra i predetti "boss" mafiosi e il predetto imputato.

Nella parte della motivazione riguardante le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, si è già avuto modo in più occasioni di mettere in luce l'importanza delle singole dichiarazioni rese dal Mannoia ad integrazione delle notizie rese da Gaspare Mutolo, evidenziando come su ogni particolare riferito il Mannoia sia stato in grado di aggiungere particolari nuovi che, oltre ad attestarne la completa autonomia rispetto alla precedente fonte propalatoria, hanno ricevuto positiva verifica in riscontri esterni, spesso di natura documentale, consentendo in tal modo di escludere radicalmente ogni forma di pedissequo adeguamento alle precedenti dichiarazioni.

Richiamando solo per sintesi si ricorderà brevemente che nel riferire sui contatti esistenti tra Bontate-Teresi-Cassina il Mannoia è stato in grado di indicare l'inizio di tali rapporti collocandolo temporalmente in un periodo diverso da quello conosciuto da Mutolo: ciò ha trovato positiva conferma nella data di assunzione del Teresi da parte della ditta Cassina; nel riferire sui contatti Bontate-Purpi ha fatto riferimento ad alcuni particolari, totalmente ignoti al Mutolo, che hanno trovato riscontro, talvolta, anche in emergenze di natura documentale (vedi disponibilità da parte del dott. Purpi di un appartamento nel palazzo costruito dagli Albanese e frequentato dai Bontate e dai Teresi nonché colloqui con

Bontate Giovanni e lettera da quest'ultimo inviata a Innocenzo Pasta, contenente il nominativo del Purpi tra i soggetti da contattare al fine di ottenere una simulazione di malattia in suo favore); nel parlare dei contatti di Adamo Calogero con "Cosa Nostra" ha riferito particolari su incontri specifici, cui aveva avuto modo di assistere personalmente, non a conoscenza di Mutolo; nel riferire sulla "latitanza disinvolta" del Riccobono e sui luoghi dallo stesso frequentati (zona via Ammiraglio Rizzo) ha consentito di colmare i vuoti di conoscenze dirette da parte di Mutolo, corrispondenti al periodo della sua carcerazione; ha riferito della costruzione da parte del Riccobono di una villa nella zona di Villagrazia, la cui intestazione ad una sua parente ha trovato positiva verifica; ha dichiarato di avere personalmente assistito al colloquio intervenuto tra il Riccobono ed Angelo Graziano, collocato cronologicamente intorno al 1974, nel corso del quale lo stesso Graziano aveva parlato in ordine alla disponibilità di un appartamento nella via Guido Jung che aveva procurato al dott. Contrada (mentre per Mutolo si trattava di circostanza appresa "de relato" dal Riccobono); nel riferire sui colloqui intervenuti tra Stefano Bontate e Teresi, in ordine agli appuntamenti da fissare per il tramite del Conte Arturo Cassina con il dott. Contrada, ha dimostrato di avere una conoscenza diretta di tale fatto (collocato cronologicamente nel 1979 in un'epoca in cui il Mutolo era ristretto in carcere) assolutamente casuale, ma proprio per questo di decisivo rilievo in quanto non configurabile come conoscenza "de relato" in senso tecnico; in ordine agli eventi successivi all'omicidio Cappiello ha dimostrato di essere a conoscenza di numerosi episodi che hanno consentito di attestarne l'effettiva vicinanza al gruppo di mafia del Riccobono, facendo riferimento anche ad alcuni particolari che hanno trovato riscontro documentale (vedi decisive testimonianze rese alla Polizia dai parenti di alcuni denunciati: Buffa e Davi).

Nel riferire, sugli specifici "favori", a sua conoscenza, fatti dal dott. Contrada ad "uomini d'onore", ha parlato di due episodi: l'intervento dell'imputato in favore di Stefano Bontate nella pratica relativa alla patente e quello relativo alla consegna della patente a tale "Pinè" Greco, "uomo d'onore" di Ciaculli, sempre per interessamento del dott. Contrada, fatti totalmente ignoti al Mutolo.

Per quanto riguarda il primo dei due episodi riferiti, come si avrà modo di vedere nel trattare la parte della motivazione riguardante il collaborante Salvatore Cancemi, anche questo collaboratore di giustizia ha riferito, in epoca antecedente ed in modo più completo rispetto a Mannoia, su tale fatto, per cui l'esame di quanto dichiarato da quest'ultimo in termini di riscontro alle dichiarazioni del Cancemi, sarà rinviato per evitare ripetizioni e per

una piu' completa conoscenza della materia alla parte della trattazione relativa alle dichiarazioni del Cancemi.

Occorre, invece, in questa sede procedere all'analisi dei riscontri acquisiti sulla pratica della patente concernente "Pinè" Greco, su cui, in modo esclusivo ha riferito il Mannoia, nell'ambito dell'odierno procedimento.



### **Interessamento del dott. Contrada nella pratica relativa alla patente di “Pinè” Greco.**

In ordine a tale fatto il Mannoia ha dichiarato di avere appreso direttamente dal suo capo-famiglia Stefano Bontate intorno al 1979-1980 che il dott. Contrada si era interessato della patente di altro personaggio di “Cosa Nostra”, tale “Pinè” Greco, “uomo d’onore” di Ciaculli, che era stata poi materialmente consegnata dal Bontate stesso o dal Girolamo Teresi all’interessato (*“l’ultima notizia che io apprendo dal Bontate è che Bontate ottiene la patente e che l’interessamento è avvenuto da parte del dott. Contrada e che non è solo la sua patente, io credo di ricordare, ma non vorrei fare errore, che il Bontate stesso insieme al Girolamo Teresi, o comunque, o Bontate o Girolamo Teresi, si sono premurati per il piacere di portarla loro stessi, di propria mano, la patente ad un altro personaggio di “Cosa Nostra”: io credo di ricordare, ma ovviamente sono passati tanti anni, di ricordare che quella persona si chiamasse Pinè Greco, un uomo d’onore di Ciaculli”* ...Pinè Greco era conosciuto da Contrada? *“questo non lo so”*...In quale anno Contrada si occupò di procurargliela? *“1979-1980 ecco, attorno a quegli anni non ricordo l’anno esatto”* (cfr. ff. 10 e 11- 58 e ss. ud. 29/11/1994).

Nel corso dell’istruzione dibattimentale è stata acquisita la seguente documentazione (cfr. doc. prodotta dal P.M. all’ud. del 16/5/1995 - inserita nel fascicolo del dibattimento con ordinanza del Tribunale in data 9/5/1995):

- 1) copie del fascicolo a “seconda” e del fascicolo misure di prevenzione di Greco Giuseppe, fu Giuseppe, classe 1925, esistenti presso la Questura di Palermo;
- 2) fascicoli in originale, rilasciati dalla Prefettura e dalla Questura di Palermo, riguardanti la pratica della patente di guida del predetto Giuseppe Greco.

Da tale documentazione risulta che Giuseppe Greco è soggetto indiziato di appartenenza alla mafia, già denunciato in data 22/1/1947 dai C.C. di Brancaccio di Palermo, in stato di irreperibilità, per concorso in omicidio ed associazione per delinquere; condannato in data 6/5/1952 dal Pretore di Palermo per espatrio clandestino, diffidato con provvedimento della locale Questura in data 9/9/1963 perchè ritenuto soggetto socialmente pericoloso e di ambigua condotta morale e civile, successivamente sottoposto ad un primo procedimento per misure di prevenzione conclusosi con pronuncia di incompetenza. Al riguardo va osservato che il Greco formalmente si era trasferito a Bologna dove dal

2/4/1965 risultava avere fissato la propria residenza anagrafica presso il fratello consanguineo Giovanni, ma aveva piu' frequentemente dimorato a Palermo presso l'abitazione di una sorella sita in via Ciaculli n° 277 e lì si era occupato della coltivazione di fondi; in effetti in data 10/2/1972 era stato controllato ad un posto di blocco della P.S. a Palermo insieme al cugino Greco Michele conducente e proprietario del mezzo, presso la cui abitazione di via Croceverde dichiarava di essere ospite. Da tali fatti era sorto il fondato sospetto che il cambio di residenza a Bologna fosse stato effettuato per sottrarsi alla proposta di sottoposizione alla sorveglianza speciale della P.S. pendente nei suoi confronti e successivamente respinta per incompetenza territoriale. E' fratello del piu' noto esponente mafioso Greco Salvatore detto "Ciaschiteddu", deceduto a San Josè (distretto di Valenza - Venezuela) nel 1980, durante la latitanza indicato dai pentiti Calderone, Buscetta e da Giuseppe Di Cristina tra i piu' importanti esponenti di "Cosa Nostra"; è cugino dei noti fratelli Greco Michele e Greco Salvatore, residenti a Croceverde Giardini, rispettivamente intesi "il papa " ed il " senatore "; ed è cugino anche di Greco Salvatore fu Pietro, detto "l'ingegnere", latitante per oltre vent' anni. Il 9/3/1988 è stato emesso nei suoi confronti dall'Ufficio Istruzione di Palermo mandato di cattura n° 71/88 R.M.C. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), essendo stato indicato dal pentito di mafia Antonino Calderone come "capo decina" della famiglia mafiosa di Ciaculli (in relazione a tale procedimento denominato "maxi quater", attualmente ancora pendente, risulta che il predetto tratto in arresto ed associato alla Casa C.le di Roma-Rebibbia in data 1/4/1988 ha ottenuto la concessione degli arresti domiciliari). Il 13/2/1989 è stata avanzata nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Palermo proposta di sottoposizione alla misura della sorvegliannza speciale della P.S. irrogatagli con decreto n° 19/1989 del Tribunale di Palermo del 22/11/1989 (cfr. nota redatta dal Centro Criminalpol di Palermo in data 20/10/1972- nota informativa in data 27/1/1973 inviata dalla locale Questura al I° Distretto di Polizia - rapporto informativo redatto dalla Questura di Palermo in data 19/3/1984- nota n° 90/1046 redatta dalla Questura di Palermo- proposta per M.di P. in data 13/2/1989- decreto n°19/1989 R.M.P.).

Dalla documentazione concernente la pratica relativa alla patente di guida del Greco Giuseppe, risulta che a seguito del provvedimento di diffida emesso in data 9/9/1963 dal Questore di Palermo, con decreto n°694 dell' 11/3/1972 dal Prefetto di Palermo era stata disposta la sospensione a tempo indeterminato della validità della patente di guida automobilistica n. 2943 cat. "C" (già rilasciatagli in data 7/12/1960). L'11/10/1972 il

predetto decreto era stato notificato al Greco presso gli Uffici del Commissariato di P.S. "Bolognina" di Bologna, che con nota n°3644 in pari data aveva trasmesso alla Prefettura di Palermo la patente ritirata all' interessato. Questi con istanza, recante la data 20 Agosto 1979, inoltrata alla Questura di Palermo (dove perveniva l'11/12/1979 - cfr. timbro di posta in entrata) aveva richiesto la restituzione della patente di guida già sospesagli con il decreto n° 694 del Prefetto di Palermo, sul rilievo che tale documento gli era necessario per attendere alla coltivazione dei propri fondi.

Avviata l' istruzione della pratica, l'Ufficio Misure Prevenzione della Questura, con nota inviata in data 12/12/1979 mediante fono n°90/5261 M.P. richiedeva che si accertasse se il diffidato e indiziato mafioso in oggetto svolgeva l'attività di coltivatore nei propri fondi e se il richiesto documento fosse utilizzabile per la predetta attività, (*"pregasi far conoscere se quanto asserito prevenuto risponde a vero nonchè se richiesto documento guida sia utilizzabile in relazione attività svolta-rimanesi in attesa cortese riscontro- Questore Epifanio"*). Il I° distretto di Polizia, territorialmente competente, con nota di risposta del 28/12/1979 a firma del dott. Faranda, trasmessa con fonogramma alla locale Questura, segnalava: *"risulta effettivamente svolgere attività di coltivatore diretto- è proprietario unitamente ai fratelli di n°35 tumuli terreno coltivato ad agrumi, ubicato nei fondi Dragotta- Rampante e Rampontello-territorio di Ciaculli- trovasi in questo capoluogo da oltre due mesi e si fermerà fino ad Aprile al fine provvedere raccolta agrumi che bisettimanalmente trasporta al locale mercato ortofrutticolo- Documento guida richiesto dal Greco Giuseppe potrebbe agevolare attività svolta nonchè per spostarsi piu' celermente nei succittati fondi"*. Con nota del 23 Gennaio 1980 a firma del Questore dott. Vincenzo Immordino si trasmetteva per competenza al Prefetto l'istanza con la quale il Greco aveva richiesto la restituzione della patente ed, al contempo, si esprimeva parere decisamente contrario alla restituzione: *"Si comunica che il Greco, diffidato ex art. 1 L. 1956/1423 ed indiziato di appartenenza alla mafia, è ritenuto capace di abusare del chiesto documento di guida. Pertanto, questo ufficio, esprime parere contrario alla restituzione della patente di guida. Il predetto svolge l'attività di coltivatore diretto"*.

Con decreto n° 45003 emesso dal Prefetto di Palermo in data 26/4/1990 veniva disposta la revoca della patente di guida del Greco a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura della sorveglianza speciale della P.S. Con nota del 15/3/1995, con la quale è stata trasmessa alla locale Procura della Repubblica la documentazione relativa alla pratica della patente di guida in esame, l'estensore dott. Piero Mattei comunicava che la

patente del Greco Giuseppe, ritiratagli dal Commissariato di P.S. “Bolognina” e trasmessa alla locale Prefettura, pur dovendo trovarsi nel fascicolo intestato al predetto esistente presso la Prefettura di Palermo non era stata rinvenuta agli atti (cfr. deposizione Piero Mattei ud. 14/7/1995 ff. 17 e ss.).

Orbene dalla consultazione della documentazione in atti e dalla deposizione resa dal teste Mattei, emergono talune anomalie riguardanti la pratica in esame.

Innanzitutto la patente, sospesa nel 1972 e ritirata materialmente al Greco presso il Commissariato di P.S. “Bolognina” è stata trasmessa unitamente alla nota dell’11/10/1972 alla Prefettura di Palermo, come si evince dal contenuto della nota in oggetto nonché dalla traccia di una graffetta arrugginita, chiaramente visibile nel retro dell’originale del decreto di sospensione notificato al prevenuto, che verosimilmente tratteneva la patente ritirata al Greco. Ciononostante il documento non è stato rinvenuto agli atti della Prefettura.

L’istanza a firma di Greco Giuseppe, tendente ad ottenere la restituzione della patente, era stata inoltrata anziché alla competente Prefettura alla locale Questura dove perveniva l’11/12/1979 (a questa data il dott. Contrada ricopriva il doppio incarico di dirigente della locale Squadra Mobile e della Criminalpol); lo stesso imputato, ha rilevato tale anomalia nel destinatario dell’istanza nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all’ud. del 17/6/1995 f. 112; con eccezionale tempestività, il giorno successivo a quello di arrivo della predetta istanza negli uffici della Questura, l’Ufficio Misure di Prevenzione avvalendosi di un fonogramma (mezzo celere di trasmissione del messaggio) richiedeva informazioni sull’attività svolta dal Greco ottenendo altrettanto celere risposta da parte del I° Distretto di Polizia che riconosceva l’utilità del documento richiesto dal Greco in ordine al motivo prospettato nella sua istanza.

Nonostante tale segnalazione, sostanzialmente favorevole alla restituzione, il Questore Vincenzo Immordino (vedi annotazione manoscritta in calce al promemoria intestato a Greco Giuseppe : “*sentito dirigente Mobile; sentito il dir. Misure di Prev.*”) redigeva personalmente la nota manoscritta in data 17 Gennaio 1980 (recante la data del 23 gennaio 1980 nella versione dattiloscritta) esprimendo parere decisamente contrario alla restituzione della patente e, pur dando atto che il Greco svolgeva l’attività di coltivatore, riteneva che lo stesso potesse abusare del documento richiesto.

A seguito di tale parere, il Prefetto apponeva alla nota originale del Questore



Immordino, protocollata il 28/1/1980, la dicitura: “Atti” con data 29/1/1980 significando che nessun provvedimento vi era da emettere atteso il parere contrario espresso dal Questore e sussistendo agli atti un precedente provvedimento di sospensione della patente di guida (cfr. sul punto dep. Mattei ff 23 e ss).

Giuseppe Greco, escusso all’udienza dell’1/6/1995 ai sensi degli artt. 195 e 210 c.p.p. giusta ordinanza del Tribunale in data 9/5/1995, dichiarava di avere effettivamente restituito la patente di guida presso il Commissariato di P.S. di Bologna dove gli era stato notificato il provvedimento di sospensione (cfr. f. 74 ud. 1/6/1995). Ha ricordato di avere successivamente (non è riuscito ad essere preciso nella collocazione cronologica dei fatti) presentato una domanda per ottenere la restituzione della patente, ma ha detto di non ricordare se si era recato personalmente presso qualche ufficio per presentarla, anche se ha fatto riferimento a tale “Pino” Romano (indicato solo come conoscente, “ragazzo educato”, successivamente ucciso in America) come soggetto che gli aveva portato la domanda già predisposta da firmare (cfr. ff. 74-75-76-77-78-85-101). Ha, altresì, dichiarato di avere dopo poco tempo ricevuto effettivamente la stessa patente che gli era stata ritirata nel 1972 affermando di essere assolutamente sicuro del fatto che si trattava del medesimo documento (“*ho fatto la domanda, mi hanno restituito la patente...ma io la patente l’ho avuta per pochi giorni e la stracciai, perchè ne sentivo tante come se, non era regolare, come se avessi commesso....non lo so, la stracciai, non guidai con quella patente che mi hanno restituito, tutto qua*”....“*ero convinto che era irregolare*” Era la stessa patente che le avevano ritirato? “*Si, si, qua non mi posso sbagliare*” .... “*non falsa, era la mia*” ... “*me l’ha ritirata la Questura, la patente andò a finire in Prefettura, non lo so com’è la prassi, per competenze, mi pare semplice*” ff. 75- 76-77-85-92 ud. cit).

Non ha saputo dire se si era recato personalmente a ritirare il documento o se qualcuno glielo aveva portato a casa (Domanda: “*Andò lei a ritirare la patente...o qualcuno gliela portò a casa?*” - Risposta : “*se debbo dire la verità, non mi ricordo*”cfr. f. 79 ud. cit.). Ha ammesso una conoscenza superficiale con Stefano Bontate (Domanda: “*Lei ha conosciuto Stefano Bontate?*” Risposta: “*io ricordo di si, ma non ci ho preso mai un caffè assieme*”cfr. f. 79 ud. cit.) e poi ha aggiunto di non sapere se il “Pino” Romano citato si era rivolto a qualcuno per fargli ottenere la patente assumendo di non sapere nulla di un interessamento da parte di Stefano Bontate (Domanda: “*Lei sa se Pino Romano si è rivolto a qualcuno per la sua patente?*” Risposta: “*che io sappia no, si parlò solo di presentare la domanda*” - Domanda: “*Lei sa per caso Stefano Bontate si è interessato per la pratica della*

*sua patente?*- Risposta : “no, no, assolutamente, no, non so niente”- Domanda: “ *Sa di eventuali rapporti tra Pino Romano e Stefano Bontate?*- Risposta: “No di sapere non so niente” - Domanda: “ *Pino Romano non le disse come avrebbe fatto per farle ottenere la patente ?* Risposta: “ non, non si ebbe questo discorso, si diceva solo -la presentiamo- cfr. ff. 80 - 86- 87 ud. cit.)

Ciò posto, osserva il Collegio che dalle esposte risultanze sono emersi numerosi elementi di conferma delle dichiarazioni rese dal collaborante Marino Mannoia.

Ed invero nel periodo indicato dal collaborante (Mannoia ha indicato approssimativamente il periodo 1979-1980; la domanda del Greco finalizzata ad ottenere la restituzione è del 20/8/1979 pervenuta in Questura l'11/12/1979; il parere negativo espresso dal Questore Immordino è del 23/1/1980; il Greco ha dichiarato di avere ricevuto la patente poco tempo dopo la presentazione della domanda) Giuseppe Greco aveva ottenuto effettivamente la materiale restituzione della patente che aveva consegnato al Commissariato di P.S. di Bologna nell' Ottobre del 1979 e che nonostante fosse stata trasmessa alla locale Prefettura non è stata mai rinvenuta agli atti. Dato il parere negativo espresso dal Questore Immordino, il procedimento avviato dal Greco tramite un intermediario per la restituzione della patente non aveva avuto esito positivo cosicché la restituzione della patente al predetto era dovuta avvenire in modo illecito. L'interessato ha ammesso con assoluta certezza sul punto di avere ricevuto (non ha saputo indicare solo chi gliela consegnò) la stessa patente che gli era stata ritirata e che essendo consapevole dell' “irregolarità” della restituzione aveva deciso di strapparla dopo pochi giorni. Il Greco, pur sapendo che la patente si trovava per competenza in Prefettura, aveva indirizzato l'istanza per ottenerne la restituzione in modo anomalo presso gli uffici della Questura. La domanda era pervenuta nell' anzidetto Ufficio l'11/12/1979 quando era ancora Questore in carica il dr. Giovanni Epifanio (cfr. fonogramma già citato in data 12/12/1979, in cui si legge il nome del Questore “Epifanio” e dep. Epifanio il quale ha dichiarato di essere rimasto Questore a Palermo fino al 16/12/1979- cfr. ud. 5/5/1995 ff. 17 e ss.), che per sua stessa ammissione nutriva la massima stima per Contrada e che era stato il principale fautore della sua nomina a dirigente della Squadra Mobile subito dopo l'omicidio di Boris Giuliano (cfr. dep. Epifanio ud. 20/7/1994 ff. 38 e ss.).

Con una singolare analogia rispetto alla pratica relativa al rilascio della patente a Stefano Bontate, che si avrà modo di apprezzare meglio quando sarà piu' analiticamente

affrontato tale argomento, ma che, come si è già anticipato è stato indicato non soltanto dal Mannoia ma anche dal Cancemi come un altro dei “favori” cui si era prestato il dott. Contrada, la pratica era stata avviata con un’istanza fondata sulla presunta necessità del documento di guida per ragioni di lavoro ed anche in questo caso gli uffici della Questura avevano dato avvio con rara celerità ad un’istruttoria che sembrava preludere ad un esito favorevole. Senonchè, quando la pratica per la patente del Greco, a differenza di quanto era avvenuto in precedenza per la pratica Bontate, era giunta al Questore il dr. Epifanio non era piu’ in carica ed era stato sostituito dal questore Vincenzo Immordino, che per ammissione dello stesso imputato non aveva con lui un rapporto improntato a reciproca stima. Tuttavia nel corso del procedimento avviato all’interno della Questura, per la pratica Greco, il dott. Contrada era stato interpellato, nella sua qualità di dirigente della Squadra Mobile, dal Questore Immordino (dalla documentazione non si rileva il tipo di parere espresso - se negativo o positivo- dall’imputato in ordine alla restituzione della patente in esame).

E’ singolare, però, che il Questore abbia ritenuto di redigere personalmente il parere negativo da inoltrare alla Prefettura, nonostante l’istruttoria avviata all’interno della Questura avesse accertato, in sintonia con quanto prospettato nell’istanza dal Greco, che questi aveva necessità del documento richiesto in relazione ad esigenze lavorative, che pur si presentavano di natura precaria (cfr. fonogramma cit. in data 28/12/1979 in cui si dà atto che il Greco sarebbe rimasto a Palermo fino al mese di Aprile).

Davanti all’ostacolo del parere di Immordino, che aveva impedito al Greco di ottenere per vie regolari la restituzione della patente sulla stessa falsariga dell’istruttoria che, invece, aveva consentito al Bontate di ottenerla, l’unica possibilità era quella di ricorrere alla sottrazione materiale del documento giacente presso gli atti della Prefettura.

Ritiene il Collegio che tra tale illecita sottrazione ed il pregresso avviamento della pratica con rara celerità presso gli Uffici della Questura vi sia una certa connessione, ove si consideri che, secondo quanto dichiarato dal teste Piero Mattei (che ha prestato servizio presso la Prefettura di Palermo dal 1985 al 1990 e nuovamente dal gennaio 1993 ad oggi) il personale di Polizia ha, normalmente, accesso agli archivi esistenti presso l’Ufficio patenti della Prefettura e che solo in tempi recenti, è stata instaurata la prassi di formalizzare una richiesta scritta per la consultazione, di cui rimane traccia agli atti (cfr. ud. 15/3/1995).

Altrettanto singolare appare la circostanza che Greco Giuseppe, nel 1978, era riuscito ad ottenere il rilascio del passaporto con una procedura anch’ essa celere ed

anomala.

Dagli atti rinvenuti nel fascicolo permanente della Questura intestato a Greco Giuseppe, risulta la seguente successione cronologica nella pratica in oggetto:

- 1) in data 14/3/1978 il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Palermo richiedeva al Dirigente dell'Ufficio Misure di Prevenzione un parere circa l'opportunità di aderire alla richiesta di rilascio del passaporto avanzata dal Greco Giuseppe;
- 2) il giorno successivo, il 15/3/1978, con nota n° 90/5261 si rispondeva alla richiesta di informazioni comunicando esclusivamente che il nominato in oggetto risultava diffidato ed indiziato di appartenenza alla mafia, ma non si esprimeva alcun parere;
- 3) il giorno dopo ancora, il 16/3/1978, la Questura rilasciava il passaporto n° C 856019, valido per cinque anni per tutti i paesi (come si evince dalla nota della Questura di Palermo, in data 18/3/1978, categ. 22.B/77, intestata al Greco Giuseppe, indirizzata a vari uffici).

Un' altra anomalia in tale pratica è desumibile, infine, dal registro di consegne passaporti, dove alla data del 16/3/1978, in corrispondenza del nominativo del Greco Giuseppe non risulta apposta alcuna firma per consegna nè alcuna annotazione riguardante la persona che aveva ritirato il documento, a differenza di tutti gli altri nominativi inclusi nel medesimo foglio, accanto ai quali vi è una firma corrispondente (cfr. all.to n° 2 copia del registro attestante la consegna di passaporto a Greco Giuseppe - acquisita all'ud. del 22/9/1995).

Come già messo in evidenza, Greco Giuseppe, che è soggetto imputato di associazione mafiosa, si è dimostrato molto reticente nel rispondere alle domande relative al suo rapporto con Stefano Bontate, ai soggetti interessati dal Romano per ottenere la restituzione della patente, ai soggetti che materialmente gliela consegnarono, così come è stato reticente ed evasivo nel rispondere alle domande che il P.M. gli ha rivolto in merito alla pratica del rilascio del passaporto, collocandola erroneamente in epoca successiva alla morte in Venezuela del fratello Salvatore "Ciaschiteddu", in realtà avvenuta nel 1980, due anni dopo rispetto alla data del rilascio del passaporto (cfr. ff. 81 e ss. ud. 1/6/1995).

Deve, poi, rilevarsi che il soggetto per il quale tale interessamento era stato

realizzato è cugino di Greco Michele, detto “ il papa” e di Greco Salvatore, detto “il senatore” (cfr. rapporto informativo redatto dalla Questura di Palermo in data 19/3/1984); soggetti che altro collaboratore di giustizia, Marchese Giuseppe, di cui si tratterà nel prosieguo, ha indicato in stretto contatto con l’odierno imputato (cfr. ud. 22/4/1994). Non va, infine, sottaciuto che anche Gaspare Mutolo nell’indicare gli “uomini d’onore” che avevano ricevuto favori dall’odierno imputato ha citato proprio Greco Michele (cfr. f. 45 ud. 7/6/1994 e f. 50 ud. 12/7/1994).

Da quanto sopra detto consegue che le dichiarazioni di Marino Mannoia hanno trovato adeguato riscontro “ab extrinseco” nelle risultanze processuali esaminate che hanno dimostrato l’ esistenza di anomalie nelle pratiche relative alla patente di guida ed al passaporto del Greco, sintomatiche di “interessamenti” nei suoi confronti provenienti dagli Uffici della Questura di Palermo ove operava, con funzioni di dirigente l’imputato ed hanno trovato ulteriori conferme indirette nelle citate dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Mutolo e Marchese.



## Le dichiarazioni rese da Francesco Marino Mannoia sul dott. Purpi e sul dott.

### Speranza.

Occorre esaminare i riscontri acquisiti alle dichiarazioni rese dal Mannoia in relazione ad alcuni colleghi del dott. Contrada: il dott. Purpi ed il dott. Speranza.

Tali dichiarazioni, se anche non rilevano direttamente ai fini della posizione dell'imputato, appaiono importanti sotto diversi profili:

- 1) le dichiarazioni rese per la prima volta dal Mannoia sull'imputato nel Gennaio del 1994 in U.S.A. erano risultate in stretto collegamento con le dichiarazioni rese dal collaborante su un fatto-reato, il tentato omicidio del Lo Piccolo, che gli aveva consentito di ricordare il connesso ruolo svolto dal dott. Speranza ed in conseguenza quello svolto dall'odierno imputato;
- 2) la verifica dei riscontri acquisiti alle dichiarazioni rese dal Mannoia a carico dei predetti funzionari di Polizia, indiscutibilmente rileva ai fini della sua generale attendibilità;
- 3) il Mannoia chiamando in causa altri funzionari di Polizia, diversi dall'attuale imputato, ha consentito di rilevare sia l'infondatezza di ogni ipotesi difensiva basata su propositi individuali di vendetta da parte del Mannoia nei confronti del dott. Contrada che della tesi facente generico riferimento a "prospettati complotti" che, non coinvolgendo il solo imputato ma anche altri soggetti e quindi obiettivi plurimi ed indiscriminati, evidenzerebbe ancor di piu' la sua totale inconsistenza.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da Mannoia sul conto del dott. Purpi si è già avuto modo di rilevarne la convergenza rispetto alle dichiarazioni già rese da Mutolo sul conto di tale funzionario di polizia ed, altresì, di apprezzarne gli elementi di novità rispetto

ai fatti riferiti da Mutolo; è già stato evidenziato come le conoscenze in possesso del Mannoia su tale funzionario di Polizia, provenienti da fonti diverse, sono state suffragate da plurimi autonomi riscontri, anche di natura documentale; pertanto, su tali punti si rinvia alla parte della trattazione già svolta.

In questa sede deve, invece, esaminarsi, l'attendibilità estrinseca del Mannoia con riferimento alle dichiarazioni rese sul dott. Speranza.

Il Mannoia ha dichiarato di non avere mai conosciuto il dott. Speranza, ma di avere appreso dal Bontate che tale poliziotto era in ottimi rapporti con lui.

L'occasione della rivelazione aveva avuto origine da un episodio delittuoso ai danni di tale Lo Piccolo, cui aveva partecipato lo stesso Mannoia, perchè il predetto giovane, che aveva un'officina di riparazione di gomme di auto, aveva osato commettere alcune rapine proprio ai danni della pompa di benzina gestita dal padre del collaborante. Nella circostanza la vittima designata era riuscita a sfuggire all'agguato mortale perchè all'interno dell'autovettura vi era un'altra persona che aveva risposto al fuoco degli aggressori; successivamente il Bontate aveva rivelato al collaborante che quella persona era un agente di Polizia dell'anti-rapina addetto alla squadra del dott. Speranza e che era stato proprio quest'ultimo a riferirlo al Bontate, che aveva aggiunto anche di essere "in ottimi rapporti" con il predetto funzionario (cfr. ff. f. 28 e ss. ud. cit.).

Il Mannoia ha dichiarato di avere constatato personalmente l'esistenza di questi ottimi rapporti in relazione alla perquisizione domiciliare eseguita dalla Guardia di Finanza nell'abitazione dei suoi genitori a Ciaculli cui era seguito il sequestro delle sigarette di contrabbando, dei gioielli di provenienza illecita e dell'orologio "Rolex" la cui legittima provenienza era stata dimostrata con l'espedito della doppia perquisizione eseguita dalla Polizia concordata tra Bontate ed il dott. Speranza (cfr. ff. 30 e 66 ud. cit.).

Dalla documentazione acquisita è emerso che il 26 Agosto 1976 era stato commesso il tentato omicidio in danno di Lo Piccolo Rosario, saldatore meccanico, contro il quale erano stati esplosi vari colpi di arma da fuoco mentre questi si trovava, all'interno della propria autovettura A112, in compagnia dell'agente di P.S. Gennaro Solito, addetto alla sezione anti-rapine della Squadra Mobile di Palermo; il Lo Piccolo a seguito del procedimento penale avviato su diversi episodi delittuosi connessi al tentato omicidio ai suoi danni era stato a sua volta condannato ad una grave pena, divenuta esecutiva, per i reati di

associazione per delinquere, tentata rapina ed omicidio in pregiudizio di Chiaramonte Francesco Paolo (cfr. copia sentenza emessa dalla corte di Assise di Palermo sez. II°, in data 8/11/1978, nei confronti di Ignazio Scalia ed altri - con prova dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza- acquisita all'ud. del 22/9/1995 - atti del fascicolo relativo al proc. penale a carico di Scalia Ignazio +16 acquisiti all'ud. del 19/5/1995).

Il dott. Vincenzo Speranza, escusso all'udienza del 13/1/1995 nella qualità di indagato di reato connesso in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ha dichiarato di essere stato assegnato alla Questura di Palermo sin dal 1969 e di avere diretto tra la fine di Dicembre del 1972 ed il Febbraio 1978 la sezione Rapine della locale Squadra Mobile. Ha ricordato l'episodio del tentato omicidio ai danni del Lo Piccolo avvenuto mentre questi si trovava in compagnia dell'agente Solito che era stato in rapporto di natura "confidenziale" con il predetto rapinatore aggiungendo di non avere mai saputo che il Lo Piccolo aveva accusato l'agente Solito di avere commesso alcune rapine insieme a lui (cfr. ff. da 32 a 41 - 70 e 71 ud. 13/1/1995).

Dagli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento contro Scalia Ignazio ed altri, risulta che alla medesima udienza dibattimentale in cui aveva reso la sua testimonianza il dott. Speranza, subito dopo la sua deposizione, aveva chiesto di prendere la parola il Lo Piccolo, il quale aveva dichiarato: *"il dott. Speranza ha affermato che io facevo delle confidenze alla guardia Solito, ma il dott. Speranza non ha detto che il Solito ed io, questa è la verità, abbiamo partecipato insieme a delle rapine"* (cfr. p.v. di udienza dibattimentale in data 19/10/1978).

In ordine all'episodio relativo al sequestro di tabacchi e gioielli è risultato che, effettivamente, in data 20 Novembre 1976, la 13° legione della Guardia di Finanza, aveva eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Leonarda Costantino, residente in via Fonte Rampante (Ciaculli) procedendo al sequestro di un notevole quantitativo di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e di numerosi gioielli tra cui un orologio "Rolex" d'oro contenuto in una scatola con bollino della ditta "Matranga" (cfr. p.v. di perquisizione e sequestro -f. 4 fascicolo relativo al proc. pen. a carico di Costantino Leonarda e Marino Mannoia Rosario- genitori del collaborante- e Giuliano Salvatore - acquisito all'ud. del 13/1/1995) . Nel corso dell'operazione condotta dalla G.di F. era intervenuto l' avv.to Giuseppe Castorina che per tutto il procedimento aveva esplicitato il mandato di difensore dei coniugi Mannoia (cfr. rapporto penale preliminare redatto dalla G.di F. ed istanze difensive



contenute nel citato fascicolo processuale). E' stato, altresì, acquisito il verbale di consegna dei preziosi sequestrati, per la prosecuzione delle indagini sulla provenienza degli oggetti sequestrati presso l'abitazione di Costantino Leonarda (cfr. p.v. in data 21/11/1976).

Il riscontro certamente piu' significativo è costituito dal rapporto giudiziario, redatto dalla Questura di Palermo in data 9 Dicembre 1976 firmato personalmente dal dott. Speranza, nel contesto del quale si dà atto che *“ nel corso di un'ulteriore perquisizione è stato rinvenuto il certificato di garanzia dell'orologio d'oro marca “Rolex” sul quale è scritta la data di acquisto 30/6/1976 e la firma di personale addetto alla vendita; pertanto l'orologio si ritiene legittimamente acquistato”*.

E', altresì, confermato, come si evince dalla sentenza-ordinanza emessa dal G.I. presso il Tribunale di Palermo in data 21/7/1980 che tutti i gioielli sequestrati erano stati restituiti ai coniugi Mannoia non essendo stata acquisita alcuna prova della loro provenienza delittuosa con il conseguente proscioglimento dei predetti in relazione al reato di ricettazione.

In ordine a quanto contenuto nel rapporto a sua firma ed in relazione alla seconda perquisizione eseguita nell'abitazione dei coniugi Mannoia, il dott. Vincenzo Speranza non ha saputo dare contezza del fatto che la perquisizione non risulta documentata in un verbale allegato agli atti nonostante sia stata indicata nel predetto rapporto; egli ha allora ipotizzato che la suddetta perquisizione potesse essere stata eseguita *“ o su sollecitazione dell'avvocato o di qualche altro familiare, sarà stato detto ritengo, c'è questo orologio e lecitamente acquistato, c'è una ricevuta, quindi avrò certamente mandato a prendere questa ricevuta...”* (cfr. ff. da 41 a 54- da 71 a 75 ud. cit.).

Ora, non si comprende perchè il difensore o i familiari del Mannoia non potevano recarsi per consegnare la ricevuta di acquisto presso gli uffici di polizia e perchè il dirigente della sezione rapine aveva deciso di disporre una seconda perquisizione al solo fine di recuperare una ricevuta che poteva chiedere agli interessati di consegnare. A ciò aggiungasi l'anomalia dell'assenza del p.v. di perquisizione, rilevata dallo stesso dott. Speranza (*“ mi meraviglio che non ci sia”*).

Osserva il Tribunale che il racconto offerto dal Mannoia oltre ad avere trovato riscontri esterni di indiscutibile rilevanza e precisione si è rivelato estremamente logico e conseguente perchè solo se si ritiene che la seconda perquisizione sia stata in effetti

preordinata per fare apparire il ritrovamento della ricevuta piu' genuino, al fine di ottenere la restituzione dell'orologio, così come riferito dal collaborante, si può spiegare il motivo di quella anomala perquisizione non documentata in alcun verbale.

In ordine a tale episodio la difesa, ha rilevato quale incongruenza nel racconto del collaborante la circostanza che la restituzione dei preziosi era avvenuta in un'epoca in cui il dott. Speranza non era piu' in servizio alla sezione anti-rapine, e pertanto, nessun interessamento avrebbe potuto dispiegare per far ottenere ai Mannoia quei gioielli.

Va rilevato che nelle dichiarazioni rese dal Mannoia l'interessamento del dott. Speranza è posto in diretto collegamento con l'espedito della doppia-perquisizione, eseguita da parte di agenti della Squadra Mobile, che come si è visto ha trovato puntuale conferma, e certamente in quel periodo il dott. Speranza era dirigente della sezione rapine risultando anche l'estensore del rapporto giudiziario relativo all'episodio delittuoso in esame; per quel che concerne, invece, la restituzione dell'intera partita di gioielli in sequestro, di provenienza illecita, il collaborante ha fatto esplicito riferimento alle intimidazioni esercitate nei confronti dei commercianti che avrebbero dovuto effettuare il riconoscimento della provenienza furtiva gioielli (cfr. f. 32 ud. 29/11/1994), pertanto, l'asserita contraddizione non appare sussistere nelle dichiarazioni del Mannoia.

Sulla base dei riscontri acquisiti ritiene il Tribunale che la generale attendibilità del Mannoia risulti ulteriormente acclarata e rafforzata.

Tra le notizie riferite dal Mannoia, ve ne sono alcune, che per la loro estrema genericità, che ne preclude in radice ogni possibilità di riscontro, o per essere risultate frutto di mere valutazioni fatte da altri soggetti non possono avere alcuna utilizzazione a fini processuali.

Nella parte iniziale, espositiva delle dichiarazioni rese all'odierno dibattimento dal Mannoia, si è accennato al fatto che il collaborante ha dichiarato di avere sentito parlare il Riccobono ed il Giaconia "*bonariamente*" del dott. Contrada.

Il Mannoia ha precisato meglio tale episodio nella parte della sua deposizione relativa alle domande poste dal Tribunale (cfr. ff. 96 e ss. ud. cit.), nel corso della quale, ha chiarito anche un equivoco insorto nella prima parte delle sue dichiarazioni precisando che il riferimento agli incontri "*da creare*" con il dott. Contrada aveva esclusiva attinenza ai colloqui tra il Bontate ed il Teresi e non anche a quelli tra il Riccobono ed il Giaconia (cfr. f.

98). Il Mannoia ha detto poi di non essere in grado, in alcun modo, di circostanziare i colloqui tra il Riccobono ed il Giaconia cui aveva assistito, nè in ordine al loro contenuto nè in relazione alla loro esatta collocazione nel tempo.

Sussistendo tale incertezza di ricordi, nessun valore può attribuirsi ad un'aggettivazione ("parlare in termini bonari") che, in assenza di riferimenti ai contenuti dei colloqui intercorsi tra il Riccobono ed il Giaconia impedisce di effettuare qualsiasi verifica e può far ritenere che la valutazione fatta dal collaborante in termini di atteggiamenti benevoli sia stata frutto di una sua errata interpretazione.

Per quel che concerne, poi, l'episodio verificatosi durante la detenzione del Giaconia, si è già avuto modo di mettere in luce come Mannoia abbia chiarito nel corso della sua deposizione che l'accusa rivolta dal Giaconia al Riccobono di essere stato responsabile del suo arresto era un sospetto che egli nutriva così come il convincimento che il Riccobono avesse potuto passare la notizia al dott. Contrada, al fine di trarlo in arresto, era il frutto di un ulteriore ragionamento di tipo deduttivo effettuato del Giaconia.

Ora il fatto che l'arresto di Stefano Giaconia era avvenuto ad opera del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli il 10/6/1975 (cfr. rapporto giudiziario di denuncia del 30/6/1975- acquisito all'ud. del 19/10/1995), non evidenzia la falsità di quanto dichiarato dal Mannoia, così come sostenuto dalla difesa, ma fa ritenere infondati i sospetti palesati dal predetto Giaconia al Mannoia e agli altri soggetti che con lui erano andati a trovarlo al carcere di Aversa, perchè non è assolutamente concepibile che il Contrada, peraltro in quel periodo indicato ancora dal Mutolo come avversario di "Cosa Nostra", abbia potuto fornire al Riccobono una notizia utile ad un arresto del Giaconia in realtà eseguito dall'Arma dei C.C.. Ma la conferma che i sospetti del Giaconia fossero assolutamente infondati proviene non soltanto dalle dichiarazioni rese dal Mannoia che ha riferito del proprio stupore e di quello degli altri, ma anche dalle dichiarazioni sul punto dello stesso Stefano Bontate ("*è un pazzo da catena questo Giaconia*" cfr. f. 10 ud. cit.).

Ma l'ulteriore conferma che quelle accuse, nel momento in cui erano state manifestate dal Giaconia, erano state ritenute totalmente infondate ed anche di estrema gravità all'interno dell'organizzazione mafiosa, è dimostrata dal fatto che il Giaconia anche per queste, era stato ucciso, subito dopo la sua scarcerazione (cfr. dich. Mannoia ff. 10-79 e 103 ud. cit. e rapporto giudiziario n° 1541/33 in data 24/11/1976 dal Nucleo Investigativo C.C., relativo a diversi delitti tra cui l'omicidio di Giaconia Stefano, rinvenuto ucciso in data

26/9/1976, in C.da “Savona” comune di Carini (PA)- acquisito all’ud. del 31/7/1995) .

I sospetti avanzati dal Giaconia sono stati successivamente rivalutati da Lo Iacono Pietro e da Bontate Stefano. Il Mannoia ha chiaramente riferito che, quando aveva sentito dire al Bontate frasi del tipo “ *forse, forse, aveva ragione quel disonesto del Giaconia nei confronti del Riccobono*”, si era già verificata un’incrinatura nei rapporti tra il Bontate ed il Riccobono a causa di antagonismi interni agli schieramenti mafiosi, il che giustifica il risentimento del Bontate e l’uso strumentale di quella accusa del Giaconia che lo stesso Bontate, nell’immediatezza del suo verificarsi, aveva ritenuto del tutto infondata.

Allo stesso modo Lo Iacono Pietro quando il Riccobono era già stato vittima della guerra di mafia dei primi anni “80, dopo la sua scomparsa “per lupara bianca”, aveva reso edotto il Mannoia del suo risentimento nei confronti del predetto avanzando il sospetto postumo che il Giaconia avesse potuto avere ragione ad accusare il Riccobono di essere un confidente della Polizia, collegando tale convincimento ad un ulteriore piu’ recente sospetto, e cioè che il Riccobono avesse potuto collaborare con le Forze di Polizia nell’operazione del c.d. “blitz” di Villagrazia del 1981.

In relazione a quanto riferito dal Lo Iacono al Mannoia, va precisato che i sospetti avanzati dal Giaconia circa un “tradimento” del Riccobono quale presunto autore di “soffiare” alla polizia, anche dopo quanto dichiarato dal teste della difesa Corrado Catalano che ha affermato che quella operazione era scattata a seguito di una notizia confidenziale, di cui non ha ritenuto di disvelare la fonte, possono essere considerati una presunzione del Lo Iacono.

In realtà si tratta di una semplice supposizione del predetto che si era limitato ad immaginare che le cose fossero andate in un certo modo ed in tal senso aveva dato la sua interpretazione del c.d. “blitz” di Villagrazia.

Parimenti anche quanto riferito dal Bontate al Mannoia, peraltro con espressione dubitativa (“*forse, forse...*”) deve ritenersi frutto di considerazioni personali, non ancorate a dati reali o a conoscenze oggettive ma piuttosto scaturenti da una fase di incrinatura dei suoi rapporti con il Riccobono.

Supposizioni e considerazioni personali formulate da altri soggetti che non appaiono in alcun modo utilizzabili ai fini di un giudizio in termini di certezza sulle vicende in esame.

Ciò che rileva nel caso in oggetto ai fini di un positivo giudizio sull'attendibilità e genuinità della fone propalatoria è che le notizie apprese dal Mannoia sul conto dell'odierno imputato, proprio perchè dallo stesso riportate fedelmente all'odierno dibattimento, hanno consentito a questo Collegio di discernere quelle fondate su fatti reali da quelle fondate su meri sospetti formulati da altri soggetti che al Mannoia li avevano comunicati.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte ritiene il Collegio che il contributo offerto, nell'ambito dell'odierno procedimento, da parte del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, sia risultato suffragato da una positiva verifica sia sotto l'aspetto dell'attendibilità intrinseca che di quella estrinseca.



### 3. III LE DICHIARAZIONI DI SALVATORE CANCEMI

Cancemi Salvatore, nato a Palermo il 19/3/1942, ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con la Giustizia nel Luglio del 1993, epoca in cui, ponendo fine alla sua latitanza, si è spontaneamente costituito presso una caserma dei C.C. di Palermo (cfr. ff.26 e 30 trascr. in atti dell'udienza del 28/4/1994). Si è auto-accusato di appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" nella quale aveva fatto ingresso all'inizio del 1976 militando nella "famiglia di Porta Nuova". All'interno di tale famiglia mafiosa dal 1983 aveva ricoperto la carica di "capo decina" e successivamente dopo l'arresto del proprio "capo mandamento" Calò Giuseppe detto "Pippo" avvenuto nel Marzo del 1985, quella di "reggente" del "mandamento" ed in tale qualità aveva partecipato alle riunioni della "Commissione Provinciale" di Palermo di "Cosa Nostra", massimo organo deliberativo della predetta associazione criminale (cfr. ff. 10 - 14 - 17 trascr. cit.).

Nel corso della sua deposizione il Cancemi ha specificato che la sua formale affiliazione, come è consuetudine all'interno di "Cosa Nostra", era stata preceduta da un periodo di "osservazione" delle sue "capacità" criminali, durante il quale aveva commesso diversi delitti nell'interesse dell'organizzazione, tra cui anche omicidi dei quali si è autoaccusato, oltre a rivelarne gli altri partecipi e le dinamiche esecutive alla Procura della Repubblica di Palermo (cfr. ff. 8 e ss.trascr. in atti udienza del 28/4/1994).

In tale periodo era stato particolarmente legato a due "uomini d'onore" : Ganci Raffaele, potente "capo-mandamento" del quartiere "Noce" nonchè componente della "Commissione", e Mangano Vittorio, "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di "Porta Nuova", che aveva proposto la sua formale affiliazione a "Cosa Nostra" e che svolgeva traffici tra Milano e Palermo.

Ha aggiunto che era stato legato al Ganci da un'amicizia profonda e di vecchia data indicandolo come la persona "piu' intima e fedele" a Riina Salvatore e Provenzano Bernardo. Ha quindi descritto dettagliatamente la cerimonia del suo ingresso a "Cosa Nostra" (secondo il "rituale" consueto di tale organizzazione del giuramento sull'immagine sacra) ed ha indicato tra i soggetti presenti alla sua "iniziazione": il già citato Mangano Vittorio, "Pippo" Calò nella sua qualità di capo-mandamento, Lipari Giovanni, Nicola Milano e Tommaso Spadaro (cfr. f. 8 trascr. cit). Poco tempo dopo la sua affiliazione (circa

quattro, cinque mesi dopo) era stato tratto in arresto (nel Maggio 1976) per avere commesso una rapina ai danni di una ditta di carne, nei pressi di Partanna-Mondello, in concorso con Mutolo Gaspare, ed era rimasto detenuto per circa due anni nel carcere dell'Ucciardone di Palermo da dove era stato successivamente trasferito nel carcere di Campobasso (cfr. ff. 10 e 11 - 51 e ss. - 86 trascr. cit).

Durante la sua detenzione al carcere dell'Ucciardone aveva frequentato molti "uomini d'onore" ed in particolare : Buscetta Tommaso, Gerlando Alberti, Francesco Scrima e Zaccheroni Giuseppe, tutti " uomini d'onore" della sua famiglia nonché Contorno Salvatore della famiglia mafiosa della "Guadagna", ricompresa nel mandamento di cui era capo all'epoca il noto Stefano Bontate. Ha dichiarato che, giunto in quel carcere, era stato assegnato alla nona sezione ma dopo poco, a causa di un piccolo problema di salute e per l'intercessione di Gerlando Alberti, era riuscito ad essere trasferito in infermeria, da dove, nonostante fosse poi guarito, non era stato piu' dimesso fino al suo trasferimento a Campobasso per l'interessamento di Buscetta Tommaso che pur essendo un semplice "soldato" della famiglia di "Porta Nuova" era tuttavia un personaggio che godeva di enorme prestigio personale e che all'epoca dominava incontrastato all'interno dell'Ucciardone (*"perchè Buscetta, a quell'epoca, comandava lui all'infermeria, aveva quasi tutte le guardie carcerarie nelle sue mani, ci faceva fare quello che voleva"* cfr. ff. 12 e 13 trascr. cit.).

Nel corso della sua deposizione il collaborante ha descritto il rapporto di particolare fiducia che lo legava al suo capo-mandamento " Pippo" Calò che, oltre a conferirgli, nel 1983, la carica di capo-decina, lo utilizzava sempre per incarichi di particolare segretezza quale quello di accompagnarlo alle riunioni della "Commsione" cui lo stesso partecipava (a tal proposito ha ricordato, a mero titolo esemplificativo, che una volta, nel Maggio-Giugno dell'anno 1983, aveva accompagnato il Calò ad una di queste riunioni a San Giuseppe Jato, cui erano presenti, tra gli altri, Brusca Bernardo, Riina Salvatore, Michele Greco, Francesco Intile, "Nenè" Geraci, il vecchio Francesco Madonia, Motisi Matteo, "Pippo" Gambino e Ganci Raffaele; ovviamente ha precisato di non avere partecipato alla riunione, che si era svolta solo tra i predetti capi-mandamento e di non essere stato neppure messo al corrente dell'oggetto della discussione; aveva soltanto constatato che il piu' grave fatto di sangue verificatosi, da un punto di vista cronologico, dopo tale riunione era stata la strage in cui aveva perso la vita il giudice Rocco Chinnici (cfr. ff 14 - 15 e 16 trascr. cit.).

Ha spiegato i motivi che, dopo una lunga militanza all'interno di "Cosa Nostra", lo

hanno indotto a collaborare con la giustizia, determinandolo a confessare gravissimi fatti criminosi, tra cui la sua partecipazione alla c.d. " strage di Capaci" ed all'omicidio dell'on.le Lima, in relazione al quale egli era già stato colpito da provvedimento restrittivo (la sua latitanza all'epoca della sua costituzione ai C.C. dipendeva proprio da tale provvedimento - cfr. ff. 47 e ss tracr. cit.). Ha dichiarato che, già da tempo, non condivideva le degenerazioni di quella che ha definito la "dittatura" imposta all'interno di " Cosa Nostra" da Riina Salvatore e Bernardo Provenzano ai quali, però, era impensabile opporsi, pena la morte (cfr. f. 63 trascr. cit). Ha citato taluni episodi delittuosi, sintomatici dell' "imbarbarimento" di "Cosa Nostra", che avevano coinvolto donne e bambini in gravi fatti di sangue: l'uccisione della moglie di Bontate Giovanni, Citarda; l'uccisione delle donne appartenenti alla famiglia di Marino Mannoia Francesco, l'uccisione di un bambino, nipote di Savoca Giuseppe a Brancaccio (cfr. ff 19 e ss. trascr. cit.). Ha, poi, riferito che, poco prima della sua definitiva decisione di consegnarsi alla giustizia, dopo un incontro con il Provenzano cui aveva partecipato insieme a tale La Barbera (sotto-capo della famiglia di Boccadifalco) ed a Ganci Raffaele, si era sentito rivolgere da quest'ultimo una frase che gli aveva fatto comprendere che la sua vita era in serio pericolo: *" se ti mandano a qualche appuntamento, non andare in nessun posto! "* (cfr. f. 19 trascr. cit).

L'anzidetto incontro si era verificato poco dopo l'arresto del Riina e nel corso dello stesso il Provenzano aveva formulato la proposta di sequestrare il capitano "Ultimo", ritenuto il principale responsabile dell'arresto del Riina, suscitando sorpresa e reazioni di disappunto tra i presenti (cfr. ff. 19 e 26 e ss. trascr. cit). Successivamente a tale incontro si era verificato l'arresto di Ganci Raffaele e poco dopo Cancemi aveva ricevuto da tale Greco Carlo (indicato quale sotto-capo della famiglia della "Guadagna" il cui capo era Pietro Aglieri) un biglietto con il quale veniva invitato a recarsi ad un appuntamento alle sei e venti del mattino di fronte al negozio "Trionfante" di Palermo; memore dell'avvertimento rivoltagli dal Ganci, aveva preso il biglietto e lo aveva consegnato poco dopo ai Carabinieri di una stazione territoriale di Palermo ai quali ponendo fine alla sua latitanza si era costituito, passando, poco dopo, sotto la protezione dei C.C. del R.O.S (cfr. ff.30 e ss trascr. cit.) .

Prima di riferire le notizie in suo possesso sui rapporti tra "Cosa Nostra" ed esponenti delle Istituzioni il Cancemi nel corso del suo esame dibattimentale ha precisato che già all'epoca delle collaborazioni dei pentiti Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore l'organizzazione " Cosa Nostra" era venuta a conoscenza della notizia della loro



dissociazione qualche tempo prima della pubblica emissione dei provvedimenti giudiziari che dalle loro dichiarazioni erano scaturiti.

In particolare la diffusione della notizia della collaborazione del Buscetta aveva destato, come riferitogli dal Calò, enorme preoccupazione in "Cosa Nostra" e precipuamente all'interno della "famiglia" di Porta Nuova di cui il Buscetta aveva fatto parte perchè il predetto era ritenuto grande conoscitore di molti segreti e, quindi, il suo pentimento rappresentava un evento potentemente destabilizzante per l'organizzazione; da qui la decisione ritorsiva ed ad un tempo esemplare dell' "eliminazione fisica" di tutti i parenti del Buscetta adottata dalla "Commissione" ed affidata per l'aspetto esecutivo allo stesso Calò in quanto suo capo-mandamento (cfr. ff. 21 e ss. trascr. cit.). Aveva appreso anticipatamente anche la notizia della collaborazione del Contorno (dal Calò e questa volta anche da Ganci Raffaele) e come già per Buscetta, era venuto a conoscenza del fatto che la "Commissione" aveva deciso una reazione contro i parenti del pentito (cfr. ff. 23 e ss. trascr. cit.).

Ha, poi, dichiarato di avere partecipato ad alcuni incontri alla presenza del Riina e, successivamente all' arresto di quest'ultimo avvenuto nel Gennaio del 1993, a due incontri con il Provenzano, durante i quali ciascuno dei due capi aveva illustrato le strategie di sterminio e di auto-tutela da adottare di fronte al fenomeno del "pentitismo" : *" Riina diceva sempre di ammazzare tutti i parenti dei pentiti; addirittura una volta gli ho sentito dire personalmente che si dovevano ammazzare i parenti fino al ventesimo grado cominciando dai bambini di sei anni.....con l'arresto di Riina, loro questa strategia l'hanno modificata, se così posso dire, nel senso che hanno smesso di ammazzare i parenti dei pentiti ma hanno cercato ed hanno trovato degli agganci politici, per fare annullare questa legge sui collaboratori di giustizia" ritenuta il " vero male" che ha colpito "Cosa Nostra" (cfr. ff. 24 - 25 e 26 trascr. cit.).*

Ha, quindi, riferito in ordine ad un altro episodio, a sua conoscenza, sintomatico del fatto che "uomini d'onore" di notevole rilievo godevano di fonti privilegiate all'interno della Questura di Palermo: ha ricordato che, Lucchese Giuseppe, fino al suo arresto spietato capo del mandamento di Brancaccio e componente della "Commissione", gli aveva rivelato, pur senza fare il nome della fonte, che un poliziotto lo aveva informato su come si erano svolti i fatti a seguito dei quali era deceduto in Questura Marino Salvatore, tratto in arresto perchè sospettato dell'omicidio Montana (cfr. ff. 32 e ss. trascr. cit.). Ha spiegato che, mentre prima dell'uccisione di Bontate ed Inzerillo, all'interno di "Cosa Nostra" vi era una maggiore

circolazione delle notizie riguardanti le fonti informative provenienti dalle Istituzioni, successivamente con l'avvento dei "corleonesi", si erano imposte regole di maggiore segretezza ritenute essenziali alla permanenza in vita della stessa organizzazione criminale "Cosa Nostra"; poteva accadere allora che i capi mettessero al corrente gli altri "uomini d'onore" delle notizie apprese, ma senza svelarne la fonte tranne in alcuni rarissimi casi a propri fidatissimi adepti (cfr. ff 36 e ss. trascr. cit.). Ha precisato che, fino al periodo anzidetto, in cui erano ancora in vita capi come Bontate, Inzerillo e Riccobono, il proprio capo mandamento "Pippo" Calò aveva adottato una politica di mantenimento di buoni rapporti sia con i vecchi "esponenti" di "Cosa Nostra" sia con quelli emergenti facenti capo al Riina aggiungendo in particolare che nel periodo in cui il Calò aveva vissuto prevalentemente a Roma, dagli ultimi anni '70 fino al suo arresto, era stato in diretto contatto con una "decina" della famiglia del Bontate stanziatasi in quella città (cfr. ff. 39 e ss. trascr. cit.).

Passando a trattare delle notizie in suo possesso sul conto dell'odierno imputato, il Cancemi ha riferito di avere appreso che il dott. Contrada era "*persona molto vicina*" a Stefano Bontate ed a Rosario Riccobono (cfr. ff. 41 e ss. trascr. cit.).

Ha dichiarato di avere ricevuto tale informazione dal 1976 in poi direttamente da Lipari Giovanni, suo capo-decina e successivamente sotto-capo della famiglia di Porta Nuova, nonché direttamente da "Pippo" Calò, proprio capo-mandamento, e da altri soggetti appartenenti a "Cosa Nostra" attesa la diffusione che tale notizia aveva via via assunto all'interno dell'organizzazione criminale in questione ("*era come dire pane e pasta in Cosa Nostra che il Contrada era nelle mani di Cosa Nostra*" - v. ff. 45 - 46- 71 trascr. cit.).

Ha dichiarato di avere parlato dell'argomento, genericamente, una prima volta con il Lipari nel corso di un colloquio svoltosi in P.le Danisinni nei pressi di Piazza Indipendenza a Palermo; in quell'occasione aveva parlato della propria patente di guida ritirata nel 1971 a seguito di una misura di prevenzione irrogatagli ed aveva manifestato il desiderio di riaverla; era tornato sull'argomento più specificatamente sia con il Lipari che con il Calò nel 1979 quando era stato scarcerato (la data della scarcerazione è stata cronologicamente collocata dal collaborante nell'Agosto 1979 - f. 87 trascr. cit.). In tale periodo il Lipari gli aveva confidato che il dott. Contrada si era interessato di fare avere la patente ed il porto d'armi a Stefano Bontate e la notizia gli era stata confermata dal Calò, che gli aveva anche detto che il dott. Contrada era un poliziotto corrotto molto vicino a Stefano Bontate ed a

Rosario Riccobono. La frase testuale che il Calò gli aveva riferito era la seguente: " *stu sbirru è unu chi mancia, unu chi l'avi nne manu Saro Riccobono e Stefano Bontate* "; al riguardo il Cancemi ha spiegato che con l'espressione "avere nelle mani", nel linguaggio in uso nell'ambiente malavitoso dallo stesso frequentato, si intende che un soggetto ha reso favori nell'interesse di "Cosa Nostra" ricevendone in cambio vantaggi di vario genere, non escluso di tipo economico (cfr. ff. 42 e 43 trascr. cit.); in particolare aveva appreso che il Riccobono aveva ricevuto da parte del dott. Contrada informazioni in ordine a mandati di cattura ed altre notizie di interesse per l'organizzazione- cfr. ff. 127 e ss. trascr. cit.).

Successivamente nel 1980 anche Zaccheroni Giuseppe, "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, a dire del Cancemi deceduto nel corso di un incidente stradale nel 1982, gli aveva riferito che " *c'erano altri poliziotti che erano della stessa cordata del dott. Contrada*", cioè che come lui mangiavano, erano informatori, avevano rapporti con "Cosa Nostra" (v. ff. 44 e 45 trascr. cit.); i nomi di tali poliziotti, riferiti dallo Zaccheroni al Cancemi, non rivelati da quest'ultimo nel corso dell'udienza del 28/4/1994 in quanto coperti da segreto investigativo, sono stati indicati dal collaborante nel corso di una sua successiva audizione all'udienza del 10/10/1994, essendo frattanto venute meno le esigenze di carattere investigativo avanzate dal P.M..

All'udienza del 10/10/1994, il Cancemi ha potuto trattare quindi piu' diffusamente l'episodio riguardante le confidenze ricevute da Zaccheroni Giuseppe: ha ricordato che nei primi mesi del 1980 mentre a bordo di un'autovettura insieme allo Zaccheroni percorreva il Corso Vittorio Emanuele a Palermo in direzione mare, aveva incrociato un'autovettura, con le insegne di istituto, con un poliziotto a bordo che procedeva lentamente a causa del traffico nella direzione opposta; il Cancemi ha ricordato che si trattava di una persona con i baffi, gli occhiali e pochi capelli, che egli non aveva mai visto prima di quella occasione e che lo Zaccheroni gli aveva detto essere D'Antone Ignazio "*della stessa cordata di Contrada*" uno che "*Cosa Nostra lo aveva pure nelle mani*" (cfr. ff. 68 e ss trascr. ud. del 10/10/1994).

Sempre nello stesso periodo anche Lipari Giovanni, parlandogli del dott. Contrada, gli aveva confermato il nome del dott. D'Antone come personaggio che "*Cosa Nostra usava*" così come faceva per Contrada (cfr. f. 71 trascr. ud. cit.). Alla medesima udienza il Cancemi ha quindi fatto i nomi di altri poliziotti che sapeva che erano collusi con la mafia, (tali Arnone, Grilletto, Patti- cfr. ff. 89 e ss. trascr. cit.; trattasi di posizioni che non hanno alcun rilievo ai fini dell'indagine oggetto dell'odierno procedimento costituendo patrimonio

probatorio di altre inchieste condotte dalla Procura della Repubblica). Ha, poi, dichiarato di avere appreso da Lipari Giovanni che Badalamenti Gaetano, all'epoca capo della "Commissione", era stato messo al corrente dei rapporti di Contrada con Bontate e Riccobono chiarendo che tale comunicazione al capo era necessaria perchè la notizia di eventuali contatti tra "uomini d'onore" e poliziotti, non preceduta da congrue spiegazioni, avrebbe potuto ingenerare il terribile sospetto di una collaborazione con le Forze di Polizia per la quale è prevista all'interno di "Cosa Nostra" la pena capitale (cfr. ff. 45 e 46 - 111 e 112 trascr. ud. 28/4/1994).

La circostanza che, su tale specifico punto, la fonte del Cancemi sia stata il Lipari Giovanni è stata riferita dal collaborante nel corso del suo esame dibattimentale mentre in precedenza si era limitato a dire di essere genericamente a conoscenza che il Badalamenti sapeva dei rapporti che Contrada intratteneva con Bontate e Riccobono (- cfr. ff. 115 e ss trascr. cit.); il Tribunale, con ordinanza emessa all'udienza del 28/4/1994, ha rigettato la richiesta difensiva di acquisizione al fascicolo del dibattimento di parte dell'interrogatorio reso dal Cancemi al P.M. in data 22/3/1994 sul presupposto di un asserito contrasto con le dichiarazioni rese al dibattimento, non ravvisando, nel caso di specie, la sussistenza degli estremi della contestazione in senso tecnico.

Il Cancemi ha chiarito che all'epoca in cui era stato messo al corrente di tali notizie sul conto del dott. Contrada sapeva degli alti incarichi dallo stesso ricoperti all'interno della Questura di Palermo e ricordava di avere già avuto modo di conoscerlo personalmente in occasione del suo arresto per rapina (episodio già citato); nella circostanza era stato condotto presso gli uffici della locale Squadra Mobile, dove aveva conosciuto sia il dott. Contrada che il dott. Giuliano (cfr. f. 46 e 55 trascr. ud. 28/4/1994). Ha, inoltre, precisato che fino all'epoca dell'uccisione di Bontate Stefano e della scomparsa "per lupara bianca" di Riccobono Rosario il dott. Contrada era nelle loro mani e che successivamente a tali fatti gli equilibri mafiosi all'interno di "Cosa Nostra" erano mutati e con l'avvento al potere dei "corleonesi" era stato Riina a prendere tutti gli "agganci" con gli uomini delle Istituzioni prima intrattenuti dai vecchi capi; ciò sia pure in forma generica aveva appreso direttamente, nel corso di svariate occasioni in cui sia il Ganci Raffaele che il Biondino, "uomo d'onore" molto vicino al Riina, gli avevano detto che i poliziotti avevano avvisato il Riina di mettersi da parte a causa di particolari operazioni dirette alla sua ricerca (*"u zu' Totuccio si misi da parte perchè, ci ficiru sapiri, ca c'è rivugghiu di sbirri"* - cfr. ff. 76 e ss. trascr. cit.).

Nel corso del controesame la difesa ha sottolineato in piu' occasioni la circostanza che il Cancemi pur avendo appreso la notizia che Contrada si era interessato per fare avere la patente ed il porto d'armi a Stefano Bontate non aveva chiesto nulla per risolvere il proprio problema riguardante la patente ritiratagli fin dal 1971 e aveva continuato a guidare la macchina in assenza di tale documento autorizzativo; sul punto il Cancemi ha spiegato che nel periodo in cui egli aveva appreso tale notizia (dopo l' Agosto 1979) era ancora un semplice "soldato" all'interno dell'organizzazione " Cosa Nostra" per cui, non pensando di potersi equiparare a capi come Bontate o Riccobono, aveva ritenuto opportuno non chiedere nulla per sè (cfr. ff 108- 130 e 131 trascr. ud. del 28/4/1994).

Il collaborante si è detto, piu' volte, assolutamente certo della fondatezza delle notizie apprese sul conto dell'odierno imputato, atteso il peculiare rapporto di fiducia che lo legava sia al proprio capo-mandamento " Pippo" Calò, sia al Lipari Giovanni, capo-decina e sotto-capo della sua stessa "famiglia", principali fonti per il Cancemi di tali notizie (cfr. ff 66 e ss.- 70- 109 - 110 trascr. ud. 28/4/1994).



### **Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi.**

In ordine alle notizie riferite dal Cancemi, afferenti in modo piu' specifico alla sua generale attendibilità, ha depresso, nell'ambito dell'odierno procedimento, il teste Mauro Obinu, Comandante del I° Reparto Investigativo, presso il R.O.S. dei Carabinieri di Roma, che si è occupato di coordinare l'attività investigativa di riscontro alle dichiarazioni rese dal collaborante.

In ordine ai precedenti penali del Cancemi risulta a suo carico una sola condanna definitiva alla pena di anni sette di reclusione e £ 700.000 di multa in relazione ai reati di rapina e connessi reati in armi (cfr. sentenza emessa in data 19/9/1977 dalla locale Corte di Appello- un anno di tale pena è stato condonato in data 14/10/1981- cfr. f. 10 dep. Obinu ud. 3/6/1994).

A seguito della sua collaborazione con la Giustizia il Cancemi ha riportato una condanna alla pena di anni sette di reclusione e £. 40.000.000 di multa perchè ritenuto colpevole di traffico di sostanze stupefacenti, emessa il 21 Gennaio 1994 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Pietro Aglieri ed altri, nel corso del quale il Cancemi ha confessato i fatti per i quali è stato condannato (cfr. ff. 10 e 66 ud. cit.).

Recentemente ha riportato altre due condanne, una per associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito del procedimento denominato Maxi-ter e quella relativa all'omicidio dell'eurodeputato Lima, in ordine al quale è stato ammesso al rito abbreviato (cfr. ff. 44 e ss. ud. cit.).

Già indicato da numerosi altri collaboratori di giustizia come appartenente a "Cosa Nostra", con un ruolo di rilievo (capo-decina) all'interno della famiglia mafiosa di "Porta Nuova", il Cancemi (già colpito dal provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. di Palermo in data 20/10/1992 in relazione all'omicidio Lima) il 22 Luglio 1993 si era costituito spontaneamente presso una caserma dei C.C. di Palermo manifestando immediatamente la propria volontà di collaborare con la giustizia (cfr. ff. 8 e 47 ud. del 3/6/1994). A seguito di tale scelta aveva confessato di avere assunto il ruolo di reggente del "mandamento" di Porta Nuova in sostituzione del capo Giuseppe Calò "uomo d'onore" di elevato spessore

criminale, tratto in arresto nel 1985 e tuttora detenuto (cfr. f. 9 dep. Obinu cit.).

Nel corso della sua collaborazione ha confessato numerosi delitti per molti dei quali non era neppure sospettato, ma soprattutto è stato in grado di fornire, in quanto componente di primo piano della struttura organizzativa di “Cosa Nostra”, elementi di conoscenza nuovi ed originali dell’attuale ordinamento dell’organizzazione criminale aggiornando le notizie in possesso degli inquirenti sulla recente composizione di numerose famiglie mafiose palermitane e di altre provincie della Sicilia; ha contribuito in maniera determinante all’individuazione dei responsabili della strage di Capaci di cui si è al contempo autoaccusato, fornendo indicazioni precise sulle modalità esecutive e sui ruoli svolti dai propri correi (cfr. ff. 9 e 65 ud. cit.). Nel 1994, grazie al suo contributo investigativo, è stato possibile rinvenire, in provincia di Lugano, un contenitore, sotterrato circa dieci anni orsono dallo stesso Cancemi e da tale Antonino Rotolo, con due milioni di dollari statunitensi, provento di un traffico di stupefacenti condotto ed organizzato principalmente da Salvatore Riina (cfr. ff. 39 e ss. 49 e ss. ud. cit.)

E' risultato che il Cancemi in data 22/5/1976 era stato tratto in arresto a seguito di un rapporto redatto dalla Polizia di Stato in flagranza del reato di rapina, commesso in concorso con ignoti, rimanendo detenuto fino al 19/6/1978 presso la locale Casa Circondariale con ricovero presso la IV° sezione-Infermeria- di tale carcere dal 5/6/1976 al 19/6/1978, data del suo trasferimento ad altro carcere (cfr. dep. Obinu ff. 17 e ss. - scheda depositata all’udienza dell’8/7/1994 già cit.). E’ stato, altresì, accertato che in detto periodo, per qualche lasso di tempo, era stato detenuto insieme ai citati Buscetta Tommaso, Alberti Gerlando, Francesco Scrima e Zaccheroni Giuseppe Cesare.

Il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo che ha dichiarato di avere conosciuto il Cancemi intorno al 1973-1974, in un periodo in cui questi lavorava con Vittorio Mangano, proprietario di una stalla, ha confessato che la rapina per la quale il Cancemi era stato tratto in arresto nel 1976, era stata organizzata anche da lui, dal Mangano e da Micalizzi Salvatore, ma in quell’occasione Mutolo era riuscito a sfuggire all’arresto (cfr. dichiarazioni Mutolo ff. 237 e ss. ud. 7/6/1994).

Sui personaggi mafiosi citati dal Cancemi è necessario, innanzi tutto, soffermarsi su coloro che sono stati indicati dal collaborante come le principali fonti delle sue conoscenze sul conto dell’odierno imputato, e tra questi, in modo particolare su Giuseppe Calò, esponente di spicco di “Cosa Nostra”, capo “mandamento” di Porta Nuova, resosi latitante a

seguito del mandato di cattura emesso nei suoi confronti nel 1984 dall'Ufficio Istruzione di Palermo e successivamente tratto in arresto nel Marzo del 1985 (cfr. ff.13-14- e 36 dep. Obinu ud. cit.). Il notevole ruolo svolto da tale personaggio all'interno di "Cosa Nostra", già emerso nell'ambito del c.d. primo Maxi processo, è stato suffragato da numerose condanne a suo carico, molte delle quali già definitive, emesse da diverse autorità giudiziarie: in data 26/10/1989 è stato condannato dalla Corte di Appello di Roma, alla pena di anni 12 di reclusione per violazione alla disciplina degli stupefacenti; la Corte di Assise di Palermo (proc.maxi 1) lo ha condannato alla pena di 23 anni di reclusione in ordine al reato di associazione per delinquere ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte di Assise di Appello di Firenze, in data 14/3/1992, lo ha condannato alla pena, già definitiva, dell'ergastolo, per strage continuata in concorso, banda armata ed attentato per finalità terroristiche (cfr. dep. Obinu ff. 13 e ss.). Già raggiunto da gravi accuse, a seguito delle provalazioni di Vitale Leonardo, è stato concordemente indicato dal Buscetta e dal Contorno come membro della "Commissione" di "Cosa Nostra" e uno dei personaggi di maggior spicco della c.d. "mafia vincente" nonchè uno degli alleati più importanti dei corleonesi a seguito della guerra di mafia dei primi anni '80 (cfr. ff. 4294 e ss. tomo 23 sentenza primo grado Maxi1 già cit.). Dopo essere uscito indenne dal processo scaturito dalle rivelazioni del Vitale, il Calò aveva cominciato a gravitare sul territorio di Roma, mantenendo tuttavia strettissimi legami con Palermo e con "Cosa Nostra" ed acquisendo notevoli disponibilità finanziarie.

Giovanni Lipari, anch'egli condannato ad una grave pena definitiva in ordine ai reati di associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nell'ambito del primo maxi processo, è stato indicato dal collaboratore Buscetta Tommaso, quale "uomo d'onore" e vice-capo della "famiglia" di Porta Nuova; tali dichiarazioni hanno ricevuto conferma in quelle rese da Salvatore Contorno e da Anselmo Salvatore, che lo hanno segnalato come uno dei principali fornitori di droga nel quartiere Zisa-Danisinni ove aveva costruito anche un immobile e che frequentava assiduamente per i suoi traffici che gli avevano consentito di accumulare un ingente patrimonio nonostante l'assenza di attività lavorative idonee a giustificare i suoi guadagni (cfr. ff. 5646 - tomo 30 sent. primo grado maxi 1 cit. e dep. Obinu f. 14 ud. cit).

Sia il Calò che il Lipari, citati nell'ambito dell'odierno procedimento su richiesta della difesa ai sensi degli artt. 195 e 210 c.p.p., all'udienza del 14/10/1994 si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.



Zaccheroni Giuseppe Cesare, classe 5/3/1950, è stato ristretto presso la locale Casa C.le per diversi periodi tra il 6/3/1976 ed il 2/2/1978 durante i quali è stato spesso ricoverato presso la sezione infermeria, contestualmente al Cancemi; da una nota informativa inviata dalla sez. di P.G. dei C.C. al Tribunale in data 8/10/1994 è risultato che il predetto è deceduto l'8/7/1982 a seguito di incidente stradale (cfr. dep. Obinu f. 19 ud. cit- scheda acquisita all'ud. dell'8/7/1994 e informativa acquisita all'ud. del 14/10/1994).

Tra i personaggi mafiosi a lui piu' vicini, il Cancemi ha citato Ganci Raffaele, pluripregiudicato, tratto in arresto nel 1993, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per associazione di tipo mafioso e da un'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, in quanto indicato quale "capo mandamento della Noce" ed uno degli esecutori materiali della strage di Capaci (cfr. dep. Obinu ff.15 e 16 ud. cit. - certificato Casellario Giudiziale acquisito all'udienza del 19/4/1994).

Tra i soggetti presenti alla cerimonia della sua affiliazione, Cancemi ha citato Mangano Vittorio, soggetto indicato da piu' collaboratori di giustizia, come appartenente alla famiglia mafiosa di "Porta Nuova", che ha svolto la propria attività criminale tra la Sicilia e la Lombardia; è stato già condannato, con sentenze definitive, per associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti (nell'ambito del c.d. processo Spatola e nel proceso maxi 1- cfr. ff. 5805 tomo 31 sent. maxi 1 e ff. 11 e ss. dep. Obinu ud. cit.).

Anche Nicola Milano e Tommaso Spadaro, parimenti indicati dal Cancemi come presenti alla sua affiliazione, già condannati nell'ambito del primo maxi processo a gravissime pene, sono stati concordemente indicati da plurime fonti probatorie come affiliati a "Cosa Nostra" con ruoli di rilievo all'interno della famiglia mafiosa di "Porta Nuova" (cfr. ff. 5966 tomo n° 32 e ff. 6534 tomo n° 35 sent. maxi 1 cit. - dep. Obinu f. 15 ud. cit.).

Biondino Salvatore, descritto dal Cancemi come uomo di fiducia di Salvatore Riina, è recentemente emerso all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, essendo stato tratto in arresto unitamente allo stesso Riina, il 15 Gennaio del 1993; raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 6/3/1993 dal G.I.P. di Palermo, per il reato di associazione mafiosa, è indicato come capo decina della "famiglia" di San Lorenzo, reggente del mandamento per conto di Gambino Giacomo Giuseppe, nonchè persona di particolare fiducia di Salvatore Riina nel corso della sua latitanza.

Il Cancemi ha ricordato l'episodio di Lucchese Giuseppe, che aveva appreso da un poliziotto i particolari relativi all'uccisione in Questura del Marino Salvatore tratto in arresto perchè sospettato dell'omicidio Montana (sul punto cfr. dep. Obinu ff. 33 e ss. ud. cit.) come caso sintomatico del fatto che "uomini d'onore" di notevole spessore criminale disponevano di fonti privilegiate all'interno della Questura di Palermo. Anche il Cancemi, così come Mutolo, ha dichiarato che le notizie relative alla collaborazione con la giustizia di alcuni esponenti di "Cosa Nostra" (Mutolo ha parlato del Mannoia, Cancemi del Contorno e del Buscetta) erano riuscite a trapelare all'esterno prima che fossero rese pubbliche, e ciò grazie ad infiltrati di cui "Cosa Nostra" disponeva all'interno delle Istituzioni ed ha descritto, per avere partecipato ad alcune riunioni alla presenza dei piu' spietati esponenti corleonesi, il Riina ed il Provenzano, la strategia di sterminio deliberata da "Cosa Nostra" ai danni di tutti i parenti dei collaboratori di giustizia, compresi donne e bambini. Ha citato a tal proposito l'uccisione di alcuni parenti del Buscetta ed il triplice omicidio in pregiudizio delle parenti del Mannoia, come casi spietati di vendette trasversali (cfr. dep. Obinu ff. 24 e ss. ud. cit.).

Ha dichiarato di avere ritenuto intollerabile la scelta di individuare come obiettivi dell'azione criminale di "Cosa Nostra" anche donne e bambini, fatto prima impensabile per le regole "storiche" che vigevano all'interno di tale organizzazione, e tra tali episodi ha citato quello dell'omicidio della moglie del Bontate Giovanni, Citarda Francesca, verificatosi il 28 settembre 1988 a Palermo e quello di Savoca Andrea (cl. 27/3/1987) rimasto ucciso a soli quattro anni a colpi d'arma da fuoco, insieme al padre Giuseppe il 26 Luglio 1991 nella via Pecori Giraldi a Palermo (cfr. dep. Obinu ff. 23 e ss. ud. cit.) . Proprio tali "eccessi" nella strategia di sterminio, imposta da quella che egli ha definito "la dittatura" di Riina e Provenzano, sarebbero stati alla base della propria scelta di collaborazione con la giustizia, le cui motivazioni il Cancemi ha ampiamente esposto, con dovizia di particolari. Ha spiegato di avere manifestato al Provenzano il proprio dissenso in relazione alla decisione di uccidere il capitano "Ultimo", ritenuto uno dei principali artefici dell'arresto del Riina, ma tale sua posizione di "moderazione", verosimilmente, aveva comportato la decisione della sua stessa eliminazione fisica, sulla quale era stato messo sull'avviso da Ganci Raffaele, a lui particolarmente legato da un rapporto di amicizia trentennale. Quando anche quest'ultimo soggetto era stato tratto in arresto, venuto meno all'interno di "Cosa Nostra" uno dei suoi principali punti di riferimento, egli aveva ritenuto che il proprio isolamento fosse ormai irreversibile e aveva deciso di consegnarsi alla Giustizia.

La lunga militanza del Cancemi all'interno di "Cosa Nostra", attraverso la

progressione nella gerarchia dell'organigramma mafioso, da semplice "soldato" a componente della "Commissione", organo direttivo del sodalizio e la sua vicinanza ad "uomini d'onore" di comprovato spessore criminale, ne evidenziano indiscutibilmente la capacità di disvelare i piu' rilevanti segreti dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte, come è, d'altra parte, dimostrato dalla qualità delle notizie dallo stesso rivelate agli Inquirenti.

La sua scelta di confessare il proprio ruolo di primo piano all'interno della "Commissione" e le proprie responsabilità in ordine a gravissimi fatti di sangue con la conseguenza di accettare le inevitabili condanne conseguenti a tali confessioni ne mettono in luce la serietà della scelta compiuta .

I riferimenti precisi, fatti nel corso della sua deposizione, a circostanze e persone, appaiono sintomatici della sua generale credibilità.

Tutte le predette risultanze appaiono, nel loro complesso, idonee ai fini di un positivo giudizio circa la sua attendibilità intrinseca.



**Verifica dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi.**

Le dichiarazioni rese dal Cancemi nell'ambito dell'odierno procedimento appaiono rilevanti sotto diversi profili:

- 1) il Cancemi ha dichiarato, così come Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia, di essere a conoscenza del fatto che l'odierno imputato era "*nelle mani di Cosa Nostra*";
- 2) ha appreso tale notizia da più fonti, nessuna delle quali coincidente con quelle indicate dagli altri collaboratori di giustizia, e tutte di particolare spicco all'interno dello schieramento mafioso, a lui legate da forti vincoli di reciproca fiducia come Giuseppe Calò e Lipari Giovanni, rispettivamente capo e sotto-capo della propria famiglia di appartenenza;
- 3) in assoluta convergenza con quanto riferito da Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia, ha indicato in Stefano Bontate e Rosario Riccobono i soggetti, ai quali l'imputato era stato particolarmente vicino nel suo rapporto collusivo con "Cosa Nostra";
- 4) con originalità rispetto alle altre fonti propalatorie ha anticipato al 1976 le prime generiche notizie di una vicinanza dell'imputato a "Cosa Nostra" ed ha indicato specifiche condotte di favore poste in essere dallo stesso nei confronti di Stefano Bontate collocandole in un periodo successivo all'Agosto 1979;
- 5) ha descritto il progressivo processo di "appropriazione" da parte dei corleonesi delle relazioni con soggetti appartenenti alle Istituzioni che con precipuo riferimento all'imputato ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese da altro collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese come si avrà modo di esaminare in seguito;
- 6) ha accusato anche altri poliziotti di collusione (con significative convergenze rispetto ad altre emergenze probatorie che saranno esaminate nel prosieguo) e, come ammesso dallo stesso imputato (il quale ha dichiarato di non essersi mai interessato

nel corso della propria carriera professionale di tale soggetto-che all'epoca in cui egli fu dirigente della Squadra Mobile, era noto solo come rapinatore - cfr. ud. 12/10/1994 e 16/12/1994) non ha alcun motivo, neppure apparente, di personale vendetta nei suoi confronti;

- 7) fin dall'inizio della sua collaborazione è stato affidato ai C.C. ed in particolare al R.O.S., organismo di P.G. differente da quello che ha gestito i preliminari contatti e le investigazioni a seguito della collaborazione di Gaspare Mutolo (D.I.A.).

Passando all'esame analitico delle dichiarazioni del collaborante, va osservato che in ordine ai rapporti esistenti tra l' imputato ed esponenti di "Cosa Nostra" egli ha dichiarato di avere appreso che *"il dott. Contrada era una persona molto vicina a Stefano Bontate e Rosario Ricobono"*(cfr. f. 41 ud. cit.). Ha ricordato di avere ricevuto la prima, generica, notizia di un rapporto di "vicinanza" del dott. Contrada con tali soggetti, nel 1976, prima del proprio arresto, avvenuto nel Maggio di quell'anno. Tale notizia gli era stata casualmente comunicata da Lipari Giovanni, sotto-capo della propria famiglia, in occasione di un problema personale manifestato dal Cancemi con riferimento alla propria patente di guida *"siamo risaliti a questo discorso tramite che si parlava di me, che io non avevo la patente di guida, si parlava come potere fare di avere la patente io, che me l'avevano ritirata nel 1971, tramite una misura di prevenzione che mi avevano dato; mi trovavo a Piazzale Danisinni, nei pressi di Piazza Indipendenza, che conversavo con lui e lui mi parlava del dott. Contrada"* (cfr. ff. 41 e 42 ud. cit.).

Quando era uscito dal carcere dopo il mese di Agosto del 1979 aveva avuto modo di tornare a parlare di tale argomento in modo piu' specifico sia con il Lipari che con "Pippo" Calò, rispettivamente suoi capo-famiglia e capo-mandamento, i quali non soltanto gli avevano confermato la generica notizia della "vicinanza" del dott. Contrada all'organizzazione mafiosa, ma gli avevano comunicato che il predetto si era interessato per far avere la patente ed il porto d'armi a Stefano Bontate: *" quando, poi, sono uscito dal carcere, nel 1979, siamo ritornati sull'argomento.....Lipari.. mi ha detto espressamente che il dott. Contrada si aveva interessato tramite il suo interessamento, ci aveva fatto prendere la patente di guida a Stefano Bontate ed il porto d'armi....io questo l'ho saputo poi, ne ho avuto occasione di parlarne anche con Calò, ed il Calò mi ha detto pure che era vero, perchè era molto vicino a Stefano Bontate e a Rosario Riccobono "* (cfr. ff. 42-43 ud. cit.)

La circostanza che nel 1976 il Cancemi avesse la patente sospesa è stata

positivamente riscontrata, essendo stato accertato che la sospensione della patente del Cancemi, rilasciatagli nel 1960 dalla Prefettura di Palermo, era stata disposta con decreto prefettizio del 13/11/1971, mai revocato, e che solo nel Settembre del 1988, dopo un nuovo esame teorico- pratico il Cancemi aveva ottenuto una nuova patente (cfr. ff. 36-62 e ss. deposizione Obinu ud. cit.).

E' già stato messo in evidenza come il P.le Danisinni fosse il luogo abitualmente frequentato dal Lipari Giovanni per l'esercizio dei propri traffici di droga (v. riferimenti alla sentenza del primo maxi processo) ed è stato, altresì, anticipato che il Cancemi pur esponendo al Lipari i propri problemi per la patente, neppure in seguito, quando aveva saputo dell'interessamento di Contrada per la patente del Bontate, aveva ritenuto di chiedere per sè, semplice soldato della famiglia di "Porta Nuova", l'intervento del predetto funzionario.

Secondo quanto appreso dal Cancemi, dopo l'Agosto del 1979, gli specifici interventi del dott. Contrada in favore di "Cosa Nostra", erano stati, quindi, quelli finalizzati a far ottenere la patente ed il porto d'armi a Stefano Bontate.



### **Interessamento del dott. Contrada per la patente di Stefano Bontate.**

Deve evidenziarsi che un primo riscontro alle dichiarazioni del Cancemi in ordine a tale specifico interessamento è costituito dalle affermazioni di analogo contenuto riferite da Francesco Marino Mannoia all'udienza del 29/11/1994 nel corso della quale il collaborante ha sostenuto di avere appreso nel periodo compreso tra il 1979 ed il 1980 direttamente da Stefano Bontate che aveva avuto la patente per l'interessamento del dott. Contrada (cfr. ff. 10-58 e 73 ud. cit.).

Tale conferma appare di specifico valore in quanto è proveniente da fonte diversa da quelle indicate dal Cancemi ed è stata riferita al Mannoia proprio dal soggetto che di quell'interessamento era stato il diretto beneficiario.

Va, inoltre, osservato che significativi riscontri alle predette dichiarazioni sono emersi su un piano obiettivo dall'esame della documentazione (acquisita nel corso dell'istruzione dibattimentale) concernente la patente di guida del Bontate.

Dalla lettura comparata dei diversi atti contenuti nel fascicolo cat. II° relativo a Stefano Bontate, esistente presso la Questura di Palermo (acquisito all'udienza del 16/12/1994) e dai fascicoli esistenti presso la Prefettura (copia della documentazione trasmessa dalla Prefettura è stata acquisita all'udienza del 6/5/1994- cfr. doc. n° 15 produzione P.M.- successivamente è stato acquisito, all'udienza del 12/5/1995, il fascicolo originale della pratica relativa alla patente di guida del Bontate) è stato possibile ricostruire tutti i passaggi della pratica in oggetto.

Stefano Bontate, già in possesso di patente per autoveicoli di I°gr., rilasciata dal Prefetto di Palermo in data 18/5/1956, otteneva il 20/2/1960 una patente cat. C n° 483 valevole fino al 20/2/1965 la cui validità veniva confermata fino al 27/2/1970 e successivamente fino al 19/4/1975.

In data 21/3/1970 (con provvedimento depositato il 25/3/1970) il Tribunale di Palermo sez. I° penale disponeva la sottoposizione di Stefano Bontate alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di Suzzara prov. Mantova, per la durata di anni cinque (successivamente trasferito a Qualiano in prov. di Napoli ed infine a Cannara in prov. di Perugia).

Con nota del 13/4/1970 la Questura comunicava alla Prefettura, per i provvedimenti di competenza, l'emissione del predetto decreto a carico del prevenuto ed il Prefetto di Palermo (dott. Ravalli) con decreto n°4526 dell'8/5/1970 disponeva la revoca della patente cat. C ad uso privato, già rilasciata al Bontate.

In data 30/4/1975 Stefano Bontate veniva arrestato in località Campi Bisenzio, in Toscana, per contravvenzione al soggiorno obbligato e nell'occasione era trovato dalla Polizia stradale in possesso di una patente n° 843 vidimata per gli anni 1973-1974 e 1975, che era risultata falsa non essendo mai stata rilasciata dalla Prefettura di Palermo (v. proc. penale a carico di Stefano Bontate presso la sez. penale della Pretura unificata di Firenze).

Ultimata l'espiazione della misura di prevenzione, il 28/2/1977, Stefano Bontate avanzava istanza al Prefetto di Palermo per la concessione di una nuova patente di guida evidenziando la necessità di detto documento per esigenze di tipo lavorativo (*“per svolgere l'attività lavorativa in quanto come proprietario terriero di appezzamenti dislocati in varie località è costretto a spostarsi per sorvegliare il lavoro dei propri dipendenti”*). Con nota del 13/12/1977 il Prefetto di Palermo (dott. Grasso) chiedeva al Questore se i fatti per i quali il Bontate era stato sottoposto alla misura di prevenzione fossero gli stessi per i quali egli era stato assolto con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 22/12/1976. In data 16/1/1978 il Questore (dott. Epifanio) rispondeva che la sentenza assolutoria della Corte d'Appello si riferiva a fatti emersi in epoca successiva rispetto a quelli oggetto di valutazione per l'applicazione al Bontate del soggiorno obbligato. Con successiva nota, n° 45024 del 3/4/1978, il Prefetto (dott. Di Giovanni) richiedeva al Questore un parere per l'eventuale rilascio di un nuovo documento di guida al Bontate formulando il quesito nei seguenti termini: *“poichè il Bontate è diffidato, si prega di fare conoscere l'avviso della S.V. in ordine alla richiesta, precisando, in particolare, se sussistano motivi ostativi o se l'interessato abbia dato concreti segni di ravvedimento”*.

In data 24/4/1978 dalla Questura partiva una nota con la quale si richiedeva al I° Distretto di Polizia, quanto segue: *“Si prega far conoscere l'attività lavorativa svolta in atto dal Bontate e se in relazione a tale attività il documento richiesto costituisca per lo stesso mezzo indispensabile di lavoro”*.

Con nota successiva dell'1/6/1978 il Dirigente del I° Distretto di Polizia (dott. F.Faranda) comunicava che Bontate risultava coltivatore diretto e produttore di agrumi e che conduceva personalmente l'azienda di sua proprietà ed i fondi della moglie e delle sorelle e



che per la sua attività, atteso che i terreni erano ubicati in varie località, aveva necessità di spostarsi, sicchè “ *la patente richiesta dal Bontate, appare un mezzo necessario di lavoro per lo stesso*”.

Il Questore (dott. Epifanio) rispondeva alla richiesta di parere avanzata dalla Prefettura il 3/4/1978 con la nota del 29/7/1978 n° 90/10170 Div. M.P. nella quale, pur precisando che il Bontate era indiziato mafioso e pur richiamando la precedente nota della Questura del 16/1/1978, si limitava a recepire le informazioni assunte dal I° Distretto di Polizia, concludendo con il seguente parere “ *non si esclude che lo stesso, in relazione alla sua attività, possa avere bisogno dell’invocato documento di abilitazione alla guida*”.

Sull’originale della predetta nota, che risulta protocollata in data 3 Agosto 1978, il Prefetto Di Giovanni, annotava, il 2 Agosto 1978, un provvedimento di suo pugno (il Prefetto ha riconosciuto come propria la grafia della predetta annotazione all’udienza del 12/5/1995 -f.5) del seguente tenore: “ *Si, in via di esperimento. Richiedere nuove informazioni fra sei mesi*”.

Solo in data 11/7/1979 (e quindi non dopo i sei mesi previsti ma ben quasi un anno dopo) il Prefetto Di Giovanni inviava al Questore una richiesta di aggiornate informazioni sul conto del Bontate al quale la patente era stata rilasciata solo in via di esperimento. In data 30/7/1979 la Questura chiedeva, pertanto, al I° Distretto di Polizia di fornire un aggiornato rapporto informativo sul conto del Bontate a partire dal Giugno 1978. In risposta alla predetta nota il Dirigente del I° Distretto di Polizia in data 12/9/1979 segnalava all’ufficio richiedente che, essendo stati di recente esperiti accertamenti da parte della Squadra Mobile, era soprattutto a quest’ultima che andavano richieste “*notizie piu’ particolareggiate sulle sue eventuali attività illecite o mafiose*”. L’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura si rivolgeva, pertanto, alla sez. Anti-mafia della Squadra Mobile, alla quale chiedeva, con nota del 24/9/1979 di fornire aggiornato rapporto informativo sul conto di Bontate (n.b. in calce alla nota in oggetto, rinvenuta nel fascicolo generale della Questura, è annotata a mano la seguente dicitura: 29/3/1980 “*Sollecitare Mobile*”- in calce alla copia rinvenuta agli atti del fascicolo della Squadra Mobile è annotata la seguente dicitura: “*Dr. Crimi*” che all’epoca era il dirigente della sezione anti-mafia). In data 3/4/1980, lo stesso Ufficio Misure di Prevenzione inviava una nota di sollecito alla sez. anti-mafia della Squadra Mobile, ove è possibile leggere l’annotazione del nome “*dr. Incalza*”, all’epoca dirigente della sezione investigativa-criminalità organizzata.

Il 2/9/1980 l'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura sollecitava ancora una volta la sez. antimafia a fornire una risposta alla richiesta del 24/9/1979 ed inoltre, chiedeva un parere in merito all'eventuale sospensione della patente di guida del Bontate anche in considerazione dell'allora recente arresto del fratello Giovanni Bontate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, concludendo così: *“Si rimane in attesa di urgente riscontro”* (n.b. nella nota contenuta nel fascicolo della Mobile vi è la dicitura a mano: *“Dr. Incalza”* con sigla indecifrabile e poi *“fascicolo a me”* con sigla diversa parimenti indecifrabile).

Con nota in data 8/9/1980 a firma del dott. De Luca, all'epoca vice-dirigente della squadra Mobile, si esprimeva parere favorevole alla sospensione della patente del Bontate; tuttavia la predetta autorizzazione alla guida rilasciata in via di esperimento il 2 Agosto del 1978, non gli fu mai più sospesa fino alla data della sua morte, avvenuta il 23 aprile 1981.

Dalla lettura dei predetti documenti, integrati dalle deposizioni dibattimentali dei testi escussi in ordine a tale pratica, possono trarsi alcune importanti osservazioni.

Primo dato certo che occorre evidenziare è che Stefano Bontate non avrebbe potuto ottenere il rilascio della patente e ciò non soltanto in relazione alla sua qualità di diffidato mafioso ma perchè vi era in atti la prova di un reato dallo stesso commesso (violazione al soggiorno obbligato), perpetrato attraverso l'uso di un documento abilitativo alla guida, risultato falso.

Ed infatti, come si evince dagli atti esistenti sia nel fascicolo cat. II° della Questura di Palermo che in quello della Prefettura, il Bontate in data 29/4/1975 in un'epoca in cui risultava dimorante obbligato nel comune di Cannara (prov. Perugia), era stato sorpreso e tratto in arresto sull'autostrada del Sole, nei pressi del Comune di Scandicci (Firenze), a bordo di un'autovettura “Porsche” intestata al proprio fratello Giovanni in compagnia del mafioso Scaglione Salvatore; nell'occasione il Bontate era stato trovato in possesso di una patente di guida, Cat. C n° 843 a lui intestata in cui risultava apposta la dicitura “duplicato” (rilasciato il 4/1/1971 dalla Prefettura di Palermo e vidimata per gli anni 1973-74 e 75) che il Distaccamento della Polizia Stradale di Campi- Bisenzio aveva trasmesso per accertamenti sia alla Prefettura che alla Questura di Palermo; tale patente, contrariamente a quanto si leggeva sulla stessa non era stata rilasciata dalla Prefettura di Palermo e per tale motivo era stato avviato un procedimento penale per falso presso la sezione penale della Pretura unificata di Firenze a carico del Bontate (cfr. nota relativa a “risultanze agli atti di

questa Divisione Polizia Criminale sul conto di Stefano Bontate” redatta dalla Questura di Palermo in data 27/3/1980- nota n° 75761 Ministero dell’Interno del 24/12/1977- nota della Prefettura di Palermo del 16/8/1977 inviata alla Pretura di Firenze- nota inviata in data 6/6/1975 alla Questura di Palermo- copia con all.ta la copia della patente ritirata al Bontate- nota n° 75/61 del 30/4/1975 con dicitura in calce “la patente è falsa”).

Il dott. Carmelo Emanuele, che è stato addetto ininterrottamente per circa sedici anni all’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Palermo, prima come funzionario e poi come dirigente, escusso all’udienza del 23/6/1995 ha dichiarato che se il richiedente era un indiziato mafioso doveva valutarsi la possibilità di un abuso della patente da parte dello stesso e se si fosse profilata una tale eventualità il parere avrebbe dovuto essere negativo; solo se la condotta dell’indiziato mafioso non avesse dato adito ad alcun sospetto allora la patente di guida si sarebbe potuta rilasciare (cfr. ff. 22- 56 e ss. ud. cit.). E’ evidente che nel caso in esame non v’era una mera ipotesi di un possibile abuso della patente di guida da parte del Bontate bensì la certezza di un abuso già perpetrato essendo stata già realizzata una specifica condotta penalmente rilevante.

Ma Stefano Bontate, al quale la patente era stata revocata già in data 8/5/1970, a seguito dell’irrogazione nei suoi confronti della misura di prevenzione, non intendeva rinunciare al privilegio di guidare le potenti autovetture di cui era appassionato (cfr. dep. Adamo Calogero) e, così, nel 1977, formulava istanza per il rilascio di una nuova patente di guida prospettando la necessità del documento per esigenze connesse alla propria attività lavorativa.

E’ stato accertato che in tale occasione il Bontate per ottenere il buon esito di tale istanza si era rivolto all’on.le Gioacchino Ventimiglia che a sua volta si era rivolto al Prefetto di Palermo dell’epoca, dott. Aurelio Grasso. Quest’ultimo, escusso all’udienza del 19/9/1995, ha riconosciuto come proprio l’appunto manoscritto su biglietto intestato “Il Prefetto di Palermo” recante la scritta “ Bontate Stefano, On.le Ventimiglia” (rinvenuto nel fascicolo della Prefettura) ed ha affermato che l’appunto si riferiva ad una segnalazione fattagli dall’On.le Ventimiglia, all’epoca vice Presidente della Regione Siciliana, per fare ottenere la patente al Bontate; tale segnalazione è stata riconosciuta dallo stesso Ventimiglia nel corso della sua deposizione all’udienza del 26/5/1995.

L’intervento si era sostanziato in una richiesta di informazioni (cfr. nota Prefettura in data 13/12/1977), inoltrata alla locale Questura con la quale si richiedeva di precisare se i

fatti per i quali l'interessato era stato assolto con sentenza della Corte D'Appello di Palermo del 22/12/1976 (particolare evidenziato nella propria istanza dal Bontate) erano gli stessi per i quali era stata applicata al richiedente la misura di prevenzione. La risposta preclusiva, trasmessa dalla Questura in data 16/1/1978, aveva impedito a tale interessamento di avere altro corso, e peraltro, nello stesso mese di Gennaio del 1978 il Prefetto Grasso aveva lasciato l'incarico ed era subentrato al suo posto il Prefetto Di Giovanni (cfr. dep. Grasso ud. 19/9/1995 ff. 1 e ss.).

L'esito di tale interessamento, bloccato da un parere preclusivo proveniente dagli uffici della Questura, era certamente idoneo a far comprendere che ai fini di un buon esito dell'istanza le valutazioni espresse dagli uffici della Questura avevano un peso determinante.

Il 3/4/1978 il nuovo Prefetto Girolamo Di Giovanni richiedeva informazioni alla Questura in relazione all'istanza pendente del Bontate; tale richiesta, secondo quanto dichiarato dallo stesso Prefetto Di Giovanni all'udienza del 12/5/1995, era stata predisposta sul modello ordinario per le richieste di tal tipo (cfr. ff. 2 e ss. ud. cit.). In tale nota si chiedeva di precisare, in particolare, se sussistevano motivi ostativi al rilascio ovvero se l'interessato avesse dato concreti segni di ravvedimento.

Il Prefetto, quindi, affidandosi, come di consueto, alle piu' approfondite ed aggiornate notizie in possesso degli uffici investigativi della Questura, trattandosi di un soggetto che veniva appunto indicato come "diffidato ed indiziato di appartenenza alla mafia", poneva due precisi quesiti, volti ad accertare:

- 1) l'esistenza di "*motivi ostativi*" al rilascio della nuova patente richiesta dall'interessato;
- 2) l'eventuale esistenza di "*concreti segni di ravvedimento*" da parte del diffidato.

A questi due quesiti la Questura avrebbe dovuto rispondere e non v'è dubbio che il Bontate, essendo stato tratto in arresto due anni prima nella flagranza della contravvenzione all'obbligo di soggiorno in compagnia di altro soggetto indiziato mafioso e con una patente contraffatta, non soltanto aveva posto in essere una condotta del tutto opposta a quella richiesta di positivo ravvedimento, ma in modo specifico aveva dato prova di abusare del documento abilitativo alla guida.

Nonostante ciò, negli uffici della Questura era maturata invece una soluzione per avviare la pratica del Bontate verso una conclusione palesemente elusiva degli specifici quesiti posti dalla Prefettura.

Ed infatti, con la nota citata del 24/4/1978 si era avviata un'istruttoria finalizzata ad accertare non l'esistenza di motivi ostativi o di concreti segni di ravvedimento, che avrebbe condotto direttamente ed inevitabilmente ad un esito negativo per il Bontate, bensì, in assoluta conformità con quanto asserito dallo stesso Bontate nella sua istanza del 1977, si era richiesto al I° Distretto di Polizia, territorialmente competente, di *“far conoscere l'attività lavorativa svolta in atto dal Bontate, e se, in relazione a tale attività, il documento richiesto costituisca per lo stesso mezzo indispensabile di lavoro”*.

Con nota in data 1/6/1978, a firma del dirigente dott. Faranda, il I° Distretto di Polizia accertava che il Bontate era coltivatore diretto e produttore di agrumi, che conduceva personalmente l'azienda agricola di sua proprietà, quelle della moglie e delle sorelle e che per occuparsi della conduzione dei fondi aveva necessità di spostarsi; concludeva affermando che *“ la patente richiesta dal Bontate, appare un mezzo necessario di lavoro per lo stesso”*. Pertanto il I° Distretto di Polizia, investito del predetto accertamento, si era limitato a rispondere al quesito posto con la nota della Questura del 24/4/1978, senza avere contezza degli specifici quesiti posti dalla Prefettura sul conto del Bontate e, peraltro, il dott. Francesco Faranda, escusso all'udienza del 21/3/1995, ha tenuto a precisare che, mentre nella richiesta di informazioni trasmessa al proprio ufficio si chiedeva di verificare se la patente fosse *“mezzo indispensabile”* di lavoro, egli con la nota in oggetto si era limitato a configurarlo come *“mezzo necessario”* (cfr. f.10 ud. cit.).

Nel corso della sua deposizione dibattimentale il dott. Faranda ha dichiarato di non conservare ricordo di un interessamento del dott. Contrada per tale pratica (*“ che io ricordi, no. Guardi io non ricordavo neanche che avevo trattato della patente”*cfr. f. 15 ud. cit.) e solo nel prosieguo ha ritenuto, in via meramente deduttiva, di potere escludere tale interessamento.

Osserva il Tribunale che un altro momento decisivo nella pratica in esame, oltre a quello già segnalato che aveva dato l'avvio all'istruzione interna agli uffici della Questura, sulla falsariga di quanto asserito dallo stesso Bontate nella sua istanza, è quello della risposta che era stata data con la nota del 29/7/1978 alla richiesta di parere formulata dalla Prefettura in data 3/4/1978.

Ed infatti, in tale nota (a firma del Questore dott. G. Epifanio), lungi dal fare riferimento a “motivi ostativi” ovvero a “concreti segni di ravvedimento”, era stato dato un decisivo rilievo alle “*recenti informazioni assunte*” dalle quali era risultato che il Bontate era “*proprietario di diversi appezzamenti di terreno coltivati ...che conduceva direttamente*” e si era dato il seguente parere “*non si esclude che lo stesso, in relazione alla sua attività, possa avere bisogno dell’invocato documento di abilitazione alla guida*”.

E' chiaro che tale parere, palesemente elusivo dei quesiti posti dalla Prefettura, è sostanzialmente favorevole al rilascio del documento richiesto. Ed infatti il provvedimento conseguenziale, annotato personalmente dal Prefetto (dott. Di Giovanni) alla data del 2 Agosto, è positivo, sebbene il rilascio della nuova patente al Bontate, formalmente, era avvenuto “in via di esperimento”, subordinato ad una richiesta di “nuove informazioni” da inoltrare entro sei mesi (anche se, come si è già anticipato, le stesse furono richieste solo, dopo quasi un anno).

E' rilevante osservare che nel documento originale, acquisito nel fascicolo della Prefettura, la conclusione adottata dalla Questura “*Non si esclude che lo stesso, in relazione alla sua attività lavorativa, possa avere bisogno dell’invocato documento di abilitazione alla guida*”, è interamente sottolineato con matita bleu, il che evidenzia in modo indiscutibile che quella conclusione era stata ritenuta autorizzativa della scelta adottata e determinante a tal fine.

Il Questore Epifanio nel corso del proprio esame dibattimentale all’udienza del 5/5/1995, pur affermando che in caso di soggetti indiziati mafiosi normalmente va valutata la possibilità di un abuso del documento abilitativo alla guida (cfr. f. 46 ud. cit.), ha dichiarato che, nel caso di specie, non ricordava se si era posto il problema della possibilità di un abuso ed in ogni caso, verosimilmente, si era limitato ad aderire a quella indicazione riguardante la necessità per il Bontate della patente per motivi di lavoro fatta dai suoi collaboratori, facendo quindi proprio un giudizio altrui (cfr. ff. da 35 a 49 ud. 5/5/1995).

Escusso all’udienza del 12/5/1995, il teste Girolamo Di Giovanni ha ammesso che con la nota del 29/7/1978 la Questura aveva ommesso di rispondere ai quesiti specifici posti dalla Prefettura con la richiesta di informazioni del 3/4/1978; non è stato in grado, però, di ricordare il motivo per cui non era stato richiesto un piu’ congruo parere ed ha rilevato che la data di emissione del provvedimento di rilascio (2 Agosto) risulta antecedente alla data di

protocollazione dello stesso documento (3 Agosto) precisando che, probabilmente, come avveniva per tutte le pratiche “di un certo rilievo”, la nota era stata direttamente sottoposta alla sua attenzione; ha affermato che nel caso in esame aveva ritenuto di adottare immediatamente la decisione anzicchè incaricare un funzionario della pratica, come avveniva per prassi; non è stato in grado di ricordare come mai le nuove informazioni erano state richieste solo dopo quasi un anno e non dopo i sei mesi di esperimento previsti (cfr. ff. 5 e ss.-36 ud. cit.).

Da questo primo esame della pratica in oggetto possono immediatamente evidenziarsi talune sorprendenti analogie con quella già esaminata della patente di Greco Giuseppe, che appaiono tanto piu' sintomatiche ove si consideri che secondo il collaboratore di giustizia Marino Mannoia, anche per questa pratica vi era stato, così come per il Bontate, l'interessamento del dott. Contrada.

L'istanza firmata dal Greco (ma che per sua stessa ammissione altri avevano predisposto per lui) per ottenere la restituzione della patente aveva prospettato, analogamente a quella del Bontate, la necessità del documento abilitativo alla guida per esigenze connesse all'attività di coltivatore diretto dei propri fondi; la pratica era stata avviata con un “iter” identico a quello della patente Bontate: la Questura con fonogramma del 12/12/1979 aveva chiesto al I° Distretto di Polizia se l'attività lavorativa svolta dal Greco potesse giustificare l'utilità del documento richiesto e il I° Distretto aveva risposto in termini analoghi, sostanzialmente favorevoli al rilascio. Ma il Questore Immordino, esaminata la pratica e nonostante l'esito dell'istruttoria compiuta negli uffici della Questura, aveva espresso con la nota del 23/1/1980 un parere di tenore assolutamente inequivocabile decisamente contrario al rilascio *“è indiziato di appartenenza alla mafia, è ritenuto capace di abusare del chiesto documento di guida.., pertanto questo ufficio esprime parere contrario alla restituzione della patente di guida “.*

Non vi è dubbio che tale parere decisamente ostativo aveva impedito la restituzione della patente al Greco per le vie regolari e ciò era avvenuto nonostante che i motivi ostativi per il rilascio della patente del Greco fossero ben minori rispetto a quelli per il rilascio della patente al Bontate sia in relazione ai precedenti ed allo spessore mafioso dei due personaggi sia soprattutto per la specifica prova a carico del Bontate di un precedente grave abuso del documento abilitativo alla guida.

Ciò nonostante il Bontate era riuscito ad ottenere la patente e proprio in un periodo

(1978) assolutamente compatibile con la data in cui sia Cancemi che Mannoia avevano appreso la notizia dell'avvenuto interessamento da parte del dott. Contrada per fargli ottenere la patente (1979-1980) ed in un contesto in cui il dott. Contrada, dirigente della Criminalpol, era il funzionario di maggior rilievo all'interno della Questura, quel "punto di riferimento" da molti testi indicato ed i cui "consigli" e "suggerimenti" erano sempre ascoltati, il funzionario che piu' di ogni altro godeva la stima e la fiducia del Prefetto Di Giovanni e del Questore Epifanio (come i predetti testi hanno dichiarato nel corso delle loro rispettive deposizioni dibattimentali).

Ma quel che è ancora piu' grave, è che dall'esame della pratica in questione è emersa una circostanza, assolutamente autonoma rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboranti, che è idonea ad avvalorare, ulteriormente, il palese favoritismo di cui era stato beneficiario il Bontate il quale, non soltanto era riuscito ad avere una patente che non avrebbe potuto ottenere, ma aveva mantenuto il possesso del medesimo documento, a causa di una significativa "inerzia" degli uffici della Questura, fino al momento della sua uccisione avvenuta circa tre anni dopo il rilascio "in via provvisoria" del documento abilitativo alla guida.

Ed infatti, esaminando il prosieguo della pratica si ha modo di notare che, con la nota dell'11/7/1979 a firma del dott. Di Giovanni la Prefettura richiedeva alla Questura di "*fornire aggiornate informazioni sul conto del sig. Stefano Bontate, al quale, in data 2/8/1978, era stata concessa la patente in via di esperimento*"; la Questura, a sua volta, con la nota del 30/7/1979 si rivolgeva al I° Distretto di Polizia per avere un aggiornato rapporto informativo sul conto del nominato in oggetto, ma questa volta il dott. Faranda, con nota del 12/9/1979, rispondeva che la Squadra Mobile che aveva in corso accertamenti sui Bontate - in particolare faceva riferimento all'acquisto di un fondo per circa mezzo miliardo da parte dei predetti - avrebbe potuto fornire "*notizie piu' particolareggiate sulle eventuali attività illecite o mafiose*" del Bontate (a margine della nota del 12/9/1979 si legge alla data del 23 Settembre l'annotazione manoscritta "*girare la richiesta alla Squadra Mobile, sez. Anti-mafia*"). Veniva, quindi, inoltrata, il 24/9/1979 la richiesta di rapporto informativo alla Squadra Mobile- sez. antimafia con assegnazione della pratica al dott. Crimi all'epoca dirigente della sez. anti-mafia (come può leggersi dall'annotazione in calce alla nota in oggetto).

Va osservato che la risposta a tale richiesta è stata redatta dalla Squadra Mobile



soltanto un anno dopo (8/9/1980) e non è stata mai ufficialmente trasmessa alla Prefettura fino alla data dell'omicidio del Bontate che era stato ucciso proprio mentre si trovava a bordo di un'autovettura "Giulietta 2000" in possesso della patente di guida regolarmente custodita all'interno del proprio portafogli (cfr. fascicolo del proc. penale a carico di ignoti, relativo all'omicidio del Bontate- acquisito all'udienza del 19/5/1995).

A questo punto occorre esaminare cosa accadde allorchè la richiesta di informazioni giunse alla sezione anti-mafia della Squadra Mobile, la cui dirigenza, proprio in quel periodo, era stata assunta " ad interim" dal dott. Contrada.

Nel corso del dibattimento è stato escusso il dott. Giuseppe Crimi, per accertare quale esito ebbe quella richiesta di informazioni sul conto del Bontate.

Alla domanda rivolta dal Presidente se si fosse occupato della patente del Bontate, e se conservasse ricordo di tale pratica, il teste ha risposto: "*mi ricordo il fatto*" (cfr. f. 124 ud. 13/1/1995). All'ulteriore domanda rivolta dalla difesa per sapere cosa successe quando pervenne la richiesta di informazioni, che indagini furono fatte e che risposte furono date, il teste ha risposto :"*Io mi ricordo una cosa semplicemente di questa patente e di questo personaggio che la richiesta per questa patente da concedere o da sospendere ci è pervenuta in un momento piuttosto critico per noi, all'indomani dell'uccisione del dott. Giuliano, e come pocanzi avevo chiarito, ci occupammo subito delle indagini che aveva svolto il dott. Giuliano, fra queste c'era l'indagine che riguardava Bontate Giovanni, per cui abbiamo in quel momento preso in attenzione il gruppo dei Bontate come indagini. Quindi questa informativa non l'abbiamo fornita perchè non volevamo mandare nessun segnale, nè negativo al personaggio perchè stavamo facendo indagini sul gruppo Bontate*"(cfr. ff. 125 e 126 ud. cit.).

Il Presidente, ha quindi chiesto: "Noi, a chi si riferisce?"

- risposta del teste : "Noi, Squadra Mobile".

Domanda del Presidente: ""E lei con chi ne parlò?"

-risposta del teste : "Credo che ne ho parlato anche con il dott. Contrada di questa cosa qua..."

Domanda del Presidente: " Siccome lei dice sempre noi..."

-teste:

*“Noi, la Squadra Mobile si stava occupando del gruppo Bontate, allora in questo caso dico noi come Squadra Mobile, perchè del gruppo Bontate, se ne occupò la Squadra Mobile e, in prima persona il dott. Contrada, perchè gli stavano a cuore le indagini che riguardavano il dott. Giuliano, il quale a sua volta si era occupato per mano mia anche di indagini che riguardavano Bontate Giovanni, il fratello di Stefano. Quindi in quel momento abbiamo ritenuto, ho ritenuto anch’io personalmente, come risposta, opportuno non dare subito corso alla richiesta e, aspettare un attimino, poi, nel frattempo, sono stato trasferito e la pratica sicuramente passò in mano al dott. Cassarà” (cfr. ff. 126-127 ud. cit.).*

Domanda:

*“ E quindi lei non risponde, insomma”*

Risposta del teste :

*“No”.*

Dopo avere fornito tali risposte con le quali il teste ha ammesso di avere adottato una decisione concertata a livello di Squadra Mobile (vedi l'uso spontaneo del plurale per tutta la parte della deposizione esaminata) aggiungendo di averne verosimilmente parlato anche con il dirigente della Squadra Mobile, ancorando il ricordo anche ad un dato logico: l'esistenza di indagini in corso su Bontate Giovanni direttamente seguite dal dott. Contrada (e d'altra parte la decisione "opportunistica" di non fornire il parere è collegata dallo stesso teste alla asserita necessità di non mettere in allarme i Bontate con decisioni sfavorevoli nei loro confronti), alla fine della sua deposizione, alla domanda della difesa del seguente tenore : *“Ho capito, insomma, di ritardare la risposta non le fu detto da Contrada? il teste ha risposto : “Nella maniera piu' assoluta, no”.*

Ciò posto, va sottolineato che il dott. Crimi, citato dalla difesa, mentre per la prima parte della propria deposizione ha ricordato i fatti in oggetto fornendo una spontanea ricostruzione degli stessi tale da coinvolgere necessariamente il dirigente della Squadra Mobile in quella decisione di "opportunistica" attesa, in un secondo momento della sua deposizione, verosimilmente perchè resosi conto del pregiudizio arrecato all'imputato, ha radicalmente mutato impostazione escludendo in modo assoluto, ma con risultati poco

convincenti, il coinvolgimento del dott. Contrada.

Al riguardo deve osservarsi che si tratta di un teste che per sua stessa ammissione ha mantenuto rapporti personali di amicizia con l'imputato, anche successivamente al suo trasferimento da Palermo ed anche in epoca recente (cfr. f. 122 ud. 13/1/1995) e che lo stesso imputato ha indicato come uno dei suoi piu' stretti collaboratori con cui ha avuto anche un rapporto di amicizia al di là del mero rapporto professionale (cfr. f. 136 ud. 4/11/1994). Tali ammissioni se, da un lato, rendono ancora piu' inverosimile che il dirigente della sez. antimafia non si sia consultato con il dirigente della Squadra Mobile per adottare una decisione, quantomeno singolare, che riguardava un soggetto su cui erano in corso indagini di notevole rilievo dirette personalmente dallo stesso dirigente della Squadra Mobile, dall'altro possono ben spiegare l'improvviso cambiamento di impostazione fatto dal teste Crimi nel corso della propria deposizione.

L'imputato ha sostenuto che nella sua qualità di dirigente della Squadra Mobile ed in un momento in cui si erano verificati a Palermo gravissimi fatti (ha posto in evidenza a tal fine la coincidenza temporale tra l'omicidio del giudice Terranova e la data in cui era pervenuta alla Squadra Mobile la predetta richiesta di informazioni), egli non poteva occuparsi di pratiche di modesto rilievo come quella in esame. Ora tale assunto sembra smentito proprio dalle dichiarazioni del teste Crimi che ha evidenziato che in quel momento le indagini sui Bontate, intraprese dal dott. Giuliano, stavano "particolarmente a cuore" al dott. Contrada e proprio per l'esistenza di tali indagini in corso era stata presa la decisione di "temporaggiare" per evitare di dare "segnali negativi" ai Bontate .

Il teste Crimi ha dichiarato di avere lasciato il proprio incarico alla sez. anti-mafia nel Febbraio del 1980 (ricordando male ha detto che la pratica era sicuramente passata al dott. Cassarà) ed a quella data gli era subentrato il dott. Guglielmo Incalza che aveva diretto fino al Maggio 1981 la sezione investigativa nella quale, a seguito della nuova dirigenza della Squadra Mobile da parte del dott. Impallomeni, erano state fuse le due preesistenti sezioni anti-mafia e investigativa; soltanto a seguito della dirigenza da parte dell'Incalza la sezione investigativa era stata diretta dal dott. Antonino Cassarà (cfr. Crimi Giuseppe ud. 13/1/1995- Guglielmo Incalza ud. 24/1/1995- Ottavio Fiorita ud. 31/1/1995- Curcio Giuseppe ud. 7/2/1995 - cfr. scheda riepilogativa incarichi dott. Antonino Cassarà acquisita all'udienza del 22/9/1995).

Il teste Incalza, escusso all'udienza del 24/1/1995, ha dichiarato di non avere mai

avuto modo di vedere nè la richiesta di informazioni sul Bontate in data 24/9/1979, peraltro indirizzata alla ex sez. anti-mafia, nè il sollecito del 3/4/1980 in merito al parere sulla patente Bontate (cfr. ff. 226 e ss. ud. cit.). Ha sostenuto che a seguito della ristrutturazione interna alla Mobile che aveva condotto alla fusione delle due sezioni, anti-mafia ed investigativa, tutte le pratiche che erano state in carico all'antimafia erano confluite nella nuova unica sezione.

Tale circostanza di fatto, verosimilmente, spiega l'ulteriore stasi della pratica in oggetto ed evidenza ancor di più' come la decisione iniziale di temporeggiare su quella risposta da dare alla Prefettura sulla patente del Bontate adottata nel Settembre del 1979, si era rivelata di decisiva importanza per il mantenimento al Bontate del documento abilitativo alla guida.

Solo dopo l'ulteriore sollecito del 2 Settembre 1980 il dott. Antonino De Luca, all'epoca vice-dirigente della Mobile (dirigente Impallomeni), con la nota dell'8/9/1980 aveva deciso di rispondere personalmente a quella richiesta formulando un parere che non poteva che essere decisamente negativo (*“ Con riferimento alla nota sopradistinta si comunica che il nominato in oggetto non ha dato apparentemente adito a rilievi. Si ritiene, tuttavia, che lo stesso tragga i maggiori guadagni dalla sua losca attività, svolta, in prevalenza, nel settore del contrabbando dei tabacchi e degli stupefacenti. Sintomatico, del resto, può essere considerato l'arresto del fratello Giovanni, siccome implicato nel noto processo relativo al traffico internazionale di droga. Ciò posto e tenuto conto anche della nota personalità del Bontate Stefano, quest'ufficio ritiene opportuno che allo stesso venga sospesa la patente ”*).

Ciò posto, osserva il Tribunale che dall'esame della pratica in oggetto sono emersi riscontri in ordine al favoritismo esplicito nei confronti di Stefano Bontate sia nel momento del rilascio della patente “in via provvisoria” sia in quello successivo del suo mantenimento fino alla data della sua uccisione.

Non vi è dubbio che il Bontate abbia tentato un primo interessamento investendo direttamente della pratica un politico (on.le Ventimiglia) per segnalare la cosa al Prefetto di Palermo (dott. Grasso). E', altrettanto indubbio, che questo primo tentativo non aveva sortito alcun positivo effetto ed anzi si era rivelato idoneo a far comprendere che i pareri necessariamente richiesti dalla Prefettura alla Questura per tale tipo di pratica avevano un ruolo decisivo per l'esito della stessa. D'altra parte è soprattutto al Questore (quale

responsabile delle strutture di polizia della provincia) piu' che al Prefetto che compete la valutazione della caratura mafiosa del soggetto interessato e dei reali pericoli, in relazione alle indagini espletate, di abusi del documento di guida. E difatti solo a seguito di quell'ambiguo parere proveniente dalla Questura (a firma dott. Epifanio) palesemente elusivo degli specifici quesiti posti dalla Prefettura (nessun cenno venne fatto nè ad eventuali motivi ostativi al rilascio nè a concreti segni di ravvedimento da parte del Bontate, che in nessun modo sarebbero potuti essere evidenziati, per i motivi già esposti) e sostanzialmente autorizzativo al rilascio il Bontate era riuscito ad ottenere la patente in un'epoca cronologicamente compatibile con quella in cui sia il Cancemi che il Mannoia avevano appreso la notizia da fonti diverse dell'avvenuto rilascio della stessa per interessamento da parte del dott. Contrada che era il funzionario che all'interno della Questura godeva della piu' alta considerazione da parte del Questore in carica.

Le significative analogie tra le pratiche Bontate e Greco, entrambe ricondotte dal Mannoia all'interessamento da parte del dott. Contrada, sono risultate, poi, sintomatiche dell'esistenza di un'unica "regia" nell'impostazione delle relative istruttorie e la differenza di soluzioni adottate nei due casi trova giustificazione nell'atteggiamento di decisa opposizione assunto personalmente dal dott. Immordino nella pratica Greco.

Ancor piu' decisivo è apparso, alla luce delle risultanze probatorie, l'atteggiamento di inerzia in ordine al parere da esprimere nel 1979 sulla patente del Bontate deliberatamente adottato anche su decisione del dr. Contrada, dirigente della Squadra Mobile, come lo stesso teste Crimi ha ammesso in un primo momento della propria deposizione (smentendosi successivamente in modo non convincente) e motivato con argomentazioni assai poco credibili: evitare di far insospettare i Bontate di indagini in corso sul loro conto. Appare oltremodo significativo, poi, che identica giustificazione sarà addotta dall'imputato a seguito di parere favorevole a sua firma anche per il rilascio del porto di pistola nei confronti dell'indiziato mafioso Vanni Calvello, che nel prosieguo sarà oggetto di specifica trattazione.

A ciò si aggiunga che il Bontate, nello stesso periodo in cui aveva ottenuto il rilascio della patente, con incredibile celerità e pur risultando soggetto indiziato di appartenenza alla mafia era riuscito ad ottenere anche il rilascio del passaporto, ulteriore indizio della condotta di favoritismo proveniente nei suoi confronti dagli uffici della Questura.

Ed infatti, dalla consultazione degli atti rinvenuti nel fascicolo permanente del

Bontate acquisito dalla Questura è stato possibile accertare che :

in data 9/6/1978 il dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Palermo comunicava al dirigente dell'Ufficio Misure di Prevenzione che il Bontate aveva avanzato istanza tendente ad ottenere il rilascio del passaporto, richiedendo di *“far conoscere se sia ritenuto opportuno aderire alla richiesta, trattandosi di persona sottoposta a misura di prevenzione”* (cfr. nota cat. 22.B/978 del 9/6/78);

il 14/6/1978, il Dirigente l'Ufficio Misure di Prevenzione rispondeva : *“ il nominato in oggetto non risulta sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S.. Il Bontate è indiziato di appartenenza alla mafia”*(cfr. nota n° 90/1534 M.P. del 14/6/1978);

dalla comunicazione effettuata il 20/6/1978 ai vari uffici della Questura di Palermo, risulta che il giorno successivo al suddetto “parere” e precisamente il 15/6/1978 al Bontate era stato rilasciato il passaporto n°D588481 valido per cinque anni (cfr. nota n° 90/10170 del 20/6/1978).

Per quanto riguarda la linea difensiva adottata dall'imputato in ordine all'accusa del suo interessamento per la patente Bontate, dopo un primo tentativo di dimostrare che tale interessamento era stato in realtà esplicito da altro soggetto, di cui era possibile leggere il nome in un biglietto del Prefetto agli atti (con allusione all'on.le Ventimiglia- ma si è già chiarito quale collocazione cronologica e quale esito ebbe quell'interessamento), ha cercato di sostenere la piena legittimità del rilascio della patente a Stefano Bontate, che essendo all'epoca semplice diffidato, avrebbe potuto ottenere la patente, sulla base di una scelta discrezionale del Prefetto (cfr. ud. 23/9/1994). Ma l'imputato non ha considerato un dato, inequivocabilmente emerso dall'esame degli atti, che, ove segnalato, avrebbe dovuto precludere quel rilascio, e che non a caso era stato totalmente omissivo nel parere fornito dalla Questura alla Prefettura: l'esistenza di uno specifico precedente di abuso del documento abilitativo alla guida commesso, peraltro, contravvenendo all'obbligo di soggiorno.


Eppure, tale dato rilevabile con facilità dalla lettura degli atti, non era sfuggito allo stesso imputato, che nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza dell'1/6/1995, aveva dimostrato di esserne a conoscenza: *“Evidentemente la patente di cui parla, a mio avviso, Giuseppe Greco è una patente falsa, perchè allora ne circolavano moltissime, e venivano*

*date ai mafiosi, lo stesso Stefano Bontate fu trovato a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, in possesso di una patente falsa e denunciato dalla Polizia Stradale. Questo durante il periodo di soggiorno obbligato, cioè nel 1975, e risulta dagli atti e dal fascicolo di Stefano Bontate”* (cfr. ff.113-114 ud. 1/6/1995).

L'imputato ha, poi, tentato di sostenere che il parere espresso dalla Questura nella nota del 29/7/1978 (*“ Non si esclude che lo stesso in relazione alla sua attività possa avere bisogno dell'invocato documento di abilitazione alla guida”*) in realtà era un “non parere”, in quanto con quella nota la Questura si limitava a rimettere la scelta del rilascio della patente al Bontate alla decisione discrezionale del Prefetto (cfr. f. 15 ud. 23/971994).

A prescindere dai rilievi già svolti sulla efficacia determinante che quel parere aveva avuto nella decisione adottata dal Prefetto, non vi è dubbio che neppure l'imputato ha potuto negare che, in ogni caso, non si era trattato certamente di un parere negativo perchè, come è emblematicamente dimostrato dalla nota formulata dal Questore Immordino, in relazione alla pratica Greco, di ben diverso tenore erano i pareri negativi espressi dalla Questura per tale tipo di pratiche.

Ciò posto, osserva il Tribunale che se anche dalle risultanze acquisite non si è pervenuti alla prova autonoma dell'interessamento diretto da parte del dott. Contrada, ma si rammenta che tale prova da un punto di vista giuridico secondo la costante Giurisprudenza della Suprema Corte più volte richiamata non è affatto richiesta ai fini dell'integrazione della nozione di riscontro, è indubbio che le gravi anomalie ed i favoritismi oggettivamente emersi dall'esame delle pratiche esaminate, unitamente agli altri evidenziati elementi indiziari, sono idonei ad assumere la valenza probatoria del riscontro alle dichiarazioni, peraltro convergenti, dei collaboratori di giustizia Cancemi e Mannoia in ordine allo specifico favoritismo posto in essere dall'imputato nei confronti del mafioso Stefano Bontate.



### **Il porto d'armi di Stefano Bontate.**

Va ora esaminata la vicenda parallela del rilascio a Stefano Bontate del porto d'arma in favore del quale, secondo le dichiarazioni di Cancemi, vi era stato pure l'interessamento del dott. Contrada secondo le notizie apprese dal collaborante dai già citati Calò e Lipari .

La ricerca dei riscontri specifici di conferma, a differenza di quanto avvenuto per la pratica della patente che ha lasciato ampie tracce di scambi epistolari tra Prefettura e Questura, si è presentata di notevole difficoltà, per la ragione che la documentazione afferente tale materia, di competenza pressocchè esclusiva della Questura e dei Commissariati di zona, è risultata assai carente e lacunosa.

Secondo concordi deposizioni testimoniali è emerso che nell'epoca in questione in ordine al rilascio di porto d'armi vi era una delega di carattere generale rilasciata dal Prefetto al Questore e, sulla base di direttive ministeriali, il dirigente del Commissariato di zona, per delega permanente del Questore, aveva a sua volta discrezionalità nel rilascio di porti di arma lunga uso caccia; per i porti d'arma corta i Commissariati venivano invece interessati solo a livello di informazioni (cfr. dep. Girolamo Di Giovanni ud. 12/5/1995 ff 51 e ss. - Francesco Faranda ud. 21/3/1995 f. 18).

Il teste Giovanni Finazzo all'udienza del 21/3/1995 ha dichiarato che i fascicoli riguardanti le informative per porto d'armi (denominati : 6G se si tratta di arma corta - 6F se si tratta di licenza per fucile da caccia) rimangono in archivio, ma trascorsi cinque anni dalla chiusura della pratica è avviata automaticamente la procedura per l'assegnazione al macero e normalmente non rimane traccia (cfr. f. 78 ud. cit.).

Secondo gli accertamenti eseguiti dalla P.G., è stato confermato che per quanto riguarda il periodo in questione per il porto di pistola il titolo di Polizia, veniva rilasciato dal Questore su delega del Prefetto: la delega, in particolare, era iniziata a decorrere dal 1972 ed era rimasta in vigore fino al 1982 inizio 1983; per quanto attiene, invece, la licenza di porto di fucile, vi era stata sempre la delega del Questore al dirigente del Commissariato competente per territorio (cfr. deposizione cap.Luigi Bruno ud. 12/10/1995).

Con la nota della Questura in data 11 Aprile 1994 (cfr. doc. n° 14 produzione P.M. acquisita all'udienza del 6/5/1994) in risposta alla richiesta della Procura della Repubblica



del 26 Marzo 1994 (avente ad oggetto, con riferimento a Stefano Bontate, “ richiesta documentazione relativa a libretto e licenza porto d’armi ed eventuali altre autorizzazioni concernenti le armi”), è stato comunicato che la Questura non era in grado di fare avere la documentazione in oggetto in quanto gli atti relativi alle autorizzazioni in questione, aventi validità pluriennale, in ottemperanza alle disposizioni che regolano lo scarto d’archivio, erano conservati per almeno due anni dalla scadenza del titolo e, quindi, ne era stata disposta l’eliminazione. E’ stato, tuttavia, precisato che dal registro delle operazioni giornalieri dell’armeria Luigi Russo, relativo all’anno 1961, è stato possibile rilevare che Bontate Stefano era a quell’epoca titolare di “porto d’armi” n° 43042, protocollo n° 6652, rilasciato il 4/8/1960, in virtù’ del quale egli aveva acquistato presso l’indicata armeria il 18/7/1961 un fucile cal. 12 marca Breda matr. 62486, la cui detenzione era stata denunciata presso il Commissariato “Tribunali” in data 31/7/1961. Dall’esame del registro delle denunce di detenzione armi, ex art. 38 del T.U. delle leggi di P.S., del disciolto Commissariato “Vespri”, è risultato, altresì, che in data 5/3/1958, il Bontate aveva denunciato la detenzione di altro fucile a retrocarica a due canne annotato al n° 307, lettera B vol. II° del predetto Ufficio di P.S.

Le indagini di P.G., sono state, quindi, indirizzate, a verificare l’esistenza di documenti, per così dire permanenti, esistenti presso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, ma si è riusciti a reperire solo il registro di porti di pistola rilasciati dal Questore a decorrere dal 1983 al 1987; è stato accertato che di norma era la Questura a rilasciare questo tipo di documento e che la consegna di solito avveniva ad opera del Commissariato competente per territorio; da un raffronto effettuato tra le annotazioni dei registri di porti di pistola esistenti presso la Questura ed i registri di competenza del I° Distretto (con riferimento ai soli rintracciati, relativi agli anni 1983-1987) è risultato, però, che non vi è assoluta corrispondenza tra i predetti registri, nel senso che per alcuni nominativi annotati nel registro della Questura non risulta la corrispondente annotazione di rilascio nel registro del Commissariato di zona; circostanza che può essere spiegata o con la considerazione che al I° Distretto possa essere stata omessa, per dimenticanza, l’annotazione dell’avvenuta consegna ovvero che in quei casi la consegna era avvenuta direttamente presso gli uffici della Questura (cfr. deposizione Bruno ff. 3 ess.).

Analogamente per i porti di fucile, anche se il rilascio, normalmente, avveniva da parte del competente Commissariato di zona, che aveva una delega generale in materia da parte del Questore, tuttavia, sono emersi alcuni casi (sempre con riferimento al periodo

successivo al 1983 per il quale è stato possibile rinvenire i registri permanenti presso la Questura) di rilasci di porti di fucile concessi o rinnovati direttamente dal Questore (cfr. ff. 6 e 7 dep. Bruno cit.).

Dalla documentazione reperibile presso il Commissariato Oreto-Stazione, territorialmente competente per le pratiche di Stefano Bontate nel periodo di interesse (anni 70-80), così come nel fascicolo a II° intestato al predetto, non è stata rinvenuta alcuna traccia relativa a provvedimenti di rilascio, revoca ovvero diniego di titoli di Polizia (cfr. f. 7 dep. Bruno cit.).

Il mancato rinvenimento di tracce documentali di rilascio di porti d'arma presso il Commissariato Oreto-Stazione, per il periodo di interesse, non può ritenersi elemento decisivo al fine di escludere il rilascio, in quanto secondo quanto emerso dall'esame comparato tra i registri dei Commissariati di zona e quelli esistenti presso la Questura non può escludersi che il rilascio possa essersi verificato direttamente in Questura ovvero che per mera dimenticanza non sia stato annotato.

Il mancato rinvenimento di tracce documentali nel fascicolo a II° è di per sé elemento neutro, in quanto, come dichiarato dal cap. Bruno, che ha avuto modo di esaminare diversi fascicoli di soggetti che certamente avevano ottenuto il rilascio del porto d'armi, solo raramente si è rinvenuta traccia di tale rilascio nel fascicolo permanente (cfr. ff. 8 e ss. ud. cit.).

In ordine, poi, al mancato ritrovamento del registro di concessione e rinnovo porti di pistola e porti di fucile tenuto dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, il cap. Bruno ha dichiarato che tale registro è stato rinvenuto solo per il periodo che va dal 1983 al 1987, anche se l'istituzione di esso è risultata antecedente al 1983. E' stato accertato che si tratta di un registro di natura permanente, perchè pur non essendo espressamente regolato per legge (né per l'istituzione, né per lo svecchiamento), è sempre esistito per prassi e dalle notizie apprese dai funzionari e da altri impiegati addetti a tale ufficio non è stato possibile trovare alcuna motivazione al mancato rinvenimento del registro per il periodo che interessa (cfr. ff. 13 e ss. - 103 e ss. dep. Bruno cit.).

Con la nota del 13 Ottobre 1994, in risposta all'ulteriore richiesta di accertamenti inoltrata dalla locale Procura della Repubblica, si comunicava che da ricerche effettuate sia presso l'archivio della Questura che presso i Commissariati di P.S. "Oreto-Stazione" e "San

Lorenzo”, non erano stati rinvenuti i registri relativi alle licenze di porto di pistola (6G) rilasciati dal 1960 al 1981 e che i fascicoli categorie 6G (porto di pistola) - 6F (porto di fucile) e 6H (nulla- osta acquisto armi e divieto detenzione armi e munizioni), relativi agli anni 1960-1981, non erano piu’ agli atti della Questura nè dei Commissariati di zona perchè inviati al macero, come da regolamento di archivio; da un controllo di Polizia effettuato il 29/3/1963, di cui è rimasta traccia nel fascicolo CTG II° (Pregiudicati), è emerso che in quella data il Bontate era stato fermato a bordo di un’autovettura “ Alfa Romeo Giulietta” nella via Falsomiele, unitamente a Greco Paolo: entrambi erano armati di pistola, mentre il Greco veniva tratto in arresto perchè sprovvisto di porto di pistola, il Bontate veniva rilasciato perchè regolarmente autorizzato a portare l’arma; nell’occasione il dirigente pro-tempore della Squadra Mobile (dott. Umberto Madia) con nota in data 29/3/1963 segnalava al Questore l’avvenuto arresto del Greco e proponeva di non rinnovare l’autorizzazione al Bontate alla scadenza prevista per il mese di Giugno di quell’anno (cfr. nota cit. acquisita con relativi allegati all’udienza del 16/12/1994- copia integrale fascicolo intestato a Stefano Bontate- acquisito all’udienza del 19/5/1995). Da tali risultanze emerge che, tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60, Stefano Bontate era certamente titolare sia di porto di fucile che di porto di pistola. L’impossibilità di reperire la documentazione idonea a comprovare le successive vicende afferenti tali titoli di Polizia non consente di potere affermare con certezza cosa avvenne negli anni successivi ed in particolare tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80, per i quali non è stato possibile rinvenire i fascicoli in materia d’armi perchè mandati al macero come da regolamento d’archivio e neppure il registro, di natura permanente istituito per prassi sin dal 1971 presso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ma che non è stato ritrovato per il periodo antecedente al 1983, che è quello di interesse al fine in esame .

Mentre per il porto di pistola taluni indizi indurrebbero a ritenere che il titolo di Polizia venne successivamente revocato al Bontate, conclusioni diverse devono trarsi per il porto di fucile. Ed infatti, a seguito dell’evidenziata segnalazione da parte del dirigente della Squadra Mobile, dott. Madia, successiva al fermo del Bontate insieme al Greco, appare improbabile che al Bontate, potesse essere stato mantenuto il porto di pistola, di cui, peraltro egli era risultato sprovvisto nel momento in cui era stato trovato ucciso pur essendo in possesso di una pistola cal. 7,65, con matricola abrasa (cfr. fascicolo relativo all’omicidio di Stefano Bontate- acquisito all’udienza del 19/5/1995).

Dagli accertamenti eseguiti dal cap. Bruno è risultato che nel 1986 il Comandante

della Stazione C.C. di Villagrazia, territorialmente competente per la zona in cui abitava il Bontate, aveva interrogato la sig.ra Margherita Teresi, vedova del Bontate, per sapere notizie su alcune armi lunghe e corte (un fucile, un revolver ed una pistola semi-automatica) che risultavano ancora annotate in carico a Bontate Stefano; la donna nell'occasione non era stata in grado di fornire alcuna risposta (cfr. dep. ud. 18/10/1994 e 12/10/1995) .

La circostanza che al Bontate fosse consentito di detenere armi (corte e lunghe) regolarmente denunciate, nonostante i processi e le misure di prevenzione cui era stato sottoposto, tenuto conto del rilievo mafioso del personaggio, è certamente un dato allarmante che non smentisce la possibilità che al predetto possa effettivamente essere stato rinnovato, anche nel periodo di interesse, quantomeno il porto di fucile.

Tale evenienza è, peraltro, ulteriormente avvalorata, da altra emergenza processuale, proveniente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Buscetta Tommaso. Secondo quanto Buscetta ha dichiarato di avere verificato personalmente, con riferimento al periodo Giugno 1980-Gennaio 1981, Stefano Bontate aveva l'abitudine di andare ogni mattina a caccia portando con sé dei fucili (cfr. f. 16 ud. 25/5/1994).

Orbene in considerazione della circostanza che in quel periodo Bontate non era latitante e che quotidianamente portava con sé armi necessarie alla caccia, è possibile ritenere che, nel periodo d'interesse, fosse munito quanto meno del porto di fucile per uso caccia.

In ordine alle dichiarazioni rese dal Cancemi sul porto d'armi del Bontate, l'imputato, all'udienza del 20/12/1994, non solo ha negato di essersi mai interessato per il porto d'armi per Stefano Bontate, ma ha anche affermato che è impensabile ed inconcepibile che al Bontate, schedato mafioso, denunciato per associazione per delinquere, condannato in primo grado (anche se poi assolto in appello), sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, potesse essere stato rilasciato il porto d'armi sia esso di pistola per difesa personale, che di fucile per uso caccia.

Ora dagli accertamenti compiuti dal cap. Bruno in ordine alle armi risultanti in carico al Bontate è emerso invece che ancora nel 1986, presso la stazione dei C.C. di Villagrazia, vi erano tracce evidenti di una regolare detenzione di armi da parte del Bontate, anche se non è stato possibile determinare da quanto tempo Bontate le avesse detenute.

Peraltro lo spessore mafioso del personaggio in questione, evidenziato dallo stesso

imputato, avrebbe dovuto essere tenuto in conto anche al momento del rilascio allo stesso della patente o del passaporto, ed invece è stato accertato l'atteggiamento di favore adottato dalla Questura nei suoi confronti.

In conclusione deve rilevarsi che nella materia in esame non è stato possibile, a causa della lacunosa documentazione reperibile, trovare elementi di riscontro alle dichiarazioni del Cancemi, ma va parimenti osservato che non sono emersi nemmeno dati o fatti che possono in qualche modo smentire le affermazioni del collaborante.

Proseguendo nell'esame delle dichiarazioni del Cancemi ve ne sono alcune che meritano particolare attenzione perchè provenienti da un soggetto che, essendo stato da un certo periodo in poi al vertice delle strutture organizzative di "Cosa Nostra", era certamente a conoscenza delle dinamiche dei rapporti tra "Cosa Nostra" ed il mondo istituzionale.

Egli ha chiarito che, prima della guerra di mafia dei primi anni '80, sia in virtù dei buoni rapporti esistenti tra il proprio capo-mandamento Calò ed i gruppi facenti capo a Bontate e Riccobono, sia a causa della più facile circolazione delle notizie esistente, in quel periodo, all'interno dell'organizzazione criminale aveva appreso le notizie sul conto dell'imputato il cui rapporto collusivo con "Cosa Nostra" era peraltro noto a molti affiliati. Successivamente con l'avvento dei "corleonesi" era stato imposto un regime di estrema segretezza nella circolazione delle notizie ma tuttavia Cancemi aveva continuato a sentire parlare Calò Giuseppe dell'imputato come persona a contatto con "Cosa Nostra", almeno fino agli anni 1983-1984, e quindi in un'epoca in cui, essendo stati uccisi Riccobono e Bontate i suoi contatti con l'organizzazione non potevano avere come referenti tali soggetti (cfr. f. 148 ud. cit.).

In ordine a tale periodo, il Cancemi pur non avendo più saputo di specifiche notizie concernenti Contrada, ha riferito che si era verificato un processo di progressiva "appropriazione" da parte dei "corleonesi" dei rapporti con i referenti politico-istituzionali di Cosa Nostra, che negli anni '70 erano stati esclusivo monopolio di Bontate, Riccobono e Badalamenti .

Tale conoscenza aveva avuto modo di verificare direttamente apprendendo in più occasioni da vari "uomini d'onore" (Ganci- La Barbera- Biondino e dallo stesso Riina " *se non mi vedete per un paio di mesi..sapete che io mi metto da parte perchè mi hanno fatto sapere che ci sono sbirri che mi danno la caccia*") che il Riina si nascondeva perchè veniva

avvisato durante la latitanza da poliziotti nell'imminenza di operazioni di Polizia ("rivugghiu").

Questa affermazione ha trovato un'importante conferma, con specifico riferimento all'imputato, nelle dichiarazioni rese da altro collaboratore di Giustizia Giuseppe Marchese (di cui si dirà), il quale essendo particolarmente vicino a Salvatore Riina, aveva appreso uno specifico episodio di avvertimento fatto dall'imputato in suo favore (cfr. episodio villa Borgo Molara - ud. 22/4/1994).

Tale specifico episodio dimostra che quando il mafioso Riina aveva iniziato la propria scalata al vertice di "Cosa Nostra", aveva man mano acquisito quelle relazioni con esponenti collusi delle Istituzioni che gli avevano consentito di trascorrere una lunghissima latitanza a Palermo.

Il collaborante, quindi, con le sue dichiarazioni ha fornito una chiave di lettura unitaria per comprendere lo stretto rapporto esistente tra l'ascesa al potere del Riina e l'evoluzione dei rapporti tra mondo istituzionale ed organizzazione mafiosa: da una parte l'ascesa al potere aveva fatto di Riina l'interlocutore necessario di quei settori dello Stato, già compromessi con "Cosa Nostra", dall'altro proprio tali relazioni ne avevano agevolato la "crescita" all'interno dell'organizzazione criminale.

La circostanza che egli non ha appreso lo specifico episodio noto al Marchese, se da un lato si giustifica per la particolare natura dei rapporti esistenti tra il Marchese ed il Riina, e trova conferma in quel regime di particolare segretezza delle notizie di cui ha parlato lo stesso Cancemi con riferimento all'avvento dei "corleonesi", dall'altro fa venir meno ogni sospetto circa propositi calunniatori da parte del predetto nei confronti dell'imputato ed ogni ipotesi di millanteria afferente le sue dichiarazioni. D'altra parte l'assoluta inesistenza di personali motivi di risentimento nei confronti dell'imputato, già evidenziata, è stata confermata dalla circostanza che nel periodo in cui il dott. Contrada aveva svolto la propria attività di P.G.a Palermo, Cancemi non era neppure noto come mafioso ma veniva considerato un semplice rapinatore di cui si era occupata la sezione anti-rapine della Squadra Mobile e non le sezioni anti-mafia o investigativa (cfr. sul punto dichiarazioni rese dall'imputato -ud. 16/12/1994 ff. 60 e ss.). Nello stesso modo, l'ipotesi della millanteria da parte di Giuseppe Calò e di Giovanni Lipari appare insostenibile sia in considerazione del particolare rapporto di fiducia esistente tra Cancemi e tali soggetti, posti al vertice della struttura della propria famiglia mafiosa di appartenenza, sia in virtù del fatto che nè Lipari

nè Calò si erano vantati di alcunchè con Cancemi, non attribuendo a se stessi alcun rapporto diretto con Contrada.

E' importante sottolineare che, ripetute volte, nel corso del proprio esame dibattimentale, il Cancemi si è detto assolutamente certo dell'affidabilità delle sue fonti dichiarando di non avere mai dubitato della veridicità di quanto riferitogli da Calò e Lipari perchè costoro non avevano alcun motivo di mentire proprio con lui (*“ perchè Giuseppe Calò, allora mio rappresentante, e Lipari Giovanni, non mi potevano dire una bugia che non c'era motivo, non c'era interesse uno....quindi la notizia è stata certa, sicura, senza dubbio...posso dire con assoluta certezza che quello che a me riferiva Calò, quello che mi ha riferito Lipari è vero...ma le posso dire che in “Cosa Nostra” era come quando si dice pane e pasta che il dott. Contrada era nelle mani di Rosario Riccobono e di Stefano Bontate e di Gaetano Badalamenti, informato di questi rapporti che avevano Stefano Bontate e Saro Riccobono”*)

L'imputato non si è limitato a contestare la verità delle accuse rivoltegli dal Cancemi ma ha indicato alcuni fatti che, a suo dire, comproverebbero l'infondatezza delle accuse, soprattutto in relazione alla collocazione temporale dell'iniziale instaurarsi dei rapporti con “Cosa Nostra” indicata dal collaborante nel 1976 in epoca antecedente al proprio arresto (Maggio 1976).

Nelle dichiarazioni rese all'udienza del 12/10/1994, ha fatto riferimento ad una serie di attività investigative, poste in essere dalla Squadra Mobile da lui diretta proprio nell'anno 1976, che si rivelerebbero incompatibili con l'instaurazione proprio in quello stesso periodo di un rapporto collusivo con “Cosa Nostra” ed ha fatto in particolare riferimento all'arresto di Salvatore Micalizzi all'interno del ristorante di Mondello “Il Gambero Rosso” (Aprile 1976); all'arresto di Mutolo (Maggio 1976) ed al rapporto del 2 Agosto 1976 di denuncia per estorsioni a carico di Mutolo e di altri esponenti del gruppo di mafia del Riccobono.

Di tali attività investigative si è già avuto modo di trattare con riferimento alle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, e quindi è sufficiente richiamarsi alla deposizione resa su entrambe le operazioni di arresto (Micalizzi e Mutolo) dal teste Antonino De Luca che all'udienza del 28/10/1994, ha attribuito essenzialmente a se stesso e non al dott. Contrada il ruolo decisivo in quelle operazioni.

Questo teste, fonte certamente non sospetta in quanto stretto collaboratore di

Contrada (basti ricordare che è stato sempre difeso anche pubblicamente ed anche dopo il suo arresto dal dr. De Luca e che lo stesso De Luca ha riferito che nel Febbraio del 1993, a causa di una dichiarazione resa alla stampa di stima e apprezzamento nei confronti del dott. Contrada, lui ed il dott. D'Antone, già addetti al S.I.S.D.E, erano stati restituiti all'Amministrazione di provenienza con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non recava alcuna formale motivazione- cfr. ff. 11-12 e 13 ud. 4/10/1994), con la ricostruzione puntuale delle vicende che avevano condotto a quei due arresti, nati da notizie confidenziali personalmente recepite dallo stesso De Luca, ha ridimensionato il ruolo che l'imputato ha voluto attribuire a se stesso in tali operazioni ed ha al contempo smentito altre meno attendibili dichiarazioni rese da altri testi citati dalla difesa (cfr. deposizioni rese su tali punti dai testi Belcamino- udienza del 20/1/1995 e Speranza- ud. 13/1/1995).

D'altra parte deve considerarsi che, per il ruolo di grande prestigio ricoperto, il dott. Contrada, all'epoca dirigente della Squadra Mobile, non solo non poteva rischiare di ingenerare sospetti presso i suoi superiori ed i propri collaboratori ma doveva mantenere un'immagine di funzionario impegnato nella lotta ai mafiosi anche per conservare un ruolo di centralità che gli consentisse di rimanere al centro del flusso delle informazioni "importanti". Certo è impensabile che un dirigente di tale livello potesse omettere rapporti di denuncia per favorire i mafiosi, tanto più se necessitati da spunti investigativi e da operazioni condotte personalmente da altri funzionari, perchè un tale atteggiamento avrebbe immediatamente svelato il proprio doppio ruolo; ciò che l'organizzazione criminale poteva pretendere era, piuttosto, una "copertura" delle latitanze dei personaggi più importanti, effettivamente realizzatasi, secondo le dichiarazioni rese dai collaboranti, per Rosario Riccobono e Salvatore Riina, il passaggio di notizie funzionali a limitare i "danni" per l'organizzazione mafiosa, in occasione di perquisizioni, indagini in corso e operazioni di polizia. A ciò si aggiunga che il 1976 è l'anno in cui Cancemi apprende in modo molto generico della "disponibilità" dell'imputato nei confronti dell'organizzazione mafiosa e certamente il passaggio da una posizione di agguerrito avversario (attestata da Mutolo fino alla fine del 1975) a quella di uomo "a disposizione" di "Cosa Nostra" non può, da un punto di vista logico, configurarsi come passaggio improvviso e totale, dovendo piuttosto essere ricostruito come un processo graduale, che se anche ebbe un avvio in quell'epoca - pur non essendo determinabile con assoluta precisione - solo successivamente si sarebbe consolidato, il che è dimostrato dal fatto che lo stesso Cancemi ha appreso gli episodi specifici riguardanti l'imputato solo nel 1979.



Va, poi, osservato che in merito al rapporto con Stefano Bontate, nessuno degli elementi indicati dall'imputato a dimostrazione dell'attività investigativa svolta nei confronti di tale soggetto si pone in contraddizione logica con le dichiarazioni rese dal Cancemi e dagli altri collaboratori di giustizia.

Sempre all'udienza del 12/10/1994, l'imputato ha fatto riferimento al ruolo svolto per l'individuazione del Bontate come mafioso nel 1963, alla sua denuncia nell'ambito del rapporto dei c.d. 114 e alla proposta dello stesso per l'applicazione al soggiorno obbligato.

Come è già stato evidenziato, tutta la predetta attività investigativa è stata posta in essere dal dott. Contrada in un periodo in cui gli stessi collaboratori di giustizia (v. Mutolo) hanno dichiarato che l'imputato era un funzionario temuto per l'organizzazione criminale "Cosa Nostra" e pertanto nessun rilievo può avere a fini difensivi. Egli ha, quindi, fatto ricorso ad un altro argomento, rivelatosi, però, infondato.

Ed infatti, ha evidenziato che, nel periodo in cui, secondo Cancemi, egli avrebbe avviato gli iniziali contatti con Stefano Bontate (il 1976), questi era rimasto al soggiorno obbligato in un comune lontano da Palermo.

Orbene, dalla documentazione contenuta nel fascicolo permanente della Questura ed in quello del I° Distretto di Polizia già citati, è stato possibile riscontrare che per tutto il periodo del soggiorno obbligato, ed anche nel 1976, Stefano Bontate aveva fruito di numerosissimi permessi che aveva trascorso a Palermo nella propria abitazione e quando nel Giugno del 1976 gli era stato revocato l'obbligo di dimora nel comune di Cannara (prov. Perugia) con imposizione nei suoi confronti della presentazione bisettimanale all'Autorità di P.S., egli era stato autorizzato, persino a trasferirsi in noti alberghi del circondario per trascorrervi la propria villeggiatura (a titolo esemplificativo cfr. fonogramma in data 22/1/1976 in cui si dà atto della concessione al dimorante obbligato nel comune di Cannara, Stefano Bontate, di una proroga di giorni trenta di un precedente permesso- fonogramma in data 22/2/1976 in cui si fa riferimento al permesso fruito dal Bontate con ingiunzione a presentarsi entro il 23 Febbraio nel comune di Cannara- fonogramma del 23/6/1976 in cui si dà atto della revoca dell'obbligo di dimora nel comune di Cannara e dell'imposizione dell'obbligo di presentarsi due volte la settimana presso l'Autorità di P.S., con imposizioni di orari di permanenza nella propria abitazione- giusta ordinanza del G.I. del 16/3/1973- fonogramma in data 18/9/1976 del I° Distretto in cui si dà atto della presenza a Palermo del Bontate e si autorizza lo stesso a recarsi presso i propri fondi per motivi di lavoro-

fonogramma del I° Distretto, in data 27 Agosto, in cui si dà atto del trasferimento del Bontate presso l'albergo "La Montanina" di Piano Zucchi).

Al fine di contestare la credibilità del collaboratore di giustizia Cancemi, la difesa ha sottolineato l'incongruenza dell'interessamento richiesto dal Bontate all'on.le Ventimiglia, in un periodo in cui (1977) i suoi rapporti con l'odierno imputato sarebbero già dovuti essere instaurati, ed altresì l'incompatibilità di altro interessamento dispiegato da un ufficiale dei C.C. in favore del Bontate.

Per il primo caso segnalato non si ravvisa la denunciata incongruenza, ben potendo ritenere il Bontate che la Prefettura fosse la sede deputata ad adottare le decisioni in materia di rilascio di patenti e che, pertanto, fosse più opportuno rivolgersi a personaggi politici vicini a quegli ambienti per ottenere il documento autorizzativo per lui tanto ambito. Fu proprio l'esito negativo di tale primo interessamento che, piuttosto, rivelò al Bontate la decisività dei pareri provenienti dalla Questura in ordine a tali pratiche.

Per quanto riguarda il secondo episodio citato dalla difesa si intende far riferimento ad un pro-memoria (citato anche dall'imputato all'udienza dell'11/4/1995- ff. 161 e ss.) in data 20/2/1978, a firma del Commissario Capo di P.S. Antonino De Luca, nel quale si dà atto che il maggiore Frasca dei C.C., comandante il locale Nucleo Informativo, si era recato dallo scrivente, perchè interessato a conoscere le ragioni delle indagini svolte nei confronti del Bontate ed in particolare della perquisizione domiciliare eseguita, nelle prime ore della stessa giornata, nell'abitazione del Bontate (cfr. pro-memoria estratto dal sotto-fascicolo della Squadra Mobile, acquisito, su richiesta del P.M., all'udienza dell'11/4/1995).

La circostanza che Bontate potesse fruire dell'interessamento di altri soggetti all'interno delle Istituzioni, non costituisce alcuna smentita al ruolo svolto dall'odierno imputato. D'altra parte, come è stato evidenziato dallo stesso, è impensabile che un solo soggetto potesse assicurare la totale "copertura" ai mafiosi, ragion per cui i contatti con esponenti delle Istituzioni, tanto più se appartenenti a diversi corpi di Polizia, erano necessariamente molteplici, come è stato concordemente ammesso da molti collaboratori di giustizia nell'ambito di questo procedimento.

Un ultimo accenno deve farsi ad un punto delle dichiarazioni rese dal Cancemi che la difesa ha, più volte evidenziato, per suffragare l'asserita inattendibilità delle notizie da lui riferite.

Si tratta della parte della deposizione dibattimentale in cui il collaborante ha dichiarato di avere appreso da Lipari Giovanni e da Calò Giuseppe che il dott. Contrada era un uomo che intratteneva numerose relazioni extra-coniugali ed a cui *“piaceva giocare”* (mi diceva che il dott. Contrada era un *fimminaru*, era uno che giocava, mi diceva queste cose...ho sentito quelle cose da Calò ed anche da Lipari - cfr. ff. 128-139 e 140 ud. cit.).

Tali dichiarazioni, frutto di conversazioni casuali ed estemporanee, hanno ad oggetto condotte che, afferendo ad un piano strettamente personale (il Cancemi con riferimento al gioco delle carte non ha mai parlato di gioco d'azzardo ma di semplice passione per il gioco delle carte), non hanno alcun rilievo a fini penali e quindi ben poca rilevanza possono avere ai fini in oggetto; purtuttavia, non vi è dubbio che la riferita frequentazione di compagnie femminili è un dato che nell'odierno processo ha ricevuto plurime conferme (cfr. dichiarazioni rese sul punto dal collaborante Mutolo -l'accertata frequentazione, con compagnie femminili, dell'appartamento di via Guido Jung- le perquisizioni effettuate nell'ambito dell'odierno procedimento presso abitazioni diverse da quella coniugale dell'imputato- le stesse ammissioni fatte dall'imputato) mentre per il gioco delle carte molti testi citati dalla difesa (a titolo esemplificativo v. deposizioni dei testi: Vasquez -ud.10 /1/1995; Boncoraglio ud. 10/1/1995- De Sena ud. 17/1/1995- Di Fazio ud. 17/1/1995- Nalbone ud. 20/1/1995- Buscemi ud. 20/1/1995- Incalza ud. 24/1/1995) hanno escluso l'interesse dell'imputato in tale settore. Questi dal canto suo ha respinto con decisione tale asserita dedizione al gioco delle carte: ed infatti all'udienza del 23/12/1994 ha affermato *“io non ho mai praticato il gioco, neppure a livello familiare”*.

L'Accusa, al fine di smentire la categoricità di tale asserzione, ha evidenziato che in una pagina dell'agenda personale dell'imputato, alla data del 16/3/1986, risulta che lo stesso imputato ha annotato la frase *“giocato a carte- ore 23 a casa”*.

In ogni la circostanza in oggetto, per i motivi anzidetti, appare priva di alcun rilievo ai fini dell'attendibilità del Cancemi.

Devono, infine, prendersi in esame le dichiarazioni rese dal collaborante, a carico del dott. Ignazio D'Antone, sia ai fini di un giudizio generale di credibilità dello stesso sia per la specifica refluenza che il rapporto Contrada-D'Antone ha nell'ambito dell'odierno procedimento.

Il Cancemi, infatti, all'udienza del 10/10/1994, ha riferito le notizie apprese da

Giuseppe Zaccherone nel 1980 che non soltanto avevano costituito ulteriore conferma del rapporto collusivo esistente tra l'odierno imputato e "Cosa Nostra" ma gli avevano consentito di apprendere, per la prima volta, che anche il dott. D'Antone Ignazio faceva parte della "*stessa cordata di Contrada*" ed era altro poliziotto "*nelle mani di Cosa Nostra*" (cfr. ff. 68 e ss. ud. cit.).

A riscontro delle dichiarazioni rese da Cancemi su tale punto deve evidenziarsi che altro collaboratore di giustizia, le cui dichiarazioni saranno oggetto di specifica trattazione, Rosario Spatola, ha riferito di essere a conoscenza del rapporto collusivo esistente tra tale funzionario e "Cosa Nostra" e che anzi, la rilevata presenza del dott. D'Antone presso gli uffici dell'Alto Commissario a Roma nel primo periodo in cui egli era stato in contatto con tale organismo, è stata addotta dallo Spatola, quale causa del ritardo con cui si era determinato a riferire quanto a sua conoscenza sul conto dell'odierno imputato.

All'esclusivo fine di verificare i riscontri alle dichiarazioni rese dal Cancemi devono evidenziarsi alcune risultanze acquisite nel corso dell'istruzione dibattimentale aventi fonti differenziate ed autonome rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Il teste Santi Donato ha riferito in merito al fallimento dell'operazione di Polizia denominata "Hotel Costa Verde" a causa di una direttiva impartita dal dott. D'Antone, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Palermo, che aveva modificato le originarie modalità di intervento programmate dai dott.ri Cassarà e Montana (cfr. ff. 155 e ss. ud. 13/5/1994). Su tale episodio ha riferito anche il teste Cerami Raimondo, magistrato incaricato delle indagini sugli omicidi del commissario Montana e del vice -Questore Cassarà, nell'ambito delle quali era stata effettuata la prima ricostruzione del fallito "blitz" al "Costa Verde", sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni poliziotti collaboratori del dott. Cassarà (cfr. ud. 13/5/1994 ff. 107 e ss.).

La vedova del dott. Cassarà, Laura Iacovoni, ha riferito in ordine alle serie diffidenze che il marito, dopo un primo periodo di permanenza a Palermo, aveva cominciato a nutrire sia nei confronti dell'odierno imputato che nei confronti del dott. D'Antone, che il marito definiva "uomo di Contrada", ed al quale nascondeva nonostante fosse il suo dirigente le notizie in merito alle sue indagini, che conduceva segretamente e con l'ausilio di pochi fidati collaboratori soprattutto in materia di ricerca di latitanti (cfr. ud. 20/5/1994).

Il teste Saverio Montalbano ha riferito in merito al fallimento di una duplice

operazione di polizia finalizzata alla cattura dei latitanti mafiosi Lorenzo e Gaetano Tinnirello, a causa di un intervento da parte del dott D'Antone che ha definito "premature", "inopportuno" e "manifestamente maldestro" (cfr. ud. 10/6/1994 ff. 18 e ss. 23 e ss.- 35 e ss.-97 e ss). Lo stesso teste ha affermato che in quel periodo, il dott. D'Antone, pur essendo dirigente della Criminalpol, spesso interveniva in materia di cattura di latitanti "scavalcando" il dirigente della Squadra Mobile, dott. Nicchi; egli, pertanto, dopo un periodo di permanenza alla Squadra Mobile di Palermo essendosi reso conto che "vi erano delle cose che non funzionavano nella maniera piu' assoluta", aveva deciso insieme ai suoi piu' stretti collaboratori di condurre le indagini, soprattutto in tema di ricerca di latitanti, nella piu' assoluta riservatezza omettendo deliberatamente di riferire le notizie al dott. D'Antone (cfr. ff.23- 48-86-88 ud. cit). Per tale motivo in alcune occasioni (ha fatto specifico riferimento alle operazioni riguardanti la cattura dei latitanti Calascibetta e Lucchese) il dott. D'Antone lo "rimproverò" per non averlo avvisato tempestivamente di operazioni finalizzate alla cattura di latitanti (cfr. ff. 105 e ss. ud. cit.). Ha, poi, riferito quanto appreso da un funzionario di Polizia addetto alla Criminalpol, dott. Alberto Valentinetti, in ordine alle "*continue, ripetute, quotidiane telefonate*" che il dott. D'Antone era solito fare al dott. Contrada, nel periodo in cui (1988) il dott. D'Antone era dirigente della Criminalpol a Palermo ed il dott. Contrada era già stato trasferito al S.I.S.D.E a Roma, comportamento sintomatico dello stretto legame esistente tra il D'Antone e l'odierno imputato (cfr. ff. 21 e ss. ud. cit.).

La teste Margherita Pluchino, stretta collaboratrice con la qualifica di Ispettore capo di Polizia dei dott.ri Cassarà e Montana nel periodo in cui i predetti funzionari erano stati rispettivamente, dirigente e vice-dirigente della V° sez. Investigativa della Squadra Mobile, ha ampiamente riferito in merito alle "serie diffidenze" che entrambi i funzionari manifestavano nel concreto svolgimento del loro lavoro investigativo, specie nel settore della ricerca dei latitanti mafiosi, sia nei confronti del dott. D'Antone (all'epoca dirigente della Squadra Mobile) sia del dott. Contrada (all'epoca capo di Gabinetto dell'Alto Commissario) che ha indicato come soggetti tra loro legati da uno stretto rapporto di collaborazione e di amicizia (cfr. ff. 10 e ss. ud. 8/7/1994).

In conclusione tutte le notizie riferite dal collaborante sono risultate logiche, coerenti e convergenti in ordine al loro contenuto accusatorio con quelle già esaminate rese da Mutolo e Mannoia ed anche con quelle che saranno nel prosieguo trattate di Tommaso Buscetta, Giuseppe Marchese e Rosario Spatola. Va poi osservato che le dichiarazioni del

Cancemi sono state caratterizzate da una particolare genuinità, atteso che il predetto ha riferito gli specifici episodi a sua conoscenza fin dall'inizio della propria collaborazione con la giustizia, ed è altresì incontestato che nessun altro collaboratore prima di lui aveva fatto cenno a tali “favori” resi dall'odierno imputato.

Le argomentazioni prospettate da quest'ultimo per incrinare l'attendibilità del collaborante si sono rivelate infondate e non è possibile neppure ipotizzare rispetto al Cancemi la chiamata in correità per vendetta o millanteria.



#### 4. III LE DICHIARAZIONI DI TOMMASO BUSCETTA

Tommaso Buscetta, nato a Palermo il 13/7/1928, collabora con la Giustizia sin dal 16/7/1984, dalla fase istruttoria del c.d. primo maxi-processo di Palermo, iniziato il 10/2/1986, definito in secondo grado il 10/12/1990 e concluso in Cassazione con sentenza del 30/1/1992 (cfr. sent. cit. tutte acquisite agli atti del presente procedimento).

Nell'ambito di tale processo ha riportato condanna (irrevocabile il 20/9/1988), in relazione ai reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre la misura di sicurezza e le pene accessorie, avendo confessato la propria appartenenza a "Cosa Nostra", quale affiliato alla famiglia mafiosa di "Porta Nuova", capeggiata da Giuseppe Calò .

Già in precedenza, aveva riportato condanna alla pena di anni otto di reclusione e £700.000 di multa, per violazione alla legge sugli stupefacenti, con sentenza emessa in data 5/7/1978 dalla Corte d'Appello di Napoli (irrevocabile il 19/2/1979).

Primo esponente di rilievo dell'organizzazione "Cosa Nostra" ad infrangere la secolare regola mafiosa dell'omertà, fino a quel momento vigente in maniera pressoché assoluta, è risultato personaggio di primissimo piano del crimine organizzato internazionale, dedito soprattutto al traffico di stupefacenti con funzione, di collegamento tra la mafia siciliana e "Cosa Nostra" americana (risulta condannato negli U.S.A. per importazione tra il 1969 ed il 1972 di una partita di Kg. 325 di eroina).

Le sue dichiarazioni hanno fornito, per la prima volta, una chiave di lettura organica, dall'interno, delle vicende di "Cosa Nostra", delineando un quadro nitido e preciso del suo apparato strutturale e strumentale, spiegando le sue dinamiche e le sue strategie a partire dalla prima "guerra di mafia" (1961-1963) fino alla serie di omicidi che diedero luogo alla seconda "guerra di mafia" dei primi anni '80.

Ha vissuto in Italia fino al 1963, trasferendosi nel 1964 negli Stati Uniti e dal 1971 in Brasile dove è rimasto fino al 1972, anno in cui è stato estradato da tale nazione e tradotto in Italia in stato di detenzione. Qui è rimasto in carcere dal 1972 al 1980: fino al 4/8/1977 detenuto presso il carcere dell'Ucciardone di Palermo e successivamente presso le case C.li di Sondalo (prov. Sondrio) e di Cuneo dove ha fatto ingresso il 14/10/1977. In data 8/6/1980

si è sottratto al regime della semi-libertà, concessogli dal Tribunale di Torino con ordinanza del 28/1/1980, rendendosi irreperibile e trascorrendo la propria latitanza a Palermo fino ai primi del mese di Gennaio del 1981, data in cui si è trasferito nuovamente all'estero. Il 5/12/1983 il Tribunale di Torino, confermando la sentenza emessa dal Pretore, lo ha condannato per il reato di evasione, alla pena di mesi otto di reclusione. Il 13/7/1982 è stato denunciato con rapporto congiunto della Squadra Mobile e dei Carabinieri di Palermo, unitamente a Michele Greco ed altre 159 persone, perchè ritenuto responsabile di reati concernenti il traffico di stupefacenti e successivamente (in data 26/7/1982 e 18/8/1982) è stato colpito da ordine e mandato di cattura, emessi dall'A.G. di Palermo in relazione ai fatti di cui al predetto rapporto di denuncia.

Il 25/10/1983 è stato nuovamente tratto in arresto dalla Polizia brasiliana ed il 7/12/1983 il Ministro di Grazia e Giustizia ha avviato la procedura per la sua estradizione in Italia; il 14/7/1984, concessa l'extradizione, è stato consegnato agli organi di Polizia italiana e, giunto nel territorio nazionale, è stato messo a disposizione dell'A.G. italiana. Il 29/9/1984 è stato colpito da mandato di cattura dell'Ufficio Istruzione di Palermo, nell'ambito dell'inchiesta da cui è scaturito il primo maxi-processo e, da quando collabora con la giustizia, non risulta sottoposto a programma speciale di protezione in Italia (cfr. dati contenuti nella scheda "pentiti", estratta da documentazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale- acquisita all'udienza del 6/5/1994 - scheda relativa ai periodi di codetenzione nel carcere dell'Ucciardone di Palermo di diversi soggetti tra cui il Buscetta- acquisita all'udienza dell'8/7/1994 - fascicolo Tribunale Sorveglianza di Torino contenente la documentazione relativa alla concessione a Tommaso Buscetta della semi-libertà - acquisito all'udienza del 6/5/1994 - sub p. 16 elenco atti utilizzabili doc. n° 41 elenco depositato dal P.M. - Certificato del Casellario Giudiziale relativo a Tommaso Buscetta - acquisito all'ud. del 19/10/1995 - dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta all'udienza del 25/5/1994).

Nel corso dell'esame dibattimentale all'odierno procedimento Tommaso Buscetta ha dichiarato di essere a conoscenza di rapporti intrattenuti dal dott. Contrada con "uomini d'onore" di "Cosa Nostra" ed in particolare con Rosario Riccobono, "capo" della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello (cfr. ff. 2 e ss. trascr. ud. del 25/5/1994).

Ha riferito che, trovandosi a Palermo, dopo essersi sottratto al regime di semi-libertà concessogli dalla Magistratura di Sorveglianza di Torino, aveva manifestato a diverse



persone, e tra queste a Rosario Riccobono suo fidato amico, l'intenzione di allontanarsi da Palermo e di ritornare in Brasile con la famiglia, ditalchè il Riccobono aveva tentato di dissuaderlo dicendogli che, nel territorio di Partanna-Mondello, si sarebbe potuto stabilire tranquillamente perchè nessuno sarebbe venuto a cercarlo lì, aggiungendo la frase testuale : *" io ho il dott. Contrada, che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro"* (cfr. ff. 3 e 4 trascr. cit.).

Buscetta ha spiegato che, prima di ricevere direttamente dal Riccobono tale "sorprendente" notizia che lo aveva molto stupito, aveva esposto all'amico i propri timori per un suo eventuale arresto che, attesi i precedenti a suo carico, lo avrebbe certamente esposto ad una ennesima grave repressione da parte delle Autorità italiane (*"sono stato sempre indicato come il maggior contrabbandiere che esiste a Palermo, sono stato definito il re della droga, voi tutti lavorate con la droga, se un giorno sarò nuovamente ripreso dalle Autorità italiane, l'unico che pagherà i conti di tutti sarò io "* cfr. f. 3 trascr. cit.). A seguito di tali timori Riccobono lo aveva rassicurato e gli aveva offerto una valida copertura garantendogli la latitanza, grazie all'aiuto del dott. Contrada, nel territorio posto sotto la sua egemonia mafiosa; con tale assicurazione, proseguiva Buscetta, il Riccobono si assumeva una grande responsabilità, non soltanto nei suoi confronti ma anche di tutto l'ambiente mafioso che li circondava (*" lui assumeva una responsabilità molto grave dicendomi - qua non ti verranno a cercare- avevo il dovere di crederci ed ho il dovere di crederci perchè lui non solo assumeva la responsabilità nei miei riguardi, ma lui assumeva la responsabilità davanti a tutto l'ambiente mafioso che ci circondava "* - *" due uomini d'onore possono non dire, ma se dicono devono dirsi la verità"* - *" lui assunse una grande responsabilità nei miei confronti che mi permetteva di farlo mettere in gioco con la vita, se a me fosse successo qualche cosa"* cfr. ff. 4 - 9 e 35 trascr. cit.).

Il collaborante ha collocato cronologicamente tale conversazione con il Riccobono in un arco temporale compreso tra il Giugno 1980 (data in cui da Torino si recò a Palermo) ed il Gennaio 1981 (nei primi di Gennaio 1981, ha dichiarato, di essersi trasferito dall'Italia), periodo in cui aveva incontrato piu' volte il Riccobono, che aveva anche visto in precedenza, prima di rendersi latitante, durante i regolari permessi concessigli dal Giudice di Sorveglianza di Torino (cfr. ff. 5 - 12 e 34 trascr. cit.). Ha precisato che, persino quando si trovava detenuto all'Ucciardone, il Riccobono, all'epoca latitante, era andato a fargli visita in carcere (in tale occasione il Buscetta ha ricordato che detenuti in carcere vi erano anche Mutolo e Micalizzi- cfr. f. 62 trascr. cit.) ed aveva discusso con lui della difficile situazione

in cui si trovava il vecchio vertice della "Commissione", rappresentato dallo stesso Riccobono, da Stefano Bontate, da Salvatore Inzerillo ed altri, a causa dell'emergere dell'ala piu' intransigente c.d. "dei Corleonesi", diretta da Salvatore Riina, e di cui facevano parte, tra gli altri, Michele Greco, Bernardo Provenzano e Bernardo Brusca; il Riccobono era desideroso che Buscetta fosse rimesso in libert , perch  sperava che potesse prendere il posto di "Pippo" Cal  all'interno della Commissione e riteneva che con le sue capacit  di mediazione e la sua forte personalit  si potessero raggiungere equilibri piu' soddisfacenti in seno ad essa. Cos , quando Buscetta, ormai fuori dal carcere, aveva parlato al Riccobono del suo progetto di trasferirsi da Palermo, questi aveva mostrato tutto il suo interesse a che ci  non si verificasse quasi esigendo che non andasse via (*" si aspettava me per fare la guerra a sti viddani che non se ne poteva piu'"* -cfr. 7 e 8 trascr. ud. cit.).

Il Buscetta, su specifiche domande rivoltegli dalla difesa, ha chiarito che nella logica degli schieramenti mafiosi dell'epoca, se fosse rimasto a Palermo sarebbe diventato capomandamento, alleato del Riccobono, in ci  incoraggiato dallo stesso "Pippo" Cal  che gli aveva manifestato la volont  di farlo subentrare al suo posto essendo stanco delle continue tensioni interne con i "Corleonesi"; ha aggiunto che solo quest'ultimo gruppo temeva una sua scelta in tal senso e per tale motivo sarebbe stato proprio tale gruppo a scatenare una vera persecuzione ai suoi danni avviando un'azione di sterminio in pregiudizio di molti componenti della sua famiglia (cfr. ff. 64 - 66 e 67 trascr. cit.) . Ha inoltre riferito che, pur non avendo dubitato della fondatezza della notizia appresa dal Riccobono sul conto del dott. Contrada, era rimasto molto sorpreso perch  sapeva che nell'ambiente mafioso quest'ultimo godeva fama di poliziotto temibile avverso a "Cosa Nostra" (*" io non dubitai di quello che mi disse Riccobono, la mia perplessit  era quello che era stato il dott. Contrada e quello che mi veniva detto da Riccobono! Era una perplessit , piu' che altro stupore, incredulit : come da nero era diventato bianco !"*); lo stesso Buscetta, infatti, nel periodo della sua permanenza a Palermo, tra il 1972 ed il 1977, durante la detenzione al carcere dell'Ucciardone, aveva raccolto numerosi commenti da parte di "uomini di Cosa Nostra" che, definendo il dott. Contrada nel peggiore dei modi, dimostravano di considerarlo un temibile avversario (cfr. ff. 5 e 7- 8 e 9 trascr. cit.).

Ha specificato, su domanda rivoltagli dalla difesa, che in tale lasso di tempo pur avendo trascorso alcuni periodi di codetenzione sia con il Cancemi che con il Mutolo non aveva avuto mai occasione di parlare con loro del dott. Contrada (cfr. ff. 58 e 76 trascr. cit.). Qualche tempo dopo il colloquio con Riccobono aveva avuto occasione di parlare con

Stefano Bontate della rivelazione fattagli dal Riccobono e della sua "proposta" di rimanere nel territorio di Partanna-Mondello ed il Bontate in maniera *"netta e precisa"* gli aveva confermato che la notizia era vera e che anzi in "Commissione" si *"mormorava"* molto per via di questa continua frequentazione tra il Riccobono ed il dott. Contrada (cfr. f. 4 trascr. cit.). Riccobono era criticato, non tanto perchè avesse un poliziotto "amico", ma perchè *"perdeva molto tempo in compagnia del dott. Contrada, non era il solito avvicinamento, la notizia e basta"* tanto che alcuni gli avevano attribuito l'appellativo di *"sbirro"*, o meglio si *"mormorava"* in tal senso nell'ambiente mafioso, perchè asserire apertamente una cosa del genere sul conto del Riccobono sarebbe stato di particolare gravità (cfr. ff. 9 e 10 trascr. cit.). Ha chiarito, che secondo le regole vigenti all'interno di "Cosa Nostra", se un rapporto accertato o sospettato di un "uomo d'onore" con un poliziotto è un rapporto da cui vengono benefici all'organizzazione nel suo complesso, tale rapporto è accettato, ma se ne derivano pregiudizi, perchè "l'uomo d'onore" in tale rapporto supera certi limiti, le conseguenze possono essere le più gravi fino all'eliminazione fisica dell'affiliato (cfr. ff. 70 e 86 trascr. cit.).

La circostanza, quindi, riferitagli dal Riccobono di *"avere il dott. Contrada nelle mani"*, secondo il collaborante, poteva solo significare che tale rapporto si traduceva in un vantaggio per l'organizzazione in favore di latitanti ed indagati (cfr. f. 95 trascr. cit.). Nel prosieguo della sua deposizione il Buscetta ha avuto modo di chiarire i rapporti di particolare amicizia che lo legavano sia al Riccobono che al Bontate. A quest'ultimo era legato da una vecchia amicizia, tanto che era stato tra quelli che lo avevano sostenuto, quando all'età di soli venti anni era stato nominato a capo della "famiglia" della Guadagna, di Santa Maria di Gesù; con lui nel periodo della sua latitanza a Palermo aveva avuto un'intensa frequentazione alloggiando addirittura nella sua casa per quasi tutto il tempo.

Per chiarire, poi, il livello di fiducia ed amicizia che lo legavano al Riccobono il collaborante ha ricordato un episodio verificatosi negli anni '60 quando il Riccobono era latitante, ed essendogli nata la sua prima figlia, era stato proprio Buscetta a prelevare la bambina appena nata per portargliela e fargliela conoscere (cfr. f. 15 trascr. cit.). Su specifiche domande rivoltegli dalla difesa in sede di controesame, il Buscetta ha dichiarato che nonostante la proposta fattagli dal Riccobono per convincerlo a restare in Italia, egli per propria scelta, motivata dalla volontà di trascorrere un periodo di libertà con la propria famiglia dopo otto anni trascorsi in carcere, e non perchè le garanzie offertegli dal Riccobono gli apparissero inadeguate, aveva deciso comunque di trasferirsi all'estero (cfr.

ff. 36 e 37 trascr. cit.); nel medesimo contesto ha, altresì, dichiarato che il Riccobono non era uomo da vantarsi di amicizie inesistenti anche perchè “ *sarebbe stato molto amaro per lui vantarsi di amicizie inesistenti*”; ha anche affermato che il Riccobono era “ uomo d’onore” dalla forte personalità : “*era nominato il terrorista ed era capo-mandamento, quindi, capo-mandamento non ci andava una figurina qualsiasi e terrorista non era chiamato un uomo che non avesse azione, era chiamato terrorista appunto perchè era un uomo di molta azione*” (cfr. ff. 69 e 70 trascr. cit.).

Ha, infine, spiegato che dopo il suo allontanamento dall’Italia gli equilibri all’interno dello schieramento mafioso palermitano erano mutati rapidamente a vantaggio dei “corleonesi” , che dopo avere ucciso Bontate ed Inzerillo, avevano convinto gli altri membri della “Commissione” che tali eliminazioni si erano rese necessarie avendo appreso il Riina che i due “traditori” nutrivano il proposito di ucciderlo; era stato così che anche il Riccobono, ritenendo di salvarsi la vita, era passato dalla parte dei “corleonesi” che, però, nel 1982, non avevano esitato comunque ad ucciderlo secondo la tattica a loro ben nota di far credere prima di essere alleati per poi colpire gli avversari. (cfr. ff. 71 e ss. trascr. cit.).

A proposito della procedura avviata per ottenere la concessione della semi-libertà, risoltasi positivamente per il Buscetta, questi ha dichiarato che la moglie, all’epoca in Italia, che seguiva la pratica per lui lo aveva informato che il P.M. di Torino aveva espresso parere favorevole alla sua ammissione al regime di semi-libertà cosicchè non vi erano stati particolari ostacoli per ottenere tale beneficio; ha precisato che in quel periodo ancora non era stato messo al corrente dei rapporti che vi erano tra Riccobono e Contrada e comunque non aveva saputo che, nel corso della procedura suddetta la Questura di Palermo, interpellata per informazioni sul suo conto, aveva risposto con rapporto sfavorevole (come addotto all’udienza dal P.M. che ha citato il rapporto sfavorevole prodotto in atti - cfr. ff. 13 - 14 - 30 - 60 e ss - 74 e ss..trascr. cit.).

Nel corso della sua deposizione il collaborante ha riferito che nel periodo anzidetto della sua permanenza a Palermo (Giugno 1980- Gennaio 1981) aveva avuto modo di notare che moltissimi “uomini d’onore” all’epoca latitanti (tra questi ha ricordato come personaggi di maggiore spicco “Totò” Riina, “Scarpuzzedda”, Provenzano, Salvatore Inzerillo e Riccobono) frequentavano abitualmente locali pubblici ed i giovani, in particolare, si recavano a ballare nei locali notturni di Palermo, in particolare all’Hotel “Zagarella” dei cugini Salvo; lui stesso aveva trascorso una latitanza “disinvolta” nel corso della quale era

stato portato in giro per la città con la massima tranquillità (*"io stesso ero portato in giro per Palermo con la massima tranquillità; io non sono stato nascosto sopra le montagne, io sono stato in città a Palermo"* - cfr. f. 19 trascr. cit.). Ha ricordato, a tal proposito, un particolare che lo aveva molto colpito: in quel periodo, si svolgevano frequenti riunioni di "uomini d'onore" in una casa di proprietà di Inzerillo Salvatore, all'epoca latitante, sita nei pressi dell'aeroporto di Boccadifalco (per localizzare la casa ha riferito che l'ingresso della stessa era posto di fronte ad un deposito che apparteneva a tale Montalto Salvatore, anch'egli latitante); ogni mattina si alzava dal vicino aeroporto militare un elicottero delle Forze dell'Ordine che, a suo avviso, non poteva non vedere le "centinaia" di macchine di gente che veniva da tutta la Sicilia, posteggiate nei pressi della casa dell'Inzerillo; il Buscetta aveva mostrato all'Inzerillo le proprie preoccupazioni ma questi lo aveva rassicurato dicendogli che *"non aveva motivo di preoccuparsi"* (cfr. ff. 17 e 18 trascr. cit.).

Ha riferito di avere visto personalmente il dott. Contrada in un'unica occasione, quando, nel corso della sua traduzione dal Brasile nel 1972, erano stati inviati dalle Autorità italiane per prelevarlo, ed accompagnarlo a bordo di un vagone ferroviario presidiato dai C.C., due funzionari: il dott. Contrada ed il capitano Russo. In tale occasione si trovava in pessime condizioni fisiche perchè reduce da pesanti torture fisiche inflittele dalla Polizia brasiliana alla quale aveva ammesso solo di chiamarsi Tommaso Buscetta; ha aggiunto che il dott. Contrada dopo averlo ascoltato con molto interesse aveva affermato che i metodi usati dalla polizia brasiliana sarebbero stati necessari anche a Palermo nei confronti dei mafiosi; il Buscetta, a questo punto, aveva espresso la propria opinione secondo cui con tali sistemi non avrebbero ottenuto nessun risultato perchè *"i mafiosi non parlano"* (cfr. ff. 6-38- 54- e 94 trascr. cit.) .

Il Buscetta ha, poi, dichiarato che già nel 1984 all'inizio della propria collaborazione, nel corso di un interrogatorio reso dinanzi al dott. Falcone, aveva riferito per la prima volta all'Autorità Giudiziaria le notizie in suo possesso sul conto del dott. Contrada. Ha ammesso di averlo fatto *"mal volentieri"* perchè in quel periodo non era disposto a parlare sul conto di uomini facenti parte dello Stato essendo convinto che ciò lo avrebbe esposto a gravi difficoltà; era stato il giudice Giovanni Falcone che avendo appreso tali notizie nel corso di un colloquio informale lo aveva convinto della necessità di mettere a verbale quanto a sua conoscenza (*"già ne avevo parlato a voce con il dott. Falcone, direi che quasi lui, forse uso un termine inesatto, ma mi costrinse a fare il verbale, perchè disse: signor Buscetta, mi dispiace, lei ne ha parlato con me, io ho il dovere di mettere a verbale che lei me ne parlò,*

*quindi, non posso farne a meno di scrivere il verbale" - cfr. f. 20 trascr. cit.).*

Il P.M. ha fatto rilevare al Buscetta, sotto forma di contestazione, che dal verbale reso al dott. Falcone in data 18/9/1984 è risultato che solo il Bontate gli aveva fatto espressamente il nome del dott. Contrada quale "amico" di Riccobono, mentre quest'ultimo si era genericamente riferito alla "Polizia" che non sarebbe andata a cercarlo nella zona di Partanna-Mondello, senza fare nomi (cfr. contestazione a f. 23 della trascr. cit. e p.v. interrogatorio reso da Buscetta il 18/9/1984, acquisito per la parte in contestazione). Il collaborante sul punto ha dichiarato che la sostanza delle notizie in suo possesso è identica ed immutata nel tempo, nonostante siano trascorsi più di dieci anni dal primo interrogatorio, le cui imprecisioni rispetto a quanto affermato all'odierno dibattimento, devono piuttosto ascriversi alla forma "*sintetica*" adottata per verbalizzare le sue prime dichiarazioni, ammettendo di avere proceduto "*mal volentieri*" a quella verbalizzazione all'inizio della sua collaborazione (cfr. ff. 22 e ss. trascr. cit.). Più dettagliatamente ha dichiarato che, pur non risultando nel predetto verbale che anche il Riccobono gli avesse fatto in modo specifico il nome del dott. Contrada, tale rivelazione costituiva il presupposto del suo successivo colloquio (cui è fatta menzione nel medesimo verbale) con il Bontate cui egli si era rivolto proprio per chiedere spiegazioni dopo avere appreso la notizia dal Riccobono (cfr. ff. 87 e ss. trascr. cit.). Il Buscetta ha, poi, chiarito la genesi dei suoi iniziali, informali, colloqui con il dott. Falcone sul conto del dott. Contrada: ha ricordato che in una occasione il giudice Falcone, che normalmente non consentiva a nessuno di assistere ad i suoi interrogatori assumendosi l'onere di redigere personalmente i relativi verbali senza neppure l'assistenza di un segretario, gli aveva proposto di fare assistere ad una verbalizzazione il dott. Cassarà, funzionario di P.S., che era persona di assoluta affidabilità; egli aveva manifestato allora la propria contrarietà a tale proposta adducendo di non fidarsi di appartenenti alla Polizia di Palermo perchè sapeva che al suo interno vi era corruzione; a questo punto il dott. Falcone aveva insistito per sapere dei nomi ed il Buscetta in tale contesto gli aveva riferito quanto appreso sul conto del dott. Contrada (cfr. ff. 89 e ss. trascr. cit.). Il giudice Falcone aveva, quindi, insistito per mettere a verbale tali rivelazioni ma Buscetta non intendeva in alcun modo farlo; era stato persino convocato alla presenza del dott. Caponnetto per convincerlo a redigere il verbale, che proprio per tali motivi era stato frutto di un momento di grande tensione tra lo stesso Buscetta ed i magistrati (Falcone e Caponnetto) che lo interrogavano (cfr. ff. 90 e 91 trascr. cit.). Emblematica di tale tensione e dell'avversione manifestata dal Buscetta alla verbalizzazione sarebbe stata l'ulteriore

circostanza emergente dal medesimo verbale, peraltro contraddittoria rispetto al resto delle dichiarazioni, cioè che lui aveva dettato al dott. Falcone la frase *“posso dire che mi risulta che a Palermo gli organi di Polizia hanno fatto sempre il loro dovere “* (cfr. ff. 96 e ss. trascr. cit.) pur essendo convinto, invece, del contrario.

Il Buscetta ha spiegato perchè nella fase iniziale della propria collaborazione era convinto che fosse opportuno limitare le proprie rivelazioni soltanto all'aspetto dell'apparato organico di "Cosa Nostra": temeva che se avesse iniziato a dire quanto a sua conoscenza sull'intreccio dei rapporti politico-istituzionali-mafiosi non sarebbe mai stato creduto, venendone così travolto per intero il suo contributo investigativo (*“ se io cominciassi in quell'epoca a parlare di politica io avrei aperto un mare di indagini con la paura di essere inghiottito da tutti e da tutto....io invece parlavo di mafia, non parlavo di politica ed era una mia scelta precisa”* dissi al dott. Falcone *“ io non parlerò mai di questi argomenti, perchè io sarò portato in un manicomio criminale e lei in un manicomio civile, nessuno mi crederà “* cfr. ff. 47 e 50 trascr. cit in atti). Ha chiarito che solo nel corso dell'interrogatorio reso alla Procura di Palermo in data 25/11/1992, mutando il suo iniziale atteggiamento aveva deciso di dichiarare all'Autorità Giudiziaria italiana, con maggior dovizia di particolari e senza piu' remore in ordine alla completa verbalizzazione dei fatti, quanto aveva appreso sul conto del dott. Contrada (cfr. ff. 41 e ss. trascr. cit.). Ha spiegato che tale decisione era maturata solo a seguito delle stragi in cui avevano perso la vita, tra gli altri, i giudici Falcone e Borsellino, ritenendo che solo dopo tali gravissimi fatti in Italia fossero maturate le condizioni generali che avrebbero consentito di procedere ad un'azione piu' incisiva nei confronti della mafia e dei soggetti con essa collusi, appartenenti alle piu' alte sfere del potere istituzionale; ha concluso dicendo che solo piu' tardi si era reso conto che tale sua opinione era stata solo un'illusione (*“io nel 1992 sono venuto in Italia, dopo essere stato sentito negli Stati Uniti da dei giudici...di Palermo, e dissi che dopo la morte di Falcone per me si era aperta una nuova era. Io penso che il dott. Falcone meritasse da parte mia, che almeno io collaborassi affinché alcuni altarini dello Stato italiano, ancora non scoperti, fossero scoperti. Parlai, venni in Italia e fui sentito dalla Commissione Antimafia.....pensavo che l'Italia in quel momento effettivamente fosse...anzi piu' che l'Italia, diciamo le Autorità preposte alla lotta contro la mafia, fossero già veramente convinte, dopo la morte del dott. Falcone e del dott. Borsellino, che si dovesse lottare la mafia. Ma è stato un fuoco di paglia; mi sono reso conto che non era vero ancora, me ne fuggii in America..... lei voleva la risposta perchè rispetto all' 84 io ero cambiato, cosa era*

*cambiato ? : per me era cambiato che dopo il sacrificio della vita del dott. Falcone con la moglie e la scorta ed il dott. Borsellino lo Stato avesse capito, finalmente, che la mafia non era piu' una squadra di "gangsters" che tiravano mitragliate, la mafia era l'anti-Stato dell'Italia, non era piu' quella malvivenza che si pensasse....ma, mi ero sbagliato" cfr. ff. 45 e 46 trascr. cit.).*





### **Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta.**

Sulla generale e peculiare attendibilità del Buscetta basta richiamare quanto accertato nell'ambito del citato maxi-processo, in cui il contributo investigativo offerto da tale collaboratore di giustizia è stato definito "eccezionale", forse il più efficace fra tutti, grazie al quale è stato possibile verificare positivamente le risultanze della lunga e complessa istruttoria compiuta conferendo organicità e coesione alle prove "aliunde" acquisite permettendo di valorizzare anche altre fonti propalatorie, così imprimendo una svolta decisiva nella lotta alla famigerata organizzazione criminale "Cosa Nostra".

*“Si è trattata di una vera e propria rivoluzione, che ha consentito l'approccio alla realtà del fenomeno mafioso, non più attraverso le sole indagini indiziarie che a tanti deludenti esiti processuali avevano portato, ma attraverso elementi di prova diretta e rappresentativa”* (cfr. tomo 22 ff. 4280 e ss. sent. I° grado mazi-1).

Nell'ambito del primo maxi processo è stato evidenziato il notevole travaglio vissuto dal collaborante prima di effettuare la scelta di affidarsi all'Autorità statale (emerso da fatti concreti quali il tentato suicidio del Buscetta documentato in modo certo dagli atti processuali), preceduta da una situazione di irreversibile contrasto alla fazione dei corleonesi all'interno di "Cosa Nostra" e dal tragico sterminio di suoi numerosi stretti congiunti (due figli scomparsi, il fratello, il genero e tre nipoti uccisi - cfr. dep. resa nell'odierno processo sul punto dal teste Mauro Obinu -ud. 3/6/1994- ff. 28 e 29- il quale ha precisato che dopo l'inizio della sua formale collaborazione venne ucciso anche il cognato del Buscetta - cfr. tomo 6 sent. primo maxi processo). Nel corso dell'odierno dibattimento il Buscetta ha ribadito il travaglio e le motivazioni che lo hanno indotto a collaborare, determinandosi a tale scelta grazie anche al rapporto di particolare fiducia instaurato con il giudice Falcone, uomo di cui sapeva di potersi fidare perchè seriamente invisato ai mafiosi (cfr. ff. 51 e ss. ud. cit.). Ha affermato che i principi ispiratori di "Cosa Nostra" erano stati irrimediabilmente travolti dalla ferocia dei nuovi capi, che avevano trasformato l'organizzazione in un'associazione criminale della peggior specie, in cui non intendeva più riconoscersi.

Osserva il Collegio che, al di là delle personali motivazioni che hanno indotto il Buscetta a collaborare con la giustizia, le sue rivelazioni hanno costituito il principale

fondamento della ricostruzione probatoria delle vicende delle “guerre di mafia” degli anni ‘60 e ‘80 e soprattutto hanno consentito di delineare la prima “mappa” organica della struttura dell’associazione mafiosa “Cosa Nostra”. Per l’ampiezza ed efficacia del contributo investigativo offerto riscontrato in numerosi procedimenti penali ed in particolare nella già citata sent. n° 80 del 30/1/1992 la generale credibilità ed attendibilità del Buscetta, già processualmente acclarate, acquistano particolare rilevanza nell’ambito dell’odierno procedimento.

Anche in questo processo deve, infatti, riconoscersi al Buscetta l’assoluta genuinità ed originalità delle accuse formulate a carico dell’imputato, rivelate sin dal lontano 1984 e cioè all’inizio del proprio rapporto di collaborazione con la Giustizia.

Egli ha esaurientemente spiegato i motivi per cui non avrebbe voluto affrontare in quel momento la spinosa tematica del rapporto mafia-Istituzioni con la conseguenza che la rivelazione fatta al giudice Falcone sull’esistenza di un rapporto collusivo tra “Cosa Nostra” e l’imputato nel corso di un colloquio informale, che traeva spunto dalla richiesta di far assistere il dott. Cassarà ad un suo interrogatorio, lo aveva posto dinanzi all’ineludibile necessità manifestatagli dal dott. Falcone di verbalizzare quella notizia e quel nome. La verbalizzazione era stata, quindi, il frutto di una precisa decisione adottata dal giudice che lo interrogava, che non poteva assecondare la volontà del dichiarante di non formalizzare una notizia di così pregnante rilevanza, e costui l’aveva quasi “subita”, accettandola “mal volentieri”. Da ciò il risultato di una verbalizzazione sintetica ed in alcuni punti contraddittoria, così come lo stesso dichiarante ha avuto modo di mettere bene in luce nel corso della sua deposizione dibattimentale.

E’ appena il caso di richiamare che la seria titubanza dimostrata dal Buscetta nella fase iniziale della propria collaborazione ad affrontare la tematica dei rapporti mafia-appartenenti alle Istituzioni, è stata condivisa da altri collaboratori di giustizia di cui si è già avuto modo di parlare, Francesco Marino Mannoia e Gaspare Mutolo, i quali analogamente al Buscetta, non ritenevano che lo Stato italiano avesse predisposto adeguati strumenti di lotta alla mafia e di tutela in favore dei pentiti, temendo, altresì, le negative ripercussioni sulla loro generale attendibilità nello svelare i segreti a loro conoscenza su quel delicatissimo aspetto delle strategie di “Cosa Nostra” .

Si è già evidenziato come, anche per questi propalanti, ha avuto un’efficacia determinante nel superamento delle predette esitazioni, l’effetto delle terribili stragi in cui

furono uccisi, in un brevissimo arco di tempo, i giudici Falcone e Borsellino, cui è effettivamente seguita un'incentivazione dell'impegno dello Stato nella lotta alla mafia, con l'approvazione di nuove norme in materia di protezione dei collaboratori di giustizia, un rafforzamento delle strutture logistiche, repressive ed investigative, ed un rinnovato impegno nella cattura dei latitanti "storici" della mafia.

Le dichiarazioni rese e verbalizzate dal Buscetta nel 1984 sul conto dell'odierno imputato, ancorchè sintetiche e parziali, costituiscono un importantissimo "riscontro ex ante" delle più ampie dichiarazioni che lo stesso Buscetta ha reso nel 1992, in un contesto probatorio di ampia convergenza con le dichiarazioni rese dagli altri numerosi collaboratori di giustizia e con le altre acquisizioni processuali.

Di decisiva importanza, al fine di suffragare l'attendibilità del Buscetta, è la testimonianza resa al dibattimento dal dott. Antonino Caponnetto, già Consigliere Istruttore a Palermo dal Novembre 1983 al Marzo 1988, il quale, citato all'udienza del 19/5/1995 quale teste della difesa, ha confermato che, nelle fasi preliminari di quell'interrogatorio del 1984, il Buscetta aveva palesato ai giudici che lo interrogavano la propria riluttanza a verbalizzare i nomi di uomini della Questura di Palermo collusi con la mafia, pur avendo accennato informalmente a fenomeni di complicità e corruzioni provenienti da quegli ambienti (cfr. ud. 19/5/1995 -ff.5- 26). Il teste ha ricordato che sia il dott. Falcone che lui stesso avevano insistito per convincere Buscetta della necessità di verbalizzare le notizie in suo possesso (cfr. ff. 18-19 ud, cit.). Ha dichiarato che Buscetta si opponeva energicamente sostenendo di non ritenere opportuno in quel momento fare i nomi di politici ed esponenti delle Istituzioni adducendo seri rischi per l'incolumità propria e dei propri familiari ed anche rischi di generale perdita di credibilità (*"disse: si farebbe un gran polverone se io rendessi dichiarazioni di questo genere in questo momento, rischierei di mettere in crisi non solo la credibilità delle mie dichiarazioni, ma la stabilità stessa delle istituzioni"* cfr. ff. 19-20- 27 e ss. ud. cit.). Al momento della verbalizzazione Buscetta aveva dettato quella frase iniziale che escludeva connivenze all'interno degli ambienti di Polizia a Palermo non corrispondente al contenuto dei colloqui informali intrattenuti con i giudici, quindi aveva riferito l'episodio dell'offerta di ospitalità ricevuta dal Riccobono nel periodo della sottrazione al regime della semi-libertà e della conferma ricevuta dal Bontate in ordine all'esistenza di uno stretto rapporto tra Contrada e Riccobono (cfr. ff. 6- 26-27 ud. cit.).

Il teste Caponnetto, nel prosieguo della sua deposizione rispondendo alle domande

rivoltegli dalla difesa, ha decisamente escluso un interessamento personale da parte del dott. Contrada per procurargli un alloggio protetto in occasione del suo trasferimento a Palermo, così come asserito dall'imputato (cfr. f. 40 ud. 19/5/1995).

Sul punto ha, anzi, dichiarato di avere trovato notevoli difficoltà nel reperire a Palermo una sistemazione adeguata alle sue esigenze di sicurezza personale, avendo trovato poi, attraverso i contatti personali avuti con un colonnello della Guardia di Finanza (tale Sgarlata) ospitalità presso la Caserma Cangelosi, dove aveva alloggiato per tutto il tempo della sua permanenza a Palermo (cfr. f. 4 ud. cit.).

La difesa ha, quindi, rivolto al teste domande su un biglietto da visita, intestato "Tribunale di Palermo- Ufficio Istruzione-Il Consigliere Istruttore", inviato in data 18/5/1985 al dott. Contrada, allegato ad una copia del decreto di archiviazione emesso dal Consigliere Motisi il 7/3/1985, a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta nel 1984 (cfr. copia decreto ed all.to biglietto da visita acquisiti all'ud. del 19/5/1995).

In ordine a tale biglietto di accompagnamento che reca la dicitura: "*Con i piu' cordiali saluti*", enfatizzato dall'imputato come gesto spontaneo che il dott. Caponnetto avrebbe fatto, a riprova del suo personale convincimento in ordine all'assoluta infondatezza delle accuse mosse dal Buscetta a suo carico e della personale cordialità nei suoi confronti (v. ud. 23/12/1994 f.25 ud.19/5/1995 ff. 34 e ss.), il teste ha dichiarato di avere inviato la copia del decreto di archiviazione al dott. Contrada, su richiesta fattagli dallo stesso interessato, verosimilmente per telefono, e di avere scritto quella frase di saluto per formale cortesia : "*la motivazione fu una cortesia..pura e formale cortesia nel trasmettere un documento, cortesemente mi era stata chiesta copia e con altrettanta cortesia ritenni di dovere esaudire la richiesta*" (cfr. ff. 7-8-9-22 e 23 ud. cit.).

A seguito delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta in data 18/9/1984, ai dott.ri Antonino Caponnetto e Giovanni Falcone, risulta che la Procura di Palermo ha avviato un procedimento penale (fascicolo processuale n° 4128/1984 atti relativi a dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta- cfr. documentazione estratta dal predetto fascicolo acquisita all'ud. del 19/10/1995) conclusosi con una richiesta di archiviazione in data 19/2/1985, accolta con il citato decreto del 7/3/1985 emesso dall'ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, per mancato rinvenimento di riscontri all'asserito rapporto tra Contrada e Riccobono ("*invero ragioni di insuperabile forza giuridica richiedono che ogni dichiarazione accusatoria, per quanto proveniente, come nella specie, da fonte qualificata, sia seriamente riscontrata*").

*perchè da essa possano emergere profili di responsabilità penale. Nel caso che ci occupa, invece, l'affermazione di Buscetta, fatta per di più' "de relato", secondo cui Riccobono era "sbirro" perchè amico di Contrada, non ha trovato validi riscontri processuali").*

Invero nella richiesta di archiviazione si segnalava come riscontrato elemento di dubbio collegamento tra il Riccobono ed il dott. Contrada la comune amicizia intrattenuta con il dott. Camillo Albeggiani (*" Se si prescindere dalla deposizione del dott. Albeggiani -amico contemporaneamente e su versanti opposti del dott. Contrada e del capo-famiglia di Partanna-Mondello, nessun altro elemento ha permesso, sia pure indirettamente, di mettere in relazione dubbia il dott. Contrada ed il Riccobono"*) si dava, altresì, atto che i Questori Immordino e Nicolicchia, nonché il vice-Questore Impallomeni, avevano denunciato la "tiepidezza e "l'immobilismo" della Squadra Mobile diretta dal Contrada all'indomani dell'omicidio del dott. Boris Giuliano, quando anche il dott. Contrada era stato raggiunto da gravi minacce di morte, non risultando, però, che tali atteggiamenti si fossero tradotti in "protezioni" accordate dal Contrada ai boss latitanti ed a Rosario Riccobono, in particolare.

Nell'ambito di quel procedimento l'indagato, aveva allegato a propria discolpa una memoria con documentazione comprovante l'attività investigativa svolta nei confronti del Riccobono e del suo gruppo di mafia (v. proposta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico del Riccobono in data 10/9/1974- rapporto giudiziario in data 2/12/1974- rapporti giudiziari relativi all'omicidio Cappiello del 4/7/1975 e dell'8/9/1975- rapporto di denuncia per estorsioni del 2/8/1976 ... che hanno già costituito oggetto di esame nell'attuale processo).

E' del tutto evidente che l'esito processuale del procedimento avviato nel 1984 a seguito delle dichiarazioni rese dal collaborante Buscetta, giustificato dal tenore delle stesse dichiarazioni "sintetiche" rese dal predetto e dal tipo di verifica acquisita in quel momento storico, non preclude in alcun modo la possibilità di una rivalutazione di quelle dichiarazioni alla luce del nuovo, molto più' complesso quadro probatorio delineatosi, a carico dell'imputato.

Nell'interrogatorio citato del Buscetta in data 18/9/1984 è stato riscontrato, sulla base della qualificata e disinteressata testimonianza del dott. Caponnetto, che il collaborante era stato effettivamente parzialmente reticente, palesando già allora motivazioni identiche a quelle riferite all'odierno dibattimento a sostegno della propria volontà di non verbalizzare le notizie in suo possesso in ordine ai rapporti mafia-politica-Istituzioni . Si era limitato a far

mettere a verbale l'essenziale di ciò che sapeva sul conto del dott. Contrada, cercando di sminuirne il significato proprio per evitare ulteriori approfondimenti su quel tipo di rapporti tra mafia ed uomini delle istituzioni che riteneva estremamente pericoloso affrontare in quel momento storico.

Ciononostante già allora aveva rivelato di avere appreso l'intimo rapporto esistente tra Contrada e Rosario Riccobono, in virtù del quale questi aveva potuto chiedergli di rimanere nel proprio territorio con l'assicurazione di un'adeguata copertura, per consentirgli di darsi alla latitanza e riprendere il suo posto attivo all'interno di "Cosa Nostra". Aveva riferito che anche Bontate era a conoscenza del particolare rapporto di amicizia esistente tra Contrada e Riccobono, che era tanto intimo da far appellare lo stesso Riccobono come "*sbirro*" (cfr. p.v. delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso in data 18/9/1984-acquisito all'ud. del 25/5/1994).

Nessuna sostanziale contraddizione, quindi, appare sussistere rispetto alle dichiarazioni rese all'odierno dibattimento che di quelle piu' risalenti nel tempo costituiscono ampliamento ed integrazione.



**Verifica dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta.**

Come precisato in premessa, Tommaso Buscetta, dopo la prima estradizione dal Brasile, aveva subito in Italia un lungo periodo di carcerazione (dal 1972 al 1980), buona parte del quale (dal 1977 in poi, ad eccezione di brevi permanenze, nel corso del 1979, nel carcere di Palermo), presso carceri di città del nord Italia, con la conseguenza che, per un lungo periodo, era rimasto ai margini dei circuiti attivi dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

E' risultato che durante la permanenza nel carcere dell'Ucciardone a Palermo è rimasto sempre ricoverato presso la sezione infermeria, e ciò a riprova del "prestigio" di cui godeva in conformità con quanto dichiarato sul punto dal collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi (cfr. scheda già cit. acquisita all'ud. dell'8/7/1994). Proprio all'interno dell'Ucciardone il Buscetta ha dichiarato di avere conosciuto, per la prima volta, sia Gaspare Mutolo che Salvatore Cancemi, quest'ultimo ritualmente presentatogli, come nuovo componente della propria famiglia di appartenenza, da Francesco Scrima (cfr. f. 27 ud. cit.).

Dagli accertamenti effettuati è stato riscontrato che tra il 1976 ed il 1977, si erano verificati periodi di codetenzione tra Buscetta, Mutolo, Cancemi e Francesco Scrima presso il carcere dell'Ucciardone a Palermo (cfr. scheda cit.).

Su specifica domanda, posta in sede di controesame, il Buscetta ha dichiarato che in tale lasso di tempo, non aveva avuto mai occasione di parlare con i predetti Mutolo e Cancemi del dott. Contrada, il che è stato specificamente confermato nel corso dei rispettivi esami dibattimentali anche da parte di Mutolo e Cancemi (cfr. dep. Buscetta ud. 25/5/1994 ff. 58 e 76- dep. Mutolo ud. 7/6/1994 f. 38 - dep. Cancemi ud. 28/4/1994 f. 148).

Buscetta ha specificato che durante il periodo della detenzione a Palermo aveva continuato a ritenere, avuto riguardo ai commenti negativi sul conto del dott. Contrada da parte degli altri "uomini d'onore", come lui detenuti all'Ucciardone, che il predetto funzionario fosse sempre un temibile avversario per "Cosa Nostra"; da qui lo stupore, quando nel 1980, in occasione degli specifici colloqui intrattenuti con il Riccobono, aveva appreso che il dott. Contrada era diventato "poliziotto amico" di "Cosa Nostra" ed in

particolare del Riccobono. D'altra parte l'unico soggetto, per quel che è emerso nell'ambito dell'odierno procedimento, che avrebbe potuto riferire al Buscetta qualche notizia di segno contrario sul conto dell'odierno imputato sarebbe potuto essere il Cancemi, che ha dichiarato di avere appreso prima del proprio arresto quelle generiche notizie sulla "disponibilità" del dott. Contrada, mentre Mutolo, come Buscetta, aveva appreso con analogo stupore solo molto più tardi, quando si era presentata la possibilità e l'occasione nel 1981 di trattare l'argomento in oggetto con Rosario Riccobono, che il dott. Contrada era diventato "uomo a disposizione" di "Cosa Nostra".

La circostanza che la notizia, sia pur in forma ancora generica, appresa dal Cancemi sul conto del dott. Contrada non era stata comunicata al Buscetta non può destare eccessiva perplessità perchè, come si è già avuto modo di specificare, i collaboranti hanno espressamente dichiarato di non avere avuto l'evenienza di affrontare tale argomento tra loro e, d'altra parte è dimostrato da tutti i racconti resi dai collaboratori di giustizia nell'ambito di questo processo, che la diffusione delle notizie all'interno dell'organizzazione mafiosa, ed in modo specifico quella riguardante l'odierno imputato, avveniva in relazione a specifiche "occasioni" che ne giustificavano la divulgazione. Ciò è quanto si è verificato anche per il Buscetta che solo quando aveva avuto modo di riprendere i suoi contatti attivi all'interno dell'organizzazione mafiosa, trascorrendo a Palermo un congruo periodo di tempo (dal Giugno 1980 al Gennaio 1981) in contatto con Rosario Riccobono e Stefano Bontate, "uomini d'onore" dello schieramento mafioso a lui particolarmente vicini, aveva avuto modo di apprendere dagli stessi le notizie sul conto dell'odierno imputato. In particolare ha dichiarato che era stato il Riccobono il primo ad affrontare con lui quell'argomento, proprio perchè se ne era presentata una specifica ragione.

Buscetta, infatti, si era sottratto al regime di semi-libertà ed aveva palesato al Riccobono i propri timori per un altro possibile arresto, manifestandogli anche l'intenzione di recarsi nuovamente all'estero con la propria famiglia. A quel punto il Riccobono, che considerava Buscetta un alleato prezioso nella lotta interna a "Cosa Nostra" contro i tentativi dei "corleonesi" di conquistare il predominio, gli aveva "assicurato" che se si fosse stabilito nel proprio territorio di Partanna-Mondello, non avrebbe corso rischi, in quanto gli aveva detto: "*Non ti preoccupare, puoi rimanere qua... io ho il dott. Contrada che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi, qua potrai stare sicuro*" (cfr. ff. 3-4 ud. cit.).



La rivelazione fatta al Buscetta appare di particolare rilievo perchè con quell'affermazione categorica e precisa il Riccobono (l'uomo su cui egli affermava di potere contare era addirittura il dott. Contrada, funzionario ai massimi vertici della Questura di Palermo, di cui esplicitava le tipologie di condotte che costui era in grado di porre in essere in suo favore: avvisare tempestivamente in ordine a perquisizioni o ricerche di latitanti indirizzate nel territorio di egemonia mafiosa del Riccobono) si esponeva concretamente nel dare assicurazione di "copertura" alla latitanza di un uomo che per lui rappresentava un prezioso alleato, in un momento di estrema gravità per gli equilibri interni a "Cosa Nostra".

Ed infatti il Buscetta, nel corso del proprio esame, ha più volte sottolineato la grande responsabilità che con quella dichiarazione Riccobono assumeva, non soltanto nei suoi confronti ma anche di fronte all'intero ambiente mafioso. Per fare quella affermazione Riccobono doveva necessariamente essere ben sicuro, per averlo già sperimentato in passato e personalmente, che il dott. Contrada era in grado di assicurargli la "copertura" nel suo territorio. Se si fosse trattato di semplice millanteria, assolutamente illogica nei confronti di un "uomo d'onore" che cercava di trattenere a Palermo come proprio alleato, il Riccobono si sarebbe esposto ad una tale responsabilità da " *mettere in gioco* "la propria stessa vita, ove al Buscetta fosse accaduto qualcosa (cfr. ff 4-9-35-69-70 ud. cit.).

Del resto lo stesso Buscetta, nel periodo in cui era rimasto a Palermo ha dichiarato di avere avuto modo di constatare personalmente il clima di generale lassismo da parte delle Forze dell'Ordine nel perseguire i mafiosi ed i latitanti in particolare, riferendo episodi specifici di "summit" mafiosi ostentatamente svolti in prossimità di punti favorevoli all'avvistamento da parte delle Forze dell'Ordine, di frequentazioni abituali di locali pubblici palermitani da parte di noti latitanti mafiosi, tra cui Riina, Riccobono, Provenzano, Inzerillo ed altri, e dell'abitudine da parte dei latitanti mafiosi di circolare in città senza particolari precauzioni .

Tali risultanze sono pienamente concordanti con quelle riferite dal Mutolo e dal Mannoia e sono state suffragate da ulteriori acquisizioni dibattimentali già esaminate.

E' di estrema importanza, anche al fine di destituire di fondamento l'ipotesi della millanteria da parte del Riccobono, la circostanza che la notizia appresa dal Buscetta sul conto dell'odierno imputato, sia stata oggetto di specifica conferma da parte di Stefano Bontate, altro "uomo d'onore" in quella fase ancora ai vertici dell'organizzazione mafiosa e particolarmente vicino al Buscetta.

Come ha riferito il collaborante, Bontate in maniera *“netta e precisa”* gli aveva confermato che la notizia appresa dal Riccobono era vera e che anzi in “Commissione” si criticava l’eccessiva frequentazione tra il Riccobono ed il dott. Contrada (cfr. f. 4 ud. cit.).

Buscetta ha precisato che la critica non era rivolta al Riccobono in quanto “amico” del dott. Contrada, essendo pacifico all’interno dell’organizzazione mafiosa che il rapporto di “amicizia” con un poliziotto è ammesso ove si traduca in un vantaggio per l’intera associazione criminale; ciò che creava “mormorii” all’interno di “Cosa Nostra” era la continua frequenza del Riccobono con il dott. Contrada, non si trattava del *“solito avvicinamento”*, *“perdeva molto tempo in compagnia del dott. Contrada”*; questa eccessiva frequenza destava qualche dubbio ma nulla al di là di questo (cfr. ff.9 e ss., 86 e ss. ud. cit.).

D’altra parte Buscetta, in assoluta coerenza con quanto dichiarato sul punto anche dai collaboratori di giustizia Mutolo e Cancemi, ha spiegato cosa si intende, nel gergo mafioso, con l’espressione usata dal Riccobono *“avere il dott. Contrada nelle mani”*: *“La risposta è questa: che Cosa Nostra è rimasta impenetrabile per secoli proprio per le mezze frasi, per i cenni, per l’ammiccata di uno sguardo; non è necessario un discorso molto completo, quando a me mi dice un personaggio come Riccobono “io ci ho Contrada nelle mani” per me è un capitolo chiuso, ed è un mondo di circostanze che io non ho il diritto di appurare fino a che punto; lui mi ha detto è nelle mie mani, io non ho il diritto di chiedere spiegazioni a lui..ho il diritto di crederlo, perchè questo è il linguaggio, e accettare per buono, o, se ho delle prove contrarie, portare a lui in commissione e dire “questo è un bugiardone”, mi ha assicurato una cosa terribile, merita la morte”* (cfr. ff. 92-93 ud. cit.).

Riccobono, peraltro, non era “un uomo d’onore” qualsiasi, era un “capo-mandamento” nonchè uno dei componenti della “Commissione provinciale” di Palermo, come lo stesso Buscetta ha sottolineato, uno dei capi dell’organizzazione mafiosa; e lo stesso Buscetta, sebbene semplice “soldato” della propria famiglia, era mafioso di grande prestigio all’interno di “Cosa Nostra” (v. dich. Cancemi), tanto da essere lui stesso in predicato di divenire capo-mandamento in luogo di Giuseppe Calò: attesa la statura all’interno di “Cosa Nostra” dei due interlocutori, appare ancora più inverosimile che uno dei due dicesse il falso all’altro senza alcuna plausibile ragione, peraltro esponendosi a gravissimi rischi .

Riccobono, inoltre, vantava un interesse preciso a che Buscetta restasse a Palermo perchè voleva sostegno nella guerra contro i “Corleonesi” che, in seguito, erano riusciti a

conquistare il predominio uccidendo prima Stefano Bontate ed i suoi uomini piu' fidati e, poi, lo stesso Riccobono ed i sui piu' stretti adepti .

E che Buscetta fosse ritenuto un pericoloso avversario dai "corleonesi" è inequivocabilmente dimostrato dai numerosi e gravissimi omicidi perpetrati in danno dei suoi piu' stretti congiunti, quando trasferitosi nuovamente all'estero, aveva continuato a costituire una minaccia per gli equilibri instaurati dai gruppi emergenti a seguito della "guerra di mafia" dei primi anni '80.

Per le ragioni esposte appare del tutto insostenibile che Riccobono potesse millantare nei colloqui con Buscetta un rapporto inesistente con il dott. Contrada,.

L'esistenza, poi, di critiche all'interno di "Cosa Nostra" conseguenti all'eccessiva frequentazione tra il Riccobono ed il Contrada, costituisce inequivoco indice non soltanto dell'esistenza di tale rapporto ma anche della notorietà almeno nel 1980 (periodo cui si riferisce il Buscetta) che tale rapporto aveva assunto all'interno di "Cosa Nostra", il che ha trovato conferma in quanto dichiarato dal Cancemi.

D'altra parte anche Lo Jacono Pietro e lo stesso Stefano Bontate avevano palesato al Mannoia sospetti in ordine ad un'eccessiva "vicinanza" tra il Riccobono ed il dott. Contrada, ("i mormorii " sull'eccessiva frequentazione tra i due).

Che nel 1980 i rapporti tra Riccobono e Contrada fossero già consolidati, tanto da consentire al Riccobono di fornire al Buscetta le assicurazioni di cui si è detto, è un dato acclarato dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Mutolo, Cancemi e Mannoia, che già sono state oggetto di trattazione, ma deve segnalarsi che di tutte le predette risultanze costituisce ulteriore conferma uno specifico incontro cui altro collaboratore di giustizia, Rosario Spatola, ebbe modo di assistere personalmente, tra il dott. Contrada ed il Riccobono, proprio nel 1980, all'interno di un ristorante a Sferracavallo, paese ricompreso nel territorio di egemonia mafiosa del Riccobono, dove lo stesso ostentava una particolare sicurezza (di ciò si tratterà piu' specificamente nel prosieguo).

Che l'imputato fosse in grado di "controllare" un rilevante flusso di informazioni sull'attività investigativa e di ricerca latitanti, svolta dalla Polizia palermitana, è un dato già processualmente acclarato, laddove si è accertato che il dott. Contrada, pur prescindendo dagli specifici incarichi ricoperti, peraltro sempre di altissimo livello nel corso della propria permanenza a Palermo, veniva costantemente e spontaneamente informato su tutte le

principali attività investigative nello specifico settore della criminalità organizzata da colleghi, funzionari e sotto-ufficiali, della Squadra Mobile e della Criminalpol, che in lui riponevano la massima fiducia, richiedendone spesso i consigli .

Si è già detto che non è pensabile che il solo dott. Contrada potesse assicurare “copertura totale” ai mafiosi o che potesse essere informato su tutto, specie se si trattava di interventi non programmati, ma poichè al tempo in questione la ricerca dei latitanti avveniva per lo piu’ sulla base di notizie di natura confidenziale, normalmente le operazioni che ne scaturivano erano precedute da adeguati controlli ed attività investigative che richiedevano tempi piuttosto lunghi di verifica e, peraltro, il dott. Contrada, seppur posto in una posizione particolarmente privilegiata per il controllo del flusso di notizie di interesse investigativo, non era certamente il solo funzionario a “disposizione “ dell’organizzazione mafiosa, come è emerso dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia anche nell’odierno procedimento.

La piu’ evidente conferma dell’ottimo sistema di “copertura” su cui potevano contare i mafiosi in quegli anni, proviene dal dato storico delle lunghissime latitanze trascorse a Palermo dagli “uomini d’onore” di maggior livello, e tra questi certamente il Riccobono, spesso in modo da ostentare massima sicurezza, proprio nel loro stesso territorio di egemonia mafiosa.

Per quel che concerne l’ipotesi difensiva secondo cui le dichiarazioni di Buscetta sarebbero state rese per mero scopo di vendetta, deve osservarsi che da quanto detto dall’imputato all’udienza del 16/12/1994 è risultato che egli non aveva avuto praticamente occasione nel corso della propria carriera di occuparsi in modo specifico del Buscetta ad eccezione del parere espresso dalla Questura di Palermo in relazione alla pratica della semi-libertà.

Lo stesso imputato ha chiarito che in occasione dell’episodio relativo alla traduzione del Buscetta dal Brasile nel 1972, riferito dallo stesso collaborante nel corso del proprio esame dibattimentale, si era limitato a fare “una battuta” sui metodi adottati dalla Polizia segreta brasiliana, ragion per cui non può in alcun modo credersi che per una battuta poco felice fatta dal dott. Contrada sui sistemi di tortura, nel 1972, Buscetta abbia potuto pensare di vendicarsi fornendo a distanza di piu’ di un decennio dichiarazioni accusatorie false sul suo conto. Con maggior convinzione l’imputato ha perseguito l’argomento difensivo afferente la pratica della concessione al Buscetta della semi-libertà e ciò ha fatto, non

soltanto evidenziando la negatività del parere espresso nell'occasione, tentando in ogni modo di descrivere la complessa personalità criminale del Buscetta, ma evidenziando anche l'incongruenza tra la circostanza dedotta dai pentiti di una sua "disponibilità" nei confronti di "Cosa Nostra" ed il mancato intervento da parte del Riccobono nei suoi confronti per fare ottenere all'amico Buscetta un parere dal tenore meno drastico.

Orbene dall'esame del fascicolo del Tribunale di Sorveglianza contenente la documentazione relativa alla concessione a Tommaso Buscetta della semi-libertà si evince che quel parere espresso dalla Questura di Palermo non ebbe alcuna efficacia preclusiva alla concessione della semi-libertà, tanto che con decisione emessa, a seguito dell'udienza camerale del 28/1/1980 dalla Sezione di Sorveglianza presso il Distretto della Corte di Appello di Torino il Buscetta veniva ammesso al regime della semi-libertà su parere favorevole espresso dallo stesso P.M. (cfr. p.v. di camera di consiglio in data 28/1/1980 e ordinanza del 31/1/1980- fascicolo acquisito all'udienza del 6/5/1994 - cfr. p. 16 elenco atti utilizzabili- n° 41 elenco doc. dep. dal P.M.).

E' risultato che con fonogramma trasmesso il 17/12/1979 e successivo telegramma dell'8/1/1980, la sez. Sorveglianza del Tribunale di Torino, aveva avanzato alla Questura di Palermo richiesta di informazioni sull'istanza di semi-libertà proposta dal Buscetta in data 23/8/1979. La Questura di Palermo aveva risposto con un parere negativo in data 24/12/1979 a firma del Questore dell'epoca dott. Vincenzo Immordino; risulta allegata in atti la nota sulla personalità criminale del Buscetta, redatta dalla sez. Anti-mafia all'epoca diretta dal dott. Crimi. Il dott. Crimi, escusso all'udienza del 13/1/1995, ha dichiarato che la pratica in oggetto gli venne affidata dal dott. Contrada, all'epoca dirigente "ad interim" della locale Squadra Mobile, che gli aveva dato suggerimenti per evidenziare la pericolosità sociale del Buscetta, pretendendo una doppia redazione della nota da inoltrare al Tribunale di Torino, che aveva richiesto ulteriori notizie in ordine all'attualità della pericolosità sociale del Buscetta. Tuttavia le risposte fornite all'A.G. di Torino non erano valse a scongiurare la concessione della semi-libertà (cfr. dep. Crimi ud. cit. ff. 87 e ss.) . Ed infatti nell'ordinanza depositata in data 31/1/1980, con la quale si concedeva al Buscetta la semi-libertà, si dava atto che l'Autorità di P.S. consultata aveva lumeggiato in negativo le caratteristiche della personalità del Buscetta descrivendone la "complessa personalità criminosa" ed indicandolo come "boss" mafioso di prima grandezza, ma si constatava che tutte le informazioni trasmesse facevano riferimento ad epoca risalente a ben oltre un decennio addietro, ed in ogni caso a periodo anteriore alla sua lunga carcerazione, non

potendo, pertanto, essere utilizzati ai fini di un giudizio di pericolosità attuale del detenuto (cfr. ordinanza cit. in atti).

Lo stesso Buscetta ha dichiarato che nel corso di quella pratica egli non aveva avuto difficoltà ad ottenere la semi-libertà ed ha aggiunto che in quel momento non aveva ancora appreso dei rapporti esistenti tra il dott. Contrada ed il Riccobono (li apprese in seguito, solo dopo essersi sottratto nel Giugno del 1980 alla semi-libertà).

Non vi è alcun dato processuale da cui potere evincere che il Riccobono fosse a conoscenza di quella pratica, per cui non si vede come avrebbe dovuto fare ad intercedere in favore del Buscetta nei confronti del dott. Contrada.

Comunque quel parere non aveva avuto alcuna efficacia negativa, tale da poter giustificare alcun motivo di personale risentimento, e per il Buscetta che già aveva usufruito di più permessi concessigli dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Cuneo, nell'Agosto e nel Novembre 1979, ottenere la libertà per vie regolari non era poi così decisivo, visto che non sarebbe stato difficile per lui sottrarsi già dall'epoca di quei permessi alla carcerazione, come poi fece in seguito, quando ottenne la semi-libertà (cfr. permessi fruiti dal Buscetta - fascicolo cit.).

Tutti i dati acquisiti evidenziano l'assoluta fragilità dell'argomento difensivo sostenuto dall'imputato e rafforzano la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal Buscetta .

In conclusione l'importanza del contributo probatorio reso da Tommaso Buscetta nell'odierno procedimento emerge sotto diversi profili:

- 1) egli è il primo collaboratore di giustizia, peraltro di comprovata attendibilità, che già dal 1984, fin dall'inizio della propria collaborazione, ha reso all'A.G. notizie in ordine ad un rapporto tra l'odierno imputato ed uomini di "Cosa Nostra", ed in particolare con il "boss" mafioso Rosario Riccobono;
- 2) le notizie sul conto dell'odierno imputato apprese direttamente dal Riccobono e confermate dal Bontate, coincidono, sia in ordine al contenuto che alla collocazione cronologica (con riferimento al consolidamento del rapporto collusivo), con quelle riferite dagli altri collaboratori di giustizia escussi all'odierno dibattimento;
- 3) i chiarimenti forniti dal Buscetta in ordine al significato della notizia appresa dal

Riccobono sul conto dell'odierno imputato (l'essere "a disposizione di Cosa Nostra") coincidono con quelli indicati dagli altri collaboratori di giustizia (v. Cancemi e Mutolo) e configurano una tipologia di condotta posta in essere dall'imputato assolutamente conforme alla contestazione a suo carico;

- 4) le specifiche circostanze in cui Buscetta ha appreso le notizie sull'odierno imputato nonché il particolare rapporto esistente tra lui e le sue fonti (Riccobono e Bontate), avuto riguardo agli equilibri mafiosi del periodo in esame, escludono fondamento ad ogni ipotesi di millanteria;
- 5) non sussiste alcun dato processuale, neppure astrattamente idoneo, a giustificare una deliberata calunnia da parte del Buscetta ai danni dell'imputato;
- 6) nessuna ipotesi di "complotto" coinvolgente il Buscetta appare ragionevolmente prospettabile atteso che le dichiarazioni accusatorie rese da tale collaboratore di giustizia risalgono al 1984.

Tutte le predette risultanze convergono nel senso di far ritenere il contributo offerto dal Buscetta, nell'ambito dell'odierno processo, attendibile oltretchè di peculiare valenza probatoria.



### 5. III LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO PIRRONE

Nato a Palermo il 2/7/1951, ha iniziato a collaborare con l'A.G. di Milano nel 1993; attualmente è imputato nell'ambito di un procedimento in corso a Milano per associazione per delinquere finalizzata ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti, commesso in concorso con altri 115 soggetti tra cui molti elementi della criminalità mafiosa palermitana (tra questi Michele Micalizzi, Vincenzo Sutera, Giuseppe Calamia, Ignazio Pullarà, Carmelo Zanca - cfr. ff. 32-33-71-120 e ss. ud. dell'11/7/1995).

In ordine alle fasi iniziali della propria collaborazione con la Giustizia ha dichiarato di essere stato indagato in stato di libertà sin dal Settembre del 1992 in relazione ad un'attività di spaccio di piccoli quantitativi di cocaina, sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti da una donna tratta in arresto a Milano. Allora aveva deciso, spontaneamente, di avere un colloquio con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Spataro, offrendo la propria collaborazione su quanto a sua conoscenza su vasti traffici di stupefacenti gestiti, inizialmente (dal 1979 ai primi anni '80) a Palermo, e successivamente a Milano, dando così l'avvio al procedimento in corso di svolgimento a Milano nel quale lui stesso è imputato (cfr. ff. 37-38- 71- 120 e ss).

Successivamente, a seguito degli sviluppi investigativi emergenti dalle dichiarazioni del Pirrone sul territorio palermitano, è stata estesa la collaborazione anche ad indagini condotte dall'A.G. palermitana (cfr. 141 e ss. ud. cit.- il P.M. in sede dibattimentale ha fatto presente che il primo verbale di dichiarazioni rese dal Pirrone alla Procura della Repubblica di Palermo, reca la data del 23/2/1995 h. 10,00 e risulta essere stato redatto presso gli uffici della Squadra Mobile di Milano dinanzi al dott. Vittorio Teresi, mentre il primo verbale in cui il Pirrone ha fatto il nome del dott. Contrada risulta redatto alle h. 11,00 del 6/6/1995- cfr- ff. 147 e ss. ud. cit.).

Appartenente ad una famiglia di incensurati, per lo più impiegati dello Stato e professionisti, il collaborante Pirrone ha dichiarato di avere vissuto a Palermo fino al 1983 conseguendo il diploma alle scuole superiori ed iniziando a fare le proprie esperienze lavorative nel settore della vendita di automobili presso diversi concessionari d'auto (all'incirca tra il 1972 ed il 1975-1976). In tale ambito lavorativo aveva intrapreso i primi contatti con esponenti della malavita palermitana, che si erano intensificati dopo il 1976-



1977, periodo in cui, entrato a far parte di una società con tali Pietro e Cosimo Conti, avente ad oggetto la gestione del bar-pizzeria-cabaret “Madison”, sito in piazza Don Bosco a Palermo, aveva avuto piu’ intense frequentazioni con personaggi di maggiore spessore criminale, la maggior parte dei quali gravitanti nell’ambito della famiglia mafiosa facente capo a Rosario Riccobono (ha citato il Micalizzi, Sutera Vincenzo, Carmelo Zanca, Francesco D’Accardi, Vincenzo Sorce detto “Cecè” e Alessandro Bronzini - cfr. ff. 41 e ss).

A partire dal 1979, ha dichiarato di avere intrapreso la propria attività illecita nel settore del traffico degli stupefacenti, inizialmente collaborando con Alessandro Bronzini e subito dopo con Vincenzo Sutera, i fratelli Micalizzi, Calamia Giuseppe ed i fratelli Stefano e Giuseppe Fidanzati (cfr. ff. 42 e ss. - 73 e ss.). Su tale punto il collaborante ha precisato che il Bronzini tornato a Palermo, dopo avere trascorso un lungo periodo a Milano in contatto con membri di “Cosa Nostra” residenti in quella città (Enea, Martello ecc.), gli aveva proposto di costituire una “società” d’affari per la gestione di un traffico di cocaina da acquistare a Milano direttamente dai fratelli Fidanzati. Ha aggiunto che, poichè il Bronzini aveva confidato ai fratelli Micalizzi di avere intrapreso il predetto affare, erano stati costretti ad includere nella società anche Vincenzo Sutera che dopo poco tempo, con un pretesto, aveva estromesso dall’attività il Bronzini (cfr. ff. 44 e ss.) . Il Pirrone ha dichiarato di avere appreso che Sutera Vincenzo, con il quale aveva iniziato ad avere contatti pressochè quotidiani, svolgeva l’attività di “killer” per conto di Rosario Riccobono alle dirette dipendenze di Salvatore Micalizzi, suo capo-decina, e che, solo formalmente, svolgeva un’attività lecita, in realtà fittizia, presso la società “Lesca”, percependo regolare stipendio pur non recandosi mai a prestarvi la propria attività lavorativa (cfr. ff. 46 - 116 e ss ud. cit.). Subentrato il Sutera al posto del Bronzini le forniture di stupefacenti erano state effettuate non piu’ dalla famiglia dei Fidanzati bensì essenzialmente dai fratelli Micalizzi e talvolta dal Calamia Giuseppe, Zanca Carmelo e Ignazio Pullarà (cfr. ff. 46 e ss.- 79 e ss.). Ha ricordato una specifica occasione in cui era stato mandato dai Micalizzi a ritirare una partita di droga insieme a Salvo Liga, cognato dei Micalizzi (cfr. f. 80 ud. cit.). Ha, inoltre, dichiarato di avere intrapreso tra il 1979 ed il 1980 la frequentazione del bar “Singapore n°2”, sito nella via La Marmora, formalmente intestato a tale Enzo Cannella ma in realtà di proprietà di Salvatore Micalizzi, punto di ritrovo degli uomini facenti capo a Rosario Riccobono; qui tra gli altri gli erano stati presentati dal Bronzini il Sutera ed i fratelli Micalizzi (che apprese essere “uomini d’onore” dallo stesso Bronzini) e aveva conosciuto, occasionalmente, anche

Gaspare Mutolo in un breve intervallo della sua detenzione in carcere; in quegli anni, in modo particolare, aveva avviato un'intensa frequentazione con i fratelli Micalizzi, che si era estesa anche alle rispettive famiglie (cfr. ff. 46 e ss.- 75 e ss. ud. cit.).

A riprova dell'intensità dei rapporti instaurati con i componenti della famiglia del Riccobono, ha dichiarato di avere partecipato alle cerimonie nuziali di entrambe le figlie del predetto : il matrimonio di Margherita Riccobono con Michele Micalizzi e quello di Giuseppina Riccobono con Salvatore Lauricella che erano stati celebrati nella medesima chiesa, all'interno dello stabilimento del "Roosvelt" all'Addaura, con ricevimento presso l'hotel "Zagarella"; successivamente aveva partecipato anche alla cerimonia di battesimo del figlio di Micalizzi Michele e Margherita Riccobono, celebrato nella medesima cappella, con ricevimento all'hotel "Azzolini" (cfr. f. 49 - 118 e ss ud. cit.).

Al riguardo il collaborante ha dichiarato che avevano partecipato numerosi invitati, all'incirca quattrocento per ogni matrimonio, e che il Riccobono aveva presenziato ad entrambi, in modo assiduo alle cerimonie religiose ed in modo piu' fugace ai relativi trattenimenti (cfr. ff. 60 e ss- 86 e ss.). Ha ricordato di avere preso posto, al matrimonio di Michele Micalizzi, allo stesso tavolo del Sutura insieme a tale Mario Alonzo che dopo poco tempo era stato ucciso nei pressi del quartiere "Borgo vecchio" (cfr. f. 61).

In altra occasione, precedente alle cerimonie dei matrimoni e del battesimo, era stato accompagnato dal Sutura e da Michele Micalizzi in una grande villa con piscina, sita nella via Castelforte tra Partanna e Pallavicino, per essere presentato a Rosario Riccobono, che in sua presenza veniva chiamato dai suoi uomini "Don Carmelo" per ragioni di cautela essendo all'epoca il Riccobono latitante ed essendo il Pirrone soggetto esterno all'associazione criminale mafiosa; aveva appreso successivamente dalle stesse figlie del Riccobono che il padre in quel periodo (1979-1980) non abitava piu' in quella bella villa bensì in un attico di un palazzo sito nella via Guido Jung (cfr. ff. 52 - 53- 83 e ss. ud. cit.- 111 e ss.).

A proposito di tale attico, Margherita Riccobono e la sorella Giuseppina - in presenza anche della madre, che il Pirrone aveva talvolta frequentato insieme alle figlie presso l'abitazione di Micalizzi Michele dopo il suo matrimonio con Margherita - gli avevano confidato che in tale abitazione vi era un particolare accorgimento che consentiva di fuggire dal retro senza essere scoperti in caso di necessità (una doppia porta con scala posteriore) e che, in ogni caso, sia il Riccobono che il Micalizzi erano "*ben protetti*" e non nutrivano particolari preoccupazioni nei confronti degli appartenenti alla Polizia che, a loro

dire, era sufficiente “*pagare*” per essere lasciati tranquilli (cfr. ff. 62 e 113 ud. cit.).

In ordine alla società con i Conti il Pirrone ha riferito di avere ricevuto da Cosimo Conti, all’incirca intorno al 1976, la proposta di entrare a far parte come socio di minoranza della “Madison” s.r.l, di cui era amministratore il padre Pietro Conti (cfr. ff. 50 e ss.).

L’occasione della conoscenza con il Conti Cosimo era nata dalla frequentazione da parte del Pirrone di tale locale e da un rapporto amichevole instaurato con il predetto a seguito di tale frequentazione (cfr. f. 71 ud. cit.).

Successivamente il Pirrone ha dichiarato di avere appreso dal Bronzini e dal cugino di quest’ultimo tale Ino Salerno (macellaio del quartiere San Lorenzo) che i Conti “*facevano parte di Cosa Nostra per tradizione familiare*” ed in particolare che il vecchio Cosimo Conti, detto “ il cane”, padre di Pietro, era stato un personaggio di spicco della mafia di “Branaccio” negli anni ‘50, e che anche il figlio Pietro, già affiliato a “Cosa Nostra” , era stato “posato” a seguito di alcune divergenze insorte nella trattazione degli affari illeciti, (soprattutto nel settore del contrabbando di sigarette) che erano culminate in un attentato ai suoi danni con colpi d’arma da fuoco, mentre stava per uscire dal portone della propria abitazione sita in una traversa di via Libertà (via Vincenzo Di Marco o via De Amicis); in tale frangente Conti Pietro era riuscito a sfuggire miracolosamente all’agguato che aveva causato la rottura della vetrata del portone di ingresso, fatta immediatamente sostituire dalla stessa vittima per evitare di far trapelare all’esterno la notizia dell’attentato che, naturalmente, si era guardato bene dal denunciare alle Forze dell’Ordine (cfr- ff- 51 e 52- 110 e ss.).

Il collaborante ha collocato l’attentato al Conti in epoca antecedente al 1975, perchè quando lo aveva conosciuto non abitava piu’ in quella via dove si era verificato l’attentato ai suoi danni, bensì nella via Libertà (cfr. f. 109 ud. cit.). Ha dichiarato che quando gli era stato proposto di far parte della “Madison” s.r.l. Pietro Conte, già anziano, era alla ricerca di qualcuno da affiancare al figlio nella gestione del locale e lui , già deciso a lasciare il settore della vendita di automobili per migliorare la propria posizione economica, aveva accettato di buon grado (cfr. ff. 72 e ss.). La società era rimasta in vita dal 1976- 1977 fino al 1979, anno in cui il Pirrone aveva cessato di prestare la propria attività lavorativa nel predetto locale, diradando anche la frequentazione dello stesso (cfr. f. 73 ud. cit.).

Con riferimento alle proprie conoscenze nel settore dei concessionari d’auto a

Palermo, il Pirrone, ha dichiarato di avere intrattenuto rapporti illeciti per traffico di cocaina anche con Giovanni Adamo, figlio di Calogero che conosceva solo di fama e sapeva che era il fornitore di auto “Alfa Romeo” di grossa cilindrata, elaborate e talvolta anche blindate a Stefano Bontate e agli uomini del suo gruppo (ff. 42 e ss. ud. cit.). Proprio con Giovanni Adamo aveva avuto una “*disavventura*” a seguito di un debito che il predetto aveva contratto con lui e con il Bronzini in relazione ad una partita di droga in cambio della quale aveva offerto loro, in garanzia, alcuni gioielli sottratti al padre (tra cui una grossa catena d'oro di circa gr.250) (cfr. ff. 43 e ss.- 67 e ss. ud. cit.).

Per giustificarsi con il padre, Giovanni Adamo, travisando la realtà dei fatti, gli aveva riferito che i gioielli gli erano stati estorti dal Pirrone e dal Bronzini; per risolvere la questione Adamo Calogero, soggetto che il collaborante ha definito estraneo ai traffici del figlio ma ben introdotto nell'ambiente di “Cosa Nostra”, aveva richiesto l'intervento di persone molto vicine a Stefano Fidanzati, ed in particolare del “Mimmo Teresi” (una delle vittime della guerra di mafia degli anni '80), con il quale il Pirrone ed il Bronzini avevano avuto “molte difficoltà” per pervenire ad un chiarimento, non volendo questi accettare, tanto facilmente, la spiegazione che Giovanni Adamo non era un semplice consumatore bensì a sua volta un piccolo trafficante, che non aveva in realtà pagato loro una fornitura di cocaina.

In quella occasione il collaborante ha dichiarato che prima del chiarimento con il Teresi, sia lui che il Bronzini erano sfuggiti ad un agguato preordinato ai loro danni dallo stesso Giovanni Adamo che, come appresero dallo stesso Teresi, si era rivolto al padre per ottenere l'intervento di tale Franco detto “cagnuleddu” malavitoso di Pietrapertusa, autista di Stefano Bontate, per infliggere loro “una punizione” (cfr. ff. 68 e ss.).

Per quanto concerne più direttamente la posizione dell'odierno imputato il Pirrone ha dichiarato di averlo conosciuto nel periodo della propria società con Pietro e Cosimo Conti (cfr. ff. 54 e ss.- 96 e ss.). In una occasione, che ha collocato nei primi mesi invernali del periodo compreso tra il 1976 ed il 1978, ha dichiarato di avere accompagnato Cosimo Conti, su sua richiesta, presso gli uffici della Criminalpol di Palermo per portare al dott. Contrada alcuni biglietti di invito per l'inaugurazione di un nuovo spettacolo di “cabaret” che si sarebbe svolto nei locali del teatro “Madison”, piccolo locale di circa 150 posti, annesso al bar-pizzeria, dove dal mese di Ottobre, nel periodo invernale, ogni fine settimana, venivano svolti spettacoli di “cabaret” prevalentemente con compagnie locali. Durante il tragitto, Cosimo Conti gli aveva riferito che il dott. Contrada, persona che il

Pirrone conosceva di fama dalle cronache giornalistiche come funzionario di punta dell'apparato investigativo palermitano, era una *“persona utile”* che si prestava a fare qualche favore, a fornire notizie in anticipo su eventuali mandati di cattura, perquisizioni ed altre operazioni di Polizia e che riceveva volentieri qualche regalo (*“sai è una persona che ci è utile, perchè sappiamo che si presta a fare qualche favore, ci dà notizie su eventuali mandati di cattura, eventuali perquisizioni, operazioni di questo genere..... gli piace anche accettare qualche regalo”* cfr. ff. 56 e ss).

Nel corso dell'incontro il dott. Contrada, che aveva mostrato di conoscere bene Cosimo Conti, li aveva accolti cordialmente facendoli accomodare e discutendo per un po' di tempo con loro di teatro intrattenendosi in particolare a parlare delle differenze tra il teatro “cabaret” palermitano e quello napoletano e sugli strumenti musicali napoletani (cfr. ff. 56 e ss.). Successivamente a tale visita, un giorno di sabato, il dott. Contrada si era recato insieme alla moglie al teatro “Madison” e il Pirrone aveva constatato personalmente che era stato accolto “calorosamente” e aveva anche scambiato i saluti con Pietro Conti, padre di Cosimo (cfr. ff. 64 e ss. ud. cit.).

In seguito ha dichiarato di avere avuto occasione di parlare del dott. Contrada anche con Pietro Conti, Sorce Vincenzo, appartenente a “Cosa Nostra” e Franco D'Accardi, entrambi assidui frequentatori del “Madison”, tutti soggetti che gli avevano confermato che il dott. Contrada era *“persona su cui si poteva fare affidamento”* per avere in anticipo notizie su operazioni di Polizia (cfr. ff. 65 e ss.).



### **Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Maurizio Pirrone.**

Sulle indagini effettuate a riscontro delle dichiarazioni rese dal Pirrone ha riferito, nel corso dell'istruzione dibattimentale, il capitano dei C.C. Luigi Bruno (cfr. dep. resa alle ud. 19/9/1995 e 22/9/1995).

E' stato accertato che nel 1992, allorchè la DIGOS di Milano stava espletando alcune investigazioni su un traffico di sostanze stupefacenti, era stata tratta in arresto tale Maggi Maria Pietrina, trovata in possesso di cocaina (cfr. ff. 38 e ss. ud. 19/9/1995). In sede di interrogatorio la donna aveva chiamato in causa come proprio fornitore Maurizio Pirrone nei cui confronti erano state iniziate indagini senza l'adozione di provvedimenti restrittivi a suo carico. Il 28/1/1993, il Pirrone si era presentato spontaneamente al magistrato inquirente di Milano dichiarando di volere rendere dichiarazioni; il magistrato aveva rinviato di un giorno l'interrogatorio e nel frattempo il Pirrone era stato sottoposto a fermo di P.G.(cfr. ff. 14 e ss. ud. 22/9/1995). Sin dal primo interrogatorio con il magistrato era stato avviato un rapporto di collaborazione, cui era seguita la sottoposizione del predetto alla tutela del Servizio Centrale di Protezione (cfr. ff. 39 e ss. ud. 19/9/1995). Nel 1994 il Pirrone è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Milano, per traffico di stupefacenti, unitamente ad altri 112 soggetti, molti dei quali palermitani (v. Giovanni Adamo, figlio di Adamo Calogero, Alessandro Bronzini, i fratelli Fidanzati, i due fratelli Micalizzi, Francesco Onorato, Sutera Vincenzo e Carmelo Zanca ..); è risultato che per tali indagini ci si era avvalsi della utile collaborazione del Pirrone (cfr. ff. 36 e ss. ud. 19/9/1995).

Attualmente il collaborante è imputato, in stato di libertà, nel procedimento penale, in corso di trattazione dinanzi alla VII° sez. penale del Tribunale di Milano, scaturito dalle predette indagini (cfr. ff. 39 e ss. ud. 19/9/1995).

Il suo contributo investigativo è risultato utile anche in relazione ad altro procedimento penale, collegato al primo, pendente presso l'A.G. di Milano, a carico di 19 persone, sempre in relazione a traffico di stupefacenti (cfr. f. 38 ud. cit.).

Ha offerto un concreto contributo anche nell'ambito di un procedimento, che è stato stralciato e trasmesso per competenza da Milano all'A.G. di Palermo, attualmente pendente dinanzi alla IV° sez. penale del Tribunale di Palermo a carico di Giuseppe Fidanzati ed altri.

(cfr. f. 42 ud. cit.).

Nel momento della sua spontanea costituzione all'A.G. di Milano, il Pirrone, risultava indagato, in stato di libertà, in relazione all'indicato procedimento per traffico di stupefacenti, sulla base della chiamata in correità della Maggi Maria, ed a suo carico risultava pendente, presso la Procura della Repubblica della Pretura C.le di Milano, solo un altro procedimento per ricettazione (cfr. f. 16 ud. 22/9/1995).

In ordine ai suoi precedenti penali e di polizia, risulta che il Pirrone, nel 1974, era stato tratto in arresto per furto e detenzione illegale di armi dalla Squadra Mobile di Palermo (il collaborante nel corso del proprio esame ha accennato a tale arresto, come prima occasione in cui aveva avuto modo di vedere personalmente l'odierno imputato negli uffici della Squadra Mobile, dove era stato interrogato dai dott.ri Speranza e D'Antone- cfr. ff.135 e ss.).

Nel 1978 era stato tratto in arresto, unitamente al fratello Salvatore, dalla Questura di Venezia, in quanto ritenuto responsabile di spendita di monete, banconote e travel-cheques falsificati (anche a tale arresto ha fatto riferimento il Pirrone nel corso del suo esame dibattimentale- v. f. 152 e ss. ud. cit.). Nel 1984 era stato sottoposto a provvedimento di diffida e nel 1992 era stato tratto in arresto dai C.C. di Milano per ricettazione di due quadri di provenienza furtiva (cfr. dep. Bruno f. 36 ud. 19/9/1995). Dei suoi familiari, ad eccezione del fratello Salvatore, tratto in arresto unitamente al collaborante, dalla Questura di Venezia, in relazione al citato procedimento per il reato di falso, nessun altro componente risulta avere precedenti penali a carico (cfr. f. 41 ud. 19/9/1995).

Tra i personaggi citati dal Pirrone nel corso dell'esame dibattimentale è stato accertato che Alessandro Bronzini è soggetto con gravi precedenti penali e di Polizia. Dal fascicolo esistente presso gli archivi degli uffici di Polizia, risulta che nel 1972 il predetto è stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Palermo per detenzione e porto abusivo di armi; nel Luglio del 1978 è stato tratto in arresto dalla medesima Squadra Mobile per concorso in una serie di rapine; nel 1981 è stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Milano, per concorso in tentato omicidio, associazione per delinquere, detenzione e porto abusivi di armi e nel 1983 è stato colpito da mandato di cattura emesso dall'Ufficio Istruzione di Palermo nell'ambito dell'inchiesta del primo maxi-processo, a seguito del quale, ha riportato condanna alla pena di anni otto di reclusione e £ 12 milioni di multa per traffico di stupefacenti aggravato; nel 1988 è stato condannato dalla Corte di Assise di

Milano alla pena dell'ergastolo, per i reati di associazione per delinquere, sequestro di persona a scopo di estorsione e concorso in piu' omicidi (cfr. f. 43 ud. 19/9/1995). Nell'ambito del primo maxi processo sono stati accertati i suoi legami delinquenziali con i mafiosi Bono Alfredo, Gaetano Fidanzati, Enea Antonio, ed in particolare con il gruppo degli Zanca, dedito nel nord Italia a rapine e traffici di stupefacenti; sul suo conto hanno reso dettagliate dichiarazioni accusatorie sia il Calzetta che Angelo Epaminonda, che pur non indicandolo quale "uomo d'onore" lo hanno descritto come soggetto "coinvolto" nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", collegato a molti suoi esponenti nello specifico settore degli stupefacenti (cfr. ff. 4201 tomo 22 sent. I° grado maxi processo cit.) .

Carmelo Zanca, coimputato del Pirrone nel procedimento penale in corso di trattazione a Milano, risulta già condannato ad una gravissima pena (anni 18 di reclusione e £ 160 milioni di multa) nell'ambito del primo maxi processo, nel quale ne è stata accertata l'elevata caratura criminale, quale spacciatore di droga e componente della cosca di "Corso dei Mille" capeggiata da Filippo Marchese, strettamente coalizzata con i Greco di Ciaculli e con il gruppo facente capo a Tommaso Spadaro della Kalsa (cfr. ff. 6760 tomo 37 sent. I° maxi processo cit.).

Anche i fratelli Fidanzati, Giuseppe e Stefano, citati dal Pirrone come propri fornitori di droga, già condannati a gravi pene nell'ambito del primo maxi processo, sono risultati pienamente coinvolti in vasti traffici di stupefacenti (cfr. ff. 5062 e ss. tomo 26 sent. I° grado maxi processo cit.).

Allo stesso modo Pullarà Ignazio, indicato dal Pirrone come soggetto coinvolto insieme a lui in traffici di stupefacenti, è già stato condannato a grave pena nell'ambito del primo maxi processo, in quanto raggiunto da prove evidenti sia per quanto riguarda la sua aggregazione a "Cosa Nostra" che in ordine al suo inserimento nel traffico di stupefacenti (cfr. ff. 6273 e ss. tomo 34 sent. I° grado maxi processo cit.).

Salvatore Liga, indicato dal Pirrone come cognato dei Micalizzi, coinvolto insieme a lui nel traffico degli stupefacenti, è risultato coniugato con Dorotea Micalizzi, sorella di Michele e Salvatore; è figlio di Francesca Buffa e suo zio, Buffa Giuseppe, è indicato negli atti di Polizia come uno dei responsabili degli omicidi che insanguinarono la zona di San Lorenzo negli anni '70; è ritenuto elemento di notevole spessore criminale, tratto in arresto nel 1982 per detenzione e porto illegale di armi da fuoco, diffidato nel 1986, è stato tratto in arresto nel 1994, a seguito del contributo investigativo offerto dal Pirrone all'A.G. di Milano



(cfr. ff. 59 e ss. dep. Bruno ud. 19/9/1995).

Vincenzo Sorce (detto Cecè), indicato dal Pirrone come una delle fonti da cui aveva appreso notizie in merito all'odierno imputato, è stato condannato nell'ambito del primo maxi processo, in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., quale "uomo d'onore" originariamente appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro e successivamente trasmigrato nella famiglia di S.Maria di Gesù', capeggiata da Stefano Bontate, sulla base delle concordi dichiarazioni rese sul suo conto da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno (cfr. ff. 6510 tomo 35 sent. I° grado maxi processo cit.) .

D'Accardi Francesco, indicato dal collaborante come residente di fronte la pizzeria "Madison", è stato identificato per l'omonimo, classe 1936, residente a Palermo in Piazza Don Bosco, che è la stessa piazza dove ha sede il predetto locale; risulta avere solo qualche precedente di polizia a suo carico (cfr. f. 44 ud. 19/9/1995).

Salerno "Ino", indicato come macellaio di San Lorenzo, è stato identificato per Salerno Gaetano, classe '34, macellaio, fratello di Maria Antonia, titolare di una macelleria sita in piazza san Lorenzo (cfr. ud. cit. f. 44).

I fratelli Micalizzi, di cui si è già avuto modo di trattare nella parte dedicata al collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, sono entrambi appartenenti alla famiglia di "Partanna Mondello", capeggiata da Rosario Riccobono, suocero di Michele che ne ha sposato la figlia Margherita (cfr. ff. 57 e ss. dep. Bruno ud. 19/9/1995).

Salvatore Micalizzi, classe '52, risulta scomparso, unitamente al Riccobono, dalla fine del 1982, verosimilmente soppresso con il metodo della "lupara bianca"; indicato negli archivi di Polizia sin dagli anni '60 come "uomo d'onore" di certo rilievo della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello, si è evidenziato come persona particolarmente vicina a Rosario Riccobono; il 17/4/1976 è stato tratto in arresto a seguito dell'emissione di alcuni provvedimenti conseguenti all'omicidio dell'agente di P.S. Cappiello, in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p. ed è stato scarcerato il 18/10/1977, per decorrenza dei termini di custodia preventiva; nel 1983 è stato denunciato con rapporto congiunto di Polizia e Carabinieri, unitamente al Riccobono e ad altre 38 persone per associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di stupefacenti; nel 1984 è stato emesso nei suoi confronti altro mandato di cattura per associazione di tipo mafioso (cfr. dep. Bruno ud. 19/9/1995 f. 57 e nota Ministero Grazia e Giustizia concernente i periodi di detenzione sofferti dai fratelli

Micalizzi- acquisita all'udienza del 22/9/1995).

Michele Micalizzi, per molti anni ritenuto una delle vittime della "lupara bianca", è stato recentemente arrestato (il 25/3/1995) in località Giardini Naxos; risulta essere stato tratto in arresto il 2/7/1975, in relazione all'omicidio Cappiello e dimesso dalla Casa C.le di Palermo il 12/10/1979; nonostante la condanna definitiva a suo carico per il predetto omicidio, è rimasto latitante, per molti anni, fino al suo recente arresto già citato (cfr. dep. Bruno ud. 19/9/1995 f. 58 e nota Ministero Grazia e Giustizia concernente i periodi di detenzione sofferti dai fratelli Micalizzi- acquisita all'udienza del 22/9/1995).

Le indicazioni cronologiche offerte dal collaborante Pirrone in ordine all'iniziale conoscenza del Salvatore Micalizzi ed all'inizio della frequentazione del Micalizzi Michele e dell'avvio dei traffici illeciti, nel 1979, dopo la sua scarcerazione, risultano corrispondenti ai dati acquisiti (cfr. dich. Pirrone ud. cit. f. 75).

L'inserimento dei fratelli Micalizzi nell'ambito della famiglia di Partanna-Mondello ed il loro coinvolgimento nei traffici di droga è stato riferito anche dal collaborante Gaspare Mutolo nel corso delle sue dichiarazioni all'odierno dibattimento.

Risulta, altresì, verificato, che il bar denominato "Singapore two", sito in via La Marmora n° 92, formalmente intestato a Vincenzo Cannella, di fatto faceva capo ai fratelli Micalizzi (cfr. dep. Bruno f. 52 ud. 19/9/1995).

All'interno di tale bar il 30/11/1982 è stato consumato il duplice omicidio in danno di Domenico Cannella (fratello del titolare) e di Giovanni Filiano ed è stato accertato, nell'ambito del primo maxi processo, che tale locale era luogo abituale di riunione del gruppo di mafia facente capo al Riccobono (cfr. tomo n° 34 ff. 6335 e ss. sent. cit.).

Sutera Vincenzo, classe 1952, indicato come "uomo d'onore" della famiglia di Partanna Mondello, è stato tratto in arresto nel 1976 alla guida dell'autovettura su cui viaggiava Gaspare Mutolo, ricercato per l'omicidio Cappiello; da allora il Sutera è stato considerato soggetto vicino alla famiglia mafiosa di Partanna-Mondello; successivamente identificato insieme a Davì Francesco indiziato di appartenenza alla medesima famiglia mafiosa e a Grifò Santo, parente dei fratelli Micalizzi, nel 1978 è stato sottoposto a misura di prevenzione e denunciato per associazione per delinquere, traffico di sostanze stupefacenti ed alcuni omicidi, unitamente ad Antonino Porcelli, Bartolomeo Spatola e Vincenzo Galatolo; nel 1986, a seguito della predetta denuncia, è stato emesso mandato di

cattura a carico del Sutera, che si è reso latitante (cfr. ff. 45-46 dep. Bruno cit.) .

E' stato già precisato, nella trattazione relativa alle dichiarazioni di Gaspare Mutolo che il Sutera aveva prestato servizio presso la "LESCA s.p.a." avente ad oggetto lavori edili, con sede nella via Nicolò Turrisi n°38, nei pressi del Tribunale di Palermo (cfr. f. 47 ud. 19/9/1995).

Anche di Teresi "Mimmo", identificato in Teresi Grolamo, scomparso nel 1981, verosimilmente con il metodo della "lupara bianca", si è già avuto modo di trattare, evidenziandone il rapporto di affinità con Stefano Bontate, del quale era anche socio in affari nella "Central Gas s.p.a." (cfr. f. 47 dep. Bruno cit.).

Giovanni Adamo, classe 1950, figlio di Calogero Adamo concessionario a Palermo di autovetture "Alfa Romeo", è stato denunciato nel 1979 per esercizio abusivo della compravendita di auto usate; nel 1980 è stato segnalato per detenzione di sostanza stupefacente; nel 1982 è stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza per detenzione di sostanza stupefacente; nel 1983 è stato arrestato dalla polizia spagnola perchè deteneva due chili di "hashish" e nel 1984 è stato denunciato, e successivamente colpito da mandato di cattura, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente; nel 1994 è stato oggetto della medesima ordinanza di custodia cautelare, già citata, che ha dato luogo, sulla base delle dichiarazioni del Pirrone, al procedimento penale in corso di trattazione presso il Tribunale di Milano.

Si è già accennato (v. scheda Mutolo) ai riscontri acquisiti sui luoghi di celebrazione dei matrimoni delle figlie del Riccobono ed a quelli di svolgimento dei relativi banchetti, ai quali è stata, altresì, accertata la partecipazione dello stesso Riccobono.

Alonzo Mario, indicato dal collaborante come soggetto che aveva preso posto al suo tavolo nel corso del banchetto del matrimonio del Micalizzi Michele, risulta soggetto con numerosi precedenti penali, ucciso il 28/5/1982 a Palermo (cfr. ff. 55 e 56 ud. 19/9/1995).

Per quanto riguarda il battesimo di Micalizzi Giuseppe, figlio di Michele e di Margherita Riccobono, risulta che lo stesso è stato celebrato presso la medesima chiesa in cui si svolsero i predetti matrimoni (chiesa di S. Maria Santissima all'Addaura, presso l'istituto Rooswelt dei Padri Vocazionisti) e che il relativo banchetto è stato tenuto presso l'"Hotel Azzolini" in Villagrazia di Carini (cfr. dep. Bruno ff. 48 e ss. ud. cit.).

E' stata, altresì, accertata la disponibilità da parte di Rosario Riccobono di due ville nella zona Partanna-Mondello e di un attico nella via Guido Jung n° 1 (cfr. ff. 52 e ss. ud. cit.dep. Bruno).

Dall'insieme delle risultanze acquisite è emerso che la collaborazione di Maurizio Pirrone ha avuto una origine spontanea e disinteressata che avvalorata la genuinità delle motivazioni che lo hanno indotto a tale scelta.

Egli, infatti, presentandosi spontaneamente all'A.G. di Milano, mentre si trovava in stato di libertà e con procedimenti di scarso rilievo a suo carico, ha confessato la propria partecipazione a ben più gravi reati, per in quali sono in corso, già in fase dibattimentale, più procedimenti penali, scaturiti essenzialmente dalla sua collaborazione con la giustizia, sia presso l'A.G. di Milano che dinanzi a quella palermitana.

Essendo certo che il Pirrone, confessando tali reati, ha notevolmente aggravato la propria posizione processuale, e trattandosi di soggetto di media cultura (ha conseguito il diploma alle scuole superiori) proveniente da una famiglia sostanzialmente immune da tradizioni criminali, appare pienamente credibile la motivazione addotta dallo stesso per la scelta di collaborazione, determinata da un'interiore esigenza di porre fine all'esperienza del proprio passato che lo aveva progressivamente coinvolto negli ambienti della criminalità organizzata, essenzialmente nel settore del traffico degli stupefacenti, prima a Palermo e poi a Milano.

Dai riscontri acquisiti, risulta che il predetto ha effettivamente gravitato in ambienti delinquenziali di Palermo, a stretto contatto con personaggi di comprovata caratura criminale, molti dei quali appartenenti alla famiglia mafiosa di Partanna-Mondello.

Il complesso delle notizie esposte, in quanto facenti riferimento a personaggi, circostanze di tempo e di luogo, oggetto di positive verifiche, possono ritenersi dotate di generale credibilità.

Nel corso del suo racconto il Pirrone ha dimostrato coerenza e logicità espositiva, non dando mai luogo a sospetti di atteggiamenti di "millanteria", ribadendo sempre il proprio ruolo "minore" rispetto a personaggi di maggior caratura criminale come il Sutera, i Micalizzi, il Bronzini.

Nessun motivo è stato evidenziato nel corso dell'odierno dibattimento che possa

giustificare una vendetta nei confronti dell'odierno imputato, sul quale il Pirrone ha riferito di avere appreso qualche notizia da personaggi gravitanti negli ambienti delinquenti citati, con l'aggiunta di qualche episodio cui aveva avuto occasione di assistere personalmente e in modo casuale.

Tutti gli elementi evidenziati concorrono nel far pervenire ad un giudizio positivo in ordine all'intrinseca attendibilità di tale collaboratore di giustizia.



**Verifica dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Maurizio Pirrone.**

L'efficacia probatoria del contributo offerto dal Pirrone nell'ambito dell'odierno procedimento deriva, innanzi tutto, dalla conferma delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, soprattutto in relazione a quanto il Pirrone ha avuto modo di apprendere e constatare nel periodo in cui è stato vicino ad alcuni soggetti appartenenti alla famiglia di Partanna- Mondello (v. Vincenzo Sutera, Salvatore e Michele Micalizzi) o comunque gravitanti intorno a quella "famiglia" come il Bronzini, o ad altre famiglie mafiose del palermitano a quella alleata (v. Vincenzo Sorce).

Per molti argomenti si è già avuto occasione di verificare l'apporto offerto dal Pirrone, trattando la posizione del collaboratore Gaspare Mutolo, evidenziando quanto riferito dal Pirrone in ordine all'impiego di lavoro fittizio del Sutera presso la "Lesca s.p.a.", alla "vicinanza" di Adamo Calogero agli ambienti mafiosi palermitani, al coinvolgimento del di lui figlio Giovanni in traffici di stupefacenti, alla frequentazione delle figlie del Riccobono ed alle notizie da queste ultime apprese sull'attico di via Jung; tutti aspetti delle dichiarazioni del collaborante, estrinsecamente riscontrati, per i quali si rinvia alla parte della trattazione già svolta.

Vi sono, poi, ulteriori acquisizioni derivanti dalle sue dichiarazioni che richiedono uno specifico esame.

Hanno, infatti, valore probatorio autonomo le dichiarazioni rese dal Pirrone, per scienza diretta, sull'incontro Contrada-Conti, avvenuto presso gli uffici della Criminalpol e sulla successiva presenza dell'odierno imputato nei locali del "Madison", e per conoscenza "de relato", su quanto appreso dal Conti Cosimo e da altri soggetti (Pietro Conti, Sorce Vincenzo e Francesco D'Accardi), circa la condotta favoreggiatrice posta in essere dal dott. Contrada per "Cosa Nostra".

Il Pirrone ha riferito di avere conosciuto Cosimo Conti intorno al 1976, ricevendo dallo stesso la proposta di divenire socio di minoranza della "Madison s.r.l." (di cui facevano parte come soci di maggioranza il Conti Cosimo ed il padre Pietro, amministratore della società) che gestiva gli omonimi teatro e pizzeria, nella piazza Don Bosco a Palermo; egli aveva di buon grado accettato la proposta ed aveva aderito alla società fino all'anno

1979.

In un'occasione, verificatasi nel lasso di tempo in cui era stato socio dei Conti, egli ha dichiarato di avere accompagnato Cosimo Conti presso gli uffici della Criminalpol per fare visita al dott. Contrada, al fine di dargli in omaggio alcuni biglietti per lo spettacolo di "cabaret" del "Madison", ed ha riferito di avere personalmente constatato i buoni rapporti di conoscenza che vi erano tra l'odierno imputato ed i Conti sia in quella circostanza (per quanto riguarda Cosimo Conti) che, successivamente, quando il dott. Contrada, recatosi al "Madison" per assistere allo spettacolo, aveva scambiato calorosi saluti con Pietro Conti.

Ha dichiarato di avere appreso, dal Bronzini e dal Salerno, che il vecchio Cosimo, padre di Pietro, era stato un personaggio di spicco della mafia di "Brancaccio" degli anni '50 e che anche Pietro era stato affiliato a "Cosa Nostra", anche se successivamente era stato "posato", avendo subito un attentato a colpi d'arma da fuoco, a causa delle divergenze insorte all'interno dell'organizzazione criminale. Ha riferito, poi, di aver saputo la prima volta da Cosimo Conti, avendone avuto successivamente conferma dal padre Pietro Conti, da Sorce Vincenzo (che ha indicato come appartenente a "Cosa Nostra" che aveva vissuto un momento di "disgrazia" all'interno dell'organizzazione, rientrando poi con un ruolo di prestigio nella "famiglia di Palermo Centro") e dal D'Accardi (che ha indicato come soggetto residente di fronte al "Madison", assiduo frequentatore di tale locale ed intimo amico dei Conti) che il dott. Contrada era "*persona sulla quale si poteva fare affidamento*" per qualche favore e per apprendere in anticipo notizie su operazioni di Polizia a carico dell'organizzazione mafiosa (ispezioni, perquisizioni, mandati di cattura ecc..).

Dagli accertamenti di P.G. eseguiti è emerso che Cosimo Conti ed il padre Pietro, nel 1985, erano stati oggetto di provvedimento emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, nell'ambito dell'inchiesta del primo maxi-processo, a seguito del quale entrambi erano stati assolti (cfr. ff. 49 e ss. dep. Bruno ud. 19/9/1995).

Per quanto concerne il Conti Pietro, Pennino Gioacchino, altro collaboratore di giustizia esaminato nell'ambito dell'odierno procedimento, fonte totalmente autonoma rispetto al Pirrone, ha dichiarato di avere appreso, dopo la propria formale affiliazione a "Cosa Nostra", dal proprio capo famiglia Giuseppe Di Maggio e dal cugino Gioacchino Di Caccamo "affiliato a Cosa Nostra", che il Conti, già molto amico di suo zio, l'omonimo Gioacchino Pennino, rappresentante della famiglia mafiosa di Brancaccio, che frequentava

abituamente (come egli stesso aveva avuto modo di constatare personalmente) era a sua volta “uomo d’onore”, con il ruolo di rappresentante della “famiglia” denominata di “via Giafar” (cfr. ff. 34 e ss ud. 19/6/1995.). Aveva appreso anche che, successivamente ad un agguato che il Conti Pietro aveva subito da parte di certo Buffa, si era allontanato da “Cosa Nostra” e la sua “famiglia” era stata assorbita in quella di Ciaculli. Ha dichiarato di essere stato piu’ volte presso il locale “Madison” di sua proprietà, sito in Piazza Don Bosco, di cui ha fornito una descrizione. Non si è detto certo di ricordare se anche il fratello di Conti Pietro fosse “uomo d’onore” mentre ha riferito di avere genericamente appreso che i figli di uno dei due fratelli Conti, già oggetto di dichiarazioni accusatorie da parte del pentito Contorno, non facevano parte dell’organizzazione; per tali ultime notizie il collaborante non è stato in grado di indicare la fonte della propria conoscenza, risultando, pertanto, oltre che assolutamente generiche, giuridicamente inutilizzabili ai sensi dell’art. 195 c.p.p. (cfr. ff. 36 e 37 ud. cit.).

Dagli accertamenti di P.G. eseguiti non è stato possibile risalire a tracce documentali dell’attentato subito da Conti Pietro, così come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Pirrone e Pennino, il che è giustificabile con l’atteggiamento posto in essere dal Conti, secondo quanto riferito dallo stesso Pirrone, per occultare le tracce di quell’attentato.

E’ stato, però, accertato, a riscontro di quanto riferito dal Pirrone, che il Conti Pietro è stato anagraficamente residente, dal 1935 al 1973, nella via Edmondo De Amicis, adiacente alla via Libertà, e dal 1973 al 1978 al civico n°102 della via Libertà (cfr. dep. Bruno cit. f.51). E’ stato possibile, inoltre, rinvenire un riscontro documentale alle convergenti dichiarazioni rese dal Pirrone e dal Pennino, sul ruolo rivestito da Conti Pietro all’interno di “Cosa Nostra”, che comprova gli stabili rapporti, ed assai risalenti nel tempo, esistenti tra i Bontate ed i Conti, ed in particolare tra il vecchio “boss” Francesco Paolo, padre di Stefano Bontate ed il vecchio Conti Pietro: si tratta di una nota del Ministero dell’Interno - Divisione Polizia criminale - sez. reati mafia, in data 22/9/1971 (estratta dal fascicolo personale di Stefano Bontate presso la Squadra Mobile - già citato ed acquisito in atti) con la quale si trasmetteva a varie Questure (fra cui quella di Palermo) una nota della Questura di Avellino, corredata di un elenco, concernente numeri telefonici chiamati da Francesco Paolo Bontate, durante il suo soggiorno obbligato ed in particolare durante la sua degenza presso l’Ospedale di Avellino. Fra queste poche utenze palermitane chiamate dal Bontate risulta esservi il numero telefonico 260359, chiamato per due volte in data



19/1/1971. Dall'appunto allegato a tale elenco, relativo agli accertamenti eseguiti su quei numeri telefonici, risulta che quell'utenza era intestata a Pietro Conti, residente in via De Amicis n° 18.

Tale emergenza documentale conferma l'esistenza di rapporti tra il Bontate ed il Conti che è perciò in grado di conoscere il rapporto instaurato tra l'odierno imputato e Stefano Bontate, indicato da altri collaboratori di giustizia (Mutolo-Mannoia-Cancemi) come uno degli appartenenti a "Cosa Nostra" piu' vicini al dott. Contrada.

Dagli accertamenti societari eseguiti è emerso che il 13 Dicembre del 1976, è stata costituita la società "Madison s.r.l.", di cui erano soci Pietro Conti (classe '14), il figlio Cosimo (classe '48), Maurizio Pirrone (classe '51) ed il fratello Salvatore Pirrone (classe '39); la società aveva come oggetto la gestione di bar, pasticcerie, ristoranti, alberghi e ritrovi turistici, con sede in Piazza Don Bosco a Palermo civico n° 10; il capitale sociale era di un milione, suddiviso in cento quote da £ 10.000 ciascuna, suddivise in numero di 26 +25 ai Conti ed in numero di 25 +24 ai Pirrone; gli ultimi atti rinvenuti sul conto della società risalgono al 1978 e fino a quella data non risultano mutamenti nella compagine societaria; risulta iscritta altra ditta individuale con denominazione "Madison", avente sede nei medesimi locali, istituita nel 1963 da Conti Pietro e cessata nel 1983 (cfr. dep. Bruno ud. cit. ff. 65 e ss.).

Dalle agende personali dell'imputato è stato possibile rinvenire alla data del 12 Novembre 1976 l'annotazione " ore 22,30 Madison", che comprova la presenza dell'odierno imputato nel locale indicato dal Pirrone.

Sentito all'udienza del 28/7/ 1995, citato dalla difesa ex art. 195 c.p.p, il Conti Cosimo non ha escluso nè la circostanza della conoscenza avvenuta nel proprio locale del Pirrone e la successiva costituzione della società con lui ed il fratello, nè la circostanza, riferita dal Pirrone, della visita fatta al dott. Contrada per la consegna dei biglietti omaggio per lo spettacolo di "cabaret" (cfr. ff. 8 e ss. ud. cit.). La visita agli uffici della Criminalpol non è stata neppure negata dall'imputato all'udienza del 13/10/1995, mentre sia quest'ultimo che il Conti hanno contestato il merito delle dichiarazioni accusatorie rese dal Pirrone.

Entrambi hanno, innanzi tutto, smentito di avere avuto rapporti personali tali da giustificare quel particolare "calore", rilevato personalmente dal Pirrone allorquando i due si erano salutati e si erano intrattenuti in un'amichevole conversazione negli uffici della

Criminalpol, ed in occasione della successiva visita al "Madison", allorquando, sempre per constatazione personale del Pirrone, v'era stata un'accoglienza amichevole nei confronti del dott. Contrada da parte di Conti Pietro.

E' da rilevare che su tali punti delle proprie dichiarazioni il Pirrone non aveva alcun plausibile motivo per mentire non avendo egli riferito alcunchè di illecito nè in ordine al colloquio intercorso in sua presenza tra l'imputato e Cosimo Conti, nè sullo scambio di saluti tra l'imputato e Pietro Conti, il che esclude ogni possibilità di ritenere false le sue dichiarazioni. Ed allora i dinieghi sul punto sia dell'imputato che del Conti Cosimo appaiono funzionali ad una totale smentita del collaborante, soprattutto in ordine a quanto lo stesso ha dichiarato di avere appreso sulla natura dei rapporti esistenti tra Contrada ed i Conti.

Il Conti ha dichiarato che il Pirrone, nel periodo in cui era rimasto in società con lui, aveva svolto la propria attività lavorativa all'interno del locale e tra i suoi compiti vi era anche quello di occuparsi della promozione dell'attività teatrale, presso enti ed uffici pubblici, circoli ricreativi ed altro (cfr. f.12 ud. cit.). Ha ammesso di avere conosciuto il dott. Contrada, ma di avere intrattenuto con lui solo rapporti formali ed in quanto pubblico funzionario gli offriva solitamente, per mera cortesia, i biglietti per gli spettacoli del proprio locale, all'inizio di ogni stagione teatrale; ha aggiunto di averlo visto, piu' volte, al "Madison" per assistere agli spettacoli di "cabaret" (cfr. ff.14 e ss. ud. cit). Ha ritenuto possibile la visita fatta insieme al Pirrone al dott. Contrada negli uffici della Questura di Palermo, all'inizio della stagione teatrale nei mesi di Ottobre-Novembre del 1976, sostenendo che tale tipo di visita rientrava nei compiti promozionali affidati al Pirrone e pertanto ha attribuito a costui l'iniziativa di tale visita (cfr. ff. 17 e ss.- 22 e ss. ud. cit.); tuttavia nel prosieguo della deposizione ha ammesso che in alcuni casi era stato lui "a mandare il Pirrone" presso altri uffici pubblici per regalare biglietti omaggio, sostanzialmente condividendo con il predetto tale compito (cfr. ff. 25 e ss. ud. cit.). Ha poi dichiarato di non avere alcun ricordo del contenuto della conversazione intrattenuta con il dott. Contrada nel corso della visita riferita dal Pirrone escludendo categoricamente sia i rapporti di amicizia con il dott. Contrada, sia di avere parlato di lui con il Pirrone (cfr. ff. 19-22 e ss. ud. cit.).

Dal complesso di tali risultanze emergono numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni rese dal collaborante Pirrone, in ordine ai rapporti societari intrattenuti con i

Conti, all'inserimento del Conti Pietro e del Sorce Vincenzo in "Cosa Nostra", al rapporto di conoscenza tra i Conti e l'odierno imputato ed alla sua presenza nel locale "Madison"; tali circostanze sono idonee a conferire credibilità all'intero suo racconto. Alcune positive conferme alle rivelazioni del Pirrone sono venute anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato e da Conti Cosimo, i quali, invero, non hanno smentito le sole circostanze riferite dal collaborante che erano verificabili "aliunde" (visita presso gli uffici della Questura- presenza dell'imputato nel locale "Madison" desumibile anche dalle annotazioni dell' agenda dell'imputato), mentre hanno negato tutte le altre circostanze, anche di contenuto non illecito direttamente rilevate dal collaborante, che avrebbero potuto avvalorare l'esistenza tra loro di un particolare rapporto di amicizia.

D'altra parte non v'è alcun plausibile motivo per cui il Pirrone avrebbe dovuto inserire all'interno di un racconto veritiero talune circostanze false apprese sul conto dell'odierno imputato non soltanto da Conti Cosimo ma anche da altri soggetti; peraltro è stato ammesso dallo stesso imputato che non aveva mai avuto occasione di occuparsi per ragioni d'ufficio di tale soggetto (cfr. dich. rese all'ud. del 13/10/1995).

Osserva il Tribunale che il contenuto delle dichiarazioni del Pirrone sul conto dell'odierno imputato proveniente da fonti completamente diverse da quelle degli altri collaboratori di giustizia, è risultato, peraltro, convergente con le indicazioni rese dagli altri propalanti sia con riferimento alla tipologia di condotte poste in essere (agevolazione dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" mediante l'anticipazione di notizie su perquisizioni, altre operazioni di Polizia ovvero provvedimenti restrittivi prossimi all'esecuzione), sia con riferimento ai periodi di tempo (egli ha indicato quale riferimento cronologico alle proprie notizie un periodo compreso tra il 1976 ed il 1979). Vi è, poi, un altro punto delle dichiarazioni del Pirrone che conferma gli elementi probatori emersi dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia: la disponibilità da parte degli appartenenti alla famiglia del Riccobono di fonti informative all'interno della Questura e la propensione del dott. Contrada ad accettare "qualche regalo".

Infatti anche il Cancemi ha dichiarato di avere appreso dal proprio capo mandamento Giuseppe Calò, la frase testuale "*stu sbirru è unu chi mancia, uni chi l'avi nne manu Saro Riccobono e Stefano Bontate*" (cfr. f.43 ud. 28/4/94), chiarendo che l'espressione "poliziotto che mangia", nel gergo in uso ai mafiosi deve essere intesa come restituzione in soldi o in altro dei favori resi da un poliziotto (cfr. dichiarazioni di Mutolo e Cancemi).

Deve precisarsi che la dichiarata estraneità del Pirrone a “Cosa Nostra”, esclude, come lui stesso ha affermato, che egli possa essere stato destinatario di particolari confidenze da parte degli uomini di “Cosa Nostra” piu’ vicini al Riccobono (cfr. ff. 80 e ss. ud. cit.), d’altra parte il suo pieno coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti con soggetti gravitanti in quella famiglia ed in particolare con i Micalizzi, che ha avuto modo di frequentare con maggiore intensità, lo ha posto, in taluni casi, in una posizione privilegiata per apprendere, sia pure occasionalmente, notizie attinenti agli appoggi su cui la famiglia del Riccobono poteva contare negli ambienti delle Forze dell’Ordine ed al ruolo svolto dall’odierno imputato.

Fonti privilegiate del Pirrone in merito alle protezioni di cui poteva avvalersi lo stesso Rosario Riccobono, devono certamente ritenersi le figlie e la moglie di quest’ultimo. E’ infatti dai colloqui intrattenuti con tali donne che il Pirrone ha dichiarato di avere appreso che il Riccobono era ben protetto e non nutriva particolari preoccupazioni nei confronti degli appartenenti alla Polizia, nel corso della propria latitanza, essendo sufficiente “pagare” per restare tranquilli.

Il Pirrone ha specificato che in tale occasione non gli era stato fatto il nome del dott. Contrada, così come, invece, gli era stato fatto dai Conti Cosimo e Pietro, dal Sorce e dal D’Accardi, ma in talune occasioni egli aveva avuto modo di constatare personalmente che la famiglia mafiosa del Riccobono effettivamente disponeva di informatori all’interno delle Forze di Polizia: a tal proposito ha citato la circostanza in cui Salvatore Micalizzi, era giunto al bar “Singapore” avvisando i suoi uomini, in presenza del Pirrone, che per prudenza non avrebbero dovuto trascorrere la notte in casa essendo prevista “una retata”(cfr. ff.58- 59 ud. cit.). Qualche altra notizia gli era stata confidata anche dal padre dei Micalizzi, Giuseppe detto “Piddu”, il quale gli aveva rivelato che la famiglia aveva “protezioni ad alto livello” e che talvolta lui stesso veniva incaricato di fare qualche regalo, senza alcuna specificazione di nomi (cfr. ff. 104 e ss. ud. cit.).

Nell’occasione citata della visita al dott. Contrada egli ha, poi, dichiarato di avere appreso da Cosimo Conti oltre alla notizia della disponibilità del predetto funzionario di Polizia a fornire utili informazioni ad appartenenti a “Cosa Nostra” (il Pirrone ha detto che il Conti aveva fatto espresso riferimento “ai loro amici” con evidente relazione ai soggetti gravitanti nell’ambiente mafioso che frequentavano il loro locale, non essendo d’altra parte in quel periodo la famiglia Conti oggetto di indagini da parte delle Forze dell’Ordine- cfr. ff.

98 e ss. ud. cit.) anche la notizia della disponibilità del dott. Contrada ad accettare “*qualche regalo*”(cfr. f. 57 ud. cit.).

Specifiche conferme a tali notizie apprese dal Pirrone devono considerarsi le risultanze dibattimentali, che hanno consentito di pervenire attraverso le testimonianze rese da Carmela Pirrello ed Angela Ruisi, alle affermazioni fatte, recentemente, da una delle figlie dello stesso Riccobono, Giuseppina Riccobono, sul conto dell'odierno imputato.

Ed infatti all'udienza del 23/6/1995 il P.M., nell'articolare la propria richiesta di ammissione delle testimonianze di Giuseppina Riccobono, Antonina Davi e Angela Ruisi, ha precisato che la sig.ra Ruisi, titolare di un esercizio di parruccheria, già vicina di casa ed amica della si.gra Giuseppina Riccobono, aveva riferito al proprio ufficio circostanze apprese da quest'ultima, rilevanti in ordine ai rapporti tra l'odierno imputato e Rosario Riccobono, confermate da altra teste, Carmela Pirrello, cui la Ruisi aveva riferito le medesime circostanze.

Escussa all'udienza dell'1/7/1995 la teste Angela Ruisi ha dichiarato di avere conosciuto Giuseppina Riccobono in quanto abitavano nello stesso stabile, sito nella via Alete n° 19, di avere appreso che era figlia del noto Rosario Riccobono, e di avere intrattenuto con la stessa rapporti di buon vicinato, anche perchè sembrava una ragazza molto sola, senza marito e con un bambino coetaneo di suo figlio con il quale giocava spesso (cfr. ff. 1 e ss. ud. cit.). Ha ricordato di essersi, talvolta, incontrata con la Riccobono anche nella casa di Antonia Davi, altra inquilina del palazzo in buoni rapporti con la Riccobono (cfr. f. 6 ud. cit.) . Ha dichiarato che in una di tali occasioni aveva trovato a casa della sig.ra Davi la Riccobono molto adirata, che aveva pronunciato la frase “ *quando camminavano a braccetto con mio padre erano tutti amici e si fregavano le mazzette dei mafiosi, adesso si vogliono asciugare il coltello sulle spalle di mio padre*”.

Alle reiterate domande rivolte dal P.M. per sapere se in quella circostanza la Riccobono avesse fatto esplicito riferimento al dott. Contrada, la teste ha negato il riferimento specifico all'odierno imputato limitandosi a sostenere che lo “sfogo” della Riccobono era stato generico ed indeterminato (cfr. ff 6 e ss. ud. cit.). Ha ammesso di avere riferito lo “sfogo” della Riccobono alla sig.ra Pirrello, sua cliente occasionale, che un giorno di sabato si era recata presso il suo esercizio di parruccheria, dovendo il figlio fare la Prima Comunione il giorno successivo; con la stessa aveva affrontato l'argomento in oggetto prendendo spunto da un colloquio avviato sul giudice Borsellino e sull'esigenza di aiutare la

Giustizia a fare il suo corso dicendo la verità (*“ la sig.ra Pirrello mi disse se la gente dicesse quello che sa, molti innocenti uscirebbero dal carcere e tanti assassini vi entrerebbero - ...io mi ricordai di quelle parole che mi disse la Riccobono.. - cfr. ff. 12 e ss. - 37 e ss.ud. cit.).*

Dopo alcune titubanze, ha ricordato di essere stata convocata presso gli uffici della Procura di Palermo, dove un magistrato le aveva reso noto che la sig.ra Pirrello aveva riferito all’A.G. il contenuto del colloquio avuto con lei (cfr. ff. 13 e ss. ud. cit.).

Ha ammesso che in un colloquio avuto in una sala della Procura, la sig.ra Pirrello, facendo i nomi sia della Riccobono che del dott. Contrada, le aveva detto di avere riferito ai magistrati il dialogo avuto con lei in parruccheria (cfr. f 21 e ss. ud. cit.).

Ha affermato di essere stata *“furibonda e spaventata”* per quelle rivelazioni fatte dalla Pirrello ai magistrati (cfr. ff. 22 e ss. ud. cit.).

Escussa all’udienza del 28/7/1995, su specifica richiesta avanzata dal P.M. accolta dal Tribunale con ordinanza in data 24/7/1995, la teste Carmela Pirrello, ha ricordato con precisione la data del colloquio avuto con la sig.ra Angela Ruisi, il 13 Maggio del 1995, ricollegandolo al ricordo della ricorrenza della Prima Comunione del figlio (cfr. ff. 41 e ss. ud. cit.). Ha precisato di abitare in un palazzo sito, nella via Antonio Di Dio n° 7, a circa 50-60 metri dal negozio di parruccheria della Ruisi, sito nella via De Cosmi, e di avere deciso, in ragione della comodità di tale vicinanza, di recarsi proprio in quel negozio il pomeriggio antecedente la comunione del figlio, essendo stata molto impegnata nei preparativi per quella ricorrenza (cfr. ff. 42 e ss. - 69 ud. cit.). Prendendo spunto dalla circostanza che, pur essendo sabato, il negozio era scarsamente frequentato e ciò, a dire della Ruisi, a causa di una contigua zona rimozione imposta per esigenze di sicurezza di un magistrato, avevano iniziato a parlare del giudice Borsellino e della tragica strage in cui questo giudice aveva perso la vita insieme agli agenti della sua scorta; la Ruisi aveva detto di essere stata amica di uno di quegli agenti, Emanuela Loi, e la Pirrello le aveva detto di essere stata amica del giudice Borsellino (cfr. ff. 43 e ss. ud. cit.). In quel contesto discorsivo, la sig.ra Ruisi aveva rivelato alla Pirrello di avere appreso dalla stessa figlia di Rosario Riccobono, che la donna nutriva un forte risentimento nei confronti del dott. Contrada, il quale prima era stato amico del padre e poi lo aveva tradito *“ mi disse : la figlia di Saro Riccobono odia a morte Contrada, perchè ha detto - prima con mio padre ci usciva a braccetto e poi lo ha tradito- .. era offesissima perchè il Contrada si permetteva di offendere suo padre e ne negava*

*l'amicizia* ” (cfr. ff. 44 e ss. ud. cit.) . La Ruisi le aveva riferito, altresì, di avere visto in una circostanza un album di fotografie in cui c'era una foto del dott. Contrada con il “boss” di Partanna, ma di non avere più trovato quella foto in una successiva occasione in cui aveva avuto modo di prendere nuovamente visione di quell'album (cfr. ff. 46 ud. cit.). La teste ha dichiarato di avere percepito l'importanza che quelle dichiarazioni fatte dalla Ruisi potevano avere per la Giustizia e per tale motivo aveva deciso di assolvere al proprio dovere di cittadina informando l'A.G. di quel colloquio (cfr. ff. 51 e ss. ud. cit.). Ha confermato che nel corso di una contestuale citazione preso gli uffici della Procura, aveva informato la sig.ra Ruisi di quanto aveva riferito ai magistrati, ma aveva notato che la Ruisi era fortemente contrariata per tale sua decisione, visibilmente pallida, preoccupata e tremante (cfr. ff. 53 e ss. ud. cit.).

Ha dichiarato che nel corso di quel colloquio, in cui aveva riferito le stesse parole ripetute anche all'odierno dibattimento, la Ruisi non le aveva contestato la verità di quanto affermato ma le aveva detto che *“se fosse stata sola avrebbe tirato fuori la verità ma non poteva farlo, perchè aveva dei figli* “, manifestandole chiaramente la propria paura per le conseguenze cui poteva andare incontro confermando quelle parole, dicendole, altresì, che anche “Pina” (della quale in quella circostanza le aveva fatto per la prima volta il nome come la figlia del Riccobono che aveva avuto quello “sfogo”) “viveva nella paura” e non avrebbe mai confermato quelle parole (cfr. ff. 55 e ss. ud. cit.).

La teste ha dichiarato che in quello stesso giorno, negli uffici della Procura, dopo l'assunzione delle dichiarazioni da parte della sig.ra Ruisi, si era svolto un confronto tra lei e la Ruisi avente come oggetto esclusivo la questione della fotografia del dott. Contrada che la Ruisi le aveva rivelato di avere visto, con ciò evidenziando che quello era stato l'unico punto di contrasto tra le dichiarazioni rese da entrambe le testi ai magistrati della Procura di Palermo (cfr. ff. 59 e ss. ud. cit.).

Nel prosieguo della sua deposizione la teste Pirrello ha avuto modo di precisare di essere attualmente casalinga, per propria scelta personale, avendo da accudire ad un bambino in tenera età, mentre in passato ha dichiarato di avere svolto la professione di consulente finanziaria, dirigente della “Diners Club” d'Italia; ha chiarito le tragiche circostanze nel corso delle quali aveva avuto modo di conoscere il giudice Borsellino, il 25 Novembre del 1985, quando l'auto di scorta di tale magistrato era uscita fuori strada, investendo alcuni ragazzi del Liceo Meli, che sostavano sul marciapiedi di fronte l'istituto

scolastico; in quell'incidente era stato travolto anche suo figlio maggiore, che aveva riportato gravi ferite, rimanendo ricoverato in coma gravissimo per lungo tempo; il giudice Borsellino, dando prova di grande umanità, era stato vicino a tutte le famiglie dei ragazzi coinvolti in quel tragico incidente, nel quale alcuni avevano perduto anche la vita, ed era rimasto vicino anche alla sua famiglia fino alla completa guarigione di suo figlio ed anche oltre fino alla strage in cui lui stesso era stato ucciso (cfr. ff. 64 e ss. ud. cit.).

Nessuno dei tentativi posti in essere dalla difesa, nel corso del proprio controesame, per verificarne la credibilità della teste, hanno evidenziato, a giudizio del Collegio, incrinature nel suo racconto o aspetti della propria vita privata tali da metterne in discussione l'attendibilità. Ed anzi le risposte fornite alle reiterate domande poste dalla difesa, hanno rilevato fermezza e precisione nel ripetere più volte il contenuto del dialogo avuto con la sig.ra Ruisi, in assenza di momenti di incertezza o confusione, il che avvalorava la piena attendibilità di quanto riferito dalla teste Pirrello.

In alcuni punti del controesame condotto dalla difesa, il P.M. ha sollevato un'obiezione, ritenuta fondata dal Presidente, facendo rilevare che la difesa faceva riferimento al contenuto di alcune intercettazioni ambientali, che il Tribunale non aveva ammesso agli atti del fascicolo, aderendo ad alcune eccezioni formali sollevate dalla stessa difesa (cfr. ordinanza in data 24/7/1995 con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta avanzata dal P.M. di acquisizione agli atti di alcune bobine e di alcuni pp.vv. di intercettazioni telefoniche ed ambientali, accogliendo le eccezioni sollevate dalla difesa). Non potendo, pertanto, essere utilizzato il contenuto di quelle intercettazioni, quanto verificatosi nei colloqui intercorsi tra le teste Pirrello e Ruisi può essere ricostruito esclusivamente attraverso le testimonianze rese dalle stesse al dibattimento.

Orbene dalle testimonianze esaminate emerge con chiarezza quanto avvenuto .

La Pirrello, recatasi occasionalmente nella parruccheria della sig.ra Ruisi, aveva appreso dalla stessa la frase riferita da una delle figlie del Riccobono alla Ruisi, con specifico riferimento all'odierno imputato.

La teste Ruisi ha confermato al dibattimento la specifica circostanza che aveva indotto quel giorno la sig.ra Pirrello a recarsi presso la propria parruccheria (Prima Comunione del figlio) che considerata unitamente al dato della vicinanza tra l'abitazione della Pirrello ed il negozio della Ruisi, rende assolutamente credibile l'occasionalità della



presenza della Pirrello nel negozio della Ruisi, in tal modo consentendo di superare i dubbi sollevati dalla difesa in ordine ad una sorta di “provocazione” a quella discussione che la sig.ra Pirrello avrebbe esercitato nei confronti della Ruisi (cfr. f. 70 ud. 28/7/1995).

La teste Ruisi ha, altresì, confermato la casualità del colloquio avuto con la sig.ra Pirrello, che aveva preso spunto da alcune considerazioni, fatte da entrambe le donne, sulla strage in cui era stato ucciso il giudice Borsellino.

La teste Pirrello, apprese quelle notizie dalla Ruisi sullo “sfogo” fatto in sua presenza dalla figlia del Riccobono, dando dimostrazione di un non comune senso di collaborazione con la giustizia, aveva deciso di riferire il fatto all’A.G.

La Ruisi, convocata insieme alla Pirrello al Palazzo di Giustizia, mentre si trovava in una sala di attesa presso gli uffici della Procura, appena aveva appreso dalla Pirrello il motivo di quella convocazione, aveva dimostrato paura e non aveva contestato nulla alla donna se non l’opportunità di avere informato l’A.G. (anche la teste Ruisi ha ammesso il proprio stato di timore e non ha negato che la Pirrello nel corso di quella conversazione aveva fatto espresso riferimento al dott. Contrada come il soggetto contro il quale era indirizzato lo sfogo di Giuseppina Riccobono).

Tuttavia la Ruisi aveva confermato al P.M. il contenuto dello “sfogo” della Riccobono contro il dott. Contrada negli stessi termini riferiti dalla Pirrello, prima in sua presenza negli uffici della Procura e successivamente nel corso dell’odierno dibattimento (tale dato si evince dalla circostanza emersa al dibattimento dell’avvenuto confronto tra le due testi solo sullo specifico punto afferente l’album fotografico e non anche sul resto delle rispettive deposizioni).

Nel corso del dibattimento la teste Ruisi pur confermando di avere riferito alla sig.ra Pirrello lo “sfogo” fatto dalla Giuseppina Riccobono in sua presenza, ha parzialmente modificato la propria versione, eliminando solo lo specifico riferimento alla persona dell’odierno imputato, il che rende quello “sfogo” privo di significato nel contesto logico del discorso che la stessa Ruisi ha ammesso di avere avuto con la teste Pirrello.

Citata al dibattimento la teste Riccobono Giuseppina, ha confermato di avere conosciuto la sig.ra Ruisi come inquilina dello stabile di via Alete, di avere intrattenuto con la stessa rapporti di frequentazione e di averla, talvolta, incontrata anche a casa della sig.ra Antonina Davì, sua amica (cfr. ff. 48 e ss. ud. 1/7/1995); ha, altresì, confermato di avere

seguito i servizi televisivi riguardanti l'odierno processo, lamentandosi piu' volte (anche se ha dichiarato non in presenza della Ruisi ma solo all'interno del proprio nucleo familiare) delle parole offensive usate dal dott. Contrada, nel corso delle sue dichiarazioni al dibattimento, nei confronti di suo padre (*"per me mio padre non è nè un assassino, nè un criminale e nè un sanguinario come dice il dott. Contrada"* cfr. f. 51 ud. cit.).

Ha negato di avere mai riferito ad alcuno, tantomeno alla sig.ra Ruisi, sia pure in termini generali, di persone che prima andavano a braccetto con i mafiosi, si intascavano le mazzette e poi dicevano di non conoscerli piu' (cfr. ff. 52 e ss. ud. cit.).

Ha dichiarato di essere stata convocata in Procura, prima del dibattimento, e di avere anche in quella sede negato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Ruisi ai magistrati (cfr. ff. 52 e ss. ud. cit.).

Ha sostenuto di essere sicura di non avere mai parlato alla sig.ra Davi di quella sua convocazione in Procura, anche se, subito dopo, ha ammesso di avere accompagnato successivamente l'amica Davi in Procura in occasione della sua convocazione, adducendo la seguente motivazione *"perchè mi sentivo in colpa, perchè immaginavo che poteva essere solo per me"* e di avere appreso dalla Davi, dopo il suo colloquio con i magistrati *"che la sig.ra Ruisi aveva riferito di questi commenti.. che noi avevamo commentato sul dott. Contrada"* (cfr. ff. 53 e ss. ud. cit.).

Alla medesima udienza dell'1/7/1995, è stato eseguito il confronto tra la teste Ruisi Angela e la teste Giuseppina Riccobono, richiesto dal P.M., cui la difesa non si è opposta.

Nel corso del confronto la teste Ruisi ha continuato a confermare di essere stata un giorno nella casa della sig.ra Davi, dove aveva trovato la sig.ra Riccobono, visibilmente adirata, che aveva pronunciato la seguente frase : *"quando camminavano a braccetto di mio padre e si fregavano le mazzette dei mafiosi, mio padre era buono, ora si vogliono asciugare tutti il coltello alle spalle di mio padre"* (cfr. f. 69 ud. cit.).

La teste Riccobono ha negato totalmente la circostanza.

Escussa alla medesima udienza anche la teste Antonina Davi, pur confermando il rapporto di amicizia con la Riccobono e la frequentazione con la Ruisi, ha dichiarato di non avere mai sentito pronunciare il nome del dott. Contrada nella sua casa e neppure la generica frase riferita al dibattimento dalla teste Ruisi (cfr. ff. 70 e ss. ud. cit.).

Ha confermato, però, di essere stata accompagnata negli uffici della Procura dalla sig.ra Riccobono “ *perchè la sig.ra si sentiva in colpa per questa...per questo fatto che è successo, perchè io non ho mai completamente, dentro casa mia non ci sono stati mai questi discorsi, dentro casa mia, nè di questi e nè di altri*” (cfr. f. 75 ud. cit.).

Dall'insieme delle esposte risultanze dibattimentali è emerso che sia la teste Ruisi che la teste Riccobono hanno solo parzialmente detto la verità: la Ruisi ha riferito la frase pronunciata dalla Riccobono circa le sue lagnanze genericamente rivolte a qualcuno che prima era amico di suo padre e adesso “si vuole asciugare il coltello sulle sue spalle”; la Riccobono ha negato di avere mai riferito alla Ruisi la predetta frase ma ha ammesso di essersi lamentata con i propri familiari delle parole usate dal dott. Contrada nei confronti del padre.

Non si vede perchè la Riccobono avrebbe dovuto negare di avere mai pronunciato alla sig.ra Ruisi quella frase, che privata, nella versione dibattimentale offerta dalla Ruisi dello specifico riferimento all'odierno imputato, non l'avrebbe esposta a particolari affermazioni; evidentemente la Riccobono, consapevole di avere pronunciato quella frase con specifico contenuto accusatorio nei confronti dell'odierno imputato, consapevolezza desumibile anche dal “senso di colpa” provato dalla teste nei confronti dell'amica Davi, ha ritenuto opportuno negare ogni fondamento alle dichiarazioni rese dalla teste Ruisi, non riuscendo, però, neppure nel corso della deposizione a celare il proprio reale risentimento nei confronti dell'odierno imputato.

Per la verità la circostanza che la teste Riccobono, appartenente ad una famiglia con notevoli tradizioni mafiose, abbia negato la circostanza riferita dalla teste Ruisi non sorprende particolarmente, così come non sorprende che la propria amica Davi abbia deciso di uniformarsi ad analogo comportamento omertoso.

D'altra parte il parziale cambiamento di versione fatto dalla teste Ruisi nel corso della propria deposizione dibattimentale trova ragione giustificatrice nel sentimento di paura palesato dalla stessa teste nel corso della propria deposizione dibattimentale.

L'unica teste che all'odierno dibattimento ha dimostrato di avere riferito con lealtà e coerenza lo “sfogo” della Giuseppina Riccobono, appreso dalla sig.ra Ruisi, è la teste Pirrello le cui dichiarazioni oltre a provenire da teste attendibile ed encomiabile per avere deciso di rimettere all'A.G. le notizie in suo possesso, ha dimostrato nel corso della sua

deposizione fermezza e precisione, ricevendo su molti punti del suo racconto conferme dalle altre testi citate sull'episodio in oggetto.

Non sussiste, quindi, alcuna plausibile ragione per disattendere tale testimonianza che, unitamente alle altre risultanze acquisite, costituisce ulteriore conferma dell'esistenza di un rapporto tra l'odierno imputato e Rosario Riccobono, nonché della sua disponibilità a ricevere "mazzette dai mafiosi", il che si pone come diretta conferma di quanto il collaborante Pirrone ha, a sua volta, dichiarato di avere appreso proprio dalle figlie dello stesso Riccobono ed alla presenza della di lui moglie.

Come già evidenziato il Pirrone risulta soggetto mai perseguito dal dott. Contrada nel corso della propria attività investigativa e fin dall'inizio della propria collaborazione in contatto con l'Autorità giudiziaria milanese, mai interessata alle indagini ed al processo a carico dell'odierno imputato; tali elementi consentono di ritenere genuina la sua scelta di collaborazione con la giustizia ed insostenibile ogni linea difensiva fondata su propositi di vendetta o su asseriti "complotti".

Gli elementi riferiti dal Pirrone, in quanto si incrociano con elementi di prova emersi "aliunde" a carico dell'imputato, provenienti da dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, da prove documentali e testimoniali, appaiono nel loro complesso riscontrate "ab extrinseco" e contribuiscono a rafforzare il quadro accusatorio a carico dell'imputato sia in ordine ai suoi illeciti rapporti con il Riccobono sia con altri esponenti dell'organizzazione mafiosa (Conti Pietro) a sua volta legati alla famiglia Bontate.



### 6. III LE DICHIARAZIONI DI ROSARIO SPATOLA

Rosario Spatola, nato a Campobello di Mazara (prov. Trapani) il 14/8/1949, ha iniziato a collaborare con la Procura della Repubblica di Marsala nel Settembre del 1989 (cfr. f. 29 p.v. trascrizioni udienza del 27/4/1994). Ha confessato di essere stato affiliato a "Cosa Nostra" quale "uomo d'onore" della famiglia di Campobello di Mazara, su proposta di Angelo Caravà, "capo decina" della stessa famiglia mafiosa. Ha descritto la formale cerimonia della propria iniziazione avvenuta, alla fine del 1972, in Svizzera nell'abitazione di Domenico Gatto, indicato quale uomo d'onore della famiglia di Campobello di Mazara, alla presenza di quest'ultimo, di Angelo Caravà, con funzioni di " padrino", e di Vito Cordio, indicato quale " uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Ninfa (cfr. ff. 2 e 3 trascr. cit.).

Nel periodo antecedente alla suddetta iniziazione il collaborante ha dichiarato di avere gravitato in ambienti delinquenziali contigui a "Cosa Nostra", per lo più dediti al contrabbando di tabacchi tra la Germania e la Svizzera, e di essere stato successivamente introdotto nell'ambito dell'organizzazione criminale " Cosa Nostra" da Natale L'Ala, già capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara; ha spiegato di avere interrotto, fin da giovanissima età, i rapporti con la propria famiglia di sangue e di essersi trasferito da Messina (dove viveva con la famiglia ed il padre svolgeva servizio in Polizia) a Campobello di Mazara, dove aveva preso alloggio in una casa di proprietà della madre, adiacente a quella del Natale L'Ala, che da allora lo aveva preso sotto la sua protezione ed avviato alla "carriera" criminale.

Dopo il formale ingresso nell'organizzazione mafiosa aveva continuato ad occuparsi di contrabbando di tabacchi e successivamente di vasti traffici di stupefacenti, utilizzando come base per tali illecite attività, per il periodo compreso tra il 1972 ed il 1974, la Svizzera. Successivamente, avendo attirato i sospetti dell'Autorità di Polizia elvetica, si era trasferito prima a Messina - abitandovi in modo stabile dal 1974 al 1976- e dopo a Campobello, con alcuni intervalli di permanenza in altre città (Messina- Milano- Roma e Palermo) determinati dalla duplice necessità di seguire meglio i propri traffici illeciti e di sottrarsi all'esecuzione di una misura di prevenzione irrogatagli nel 1986 dal Tribunale di Trapani (cfr. ff. 3 e 4 - 69 e ss. trascr. cit). Ha dichiarato che a Palermo, dove si recava con una certa

frequenza, essendo il principale centro dei propri interessi nel traffico degli stupefacenti, aveva la disponibilità di due appartamenti (cfr. ff. 72 e ss. trascr. cit.)

Nel 1982 era stato tratto in arresto per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, a seguito di mandato di cattura emesso dalla Procura di Palermo, e successivamente, sottoposto a processo, era stato assolto sia in I° che in II° grado (il periodo di carcerazione in relazione a tale procedimento si era protratto fino al Gennaio 1983 - cfr. ff. 4 e 72 trascr. cit.).

Dopo l'inizio della sua collaborazione, a seguito delle sue confessioni, è stato sottoposto a giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per reati concernenti il traffico di stupefacenti, con condanna alla pena di tre anni e mezzo di reclusione e £2.500.000 di multa (cfr. sentenza di I° grado emessa dal Tribunale di Marsala in data 21/12/1992 contro Alfano Nicolò + 15 - sentenza emessa nell'ambito del medesimo procedimento dalla Corte di Appello di Palermo con all.ta certificazione di Cancelleria in ordine al suo passaggio in giudicato in data 27/3/1995- documenti acquisiti all'udienza del 22/9/1995 cfr. punto 74 elenco atti utilizzabili). E' stato, altresì, giudicato dal Tribunale di Locri per traffico di stupefacenti, con condanna alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione (cfr. ff. 5 e 75 ss. trascr. cit.; tale ultima sentenza, cui ha fatto riferimento il collaborante non risulta annotata nel certificato del Casellario Giudiziale acquisito all'ud. del 19/4/1994, perchè ancora non passata in giudicato).

Lo Spatola, nel corso della sua deposizione dibattimentale, ha dettagliatamente riferito dei suoi rapporti di assidua frequentazione con "uomini d'onore" della sua famiglia di appartenenza ed anche con quelli delle famiglie del territorio di Palermo, città base dei propri traffici illeciti. In particolare ha parlato degli "uomini d'onore" della sua famiglia, a lui particolarmente vicini (cfr. ff. 6 e ss. trascr. cit). Tra questi ha, innanzi tutto, indicato Antonio Messina (detto "Totò"), capo della famiglia di Campobello, esercente la professione di avvocato, già imputato nel processo per il sequestro Corleo, successivamente assolto in primo grado e riammesso all'esercizio della professione, suo difensore nel procedimento per traffico di stupefacenti avviato dalla Procura di Palermo.

In particolare ha riferito del personale coinvolgimento di questi nel traffico degli stupefacenti (insieme avevano trattato, in Spagna, acquisti di "hashish" proveniente dal Marocco e, a Milano, acquisti di eroina e cocaina provenienti dalla Sicilia - cfr. f. 8 trascr. cit.), ed ha dichiarato che, proprio grazie alla mediazione del Messina, gli erano stati

presentati diversi "uomini d'onore" del palermitano e tra questi, nel corso della detenzione in carcere, Bonanno Armando e Capizzi Benedetto; ha riferito che il Messina era legato a lui da un vincolo di "comparaggio", avendo fatto da padrino di Cresima, nel 1983, a suo figlio maggiore Francesco, e, attesa l'intimità dei loro rapporti, gli aveva fatto alcune confidenze e tra queste quella relativa alla sua appartenenza alla Massoneria ed alla decisione di porsi volontariamente "in sonno" a seguito del processo subito per il sequestro Corleo.

Spatola ha, poi, parlato di Vincenzo Iannazzo, quale "uomo d'onore" in contatto con lui per lo smercio in Svizzera di grossi quantitativi di eroina e cocaina, fino al Maggio del 1980, data in cui il predetto era stato arrestato in Svizzera per traffico di stupefacenti.

Giuseppe L'Ala (detto "Pino") è stato indicato quale capo-famiglia di Campobello. I fratelli Rosario e Federico Caro, sono stati indicati dal collaborante quali "uomini d'onore" della famiglia di Campobello entrambi trasferitisi a Palermo: il Federico in quanto coniugatosi con la figlia di Salvatore Margiotta, altro "uomo d'onore" campobellese che aveva fissato la sua residenza a Palermo nella via Cappuccini dove anche il Federico aveva abitato dopo il suo matrimonio; ed il Rosario per motivi di lavoro, essendo stato assunto dall'azienda "Tessilcon" ex "Facup" di Tommaso Natale (PA). I fratelli Caro, proprio perchè residenti a Palermo, erano stati in rapporti di più' assidua frequentazione con il collaborante cui avevano confidato anche la loro appartenenza alla loggia massonica "Grande Oriente d'Italia" nell'ambito della quale il Federico aveva ricoperto un grado più' elevato (cfr. f. 46 trascr. cit).

Ha, poi, dichiarato di avere accompagnato personalmente, in qualche occasione, il Caro Rosario nei pressi del Teatro Massimo di Palermo, dove era la sede delle riunioni massoniche cui lo stesso partecipava. Ha, inoltre, ricordato uno specifico episodio indicativo dell'appartenenza del predetto alla Massoneria : una volta Caro Rosario gli aveva affidato una valigetta "24 ore" con l'incarico di consegnarla a Campobello alla sua convivente "Rosa"; giunto a tarda ora nella propria abitazione di Campobello, lo Spatola, aveva deciso di eseguire la consegna l'indomani, ma la di lui moglie, avendo "curiosato" nella valigetta in questione ed avendone visto il contenuto (- oggetti del rituale massonico: cappuccio nero, guanti bianchi e grembiule) si era molto preoccupata, pensando che si trattasse di oggetti funzionali ad attività illecite del marito (cfr. ff. 11 e 12 in sed di esame e ff. 46 e ss. e 125 in sede di controesame trascr. cit.).

Sul conto di Caro Rosario, ha riferito di essere al corrente di un periodo di

carcerazione subito dallo stesso per sfruttamento della prostituzione (un reato ritenuto particolarmente "infamante" all'interno di "Cosa Nostra") dal quale era stato successivamente prosciolto, ma che gli aveva creato alcuni problemi nel periodo di detenzione scontato all'interno del carcere dell'Ucciardone, superati grazie all'intercessione di Bonanno Armando (cfr. ff. 87 e ss. trascr. 27/4/1994).

A proposito della Massoneria il collaborante ha dichiarato di avere appreso che l'ingresso in tale organizzazione comportava un vincolo di obbedienza alla stessa ma anche di fratellanza, che si concretizzava in favoritismi e compiacenze tra gli adepti; aveva rifiutato l'invito rivoltogli dai fratelli Caro di aderire alla Massoneria in quanto riteneva sufficiente, per sè, il vincolo di giuramento già contratto con "Cosa Nostra"; ha dichiarato di avere ricevuto anch'egli qualche piccolo favore da massoni presentatigli dai fratelli Caro ed a titolo esemplificativo ha ricordato di avere acquistato munizioni e caricatori, senza avere la licenza per farlo, da un massone, tale Dieli, proprietario di un'armeria sita in una traversa della via Roma in Palermo, presentatogli da Caro Rosario.

Il collaborante ha, quindi, indicato vari esponenti delle Istituzioni (nell'ambito politico, delle Forze dell'Ordine, della Magistratura ecc.) quali appartenenti alla Massoneria, secondo quanto riferitogli sia dai fratelli Caro che dall'avv. Messina : i politici Aristide Gunnella e Umberto Vella, i giudici Cassata e Miccichè, il poliziotto Contrada (cfr. ff. 13 e ss. trascr. cit.). Ha specificato di avere appreso che proprio per i soggetti che ricoprono cariche istituzionali, vige all'interno della Massoneria la regola prudenziale di non farne risultare la formale iscrizione in elenchi ufficiali; si è detto, inoltre, a conoscenza dei particolari contatti esistenti tra la Massoneria e "Cosa Nostra" a lui risultanti direttamente, attesa la contestuale appartenenza dei citati fratelli Caro ed anche dell'avv. Messina, sia a "Cosa Nostra" che alla Massoneria.

Su specifiche domande rivoltegli dal P.M. in sede di esame dibattimentale lo Spatola ha, infine, spiegato i motivi che lo avevano indotto a collaborare con la giustizia ed ha fornito una motivazione in ordine al ritardo con il quale aveva reso agli Inquirenti le notizie in suo possesso sul conto del dott. Contrada, rispetto all'epoca di inizio della sua collaborazione (questa, infatti risale al 19/9/1989 mentre il primo verbale in cui lo Spatola riferisce, spontaneamente- come dallo stesso chiarito su specifica domanda rivoltagli dal Tribunale- dichiarazioni su Contrada è del 16/12/1992 - cfr. ff. 29 e ss. e 132 trascr. cit.).

Ha esposto i motivi che lo avevano indotto a dissociarsi da "Cosa Nostra"



dichiarando che già da alcuni mesi aveva maturato l'idea di rescindere i legami con l'organizzazione criminale di cui faceva parte e di trasferirsi definitivamente all'estero con la propria famiglia (cfr. ff. 29 e ss. trascr. cit.). Poichè doveva recuperare il denaro già investito in precedenti "affari", aveva manifestato all'avv. Messina la propria intenzione, ma questi, verosimilmente contrariato per la sua decisione, alla fine del 1988 gli aveva proposto di recarsi in Calabria, con il pretesto di concludere due grossi affari, insieme a due uomini della famiglia di Campobello, tali Polizzi Pietro e Randazzo Calogero; resosi conto che tale mossa celava il proposito di ucciderlo, lo Spatola, aveva rifiutato la proposta. A questo punto il Messina gli aveva inviato, tramite suo figlio Francesco, di cui era padrino, un esplicito avvertimento: "*dì a tuo padre di stare attento, di non fidarsi di nessuno perchè è solo*".

Temendo seriamente per la propria vita, lo Spatola aveva, quindi, deciso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Dopo avere stabilito un contatto telefonico con il Procuratore Borsellino, era stato fissato un incontro con il m.llo Carmelo Canale, all'epoca comandante della sez. di P.G. dei C.C. presso la Procura di Marsala, che aveva raggiunto lo Spatola a Messina e lo aveva accompagnato a Palermo, ove in una caserma dei C.C. del quartiere "Uditore" , v' era stato il primo colloquio con il dott. Borsellino.

A seguito di tale interrogatorio, lo Spatola, che all'epoca doveva scontare come unica pendenza con la giustizia una misura di prevenzione di due anni di sorveglianza speciale, era stato raggiunto da un provvedimento restrittivo avendo con le proprie dichiarazioni coinvolto se stesso in gravi crimini prima ignoti alla giustizia. Ed infatti la stessa sera del 19 settembre 1989, data del primo interrogatorio, era stato emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti con concessione degli arresti domiciliari da eseguire presso la propria abitazione di Marsala. Da quel momento era stato prelevato dai C.C. e condotto, con cadenza quasi giornaliera, per circa un mese, negli uffici della locale Procura, per rendere le proprie dichiarazioni, il che aveva continuato a fare anche dopo la concessione della libertà provvisoria.

Le ripetute frequentazioni del Palazzo di Giustizia di Marsala, anche se giustificate all'esterno dallo Spatola con l'obbligo di firma impostogli avevano attirato su di lui i sospetti dell'organizzazione criminale locale.

La mattina del 5/12/1989, come era emerso da alcune telefonate intercettate dalla Procura della Repubblica di Marsala su un'utenza in uso a tale Curatolo Rocco, (indicato dal

collaborante come "uomo d'onore" della famiglia di Marsala che aveva partecipato al progetto di eliminarlo all'interno di un bar gestito dalla moglie e dal cognato dello stesso) era stato predisposto l'attentato alla sua vita che, era stato scongiurato grazie al pronto intervento degli uomini della sez di P.G. della Procura che lo avevano materialmente prelevato, prima che entrasse in quel bar, trasferendolo nei locali della Procura e successivamente presso gli uffici dell'Alto Commissario, che da quel momento aveva iniziato ad occuparsi stabilmente della sua protezione. Lo Spatola aveva riferito che l'attentato in questione era stato preceduto, qualche giorno prima, da un inquietante episodio, avente come protagonista tale Patti Antonio, che già lo aveva messo in allarme. Tale soggetto era giunto fin dietro l'abitazione del collaborante per un'asserita consegna di materiale di propaganda commerciale; questi, pur avendone riconosciuto la voce nonostante l'asserito venditore cercasse di camuffarla, non aveva aperto la porta e successivamente aveva appreso che nessun inquilino del palazzo aveva ricevuto materiale pubblicitario (cfr. ff. 24 e ss trascr. ud. del 10/10/1994).

La protezione del pentito era stata affidata al Servizio Centrale Protezione solo in un secondo tempo ed a seguito dello scioglimento dell'Ufficio dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia nel Gennaio del 1993 (cfr. f. 132 trascr. cit.).

Lo Spatola ha spiegato che, appena messo in contatto per la prima volta con l'ufficio dell'Alto Commissario a Roma (i primi di Novembre del 1989 gli era stato detto che l'Alto Commissario voleva conoscerlo e così era stato organizzato un suo viaggio a Roma - cfr. ff. 91 e ss trascr. ud. 27/4/1994) aveva incontrato in quella sede, un soggetto, addetto all'Alto Commissario, che in precedenza aveva saputo che era a disposizione di "Cosa Nostra" nonchè molto vicino, per rapporto di lavoro, fratellanza massonica e di stretta amicizia, al dott. Contrada, all'epoca a lui noto come funzionario del S.I.S.D.E (- cfr. f. 128 trascr. cit.). Ha dichiarato che a causa di tale incontro non si era piu' sentito sicuro e aveva pensato che, trattandosi di personaggi "intoccabili", sarebbe stato piu' opportuno non riferire, nell'immediato, le notizie che aveva appreso nel corso della sua militanza nei confronti di costoro per paura di crearsi un doppio fronte di nemici : da un lato la mafia, che aveva già decretato la sua condanna a morte, e dall'altro " gli intoccabili" all'interno delle istituzioni collusi con la stessa organizzazione criminale ("*pensai bene che il silenzio in quel caso era d'oro*" cfr. ff. 35 e ss.- 61 e ss. trascr. cit.). Il nome del soggetto in questione , che lo Spatola non aveva potuto svelare all'udienza del 27/4/1994, perchè il P.M. aveva fatto presente che vi ostavano esigenze di segreto investigativo, trattandosi di persona indagata per concorso in

associazione mafiosa, è stato successivamente palesato all'udienza del 10/10/1994, quando, venute meno le predette esigenze, il collaborante ha dichiarato che era il dott. Ignazio D'Antone.

Il collaborante ha spiegato che, solo a seguito della strage che aveva coinvolto il Procuratore Borsellino, al quale era stato legato da un particolare vincolo di affetto e riconoscenza, era prevalso in lui il senso del dovere morale nei suoi confronti rispetto all'iniziale timore di riferire alcune notizie in suo possesso ed aveva deciso, quindi, di collaborare senza altre remore con gli organi inquirenti (*"dopo che lui aveva perso la vita per la giustizia, ritenni che la mia vita valesse molto di meno, e, quindi, la paura venne meno, non in maniera totale, i miei timori li avevo e li continuo ad avere tutt'oggi, ma ritengo che sia un mio dovere verso chi è morto"* f. 39 trascr. ud. 27/4/1994).

La difesa, in sede di controesame, ha espressamente chiesto al collaborante come mai egli, che si fidava tanto del dott. Borsellino, non avesse ritenuto di informarlo che all'interno dell'Alto Commissario vi era un uomo, a suo dire, colluso con "Cosa Nostra"; lo Spatola, sul punto, ha dichiarato che all'epoca l'Alto Commissario era l'unico organismo preposto alla tutela dei pentiti, pertanto, avendo già compiuto il passo della collaborazione con la giustizia ed al contempo non potendo chiedere di essere protetto da altre Autorità, aveva ritenuto di autotutelarsi in quel modo, non svelando agli inquirenti le notizie in suo possesso sia sul dott. D'Antone che sul dott. Contrada (*"non potevo dirgli che non desideravo essere protetto dall'Alto Commissario perchè c'era quella struttura a protezione dei pentiti"....."pensai che tacendo ....avrei salvato la vita...la vidi così, l'ho pensata in questo modo"*. cfr. ff. 122 e ss trascr. ud. 27/4/1994).

Per quanto riguarda le notizie apprese sull'odierno imputato, lo Spatola ha riferito di avere saputo da Rosario Caro con cui si trovava la prima volta che aveva avuto modo di incontrare il dott. Contrada, che quest'ultimo era un massone, *"a disposizione dell'organizzazione Cosa Nostra"* (cfr. ff. 18 e ss., in sede di esame, e ff. 51 e ss., 95 e ss. in sede di controesame- udienza del 27/4/1994). L'incontro era avvenuto nella Primavera del 1980 all'interno di un ristorante di Sferracavallo (paese sul mare in provincia di Palermo), denominato "Il Delfino" gestito da tale Antonio, cognato di "don Ciccio Carollo", uomo d'onore e massone palermitano esercente l'attività di commercio all'ingrosso di bibite ed acque minerali, con cui i fratelli Caro avevano un ottimo rapporto di fratellanza e di comunanza di interessi avendolo favorito nell'acquisto di alcuni terreni in territorio di

Campobello (cfr. ff. 18- 19 e 130 trascr. cit).A causa di tale rapporto di affinità con il Carollo, il gestore del "Delfino", seppure non formalmente " uomo d'onore", veniva ritenuto soggetto "affidabile" all'interno di "Cosa Nostra" e lo stesso collaborante si era recato spesso a pranzare in quel locale in compagnia dell'amico Rosario Caro durante l'intervallo concesso per il pranzo ai propri dipendenti dalla ditta "Tessilcon" di Tommaso Natale (paese contiguo a Sferracavallo), dove lavorava il Caro.

Nell'occasione in questione lo Spatola aveva fatto ingresso all'ora di pranzo in quel locale in compagnia di Caro Rosario e aveva notato che questi aveva fatto un cenno di saluto in direzione di un tavolo, posto in posizione appartata su un piano rialzato, cui si accedeva da alcuni scalini in fondo al locale (in sede di controesame la difesa ha formalmente contestato allo Spatola che nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. in data 25/3/1993, egli aveva adoperato il termine "saletta riservata" per indicare il luogo dove era allocato il tavolo in questione - cfr. f. 99 trascr. ud. 27/4/1994 e p.v. del 25/3/1993 acquisito, per la parte in contestazione, all'udienza del 27/4/1994).

Al tavolo erano sedute tre persone e soltanto due avevano risposto al saluto del Caro: si trattava, come riferitogli dallo stesso Caro, del dott. Contrada e di Rosario Riccobono, che il collaborante vedeva per la prima volta in quell'occasione, pur sapendo che era il "capo famiglia" di quella zona, compresa nel territorio di "Partanna-Mondello". La terza persona che Rosario Caro gli aveva detto di non conoscere, era stato ritenuto da quest'ultimo un affiliato alla famiglia mafiosa di Saro Riccobono. Le tre persone in questione, uscendo dal locale prima dello Spatola e del Caro avevano nuovamente rivolto a quest'ultimo un cenno di saluto passando davanti al loro tavolo (cfr. f. 136 trascr. cit.).

Il collaborante era rimasto sorpreso dalla notizia che l'uomo in compagnia del Riccobono fosse il dott. Contrada, che in quell'occasione aveva modo di conoscere personalmente per la prima volta ma di cui, in precedenza, aveva già sentito parlare avendone appreso l'elevato ruolo ricoperto all'interno della Questura di Palermo. Ha dichiarato di avere successivamente verificato che l'indicazione fattagli dal Caro sull'identità di quei due uomini, il Riccobono ed il Contrada, corrispondeva al vero avendo visto alcune fotografie su giornali ritraenti entrambi i soggetti (cfr. ff. 128 e ss. trascr. cit.) . In occasione dell'incontro al " Delfino" il Caro gli aveva detto che il dott. Contrada era un fratello massone oltre che un "*buon amico*" a cui potersi rivolgere in caso di bisogno o di problemi con la Polizia; gli aveva, anche, riferito che già il fratello Federico aveva ottenuto, grazie

alla sua intercessione, il rilascio del porto di pistola e che anche lui era in attesa di riceverlo.

Successivamente lo stesso Caro Federico aveva confermato allo Spatola il favore ricevuto dal dott. Contrada nonchè il suo rapporto di appartenenza alla Massoneria, peraltro, confermatogli anche dai già citati massoni Umberto Vella (indicato dal collaborante come politico eletto nelle file del Partito Repubblicano, già impiegato come il Caro alla "Tessilcon", per il quale egli si sarebbe attivato nel corso della campagna elettorale), Dieli "l'armiere" e l'avv.to Messina; quest'ultimo, in particolare, gli aveva riferito che il dott. Contrada era, oltre che massone, "disponibile" verso le "famiglie di Cosa Nostra". Al riguardo l'avv. Messina gli aveva detto che Contrada aveva dimostrato tale "disponibilità" avvertendo in tempo le "famiglie" del trapanese delle grosse operazioni di polizia eseguite nel territorio con impiego di molti mezzi ed uomini provenienti da diverse province siciliane (cfr. ff. 26 e ss. 55 e ss.- 113 e ss trasc. cit - in sede di controesame la difesa ha contestato allo Spatola che nell'interrogatorio reso al P.M. in data 23/12/1993 egli, nel riferire quanto appreso sul conto del dott. Contrada dall'avv. Messina, aveva dichiarato di essere al corrente che, al tempo delle notizie fatte trapelare dal Contrada sulle perquisizioni prossime a svilupparsi in tutta la provincia, ricopriva l'incarico di capo di Gabinetto all'Alto Commissario, mentre in sede dibattimentale non ha ricordato tale circostanza parlando del Contrada come di "un poliziotto con un alto grado" - cfr. ff. 113 e ss. trasc. cit. e p.v. in data 23/12/1993 acquisito all'udienza del 27/4/1994).

Lo stesso Spatola, in alcune occasioni in cui si trovava a Campobello, era stato avvisato tempestivamente degli imminenti controlli di Polizia dal suo capo-famiglia Messina Antonio, e così aveva potuto occultare in tempo le armi che deteneva nella propria abitazione (in un primo momento il collaborante ha ricordato che ciò era accaduto una volta nel 1983, a seguito della sua scarcerazione, ed un'altra volta nel gennaio del 1986, prima di sottrarsi alla esecuzione della misura di prevenzione inflittagli - v. f. 58 trasc. ud. cit. - ma, successivamente, rammentando che nel 1986 il Messina era detenuto, ha ristretto la collocazione cronologica delle notizie fatte pervenire dal Contrada al periodo compreso tra il 1983 ed il 1985 - cfr. f. 135 trasc. cit.). Ha precisato che, secondo quanto a sua conoscenza, il dott. Contrada non era l'unico a fornire tali notizie alle "famiglie" del trapanese pervenendo, alcune volte, gli avvertimenti, nell'ambito locale, anche da tale Pellegrino, ispettore di Polizia presso il Commissariato di Mazara, cognato di Nunzio Spera, "uomo d'onore" della famiglia di Campobello di Mazara.



### **Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Rosario Spatola.**

Un primo riscontro alla generale attendibilità del collaboratore di giustizia Spatola Rosario è costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 21/12/1992 ed in grado di appello da quella della Corte di Appello di Palermo del 19/3/1994 nell'ambito del procedimento nei confronti di Alfano Nicolò ed altri, divenuta irrevocabile in data 27/3/1995 ed acquisite all'odierno procedimento all'udienza del 22/9/1995 ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.

Nell'ambito dell'odierno procedimento ha riferito in merito ai riscontri acquisiti sulle dichiarazioni rese dallo Spatola, il teste Carmelo Canale, che, dai primi anni '80 fino al Gennaio 1992, ha esercitato le funzioni di Comandante della sezione di Polizia Giudiziaria di Marsala, che ha confermato di essersi occupato di tale collaboratore di giustizia fin dalle prime fasi della sua scelta di affidarsi all'A.G., quando, dopo un primo contatto con il Procuratore Borsellino, era andato a prelevarlo a Messina per accompagnarlo il 19 Settembre del 1989 alla stazione dei C.C. "Uditore" di Palermo, dove per la prima volta si era incontrato con il Procuratore Borsellino (cfr. ff. 1 e ss. ud. 27/9/1994).

Il teste Canale ha, altresì, confermato che lo Spatola, quando si era consegnato alla Giustizia, aveva come unica pendenza giudiziaria la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria nell'ambito del procedimento n°35/80 pendente dinanzi al G.I. di Marsala. Per le successive condanne a suo carico, sia il Tribunale di Marsala che quello di Locri si erano avvalsi del suo contributo investigativo (cfr. ff.3 e ss. - 72 ud. cit.). Infatti la sentenza irrevocabile sopra citata si era fondata principalmente sulle dichiarazioni, al contempo confessorie ed accusatorie, dello Spatola ed il procedimento penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Marsala si era concluso con gravi condanne a carico degli imputati, e lo stesso Spatola era stato ritenuto responsabile e condannato sia in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., sia per reati concernenti sostanze stupefacenti (cfr. ff. 92 e ss., 216 e ss., 362 e 364 sentenza emessa dal Tribunale di Marsala cit. - piu' precisamente lo Spatola è stato condannato in primo grado, con le attenuanti riconosciutegli, alla pena di a.1 m. 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed alla pena di a.2 e £ 2.500.000 di multa per reati in materia di stupefacenti essendogli stata ridotta quest'ultima pena, in grado di appello, ad a. 1 m 8 di reclusione e £

2.200.000 di multa a seguito di assoluzione dello stesso per alcuni delimitati episodi di cessione di sostanze stupefacenti).

Nell'ambito di tale processo lo Spatola è stato considerato il primo collaborante nella provincia trapanese, dopo Luppino Giuseppe (cl. 1911) rimasto vittima di un agguato mafioso dopo soli 18 giorni dalla decisione di collaborare (cfr. ff 30 e ss. e 94 sent. cit.).

Con il procedimento in oggetto è stata delineata, per la prima volta, organicamente l'organizzazione di "Cosa Nostra" nel trapanese distinguendo le articolazioni locali delle distinte famiglie mafiose di Campobello (cfr. ff. da 30 a 39 sent. cit.), Mazara del Vallo con a capo il potente "boss" Agate Mariano (cfr. ff. da 39 a 41 sent. cit.) e Castelvetro con a capo il "boss" Messina Denaro Francesco (cfr. ff. 140 e ss.).

Per quel che in particolare concerne la famiglia mafiosa di Campobello, le dichiarazioni rese dallo Spatola, hanno trovato un riscontro "a ritroso" nelle dichiarazioni del già citato Luppino Giuseppe ed in quelle rese da Filippello Giacomina, ex convivente "more uxorio" di L'Ala Natale (cfr. ff. 43 e ss. sent. cit.), entrambi ritenuti pienamente attendibili nel procedimento di cui si è detto.

L'Ala Natale, già riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 416 c.p. con sentenza del 19/5/1965 della Corte d'Assise di Lecce e successivamente coinvolto in altri procedimenti per i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, citato nell'odierno procedimento dallo Spatola come il proprio referente nella fase iniziale del suo "approccio delinquenziale a " Cosa Nostra", è stato ritenuto nelle sentenze sopra indicate un esponente di sicuro spessore delinquenziale facente parte del vecchio sodalizio mafioso campobellese. Ed infatti dopo avere subito due attentati alla vita, chiaramente sintomatici del suo coinvolgimento nel crimine organizzato locale (il primo in data 1/8/1984 ed il secondo il 14/2/1984), ascritti al gruppo criminale avverso facente capo a Spezia Nunzio (a sua volta vittima di un tentato omicidio in Campobello di Mazara il 15/10/1989), il L'Ala è rimasto ucciso da colpi sparati da un mitragliatore "kalashnikov" in data 7/5/1990 (cfr. ff. 53 e ss sent. cit.- deposizione resa nell'ambito dell'odierno procedimento da Carmelo Canale ud. 27/9/1994 - f. 7).

Nell'ambito dell'odierno procedimento altro collaboratore di giustizia, l'unico tra quelli esaminati appartenenti come lo Spatola a famiglia mafiosa del trapanese, Pietro Scavuzzo, ha definito L'Ala Natale "uomo d'onore" di grande rilievo della "famiglia" di



Campobello in epoca antecedente agli anni '80, ed inoltre particolarmente vicino alla sua famiglia di sangue, tanto che lui stesso aveva tentato di intercedere in suo favore al fine di evitargli la condanna a morte decisa da "Cosa Nostra" (cfr. ff. 30 e ss. ud. 26/5/1994). L'Ala Natale era zio dei fratelli Pino e Andrea Ala, esponenti di vertice della "famiglia" campobellese, uccisi in due attentati di chiara matrice mafiosa (il primo il 22/8/1982 ed il secondo il successivo 13 Settembre- cfr. f. 48 sent. cit.).

In particolare Ala Giuseppe detto "Pino", indicato dallo Spatola nell'odierno procedimento come soggetto già a capo della famiglia di Campobello, è stato concordemente indicato, nelle sentenze citate, come persona che, effettivamente, era subentrata a Margiotta Salvatore a capo della famiglia di Campobello (cfr. ff. 33 e 53 sent. cit.).

Tutti i soggetti indicati dallo Spatola nell'odierno procedimento come appartenenti alla consorterìa mafiosa "Cosa Nostra", come già L'Ala Natale e Ala "Pino", sono stati già ritenuti tali nelle sentenze in oggetto.

Tra tutti, spicca la figura di Messina Antonio, indicato dallo Spatola come uno dei suoi principali referenti, condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione e € 50.000.000 di multa, perchè ritenuto responsabile di reati in materia di traffico di stupefacenti con l'aggravante di far parte di associazione per delinquere (in grado di appello la sua posizione è stata stralciata in quanto, essendo stato tratto in arresto in Svizzera, dopo un lungo periodo di latitanza, non risultava ancora estradato- cfr- ff. 234 e ss e 263 sent. di I° grado e f. 11 sent. di II° grado).

Nella sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il Messina viene indicato come uno dei soggetti piu' rappresentativi in seno all'aggregato delinquenziale-mafioso trapanese: " il suo impegno versatile e costante nel campo del narcotraffico locale ed internazionale, la capacità organizzativa e direzionale connessa anche all'elevato grado di istruzione, nonché la quantità e qualità dello stupefacente gestito dal medesimo in un segmento di mercato dove operano trafficanti ed affiliati di accreditatissima esperienza" hanno indotto a considerarlo persona di enorme allarme sociale ed a valutarne, in termini di crescente prestigio, la posizione di associato mafioso (cfr. f. 235 sent. cit).

Anche in quel procedimento il Messina è risultato sovente la fonte diretta delle notizie riferite dallo Spatola, su cui riponeva piena ed incondizionata fiducia.

L'accertata assidua frequentazione tra i due, i rapporti di familiarità (è stato verificato che il Messina nel 1983 era stato padrino di cresima di Francesco Spatola, figlio del collaborante) ed i comuni interessi illeciti nel campo degli stupefacenti, avevano consentito allo Spatola di venire a conoscenza, tramite il Messina, delle vicende concernenti le famiglie mafiose del luogo, delle quali gli aveva illustrato i piu' intrigati risvolti (cfr. sent. trib. Marsala e dep. Canale ud. cit. f. 7). Il Messina, coinvolto nelle indagini conseguenti al noto sequestro Corleo da Salemi, era stato destinatario del provvedimento restrittivo emesso dal G.I. di Marsala il 23/3/1976, unitamente a diversi soggetti facenti capo ad organizzazioni mafiose della provincia; dalle dichiarazioni rese dal M.llo Canale è emerso che il Messina è stato dichiarato colpevole di quel gravissimo delitto con condanna definitiva alla pena di quindici anni di reclusione (cfr. f. 236 sent. Trib. Marsala e dep. Canale ff 4 e ss ud. 27/9/1994).

Da piu' recenti indagini è emersa l'assunzione da parte del Messina della carica di "reggente" della famiglia mafiosa di Campobello, in sostituzione di Nunzio Spezia, ed il suo coinvolgimento in notevoli traffici di droga internazionali ed i suoi collegamenti delinquenziali con appartenenti all'associazione criminale dedita a sequestri di persona in Sardegna, denominata "Anonima sarda" (cfr. ff 4 e ss. ud. cit.).

Anche il collaborante Scavuzzo ha riferito che il Messina gli era stato ritualmente presentato quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Campobello ed anzi ha precisato che in una occasione aveva appreso da quest'ultimo che intendeva presentargli lo Spatola, "uomo d'onore" appartenente alla sua famiglia; tuttavia l'incontro tra lo Scavuzzo e lo Spatola non si era poi verificato a causa della latitanza che aveva costretto lo Scavuzzo a trascorrere lunghi periodi lontano dalla Sicilia (cfr. ff. 3 e ss. ud. 26/5/1994).

Curatolo Rocco, indicato nell'odierno procedimento come "uomo d'onore" della famiglia di Marsala che aveva partecipato al progetto di eliminare lo Spatola all'interno di un bar gestito dalla moglie e dal cognato dello stesso, è stato condannato, con sentenza emessa il 19/3/1994 dalla Corte d' Appello di Palermo alla pena di anni sei di reclusione perchè ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; in particolare, è emerso, sulla base di alcune intercettazioni telefoniche acquisite in quel procedimento, che il 4 ed il 5 Dicembre del 1989 c' erano state due telefonate sull'utenza di Perrone Licata, in uso a Curatolo Rocco, nelle quali questi aveva esortato perentoriamente Giuseppina Licata, intesa "Sara" cugina acquisita dello Spatola nonchè amante del Curatolo, a tenersi ad ogni costo

distante da quest'ultimo perchè costui sarebbe stato presto assassinato (" *...se lo debbono prendere, lo prendono dove si trova...*" - cfr. f. 139 sent. Tribunale di Marsala e dep. Canale ff. 13 e ss. e 62 ud. cit). Il teste Canale ha specificato che le preoccupazioni del Curatolo erano principalmente rivolte verso il bambino, che aveva avuto dalla predetta "Sara", che Rosario Spatola aveva l'abitudine di prendere in braccio ogni qual volta andava a trovare la moglie che lavorava nel bar della cugina Sara; dal tenore delle telefonate intercettate si era capito che l'attentato programmato ai danni dello Spatola sarebbe stato eseguito proprio all'interno di quel bar dove lo Spatola era solito recarsi nel periodo in cui aveva ottenuto la scarcerazione dopo la concessione degli arresti domiciliari da parte dell'A.G. di Marsala; per tale motivo il 6 Dicembre del 1989 lo Spatola era stato repentinamente trasferito a Roma per essere sottoposto alla protezione dell'Alto Commissario per la lotta contro la criminalità mafiosa .

E' stato acquisito al fascicolo del dibattimento il messaggio che il M.llo Canale in data 5/12/1989 aveva inviato all'Ufficio dell'Alto Commissario per la Lotta alla mafia a Roma, segnalando gli elementi emersi sull'attentato alla vita di Spatola, al fine di sollecitare un opportuno intervento del predetto organismo di protezione a tutela del collaborante (cfr. documentazione estratta dal fascicolo relativo al collaborante Spatola, esistente presso il S.I.S.D.E., a seguito dello scioglimento dell'Ufficio dell'Alto Commissario - acquisita all'udienza del 19/10/1995).

Tali emergenze processuali oltre a riscontrare quanto detto dallo Spatola sul conto del Curatolo valgono anche ad acclarare il patito attentato alla sua vita e le circostanze del suo trasferimento a Roma per essere definitivamente sottoposto alla protezione dell'Alto Commissario; anche l'episodio premonitore dell'attentato riferito dallo Spatola (episodio citato ascritto al Patti Antonio, indicato nella sentenza del Tribunale di Marsala come "sanguinario killer della mafia marsalese") è stato oggetto di positiva verifica da parte dei giudici del procedimento citato (cfr. ff 139 e ss. sent. Tribunale di Marsala). Altra conferma lo Spatola ha già avuto nel predetto procedimento, con riferimento alle dichiarazioni sui fratelli Caro da Campobello, indicati quali "uomini d'onore" e massoni appartenenti alla loggia "Grande Oriente d' Italia" (cfr. riscontri alle dichiarazioni rese da Spatola in quel procedimento ff. 135 e ss. sent. Tribunale di Marsala). In particolare è emerso che Federico Caro (cl. 1930) è stato residente nella via Cappuccini n° 229 di Palermo, ove è emigrato da Campobello nell'anno 1960, è risultato genero di Margiotta Salvatore, "rappresentante" della "famiglia" campobellese negli anni '50, del quale ha parlato ampiamente il Luppino nel già

citato interrogatorio del 1958 (cfr. sent. cit. e dep. Canale ud. cit. ff. 7 e ss). I Caro sono figli di Caro Andrea, padrino di battesimo della moglie di L'Ala Natale (cfr. f. 137 sent. cit).

Spatola aveva anche conoscenza dell' ambiente mafioso di Palermo come si evince dalla sua dichiarazione di essere stato ritualmente presentato a Bonanno Armando, autorevolissimo esponente di "Cosa Nostra" palermitana, imputato, tra l'altro nel noto tormentato processo per l'omicidio del cap. dei C.C. E. Basile (v. sent. Tribunale di Marsala f. 49- sentenze emesse nel c.d. processo "maxi uno" acquisite nell'odierno procedimento-dep. Canale ud. cit. f. 62).

Il teste Canale ha riferito, poi, di un' importante informazione comunicata dallo Spatola nei primissimi giorni della collaborazione avviata con la Procura di Marsala, concernente un terreno in contrada Torretta-Granitola di cui si occupava tale Gaspare Lombardo ma che era di proprietà della famiglia mafiosa palermitana dei Madonia, già sospettati di avere riciclato denaro proveniente dal narco-traffico in quella zona , notizia che era stata oggetto di immediata verifica da parte degli Inquirenti (cfr. ff. 15- 18 e ss. - 66 dep. Canale ud. cit.).

Numerosi riscontri logico-indiziari sono stati enucleati con riferimento al cerimoniale di ingresso in "Cosa Nostra", descritto dal collaborante nel processo di Marsala nei medesimi termini che nell'odierno procedimento (cfr. ff- 123 e ss. sent. Tribunale di Marsala e riscontri acquisiti nell'ambito dell'odierno procedimento su Domenico Gatto e Vito Cordio, "uomini d'onore" indicati come presenti alla cerimonia di iniziazione dello Spatola- v. dep. Canale ud. cit. ff. 4 e 6 - esame Scavuzzo ud. cit. f. 31 e ss).

Il teste Canale in ordine all'episodio riferito da Spatola sull'arresto del latitante Cecchini nei pressi della sua abitazione, ha descritto dettagliatamente le circostanze nelle quali tale arresto si era verificato a Roma sulla base delle indicazioni offerte dallo Spatola ad una volante della Polizia; sull'episodio in oggetto è stato acquisito anche un appunto del 4 Novembre 1991 a firma del magg. De Lisi in cui si dava atto del decisivo ruolo svolto dallo Spatola per pervenire all'arresto del latitante Pier Maurizio Cecchini, colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Marsala, unitamente a Rolando Vanucchi e Italo Pareti, tratti in arresto in flagranza di favoreggiamento personale dalla Squadra Mobile di Roma; nel predetto messaggio si dava atto che a seguito di tale evento, tempestivamente comunicato per le vie brevi al Procuratore Borsellino, era stato mutata la sistemazione logistica dello Spatola (cfr. dep. Canale - ff. 21 22 ud. cit. - appunto a firma

Magg. de Lisi acquisito all'udienza del 19/10/1995).

Dagli appunti acquisiti relativi alla sintesi del complesso delle dichiarazioni rese dallo Spatola all'Alto Commissario è possibile apprezzare l'ampiezza del contributo investigativo offerto da tale collaborante che ha reso importanti rivelazioni non soltanto su numerosi fatti delittuosi e personaggi mafiosi operanti nella provincia di Trapani ed altre provincie della Sicilia (v. appunto in data 4/11/89 su componenti delle famiglie mafiose del trapanese-traffici di droga- omicidi ed attentati- situazioni del nisseno- agrigentino-messinese ecc.), ma ha contribuito alla composizione del quadro accusatorio che ha consentito l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Riina Salvatore ed altri nell'ambito del procedimento relativo all'omicidio dell'europarlamentare Lima (cfr. telex in data 29/10/1992), ha fornito informazioni su personaggi e vicende delittuose dislocati in vari ambiti territoriali (Calabria, Puglia, Torino, Emilia Romagna-Svizzera), ha reso dichiarazioni aventi ad oggetto traffici internazionali di stupefacenti (cfr. appunto in data 3/3/1990) ed ha anche dato indicazioni in ordine al coinvolgimento nell'organizzazione mafiosa di alcuni politici siciliani (v. on.li Mannino-Gunnella-Canino ed altri - cfr. appunto in data 23/3/1990 -documentazione estratta dal fascicolo SISDE intestato allo Spatola cit.).

Per quanto concerne, in particolare, le dichiarazioni rese dallo Spatola su alcuni politici siciliani, il teste Canale ha evidenziato l'acquisizione di elementi di riscontro alle accuse rivolte all'on.le Gunnella, supportate da altre dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia del catanese (cfr. f. 7 ud. cit.).

Particolare rilievo ha, poi, attribuito la Difesa alla vicenda relativa alle dichiarazioni rese dallo Spatola sull'on.le Mannino.

Ed infatti su specifiche domande rivolte dai difensori in sede di controesame lo Spatola ha ammesso di essere stato querelato dall'on. Mannino Calogero per diffamazione a mezzo stampa, avendolo accusato pubblicamente di collusione con la mafia ed ha aggiunto che il relativo procedimento si era concluso con la remissione della querela da parte del Mannino dinanzi al Tribunale di Sciacca in quanto lui in una lettera inviata al Presidente di quel Tribunale aveva preso atto dell'archiviazione disposta dall'Autorità Giudiziaria di Sciacca. (pur senza riconoscerne la fondatezza e lungi dal rendere una ritrattazione, come espressamente chiarito dal collaborante nel corso della sua deposizione dibattimentale cfr. ff. 64-68 e 126 trascr. ud. 27/4/1994).

L'argomento in questione, apparentemente utilizzabile al fine difensivo di evidenziare un comportamento mendace del collaborante, ha in realtà dimostrato la piena attendibilità dello stesso, ove si consideri che recentemente le dichiarazioni accusatorie rese dallo Spatola nei confronti dell'on. Mannino, in tempi lontani che ne attestano l'assoluta originalità, successivamente confortate da ulteriori dichiarazioni accusatorie da parte di altri collaboratori di giustizia, hanno costituito l'impianto accusatorio di base per il rinvio a giudizio del Mannino (raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere nel Febbraio 1995) dinanzi al Tribunale di Palermo con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa (cfr. riferimenti alla vicenda processuale Mannino fatti dal cap. L. Bruno all'udienza del 29/9/1995 f. 4).

Il complesso dei riscontri esaminati anche dai giudici del procedimento penale contro Alfano ed altri ha consentito di formulare un giudizio di attendibilità del dichiarante Spatola Rosario, del quale sono state ritenute certe l'appartenenza al sodalizio mafioso di Campobello, articolazione locale di "Cosa Nostra", nonché il notevole spessore criminale dimostrato dal contributo investigativo dato sia su vicende del territorio di Campobello, suo paese d'origine, che su vicende criminali di ambito nazionale ed estero, che denota quanto fosse esteso il suo raggio d'azione soprattutto nel campo del traffico degli stupefacenti.

Gli stessi giudici non hanno trascurato di evidenziare come nel riferire i fatti a sua conoscenza il collaborante si sia autoaccusato di gravissimi crimini oggetto di quel procedimento, avendo riferito circostanze, prima ignote, che lo coinvolgevano nel traffico di stupefacenti.

Per quanto concerne poi l'argomento di sospetto introdotto dalla difesa con le domande rivolte al collaborante Spatola in ordine all'attività di poliziotto già svolta dal padre, asseritamente incompatibile con l'affiliazione dello stesso a "Cosa Nostra", (cfr. domande rivolte dall'avv. Milio in sede di controesame ff. 44 e ss. ud. 27/4/1994) deve osservarsi che, a prescindere dalla considerazione che il collaborante ha reso ampia spiegazione in ordine al suo precoce allontanamento (a soli 12 anni) dalla famiglia di sangue e del suo peculiare rapporto affettivo instaurato in giovane età con il già citato L'Ala Natale, attengiantesi a rapporto padre-figlio, l'evoluzione storica di "Cosa Nostra" è nel senso dell'affievolimento delle iniziali rigide regole "etiche" poste a base dell'adesione ad essa, tra le quali quella, ampiamente disattesa, dell'osservanza del vincolo coniugale nonché quella della "limpidezza" delle parentele; in particolare su quest'ultimo punto la citata sentenza

emessa dal Tribunale di Marsala ha accertato esemplari smentite proprio con precipuo riferimento al territorio di Campobello (con riguardo a Spezia Nunzio è stato accertato che la cognata, sorella della di lui moglie, era coniugata con un agente della Polstato e Lombardo Gaspare, soggetto parimenti inserito nell'aggregato mafioso paesano, era fratello di un carabiniere cfr. f. 57 sent. cit.).

Ciò premesso in ordine alla generale attendibilità dello Spatola, per quanto concerne l'aspetto del ritardo delle sue provalazioni sul conto dell'odierno imputato, rispetto all'epoca dell'inizio della sua collaborazione, deve osservarsi che quanto addotto dallo Spatola, a giustificazione di tale ritardo, seppure astrattamente opinabile sotto il profilo dell'apprezzabile esigenza di una completa collaborazione del pentito di mafia sin dalle fasi iniziali delle proprie dichiarazioni (v. sul punto nuovo regolamento sui pentiti introdotto con decreto ministeriale del 24/11/1994 n° 687, che all'art 2 ha previsto il c.d. " verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", nel quale devono essere esposti, quantomeno, sommariamente i dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggior gravità e allarme sociale di cui il soggetto proposto per lo speciale programma di protezione è a conoscenza), ha trovato così ampio e sicuro riscontro probatorio nell'attuale procedimento da consentire di superare ogni sospetto in ordine alla genuinità della fonte in esame.

Giova a tal fine ricordare quanto sul punto lo Spatola ha dichiarato.

Ai primi di Novembre del 1989 gli era stato riferito che l'Alto Commissario voleva conoscerlo e così era stato organizzato un suo viaggio a Roma. Partito da Marsala in compagnia di un brigadiere era giunto a Roma presso gli uffici dell'Alto Commissario di sera, e dopo un primo incontro con il giudice Di Maggio, il giudice Misiani, il dott. De Luca, alla presenza del Procuratore Borsellino e del M.llo Canale che si trovavano lì, era stato alloggiato in una struttura protetta dell'Alto Commissario; si trattava di un preliminare approccio con tale organismo ed il collaborante non era ancora stato posto sotto la sua formale protezione (- cfr. ff. 91 e ss trascr. ud. 27/4/1994 e ff. 7 e 22 trascr. ud. del 10/10/1994). L'indomani, e precisamente un giorno di sabato nella prima metà del Novembre 1989 (cfr. ff. 7 e 8 ud. del 10/10/1994), si era recato negli uffici dell'Alto Commissario, siti in una struttura in via Cola di Rienzo, dove si era incontrato con il dott. De Luca, alla presenza di alcuni funzionari (due di cui non conosceva il nome ed un terzo presentatogli come " Gianni" che sapeva essere un maresciallo dei C.C. che si occupava della sua protezione e che, durante il periodo di due giorni della sua permanenza a Roma, lo

aveva accompagnato costantemente (cfr. ff. 7-8-16-17- 18- 22 trascr. ud. 10/10/1994).

Nel corso del colloquio, mentre gli venivano poste alcune domande per verificare la sua volontà di collaborazione con la giustizia, all'improvviso, si era aperta la porta ed aveva avuto modo di riconoscere il dott. D'Antone Ignazio, che dopo avere dato uno sguardo all'interno della stanza aveva richiuso la porta senza dire nulla (*"io ero seduto verso la finestra, con le spalle alla finestra, alla mia sinistra c'era la scrivania con il dott. De Luca, di lato c'era un divano, a fianco a me il primo che avevo seduto sulla destra era questo "Gianni" poi venivano gli altri due funzionari, la porta era di fronte proprio a dov'ero seduto io, si aprì questa porta, affacciò il dott. D'Antone, diede uno sguardo, si guardò con De Luca e richiuse la porta. Non furono dette parole sia da parte di D'Antone sia degli altri che erano nella stanza"* cfr. ff. 7 e 8 dell'esame condotto dal P.M. e f. 19 del controesame trascr. ud. 10/10/1994).

Da quel momento lo Spatola ha dichiarato di essersi "chiuso", rifiutandosi di continuare il dialogo intrapreso, tanto che il dott. De Luca si era adirato e lo aveva condotto al cospetto dell'Alto commissario, prefetto Sica, riferendogli che era restio a collaborare (cfr. f. 8- trascr. ud. 10/10/1994- ed anche f. 55 trascr. cit. dove il collaborante ha testualmente dichiarato: *"De Luca si arrabbiò, si arrabbiò e non capiva questo mio atteggiamento, tanto che mi disse- mi sembra che lei non si fidi, qua siamo tutte persone..qualificate.....tanto che mi portò presso il Prefetto Sica dicendogli che mi ero chiuso, mi ero bloccato.....si arrabbiò il dott. De Luca"*);

Quindi De Luca aveva incaricato due persone di accompagnarlo all'aeroporto, dove aveva fatto il biglietto per Reggio Calabria ed era partito da solo raggiungendo Reggio Calabria e da lì Messina, facendo rientro a Marsala il lunedì seguente (*"partii da solo, abbastanza spaventato, fui lasciato solo, poi il lunedì rientrai a Marsala"* cfr. ff. 8-9-21 trascr. ud. 10/10/1994).

Lo Spatola ha, quindi, dichiarato, che in precedenza aveva saputo che il dott. D'Antone era un soggetto a disposizione di "Cosa Nostra" nonchè molto vicino, per rapporto di lavoro, fratellanza massonica e stretta amicizia, al dott. Contrada ed ha ricordato l'occasione in cui aveva avuto modo di conoscere, per la prima volta, a Palermo, tale funzionario di Polizia : all'incirca tra il 1978 ed il 1979, all'interno di un bar, di proprietà di Pietro Cordaro, denominato "Cordaro", sito in v.le Lazio, dove si trovava in compagnia di Barbera Stefano.



Tale soggetto, attualmente scomparso, è stato indicato dallo Spatola come "uomo d'onore" della famiglia di Corso dei Mille, presentatogli ritualmente da "Toti Scelta" della "famiglia" dell'Uditore. Ha aggiunto che il Barbera aveva avuto come proprio padrino Pietro Lo Iacono, ma successivamente era stato "posato" perchè nel 1981 aveva avuto in carcere una "grave" vicissitudine avendo osato dare un pugno a Puccio Vincenzo. In quell' incontro all'interno del bar "Cordaro" aveva appreso dal Barbera che il dott. D'Antone era "abbordabile", "un amico vicino a Cosa Nostra" che aveva incontri con esponenti di "Cosa Nostra" corleonesi (- cfr. ff. 9, 10, 11, 12, 13, 14,32, 33, 34, 35, 39, 48, 49 trascr. ud. 10/10/1994).

Tali notizie sul conto del dott. D'Antone gli erano state confermate, successivamente, anche dai fratelli Caro, buoni conoscitori della realtà palermitana, che gli avevano confidato che il dott. D'Antone era anche un affiliato alla Massoneria (cfr. ff. 10 e 35 e ss trascr. ud. 10/10/1994). In altre occasioni aveva avuto modo di incontrare il dott. D'Antone, sia al bar "Cordaro" che in altro bar, denominato "Roney" della via Libertà, talvolta anche in compagnia del dott. Giuliano (cfr. ff. 11 e 47 trascr. ud. 10/10/1994); al riguardo osservasi che alla medesima udienza del 10/10/1994 il collaborante su domanda rivoltagli dalla difesa, ha fornito una descrizione dettagliata del predetto funzionario (cfr. ff. 15 e 16 trascr. in atti).

Solo dopo il 5 Dicembre 1989 data in cui era sfuggito ad un attentato il collaborante era stato posto sotto la protezione definitiva dell'Alto Commissario (cfr. f. 23 trascr. ud. 10/10/1989). Il suo passaggio sotto la tutela del Servizio Centrale Protezione era avvenuto, invece, il primo Gennaio del 1993, dopo lo scioglimento dell'organismo dell'Alto Commissario (cfr. f. 40 trascr. ud. 10/10/1994).

Nel corso dell' esame reso all'udienza del 10/10/1994 è stato precisato che dopo la morte del dott. Borsellino, avvenuta il 19 Luglio del 1992, lo Spatola era già stato interrogato, nel Settembre del 1992, da magistrati palermitani in relazione ad altre vicende processuali (v. omicidio Lima) ma in tale interrogatorio non aveva riferito le notizie in suo possesso sul dott. Contrada; nel corso, invece, del successivo interrogatorio reso il 16/12/1992, parlando di un episodio concernente lo scampato attentato ai suoi danni del Novembre del 1991 a Roma, allorchè grazie all'intervento della Squadra Mobile da lui richiesto erano stati tratti in arresto Cecchini Maurizio ed altri due soggetti a pochi metri della sua abitazione (egli aveva riferito che il dott. Borsellino era stato messo a conoscenza dell'episodio e si era precipitato per interrogare il Cecchini, all'epoca latitante, sperando che

potesse svelare il motivo per cui si trovava in quel luogo, a così breve distanza dall'abitazione del collaborante) aveva ritenuto di riferire spontaneamente (senza che sul punto i magistrati che lo interrogavano gli avessero posto alcuna domanda) le notizie in suo possesso sul conto del dott. Contrada, prima taciute (cfr. ff 52 e 53 - 58 e ss trascr. ud. cit.).

Da quanto già esposto a riscontro delle dichiarazioni rese dallo Spatola è emerso inequivocabilmente, sulla base della testimonianza resa dal M.llo Canale e della documentazione acquisita in atti, che nonostante la collaborazione del predetto con l'A.G. di Marsala fosse iniziata il 19/9/1989, la sua definitiva sottoposizione alla protezione dell'Alto Commissario si era verificata subito dopo il 5/12/1989, data in cui la sez. C.C. di Polizia Giudiziaria di Marsala aveva provveduto ad informare il predetto ufficio dei seri rischi di un imminente attentato alla vita del collaborante da parte delle organizzazioni criminali operanti nel trapanese (cfr. ff. 2- 45-62 ud. 27/9/1994 e messaggio a firma Canale già cit.).

E' stato possibile, altresì, accertare in piena conformità con quanto riferito dallo Spatola, che in precedenza, nei primi giorni del Novembre 1989, e precisamente nei giorni 10 e 11 (che era proprio un sabato), vi era stato un primo preliminare contatto tra il predetto e l'ufficio dell'Alto Commissario. Ed infatti nel fascicolo SISDE intestato al collaborante sono risultate inserite n° 12 cassette relative a registrazioni di colloqui investigativi eseguiti presso gli uffici dell'Alto Commissario, cinque delle quali recano la dicitura " 10/11/1989" ed una reca quella dell' "11/11/1989" (le cassette immediatamente successive ed esattamente nel numero di tre recano la data 6/12/1989, mentre le altre recano date comprese tra il Gennaio 1990 e l'Ottobre dello stesso anno - cfr. ordinanza emessa dal Tribunale in data 19/10/1995, nella quale a f. 12 si dà atto delle diciture impresse nelle predette cassette, rinvenute nel fascicolo SISDE).

La circostanza che nel rapporto tra lo Spatola e l'ufficio dell'Alto Commissario vi erano stati due diversi momenti, uno provvisorio relativo ai primi contatti, ed uno successivo in cui era stata compiutamente realizzata la protezione dello Spatola e dei sui familiari, è stata, poi, oggetto di specifica conferma da parte del M.llo Enrico Ciavattini, attualmente in servizio al S.I.S.M.I., che nel periodo compreso tra il Febbraio 1989 ed il Giugno 1991 aveva prestato servizio presso l'Alto Commissario a Roma.

Escusso all'udienza del 28/3/1995 il m.llo Ciavattini ha confermato di essersi occupato dell'assistenza dello Spatola nei suoi spostamenti nella zona di Roma e di essersi presentato al predetto, per esigenze di copertura, con lo pseudonimo di "Gianni" (cfr. f. 11 e

ss. - 58 ud. cit.). Il teste ha specificato di non essere in grado di ricordare con precisione le date dell'affidamento dello Spatola alla protezione dell'Alto Commissario ma ha, chiaramente, distinto due diverse fasi di tale affidamento: una provvisoria in cui la famiglia del collaborante non era stata ancora trasferita dalla Sicilia ed in cui essendo lo Spatola a diretto contatto con l'A.G. di Marsala non vi era ancora una vera "protezione" nei suoi confronti disposta dall'Alto Commissario; ed una definitiva in cui era stato compiutamente affidato al settore per la tutela dei collaboratori di giustizia esistente presso l'Alto Commissario (cfr. ff. 13 e ss.- 23 ud. cit.).

Il teste ha, altresì, ricordato con precisione che nei primi giorni dell'affidamento provvisorio dello Spatola al predetto Ufficio, si era verificato un episodio a causa del quale lo Spatola aveva palesato un particolare stato di agitazione.

Pur non essendo stato messo al corrente dei motivi di quella agitazione il Ciavattini ha dichiarato di essere stato invitato dal dott. De Luca, uscito dalla sua stanza, ad accompagnare lo Spatola fuori dagli uffici dell'Alto Commissario per cercare di calmarlo; dopo una breve passeggiata nei dintorni dell'Ufficio lo aveva riaccompagnato dal dott. De Luca e successivamente a tale episodio lo Spatola era rientrato in Sicilia (cfr. ff. 15 e ss. 36 e ss. - 54 e ss.ud. cit.).

Anche il teste Domenico Sica, all'epoca in questione Alto Commissario, nel corso della deposizione resa il 23/6/1995 ha ricordato la volta in cui lo Spatola era stato condotto in sua presenza ed aveva cercato di rassicurarlo proprio perchè vi era stata *"una situazione di stallo nelle sue conversazioni"* (cfr. ff. 86 e ss. ud. cit.).

D'altra parte il contenuto della cassetta recante la dicitura "11/11/1989", contenente la registrazione di un colloquio intercorso tra l'Alto Commissario, il dott. De Luca e lo Spatola, attesta uno stato di tensione da parte del collaborante (cfr. f. 29 trascrizioni in atti) ed un tentativo posto in essere dai predetti funzionari di tranquillizzarlo e di indurlo a continuare le conversazioni investigative (cfr. ff. 32 e ss.) a seguito di una momento di esitazione ricollegabile ad un precedente colloquio avuto con il dott. De Luca (De Luca *"deve dire qual è la sua posizione...qual è il suo intendimento..lei deve essere leale con l'Ufficio.."* Spatola *" Ma io sono...io ritengo di avere avuto un buon rapporto con lei....magari ora sono un pochino stanco...che non vado avanti per un po'.."* cfr. ff. 14 e ss. trascrizione acquisita all'udienza del 19/10/1995).

Ma la conferma piu' significativa al reale motivo di quel particolare stato di agitazione addotto dallo Spatola, è emersa dalla deposizione resa dal dott. Ignazio D'Antone escusso all'udienza del 14/7/1995 nella qualità di indagato di reato connesso. Ed infatti, il dott. D'Antone, dopo avere confermato di avere prestato servizio presso l'Alto Commissario a Roma dall'Aprile del 1989 fino alla data dello scioglimento del predetto organismo e dopo aver dichiarato di avere avuto l'abitudine, nel periodo della sua permanenza presso tale ufficio, di passare spesso dalla stanza del dott. De Luca, suo amico da tantissimi anni, senza neppure bussare limitandosi ad aprire la porta per verificare se fosse occupato o meno, ha affermato di avere ricostruito insieme al dott. De Luca, durante lo svolgimento dell'odierno processo, l'episodio in cui aveva fatto "capolino" nella sua stanza, mentre c'era lo Spatola richiudendo subito dopo la porta (cfr. ff. 105 e ss. ud. cit.).

Alla specifica domanda posta dalla difesa, volta ad accertare se nel periodo della sua presenza presso l'Alto Commissario avesse mai conosciuto il collaboratore di giustizia Spatola Rosario, il teste ha risposto:

*"No, ..l'ho visto quella volta signor Presidente, ma non lo so che era lui...sapevo che era lì perchè qualcuno lo diceva...se io lo dovessi vedere ora...non lo riconoscerei...perchè anche quando faccio capolino a cercare di De Luca, io non guardo a quello che c'è, io guardo De Luca"*

Presidente : "Lo ricorda questo?"

D'Antone: *"signor Presidente anche in quella occasione io guardavo Tonino, ho visto che era occupato e me ne sono andato"*

Presidente: "ed allora lo ricorda questo episodio"

D'Antone: *"l'episodio si, ma non lui"*

Presidente: "Si ma l'episodio lo ricorda ?"

D'Antone: *"certo, come no...lo ricordo poi a forza di parlarne con Tonino De Luca"*

Difesa: "lei è certo o esclude o incerto di essere stato visto da Spatola Rosario ?"

D'Antone: *"Certo, mi può aver visto Spatola Rosario"*

Difesa: "Può averla vista in occasione cui si narra che le è stata riferita, di questa

apertura di porta?”

D'Antone: *“Certo, può avermi visto lui, io non ho visto lui certamente”.*

Difesa: *“Ma lei sa se c'era Spatola Rosario?”*

D'Antone: *“ ..l'ho saputo dopo...poi dopo, quando se n'è parlato, una volta mi disse - hai aperto la porta..”*

Presidente: *“Con chi ne ha parlato?”*

D'Antone : *“Con Tonino De Luca... quando esce fuori la storia di Spatola che dice di aver visto me affacciarsi, si è impressionato e si è preoccupato, ed allora De Luca mi ha detto - sì, in effetti tu un giorno hai aperto ed io ero occupato con lui, con lui che mi stava raccontando delle cose- e quindi se me lo dice De Luca che una volta che io ho aperto c'era Spatola, io gli credo...parlandone lo abbiamo dato come scontato che effettivamente quella volta che io mi affacciai questo mi vide e si preoccupò”.*

Alla luce di tali risultanze la circostanza addotta dallo Spatola di avere incontrato, nei primi giorni dei propri contatti con l'Alto Commissario il dott. D'Antone nei locali del predetto ufficio, preoccupandosi al punto da esitare nell'ulteriore collaborazione con tale organismo, può ritenersi pienamente confermata.

Deve esaminarsi al riguardo la versione dei fatti resa dal dott. De Luca, il quale nel corso della deposizione del 28/10/1994, non soltanto ha omesso di riferire la circostanza addotta dal dott. D'Antone, ma ha sostenuto la falsità di quanto dichiarato dallo Spatola, fornendo una ricostruzione su quanto avvenuto durante la sua permanenza presso gli uffici dell'Alto Commissario contrastante con le altre risultanze acquisite (cfr. ff. 179 e ss. ud. 28/10/1994).

Il teste ha dichiarato che dopo le segnalazioni relative al temuto attentato alla vita di Spatola il predetto gli era stato affidato, per la prima volta, dal dott. Sica con l'incarico di avviare con lui dei colloqui informativi (cfr. f. ff 182 e ss. ud. cit.- il ricordo del teste contrasta con le risultanze già esaminate emergenti dalle trascrizioni e dalla documentazione in atti, da cui è dato evincere l'avvio di colloqui tra lui e lo Spatola in epoca antecedente all'attentato predisposto nei suoi confronti).

Ha fatto riferimento a colloqui protrattisi per un periodo continuativo di circa quattro, cinque sei giorni, una settimana al massimo, il cui contenuto sarebbe stato registrato in circa ventisei, ventisette bobine, e ad una definitiva interruzione del rapporto con lo Spatola determinata da una causa ben diversa da quella adottata dal collaborante (cfr. ff. 185-189 ud. cit. - anche su tale punto il ricordo del teste appare errato perchè dalle cassette relative ai colloqui investigativi avuti dallo Spatola presso la struttura dell'Alto Commissario è stato possibile accertare che, dopo quelli del 10 e dell'11 Novembre 1989 ve ne furono altri in data 6/12/1989- 24/1/1990- 9/2/1990- 12/3/1990 e 3/10/1990).

Egli ha, infatti, sostenuto che un giorno il m.llo Ciavattini, cui il collaborante era stato affidato per l'assistenza logistica, gli aveva riferito che lo Spatola era in "crisi di astinenza" e pretendeva di avere del denaro per acquistare cocaina (cfr. f. 187 ud. cit.). Lo Spatola avrebbe, poi, confermato tale richiesta in presenza sua e del m.llo Ciavattini; lo stesso De Luca avrebbe riferito la cosa al dott. Sica ed a seguito di ciò sarebbe cessata la collaborazione (cfr. ff. 188- 216 e ss. ud. cit.). Ha escluso che vi fossero stati altri precedenti momenti di tensione nel rapporto con il collaborante e quando il Presidente gli ha reso noto che lo Spatola aveva sostenuto di avere esitato nella collaborazione dopo avere visto il dott. D'Antone affacciarsi alla porta del suo ufficio, tanto che lo stesso De Luca aveva dovuto condurlo dal dott. Sica, il teste ha affermato "*è tutto falso*" (cfr. f. 230 ud. cit.).

Il teste Sica, esaminato sul punto, ha dichiarato di potere escludere di avere mai appreso dal dott. De Luca notizia di simili richieste da parte dello Spatola e, posto a confronto su tale circostanza con il dott. De Luca, all'udienza del 23/6/1995, ha ribadito con decisione tale sua affermazione, mentre il teste De Luca ha confermato di avergli riferito che Spatola "*bussava denaro, era in crisi di astinenza e ritenevamo che chiedesse denaro per acquistare droga*" (cfr. ff. 69 e ss. ud. 23/6/1995 - esito confronto ff. 102 e ss. ud. cit.).

Anche il teste Ciavattini ha smentito quanto affermato dal dott. De Luca, escludendo di avergli mai riferito che lo Spatola fosse in crisi di astinenza e richiedesse denaro per tale motivo (cfr. ff. 18 e ss. ud. 28/3/1995).

Ha precisato che, nel periodo della sua definitiva sottoposizione alla protezione dell'Alto Commissario, lo Spatola avanzava spesso richieste di denaro ma sempre adducendo esigenze di natura familiare (tale circostanza è anche documentalmente acclarata nell'appunto in data 14/12/1989, acquisito in atti, nel quale si da atto di serie esigenze familiari palesate dal collaborante- cfr. documentazione estratta dal fascicolo SISDE

acquisito all'udienza del 19/10/1995).

Ha dichiarato che, poichè aveva appreso dallo stesso Spatola che in passato aveva assunto cocaina (ma giammai nel periodo del suo affidamento all'Alto Commissario), nel riferire al dott. De Luca le richieste avanzate dallo Spatola aveva pronunciato la frase “ *non credo che gli servono per comprare la cocaina*”, con la quale intendeva evidenziare lo stato di ansia manifestato dal collaborante (cfr. f. 29 ud. cit.- nel corso della propria deposizione Spatola ha ammesso di avere fatto uso in passato di cocaina ma di avere cessato di assumere tale sostanza sin dall'inizio del 1989 - cfr. ff. 33-34-45 e 46 ud. 10/10/1994).

Eseguito il confronto tra i testi Ciavattini e De Luca sulla circostanza in oggetto all'udienza del 23/6/1995, il dott. De Luca, dopo avere ricevuto lettura delle dichiarazioni rese in data 28/10/1994, ha affermato di voler rettificare quanto dichiarato in precedenza, escludendo, dopo avere riflettuto meglio sui propri ricordi, che lo Spatola avesse fatto un'esplicita richiesta di denaro per acquistare cocaina in presenza sua e del m.llo Ciavattini e dichiarando che la possibile destinazione del denaro richiesto da Spatola per acquisto di cocaina era stata frutto di mere ipotesi avanzate nel corso del colloquio intercorso con il m.llo Ciavattini.

Il teste Ciavattini ha invece ribadito, con assoluta coerenza, il contenuto delle proprie precedenti dichiarazioni (cfr. esito confronto ff.88 e ss. ud. cit.).

Dall'esame delle predette risultanze dibattimentali emerge come la versione riferita dal teste De Luca su quanto accaduto in occasione dell'affidamento dello Spatola all'Alto Commissario, è stata smentita da numerose risultanze di tipo documentale e testimoniale ed è stata oggetto di parziale ritrattazione da parte dello stesso De Luca.

Per quanto concerne le notizie apprese da Spatola in ordine alla collusione tra il dott. D'Antone con “Cosa Nostra” ed allo stretto legame esistente tra lui ed il dott. Contrada deve ricordarsi che la prima ha trovato riscontro nelle convergenti dichiarazioni rese all'odierno dibattimento dal collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi ed è stata ulteriormente rafforzata dalle deposizioni rese dai testi Donato Santi, Iacovoni Laura, Montalbano Saverio, Pluchino Margherita e Cerami Raimondo, mentre la seconda è stata confermata dalle testimonianze dei suddetti Iacovoni Laura, Montalbano Saverio e Pluchino Margherita (cfr. deposizioni riportate in scheda Cancemi). Va, poi, osservato che i rapporti collusivi fra il D' Antone e “Cosa Nostra” hanno trovato un ulteriore riscontro di natura documentale

nella lettera citata dal Mannoia, già oggetto di trattazione, inviata da Giovanni Bontate ad Innocenzo Pasta, nel contesto della quale il nome del dott. D'Antone è risultato insieme a quello del dott. Purpi e di altri, tra i soggetti che il Bontate intendeva contattare al fine di ottenere un interessamento per una simulazione di malattia in suo favore, funzionale alla sua scarcerazione (cfr. p.v. di perquisizione domiciliare e lettera manoscritta in sequestro - acquisiti all'udienza del 19/5/1995).

In ordine all'incontro che lo Spatola ha sostenuto di avere avuto con il dott. D'Antone all'interno del bar "Cordaro" di Palermo, deve evidenziarsi come sia il dott. Speranza che l'imputato hanno dichiarato che quel bar era abitualmente frequentato da funzionari della Squadra Mobile (cfr. esame imputato ud. 8/11/1994 ff.22-23-63 e 64- esame Speranza ud. 13/1/1995 ff. 65-66).

Il collaborante ha addotto di avere ritenuto di riferire quanto a sua conoscenza sull'odierno imputato nel corso dell'interrogatorio del 16/12/1992, prendendo spunto dall'episodio del temuto attentato alla sua vita da parte del Cecchini Maurizio (effettivamente tratto in arresto, come già evidenziato, nelle circostanze descritte dallo Spatola) e ciò perchè, aveva ricordato che anche in quel caso il dott. Borsellino, avvisato dell'accaduto, aveva manifestato preoccupazione per lui; memore del particolare vincolo di riconoscenza che aveva nei confronti di questo magistrato con il quale aveva avviato il proprio rapporto di collaborazione e che aveva pagato con il sacrificio della vita il proprio impegno per la giustizia, aveva deciso di mettere da parte gli iniziali timori e di comunicare agli Inquirenti le notizie in suo possesso sul dott. Contrada.

L'intero racconto offerto dal collaborante sui motivi del ritardo nel rendere le dichiarazioni sull'odierno imputato e sulle circostanze che, in tempi piu' recenti, lo hanno indotto a superare le iniziali paure, è logico, e fondato su adeguati riscontri esterni, e per ciò consente di formulare, unitamente alle altre evidenziate emergenze, un giudizio di generale attendibilità nei suoi confronti.





**Verifica dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Rosario Spatola.**

Il contributo probatorio dello Spatola nell'ambito dell'odierno procedimento appare rilevante, non soltanto perchè offerto da collaboratore di giustizia già ritenuto ampiamente attendibile con sentenze passate in giudicato ma perchè si tratta di soggetto di cui l'odierno imputato non ha mai avuto occasione di occuparsi nel corso della sua carriera. Proveniente da un settore criminale territorialmente diverso da quello palermitano, in virtù dei particolari rapporti instaurati con autorevoli esponenti della criminalità trapanese inseriti in ampi contesti delinquenziali, ha potuto riferire in ordine al ruolo svolto dall'odierno imputato, per conto di "Cosa Nostra", sia nell'ambito territoriale interessato (provincia di Trapani), che in quello temporale che si dispiega fino agli anni 1983-1985.

La specifica rilevanza delle sue dichiarazioni risiede nel fatto che egli ha riferito notizie aventi duplice natura, in quanto derivanti da conoscenze miste, in parte "de relato" ed in parte fondate su esperienze dirette, e tra queste di particolare importanza è certamente quella dell'incontro all'interno del ristorante "Delfino", tra l'odierno imputato e Rosario Riccobono al quale ha assistito personalmente.

In ordine a tale episodio deve dirsi che il ristorante indicato dallo Spatola è sito a Sferracavallo, una località di mare compresa nel territorio del "mandamento" già capeggiato dal Riccobono, e che in alcune relazioni di servizio del 1981, già citate, concernenti le ricerche di Polizia di Rosario Riccobono, risulta indicata come una delle zone frequentate dal predetto latitante mafioso (cfr. relazioni in data 21/9/1981- 23/9/1981-24/9/1981-9/10/1981-26/10/1981- acquisite all'udienza del 16/12/1994).

A ciò si aggiunga che il collaborante Gaspare Mutolo ha dichiarato di avere constatato, per esperienza diretta, che nel 1981 Riccobono trascorreva tranquillamente la propria latitanza nella zona compresa tra Mondello-Pallavicino-Partanna e Sferracavallo, dove nel lungomare denominato "Barcarello" aveva anche un "villino" (cfr. ff. 56 e ss. ud. 7/6/1994).

A proposito di tale abitazione Mutolo ha dichiarato che nel giardino annesso ad essa Riccobono era solito tenere una "roulotte" dove offriva, talvolta, alloggio ad alcuni latitanti ed al fine di individuarla ha riferito che in quel luogo, era stato arrestato tale Bruno, indicato

quale “uomo d’onore” della famiglia degli Spatola di Sferracavallo (cfr. ff. 60 e ss. ud. 7/6/1994).

Dagli accertamenti di P.G. eseguiti è stato accertato che nella via Barcarello, di Sferracavallo, vi è un terreno intestato a Spatola Franco Antonio, fratello di Spatola Bartolomeo; su questo terreno lo Spatola Franco ha costruito un’abitazione e nella stessa area, originariamente compresa nella medesima particella, vi è un villino a due elevazioni, formalmente intestato a Luparello Tommaso, dove nel 1990 la Squadra Mobile di Palermo ha arrestato il latitante Francesco Bruno, classe ‘51, ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Sferracavallo-Tommaso Natale che faceva capo a Spatola Bartolomeo (cfr. dep. cap. Luigi Bruno ud. 18/10/1994 ff. 84 e ss.).

A proposito del ristorante “Delfino” di Sferracavallo Mutolo ha dichiarato di essere a conoscenza che il suo proprietario è persona “*cui si può parlare*”; a dimostrazione di ciò ha ricordato due episodi: uno del 1976 quando, insieme a Lo Piccolo Salvatore detto “Totuccio”, indicato quale “uomo d’onore” della famiglia mafiosa di Tommaso Natale, sottocapo di Spatola “Lino”, si era personalmente recato a parlare con il proprietario del “Delfino”, il quale si era “*messo a disposizione*” per fare un favore a tale Megna, titolare di un deposito di bibite; altro episodio, gli era stato riferito nel 1981 da Riccobono e da altri uomini della sua famiglia mafiosa, secondo i quali Lo Piccolo Salvatore, prima di uccidere l’agente di custodia m.llo Di Bona, gli aveva dato appuntamento proprio al ristorante “Delfino”, senza alcuna preoccupazione che il proprietario di tale locale potesse fornire alle Forze dell’Ordine indicazioni sulla contestuale presenza del Lo Piccolo e della sua vittima designata in quel luogo (cfr. ff 61 e ss. ud. 7/6/1994).

Dagli accertamenti di P.G. eseguiti su tali notizie rese dal Mutolo è stato possibile verificare che Megna Giuseppe, classe 1944, è titolare dell’omonima ditta individuale che ha sede nella via Regione Siciliana ed ha ad oggetto la vendita all’ingrosso di prodotti alimentari e bibite ed il padre, Megna Pietro, classe 1912, è iscritto alla Camera di Commercio con l’abilitazione di commerciante al minuto ed all’ingrosso di bibite (cfr. dep. Bruno f. 86 ud. cit.).

Il m.llo Di Bona citato da Mutolo è stato identificato per Di Bona Calogero, classe 1944, già agente di custodia, residente nella via Sferracavallo, scomparso il 28/8/1979; in merito a tale scomparsa i C.C. della Compagnia di S.Lorenzo, che avevano eseguito le indagini, avevano evidenziato che dalla ricostruzione dei movimenti del Di Bona prima

della sua scomparsa, sulla base della testimonianza resa dal minore Vincenzo Billeci, era stato possibile verificare che l'autovettura del predetto Di Bona era stata parcheggiata la sera della sua scomparsa, di fronte al ristorante "Delfino" (cfr. dep. Bruno ff. 87 e ss. ud. cit.).

Le dichiarazioni rese da Mutolo, oltre ad avere trovato autonomi riscontri, convergono con quelle rese dallo Spatola in ordine alla "affidabilità" per "Cosa Nostra" del proprietario del ristorante "Delfino".

La convergenza sui punti esaminati delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia appare ancor piu' significativa ove si consideri che i due propalanti sono fonti totalmente autonome e che Mutolo ha espressamente dichiarato di non avere mai conosciuto Rosario Spatola (cfr. f. 9 ud. 12/7/1994).

Dalle indagini di P.G. eseguite su Antonino Pedone, titolare sin dal 1973 del bar-ristorante "Delfino", è emerso che nel Giugno 1977 la Squadra Mobile della Questura di Palermo lo aveva denunciato in concorso con altri numerosi soggetti per danneggiamento, tentata estorsione ed associazione per delinquere aggravata.

Contemporaneamente anche i C.C. del Nucleo Investigativo lo avevano denunciato per gli stessi reati e proprio nel rapporto giudiziario inoltrato dai C.C. all'A.G. l'esercizio pubblico gestito dal Pedone era indicato come luogo abituale di ritrovo dei soggetti denunciati, tutti provenienti dall'area territoriale di Mondello e Sferracavallo; nei confronti del Pedone nel 1978 era stato emesso un provvedimento di diffida ed era stata avanzata anche una proposta per l'applicazione della misura della prevenzione della sorveglianza speciale; il 16/5/1978 il Consigliere Istruttore di Palermo, dott. Chinnici, aveva emesso una sentenza di non doversi procedere contro ignoti, in relazione ai reati che erano stati attribuiti anche al Pedone; a seguito di tale pronuncia il Tribunale aveva dichiarato non farsi luogo all'applicazione della misura di prevenzione ed anche il provvedimento di diffida era stato revocato (cfr. dep. cap. Bruno - ff. 131 e ss. ud. 18/10/1994).

Indipendentemente dall'esito che le suddette denunce hanno sortito nell'epoca in oggetto non vi è dubbio che, alla luce delle recenti dichiarazioni rese dallo Spatola e dal Mutolo, esse possono essere rivalutate quali ulteriori riscontri alla loro veridicità.

Al fine di suffragare quanto affermato dai suddetti collaboratori di giustizia, appare, poi, di particolare significato lo stesso tenore della testimonianza resa all'odierno

dibattimento dal Pedone sullo specifico tema delle estorsioni.

Ed infatti, escusso all'udienza del 7/9/1994, il Pedone ha così risposto alle seguenti domande:

Presidente: “ *Lei ha mai subito danneggiamenti nel suo locale?* ”

Pedone: “ *No* ”

Presidente: “ *Richieste estorsive?* ”

Pedone: “ *No, no* ”

Presidente: “ *Ha mai pagato somme?* ”

Pedone: “ *No, no* ”

Presidente: “ *Per protezione?* ”

Pedone: “ *No assolutamente: Sferracavallo nella sua fisiologia di borgata marinara ha avuto la fortuna di essere esente da questo flagello* ”.

Ora, poichè tale ultima affermazione è assolutamente infondata (ne costituisce prova proprio quel procedimento penale avente ad oggetto numerose estorsioni consumate proprio nella zona di Sferracavallo, cui si è accennato, e nell'ambito del quale il Pedone aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria quale indiziato di associazione per delinquere), possono prospettarsi due spiegazioni: o è vero che il Pedone non ha mai subito richieste estorsive, il che può solo significare che è stato così vicino alle famiglie mafiose del luogo da venire preservato a cagione di ciò da tale inesorabile prassi dell'agire mafioso nel territorio; ovvero il Pedone è stato reticente nel negare la circostanza e ciò in totale adesione alla legge dell'omertà.

Nell'un caso e nell'altro dalla sua condotta processuale si evince una precisa volontà di negare la verità, mentre di notevole ambiguità, nonostante il teste abbia negato la circostanza, sono state le dichiarazioni rese sull'incontro nel suo locale tra l'odierno imputato ed il Riccobono.

Infatti inizialmente la difesa gli ha reso noto che, secondo quanto riferito da Spatola Rosario (che il teste ha sostenuto di non conoscere - v. f. 81) egli, nel 1980, avrebbe dato un tavolo, nella parte terminale del suo locale, vicina ai servizi, a Riccobono Rosario che era in

compagnia del dott. Contrada e di altra persona non identificata (cfr. f. 82).

A tale constatazione il teste ha prontamente replicato : “ *Non esiste completamente: anni '80, io mi dedicavo per diventare il geniale artigiano che sono, mi dedicavo al laboratorio ed ero piu' addetto alla produzione che alla ricezione*” (cfr. f. 82 ud. cit.). Nel prosieguo della deposizione egli ha, però, precisato di non avere mai conosciuto Rosario Riccobono, anche se talvolta ha avuto occasione di vederne la fotografia pubblicata su qualche quotidiano, ma con riferimento al periodo in oggetto (anno 1980), ha sostenuto che per lui Riccobono era “ *uno sconosciuto*” tanto da non potere escludere che potesse essere stato talvolta a pranzare nel suo locale (ha affermato, tra l'altro che era un periodo in cui egli non si interessava completamente della ricezione della clientela, compito riservato alle figlie - cfr. ff. 81 e ss. 93 e ss.ud. cit.).

Ha, invece, affermato di avere conosciuto il dott. Contrada, che ha definito “ *una star della vita sociale cittadina*”, dichiarando di averlo avuto piu' volte come cliente nel suo ristorante (cfr. f. 83 ud. cit.). Non è stato, però, assolutamente in grado di ricordare le persone con le quali il dott. Contrada si era accompagnato nel suo locale, ad eccezione di una sola occasione in cui ha ricordato che era in compagnia di circa sei- otto persone tra cui alcune “ *donne eleganti*”; ha escluso di avere mai visto il suddetto con comitive di funzionari di Polizia, colleghi o subalterni (cfr. ff. 83 e ss. ud. cit.).

Ha ulteriormente precisato che ad eccezione della circostanza descritta, rimasta impressa nella sua memoria, non era in grado di ricordare le persone con le quali si era accompagnato nelle altre occasioni, anche perchè egli era solito intrattenersi spesso in laboratorio piuttosto che nella sala riservata ai clienti (cfr. f. 86).

E' evidente, quindi, a seguito delle precisazioni rese dallo stesso teste nel corso della sua deposizione, che la circostanza riferita dal collaboratore Spatola non può, in alcun modo ritenersi smentita dalla deposizione resa dal Pedone.

Da alcune affermazioni fatte dal Pedone è stato possibile, anzi, rinvenire elementi di convergenza con le dichiarazioni del collaborante.

Ed infatti il teste ha dichiarato di essere cognato di “Ciccio” Carollo, coniugato con sua sorella Pedone Maria Cecilia (cfr. f. 103 ud. cit.). Dopo alcune iniziali titubanze ha ammesso di avere avuto come propri clienti i fratelli Caro ed anzi ha dichiarato di ricordare piu' di una loro presenza nel proprio locale risalente ad alcuni anni addietro (cfr. ff. 99 e ss.

ud. cit.). Ha ammesso di avere avuto l'abitudine di servire frutti di mare (ricci) ai clienti che gliene facevano richiesta acquistandoli nelle bancarelle poste di fronte al proprio locale; proprio questa circostanza è stata oggetto di specifico accenno da parte dello Spatola nel corso della sua deposizione (cfr. ff. 90 e ss. ud. 7/9/1994- f. 96 ud. 27/4/1994). Inoltre ha fornito una descrizione dei luoghi del proprio locale, assolutamente conforme a quella descritta dallo Spatola.

Orbene tutte le predette circostanze dimostrano che lo Spatola frequentava il suddetto ristorante, che conosceva il Pedone e che il locale era pure frequentato dai fratelli Caro.

Per quanto riguarda la descrizione dei luoghi il Pedone ha dichiarato che il proprio locale è costituito da una sala unica, che si estende in profondità per circa venti metri, e che si restringe in fondo in una zona rialzata cui si accede da alcuni gradini (cfr. ff. 77 e ss. - 89 e ss. ud. cit.). Ha affermato che in tale parte del locale, anche se posta vicino ai servizi, nel periodo in questione (1980) talvolta veniva apparecchiato qualche tavolo, a differenza dei tempi più recenti in cui è maggiormente adibita a zona di servizio (cfr. ff. 79 e ss.- 97 e ss.- 104 ud. cit.).

Il teste ha, poi, depositato una planimetria ed alcune fotografie che si riferiscono allo stato attuale dei luoghi, specificando che rispetto al 1980 le uniche differenze sono rappresentate dalla porta a vetri, costruita negli anni 1983-1984, che attualmente consente di dividere la parte posta in fondo al locale dal resto della sala (Spatola ha precisato che all'epoca dell'incontro non vi era all'interno del locale alcuna porta che divideva la zona in fondo dal resto del locale- cfr. f. 100 ud. cit.), dal tipo di copertura e dalla definizione delle pareti di tale parte del ristorante, che nel 1980 era ad intonaco, in conformità con il resto della sala, mentre attualmente è piastrellata (cfr. ff. 82 e ss.- 90 e ss- 94 e ss. - cfr. planimetria e foto acquisite all'udienza del 7/9/1994).

Da tali risultanze è possibile evincere che il luogo descritto dallo Spatola all'odierno dibattimento - come quello in cui aveva visto l'odierno imputato, all'interno del ristorante "Delfino" - era, avuto riguardo al 1980, una zona sita in fondo al locale, effettivamente rialzata e quindi in posizione appartata rispetto al resto della sala che, all'epoca in questione, presentava maggiori elementi architettonici di armonia con tutto l'ambiente (non vi è dubbio, infatti, che sia la porta a vetri che l'attuale piastrellatura delle pareti caratterizzano la zona in questione come zona di servizio, distinta dal resto del locale, diversamente che

nell'epoca in oggetto) e dove, in talune situazioni di "emergenza" il gestore del ristorante preparava dei tavoli (lo Spatola ha specificato che in tale parte potevano essere sistemati uno o al massimo due piccoli tavoli, altro particolare confermato dal teste Pedone- cfr. f. 20 ud. 27/4/1994- ff. 80 e 89 ud. 7/9/1994).

La circostanza, cui la difesa ha dedicato molta attenzione nel corso del proprio controesame, secondo cui lo Spatola nell'interrogatorio reso al P.M. il 25/3/1993 aveva adoperato il termine "saletta riservata" per indicare il luogo dove aveva visto il tavolo in questione, a differenza della piu' ampia locuzione adoperata all'odierno dibattimento di "tavolo posto in posizione appartata", è priva di rilievo per screditare l'attendibilità del collaborante.

Orbene, secondo lo stesso racconto offerto coerentemente dallo Spatola, con il termine "saletta riservata" egli non aveva mai inteso riferirsi ad una sala chiusa non visibile dal resto del locale: infatti ha precisato che non vi erano porte divisorie ed ha sempre sostenuto di avere visto quel tavolo entrando nel locale.

La circostanza che tale tavolo fosse posto in una zona rialzata in fondo al locale (che corrisponde allo stato dei luoghi), sempre coerentemente esposta dal collaborante (tanto che sul punto non è stata sollevata alcuna contestazione), consentiva soltanto di essere posti in disparte rispetto al resto della sala per potere eventualmente parlare riservatamente, ma non senza essere visti, tanto che lo stesso Spatola aveva avuto modo di vedere i soggetti indicati.

Alla luce di tali considerazioni il fatto che il collaborante, peraltro soggetto di scarsa cultura (ha dichiarato di avere conseguito la licenza elementare - cfr. f. 100 ud. cit.) cui non può attribuirsi la capacità di fare sottili distinzioni di tipo linguistico, abbia usato in un interrogatorio il termine "saletta riservata" e che poi abbia meglio detto che si trattava di "zona appartata" non incrina la sostanziale coerenza della sua narrazione.

Nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 10/5/1994, l'imputato ha avanzato il sospetto che il mutamento dei termini adoperati dallo Spatola per individuare il luogo in cui lo aveva visto in compagnia del Riccobono ("saletta riservata" nell'interrogatorio del 25/3/1993 e "luogo appartato" nel successivo interrogatorio del 23/12/1993) fosse da ricollegare all'esito di una richiesta di acquisizione della piantina planimetrica originaria del ristorante "Delfino", inoltrata attraverso i propri difensori in data 18/11/1993, e quindi in epoca intermedia rispetto ai due indicati interrogatori dello Spatola.

Tale sospetto, chiaramente finalizzato a dimostrare che il mutamento delle parole adoperate fosse il frutto di successivi adattamenti manipolatori delle dichiarazioni del pentito in esito ad emergenze processuali contrastanti con le sue prime dichiarazioni, si è rivelato del tutto infondato.

Ed infatti all'udienza del 20/5/1994 il Tribunale ha acquisito la documentazione afferente la richiesta difensiva cui ha fatto cenno l'imputato e gli esiti di tale richiesta.

Da tale documentazione è emerso che il 18/11/1993 la difesa dell'imputato, tra altre richieste di acquisizioni documentali, aveva avanzato alla Procura della Repubblica di Palermo anche quella relativa alla piantina originaria, con successive modifiche, dell'esercizio pubblico ristorante "Delfino"; il successivo 30/11/1993 la Procura della Repubblica in sede aveva richiesto alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma di acquisire la documentazione specificata nell'istanza difensiva cui era compresa quella in oggetto; con nota in data 16/12/1993 la Direzione Investigativa Antimafia aveva delegato alla Questura -Squadra Mobile di Palermo la richiesta di acquisizione della piantina del "Delfino"; con nota del 13/1/1994 (e quindi in data successiva all'interrogatorio dello Spatola del 23/12/1993) la Direzione Investigativa Antimafia di Roma aveva informato la Procura della Repubblica di Palermo che, con la lettera di trasmissione degli esiti degli accertamenti eseguiti, la Squadra Mobile di Palermo aveva comunicato che la piantina originaria del ristorante "Delfino" non era stata rinvenuta agli atti dell'Archivio Generale della locale Questura, "*siccome inesistente perchè mandata al macero*".

Da tali atti si evince che l'ipotizzato adattamento manipolatorio delle dichiarazioni del pentito Spatola è infondato sotto un duplice profilo: nessun documento conseguente alla richiesta di acquisizione avanzata dalla difesa è stato acquisito sul punto in esame, ditalchè l'unica ricostruzione dello stato dei luoghi del ristorante "Delfino" nel periodo indicato dallo Spatola (1980) è quella desumibile dalla deposizione del teste citato dalla difesa al dibattimento Antonio Pedone, già esaminata, che non contrasta affatto con la descrizione offerta dal collaborante; la risposta della Direzione Investigativa Antimafia alla Procura della Repubblica di Palermo sul punto indicato dalla difesa è, in ogni caso, successiva all'interrogatorio reso dallo Spatola il 23/12/1993 e quindi nessuna refluenza essa avrebbe mai potuto avere sul mutamento del termine adoperato in quell'interrogatorio dal collaborante.

Non appaiono di decisivo rilievo inoltre le censure mosse dalla difesa al racconto



dello Spatola sotto il profilo dell'illogicità di un incontro tra il funzionario di Polizia Contrada ed il mafioso Riccobono all'interno di un ristorante, con rilevanti rischi di discredito pubblico dell'imputato.

Ed infatti, come lo stesso Spatola ha specificato, quell'incontro era avvenuto in un giorno feriale della settimana, ad ora di pranzo, nella stagione primaverile, all'interno di un ristorante che solo la sera registrava maggiori frequenze di clientela palermitana (a pranzo di giorno feriale era tutt'al più possibile trovare clientela di turisti- cfr. ff.105 e ss. ud. 27/4/1994), e quindi in circostanze di tempo e di luogo, che consentivano di ridurre i rischi di una visibilità all'esterno di quella contestuale presenza del Riccobono e del dott. Contrada.

Peraltro, come già evidenziato, in quel ristorante ed in quella zona il Riccobono aveva fondate ragioni per ritenersi particolarmente "sicuro", essendo in condizioni di controllare il territorio e potendo confidare nella "discrezione" del gestore.

Non è il caso di soffermarsi ulteriormente sulla particolare spavalderia che in quell'epoca ostentavano i latitanti di mafia nel frequentare i locali pubblici e ad ulteriore riprova che anche appartenenti alle Forze dell'Ordine ed addirittura alla Magistratura non usavano particolari cautele nell'intrattenere rapporti con mafiosi deve evidenziarsi quanto riferito dal collaborante Gioacchino Pennino, il quale ha descritto il modo con il quale il dirigente del I° Distretto di Polizia dott. Purpi si scambiava "calorosamente" il saluto per strada con Stefano Bontate, del quale non faceva mistero di essere "amico", e della sua frequentazione di un noto ristorante palermitano in compagnia di Vito Ciancimino; lo stesso collaborante ha riferito, altresì, che persino il dott. Signorino, magistrato legato da vincoli di amicizia all'odierno imputato, in epoca contestuale a quella indicata dallo Spatola (1980-1981) circolava in macchina in compagnia del Riccobono (cfr. dichiarazioni rese dal Pennino all'udienza del 19/6/1995).

Alla luce di tali considerazioni il riferito incontro del dott. Contrada con Rosario Riccobono, all'interno del citato ristorante di Sferracavallo, non è affatto "inconcepibile" sul piano logico, così come sostenuto dalla difesa.

Altre conferme alla veridicità del racconto offerto dallo Spatola sono, poi, emerse dalle deposizioni rese, all'udienza del 7/9/1994, dai fratelli Rosario e Federico Caro, escussi ai sensi degli artt. 195 e 210 c.p.p., in quanto indagati per il reato di associazione di tipo

mafioso da parte dell'A.G. di Marsala.

Per quanto riguarda, in particolare Rosario Caro, sottoposto alle indagini della Procura di Marsala sulla base delle dichiarazioni rese nei suoi confronti da Rosario Spatola, che lo ha indicato come “uomo d'onore” della famiglia di Campobello di Mazara, deve rilevarsi che la sua deposizione è stata coerente con il proprio preciso interesse di screditare il collaborante, di negare quanto riferito dallo Spatola, ivi compreso il suo rapporto di frequentazione con il predetto, ammettendo soltanto una superficiale conoscenza circoscritta al comune paese d'origine (cfr. ff. 3 e ss. 22 ud. cit.). Ha tentato di ridimensionare in ogni modo il rapporto di conoscenza con lo Spatola ed anche se in un primo momento ha negato di averlo incontrato a Palermo, nel prosieguo ha ammesso come possibile tale evenienza (cfr. ff. 20-21-22 ud. cit.).

Al di là del suo pregiudiziale atteggiamento il Caro ha reso tante involontarie conferme a quanto dichiarato sul suo conto dallo Spatola da consentire di ritenere esistente il rapporto di frequentazione tra i due.

Spatola ha dimostrato di essere a conoscenza della residenza a Palermo del Caro (il quale ha confermato di essersi trasferito in tale città da circa un ventennio fino al 1989-90 cfr. f. 3-14 ud. cit.); del suo rapporto di lavoro con la “TESSILCON” di Tommaso Natale (confermato dall'interessato con l'ulteriore particolare dell'intervallo per il pranzo nell'orario di lavoro tra le h.13,00 e le 14,30 - cfr. ff. 4 -5 ud.cit.); della sua frequentazione del ristorante “Delfino” (particolare confermato dall'interessato ed anche dal teste Pedone); della sua conoscenza di “Ciccio” Carollo, cognato del gestore del predetto ristorante, titolare di una rivendita di bibite a Sferracavallo (cfr. ff. 23 e ss. ud. cit.); della sua relazione con una donna di nome “Rosa”, in periodo antecedente al 1980 (cfr. f. 26 ud. cit.); del suo coinvolgimento in un procedimento per sfruttamento della prostituzione (cfr. ff. 25 e ss. ud. cit.); della sua appartenenza alla massoneria e della sua frequentazione della sede di Piazza Massimo, con l'aggiunta dello specifico e significativo episodio del possesso di una valigetta “24 ore”, contenente oggetti di rituale massonico, che il Caro ha ammesso di avere pur negando decisamente di averla mai esibita allo Spatola (cfr. ff. 6-9-12- 13- 17-18-19-28-31 ud. cit.) ed infine del possesso del porto d'armi sia da parte sua che del fratello (cfr. ff. 10 e 11 ud. cit.).

Tutte le predette circostanze riferite dallo Spatola, rivelatesi vere, dimostrano un rapporto di frequentazione ed anche di particolare confidenza tra lui ed il Caro.

Per quanto in particolare riguarda l'iscrizione alla Massoneria il Caro, pur ammettendo di avere aderito alla Loggia "Triquetra 582" di Palermo del "Grande Oriente d'Italia" sin dal 1976, cui era iscritto anche il fratello Federico, ha negato di averne mai parlato allo Spatola e di avere mai conosciuto nell'ambito della Massoneria funzionari di Polizia palermitani (cfr. ff. 6- 7- 9- 25- 28- 31 ud. cit.).

Tale ultima affermazione è stata smentita dalle risultanze dibattimentali che hanno consentito di accertare che il Caro Rosario frequentava assiduamente il funzionario di Polizia Francesco Pellegrino, risultato iscritto alla Massoneria.

Ed infatti il 2 Agosto del 1995, personale del Centro D.I.A. di Palermo è stato delegato dalla locale Procura ad eseguire, nell'ambito di altro procedimento penale, una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Rosario Caro in esito alla quale sono state sequestrate alcune fotografie relative al matrimonio del Caro, celebrato nel Settembre del 1981, dalle quali risulta la partecipazione alla cerimonia del dott. Pellegrino Francesco, funzionario di Polizia già escusso nell'ambito dell'odierno processo, quale teste citato dalla difesa all'udienza del 7/2/1995, risultato iscritto sin dal 9/4/1980 alla loggia massonica Pasquale Ragusa dell'Oriente di Palermo facente capo a Palazzo Giustiniani (cfr. dep. cap. Luigi Bruno ud. 12/10/1995 ff. 41 e ss.- decreto di perquisizione e pp.vv. di perquisizione e sequestro eseguiti presso l'abitazione di Caro Rosario in data 2/8/1995 con all.ta copia di una fotografia relativa alle nozze di Rosario Caro- acquisiti agli atti all'udienza del 19/10/1995).

Sentito dagli ufficiali di P.G. Caro Rosario ha ammesso di avere conosciuto il predetto funzionario nell'ambito degli ambienti massonici (cfr. dep. Bruno ff 42 e ss. ud. cit.).

Nuovamente escusso all'udienza del 3/10/1995 il dott. Pellegrino ha confermato sia il rapporto di conoscenza con entrambi i fratelli Caro che la partecipazione alle nozze di Rosario Caro; ha ammesso, altresì, di essersi iscritto alla Massoneria in epoca contestuale a quella in cui aveva conosciuto i fratelli Caro ed ha dichiarato di sapere che il Caro aveva subito un procedimento penale per sfruttamento della prostituzione, collocando l'incerto ricordo di tale vicenda giudiziaria in epoca antecedente al proprio rapporto con i Caro (Rosario Caro ha dichiarato di essere stato ristretto in carcere in relazione a tale procedimento dal Dicembre del 1980 al Marzo del 1981 e poichè l'iscrizione del dott. Pellegrino, cui entrambi hanno collegato la genesi del proprio rapporto, risale all'Aprile del

1980, è certo che la conoscenza tra i due è avvenuta in epoca antecedente all'arresto del Caro e si è estesa anche ad epoca successiva, dato che il matrimonio del Caro è avvenuto nel Settembre 1981 - cfr. f. 25 ud. 7/9/1994).

Il dott. Pellegrino ha anche dichiarato di avere tenuto qualche ricevimento nella propria abitazione cui avevano partecipato i fratelli Caro insieme ad alcuni funzionari della Questura tra i quali ha indicato il dott. D'Antone Ignazio (cfr. ff. 13 e ss. ud. cit.).

Federico Caro, escusso all'udienza del 7/9/1994 con posizione processuale identica a quella del fratello, ha ammesso di conoscere Spatola Rosario in quanto proprio compaesano, ma ha sostenuto di averlo frequentato solo occasionalmente, mostrando di non apprezzare l'appartenenza del di lui padre alle Forze dell'Ordine (*“ ma, lo vidi qualche volta così, ma neanche un caffè ci prendevamo assieme, perchè, lo vede, sapevo di essere Spatola, in un certo qual modo figlio di un agente...dei Carabinieri, in un certo qual modo, con tutto il rispetto..- cfr. ff. 32-34-35-36 ud. cit.).* Ha confermato di essere coniugato con Ninfa Margiotta, figlia di Salvatore Margiotta, di avere vissuto a Palermo nella via Cappuccini n°259 ed altresì di essere iscritto alla Massoneria e precisamente alla Loggia “Triquetra 582” Grande Oriente di Palermo facente capo a Palazzo Giustiniani (cfr. ff.34 - 40- 45 e ss. ud. cit.).

Il teste m.llo Canale ha riferito che il predetto coabitava con la moglie nella stessa casa del suocero (cfr. ff. 18 -74 e ss. ud. 27/9/1994).

Il Caro ha dichiarato di avere rivestito all'interno della citata loggia massonica il grado di Maestro, piu' elevato di quello ricoperto dal fratello Rosario: tale circostanza è stata oggetto di specifica trattazione da parte del collaborante Spatola (cfr. Caro ud. 7/9/1994 f. 45 e Spatola ud. 27/4/1994 f. 46).

Ha ammesso di essere stato titolare sia di licenza di porto di pistola che di fucile, revocatagli a seguito di un procedimento penale a suo carico (cfr. ff. 38 - 41e ss. ud. cit.).

Entrambi i fratelli Caro hanno ammesso di conoscere sia l'armiere Dieli che Benito Vella, collega di Rosario Caro alla “TESSILCOM” (cfr. ud. 7/9/1994 ff. 15- 16 - 43).

Benito Vella, escusso all'udienza del 7/9/1994, su richiesta della difesa formulata ex art. 195 c.p.p, è risultato essere il soggetto indicato dallo Spatola come “Umberto” Vella (cfr. nota redatta dalla sezione di P.G. dei C.C. presso il Tribunale di Palermo del 12/8/1994

acquisita in atti all'udienza del 9/9/1994). Ed infatti lo stesso Vella ha precisato che pur risultando all'anagrafe con il nome di "Benito", i suoi piu' stretti congiunti (ha indicato la madre e la moglie) lo chiamano "Umberto" per motivi affettivi (cfr. f.50 ud. cit.). Ha negato di avere mai conosciuto sia Rosario Spatola che il dott. Contrada ed anche di essere mai stato iscritto alla Massoneria. Dalla sua deposizione sono emersi, però, molti elementi di conferma a quanto riferito dallo Spatola sul suo conto, i quali unitamente al dato già evidenziato della conoscenza del suo soprannome "Umberto", per sua stessa ammissione noto solo alle persone della sua stretta cerchia familiare (persino i Caro ne hanno parlato come "Benito"), fanno ritenere inattendibile la negazione del suo rapporto di conoscenza con lo Spatola.

Il Vella ha dichiarato di essere stato addetto all'Ufficio vendite della "Tessilcon" fino ai primi anni '80 (1982-1983-1984- cfr. ff. 46 e 47 ud. cit.); di essersi dedicato all'attività politica dal 1980 al 1989 nel Partito Repubblicano Italiano e di avere svolto una campagna elettorale nel territorio di Trapani in occasione di una sua candidatura ad elezioni nazionali, nel corso della quale era stato uno degli oratori di un comizio svolto a Campobello di Mazara, tutti particolari che confermano le notizie riferite dallo Spatola (cfr. ff. 50 e ss.-57-59-60 e 61 ud. cit.).

Ha ammesso di avere conosciuto Caro Rosario, in quanto come lui dipendente della "Tessilcom", ma ha ridimensionato la natura di tale rapporto affermando di non ricordare di avere mai conosciuto il fratello Federico, conoscenza invece ammessa da quest'ultimo (cfr. ff. 54-55-61 ud. cit.).

Luigi Dieli è stato indicato dallo Spatola, all'odierno dibattimento, come massone, presentatogli da Rosario Caro, proprietario di un'armeria a Palermo, sita in una piccola traversa della via Roma, il quale gli aveva fatto la cortesia di vendergli cartucce o qualche caricatore pur essendo sprovvisto di regolare licenza per acquistarli e che gli aveva confermato l'appartenenza del dott. Contrada alla Massoneria essendo in ottimi rapporti con il predetto funzionario di polizia (cfr. ff. 17 e ss.- 23 ud. cit.).

Dalla documentazione estratta dal fascicolo S.I.S.D.E. intestato allo Spatola, acquisita agli atti all'udienza del 19/10/1995, è stato possibile evincere che, già dalle prime fasi della propria collaborazione, in epoca antecedente all'avvio dell'odierno procedimento, lo Spatola aveva indicato il Dieli come massone, che forniva munizioni ai "fratelli" e a persone appartenenti alla malavita organizzata, senza osservare le prescrizioni di legge in

materia (cfr. ff. 5 e 6 Appunto in data 23/3/1990 su colloqui investigativi intercorsi con il collaborante nel periodo del suo affidamento all'Alto Commissario).

Escusso all'udienza del 7/9/1994, ex art. 195 c.p.p., il Dieli ha confermato di essere da oltre trent'anni commerciante di armi e munizioni con un esercizio sito nella via Della Messinese n° 5, traversa della via Roma, a Palermo (cfr. ff. 64-65 ud. cit.).

Ha dichiarato di non ricordare di avere conosciuto Spatola Rosario ma di non potere escludere che questi abbia potuto acquistare presso il suo esercizio caricatori non sussistendo per tale tipo di acquisto l'obbligo della registrazione e non essendo possibile, quindi, risalire ad alcuna traccia documentale (cfr. ff. 66-67 ud. cit.).

Inizialmente ha sostenuto di non conservare memoria di un rapporto di conoscenza con i fratelli Caro; su esplicita domanda posta dal Presidente tendente ad accertare se avendo visto i predetti nell'anticamera dell'aula, in attesa di essere escussi alla medesima udienza, avesse avuto modo di riconoscerli, ha ricordato l'acquisto di alcune armi fatto da uno dei due fratelli presso il suo esercizio risalente a molti anni fa e poco dopo ha ammesso che incontrandoli quella mattina all'udienza aveva ricordato che erano stati entrambi suoi clienti (cfr. ff. 67 e ss. ud. cit.). Ha negato di essere mai stato iscritto alla Massoneria e di avere mai conosciuto l'imputato, neppure per rapporti d'ufficio (cfr. ff. 71 e ss. ud. cit.).

Dalla documentazione acquisita sui porti d'arma dei fratelli Caro e dagli accertamenti di P.G. eseguiti sul punto è stato possibile rinvenire numerosi elementi esterni di conferma alle dichiarazioni rese da Rosario Spatola.

Dalla nota redatta dalla Questura di Palermo in data 23/9/1994 si evince che sono stati reperiti presso la Questura ed il Commissariato di P.S. "Porta Nuova", acquisiti agli atti in copia, i fascicoli cat. 2° (pregiudicati) - 6E (collezioni armi comuni) e 6D (detenzioni armi) relativi a Federico Caro ed altresì i fascicoli cat. 2° e 6D relativi a Rosario Caro. Sono state trasmesse le fotocopie delle schede d'archivio relative ai predetti da cui si evince che al Caro Federico erano intestati anche i fascicoli cat. 6G (porto pistola) relativi agli anni 1973-76-77-78-79-81-82-83 e cat. 6F (porto fucile) relativo all'anno 1982, mentre al Caro Rosario era intestato un fascicolo cat. 6F (porto fucile) relativo all'anno 1981, ma tutti i predetti fascicoli, di cui è rimasta solo la traccia nelle schede d'archivio generale della Questura istituite dopo il 1971, non sono più risultati agli atti perchè mandati al macero, come da regolamento d'archivio e da esplicita autorizzazione ministeriale all.ta agli atti (cfr. nota cit.).

e relativa documentazione acquisita all'udienza del 16/12/1994 - dep. cap. Bruno ud. 18/10/1994 ff. 119 e ss.).

Dalle predette risultanze è stato, quindi, possibile accertare che Caro Federico nel 1973 aveva inoltrato istanza per il rilascio di porto di pistola (cfr. indicazione fascicolo 6G nella scheda generale d'archivio) ma non risultando una corrispondente annotazione presso la scheda del Commissariato territorialmente competente non può stabilirsi con certezza quale sia stato l'esito di tale istanza (cfr. dep. cap. Luigi Bruno il quale ha eseguito gli accertamenti di P.G. insieme al dott. Antonino Costa, dirigente della 3° Divisione della Questura; ha prospettato come possibili tre ipotesi in ordine alla carente documentazione sul punto: 1) il Caro ha presentato l'istanza ma il titolo non gli è stato concesso; 2) il Caro dopo avere presentato l'istanza l'ha revocata; 3) il titolo è stato concesso dalla Questura ma non è stata data comunicazione al Commissariato sezionale competente).

Per gli anni 1974 e 1975 vi è una totale carenza di indicazioni mentre per i successivi anni 1976-77-78-79-81-82 e 83, sempre per il porto di pistola, vi sono indicazioni 6G nella scheda dell'archivio generale parzialmente corrispondenti a quelle della scheda reperita presso il Commissariato competente (non vi è corrispondenza per gli anni 1979-1980), da cui è possibile evincere che il Caro Federico in quegli anni aveva ottenuto il rinnovo del porto di pistola e che, verosimilmente, nel 1979-1980 il rinnovo era stato effettuato direttamente in Questura a causa della mancata corrispondenza nella scheda del Commissariato competente che, per non avere effettuato la relativa trascrizione non ne aveva ricevuto comunicazione; dal registro attinente ai dinieghi è stato possibile evincere che nel Dicembre 1983 al Caro Federico era stata rigettata l'istanza relativa ad un ulteriore rinnovo (cfr. ff. 123 e ss. dep. Bruno cit. e annotazione redatta dal dot. Costa e dal cap. Bruno in data 15/10/1994 acquisita in atti).

Dalla denuncia di acquisto di un revolver redatta dal Caro Federico in data 5/2/1977 si evince che egli era in possesso di porto di pistola (6G/76) rilasciatogli in data 9/11/1976 e che aveva acquistato la predetta arma presso l'armeria di Luigi Dieli.

Per quanto riguarda il porto di fucile, dalla scheda del Commissariato di Porta Nuova risulta che il Caro Federico era titolare di porto di fucile dal 1966 con successivo rinnovo nel 1972; alla scadenza della licenza del porto di fucile, rinnovata nel 1972, e precisamente nel 1978, il Caro Federico, verosimilmente, non aveva richiesto la licenza poichè dalla scheda predetta non risulta annotata la categoria 6F/78 nè risulta annotazione nel registro dei

dinieghi; risulta, poi, che nel 1981 il Caro Federico aveva nuovamente richiesto la licenza per il porto di fucile che non risulta denegata (se fosse stata negata si sarebbe dovuta rinvenire traccia nel registro dei dinieghi- cfr. dep. Bruno cit.) ed in effetti dalla comunicazione fatta dall'interessato in data 30/11/1983 al Commissariato di Porta Nuova, relativa ad una denuncia di trasferimento di domicilio, risulta che il Caro Federico aveva ottenuto il rilascio del porto di fucile uso caccia in data 18/12/1981 (cfr. doc. acquisita in atti cit.).

E' risultato, altresì, che il Caro Federico in data 3/4/1978 aveva ottenuto una licenza "per collezioni" d'armi rilasciatagli dal Questore Epifanio (cfr. doc. cit. acquisita in atti).

E' stato accertato, inoltre, che Rosario Caro ha avuto rilasciata licenza di porto di fucile per uso caccia dalla Questura di Palermo il 28 Giugno 1980; nel 1981 è stata rinvenuta traccia della presentazione di un'istanza sempre relativa a porto di fucile (cfr. annotazione 6F relativa al 1981) non seguita da provvedimento di diniego; è risultato, altresì, che a seguito della denuncia nei suoi confronti in stato di arresto, per associazione per delinquere finalizzata alla prostituzione, il Dirigente del Commissariato di Porta Nuova aveva proposto la revoca dell'autorizzazione di Polizia per il porto di fucile, che però era stata revocata soltanto nel 1983; dalle denunce di acquisto relative ad un fucile cal.12 e ad una carabina cal.44, redatte dal Caro Rosario rispettivamente in data 23/6/1981 e 18/7/1980, risulta che anche lui aveva effettuato i predetti acquisti presso l'armeria di Luigi Dieli (cfr. dep. Bruno cit. ff. 128 e ss.e doc. acquisita in atti).

Dalle risultanze acquisite è stata confermata la circostanza della titolarità da parte del Caro Federico, alla data del riferito incontro al ristorante "Delfino" (Aprile 1980), sia della licenza per porto di pistola, che per "collezioni d'armi" e per porto di fucile.

Ed infatti lo Spatola ha riferito che nella predetta circostanza il Caro Rosario gli aveva detto che il fratello Federico aveva già ottenuto il "porto d'armi" (senza specificare se di pistola o di fucile- cfr. f. 22 ud. 27/4/1994) tramite il dott. Contrada mentre lui era in attesa di riceverlo.

Dalle risultanze acquisite è emerso che il rilascio della licenza per collezioni d'armi al Federico Caro, a firma del Questore Epifanio in data 3/4/1978, si era verificato in un periodo in cui il dott. Contrada, all'interno della Questura, era un alto funzionario, dirigente della Criminalpol; la licenza di porto di pistola, rilasciata con certezza il 9/11/1976 era stata



rinnovata negli anni successivi e quindi in epoca in cui il predetto funzionario rivestiva il medesimo incarico; al riguardo si osserva che, proprio per gli anni 1979-1980, in cui il dott. Contrada ricopriva all'interno della Questura il doppio incarico di dirigente della Squadra Mobile e della Criminalpol, vi è stata una mancata corrispondenza del rinnovo di pistola di Federico Caro nella scheda del Commissariato territorialmente competente, sintomatico di un rinnovo effettuato direttamente in Questura; il Caro Rosario aveva ottenuto la licenza di porto di fucile il 28 Giugno 1980, epoca successiva a quella del riferito colloquio da parte dello Spatola; in detto periodo il dott. Contrada ricopriva all'interno della Questura l'alto incarico di dirigente della Criminalpol.

E' quindi pienamente riscontrato quanto Spatola aveva appreso da Caro Rosario: e cioè che la licenza di porto d'armi, al contrario del fratello, non gli era stata ancora rilasciata nella Primavera del 1980.

Il Tribunale ritiene inattendibili le smentite al collaborante provenienti dalle dichiarazioni di Antonio Messina, citato all'udienza del 14/10/1994, su richiesta formulata dalla difesa ex art. 195 c.p.p., accolta dal Tribunale con ordinanza in data 23/9/1994.

Il Messina è stato escusso nella qualità di imputato di reato connesso, essendo già stata avanzata nei suoi confronti, da parte della Procura di Marsala, richiesta di rinvio a giudizio per il reato di associazione di tipo mafioso sulla base delle dichiarazioni rese a suo carico da Spatola Rosario (cfr. f. 7 ud. cit.).

Lo stesso Messina ha dichiarato che il predetto procedimento trae origine da plurime fonti di accusa a suo carico (ha indicato oltre Spatola, Calcara Vincenzo, la Filippello e Truglio Vito) e che attualmente è in corso di celebrazione dinanzi al Tribunale di Marsala altro procedimento penale nei suoi confronti, avviato sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese da altro collaboratore di giustizia che, come lo Spatola, egli ha dimostrato di ritenere assolutamente non credibile (“*altro falso pentito*”- “*altro pazzo*”- cfr. ff. 7 e 28 ud. cit.).

Nel corso della sua deposizione ha precisato di essere stato tratto in arresto in data 11/1/1976 e di essere rimasto in stato di detenzione fino al 9/6/1978, in relazione alla vicenda giudiziaria relativa al sequestro Corleo, conclusosi con sentenza definitiva di condanna a suo carico, alla pena di quattordici anni di reclusione, dopo una prima pronuncia di assoluzione (“*sono arrivato alla condanna falsamente, perchè hanno travisato i fatti,*

*non c'è nessuna prova e nessun indizio in quel processo di sequestro” - cfr. ff. 2- 16- 17 ud. cit.). Ha confermato di avere esercitato la professione di avvocato e di avere avuto occasione di difendere Rosario Spatola, nel periodo 1980-1981, dopo la sua riammissione nel 1978 all'esercizio della professione forense, in relazione ad un'accusa relativa ad un traffico di stupefacenti, per la quale era riuscito ad ottenere l'assoluzione con formula dubitativa, e nel 1984 in relazione a diversi procedimenti subiti dal suo assistito per emissione di assegni a vuoto (cfr. ff. 9- 12- 13 ud. cit.).*

Ha dichiarato di essere stato nuovamente tratto in arresto nell'Ottobre del 1985 e di essere rimasto detenuto fino al Maggio 1987, precisando di essere stato libero nel periodo compreso tra il 1983 e l'Ottobre del 1985 (cfr. f. 27 ud. cit.).

Ha ammesso di essere stato iscritto alla Massoneria dal 1975 al 1980 alla Loggia di Campobello di Mazara “Pomizio Torrigiani”, dichiarando che, per quanto a sua conoscenza Spatola non era mai stato iscritto alla Massoneria (cfr. ff. 24 e 3 ud. cit.).

In una prima parte della deposizione ha riferito di una “certa frequenza” con lo Spatola solo in relazione ai rapporti di natura professionale, a seguito delle successive domande poste dal P.M., ha però dichiarato di avere fatto da padrino di Cresima al figlio di Spatola, Francesco (cfr. f. 25 ud. cit.).

Ha ammesso di conoscere i fratelli Caro, escludendo rapporti particolari derivanti dal comune vincolo di fratellanza massonica (cfr. f. 30 ud. cit.). Ha negato di conoscere l'imputato e di avere mai parlato di lui con lo Spatola per il quale ha mostrato di nutrire un forte sentimento di astio (“ *Lei ha avuto mai modo di parlare con Spatola del dott. Contrada ?*” - risposta: “ *ma con Spatola si poteva parlare solo di prostituzione, magnacceria e di truffe. Di questo solo lui può parlare perchè lui è un esperto in questo campo*” - domanda: “ *ha avuto mai modo di fare sapere a Spatola di attività di Polizia ?*” risposta: “*no, mai, mai, quali attività di Polizia, mai, mai. Non abbiamo avuto altri ragionamenti all'infuori ...si parlava sempre di prostituzione*”- domanda:” *Spatola Rosario con lei ha parlato mai di Massoneria?* - risposta: “*solo di prostituzione e di truffa poteva parlare Spatola...lui nemmeno sapeva che esisteva questa massoneria, lo ha appreso magari dai giornali...perchè inventa molto, capito?* - cfr. ff. 13- 14- 24 ud. cit.).

In sintesi le dichiarazioni rese dal Messina nel corso del suo esame dibattimentale hanno consentito di acquisire alcune significative conferme di quanto dichiarato dallo

Spatola in ordine ai seguenti punti:

- 1) il soggetto in questione è stato coinvolto nelle vicende giudiziarie indicate dal collaborante e lo ha assistito quale difensore in relazione ad alcuni procedimenti penali a suo carico;
- 2) i rapporti instauratisi tra i due, al di là di quelli di natura professionale, erano connotati da particolare intimità avendo ammesso lo stesso Messina di avere fatto da padrino al figlio del collaborante, vincolo che in Sicilia ed in particolar modo nell'ambiente mafioso assume un particolare significato essendo ritenuto più impegnativo di un mero rapporto di amicizia ed in qualche modo assimilabile ad un rapporto di parentela;
- 3) il Messina, in conformità a quanto riferito dallo Spatola, è risultato appartenere alla Massoneria;
- 4) il Messina ha ammesso di conoscere i fratelli Caro, che sono parimenti risultati iscritti alla Massoneria,
- 5) nel periodo 1983-1985, in cui secondo quanto riferito da Spatola il Messina lo aveva preavvisato di imminenti operazioni di Polizia nel territorio trapanese, il Messina era in stato di libertà.

Tutti i predetti elementi sono idonei a confermare "ab extrinseco" l'attendibilità delle notizie riferite dal collaboratore di giustizia.

Per quanto riguarda le risposte date dal Messina alle domande concernenti l'odierno imputato deve rilevarsi che esse non possono in alcun modo essere considerate quali smentite al collaborante per le seguenti ragioni:

- 1) il soggetto in questione è portatore di uno specifico, personale interesse a delegittimare il collaborante che costituisce una delle principali fonti di accusa nei suoi confronti;
- 2) si tratta di un personaggio che per l'elevato grado di cultura e per i gravissimi precedenti penali e giudiziari a suo carico risulta inserito ad alto livello nell'ambito del crimine organizzato;
- 3) dal contenuto delle risposte rese nel corso dell'esame dibattimentale ha dimostrato di

essere disposto a negare non soltanto le accuse a suo carico in procedimenti già in corso di svolgimento nella fase dibattimentale ma anche quelle rivelatesi pienamente provate con sentenza passata in giudicato;

- 4) dal tenore delle risposte concernenti lo Spatola ha mostrato di essere mosso da un forte sentimento di astio nei suoi confronti e dall'unico intento di screditarlo.

In ordine ai rapporti tra l'imputato e "Cosa Nostra", oltre all'episodio dell'incontro Contrada-Riccobono al "Delfino" e lo specifico intervento in favore del rilascio dei porti d'arma ai fratelli Caro, lo Spatola ha riferito di avere appreso da Caro Rosario e soprattutto da Antonio Messina che Contrada favoriva l'organizzazione mafiosa dando il preavviso delle operazioni di Polizia.

Per quella che era stata la sua esperienza personale, ha dichiarato che il predetto Messina, in diverse occasioni, lo aveva informato preventivamente di alcune operazioni di Polizia a vasto raggio ("operazioni di prevenzione, rastrellamenti, perquisizioni") riguardanti la provincia di Trapani, che quindi lo interessavano da vicino, anche perchè si trovava spesso a detenere presso la propria abitazione armi o droga: in questi casi lo Spatola ha riferito che la "soffiata" proveniva dal dott. Contrada. Alla richiesta di precisare la natura e la data di questi rastrellamenti, il collaborante ha dichiarato che si trattava di operazioni in grande stile, eseguite congiuntamente e a volte separatamente da Carabinieri e Polizia, che davano luogo a svariate perquisizioni (cinquanta, sessanta alla volta), posti di blocco ("fermi"), accerchiamenti di paesi, uso di "blindati" e in ordine al periodo di tempo ha ricordato alcune perquisizioni (non meno di cinque) che egli stesso aveva subito, nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1985.

Tale dichiarazione, oltre a convergere con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia in ordine alla tipologia della condotta posta in essere dall'imputato in favore di "Cosa Nostra" ha trovato ulteriori, specifiche conferme nelle dichiarazioni rese dal teste Canale, il quale ha riferito in ordine ai rastrellamenti effettuati negli anni '80 nella provincia di Trapani (Campobello, Castelvetro ecc.).

Il teste ha specificato che tali operazioni erano effettuate con notevole spiegamento di forze, talvolta con pattuglie congiunte di Polizia e Carabinieri, con l'ausilio di grossi furgoni "T2" (che seppure non blindati erano utilizzati come ausili logistici di rinforzo nelle predette operazioni), con l'imposizione di numerosi posti di blocco e l'esecuzione di

perquisizioni domiciliari, effettuati come deterrente per la mafia del luogo e per il controllo del territorio (cfr. ff. 9-10- 30- 31- 32- 55 e 56 ud. 27/9/1994). Ha specificato che Rosario Spatola ha subito diverse perquisizioni domiciliari ed ha riferito che l'ispettore Pellegrino, citato dal collaborante come altro soggetto che avvisava l'organizzazione mafiosa di operazioni di Polizia a livello locale, era un assistente di Polizia coniugato con una sorella della moglie di Nunzio Spezia, capo-mafia di Campobello di Mazara, condannato in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (cfr. ff. 9 e 11 ud. cit.).

Con riguardo alle notizie riferite dallo Spatola sugli avvertimenti fatti dallo imputato alla mafia del trapanese sulle predette operazioni di Polizia, il predetto ha sostenuto che, essendo in quel periodo capo di Gabinetto dell'Alto Commissario ed essendo tale ufficio informato delle operazioni di P. G. solo all'esito delle stesse egli non avrebbe mai potuto conoscere in anticipo tali notizie, con la logica conseguenza dell'impossibilità di trasmetterle ai gruppi mafiosi interessati (cfr. ud. 29/12/1994 f. 12 e ss.- ud. 13/12/1994 ff. 31 e ss.) .

Orbene deve osservarsi che lo stesso imputato nel riferire (in altra parte delle proprie dichiarazioni) sull'attività dispiegata nel periodo 1982-1985 in cui oltre a ricoprire l'incarico di Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario era anche Coordinatore dei Centri SISDE della Sicilia, ha piu' volte evidenziato la sua collaborazione attiva con organi di Polizia con specifico riferimento al compimento di operazioni nel settore della criminalità organizzata (cfr. ud. 25/11/1994 f. 22 - ud. 13/12/1994 f. 37): è quindi ben possibile che in ragione del duplice incarico ricoperto all'epoca egli potesse venire a conoscenza di operazioni di Polizia specie se con connotazioni di operazioni interforze e con ampia estensione territoriale; deve, inoltre rilevarsi che fino all'Ottobre del 1983, periodo compreso nell'ambito dell'indicazione cronologica offerta dal collaborante, l'Alto Commissario, dott. De Francesco, ricopriva a sua volta anche l'incarico di Prefetto di Palermo.

Di particolare rilievo appare, quindi, al fine di incrinare ulteriormente l'assunto difensivo, quanto dichiarato dal Generale dell'Arma dei C.C. Francesco Valentini, il quale ha detto che quando si organizzavano operazioni di Polizia nei territori limitrofi a Palermo non si informava in via preventiva l'Ufficio dell'Alto Commissario ma si provvedeva a fornire segnalazione preventiva alla Prefettura di Palermo al fine di evitare duplicazioni di servizi nei medesimi territori (cfr. ff. 45-46-47- 59 e 60 ud. 20/1/1995). A ciò si aggiunga che dalla deposizione resa dal teste della difesa Paolo Splendore, coordinatore della

Segreteria di Gabinetto dell'Ufficio dell'Alto Commissario per tutto il tempo in cui il dott. Contrada aveva svolto l'incarico di Capo di Gabinetto, è emerso che nonostante la formale distinzione tra la struttura burocratica della Prefettura e quella dell'Alto Commissario, in realtà, attesa la dirigenza di entrambe le strutture da parte del medesimo soggetto, si era determinata una certa commistione di atti che rendeva particolarmente complessa la gestione separata dei due uffici (cfr. f. 59 ud. 3/2/1995).

E persino l'imputato ha dichiarato che il Prefetto De Francesco, che ricopriva contestualmente il terzo incarico di Direttore del S.I.S.D.E si recava spesso a Roma, assentandosi da Palermo, e qui delegava gran parte delle sue incombenze a lui, nei cui confronti nutriva particolare fiducia (cfr. anche deposizione resa da Emanuele De Francesco all'udienza del 31/5/1994).

Da tali risultanze emerge che l'imputato, contrariamente al suo assunto, era nelle condizioni di apprendere le notizie in oggetto.

Un passaggio delle dichiarazioni di Rosario Spatola respinto con altrettanta fermezza dall'imputato è quello relativo alla sua asserita appartenenza alla Massoneria (cfr. dichiarazioni rese alle udienze del 6/5/1994 e del 23/12/1994).

Ora non vi è dubbio che le risultanze dibattimentali non hanno consentito di acquisire la prova dell'appartenenza alla Massoneria dell'imputato, intesa come regolare iscrizione a logge ufficiali emergente da risultanze documentali o testimoniali.

A tal fine si segnala la risposta fornita, in data 14/6/1995, dal Ministero dell'Interno alla richiesta difensiva in data 7/4/1995, con la quale si evidenzia che " non risulta che il Dirigente generale della P.S. dott. Bruno Contrada appartenga ad associazioni massoniche, nè che abbia fatto richiesta di affiliazione a tali obbedienze" (acquisita agli atti all'udienza del 31/7/1995) e la missiva in data 7/10/1984 del Gran Segretario della Massoneria Universale Grande Oriente D'Italia- Palazzo Giustiniani, attestante la non appartenenza del dott. Contrada ad alcuna loggia della predetta Istituzione massonica, non risultando il suo nominativo iscritto in nessun registro o elenco ufficiale di alcuna loggia facente capo al Grande Oriente D'Italia (acquisita agli atti all'udienza del 19/10/1995).

I soggetti indicati dallo Spatola come quelli da cui aveva appreso le principali notizie sul conto dell'odierno imputato ed anche della sua appartenenza alla Massoneria, i fratelli Caro ed il Messina, pur avendo contestato la veridicità del nucleo accusatorio centrale delle

dichiarazioni del collaborante (in modo assai poco convincente come già evidenziato), sono effettivamente risultati iscritti a logge massoniche ed in tale qualità in grado di riferire notizie su tali associazioni.

Tra le circostanze apprese dai predetti lo Spatola ha riferito di essere stato informato che proprio per i soggetti che ricoprono cariche istituzionali di rilievo vige all'interno della Massoneria la regola prudenziale di non farne risultare la formale iscrizione in elenchi ufficiali e che è ammissibile la contestuale appartenenza a "Cosa Nostra" e alla Massoneria, come si era verificato per gli stessi Caro e per il Messina.

In ordine a tali notizie riferite dallo Spatola sono emersi numerosi elementi di conferma.

Altro collaboratore di giustizia, Pietro Scavuzzo, escusso all'odierno dibattimento ha dichiarato di avere conosciuto, in occasione dei traffici economici e finanziari dallo stesso gestiti per conto di "Cosa Nostra", diverse persone appartenenti alla Massoneria e di avere appreso che un "uomo d'onore" può far parte della Massoneria ma solo in quanto da tale adesione possano derivare benefici per l'organizzazione mafiosa (ha indicato le fonti delle proprie conoscenze ed i massoni conosciuti personalmente - cfr. ff. 33 e ss. 82 e ss. ud. 26/5/1994).

Un'importante conferma alle dichiarazioni di Spatola deriva, poi, da quanto riferito dal collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino, il quale, all'udienza del 19/6/1995, pur non avendo formulato alcuna accusa nei confronti dell'imputato, ha ribadito l'esistenza di vasti settori "coperti" della massoneria.

Piu' in particolare il Pennino, dopo aver dichiarato di avere formalmente aderito alla massoneria, ha riferito di avere appreso nel 1980 da altro "uomo d'onore" (Mineo Francesco di Bagheria) dell'esistenza a Palermo di una grande loggia massonica "coperta" cui aderivano circa trecento persone, tra le quali vi erano certamente personaggi influenti ed anche pubblici funzionari (ha riferito che gli furono comunicati solo i nominativi di quattro persone appartenenti a tale loggia).

Il Pennino ha, poi, riferito di avere appreso personalmente da Stefano Bontate, verso la fine del 1980, che il Bontate medesimo era "Gran Maestro venerabile" di una particolare loggia massonica "coperta" che costituiva una sorta di articolazione associativa di altre logge segrete; proprio per il ruolo professionale e politico di prestigio che il Pennino

ricopriva in quegli anni a Palermo, il Bontate gli aveva proposto di aderire a tale loggia.

Dalla sentenza irrevocabile, già citata, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento contro Alfano ed altri, sono emersi numerosi e significativi riscontri alle dichiarazioni rese in quel procedimento dallo Spatola sulla massoneria ed in particolare sui contatti massonici esistenti tra i fratelli Caro e Stefano Bontate, già indicato quale massone dal pentito Antonino Calderone.

In particolare lo Spatola aveva dichiarato che i fratelli Caro, soggetti affiliati a “Cosa Nostra” e contestualmente appartenenti alla massoneria, erano in stretti rapporti con Stefano Bontate, al quale avevano fatto acquistare dei terreni in Campobello; nell’estate del 1979 si era tenuto un vertice massonico nell’abitazione di Caro Federico cui avevano partecipato, il fratello Rosario, il noto Michele Sindona, il dott. Miceli Crimi e Stefano Bontate.

A riscontro delle predette dichiarazioni è stato evidenziato che:

- il Bontate aveva acquistato, tramite la cooperativa “Torretta” un appezzamento di terreno in Campobello, c.da “Torretta Granitola”;
- Calderone Antonino aveva riferito che il Bontate era massone ed aveva ideato il progetto di inserire due esponenti di “Cosa Nostra” per provincia nelle rispettive logge massoniche in modo da manovrare a piacimento e dall’interno tali consessi;
- il cognato di Stefano Bontate, Vitale Giacomo, era inserito nella loggia palermitana denominata “Camea” con il grado trentatreesimo;
- Michele Sindona e Joseph Miceli Crimi, entrambi massoni, erano nell’estate del 1979 a Palermo, come conclamato nel processo penale n° 531/84 celebrato presso l’A.G. di Milano in relazione ai fatti noti come relativi al falso sequestro Sindona (cfr. ff. 135 e ss. sent. Trib. Marsala cit. acquisita agli atti).

Non può sottacersi che proprio Stefano Bontate che, all’interno di “Cosa Nostra”, secondo le sopra esposte risultanze dibattimentali, coltivava progetti di collegamenti occulti tra potere mafioso e massoneria era proprio il capo mafioso entrato per primo in rapporti con Contrada per conto di “Cosa Nostra”, secondo le convergenti dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia già esaminati.

Numerosi sono gli elementi di contatto emersi tra Contrada ed esponenti del mondo



massonico tra i quali si segnalano quelli piu' significativi evidenziati dalle indagini di P.G. eseguite nell'ambito dell'odierno procedimento.

Il dott. Camillo Albeggiani, intimo amico di Contrada, che nel corso della propria deposizione testimoniale all'odierno processo ha negato di essere massone (cfr. f. 20 udienza del 24/7/1995) è risultato, invece, essere iscritto dal 12/5/1979 alla Loggia "Orion" della Canea, di cui facevano parte anche Siino Angelo (imprenditore recentemente condannato per associazione mafiosa) e due soggetti, indiziati mafiosi implicati nelle indagini per il falso sequestro Sindona: il già citato Giacomo Vitale, cognato del Bontate e Francesco Foderà (cfr. deposizione resa dal cap. Bruno all'udienza del 12/10/1995).

L'imputato, nel corso dell'esame reso all'udienza del 13/10/1995, ha sostenuto di essere stato all'oscuro dell'appartenenza dell'Albeggiani alla Massoneria, il che appare assai poco credibile tenuto conto dei particolari rapporti di amicizia esistenti tra i due e ammessi da entrambi (cfr. f. 88 ud. cit.).

Dalle agende personali dell'imputato sono stati, poi, evidenziati i suoi rapporti con soggetti risultati appartenenti alla loggia P2 ed in particolare con il dott. Salvatore Bellasai, con il dott. Miceli Crimi (già medico della polizia di Palermo, emigrato negli Stati Uniti nel 1966 e coinvolto nelle indagini sul falso sequestro Sindona) con il dott. Giuseppe Varchi, (collega dell'imputato) e con il prof. Vincenzo Tusa (già sovrintendente archeologico di Palermo dal 1981 al 1986- cfr. dep. Bruno ff. 54 e ss. ud. cit.) .

Per quanto riguarda quest'ultimo l'imputato ha ricordato di averlo conosciuto molti anni addietro e di averlo, talvolta, incontrato presso gli uffici dell'Alto Commissario dove il Tusa si recava a trovare il Prefetto De Francesco e non lui e di averlo poi rivisto qualche volta, casualmente, a Roma; dalle agende dell'imputato risultano numerose annotazioni riferentesi al prof. Tusa, in un arco temporale molto vasto ricompreso tra il 1976 ed il 1989, molte delle quali relative ad incontri e a contatti telefonici (cfr. annotazioni alle seguenti date: 18/9/1976- 13/2/1978- 1/6/1983- 30/6/1983 - 22/7/1983- 11/11/1983- 19/11/1983- 12/4/1984- 13/4/1984- 16/11/1985 e 11/3/1989) ed è poco credibile, quanto ha ulteriormente affermato l'imputato e cioè che, mentre dell'avv.to Bellasai, del dott. Miceli Crimi e di altri aveva appreso della loro iscrizione alla P2 nel Giugno 1981, quando era scoppiato lo scandalo della P2 a seguito della pubblicazione degli elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi, non aveva appreso dell'iscrizione del prof. Tusa nel 1981 bensì molti anni dopo (non ha saputo precisare quando) sicuramente in epoca successiva al periodo in cui era stato

Capo Di Gabinetto dell'Alto Commissario De Francesco; ciò lascia perplessi perchè è noto che tutti i giornali, e certamente quelli siciliani, pubblicarono con risalto anche l'appartenenza del prof. Tusa alla P2 in un periodo in cui l'imputato ricopriva alti incarichi all'interno della Questura di Palermo (cfr. esame imputato ff. 81 e ss.- 110 e ss. ud. 13/10/1995 dep. Bruno ff. 54 e ss. ud. cit.).

Per quanto concerne il dott. Miceli Crimi l'imputato ha dichiarato di averlo conosciuto sin dall'epoca del suo arrivo a Palermo nel 1962, essendo il proprio ufficio attiguo a quello dell'ambulatorio della Polizia dove prestava servizio il predetto; ha dichiarato che anche dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, il dott. Crimi ogni tanto veniva a Palermo e faceva un giro per gli uffici della Questura, talvolta passando a salutare anche lui (cfr. ff. 107 e ss. ud. 13/10/1995).

Dalla consultazione delle agende dell'imputato risulta che alla data del 30/3/1978, di molti anni successiva al trasferimento del Crimi negli Stati Uniti, c'è l'annotazione : “ *dott. Miceli Crimi ore 9,30*”.

Con rapporto redatto congiuntamente dalla Squadra Mobile, dal Nucleo regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e dai C.C., risulta che Miceli Crimi Giuseppe il 6/5/1980, a seguito dell'operazione c.d. del “ 5 Maggio -Caserma Lungaro”, di cui si tratterà nel prosieguo, era stato denunciato unitamente a Spatola Rosario ed altri per associazione per delinquere di tipo mafioso essendone emersi i collegamenti con un'organizzazione mafiosa siculo-americana di cui facevano parte le “famiglie” Gambino, Spatola ed Inzerillo (cfr. dep. Bruno f. 121 ud. 12/10/1995).

Per quanto riguarda il dott. Varchi Giuseppe l'imputato ha dichiarato che era stato un suo collega di corso con il quale non aveva avuto molti rapporti professionali essendosi trasferito in altre sedi sin dal 1970, dopo avere prestato servizio all'ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Palermo; ha dichiarato di non essere stato al corrente della sua iscrizione alla P2 se non dopo la pubblicazione dei relativi elenchi nel 1981 (cfr. ff. 76 e 86 ud. 13/10/1995).

Dalla consultazione delle agende dell'imputato sono emerse numerose annotazioni che si riferiscono al predetto Varchi, tutte successive al periodo della sua permanenza presso gli uffici della Questura di Palermo (cfr. annotazioni alle seguenti date: 10/3/1976-5/7/1977-9/2/1979-10/2/1979-16/5/1979-20/5/1980-21/6/1980).

Dalle indagini di P.G. eseguite è emerso che l'avv.to Salvatore Bellassai il 29/6/1981 era stato imputato insieme a Licio Gelli per il reato di cospirazione politica mediante associazione per delinquere, truffa ed altro (sono state acquisite in copia le lettere inviate da Licio Gelli all'avv.to Bellassai, estratte dal vol. I° degli atti alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 - doc. acquisita all'udienza del 19/10/1995); il Bellassai era stato, altresì, coinvolto nelle indagini relative al falso sequestro Sindona, collegato ad alcuni personaggi parimenti coinvolti nella predetta vicenda giudiziaria tra i quali, in particolare, il dott. Giuseppe Miceli Crimi (cfr. ff. 51 e ss. dep. Bruno ud. 12/10/1995).

Dagli atti esistenti presso gli uffici di Polizia si è accertato che il 23 Gennaio del 1978 Bellassai Salvatore si era presentato presso la Questura di Ragusa per presentare una denuncia con la quale dichiarava che la mattina precedente, alle h. 10,30, mentre percorreva la strada Palermo-Ragusa, si era reso conto che qualcuno aveva esploso dei colpi d'arma da fuoco contro la propria autovettura; sebbene il fatto si fosse verificato nei pressi di Lercara-Friddi il dott. Bellassai aveva formulato il sospetto che la circostanza dovesse collegarsi all'attività che svolgeva a Ragusa quale Commissario degli Enti ospedalieri di quella città (cfr. dep. Bruno ud. cit. ff. 49 e ss.).

Nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 29/9/1995 l'imputato ha ricordato di avere conosciuto l'avv.to Bellassai, tra il Giugno 1980 ed il Giugno 1981, nella stanza del Questore Giuseppe Nicolichia dove il predetto, all'epoca commissario straordinario dell'Ente Turismo di Agrigento, si era recato per portare dei biglietti di invito per la festa del mandorlo in fiore di Agrigento; successivamente il questore Nicolichia lo aveva convocato nel suo ufficio, dove aveva trovato l'avv.to Bellassai, e lo aveva incaricato di occuparsi della vicenda relativa all'attentato subito dal Bellassai; il Questore gli aveva raccomandato di seguire da vicino la vicenda perchè ci teneva particolarmente, anche se visionando l'autovettura oggetto dell'asserito attentato egli si era reso conto che non si era trattato di un colpo di fucile bensì di una pietra che aveva lievemente incrinato il parabrezza; a causa di tale episodio aveva avuto un paio di contatti telefonici con il Bellassai e non aveva mai saputo che era iscritto alla P2; ha affermato di non avere mai avuto con lui rapporti di natura personale se non quelli accennati per ragioni d'ufficio (cfr. ff. 55 e ss. ud. cit.).

All'udienza del 13/10/1995 l'imputato ha apportato delle correzioni alle predette

dichiarazioni affermando di avere mal ricordato di essere stato incaricato dal Questore Nicolicchia di seguire la vicenda del presunto attentato, in realtà verificatosi il 22/1/1978 quando era in carica il Questore Epifanio (cfr. f. 87 ud. cit.).

Bellassai Salvatore, escusso all'udienza del 3/10/1995 ha dichiarato di essere stato funzionario alla Presidenza della Regione fino al 1981, anno in cui, emersa la propria appartenenza alla loggia massonica P2, era andato in pensione (cfr. ff. 17 e ss. ud. cit.). Ha assunto di avere aderito fin dal 1952-1953 alla Loggia "Progresso e Libertà" di Piazza Armerina, di essere stato iscritto anche alla loggia "Armando Diaz" di Monreale, e che, negli anni successivi, dopo essere diventato un alto funzionario della Regione ed avere raggiunto il trentaseiesimo grado massonico, la Massoneria di Palazzo Giustiniani aveva deciso di passarlo alla loggia segreta P2, al fine di evitare contatti diretti con i nuovi adepti (cfr. ff. 19 e ss. ud. cit.). Ha riferito di essere stato, per volontà di Licio Gelli, il capo gruppo della P2 per la Sicilia (a livello nazionale vi erano in tutto 17 capi gruppo), ma ha sostenuto di non avere mai conosciuto Michele Sindona e di avere appreso che anche lui faceva parte della P2 solo dopo la pubblicazione degli elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi (cfr. ff. 22 e ss. ud. cit.).

Ha confermato di avere conosciuto il dott. Contrada in occasione del patito attentato del 1978, quando ricopriva l'incarico di Commissario di governo degli Ospedali Riuniti di Ragusa e che il predetto si era recato alla Presidenza della Regione per prendere visione dell' autovettura (unico incontro diretto che ha ricordato di avere avuto con il Contrada); a seguito dell'accaduto gli era stata assegnata una scorta dalla Criminalpol di Palermo, diretta dal dott. Contrada, alla quale aveva, però, rinunciato dopo soli dieci giorni dimettendosi, alcuni mesi dopo, dal predetto incarico governativo (cfr. ff. 28 e ss. ud. cit.).

A differenza dell'imputato, ha escluso qualsiasi interessamento diretto nei suoi confronti in ordine a tale vicenda da parte del Questore all'epoca in carica, che anzi ha dichiarato di conoscere solo di vista (cfr. ff. 47 e ss. ud. cit.)

Ha sostenuto di non avere avuto piu' contatti con il dott. Contrada, incontri o colloqui con lui, ad eccezione, forse di qualche telefonata, ricollegabile essenzialmente al predetto attentato (ha fatto riferimento in via meramente ipotetica anche ad alcuni contatti telefonici ricollegabili al suo successivo incarico di dirigente di un servizio per i rapporti con i paesi del Mediterraneo che comportava la necessità di avvertire la Polizia dell'arrivo a Palermo di ambasciatori stranieri); ha escluso nel modo piu' assoluto incontri di natura

personale ed ha escluso altresì di essersi mai recato presso l'ufficio del dott. Contrada in epoca successiva a quella del patito attentato (cfr. ff. 32 e ss. ud. cit.).

Ha dichiarato di non avere mai appreso dell'iscrizione del dott. Contrada alla massoneria, ma ha affermato di essere al corrente dell'esistenza di 24 "tronconi irregolari" della massoneria, che non fanno capo nè a Piazza Del Gesu' nè a Palazzo Giustiniani (obbedienze ufficiali), basati su regole di segretezza (cfr. ff. 39 e ss. ud. cit.).

Nelle agende dell'imputato è stato possibile rinvenire le seguenti annotazioni riguardanti l'avv.to Bellassai:

annotazione in data **21/2/1978**: "avv. Bellassai - 9,30 Via Maggiore Toselli 12"- nel corso della sua deposizione il Bellassai ha dichiarato, su specifica domanda posta dal P.M., che nel 1978 risiedeva al predetto indirizzo (cfr. f. 18 ud. cit.);

annotazione in data **4/3/1978**: "avv. Bellassai";

annotazione in data **27/5/1978**: " avv. Bellassai";

annotazione in data **3/9/1979**: " avv. Bellassai - Genna Giovanni- qui ore 10"; il Bellassai ha dichiarato di non avere mai conosciuto Giovanni Genna e non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione in ordine a tale incontro con il dott. Contrada emergente dalla predetta annotazione (cfr. ff. 34 e ss. ud. cit.);

annotazione in data **4/4/1980**: " avv. Bellassai".

Tenuto conto che l'attentato al Bellassai è avvenuto il 22/1/1978 e che lui stesso ha dichiarato di avere rinunciato dopo soli dieci giorni alla scorta assegnatagli dalla Criminalpol diretta dal dott. Contrada, le annotazioni contenute nelle agende dell'imputato, successive di almeno un mese al patito attentato, ed in due casi risalenti addirittura ad anni dopo, appaiono difficilmente ricollegabili a tale evento; la particolare difficoltà mostrata dal Bellassai nel fornire spiegazioni in ordine all'annotazione del 3/9/1979 che chiaramente fa riferimento ad un incontro del predetto con il dott. Contrada in epoca ben lontana dall'attentato ed insieme ad altro soggetto, negato sia dal Bellassai che dall'imputato, è sintomatica di un comportamento processuale adottato da entrambi e finalizzato a sminuire i

propri rapporti.

Il tentativo posto in essere dall'imputato di attribuire un ruolo decisivo nell'interessamento per il Bellassai nella vicenda del patito attentato al Questore dell'epoca (in un primo momento erroneamente indicato nel Questore Nicolicchia, risultato iscritto alla massoneria) smentito dallo stesso Bellassai, è ulteriormente sintomatico di una condotta dissimulatrice adottata dall'imputato in merito ai suoi rapporti con il Bellassai.

Pertanto tutte le predette emergenze, anche se non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'appartenenza dell'imputato alla Massoneria, evidenziano, però, un atteggiamento ambiguo, reticente e riduttivo adottato dallo stesso in ordine ai rapporti con molti soggetti risultati iscritti a logge massoniche di cui facevano parte noti mafiosi (v. iscrizione dott. Camillo Albeggiani alla "Camea" di cui facevano parte Vitale-Foderà e Siino) e con altri risultati iscritti alla P2 e coinvolti nel falso sequestro Sindona (vicenda che sarà oggetto di ulteriore trattazione con riferimento al ruolo svolto dall'imputato in relazione alle indagini relative all'incontro di Boris Giuliano con l'avv.to Ambrosoli ed alla fuga dall'Italia di John Gambino).

Orbene tali elementi vanno valutati insieme a quelli acquisiti sull'esistenza di logge massoniche segrete e sul ruolo svolto in tale ambito, ai fini di un occulto collegamento tra "Cosa Nostra" e massoneria irregolare, dal mafioso Stefano Bontate.

In conclusione le risultanze processuali acquisite inducono a ritenere credibili, nell'ambito della unitaria e complessiva valutazione dei riscontri accertati, le notizie riferite dal collaborante Rosario Spatola, del quale deve riconoscersi la positiva verifica sia sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca che di quella estrinseca.

A ciò deve aggiungersi che l'attendibilità delle dichiarazioni rese da tale collaboratore di giustizia non può certamente essere messa in dubbio prospettando ipotesi difensive fondate su vendette o millanterie visto che, da un lato il dott. Contrada non ha mai avuto occasione di occuparsi nel corso della sua carriera di Rosario Spatola e dall'altro che le dichiarazioni del predetto si fondano anche su fatti personalmente vissuti (v. incontro Contrada-Riccobono al ristorante "Delfino") ed egli non ha mai attribuito nè a se stesso nè ad altri alcuno specifico ruolo nell'ambito dei rapporti instaurati tra l'imputato e "Cosa Nostra".



### 7. III LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE MARCHESE

Giuseppe Marchese, nato a Palermo il 12/12/1963, ha iniziato a collaborare con gli Inquirenti nel Settembre del 1992.

Appartiene ad una famiglia mafiosa di importanza "storica" nell'ambito di " Cosa Nostra", da generazioni affiliata alla potente "cosca di Corso dei Mille" (facente parte del "mandamento" di Ciaculli), già capeggiata dal noto Marchese Filippo, zio del collaborante, rimasto vittima della lupara bianca a metà degli anni '80; è legato da vincoli di affinità a Leoluca Bagarella (che ne ha sposato la sorella, Marchese Vincenza) a sua volta cognato di Riina Salvatore (coniugato con Antonina Bagarella).

Il padre, Marchese Vincenzo ed il fratello, Marchese Antonino sono noti "uomini d'onore" della medesima "famiglia" mafiosa, il che gli ha consentito di frequentare, fin dalla prima infanzia, gli ambienti delinquenziali mafiosi apprendendone modalità di comportamento ed attività criminose.

Il contributo offerto da Marchese Giuseppe deve ritenersi di eccezionale rilevanza perchè proveniente da un soggetto, da sempre vicino a Salvatore Riina, capo indiscusso dei corleonesi, di cui ha goduto la piena fiducia ancor prima della sua affiliazione, avvenuta nel 1980 per decisione personale dello stesso Riina.

Da tale vicinanza al Riina è derivata al Marchese la familiarità di relazioni intrattenute con molti esponenti di spicco all'interno di "Cosa Nostra" che in lui hanno riposto piena fiducia e da ciò, quindi, la possibilità di fornire preziose provalazioni in ordine a svariati fatti delittuosi.

A causa delle relazioni di parentela con personaggi di spicco della cosca di Corso dei Mille nonchè di affinità con il Bagarella (il fidanzamento dello stesso con la sorella del Marchese risale al 1978 mentre la conoscenza e le prime frequentazioni con il collaborante risalgono al 1976 - cfr. ff. 7- 97 e 107 trascr. ud. 22/4/1994) e di vicinanza al Riina, che per lui ha adottato un particolare atteggiamento di riguardo soprattutto a seguito dell'arresto del fratello Marchese Antonino e del Bagarella, il Marchese Giuseppe, ancor prima della sua formale affiliazione a "Cosa Nostra", ha assistito e direttamente partecipato a numerosi crimini che ha, poi, confessato.

In particolare ha dichiarato di avere assistito a riunioni tra "uomini d'onore" nelle quali si decidevano atroci delitti, ha confessato di avere partecipato direttamente all'esecuzione di estorsioni, di attentati e di omicidi svelandone le dinamiche e gli autori; ha dichiarato, altresì, di avere fatto da tramite tra il fratello Antonino, nel periodo della sua detenzione, ed i personaggi mafiosi a lui più vicini all'esterno del carcere, tra cui lo stesso Riina Salvatore, di cui conosceva abitazioni e spostamenti durante la sua latitanza; per volontà del Riina, l'affiliazione del Marchese era stata mantenuta riservata per un certo periodo, persino, all'interno di "Cosa Nostra" proprio per consentire al capo di adibire il giovane affiliato a compiti di fiducia, alle sue dirette dipendenze e di pochi potenti e fidati "uomini d'onore" tra cui lo stesso Marchese Filippo e Greco Salvatore (cfr. dichiarazioni rese da Marchese Giuseppe all'ud. del 22/4/1994 - ff. da 4 a 20 e f. 90 trascr. in atti).

La cerimonia della sua rituale "combinazione" all'interno di "Cosa Nostra" descritta dal collaborante con riferimenti precisi a luoghi e persone, era avvenuta alla fine del 1980 all'interno di una villa ad Altavilla Milicia (in provincia di Palermo), di proprietà di Maniscalco Salvatore, alla presenza di quest'ultimo, di Argano Filippo, con funzioni di "padrino", dello zio Marchese Filippo e di Giovanni Lo Iacono, tutti "uomini d'onore" della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, nonché di Pino Greco detto "Scarpuzzedda", appartenente alla famiglia di Michele Greco del mandamento di Ciaculli, e si era svolta con il rituale giuramento su un'immagine sacra data alle fiamme e con la tradizionale "punciuta" del dito utilizzato per sparare (cfr. ff. 12 e ss. trascr. cit. ud. del 22/4/1994).

Dopo l'iniziazione ha dichiarato di avere partecipato, sempre su incarico di Riina Salvatore, a numerosi omicidi, tra cui quelli in pregiudizio di Bontate Stefano (capo mandamento di S. Maria di Gesù) e di Inzerillo Salvatore (capo mandamento di Passo di Rigano) e quelli collegati alla ricerca di Contorno Salvatore; ha confessato, altresì, di avere partecipato alla c.d. "strage di Bagheria" ed all'esecuzione di omicidi anche nel territorio di San Giuseppe Jato, uno dei quali in concorso con Balduccio Di Maggio (cfr. ff. 17 e ss. trascr. cit.). Proprio in relazione ai fatti delittuosi noti come "strage di Bagheria" era stato tratto in arresto nel Gennaio 1982 (cfr. f. 74 trascr. cit.).

Dopo dieci anni di carcerazione, a seguito di un profondo processo di revisione della scelta criminale, fatta in passato, di adesione a "Cosa Nostra", il collaborante ha riferito di avere maturato, progressivamente, un rifiuto della mentalità e del comportamento mafioso, culminato nell'episodio afferente alla propria vita privata dell'imposizione della rottura del



fidanzamento con una ragazza, di cui era innamorato (cfr. ff. 23 trascr. cit.).

Per quanto concerne le notizie riferite sul conto dell'odierno imputato, il Marchese, in sede di deposizione dibattimentale, ha parlato di tre episodi, tutti cronologicamente collocati nel corso dell'anno 1981 e quindi in epoca successiva alla sua formale iniziazione.

In particolare ha dichiarato che la tenuta della "Favarella" di Michele Greco (all'epoca dell'iniziazione del collaborante capo del "mandamento" di Ciaculli) era uno dei luoghi in cui si recava spesso perchè frequentato da molti "uomini d'onore" e da personaggi di rilievo che in quel sito si riunivano (cfr. ff. 24 e 35 in sede di esame del P.M e ff. 73 e 103 in sede di controesame difesa - trascr. ud. 22/4/1994). Proprio in tale luogo un giorno all'inizio del 1981 (cfr. ff. 29 e 54 trascr. cit) lo zio Marchese Filippo, uscendo da un magazzino dove aveva avuto una breve riunione con Michele Greco, Pino Greco e Greco Salvatore detto "il senatore", si era appartato con lui, comunicandogli riservatamente di andare ad avvisare lo " zio Totuccio" ("alias" Riina Salvatore), all'epoca latitante, perchè il "dottore Contrada" aveva fatto avere notizie per lui ed in particolare che (le Forze di Polizia) avevano individuato la località dove il Riina si rifugiava e che nelle mattinate avrebbero fatto qualche perquisizione domiciliare nella zona (" *fici sapere u dottor Contrada che hanno individuato la località dov'è che praticamente lui stava, dice, nelle mattinate dovrebbero fare qualche, diciamo, perquisizione*" cfr. ff. 24 e 25 trascr. ud. 22/4/1994).

Marchese Filippo era a conoscenza dei contatti diretti che il Riina manteneva con il nipote Giuseppe, che era già stato altre volte nella villa, nella località Borgo Molara sulla salita di Villagrazia di Palermo, conosciuta solo da pochi intimi, dove il Riina trascorrevva in quel periodo la sua latitanza (cfr. ff. 8 e 9 in cui il collaborante fornisce una dettagliata descrizione della villa; ff. 16- 25 e 82 trascr. cit.).

Il Marchese si era, quindi, recato dal Riina, in questa villa, per riferirgli quanto comunicatogli dallo zio. In particolare gli aveva riferito che il dott. Contrada era la fonte delle informazioni sulle imminenti perquisizioni ed il Riina per nulla sorpreso e senza chiedere alcuna spiegazione (cfr. f. 42 esame P.M. ed in sede di controesame f. 73 trascr. cit.) aveva deciso di abbandonare immediatamente l'abitazione per recarsi a San Giuseppe Jato, nella tenuta di tale "Totò Lazio", insieme alla moglie, ai figli ed alla cognata Manuela (cfr. ff. 25 e 26 trascr. cit.).

Lungo il tragitto il Marchese, su disposizione del Riina, gli aveva fatto da "staffetta" andando avanti con la propria macchina (una FIAT 500 che guidava pur non avendo patente) mentre il Riina lo aveva seguito a bordo di una autovettura "Mercedes" insieme alla sua famiglia (cfr. ff. 117 ud. cit.); giunti sul posto si erano recati nella villa di campagna dei Brusca in S. Giuseppe Jato, normalmente affidata per la manutenzione, per le coltivazioni e la cura degli animali al predetto Totò Lazio.

Il collaborante ha spiegato che in quel periodo, subito dopo l'arresto del fratello e prima di quello del Bagarella, anche la sua famiglia, attesa la necessità di allontanarsi da Palermo, aveva avuto a disposizione una villetta a San Giuseppe Jato, poco sopra quella dei Brusca con i quali vi era stata una assidua frequentazione; ha fornito quindi una dettagliata descrizione della villa dei Brusca e del percorso per raggiungerla (cfr. ff. 26, 27 e 28 trascr. cit.). Ha riferito di non essere a conoscenza se dopo il trasferimento del Riina da quella villa vi fossero state eseguite perquisizioni da parte delle Forze di Polizia; ha, però, specificato che dopo tale episodio il Riina era tornato ad alloggiarvi e che solo successivamente, poco prima dell'inizio della " guerra di mafia" degli anni "80 (che si colloca cronologicamente all'epoca del già citato omicidio di Bontate Stefano, avvenuto nell'Aprile del 1981), il Riina si era trasferito definitivamente a San Giuseppe Jato (cfr. f. 69 esame P.M. e ff. da 75 a 90 e 118 in sede di controesame).

Su specifica domanda volta ad accertare se all'epoca dell'episodio narrato egli conoscesse il dott. Contrada, ha riferito che in quel periodo non sapeva neppure chi fosse, non avendone mai sentito parlare, ed ha fornito una spiegazione del perchè, a suo giudizio, lo zio Filippo nel riferirgli quelle informazioni per il Riina aveva avvertito la necessità di comunicargli il nome della fonte delle informazioni: attesa la " *potenza*" di Totò Riina bisognava fornirgli una spiegazione convincente per indurlo a lasciare il proprio rifugio (cfr. ff. 42 - 43 ed in sede di controesame ff. 53- 57- 59 - 66 trascr. cit.). Solo successivamente, in occasione di altre notizie fatte avere da Contrada allo zio Marchese Filippo, sempre per il tramite dei Greco (Michele e Salvatore, con i quali, a detta del collaborante il Contrada manteneva i contatti), ha riferito di avere appreso chi era il dott. Contrada e le funzioni dallo stesso svolte (cfr. ff. 31- 34- 43 - 94 - 115 - 119 trascr. cit.).

Ha, altresì, assunto di avere appreso dal cognato Bagarella che Greco detto " il senatore" era un personaggio che aveva contatti con molte persone influenti ed era iscritto alla Massoneria (cfr. f. 40 trascr. cit.).

Sempre con riferimento alle notizie fatte avere dal dott. Contrada, il Marchese ha dichiarato che: nell'Ottobre del 1981, mentre il padre si trovava in stato di latitanza in una casa, sita in una palazzina all'inizio del paese di Villabate, lo zio Filippo gli aveva detto di farlo spostare da quell'alloggio perchè il dott. Contrada aveva fatto sapere che nella zona di Villabate sarebbero state eseguite perquisizioni domiciliari (*" mio zio mi disse: di fare spostare a mio padre, perchè aveva fatto sapere il dott. Contrada, che dovevano fare delle perquisizioni ddoco, a Villabate "* v. f. 30 trascr. cit.).

Il Marchese aveva, quindi, fatto trasferire il padre, per un periodo di circa una settimana, nell'abitazione di alcuni parenti a Cefalà Diana; successivamente erano ritornati insieme nella casa di Villabate, dove nel frattempo era rimasto il resto della famiglia e dove, comunque, non erano state eseguite perquisizioni (cfr. ff. 29- 30- 31 e 34 trascr. cit.).

In occasione dell'ultimo episodio riferito, il Marchese ha dichiarato che lo zio Filippo, all'epoca latitante come il padre, lo aveva informato della necessità di spostarsi, per precauzione, dalla casa dei Bagnasco in via Fichidindia (dove tutti e tre in quel periodo alloggiavano temporaneamente) perchè il dott. Contrada aveva fatto sapere, sempre tramite Greco Michele ed il " senatore", che era pervenuta in Questura una telefonata anonima con la quale si indicavano Filippo Marchese, "Pinuzzu" Calamia e Carmelo Zanca autori dell'omicidio in pregiudizio di Tagliavia Gioacchino detto " Ginetto" (*" mio zio mi disse che ci dovevamo spostare, perchè dice che c'è stata una telefonata anonima, che indiziava su questo omicidio di Ginetto Tagliavia a Filippo Marchese, Pinuzzu Calamia e Carmelo Zanca... ci siamo spostati sempre con notizia, dice che questa notizia gliel'aveva data il dott. Contrada"* cfr. f. 32 trascr. cit).

Il collaborante ha confessato la propria diretta partecipazione, unitamente ad altri soggetti, a tale omicidio e lo ha collocato cronologicamente verso la fine (Ottobre-Novembre) del 1981 (cfr. ff 32 e 68 trascr. cit). Ritenuta affidabile la notizia fatta pervenire dal dott. Contrada, sia lui che il padre si erano trasferiti in un villino a Casteldaccia del cognato di Filippo Marchese, Gregorio Marchese (cfr. ff. da 31 a 35 trascr. cit).

Avevano appreso, successivamente, facendo la spola tra Casteldaccia e Palermo, dove avevano continuato a trattare con altri appartenenti alla "famiglia" i propri affari, che alcune perquisizioni erano state effettivamente eseguite dalle forze dell'Ordine e per quanto riguardava la propria famiglia, soltanto nell'abitazione dello zio Marchese Filippo di Palermo, in via Sperone n° 7 (cfr. ff. 33 e 70 tras cr. cit).

Era a conoscenza del fatto che alcuni componenti della propria famiglia, tra cui lo stesso Bagarella, erano stati denunciati nel 1981 per l'omicidio del dottor Boris Giuliano ma non aveva saputo che il relativo rapporto di denuncia era stato redatto dal dott. Contrada (cfr. ff 101- 107 e ss. trascr. cit.).

Ha riferito poi che in quel periodo l'arroganza e l'efferatezza dei mafiosi erano tali che non temevano nessuno e che le volanti della Polizia fuggivano quando li sorprendeavano a commettere delitti con armi in pugno (cfr. f. 113 trascr. cit.).

Ha dichiarato infine di avere appreso notizie di altri appartenenti alle Forze dell'Ordine "a disposizione di Cosa Nostra" (*"i poliziotti, in quel periodo o divenivano manovrabili o si uccidevano"* - cfr. ff. 112 e 113 trascr. cit.) e di averne riferito alla Procura della Repubblica di Palermo (cfr. ff. 43 e ss. - 110 trascr.cit.).

Ha precisato che in obbedienza al codice di comportamento omertoso, vigente all'interno di "Cosa Nostra", non aveva avuto occasione di riferire ad altri in ordine alle notizie fatte pervenire dal dott. Contrada e che, come si conviene ad un "uomo d'onore" non era solito fare mai domande in ordine a quanto appreso da altri mafiosi (cfr. ff. 11- 41 e 118 trascr. cit.).



### **Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese.**

La completa attendibilità intrinseca del Marchese è stata positivamente verificata in numerose pronunce giurisdizionali alcune delle quali acquisite anche all'odierno procedimento (cfr. sentenza irrevocabile emessa nel proc. penale contro Grippi Leonardo ed altri, acquisita agli atti all'ud. del 6/5/1994).

La sua appartenenza con un ruolo di primo piano, nonostante la giovane età, all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" è stata accertata nell'ambito del c.d. primo maxi processo, all'esito del quale ha riportato condanna definitiva alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione, oltre le statuizioni accessorie, per il delitto di associazione di tipo mafioso (in primo grado era stato condannato anche alla pena dell'ergastolo, in relazione all'omicidio di Antonino Rugnetta, fatto delittuoso in ordine al quale è stata riconosciuta la nullità del giudizio di primo grado- cfr. sent. I° grado - tomo 31 ff. 5874 e ss. - sent. II° grado - vol. 12 ff. 3065 - cit. acquisite all'ud. del 6/5/1994). All'esito di una perizia sulle impronte papillari è stato riconosciuto anche quale autore, insieme ad altri, della c.d. "strage di Bagheria" nella quale rimasero uccise quattro persone (fatto commesso il 25/12/1981) ed è stato condannato alla pena di trent'anni di reclusione (cfr. I° maxi processo cit.- e certificato Casellario Giudiziale acquisito agli atti in data 19/4/1994).

Al di là dei vincoli familiari con noti esponenti di "Cosa Nostra", il suo radicato inserimento nella cosca mafiosa di "Corso dei Mille", già rivelato dai collaboratori di giustizia Sinagra, Calzetta e Marino Mannoia, è acclarato dalla partecipazione in prima persona ad efferati delitti tra i quali l'omicidio di Vincenzo Puccio, consumato all'interno del carcere dell'Ucciardone l'11/5/1989, per il quale è stato condannato alla pena dell'ergastolo (cfr. sent. Corte Assise Appello Palermo del 28/5/1991- Cert. Casell. Giud. cit.) .

L'accettazione da parte del Marchese a partecipare al predetto omicidio ai danni di un suo compagno di cella, all'epoca capo del mandamento di Ciaculli, con la certezza di andare incontro ad inevitabili e gravissime conseguenze penali, corrisponde ad una personale strategia di Riina Salvatore e attesta il privilegiato rapporto fiduciario esistente tra lui ed il Riina.

Ed è proprio in virtù' di tale peculiare rapporto di vicinanza ai Corleonesi ed al

Riina, in particolare, protrattosi anche durante il periodo della sua permanenza in carcere, che il Marchese è stato in grado di riferire decisive e segretissime notizie sull'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Nell'ambito dell'odierno processo il col. Domenico Di Petrillo, responsabile del Centro romano della Direzione Investigativa Antimafia, cui è stata delegata l'attività di indagine a riscontro delle dichiarazioni del Marchese, ha riferito in merito alle prime fasi della sua collaborazione (in data 20/8/1992 aveva richiesto un primo colloquio con il dott. De Gennaro venendo trasferito il 26/8/1992 in una struttura di detenzione extra-carceraria) ed ai primi preziosi spunti investigativi offerti dallo stesso (cfr. ff. 2 e ss. ud. 10/5/1994).

Il dott. Guido Longo, dirigente della III° sez. investigativa del Centro operativo D.I.A. di Palermo all'epoca dell'avvio della collaborazione del Marchese, ha riferito in ordine alle famiglie di mafia dei Madonia, dei Geraci e dei Carollo, alleate al gruppo corleonese facente capo a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, alle quali il collaborante ha dichiarato di essere stato particolarmente vicino fin da quando era bambino (cfr. ff. 12 e ss. ud. 10/5/1994).

Sulle indagini a riscontro delle dichiarazioni del Marchese ha riferito anche il cap. Luigi Bruno, altro ufficiale della D.I.A. in servizio presso il Centro operativo di Palermo, il quale ha esposto i dati biografici ed i precedenti penali a carico del predetto e dei suoi familiari, soffermandosi sui dati relativi al fratello Marchese Antonino, pericoloso "killer" della "famiglia di Corso di Mille", tratto in arresto il 7/7/1979 unitamente a Gioè Antonino a seguito della denuncia sporta da tale Cipolla Angelo presso il Commissariato di P.S. Scalo Marittimo, in occasione della casuale scoperta di un'arma da parte della moglie. Le conseguenti indagini avevano consentito di giungere al rinvenimento del c.d. "covo" di via Pecori Giraldi, dove oltre a numerose armi erano stati trovati ben quattro chilogrammi di eroina pura; inoltre era emerso che il suddetto appartamento era stato utilizzato da diversi esponenti corleonesi tra i quali anche Leoluca Bagarella, all'epoca latitante (cfr. ff. 63 e ss. ud. 10/5/1994- tomo 31 ff. 5822 e ss. sent. I° grado maxi processo).

Lo spessore criminale e la posizione di rilievo occupata dal Marchese Antonino all'interno della sanguinaria cosca di "corso dei Mille" sono stati evidenziati nell'ambito del primo maxi processo, in esito al quale il predetto è stato condannato alla massima pena detentiva, in relazione ai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso-traffico di stupefacenti ed omicidi in pregiudizio di Carmelo Lo jacono e Antonino Di Peri

(cfr. sent. cit.).

Il padre del collaborante, Marchese Vincenzo, indicato dal pentito Calzetta come esponente della famiglia di Corso dei Mille unitamente al fratello Filippo, a conclusione del primo maxi processo, sulla base anche delle successive dichiarazioni rese dal Mannoia, è stato condannato a grave pena detentiva in ordine al reato di cui all'art. 416 bis. c.p.; la lunga latitanza del predetto, documentata in atti, ne comprova il rango elevato occupato all'interno dell'organizzazione gerarchica della famiglia mafiosa di appartenenza (cfr. vol. 12- ff. 3091 e ss. - sent. II° grado maxi processo cit. dep. Bruno ff. 66 e ss. ud. cit.).

Alla massima pena detentiva è stato, poi, condannato in esito al primo grado di giudizio, nell'ambito del maxi processo, lo zio del collaborante Filippo Marchese, la cui posizione in secondo grado è stata separata essendo emersi seri dubbi in ordine alla sua sopravvivenza (sulla verosimile scomparsa del predetto con il metodo della "lupara bianca" intorno all'anno 1982 - cfr. dep. Bruno ud. cit. - informativa della sez. di P.G. dei C.C. acquisita in atti all'udienza del 14/10/1994). Già indicato dai collaboratori di giustizia Calzetta e Sinagra come uno dei protagonisti della c.d. "guerra di mafia", responsabile di numerosi omicidi consumati ai danni dei gruppi mafiosi c.d. "perdenti", è stato ritenuto il capo indiscusso della cosca di "Corso dei Mille", anche sulla base delle successive convergenti dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, tra cui Tommaso Buscetta e Contorno Salvatore; perseguito da diversi mandati di cattura rimasti senza effetto è riuscito a restare sempre latitante (cfr. ff. 5845 sent. maxi processo I° grado).

La cosca dei Marchese oltre ad essere collegata, anche da vincoli di natura familiare, attraverso il Bagarella, al Riina Salvatore, è stata anche indicata come alleata alle "famiglie" degli Zanca e dei Tinnirello (con tale ultimo intercorrono anche rapporti di parentela avendo sposato Benedetto Tinnirello una sorella di Marchese Filippo) ed è stata ritenuta gerarchicamente inferiore soltanto alla cosca dei Greco.

Greco Michele detto il "papa", indicato dal collaborante come uno dei referenti insieme al fratello Salvatore dell'odierno imputato all'interno di "Cosa Nostra", è stato concordamente indicato da piu' collaboratori di giustizia, nell'ambito del primo maxi processo, come "capo" della "commissione", organismo posto al vertice dell'organizzazione criminale, nonchè mandante di numerosi omicidi e protagonista della "guerra di mafia" e delle persecuzioni che ad essa si riconnettono (risultano a suo carico sentenze irrevocabili sia per il reato di associazione mafiosa che per omicidi - cfr. certificato Casellario

Giudiziale in atti); la potenza economica raggiunta dalla famiglia del predetto ne ha consentito il facile inserimento negli ambienti piu' riservati ed in quelli finanziari del capoluogo regionale, "ammantato da un'aurea di perbenismo, munito di passaporto e di porto d'armi per anni, è stato il gradito ospite di noti circoli cittadini e di famiglie blasonate"; la sua proprietà terriera, il c.d. baglio della "Favarella", oltre ad essere risultato luogo di frequentazioni altolocate è risultato anche il luogo dove si svolgevano incontri mafiosi di rango e dove, per un certo periodo, era stato impiantato anche un laboratorio di eroina; le risultanze delle complesse indagini bancarie eseguite nei suoi confronti nell'ambito del maxi processo ne hanno comprovato i molteplici rapporti d'affari con altri coimputati, ed in particolare con i Tinnirello, i Di Carlo, i Prestifilippo, gli Spadaro ed altri (cfr. tomo 28 - ff. 5300 e ss. sent. I° grado maxi processo).

Greco Salvatore, detto "il senatore", personaggio di cui è stata accertata, sulla base delle concordi dichiarazioni rese da Buscetta, Contorno, Calzetta, Sinagra, ulteriormente avvalorate da cospicue indagini bancarie, la perfetta sintonia di intenti con il fratello Michele, sia nell'ambito dell'organizzazione mafiosa che nelle imprese di carattere economico, si è distinto (come comprovato dal suo stesso soprannome) nel settore delle relazioni con il mondo politico e si è impegnato in prima persona con il germano e con i Prestifilippo nella raffinazione di eroina; pesantemente coinvolto nella "guerra di mafia" come "alter ego" del fratello, si è messo in luce nell'appoggio alla cosca egemone dei corleonesi (cfr. tomo 28- ff. 5385 e ss. sent. I° grado- risulta a suo carico sentenza irrevocabile per associazione di tipo mafioso).

Il Greco "Pino" indicato dal collaborante come uno dei soggetti presenti alla "Favarella", non parente dei predetti nonostante l'omonimia, è stato, secondo le concordi dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, molto legato ai corleonesi ed era riuscito ad imporsi come rappresentante della famiglia mafiosa di Ciaculli (cfr. sent. I° grado maxi processo cit.).

Leoluca Bagarella, già diffidato nel 1963, colpito nel 1978 da mandato di cattura in relazione all'omicidio del col. Russo, nel Dicembre del 1979 è stato tratto in arresto dai C.C.; nel 1980 è stato raggiunto da altro mandato di cattura in relazione agli omicidi in pregiudizio di Benigno ed Alimena; nel 1985 è stato prosciolto per l'omicidio del funzionario di Polizia Boris Giuliano, solo recentemente per tale omicidio è stato nuovamente colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, sulla base di sopravvenuti



elementi di prova costituiti da recenti dichiarazioni accusatorie rese da collaboratori di giustizia (cfr. ff. 69 e ss.- 84 dep. Bruno cit.).

Tutti i soggetti indicati dal collaborante come presenti alla sua cerimonia di formale affiliazione (Salvatore Maniscalco- Giovanni Lo Jacono- Filippo Argano e Pino Greco “Scarpazzedda”) sono risultati “uomini d’onore” con gravi precedenti penali e giudiziari a loro carico che ne attestano il ruolo criminale svolto per conto di “Cosa Nostra” (cfr. ff. 72 e ss. dep. Bruno ud. cit.).

Sono stati acquisiti positivi riscontri in ordine ad altri personaggi citati dal collaborante nel corso della sua deposizione dibattimentale (v. riferimenti ai dott.ri Giuseppe Guttadauro e Giuseppe Di Pace) ed in ordine all’omicidio commesso in concorso con Di Maggio Baldassare, di Roccamena, in pregiudizio di Napoli Fedele, confessato dal Marchese insieme ad altri omicidi (cfr. ff. 74- 78 e ss. - dep. Bruno ud. cit.).

La fitta trama di relazioni familiari e criminali nella quale il predetto è risultato inserito con un ruolo di primo piano all’interno dell’organizzazione “Cosa Nostra”, ne dimostra inequivocabilmente l’idoneità a disvelare notizie riservate e preziose, in relazione alle quali il suo contributo investigativo appare di peculiare rilevanza.

Deve sottolinearsi, poi, l’importanza delle motivazioni dallo stesso addotte alla sua scelta di dissociazione: maturando una scelta di profonda revisione della propria vita egli ha deciso di recidere radicalmente ogni legame con il proprio passato criminale, non esitando a coinvolgere se stesso ed i suoi familiari in gravissimi fatti delittuosi, dando luogo ad una delle piu’ ampie confessioni in ordine ai numerosi crimini commessi per conto di “Cosa Nostra”.

Nel corso dell’esame dibattimentale del Marchese è emerso che la collaborazione dello stesso con gli organi inquirenti è iniziata l’1 Settembre del 1992 e che le prime notizie riferite sul conto del dott. Contrada risalgono al 4 Novembre 1992 (la circostanza è stata precisata dal P.M. e sottoposta al vaglio dei difensori - cfr. sul punto f. 121 trascr. cit.); quindi, nessuna censura relativa ad asseriti ritardi nelle provalazioni riguardanti l’odierno imputato può essere mossa a tale collaboratore di giustizia. Tutti gli evidenziati elementi depongono per un giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese.



**Verifica dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese.**

Le dichiarazioni di Giuseppe Marchese sono tra le piu' significative acquisite nel presente processo per varie ragioni, ed infatti egli è il primo collaboratore di giustizia appartenente allo schieramento dei corleonesi dissociatosi da "Cosa Nostra" e, quindi, in grado di riferire quanto appreso sull'odierno imputato dall'interno del gruppo uscito vincente dalla "guerra di mafia" dei primi anni '80; in base a tale sua collocazione all'interno dell'organizzazione criminale ha dimostrato di potere informare su fatti personalmente vissuti accanto a personaggi di notevole spessore mafioso posti ai vertici del predetto schieramento, tra i quali, oltre ai componenti della propria famiglia di sangue, lo stesso Riina Salvatore ed i Greco; per tale motivo è stato in grado di confermare quanto dichiarato dal Cancemi in ordine alla "appropriazione" da parte dei corleonesi dei rapporti con gli esponenti delle Istituzioni, precedentemente cooptati dagli esponenti della strategia "morbida" all'interno di "Cosa Nostra" (cfr. Bontate); ha riferito sul conto dell'imputato specifici episodi, di particolare pregnanza probatoria, che convergono con il contenuto delle propalazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia.

Il primo episodio riferito si colloca all'inizio del 1981, prima dell'omicidio di Stefano Bontate (Aprile 1981) che è il delitto eclatante da cui ha preso l'avvio la "guerra di mafia".

In tale epoca il Marchese era già stato formalmente affiliato a "Cosa Nostra" e, nonostante la sua giovane età, il suo ruolo di "uomo di fiducia" di Riina Salvatore era già ampiamente consolidato ed ulteriormente rafforzato dall'avvenuto arresto del fratello Antonino nel Luglio del 1979 e del Leoluca Bagarella nel Dicembre dello stesso anno. Frequentava assiduamente insieme allo zio Filippo la tenuta dei Greco della "Favarella" ed era tra i pochi "uomini d'onore" al corrente dei luoghi in cui il Riina trascorreva la sua latitanza.

Ha ricordato che un giorno lo zio Filippo lo aveva preso in disparte, dopo avere avuto una breve riunione con i fratelli Michele e Salvatore Greco e con "Pino" Greco, comunicandogli che vi era l'urgenza di andare ad avvisare Salvatore Riina di una notizia fatta pervenire dal dott. Contrada (*"mio zio Filippo mi tirò da parte e mi disse : di andare*

*ad avvisare, dice, u ziu Totuccio, e ci dici, fici sapiri u dottor Contrada che hanno individuato la località dov'è che praticamente lui stava, dice, nelle mattinate dovrebbero fare qualche diciamo perquisizione”).*

La villa dove il Riina si rifugiava in quel periodo, sita in zona Borgo Molara, sulla salita di Villagrazia di Palermo, era nota al Marchese, che ne ha fornito una dettagliata descrizione; appena giunto sul luogo, comunicata la notizia al Riina questi senza alcuna esitazione aveva adottato l'immediata decisione di trasferirsi in altro sito, la casa di S. Giuseppe Jato di pertinenza dei Brusca, in uso a Totò Lazio.

Da tali dichiarazioni emergono i seguenti dati:

- 1) la notizia fatta avere dal dott. Contrada era finalizzata ad agevolare proprio il latitante Riina Salvatore e consisteva nell'individuazione da parte delle Forze di Polizia della località in cui questi si rifugiava;
- 2) la notizia era stata comunicata per il tramite dei Greco a Marchese Filippo che aveva affidato il delicato incarico di avvisare il Riina proprio al nipote, ritenuto particolarmente affidabile, il quale era già a conoscenza della villa dove il predetto capo mafioso trascorreva la propria latitanza;
- 3) il Marchese aveva avuto modo di verificare personalmente che il Riina quando aveva appreso la notizia, non aveva mostrato alcuna reazione di sorpresa, nè aveva posto alcuna domanda a chiarimento, il che è sintomatico della piena consapevolezza da parte del Riina del ruolo svolto dall'imputato per conto di "Cosa Nostra" e della piena affidabilità delle sue informazioni;
- 4) è stato, ulteriormente, dimostrato che la divulgazione all'interno di "Cosa Nostra" del ruolo svolto dall'imputato aveva tratto spunto da una specifica occasione che ne aveva resa necessaria la diffusione: Marchese Filippo, come dichiarato dallo stesso collaborante, aveva l'esigenza di fornire al nipote la fonte di quella notizia in modo che il Riina ne avrebbe potuto intendere il grado di affidabilità: infatti era stato sufficiente per il predetto apprendere il nome del dott. Contrada per decidere di trasferirsi dalla villa di Borgo Molara, sia pure temporaneamente, in un luogo più sicuro presso l'abitazione dei Brusca, altra famiglia a lui particolarmente fedele nell'ambito dello schieramento mafioso.

In ordine ai riscontri acquisiti deve, innanzi tutto, evidenziarsi che il collaborante ha dimostrato di ben conoscere i luoghi da lui indicati ed in particolare la villa di Borgo Molara dove si era recato ad avvisare il Riina e quella di San Giuseppe Jato dove lo aveva accompagnato.

La villa, risultata ubicata nella via Cartiera Grande n° 33, zona di Borgo Molara, località “Case Galati”, che si raggiunge percorrendo la via Aquino in direzione di Monreale, è stata, infatti, individuata grazie alle indicazioni del Marchese, il quale, dopo avere fornito una minuziosa descrizione dei luoghi, ha partecipato al sopralluogo finalizzato all’individuazione dell’abitazione eseguito su delega dell’A.G. alla fine del 1992 (cfr. ff. 16 e ss. - 58 deposizione dott. Guido Longo ud. cit.- trascrizioni dichiarazioni rese dal cap. Luigi Bruno il 14/10/1993 nel proced. celebrato dinanzi alla Corte di assise di Palermo, contro Greco Michele ed altri, acquisite all’udienza del 19/4/1994 cfr. doc. n° 24 prod. doc. P.M.).

Altrettanto vale per la villetta di San Giuseppe Jato, oggetto di sopralluogo e positiva ricognizione sulla base delle indicazioni offerte dal collaborante, ubicata in contrada Dammusi, formalmente intestata a tale Barbaro Vincenzo, realmente data in uso dal 1970 al 1984 a Lazio Salvatore, e dal 1984 (data in cui il Lazio si è suicidato) data in affitto a Salvatore Brusca, cugino di Bernardo Brusca, tratto in arresto, nel 1985, proprio nel medesimo fondo in cui è sita la predetta villetta; da tali emergenze è possibile desumere che la disponibilità dell’abitazione fosse, comunque, dei Brusca al di là della sua intestazione formale (cfr. ff. 28 e ss. 57 e ss. ud. cit. dep. Longo).

Sono stati acquisiti tutti i dati relativi all’individuazione dei proprietari della villa di Borgo Molara e del soggetto avente la disponibilità della stessa nel periodo indicato dal collaborante.

In particolare è stato accertato che la villa era di proprietà del geometra Carmelo Pastorelli, figlio di Sebastiano Pastorelli, socio e amministratore della “MEDISUD” s.r.l., di cui era socio- fra gli altri - anche Salvatore Provenzano, fratello del noto latitante mafioso Bernardo Provenzano, appartenente allo schieramento corleonese (cfr. dep. Longo e documentazione acquisita all’ud. del 6/5/1994 doc. n° 30 prod. P.M.).

Dalle indagini eseguite e’ emerso, altresì, che il suocero del Pastorelli, Salvatore Romeo, forniva le proprie generalità come “copertura” al Riina nel corso della sua latitanza:

ed infatti nel corso della perquisizione eseguita in occasione dell'arresto del Bagarella nel 1974, in via Largo S. Lorenzo n° 7, zona Resuttana Colli, erano stati rinvenuti e sottoposti a sequestro documenti falsi intestati al Romeo, che fin da allora erano stati ritenuti utilizzati dal Riina (cfr. trascrizioni dichiarazioni rese da Guido Longo il 17/11/1993 nel proced. celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, contro Greco Michele ed altri - acquisite all'udienza del 19/4/1994 cfr. doc. n° 24 prod. doc. P.M.).

Il Pastorelli aveva acquistato la villa nel 1980 da Tommaso Cannella, "uomo d'onore" a capo della famiglia mafiosa di Prizzi, già ritenuto nell'ambito del primo maxi processo come uno dei soggetti piu' fedeli al gruppo corleonese capeggiato da Salvatore Riina : sono stati acquisiti in atti il progetto per la costruzione della villa di proprietà di Cannella Tommaso, presentato alla ripartizione urbanistica sez. edilizia privata del comune di Palermo in data 27/1/1978 e l'atto di concessione n° 130 del 10/1/1979 (cfr. documentazione acquisita all'udienza del 10/5/1994); la vendita al Pastorelli, da potere dei coniugi Cannella Tommaso e Benanti Antonia, risulta dal contratto in data 9/12/1980, acquisito in atti all'udienza del 6/5/1994, unitamente alle mappe riprodotte i luoghi, al contratto preliminare di compravendita in data 15/3/1979 ed alla nota di trascrizione del contratto di vendita (v. doc. nn° 27 e 30 produzione documentale P.M. - rapporto giudiziario redatto dai C.C. in data 29/1/1986 contro Michele Greco ed altri acquisito all'ud. del 30/5/1995).

Il Pastorelli, a sua volta, aveva dato in locazione, già nel 1980, la villa a Salvatore Tamburello, soggetto recentemente oggetto di indagini di P.G. che ne hanno evidenziato l'appartenenza alla famiglia mafiosa di Mazara, quale reggente del capo mafia Agate Mariano: nel Marzo del 1993 il Tamburello è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto indicato da piu' fonti propalatorie quale reggente di Agate Mariano (altro mafioso alleato del Riina) durante la sua detenzione (cfr. ff. 16 e ss. dep. Longo ud. cit.- sent. Trib. Marsala nel proc. penale contro Alfano ed altri già cit.- copia raccomandata spedita da Pastorelli Carmelo al Questore di Palermo in data 5/6/1980 con la quale si comunicava la cessione in locazione a Tamburello Salvatore, nato a Mazara del Vallo il 26/1/1932, dell'abitazione in oggetto- nonchè copia dei vaglia spediti dal Tamburello al Pastorelli con causale canone locazione - acquisiti all'ud. del 6/5/1994).

I collegamenti tra il Riina e la famiglia mafiosa di Mazara Del Vallo sono avvalorati

anche dalla circostanza, riferita recentemente dal collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio, che il Riina, durante la sua latitanza, frequentava una villa in tale località che è stata individuata sulla base delle indicazioni offerte dal Di Maggio in sede di sopralluogo eseguito dai C.C. (cfr. dep. Longo ud. cit. - sul ruolo svolto dal Tamburello quale reggente di Agate Mariano, capo della cosca di Mazara del Vallo, intimamente collegata al Riina cfr. anche deposizione resa dal teste della difesa Lorenzo Narracci all'udienza del 20/5/1994 ff. 187 e ss.).

E' stato accertato che all'epoca indicata dal Marchese (primi mesi del 1981), la villa di Borgo Molara era certamente abitata, essendo emerso che il relativo contratto di energia elettrica era stato stipulato nel Novembre del 1980 con cessazione della fornitura nel Febbraio 1982 (cfr. dep. Longo ff. 54 e ss.- contratto di fornitura energia elettrica per usi domestici, a nome di Pastorelli Carmelo, acquisito in atti all'udienza del 10/5/1994, dal quale può evincersi la data della richiesta di allacciamento - 8/11/1980- e quella di esecuzione del lavoro - 29/11/1980 - dati direttamente emergenti dal documento in esame che hanno consentito di rilevare l'errore di data relativo al predetto contratto, contenuto nel rapporto giudiziario redatto dai C.C. a seguito delle dichiarazioni rese nel 1984 dal pentito Salvatore Anselmo - cfr.f. 9 rapporto giudiziario redatto dai C.C. in data 29/1/1986 contro Michele Greco ed altri - acquisito all'ud. del 30/5/1995- dove è erroneamente riportata la data del 26/5/1982 in luogo di quella del 29/11/1980 come quella in cui era stato stipulato il contratto di fornitura elettrica).

Tutte le predette circostanze confermano come, da tempo, la villa di Borgo Molara indicata dal Marchese quale rifugio di Riina Salvatore, era nella disponibilità di esponenti di "Cosa Nostra" o comunque di soggetti molto vicini a questa organizzazione e che, in particolare nel 1981, anno cui si riferisce l'episodio in esame, era condotta in locazione da un mafioso di particolare spicco, il Tamburello, molto vicino ai corleonesi, che essendo all'epoca in questione totalmente sconosciuto agli Inquirenti, si palesava particolarmente idoneo ad apprestare la copertura ad un latitante "eccellente" e che, peraltro, essendo residente a Mazara, non aveva alcuna necessità di servirsi personalmente di quell'abitazione.

Ma le indicazioni offerte dal Marchese sulla villa di Borgo Molara come rifugio di Salvatore Riina hanno trovato un importante riscontro "ex ante" anche nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Salvatore Anselmo ("uomo d'onore" della famiglia della

Noce, alleata dei corleonesi, fratello del latitante Vincenzo Anselmo, “figlioccio” dello stesso Riina), il quale, iniziata la propria collaborazione nel Novembre del 1984, e dopo poco ucciso il (12/11/1984), aveva già indicato la villa di via Cartiera Grande n°33 in località Borgo Molara, come luogo in cui si rifugiavano e si riunivano il Riina, insieme al fratello Vincenzo Anselmo e ad altri latitanti tra cui anche Bernardo Provenzano (cfr. deposizione resa sul punto dal cap. dei C.C. Leonardo Rotondi, il quale ha svolto attività di accertamento in relazione alle dichiarazioni rese dall’Anselmo Salvatore ed ha eseguito all’epoca indicata -1984- i sopralluoghi e gli appostamenti nella villa in oggetto che era risultata disabitata - v. ud. 16/5/1995 ff. 34 e ss. - ud. 1/6/1995 ff. 102 e ss.- documentazione acquisita all’ud. del 30/5/1995).

Dalla documentazione relativa alle indagini eseguite sulla base delle dichiarazioni dell’Anselmo, ed in particolare dal p.v. di esame del teste, cap. Leonardo Rotondi, in data 28/10/1986, è stato possibile evincere che l’Anselmo aveva individuato, proprio mentre si trovava in compagnia del cap. Rotondi, la villa sita in via cartiera Grande come quella dei riferiti incontri tra i predetti latitanti; non poco rilievo assume la circostanza che il collaboratore Marchese Giuseppe, nel corso della sua deposizione dibattimentale, abbia indicato Anselmo detto “Saruzzu” tra i pochi uomini fidati che erano a conoscenza del rifugio del Riina (cfr. doc. acquisita all’udienza del 30/5/1995- cfr. n° 65 elenco atti utilizzabili - e esame Marchese f. 82 ud. 22/4/1994).

Altra conferma alle dichiarazioni rese dal Marchese deriva dalle propalazioni di altro collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio che, in epoca piu’ recente, ha indicato la medesima villa di Borgo Molara come rifugio del Riina nel corso della sua latitanza; in tale occasione sono stati eseguiti sopralluoghi ed accertamenti anche dai C.C. (cfr. f. 58 deposizione cap. Longo ud. cit.).

Sul punto è stato acquisito, su richiesta della difesa, anche il verbale dell’interrogatorio reso dal Di Maggio al P.M. in data 26/5/1993, ove il predetto collaborante, nel riferire la circostanza, aveva affermato che il Riina aveva lasciato quella villa nel periodo immediatamente successivo all’omicidio di Salvatore Inzerillo, perchè in quel momento il rifugio non era stato piu’ ritenuto sicuro per il capo dei corleonesi, in quanto noto anche a qualcuno del gruppo Inzerillo (cfr. stralcio del p.v. di interrogatorio citato acquisito in atti all’udienza del 3/2/1995).

La difesa ha sostenuto che tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Di

Maggio e Marchese sul punto relativo al motivo dell'allontanamento del Riina dalla villa di Borgo Molara sussiste un insanabile contrasto.

Dal confronto tra le dichiarazioni dibattimentali rese dal Marchese e quelle del Di Maggio, contenute nel predetto verbale di interrogatorio, acquisite anche con il consenso del P.M., non si ravvede il contrasto evidenziato dalla difesa.

Ed infatti entrambi i collaboranti hanno, coerentemente, indicato nell'inizio della guerra di mafia (che, come già detto, si colloca al tempo degli omicidi Bontate ed Inzerillo, eseguiti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro tra l'Aprile ed il Maggio del 1981) l'epoca ed il motivo del definitivo trasferimento del Riina da quella abitazione, da ricollegare a ragioni di sicurezza attinenti all'avvio dei cruenti contrasti interni ai gruppi mafiosi palermitani; il Marchese che in quel periodo era a stretto contatto con il Riina, a differenza del Di Maggio, è risultato a conoscenza di un altro precedente trasferimento del capo dei corleonesi dall'abitazione di Borgo Molara, determinato dalla "soffiata" del dott. Contrada, che era stato temporaneo, tanto che lo stesso collaborante ha precisato di essere al corrente che, dopo questo trasferimento, il Riina era ritornato ad abitare nella villa e che solo successivamente, poco prima dell'inizio della "guerra di mafia", egli si era definitivamente trasferito a San Giuseppe Jato (cfr. ff. 69- 75 e ss. - 118 ud. cit.).

L'imputato, nel corso dell'esame reso all'udienza del 23/12/1994, ha sostenuto un "mutamento di versione" sul punto, da parte del collaborante, tra l'interrogatorio reso al P.M. in data 2/10/1992 e quello successivo reso il 4/11/1992; l'assunto difensivo non ha avuto alcun riscontro processuale tenuto conto che nessun verbale di precedenti dichiarazioni rese dal Marchese al P.M. è stato oggetto di acquisizione dibattimentale non essendosi, evidentemente, prospettata concretamente alcuna contraddizione tra quanto dichiarato nelle fasi delle indagini e quanto oggetto di esame dibattimentale (cfr. ff. 32 e 40 ud. 23/12/1994).

Il Marchese ha riferito di non sapere se nell'abitazione di Borgo Molara fossero state eseguite perquisizioni a seguito della soffiata del dott. Contrada, ma è poco verosimile che ciò si sia verificato, tenuto conto che il rifugio, come ha affermato lo stesso collaborante, era stato nuovamente utilizzato dal Riina, evidentemente, perchè non ancora scoperto dalle Forze dell'Ordine.

Tale conclusione è confortata dallo stesso tenore letterale della notizia, riferita dal



Marchese, fatta pervenire a “Cosa Nostra” dall’imputato: come è stato, infatti, detto ciò che il dott. Contrada aveva fatto sapere, tramite i Greco, è che era stata individuata la “località”, e non la casa, dove il Riina trascorreva la propria latitanza e che nelle mattinate sarebbe stata eseguita “qualche perquisizione”, ulteriore dato che conferma una ricerca del latitante non mirata con riferimento specifico ad una precisa abitazione.

L’acquisizione della notizia dell’imminenza di ricerche da parte delle Forze dell’Ordine nel territorio di Borgo Molara, venuta in possesso dell’imputato, certamente giustificava, quale norma prudenziale, l’allontanamento del Riina dal sito, ma la mancata individuazione dell’abitazione, peraltro comprovata dalla nota redatta il 28/4/1995 dal Comando Provinciale C.C. di Palermo (acquisita agli atti in data 31/7/1995, su richiesta della difesa del 15/4/1995- nella quale si dà atto che “ da verifica effettuata presso gli archivi dei competenti comandi non risultano esservi atti di P.G. o appunti relativi ad attività di iniziativa o delegata, comprovanti l’avvenuta localizzazione nel 1981 dell’allora latitante Salvatore Riina, in uno stabile ubicato in Borgo Molara- via Cartiera Grande- zona Aquino Mezzo Monreale”) non aveva determinato la perdita di sicurezza del rifugio, che per tale motivo era stato ancora utilizzato.

D’altra parte neppure il mancato rinvenimento di atti di P.G. concernenti perquisizioni eseguite nel territorio di Borgo Molara, finalizzate alla ricerca del Riina, in quanto consistenti in attività di investigazione ad ampio raggio, può in alcun modo essere ritenuta una smentita a quanto affermato dal collaborante.

Ed infatti dalle modalità di documentazione di tale tipo di attività di P.G., attestate da numerosi testi nell’ambito dell’odierno processo, è stato possibile accertare che tale tipo di investigazione non lascia, normalmente, traccia in carteggi ufficiali e che in generale, con riferimento al periodo in questione la documentazione dell’attività di P.G. era regolata da prassi meno rigide dal punto di vista formalistico.

I testi Angelo Pellegrini (cfr. ud. 31/5/1994) e Mario Obinu (cfr. ud. 3/6/1994) i quali hanno riferito in merito alle modalità operative di preliminare verifica ed eventuale intervento, seguite per prassi, in casi di notizie confidenziali facenti riferimento alla possibile localizzazione di latitanti, hanno concluso, concordemente, che non sempre si procedeva alla redazione di relazioni di servizio quando le preliminari operazioni di P.G., finalizzate alla verifica della fonte, non avevano dato esito positivo. Dello stesso tenore è la testimonianza resa sul punto dai testi Guido Longo (cfr. ff. 61 e ss. ud. 10/5/1994), Renato

Gentile (cfr. ff. 72 e ss. 112 e ss. ud. 20/5/1994) e Saverio Montalbano; quest'ultimo ha precisato che, con riferimento a periodi piu' risalenti nel tempo, il rigore formale della documentazione degli atti di P.G. era osservato con minore scrupolo (cfr. ud. 10/6/1994 ff. 15 e ss. - 102 e ss.).

Con specifico riguardo a tale ultimo aspetto deve evidenziarsi che, in occasione di due perquisizioni domiciliari finalizzate alla cattura di latitanti, eseguite in periodo contestuale a quello riferito dal Marchese, che hanno costituito oggetto di particolare attenzione nel presente processo, e precisamente la perquisizione nell'abitazione di via Guido Jung del Riccobono, risalente ai primi mesi del 1980, in ordine alla quale ha riferito il teste della difesa Gianfranco Firinu (già oggetto di trattazione nella parte relativa al collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo) e quella eseguita nella casa del mafioso Salvatore Inzerillo, nell'Aprile 1980 (di cui si avrà modo di trattare nel prosieguo- v. vicenda Gentile) non è rimasta, agli atti di P.G., alcuna traccia documentale, atteso l'esito negativo delle stesse e nonostante l'ampio dispiegamento di forze verificatosi in entrambi i casi.

D'altra parte dai processi verbali di vane ricerche eseguiti nei confronti di Salvatore Riina, acquisiti all'udienza del 18/10/1994, emerge che il predetto latitante è stato ricercato solo in esecuzione di provvedimenti giudiziari emessi a suo carico, presso il suo domicilio anagrafico, in via Rua Del Piano n° 13 a Corleone, il che appare un esito documentale troppo riduttivo rispetto agli accertamenti di P.G. eseguiti per pervenire alla cattura di uno dei piu' importanti, se non il principale, latitante di mafia.

Uno specifico, importante riscontro all'individuazione della zona di Borgo Molara come rifugio di latitanti mafiosi è, poi, emerso dalla deposizione resa dal dott. Ignazio D'Antone, il quale già dall'Aprile del 1981 aveva assunto di fatto la dirigenza della Squadra Mobile di Palermo subentrando al dott. Impallomeni in qualità di funzionario piu' anziano addetto alla Squadra Mobile di cui era già vice-dirigente (cfr. f. 154 ud. 14/7/1995).

Il D'Antone, infatti, pur affermando di non avere ricevuto segnalazioni specifiche nei primi mesi del 1981 in ordine ad una casa sita a Borgo Molara utilizzata come rifugio da Salvatore Riina, ha dichiarato che *“Borgo Molara era uno dei luoghi, nei dintorni di Palermo, che si prestavano ad occultare latitanti e che spesso, per tale motivo, anche durante il periodo della sua dirigenza alla Squadra Mobile, si mandavano uomini in quella zona per ricercare latitanti ed in particolare i pericolosi “Corleonesi”* (cfr. ff. 115, 158, 159 ud. 14/7/1995) .

Tale emergenza processuale, di peculiare rilevanza, atteso il ruolo svolto all'epoca dal dott. D'Antone nell'ambito della Squadra Mobile, riscontra l'effettiva esecuzione di pattugliamenti da parte delle Forze di Polizia, finalizzati alla cattura di latitanti, proprio nella zona e nell'epoca indicata dal Marchese, e risulta, peraltro, assolutamente coerente sia con la notizia riferita dal predetto che con le altre risultanze esaminate, sulla base delle quali deve ritenersi che l'allontanamento del Riina da quell'abitazione era stata "consigliata" per motivi di prudenza e non perchè il suo rifugio fosse stato localizzato dalla Polizia.

Anche il secondo episodio riferito dal Marchese si colloca nel 1981 (Ottobre 1981), quando lo zio Marchese Filippo lo aveva informato della necessità di fare spostare il padre, all'epoca "canziato" presso una casa di Villabate, perchè il dott. Contrada aveva fatto sapere " *che dovevano fare delle perquisizioni ddoco a Villabate*".

Anche in questo caso la notizia si riferiva ad operazioni di polizia generiche da eseguire nella zona in cui il Marchese trascorreva la propria latitanza e non alla localizzazione esatta dell'abitazione del predetto; in questa occasione il collaborante è stato in grado di precisare che nessuna perquisizione era stata eseguita perchè il resto della famiglia, che era rimasta nell'abitazione in oggetto, lo aveva potuto riferire puntualmente.

Anche in relazione al terzo episodio di notizie fatte pervenire dal dott. Contrada il Marchese ha riferito che non era stata eseguita alcuna perquisizione nella casa dei Bagnasco di via Fichidindia da dove, per precauzione, si erano trasferiti andando ad abitare per un periodo nel villino di un cognato dello zio Filippo Marchese, Gregorio Marchese, sito a Casteldaccia, e che una perquisizione era stata eseguita ma solo nell'abitazione dello zio, sita a Palermo, in via Sperone n° 7.

Proprio in relazione alla mancata esecuzione delle perquisizioni a seguito delle "soffiate" del dott. Contrada il collaborante ha riferito di avere palesato allo zio i dubbi sulla "bontà" delle notizie fatte avere dal predetto funzionario di Polizia, ma il Marchese Filippo aveva tagliato corto rispondendogli che, secondo quanto dicevano Michele Greco ed il "senatore", le informazioni che Contrada aveva fornito fino a quel momento erano "buone".

In tale occasione Marchese aveva avuto, quindi, modo di apprendere dallo zio ulteriori dati di conoscenza e cioè che i contatti con il dott. Contrada erano, normalmente, tenuti dai Greco e che fino ad allora il funzionario di Polizia aveva fatto avere altre informazioni rivelatesi utili per l'organizzazione mafiosa.

Peraltro deve osservarsi che le notizie riportate dal Marchese, come provenienti dal dott. Contrada, avevano contenuto generico, avendo questi riferito in due casi che si dovevano eseguire perquisizioni nelle zone di Borgo Molara e di Villabate e nell'altro che era emerso un elemento investigativo in merito alla scomparsa di "Ginetto" Tagliavia e cioè la telefonata anonima pervenuta al 113, che poteva determinare l'orientamento delle indagini nei confronti dei soggetti indicati quali autori di quella scomparsa; quindi, in quest'ultimo caso, non veniva preannunciata nessuna perquisizione ma si trattava solo di un avvertimento che le indagini di Polizia avrebbero potuto indirizzarsi sul gruppo dei Marchese, da ciò la precauzione di spostarsi dalle abitazioni abitualmente frequentate.

Occorre, innanzi tutto, evidenziare che sia l'abitazione di via Fichidindia che quella di Casteldaccia, indicate dal Marchese sono state oggetto di positive verifiche.

In particolare è stato accertato che nell'anno 1979, nell'abitazione sita in via Fichidindia n° 45, in un complesso dove abitavano anche i fratelli Tinnirello, risultava un'utenza E.N.E.L intestata a Marchese Caterina, sorella di Marchese Filippo, che però risultava residente in altro stabile, in via Funaioli n° 11; da tale dato è possibile evincere che quella abitazione fosse, effettivamente, in uso ai Marchese (cfr. f. 79 dep. cap. Bruno ud. cit. e copia tabulati ENEL acquisiti all'udienza del 6/5/1994 doc. 28 prod. doc. P.M.).

Con riferimento alla villa di Casteldaccia è stato rinvenuto un rapporto giudiziario del 1983, relativo ad alcuni fatti delittuosi tra cui l'omicidio di Marchese Gregorio, cognato di Filippo, nel quale si dà atto che il Marchese abitava in una casa sita in Casteldaccia; è stato altresì, acquisito in copia il contratto con il quale Marchese Gregorio, in data 4/1/1980, aveva acquistato il fondo rustico in territorio di Casteldaccia, contrada Fiorilli, da potere di Aiello Antonino (cfr. ff. 71 e ss. dep. cap. Bruno ud. cit.- copia contratto cit. acquisito all'udienza del 6/5/1994- doc. n° 26 prod. P.M.).

Ma il riscontro certamente più significativo alle notizie riferite dal Marchese è costituito dalla relazione di servizio in data 5/9/1981, a firma di Antonino Raspanti, agente di P.S. in servizio presso la Centrale Operativa di Palermo, allegata al rapporto giudiziario del 27/8/1982 concernente la scomparsa di Tagliavia Gioacchino, con la quale si comunicava che, alle h. 19,57 del giorno 5 Settembre 1981, tramite centralino "113", era pervenuta una telefonata anonima che riferiva le testuali parole: "*Senta, mi stia a sentire, per la scomparsa di Ginetto Tagliavia, il nipote di Pietro Tagliavia, quello che ha la pescheria a S. Erasmo, gli autori sono: Giuseppe Calamia, Filippo Marchese ed i fratelli*

*Pietro e Carmelo Zanca*”(cfr. relazione citata allegata al rapporto del 27/8/1982- acquisito in atti all’udienza del 16/9/1994).

Dal rapporto citato, a firma del dirigente dell’epoca della Squadra Mobile, dott. Ignazio D’Antone, si evince che, qualche giorno prima della telefonata, e precisamente il 2/9/1981 Mercurio Tommasa aveva denunciato l’allontanamento da casa del figlio Gioacchino Tagliavia, avvenuto il 28 Agosto precedente.

Il Tagliavia era soggetto pregiudicato per reati contro il patrimonio ed altro e dal Giugno 1981 si era sottratto al regime della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di S. Maria a Monte (PI).

L’elemento investigativo emerso dalla telefonata anonima, l’unico di rilievo segnalato nel predetto rapporto, era stato ritenuto attendibile dagli Inquirenti attesa l’appartenenza del Tagliavia a famiglia di pregiudicati già dediti al contrabbando di t.l.e. ed essendo stato lo scomparso denunciato per concorso nell’omicidio di Ferdico Antonio; tali elementi inducevano a ricollegare la sparizione del Tagliavia alla vendetta posta in essere ai suoi danni proprio dalle persone segnalate nella telefonata anonima, “ *ed in particolare dai Marchese e dagli Zanca, la cui pericolosità era stata piu’ volte accertata*” (cfr. rapporto giud. cit.).

Escusso all’udienza del 24/3/1995 il teste Antonino Raspanti ha confermato la relazione a sua firma acquisita in atti (cfr. ff. 53 e ss. ud. cit.).

Il dott. Ignazio D’Antone, all’udienza del 14/7/1995, ha dichiarato di conservare un vago ricordo della telefonata in questione, affermando però di avere ricevuto la notizia relativa alla predetta telefonata dagli operatori della Centrale Operativa la mattina stessa e di averla trasmessa alla sezione investigativa; ha ricordato che le indagini relative alla scomparsa del Tagliavia erano state condotte dal dott. Cassarà, all’epoca dirigente della sezione investigativa (cfr. ff. 155 e ss. ud. cit.).

L’imputato, che all’epoca della telefonata in oggetto ricopriva l’incarico di dirigente della Criminalpol, nel corso dell’esame all’udienza del 29/12/1994, ha affermato di non sapere nulla sulla telefonata anonima pervenuta al 113 che indicava gli autori della scomparsa del Tagliavia perchè “*una telefonata anonima non è un fatto eccezionale da portare a conoscenza del dirigente della Criminalpol*”; ha escluso, altresì, che il dott. D’Antone avesse potuto parlargli di quelle indagini (cfr. ff. 31 e ss. ud. cit.); nel corso delle

successive dichiarazioni rese all'udienza del 24/3/1995, entrando in contraddizione con quanto dichiarato in precedenza, ha ammesso che "normalmente" il funzionario responsabile della Centrale Operativa, quando accadeva un fatto di criminalità di particolare rilievo, informava subito e per primo il capo della Squadra Mobile e successivamente il capo della Criminalpol; ha dichiarato di non avere, però, alcun ricordo della trasmissione di tale notizia, ed ha attribuito la mancanza di ricordi sul punto (pur non potendo escludere la circostanza " *può darsi pure che mi sia stata fatta questa segnalazione*" cfr. f. 62 ud. cit.) al fatto che l'elemento investigativo in oggetto non era stato preso in particolare considerazione dalla Squadra Mobile che doveva occuparsi del caso.

L'assunto difensivo, sulla base delle risultanze documentali acquisite, appare del tutto infondato: ed infatti, come si è già avuto modo di evidenziare, nel rapporto giudiziario redatto dalla Squadra Mobile, in data 27/8/1982, quella telefonata era stata segnalata come l'unico ed attendibile elemento investigativo emerso dalle indagini finalizzate all'individuazione dei responsabili della scomparsa del Tagliavia.

Peraltro, anche dalla richiesta di ulteriori indagini, acquisita in atti, formulata dalla Procura della Repubblica in data 25/9/1982, risulta che l'elemento di maggior interesse nell'ambito di quelle indagini condotte dalla Squadra Mobile era ritenuto anche dall'A.G. proprio la telefonata anonima pervenuta il 5/9/1981 (cfr. doc. acquisita all'ud. del 16/9/1994).

Dalle esposte emergenze processuali si evince, quindi, che quell'elemento investigativo, pervenuto con assoluta precisione e tempestività al gruppo dei Marchese, così come riferito dal collaborante, era stato ritenuto particolarmente significativo ed attendibile dagli Inquirenti dell'epoca, anche se affidato ad una delazione anonima che nel periodo in questione, unitamente alle informazioni di natura confidenziale, era una delle principali fonti di acquisizione di elementi di interesse investigativo, ed inoltre che, la notizia in oggetto, per il ruolo ricoperto all'epoca dall'imputato, era tra quelle che certamente pervenivano alla sua conoscenza.

Resta da esaminare la linea difensiva avente ad oggetto l'asserita incompatibilità logica tra le notizie riferite dal Marchese, che l'imputato ha definito " *assolutamente false ed inventate*" (cfr. ud. 22/4/1994 ff. 45 e ss.), e l'attività di indagine posta in essere dal dott. Contrada nei confronti del gruppo dei Marchese, essenzialmente confluita nel rapporto di denuncia per gli omicidi Giuliano e Basile del 7/2/1981 (cfr. esame imputato ud. 23/12/1994

ff. 26 e ss.- e spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 24/3/1995 ff. 60 e ss.).

L'imputato ha dichiarato che Marchese Giuseppe era l'unico componente della famiglia Marchese che non aveva inserito tra i denunciati nel predetto rapporto giudiziario perchè all'epoca aveva solo diciassette anni e non si immaginava neppure che fosse già un "killer" di mafia; ha sostenuto l'assurdità logica della notizia riferita dal Marchese, secondo cui egli avrebbe favorito la latitanza dei suoi parenti proprio in epoca contestuale a quel rapporto di denuncia che aveva provocato l'emissione a loro carico del mandato di cattura da parte del G.I. dott. Borsellino, affermando " *non ha senso denunciare all'Autorità Giudiziaria criminali, fargli spiccare mandato di cattura e poi farli fuggire: allora, tanto vale non denunciarli, se si vogliono favorire, si coprono le loro responsabilità e non si parla nel rapporto, questo può fare l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, non assicurare la latitanza di un individuo*" (cfr. ff. 35 e ss. ud. 23/12/1994).

Tale assunto difensivo mostra tutta la sua fragilità ove si consideri che il rapporto in oggetto ha un carattere essenzialmente riepilogativo delle decisive indagini condotte dalla Squadra Mobile diretta dal dott. Boris Giuliano e dai Carabinieri, in particolare dalla Compagnia dei C.C. di Monreale sotto il comando del cap. Basile, che avevano già consentito di individuare nel gruppo di mafia facente capo ai corleonesi (e tra questi in particolar modo i Marchese e Leoluca Bagarella) i responsabili di gravissimi delitti commessi da "Cosa Nostra".

Dalla stessa lettura del rapporto si evince che il dott. Giuliano era stato ucciso mentre la Squadra Mobile sotto la sua direzione aveva conseguito brillanti risultati investigativi che avevano consentito di colpire nel suo punto più vitale il potente aggregato di mafia facente capo ai corleonesi; in particolare, nell'Aprile del 1979, nel corso delle indagini relative alla rapina eseguita alla sede della cassa di Risparmio di via Mariano Stabile, durante la cui esecuzione era stato ucciso il metronotte Sgroi, era stata localizzata in Corso dei Mille a Palermo, con rinvenimento di armi, denaro e documenti, in una bottega di tappezzeria per auto, una delle basi logistiche del gruppo di mafia facente capo ai Greco ed ai Marchese.

In ordine alle indagini concernenti tali fatti delittuosi la Squadra Mobile, riferendo all'A.G. con rapporti a firma del dott. Giuliano in data 30/4/1979-2/5/1979 e 6/6/1979, aveva denunciato Rosario Spitalieri, Greco Giovanni, Greco Giuseppe, Mondello Giovanni, Marchese Pietro e Marchese Gregorio (cfr. ff. 6 e ss. rapporto cit. acquisito all'udienza del 6/5/1994 - quale seguito ai predetti rapporti risulta acquisito in atti all'udienza del

19/10/1995 il rapporto in data 9/10/1979 a firma dell' imputato in relazione alle indagini sul "covo" di Corso dei Mille).

In particolare Pietro Marchese (il cui ruolo nella rapina citata era stato possibile accertare grazie alla decisiva testimonianza di una cittadina straniera- Duchenne Silvia- casualmente presente all'interno della banca) e Greco Giuseppe erano stati individuati come i componenti del gruppo operativo mafioso delle famiglie cui i predetti erano legati, per vincoli di parentela o affiliazione, e principalmente quelle di "Corso Dei Mille" e di "Ciaculli"(cfr. f. 13 rapporto cit.).

Il 7 luglio del 1979, a seguito del già citato rinvenimento fortuito e la successiva consegna alla polizia di una rivoltella era stata portata a felice esito un'altra importante operazione di Polizia che aveva condotto all'arresto di Marchese Antonino e Gioè Antonino nonchè alla scoperta del "covo" di via Pecori Girdali (il decisivo ruolo svolto dal dott. Giuliano e dai componenti del Comm. "Scalo Marittimo", dott.ri Marcello Immordino e Giacomo Venezia in tale operazione, emerge oltrecchè dal citato rapporto anche dalla testimonianza al presente processo resa dal dott. Immordino- cfr. ud. 24/6/1994).

Nei giorni immediatamente successivi alla scoperta del predetto "covo" l'interesse investigativo del capo della Mobile, resosi conto dell'importanza strategica di tale rinvenimento, si era rivolto all'individuazione dei piu' pericolosi esponenti dell'aggregato mafioso facente capo ai corleonesi, pervenendo all'individuazione del pericoloso latitante Leoluca Bagarella, cognato del Riina, come uno dei soggetti che avevano utilizzato l'appartamento sito in via Pecori Girdali (cfr. telex inviato dal dott. Giuliano, in data 12/7/1979, al Ministero dell'Interno, Centro Nazionale Criminalpol, citato al f. 33 rapporto in atti).

Quindi alla data della sua uccisione (21/7/1979) il dott. Giuliano nonostante il breve lasso di tempo dal rinvenimento del "covo" di via Pecori Girdali (7/7/79) aveva già attivato le indagini per individuare il gruppo di mafia che lo utilizzava, identificando Bagarella Leoluca, in stretto collegamento con gli arrestati Marchese Antonino e Gioè Antonino, come uno dei soggetti facenti parte di quel gruppo; sulla base dell'accertato rapporto tra il Gioè ed i fratelli Di Carlo di Altofonte aveva, altresì, stabilito l'esistenza di una relazione tra il "covo" di via Pecori Girdali e l'infrastruttura alberghiera con annessa discoteca "Il Castello"- di San Nicola Arena- facente capo alla società di fatto costituita da Calvello Mantegna Alessandro ed i fratelli Di Carlo- su cui avevano, successivamente approfondito



le indagini i Carabinieri ed in particolare il cap. Basile, (cfr. ff. 38 e ss. rapporto cit.).

Il cap. Basile, avvalendosi del materiale investigativo acquisito a conclusione di proprie indagini svolte in occasione di vari delitti verificatisi in Altofonte e di quello acquisito dalla Squadra Mobile, a seguito della scoperta del “covo” di via Pecori Giraldi, con rapporto in data 6/2/1980, aveva denunciato alla Procura della Repubblica, tra gli altri i fratelli Di Carlo, Bentivegna Giacomo, Marchese Antonino e Bagarella Leoluca, così raggiungendo ulteriori risultati investigativi a carico del medesimo aggregato criminale già individuato dalla Squadra Mobile del dott. Giuliano.

Con R.G. del 16/4/1980 il Nucleo Operativo dei C.C., in relazione alle indagini svolte anche in collaborazione con la Compagnia C.C. di Monreale, denunciava Riina Giacomo, Pipitone Antonino, Cannella Tommaso ed altri soggetti ritenuti strettamente legati alla cosca corleonese (cfr. ff. 57 e ss. rapporto cit.).

Le pervicaci e brillanti indagini compiute dal dott. Giuliano e dal cap. Basile a carico dell'unico pericoloso aggregato mafioso facente capo ai corleonesi, ragione stessa della loro eliminazione ad opera di “Cosa Nostra”, non potevano consentire in alcun modo l'omissione di una denuncia nei confronti di quei soggetti che dall'operato investigativo di quei funzionari avevano subito gravi conseguenze.

Tale comportamento, inesigibile da parte della stessa organizzazione mafiosa, avrebbe certamente scoperto il ruolo svolto dal dott. Contrada che doveva essere quello di assicurare la latitanza agli appartenenti a “Cosa Nostra”, comunicando loro le notizie in suo possesso su operazioni di Polizia che avrebbero potuto comportarne l'arresto, così come hanno concordemente riferito i collaboratori di giustizia esaminati.

L'imputato ha, poi, sottolineato il mandato di cattura emesso a seguito del rapporto del Febbraio 1981 dal G.I. Borsellino, ma sul punto deve evidenziarsi che lo stesso G.I. alla fine dell'istruttoria, con la sentenza-ordinanza dell'8/11/1985, aveva prosciolto sia Leoluca Bagarella che i Marchese per l'omicidio Giuliano (ad eccezione del solo Marchese Filippo rimasto sempre irreperibile; Marchese Pietro dopo essere stato raggiunto da provvedimento restrittivo per l'omicidio Giuliano, tradotto al carcere dell'Ucciardone era stato ucciso con 39 coltellate, rimanendo vittima della guerra di mafia già scatenatasi tra le cosche mafiose palermitane- cfr. ff. 1340 e ss. tomo n° 9 primo-maxi processo); solo recentemente il Bagarella è stato condannato, in primo grado, alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del

predetto funzionario, sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Gaetano Costa, escusso nel presente processo (cfr. scheda omicidio Giuliano in sent. I° grado maxi-processo. dep. cap. Bruno ud. 10/5/1994, ud. 19/9/1995 ff. 27 e segg., ud. 22/9/1995 ff. 11 e 12, mandato di cattura emesso dal dr. Borsellino il 27/6/1981, estratto dal fascicolo personale del dr. Contrada esistente presso il Ministero dell' Interno, acquisito all' udienza del 19/4/1994).

Altra conferma alle dichiarazioni di Marchese Giuseppe emerge da quelle già esaminate di Gaspare Mutolo, il quale nel riferire quanto appreso dal proprio capo-famiglia Rosario Riccobono, ha dichiarato che il dott. Contrada, dopo gli iniziali rapporti con Bontate e Riccobono, era entrato in relazione con altri esponenti mafiosi di spicco ed ha espressamente citato Salvatore Riina e Michele Greco tra i soggetti che avevano ricevuto favori dall'imputato.

Appare di significativo rilievo la circostanza che l'episodio riferito dal Marchese del trasferimento del Riina dal rifugio di Borgo Molara per la "soffiata" del dott. Contrada, si colloca in epoca precedente (poco tempo prima dell'Aprile del 1981) a quella nella quale Mutolo ha dichiarato di avere appreso dal Riccobono che i favori erano stati fatti dall'imputato anche al mafioso Riina.

A conferma delle frequentazioni influenti dei Greco, il Marchese ha riferito di avere avuto modo di constatare personalmente che il fondo della Favarella era frequentato da "persone importanti" e che Greco Salvatore detto "il senatore", secondo quanto riferitogli da Leoluca Bagarella, era iscritto alla massoneria e per tale motivo aveva contatti con molte persone autorevoli.

Tali notizie apprese dal Marchese si inquadrano perfettamente nell'utilizzo che "Cosa Nostra" intendeva fare della massoneria per accrescere il proprio potere, di cui si è fatto cenno nella parte della trattazione dedicata al collaborante Spatola Rosario, fornendo un altro indizio sull'esistenza di rapporti tra l'odierno imputato e soggetti appartenenti a settori deviati della massoneria; inoltre si rivelano perfettamente consonanti con le risultanze del maxi processo in ordine al ruolo svolto all'interno di "Cosa Nostra" dai fratelli Greco.

Concludendo in ordine al contributo probatorio offerto dal Marchese deve evidenziarsi che qualsiasi prospettazione difensiva che faccia riferimento a possibili

millanterie ai danni del collaborante non potrebbe avere alcun fondamento ove si consideri che la fonte delle notizie riferite dal Marchese è essenzialmente lo zio, ed è illogico che questi abbia detto il falso ad uno dei suoi piu' fidati adepti, peraltro suo stretto consanguineo; secondo quanto dichiarato dallo stesso collaborante, Marchese Filippo non rivendicava a proprio merito il mantenimento del rapporto con il dott. Contrada bensì gli aveva riferito che erano i Greco gli intermediari privilegiati tra il predetto funzionario di Polizia e lo schieramento corleonese; inoltre Marchese Giuseppe aveva avuto modo di comprendere a seguito del comportamento del Riina cui era stata riferita la notizia comunicata dal Contrada, che questi era perfettamente a conoscenza del ruolo svolto dal funzionario per conto di "Cosa Nostra", circostanza di valore decisivo per escludere qualsiasi ipotesi di millanteria.

Altrettanto infondata deve ritenersi ogni linea difensiva fondata sull'ipotesi della calunnia per vendetta, attesocchè, come ammesso dallo stesso imputato, egli non aveva avuto modo di occuparsi nel corso della propria carriera del Marchese Giuseppe che era ancora un ragazzino quando svolgeva funzioni di Polizia Giudiziaria a Palermo. Non è neanche ipotizzabile una sorta di "vendetta trasversale" posta in essere dal Marchese per vendicare i propri parenti denunciati nel 1981 dall'imputato con il rapporto giudiziario esaminato, perchè, a seguito della propria collaborazione, il Marchese ha accusato i suoi parenti, e anche il fratello di gravissimi crimini ed ha reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti di altri appartenenti alla polizia.

Alla luce delle risultanze acquisite e delle argomentazioni svolte l'attendibilità del Marchese appare positivamente riscontrata.



### **8. III      Le dichiarazioni di Pietro Scavuzzo**

Pietro Scavuzzo, nato a Vita il 29/4/1956, ha confessato di aver fatto parte di "Cosa Nostra" quale componente della famiglia mafiosa di Vita, in provincia di Trapani, formalmente affiliato nell'anno 1982, dopo essere uscito dal carcere dove aveva scontato una pena di circa quattro anni di reclusione, per il reato di rapina (cfr. ff. 1 e ss.- 88 e ss. trascr. in atti udienza del 26/5/1994).

Nel corso del presente processo ha descritto le modalità della propria formale "combinazione", avvenuta a Mazara Del Vallo, presso l'abitazione di Salvatore Tamburello,

detto “ Turiddu Tumbarello” (indicato dallo Scavuzzo quale “reggente” della famiglia mafiosa di Mazara Del Vallo, subentrato ad Agate Mariano nel periodo della detenzione di quest’ultimo anche nella qualità di capo-mandamento), alla presenza di Calogero Musso, “capo” della famiglia mafiosa di Vita, e di Luca Burzotta, altro “uomo d’onore” affiliato alla “famiglia” di Mazara del Vallo (cfr. ff. 2 e ss. 91 e ss. - 154 e ss. - 165 ud. cit. -il collaborante ha dichiarato di avere reso le dichiarazioni che formano oggetto del presente procedimento prima che fossero emessi sia nei confronti del Tamburello che di Musso Calogero i provvedimenti restrittivi conseguenti alle sue accuse).

Ha chiarito che, nella terminologia in uso dal 1986 nell’ambito della criminalità mafiosa del trapanese, la struttura della “famiglia” viene solitamente indicata con il termine equivalente di “locale” ed in luogo del termine “capo” viene usato quello di “reggente”; ha, altresì, dichiarato di avere rivestito all’interno di “Cosa Nostra” la qualifica, anch’essa peculiare del territorio trapanese, di “ *uomo d’onore pi’ rera*” (= per eredità) con la quale si indica un soggetto che abbia avuto ascendenti nella propria famiglia di sangue collocati, per circa un trentennio, ai vertici della reggenza di “Cosa Nostra” nella provincia di Trapani (cfr. ff. 3 e ss. 39 e ss. -92 e ss. trascr. ud. cit.).

Ha affermato che l’attribuzione di tale qualifica comporta il riconoscimento di taluni “privilegi” quale quello dell’obbligo di presentazione all’ “uomo d’onore pi’ rera” di tutti gli appartenenti a “Cosa Nostra”, ivi inclusi gli “uomini d’onore riservati” (la cui affiliazione viene resa nota soltanto ad una stretta cerchia di affiliati) ed “azzimati” (combinati solo per essere utilizzati per qualche impresa criminale e subito dopo soppressi), ed il divieto di procedere alla sua soppressione senza l’assenso della “Commissione Regionale”, l’organismo di vertice dell’organizzazione criminale mafiosa (il collaborante ha indicato i nominativi dei propri parenti che avevano ricoperto cariche di comando all’interno di “Cosa Nostra” cfr. ff. 4 - 5 - 40 - 41- 173 ud. cit.).

Ha precisato di essersi interessato per conto di “Cosa Nostra”, nel periodo dell’appartenenza a tale organizzazione, di traffico internazionale di stupefacenti e di attività economiche e finanziarie collegate al settore del commercio di carni fresche e surgelate per fatturati dell’ordine di decine di miliardi (cfr. ff. 5 - 6 67- 102 e ss ud. cit.). Ha dichiarato che, in epoca antecedente alla propria affiliazione, aveva già subito alcune condanne: per rapina (per la quale aveva scontato una pena di circa quattro anni dal 1978 al 1982), calunnia, traffico di stupefacenti ed altre per reati minori (inosservanza agli obblighi del soggiorno obbligato impostogli nell’Italia Settentrionale e guida senza patente) e di essere stato, successivamente, assolto dal Tribunale di Marsala per un reato in materia di armi

addebitatogli sulla base delle dichiarazioni rese da Giacomina Filippello; a causa delle condanne e denunce subite aveva trascorso gli ultimi anni della propria vita in parte in carcere ed in parte in stato di latitanza, ad eccezione di soli due mesi di libertà ed era stato tratto in arresto l'ultima volta nel Maggio del 1991 (cfr. ff. 7 e ss. -42 e ss.- 88 e ss. - 93 e ss.- 162 e ss ud. cit.).

Ha chiarito che nel momento in cui aveva maturato la scelta di collaborazione con la giustizia (a Giugno-Luglio 1993 si era verificato il suo primo positivo contatto investigativo in carcere con un colonnello dei C.C. di Trapani) era in stato di detenzione e sapeva di dovere scontare soltanto pochi mesi (circa due) di reclusione, ha spiegato le ragioni della propria scelta motivandola esclusivamente come il risultato di un travagliato processo personale di interiore ravvedimento (cfr. ff. 9 e 10 - 100 trascr. ud. cit.). A seguito della propria collaborazione gli sono stati contestati il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. nonché altri reati in materia di traffico di stupefacenti di cui lo Scavuzzo si è autoaccusato (cfr. f. 172 ud. cit.).

Con riferimento alla posizione dell'odierno imputato Bruno Contrada ha riferito alcuni fatti a sua conoscenza (cfr. ff. 10 e ss. ud. cit.).

Intorno alla fine del 1989 il proprio capo-mandamento, Tamburello Salvatore, gli aveva rappresentato la necessità di rintracciare in Svizzera, dove lui si recava spesso per la gestione dei propri traffici illeciti, un tecnico esperto in archeologia per la valutazione di un oggetto antico, un'anfora, nella disponibilità di Messina Denaro Francesco, capo-mandamento di Castelvetro, uno dei tre "rappresentanti" della "provincia" mafiosa di Trapani (cfr. f. 10 -104 e ss. - 156 ud. cit.). Egli, molto impegnato nei propri affari, aveva lasciato cadere nel nulla la richiesta fino a quando, nel 1990, il Tamburello era tornato nuovamente a parlargliene; si era, quindi, preoccupato di mettersi in contatto a Zurigo con tale "Ludwig", una sorta di consulente finanziario per conto di talune banche svizzere, al quale aveva già avuto modo di rivolgersi in passato sempre per conto di "Cosa Nostra" per la gestione di altro tipo di affari, e questi, a sua volta, gli aveva indicato un'agenzia svizzera specializzata nel settore, di cui faceva parte un esperto che avrebbe potuto procedere all'operazione di stima dell'anfora (cfr. ff. 11 - 12- 104 e ss.- 179 ud. cit.).

Il Tamburello aveva preteso che il tecnico venisse in Sicilia e, dopo avere concordato i particolari dell'operazione da compiere, previo invio in Svizzera di Mazara Pietro (uomo di fiducia dello Scavuzzo anche se non formalmente affiliato a "Cosa Nostra" v. ff. 20-21- 113- 157 ud. cit.) al fine di evitare una sovraesposizione dello Scavuzzo all'epoca latitante, l'esperto svizzero (di cui il collaborante non è stato in grado di ricordare il nome - v. ff. 51 e

110) era giunto, nei primi mesi del 1991 (verosimilmente Gennaio-Febbraio), all'aeroporto di Punta Raisi a Palermo accolto dal Mazara (cfr. ff. 12- 20- 43 - 44- 46 e ss. - 51- 79 - 110 e ss. - 116 ud. cit.).

Lo Scavuzzo aveva, invece, ricevuto l'incarico di prelevare l'anfora, presso la casa del Tamburello a Mazara Del Vallo la mattina dell'arrivo dell'esperto svizzero, e di trasportarla in autovettura insieme a Calogero Musso a Palermo ove, presso il "Motel Agip" sulla circonvallazione di Palermo, si sarebbe incontrato verso le ore 12 con il Mazara ed il tecnico svizzero (cfr. ff. 12 - 13- 48- 80 ud. cit.). Al collaborante non erano stati comunicati dal proprio capo-mandamento Tamburello nè i particolari relativi alla necessità di quella trasferta a Palermo nè il luogo di destinazione dell'anfora, noti, invece, al proprio capo-famiglia Calogero Musso la cui presenza era pertanto necessaria, essendo l'unico a conoscere il posto in cui si doveva andare (cfr. ff. 12 -13 - 62- 80 - 136 ud. cit.). Egli non aveva posto domande, nè obiettato alcunchè a seguito delle istruzioni ricevute, così come è, peraltro, consuetudine all'interno di "Cosa Nostra" quando si ricevono ordini da un capo (*"dentro Cosa Nostra le opinioni non esistono, esiste solo che devi fare tutto ciò che ti dicono"* cfr. ff. 13 - 80 e 114 ud. cit.).

Giunti sul luogo dell'appuntamento a bordo dell'autovettura di proprietà del Musso, lo Scavuzzo ed il Musso avevano invitato il Mazara a seguirli con la sua macchina, a bordo della quale aveva preso posto anche il tecnico svizzero, già prelevato all'aeroporto (lo Scavuzzo ha dichiarato che durante la propria latitanza era in possesso di documenti falsificati tra cui una patente cfr. ff. 12 e ss. 52 e ss.- 62 ud. cit.). Ha, quindi, descritto nelle grandi linee il percorso seguito a Palermo dall'autovettura guidata da Calogero Musso (ha dichiarato di conoscere poco la città, essendo in grado di individuarne solo le principali arterie stradali - cfr. f. 62) ed ha precisato, altresì, di non essere stato particolarmente attento al tragitto per due essenziali ordini di ragioni: era all'epoca latitante e si preoccupava di controllare la presenza di eventuali pericoli lungo la strada, scrutando in modo particolare le macchine che si accostavano alla propria; teneva, inoltre, un comportamento guardingo anche nei confronti di Calogero Musso, del quale non si fidava a causa di pregressi motivi di rancore e di astio, celati da parte di entrambi per ragioni di quieto vivere (cfr. ff. 13- 52 - 53 -57- 62-63- 157-158 ud. cit.). Avevano percorso la via Notarbartolo, la via Libertà, i Quattro Canti e quindi avevano imboccato la via Roma, superando piazza San Domenico e giungendo oltre l'hotel "Delle Palme", in una traversa della via Roma, in una zona ampia, dove le macchine erano parcheggiate su varie file e dove anche loro avevano posteggiato le proprie autovetture (il collaborante ha spiegato che sul momento quella zona, avente le

caratteristiche descritte, gli era sembrata una piazza, successivamente, in sede di sopralluogo eseguito per la ricognizione dei luoghi, si era reso conto che in realtà si trattava solo di una strada piu' larga delle altre - cfr. ff. 13-14 - 21-62- 63-64 - 65 ud. cit.).

Erano, quindi, giunti nell'androne di un palazzo, di non recente costruzione, dove il collaborante aveva notato la presenza di tre, quattro scalini di marmo, la guardiola del portiere, posta sul lato destro, e la rampa di scale e l'ascensore sul lato opposto (cfr. ff. 14 - 22- 65 - 124 - 127 e ss. - 161 e 162 ud. cit.).

Il Musso aveva, quindi, scambiato qualche parola con il portiere e si era avviato verso l'ascensore ma lo Scavuzzo, seriamente preoccupato di sostare nella portineria ed in apprensione perchè non sapeva da chi si stava recando, lo aveva sollecitato a salire subito le scale a piedi (ha dichiarato che pensava trattarsi della casa di qualche "uomo d'onore" ma che nessuno all'interno di "Cosa Nostra" lo aveva informato, nè prima, nè successivamente all'episodio narrato, su chi fosse il proprietario o comunque il soggetto che aveva la disponibilità di quell'abitazione - cfr. ff. 14 - 23 - 24 - 43 - 49 -ud. cit.). Per tutto il tragitto percorso a piedi, dalla zona del posteggio all'abitazione, lo Scavuzzo aveva chiesto a Pietro Mazara, suo uomo di fiducia che nell'occasione era armato, di guardargli le spalle (cfr. ff 157 e ss.). Avevano salito, dunque, le scale a piedi, per due- tre piani al massimo (lo Scavuzzo, ha reiteratamente affermato tale particolare: ha ritenuto di ricordarlo con precisione perchè nell'occasione aveva trasportato lo scatolo contenente l'anfora reggendolo da un'estremità, mentre il Musso reggeva l'altra parte; trattandosi di un pacco di un certo peso si era reso conto del numero approssimativo delle rampe di scale percorse); si erano fermati ad un pianerottolo dove c'era un altro elemento che aveva attirato la sua attenzione : un video-citofono, posto sulla destra della porta, alla quale il Musso aveva suonato (cfr. ff.14-15-19- 43- 49-53 -58).

Aveva aperto una donna, dall'aspetto trasandato e dell'apparente età di circa cinquant'anni, alla quale il Musso aveva detto che erano attesi e che gli aveva risposto di aspettare un pò che avrebbe fatto una telefonata, invitandoli, frattanto, ad accomodarsi in un salotto ed offrendo loro il caffè (cfr. f. 15- 74- 75-76 ud. cit.).

Dopo un'attesa di circa mezz'ora - un'ora (durante la quale lo Scavuzzo aveva avuto modo di osservare attentamente l'interno dell'appartamento di cui ha fornito una dettagliata descrizione - cfr. ff. 19 e 20 - 130 e ss ud. cit.) era giunto un uomo, che non aveva mai visto prima e che solo successivamente aveva appreso identificarsi nell'odierno imputato (cfr. ff.15- 16- 75 ud. cit.). L'uomo aveva scambiato il saluto con Calogero Musso (con il quale mostrava di avere un pregresso rapporto di conoscenza), e questi , a sua volta, gli aveva

presentato i soggetti presenti; poco dopo i due si erano appartati per discutere, in un angolo in fondo al salone, mentre il tecnico aveva proceduto all'operazione di stima dell'anfora (cfr. ff.15- 16- 74 - 75 -76 - 158 ud. cit.).

Dopo circa un'ora di esame del reperto archeologico (di cui il collaborante ha fornito una puntuale descrizione - v. ff. 70 e ss. del p.v. di trascr. cit.) da parte dell'esperto svizzero, con l'ausilio di strumentazione varia (ventosa ed altro), questi aveva concluso affermando che certamente si trattava di un pezzo antico, autentico, di notevole valore, incautamente trasportato dentro uno scatolo senza precauzione alcuna, ma che ai fini di una piu' approfondita valutazione si rendevano necessari altri esami da eseguire nel proprio laboratorio sui prelievi eseguiti, con riserva di comunicare l'esito degli stessi in un secondo tempo (cfr. ff. 16- 68 e ss.- 178 ud. cit.).

Subito dopo l'operazione di stima lo Scavuzzo aveva corrisposto al tecnico la cifra pattuita di cinque milioni oltre le spese del viaggio, consegnatagli dal Tamburello la mattina prima della partenza, quindi tutti si erano salutati, dopo essere stati accompagnati alla porta dal signore che li aveva ospitati; lo Scavuzzo ed il Musso erano ripartiti alla volta di Mazara Del Vallo e gli altri in direzione dell'aeroporto dopo una sosta per il pranzo (cfr. ff. 16-17- 147 e ss ud. cit.).

Dopo qualche tempo, un mese e mezzo circa, lo Scavuzzo era tornato in Svizzera ricevendo ulteriore conferma dal tecnico, a seguito degli esami esperiti, che l'anfora era di notevole valore; tornato in Sicilia aveva riferito al proprio capo-mandamento l'esito del viaggio manifestandogli il proprio stupore per l'interesse verso quest'anfora e per le notevoli spese sostenute per la sua valutazione; a questo punto il Tamburello gli aveva rivelato che l'anfora non era piu' in possesso di Messina Denaro Francesco che l'aveva regalata al dott. Messineo, messo a conoscenza dell'anfora dal suo amico, quel signore che a Palermo aveva assistito all'operazione di stima e che si identificava in Bruno Contrada (cfr. ff. 18 - 28- 159 ud. cit.).

Il collaborante ha dichiarato di essere stato a conoscenza degli incarichi istituzionali ricoperti dal citato dott. Messineo ed anche del ruolo dallo stesso svolto per conto di "Cosa Nostra" (lo ha definito il massimo esponente della Questura, prima di Castelvetro e poi di Trapani "a disposizione " di "Cosa Nostra" in quella provincia); aveva avuto invece, bisogno di chiedere al proprio capo-mandamento chi fosse Bruno Contrada, di cui non sapeva nulla, apprendendo dallo stesso Tamburello che anche lui era " un uomo dello Stato" (cfr. ff. 18- 24- 137 ud. cit.).

Solo in epoca successiva a tali fatti, mentre si trovava detenuto, lo Scavuzzo, avendo



rivisto in televisione l'immagine del dott. Contrada, aveva verificato che effettivamente si trattava dello stesso uomo da lui conosciuto nella circostanza descritta (cfr. ff. 18 e 159 ud. cit.).

Ha dichiarato che, nel corso dell'interrogatorio reso in data 14/12/1993 ad un magistrato della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, avente ad oggetto la posizione del dott. Messineo, aveva ricordato l'episodio riferito che coinvolgeva oltre la posizione del Messineo anche quella dell'odierno imputato; solo nel corso di un successivo interrogatorio, in data 22/12/1993, aveva narrato in modo più specifico quanto a sua conoscenza sul conto dell'imputato rivelandone per la prima volta il nome; ha confermato di avere reso in totale tre interrogatori sul conto dell'odierno imputato prima dell'esame dibattimentale: il primo già citato nel Dicembre del 1993 ed i successivi nel Gennaio e nel Febbraio 1994, nessuno dei quali è stato acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento non essendo state sollevate dalle parti formali contestazioni idonee ad evidenziare eventuali contrasti tra quanto riferito dal collaborante al dibattimento e quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari (- cfr. ff. 118 e ss. - 159- 171- 172 - 176 e ss. ud. cit.).

Nel corso dell'esame dibattimentale il collaborante ha, quindi, descritto le diverse fasi del sopralluogo eseguito, nel corso delle indagini, con personale appartenente al Comando dei C.C. di Trapani sui posti oggetto dei fatti narrati.

A tal fine ha ricordato di avere ripercorso il tragitto dal "Motel Agip" sulla Circonvallazione fino alla via Roma, attraverso le vie prima citate; ha dichiarato di avere individuato con certezza il luogo in cui era stata posteggiata la macchina da Musso Calogero anche se ha precisato, come già sopra detto, che all'epoca dei fatti narrati gli era sembrata una piazza mentre al momento del sopralluogo si era reso conto che si trattava più precisamente di una via larga adibita a parcheggio con diverse file di macchine posteggiate (cfr. f. 21 ud. cit.). Non è stato in grado di ricordare con precisione il palazzo in cui era entrato all'epoca dell'episodio narrato ("*io non ricordavo con tutta onestà il palazzo*" - v. f. 21) ritenendo, però, di avere visto nei pressi della portineria dell'edificio una farmacia ed un negozio; ha aggiunto che il brigadiere dei C.C. Trapani gli aveva proposto di accedere in un primo palazzo, dove, subito dopo avervi fatto ingresso (pur sollecitato a fare un giro di perlustrazione per maggior sicurezza) non aveva riconosciuto i luoghi (cfr. ff. 22- 60 - 166- 167 ud. cit.).

Lo Scavuzzo ed il brig. Trapani, in compagnia anche di altro carabiniere, erano passati, quindi, ad esaminare un secondo palazzo dove il collaborante aveva notato delle analogie con quello dei fatti narrati, con riferimento agli "*scalini ed alla entrata*", ma

alcune differenze sia rispetto all'allocazione della guardiola del portiere, che egli ricordava essere a destra mentre nel palazzo visionato era sul lato opposto, sia alle scale, che parimenti si trovavano sul lato opposto rispetto quello che il collaborante aveva memorizzato (cfr. f. 22 - 60- 128 e ss. - 168 ud. cit.). Nonostante tali perplessità avevano deciso di procedere, comunque, ad un giro dei pianerottoli del palazzo cominciando dal piano piu' alto, che avevano raggiunto con l'ascensore, procedendo al sopralluogo dall'alto verso il basso scendendo le scale a piedi (cfr. ff. 22 -61 ud. cit.); giunto all'ultimo piano lo Scavuzzo aveva notato alcune telecamere installate sulle rampe delle scale e uno o due piani piu' sotto (il collaborante aveva appreso trattarsi dell'ottavo piano dal brigadiere che lo accompagnava - v. f. 58 ud. cit.) aveva notato installato vicino ad una porta un videocitofono, avente caratteristiche identiche a quelle già memorizzate in occasione dell'episodio riferito; a quel punto, però, si erano affacciate alcune persone dai piani superiori chiedendo cosa cercassero e dopo che il brigadiere aveva risposto che cercavano un ufficio (su insistenza del collaborante che temeva di essere fermato da quelle persone) si erano affrettati a scendere le scale raggiungendo di corsa l'esterno (cfr. ff. 22-23-58-59-60-61- ud. cit.).

Il collaborante ha reiteratamente dichiarato nel corso del proprio esame dibattimentale che ricordava bene di essere andato al secondo, massimo terzo piano in occasione dell'episodio citato (cfr. ff. 19-43-53-58-125- 127 ud. cit.), ma che, successivamente, in sede di sopralluogo, nonostante avesse preso atto di essere all'ottavo piano, notando il particolare del videocitofono "aveva avuto l'impressione" di essere nello stesso luogo già descritto agli inquirenti, pur non avendo avuto modo di verificare se ai piani inferiori del secondo palazzo visionato in sede di sopralluogo vi fossero altri impianti di videocitofono e ciò a causa della precipitosa discesa dalle scale (cfr. ff. 58 e ss.- 141 e ss. ud. cit.).

Nel corso del controesame la difesa ha chiesto di potere esibire allo Scavuzzo alcune fotografie riprodotte un'anfora antica al fine di verificare se l'anfora descritta dal collaborante corrispondesse come "tipologia" a quella ritratta nelle foto (cfr. ff. 148 e ss. ud. cit.).

Il collaborante ha escluso anche un mero rapporto di somiglianza tra l'anfora di cui alle predette foto e quella che aveva avuto modo di vedere nell'occasione descritta, dando conto delle rispettive differenze di struttura tra gli oggetti a confronto (cfr. ff. 152 e ss. ud. cit.- foto acquisite all'udienza del 26/5/1994) .



### **Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Pietro Scavuzzo.**

Nel presente processo ha riferito in merito ai riscontri acquisiti sulle dichiarazioni rese dal collaborante Scavuzzo, il cap. Elio Dell'Anna, comandante del reparto operativo dei C.C. di Trapani (cfr. ff. 29 e ss. ud. 20/9/1994).

Il teste ha depresso sui lunghi periodi di latitanza trascorsi dallo Scavuzzo (dal Dicembre 1977 al Febbraio 1978- dal Maggio al Luglio 1978- dal Settembre al Dicembre 1986- dall'Agosto 1988 al Maggio 1991) fino al suo ultimo arresto, in data 11/5/1991 ad opera dei C.C. di Trapani, mentre si trovava in possesso di una patente falsa a bordo di un'autovettura "164", risultata intestata alla società "Mec - carni"; altra autovettura, "Lancia Thema", pure intestata ad altra ditta del medesimo settore commerciale la "Goriziana -carni s.r.l.", è risultata in uso, nel medesimo periodo, alla moglie del collaborante, da cui il convincimento che lo stesso fosse un socio di fatto di tali ditte (cfr. f. 37- 41 e ss. ud. cit.).

Ha elencato i precedenti penali a suo carico (per rapina- traffico di sostanze stupefacenti- calunnia in relazione ad una ritrattazione fatta dallo Scavuzzo su sollecitazione di alcuni "uomini d'onore" con lui detenuti, episodio oggetto di specifico approfondimento da parte del collaborante nel corso della sua deposizione dibattimentale- cfr. ff. 88 e ss. - 162 e ss. ud. 26/5/1994) ed ha chiarito che al momento dell'avvio della sua collaborazione, nel Maggio del 1993, aveva rivelato il progetto da parte di "Cosa Nostra" di un attentato ai danni del Procuratore di Marsala; ha confermato che gli rimanevano da espiare quattro mesi circa di reclusione, in relazione ad una condanna per traffico di stupefacenti, inflittagli dal Tribunale di Bologna; solo dopo l'inizio della collaborazione gli era stato comunicato che per un precedente errore nel provvedimento di cumulo delle pene a suo carico la Procura Generale della Repubblica di Bologna gli aveva notificato che doveva ancora scontare un anno di reclusione (cfr. ff. 37 e ss. 48 e ss. ud. cit.).

Dalla sentenza, acquisita in atti, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento contro Alfano ed altri, risulta l'assoluzione, cui ha fatto cenno il collaborante, dal reato in materia di armi addebitatogli sulla base delle dichiarazioni rese da Giacomina Filippello (cfr. sent. cit.).

Il teste cap. Dell'Anna ha precisato che fin dai primi contatti investigativi lo Scavuzzo ha ammesso di far parte dell'associazione mafiosa, accusando al contempo moltri altri soggetti (alcuni dei quali mai sospettati dagli inquirenti), nei cui confronti sono state emesse 74 ordinanze di custodia cautelare in carcere; ha fornito informazioni di particolare precisione riguardanti essenzialmente la struttura di "Cosa Nostra" nella provincia di

Trapani ed è significativo che quindici dei personaggi mafiosi, indicati dallo Scavuzzo come particolarmente pericolosi, si siano resi latitanti (cfr. ff. 49 e ss. ud. cit.). Tra questi Calogero Musso, resosi latitante all'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'A.G. di Palermo per associazione mafiosa (cfr. nota in data 12/8/1994, acquisita all'udienza del 9/9/1994, trasmessa dalla sez. di P.G. dei C.C. presso il Tribunale di Palermo- successivamente costituitosi è stato escusso ai sensi degli artt. 195 e 210 c.p.p., all'udienza del 31/7/1995), coniugato con la figlia di un noto mafioso di Salemi, già pregiudicato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, è stato oggetto di osservazione da parte degli inquirenti in quanto ha intrattenuto rapporti con numerosi mafiosi della zona di Vita, Salemi e Mazara Del Vallo (cfr. dep. Dell'Anna cit.).

Salvatore Tamburello, pregiudicato per contrabbando, pascolo abusivo e già tratto in arresto nel 1988 per associazione mafiosa, è stato recentemente colpito da provvedimento restrittivo in esito alle dichiarazioni rese dallo Scavuzzo e da altri collaboratori di giustizia (citato all'udienza del 7/9/1994, ai sensi degli artt. 195 e 210 c.p.p., si è avvalso della facoltà di non rispondere- all'udienza del 23/9/1994 è stato acquisito il p.v. di interrogatorio dallo stesso reso al G.I.P. di Palermo il 28/3/1994, nel corso del quale gli è stato contestato il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 24/3/1994).

Luca Burzotta, altro soggetto indicato come presente alla cerimonia di formale affiliazione del collaborante, è stato tratto in arresto per associazione mafiosa, nel 1988, unitamente al fratello Diego, Salvatore Tamburello e a tale Bastone, altro personaggio di rilievo della famiglia mafiosa di Mazara Del Vallo, e ad altri soggetti denunciati all'A.G. in relazione ad un'attività di import-export di carni che fungeva da copertura ad attività illecite dell'organizzazione mafiosa nella zona di Mazara Del Vallo (cfr. dep. Dell'Anna cit.).

Messina Denaro Francesco, già indicato dal pentito Calderone come "rappresentante" della provincia di Trapani è stato indicato anche nell'ambito del procedimento acquisito in atti, contro Alfano ed altri già citato, come capo della "famiglia" di Castelvetro; attualmente è latitante in relazione a due ordinanze di custodia cautelare emesse dall'A.G. di Marsala e di Palermo per associazione mafiosa (cfr. f. 41 dep. Dell'Anna cit.).

Mazara Pietro, tratto in arresto unitamente allo Scavuzzo nel 1988, si era reso latitante al regime degli arresti domiciliari concessigli dall'A.G.; nel 1991 la moglie ne ha denunciato la scomparsa ingenerando il convincimento negli inquirenti di una sua possibile soppressione con il metodo della "lupara bianca"; pochi giorni prima della sua scomparsa è

stato notato a bordo dell'autovettura "Golf" di colore scuro, di Calogero Musso, in compagnia di quest'ultimo (cfr. - cfr. dep. cit. teste Dell'Anna- nota in data 12/8/1994, acquisita in atti il 9/9/1994, sullo stato di latitanza del Mazara).

Il dott. Michele Messineo, già dirigente del Commissariato di Castelvetro e Questore vicario presso la Questura di Trapani, risulta sottoposto a procedimento penale e raggiunto da avviso di garanzia in relazione alle accuse rese nei suoi confronti dallo Scavuzzo (citato ai sensi degli artt. 195 e 210 c.p.p., è stato escusso all'udienza del 28/3/1995, giusta ordinanza emessa dal Tribunale in data 29/12/1994).

Il teste Dell'Anna ha riferito in ordine ai precedenti a carico dello zio del collaborante, Vito Scavuzzo e di Giacomo Adamo, parente dello stesso, entrambi condannati nel 1935 dalla Corte di Assise di Palermo in relazione ad un duplice omicidio (cfr. ff. 45 e ss. ud. cit.).

Altro zio del collaborante, Luciano Agueci, risulta sottoposto nel 1935 al confino di Polizia, trasferitosi sul litorale romano ad Ardea, ha realizzato investimenti immobiliari nella zona insieme ad altri personaggi mafiosi tra cui il noto "Frank" Coppola (cfr. f. 47 ud. cit. dep. Dell'Anna).

Il teste Dell'Anna ha riferito di avere dato incarico al brig. Trapani ed al car. Pellino, appartenenti al proprio reparto, di eseguire il sopralluogo sui luoghi indicati dal collaborante nel corso delle sue dichiarazioni afferenti l'odierno imputato; ha dichiarato che il sopralluogo era rimasto incompleto per le stesse circostanze addotte dal collaborante nel corso della sua deposizione (cfr. ff. 51 e ss. ud. cit.).

Un primo indice di affidabilità delle notizie riferite dallo Scavuzzo deve rinvenirsi nello spessore mafioso degli "uomini d'onore" del trapanese con i quali è stato in contatto.

La scelta compiuta di dissociazione dall'organizzazione mafiosa, rivelatasi del tutto disinteressata (essendo stato accertato che aveva all'epoca da scontare una breve pena detentiva) connotata dall'ampiezza delle rivelazioni auto- incriminatrici (non era neppure sospettato di appartenenza a "Cosa Nostra") ed improntata alla massima lealtà (v. rivelazione della notizia sull'attentato al Procuratore di Marsala) rende intrinsecamente attendibile la determinazione della sua collaborazione in base ad un progressivo processo di ravvedimento rispetto al proprio passato criminale.

Nessuna ragione di ostilità o di rancore è emersa nei confronti dell'odierno imputato, il quale ha ammesso di non avere mai svolto attività investigative o informative sul suo conto; lo Scavuzzo si è limitato a riferire, con un racconto minuzioso e particolareggiato, un episodio di cui è stato diretto testimone ed a cui aveva preso parte l'imputato, ma non ha

aggiunto alcunchè circa i rapporti tra Contrada e “Cosa Nostra” perchè non gli erano stati riferiti, al contrario di quanto ha fatto per altri personaggi ed in particolare sul conto del dott. Messineo che sapeva essere “a disposizione” dell’organizzazione mafiosa.

Come risulta dalla deposizione del comandante del Reparto Operativo dei C.C. di Trapani, Elio Dell’Anna, fin dall’inizio della sua collaborazione, rivelatasi subito idonea a fornire concreti contributi investigativi, è stato sottoposto a detenzione extra-carceraria e a programma di protezione, il che esclude che possa avere formulato false accuse al fine di ottenere tali benefici.

Tutti i dati esaminati consentono di ritenere intrinsecamente attendibile il contributo reso dal collaboratore di giustizia Pietro Scavuzzo.



## **Verifica dell'attendibilità estrinseca del collaboratore di giustizia**

### **Pietro Scavuzzo.**

L'episodio riferito dal collaborante, fondato per lo più su fatti vissuti personalmente, si basa anche su alcune notizie apprese da Salvatore Tamburello, soggetto di cui s'è già parlato nel presente processo (cfr. dichiarazioni Marchese) quale reggente in luogo del potente capo-mafia di Mazara Del Vallo, Agate Mariano, legato direttamente al Riina Salvatore di cui aveva favorito la latitanza (v. vicenda relativa all'affitto della villa di Borgo Molara).

All'udienza del 20/9/1994, l'imputato nel negare di essersi mai incontrato nell'occasione descritta con lo Scavuzzo e gli altri soggetti da questi indicati, ha anche dichiarato di non avere mai svolto indagini su Tamburello Salvatore e sugli uomini della sua cosca (cfr. f. 65 ud. cit.- alla precedente udienza del 26/5/1994 aveva accennato alla possibilità che di tale soggetto si fosse potuto occupare il Centro S.I.S.D.E. di Palermo - cfr. f. 184 ud. cit.- all'udienza del 25/11/1994 ha ricordato che del soggetto si era occupato il S.I.S.D.E. in collaborazione con organi di P.G. e con personale del Centro di Palermo- ma che le indagini erano state seguite prevalentemente dal dott. Narracci).

Il teste Lorenzo Narracci, citato dalla difesa, all'udienza del 27/1/1995, nel riferire sull'attività informativa-operativa posta in essere dal "Coordinamento gruppi ricerca latitanti", ufficio del S.I.S.D.E. dipendente dalla Direzione Centrale, diretto dal 1987 al 1991 dall'imputato, ha dichiarato che dall'epoca della detenzione di Agate Mariano (dal 1990), il predetto ufficio aveva individuato il Tamburello quale reggente della famiglia mafiosa di Mazara Del Vallo al posto di Agate Mariano e che nel corso di successive indagini, attraverso riscontri informativi-confidenziali, si era pervenuti alla ipotesi che anche Salvatore Riina avesse potuto trovare ospitalità nella zona del trapanese; ha specificato che il dott. Finocchi, all'epoca Capo di Gabinetto del Servizio, aveva autorizzato direttamente il dott. Contrada a procedere ad un'attività operativa a carico del Tamburello che prevedeva il ricorso ad intercettazioni ambientali e telefoniche con l'ausilio di uomini e mezzi tecnici di provenienza del servizio, che era stata potenziata proprio nei primi mesi del 1991; a specifica domanda posta dalla difesa il teste ha ribadito che il dott. Contrada era informato di tale attività che riguardava il Tamburello (cfr. ff. 153 e ss. ud. 27/1/1995).

Appare singolare la coincidenza temporale tra le notizie riferite dallo Scavuzzo e la circostanza che il dott. Contrada, tramite il S.I.S.D.E, nel medesimo periodo si occupava del Tamburello, risultando assai poco credibile, sulla base della testimonianza resa dal dott.

Narracci, che l'imputato abbia potuto dimenticare tale evenienza, peraltro, non remota nel tempo.

Dalla consultazione delle agende dell'imputato è stato possibile verificare che nel 1991, nonostante fosse in servizio a Roma, si era recato spesso a Palermo nel periodo approssimativamente indicato dal collaborante (per il periodo delle festività natalizie 1990 fino al giorno 7 del mese di Gennaio 1991- per una settimana dall'1 al 6 Febbraio e di nuovo dall'1 al 10 Marzo, con alcuni spostamenti in Sicilia) ed in particolare che alla data del 4 Febbraio 1991 risulta annotata una sua visita alla Questura di Trapani, ove prestava servizio il dott. Messineo; qualche mese dopo, il 30 Maggio 1991, risulta annotata una telefonata fatta dall'imputato al predetto dott. Messineo.

L'imputato ha affermato che nel corso di quella visita al Questore di Trapani aveva avuto modo di incontrarsi, sia pure di sfuggita, con il dott. Messineo, all'epoca vice-Questore vicario a Trapani precisando che non vedeva il suddetto da più di venticinque anni, da quando era dirigente del Commissariato di Castelvetro (cfr. ff. 62 e ss. ud. 20/9/1994). Ha, poi, sostenuto che il 30 Maggio del 1991 aveva telefonato al dott. Messineo per una questione del tutto personale, avendolo interessato per una raccomandazione scolastica di un ragazzo suo conoscente (cfr. f. 63 ud. 20/9/1994).

Orbene a prescindere dall'evidente contraddizione tra una richiesta di tal tipo e l'asserita inesistenza di rapporti di frequentazione da circa un ventennio, non vi è dubbio che le annotazioni evidenziate comprovano che, proprio nel periodo cui si riferisce la narrazione dello Scavuzzo, l'imputato aveva avuto dei contatti con il dott. Messineo, che, secondo quanto riferito dal collaborante, era stato messo al corrente della disponibilità di quell'anfora antica da parte dell'organizzazione mafiosa del trapanese proprio dal dott. Contrada, ricevendola, poi, in regalo dal Messina Denaro.

I rapporti di antica conoscenza con l'imputato sono stati ammessi anche dal dott. Messineo, escusso all'udienza del 28/3/1995, ai sensi dell'art. 210 c.p.p. in quanto indagato di concorso esterno in associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni rese nei suoi confronti oltrechè dallo Scavuzzo anche da Spatola Rosario, Calcara Vincenzo e Giacomina Filippello (cfr. ff. 73 e ss. - 89 e ss. ud. cit.).

Il dott. Messineo ha dichiarato di avere conosciuto il dott. Contrada negli anni '70 per ragioni d'ufficio, di non avere neppure partecipato alla riunione del Febbraio del 1991 annotata nell'agenda dell'imputato, occasione nella quale ha dichiarato di avere solo "intravisto" il dott. Contrada in visita alla Questura di Trapani, ha sostenuto di non avere avuto rapporti di natura personale con l'imputato anche se ha confermato che la telefonata



ricevuta da Roma dal dott. Contrada, annotata nella sua agenda, era finalizzata ad ottenere un interessamento per un ragazzo che doveva sostenere un esame presso una scuola privata di Marsala (aveva comunicato l'esito del suo interessamento telefonando al dott. Contrada a Roma o forse nella sua abitazione a Palermo); ha infine dichiarato di avere telefonato altra volta in una occasione successiva al dott. Contrada ma solo *“casualmente, per chiedergli come stai e basta”* (cfr. ff. 74 e ss. - 87 e ss. ud. cit.).

E' evidente che entrambi gli interessati, per negare fondatezza al racconto dello Scavuzzo, abbiano tentato di sminuire il rapporto esistente tra loro (altre annotazioni riguardanti il dott. Messineo risultano nell'agenda dell'imputato alle date del 19/11/1980- 15/1/1981- 10/4/1981- 10/9/1990) reso palese dalla stessa giustificazione che entrambi hanno dato alla telefonata fatta da Roma dal dott. Contrada il 30 Maggio 1991 che non può giustificarsi se non ammettendo l'esistenza di un buon rapporto di amicizia tra i due.

L'esistenza di rapporti di amicizia tra i due funzionari di Polizia, uno operante nel trapanese e l'altro prima a Palermo e poi a Roma, è una circostanza che non poteva essere nota al collaborante il che rende credibile che lo Scavuzzo l'abbia effettivamente appresa nelle circostanze descritte dai mafiosi da lui indicati.

Altra circostanza messa in luce dalle indagini di P.G. è che la *“materia”* delle anfore antiche non è risultata del tutto estranea all'imputato il quale è detentore di un'anfora antica, verosimilmente di epoca romana, denunciata alla Sovrintendenza alle Antichità per le provincie di Palermo e Trapani (cfr. documentazione acquisita all'udienza dell'11/11/1994).

Il dott. Contrada, come già evidenziato in altra parte della trattazione (cfr. dich. Spatola) è risultato anche amico del prof. Vincenzo Tusa, massone già iscritto alla P2, già sovrintendente ai beni archeologici per la provincia di Palermo e quindi Direttore del Museo archeologico (cfr. dep. cap. Bruno ud. 18/10/1994 e 21/10/1994).

Dal racconto reso dal collaborante non è dato evincere quale sia stato il ruolo svolto dal dott. Contrada nell'episodio descritto, in quanto lo Scavuzzo ha dichiarato di essersi limitato ad eseguire gli ordini ricevuti senza fare domande ai propri capi. Egli si è limitato a descrivere quello cui aveva personalmente assistito senza nulla aggiungere a quanto aveva avuto modo di apprendere sulla vicenda riferita della quale non conosceva tutti i risvolti, senza neppure tentare di colmare i vuoti delle proprie conoscenze con proprie deduzioni e considerazioni.

E' evidente che nella vicenda descritta un ruolo di rilievo era stato assunto da Musso Calogero, personaggio di spicco della gerarchia mafiosa trapanese, capo della famiglia dello Scavuzzo, l'unico a conoscenza del luogo di destinazione dell'anfora ed in rapporti di

conoscenza pregressa con l'imputato, direttamente constatati dal collaborante: è lui, infatti, che aveva scambiato il saluto con il dott. Contrada, nell'appartamento in oggetto, presentandogli le altre persone presenti (tra cui lo Scavuzzo, all'epoca latitante, ed il Mazara Pietro, nell'occasione armato) appartandosi, poco dopo, con lui a parlare.

Poco credibile deve ritenersi la smentita alle parole del collaborante proveniente dallo stesso Musso, escusso all'udienza del 31/7/1995 nella qualità di indagato di reato connesso, sottoposto a procedimento penale a seguito delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dallo Scavuzzo ed attualmente detenuto dopo circa un anno di latitanza. Evidente è apparso il rancore del predetto nei confronti del collaborante che ha ammesso solo di avere intravisto qualche volta al bar del comune paese di Vita (*“ non mi sono mai accompagnato a questo individuo ”*) sostenendo, altresì, l'esistenza di asserite denunce dal contenuto calunniatore (senza specificare in cosa consistessero) rivolte in passato dal padre dello Scavuzzo al proprio genitore Musso Vito, smentite dagli accertamenti eseguiti dal cap. Bruno il quale ha dichiarato di non averne rinvenuto alcuna traccia negli atti di P.G. consultati (cfr. ff. 39 e ss.- 111 e ss ud. 12/10/1995).

Ciò posto deve evidenziarsi che le indagini eseguite non hanno consentito di acquisire riscontri nè in ordine all'individuazione dei soggetti contattati in Svizzera dal collaborante nè in ordine all'individuazione dell'appartamento dove era stata eseguita l'operazione di stima dell'anfora.

Infatti a causa degli scarsi elementi di identificazione forniti dal collaborante, non è stato possibile, rintracciare nè il cittadino elvetico di nome Ludwig (indicato solo come consulente finanziario residente a Zurigo, coinvolto in traffici illeciti con “Cosa Nostra” di cui lo Scavuzzo non conosceva l'indirizzo avendo concordato con il predetto, per motivi di sicurezza, di incontrarsi all'uscita dell'autostrada, previ contatti telefonici - cfr. f. 108 ud. cit.) nè il tecnico esperto in archeologia, del quale lo Scavuzzo non ha saputo ricordare neppure il nome di battesimo, sicchè i tentativi posti in essere dagli inquirenti di individuarlo attraverso l'analisi delle liste passeggeri dei voli per Palermo nel periodo interessato si sono rivelati infruttuosi anche se in merito il cap. Bruno ha riferito che dall'esame delle liste passeggeri, nel periodo in questione, sono emersi diversi nominativi di soggetti esperti in archeologia provenienti dalla Svizzera (cfr. dichiarazioni rese all'ud. del 12/10/1995 ff. 35 e ss.) .

La mancata verifica in ordine all'appartamento descritto ha costituito uno dei temi piu' ricorrenti della linea difensiva dell'imputato che l' ha, piu' volte, indicata come elemento di smentita alle dichiarazioni dello stesso ed anche come indizio della

manipolazione della fonte propalatoria, prendendo spunto dall'asserita individuazione da parte dello Scavuzzo dell'appartamento sito all'VIII° piano dello stabile di via Roma (oggetto del sopralluogo eseguito insieme al brig. dei C.C. Trapani ed al car. Pellino) dove avevano sede gli uffici del Centro S.I.S.D.E. di Palermo (cfr. dich. rese dall'imputato all'ud. del 26/5/1994 e 16/5/1995).

Come si è già detto il sopralluogo eseguito non aveva avuto un esito compiuto (cfr. dichi. rese dallo Scavuzzo confermate dai testi Dell'Anna e Trapani - ud. 20/9/1994 e ud. 28/3/1995) nè tantomeno lo Scavuzzo aveva riconosciuto con certezza lo stabile in oggetto.

Il collaborante è stato particolarmente preciso, per i motivi già evidenziati, nel ricordare il piano dell'appartamento raggiunto (secondo, massimo terzo), certamente non corrispondente all'appartamento dove sono allocati gli uffici del S.I.S.D.E. nello stabile di via Roma n° 457, rispetto al quale lo Scavuzzo ha evidenziato quali ulteriori elementi di differenziazione rispetto al luogo del descritto incontro, sia l'ubicazione della guardiola del portiere che delle scale e dell'ascensore.

I particolari che, nel corso di quel sopralluogo, avevano attirato l'attenzione del collaborante erano stati la presenza di due, tre scalini nell'ingresso e soprattutto del videocitofono, certamente non usuale, posto davanti la porta dell'ufficio del S.I.S.D.E. all'VIII° piano, ma egli non aveva riconosciuto nessun appartamento anche perchè non aveva avuto modo di visionarne alcuno all'interno per verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed i suoi ricordi (l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che nel periodo antecedente al 1991, gli uffici del "Coordinamento dei Centri SISDE della Sicilia", di cui era stato dirigente anche l'odierno imputato fino al Gennaio 1986, erano ubicati al V° piano dello stabile di via Roma n° 457, mentre al piano attico del medesimo stabile erano ubicati i locali del "Centro SISDE" di Palermo; nel 1991 era già avvenuto il trasferimento degli uffici SISDE già esistenti al V° piano all'appartamento sito all'VIII° piano, frattanto liberatosi e collegato tramite scala interna all'appartamento del piano attico; non è stato possibile accertare chi avesse nel 1991 la disponibilità dell'appartamento del V° piano, peraltro non attentamente visionato dal collaborante nel corso del sopralluogo eseguito insieme al brig. Trapani a causa della precipitosa discesa a piedi per le scale - cfr. deposizioni rese sul punto dai testi Paolo Splendore ff. 17 e ss. - 20 e ss.- 53 e ss. ud. 3/2/1995; Andrea Ruggeri ff. 17 e ss. ud. 16/5/1995; Liberato Benedetti ff. 59 e ss. ud. 30/6/1995).

Per quanto riguarda l'itinerario seguito, lo Scavuzzo ha dimostrato di essere in grado di ricordare bene gli assi viari principali percorsi a Palermo (dal Motel Agip: via

Notarbartolo- via Libertà- via Maqueda- corso Vittorio Emanuele- via Roma- cfr. dep. teste Trapani Giacomo ud. 28/3/1995 ff. 96 e ss.) nonostante una scarsa conoscenza della città, come lui stesso ha dichiarato e come è stato dimostrato dall' indicazione del luogo in cui era stata parcheggiata l'autovettura, scambiando con una piazza una via larga (la Via Guardione) che pur essendo ubicata in una zona centrale di Palermo è, però, una traversa di un' arteria principale e quindi è nota in genere a chi ha una conoscenza piu' approfondita della città.


La sua incapacità di ricostruire con precisione il percorso fatto a piedi dall' autovettura allo stabile in oggetto, appare coerente con la circostanza dedotta che egli all' epoca era latitante, diffidava del Musso e non sapeva dove e da chi stesse andando e per ciò piu' che osservare i luoghi si preoccupava dei movimenti delle persone vicine a lui tanto da raccomandare al Mazara armato di "guardargli le spalle". Pertanto lo Scavuzzo, avendo prestato scarsa attenzione alle caratteristiche degli immobili incontrati lungo il tragitto, nel corso del sopralluogo eseguito insieme al Brig. Trapani, prima di entrare nel palazzo di Via Roma n. 457, era stato attirato da altri stabili che gli erano sembrati "somiglianti" nonostante fossero diversi l' uno dall' altro nelle rispettive facciate. (Incertezza di ricordi ulteriormente acclarata nel corso dei sopralluoghi eseguiti con il cap. Bruno).

Tuttavia la mancata individuazione dell' appartamento non è idonea a smentire la veridicità delle dichiarazioni del collaborante, attesa l'esistenza di altri elementi di riscontro esterni alla sua narrazione; infatti l' episodio riportato colloca il momento dell' incontro in un periodo in cui era possibile la presenza di Contrada a Palermo, fa riferimento a rapporti di amicizia Messineo - Contrada ed a contatti fra i due compatibili con la cronologia della vicenda narrata ed inoltre descrive l'incontro tra Contrada e Musso, mafioso di un certo spessore della provincia di Trapani dove, secondo Spatola Rosario, l'imputato manteneva propri rapporti collusivi con la mafia locale.

In ordine alle linee difensive sostenute dall'imputato deve infine osservarsi che la prospettata tesi della manipolazione della fonte di prova è stata smentita dalla circostanza che il collaborante non ha affatto riconosciuto l'appartamento dove erano siti gli uffici del S.I.S.D.E come quello del descritto incontro ed è ulteriormente smentita dalla considerazione che nessuna peculiare caratterizzazione lo Scavuzzo ha dato ai rapporti tra l'imputato e "Cosa Nostra", il che è logicamente contrastante con una ipotesi di complotto ai suoi danni; nessuna tesi difensiva fondata su asserite tesi di calunnia per vendetta è, poi, sostenibile atteso che lo Scavuzzo è soggetto sul quale l'imputato non ha mai svolto indagini e parimenti ogni millanteria è improponibile a fronte di fatti che il collaborante ha riferito,

essenzialmente, per averli vissuti in prima persona.

In conclusione va, pertanto, sottolineato che oltre agli elementi di verifica già evidenziati, le dichiarazioni di Pietro Scavuzzo convergono con le accuse formulate nei confronti dell' imputato da altri collaboratori di giustizia, di cui già si è detto.



### 9. III Le dichiarazioni di Gaetano Costa

Nato a Messina il 27/10/1951, ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel Febbraio del 1994, inizialmente con l’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria e successivamente con quella di Messina e Palermo (cfr. ff. 33 e ss. ud. 1/6/1995).

Ha confessato la propria appartenenza alla “Ndrangheta” sin dai primi anni ‘70, dichiarando di avere partecipato, all’interno di tale organizzazione criminale, all’esecuzione di molteplici omicidi (una decina come mandante ed uno anche come escutore materiale) nonché a rapine e ad altri reati, molti dei quali spontaneamente confessati al momento della sua collaborazione (cfr. f. 50).

Ha dichiarato di avere ricoperto all’interno della “Ndrangheta” tutti i gradi gerarchici di tale organizzazione criminale, da quello iniziale di semplice “picciotto” a quello di “camorrista” , “sgarrista”, “santista”, “vangelo” fino a giungere a quello piu’ elevato di “trequartista” , ruolo di “capo crimine”, con una “corporazione” distaccata, la “Ndrina” , sottoposta alla sua diretta gestione (cfr. ff. 35 e ss. ud. cit.).

In particolare ha confessato di avere ricoperto fin dal 1985 il ruolo di “trequartista” su tutto il territorio del messinese, maturando la propria carriera criminale quasi interamente in costanza di detenzione, essendo stato tratto in arresto nel 1975 ed essendo rimasto in carcere fino all’epoca della sua collaborazione (con l’unica eccezione di un breve periodo nel 1977 per una evasione; nuovamente tratto in arresto dopo circa tre mesi di latitanza, sempre all’interno del carcere, nel 1977, aveva commesso l’omicidio ai danni di tale Antonino Timpani, personaggio di rilievo della criminalità messinese cfr. ff. 36-37- 38 -41 ud. cit.).

Proprio all’interno dei diversi istituti di pena in cui era stato ristretto aveva conosciuto e stretto rapporti anche con alcuni noti esponenti di “Cosa Nostra” tra cui Luciano Liggio, nel 1977 all’interno del carcere di Fossombrone, Leoluca Bagarella, intorno al 1982 all’interno del carcere di Pianosa, Giovan Battista Pullarà, all’interno del carcere di Livorno, i Madonia ed i nipoti di Vincenzo Spadaro (cfr. ff. 37 e ss - 58 e ss.).

In particolare aveva stretto buoni rapporti con il Bagarella, insieme al quale aveva anche programmato l’eliminazione di Raffaele Cutolo (non realizzata a causa del mancato trasferimento nel loro carcere della vittima designata) e con Giovanni Pullarà con il quale aveva ideato il progetto di una sua affiliazione riservata a “Cosa Nostra” alle dirette dipendenze di Salvatore Riina, non attuata per il sopraggiungere nel 1993 della condanna definitiva ai suoi danni alla pena di 24 anni di reclusione per l’omicidio in pregiudizio del

Timpani commesso in carcere (cfr. ff. 39 e ss.) .

Con riferimento all'odierno imputato ha dichiarato di non avere mai avuto occasione nè di conoscerlo nè di sentirne parlare, ma di avere assistito ad un episodio che lo riguardava mentre si trovava detenuto all'interno del carcere dell'Asinara, ristretto nella medesima cella con tre "uomini d'onore": Cosimo Vernengo, Pietro Scarpisi e Vincenzo Spadaro (fratello di "Masino" Spadaro, e zio di "Lucchiseddu" , Francesco e "Tanino" Spadaro, "*persone molto considerate all'interno di Cosa Nostra*" cfr. ff. 45 e ss.- 58 ud. cit.).

Intorno alla fine dell'anno 1992, mentre si trovavano nella stessa cella del predetto carcere, intenti a guardare alla televisione un servizio giornalistico riguardante l'arresto del dott. Contrada, ha dichiarato che lo Spadaro, "*come se avessero arrestato qualcuno che gli interessava*" si era portato le mani ai capelli, accompagnando tale gesto, che il collaborante ha interpretato di sorpresa e sgomento, con la frase dialettale "*nnu consumaru !*" (letteralmente traducibile nella frase "ce lo hanno consumato" - cfr. ff. 46 e ss.).

Il Costa ha affermato che gli altri due detenuti, pur essendosi mostrati incuriositi a quella notizia ed alla reazione dello Spadaro, non avevano fatto alcun commento, nè lui stesso rendendosi conto della gravità della cosa aveva osato chiedere alcunchè allo Spadaro (cfr. f. 48). Successivamente aveva avuto modo di notare che ogni volta che in televisione venivano trasmesse notizie sulla situazione processuale del dott. Contrada lo Spadaro seguiva con attenzione i relativi servizi giornalistici.

Con riferimento allo Spadaro il collaborante ha dichiarato di averlo personalmente conosciuto nell'Agosto del 1992, in occasione della loro comune traduzione al carcere di Pianosa, a seguito dell'approvazione del regime carcerario speciale di cui all'art. 41 bis, e di conoscerne l'elevato spessore delinquenziale per avere appreso notizie sul suo conto dai suoi stessi nipoti, insieme ai quali era stato in passato detenuto, e da Giovanni Pullarà, altro suo compagno di carcerazione (cfr. ff. 58 e ss.) .

Ha riferito che nel Gennaio del 1994, mentre si trovava con Antonino Madonia all'interno del carcere dell'Asinara, questi aveva tentato di coinvolgerlo in un progetto di eliminazione fisica del dott. Di Gennaro, ma non avendo alcuna intenzione di commettere tale ennesimo delitto, che oltretutto avrebbe esposto se stesso ed i propri familiari ad ulteriori gravissime conseguenze, ed al contempo rendendosi conto di quali sarebbero stati gli effetti ancor piu' gravi di un suo eventuale rifiuto alla proposta del Madonia, aveva maturato la scelta della collaborazione con la giustizia (ff. 63 e ss. ud. cit.). Al momento di tale decisione doveva ancora scontare una pena di circa dieci anni di reclusione essendo

stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di cumulo di trent'anni di reclusione ed avendone già scontati circa venti (cfr. f. 64).





**Attendibilità intrinseca e verifica dell'attendibilità estrinseca del collaboratore di giustizia Gaetano Costa.**

In merito ai riscontri acquisiti sulle dichiarazioni rese da Gaetano Costa ha riferito nel presente processo il teste cap. Luigi Bruno, esaminato sul punto nel corso delle udienze del 19/9/1995 (cfr. ff. 22 e ss.) e 22/9/1995 (cfr. f. 6 e ss.).

Fin dall'inizio della sua collaborazione il Costa ha confessato di avere preso parte, nella sua qualità di capo della "ndrangheta" di Messina, a numerosi omicidi ed a seguito delle sue dichiarazioni sono stati avviati alcuni procedimenti penali, nel corso dei quali è stato possibile verificare la concretezza del suo contributo investigativo in ordine a numerosi fatti criminali (tra cui circa trentacinque omicidi - cfr. f. 8 ud. 22/9/1995) risalenti ad epoca antecedente alla sua carcerazione ovvero dallo stesso appresi, mentre si trovava detenuto, da altri soggetti alcuni dei quali appartenenti alla mafia siciliana.

In particolare le sue dichiarazioni sono confluite nell'ambito del procedimento penale n° 142/1993, attualmente in corso di celebrazione dinanzi alla Corte di Assise di Messina a carico di 145 imputati (la posizione del Costa, giudicato per appartenenza ad associazione di tipo mafioso, è stata stralciata essendosi avvalso del rito abbreviato- cfr. f. 26) e nell'ambito di altro procedimento n°895/1994 a carico di 126 persone (per omicidi e tentati omicidi), ottanta delle quali raggiunte nel Luglio del 1995 da ordinanza di custodia cautelare in carcere, attualmente pendente presso l'Autorità Giudiziaria di Messina e nel quale il Costa, essendosi auto-accusato, risulta indagato; è stato esaminato anche dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, il 27/1/1995, nell'ambito del procedimento relativo all'omicidio del vice-Questore Boris Giuliano a carico di Leoluca Bagarella che ha indicato quale esecutore materiale del delitto (cfr. ff. 26 e ss. ud. 19/9/1995 - ff. 6 e ss. ud. 22/9/1995).

Già condannato nel 1972 dalla Corte di Appello di Messina per furto in concorso, e successivamente giudicato anche per violazione al foglio di via obbligatorio, oltraggio a P.U., furto, minaccia, spari in luoghi abitati ed altro, era stato tratto in arresto nel 1975 ed il 17/1/1977 era riuscito ad evadere dal carcere; nuovamente ristretto nella casa Circondariale di Reggio Calabria, nello stesso anno 1977, aveva commesso l'omicidio ai danni di Antonino Timpani, con il quale vi erano stati pregressi motivi di rancore legati alla relazione sentimentale con una donna (cfr. f. 22 e ss. ud. 19/9/1995).

E' stata positivamente accertata la sua codetenzione con Luciano Liggio (a Fossombrone dal 21/7/1977 al 29/10/1977), con Leoluca Bagarella (a Pianosa nel 1982 fino

al 26 gennaio 1983), con Pullarà Giovan Battista (a Livorno dal 15 Gennaio 1988 al 16 Aprile 1988) .

E' stato, altresì, verificato che dal 21/7/1973 al 20/8/1973, Francesco Paolo Bontate, padre di Stefano, era stato ricoverato all' "Ospedale Piemonte" a Messina (a tale episodio ha fatto specifico riferimento il collaborante, nel corso del suo esame dibattimentale, a proposito dei contatti avuti sin da epoca passata con notevoli personaggi appartenenti a "Cosa Nostra" -cfr. ff. 55 esame Costa ud. cit.).

Vincenzo Spadaro è stato identificato per l'omonimo, classe 1925, dagli anni '70 indicato come soggetto vicino agli ambienti mafiosi, già condannato nell'ambito del primo maxi processo per associazione mafiosa e strettamente collegato all'interno dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" al piu' famoso fratello Tommaso (capo della famiglia mafiosa della Kalsa) ed in particolare coinvolto nel traffico degli stupefacenti; unanimemente indicato da Buscetta, Contorno, Calzetta e Sinagra come componente della cosca di Corso dei Mille, capeggiata da Filippo Marchese, è stato ritenuto particolarmente vicino alle famiglie mafiose dei Marchese, dei Vernengo e degli Zanca; è stato accertato che è zio di Giuseppe Lucchese detto "Lucchiseddu" (attualmente detenuto) in quanto la madre del Lucchese, Anna Spadaro, è sorella di Vincenzo ed è anche zio di Francesco Spadaro e Antonino ("Tonino") Spadaro, figli dei fratelli Tommaso e Giuseppe (cfr. dep. Bruno ud. 19/9/1995 ff. 30 e ss. sent. Maxi uno cit. tomo 35 ff. 6551 e ss. - sui periodi di detenzione dei predetti nipoti dello Spadaro cfr. documentazione acquisita all'udienza del 19/9/1995).

La collaborazione di Gaetano Costa ha avuto inizio ufficialmente il 25 Febbraio 1994 mentre si trovava detenuto presso il carcere romano di Rebibbia, ma già in precedenza aveva manifestato il proprio intendimento di collaborare mentre si trovava nel carcere di Palliano dove era stato sentito da un magistrato della Procura della Repubblica di Messina. Attualmente è in stato di detenzione extra-carceraria sotto la protezione del Servizio Centrale del Ministero dell'Interno (cfr. f. 25 ud. cit. e 6 ud. 22/9/1995). E' stato accertato che è stato codetenuto dal 21/12/1993 fino al Gennaio 1994 insieme a Madonia Antonino nel carcere dell'Asinara (cfr. ff. 33 e ss. ud. 19/9/1995).

Alla luce di tale positiva verifica (accertata codetenzione nel Gennaio del 1994 con il Madonia, immediatamente seguita dalla determinazione alla collaborazione nel Febbraio 1994) l'episodio riferito dal Costa della richiesta fattagli da Nino Madonia di uccidere il dott. Gianni de Gennaro, all'epoca direttore della D.I.A., appare credibile ed evidenzia l'autenticità della sua dissociazione, determinatasi per le ragioni piu' che plausibili addotte, riconducibili al suo rifiuto ad eseguire tale ennesimo delitto ed al timore per le inevitabili

conseguenze sanzionatorie che da questo rifiuto gli sarebbero derivate.

Gli accertamenti riferiti evidenziano l'ampiezza e la lealtà della collaborazione del collaborante, attesi gli esiti giudiziari delle sue dichiarazioni ed i numerosi reati di cui si è autoaccusato. L'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni è, poi, ulteriormente avvalorata dalla circostanza del suo spessore criminale e dal tipo di relazioni intrattenute con molti "uomini d'onore" durante la sua lunga carcerazione, al punto da essere individuato come esecutore del delicato incarico di uccidere il dott. De Gennaro.

Ogni prospettiva difensiva di eventuali manipolazioni delle sue dichiarazioni appare insostenibile atteso che si tratta di soggetto che ha prestato la sua collaborazione nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Procure (soprattutto Messina e Reggio Calabria) che si sono occupate della sua ammissione allo speciale programma di protezione senza essere in alcun modo interessate al presente processo. La sua posizione assolutamente disinteressata nei confronti dell'imputato emerge anche dalla circostanza che si tratta di soggetto della criminalità messinese di cui il dott. Contrada non si è mai occupato nel corso della sua carriera e come ha dichiarato lui stesso all'udienza del 13/10/1995, prima del presente processo non aveva mai sentito neppure il nome del Costa.

Peraltro il collaborante si è limitato a riferire un limitato episodio, cui aveva avuto modo di assistere personalmente e del tutto casualmente, che costituendo quasi uno sfogo spontaneo da parte dello Spadaro è del tutto inattaccabile rispetto alla linea difensiva della millanteria; egli non è quindi depositario di alcuna confidenza espressamente rivoltagli da altri e non ha in alcun modo cercato di attribuire alle parole sentite pronunziare dallo Spadaro, nell'occasione descritta, significati ulteriori rispetto a quelli emergenti dal loro stesso tenore letterale.

Tali caratteristiche delle dichiarazioni rese nell'odierno processo dal collaborante se da un lato ne ridimensionano il contributo probatorio, privo di valenza autonoma se non raccordato alle altre emergenze processuali, dall'altro ne evidenziano l'inconfutabile genuinità.

L'episodio riferito si riduce, infatti, alla circostanza dedotta di avere assistito ad una reazione posta in essere dallo Spadaro, l'esponente di maggior spicco di "Cosa Nostra" detenuto nella medesima cella del Costa, costituita da un' espressione dialettale "*nmu consumaru*" accompagnata da un gesto di disperazione (le mani ai capelli) alla notizia diffusa dal telegiornale dell'avvenuto arresto del dott. Contrada.

Occorre subito dire che la circostanza della comune detenzione del collaborante unitamente ai citati Pietro Scarpisi, Cosimo Vernengo e Vincenzo Spadaro nella medesima

cella del carcere dell'Asinara (dal 1°/12/1992 al 10/1/1993- periodo nel quale è compreso quello in cui si è verificato l'arresto dell'imputato) e quella della presenza nella predetta cella di un apparecchio televisivo sono state positivamente riscontrate, sia documentalmente che attraverso le dichiarazioni rese dai predetti Scarpisi, Spadaro e Vernengo, esaminati ai sensi degli artt. 210 e 195 c.p.p. all'udienza dell'11/7/1995 (cfr. certificazione rilasciata dalla Direzione della Casa di reclusione dell'Asinara in data 22/6/1995- acquisita in atti all'udienza del 30/6/1995- e ud. 11/7/1995 ff. 1 e ss.). Deve, poi, osservarsi che la reazione di portarsi le mani ai capelli contestualmente alle parole pronunciate dallo Spadaro e quindi nell'immediatezza della notizia appresa ha un significato inequivocabile: la frase dialettale pronunciata è, infatti, sintomo univoco di un concetto di appartenenza del dott. Contrada all'organizzazione mafiosa e del danno che il suo arresto aveva provocato alla stessa ("ce lo hanno consumato" e non un generico "lo hanno consumato" che avrebbe potuto evocare una sia pure singolare forma di solidarietà da parte del detenuto Spadaro per un altro soggetto tratto in arresto).

Lo Spadaro ha escluso totalmente la circostanza di avere mai commentato all'interno della cella la notizia dell'arresto del dott. Contrada; messo al corrente dalla difesa delle dichiarazioni rese dal Costa ha prima dichiarato di non ricordare neppure di avere appreso la notizia dell'arresto del dott. Contrada dalla televisione, poi ha decisamente escluso di avere mai compiuto quel gesto o pronunciato quelle parole non avendo alcun motivo di commentare l'arresto del dott. Contrada che non aveva mai conosciuto (cfr. ff. 10 e ss. ud. cit.).

Alla luce di tale negazione vi sono due sole spiegazioni all'episodio riportato, o il Costa ha deliberatamente inventato il fatto, ma l'essenzialità della circostanza riferita preclude ogni logica riconducibilità della stessa ad un intento calunnatorio di cui peraltro non si comprenderebbero le ragioni e d'altra parte nessun'altra emergenza processuale consente di pervenire ad una tale soluzione, ovvero lo Spadaro è stato reticente perchè consapevole della gravità di quella estemporanea reazione posta in essere in presenza di altri soggetti.

L'arresto del dott. Contrada non era stato commentato da un mafioso di spessore come Vincenzo Spadaro (condannato alla pena definitiva di dieci anni ed otto mesi di reclusione per associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) con indifferenza (come sarebbe stato normale se si fosse trattato dell'arresto di un qualsiasi funzionario di Polizia) o con soddisfazione (come sarebbe stato più comprensibile se si fosse trattato dell'arresto di un funzionario di Polizia invisibile ai mafiosi) e neppure con un

atteggiamento di generica sorpresa: il comportamento descritto evidenzia inequivocabilmente, come ha precisato lo stesso collaborante, che lo Spadaro era sgomento, disperato e adirato al tempo stesso e tale stato d' animo è giustificabile solo con la consapevolezza di un grave danno subito dall'organizzazione mafiosa a seguito dell'individuazione di un loro prezioso referente all'interno dei vertici istituzionali dello Stato.

Che l'eloquente reazione dello Spadaro fosse legata alla consapevolezza delle refluenze negative per "Cosa Nostra" di quell'arresto è ulteriormente avvalorata dal successivo interesse dimostrato dal predetto ogni qualvolta venivano trasmessi servizi televisivi sulla vicenda giudiziaria del Contrada e si inserisce coerentemente nell'ambito delle più ampie dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia già esaminati nel presente processo, confermando il rapporto collusivo esistente tra l'imputato e "Cosa Nostra", ma soprattutto connotandolo in termini di attualità.

Ed infatti lo Spadaro, detenuto da epoca piuttosto recente (1988) e comunque verosimilmente destinatario di informazioni concernenti l'organizzazione criminale anche all'interno del carcere in considerazione del suo elevato spessore criminale, alla notizia dell'arresto dell'imputato dimostra di avere una preoccupazione reale che non avrebbe alcuna ragion d'essere ove il danno subito dall'organizzazione mafiosa non fosse stato attuale.

Pertanto quello descritto dal Costa è un episodio che per la sua essenzialità, per la genuinità e per l'assenza di qualsiasi personale interesse del collaborante, evidenzia reazioni e comportamenti sintomatici di rapporti esistenti tra l'imputato e "Cosa Nostra", riconducibili anche ad epoca recente.



### 10. III Le dichiarazioni di Giocchino Pennino.

Nato a Palermo l'1 Marzo 1938 ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia il 30 Agosto 1994 (cfr. udienza 19/6/1995 ff. 6 e ss.).

Ha esercitato la professione di medico a Palermo sia presso laboratori di analisi di sua proprietà sia con incarichi di rilievo all'interno di strutture pubbliche (all' I.N.A.M. ha svolto le funzioni di Ispettore medico provinciale e capo reparto di Medicina Generica - cfr. f. 82 ud. cit.).

Nel corso dell'odierno procedimento ha descritto le fasi del proprio progressivo avvicinamento a "Cosa Nostra" fino alla sua formale affiliazione all'interno della famiglia mafiosa di "Brancaccio" avvenuta alla fine del 1977 (ff. 7 e 52 ud. cit.).

Ha riferito che, prima dell' episodio che aveva segnato la svolta determinante per il suo ingresso in "Cosa Nostra", intorno agli anni 1974-1975 era stato destinatario di numerose lettere estorsive e di altri allarmanti fatti di intimidazione che lo avevano indotto a rivolgersi, anzichè alle Forze dell'Ordine con regolare denuncia, alla "protezione" della famiglia mafiosa di "Brancaccio", facente capo a Di Maggio Giuseppe, attraverso un suo cugino Giocchino Di Caccamo che sapeva essere vicino a quegli ambienti e che, soltanto in un secondo tempo, aveva appreso che era "uomo d'onore" formalmente affiliato a quella "famiglia" mafiosa (cfr. ff. 76 e ss - 35).

Successivamente a tali episodi, che solo in un secondo tempo era stato in grado di interpretare come precise manovre poste in essere dagli stessi appartenenti a "Cosa Nostra" al fine di saggiarne le reazioni comportamentali (*" per vedere quale era la mia reazione se mi rivolgevo alle Forze dell'Ordine o meno, e poi per agganciarli, anche perchè ero un professionista ... che aveva un certo ruolo nella sanità, avevo una funzione considerevole "* - ff. 81.82 ud. cit.) aveva iniziato a frequentare la casa del Di Maggio ricevendo da lui e dai suoi uomini segni di "disponibilità" nel sostenere le proprie posizioni politiche (cfr. ff.80 e ss.).

Il Pennino ha, infatti dichiarato di avere trascorso una lunga militanza all'interno del partito della Democrazia Cristiana fin dal 1956, prima nella corrente andreottiana facente capo a Palermo a Vito Ciancimino e Salvo Lima e dal 1984 all'interno del gruppo doroteo, ricoprendo numerose cariche di rilievo interne a tale partito politico (cfr. ff. 73 e ss. - 89 e ss.).

Il fatto decisivo che aveva determinato il suo formale ingresso in "Cosa Nostra" era stato un suo intervento, sollecitato da Di Maggio Giuseppe, capo-famiglia di Brancaccio,

per curare il latitante mafioso Michele Graviano che con un colpo d'arma da fuoco aveva subito l'asportazione traumatica di quasi tutto un piede (cfr. ff. 7 e ss.). In tale occasione il Pennino aveva apprestato le prime cure al soggetto in questione procurandogli, poi, un contatto con un chirurgo che lo aveva operato presso una clinica privata della città. A seguito di tale fatto l'organizzazione aveva ritenuto che fossero maturate le condizioni per una sua formale affiliazione, peraltro consentita anche da una tradizione familiare di vicinanza ed appartenenza a "Cosa Nostra" (cfr. ff. 10- 34- 84 e 85).

Ed infatti il collaborante ha dichiarato di avere appreso che oltre al cugino già citato, Di Caccamo Gioacchino, erano stati associati a "Cosa Nostra" altri suoi congiunti tra cui il nonno paterno suo omonimo, Gioacchino Pennino, già rappresentante della "famiglia" di Brancaccio al quale erano subentrati in tale carica prima il genero Di Caccamo Felice e successivamente un altro suo cugino, parimenti suo omonimo, Gioacchino Pennino; nell'ambito piu' largo della sua parentela ha indicato come associati a "Cosa Nostra" un suo lontano cugino Mario La Rocca che aveva svolto attività politica all'interno del Partito Liberale ed il medico dott. Barbaccia suo parente acquisito (cfr. ff. 84 e 85).

Il Pennino ha, quindi, descritto la cerimonia della sua formale iniziazione avvenuta, alla fine del 1977, presso l'abitazione del noto "uomo d'onore" Giuseppe Savoca, sita in via Leonardo Da Vinci, alla presenza del predetto Savoca, del Di Maggio Giuseppe, del cugino Di Caccamo Gioacchino e di altro "uomo d'onore" tale Di Peri Pietro (cfr. ff. 9 e 10 ud. cit.).

In quella occasione gli era stato detto che la "famiglia" di Brancaccio faceva parte del mandamento capeggiato da Michele Greco, che aveva avuto modo di conoscere in quanto assiduo frequentatore del tiro al volo all'Addaura, dove lui stesso si recava fin da bambino in compagnia del padre e dove, successivamente, aveva conosciuto altri uomini di "Cosa Nostra" tra i quali Stefano Bontate, Giovanni Teresi detto " il Pacchione", Giuseppe Greco, i figli di Mario Prestifilippo ed altri (cfr. ff. 11- 21- 65 ud. cit.) .

Sempre nel corso della cerimonia di affiliazione il suo capo-famiglia, il Di Maggio, gli aveva detto che la sua adesione a "Cosa Nostra" per motivi di prudenza doveva restare "riservata", sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione, e che ogni sua formale presentazione ad altri "uomini d'onore" doveva essere autorizzata da lui, dipendendo in modo diretto dal capo-famiglia (cfr. ff. 10 e ss.).

Per tale motivo raramente il Pennino aveva avuto modo di partecipare a riunioni tra "uomini d'onore" (ha citato una sola occasione di una riunione con altri uomini d'onore presso il locale "La Bussola" di Mondello gestito da un associato, certo Teresi) e di venire a

conoscenza, se non casualmente, dei segreti e delle attività illecite di “Cosa Nostra” (cfr. ff. 12 e ss.).

A proposito dei compiti svolti per conto dell'organizzazione mafiosa il Pennino ha dichiarato di essersi limitato a mettere al servizio di “Cosa Nostra” e dei suoi uomini la sua attività professionale di medico (ha riferito di attività esplicata in favore di alcuni latitanti, Graviano Giuseppe, Drago Giovanni, Sorce detto “Cecè”, Giovanni Prestifilippo, Di Peri Giovanni, in taluni casi prestandosi anche a simulazioni di patologie in favore di soggetti detenuti - cfr- ff. 14 e ss.), aveva, altresì, favorito l'assunzione di alcuni parenti di “uomini d'onore”, grazie alle sue aderenze politiche, ed in taluni casi aveva fatto da intermediario con alcuni imprenditori della zona di Brancaccio per ottenere il prezzo delle estorsioni pretese da “Cosa Nostra” (a tal proposito ha citato i costruttori Reale e Lipari - cfr. ff. 16 e ss.- 68 ud. cit.).

Il Pennino, nel corso dell'odierno procedimento, ha reso dichiarazioni non concernenti direttamente l'imputato bensì soggetti a lui collegati a vario titolo secondo quanto emerso da altre risultanze dibattimentali e precisamente il dott. Pietro Purpi, Stefano Bontate, Pietro Conti ed il dott. Domenico Signorino .

Per quanto concerne direttamente l'odierno imputato ha dichiarato soltanto di averlo conosciuto in occasione di un colloquio investigativo, richiesto dallo stesso dott. Contrada, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Michele Reina (cfr. ff. 39 e ss. - l'episodio è stato citato anche dall'imputato nel corso delle sue dichiarazioni all'udienza del 13/10/1995 ff. 38 e ss.). Ha ricordato che nell'ambito di tale colloquio, avvenuto presso i locali della Squadra Mobile, il dott. Contrada gli aveva rivolto domande che avevano come oggetto esclusivo la frequentazione da parte del Reina dell'ippodromo e dell'ambiente delle scommesse clandestine, dati che gli risultavano da altre fonti, e che il Pennino non aveva voluto deliberatamente confermare per evitare di accreditare una pista investigativa da lui ritenuta disdicevole per la memoria del Reina, che era stato il segretario provinciale del suo partito. In realtà il Pennino sapeva che Michele Reina aveva frequentato l'ippodromo e lo aveva visto in contatto con due giovani allibratori clandestini, tali Pollicino Giovanni e Gargano Alessio, ma riteneva che la matrice del delitto non andasse ricercata in tale settore (ff. 57 e ss.). Ha dichiarato che anche suo padre, Gaetano Pennino, che frequentava l'ippodromo ma non partecipava alle scommesse clandestine era stato coinvolto nell'inchiesta relativa all'ippodromo insieme ad un suo fratello, ma dopo un arresto, protrattosi per circa quindici giorni, era stato rilasciato e la sua posizione era stata archiviata (cfr. ff. 59 e ss. - 86 e ss.).

Con riferimento al dott. Pietro Purpi il collaborante ha dichiarato di averlo



conosciuto fin dal 1975, quale dirigente del I° Distretto di Polizia, avente sede in uno stabile di via Roma sito nei pressi del palazzo in cui erano ubicati i locali del proprio laboratorio di analisi, da lui gestito direttamente dal 1963 al 1993 (cfr. ff. 20 e ss. ud. 19/6/1995). Il dott. Purpi era diventato suo assiduo cliente e spesso, stante la vicinanza dei rispettivi luoghi di lavoro, si recavano insieme in un bar della via Roma. In una di queste occasioni intorno alla metà degli anni '70 e verosimilmente in epoca antecedente alla propria affiliazione a "Cosa Nostra" (risalente al 1977) il Pennino aveva visto transitare sulla via Roma, a bordo di una macchina, Stefano Bontate che con "grande calore" aveva rivolto saluti nella loro direzione. Essendo in compagnia di un rappresentante delle Forze dell'Ordine e conoscendo lo spessore mafioso del Bontate, il Pennino aveva evitato di ricambiare il saluto, ma con sua grande sorpresa aveva notato che il dott. Purpi aveva risposto al saluto di Bontate gesticolando con altrettanto calore e rivolgendosi a lui con le seguenti frasi : " *non lo conosce ? - guardi è Stefano Bontate, un mio grande amico, un grande "uomo d'onore"* (cfr. f. 22 ud. cit.).

Il Pennino aveva negato il proprio rapporto di conoscenza con Bontate e rilevata l'anomalia del comportamento posto in essere dal dott. Purpi in sua presenza ne era rimasto colpito e a seguito della propria collaborazione aveva riferito la circostanza all'A.G.. In altra occasione, sempre casualmente, il Pennino aveva incontrato il dott. Purpi seduto ad un tavolo di un noto ristorante di Palermo insieme a Vito Ciancimino e aveva appreso successivamente dallo stesso Purpi che anche il Ciancimino era un suo "grande amico", con il quale si vantava di essere particolarmente vicino anche in periodo successivo alle note vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto (ff. 83 e 84 ud. cit.).

Il collaborante, nel corso della sua deposizione dibattimentale, ha avuto modo di chiarire in piu' occasioni che, fatta eccezione per gli "uomini d'onore" della propria famiglia mafiosa di Brancaccio, a causa della riservatezza della propria affiliazione a "Cosa Nostra", aveva avuto rare occasioni di presentazioni formali di altri "uomini d'onore". In particolare ha dichiarato di non avere mai conosciuto Rosario Riccobono nè appartenenti alla sua famiglia di Partanna-Mondello con l'unica eccezione di Enzo Sutera, che aveva conosciuto verso la fine degli anni '70 e che nei primi anni '80 era diventato suo cliente, ritualmente presentatogli come "uomo d'onore" (forse dallo stesso Greco Michele proprio capo-mandamento - cfr. f. 25 ud. 19/6/1995). In una occasione, che ha collocato intorno al 1980-1981, mentre si trovava a pranzare in un ristorante di Palermo insieme al Sutera e a certo Palazzotto, il Sutera gli aveva parlato del giudice Domenico Signorino come di soggetto "*nelle mani*" della loro famiglia mafiosa (cfr. f. 27). In particolare gli aveva

riferito che tra il suo capo Rosario Riccobono ed il giudice Signorino c'era un rapporto così stretto che lo stesso si accompagnava con lui anche durante la sua latitanza e talvolta per agevolarlo onde evitare eventuali controlli di Polizia (cfr. 27 e ss ud. cit.).

Per quanto riguarda, poi, i suoi rapporti con la Massoneria il collaborante ha dichiarato di essere stato iscritto ad una loggia massonica ufficiale, che aveva sede in Piazza Verdi, sin dal 1975, ricoprendo al suo interno i ruoli di "apprendista" e "compagno"; successivamente, dopo circa un anno e mezzo di frequenza, aveva cessato di avere contatti con tale associazione collocandosi "in sonno" (cfr. ff. 42 e ss ud. cit.). Ha dichiarato che due volte aveva avuto occasioni di incontro con soggetti che gli avevano proposto di iscriversi ad alcune logge massoniche "coperte" esistenti a Palermo: una prima volta, intorno al 1980, un uomo d'onore di Bagheria, il dott. Francesco Mineo, componente del Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana ed esponente della corrente andreottiana di Lima, essendo a conoscenza del ruolo politico che anch'egli esercitava a Palermo, gli aveva proposto di entrare a far parte di una Loggia segreta, cui lui stesso era associato ed alla quale aderivano circa trecento massoni (cfr. ff. 43 e 44 ud. cit.). In altra circostanza lo stesso Stefano Bontate, verso la fine del 1980, si era recato a fargli visita nel suo studio confidandogli di essere "Gran Maestro venerabile" di una particolare loggia massonica coperta che rappresentava un momento di continuazione associativa con altre logge segrete dello stesso tipo che si proponevano di esportare anche fuori dai confini della Sicilia un programma massonico independentista; il Bontate gli aveva proposto di affiancarlo in questo progetto ma il Pennino aveva preso tempo, attesa l'importanza dell'offerta e dopo qualche tempo la proposta era decaduta perchè di lì a qualche mese il Bontate era stato ucciso (cfr. ff. 46 e ss ud. cit.).

Per quanto concerne Pietro Conti, Pennino Gioacchino ha dichiarato di avere appreso dopo la propria formale affiliazione, dal proprio capo famiglia Giuseppe Di Maggio e dal cugino Gioacchino Di Caccamo, che lo stesso, già molto amico di suo zio, l'omonimo Gioacchino Pennino, rappresentante della famiglia mafiosa di Brancaccio, era a sua volta "uomo d'onore" con il ruolo di rappresentante della "famiglia" di via Giafar (cfr. ff. 34 e ss ud. cit.). Aveva appreso anche che il Conti dopo aver subito un agguato da parte di certo Buffa, si era allontanato da "Cosa Nostra" e la sua famiglia era stata assorbita in quella di Ciaculli. Ha dichiarato di essere stato più volte presso il locale "Madison" di sua proprietà e di avere appreso che i figli di uno dei due fratelli Conti, già oggetto di dichiarazioni accusatorie da parte del pentito Contorno, non facevano parte dell'organizzazione ma per tale notizia non è stato in grado di indicare la fonte della propria conoscenza (cfr. ff. 36 e 37

ud. cit.).

Ha spiegato di avere vissuto negli ultimi anni della propria vita una profonda crisi di coscienza ingenerata da un senso di progressiva estraneità ad un mondo come quello di “Cosa Nostra” di cui era entrato a far parte senza dividerne, per livello culturale ed estrazione sociale, le condotte criminali (cfr. ff. 47 e ss. ud. cit.).

Sin dal Dicembre del 1993 aveva abbandonato la propria attività professionale trasferendosi definitivamente in Croazia, paese che aveva prescelto dopo un periodo di circa due anni di osservazione e permanenza provvisoria realizzate al fine di verificare le proprie capacità di adattamento in tale luogo, in previsione di realizzare il proprio progetto di abbandonare l’Italia e così recidere i legami con l’ambiente delinquenziale mafioso.

Nel Febbraio del 1994 era stato raggiunto, mentre già si trovava in Croazia, da un provvedimento internazionale di custodia cautelare che era stato eseguito con la sua traduzione nel carcere di Pola; pur essendo al corrente che l’extradizione era stata concessa esclusivamente per il reato di associazione per delinquere semplice, che ne avrebbe comportato una rapida scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, aveva maturato, definitivamente, la scelta della dissociazione e della formale collaborazione con la giustizia accettando di essere sottoposto da parte dell’Autorità Giudiziaria italiana a procedimento penale per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (cfr. ff. 5 e 51 ud. cit.).



### **Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino.**

In ordine ai riscontri acquisiti sull'attendibilità del Pennino ha riferito nel presente processo il cap. Luigi Bruno escusso sul punto all'udienza del 29/9/1995.

Chiamato in correità quale "uomo d'onore" appartenente alla famiglia mafiosa di Brancaccio dai collaboratori di giustizia Giovanni Drago e Salvatore Cancemi, il Pennino, in data 1 Febbraio 1994, era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, in quanto indagato in ordine al reato di associazione di tipo mafioso; il successivo 5 Aprile dello stesso anno era stato raggiunto da altra ordinanza di custodia cautelare emessa dal medesimo G.I.P., in relazione ai reati di abuso d'ufficio, corruzione, falso ideologico, truffa ed altro (cfr. ff. 1 e ss. dep. Bruno cit.).

Resosi irreperibile alla prima delle predette ordinanze era stato tratto in arresto in Croazia l'8 Marzo del 1994 e, dopo un periodo di detenzione in quel paese, era stato estradato esclusivamente in relazione al reato di associazione per delinquere semplice; sulla base dell'extradizione concessa doveva essere scarcerato il 9 Settembre 1994 ma nell'Agosto dello stesso anno, rinunciando al predetto beneficio, aveva manifestato il proprio intendimento di collaborare con la Giustizia italiana esponendosi a tutte le conseguenze derivanti dalle sue stesse confessioni (cfr. ff. 3 e ss. - 31 e ss. ud. cit.).

Le sue dichiarazioni sono confluite in diversi procedimenti penali, tra i quali quello a carico di Calogero Mannino, già Ministro della Repubblica ed assessore regionale, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, attualmente in corso di celebrazione dinanzi al Tribunale di Palermo; quello a carico di Vincenzo Inzerillo, già senatore della Repubblica, indagato in ordine al reato di associazione di tipo mafioso e quello a carico di Giuseppe Scoma, Nicola Bonanno ed altri per corruzione, in ordine al quale la D.D.A. di Palermo ha già avanzato richiesta di rinvio a giudizio (cfr. ff. 4 e ss. ud. cit. dep. Bruno).

Il padre del collaborante Gaetano Pennino, nato a Palermo il 22 Aprile 1903 deceduto nel 1984, risulta avere numerosi precedenti di Polizia a carico: nel 1927 era stato denunciato per lesioni dal Commisariato di P.S. di Palermo "Tribunali"; nel 1928 era stato denunciato, in stato di latitanza, per associazione per delinquere e reati contro la persona; nel 1929 per espatrio clandestino; nel 1931 per tentato omicidio e nel 1932 era stato rinviato a giudizio per tentata estorsione; nuovamente denunciato nel 1962, era stato sottoposto a provvedimenti di diffida nel 1962 e nel 1965 e nel 1968 era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con divieto di soggiorno sia in Calabria che in Sicilia; nel 1980 era stato tratto in arresto unitamente ad altre sette persone in

esecuzione di un mandato di cattura per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di artfizi e raggiri consistenti nel truccare le corse ippiche, reato per il quale era stato prosciolto con sentenza istruttoria di non doversi procedere in data 30/4/1980; le predette indagini a carico del padre del collaborante erano scaturite da quelle avviate nel 1979, a seguito dell'omicidio del segretario provinciale della D.C. Reina Michele (cfr. ff. 18 e ss. dep. Bruno cit.- rapporto redatto dalla Criminalpol in data 28/3/1979 a firma del dott. Bruno Contrada sull'omicidio Reina e seguiti in data 22/5/1979- 18/9/1979- 10/3/1980 - acquisiti in atti all'udienza del 16/12/1994).

Tra i personaggi indicati nel corso del presente processo sono stati identificati: Giuseppe Di Maggio fu Pietro, deceduto il 19/10/1982, già pregiudicato e diffidato perchè indiziato di far parte della famiglia mafiosa di Palermo Brancaccio, sul cui conto hanno riferito i collaboratori di giustizia Leonardo Vitale, Tommaso Buscetta, Antonino Calderone, Salvatore Contorno, Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia i quali lo hanno concordemente indicato come capo della predetta famiglia mafiosa; Graviano Michele, parimenti ucciso nel 1982 a Palermo secondo quanto riferito dal pentito Calzetta per mano dei c.d. gruppi perdenti della "guerra di mafia", è stato indicato da diversi collaboratori di giustizia quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Brancaccio, padre dei noti Benedetto, Giuseppe e Filippo Graviano, già condannati per il reato di associazione mafiosa nell'ambito del primo maxi processo; risulta che il Graviano in precedenza era stato colpito da numerosi colpi d'arma da fuoco che ne avevano comportato l'amputazione dell'arto; quando era stato ucciso il figlio aveva fatto riferimento in un verbale redatto presso gli uffici della polizia di Stato alla condizione di invalidità del padre formalmente ricondotta ad una caduta accidentale; Pietro Di Peri già residente a Ficcarazzi ucciso il 10/8/1982, figlio di Giovanni Di Peri, ritenuto capo della famiglia mafiosa di Villabate, era stato segnalato quale mafioso, diffidato e sottoposto a misura di prevenzione, piu' recentemente è stato indicato dai collaboratori di giustizia Contorno, Drago e Marchese come "uomo d'onore" della famiglia di Brancaccio (cfr. dep. cap. Bruno ff. 6 e ss. ud. cit. - sent. maxi cit. tomo 27 ff. 5200 e ss.).

E' stato riscontrato che Giuseppe Savoca dal Maggio 1970 al Gennaio 1981 era stato residente a Palermo nella via Leonardo Da Vinci al civico n° 94, dove si era effettivamente svolta la cerimonia di affiliazione del Pennino. E' stato, altresì, accertato che il ristorante "La Bussola" di Mondello, indicato dal collaborante come locale gestito dall'associato mafioso Teresi, ove si era svolta una riunione con vari "uomini d'onore", l'unica alla quale aveva partecipato personalmente, era stato gestito, nel periodo Giugno 1977- Luglio 1983,

da Manuli Maria, coniugata con Francesco Teresi, già sorvegliato speciale della P.S. indicato dai collaboratori di giustizia Buscetta, Contorno e Mutolo quale “uomo d'onore” della famiglia di Santa Maria di Gesu' (cfr. ff. 12 e ss. ud. 19/6/1995- dep. Bruno ff. 8 e ss.). E' stato accertato che effettivamente il collaborante dal 1963 al 1993 è stato titolare di un laboratorio di analisi, sito al civico n° 111 della via Roma a Palermo e che al civico n° 97 della stessa via (distante circa venti metri dal civico n° 111) è stato ubicato dal 1966 al Maggio 1979 l'Ufficio di Polizia del I° Distretto (cfr. f. 12 dep. Bruno).

Francesco Mineo, citato a proposito delle notizie apprese sulla massoneria segreta, indicato anche da Francesco Marino Mannoia , identificato per l'omonimo classe '29, è stato collaboratore del Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo ed ha ricoperto la carica di segretario della sezione “Alcide De Gasperi” di Bagheria nel predetto partito (cfr. ff. 12 e ss. dep. Bruno cit.). Sono state positivamente individuate le imprese facenti capo ai costruttori Lipari e Reale indicati dal Pennino nel corso del suo esame dibattimentale (cfr. ff. 13 e ss. dep. Bruno cit.).

Il citato Gioacchino Di Caccamo è risultato cugino del collaborante, in quanto la madre, Domenica Pennino era sorella di suo padre Gaetano Pennino; anche il Di Caccamo è stato indicato dal collaboratore di giustizia Giovanni Drago come appartenente alla famiglia mafiosa di Brancaccio ed è stato tratto in arresto sulla base della stessa ordinanza cautelare emessa a carico del Pennino (cfr. ff. 7 e ss. dep. Bruno cit.).

Lo zio paterno del collaborante, suo omonimo, Gioacchino Pennino, deceduto nel 1989, già diffidato e sorvegliato speciale della P.S. è stato inserito nel c.d. rapporto dei 114 ed è stato piu' recentemente indicato quale componente della famiglia mafiosa di “Palermo-centro”; Mario La Rocca, deceduto nel 1968, era cugino del collaborante in quanto la madre Geraci Maria era sorella della madre del predetto Geraci Anna; il dott. Francesco Barbaccia, per molti anni specialista esterno presso la casa C.le di Palermo dell'Ucciardone, figlio di Barbaccia Giuseppe, indiziato mafioso e pericoloso per la sicurezza pubblica, è risultato legato da un lontano rapporto di parentela al collaborante in quanto Antonina Pennino, suocera del Barbaccia era zia paterna del Pennino; il 9 Aprile del 1993 è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo in quanto indagato per associazione di tipo mafioso; nell'ambito del presente processo anche il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo ha riferito in ordine al suo comportamento compiacente con i mafiosi nell'esercizio della professione medica (v. f. 62 ud. 7.6.1994).

Di Giuseppe Giovanni, altro cugino del collaborante, in quanto la madre Rosa Pennino era sorella di Gaetano Pennino, risulta avere ricoperto diversi incarichi di carattere

politico ed è stato eletto consigliere provinciale nel Novembre del 1961.

Orbene da quanto sin qui esposto consegue che l'importanza del contributo investigativo reso dal Pennino nell'ambito dei procedimenti avviati sulla base delle sue dichiarazioni, l'ampia confessione in ordine alle proprie responsabilità e soprattutto i riscontri acquisiti in ordine alle sue provalazioni costituiscono positiva verifica della intrinseca attendibilità del collaborante.

La scelta maturata dal predetto di rinunciare al beneficio di ottenere una imminente scarcerazione, conseguente alla natura dell'estradizione concessagli, appare sicuro indice della genuinità della sua scelta di collaborare con la Giustizia, frutto di un'autonoma e spontanea decisione, le cui motivazioni, secondo quanto dallo stesso prospettato, sulla base di convincenti argomentazioni meritevoli di apprezzamento, vanno ricondotte ad un processo di revisione critica e di recupero progressivo di valori umani e sociali dapprima sacrificati alle ferree leggi dell'organizzazione criminosa di cui faceva parte.

L'inserimento del Pennino nell'ambito di una famiglia di sangue con notevoli precedenti di affiliazione e vicinanza all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" che gli avevano consentito di frequentare fin da giovane età gli ambienti mafiosi ne avevano quasi ineluttabilmente determinato l'associazione formale alla stessa.

Il livello sociale raggiunto dal Pennino nella città di Palermo, professionista di prestigio inserito in ambienti politici dominanti, aveva determinato da parte di "Cosa Nostra" la scelta di una sua affiliazione "riservata" il che spiega, come precisato anche dallo stesso collaborante, la sua limitata conoscenza in ordine alle vicende interne a tale organizzazione criminale.

Le notizie in suo possesso, spesso frutto di conoscenze dirette o di confidenze casuali da parte di alcuni "uomini d'onore" a lui particolarmente vicini, rivelano i limiti delle sue informazioni ma al contempo risultano dotate di un alto indice di affidabilità.

Per le suesposte ragioni non appare sorprendente che il Pennino non sia stato messo al corrente del ruolo svolto per conto di "Cosa Nostra" dall'imputato, nei confronti del quale egli non ha reso alcuna dichiarazione accusatoria pur essendo portatore di un ipotetico interesse a vendicarsi nei suoi confronti atteso l'arresto del padre nell'ambito delle indagini sull'ippodromo di Palermo personalmente condotte dall'imputato.

Pertanto le dichiarazioni del Pennino, pur non essendo riferibili all'imputato, convergono con quanto dichiarato sul conto del dott. Purpi, del dott. Signorino, di Pietro Conti e sulla Massoneria dai collaboratori di giustizia Mutolo, Mannoia, Spatola e Pirrone (come già esaminato nella trattazione relativa alle loro provalazioni) e quindi contribuiscono

a rafforzare il complesso delle risultanze a carico dell' imputato.





## **CAP. IV°**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE: ULTERIORI RISCONTRI TESTIMONIALI E DOCUMENTALI ALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORANTI EMERGENTI DA AUTONOME FONTI PROBATORIE.**

L'istruzione dibattimentale svolta nel presente processo ha consentito di evidenziare specifici fatti (di cui si tratterà nel prosieguo), univocamente sintomatici di gravi anomalie di comportamento dell'imputato nel corso della propria carriera professionale, alcuni derivanti da dichiarazioni testimoniali, altri fondati quasi esclusivamente su prove documentali, aventi nel loro complesso valore processuale di ulteriori elementi probatori di riscontro, obiettivi ed autonomi, rispetto alle già esaminate, plurime e convergenti, dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia.

Il primo episodio che si passa a trattare, verificatosi nell'Aprile 1980, epoca in cui nessun collaboratore di giustizia aveva reso dichiarazioni sul conto dell'imputato ed in cui egli godeva indiscussa fama di prestigioso funzionario della Questura di Palermo, è la c.d. "vicenda Gentile".



**1. IV La perquisizione domiciliare eseguita il 12/4/1980 presso l'abitazione del latitante mafioso Salvatore Inzerillo e l'intervento posto in essere dall'imputato nei confronti del funzionario di P.S. Renato Gentile.**

In data 14/4/1980 il Commissario Capo di P.S. Renato Gentile redigeva una relazione di servizio, inviata al Dirigente della Squadra Mobile di Palermo dell'epoca, dott. Giuseppe Impallomeni, con la quale faceva presente quanto segue:

*“ la sera di sabato 12 c.m., nell'androne di questa Squadra Mobile, dopo avere lasciato la S.V., venivo avvicinato dal dott. Contrada che mi chiedeva se fossi andato a fare una perquisizione a casa di Inzerillo Salvatore e se in quell'occasione agenti armati di mitra fossero entrati nelle stanze facendo impaurire i bambini: a questo punto il dott. Contrada aggiungeva che aveva avuto lamentele dai capi-mafia per il modo in cui si era agito. Al che lo scrivente rispose che la perquisizione avvenne in modo normalissimo, senza violenza e senza armi in pugno, anzi, gli uomini nella stanza dove dormivano le figlie del latitante, si comportarono in modo tale da non farle alzare dal letto, aggiunti, inoltre, che tutta l'operazione era diretta alla presenza della S.V. . Il dott. Contrada aggiungeva che determinati personaggi mafiosi hanno allacciamenti con l'America per cui noi, organi di Polizia non siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafiosa: hai visto che fine ha fatto Giuliano?.*

*Nel pomeriggio di oggi la guardia Naso, della sez. catturandi, mi informava che nel pomeriggio di sabato anche lui fu chiamato dal dott. Contrada il quale gli chiese circa l'operazione compiuta presso l'abitazione dell'Inzerillo” (cfr. relazione a firma Gentile acquisita in atti all'udienza del 6/5/1994).*

Al riguardo è opportuno riferire sulla personalità del predetto Inzerillo, soggetto di indubbio spessore mafioso che, oltre ad essere rimasto latitante fino alla sua uccisione, è risultato uno degli alleati piu' fidati di Stefano Bontate. Per tale motivo è stato insieme al predetto tra le prime vittime della guerra di mafia scatenatasi a Palermo nei primi anni '80; in particolare il ruolo svolto dall'Inzerillo nell'ambito dell'organizzazione mafiosa ed i suoi collegamenti con gli Stati Uniti nell'attività di smistamento dell'eroina erano stati messi in luce, per la prima volta dal dott. Boris Giuliano, che all'epoca della sua dirigenza della Squadra Mobile aveva anche individuato, nel rapporto giudiziario del 3/6/1978, l'Inzerillo

Salvatore tra i possibili autori dell'omicidio commesso il 30/5/1978 a Palermo ai danni del noto mafioso Giuseppe Di Cristina, indagini alle quali non aveva partecipato la Criminalpol diretta dal dott. Contrada (cfr. sul punto le risultanze processuali in ordine all'omicidio Inzerillo e ad i suoi collegamenti mafiosi di cui alla citata sentenza del primo maxi processo - risultanze di cui alla sentenza emessa nel processo contro Spatola Rosario ed altri -ff.507 e ss. vol II°- acquisita in atti all'udienza del 26/10/1995- deposizione resa dal dott. Vasquez all'ud. del 10/1/1995 f. 15).

Lo stesso imputato nel corso delle sue dichiarazioni all'udienza del 22/11/1994, pur affermando che Salvatore Inzerillo era stato oggetto dell'operazione di Polizia eseguita il 5/5/1980, resa possibile anche dalle indagini da lui condotte, ed evidenziando che il gruppo di mafia a lui facente capo era stato indicato tra i possibili mandanti dell'omicidio in pregiudizio del Procuratore Capo della Repubblica di Palermo dott. Gaetano Costa nel rapporto redatto nel Dicembre 1980, a firma congiunta del dirigente della Criminalpol, del dirigente della Squadra Mobile, dott. Impallomeni e del Maggiore dei C.C. Santo Rizzo, ha ammesso che all'epoca delle predette denunce l'Inzerillo era già latitante, sulla base di un provvedimento restrittivo emesso a seguito delle indagini avviate dal dott. Giuliano sul riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di droga (cfr. ff.68 e 69 ud. 22/11/1994 - rapporto di denuncia per l'omicidio del Procuratore Gaetano Costa del Dicembre 1980 e rapporto preliminare sul medesimo omicidio redatto in data 22/8/1980 dalla Squadra Mobile di Palermo, a firma del dott. Impallomeni, nel quale, sulla base delle prime indagini eseguite, era già stato individuato il gruppo di mafia facente capo agli Inzerillo come possibile responsabile del delitto, prendendo spunto dall'accertata presenza sul luogo del delitto di Salvatore Inzerillo, omonimo del latitante in oggetto- Inzerillo Salvatore di Giuseppe, classe 1944 - e suo parente - v. rapporti acquisiti in atti all'udienza del 6/5/1994).

Dalla nota relativa al movimento di funzionari redatta, in data 31/1/1980, dal Questore Vincenzo Immordino si evince che, con decorrenza 1 febbraio 1980, il Vice-Questore Aggiunto dott. Giuseppe Impallomeni era stato nominato Dirigente della Squadra Mobile di Palermo e che, tra i nuovi funzionari, risultava essere stato addetto alla medesima Squadra Mobile anche il dott. Renato Gentile; il Centro regionale Criminalpol era al contempo diretto dal Vice Questore I° Dirigente dott. Bruno Contrada, coadiuvato dal funzionario addetto, Vice-Questore Aggiunto dott. Vittorio Vasquez (cfr. nota citata acquisita in atti all'udienza del 10/1/1995).

Escusso all'udienza del 20/5/1994 il teste Renato Gentile ha dichiarato di avere

ricoperto, dal Febbraio 1980 al Maggio 1982, l'incarico di dirigente della sezione-catturandi, istituita nell'ambito della Squadra Mobile dal nuovo Dirigente della Mobile dott. Impallomeni, il quale aveva proceduto ad un potenziamento e ad una riorganizzazione dell'attività di ricerca dei latitanti provvedendo anche all'istituzione di appositi archivi riguardanti i latitanti mafiosi (cfr. ff. 66 e ss. ud. cit.).

Ha confermato integralmente il contenuto della relazione a sua firma precisando che la perquisizione sulla quale il dott. Contrada gli aveva avanzato le contestazioni era stata eseguita, nelle prime ore dell'alba del 12/4/1980 presso l'abitazione del latitante mafioso Salvatore Inzerillo, con modalità assolutamente regolari ed alla costante presenza del dott. Impallomeni e che taluni elementi di fatto constatati nel corso della perquisizione (letto matrimoniale ancora caldo e disfatto) avevano indotto i poliziotti operanti a ritenere che l'Inzerillo si fosse allontanato poco prima dell'avvio delle operazioni finalizzate alla sua cattura - cfr. ff. 66-67-70-80- 81- 85- 92-102 ud. cit.).

Ha dichiarato che l'incontro con il dott. Contrada, verificatosi la sera dello stesso giorno in cui era stata eseguita la predetta perquisizione, davanti l'ingresso della Squadra Mobile, era avvenuto alla presenza del M.llo Trigona (ora deceduto) e che, a breve distanza, vi erano altre persone di cui non è stato in grado di ricordare l'identità; ha escluso la presenza a quel colloquio della guardia Biagio Naso, citato nella sua relazione, che invece aveva partecipato alla perquisizione in casa Inzerillo (cfr. ff. 80-85-86-105 -106- 109 e 110 ud. cit.).

Ha affermato che quel colloquio "*particolare*" avuto con il dott. Contrada, che gli aveva contestato le modalità operative di una perquisizione assolutamente regolare, sulla base di "*lamentele*" provenienti da "*capi-mafia*", lo aveva turbato a tal punto da ritenere doveroso informare nell'immediatezza dell'accaduto il proprio dirigente dott. Impallomeni, il quale a sua volta ne aveva riferito al Questore dell'epoca Vincenzo Immordino (cfr. ff. 68-73-74-78-79-87-88-90 ud. cit.).

Ha sostenuto che, poichè il colloquio con il dott. Contrada si era verificato la sera di un giorno di sabato (particolare evidenziato nella relazione in atti), aveva inoltrato formalmente la relazione di servizio al proprio dirigente il lunedì successivo (14/4/1980); ha dichiarato di avere riportato fedelmente le parole pronunciate dal dott. Contrada nel corso di quel colloquio ed ha escluso, in modo categorico, di essere stato costretto da alcuno a redigerla ovvero di avere mai comunicato ad alcuno di avere subito pressioni in tal senso (cfr. ff. 69-85- 90-91-92 e 93 ud. cit.).

Ha sostenuto la totale assenza di motivi di astio o di qualsiasi personale ragione di

contrasto che avesse potuto giustificare da parte sua accuse calunniose a carico del dott. Contrada ed anzi ha dichiarato di averlo informato, per correttezza di rapporti, dell'inoltro della relazione di servizio nei suoi confronti in ordine al colloquio avuto, pur non esplicitandogliene il preciso contenuto; ha affermato di non essersi affatto scusato con lui per avere redatto quella relazione che riteneva doverosa ed ha ribadito piu' volte, con assoluta fermezza, alle reiterate domande rivoltegli sul punto dalla difesa, di non essere stato costretto da alcuno a redigere la relazione (cfr. ff. 71-73-90-91 ud. cit.) .

La difesa dell'imputato, nel corso del proprio controesame, nel tentativo di incrinare l'attendibilità del teste, ha fatto riferimento ad un procedimento disciplinare nel quale il dott. Gentile è stato coinvolto nel 1985 e ad una vicenda relativa a tale Rosalia Trapani, donna dedita alla prostituzione: dalle risposte fornite dal teste, non smentite da risultanze di segno contrario, è emerso che il procedimento citato dalla difesa (peraltro verificatosi in epoca successiva ai fatti in oggetto) si era concluso con un'archiviazione, tanto che il dott. Gentile aveva proseguito normalmente la sua carriera ricoprendo attualmente l'incarico di dirigente del Commissariato Montemario di Roma e che la citata Rosalia Trapani era stata individuata quale donna frequentata proprio dall'Inzerillo Salvatore, tanto che lo stesso Gentile, nell'ambito delle indagini finalizzate alla cattura del predetto latitante, aveva inoltrato formale richiesta alla Procura della Repubblica di Palermo per procedere ad intercettazione telefonica a carico della Trapani (cfr. ff. 96 e ss. - 100 e ss.- 103- 111 ud. cit.).

Il teste Marcello Immordino, escusso all'udienza del 24/6/1994, ha riferito di avere appreso, all'epoca dell'episodio relativo alla perquisizione Inzerillo, direttamente dal dott. Gentile, del quale era amico oltre che collega, che aveva subito un richiamo da parte del dott. Contrada: il dott. Gentile gli aveva detto di essere amareggiato per l'accaduto in quanto riteneva quel richiamo assolutamente ingiustificato in relazione ad un'attività pienamente legittima, tanto che aveva ritenuto necessario scrivere una relazione su tale fatto (cfr. ff. 55 e ss. ud. 24/6/1994).

Il medesimo teste, già dirigente del Commissariato "Scalo Marittimo ed aereo" di Palermo, ha riferito altro episodio verificatosi nel periodo in cui era stato temporaneamente aggregato alla Squadra Mobile dal Questore Epifanio, subito dopo l'omicidio del dott. Giuliano; poichè aveva eseguito in prima persona, con l'ausilio degli uomini del Commissariato da lui diretto, l'operazione di Polizia che aveva condotto all'arresto di Marchese Antonino e Gioè Antonino ed alla conseguente scoperta del covo di via Pecori Gerdali, il Questore aveva ritenuto opportuno aggregarlo alla Squadra Mobile per il

proseguimento di quelle indagini, formalmente dirette dal dott. Contrada, all'epoca nominato dirigente "ad interim" della Squadra Mobile; ha dichiarato di avere intrapreso questo incarico con grande entusiasmo ma di essere stato, in piu' occasioni, frenato dall'atteggiamento di scetticismo e cautela palesato dal dott. Contrada, il quale invitava tutti alla prudenza nello svolgimento delle indagini esternando il timore che se non si era prudenti si rischiava di essere uccisi dalla mafia (cfr. ff. 59 e ss. - 91 e ss. ud. cit.).

Il dott. Giuseppe Impallomeni, subentrato al dott. Contrada nella dirigenza della Squadra Mobile di Palermo nel Febbraio 1980, escusso all'udienza del 20/5/1994, ha confermato di avere partecipato personalmente alla perquisizione in casa Inzerillo, nell'occasione sfuggito per poco alla cattura; ha dichiarato che la sera del 12 Aprile 1980 era presente, davanti il portone della Squadra Mobile, quando il dott. Contrada si era avvicinato a parlare con il proprio funzionario Gentile (particolare evidenziato nella relazione di servizio citata), ed anzi ha chiarito che poco prima si era intrattenuto a parlare con il dott. Contrada dei servizi in corso; ha confermato, altresì, che nell'immediatezza del fatto, era stato informato dal dott. Gentile sul contenuto del colloquio avuto con il dirigente della Criminalpol (cfr. ff. 218-221 e ss.).

Si era recato allora dal dott. Contrada facendogli rilevare che avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a lui, dirigente della Squadra Mobile, per eventuali contestazioni sull'operato dei propri uomini e gli aveva precisato che durante quell'operazione tutto si era verificato normalmente così come era, d'altronde, sua abitudine nel corso di operazioni finalizzate alla cattura di latitanti alle quali partecipava, spesso, personalmente; nell'occasione il dott. Contrada gli aveva detto che le lamentele relative alle modalità operative di quella perquisizione gli erano pervenute tramite il dott. Vasquez, che le aveva apprese da un avvocato, e da altra persona della quale non aveva voluto fargli il nome (cfr. ff. 226 e ss. ud. cit.). Aveva chiesto allora al dott. Gentile, che appariva intimorito dalle parole pronunciate dal dott. Contrada, di redigere una relazione scritta su quanto riferitogli oralmente (cosa che rientrava nei propri doveri di dirigente) avendo rilevato "l'anomalia" del comportamento posto in essere dal dott. Contrada; non era stato necessario insistere a tal fine in quanto il funzionario aveva ritenuto assolutamente conseguenziale scrivere una relazione di servizio sull'accaduto (cfr. ff. 234- 235- 282- 325 ud. cit.).

A seguito di ciò aveva redatto una propria relazione consegnandola, unitamente a quella del proprio funzionario, al Questore dell'epoca dott. Vincenzo Immordino, che gli aveva detto che avrebbe provveduto ad informarne il Ministero (cfr. ff. 218 e 229 ud. cit.).

Nella documentazione acquisita in atti risulta la relazione a firma del V. Questore

Agg. dott. Impallomeni, inoltrata, in data 15/4/1980, al Questore dell'epoca, nella quale si esponeva quanto segue:

*“ Le trasmetto per doverosa conoscenza una relazione presentatami dal Commissario Capo dott. Gentile e nel contempo mi corre l'obbligo di segnalare il comportamento non certamente corretto del V. Questore dott. Contrada, il quale mi avrebbe dovuto informare dei fatti e non procedere a mia insaputa ad iniziative di alcun genere. Il predetto per la sua decennale esperienza dovrebbe conoscere il modo di operare della mafia, che con tutti i mezzi tenta sempre di scemare l'azione della Polizia, non escluso quello di far intravedere minacce di denunce per gli abusi fantomatici ricevuti. E' certo che se il dott. Contrada avesse avuto l'intenzione di dare dei suggerimenti al giovane funzionario (come egli ha affermato all'atto della mia contestazione del suo modo di agire) l'avrebbe potuto fare in mia presenza, poichè la sera in cui ha avvicinato il dott. Gentile io ero in compagnia dello stesso e prima mi ero intrattenuto a parlare con il dott. Contrada di alcuni servizi in corso. Il predetto ha parlato con il dott. Gentile dopo che ero andato via, generando nell'animo dello stesso dei timori e sminuendo la mia figura di dirigente nei confronti del funzionario addetto e della guardia Naso. Non c'è dubbio che ciò che il dott. Contrada ha contestato al dott. Gentile non ha alcun fondamento di verità (anzi agendo in questo modo si avvalorano, anche se involontariamente, gli scopi prefissi dalla mafia) in quanto la perquisizione venne fatta in mia presenza. Il dott. Contrada mi ha riferito di averlo saputo dal dott. Vasquez (informato a sua volta da un avvocato) e da un'altra persona, di cui non mi ha fornito il nome”.*

L'avv.to Cristofaro Fileccia, escusso all'udienza dell'11/4/1995, ha dichiarato di essere stato difensore di Salvatore Inzerillo, ucciso nel Maggio 1981, unico componente della sua famiglia ad essere rimasto latitante durante la fase istruttoria del noto processo a carico di Spatola Rosario ed altri (cfr. ff. 5 e ss.ud. cit.).

Ha ricordato di avere ricevuto un giorno nel proprio studio professionale il predetto latitante che si era lamentato delle frequenti perquisizioni eseguite nella sua villa da parte degli agenti della Squadra Mobile e dei modi “violenti” con i quali la Polizia irrompeva nella sua casa, scavalcando la cancellata con i mitra spianati e aveva preso spunto da un'ultima perquisizione a suo dire andata oltre i limiti (“lui si decise ad intervenire presso di me perchè io parlassi con il dott. Contrada, proprio prendendo spunto dall'ultima perquisizione che era avvenuta, perchè, era di notte, mi ha parlato di mitra che avevano fatto spaventare i bambini” - cfr. ff 7-8-11- 12 e 26 ud. cit.).

Il teste ha dichiarato di avere ricevuto spesso lamentele di tal genere da parte dei

propri clienti : “ *le lamentele fatte da tutti gli altri erano in questi termini: che la Polizia entrava con i fucili, che si svegliavano i bambini che dormivano, che le donne magari erano poco vestite perchè era notte.... di modi bruschi perchè entravano nelle stanze dove donne e bambini dormivano senza chiedere permesso*”; la specificità della lamentela dell’Inzerillo, con riferimento all’ultima perquisizione subita, consisteva nel fatto che gli agenti avevano fatto irruzione di notte con le armi spianate minacciando donne e bambini; il teste ha escluso che l’Inzerillo gli avesse mai riferito che gli agenti si recavano con tale frequenza nella sua abitazione per un preteso interesse nei confronti della moglie (nè per “insultarla” nè tantomeno per “molestarla”) escludendo, altresì, che il predetto avesse fatto riferimenti specifici a determinati agenti operanti (cfr. ff. 15-16-17-19-20-31 ud. cit.).

Ha dichiarato che era sua intenzione riferire la lamentela dell’Inzerillo direttamente al dott. Contrada, individuato dal predetto come soggetto cui inoltrare la propria doglianza (l’Inzerillo gli aveva detto: “ *deve dire al dott. Contrada che sono venuti quelli della Polizia...*”) ma che, avendo avuto occasione di incontrarsi con il dott. Vasquez, gli aveva riferito il fatto pregandolo di segnalarlo al dott. Contrada (cfr. ff. 8-9-13-23-24 e 25 ud. cit.).

Fatto rilevare al teste che all’epoca di tale fatto il dott. Contrada non rivestiva piu’ da alcuni mesi il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile, ha dichiarato di avere appreso solo successivamente che il nuovo Dirigente dell’organismo di P.G. palermitano era il dott. Impallomeni (cfr. ff. 9-10-21-26 e ss. ud. cit.).

Il dott. Vasquez, escusso all’udienza del 10/1/1995, ha dichiarato che l’avv.to Fileccia gli aveva manifestato le lamentele dell’Inzerillo per la perquisizione nella sua abitazione, eseguita “ *con un po’ di irruenza ed un po’ di atteggiamenti inopportuni*”; il legale aveva fatto presente che “ *ci sono delle situazioni che bisognerebbe evitare perchè creano del malumore, creano del risentimento da parte di chi le subisce*“ ed aveva fatto riferimento a mitra puntati verso donne e bambini; rientrato in ufficio ne aveva parlato con il dott. Contrada e successivamente, una sera (non è stato in grado di ricordare se la stessa ovvero un’altra sera rispetto al colloquio avuto con l’avv.to Fileccia), ha ricordato di avere assistito insieme ad altre persone, tra le quali è stato in grado di indicare solo il dott. D’Antone (ma il ricordo è palesemente errato avendo lo stesso D’Antone smentito la circostanza all’udienza del 14/7/1995), ad un colloquio tra il dott. Gentile ed il dott. Contrada, il quale, sostanzialmente, gli aveva fatto presente che “ *quando si andava a fare delle perquisizioni non era il caso di utilizzare dei metodi un po’ irruenti, aggressivi, di fare danno alle persone, perchè si poteva raggiungere lo scopo mantenendo un comportamento diverso*”; secondo la sua opinione si era trattato di suggerimenti che il dott. Contrada aveva



inteso dare ad un collega piu' giovane sul modo di operare (cfr. ff. 8 e ss.- 28 e ss. ud. cit.).

Ha dichiarato di avere appreso, genericamente, che il dott. Impallomeni era stato informato di quel colloquio dal dott. Gentile, al quale aveva chiesto di redigere una relazione sull'accaduto, ma di averne ignorato i contenuti non avendola mai letta (cfr. f. 9 ud. cit.) .

Ha affermato di non ricordare, atteso il tempo trascorso, se il dott. Contrada gli avesse riferito di avere ricevuto analoghe lamentele da parte di altri soggetti; contestatogli il contenuto della relazione a sua firma del 27/6/1981, allegata alla relazione redatta in data 19/11/1981 dall'Ispettore Gen. della P.S. Guido Zecca, nella quale si dà atto della predetta circostanza, ha dichiarato di confermare il contenuto della relazione redatta all'epoca sull'accaduto.

Nella relazione citata, avente tutt'altro oggetto (l'operazione anti-mafia del Maggio 1980 ed i fatti ad essa conseguenti oggetto della predetta ispezione), nella parte finale dell'ultima pagina (f. n°5), il dott. Vasquez aveva fatto presente che, un giorno del mese di Maggio, era stato avvicinato al Palazzo di Giustizia dal legale di Inzerillo Salvatore, avv.to Fileccia, il quale riteneva lui ed il dott. Contrada responsabili di violente irruzioni nell'abitazione dell'Inzerillo con mitra puntati in direzione della moglie e dei figli (il riferimento cronologico al mese di Maggio è errato nonostante la relazione fosse stata redatta ad un anno circa dall'accaduto ed il riferimento alla persona del dott. Vasquez come destinatario delle lamentele dell'Inzerillo non è emerso da alcun'altra emergenza processuale avendo lo stesso avv.to Fileccia specificato piu' volte, nel corso della propria deposizione, che il destinatario delle lagnanze addotte dall'Inzerillo era, in modo specifico ed esclusivo, il dott. Contrada); proseguiva scrivendo che al dott. Contrada erano pervenute lamentele del genere e che una sera, alla presenza sua e del dott. D'Antone (altro riferimento errato come già evidenziato), il dott. Contrada aveva chiesto al dott. Gentile se erano giustificate le lagnanze dell'Inzerillo: “ *nell'occasione il dott. Contrada consigliò al dott. Gentile, che da pochi giorni prestava servizio alla Mobile, di usare sì cautele e precauzioni in servizi di cattura di boss di mafia, ma di non assumere o far assumere al personale atteggiamenti non adeguati alle esigenze nei confronti delle mogli e dei figli minori dei latitanti* (cfr. relazione citata a firma del dott. Vasquez acquisita in atti all'udienza del 6/5/1994 - cfr. doc. n° 10 elenco depositato dalla difesa- deposizione teste Vasquez ff. 63 e ss. ud. cit.) .

Ha sostenuto che nell'ambito della Squadra Mobile “*circolava voce*” che i metodi investigativi utilizzati dal dott. Gentile, soprattutto nelle perquisizioni, “*fossero un po' al di*

*là del limite*” utilizzando una certa prepotenza (come specifici comportamenti ha riferito solo di *“spintoni a donne”*), ma ha aggiunto di non avere mai avuto occasione di verificare personalmente tale circostanza non avendo mai partecipato a perquisizioni insieme al dott. Gentile (cfr. ff. 12 e ss.).

Il teste Biagio Naso, escusso all’udienza del 13/1/1995, ha dichiarato di essere stato addetto dal 1972 al 1985 all’interno della Squadra Mobile di Palermo alla cattura latitanti, in un primo tempo nell’ambito dell’apposita “squadra-catturandi” diretta da un sottufficiale ed istituita nell’ambito della sezione investigativa, e con l’avvento della dirigenza Impallomeni, nell’ambito della “sezione-catturandi” di nuova costituzione diretta prima dal dott. Gentile e successivamente dal dott. Montana (cfr. ff. 171 e ss. ud. cit.).

In generale ha descritto il dott. Gentile nei suoi modi di operare *“un po’ irruento”*, richiesto di specificare in cosa consistesse la sua irruenza ha dichiarato: *“per il suo carattere era sgarbato, violento, non violento che dava botte, era violento che dava qualche spintone, entrava ed usciva dalle stanze magari dove vi erano a letto delle donne”*; alla specifica domanda tendente ad accertare se fosse solito puntare le armi contro donne e bambini nel corso di perquisizioni, ha risposto: *“puntare armi no, magari aveva l’arma in mano”* (cfr. f. 176 ud. cit.).

Ha dichiarato di avere partecipato insieme al dott. Gentile alla perquisizione nell’abitazione di Salvatore Inzerillo affermando che si era svolta *“in modo un po’ dinamico, un po’ violento”*; richiesto di specificare i comportamenti posti in essere dal dott. Gentile nella specifica occasione, ha affermato: *“entrando all’interno comincia a spingere la signora, poi c’era un ragazzo mi sembra il figlio, allora aveva tredici, quindici anni, questo ragazzo naturalmente, visto che il padre non c’era, era l’unico uomo a casa e chiedeva le ragioni ed i motivi, e lui spingeva, è entrato improvvisamente nelle stanze...si comportava in questo modo”* (cfr.f. 178 ud. cit.).

Il Presidente ha fatto rilevare al teste che non appariva rituale avvisare prima di entrare nelle stanze nel corso di un’operazione di Polizia finalizzata alla cattura di un latitante ed il teste ha precisato che pur di evitare di offendere il pudore delle donne si era soliti tollerare un po’: *“prima di entrare nelle stanze chiuse si chiedeva se c’erano o meno donne all’interno e se non c’erano donne si faceva l’irruzione”*; ha precisato che nell’occasione della perquisizione in casa Inzerillo la moglie non era in abiti succinti perchè indossava una vestaglia e che nell’occasione si era proceduto con le armi in pugno affermando, però, che si trattava di una precauzione necessaria dato che *“non si trattava di arrestare un truffatore”* (cfr. ff. 179- 181 ud. cit.).

Ha ricordato che il pomeriggio seguente alla perquisizione (il ricordo è errato attesocchè dalla relazione e dalla testimonianza del dott. Gentile si evince che il colloquio era avvenuto la sera dello stesso giorno di sabato in cui si era verificata, alle prime ore dell'alba, la perquisizione) il dott. Contrada aveva avuto una discussione con il dott. Gentile sulla perquisizione in casa Inzerillo; ha affermato di non avere partecipato alla stessa ma di avere ascoltato quel che i due si dicevano traendo il convincimento che il dott. Contrada, nella sua qualità di funzionario anziano, dava dei consigli su come operare per evitare di dare "spettacolo gratuito" ai familiari dei latitanti; si era trattato di una paternale fatta ad un funzionario piu' giovane (cfr. f. 180).

Ha ricordato che a quella discussione aveva assistito il m.llo Trigona, non è stato in grado di ricordare le altre persone presenti ed in particolare ha dichiarato di non ricordare la presenza del dott. Vasquez nel corso di quel colloquio (cfr. ff. 185-186-188-189 ud. cit.). Ha sostenuto di non avere avuto alcun dialogo con il dott. Gentile in ordine all'intervento del dott. Contrada anche se ha ammesso di essere stato anch'egli avvicinato dal dott. Contrada che gli aveva chiesto notizie sulle modalità di svolgimento della perquisizione in casa Inzerillo (particolare riportato nella relazione Gentile - cfr. f. 186 ud. cit.). Ha affermato che nell'ambito della Squadra Mobile si era diffusa la notizia della relazione di servizio redatta dal dott. Gentile, anche se ha dichiarato di averne ignorato i contenuti e di non averne mai discusso in modo specifico con alcuno (cfr. f. 189 ud. cit.).

Il teste Francesco Pellegrino, già funzionario presso la Squadra Mobile di Palermo, ha dichiarato che, nel periodo in cui era stato dirigente il dott. Impallomeni, erano state eseguite moltissime perquisizioni presso l'abitazione del latitante Salvatore Inzerillo; ad una di queste aveva partecipato personalmente insieme al dott. Impallomeni ed al dott. Gentile non rilevando nulla di anomalo nei loro comportamenti; ha aggiunto di avere appreso che vi era stata qualche rimostranza da parte dell'Inzerillo che aveva insinuato che i funzionari della Mobile andassero nella sua abitazione " *oltre che per cercare lui per guardare la moglie*" ed ha affermato " *può darsi che fosse questa nostra presenza così ossessiva a disturbarlo*" (cfr. ff. 103 e ss. 129 ud.7/2/1995).

Anche il teste della difesa Girolamo Di Fazio ha confermato che il dott. Gentile, in modo particolare, si dedicava alla ricerca dell'Inzerillo (" *Io so che il dott. Gentile allora si dedicava alla ricerca di alcuni latitanti, in particolare si dedicò alla ricerca dell'Inzerillo*" - cfr. f. 62 ud. 17/1/1995).

Il teste Guido Zecca, escusso all'udienza del 28/10/1994, ha confermato di avere ricevuto incarico nel 1981, dal Capo della Polizia pro-tempore, di effettuare un'ispezione

presso la Questura di Palermo avente ad oggetto la raccolta di elementi chiarificatori sui seguenti punti:

- a) l'accusa rivolta dalla stampa al capo della Polizia di Palermo, dott. Giuseppe Impallomeni, di avere fatto cancellare il nome dell'esponente della loggia P2 Michele Sindona dalla lista dei denunciati nel rapporto anti-mafia del Maggio 1980;
- b) l'individuazione dei responsabili della fuga di notizie, fatte trapelare alla stampa, sul medesimo episodio;
- c) l'andamento dei vari servizi della Questura di Palermo, del cui titolare, accusato di appartenere alla P2 si invocava l'allontanamento (cfr. relazione Zecca all.to n° 496 documentazione acquisita all'udienza del 6/5/1994).

Il teste ha riferito che l'episodio Gentile, pur non avendo costituito oggetto di attenzione nell'ambito della relazione da lui redatta (ed infatti nessun cenno a tale episodio è contenuto nella relazione conclusiva dell'ispezione eseguita dal dott. Zecca), era stato preso in esame per i riferimenti ad essa fatti dal dott. Contrada e dal dott. Vasquez (cfr. f. 67).

Ha confermato che l'appunto manoscritto, da lui redatto, allegato agli atti dell'inchiesta in oggetto, era una sintesi di un colloquio avuto con il dott. Contrada il quale gli aveva riferito di avere appreso le lamentele dell'Inzerillo oltrecchè dal dott. Vasquez anche da altra fonte, attraverso "amicizie indirette", senza fornire, però, ulteriori chiarimenti sul punto, ed infatti, nel predetto appunto si legge: " *Episodio Gentile - avv.to Fileccia di Totò Inzerillo si lamentò con Vasquez che ne parlò a Contrada- Altra voce fu raccolta da Contrada attraverso amicizie indirette*"(cfr. all.to n° 455 documentazione acquisita all'udienza del 6/5/1994- ff. 45 e ss. deposizione Zecca ud. cit.).

Dalla documentazione acquisita in atti risulta che solo nel mese di Giugno del 1981, nell'imminenza dell'ispezione amministrativa affidata al dott. Zecca, ad oltre un anno di distanza dal verificarsi dell'episodio Gentile, il dott. Contrada aveva avanzato una formale richiesta al Questore di Palermo pro-tempore, dott. Nicolichia, nella quale scriveva: " *ho appreso, acquisendone la prova, che nel mese di Maggio dell'anno scorso il dott. Giuseppe Impallomeni, dirigente della Squadra Mobile, ha inviato al Questore di Palermo dell'epoca dott. Vincenzo Immordino, una relazione di servizio a firma del dott. Renato Gentile, funzionario della Squadra Mobile, contenente gravissime e calunniose accuse nei miei confronti, tra cui quella di avere esercitato pressioni per impedire la cattura di un noto mafioso latitante. Poichè è mio intendimento promuovere azione giudiziaria contro i responsabili, prego la S.V. di farmi avere copia di detta relazione e dell'eventuale altra documentazione concernente l'argomento o, in linea subordinata, di poterne prendere*

visione”(cfr. richiesta copia documenti a firma dell’imputato estratta dal suo fascicolo personale acquisito presso il Ministero dell’Interno all’udienza del 19/4/1994).

Nella medesima data in cui la predetta richiesta era pervenuta in Questura (11/6/1981) risulta che il Questore, dott. Nicolicchia, aveva informato il Ministero dell’Interno della stessa, ritenendola “*particolarmente delicata*” e trasmettendo ai propri superiori per le determinazioni del caso, copia della documentazione in essa richiamata, allegata al fascicolo personale del dott. Contrada; nella nota a firma del dott. Nicolicchia risulta annotato, in data 29/6/1981, un appunto manoscritto con il quale si dava atto di un colloquio intervenuto con il Capo della Polizia sull’episodio, che si riteneva inquadrabile nell’ambito della disposta inchiesta amministrativa affidata al dott. Zecca, con il risultato di rinviare le conseguenziali “*opportune decisioni*” all’esito della stessa (cfr. missiva riservata inviata dal Questore Nicolicchia al Ministero dell’Interno in data 11/6/1981- acquisita in atti all’udienza del 19/4/1994 nell’ambito del fascicolo personale dell’imputato).

Nonostante le relazioni Gentile ed Impallomeni fossero state acquisite tra gli allegati alla predetta relazione ispettiva, il dott. Zecca non aveva ritenuto opportuno assumere direttamente le dichiarazioni del funzionario della Squadra Mobile dott. Gentile nè procedere ad accertamenti in ordine alla perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione del latitante mafioso Inzerillo, limitandosi a recepire la versione che di quell’episodio avevano fornito il dott. Contrada ed il dott. Vasquez (cfr. ff. 36 e ss. deposizione Guido Zecca ud. 28/10/1994).

Nel corso delle proprie dichiarazioni l’imputato, nonostante abbia ammesso una totale assenza di pregressi motivi di rancore con il dirigente della Squadra Mobile Impallomeni e con il dott. Gentile ha avanzato l’ipotesi difensiva della falsità di quanto dagli stessi affermato nelle relazioni a loro firma, acquisite in atti.

In particolare all’udienza del 27/12/1994, su specifica domanda rivolta dalla difesa tendente ad accertare se prima del c.d. “episodio Gentile” si fossero verificati fatti che avessero potuto alterare i loro rapporti ha risposto in termini assolutamente negativi (cfr. ff. 31 e ss. ud. cit.: domanda difesa : “ *prima di allora era mai successo nulla?*” risposta imputato: “ *con Gentile nulla....Dal momento in cui ha messo piede nella Squadra Mobile il dott. Impallomeni, e siamo ai primi di Gennaio del 1980, possono essersi verificate delle incomprensioni, delle incompatibilità che non si sono mai manifestate se non con opinioni diverse: io non ricordo mai di avere avuto un contrasto con Impallomeni*”).

Alla medesima udienza ed anche a quella del 13/12/1994 ha spiegato che il suo personale parere era che il dott. Impallomeni “*non fosse l’uomo adatto*” ad assumere la

dirigenza della Squadra Mobile in quanto riteneva che tale incarico dovesse essere assunto da un funzionario che conoscesse bene la situazione ambientale di Palermo e non da un soggetto come il dott. Impallomeni estraneo alla città (*“ c'erano i funzionari Antonino De Luca e Vittorio Vasquez pronti ad assumere quell'incarico ”*); ha però ribadito che nonostante l'assenza di un particolare affiatamento, dipendente essenzialmente dalla diversità di mentalità, con il dott. Impallomeni aveva sempre intrattenuto rapporti normali senza alcun pregiudizio al fine del buon andamento delle attività di Polizia (*“ non c'era quel rapporto di stretta intesa..con Impallomeni ma non ci sono stati neppure contrasti tali da pregiudicare il buon andamento ed il funzionamento degli uffici “ - cfr. ff. 33 e ss.ud. 27/12/1994- ff. 23 e ss. ud. 13/12/1994).*

Con specifico riferimento al dott. Gentile ha poi, ulteriormente, ribadito di avere avuto con lui un rapporto particolarmente fraterno e di simpatia (*“ con Gentile avevo un rapporto da fratello maggiore, perchè lui era da poco arrivato alla Squadra Mobile, era napoletano, un ragazzo molto esuberante e simpatico sempre allegro e mi era particolarmente caro ”* cfr. f. 31 ud. 4/11/1994).

Ha però, escluso di avere mai pronunciato le frasi riportate dal dott. Gentile nella relazione in atti sostenendo di avere avuto con il predetto una brevissima conversazione del tutto "occasionale e casuale" nel corso della quale si era limitato a chiedergli se fossero state commesse scorrettezze nel corso della perquisizione in casa Inzerillo, essendogli state riferite dal dott. Vasquez le lamentele fatte pervenire dall'Inzerillo tramite il proprio legale, limitandosi ad esortare il giovane funzionario, con suggerimenti e consigli, ad adottare comportamenti corretti soprattutto con i familiari dei latitanti mafiosi (*“Io ricordo di avere avuto una brevissima conversazione con il dott. Renato, in maniera del tutto occasionale e casuale, cioè, andando via dall'ufficio, in compagnia del dott. Vasquez e di qualche altro funzionario, probabilmente il dott. D'Antone, incontrai nell'androne della caserma dove ha sede la Squadra Mobile e la Criminalpol, il dott. Gentile, essendo in compagnia di Vasquez, mi ricordai di quello che mi aveva detto Vasquez poco prima, credo che me l'avesse detto qualche giorno prima, che cioè c'era stata una conversazione tra lui, il dott. Vasquez e l'avv.to Fileccia che si faceva portatore di lamentele da parte del suo cliente, o dei familiari del suo cliente, Salvatore Inzerillo, per il modo in cui venivano effettuate le irruzioni e le perquisizioni nella sua casa; ed allora chiesi a Gentile se era vero e lui me lo escluse, disse -- no, io mi comporto bene; credo di avergli raccomandato di comportarsi in una maniera comunque, in ogni caso, con i familiari dei criminali ricercati, nel migliore dei modi possibili...non era un fatto eccezionale di come comportarsi, di suggerimenti, di consigli, di*

*esortazioni...tra colleghi piu' anziani e piu' giovani ” cfr. ff. 26 e ss. ud. 29/12/1994).*

Ha sostenuto che prima di tale episodio aveva raccolto “voci” nell’ambiente della Squadra Mobile sui “*metodi piuttosto duri*” che il dott. Gentile usava nelle operazioni nei confronti dei criminali ricercati giungendo ad affermare di avere appreso, pur senza fare alcun riferimento preciso alle fonti delle proprie conoscenze sul punto, che il dott. Gentile in questa sua attività usava metodi che “*talvolta diventavano brutali*” nei confronti delle donne e dei bambini dei mafiosi ed infatti ha affermato che il cliente dell’avv.to Fileccia non si lamentava affatto delle frequenti perquisizioni che avvenivano nella sua abitazione bensì dello specifico comportamento adottato nel corso dell’irruzione nei confronti della giovane moglie e dei bambini (cfr. f. 30 ud. 29/12/1994 e ff. 30 e ss. ud. 4/11/1994).

Ha negato di avere riferito sia al dott. Impallomeni, nel corso della breve discussione avuta con lui subito dopo il colloquio con il Gentile, che al dott. Zecca, nel corso dell’ispezione da questi condotta a Palermo, di avere appreso le predette lamentele da fonti diverse dal dott. Vasquez (cfr. ff. 35 e ss.- 41 e ss. ud. 4/11/1994).

Ha affermato che il dott. Gentile nell’informarlo di avere redatto una relazione su quanto accaduto si era scusato con lui confidandogli di essere stato costretto a scriverla ma che, ritenendo trattarsi di un episodio banale e non conoscendo il preciso contenuto della relazione, egli non aveva dato alcuna importanza alla cosa (cfr. ff. 39 e ss. ud. 4/11/1994).

Richiesto di specificare se il dott. Gentile gli avesse detto da chi era stato costretto ha risposto: “*indubbiamente non è stato costretto dal dott. Immordino, perchè Gentile non ha mai avuto rapporto con lui, con l’Immordino...il dott. Gentile mi fece capire che era stato, che aveva subito pressioni per fare quella relazione...aveva subito pressioni dirette dal dott. Impallomeni ed indirette dall’Immordino, perchè Impallomeni prima lo va a riferire verbalmente questo fatto al Questore ed il Questore gli dice: di al Gentile di fare una relazione, poi tu mi fai una relazione e mi portate tutte e due le carte e lui..il dott. Immordino non è che voleva utilizzarle per colpirmi difatti disse -mettetele nel fascicolo di Contrada- e là sono rimaste; poi sono state successivamente utilizzate quando lui ha dovuto giustificare, a mio avviso, questa è una mia deduzione, il suo comportamento nei confronti di tutta la Polizia Giudiziaria di Palermo cfr. ff. 96 e ss. ud. 4/11/1994).*

Solo nel 1981, avendo appreso che nella relazione Gentile veniva accusato di avere esortato il predetto funzionario a non arrestare il latitante Inzerillo (nella relazione in atti non vi è cenno a tal tipo di esortazione) aveva richiesto al Questore in carica di prendere visione delle relazioni redatte sia dal dott. Gentile che dal dott. Impallomeni ai fini dell’esperimento di eventuali iniziative giudiziarie nei loro confronti (cfr. ff. 39 e ss. - 43 e

ss.ud. 4/11/1994).

Ha sostenuto che era stato lo stesso Questore Nicolichia ad informarlo delle gravissime accuse calunniose contenute a suo carico nelle relazioni citate anche se lo stesso Questore si sarebbe, poi, rifiutato di fargli prendere visione dei documenti; solo nel 1984, quando ormai la questione non rivestiva per lui piu' alcun interesse, essendo ormai fuori dai ruoli della Polizia, aveva avuto occasione di leggere il contenuto delle relazioni redatte nei suoi confronti, quando il dott. Vincenzo Immordino le aveva trasmesse al Prefetto De Francesco unitamente ad altra documentazione in relazione ad un'intervista che egli aveva rilasciato alla stampa e che il dott. Immordino aveva ritenuto gravemente offensiva nei suoi confronti (*“ anche il Ministero dell'Interno poi, non gli ha dato nessuna importanza perchè tanto è vero che hanno scritto, aspettiamo l'esito dell'inchiesta: si vede che una volta esaminato l'esito dell'inchiesta dell'ispettore Zecca, non hanno ritenuto di dare piu' nessun segno, anche perchè poi al Dipartimento della Polizia di Stato sapevano che io stavo andando via e, quindi, ogni altra cosa sarebbe stata inutile...e così si perse per strada, così morì...”* cfr. ff. 47 e ss. ud. 4/11/1994).

Sul punto in oggetto devono esaminarsi, per completezza espositiva, altre deposizioni di testi citati dalla difesa che hanno tentato di accreditare la tesi difensiva dell'imputato.

Il dott. Ignazio D'Antone, esaminato in ordine all'episodio Gentile all'udienza del 14/7/1995, pur dichiarando di non avere personalmente assistito al colloquio intervenuto tra il predetto funzionario ed il dott. Contrada, ha affermato di *“sapere tutto sull'accaduto”* per essere stato l'argomento oggetto di discussioni successive negli "ambienti" della Questura; ha riferito di avere appreso che le lamentele dell'Inzerillo nei confronti del dott. Gentile, funzionario che ha definito *“attivo”* nel settore della cattura latitanti ma *“molto impulsivo”*, avevano ad oggetto la circostanza che il funzionario in questione arrivava spesso nelle ore notturne ed entrava con una certa *“irruenza”*, anche in camera da letto.

Come si è già evidenziato, sulla base delle testimonianze dei testi Fileccia e Vasquez, che confermano sul punto quanto contenuto nella relazione Gentile, le lamentele del mafioso Inzerillo avevano ad oggetto l'asserito uso improprio delle armi mentre non contenevano nessun riferimento a comportamenti pregiudizievoli nei riguardi della *“rispettabilità”* della moglie del latitante posti in essere da determinati agenti operanti.

Il teste ha, poi, conclusivamente espresso una propria opinione secondo cui il dott. Contrada avrebbe consigliato al dott. Gentile di eseguire le perquisizioni in maniera rituale, soprattutto *“ evitando di far pensare che si disturbassero le donne”* (cfr. ff. 103 e ss. ud.



14/7/1995).

Il teste Crimi Giuseppe, indicato dall'imputato come uno dei suoi piu' stretti collaboratori a lui legato anche da rapporti di natura personale (cfr. dich. rese all'ud. del 4/11/1994 f. 136), per sua stessa ammissione rimasto legato all'imputato da rapporti di amicizia fino ad epoca recente (cfr. f. 122 ud. 13/1/1995), ha affermato di avere appreso l'episodio dal racconto di alcuni colleghi (Vasquez e De Luca- quest'ultimo teste ha dichiarato, a sua volta, di non avere avuto conoscenza diretta dell'episodio- cfr. f. 161 ud. 28/10/1994) traendo il convincimento che il dott. Contrada avesse *“affettuosamente rimarcato”* il dott. Gentile in ordine all'inutilità di adottare comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti dei familiari dei ricercati (cfr. ff. 118 e ss. ud. 13/1/1995).

Il teste m.llo Ottavio Fiorita, pur avendo dichiarato di non avere mai eseguito alcuna operazione di polizia insieme al dott. Gentile, ha affermato di avere appreso da colleghi della Squadra Mobile che lo stesso era *“un po' irruento”* (cfr. f. 103 ud. 31/1/1995); richiesto di specificare in cosa consistesse la sua irruenza ha dichiarato di avere appreso da Naso Biagio che *“era irruento, che spintonava le donne, insomma era così, un po' irruento, troppo irruento”* (cfr. f. 122 ud. 31/1/1995).

Anche il teste Paolo Moscarelli che non aveva assistito personalmente al colloquio Contrada-Gentile e che aveva avuto raccontato l'episodio dal dott. Vasquez solo pochi mesi prima dell'audizione all'odierno dibattimento, ha parlato dell'irruenza temperamentale del dott. Gentile (che ha definito un *“buon funzionario”* ma *“un po' irruento”*) pur non avendo mai avuto occasione di eseguire perquisizioni in case di latitanti con il predetto (cfr. ff. 152 e ss. ud. 13/1/1995).

Il teste Vincenzo Boncoraglio, indicato unitamente al predetto dott. Moscarelli dallo stesso imputato tra i suoi piu' stretti collaboratori, a lui legato da un rapporto di amicizia (cfr. f. 136 ud. 4/11/1994), ha parimenti dichiarato di non avere assistito personalmente al colloquio Contrada-Gentile ma di averne appreso il contenuto dallo stesso dott. Contrada (*“mi ricordo che fu lo stesso dott. Contrada a parlarmene...come di una cattiveria che il dott. Gentile aveva fatto nei suoi riguardi travisando quello che invece era stato un semplice consiglio operativo che il dott. Contrada voleva dare...vogliamo dire deontologia professionale su certi metodi consigliati di lavoro...la versione del dott. Contrada era un po' risaputa anche dai miei colleghi”* cfr. f. 119- 142 ud. 10/1/1995).

Ha precisato di non avere mai letto la relazione a firma del dott. Gentile, di non avere mai parlato con il predetto dell'accaduto e di non avere mai eseguito con lui perquisizioni in abitazioni di latitanti, ha però dichiarato che, nel periodo in cui il dott. Gentile era stato

addetto alla sezione “Volante”, aveva avuto modo di constatarne il “*temperamento esuberante e vitale*” (cfr. ff. 118-121-139 ud. cit.). Ha affermato di avere appreso da alcuni colleghi, che non è stato in grado di indicare nominativamente, che il dott. Gentile era stato “*quasi costretto*” a fare quella relazione (“*queste cose io le orecchio un pochetto, ma intanto io non ebbi un diretto contatto con Gentile per dirgli ma che cosa hai fatto, che cosa hai scritto, non ebbi questa opportunità*”- cfr. ff. 140 e ss. ud. cit.).

Anche il teste Girolamo Di Fazio, escusso all’udienza del 17/1/1995, ha fornito una definizione del dott. Gentile come poliziotto “*bravo ma esuberante*”; ha dichiarato di non avere assistito nè al colloquio Contrada-Gentile nè alla perquisizione in esame, ma ha affermato di avere appreso, genericamente, da colleghi “*che il dott. Gentile nel corso della perquisizione Inzerillo aveva adottato modi bruschi nei confronti della moglie del latitante*” (cfr. ff. 55 e ss. ud. cit.).

Il teste Salvatore Nalbone, pur dichiarando di non avere mai eseguito alcuna perquisizione insieme al dott. Gentile, ha affermato di avere appreso nell’ambiente d’ufficio (non ha saputo indicare le fonti di quelle che egli stesso ha definito “*dicerie*” dell’ambiente di lavoro) che il funzionario non si comportava bene nei confronti dei familiari in occasione di irruzioni presso le abitazioni di latitanti (cfr. ff. 18 e ss. ud. 20/1/1995).

Anche il teste Filippo Peritore ha dichiarato di non avere assistito al colloquio Contrada-Gentile ed anzi alla prima domanda sul punto ha risposto “*io non so bene come sono andati i fatti*” (cfr. ff. 145 e ss. ud. 24/1/1995). Ha affermato di avere appreso, in epoca e da persone che non è stato in grado di precisare, che, forse, nel corso della perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’Inzerillo si era verificato qualche abuso anche se ha riconosciuto che il dott. Impallomeni aveva dato incarico a ciascuno dei funzionari dirigenti di sezione nell’ambito della Squadra Mobile, durante la sua dirigenza, di presenziare sempre alle perquisizioni domiciliari proprio al fine di garantire la correttezza nell’esecuzione delle stesse (cfr. ff.149- 164 e 165 ud. cit.). Ha sostenuto di essere venuto a conoscenza, intorno al 1982-1983, direttamente dal dott. Gentile, in occasione della nomina del dott. Contrada a Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario, che “*era infastidito per lo sviluppo che aveva avuto una relazione di servizio*” dallo stesso redatta in precedenza nei confronti del dott. Contrada avente ad oggetto l’argomento delle perquisizioni; ha dichiarato che il dott. Gentile non gli aveva riferito quale era il contenuto della relazione (nè egli aveva mai avuto occasione di leggerla) ma gli aveva confidato di avere subito “*pressioni*” per scriverla (cfr. ff. 153 e ss. -164 e ss.- 174 ud. cit.). Non è stato in grado di specificare nè da chi il dott. Gentile avrebbe ricevuto le asserite pressioni, nè il tipo di pressioni ricevute, nè tantomeno

le causali delle stesse (cfr. ff. 154-157-ud. cit.). Ha, però, escluso, in modo categorico e netto, che il dott. Gentile gli avesse confidato, nella descritta occasione, di avere asserito il falso nella sua relazione (cfr. f. 167 ud. cit.- la smentita sul punto da parte del dott. Peritore appare rilevante attesocchè il teste non ha confermato sul punto l'articolato di prova dedotto dalla difesa del seguente tenore: *“riferirà il teste dott. Filippo Peritore quanto a sua conoscenza in ordine alla deviante rappresentazione dei fatti operata dal dott. Gentile in esito all'intervento del dott. Contrada, il quale come già dedotto aveva consigliato un comportamento corretto, ed altresì se è a conoscenza di chi assunse l'iniziativa di richiedere una versione dell'episodio non rispondente alla realtà”* cfr. f. 33 lista testimoniale depositata dalla difesa).

Deve rilevarsi che non si comprende il riferito *“fastidio”* del dott. Gentile per gli sviluppi che avrebbe avuto la sua relazione attesocchè, alla data del colloquio riportato dal teste Peritore, la relazione redatta dal dott. Gentile non aveva avuto alcun seguito sul piano istituzionale, essendo già stato evidenziato come la segnalazione fatta nel 1981 dal Questore Nicolichia era stata accolta, a livello ministeriale, con una decisione interlocutoria di attesa dell'esito dell'inchiesta Zecca; nonostante anche la relazione conclusiva della predetta inchiesta amministrativa non avesse fatto alcun cenno all'episodio Gentile, recepito solo incidentalmente attraverso le dichiarazioni rese sul punto dai dott.ri Contrada e Vasquez, nessuna iniziativa era stata adottata in ordine all'episodio in oggetto.

Deve, infine, rilevarsi che il teste Peritore, per sua stessa ammissione, è soggetto legato da un rapporto di natura extra-professionale con l'imputato, protrattosi fino ad epoca recente (cfr. ff. 167 e ss. ud. cit.) e che dalle stesse agende dell'imputato è possibile rilevare rapporti di frequentazione tra i due (sul punto cfr. annotazioni in data 18/2/1987 e 11/3/1988, periodo in cui il dott. Contrada era già da tempo trasferito a Roma, che registrano occasioni di incontro tra l'imputato, il dott. Peritore e l'on.le Mannino, attualmente imputato di associazione mafiosa, cui si è fatto cenno nel corso della deposizione dibattimentale del teste Peritore) .

Il teste Francesco Belcamino ha definito *“comportamento poco urbano”* quello abitualmente adottato dal dott. Gentile in occasione di perquisizioni volte alla cattura di latitanti; ha però, ricordato un'unica perquisizione eseguita insieme al dott. Gentile nella zona di Ciaculli (non è stato in grado di ricordare nei confronti di quale latitante) e collocando tale episodio nel 1980 ha erroneamente asserito che questo era il periodo in cui i dott.ri Montana e Cassarà si occupavano di ricerca latitanti (mentre il dott. Montana era subentrato, in epoca successiva, al dott. Gentile nella direzione della sezione catturandi)

assumendo anche, erroneamente, che il richiamo del dott. Contrada nei confronti del Gentile si sarebbe verificato a seguito dell'indicata perquisizione a "Ciaculli"; ha sostenuto che nel corso di tale perquisizione domiciliare il dott. Gentile aveva avuto un "*alterco con una donna*" e, forse, l'aveva anche "*spintonata*" ("*mi sembra che l'abbia spintonata... entrò direttamente in tutte le stanze noncurante se ci fosse qualcuno*" - cfr. ff.109 e ss. - 128 e ss. ud. 20/1/1995).

Ha dichiarato di avere assistito al colloquio Contrada-Gentile e, pur ammettendo di non essere in grado di ricordare le precise parole pronunciate dal dott. Contrada nell'occasione, ha sostenuto che si era trattato di un consiglio rivolto al dott. Gentile in ordine al modo di trattare i familiari dei latitanti (cfr. ff. 134 e ss. ud. cit.).

Richiesto di specificare in cosa consistevano i "*metodi poco urbani*" adottati dal dott. Gentile ha risposto: "*tipo che a chi trova davanti spingeva con pistola alla mano, non dava per esempio.... quando io vado in casa sua , in casa di qualcuno chiedo prima permesso*" - Presidente: "*di qualche latitante?*" teste: "*prima io cirondo la casa, quindi non può scappare, poi entro nella stanza e trovo una donna, le consento di vestirsi...*" (cfr. ff. 109 e 110 ud. cit.).

Su specifica domanda posta dalla difesa tendente ad accertare in cosa si differenziassero i comportamenti adottati nei confronti dei latitanti e quelli posti in essere nei riguardi dei loro familiari ha risposto: "*se c'è il latitante dentro ed è di una certa pericolosità, il comportamento è piu' energico insomma..poi se vedo una donna che non c'entra niente non vedo perchè debbo inveire...a meno che non ci intralcia anche il familiare*".

Ha dichiarato che il dott. Gentile, così come facevano anche altri poliziotti per precauzione nel corso delle perquisizioni volte alla cattura di latitanti, "*teneva l'arma in mano*", anche se non la puntava contro i familiari, ha asserito che, per quanto riguardava il proprio modo di comportarsi, era solito entrare con l'arma riposta nella fondina, affermando: "*quando il latitante siamo certi che c'è il comportamento è diverso* ", ma non ha saputo in alcun modo replicare all'ovvia contestazione in ordine all'impossibilità di acquisire tale certezza ancor prima di iniziare la perquisizione (cfr. f. 117 e 118 ud. cit.).

Altri testi della difesa hanno fatto riferimento ad una perquisizione eseguita dal dott. Gentile nella zona di Ciaculli, presso l'abitazione di Giovannello Greco, ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., ricollegandola ad un fermo eseguito nei confronti dei noti mafiosi Giuseppe Greco detto "Scarpuzzedda" e Giovannello Greco, presenti contestualmente presso gli uffici della Squadra Mobile (cfr. testimonianze rese sul punto dai testi: Alessandro Guadalupi : ud.

21/2/1995 ff. 26 e ss.- Giuseppe Falcone : ud. 21/2/1995 ff. 68 e ss. e Francesco Pellegrino : ud. 7/2/1995 ff. 101 e ss.).

In tale occasione il dott. Pellegrino ha dichiarato di avere ricevuto una lamentela da parte del mafioso Greco Salvatore (padre di Giovannello Greco) il quale aveva asserito che nel corso di quella perquisizione il dott. Gentile aveva spintonato la figlia “ *mettendole le mani addosso*”; dal racconto reso dai testi Giuseppe Falcone e Alessandro Guadalupi, che hanno dichiarato di avere partecipato personalmente alla predetta perquisizione, è stato possibile accertare che in quel caso il dott. Gentile aveva introdotto il piede tra la porta di ingresso ed il telaio della stessa, al fine di evitare che fosse richiusa la porta, spingendo con un braccio una donna (la sorella di Giovannello Greco) per farsi strada, atteso che dall'interno avevano tentato di richiudere l'uscio asserendo che c'erano donne in abiti succinti che dovevano rivestirsi.

Il teste Pellegrino ha dichiarato che anche “Pino” Greco detto “Scarpuzzedda” si era lamentato con lui del fatto che il dott. Gentile avesse osato spintonarlo quando era stato tratto in arresto (cfr. ff. 112 e ss. ud. 7/2/1995) ed il teste Guadalupi ha affermato che all'epoca in cui i due Greco erano stati fermati ed era stata eseguita la descritta perquisizione domiciliare i due erano già conosciuti come pericolosissimi mafiosi negli ambienti della Questura di Palermo (cfr. f. 29 ud. 21/2/1995).

Dalla documentazione acquisita in atti risulta che in data 15/3/1980 era stata eseguita una perquisizione domiciliare, ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., presso l'abitazione di Greco Salvatore sita nella via Ciaculli, che aveva consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro una pistola cal. 7,65 marca Browning e numerose munizioni; è stato accertato che Greco Giovanni fu Salvatore il 2/4/1980 era stato denunciato in stato di fermo di P.G. dalla locale Squadra Mobile perchè ritenuto gravemente indiziato di rapina aggravata, consumata in data 14/3/1980; risulta, altresì, dal verbale in data 1/4/1980 trasmesso alla Procura della Repubblica di Palermo, che personale della Squadra Mobile aveva tratto in arresto Greco Giuseppe, detto “Scarpuzzedda”, cugino del suddetto Greco Giovanni, a carico del quale vi erano pendenti alcuni provvedimenti restrittivi e che era stato associato presso la locale Casa Circondariale il giorno 2/4/1980, risultando pertanto confermata la loro contestuale presenza presso gli uffici della Mobile in tale giorno (cfr. documentazione acquisita in atti all'udienza del 22/9/1995).

Dalle suddette risultanze si evince che il comportamento posto in essere dal dott. Gentile anche in occasione della riferita perquisizione a carico del Greco, contestuale a quella eseguita presso l'abitazione di Salvatore Inzerillo, fosse tutt'altro che scorretto e che

anche in tali occasioni le lamentele avanzate dai predetti mafiosi erano del tutto pretestuose.

Resta da esaminare la deposizione resa in ordine all'episodio Gentile dal teste Corrado Catalano, già sovrintendente della P.S., attualmente in pensione, addetto dal 1970 al 1975 alla Squadra Mobile di Palermo con mansioni di autista e, successivamente, dopo la frequenza del corso per sottufficiali, addetto alla sezione omicidi ed a quella specializzata nei reati contro il patrimonio (cfr. ff. 200 e ss. ud. 20/1/1995).

Ha dichiarato di avere partecipato a due, tre, massimo quattro servizi di Polizia, in occasione di posti di blocco o perquisizioni, unitamente al dott. Gentile e ne ha definito il metodo di lavoro " *a dir poco pessimo*"; richiesto di specificare a cosa intendesse far riferimento con l'uso di tale attributo ha affermato: " *pessimo, cioè era un bravo ragazzo, un bambinone secondo me, con tanta voglia di fare, però aveva dei modi sbagliati, irruenti, provocatori, lo stesso provocava oltraggio, così gratuitamente, senza tener conto di niente, era molto spregiudicato, ma anche nel linguaggio, io spesso, vista che c'era questa confidenza, ci davamo del tu quando eravamo da soli che non c'erano altri funzionari, per via gerarchica cercavo di dirglielo - dottore ma lei si comporta male veramente! - nel senso che si andava a fare una perquisizione e magari c'erano delle donne, dei bambini che stavano nella stanza da letto, allora lui sfondava la porta, entrava con le pistole, insomma ... non c'era bisogno che entrasse così quando si poteva ottenere lo stesso risultato..... era troppo irruento, troppo, si lasciava andare a volte a fare perquisizioni...*" - Domanda difesa: " *ma lei ha mai assistito ad atti di violenza?*" - risposta del teste: " *si, spintoni, cose così, e poi parolacce*" (cfr. ff. 216 - 217- 218- 232 ud. cit.).

Ancora un teste, citato dalla difesa, che dopo avere fornito gravi definizioni tendenti a screditare il dott. Gentile, posto dinanzi alla specifica richiesta di esporre fatti a sua conoscenza esemplificativi di comportamenti scorretti posti in essere dal predetto funzionario durante operazioni di cattura latitanti, non è apparso in alcun modo convincente, riferendo solo qualche "spintone" e, al più, nel caso specifico del teste Catalano qualche "parolaccia".

Il teste ha proseguito la propria deposizione dibattimentale, sostenendo di essere stato destinatario di uno sfogo da parte del dott. Gentile, il quale, mentre si trovavano da soli all'interno di un'autovettura di servizio nell'atrio della Squadra Mobile, intorno agli anni '80, gli avrebbe chiesto di accompagnarlo all'Ufficio Anagrafe per eseguire un accertamento, palesando un insolito stato depressivo; alla richiesta del motivo di quel cattivo umore il dott. Gentile gli avrebbe confidato di essere stato costretto a redigere una relazione dal contenuto falso a carico del dott. Contrada, in merito ad una perquisizione

effettuata in casa Inzerillo, essendogli stata imposta tale relazione dal dott. Impallomeni (cfr. ff. 226 e ss. ud. cit.).

Ha espressamente dichiarato di non avere esatto ricordo della collocazione cronologica dell'episodio, genericamente ricondotto agli anni '80 assumendo che il dott. Gentile non gli aveva precisato quanto tempo era intercorso rispetto alla presentazione della relazione, ma ha sostenuto di avere avuto " *la sensazione*" che l'avesse scritta uno o due giorni prima, non di piu' (cfr. ff. 226- 242 e 243 ud. cit.).

Richiesto di specificare se il dott. Gentile gli avesse espressamente detto di essere stato costretto dal dott. Impallomeni o anche da altri a scrivere la relazione, ha testualmente risposto: " *va bene andiamo a sottilizzare...io penso...a distanza di tempo non è che posso essere preciso*"; richiamato il teste in ordine alla necessità di attenersi a fatti, il P.M. gli ha rivolto la seguente domanda: " *il dott. Gentile le disse che Impallomeni glielo aveva imposto, le disse che era stato solo il dott. Impallomeni?*" risposta del teste: " *No, mi sembra di no.*" (cfr. ff. 243 e ss.ud. cit.).

Il teste ha proseguito nella propria deposizione sostenendo che il dott. Gentile gli aveva confidato di avere scritto nella relazione che il dott. Contrada lo aveva minacciato affinché non facesse perquisizioni nei confronti dei mafiosi (circostanza che, come fatto rilevare dal Presidente al teste, non emerge dal tenore letterale della relazione in atti); ha dichiarato che il dott. Gentile non gli aveva esplicitato neppure i motivi di quella costrizione subita (cfr. ff. 245 e ss.- 251 e ss ud. cit.).

Ha sostenuto di non avere mai confidato ad alcuno l'episodio del colloquio avuto con il dott. Gentile ed ha aggiunto di essere stato promotore, dopo l'arresto del dott. Contrada, di un'iniziativa tra gli ex colleghi della Questura di Palermo finalizzata alla presentazione al Questore (e non all'A.G. precedente pur essendo egli già in pensione da oltre un anno) di una relazione nella quale si rassegnavano circostanze ritenute utili ai fini della difesa del dott. Contrada (cfr. ff. 246 e ss. ud. cit.).

A seguito delle dichiarazioni rese dal teste Catalano il Tribunale, con ordinanza in data 19/5/1995, ha disposto procedersi al confronto tra i testi Catalano e Gentile, eseguito all'udienza del 26/5/1995.

Nel corso del confronto, dopo che il Presidente ha richiamato ai testi il contenuto delle proprie precedenti dichiarazioni, rese rispettivamente in data 20/5/1994 e 20/1/1995, il dott. Gentile ha confermato quanto affermato in precedenza escludendo categoricamente l'episodio della confidenza riferito dal m.llo Catalano; ha spiegato che, il m.llo Catalano non era mai stato addetto alla sezione da lui diretta e che, tenuto conto anche delle differenze

gerarchiche, non vi era mai stata tra loro alcuna confidenza; in particolare, ha dichiarato di non avere mai autorizzato il m.llo Catalano a dargli del tu; il teste Catalano ha, dal canto suo, confermato le proprie dichiarazioni continuando ad asserire l'uso del tu reciproco con il dott. Gentile, sia pure non in presenza di estranei, manifestando piu' volte nel corso del confronto la propria spontanea abitudine a rivolgersi al dott. Gentile facendo uso del lei (cfr. ff. 68 e ss. ud. cit.).

Dalla deposizione resa dal teste Catalano e dall'esito del disposto confronto ritiene il Tribunale di non potere attribuire attendibilità alle dichiarazioni rese dal predetto teste rivelatesi imprecise, fondate su personali convincimenti e non su precisi ricordi, smentite categoricamente dal teste Gentile (il quale ha escluso, con argomentazioni convincenti, ogni fondamento al preteso rapporto di confidenza con lui, che avrebbe potuto giustificare lo sfogo riferito), contraddette anche dalla piu' precisa deposizione, già esaminata, resa dal teste Immordino Marcello, il quale, in epoca contestuale alla redazione della relazione sull'episodio della perquisizione-Inzerillo, ha dichiarato di avere ricevuto dal dott. Gentile una confidenza, giustificata da un rapporto di amicizia esistente tra i due, di ben altro contenuto, che confermava quanto asserito dal teste Gentile sia nel corso della sua deposizione che nella relazione a sua firma acquisita in atti; si rileva, poi, che il palese interesse dimostrato dal teste Catalano nel sostenere la difesa dell'imputato, anche a seguito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, ne compromette gravemente la posizione di indifferenza.

Osserva il Tribunale che i numerosi testi escussi dalla Difesa hanno riferito "sull'episodio Gentile" con particolare riguardo al comportamento scorretto del predetto funzionario nel corso delle perquisizioni ed al colloquio avuto con il dott. Contrada.

Per quanto riguarda il primo punto rilevasi che quasi tutti i testi hanno concordemente descritto il dott. Gentile come un poliziotto scorretto, intemperante e addirittura violento, ma hanno altresì dichiarato di riportare non meglio identificate "voci" circolanti negli ambienti della Questura, nella maggior parte dei casi prive di riferimenti nominativi e comunque non fondate su fatti specifici e pertanto processualmente inutilizzabili. Viceversa quei testi (Belcamino e Catalano) che hanno dichiarato di avere condiviso con il dr. Gentile esperienze di perquisizioni, quando hanno dovuto riportare episodi concreti a sostegno della scorrettezza del predetto funzionario, sono riusciti solo a parlare di "qualche spintone" e di "qualche parolaccia" che, giova ricordarlo, sarebbero stati posti in essere dal dott. Gentile nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla cattura di pericolosi latitanti mafiosi.



Per quanto riguarda, poi, il colloquio Contrada - Gentile osservasi che sul punto alcuni testi citati dalla Difesa non sono stati in grado di ricordare a distanza di tanti anni l'esatto contenuto del suddetto colloquio incorrendo perciò spesso in gravi errori mnemonici sia in ordine alla collocazione cronologica dell'episodio, sia in ordine ai soggetti presenti al predetto dialogo tra i due, fino al punto che, attesi i contrasti emersi tra le diverse deposizioni, non è stato possibile ricostruire con esattezza tali particolari; tuttavia in aderenza alla linea difensiva enunciata dall'imputato, i testi hanno cercato di fornire le proprie personali interpretazioni in ordine al significato da attribuire all'episodio : giudicato come un semplice consiglio pratico di natura operativa.

Viceversa sulla serietà e gravità del fatto oggetto delle relazioni Gentile e Impallomeni deve evidenziarsi che il Questore dell'epoca, cui le stesse erano state dirette, il dott. Vincenzo Immordino, aveva ritenuto opportuno segnalarlo a sua volta, in un appunto riservato al Capo della Polizia, l'11 Maggio 1980, data non sospetta in relazione alle vicende giudiziarie dell'imputato, a conclusione dell'operazione da lui personalmente condotta il 5/5/1980, indicando nel medesimo documento (di cui si tratterà in dettaglio nel prosieguo) l'urgenza per una serie di circostanze esplicitamente indicate, che si procedesse al trasferimento in altra sede del dr. Contrada (*" L'attuale tranquillità del V. Questore Contrada potrebbe derivare da un tipo di inattività sostanziale che "tranquillizza" certi settori - tu non attacchi - noi non attacchiamo"; " in tale quadro di logorio psicologico potrebbe trovarsi la spiegazione di un fatto, certamente grave e sintomatico, denunciato in una relazione del Commissario Gentile il quale, la sera prima, aveva eseguito ricerche e perquisizioni nella casa del latitante Inzerillo Salvatore, boss molto noto, come risulta dall'allegata relazione e da quella del Dirigente della Mobile che non era stato volutamente informato di simili rilievi "* - cfr. appunto citato acquisito all'udienza del 6/5/1994 -).

Il Collegio ritiene che dall'insieme delle risultanze processuali ed in particolare dalla deposizione resa dal teste Fileccia è emerso, in modo inequivoco, che il destinatario del messaggio dell'Inzerillo era stato esclusivamente ed in modo specifico il dott. Contrada che, in relazione all'incarico ricoperto in quell'epoca, non aveva alcuna responsabilità in ordine alla predetta operazione di Polizia eseguita dalla Squadra Mobile, già da alcuni mesi diretta da altro funzionario; che tale messaggio era pervenuto in modo piuttosto celere al suo destinatario (dalle prime ore dell'alba alla sera dello stesso giorno, e non in dieci minuti come sostenuto dall'imputato per dedurne l'inverosimiglianza di quanto affermato dal dott. Gentile - cfr. f. 29 ud. 29/12/1994); ed è certo, sulla base delle risultanze esaminate, che il dott. Contrada aveva ricevuto il predetto messaggio anche da fonti diverse, che non ha

voluto specificare, rispetto al dott. Vasquez (l'imputato ha totalmente negato la circostanza che emerge inequivocabilmente dalle risultanze documentali di cui agli allegati alla relazione ispettiva del dott. Zecca, confermate al dibattimento dai testi Zecca e Vasquez, nonché dalle concordi risultanze di cui alle relazioni Gentile ed Impallomeni).

E' emerso, altresì, che ricevute le "lamentele" dell'Inzerillo, il dott. Contrada aveva mostrato subito di ritenerle fondate e degne di considerazione affrettandosi a contestare al nuovo Dirigente della sezione-catturandi le modalità operative della eseguita perquisizione e, nonostante questi avesse subito fatto presente la correttezza del proprio operato, aveva ritenuto di aggiungere una frase dall'inequivoco significato intimidatorio, sintomatica della volontà di incutere nel giovane responsabile dell'attività di ricerca dei latitanti uno stato di soggezione nei confronti dell'organizzazione mafiosa (*" noi organi di Polizia non siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafiosa; hai visto che fine ha fatto Giuliano? "*).

Appare significativo che, nonostante il dott. Contrada avesse avuto occasione di incontrarsi poco prima con il Dirigente della Squadra Mobile (circostanza acclarata nelle relazioni in atti, confermata dai testi Gentile ed Impallomeni al dibattimento), aveva evitato di rivolgere direttamente a lui, come sarebbe stato logico, le proprie contestazioni sul modo in cui si era svolta la perquisizione ed aveva preferito parlarne con il funzionario più giovane, nei suoi confronti in evidente condizione di "metus" reverenziale .

Il tenore letterale delle parole pronunciate dal dott. Contrada, riportate nella relazione in atti, nonché la circostanza che il dott. Gentile, proprio perchè turbato da quelle parole, le aveva riferite immediatamente al proprio dirigente, il quale rilevata l' "anomalia" di tale comportamento aveva ritenuto opportuno far redigere sull'accaduto una relazione scritta, compilandone, a sua volta, altra a sua firma, precludono ogni possibilità di interpretare il comportamento posto in essere dal dott. Contrada in termini di consiglio, paterno o mera esortazione alla prudenza, così come sostenuto dall'imputato.

Risulta, poi, come già evidenziato, che analogo comportamento di invito alla "cautela" per i paventati timori di rimanere vittime della mafia l'imputato aveva posto in essere nei confronti di altro giovane funzionario di Polizia, il dott. Marcello Immordino, in epoca pressochè coeva all'episodio Gentile, nei mesi successivi all'omicidio Giuliano, periodo in cui l'atteggiamento di inerzia e di "eccessiva prudenza" del dott. Contrada nella conduzione delle indagini di P.G. sono emersi anche da altre risultanze processuali.

Pertanto ogni ipotesi difensiva fondata sulla pretesa falsità delle relazioni redatte dal dott. Gentile e dal dott. Impallomeni è insostenibile: ed infatti, lo stesso imputato ha escluso

l'esistenza di personali motivi di rancore nei suoi confronti da parte dei predetti funzionari giungendo a formulare l'ipotesi indimostrata della costrizione ai danni del dott. Gentile, privo di un personale movente alla redazione di una relazione asseritamente calunniosa ai danni dell'imputato, che sarebbe stata esercitata direttamente da parte dell'Impallomeni, anch'egli privo di un concreto interesse in tal senso, ed indirettamente da parte del Questore Immordino. Quest'ultimo, secondo l'ipotesi delineata dall'imputato, sembrerebbe essere l'autore del disegno criminoso posto in essere, sostanzialmente consistente nell'indurre due funzionari della Squadra Mobile a commettere plurimi reati di falso ideologico in atti pubblici senza avere alcun movente attuale che potesse giustificare in quel preciso momento la calunnia ai danni del dott. Contrada, ma solo in prospettiva di una futura ed eventuale utilizzazione di quelle relazioni di servizio per colpire il predetto funzionario.

Tale macchinazione attribuita al dott. Immordino, illogica e risibile con riferimento all'individuazione del movente "eventuale" dell'asserito disegno criminoso, contrasta con le inoppugnabili risultanze dei documenti citati e con le deposizioni rese dai testi Gentile ed Impallomeni i quali hanno reiteratamente e categoricamente escluso ogni riconducibilità delle proprie relazioni di servizio ad atti di costrizione.

Altrettanto inverosimile è, poi, quanto dedotto dall'imputato che, per accreditare l'ipotesi difensiva della costrizione dello stesso Gentile, ha sostenuto di avere ricevuto da quest'ultimo, nell'immediatezza del fatto, la confidenza in ordine alle pressioni subite per scrivere quella relazione, per la quale avrebbe ritenuto di scusarsi proprio perchè non corrispondente alla realtà.

La circostanza oltre ad essere stata smentita con decisione dal teste Gentile è logicamente insostenibile perchè in tal caso il dott. Contrada pur avendo acquisito la prova di un reato commesso ai danni suoi e del predetto funzionario non avrebbe ritenuto di reagire in alcun modo all'asserito abuso.

Analoga inerzia aveva, poi, mantenuto il dott. Contrada anche nel 1981, quando pur avendo a suo stesso dire "*acquisito la prova di gravissime e calunniose accuse*" ai suoi danni, contenute nelle relazioni Gentile ed Impallomeni, si era acquietato al rifiuto di esibizione dei predetti documenti oppostogli dal Questore in carica, evitando di esperire alcuna azione giudiziaria idonea a far chiarezza sui pretesi abusi.

Va inoltre osservato che dalle testimonianze rese dai dott.ri Gentile ed Impallomeni è emerso, innanzi tutto, che la perquisizione eseguita, nelle prime ore dell'alba del 12/4/1980, nell'abitazione del laitante mafioso Inzerillo Salvatore, si era svolta ritualmente ed alla costante presenza del dirigente della Squadra Mobile; l'assoluta regolarità dei metodi

adoperati nel caso in esame è emersa anche dalla deposizione del teste Pellegrino e persino da quella resa dal teste Naso, presente alla perquisizione in oggetto, che seppur dimostratosi incline a tratteggiare negativamente l'operato del dott. Gentile, non è stato in grado di indicare un solo elemento sintomatico di comportamenti anomali posti in essere nello specifico caso, atteso che certamente tali non possono ritenersi nè eventuali spinte da parte dei poliziotti operanti dinanzi agli atteggiamenti ostruzionistici posti in essere dai familiari del ricercato per impedire loro l'ingresso nell'abitazione (tenuto conto anche che nel caso in esame l'Inzerillo era, verosimilmente, riuscito a dileguarsi poco prima dell'irruzione in casa da parte delle Forze dell'Ordine) nè tantomeno la circostanza che gli agenti fossero armati, riconosciuta dallo stesso teste Naso come precauzione necessaria nell'operazione a carico dell'Inzerillo, pericoloso latitante mafioso.

Come è risultato dalla deposizione del teste Fileccia le lamentele dell'Inzerillo, pur prendendo spunto dall'ultima perquisizione eseguita nella propria abitazione, avevano ad oggetto la frequenza di tali operazioni di Polizia (circostanza che l'imputato ha tentato di negare nel corso delle proprie dichiarazioni e che, invece, come evidenziato è stata oggetto di conferma da parte di altri due testi citati dalla stessa difesa: Pellegrino e Di Fazio); il riferimento, poi, all'uso improprio delle armi da parte dei poliziotti, asserito dall'Inzerillo, si è rivelato chiaramente pretestuoso alla luce delle predette risultanze processuali ed anche in base alle stesse circostanze dedotte dall'avv.to Fileccia il quale ha riconosciuto come tali lamentele da parte dei propri clienti fossero piuttosto frequenti e ripetitive, il che induce a ritenere le stesse chiaramente capziose in quanto finalizzate ad ottenere una minore pressione da parte delle Forze dell'Ordine nella specifica attività di ricerca dei latitanti, particolarmente temuta dall'organizzazione mafiosa.

Dalla documentazione rinvenuta nel fascicolo personale dell'Inzerillo, tenuto presso la Divisione di Polizia Anticrimine e la Squadra Mobile di Palermo, non è stata trovata traccia del verbale di perquisizione in esame in data 12/4/1980 (particolare che in altra parte della presente trattazione è stato già evidenziato a riprova del minor rigore formale adottato, in tale epoca storica, nella documentazione di operazioni di Polizia, specie se conclusesi con esito negativo) ma è stato possibile rinvenire il processo verbale di vane ricerche eseguito nell'abitazione del predetto, sita in via Castellana n 346, in data 9/4/1980 (appena tre giorni prima della perquisizione eseguita dal dott. Gentile e dal dott. Impallomeni che aveva tanto "disturbato" il latitante Inzerillo - Si tratta, con certezza, di altra perquisizione perchè nel predetto verbale, del 9/4/1980, non risultano apposte nè la firma del dott. Gentile nè quella del dott. Impallomeni); sono stati, altresì, acquisiti i pp.vv. successivi, in data 5/5/1980 e

22/6/1980, sempre a carico dell'Inzerillo con riferimento al periodo in cui la dirigenza della Squadra Mobile era affidata al dott. Impallomeni (cfr. documentazione acquisita in atti all'ud. del 22/9/1995).

Osserva il Tribunale che dal complesso delle risultanze esaminate si evince che le deposizioni rese dai testi Gentile ed Impallomeni all'odierno procedimento sull'episodio in esame, sono da ritenere pienamente attendibili, non soltanto perchè tra loro corrispondenti ed ulteriormente avvalorate da altre risultanze dibattimentali, ma soprattutto perchè esse confermano il contenuto di atti pubblici, redatti contestualmente al verificarsi dei fatti, e pertanto totalmente immuni da vizi mnemonici, facilmente riscontrabili in relazione ad avvenimenti risalenti a circa sedici anni addietro, e peraltro in un'epoca in cui quanto attestato nelle relazioni acquisite in atti non era minimamente influenzabile da pregiudizi nei confronti dell'odierno imputato e dalle vicende che solo in seguito lo hanno coinvolto fino a giungere all'odierno processo.

Nè è emersa sia da parte del dott. Gentile che del dott. Impallomeni da pochi mesi (circa due) addetti, con incarichi dirigenziali, alla Squadra Mobile di Palermo, l'esistenza di alcun personale motivo di rancore nei confronti del dott. Contrada che possa in alcun modo giustificare l'asserita alterazione della verità dei fatti riportati in atti pubblici, dei quali si sono assunti la piena responsabilità; peraltro lo stesso imputato ha escluso pregressi motivi di contrasto con i predetti funzionari di Polizia .

Invero le esposte risultanze e la fragilità delle tesi difensive concordano nel dimostrare la verità di quanto affermato nelle relazioni Gentile ed Impallomeni e la decisione con la quale l'imputato ha tentato di screditarne la veridicità è sintomatica della consapevolezza che le stesse sono idonee ad evidenziare un comportamento " anomalo" rilevato dai suoi stessi colleghi in epoca non sospetta, che conferma ulteriormente il suo ruolo svolto per conto dell'organizzazione mafiosa quale è emerso dalle convergenti dichiarazioni rese nei suoi confronti dai numerosi collaboratori di giustizia esaminati.

Inoltre è particolarmente significativo che Salvatore Inzerillo aveva individuato il dott. Contrada come specifico destinatario delle proprie lamentele perchè tale circostanza non è in alcun modo giustificabile con il ruolo istituzionale ricoperto dall'imputato che già da alcuni mesi dirigeva la Criminalpol e pertanto non era responsabile delle frequenti perquisizioni eseguite nei confronti dell'Inzerillo dalla Squadra Mobile in quel periodo diretta dal dott. Impallomeni al quale dunque il predetto avrebbe dovuto far pervenire le proprie lagnanze. Pertanto se il latitante mafioso Inzerillo decideva di rivolgersi all'imputato non poteva che essere per il ruolo da quest'ultimo rivestito di referente proprio all'interno

delle Forze di Polizia e ciò in perfetta consonanza con quanto, in modo peculiare, dichiarato dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, il quale aveva appreso che proprio Salvatore Inzerillo era uno degli “uomini d’onore” in contatto con l’imputato che anche nei suoi confronti aveva dispensato i propri favori.



**2. IV      L'operazione di Polizia del 5/5/1980: i rapporti tra l'imputato e l'ex**  
**Questore di Palermo dott. Vincenzo Immordino.**

L'operazione di Polizia nota come "blitz del 5/5/1980" deve storicamente inquadrarsi nella situazione di eccezionale gravità per l'Ordine Pubblico venutasi a creare a Palermo a seguito dell'incredibile sequenza di omicidi "eccellenti" verificatisi in tale città tra il 1979 ed il 1980.

Il 21 Luglio del 1979 era stato ucciso il Dirigente della Squadra Mobile dott. Boris Giuliano, il successivo 25 Settembre era stato consumato l'omicidio in danno del giudice Cesare Terranova ed il 6 Gennaio 1980 quello in pregiudizio del Presidente della Regione Siciliana, on.le Piersanti Mattarella: in tale periodo l'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" aveva posto in essere una delle sue piu' cruente offensive contro lo Stato, individuando in appartenenti alle Forze dell'Ordine, alla Magistratura ed alla Politica operanti in Sicilia i piu' emblematici responsabili dell'azione di contrasto alla sua micidiale strategia criminale.

Quando, nel Dicembre del 1979, si era verificata la successione al vertice della Questura di Palermo del dott. Vincenzo Immordino al dott. Giovanni Epifanio la predetta offensiva mafiosa era in pieno svolgimento ed il nuovo Questore, prescelto per la notevole esperienza e per le sue doti di "uomo energico", aveva ricevuto il delicato incarico di predisporre la controffensiva al crimine organizzato con un intervento immediato e deciso da parte dello Stato (cfr. ff. 54 e 55 deposizione teste Guido Zecca ud. 28/10/1994 - interrogatorio reso dal dott. Vincenzo Immordino al Procuratore della Repubblica di Palermo in data 3/11/1981 ed allegata memoria, acquisiti agli atti all'udienza del 22/9/1995)

Appena insediatosi a Palermo il Questore Immordino, il quale mantenne tale incarico fino al 10 Giugno del 1980 data del suo collocamento in trattamento di quiescenza per raggiunti limiti di età, aveva rilevato *"un clima di incertezza e di disorientamento all'interno di quelle Forze di Polizia che pure avrebbero dovuto svolgere un'importante funzione di repressione e prevenzione"* e, pertanto si era posto come primo ed immediato compito quello di rivitalizzare uomini e servizi dell'apparato che era stato chiamato a dirigere *"rimuovendo le cause di uno stallo che teneva quasi sulla difensiva le forze di Polizia"* (cfr. memoria cit. a firma del dott. Immordino).

A tal fine aveva provveduto alla nomina del nuovo Dirigente della Squadra Mobile, il dott. Giuseppe Impallomeni, con il quale aveva condiviso pregresse esperienze di lavoro,

dopo avere interpellato altri validi funzionari che avevano declinato la proposta ricevuta, ed aveva rinnovato gli organici della Squadra Mobile al fine di potenziarne l'operatività (cfr. memoria Immordino cit.- scheda movimento funzionari del 31/1/1980 acquisita in atti all'ud. del 10/1/1995- organico dei funzionari della Squadra Mobile al 31/1/1980 con i movimenti disposti in pari data dal Questore dell'epoca- allegato agli atti dell'inchiesta Zecca ff. 598 e ss.- acquisita in data 6/5/1994; sia il teste Impallomeni Giuseppe che il teste Marcello Immordino hanno riferito sui pregressi rapporti di collaborazione professionale intercorsi tra il questore Immordino e l'Impallomeni prima a Palermo e poi a Reggio Calabria - cfr. ud. 24/6/1994 ff. 15 e ss. e ud. 27/5/1994 ff. 246 e 247).

La situazione di notevole turbamento che si era verificata nell'ambito delle Forze di Polizia a Palermo, specie in conseguenza dell'omicidio del dirigente della Squadra Mobile, è stata descritta all'odierno processo da numerosi testi ed in particolare dal Questore in carica all'epoca del predetto fatto delittuoso, il dott. Giovanni Epifanio.

Il predetto teste ha descritto la generale situazione di "shock e scoraggiamento" diffusasi all'interno della Questura di Palermo dopo l'omicidio del dott. Giuliano (" *funzionari che piangevano, funzionari che volevano essere trasferiti..*" - cfr. ff. 24-25-49 e ss. ud. 5/5/1995) ed effettivamente risulta che, dopo il predetto delitto, diversi funzionari avevano sollecitato il proprio trasferimento ad altra sede, in molti casi ottenendolo. (cfr. ff. 596 e ss. allegati inchiesta Zecca cit.) .

Il teste Epifanio ha dichiarato che per risollevare la sorte morale della Squadra Mobile di Palermo aveva ritenuto, piuttosto che nominare un nuovo dirigente, di adottare una soluzione transitoria proponendo al capo della Polizia dell'epoca, Prefetto Giovanni Rinaldo Coronas, con il consenso del Prefetto di Palermo dott. Girolamo Di Giovanni, di nominare "ad interim" alla dirigenza della Squadra Mobile il dott. Contrada, già dirigente della Criminalpol; ha ricordato che, pur potendo assumere la predetta funzione sia il dott. Vasquez, già vice-dirigente della Squadra Mobile, che il dott. De Luca, altro valido funzionario addetto alla Squadra Mobile, aveva preferito loro il dott. Contrada, funzionario della Questura di Palermo, che per la personalità " carismatica" e la pregressa esperienza di dirigente della Mobile appariva in quel momento il piu' idoneo ad assumere il predetto incarico, sia pur temporaneamente (cfr. ff. 2 e ss. 50 e ss. ud. cit.).

Ha dichiarato di non avere neppure parlato per il conferimento dell'incarico nè con il dott. Vasquez nè con il dott. De Luca e che, fatta la proposta della dirigenza al dott. Contrada, questi si era dimostrato subito disponibile (cfr. ff. 52 e ss. ud. cit.).

Altro teste citato dalla difesa Francesco Cipolla, escusso all'udienza del 10/1/1995,



ha dichiarato che il dott. Contrada aveva aderito alla richiesta del Questore Epifanio perchè nessun funzionario si era detto pronto ad assumere tale responsabilità, *“nessuno si era offerto spontaneamente alla successione nella dirigenza della Squadra Mobile dopo l’uccisione di Boris Giuliano”* (cfr. ff. 151 e 152 ud. cit.).

Il teste Vincenzo Boncoraglio ha ulteriormente ribadito che *“dopo l’omicidio del dott. Giuliano si venne a creare una situazione di emergenza.... ci fu uno sbandamento, fummo colpiti un po’ tutti perchè si diede un valore emblematico all’omicidio del dott. Giuliano: si colpì il capo della Mobile, noi interpretammo il messaggio come diretto un po’ a tutti noi”*; per fronteggiare tale situazione i vertici istituzionali, invece di nominare il nuovo dirigente tra i “naturali” candidati alla successione di Boris Giuliano, avevano ritenuto di affidare temporaneamente l’incarico al dott. Contrada, considerato il punto di riferimento dagli uomini della tradizionale struttura investigativa della Squadra Mobile palermitana (cfr. ff. 74 e ss. ud. 10/1/1995).

Il teste Giovanni Epifanio ha dichiarato che, subito dopo l’omicidio del dott. Giuliano si era recato, unitamente al dott. Contrada, dal Procuratore della Repubblica dell’epoca, dott. Gaetano Costa, prospettandogli la necessità di procedere ad un’operazione di Polizia giudiziaria che rappresentasse una risposta di politica criminale al gravissimo fatto delittuoso verificatosi (*“il Questore non poteva restare inerte dopo la morte del suo capo della Mobile, qualche cosa si doveva fare”*); il Procuratore, che aveva totalmente condiviso tale esigenza (*“fu favorevolissimo”*), aveva consigliato di predisporre un rapporto di denuncia, che concepiva almeno in parte come rapporto con arresti in flagranza per il reato associativo, suggerendo di limitare all’essenziale i nominativi dei mafiosi da individuare tra gli obiettivi piu’ pericolosi (cfr. ff. 28 e ss. 57 e ss. ud. cit.).

Quando nel Dicembre del 1979, trascorsi già cinque mesi dall’omicidio Giuliano, il Questore Epifanio aveva lasciato la sede di Palermo, la denuncia non era stata ancora inoltrata all’A.G. ed il teste Epifanio ha dichiarato che, pur avendo piu’ volte sollecitato il dott. Contrada, questi aveva addotto la *“delicatezza”* dell’operazione e sostanzialmente aveva *“preso tempo”* (cfr. ff. 56 e ss. ud. cit.).

Il medesimo teste ha aggiunto che nel Novembre del 1979, così come prima erano arrivate telefonate di minacce a carico di Giuliano, erano pervenute, con una certa frequenza, minacce anonime anche per Contrada e questi, dopo circa due mesi dalla sua nomina *“ad interim”*, aveva sollecitato il Questore alla nomina del dott. Vasquez o del dott. De Luca alla dirigenza della Squadra Mobile mentre il Questore aveva ritenuto corretto riservare la nomina del nuovo dirigente al suo successore che di lì a poco sarebbe stato

nominato (cfr. ff. 21 e ss. ud. 5/5/1995).

Anche il Capo della Polizia dell'epoca, Prefetto Giovanni Rinaldo Coronas, ha descritto la situazione di particolare tensione che si era creata a Palermo dopo l'omicidio del dott. Giuliano; ha dichiarato che in quel momento storico, al vertice della polizia da soli sei mesi, non aveva una conoscenza approfondita della realtà siciliana ed aveva ritenuto di aderire alla proposta avanzatagli dal Questore Epifanio di affidare temporaneamente l'incarico di dirigente della Mobile al dott. Contrada ritenuto dal predetto Questore funzionario particolarmente qualificato, con una approfondita conoscenza della malavita palermitana (cfr. ff. 32 e ss. ud. 21/3/1995).

Ha ricordato che appena insediatosi a Palermo il Questore Immordino aveva richiesto la nomina di un nuovo dirigente della Mobile nella persona del dott. Impallomeni che era già stato dirigente della Squadra Mobile di Reggio Calabria nel periodo in cui il dott. Immordino in quella sede, prima di giungere a Palermo, aveva esercitato le funzioni di Questore (cfr. ff. 38 e ss. ud. cit.).

Il Questore Immordino, dopo avere avuto numerosi contatti con i vertici della Magistratura palermitana e con quelli dell'Arma dei C.C. e della Guardia di Finanza, aveva ricevuto unanimi consensi al proposito di attuare in tempi rapidi un'operazione congiunta tra tutte le Forze di Polizia a carico dei principali gruppi mafiosi palermitani e, nonostante qualcuno gli avesse esternato dubbi sull'opportunità di rivolgersi al dott. Contrada, aveva ritenuto giusto impegnarlo nell'importante progetto per consentirgli *“un coraggioso rilancio in una nuova situazione”* ed anche perchè lo riteneva un funzionario di notevoli competenze e capacità (cfr. memoria Immordino cit.).

La circostanza dell'iniziale conferimento dell'incarico di redigere un rapporto avente ad oggetto un'associazione per delinquere al dott. Contrada ed al dott. Vasquez, che all'epoca lo coadiuvava quale funzionario addetto alla Criminalpol, è stata confermata dallo stesso Vasquez il quale ha dichiarato che il Questore Immordino appena giunto a Palermo si era rivolto a loro per la compilazione del rapporto e, con frequenza pressochè giornaliera, aveva preteso la compilazione di relazioni sul lavoro svolto sollecitandoli a completarlo; ha aggiunto che avevano fatto presente che vi erano i presupposti per predisporre il rapporto richiesto, costituiti dalle indagini che stavano svolgendo su delega dell'A.G romana sulla vicenda relativa a Sindona, ma che il lavoro si prospettava particolarmente complesso (cfr. ff. 39 e ss. ud. 10/1/1995).

Anche il teste Giacomo Salerno ha dichiarato che il Questore Immordino inizialmente aveva incaricato gli organismi di P.G. di redigere un rapporto anti-mafia sulla

base del materiale investigativo già esistente presso gli archivi della Mobile e della Criminalpol ma che successivamente, nel corso di una riunione cui avevano partecipato i suoi piu' fidati collaboratori, aveva rilevato che *“la Criminalpol non era ancora in condizione di produrre un rapporto giudiziario”* (cfr. f. 17 ud. 12/5/1995 e f. 2 relazione a firma del dott. Salerno all.ta all'inchiesta Zecca acquisita in atti).

Nonostante i numerosi solleciti il dott. Contrada tardava a portare a compimento l'incarico conferitogli limitandosi a consegnare al Questore soltanto una “mappa” delle cosche mafiose di Palermo, mentre la situazione dell'Ordine Pubblico diventava sempre piu' preoccupante e gli organi centrali del Ministero dell'Interno richiedevano un rapido intervento (cfr. interrogatorio del dott. Immordino in data 3/11/1981 cit.- e relazione redatta in data 25/6/1981 dal dott. Salerno allegata agli atti dell'inchiesta Zecca cit.).

Tale situazione si era protratta fino ai primi giorni del mese di Aprile del 1980, quando il Questore Immordino aveva deciso di affidare il compito di svolgere l'incarico, non condotto a termine dal dott. Contrada, ad un gruppo di lavoro appositamente creato del quale aveva stabilito che facessero parte il vice-questore, dott. Francesco Borgese, con compiti di coordinamento del lavoro, il dott. Giuseppe Impallomeni, frattanto nominato nuovo dirigente della Mobile, il dott. Francesco Federico, ex dirigente della Squadra Mobile di Agrigento, il dott. Giacomo Salerno, addetto all'Ufficio politico della Digos, ed il dott. Carmelo Emanuele, dirigente dell'ufficio Misure di Prevenzione.

Il dott. Francesco Borgese, escusso all'udienza del 5/9/1994, ha dichiarato di essere stato convocato già verso la fine del mese di Marzo del 1980 dal Questore Immordino, il quale gli aveva proposto di esaminare un fascicolo, contenente un elenco di circa tre pagine dattiloscritte di sessanta nominativi di indiziati mafiosi con l'indicazione delle relative generalità, rapporti di amicizia e frequentazione, appunti e notizie varie, riferendogli che si trattava del materiale cui stava lavorando il dott. Contrada nell'ambito della Criminalpol, al fine di verificare, consultando anche il materiale investigativo esistente presso la Squadra Mobile, la possibilità di redigere rapporti giudiziari di associazione per delinquere da utilizzare per *“un'operazione di rottura di arresti in flagranza di reato”* sul presupposto della natura permanente del reato associativo (cfr. ff. 47 e ss. ud. cit.).

Il Borgese era stato quindi nominato dal Questore coordinatore del gruppo di lavoro, cui, per motivi di assoluta riservatezza, era stato disposto di lavorare presso una stanza degli uffici della DIGOS evitando di far trapelare all'esterno la notizia che fosse in preparazione un'operazione anti-mafia; i componenti del gruppo di lavoro, esaminato il cospicuo materiale investigativo esistente presso gli archivi della Questura di Palermo (centinaia di

fascicoli), erano pervenuti alla conclusione di enucleare tre distinti gruppi di soggetti da denunciare, essendo impossibile ricomprendere in un unico rapporto tutti gli esponenti delle cosche mafiose tra le quali non sempre risultavano evidenti i collegamenti che potessero giustificare la configurazione di un'unica associazione; era stato così stabilito, di concerto con il Questore, di procedere all'elaborazione di tre distinti rapporti, con relativa divisione dei compiti tra i vari esponenti del gruppo di lavoro: nelle linee generali per il rapporto, avente ad oggetto il gruppo di mafia piu' numeroso e pericoloso facente capo alle famiglie Spatola- Gambino-Inzerillo- Di Maggio, si era ritenuto di poter procedere ad un'operazione di arresti in flagranza; per un secondo rapporto facente riferimento a soggetti collegati alle famiglie Badalamenti, Bontate e Sollena non si era ritenuta praticabile la soluzione dell'operazione di polizia con arresti in flagranza essendo già stato inoltrato all'A.G. un rapporto per traffico di stupefacenti, per cui si era adottata la decisione di inoltrare, quale seguito, un ulteriore rapporto di denuncia per associazione per delinquere; ed infine per un terzo rapporto contenente circa dodici nominativi di personaggi ritenuti di minor spessore delinquenziale erano stati individuati vincoli associativi al loro interno ma non con il gruppo criminale principale (cfr. deposizione teste Borgese cit.- memoria Immordino cit. e deposizioni dei testi Giuseppe Impallomeni ud. 20/5/1994 ff.237 e ss.; Giacomo Salerno ud. 12/5/1995 ff. 140 e ss.; Francesco Federico ud. 24/1/1995 ff. 1 e ss.; Carmelo Emanuele ud. 23/6/1995 ff. 13 e ss. nonché le relative relazioni dagli stessi redatte, allegate all'ispezione Zecca ed acquisite in atti ed oggetto di conferma nel corso dei rispettivi esami dibattimentali).

All'interno del gruppo di lavoro il dott. Emanuele, addetto ininterrottamente per circa sedici anni all'ufficio Misure di Prevenzione, rappresentando la memoria storica della Squadra Mobile palermitana, aveva dato l'apporto piu' significativo al lavoro di coordinamento ed elaborazione del materiale investigativo raccolto (cfr. deposizione resa sul punto dal teste Borgese ff. 50 e ss. ud. cit.).

I componenti del predetto gruppo di lavoro avevano ravvisato l'urgenza di concludere in tempi rapidi l'elaborazione dei rapporti condividendo, altresì, il timore di nuove sanguinose iniziative da parte della mafia che, infatti, dopo poco tempo, non tardò a realizzare l'ennesimo efferato omicidio ai danni del cap. dei C.C. Emanuele Basile; il gruppo si era sforzato di attenersi alle direttive del piu' stretto riserbo impartite dal Questore, anche se la notizia che lo stesso stava lavorando su incarico del Questore si era diffusa all'interno degli ambienti della Questura di Palermo (cfr. dep. teste Vincenzo Boncoraglio f. 128 ud. 10/1/1995); sul punto sia il teste De Luca che il teste Vasquez hanno

dichiarato che, nonostante fossero stati ufficialmente tenuti all'oscuro dei preparativi dell'operazione del 5/5/1980, in realtà erano perfettamente a conoscenza, così come gli altri colleghi della vecchia struttura investigativa, che un gruppo stava lavorando su incarico del Questore Immordino alla redazione di un rapporto e che vi erano dei preparativi per un'operazione di arresti (cfr. dep. De Luca ff. 118 e ss. ud. 28/10/1994 e ff. 22 e ss. ud. 4/10/1994- dep. Vasquez ff. 43 e ss. ud. 10/1/1995).

Anche l'imputato ha affermato che nell'ambito della Questura “ *si sapeva che questi quattro erano asserragliati in un ufficio della DIGOS e lavoravano su fatti di Polizia Giudiziaria*” (cfr. f. 76 ud. 4/11/1994).

Tuttavia le direttive di massima riservatezza impartite dal Questore Immordino non erano certamente superflue attesochè il dott. Carmelo Emanuele, proprio nel periodo in cui attendeva al predetto lavoro, aveva ricevuto la telefonata di un anonimo interlocutore che, dopo essersi accertato della sua identità e facendo chiaro riferimento al gruppo di lavoro cui il predetto partecipava, lo aveva minacciato di morte (la frase pronunciata dall'anonimo è stata riportata dal teste Emanuele nei seguenti termini “ *è il dott. Emanuele? state rovinando tante brave persone, lei è messo nella lista, la dobbiamo uccidere*”- cfr. riferimenti alla predetta telefonata di minacce contenuti nella relazione a firma del dott. Salerno allegata agli atti dell'inchiesta Zecca- f. 507).

Nell'ultima decade del mese di Aprile i rapporti elaborati dal gruppo di lavoro erano già stati ultimati ed erano stati consegnati al Questore il quale, dopo averli esaminati, aveva riferito al dott. Borgese di essersi consultato con il Procuratore della Repubblica dott. Costa, il quale gli aveva assicurato il suo preventivo assenso a procedere alla fase esecutiva degli arresti in flagranza (cfr. ff. 51 e ss. e 93 deposizione teste Borgese).

Sul punto il teste Borgese ha precisato che l'assenso preventivo all'operazione di polizia da parte del Procuratore della Repubblica era stata una garanzia necessaria al fine di scongiurare il pericolo di una mancata convalida degli arresti che, infatti, non si era verificato avendo il dott. Costa provveduto a convalidare personalmente gli arresti eseguiti su iniziativa della P.G. (cfr. ff. 51 e ss. 93 e ss. ud. cit.).

Anche il teste Guido Zecca, nel corso della sua deposizione all'udienza del 28/10/1994, ha confermato che il dott. Immordino aveva agito di intesa con il Procuratore Costa del quale godeva la piena fiducia e nella relazione in atti a sua firma, conclusiva dell'inchiesta amministrativa sulla Questura di Palermo eseguita nel 1981 per incarico del capo della Polizia, aveva testualmente riferito : “*il vero capo ed animatore del gruppo di lavoro, cui fu imposto di operare in segreto, fu il dott. Immordino, che nell'occasione,*

*escluse di proposito dall'operazione il dott. Contrada, di cui non si fidava. Il dott. Immordino era forte della collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ma soprattutto della fiducia in lui riposta dal Procuratore Costa, che poi pagò con la vita il suo zelo anti-mafia, e ne consegue che le decisioni adottate la sera del 5/5/1980 dal gruppo di lavoro sono da farsi risalire anche al magistrato scomparso” (fr. f. 53 ud. cit. e f. 3 relazione cit. acquisita in atti all'ud. del 6/5/1994).*

Anche il teste Antonio Subranni, già comandante del Nucleo Investigativo dei C.C. a Palermo, ha dichiarato di avere saputo che prima dell'operazione di arresti il Questore Immordino ne aveva parlato con il Procuratore Costa ed anzi ha affermato di averlo personalmente visto entrare nella sua stanza (cfr. f. 63 ud. 16/2/1995); infine il teste Gaetano Martorana, all'epoca Procuratore Aggiunto della Repubblica di Palermo, ha dichiarato di avere appreso, successivamente ai fatti del 5 Maggio 1980, nel corso di alcune riunioni negli uffici della Procura di Palermo, che il dott. Costa aveva avuto la conoscenza preventiva dell'operazione (cfr. ff. 19 e ss. ud. 17/3/1995).

Il teste Borgese ha, quindi, ricordato che, intorno al 26 - 27 di Aprile, quando l'elaborazione dei rapporti era giunta già in tale fase avanzata, il Questore gli aveva comunicato che il dott. Contrada gli aveva presentato una “bozza” di rapporto, che essendo impostata tradizionalmente come un semplice rapporto di denuncia all'A.G. era di fatto totalmente superata dall'attività già svolta dal gruppo di lavoro; nel comunicargli tale evenienza il Questore lo aveva informato che nel presentare tale bozza il dott. Contrada aveva contestualmente presentato una domanda per congedo ordinario che aveva suscitato il suo disappunto, tenuto conto della gravità della situazione del momento (cfr. ff. 52 e ss. e 89 deposizione Borgese cit.- e domanda gg. 15 di congedo ordinario presentata in data 26/4/1980 dal dott. Contrada con decorrenza 2 maggio 1980- acquisita in atti all'ud. del 6/5/1994).

Nella memoria a firma del dott. Immordino, allegata all'interrogatorio del 3/11/1981 reso dal predetto, già citato, si evidenziava che il preteso rapporto constava di fogli in parte manoscritti, con cancellature ed alcuni intercalari di mezze pagine, che aveva la configurazione di una semplice “bozza” di rapporto; trasmesso il documento allo “staff” investigativo appositamente istituito gli era stato riferito che non conteneva elementi di novità rispetto al materiale che già era stato utilizzato e che anzi mancava di alcune indagini in corso presso la Squadra Mobile, tuttavia una parte della predetta bozza era stata utilizzata nella stesura definitiva del rapporto a carico di Spatola ed altri per la migliore esposizione dei fatti contenuta in alcune sue parti .

Il teste Giacomo Salerno ha confermato che il Questore, quando il lavoro del gruppo era quasi del tutto ultimato, aveva offerto in esame al gruppo una “*minuta di rapporto*” redatta dalla Criminalpol, avente una stesura non definitiva e diversa da quella specie di “mappa” delle cosche mafiose di Palermo inizialmente consegnata ai componenti del gruppo di lavoro per la redazione dei propri rapporti, che seppur non ritenuta idonea ai fini dell’operazione che si stava preparando, era stata utilizzata mediante l’extrapolazione di alcune sue parti inserite nella stesura finale del rapporto trasmesso alla Magistratura (cfr. dep. teste Salerno ud. 12/5/1995 ff. 149 e ss. e 183- relazione a firma del predetto teste all.ta all’inchiesta Zecca acquisita in atti).

Per quanto riguardava il gruppo principale dei mafiosi da trarre in arresto facente capo agli Spatola, con “valutazione collegiale”, si era preferito, per ragioni di mera opportunità, di escludere dal rapporto da inoltrare alla Magistratura palermitana il nome di Michele Sindona, pur illustrandone i collegamenti con i soggetti denunciati, non potendo nei suoi confronti, già in stato di detenzione negli U.S.A, essere operato un arresto in flagranza e soprattutto per la preoccupazione che l’inserimento del suo nominativo nel rapporto giudiziario in oggetto avesse potuto determinare un eventuale spostamento della competenza processuale ad altre Autorità Giudiziarie italiane precedenti nei suoi confronti (v. Roma e Milano- cfr. deposizione Borgese ff. 55 e 56 ud.cit.- relazione Salerno all.ta all’inchiesta Zecca ff. 509 e ss.- memoria Immordino allegata all’interrogatorio del 3/11/1981 - relazione Impallomeni allegata agli atti dell’inchiesta Zecca ff. 502 e ss.).

Il teste Impallomeni all’udienza del 20/5/1994 ha dichiarato che il Procuratore Costa era stato informato sia dell’operazione di Polizia da eseguire con arresti in flagranza sia dell’esclusione del nominativo di Michele Sindona dal rapporto a carico di Spatola ed altri ed ha aggiunto che il Questore Immordino quando gli parlava dei rapporti redatti dal dott. Contrada li definiva generici come se servissero esclusivamente al fatto in sè di essere di compilati senza che avessero l’efficacia di raggiungere risultati (cfr. ff.246-247- 296 e ss. ud. cit.).

Intorno alla fine di Aprile il Questore, dopo avere incontrato i massimi vertici della legione dei C.C. e della Guardia di Finanza, aveva concordato con gli stessi le modalità esecutive dell’operazione da compiere di concerto tra tutte le Forze di Polizia (cfr. dep. Borgese ff. 59-6-70 ud. 5/9/1994).

In particolare, alcuni giorni prima dell’omicidio in danno del cap. Basile vi era stata nell’ufficio del Questore Immordino una riunione alla quale avevano partecipato il comandante del Nucleo Investigativo dei C.C. Antonio Subranni, il comandante del Nucleo

Operativo dei C.C. maggiore Santo Rizzo ed il componente del gruppo di lavoro istituito dal dott. Immordino, dott. Giacomo Salerno, il quale aveva proceduto alla lettura del rapporto giudiziario riguardante il gruppo mafioso facente capo agli Spatola; nel corso della predetta riunione il Subranni ed il Rizzo, pur rilevando la necessità di approfondire alcune posizioni, avevano dichiarato di condividere il lavoro svolto convenendo totalmente sull'esigenza di reagire con un'azione immediata contro il crimine organizzato attesa l'assoluta emergenza del momento storico; in quella occasione il Questore Immordino aveva chiesto ed ottenuto dai rappresentanti dell'Arma dei C.C. che venissero adottate particolari cautele in ordine alla riservatezza dell'operazione, evitando di riferire le decisioni operative adottate sia al personale dell'Arma che a quello della Squadra Mobile, con peculiare riferimento " *a non dir nulla a Contrada e a Vasquez*" i soli funzionari espressamente menzionati dal Questore nel corso della riunione (cfr. deposizione Gen.le Antonio Subranni ff. 12 e ss.- 48 e ss. 63 ud. 16/2/1995 - relazione Salerno all.ta agli atti dell'inchiesta Zecca integralmente confermata dal teste nel corso della sua deposizione dibattimentale).

La consumazione del barbaro assassinio ai danni del cap. dei Carabinieri Emanuele Basile, avvenuta la notte tra il 3 ed il 4 Maggio del 1980, aveva determinato la necessità di accelerare i tempi della risposta da parte dello Stato, così insieme ai rappresentanti dell'Arma era stato deciso di far partire immediatamente dalla caserma "Carini" dei C.C. una prima operazione di arresti in flagranza avente ad oggetto il gruppo criminale dei personaggi componenti la cosca di Corso Dei Mille; l'operazione, oltre a rappresentare una risposta tempestiva da parte delle Forze dell'Ordine all'ennesimo efferato delitto mafioso era stata ritenuta utile come diversivo rispetto alla più ampia, successiva operazione di arresti programmata per la notte tra il 5 ed il 6 Maggio (cfr. deposizione teste Borgese ff. 61- 62-63 ud. 5/9/1994 e relazione Salerno all.ta all'inchiesta Zecca f. 508).

Qualche giorno prima della predetta operazione, su suggerimento del Questore, era stato posto in essere un altro espediente diversivo consistente nel diramare a tutte le Forze di Polizia un fonogramma con il quale si comunicava che si temeva un'insurrezione nel carcere dell'Ucciardone e ciò per giustificare l'eccezionale movimento di uomini (circa 500) che nel pomeriggio del 4/5/1980 era stato convogliato presso la caserma "Pietro Lungaro" a Palermo, proveniente anche da altre parti d'Italia e in particolare dalla Calabria (cfr. dep. Borgese ff. 59 e ss. ud. cit.- dep. Vincenzo Chiavetta f. 73 ud. 14/3/1995- dep. Francesco Federico ud. 24/1/1995); per espressa volontà del Questore solo il vice-questore Borgese, i comandanti dei C.C. e della Guardia di Finanza nonché il dirigente della Squadra Mobile dott. Impallomeni erano stati tenuti al corrente dei preparativi dell'operazione mentre tutti



gli altri uomini erano rimasti all'oscuro dei dettagli esecutivi e degli specifici obiettivi cui l'operazione era diretta (cfr. dep. Borgese cit.- dep. Impallomeni ud. 20/5/1994); neppure i fonogrammi per le convocazioni, che normalmente si facevano partire dall'Ufficio del Capo di Gabinetto del Questore, nell'occasione erano stati fatti transitare dal predetto ufficio (cfr. dep. teste Ferdinando Pachino f. 40 ud. 5/9/1994); concentrato tutto il personale presso la predetta caserma era stato impedito a chiunque di potere avere contatti con l'esterno, sia pure soltanto telefonici; i telefoni della caserma erano stati addirittura disattivati all'evidente fine di evitare qualunque divulgazione di notizie all'esterno che potesse compromettere il buon esito dell'operazione; soltanto poco prima che l'operazione iniziasse erano state consegnate le buste ai diversi gruppi operanti con i nominativi dei soggetti da arrestare (cfr. dep. Borgese ff. 57 e 72 ud. cit.- dep. Guglielmo Incalza ud. 24/1/1995 ff. 185 e ss.- dep. Domenico Colasante ff. 31 e ss. ud. 31/1/1995- dep. Ottavio Fiorita ff. 94 e ss. ud. 31/1/1995- dep. Vincenzo Boncoraglio ff. 124 e ss. ud. 10/1/1995- de. Girolamo Di Fazio ff. 59 e ss. ud. 17/1/1995).

Molti funzionari avevano contestato l'adozione di tali cautele, ritenute eccessive (cfr. dep. Francesco Federico ff. 20 e ss.- 65 e ss. ud. 24/1/1995) ed in particolare i funzionari Vasquez e De Luca avevano vivacemente protestato per non essere stati avvisati anticipatamente delle modalità e degli scopi dell'operazione (cfr. dep. Borgese ff. 59 e ss. 64 e ss. ud. cit.).

Sul punto il teste De Luca ha dichiarato di essersi recato personalmente anche dal dott. Immordino per riferirgli di non avere ritenuto dignitoso essere stato informato solo all'ultimo momento degli arresti da eseguire tanto che il Questore nella tornata di arresti eseguiti successivamente, su mandato dell'A.G., gli aveva voluto dare una dimostrazione di fiducia affidandogli l'incarico di eseguire personalmente l'arresto di Giovanni Bontate, compito che il predetto funzionario aveva eseguito con notevole apprensione temendo seriamente per un suo eventuale esito negativo (cfr. ff. 118 e 119 ud. 28/10/1994 e ff. 22 e ss. ud. 4/10/1994).

Il teste Vittorio Vasquez ha dichiarato che, dopo essere stato convocato alla caserma Lungaro con il pretesto della sommossa in carcere, non avendovi trovato il dott. Contrada aveva tentato di mettersi in contatto telefonico con lui constatando che i telefoni erano stati disattivati; soltanto dopo avere svolto il proprio incarico (arresto di Miceli Crimi non eseguito perchè resosi irreperibile) si era messo in contatto telefonico con il dott. Contrada riferendogli quanto accaduto (cfr. ff. 41 e ss. ud. 10/1/1995).

Infatti anche Contrada, che appresa la notizia dell'omicidio Basile era rientrato in

servizio, era stato tenuto all'oscuro dell'operazione venendo comandato, con esplicita ordinanza, la mattina del 5/5/1980 di sovrintendere ad una riserva di venti guardie, predisposta innanzi alla Questura, per i funerali del cap. dei C.C. Basile (cfr. ff. 65 e ss.- 81 -105 dep. Borgese ud. cit.- missiva in data 4/5/1980 con la quale Contrada comunicava di rientrare in servizio dopo avere fruito di gg. 2 di congedo ordinario sui 15 giorni inizialmente richiesti doc. n° 1 produzione P.M. acquisito all'ud. del 6/5/1994- relazione a firma dell'imputato allegata agli atti dell'inchiesta Zecca ff. 551 e ss.).

All'esito della predetta operazione, con rapporto in data 6/5/1980, a firma congiunta del dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dott. Impallomeni, del Comandante del Reparto Operativo dei C.C., Magg. Rizzo e del Cap. Dell'Abate del Nucleo Regionale della G.di F., erano stati denunciati alla Procura della Repubblica di Palermo, per il reato di associazione per delinquere aggravato 55 soggetti (Spatola Rosario ed altri), 28 dei quali erano stati tratti in arresto nel corso dell'operazione descritta; tra i denunciati sette risultavano già detenuti (v. tra gli altri Spatola Rosario e Spatola Vincenzo) altri undici residenti negli U.S.A (v. tra gli altri Gambino Giovanni) mentre nove di essi risultavano latitanti o irreperibili (v. tra gli altri Salvatore Inzerillo); il successivo 9/5/1980 il Procuratore della Repubblica dott. Gaetano Costa aveva convalidato tutti gli arresti operati dalla Polizia Giudiziaria e, dopo il compimento degli atti di sommaria istruzione, il procedimento era stato formalizzato ed assegnato al G.I. dott. Giovanni Falcone. Il materiale investigativo posto a base del rapporto in oggetto, notevolmente arricchito dalle complesse indagini anche di natura patrimoniale eseguite in sede di istruttoria formale, consisteva nell'insieme delle investigazioni eseguite sia dalla Squadra Mobile che dalla Criminalpol che dagli altri organi di Polizia Giudiziaria negli anni precedenti ed in particolare sugli accertamenti eseguiti tra il 1978 ed il 1979, sui traffici di droga e sulle altre attività illecite (rimesse di dollari U.S.A in Sicilia) compiute dal crimine organizzato tra l'Italia e gli U.S.A., dalla Squadra Mobile di Palermo diretta dal dott. Boris Giuliano; le indagini relative alla vicenda giudiziaria nota come vicenda Sindona, che aveva preso avvio dall'arresto a Roma di Spatola Vincenzo il 9/10/1979, erano state condotte principalmente dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo diretta dal dott. Contrada, su delega dell'A.G. di Roma, ed erano state incluse nel rapporto in oggetto a riprova della potenza e della ramificazione del gruppo criminale denunciato; nel rapporto era stato anche inserito il materiale raccolto autonomamente (v. intercettazioni telefoniche a carico di Vittorio Mangano ed Inzerillo Rosario e relativi servizi esterni di riscontro) dalla sezione investigativa della Squadra Mobile, compendiato in un rapporto redatto dal dirigente della

predetta sezione, dott. Guglielmo Incalza, inoltrato al Questore Immordino pochi giorni prima dell'omicidio Basile (cfr. Rapporto giudiziario contro Spatola Rosario +54- acquisito all'ud. del 6/5/1994- requisitoria e sentenza-ordinanza emessi nel proc. penale contro Spatola Rosario ed altri acquisite in atti all'ud. del 26/10/1995- relazione a firma di Contrada in data 24/6/1981 allegata agli atti dell'inchiesta Zecca acquisiti all'ud. del 6/5/1994- dep. teste Guglielmo Incalza ff. 176 e ss. ud. 24/1/1995).

Sempre con rapporto in data 6/5/1980, a firma del dirigente della Squadra Mobile di Palermo, erano stati denunciati in ordine al reato di associazione per delinquere, alla Procura della Repubblica 19 soggetti tra i quali Marchese Filippo, Greco Giovanni, Spitaleri Rosario ed altri; di questi solo cinque erano stati tratti in arresto ad iniziativa degli organi di Polizia mentre molti, ad eccezione dei soggetti già detenuti, erano risultati latitanti o irreperibili; il predetto rapporto, avente ad oggetto essenzialmente le famiglie mafiose di Corleone, Altofonte e Corso dei Mille, materialmente redatto dal dott. Francesco Federico, il quale non lo aveva firmato non condividendo le modalità esecutive dell'operazione disposta dal Questore Immordino in ordine a tale gruppo mafioso, si sostanzialmente in un compendio delle indagini eseguite sia dalla Squadra Mobile di Palermo che dalla Compagnia dei C.C. di Monreale, già proficuamente condotte, nel periodo della dirigenza del dott. Giuliano, a seguito della rapina alla Cassa di Risparmio dell'Aprile del 1979, alla scoperta del covo di Corso dei Mille e di quello di via Pecori Giraldi, indagini cui si è già fatto cenno in altra parte della presente trattazione (v. scheda Marchese- cfr. dep. teste Francesco Federico ud. 24/1/1995 ff. 1 e ss.- rapporto giudiziario 7/2/1981 acquisito in atti all'ud. del 6/5/1994 e relazione a firma Contrada del 24/6/1981 cit.).

Dalla documentazione acquisita in atti è stato, altresì, possibile accertare che, con rapporto in data 30/4/1980, a firma del dirigente della Squadra Mobile dott. Giuseppe Impallomeni, erano stati denunciati i soggetti individuati come appartenenti alla cosca composta da Gaetano Badalamenti, Salvatore Sollena, Giovanni Bontade ed altri ed il successivo 7/5/1980 il Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici, aveva emesso mandato di cattura nei confronti dei soggetti denunciati, in relazione al reato di cui all'art. 75 L. 22/12/1975 n° 685, che era stato eseguito il successivo 11/5/1980; anche le indagini in oggetto avevano preso avvio dalla complessa inchiesta iniziata dal dott. Giuliano nel 1978, in collaborazione con la D.E.A americana, su una vasta organizzazione criminale mafiosa dedita a Palermo e negli U.S.A. ad ingenti traffici di stupefacenti ed al riciclaggio dei proventi di tale illecita attività (cfr. rapporto giud. redatto dalla Squadra Mobile in data 30/4/1980- mandato di cattura del 7/5/1980- nota inviata dalla

Squadra Mobile al G.I. di Palermo in data 12/5/1980 - p.v. di arresto a carico di Giovanni Bontate in data 11/5/1980- rapporti a firma del dott. Giuliano in data 21/8/1978- 20/10/1978- 26/10/1978- 7/5/1979 acquisiti all'ud. del 16/12/1994-).

Successivamente al "blitz" del 5/5/1980 si era verificata dagli ambienti della Questura di Palermo una fuga di notizie culminata in una polemica contenuta in alcuni articoli di stampa relativamente all'esclusione del nominativo di Michele Sindona dall'elenco delle persone denunciate; su tale fatto, di notevole gravità per il discredito della compatezza di azione raggiunta anche con le altre Forze di Polizia in occasione dell'operazione in oggetto nonchè pregiudizievole per le altre indagini ancora da compiere, il Questore Immordino aveva incaricato il proprio vicario dott. Borgese di svolgere un'inchiesta per accertare le possibili fonti della fuga di quelle notizie; nella relazione conclusiva dell'inchiesta, indirizzata al Questore di Palermo in data 13/5/1980, il dott. Borgese era pervenuto alla conclusione che la fuga di notizie poteva provenire soltanto dal personale della Criminalpol, il solo che era a piena conoscenza dell'esistenza di una prima bozza di rapporto, compilato proprio dalla Criminalpol, nella quale era inserito il nominativo del bancarottiere Sindona, ed in particolare si prospettava come sufficientemente fondato il sospetto che la principale fonte della divulgazione delle notizie agli organi di stampa fosse da individuare nel funzionario della Criminalpol, dott. Vittorio Vasquez; si era convinto, inoltre, che le indiscrezioni fossero state fatte trapelare *"con la finalità di evidenziare che la complessa e delicata operazione di Polizia era stata decisa ed attuata all'insaputa di alcuni tradizionali organi investigativi della Questura"* (cfr. dep. teste Borgese ff. 75 e ss. ud. 5/9/1994- relazione a firma Borgese in data 13/5/1980 e stralci articoli di stampa in data 7/5/1980-8/5/1980-9/5/1980 e 10/5/1980 acquisiti all'inchiesta Zecca ff. 562 e ss.).

Nella relazione conclusiva dell'inchiesta Zecca del 19/11/1981, sullo specifico punto riguardante le fonti della fuga di notizie alla stampa in ordine alla accusa rivolta al dott. Impallomeni di essere stato il responsabile della eliminazione del nome dell'esponente della P.2 Michele Sindona dal rapporto anti-mafia del 5/5/1980, si affermava di recepire totalmente le conclusioni cui era giunta la relazione ispettiva del dott. Borgese (sul punto cfr. anche quanto ribadito dal teste Zecca all'ud. del 28/10/1994 ff. 63 e ss.); in ordine al merito delle accuse rivolte al dott. Impallomeni, risultato iscritto alla P2 dall'ottobre del 1980, si evidenziava che alla data in cui era stato trasmesso all'A.G. il rapporto c.d. "dei 55" il predetto funzionario non era ancora iscritto alla P2 ed in ogni caso la cancellazione del nome di Sindona dal rapporto era stata deliberata dallo stesso Questore che in piu' di una

pubblica dichiarazione se ne era assunta la piena responsabilità; si segnalava, inoltre, che, se anche il Sindona non era stato inserito nell'elenco dei denunciati, nello stesso rapporto erano stati inseriti tutti gli elementi a suo carico raccolti dalla Criminalpol, che erano stati poi utilizzati dal magistrato competente per emettere mandato di cattura nei confronti del citato Sindona, ed inoltre che nel medesimo rapporto, erano stati denunciati Pier Sandro Magnoni e Giuseppe Miceli Crimi, rispettivamente genero e medico di Michele Sindona, dei quali il predetto appariva complice necessario (cfr. relazione cit. ff. 496 e ss. atti inchiesta Zecca acquisiti all'ud. del 6/5/1994).

Proprio l'11/5/1980, data in cui risulta che erano stati eseguiti gli ultimi arresti su mandato di cattura emesso dal G.I dott. Chinnici, a conclusione quindi dell'operazione di polizia ideata ed organizzata dalla Questura di Palermo in collaborazione con l'Arma dei C.C. e la Guardia di Finanza, il Questore Vincenzo Immordino aveva inviato al Capo della Polizia l'appunto già citato, pervenuto direttamente alla Segreteria del Capo della Polizia in data 22/5/1980, con il quale si dava atto di quanto segue :

*“ La posizione del V. Questore primo Dirigente Bruno Contrada, in atto dirigente il nucleo Criminalpol di Palermo e che ha diretto interinalmente la Squadra Mobile dall'assassinio del dott. Giuliano sino al 15 Febbraio u.sc., va esaminata al lume di quanto detto sopra sulla situazione determinatasi all'interno della Squadra Mobile della Questura di Palermo e delle seguenti osservazioni, condivise anche dal sig. Prefetto di Palermo ed in parte manifestate verbalmente al Ministero:*

*- il dott. Contrada ha lamentato sempre di essere stato oggetto di minacce ed in pericolo di vita, ma vuole rimanere a Palermo;*

*- lamenta che l'incarico di Dirigente della Squadra Mobile affidatogli dopo l'assassinio di Giuliano costituisce di per sé un incarico pericoloso ma sostanzialmente non sollecita e fa rinviare la nomina di un sostituto;*

*- denuncia gli “spifferi” all'interno della Squadra Mobile, che avrebbero portato, almeno in due casi specifici dallo stesso funzionario indicati, all'immediata eliminazione di due preziosi e grossi confidenti ma non provvede ad eliminare un pericolo così grave per la stessa incolumità dei funzionari che tenevano i contatti;*

*- conferma egli stesso lo stallo veramente incredibile della Squadra Mobile dal mese di Luglio in poi, ma non vuole, nè progetta novità od azioni, anche modeste, per reagire ad una tale stasi;*

*- adduce genericamente, quale giustificazione, timori o paure e minacce al personale, nonchè accuse gravi a carico di alcuni magistrati ai quali non intende*

*rapportare su alcuni fatti piu' gravi perchè, a suo dire, ciò comporterebbe gravi pericoli per lui stesso e per altri inquirenti;*

*- accenna ad accuse pesanti su personale e su funzionari della Questura ma non documenta;*

*- al constatato ristagno delle indagini piu' importanti ed alle sollecitazioni del Questore, a proposito delle indagini Giuliano, in cui si profila un quadro abbastanza valido per affondare le investigazioni, dichiara di potere "scrivere 500 pagine" per inchiodare nel suo complesso, una grossa fetta della malavita palermitana, ma riesce a diluire nel tempo ogni concreto riferimento o rapporto.*

*Soltanto con la nuova direzione della Squadra Mobile e con un'apposita equipe di funzionari si riesce a raccogliere tutto il materiale già esistente, ad ultimare alcune indagini, sino a dar vita all'impegnativo, noto rapporto dei "54"; si riesce, altresì, a stimolare adeguatamente, con rapporti suppletivi, indagini già in corso di istruttoria ma arenatesi, l'Autorità Giudiziaria, sino ad ottenere l'emissione di mandati di cattura per tre pericolose associazioni per delinquere, fra le quali la potente associazione per il traffico siculo-americano della droga facente capo ai noti boss Bontate e Badalamenti.*

*Tali attività che ben avrebbe potuto portare a termine il dott. Contrada, il quale, peraltro, in passato aveva dato tante prove di capacità e di attaccamento al dovere, aspetto questo che non può certo essere dimenticato, vennero, come detto, realizzate senza l'attiva collaborazione dello stesso, il quale si riservò sempre di presentare un rapporto di una colossale associazione per delinquere sulla quale, nel contempo, alimentava perplessità e dubbi.*

*Sulla conclusione felice delle ultime operazioni antimafia vennero fatte filtrare delle indiscrezioni alla stampa, veramente pregiudizievoli per l'immagine che si è inteso dare alle diverse operazioni, frutto di un fronte unito delle Forze dell'Ordine (Polizia-Carabinieri-Guardia di Finanza) e di un impegno collettivo dei funzionari della Questura, che vale a spersonalizzare la lotta alla mafia. Di ciò viene piu' dettagliatamente riferito nell'acclusa relazione.*

*Non va, poi, sottaciuto che la inconfessata pretesa di tenere un certo controllo sull'attività della Squadra Mobile attraverso qualche funzionario che nella ristrutturazione e nel nuovo energico indirizzo non si riconosce, crea ulteriori difficoltà.*

*L'attuale "tranquillità" del V. Questore Contrada potrebbe derivare da un tipo di inattività sostanziale che "tranquillizza" certi settori (tu non attacchi- noi non attacchiamo); in un tale quadro di logorio psicologico potrebbe trovarsi la spiegazione di*

*un fatto, certamente grave e sintomatico, denunciato in una relazione dal Commissario Gentile il quale, la sera prima, aveva eseguito ricerche e perquisizioni nella casa del latitante Inzerillo Salvatore, boss molto noto, come risulta dall'allegata relazione e da quella del dirigente della Mobile che non era stato volutamente informato di simili rilievi.*

*In definitiva, il V. Questore Contrada, funzionario dotato di eccezionali qualità e che per tanti anni ha reso segnalati servizi all'Amministrazione, è venuto a trovarsi in uno stato di logorio fisico e psicologico, di vero e proprio "shok", dopo l'uccisione di Giuliano, vivendo in stato di tensione e di legittime paure che lo hanno costretto a scegliere la via di una sostanziale inattività sui grossi e piccoli affari criminali, quasi a lasciare "decantare" da sole certe situazioni micidiali.*

*In nome del suo passato egregio e nel suo interesse, si rende urgente la destinazione del V. Questore Contrada in altra sede e con incarico adeguato e prestigioso che valga a rompere l'abito di timore e di condizionamenti ambientali e nel contempo a rilanciarne l'attività certamente preziosa " (cfr. doc. acquisito all'udienza del 6/5/1994- altra copia dello stesso documento è stata acquisita all'ud. del 16/9/1994 recante attestato di ricevimento in data 22/5/1980- cfr. anche appunto per il Capo della Polizia redatto dal Questore Immordino in data 7/5/1980 sull'operazione di Polizia del 5/5/1980 - all.ti n 520 e ss. inchiesta Zecca acquisita in atti all'ud. del 6/5/1994).*

Nel citato documento, che si è ritenuto utile riportare integralmente, l'ex Questore di Palermo (ormai deceduto), evidenziava soprattutto "l'episodio Gentile" e l'atteggiamento di sostanziale inerzia adottato dal dott. Contrada a fronte dell'esigenza di colpire le cosche mafiose, a seguito degli allarmanti fatti verificatisi a Palermo in quel periodo, tra i gravi e sintomatici comportamenti dallo stesso posti in essere e tali da renderne necessario ed urgente l'allontanamento dalla sede palermitana; questi comportamenti che avevano incrinato la fiducia del Questore nei confronti del proprio funzionario al punto da indurlo ad escluderne deliberatamente la partecipazione all'operazione del 5/5/1980 erano stati ufficialmente segnalati ai vertici istituzionali, con singolare intuizione alla luce delle successive acquisizioni probatorie a carico dell'imputato.

Dal tenore dell'appunto si evince che il dott. Immordino non nutriva alcuna animosità nei confronti del dott. Contrada, avendo egli indicato quale causa della sua condizione una situazione di prostrazione psicologica conseguente all'omicidio dell'ex dirigente della Squadra Mobile di Palermo, peraltro non aveva ommesso di segnalarne il passato di funzionario encomiabile per il quale aveva consigliato, comunque, l'attribuzione di un incarico adeguato alle sue elevate qualità professionali.

La totale assenza da parte del Questore di iniziali pregiudizi nei suoi confronti si evince, altresì, dal dato processualmente acclarato che, appena giunto a Palermo il Questore Immordino aveva conferito proprio al dott. Contrada l'incarico di redigere un rapporto giudiziario a carico delle cosche mafiose che fosse funzionale ad un'operazione di Polizia di arresti in flagranza, d'altra parte l'esigenza che in quel grave momento storico si procedesse ad una risposta "forte" da parte dello Stato al proditorio attacco da parte della mafia era già stata manifestata al dott. Contrada, ancor prima dell'insediamento del Questore Immordino, dal suo predecessore dott. Epifanio con il pieno consenso del Procuratore della Repubblica dott. Costa.

La successiva constatazione da parte del Questore Immordino, nel corso di alcuni mesi (dal Dicembre 1979 alla fine del Marzo successivo), della resistenza manifestata dal funzionario a presentare un lavoro compiuto e funzionale al predetto scopo lo aveva indotto a nominare un apposito gruppo di lavoro con l'incarico di consultare ed utilizzare tutto il materiale investigativo esistente, patrimonio degli uffici della Questura di Palermo.

Le acquisite risultanze hanno consentito di accertare che a seguito dell'iniziale richiesta da parte del Questore Immordino di un rapporto di denuncia per il reato di associazione per delinquere il dott. Contrada si era limitato a presentare una schematica "mappa" delle cosche mafiose palermitane e che solo "in extremis", alla fine di Aprile, quando il gruppo istituito dal Questore aveva quasi interamente completato il proprio lavoro, si era affrettato a presentare una "minuta" di rapporto non avente stesura definitiva ed in ogni caso impostata come mero rapporto di denuncia all'A.G. non funzionale ad un'operazione di arresti in flagranza per il reato associativo (lo stesso imputato nella relazione a sua firma in data 24/6/1981 acquisita all'inchiesta Zecca aveva fatto cenno ad un'iniziale "schema di rapporto" contenente circa sessanta nominativi, redatto con la collaborazione del dott. Vasquez e ad una successiva "minuta di rapporto" consegnata al Questore - cfr. ff. 9 e 11 relazione cit.).

Al fine di giustificare i ritardi e le "titubanze" nel redigere il richiesto rapporto giudiziario l'imputato ha sostenuto l'argomento difensivo dell'esistenza di uno specifico veto impostogli dal G.I. dott. Imposimato, titolare dell'inchiesta romana sulla vicenda Sindona, ad utilizzare il materiale investigativo raccolto nel corso di quelle indagini ai fini di un rapporto di denuncia per associazione per delinquere da inoltrare all'A.G. palermitana (*"molto di questo materiale faceva parte dell'istruttoria del giudice Imposimato, il quale ci disse di non prendere nessuna iniziativa. Lo disse a me personalmente, alle mie insistenze di potere utilizzare questo materiale..disse: non appena mi spoglierò di questa inchiesta,*



*perchè me ne spoglierò in quanto la competenza passa al Tribunale di Milano, perchè Milano aveva la vicenda sulla bancarotta della banca privata di Sindona, appena io manderò questa mia inchiesta per competenza territoriale ai giudici Colombo e Turone di Milano voi potete fare quello che volete su Palermo....aspettavo il "placet" del giudice Imposimato che avvenne a Marzo del 1980 - cfr. f. 64 ud. 4/11/1994- nello stesso senso cfr. anche ff. 54 e ss. ud. 13/12/1994).*

Orbene va, preliminarmente, rilevato che se davvero avesse ricevuto tale specifico divieto il dott. Contrada avrebbe dovuto farlo presente al proprio Questore, il quale insistentemente lo sollecitava a redigere il rapporto, ma in ordine a tale eventuale comunicazione al Questore non esiste alcuna risultanza processuale; ma è di decisiva pregnanza la circostanza che l'imputato sia stato totalmente smentito dallo stesso giudice Imposimato escusso all'odierno processo.

Ed infatti all'udienza del 31/3/1995 il teste Imposimato, in modo categorico, ha escluso di essersi mai opposto all'utilizzazione del materiale investigativo relativo alla vicenda Sindona ai fini dell'eventuale redazione da parte della Polizia Giudiziaria di Palermo di un rapporto per il reato di associazione per delinquere; ha affermato che un divieto di tal genere non rientrava nelle proprie competenze e, peraltro, non era giustificato da alcuna ipotesi di conflitto tra diverse Autorità giudiziarie, trattandosi di fatti di notevole gravità, rilevanti sotto il profilo di ipotesi delittuose diverse rispetto a quelle prese in esame nel corso dell'istruttoria romana e, pertanto, compatibilmente e doverosamente perseguibili in modo autonomo (cfr. ff. 15 e 16 ud. cit.).

A tale precisa, attendibile e totale smentita proveniente dal soggetto indicato dall'imputato come autore dell'asserito "veto" deve aggiungersi un'altra inconfutabile emergenza documentale idonea a destituire in radice di ogni fondamento l'ipotesi difensiva avanzata.

Ed infatti dall'acquisizione della copia della sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa dal G.I. dott. Ferdinando Imposimato è stato possibile accertare che solo in data 26/5/1980 l'A.G. romana si era spogliata dell'inchiesta Sindona trasmettendo i relativi atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Da ciò si evince l'assoluta illogicità dell'asserito "placet" da parte del titolare romano dell'inchiesta tra la fine del Marzo o l'inizio dell'Aprile del 1980 sostenuto dall'imputato all'evidente fine di giustificare la tardiva presentazione alla fine di Aprile del 1980 della "minuta" di rapporto al Questore Immordino (cfr. copia di sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa dal G.I. di Roma in data 26/5/1980) .

Di nessun rilievo, al fine di accreditare la tesi difensiva dell'imputato, appare la testimonianza resa sul punto dal dott. De Luca il quale si è limitato a riferire di avere appreso dallo stesso dott. Contrada, che manteneva i contatti con i magistrati romani titolari dell'inchiesta Sindona, che intorno a Febbraio-Marzo del 1980 il dott. Imposimato avrebbe concesso l'autorizzazione ad utilizzare il materiale investigativo per il rapporto richiesto dal Questore Immordino essendosi i magistrati romani spogliati dell'inchiesta in favore dell'A.G. milanese (cfr. ff. 153 e 154 ud. 28/10/994).

Del tutto inattendibili appaiono, poi, le dichiarazioni rese sul punto dal dott. Ignazio D'Antone, il quale mentre nelle dichiarazioni rese il 19/6/1981 al dott. Vincenzo Paino, in epoca prossima ai fatti in oggetto, si era limitato a dichiarare di avere assistito ad una telefonata fatta dal dott. Contrada al G.I. dott. Imposimato nel corso della quale il Contrada gli aveva richiesto se avesse avuto nulla in contrario all'utilizzazione del materiale investigativo della sua inchiesta per redigere un rapporto per associazione per delinquere da parte della Polizia Giudiziaria di Palermo, ricevendone l'assenso (*" il dott. Imposimato rispose che nulla ostava da parte sua "*) all'odierno processo ha sostenuto che da quell'unica telefonata intercorsa tra il dott. Contrada ed il giudice Imposimato, cui aveva avuto modo di assistere, aveva capito che, in precedenza, il giudice Imposimato aveva imposto al dott. Contrada un "impedimento" e che nel corso della telefonata aveva provveduto a rimuoverlo.

A prescindere che tale interpretazione della suddetta telefonata nel senso indicato non era stata in alcun modo fornita all'A.G. nel corso delle dichiarazioni rese nel 1981, epoca in cui il ricordo di tali avvenimenti oltre ad essere certamente piu' nitido perchè piu' prossimo ai fatti in esame non era neppure influenzato dalle vicende relative all'odierno processo, il dott. D'Antone nel corso del suo esame dibattimentale ha tentato di sostenere il proprio assunto con argomentazioni assai poco convincenti giungendo persino ad affermare che, assistendo alla telefonata tra il dott. Contrada ed il giudice Imposimato, aveva addirittura udito le precise parole pronunciate dall'Imposimato (*" Vabbè dott. Contrada ora lei può procedere, non ci sono piu' preclusioni di natura processuale che impediscono "*- cfr. f. 101 ud. 14/7/1995); fatta rilevare al teste l'assoluta inverosimiglianza dell'assunto secondo cui assistendo alla telefonata intercorsa tra Contrada ed Imposimato egli avesse potuto udire dall'esterno le parole pronunciate dall'interlocutore telefonico del Contrada, modificando l'iniziale asserzione ha affermato: *" sentivo Contrada, non lo sentivo Imposimato...dalle parole del dott. Contrada percepii....io ero al corrente che già c'erano state telefonate in precedenza con Imposimato "* (cfr. f. 141 ud. cit.); in tal modo il D'Antone oltre a riconoscere l'inverosimiglianza di quanto in precedenza dichiarato ha

anche aggiunto un altro particolare (sapeva di altre telefonate intercorse tra Contrada e Imposimato) che non risulta in alcun modo avesse fatto presente nelle citate dichiarazioni rese all'A.G. nel 1981, acquisite agli atti a seguito delle contestazioni mosse dal P.M. (cfr. dich. rese da Ignazio D'Antone al P.M. di Palermo in data 19/6/1981 acquisite all'ud. del 14/7/1995 e dep. dibatt. D'Antone ff. 98 e ss. ud. 14/7/1995).

In conclusione la tardiva ed infondata giustificazione che l'imputato ha tentato di addurre sul proprio operato mette in evidenza il suo tentativo difensivo di ridimensionare gli addebiti di inerzia ed immobilismo nei confronti della mafia denunciati a suo carico, in epoca non sospetta, dal Questore Immordino.

Appare, poi, di peculiare rilevanza la circostanza che la resistenza palesata dal dott. Contrada era finalizzata in modo specifico ad evitare l'inoltro all'A.G. di un rapporto per il mero reato associativo funzionale ad un'operazione di arresti in flagranza e ciò in piena coincidenza con quanto affermato dal collaborante Gaspare Mutolo il quale ha chiarito che la mafia temeva piu' di ogni altra iniziativa ed era fermamente decisa ad evitare proprio tale tipo di rapporto.

Di altrettanta gravità appare la circostanza che, come espressamente evidenziato nella relazione redatta nel 1980 dal vice-questore Borgese, condivisa dalla relazione ispettiva del dott. Zecca del 1981, le fughe di notizie in ordine all'operazione del 5/5/1980, provenienti dagli ambienti della Criminalpol diretta dal dott. Contrada, apparivano chiaramente finalizzate a segnalare all'esterno che la complessa e delicata operazione di polizia era stata decisa ed attuata all'insaputa di alcuni tradizionali organi investigativi della Questura che in tal modo riuscivano, quindi, a dissociare le proprie responsabilità da quell'operazione.

Deve, poi, osservarsi che la linea di condotta adottata dal Contrada nella descritta occasione si è rivelata ben diversa da quella adottata nel 1971 quando, ancora ritenuto dalle cosche mafiose temibile avversario, aveva attivamente collaborato alla redazione del noto rapporto c.d. dei 114. Come si è già avuto modo di esaminare (v. scheda relativa al collaboratore Gaspare Mutolo) in quella circostanza Contrada era stato ben sensibile alla necessità di fornire una risposta immediata, con una azione forte da parte della Polizia Giudiziaria, all'omicidio del Procuratore Scaglione; lo stesso imputato ha avuto modo di precisare che in quella circostanza non aveva esitato a raccogliere il materiale investigativo esistente e ad individuare, in collaborazione con il cap. Russo, in brevissimo tempo, un elenco di pericolosi soggetti appartenenti alle famiglie mafiose e a trarli in arresto; nel 1980, invece, quando secondo le concordanti dichiarazioni rese a suo carico dai collaboratori di

giustizia egli era ormai definitivamente assoggettato a “Cosa Nostra”, in una situazione sicuramente piu’ grave e deteriorata di gravissimo allarme sociale in Sicilia, egli si era rifiutato di dare tutta la sua collaborazione, offrendo di sè l’immagine di un poliziotto titubante, prudente che dispensava ai propri colleghi inviti a non esporsi, ad adottare atteggiamenti di cautela verso i mafiosi e soprattutto evitando in ogni modo di redigere il rapporto richiestogli dal Questore Immordino funzionale ad una vasta operazione di Polizia di arresti in flagranza per il reato associativo.

L’imputato nel corso delle sue dichiarazioni ha tentato di ricondurre il comportamento adottato nel 1980 ad un semplice contrasto di opinioni rispetto al Questore Immordino circa l’opportunità di adottare azioni immediate di “rottura” contro Cosa Nostra, sostenendo di avere privilegiato la strategia dell’approfondimento investigativo, ma tale argomentazione ha svolto incorrendo in palesi contraddizioni e peraltro in contrasto con le strategie che egli stesso aveva dimostrato di privilegiare negli anni passati.

Nel corso dell’esame reso al P.M. in data 4/11/1994 ha dichiarato di non avere mai avuto “frizioni” con il Questore Immordino sul quale ha espresso un positivo giudizio, sia con riferimento alle sue capacità professionali che alle sue doti intellettuali; ha affermato di avere avuto piena consapevolezza dell’importanza dell’operazione voluta dal Questore e delle esigenze di politica criminale che ne erano alla base, ma ha sostenuto di essere stato convinto della necessità di approfondire ulteriormente le indagini in corso, affermando di essere sempre stato un poliziotto mirante ad indagini di ampio respiro (“ *io non sono stato mai portato per il risultato immediato, non mi è mai interessata l’operazione di Polizia per fare la segnalazione al Ministero, la proposta di premio, l’articolo sul giornale e poi è finito: io sono stato sempre portato verso le indagini un po’ a piu’ ampio respiro*” cfr. ff. 67 e ss. ud. 4/11/1994).

In altra parte delle sue dichiarazioni, trattando dei rapporti intrattenuti dalla Polizia Giudiziaria con la Magistratura ha, però, diversamente affermato “ *noi anche in presenza di una prova labile facevamo rapporti e spesso arrestavamo anche perchè ci serviva poi come supporto per le misure di prevenzione che trovavano in quel periodo vastissima applicazione...insomma noi eravamo un po’ piu’ garibaldini nell’azione di Polizia*” e ciò a differenza della Magistratura che adottava maggior prudenza nella valutazione delle prove (cfr. ff. 87 e ss. ud. 13/12/1994).

L’imputato, nel tentativo di ricondurre ad una semplice “disparità di vedute” con il Questore gli accadimenti di quel periodo, non è riuscito in alcun modo a fornire una plausibile giustificazione al fatto che egli fosse stato deliberatamente tenuto all’oscuro

dell'esistenza del gruppo di lavoro istituito dal predetto ed estromesso, nonostante rivestisse l'alto incarico di dirigente della Criminalpol, dall'operazione del 5/5/1980 (cfr. ff. da 55 a 95 ud. 4/11/1994- ff. 51 e ss. ud. 13/12/1994).

Come è emerso dalle risultanze esaminate, il dott. Immordino aveva adottato misure di riservatezza rispetto a tutti gli esponenti della tradizionale struttura investigativa della Questura ma in modo specifico aveva raccomandato, anche ai rappresentanti delle altre Forze di Polizia, che dell'operazione non venisse data nessuna notizia al dott. Contrada, con ciò evidenziando non una semplice divergenza di vedute ma una palese, specifica sfiducia nei suoi confronti (v. deposizione Subranni cit. e dep. Zecca f. 10 ud. 28/10/1994).

D'altra parte lo stesso imputato, in una sua relazione allegata all'inchiesta Zecca, con atteggiamento ben diverso da quello assunto all'odierno processo, aveva ammesso di essere a conoscenza del fatto che, nel corso della riunione con il Subranni ed il Rizzo, rispettivamente comandante del Reparto e del Nucleo Operativo dei C.C., il Questore Immordino aveva raccomandato ai due ufficiali di non riferirgli nulla dell'incontro e della questione trattata; nella medesima relazione il dott. Contrada aveva formulato una serie di legittimi interrogativi in ordine alle diffidenze manifestate, in modo evidente, nei suoi confronti dal Questore cui non aveva saputo fornire alcuna valida risposta (cfr. ff. 549 e ss. atti inchiesta Zecca cit.).

Il figlio dell'ex questore di Palermo, Marcello Immordino, anch'egli assunto in Polizia sin dal 1971 ed attualmente dirigente del Commissariato di P.S. "Libertà" di Palermo, ha dichiarato di avere appreso direttamente dal padre i motivi che lo avevano indotto ad adottare quelle particolari cautele nella predisposizione e realizzazione dell'operazione di Polizia in esame; questi gli aveva detto che lo sforzo maggiore che aveva dovuto affrontare nel corso dell'incarico di Questore a Palermo era stato quello di "dover scuotere" la Squadra Mobile dall'immobilismo in cui l'aveva trovata; in parte riteneva che tale situazione potesse essere giustificata dal fatto che l'intera struttura investigativa palermitana era stata gravemente turbata dai gravissimi fatti di sangue verificatisi in quel periodo, per cui una parte del personale aveva chiesto di essere trasferito ad altra sede per legittimi timori in ordine alla propria incolumità personale e quello che era rimasto in sede aveva cercato di evitare di esporsi; era necessario, quindi, a suo parere rivitalizzare la Squadra Mobile inserendo personale nuovo; per quel che riguardava l'operazione del 5/5/80 aveva ritenuto di mettere al corrente dei preparativi solo pochi fidati elementi perchè in passato, piu' di una volta, era accaduto che i latitanti sfuggissero ad operazioni finalizzate alla loro cattura tanto da ingenerare il fondato sospetto che qualcuno, dall'interno, potesse

avvertire i ricercati; in ordine al Contrada gli aveva detto che nei primi tempi in cui aveva prestato servizio a Palermo aveva cercato di stimolare anche lui, così come altri funzionari, ad una maggiore operatività, ma con il passare del tempo si era reso conto di una particolare resistenza che il funzionario opponeva al compimento di determinate operazioni di Polizia: all'inizio aveva attribuito tale sorta di inerzia ad uno stato di legittimo timore, giustificato dall'omicidio ai danni del collega Giuliano, ma successivamente aveva ritenuto che potesse attribuirsi a qualcosa di diverso e più grave e per questo aveva mantenuto nei suoi confronti un atteggiamento improntato alla massima cautela (cfr. ud. 24/6/1994 ff. 36 e ss.- 58 e ss.).

Anche il teste Ferdinando Pachino, Capo di Gabinetto della Questura di Palermo sia nel periodo della dirigenza Epifanio che nel periodo successivo, ha dichiarato di avere rilevato che i rapporti tra Contrada ed Immordino, seppur improntati a correttezza, erano molto più formali di quanto non fossero stati quelli di Contrada con il Questore precedente Giovanni Epifanio (cfr. ff. 24 e 36 ud. 5/9/1994).

Dalla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo, in data 19/2/1985, nei confronti dell'odierno imputato, a seguito delle prime dichiarazioni accusatorie rese a suo carico nel 1984 dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, emerge che i Questori Immordino e Nicolicchia, oltre al vice questore Impallomeni ed al dott. Pachino, avevano sostanzialmente denunciato la "tiepidezza e l'immobilismo" della Squadra Mobile diretta dal Contrada ed in particolare era stato evidenziato che il predetto aveva continuamente rinviato la stesura del rapporto sull'omicidio Giuliano tanto che il Questore Nicolicchia aveva dovuto imporgli una scadenza perentoria (v. richiesta cit. acquisita all'ud. del 19/10/1995).

All'odierno processo sia il teste Impallomeni che il teste Nicolicchia hanno confermato le sollecitazioni fatte dai Questori dell'epoca, Immordino e Nicolicchia, a Contrada per la presentazione del rapporto conclusivo sull'omicidio Giuliano (cfr. dep. Impallomeni f. 236 ud. 2/5/1994- dep. Nicolicchia ff. 153 e ss. ud. 17/3/1995).

Nella sentenza acquisita in atti del c.d. primo maxi processo è ampiamente descritto il contesto di sostanziale isolamento in cui il dott. Boris Giuliano aveva avviato alcune indagini, aventi carattere profondamento innovativo rispetto al passato, contro le organizzazioni mafiose, che erano state poi condotte a significativi risultati dal cap. Emanuele Basile; si evidenzia come dopo l'omicidio Giuliano si era verificata una lunga stasi nelle indagini sul fenomeno mafioso con l'encomiabile eccezione rappresentata proprio dall'impegno investigativo del cap. Basile che parimenti era stato ucciso da "Cosa Nostra" (cfr. ff. 2192 e ss. tomo 13 sent. cit.) .

Le gravi segnalazioni che il Questore Immordino aveva inoltrato alle Autorità competenti sul conto del dott. Contrada non erano state opportunamente vagliate ed anzi, verificatosi il collocamento in pensione del predetto, non si era neppure ritenuto di avviare iniziative sul piano conoscitivo su quanto verificatosi a Palermo in occasione dell'operazione del Maggio '80.

Il teste Giovanni Rinaldo Coronas, all'epoca capo della Polizia, all'udienza del 21/3/1995 ha dichiarato di non ricordare di avere ricevuto un appunto riservato da parte dell'allora Questore Immordino sul conto del dott. Contrada, anche se ha ammesso di aver percepito che “ *ci fossero rapporti un po' tesi tra i due*”; non ha ricordato il contenuto dei colloqui avuti con il Questore Immordino sull'andamento della Questura di Palermo nè le motivazioni relative all'esclusione del Contrada dall'operazione del 5 Maggio; esibiti al teste l'appunto in data 11/5/1980 inviatogli dal dott. Immordino nonchè le note ad esso relative contenute nel fascicolo esistente presso il Ministero intitolato “ Trasferimenti Contrada” rispettivamente in data 22/5/1980 e 28/5/1980 ha affermato di non conservare memoria di alcuno dei predetti documenti (n.b. la nota del 22/5/1980 conteneva proposte di accertamento sulle segnalazioni contenute nell'appunto Immordino: “ *a) necessità di piu' ampi accertamenti? Ispettore Generale esperto in P.S. siciliana? Nuovo questore? b) necessità di trovare eventualmente idonea sistemazione al Contrada? c) necessità di una sua sostituzione al Centro Criminalpol- si con ...* “ segue illegibile; l'appunto del 28/5/1980 riporta l'esito del colloquio avuto dall'autore dei predetti appunti, il capo del personale dell'epoca, con il capo della Polizia: “ *Conferito con il sig. Capo della Polizia: interesserà della questione il nuovo questore dal quale avremo poi precisazioni su eventuali proposte . Dr. Valenti*”).

Il teste ha dichiarato di non ricordare se avesse adottato alcuna iniziativa di carattere istruttorio per verificare se alla base delle segnalazioni del Questore vi fossero incomprensioni od altro ed ha asserito che quello era in Italia il periodo dell'emergenza per il fenomeno del terrorismo e pertanto, Palermo non era al centro dell'attenzione per i problemi dell'Ordine Pubblico; ha dichiarato che il giudizio sul dott. Contrada presso gli uffici del Ministero era ampiamente favorevole ed in particolare il Prefetto De Francesco, che lo aveva scelto come proprio Capo di Gabinetto nel periodo in cui era stato chiamato a dirigere l'Ufficio dell'Alto Commissario a Palermo, ne aveva grande considerazione (cfr. ff.52- 61 e 62 ud. cit.).

Il teste Giuseppe Nicolichia, escusso all'udienza del 17/3/1995, succeduto ad Immordino nella carica di Questore di Palermo, ha dichiarato che quando aveva assunto il

predetto incarico il Capo della Polizia Coronas lo aveva avvertito del fatto che il suo predecessore aveva avanzato remore sul conto del dott. Contrada tanto da sollecitarne il trasferimento da Palermo; egli aveva assunto l'impegno di controllarne l'operato sotto il profilo dell'affidabilità ed aveva giustificato le iniziali preoccupazioni manifestategli dal dott. Contrada per la propria incolumità personale con la circostanza della recente uccisione del dott. Giuliano; ha dichiarato di avere comunicato oralmente, dopo qualche mese, al Capo della Polizia che non riteneva opportuno trasferire Contrada ad altra sede non volendosi privare di un funzionario che si dimostrava molto valido; in ordine alle verifiche effettuate per accertare l'affidabilità del funzionario il teste ha dichiarato di essersi limitato ad intrattenere frequenti colloqui con lui sulla situazione della delinquenza locale per avere “ *il polso della situazione*”(cfr. ff. 157 e ss. ud. cit.).

Il teste Girolamo Di Giovanni ha ribadito che il dott. Contrada godeva di generale positiva considerazione oltre che della sua stima personale ed ha dichiarato che, nonostante egli rivestisse all'epoca la carica di Prefetto di Palermo, non era stato mai informato dell'esclusione del dott. Contrada dall'operazione del 5 Maggio (cfr. ff. 38 e ss. ud. 12/5/1995).

Si è già evidenziato come, dalle annotazioni di cui alla missiva in data 11/6/1981 a firma del Questore Nicolicchia, è stato possibile accertare che sulle segnalazioni in merito all'episodio Gentile era stata adottata la decisione di rinviare ogni deliberazione all'esito dell'inchiesta Zecca che però non avendo ad oggetto l'approfondimento di tali aspetti li aveva trascurati totalmente; analogamente nel corso di quella inchiesta, pur essendo stato acquisito l'appunto del Questore Immordino dell'11/5/1980 e pur essendo stati presi in esame gli aspetti organizzativi dell'operazione del Maggio '80 non si era ritenuto opportuno approfondire i motivi che avevano indotto il Questore ad escludere deliberatamente il dott. Contrada da quell'operazione di Polizia anche se, come affermato dal teste Prefetto Luigi Rossi, escusso all'udienza del 9/5/1995, l'estromissione del dirigente della Criminalpol da quell'operazione era “ *il caso piu' eclatante*” verificatosi all'interno dell'Amministrazione dello Stato (cfr. dep. Guido Zecca ff. 32 e ss. 56 e ss. ud. 28/10/1994- dep. Luigi Rossi ud. 9/5/1995 ff. 99 e ss.).

Alcuni testi citati dalla difesa hanno tentato di screditare le accuse di immobilismo avanzate dal Questore Immordino e le eccezionali cautele adottate nell'operazione del Maggio 80, giungendo ad affermare che quell'operazione di Polizia, condivisa anche dai vertici dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché dallo stesso Procuratore della Repubblica perchè assolutamente necessaria nella situazione oggettiva di eccezionale



gravità dell'Ordine Pubblico in Sicilia, fosse stata voluta dal Questore di Palermo per motivi personalistici di carriera (cfr. per tutti dep. Ignazio D'Antone ff. 97 e ss. - 136 e ss. ud. 14/7/1995 - dep. Vincenzo Boncoraglio ff. 133 e ss. ud. 10/1/1995 - dep. Vasquez f. 47 ud. 10/1/1995).

Ulteriori, gravi elementi di discredito a carico del dr. Immordino risultano prospettati nella riservata personale inviata in data 16/5/1984 dal Prefetto De Francesco, all'epoca Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, al Ministro dell'Interno (cfr. doc. n 3 prod. P.M. acquisito all'ud. del 6/5/1994).

Nella missiva in oggetto si prende spunto da una lettera inviata dall'ex Dirigente Generale della P.S.dott. Vincenzo Immordino al Prefetto De Francesco a seguito di una intervista rilasciata alla stampa, in data 24 Febbraio 1984, dal dott. Contrada in ordine al recente proscioglimento istruttorio dell'Immordino nell'ambito del procedimento penale instaurato a suo carico in base all'accusa di aver fatto cancellare il nome di Michele Sindona dal rapporto di Polizia Giudiziaria contro Spatola ed altri. Nella lettera in oggetto il dott. Immordino riteneva le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal dott. Contrada offensive e sollecitava un procedimento disciplinare nei confronti del predetto.

Lo stesso imputato, che nel corso dell'odierno processo ha condiviso la linea difensiva del ridimensionamento dei sospetti avanzati contro di lui dal Questore Immordino evidenziandone in piu' occasioni l'assenza di rancore nei suoi confronti e le elevate doti professionali, accennando all'intervista in oggetto ha ammesso l'inopportunità delle sue dichiarazioni alla stampa sul conto dell'ex questore (cfr. ff. 92 e ss. ud. 4/11/1994).

Risulta che, con la sentenza emessa in data 20/2/1984, il G.I dott. Giovanni Falcone aveva prosciolto nel merito il dott. Immordino in ordine ad entrambi i reati ascrittigli di favoreggiamento personale ed abuso d'ufficio, nonostante per tale ultimo reato la Procura avesse avanzato richiesta di applicazione dell'amnistia (cfr. sentenza cit. acquisita in atti all'ud. del 6/5/1994 Doc. n° 3 prod. P.M.).

Nonostante tali risultanze, nella riservata a firma dell'Alto Commissario si segnalava lo “ *specioso malanimo*” manifestato dal dott. Immordino nei confronti del Contrada, descritto quale vittima del predetto durante la sua permanenza alla direzione della Questura di Palermo, e si commentava negativamente la sentenza emessa dal Giudice Falcone sostenendo che con la sua decisione “ *piu' che fare vera giustizia*” si era voluta chiudere una pagina grigia della storia della Questura di Palermo.

Nella medesima riservata, pervenendosi alla conclusione che le segnalazioni del dott. Immordino non dovessero in alcun modo essere prese in considerazione ed anzi sollecitando

la promozione a questore del dott. Contrada, si esprimeva che il dott. Immordino il 16/9/1944, quale segretario della sezione del P.C.I di Villalba, era rimasto coinvolto nello scontro verificatosi in tale paese tra un gruppo di comunisti capeggiati dall'on.le Girolamo Li Causi ed un gruppo di mafiosi capeggiati dal noto mafioso Calogero Vizzini e si segnalava che lo stesso si era successivamente avvicinato al clan di Calogero Vizzini entrando a far parte insieme al predetto della società cooperativa agricola reduci di guerra di Villalba risultando il suo nome inserito al n 11 del verbale di assemblea del 27/8/1950 di detta società.

I fatti relativi al coinvolgimento del dott. Immordino negli scontri di Villalba del lontano 1944, epoca in cui il predetto era risultato esponente dell'Associazione Nazionale Combattenti di Villalba e non segretario del locale Partito Comunista, avevano già costituito ampio oggetto di accertamento nella relazione redatta in data 25 Febbraio 1977 dall'Ispettore Generale della P.S. De Vito, il quale aveva concluso in termini assolutamente lusinghieri l'inchiesta sollecitata dallo stesso Immordino nei suoi confronti, evidenziandone l'assoluta onestà, l'incisività nell'impegno anti-mafia e le elevate doti intellettuali, culturali non disgiunte da un temperamento forte e dinamico (cfr. relazione cit. acquisita all'ud. del 31/5/1994).

L'ispettore De Vito, nel prendere in esame l'attività di Immordino come Questore di Trapani, aveva fatto espresso riferimento ad una circostanza che in questo dibattimento è stata più volte indicata come una manifestazione quasi patologica del carattere dell'Immordino: avere creato un gruppo di lavoro autonomo rispetto agli organismi investigativi ufficiali, composto da elementi di sua fiducia, da lui personalmente diretti per lo svolgimento dell'indagine relativa al sequestro Corleo. Tale comportamento, rivelatosi alla luce dell'inchiesta assolutamente regolare ed ispirato dall'esigenza di affrettare le indagini su quel grave fatto delittuoso, aveva suscitato critiche e risentimenti tra i funzionari della Questura di Trapani ma, come affermato all'odierno processo dal teste Salerno, già in servizio presso la Questura di Trapani, “ *il questore Immordino caratterialmente era una persona per la quale le cautele nel lavoro di Polizia Giudiziaria non erano mai abbastanza*”; è emerso dalle acquisite risultanze dibattimentali che le ragioni della cautela adottata anche in quell'occasione dal Questore Immordino non erano infondate, atteso che il dirigente della Squadra Mobile di Trapani dell'epoca, dott. Aldo Peri, qualche anno dopo era stato tratto in arresto, condannato e destituito per aver commesso gravi reati anche nel periodo in cui il Questore di Trapani era il dott. Immordino; infatti i reati di concussione continuata, concorso in sfruttamento della prostituzione di cui ai capi a) e b) della sentenza

di condanna di I° grado a suo carico erano stati commessi dal Luglio 1974 al Giugno 1976 allorchè il Questore in carica era Immordino (cfr. relazione De Vito cit. ff. 21 e ss.- dep. teste Giacomo Salerno ff. 172 e ss. ud. 12/5/1995- dichiarazioni imputato ud. 4/11/1994 ff.76 e ss- 84 e ss.- ud. 13/12/1994 f. 91- documentazione acquisita agli atti all'ud. del 19/10/1995 relativa alla permanenza del questore Immordino a Trapani dal 1973 al 1976 ed alla dirigenza della locale Squadra Mobile da parte del dott. Aldo Di Peri dal 1974 al 1978 nonchè sentenza emessa a carico del predetto in data 2/5/1984 e conseguente provvedimento di destituzione emesso nei suoi confronti- in ordine alla creazione da parte dell'Immordino di una Squadra Mobile esterna anche nel periodo in cui era stato questore a Reggio Calabria cfr. dep. rese da Francesco Sirleo ff. 28 e ss. e 52 ud. 27/1/1995; dep. teste Vincenzo Chiavetta ff. 70 e ss. ud. 14/3/1995)

Nel corso del proprio esame dibattimentale il teste Emanuele De Francesco ha dichiarato che, nonostante fosse stato a conoscenza degli esiti dell'inchiesta De Vito, era rimasto nelle proprie convinzioni in ordine al dott. Immordino e precisando che all'epoca dell'operazione del Maggio 1980 egli svolgeva le funzioni di Questore a Roma, e quindi non aveva avuto cognizione diretta dei fatti che avevano condotto a quell'operazione nè della specifica circostanza dell'esclusione del nome di Sindona da quel rapporto, ha affermato di avere maturato in tempi successivi personali convinzioni sui predetti accadimenti sulla base *"di una certa versione che gli era parsa attendibile"* dei fatti e che aveva fatto propria (cfr. ff. 120 e ss. ud. 31/5/1994).

Nel corso del suo esame dibattimentale il teste ha dichiarato che il documento a sua conoscenza, in ordine all'asserita iscrizione dell'ex questore Immordino alla medesima cooperativa cui era iscritto il mafioso Calogero Vizzini, all'epoca in cui aveva redatto la riservata del 16/5/1984 era quello omissato e dattiloscritto esibitogli dalla difesa (consistente in una copia dattiloscritta contenente le sole pagine n° 1 e n° 6 risultando quelle intermedie omissate); sulla base di tale documento, che ha ricordato essergli stato consegnato dallo scrittore Michele Pantaleone, aveva ritenuto che l'Immordino Vincenzo di Pietro di cui al n° 11 dell'elenco dei soci fosse proprio l'ex questore di Palermo (cfr. ff. 129 e ss. dep. De Francesco ud. 31/5/1994- fotocopia dattiloscritta omissata del p.v. di assemblea cooperativa in Villalba del 27/8/1950 acquisita, su richiesta della difesa all'ud. del 31/5/1994).

A seguito degli accertamenti eseguiti su tale documento dalla P.G. nel corso dell'odierno processo è stato possibile pervenire all'acquisizione della copia autenticata, conforme al suo originale, del verbale contrassegnato dal n° 922 di repertorio dell'Archivio Notarile Distrettuale di Caltanissetta, di assemblea della società "Cooperativa Agricoltori

Reduci di Guerra” tenutasi a Villalba (CL) il giorno 27/8/1950: dall’esame del predetto documento, composto da sedici facciate manoscritte, risulta che nella terza facciata (omissata nella versione parziale dattiloscritta offerta dalla difesa) il notaio rogante dava atto che i soci elencati ai nn° da 3 a 26 (e quindi anche il Vincenzo Immordino elencato al n° 11) erano “*tutti contadini nati e domiciliati in Villalba* ”; è stato accertato che l’ex questore Immordino in data 30 Novembre 1945 risultava emigrato ad Enna (a differenza di altri due suoi omonimi nati a Villalba e nel 1950 risultanti residenti in tale paese) ed inoltre che nell’Agosto del 1950 , già da alcuni anni nella P.S., era in servizio presso la Questura di Enna con la qualifica di Commissario aggiunto; dall’esame della firma apposta dall’ex questore in alcuni documenti acquisiti in atti emerge, altresì, “*ictu oculi*” la differenza di grafia rispetto alla firma apposta nel citato verbale di assemblea dall’Immordino, evidentemente solo omonimo dell’ex questore di Palermo (cfr. dep. resa dal teste Luigi Bruno ff. 158 e ss.ud. 18/10/1994- copia integrale conforme all’originale del verbale di assemblea cooperativa in data 27/8/1950 acquisito in atti all’ud. del 16/12/1994- documenti riguardanti lo stato di servizio dell’ex questore Immordino ed alcuni atti a sua firma acquisiti in data 19/5/1995).

Il teste Michele Pantaleone escusso all’udienza del 26/5/1995, ha dichiarato di avere inviato al Prefetto De Francesco una copia dattiloscritta del verbale di assemblea del 27/8/1950 precisando, però, che si trattava di una copia integrale in cui solo l’ultima pagina, recante la firma del notaio, al fine di attestare l’autenticità del documento, era manoscritta in versione conforme all’originale ed ha escluso categoricamente che l’ex questore Immordino avesse mai potuto far parte di quella cooperativa essendoci sempre stata tra lui e la famiglia mafiosa dei Vizzini una “*rottura insanabile*” (cfr. ff. 16 e ss. ud. cit.- documentazione acquisita all’ud. del 26/5/1995. Sui rapporti tra l’ex questore Immordino ed i Vizzini cfr. anche dep. resa dal teste Marcello Immordino ff. 8 e ss.-14- 83 e ss. ud. del 24/6/1994).

Dalla perquisizione eseguita nell’abitazione dell’imputato in data 24/12/1992 risulta che questi, tra la documentazione in suo possesso, conservava la versione integrale dattiloscritta del predetto verbale di assemblea di Villalba del 27/8/1950 (cfr. acquisizione all’ud. del 19/5/1995).

Dalle esposte risultanze emerge che la versione dei fatti fatta propria dal Prefetto De Francesco in ordine all’operazione del Maggio 1980 e le sue valutazioni sulla persona del dott. Immordino, fondate su dati parziali e palesemente infondati, era quella piu’ favorevole al suo stretto collaboratore dott. Contrada che, pur in possesso di dati documentali idonei a confutare erronei convincimenti sulla persona dell’ex questore, aveva ritenuto conveniente

accreditare interpretazioni non veritiere ed assai poco lusinghiere nei confronti dell'Immordino, riuscendo in tal modo a conquistarsi la totale ed incondizionata fiducia da parte del Prefetto De Francesco il quale lo aveva prescelto per delicatissimi incarichi e piu' volte ne aveva sollecitato la promozione (cfr. oltre alla riservata già citata anche la nota di elogio in data 29/3/1985 inviata al Direttore del SISDE acquisita in atti all'ud. del 6/5/1994 v. Doc. n° 4 Prod. P.M.).

L'esame della vicenda relativa all'operazione del Maggio 1980 evidenzia come l'ex questore di Palermo Vincenzo Immordino, uomo che nel corso della propria carriera professionale aveva dimostrato massima intransigenza e dedizione al dovere, nel 1980, pur non essendo in possesso di prove certe di collusione a carico del dott. Contrada, aveva rilevato nei suoi comportamenti elementi sufficienti per nutrire nei suoi confronti la massima diffidenza; in assoluta coerenza con tali convincimenti , con una decisione "eclatante" (v. deposizione del Prefetto Rossi, cit.) rispetto alla prassi vigente all'interno dell'Amministrazione dello Stato, aveva tenuto il dott.Contrada, funzionario piu' anziano della Questura di Palermo e dirigente della Criminalpol, all'oscuro dei preparativi estromettendolo dall'operazione di Polizia del Maggio '80; aveva segnalato sia ai vertici delle altre Forze di Polizia in sede che ai propri superiori le proprie remore sul funzionario di cui aveva sollecitato con urgenza l'allontanamento da Palermo; le sue segnalazioni consacrate in atti ufficiali e reiterate in piu' sedi, sostanzialmente aderenti alle accuse mosse molti anni dopo nei confronti dell'imputato da numerosi collaboratori di giustizia, erano state sottovalutate dai Vertici istituzionali dell'epoca e di fatto lasciate decantare nell'oblio generale.



### **3. IV      Vicenda relativa all'allontanamento dall'Italia** **di John Gambino.**

Tale episodio è emerso, nell'ambito dell'odierno processo, a seguito dei riferimenti fatti da alcuni testi della difesa, ed in particolare dal dott. De Luca, alle indagini eseguite sulla c.d. vicenda Sindona e sul gruppo di mafia facente capo alla famiglia degli Spatola e a quella siculo-americana dei Gambino, dalla Squadra Mobile e dal Centro Criminalpol di Palermo, su delega dell'A.G. di Roma, nel periodo in cui il dott. Contrada ricopriva in tale città il doppio incarico di dirigente di entrambi gli organismi di Polizia Giudiziaria.

In ordine alla c.d. vicenda Sindona, è necessario premettere, che il pomeriggio del 2 Agosto del 1979 era sparito a New York Michele Sindona, il quale il 10 Settembre seguente avrebbe dovuto comparire davanti all'A.G. americana, quale imputato di bancarotta fraudolenta e di altri reati, a seguito del dissesto della Franklin National Bank di New York. Il Sindona era riapparso a New York il 16 Ottobre successivo, con una ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra tendente ad accreditare la versione di un patito sequestro; ed infatti il 3 Agosto 1979 era giunta una telefonata presso la segreteria del suo ufficio americano con la quale si comunicava che il predetto era stato rapito e, durante la sua scomparsa, lo stesso Sindona aveva inviato ai suoi legali ed ai parenti numerosi messaggi, parimenti, tendenti ad accreditare l'ipotesi del suo sequestro da parte di sedicenti gruppi eversivi terroristici. Mentre l'F.B.I americana svolgeva le proprie indagini sull'avvenuta scomparsa di Sindona, propendendo fin dall'inizio per l'ipotesi investigativa di un finto rapimento e di un allontanamento volontario del Sindona, anche gli inquirenti italiani, dal 7 Agosto 1979, a seguito delle informative inviate dalle autorità americane, avevano cominciato ad occuparsi di tale vicenda, con apertura di un procedimento presso la Procura della Repubblica di Milano rubricato come “ atti relativi alla scomparsa di Michele Sindona” , del quale avevano provveduto ad informare le autorità U.S.A ai fini di una reciproca collaborazione nelle indagini. L'avv.to Rodolfo Guzzi, difensore del Sindona nelle cause civili e penali che si celebravano davanti all'A.G. italiana ed in particolare nel processo penale per bancarotta fraudolenta pendente a suo carico, sin dal 1974, a Milano (cfr. mandato di cattura internazionale per bancarotta fraudolenta, emesso nei suoi confronti il 2 Luglio 1975 dal G.I. di Milano), dove frattanto, la notte tra l'11 ed il 12 Luglio 1979, si era verificato anche l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana,

aveva segnalato, alla Squadra Mobile di Roma, in data 18 Settembre 1979, che nei giorni precedenti erano pervenute presso il suo studio romano alcune telefonate da parte dei sedicenti rapitori del Sindona; il 9 Ottobre 1979, nello studio dell'avv.to Guzzi a Roma, veniva tratto in arresto, da agenti della locale Squadra Mobile, il palermitano Spatola Vincenzo, fratello di Spatola Rosario e cugino di Gambino Giovanni, mafioso siculo-americano giunto a Palermo da Brooklin il 6 Settembre 1979; l'arresto dello Spatola era avvenuto subito dopo la consegna al predetto legale di una lettera autografa dell'8 Ottobre 1979 di Michele Sindona alla quale era allegato un messaggio dei sedicenti rapinatori che "invitavano" l'avv.to Guzzi a consegnare alcuni documenti di loro interesse; la competenza per territorio in ordine a tali fatti delittuosi si radicava, pertanto, presso la Procura della Repubblica di Roma alla quale il P.M. presso il Tribunale di Milano trasmetteva gli atti. I sicuri collegamenti emersi, nel prosieguo delle indagini, tra la scomparsa di Sindona, i tentativi di estorsione in pregiudizio dell'avv.to Rodolfo Guzzi, l'omicidio dell'avv.to Giorgio Ambrosoli e le minacce in pregiudizio del dott. Enrico Cuccia di Mediobanca, nell'ambito del tentativo di imposizione del salvataggio delle banche italiane del Sindona, inducevano l'A.G. romana, il 26 Maggio 1980, a dichiarare la propria incompetenza per territorio ed a ritrasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (cfr. sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa dal G.I. di Roma, dott. Ferdinando Imposimato, in data 26/5/1980 - sentenza-ordinanza emessa in data 17/7/1984 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dott. Giuliano Turone, nel proc. a carico di Michele Sindona ed altri- acquisite in atti all'ud. del 22/9/1995).

Dall'avvenuto arresto di Vincenzo Spatola a Roma era subito apparso chiaro agli inquirenti che la scomparsa di Michele Sindona non aveva nulla a che fare con la sedicente lotta armata e si erano profilati gli inquietanti collegamenti tra la vicenda Sindona, la mafia siciliana e quella siculo-americana attesocchè la famiglia degli Spatola era risultata imparentata con la famiglia Gambino il cui capo-stipite, Charles Gambino era indicato come uno dei capi di "Cosa Nostra"; uno degli esponenti di maggior rilievo del "clan Gambino" era proprio il cittadino statunitense Giovanni (detto " John) Gambino, risultato presente a Palermo sin dai primi del Settembre 1979, alloggiato al Grand Hotel Villa Igiea, e successivamente, in data 12 ottobre 1979, localizzato dalla Polizia e fermato per accertamenti a Palermo, presso il Motel Agip dove aveva soggiornato qualche giorno (cfr. ff. 118 e ss. sent. Turone cit.).

Il 18 Ottobre 1979 l'Ambasciata U.S.A. a Roma aveva comunicato agli inquirenti italiani che a carico del Sindona era stato eseguito un mandato di arresto; " *le lunghe e*

*laboriose indagini successive avevano consentito di accertare, senza possibilità di dubbio, che Michele Sindona non era stato affatto rapito ma era volontariamente scomparso ed aveva gestito la sua messinscena in prima persona con il supporto di ambienti mafiosi e massonici..”*. Proprio durante il suo soggiorno clandestino di Palermo aveva organizzato, diretto e gestito in prima persona lo stillicidio di messaggi estorsivi, formalmente diretti ai propri legali, ma sostanzialmente destinati, “ *in modo implicito, indiretto e sottilmente mafioso ad essere recepiti da quell’ “establishment” da cui aveva preteso di essere salvato*” (cfr. ff. 127 e ss. - 263 e ss. sent. Turone cit.).

Nel corso dell’istruzione dibattimentale dell’odierno processo, all’udienza del 28/10/1994, il teste Antonio De Luca, riferendo in merito alle investigazioni eseguite sul gruppo mafioso degli Spatola e dei Gambino, su delega dell’Autorità giudiziaria romana, con la quale in maniera particolare aveva intrattenuto i rapporti il dott. Contrada, ha ricordato che in quel periodo lui stesso, quale funzionario addetto alla Squadra Mobile, aveva proceduto all’assunzione delle dichiarazioni di Giovanni Gambino, individuato a Palermo presso il Motel Agip; sul punto ha dichiarato che aveva assunto direttamente l’iniziativa di bloccarlo, interrogarlo e perquisirlo, rinvenendo documentazione importante per il prosieguo delle indagini, ed aveva ritenuto necessario trovare un pretesto per arrestarlo (“ *io ho fermato John Gambino che era alloggiato a Villa Igiea e lo bloccai al Motel Agip: lo interrogai, trovai documentazione importante per il prosieguo dell’indagine, lo volevo arrestare...io dissi: questo lo perdiamo; rintracciai Contrada a Roma e gli dissi: questo lo perdiamo, lo dobbiamo arrestare, troviamo un pretesto, favoreggiamento personale-* cfr. ff. 124 e 125 ud. cit.) .

Comunicata al dott. Contrada l’intenzione di arrestare il Gambino, questi gli aveva risposto che si sarebbe consultato con i dott.ri Sica ed Imposimato, titolari dell’inchiesta romana su Sindona: dopo poco gli aveva riferito che il giudice istruttore dott. Imposimato gli aveva detto che non c’erano elementi per trarlo in arresto e così il Gambino era stato rilasciato facendo perdere le sue tracce (“ *mi disse almeno Contrada, perchè io non ci ho parlato direttamente: in maniera particolare il giudice istruttore Imposimato, che aveva la leadership di quest’indagine, dice - non abbiamo ancora elementi nei confronti di John Gambino- e così avvenne, venne rintracciato e lo perdemmo...questo avvenne nel Settembre, credo, ’Ottobre del 1979*” cfr. f. 125 ud. cit.)

A seguito di tali dichiarazioni, provenienti da uno dei testi della difesa piu’ vicino all’odierno imputato, questi si preoccupava di fornire dettagliate e molteplici versioni in ordine all’episodio, tra loro differenti e tutte successivamente smentite dalle acquisite



risultanze processuali.

Ed infatti all'udienza dell'11/11/1994, premettendo di ricordare bene, a differenza del dott. De Luca, l'episodio in oggetto ha sostenuto di essere stato presente a Palermo quando era stato sentito il Gambino presso gli uffici della Criminalpol; ha dichiarato che il Gambino era stato fermato mentre percorreva la strada Palermo-Punta Raisi per raggiungere l'aeroporto e poichè, il m.llo Curcio, che era stato incaricato di seguirlo lo aveva informato che il Gambino stava per lasciare Palermo egli aveva dato disposizioni di fermarlo. Escusso il Gambino, che aveva fornito motivazioni pretestuose in ordine alla sua presenza in Sicilia (una divisione di beni ereditari), ha dichiarato: *“ ci mettemmo subito in contatto con il giudice Imposimato e gli dicemmo anche che John Gambino era un personaggio molto importante dell'organizzazione criminale siculo-americana. Domanda: “ ci mettemmo chi?”* Risposta: *“io e De Luca, io non ero a Roma, può darsi che sia andato a Roma dopo, quando è stato interrogato Gambino io ero presente...negli uffici della Criminalpol, nella stanza attigua a quella del dirigente...dicemmo al dott. Imposimato che avevamo fermato a Palermo John Gambino dell'organizzazione criminale siculo-americana che aveva gestito il finto sequestro Sindona, che qualora lo avessimo lasciato non l'avremmo piu' trovato perchè sarebbe rientrato in America, e difatti stava partendo per l'America... il giudice istruttore Imposimato disse a me ed io poi lo dissi a De Luca che non c'erano elementi per trarre in arresto, in quel momento, John Gambino...sia io che De Luca eravamo non orientati ma convinti che bisognava trovare un pretesto anche per bloccare John Gambino, per arrestarlo, comunque quelle indagini noi le svolgevamo, come notorio, su delega del G.I. Imposimato, quindi dovevamo attenerci alle sue direttive e basta”;* successivamente, pur dichiarando di non essere sicuro della presenza del De Luca alle telefonate avute con Imposimato, ha reiteratamente precisato di essere certo di avere ricevuto direttamente dal giudice Imposimato, la sera del fermo di Gambino, la direttiva di rilasciarlo e di averla comunicata al collega De Luca (Domanda: *“ lei parlò con il dott. Imposimato ricevendo questo tipo di risposta che poi lei comunicò a De Luca?”*) Risposta: *“ Si “ - Domanda: “quando lei parlò con il dott. Imposimato era presente pure De Luca?”* risposta: *“ non posso dirlo con assoluta certezza ma ritengo di si...noi abbiamo parlato una volta con il dott. Imposimato perchè lo abbiamo informato che era stato trovato a Palermo, bloccato a Palermo John Gambino e chiedevamo istruzioni....ed allora lui disse di sentirlo e di chiedergli i motivi per cui era venuto a Palermo, con chi si era incontrato, che cosa aveva fatto. Dopo l'interrogatorio parlammo di nuovo con Imposimato e gli dicemmo che ci aveva dato delle spiegazioni che non convincevano e che era opportuno fermarlo ed arrestarlo,*

*insomma per un motivo qualsiasi, e lui ci disse che non sussistevano i motivi per fare una cosa del genere e noi aggiungemmo che noi, perchè credo parlammo tutti e due, aggiungemmo che non l'avremmo piu' rintracciato, difatti poi andò in America e fu arrestato dopo qualche anno "cfr. ff. 60 e ss. ud. 11/11/1994).*

A prescindere, quindi, dal dato relativo alla presenza di Contrada a Palermo la sera del fermo del Gambino (De Luca ha ricordato di avere ricevuto dal Contrada telefonicamente da Roma l'asserita direttiva del giudice Imposimato mentre l'imputato ha ricordato di essere stato a Palermo la sera in cui era stato bloccato il Gambino), la versione resa in tale prima dichiarazione dall'imputato concorda con quella del dott. De Luca in ordine ai punti essenziali relativi al fatto che era stato Contrada a ricevere direttamente dal giudice Imposimato, la stessa sera del fermo, l'asserita direttiva di rilasciare il Gambino sulla base della quale De Luca, informato di ciò dallo stesso Contrada, aveva provveduto ad eseguirla.

All'udienza del 22/11/1994, l'imputato sostenendo di avere avuto occasione di precisare meglio i propri ricordi, sulla base di un telex (rinvenuto nel sottofascicolo intitolato "Missioni" del suo fascicolo personale esistente presso il Ministero dell'Interno, acquisito in atti) con il quale, alle h. 15,00 del 12 Ottobre 1979, si richiedeva dalla Questura di Palermo l'autorizzazione per un suo viaggio da Palermo a Roma (per indagini di Polizia Giudiziaria non specificate), ha diversamente sostenuto che tale telex fosse da mettere in relazione all'avvenuto fermo di Gambino a Palermo e che dovesse ricollegarsi alla necessità di un suo contatto diretto con il giudice Imposimato: il 12 ottobre egli avrebbe, quindi, richiesto l'autorizzazione per recarsi a Roma al fine di comunicare personalmente al giudice Imposimato la presenza a Palermo del Gambino e solo dopo avere avuto tale incontro avrebbe comunicato telefonicamente da Roma a De Luca la direttiva di Imposimato (*"adesso io non ricordo se l'incontro il 12 Ottobre a Roma con il dott. Imposimato è avvenuto negli uffici della Criminalpol o nel suo ufficio al Palazzo di Giustizia, se sono partito con il maggiore Rizzo oppure da solo, ma credo con il maggiore Rizzo, se sono partito con il verbale di interrogatorio di John Gambino per sottopoglierlo onde lui decidesse un qualsiasi provvedimento a carico del soggetto....io ho ricostruito tutta questa vicenda trovando il telex del 12 Ottobre h.15,00, partito o arrivato, ma comunque urgentissimo e quindi credo che sia in relazione a questo fermo di John Gambino, a questa necessità di avere un contatto diretto con il G.I. che , evidentemente, ha detto: non posso venire io a Palermo, venite voi a Roma e ditemi come stanno le cose e vediamo che cosa c'è da fare...è vero che De Luca, poi, ha parlato per telefono con me da Roma"* cfr. ff. 78 e ss.

ud. 22/11/1994- sottofascicolo n° 10 del Fascicolo personale dell'imputato acquisito presso il Ministero dell'Interno).

All'udienza del 16/12/1994 l'imputato rendeva la terza e definitiva versione dei fatti in oggetto, sostenendo di avere messo meglio a fuoco i propri ricordi sulla base della lettura delle annotazioni contenute nella sua agenda personale relativa all'anno 1979, acquisita in atti.

Nell'agenda citata alla pagina corrispondente alla data dell'11 Ottobre 1979 risulta la seguente annotazione “ *Tel.to M.llo Crofa - Carcere Spoleto detenuto De Caro Vincenzo*”; alla pagina seguente del 12 Ottobre risulta annotato “ *telefonato M.llo Crofa Spoleto-Carcere*” e piu' sotto, nella medesima pagina, sono segnati due numeri telefonici corrispondenti all'abitazione e all'ufficio del dott. Imposimato a Roma; alla data del 13 Ottobre risulta l'annotazione “ *partenza per Roma- aereo 8,20- Ten. Col. Subranni*” e piu' sotto risulta annotato: “ *h.12,00 riunione Centro con il dott. Imposimato G.I.- partenza h.16,00 per Spoleto Carcere (De Caro Vincenzo)*”.

Sulla base di tali annotazioni l'imputato ha elaborato, in via meramente deduttiva, come dallo stesso affermato, una conclusiva versione dei fatti sull'episodio in oggetto secondo la quale egli, autorizzato a recarsi a Spoleto per un colloquio investigativo con il detenuto De Caro, avrebbe partecipato anche a Roma ad una riunione presso il Centro Criminalpol; nel corso dei pregressi contatti telefonici del 12 Ottobre con il giudice Imposimato avrebbe provveduto ad informarlo della presenza del Gambino a Palermo, la stessa cosa avrebbe fatto con il ten. col Subranni nel corso del viaggio per Roma; alla riunione tenutasi alle h.12,00 del 13 Ottobre presso il Centro Criminalpol a Roma avrebbe, quindi, provveduto, alla presenza dello stesso Subranni, del dott. Ciccone e del dott. Vasquez, a dare lettura al G.I., del p.v. di dichiarazioni rese dal Gambino e solo successivamente avrebbe avvisato telefonicamente il dott. De Luca che poteva rilasciarlo (“*Io ricevo una telefonata dal M.llo Crofa, che era il Comandante della matricola del carcere di Spoleto, siamo a Giovedì 11 Ottobre, il quale mi dice che c'è un detenuto, De Caro Vincenzo, che avrebbe voluto parlarmi, lo stesso 11 Ottobre, e questo lo ricordo bene perchè ho trovato copia del mio appunto, io faccio un appunto al Questore Epifanio dicendo che ho ricevuto questa telefonata, mettendo in risalto l'opportunità di avere questo colloquio....il questore è d'accordo ...il 12 Ottobre stesso preparo un telex per il Ministero dell'Interno, per la Criminalpol, per chiedere l'autorizzazione ad effettuare questo viaggio...quindi il motivo non viene spiegato nel telex, però è la visita al carcere di Spoleto. Il 12 ottobre viene fermato John Gambino, italo-americano che si era allontanato dal Motel*

*Agip ove aveva alloggiato quella notte ed era diretto all'aeroporto di Punta Raisi con i bagagli, evidentemente per imbarcarsi per Roma: vengo informato, perchè io sono a Palermo..interpello in proposito il M.llo Curcio ed io dico di fermarlo e di portarlo in ufficio. Portato in ufficio e messa in relazione la sua presenza a Palermo con l'arresto di tre giorni prima di Vincenzo Spatola, rintraccio il giudice istruttore Imposimato, il numero di telefono dell'abitazione, perchè evidentemente, questa mia telefonata non è in ore d'ufficio, quindi mi informo lì al Tribunale oppure in altro modo che non ricordo qual è il numero della sua abitazione per parlargli, per dirgli che abbiamo fermato un soggetto che potrebbe essere in relazione con la vicenda Sindona di cui si occupava il G.I. Imposimato. Evidentemente il G.I. dice: interrogatelo, chiedetegli per quale motivo è a Palermo- , cosa che noi facciamo e l'interrogatorio lo conduce il dott. De Luca....siccome io non ho ricordo di questa mia conversazione con Imposimato..lo deduco, perchè il Gambino viene fermato verso le h.11,00 mezzogiorno, viene interrogato di sera, quindi vuol dire che nel pomeriggio ci sono questi contatti con il G.I...siccome noi operavamo su disposizione del G.I. Imposimato...lui dà disposizioni di interrogarlo..deduco in maniera sicura che il dott. Imposimato dice: mi porti questo interrogatorio....difatti la mattina successiva io parto per Roma, Sabato 13 Ottobre con l'aereo delle 8,20 insieme con il ten.col. Subranni,che era interessato anche in quest'indagine e che, evidentemente, io ho informato dello sviluppo della situazione , tanto è vero che lui parte con me, dopo avere concordato un incontro di lavoro con il G.I. al Centro Nazionale Criminalpol per h.12,00, perciò parto sabato ed alle h.12,00 abbiamo una riunione con il G.I. il quale ci disse, perchè chiedevamo istruzioni su cosa fare. Domanda: “ A chi? Risposta: “a me e a Subranni, e a questa riunione ritengo che abbiano partecipato anche, se non ho esatto ricordo, il dott. Vasquez ed il dott. Ciccone, vice-dirigente della Squadra Mobile di Roma...ritengo fondatamente di avere telefonato dopo la riunione al dott. De Luca...Sono sicuro che il dott. Imposimato ha detto : noi non abbiamo elementi per arrestare in questo momento John Gambino - perchè lo avevamo in ufficio - Domanda: “ lo disse davanti a tutte le persone che eravate lì? - Risposta: “ Non lo ricordo sig.Presidente ma senz'altro deve essere stato così, non può averlo detto separatamente a me, deve averlo detto in quella riunione. Domanda: “ il giudice Imposimato ha letto l'interrogatorio?” Risposta: “Si, ed ha dato queste disposizioni. Io dopo questa riunione..nel pomeriggio vado a Spoleto e ..la sera rientro con l'aereo delle 20,50. Io a De Luca ho detto mettilo fuori perchè erano le 24 ore del fermo... Il maresciallo Curcio mi riferisce che qualche suo amico gli ha riferito che al Motel Agip c'è un italo-americano: io sospetto ed allora gli dico, gli dò incarico di tenerlo d'occhio e di stabilire*

*che cosa fa, con chi si incontra e questo credo che lo possa confermare lo stesso maresciallo*". Nel corso della medesima udienza l'imputato ha sottolineato come alla data del 12 Ottobre non vi erano ancora elementi sufficienti a carico del Gambino e che solo tra il 13 ed il 18 Ottobre erano maturati gli eventi piu' importanti che avevano consentito di individuare i collegamenti del predetto soggetto con la vicenda Sindona, in particolare ha fatto cenno ad una perquisizione eseguita, su sua iniziativa, presso la cella dove era stato frattanto detenuto Spatola Rosario a Palermo, che aveva consentito di sottoporre a sequestro un documento di decisiva importanza ai fini del prosieguo delle indagini (*"tra il 13 ed il 18 si maturano determinati avvenimenti per cui noi abbiamo disposizione dal G.I. Imposimato di arrestare Rosario Spatola, di perquisire la sua abitazione ecc.....poi, per completare siccome esaminando le carte acquisite in seguito alla perquisizione nei confronti di Spatola Rosario mancava l'agenda relativa al 1979 a me viene l'idea di fare una perquisizione nel carcere e la feci fare , dove si trovava Rosario Spatola arrestato il 18.feci fare una perquisizione nella cella di Spatola, e a questo provvede il dott. Vasquez nel frattempo rientrato da Roma, gli dissi di andare al carcere dell'Ucciardone e di perquisire e la perquisizione ebbe un effetto ed un risultato di notevolissimo interesse per la soluzione del caso cfr. ff. 68 e ss. ud. 16/12/1994*).

Dalla documentazione acquisita è stato possibile accertare che con relazione di servizio in data 12 Ottobre 1979 il m.llo di P.S. Giuseppe Curcio aveva informato il Dirigente della Squadra Mobile che, alle h.10,00 circa del mattino, si era recato presso il Motel Agip, dove risultava avere preso alloggio, sin dal giorno 10 ed in precedenza anche nei gg. dal 3 all'8 Ottobre, tale Gambino Giovanni, cittadino U.S.A del quale erano stati osservati i movimenti nel corso della giornata. Risulta che alle h. 19,50 del 12/10/1979 il Gambino era stato accompagnato presso gli uffici della locale Questura ed era stato sottoposto, con esito negativo, a perquisizione personale ai sensi dell'art. 41 del T.U legge di P.S; nel corso della perquisizione era stata sottoposta a sequestro una busta contenente n° 3 pezzi di carta con alcune annotazioni di numeri e nominativi.; nella stessa sera, alle h.21,00, il Gambino era stato assunto a verbale, presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Palermo, dal dott. De Luca, al quale aveva dichiarato di essere arrivato a Palermo sin dal 6 Settembre per sistemare la successione dei beni del padre, deceduto a Brooklin l'11/8/1979 e di avere alloggiato prima presso l'hotel Villa Igiea, poi da alcuni parenti tra cui il cugino Gambino Rosario, accompagnato insieme a lui presso gli uffici di Polizia, e da ultimo presso l'hotel "Agip"; affermava di essere cugino di Spatola Vincenzo arrestato a Roma e di essersi incontrato durante la sua permanenza in Sicilia con entrambi i

cugini Vincenzo e Rosario Spatola, anche se dichiarava di avere appreso solo dalla stampa le ragioni dell'arresto del cugino e di non conoscere Michele Sindona; ammetteva di conoscere e frequentare, sia pure saltuariamente a Brooklin, Sollena Matteo e di essere parente di Gambino Carlo, definito capo di "Cosa Nostra", deceduto circa tre anni prima, con i figli del quale dichiarava di avere intrattenuto rapporti familiari; con rapporto giudiziario in data 21 Ottobre 1979, a firma del dott. Contrada, la Squadra Mobile di Palermo riferiva al G.I. di Roma, dott. Ferdinando Imposimato, gli esiti degli accertamenti eseguiti su Giovanni Gambino a seguito del controllo effettuato in data 12 Ottobre 1979, segnalando che il predetto era risultato presente a Palermo sin dal 6 Settembre alloggiando all'hotel "Villa Igiea" e che successivamente era stato presso l'hotel "Motel Agip" da dove il giorno 8 Ottobre si era allontanato, verosimilmente, lasciando la città, ritornandovi il 10 successivo e dove, nel presupposto che egli potesse, comunque, essere coinvolto nella vicenda Sindona, si assumeva che si era *"ritenuto opportuno effettuare sul suo conto accertamenti allo scopo di rilevare eventuali elementi utili alle indagini in corso ed in particolare alla sua possibile partecipazione al fatto delittuoso"*; si evidenziava che in tale lasso di tempo il predetto era stato in contatto con Spatola Rosario, Fazzino Rosario ed altri soggetti collegati alla vicenda Sindona e che le motivazioni addotte in ordine alla sua presenza in Sicilia erano apparse pretestuose; il 30/10/1979 il G.I. di Roma emetteva a carico del predetto Gambino, di Spatola Rosario, Spatola Vincenzo, Michele Sindona ed altri mandato di cattura in relazione al reato di tentata estorsione in pregiudizio dell'avv.to Rodolfo Guzzi (cfr. relazione di servizio a firma del m.llo Curcio Giuseppe in data 12/10/1979- p.v. di perquisizione personale in data 12/10/1979 a firma dell'app. to Santulli Michele e del m.llo Urso Salvatore- p.v. delle dichiarazioni rese da Gambino Giovanni al dott. De Luca- Rapporto giudiziario in data 21/10/1979 e copia mandato di cattura emesso dal G.I. Imposimato acquisiti in atti all'ud. del 16/12/1994).

Il m.llo Giuseppe Curcio, teste citato dalla difesa escusso all'udienza del 7/2/1995, ha confermato la relazione di servizio in atti a sua firma, precisando che, stante l'assenza temporanea dall'ufficio del dott. Crimi, dirigente della sez. anti-mafia presso la quale prestava servizio nel 1979, era stato lui stesso ad assumere, autonomamente, l'iniziativa di recarsi presso il Motel Agip per verificare se il Gambino, del quale aveva rilevato la presenza presso il predetto albergo cittadino attraverso l'invio allo schedario della Squadra Mobile della prescritta nota delle presenze, era ancora alloggiato in quell'albergo; soltanto dopo avere eseguito il predetto accertamento aveva provveduto a telefonare al dott. Contrada per avvertirlo della rilevata presenza a Palermo del Gambino ricevendo istruzione

di limitarsi ad osservarne i movimenti; il teste ha dichiarato di avere ultimato il proprio servizio alle h. 14,00 del 12 Ottobre e di avere appreso successivamente che altro personale, piu' tardi, aveva fermato il Gambino accompagnandolo presso gli uffici di Polizia (cfr. ff. 35 e ss. ud. 7/2/1995).

Altro teste della difesa Michele Santulli, escusso all'udienza del 14/2/1995, ha confermato che l'iniziativa di recarsi presso il Motel Agip, per verificare la presenza del Gambino, era stata assunta a seguito di una verifica sulle schede relative alle presenze alberghiere (cfr. ff. 79 e ss. ud. cit.).

Il teste Ferdinando Imposimato, originariamente indicato dalla difesa come proprio teste ed, assunto all'udienza del 31/3/1995 anche ai sensi dell'art. 493 c. III° c.p.p., giusta ordinanza emessa dal Tribunale il 16/12/1994, ha dichiarato di avere appreso della presenza del Gambino presso i locali della Questura di Palermo solo a seguito dell'inoltro al suo ufficio, in data 21/10/1979 del rapporto giudiziario da parte della Squadra Mobile di Palermo; ha escluso di avere appreso prima di tale comunicazione ufficiale la predetta circostanza e tanto meno di avere letto in precedenza il verbale delle dichiarazioni rese dal Gambino, inviatogli solo quale allegato al predetto rapporto; ha, quindi, categoricamente, escluso di avere dato istruzioni a funzionari della Questura di Palermo di rilasciarlo sulla base di una informale comunicazione inerente una presenza a Palermo del predetto Gambino (cfr. ff. 18- 33 e ss. ud. cit.).

Il teste ha smentito quanto affermato dall' imputato non solo con tale preciso ricordo ma anche con altro dato di natura logica dichiarando che, ove gli fosse stato realmente prospettato un problema relativo alla decisione di trattenere o rilasciare il Gambino, bloccato a Palermo dalla Polizia, egli non avrebbe in alcun modo potuto dare disposizioni su tale materia che rientrava nella competenza del dott. Sica, P.M. titolare dell'azione penale nell'inchiesta in oggetto (cfr. ff. 31 e ss.-40 ud. cit.).

Ha ricordato che il giorno stesso dell'avvenuta formalizzazione del procedimento (la cui richiesta era stata inoltrata dal P.M. l'11 Ottobre 1979) egli aveva provveduto ad investire la Questura di Palermo di tutta una serie di indagini finalizzate a comprendere se la scomparsa del Sindona fosse da ricollegare ad un sequestro reale ovvero simulato; a tal fine ha dichiarato di avere intrattenuto rapporti telefonici con il dott. Contrada al quale egli stesso aveva fornito i propri numeri telefonici di ufficio e di abitazione (in tal senso trovano precisa spiegazione i numeri telefonici annotati nell'agenda dell'imputato alla data del 12 Ottobre 1979); ha ritenuto possibile il verificarsi della riunione presso il centro Criminalpol di Roma alla data del 13 Ottobre, annotata nell'agenda dell'imputato, in ordine alla vicenda

Sindona, ma ha escluso che in tale riunione si fosse affrontato l'argomento della presenza del Gambino presso gli uffici della Questura di Palermo (cfr. ff. 13 e ss. - 27 e ss.ud. cit.); ha precisato che la richiesta di formalizzazione del procedimento si basava su un'imputazione provvisoria di tentata estorsione ai danni dell'avv.to Guzzi ed altri, e che lo stato delle indagini, nel periodo della fase istruttoria romana, aveva subito un grave stallo non riuscendo a stabilirsi se la scomparsa di Sindona fosse da attribuirsi ad un fatto volontario o meno (*“ Dai rapporti trasmessi da Palermo, purtroppo, non emerse alcun elemento che lasciava pensare alla simulazione di reato, cosa che, invece, riuscirono a dimostrare gli americani ”*); solo con la sua iniziativa di rassegnare agli americani talune emergenze investigative si era pervenuti a risultati utili; in particolare si era avuta una svolta nelle indagini grazie all'intervento risolutivo dell'F.B.I., che fin dall'inizio aveva perseguito la pista della simulazione di sequestro, quando dall'esame delle impronte digitali del Sindona su un biglietto aereo Francoforte-New York utilizzato dal predetto sotto falso nome ed i cui estremi erano annotati in un documento trovato in possesso proprio del Gambino all'atto della sua individuazione a Palermo (e che il teste aveva ritenuto utile inviare agli investigatori americani) si era rinvenuta la prova della simulazione di sequestro; ha, altresì, precisato che era stata sua l'iniziativa di fare eseguire la perquisizione nella cella di Rosario Spatola a seguito del suo arresto (cfr. ff. 5 e ss- 17- 19- 24- 45- 59).

Il teste ha dichiarato che, mentre all'epoca delle indagini delegate alla Polizia Giudiziaria di Palermo aveva ritenuto che il dott. Contrada stesse collaborando lealmente, successivamente, a seguito della ricostruzione dei movimenti in Sicilia del Sindona e del Gambino, che avevano per lungo tempo circolato indisturbati in tale città fin dai primi giorni del Settembre 1979, incontrandosi con moltissimi esponenti massoni e mafiosi, si era reso conto che doveva esserci stata *“qualche distrazione”* da parte della Polizia ed aveva dubitato della lealtà della collaborazione fornitagli (cfr. ff. 28 e ss.- 48 e ss. ud. cit.).

Alle esplicite domande rivoltegli in merito alla nota a sua firma, inviata il 16/7/1980 al Capo della Polizia ed al Capo della Criminalpol, di elogio al dott Contrada e al dott. Vasquez per la collaborazione nelle indagini delegate eseguite sulla vicenda Sindona, cui l'imputato ha piu' volte fatto riferimento nel corso del proprio esame, il teste ha risposto che l'elogio corrispondeva all'idea che in quel momento aveva di una diligente esecuzione delle proprie direttive di indagine da parte del dott. Contrada mentre in seguito aveva avuto occasione di modificare tale convincimento (*“ho fatto un elogio perchè, come già ho detto, alla luce delle indagini svolte a quel tempo io non avevo motivo di ritenere che il dott. Contrada non avesse in qualche modo collaborato diligentemente, proprio perchè*



*praticamente tutte le indagini che venivano delegate apparentemente, ripeto qui bisogna parlare di apparenza, erano svolte con diligenza e puntualità...questa lettera si riferisce a questa fase delle indagini”*); ha, altresì, aggiunto di ricordare che probabilmente quella lettera di elogio gli era stata addirittura sollecitata dallo stesso dott. Contrada (cfr. dep. Imposimato ff. 54 e 64 ud. 31/3/1995- elogio cit. acquisito in atti all’ud. del 6/5/1994 sottofascicolo n° 8 prod. doc. difesa- dichiarazioni imputato ud. 22/11/1994 e 20/12/1994- L’imputato ha piu’ volte citato anche la lettera inviata in data 8/2/1982 dal G.I. Giovanni Falcone al Questore di Palermo, con la quale si esternava il ringraziamento per la collaborazione offerta nelle indagini istruttorie relative al procedimento penale contro Rosario Spatola ed altri dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo, segnalando tra gli altri anche il dirigente della Criminalpol dott. Contrada, ma come si avrà modo di illustrare nel prosieguo della trattazione anche tale magistrato, nel corso della sua successiva esperienza professionale, aveva avuto diverse occasioni per modificare il proprio iniziale parere sul funzionario, giungendo a nutrire gravissime riserve sulla correttezza del suo operato- cfr. doc. acquisito all’ud. del 6/5/1994 sottofascicolo n° 9 prod. Difesa).

Il teste Antonio Subranni, Generale dei C.C., escusso all’udienza del 16/2/1995, ha dichiarato di conservare ricordo del volo aereo effettuato da Palermo insieme a Contrada, ma ha precisato di avere appreso la notizia della presenza del Gambino a Palermo nei locali della Questura, solo molto tempo dopo, a seguito delle informazioni fornite sull’episodio dalla stampa; ha dichiarato che già dalla metà dell’1979, essendo passato dall’incarico di Comandante del Nucleo Operativo a quello di Comandante del Reparto Operativo, non si era piu’ molto occupato di investigazioni e che per quanto riguarda la vicenda Sindona aveva avuto occasione di partecipare ad un’unica riunione a Roma, presso il Viminale, presieduta dal G.I. dott. Imposimato, alla quale avevano partecipato anche il dott. Sica, il dott. De Luca ed il dott. Masone nel corso della quale, il dott. Imposimato aveva dimostrato di avere le idee chiare sulla simulazione di sequestro da parte del Sindona e si erano discusse le strategie da adottare nei confronti del gruppo mafioso degli Spatola; ha escluso che nel corso di tale riunione si fosse affrontato l’argomento della presenza a Palermo di Giovanni Gambino (cfr. ff. 16 e ss- 20 e ss.- 56 e ss. ud. 16/2/1995).

E’ evidente, pertanto, da tali dichiarazioni che il viaggio che il Gen.le. Subranni aveva fatto con Contrada non aveva alcun riferimento alla riunione di cui questi ha parlato rendendo la sua terza versione dei fatti sull’episodio in oggetto, attesa la diversità di soggetti indicati come presenti alla riunione dal Subranni, al luogo in cui si era verificata la riunione ed allo stato delle indagini cui ha fatto riferimento il teste (alla data del 13 Ottobre il G.I.

Imposimato non poteva avere certezze in ordine all'ipotesi del finto sequestro, il teste ha, quindi ricordo di altra riunione, evidentemente, svoltasi in epoca in cui le indagini erano in uno stato piu' avanzato); in ogni caso è certo che il Generale Subranni non aveva appreso dall'imputato della presenza a Palermo del Gambino il giorno precedente a quel viaggio, il 12 Ottobre 1979, presso gli uffici della Questura.

Il teste dott. Gabriele Ciccone, che nella qualità di vice-dirigente della Squadra Mobile di Roma, aveva ricevuto la denuncia di minacce da parte dell'avv.to Guzzi ed aveva provveduto al fermo di Vincenzo Spatola mantenendo i contatti con l'A.G. per il prosieguo delle indagini (il dott. Ferdinando Masone, già dirigente della Mobile romana, ha dichiarato di avere seguito solo le primissime fasi dell'inchiesta Sindona essendo stato trasferito, già dai primi giorni dell'Ottobre1979 ad altro incarico- cfr. ff. 1 e ss. ud. 21/4/1995) ha ricordato di avere partecipato ad un'unica riunione presso il Centro Nazionale della Criminalpol nell'ambito delle indagini in oggetto, presieduta dal giudice Imposimato, nel corso della quale si era stabilito di prendere contatti con le Autorità investigative americane per cercare di ampliare le conoscenze degli inquirenti italiani sulla vicenda Sindona; ha dichiarato di non ricollegare in alcun modo l'oggetto di tale riunione al problema di una presenza a Palermo di John Gambino ed ha precisato di ricordare, con sicurezza, solo la presenza a tale riunione del giudice Imposimato e del capo della Criminalpol dott. Sabatino mentre non si è detto certo nè della presenza del dott. Contrada nè di quella del dott. Vasquez o del col Subranni (cfr. ff. 92 e ss. ud. 19/6/1995).

Anche il teste Domenico Sica ha affermato di non avere mai saputo assolutamente nulla, nell'ambito dell'inchiesta Sindona, della notizia relativa ad una presenza del Gambino presso gli uffici di Polizia di Palermo e del suo rilascio (cfr. ff. 8 e ss. ud. 14/9/1994).

Dalla documentazione in atti e dalle testimonianze rese emerge che il 16 Ottobre sia il P.M. Sica che il G.I. Imposimato, erano a Palermo dove il giorno successivo avevano interrogato Spatola Rosario, disponendone subito dopo l'arresto, ma neppure in quella occasione avevano appreso dal dott. Contrada dell'episodio relativo alla presenza del Gambino a Palermo pochi giorni prima (cfr. sent. Turone cit. dep. testi Imposimato-Sica-Fileccia e dich. imputato f. 81 ud. 16/12/1994).

A fronte delle esposte testimonianze, provenienti da fonti assolutamente attendibili ed indifferenti alla posizione dell'imputato, tutte convergenti in ordine alla mancata conoscenza di una comunicazione da parte del dott. Contrada della presenza a Palermo del Gambino all'asserito fine di deciderne l'eventuale arresto, solo Vittorio Vasquez, stretto collaboratore ed amico del dott. Contrada, in molti punti della sua deposizione rivelatosi

particolarmente sensibile alla sua posizione processuale, è stato l'unico teste della difesa che ha aderito totalmente alla tesi difensiva enunciata dall'imputato (cfr. ff. 34 e ss. 61 e ss. ud. 10/1/1995).

Altro tentativo difensivo di sostegno alla tesi dell'imputato è stato, poi, esperito attraverso la, assai poco attendibile, deposizione resa dal m.llo in pensione Calogero Salamone all'udienza del 7/2/1995, il quale pur collocando erroneamente l'episodio in oggetto nel 1970 e pur affermando di non avere partecipato né alla perquisizione né all'assunzione delle dichiarazioni del Gambino, ha sostenuto di ricordare che la custodia in ufficio del predetto si era protratta per circa un giorno e mezzo, affermando altresì la contestuale presenza in quel frangente negli uffici di Polizia sia del dott. Contrada che del dott. Vasquez (con certezza a Roma quel giorno come risulta dalle affermazioni dello stesso Vasquez e dalle annotazioni nelle agende dell'imputato) e che era stato il giudice Imposimato a dare disposizione di rilasciare il Gambino (cfr. ff. 135 e ss. ud. 7/2/1995).

Dal complesso delle esposte risultanze emerge che in relazione alla prima versione offerta dall'imputato sui fatti in oggetto all'udienza dell'11/11/1994, egli ha erroneamente ricordato che il Gambino fosse stato sentito presso gli uffici della Criminalpol (ha sostenuto di ricordare persino la stanza dove il Gambino era stato sentito alla sua presenza), essendo, invece, emerso che questi era stato sentito dal dott. De Luca presso gli uffici della Squadra Mobile, come risulta dal processo verbale di dichiarazioni in atti nel quale non vi è alcuna traccia della contestuale presenza del dott. Contrada all'atto istruttorio; l'imputato ha, poi, erroneamente dichiarato che era stato il m.llo Curcio ad informarlo del fatto che il Gambino stava per lasciare Palermo e che lo stesso era stato fermato, su sua direttiva, mentre percorreva la strada per raggiungere l'aeroporto: è emerso invece che il m.llo Curcio si era rivolto al dott. Contrada solo dopo avere assunto autonomamente l'iniziativa di controllare il Gambino presso il Motel Agip, ricevendo solo dal predetto l'istruzione di controllarne i movimenti e non anche quella di fermarlo; altro teste della difesa, Buscemi Calogero, il quale ha dichiarato di avere partecipato al turno pomeridiano di controllo del Gambino già avviato dal personale della Squadra Mobile, ha precisato che, avendo ritenuto che il soggetto stesse per saldare il conto dell'albergo ed avendo ricevuto dall'ufficio la disposizione di controllarne i movimenti e di fermarlo solo ove avesse manifestato il proposito di lasciare la città (non ha saputo precisare se tali disposizioni provenissero dal dott. Contrada) aveva provveduto a fermarlo davanti all'albergo e ad accompagnarlo in ufficio per eseguire alcuni controlli (cfr. ff. 141 e ss. ud. 20/1/1995); come già evidenziato il teste De Luca ha espressamente affermato di essere stato lui ad assumere l'iniziativa di

bloccare e di interrogare il Gambino.

In ordine alla seconda versione dei fatti, successivamente smentita dallo stesso imputato, egli ha dimostrato di volere tentare, in un primo momento, di ancorare l'asserita direttiva impartita dal G.I. Imposimato in ordine al rilascio del Gambino ad un telex, in data 12 Ottobre, di richiesta di autorizzazione ad effettuare un viaggio a Roma rinvenuto agli atti del suo fascicolo che, recando l'orario delle h.15,00, non poteva in alcun modo ricollegarsi al "fermo" del Gambino bloccato e condotto presso gli uffici della Squadra Mobile di Palermo solo la sera alle h.19,15.

Resosi conto solo successivamente dell'impossibilità di riconnettere il ritrovamento del predetto telex ad una richiesta di autorizzazione per recarsi a Roma al fine di chiedere al G.I. Imposimato le determinazioni sulla libertà personale del Gambino (cosa che, peraltro, ben avrebbe potuto fare attraverso una telefonata la stessa sera in cui era stato bloccato, come del resto riferito al dott. De Luca) l'imputato ha tentato di ricollegare la presunta direttiva del giudice Imposimato alla sua presenza ad una riunione a Roma presso il Centro Criminalpol, documentata nelle sue agende, ma con ciò egli ha sostenuto una versione dei fatti che, oltre ad essere stata smentita dai testi Ferdinando Imposimato, Antonio Subranni, Gabriele Ciccone e Domenico Sica, appare insostenibile alla luce di alcune considerazioni di tipo logico ed a seguito del rinvenimento di inoppugnabili risultanze di tipo documentale.

Risulta, infatti, che il 9 Ottobre 1979 la Procura della Repubblica di Roma aveva proceduto ad un primo interrogatorio di Vincenzo Spatola, tratto in arresto presso lo studio dell'avv.to Guzzi, emettendo a suo carico ordine di cattura; il successivo 11 Ottobre la Questura di Roma aveva redatto il relativo rapporto giudiziario e l'incartamento processuale era stato rimesso proprio nel medesimo giorno al G.I. per la formale istruzione (cfr. f. 116 sent. Turone cit.- copia del provvedimento del P.M. dott. Domenico Sica di richiesta di formalizzazione del procedimento in data 11/10/1979 acquisito in atti all'ud. del 22/9/1995).

E' del tutto incredibile, quindi, che il P.M. titolare dell'inchiesta non fosse stato informato della presenza del Gambino a Palermo al fine delle eventuali richieste in ordine alla sua libertà personale, di sua competenza, e che invece, fosse stato informato il G.I. che, oltre a non essere competente in ordine a tale determinazione per la quale avrebbe dovuto in ogni caso investire il P.M., non avrebbe potuto esprimere alcun fondato parere sulla opportunità di un eventuale arresto del Gambino essendo il 12 ottobre 1979 solo da un giorno in possesso dell'incarto processuale relativo alla vicenda Sindona.

E' altrettanto insostenibile, poi, che in assenza anche solo di un provvedimento di fermo a carico del Gambino (la documentazione acquisita ha consentito di accertare che il

predetto era stato semplicemente accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile, e dopo essere stato sottoposto a perquisizione, ne erano state assunte le dichiarazioni a verbale- l'imputato ha, invece, piu' volte fatto riferimento ad un asserito provvedimento di fermo di Polizia v. f. 68 ud. 11/11/1994 e f.77 ud. 16/12/1994) il G.I. di Roma avesse potuto far protrarre, illegalmente, per oltre un giorno, la presenza del soggetto presso gli uffici della Squadra Mobile di Palermo e che avesse addirittura letto, alla presenza di piu' testimoni, il p.v. delle dichiarazioni dallo stesso rese il giorno prima, in attesa di deciderne il rilascio o meno.

Tale dato, peraltro smentito oltrecchè dalla deposizione dei testi Imposimato e De Luca anche da altre due deposizioni provenienti da testi della difesa, è stato definitivamente contraddetto da un dato documentale acquisito all'odierno processo.

Dalla deposizione resa dal teste Buscemi Calogero è, infatti, emerso che il predetto aveva accompagnato il Gambino la sera del 12 Ottobre presso gli uffici di Polizia e che essendo ritornato in ufficio alle 7,30-8,00 del mattino seguente, non vi aveva piu' trovato il soggetto che aveva appreso essere stato rilasciato la stessa sera del 12 Ottobre (cfr. ff. 152 e ss.- 176 ud. 20/1/1995).

Tale teste, che all'inizio della propria deposizione ha reso affermazioni assolutamente certe in ordine agli orari dell'avvenuto rilascio del Gambino, ribadendo piu' volte l'esattezza dei propri ricordi anche in ordine agli orari abituali della propria assunzione del servizio al mattino, a seguito delle reiterate domande rivolte dalla difesa sul punto, pur non negando quanto in precedenza affermato ha ammesso solo una generica possibilità di errore in ordine agli orari riferiti (cfr. ff. 179 e ss. ud. cit.).

Il teste Cristoforo Fileccia, escusso all'udienza dell'11/4/1995, ha ricordato di avere ricevuto nel proprio studio una visita da parte di John Gambino, che conosceva in quanto parente dei suoi assistiti Inzerillo, il quale gli aveva riferito di essere stato fermato quello stesso giorno e subito dopo rilasciato da personale della Squadra Mobile; il predetto gli aveva manifestato preoccupazioni a causa di quegli accertamenti eseguiti nei suoi confronti ma non aveva lamentato alcun abuso commesso dalla Polizia ai suoi danni (cfr. ff. 35 e ss. ud. 11/4/1995).

Dalla fattura rilasciata dall'hotel "Motel Agip" di Palermo a Giovanni Gambino, acquisita in atti, risulta che il predetto alla data del 13 Ottobre 1979 aveva saldato il conto dell'albergo relativo a tre pernottamenti effettuati nei giorni dal 10 al 13 Ottobre e pertanto anche la notte del giorno 12 risulta che egli avesse pernottato nel predetto albergo (cfr. copia fattura acquisita in atti all'ud. del 22/9/1995).

E' certo, quindi, come ben ricordato dal teste De Luca nel corso delle sue dichiarazioni, e come in un primo momento sostenuto dallo stesso imputato all'udienza dell'11/11/1994, che la decisione di rilasciare il Gambino era stata adottata ed eseguita la stessa sera del 12 ottobre 1979, quando il predetto dopo essersi recato dal proprio legale aveva fatto ritorno in albergo trascorrendovi la notte.

E', altresì, provato dalle dichiarazioni del De Luca, confermate dallo stesso imputato, che era stato il dott. Contrada a dirgli di rilasciare il Gambino e ciò aveva fatto asserendo di avere ricevuto direttive in tal senso dal G.I. di Roma dott. Imposimato.

Tale assunto, totalmente smentito dalle risultanze acquisite, non risulta in alcun modo neppure dal rapporto a firma del dott. Contrada inviato all'A.G. il 21 Ottobre 1979: è, infatti, notorio per gli addetti ai lavori che ogni qualvolta la Polizia Giudiziaria riceve specifiche direttive in ordine ad un'attività investigativa, specie se si tratti della disposizione di arrestare o di non arrestare qualcuno, ne faccia espressa menzione nel relativo rapporto con espressioni del tipo " come da direttive ricevute da...- o secondo intercorse intese verbali con...", mentre nessun cenno in tal senso alle pregresse intese con il giudice Imposimato risulta nel citato rapporto .

L'imputato ha tentato, poi, di sostenere la propria tortuosa linea difensiva asserendo che in ogni caso alla data del 12 ottobre non vi sarebbero stati gli elementi per trarre in arresto il Gambino, ma il dott. De Luca, che aveva assunto l'iniziativa di bloccare a Palermo il Gambino dopo che il maresciallo della P.S. Curcio aveva consentito di rintracciarlo in un albergo cittadino, aveva suggerito di trovare un pretesto per trattenere il Gambino avendo ben ravvisato un collegamento tra l'arresto avvenuto a Roma tre giorni prima dello Spatola per la vicenda Sindona e la presenza a Palermo del cugino Giovanni Gambino.

Lo stesso imputato ha dichiarato di avere totalmente condiviso l'opinione del dott. De Luca che fosse opportuno trarre in arresto tale soggetto, collegandone la presenza a Palermo all'avvenuto arresto dello Spatola (v. dich. rese all'ud. dell'11/11/1994e all'ud. del 16/12/1994) ma ha infondatamente tentato di ricondurre al G.I. di Roma la direttiva di rilasciare il soggetto che egli stesso aveva riferito, mentendo, al dott. De Luca.

Dalle annotazioni presenti nell'agenda dell'imputato è possibile evincere che lo stesso 9 Ottobre 1979 il dott. Contrada era stato incaricato di eseguire alcuni atti di indagine nell'ambito dell'inchiesta Sindona ed infatti, in esecuzione di decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 9/10/1979, erano stati rinvenuti nelle abitazioni palermitane di Spatola Vincenzo e Spatola Rosario documenti utili ai fini delle indagini sul sequestro Sindona; nelle dichiarazioni rese alla Polizia di Palermo il

Gambino aveva ammesso non soltanto i rapporti di parentela con gli Spatola ma anche i suoi contatti con gli stessi nel capoluogo siciliano, sin dai primi giorni del Settembre 1979, ammettendo altresì i suoi collegamenti con la famiglia mafiosa dei Sollena, peraltro già noti all'ufficio avendo il dott. Giuliano redatto nel periodo della propria dirigenza della Squadra Mobile un rapporto datato 7/5/1979, inviato alla Procura della Repubblica e, successivamente riutilizzato nell'ambito della descritta operazione di Polizia del Maggio 1980, nel quale si evidenziava la pericolosità del gruppo mafioso siculo-americano dei Gambino ed i suoi collegamenti con i Sollena nell'ambito degli accertamenti concernenti attività illecite del crimine organizzato attraverso operazioni bancarie tra l'Italia e gli U.S.A. (v. le citazioni contenute alle predette indagini del dott. Giuliano, nel rapporto giudiziario a firma dell'imputato in data 21 Ottobre 1979, cit.).

La puntuale ricostruzione dei movimenti di Michele Sindona nel periodo del finto rapimento, di cui all'acquisita sentenza redatta dal G.I. di Milano, ha consentito di accertare che il Sindona si era effettivamente trattenuto, per circa un mese, a Palermo dove aveva incontrato molte persone ed in particolare rappresentanti dell'ambiente massonico (attraverso il tramite di Miceli Crimi) e di quello mafioso sia italiano (Spatola) sia italo-americano (Gambino): la libertà di movimento a Palermo del Sindona era apparsa ai giudici di Milano tanto più strana in quanto il predetto, pur risultando ufficialmente latitante e ricercato dappertutto, aveva assiduamente frequentato, anche in pubblico, proprio John Gambino, riconosciuto soggetto di spicco della mafia italo-americana (cfr. ff. 128 e ss. sent. Turone cit.).

Dal momento del suo arrivo in Sicilia aveva, infatti, assunto "*particolare spessore*" la figura di John Gambino, risultato presente a Palermo fin dai primi giorni del Settembre 1979, ed in relazione con lui quella dei suoi cugini Spatola e di altre persone legate al suo clan mafioso; egli aveva assistito lungamente il Sindona, favorendolo tra l'altro in modo determinante nell'espatrio clandestino dall'Italia il 13 Ottobre 1979, dopo che, acquisita la notizia dell'arresto a Roma dello Spatola, era fallito un progetto di incontro del Sindona con i suoi legali a Vienna ed il predetto aveva deciso di far subito ritorno negli U.S.A..

Un ruolo centrale aveva svolto nella vicenda del finto rapimento anche Joseph Miceli Crimi, medico siciliano massone, residente in parte in Sicilia ed in parte negli U.S.A., in stretto contatto con lo stesso Sindona e con John Gambino. Miceli Crimi era uno dei primi ad essere stato informato da Sindona del proprio proposito di fingere un rapimento per la necessità di giungere clandestino in Italia ed era colui che aveva individuato in Giacomo Vitale (cognato di Stefano Bontate) e Michele Barresi (fra di loro in contatto per essere

entrambi affiliati alla loggia massonica Camea- loggia siciliana filiazione della massoneria di Piazza Del Gesu') le persone fidate, incaricate di organizzare il rientro in Sicilia di Sindona e di accompagnarlo nel periodo della sua permanenza nell'isola, grazie anche alla collaborazione diretta di Francesco Foderà, anchegli massone affiliato alla Camea e di Ignazio Puccio; lo stesso Miceli Crimi, alla fine del Settembre 1979, era riuscito ad avere un incontro ad Arezzo con Licio Gelli, per conto di Sindona che aveva dimostrato "*uno spiccatissimo interesse a tale incontro*", incentrato sulle necessità finanziarie della famiglia Sindona; Miceli Crimi, su richiesta del Sindona, con l'assistenza di John Gambino e di altri, il 25 Settembre aveva esploso il colpo d'arma da fuoco alla gamba del Sindona al fine di rendere piu' credibile la messa in scena del suo falso rapimento (cfr. ff. 130 e ss. sent. Turone cit.).

Le accurate indagini eseguite nell'ambito del processo a carico di Sindona e dei suoi complici hanno consentito di accertare un intreccio costante di contatti tra i predetti soggetti finalizzato alla gestione degli affari e delle vicende relative al salvataggio delle banche del Sindona.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di Milano è che la presenza costante di John Gambino, univocamente indicato come esponente di rilievo della mafia siculo-americana, a fianco di Sindona nel mese del suo soggiorno in Sicilia fosse sintomatico di un piu' ampio progetto perseguito dal Sindona, convergente con gli interessi del "potere mafioso" e di quello massonico: l'intrico degli inquietanti rapporti intrattenuti a Palermo dal predetto con Salvatore Bellasai, capo-gruppo della P2 per la Sicilia, con Michele Barresi, Presidente della Loggia Camea, con Joseph Miceli Crimi, impegnato in un'opera di unificazione delle logge massoniche italiane oltrechè con Giacomo Vitale e Francesco Foderà, nei quali l'appartenenza mafiosa si coniugava con quella massonica, sono stati assunti a dimostrazione dell'esistenza di un progetto criminale volto a rafforzare il potere mafioso e quello delle logge clandestine para-mafiose in un disegno di destabilizzazione delle Istituzioni (cfr. ff. 263 e ss. sent. Turone cit.).

Non può non ricordarsi, come esposto in altra parte della presente trattazione (v. scheda Spatola), che il Contrada, ha intrattenuto particolari rapporti di amicizia con il dott. Camillo Albeggiani, risultato iscritto alla Loggia Camea di cui facevano parte anche i citati Giacomo Vitale, cognato del Bontate, Francesco Foderà e Michele Barresi, e che egli ha intrattenuto personali rapporti con molti soggetti appartenenti alla P2 coinvolti nella vicenda Sindona, ed in particolare con il dott. Miceli Crimi e con l'avv.to Bellasai che risulta avere incontrato anche nel Settembre del 1979, mese dell'accertata contestuale presenza a Palermo



di Sindona e del Gambino.

E' ulteriormente significativo che, il mafioso Stefano Bontate, secondo le concordi dichiarazioni rese da piu' collaboratori di giustizia, in stretto contatto con l'imputato, sia risultato l'artefice di un disegno di collegamento occulto tra "Cosa Nostra" e la massoneria irregolare e che secondo le riscontrate dichiarazioni rese dal collaborante Rosario Spatola, nell'ambito del procedimento celebratosi a Marsala concluso con sentenza irrevocabile acquisita in atti, proprio nell'estate del 1979, aveva partecipato ad un vertice massonico nell'abitazione di Caro Federico cui erano stati presenti anche il Sindona e Miceli Crimi. Dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, riscontrate nell'ambito del primo maxiprocesso, risulta inoltre che il Bontate aveva partecipato ad altra riunione a Palermo con Inzerillo Salvatore e Sindona Michele nel corso della quale il finanziere "aveva richiesto l'intervento armato della mafia per il suo progetto di un golpe separatista" (cfr. pagg. 1621 e segg., tomo 8, sent. di 1° grado maxi-uno, cit.).

In tale disegno criminale si è, quindi, inserito il significativo apporto dell'imputato, posto in essere proprio dall'interno delle istituzioni che avrebbero dovuto perseguire tali allarmanti fenomeni delinquenziali: infatti anche in questa occasione, come già in altre, l'imputato ha mostrato di attivarsi redigendo il 21 Ottobre 1979 un rapporto in seguito al quale il 30 Ottobre successivo è stato emesso dal G.I. Imposimato un provvedimento di arresto, ma quando era stata rilevata la presenza a Palermo del Gambino, grazie alla solerte iniziativa assunta da un maresciallo della P.S., ed avendone il dott. De Luca suggerito l'arresto il 12 Ottobre, il dott. Contrada, che nella sua qualità di dirigente di entrambi gli organismi di P.G. a Palermo manteneva i contatti con l'A.G. romana, gli aveva detto di rilasciarlo mentendogli in ordine all'esistenza di un accordo intercorso in tal senso con il G.I. di Roma titolare dell'inchiesta; in tal modo egli era riuscito a favorire il definitivo allontanamento dall'Italia del Gambino, rivelatosi decisivo anche ai fini dell'espatrio dello stesso Sindona il 13 Ottobre 1979 (cfr. ff. 159 e ss. sent. Turone cit.); in tal modo erano rimasti ineseguiti in Italia sia il mandato di cattura emesso dal G.I. Imposimato il 30 Ottobre (come già s'è detto) sia il provvedimento di arresto emesso nei confronti del Gambino nel corso dell'operazione di Polizia del Maggio 1980, cui tante resistenze aveva opposto l'odierno imputato e che era diretta tra gli altri a perseguire anche i complici siciliani di Sindona.



**4. IV Il rapporto Contrada-Giuliano, nell'ultimo periodo di vita di quest'ultimo, e l'incontro tra l'ex dirigente della Squadra Mobile di Palermo con l'avv.to Giorgio Ambrosoli poco prima del suo omicidio.**

Le acquisizioni processuali relative al verificarsi di un incontro tra l'ex dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dott. Boris Giuliano, ed il Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, avv.to Giorgio Ambrosoli, pochi giorni prima l'omicidio di quest'ultimo, verificatosi a Milano il 12/7/1979, seguito a distanza di pochi giorni dall'omicidio a Palermo del dott. Giuliano il 21/7/1979, acquistano rilevanza nell'ambito dell'odierno processo al fine di dimostrare i rapporti intrattenuti nell'ultimo periodo della sua vita dal dott. Giuliano con il dott. Contrada ed il tipo di indagini svolte da quest'ultimo, all'epoca in cui ricopriva il doppio incarico di dirigente di entrambi gli organismi di Polizia Giudiziaria a Palermo, in ordine alla possibilità di un collegamento tra i predetti omicidi.

La circostanza relativa all'incontro tra Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli, in epoca antecedente e prossima all'omicidio del predetto legale, è stata concordemente riferita nel corso dell'istruzione dibattimentale, da due testi: Charles Tripodi, già agente della D.E.A., collega ed amico personale di Boris Giuliano, ed Orlando Gotelli, già sottufficiale della Guardia di Finanza e stretto collaboratore di Giorgio Ambrosoli.

Le predette testimonianze, del tutto autonome fra loro, provengono da due soggetti che avevano strettamente cooperato per ragioni professionali con i protagonisti dell'incontro nell'ultimo periodo delle rispettive esistenze, e quindi avevano avuto occasione di stare con loro a stretto contatto e, peraltro, si fondano l'una (quella del Tripodi) sulle specifiche rivelazioni che lo stesso Giuliano aveva avuto occasione di fare poco tempo prima di essere ucciso e l'altra (quella del Gotelli) su un'esperienza direttamente vissuta come testimone oculare.

Occorre, pertanto, esaminare tali risultanze probatorie ed i riscontri di natura testimoniale e documentale in ordine alle stesse acquisiti.

All'udienza del 12/7/1994, il teste Charles Tripodi, cittadino americano nato nel New Jersey, escusso con l'ausilio di un interprete di lingua inglese, ha dichiarato di avere prestato servizio in passato presso il Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) e

successivamente di essere stato agente della Center Intelligence Agency (C.I.A.) e della D.E.A. (Drug Enforcement Agency) fino alla data del proprio pensionamento, precisando che attualmente svolge ancora l'incarico di consulente dell'F.B.I. e della D.E.A. (cfr. ff. 100 e ss. ud. 12/7/1994).

Ha dichiarato che, verso la fine del 1977, la D.E.A. aveva iniziato a raccogliere informazioni in ordine ad alcuni traffici di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A. ed in particolare sul fatto che la Sicilia era diventata punto di transito del commercio degli stupefacenti; nel Settembre del 1978 era stato, quindi, inviato in Sicilia per collaborare insieme a Boris Giuliano alle indagini congiunte finalizzate alla localizzazione delle raffinerie di eroina ed all'individuazione delle fonti di approvvigionamento, che erano confluite nell'operazione di Polizia italo-americana denominata "Cesare": da tale periodo in poi aveva intensamente frequentato il predetto funzionario del quale era diventato anche amico personale (cfr. ff. 102 e ss.- 150 ud. cit.).

Nell'ambito della predetta operazione, presentandosi sotto falso nome quale consulente finanziario di New York, latitante in ordine a reati di natura finanziaria per i quali non era prevista l'estradizione, interessato a consistenti acquisti di eroina in rappresentanza di gruppi americani dotati di consistenti disponibilità economiche, aveva tentato di infiltrarsi all'interno di alcuni gruppi mafiosi, sospettati di essere coinvolti nel traffico di eroina (cfr. ff. 104 e ss.- 107 e ss. ud. cit.).

Solo il dott. Giuliano ed alcuni suoi collaboratori, che avevano partecipato ad alcune riunioni nell'ambito delle Forze di Polizia (tra questi ha citato D'Antone, De Luca, Vasquez e Contrada) conoscevano la sua vera identità (cfr. ff. 105 e ss.- 153 e ss. ud. cit.).

Tra l'Ottobre ed il Novembre del 1978, dopo alcuni preliminari contatti con esponenti di "Cosa Nostra" improvvisamente interrottisi (il teste ha fatto riferimento a contatti avuti con il capo-mafia Gaetano Badalamenti), il dott. Giuliano gli aveva detto che i mafiosi avevano scoperto la sua identità di agente della D.E.A. attraverso una notizia, proveniente dall'interno degli ambienti della Questura di Palermo, che aveva compromesso l'operazione (*"Giuliano mi disse: sanno chi sei; io gli chiesi come l'hanno saputo? Giuliano mi rispose: l'hanno avuta dall'interno"* - in alcuni passi della deposizione dibattimentale il P.M., per una migliore focalizzazione dei ricordi e per superare le difficoltà della traduzione linguistica, ha dato lettura delle dichiarazioni già rese dal teste in data 9/9/1993 che, in quanto oggetto di totale conferma al dibattimento, non sono state acquisite in atti cfr. ff. 113 e ss.- 121 ud. cit.- 140 e ss.).

Nonostante tale fuga di notizie l'operazione "Cesare" era stata, comunque,

proseguita sia pure con diverse modalità operative, ed in particolare attraverso la dislocazione sul territorio di Palermo di diversi informatori (cfr. 119 e ss. ud. cit.).

Il Tripodi ha, quindi, riferito che, quando già la sua identità era stata scoperta, il dott. Giuliano aveva avuto modo di esternargli i sospetti che nutriva nei confronti di Bruno Contrada: una mattina, tra il Dicembre del 1978 ed il Gennaio del 1979, Giuliano si era dimostrato contrariato del fatto che l'agente americano si fosse recato nell'ufficio del predetto funzionario (dove era stato trattenuto per una breve conversazione e dove gli era stata mostrata una collezione di armi che questi teneva nella sua stanza) manifestando il proprio disappunto per il fatto che l'agente avesse potuto riferire alcuni particolari dell'operazione in corso al dott. Contrada; Tripodi gli aveva, quindi, chiesto il motivo delle sue preoccupazioni e Giuliano gli aveva risposto che non si fidava di lui ed in modo esplicito gli aveva raccomandato di non fare menzione al dott. Contrada delle attività investigative in corso (*“gli chiesi il perchè e lui mi rispose: non mi fido di lui...accettai senza nessuna riserva le istruzioni di Giuliano”*- cfr. ff. 117 e ss.- 156 ud. cit.).

I sospetti in ordine alla presenza di una “talpa” nell'ambito della Polizia di Palermo furono aggravati dall'inspiegabile insuccesso di altri due tentativi posti in essere per contattare i gruppi mafiosi per il tramite di agenti-informatori, in relazione ad acquisti di eroina. Nel Maggio del 1979 il Tripodi, che aveva ricevuto diverse minacce telefoniche, era stato costretto a lasciare la Sicilia, ma aveva continuato a collaborare da Roma con la Polizia di Palermo, fino a quando nel Giugno dello stesso anno aveva fatto rientro negli Stati Uniti (cfr. ff. 130 e ss.- 194 e ss. ud. cit.).

Anche nel periodo della sua permanenza a Roma egli aveva continuato ad avere contatti telefonici quotidiani con Giuliano che già ad Aprile aveva concluso la prima fase dell'operazione a carico di soggetti coinvolti nel traffico di droga tra la Sicilia e gli Stati Uniti e che era ancora impegnato nella fase riguardante il riciclaggio di denaro e la violazione delle norme sulle valute nella quale era coinvolto tra gli altri il gruppo mafioso dei Sollena e dei Savoca (cfr. ff. 133 e ss.- 176 ud. cit.).

Anche dagli Stati Uniti Tripodi aveva continuato ad avere contatti telefonici con Giuliano e nel corso di uno di questi, verificatosi cinque, sei giorni dopo l'omicidio dell'avv.to Giorgio Ambrosoli, *“ Giuliano sconsortato gli disse al telefono che, due giorni prima dell'omicidio, egli aveva incontrato personalmente l'Ambrosoli con il quale si erano scambiati importanti informazioni sui canali di riciclaggio”* (cfr. ff. 138 e ss. ud. cit. - il teste ha dichiarato di non essere in grado di ricordare con esattezza se Giuliano gli avesse riferito il luogo in cui era avvenuto l'incontro- cfr. f. 184 ud. cit.).

Nel corso dell'esame dibattimentale è stato precisato che la prima occasione in cui il teste ha rassegnato all'A.G. italiana tali dichiarazioni risale al Settembre del 1993 (cfr. ff. 143 e ss. ud. cit.).

La teste Ines Maria Leotta, vedova Giuliano, escussa all'udienza del 17/3/1995, ha confermato l'assiduità di rapporti di natura professionale e personale intrattenuti nell'ultimo periodo della sua esistenza dal marito con l'agente della D.E.A. Charles Tripodi. Sul punto ha riferito di avere personalmente constatato il rapporto di assidua frequentazione tra Giuliano ed il Tripodi che, spesso, si recava nella loro abitazione, ed ha dichiarato che dall'ascolto dei discorsi che i due facevano in tali occasioni aveva appreso che collaboravano nelle indagini per la scoperta delle raffinerie di droga in Sicilia (cfr. ff. 18 e ss.- 37 e ss- 46 ud. cit.).

Proprio a causa dell'intenso rapporto che il marito aveva avuto nell'ultimo periodo della sua vita con Tripodi, aveva ritenuto che questi potesse essere a conoscenza di qualche notizia utile alle indagini relative al suo omicidio ed ha affermato che, nel corso di un colloquio telefonico, avuto con Tripodi subito dopo la morte di Boris Giuliano, lo aveva sollecitato ad una piu' intensa collaborazione con le Autorità Inquirenti italiane, contestandogli che *“ a suo avviso non aveva fatto abbastanza per scoprire gli assassini del marito ”*; Tripodi le aveva risposto che *“ l'Italia non era il suo paese e non si poteva chiedergli di morire per un paese che non era il suo ”*. L'agente della D.E.A., quindi, pur confermandole con quella risposta che era in possesso di talune importanti notizie, al punto da temere di essere anch'egli ucciso ove le avesse rivelate agli inquirenti, le aveva causato un senso di delusione, pensando al rapporto di amicizia che lo aveva legato al marito, ma comunque si era resa conto che quello era un periodo in Italia in cui *“ non c'era molta voglia di collaborare con la Giustizia ”* (cfr. ff. 19 e ss. 27 e ss. 36 ud. cit.).

Successivamente, avendo avuto modo di conoscere il contenuto di un'intervista rilasciata in Italia da Tripodi, nel corso della quale questi aveva elogiato l'operato di Giuliano nelle indagini condotte insieme a lui a Palermo, attribuendogli anche il merito di avergli salvato la vita, aveva ritenuto che i tempi fossero mutati e che il Tripodi potesse avere maturato il convincimento di collaborare in modo piu' completo con l'A.G. italiana; aveva deciso, quindi, di rassegnare in una lettera, inviata al Procuratore di Palermo, le sue considerazioni sulla telefonata avuta con il Tripodi subito dopo l'omicidio del marito (cfr. ff. 31-34 e 35 ud. cit.).

L'originale della lettera, inviata in data 19/5/1993, dalla sig.ra Ines Maria Leotta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, sottoposta al vaglio della teste

nel corso del suo esame dibattimentale, è stata acquisita in atti avendone la stessa integralmente confermato il contenuto (cfr. f. 32 ud. cit.- lettera acquisita in originale all'ud. del 17/3/1995).

In ordine all'esistenza di ottimi rapporti tra Giuliano ed i funzionari della D.E.A. e del Tripodi, in particolare, hanno riferito anche altri testi citati dalla difesa, stretti collaboratori ed amici dell'odierno imputato.

Il teste Ignazio D'Antone ha affermato che il dott. Giuliano rappresentava il "cardine" nell'ambito della struttura investigativa palermitana nei rapporti tra inquirenti italiani ed americani: su invito dell'F.B.I. aveva partecipato per un lungo periodo ad un corso di specializzazione negli U.S.A., dove aveva imparato bene la lingua inglese; ammirava i metodi di investigazione americana ed era molto legato ai funzionari della D.E.A. con i quali aveva lavorato anche a Palermo (cfr. ff. 48 e 114 ud. 14/7/1995).

Il teste Salvatore Nalbone ha confermato che il dott. Giuliano aveva rapporti privilegiati con gli investigatori americani dell'F.B.I. e della D.E.A. (cfr. f. 19 ud. 20/1/1995).

Il teste Vincenzo Boncoraglio ha dichiarato che il Tripodi era un agente della D.E.A. che aveva lavorato a diretto contatto con Giuliano affermando che "*i due molto spesso parlavano in Inglese tra di loro, quindi, escludendo la maggior parte di noi dalla conversazione...in tali casi sembrava che Giuliano si isolasse dagli altri*" (cfr. ff. 86 e 111 ud. 10/1/1995).

Il teste Vittorio Vasquez ha dichiarato di avere conosciuto Tripodi nel periodo in cui collaborava alle indagini condotte da Giuliano sul gruppo Savoca; pur affermando che Giuliano aveva intensi contatti con la D.E.A. e particolarmente frequenti con Tripodi ha escluso, sulla base della sua personale opinione, che Giuliano avesse potuto confidargli di non fidarsi di Contrada (cfr. ff. 15 e ss. 28 e ss. ud. 10/1/1995).

Lo stesso imputato ha avuto occasione di evidenziare, in piu' documenti a sua firma acquisiti in atti ed anche all'odierno dibattimento, che tra il 1978 ed il 1979, a seguito dell'omicidio Di Cristina del Maggio 1978, si erano svolte grazie al decisivo impulso impresso dal dott. Giuliano, all'epoca dirigente della Squadra Mobile, le indagini in collaborazione con la D.E.A. che riguardavano il traffico di eroina ed il riciclaggio di denaro, a carico tra gli altri del gruppo dei Savoca e dei Sollena, poi, confluite nel rapporto del Maggio 1980, in ordine alle quali il dott. Giuliano aveva già riferito alla Procura della Repubblica, con rapporto in data 7/5/1979, segnalando "*gli elementi probatori raccolti nel tempo, con la collaborazione della polizia americana, specie della D.E.A., sull'esistenza di*

*un'organizzazione criminale costituita da elementi operanti a Palermo e negli U.S.A., di indubbia matrice mafiosa, dedita al traffico di stupefacenti su scala internazionale ed al riciclaggio di ingenti somme di valuta estera derivanti dall'illecito commercio della droga*"; nell'ambito di tali indagini, ancora in corso alla data dell'omicidio del dott. Giuliano, si era inserito l'apporto dell'agente della D.E.A. Tripodi che aveva avuto principalmente contatti con Giuliano (*"Thomas Tripodi aveva principalmente contatti con Giuliano, perchè Giuliano parlava bene l'inglese, io ho avuto contatti con lui in quei giorni che è stato a Palermo, ma meno....a me questo Thomas Tripodi, lo dico apertamente, non mi è mai piaciuto e quindi cercavo di averci minori contatti possibili"*) Domanda: *"a lei risulta che il Tripodi fosse un infiltrato nelle cosche mafiose qui a Palermo in Sicilia?* Risposta: *"ma, io lo vedevo bazzicare per i nostri uffici e basta. Si accompagnava prevalentemente a Giuliano, frequentava anche la casa di Giuliano, perchè Giuliano era particolarmente sensibile agli americani.."*- cfr. dich. rese dall'imputato all'ud. del 22/11/1994 ff. 95 e ss.- ud. 23/12/1994 ff. 55 e ss. ud. 4/11/1994 ff. 112 e ss. - risultanze di cui al rapporto a firma dell'imputato sull'omicidio Giuliano del 7/2/1981 acquisito in atti all'ud. del 6/5/1994 - ff. 15 e ss. relazione a firma dell'imputato in data 24/6/1981 acquisita in atti nell'ambito dell'inchiesta Zecca cit.).

L'imputato ha anche dichiarato di avere avuto nella propria stanza presso gli uffici della Criminalpol una vetrina con alcuni cimeli di famiglia (sciabola-pistole antiche-pugnali) con ciò confermando il particolare riferito dal teste Tripodi in relazione alla visita fatta nel suo ufficio che era stata l'occasione della rivelazione da parte di Giuliano sui suoi sospetti in ordine all'infedeltà del dott. Contrada (cfr. ff. 18 e ss. ud. 29/12/1994).

La testimonianza di Charles Tripodi, proveniente da un soggetto particolarmente qualificato, che per anni ha ricoperto delicati incarichi all'interno dei piu' importanti apparati investigativi statunitensi, e pertanto del tutto indifferente rispetto all'esito dell'odierno processo, appare di speciale rilevanza e pienamente attendibile alla luce dello stretto rapporto di collaborazione professionale e di amicizia intrattenuto con Boris Giuliano nell'ultimo periodo della sua vita, confermato dalla significativa testimonianza resa sul punto dalla vedova Giuliano e persino dall'imputato e da alcuni suoi stretti collaboratori .

Il ritardo con il quale il teste si è determinato a riferire le notizie in suo possesso all'A.G. italiana, confermandole integralmente all'odierno dibattimento, giustificato da un comprensibile stato di timore per la propria incolumità personale a seguito degli omicidi sia di Ambrosoli che di Giuliano, non appare idoneo a confutarne l'attendibilità anche alla luce della circostanza, ampiamente acclarata nel corso dell'istruzione dibattimentale, che già

nell'immediatezza dei fatti, subito dopo l'omicidio Giuliano, egli aveva esternato proprio alla vedova dell'ex dirigente della Squadra Mobile palermitana, i propri timori adducendoli a motivo della propria resistenza a rivelare agli inquirenti le notizie in suo possesso.

Appare, pertanto, pienamente credibile che, in virtù degli stretti rapporti di amicizia e collaborazione tra loro esistenti, Giuliano gli avesse confidato le proprie diffidenze, da ultimo maturate nei confronti dell'odierno imputato sulla base di esperienze professionali da entrambi direttamente vissute e che, nel corso della telefonata descritta, commentando il recente allarmante omicidio ai danni dell'avv.to Ambrosoli, gli avesse confidato anche quell'incontro avuto con il legale, che si occupava della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata di Sindona, con il quale aveva avuto occasione di scambiarsi importanti informazioni sui canali di riciclaggio, tanto più se si tiene conto del fatto che, fin da subito, l'omicidio Ambrosoli è stato inquadrato in quell'intreccio di interessi mafiosi, massonici e finanziari fra l'Italia e gli U.S.A. che ruotavano intorno al nome di Michele Sindona e sui quali, per diversi settori di competenza, indagavano sia Ambrosoli che Giuliano e Tripodi.

Ma la testimonianza resa dal Tripodi, con particolare riferimento all'incontro avvenuto tra l'avv.to Ambrosoli ed il dott Giuliano, ha ricevuto significativa conferma in altre risultanze processuali ed in particolare nella testimonianza resa da Orlando Gotelli.

Escusso all'ud. del 14/6/1994 Orlando Gotelli, maresciallo in servizio presso il Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza, che componeva il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione relativa alla liquidazione coatta della Banca Privata di Sindona, in collaborazione con l'avv.to Ambrosoli fin dal 1974, epoca della nomina di quest'ultimo a Commissario liquidatore, e fino alla sua morte, ha riferito che nel periodo di tale collaborazione sia il gruppo di lavoro della G.di F. che l'Ambrosoli avevano stabilito i rispettivi uffici a Milano all'interno dei locali della banca fallita (cfr. ff. 1 e ss. ud. 14/6/1994).

Proprio in occasione di una visita fatta al legale per portargli alla firma il verbale di riapposizione dei sigilli, che quotidianamente veniva compilato dopo la consultazione da parte dei finanziari della documentazione in sequestro, Gotelli ha dichiarato di avere avuto occasione di vedere Boris Giuliano mentre parlava con Ambrosoli nel suo studio: egli ha ricordato che intorno alle h.12,00 di uno dei primi giorni del Luglio 1979, poco prima dell'omicidio Ambrosoli, avvenuto il 12/7/1979, stava per entrare nello studio dell'avv.to ma la segretaria aveva cercato di impedirglielo dicendogli che questi aveva un incontro riservato, probabilmente con alcuni suoi colleghi; pensando che si trattasse di un poliziotto ovvero di un carabiniere aveva deciso di entrare comunque e, passato dietro il tavolo dove



era seduto Ambrosoli per fargli firmare il verbale, aveva potuto osservare il soggetto che gli stava di fronte, che successivamente, attraverso le fotografie pubblicate sui giornali, aveva con certezza riconosciuto nel Commissario Boris Giuliano; si era fermato solo il tempo della firma e non aveva assistito ad alcun colloquio tra i due, uscendo subito dopo dall'ufficio (*“ verso mezzogiorno, come tutti i giorni andavo a fare firmare il verbale di sequestro.... dei locali dove era custodita la documentazione sequestrata quando volevo entrare nell'ufficio come al solito la segretaria mi fermò, mi disse: guardi non può entrare, perchè non può ricevere nessuno- ed io quella mattina avevo premura, poi ad un certo punto dopo le mie varie insistenze fa: ma ci sono dei...come se fossero dei vostri colleghi- al che io avevo capito che..poteva essere un poliziotto o un carabiniere sono entrato lo stesso senza chiedere neanche permesso; sono entrato in modo circospetto e sono passato dietro alla persona che era seduta sulla poltrona davanti ad Ambrosoli e..sono passato dietro il tavolo di Ambrosoli per fargli firmare il verbale e non ho potuto fare a meno di vedere la sagoma di questa persona seduta lì..dopo viste le fotografie sui giornali ho capito che era sicuramente il Commissario Boris Giuliano, però non ho assistito assolutamente al colloquio, il tempo veloce mi sono fatto firmare il verbale e sono uscito”* (cfr. ff. 5 e ss.- 22 e 35 ud. cit.).

In ordine alla collocazione cronologica dell'episodio il teste ha precisato che si era verificato nell'imminenza dell'omicidio di Ambrosoli, ricordando, altresì con precisione, che in quel giorno il suo collega che dirigeva il gruppo di lavoro della G.di F., il m.llo Novembre, era in ferie (cfr. ff. 11 e 50 ud. cit.).

Ha riferito che in altra occasione precedente, ma non è stato in grado di precisare quando, aveva avuto modo di incontrare il dott. Giuliano nel corridoio antistante l'ufficio di Ambrosoli ma ciò aveva ricostruito, dopo l'omicidio del predetto, attraverso un'annotazione contenuta nell' agenda personale degli appuntamenti dell'avv.to Ambrosoli contenente, alla data dell'11/4/1979, una sigla “G.B.” che aveva ritenuto ricollegabile alle iniziali di Boris Giuliano (cfr. ff. 6 e ss. ud. cit.).

Ha dichiarato che nel corso di un servizio svolto in Sicilia dopo avere scoperto che Sindona era stato nell'isola, e per questo vi era stato inviato dai giudici milanesi al fine di sequestrare i biglietti aerei utilizzati da Miceli Crimi e dagli altri complici di Sindona per andare a prenderlo in Grecia, aveva appreso in via confidenziale dal titolare dell'agenzia Alitalia di Termini Imerese, tale sig. Manzo, che Boris Giuliano era stato suo cliente ed aveva acquistato biglietti presso la sua agenzia sotto nomi di copertura (cfr. f. 10 e 16 ud. cit.).

Ha riferito che, a seguito di un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" dall'avv.to Melzi il 29 Luglio 1979, vi era stato molto clamore sulla stampa che lo aveva indicato come unico testimone oculare di un incontro tra due uomini uccisi nel giro di pochi giorni; allontanatosi dalla città per un periodo di ferie aveva appreso, attraverso notizie trasmesse dalla radio, di essere stato convocato presso la Procura di Palermo per essere sentito sulla questione; interrogato il 17 Agosto dal sostituto procuratore della Repubblica dott. Geraci, ha ammesso di essere stato parzialmente reticente, e che tale comportamento aveva adottato fondamentalmente, a causa della notevole apprensione provocata in lui dall'eccesso di pubblicità che era stato dato alla questione sui mezzi di informazione (*"Non dissi completamente tutto quello che sapevo...il clima non era dei piu' adatti...non mi sono assolutamente fidato data la pubblicità che era stata data alla questione"* cfr. ff. 3 e ss. 8 e ss.- 18 -20-32-33-55 ud. cit.).

Nell'Ottobre del 1982 ha affermato di essersi congedato dalla G.di F. anche perchè provato dal lavoro fisicamente e psicologicamente stressante degli ultimi anni (cfr. ff. 12 e ss. ud. cit.)

Solo nel 1989, quando era apparso un altro articolo dell'avv.to Melzi sulla stampa che lo aveva criticato per la sua reticenza, aveva deciso di scrivere al dott. Giovanni Falcone un memoriale sull'accaduto; nel 1990 era stato convocato dal predetto magistrato e gli aveva riferito quanto dichiarato all'odierno dibattimento in merito all'incontro tra Ambrosoli e Giuliano cui aveva assistito (cfr. ff. 9 e ss. ud. cit.- il p.v. di tali dichiarazioni non è stato acquisito non essendo emersi contrasti tra quella deposizione e l'odierna).

Come può rilevarsi da quanto esposto, la testimonianza resa da Orlando Gotelli non ha di per sè alcuna diretta rilevanza accusatoria nei confronti dell'imputato perchè riguarda il fatto che pochi giorni prima dell'omicidio Ambrosoli questi si era incontrato con Giuliano, è pertanto da escludere che tale teste possa avere avuto alcuno specifico interesse a riferire tale episodio nell'ambito dell'odierno processo, tanto che risulta acclarato che egli aveva deciso di riferirlo all'A.G., superando le iniziali reticenze, già nel 1990 quando il procedimento a carico dell'odierno imputato non era stato ancora instaurato; Gotelli sa soltanto che Giuliano ed Ambrosoli si incontrarono nello studio del legale a Milano, per avervi personalmente assistito, non conosce di che cosa i due parlarono perchè non assistette al colloquio ma sa che si era trattato di un colloquio riservato con un appartenente alle Forze dell'Ordine, come dimostrano le parole e l'atteggiamento della segretaria dell'Ambrosoli, alla quale quest'ultimo aveva dato disposizioni in tal senso.

Da altra testimonianza acquisita al processo emerge che nell'immediatezza

dell'accaduto Gotelli aveva riferito all'avv.to Giuseppe Melzi di avere assistito al predetto incontro e questi aveva divulgato quelle confidenze comunicandole alla stampa.

Il teste Giuseppe Melzi, avv.to che rappresentava gli interessi dei piccoli azionisti-creditori nel procedimento a carico di Sindona per bancarotta fraudolenta, ha confermato che il m.llo Gotelli, da lui ritenuto fonte attendibile, gli aveva riferito dell'incontro tra Boris Giuliano e l'avv.to Ambrosoli avvenuto pochi giorni prima dell'omicidio di quest'ultimo (*"ricordo che mi offerse un caffè e mi disse: ma sai l'avv.to Ambrosoli incontrò Boris Giuliano- Io non avevo altre fonti se non questa e per me il m.llo Gotelli era una persona attendibile...a me l'ha data come notizia certa"* cfr. f. 8- ff. 25 e ss.- ud. 7/7/1995).

Il teste ha precisato di avere avuto sull'argomento due occasioni di colloquio con Gotelli, una prima nell'immediatezza dell'omicidio nel corso della quale, mentre erano soli, il Gotelli con certezza gli aveva riferito la notizia ed una successiva, la sera prima della seconda conferenza stampa che egli aveva organizzato per il 31 Luglio, nel corso di una cena in un locale pubblico dove la conversazione, per evidenti ragioni di riservatezza, era andata avanti tra *"monosillabi, bisbigli e frasi allusive"* e nel corso della quale era stato fatto cenno al recente articolo apparso sul settimanale "Espresso" nel quale si ipotizzava un collegamento tra i due omicidi Ambrosoli e Giuliano (cfr. ff. 27 e ss. 31 e ss. ud. cit.).

Anche l'avv.to Melzi ha dichiarato di avere appreso da notiziari radio, mentre era in ferie nei primi di Agosto, di essere stato convocato dalla Procura di Palermo; ha precisato di essersi messo in contatto con gli uffici della Polizia di Palermo per concordare le modalità della sua audizione da parte del magistrato incaricato delle indagini sull'omicidio Giuliano, non ha saputo specificare, in un primo momento della sua deposizione, se il suo interlocutore telefonico fosse stato il dott. Contrada, anche se successivamente, data lettura al teste del p.v. delle dichiarazioni rese al dott. Geraci in data 18/8/1979, ha confermato la circostanza emergente da tale verbale relativa al fatto che nel corso di un colloquio telefonico per concordare le modalità della sua citazione, aveva riferito proprio al dott. Contrada che la sua fonte era il m.llo Gotelli; ha dichiarato di avere raccomandato al suo interlocutore la massima riservatezza su tale audizione; la mattina seguente quando all'aeroporto aveva trovato ad attenderlo uno stuolo di giornalisti che già erano informati di tutto se ne era meravigliato molto, tanto che se ne era lamentato anche con il giudice Geraci (*"avevo affittato un appartamento vicino a Palau e non sapendo cosa fare telefonai alla Procura della Repubblica di Milano dove opero e mi feci passare il sostituto procuratore di turno...mi disse che sapeva che i carabinieri cercavano dove fossi perchè erano andati a casa mia, non avevano trovato naturalmente nessuno...mi diede il numero dei C.C. o della*

*Polizia di Milano...e a loro volta mi diedero il numero della Polizia di Palermo, io mi misi in contatto, francamente non so...posso anche pensare che abbia parlato con il dott. Contrada, ma non ho scienza diretta, non lo sapevo..logisticamente mi misero in contatto con il dott. Geraci e tennero un po' i contatti...so che arrivai a Palermo alle tre del mattino, so anche che mi raccomandai con qualche discrezione...trovai all'aeroporto un nugolo di giornalisti che pensavano che avessi la chiave di tutti i misteri milanesi e siciliani ....mi meravigliò molto questa cosa, tant'è che mi lamentai un pochino con il dott. Geraci -cfr. ff. 9 e ss.- 18 e ss. - ff. 52 e ss. ud. cit.) .*

Ha affermato di avere subito detto al magistrato che la fonte delle sue notizie era il m.llo Gotelli ma, avendo appreso dallo stesso magistrato che il Gotelli, già escusso prima di lui, aveva ritrattato la notizia dell'incontro, anch'egli aveva ridimensionato davanti al magistrato la notizia in suo possesso (v. Domanda rivolta al teste a seguito di lettura di una parte delle dichiarazioni rese al giudice Geraci: *“Lei non ha detto al dott. Geraci chiaramente che Gotelli le aveva detto affermativamente che quell'incontro era avvenuto? Lei al dott. Geraci ha detto che era stata una sua impressione che Gotelli volesse dirle questo. Risposta: “preciso, se possibile, questo: l'indicazione di Gotelli, la prima indicazione di Gotelli fu molto precisa, tant'è che io la raccolsi come tale, come precisa, cioè come indicazione precisa...quindi non era equivoca, non si prestava ad interpretazioni diverse...quando andai da Geraci e Geraci mi disse: ma guardi che Gotelli non ha confermato - ...mi trovai in mezzo ad una cosa che io non riuscivo a capire, non mi spiegavo perchè Gotelli di fronte al dott. Geraci non avesse confermato..”- Domanda: “Resta il fatto che,però quello che lei ha testè detto e cioè che la prima volta il m.llo Gotelli era stato molto preciso, lei non lo riferì al dott. Geraci che il m.llo Gotelli lo aveva detto in modo preciso? - Risposta: “ No, ha ragione..fu veramente così, perchè poi mi trovavo in una situazione soggettiva molto delicata...arrivo a Palermo, chiedendo un minimo di riservatezza..mi trovo trenta giornalisti alle h.3,00 all'aeroporto, che poi mi hanno seguito con il taxi in albergo, io non sapevo neanche in quale albergo andare..il mattino anche lì in Procura mi trovo di nuovo una cinquantina di giornalisti che mi dicono: lei deve dirci i segreti di tutta la storia di Sindona, degli omicidi...mi sono trovato in una situazione, veramente, lo devo dire... di panico” cfr. ff. 20 e ss.- ff. 42 e ss. ud. cit.).*

Dopo tale periodo ha dichiarato di avere appreso (in un primo momento della sua deposizione ha indicato quale sua fonte il m.llo Novembre e successivamente ha fatto riferimento a fonti non specificate) che Gotelli era un po' *“protagonista”*, un po' *“svanito”* ed ha dichiarato che iniziarono a circolare critiche nei suoi confronti con ciò tentando di

giustificare la propria iniziale reticenza dinanzi al giudice Geraci con i dubbi in lui insorti sulla piena attendibilità del Gotelli. (*“ho saputo dopo che questo Gotelli nel frattempo, poverino, aveva avuto dei problemi...era un po' svanito..lo disse Novembre..... non lo so se c'erano dei segni pregressi..Gotelli, mi dissero, che era un po' un elemento di protagonismo...non era all'altezza della situazione ....cominciò così la critica nei confronti di Gotelli”* cfr. ff. 10 e ss.- 36 e ss. ud. cit.).

Occorre subito dire in ordine alle critiche di protagonismo avanzate a carico del Gotelli che le stesse appaiono prive di qualsiasi fondamento: come ammesso, infatti, dallo stesso avv.to Melzi era stato lui e non Gotelli a farsi promotore di due conferenze stampa sull'omicidio Ambrosoli, di un'inchiesta parlamentare sull'accaduto, di diverse interviste alla stampa, e se ciò aveva fatto perchè mosso dal lodevole fine di fare chiarezza sull'inquietante omicidio ai danni di Ambrosoli, non vi è dubbio che aveva contribuito ad alimentare la pubblicità su quell'incontro, rivelatogli con assoluta certezza in un primo momento dal Gotelli, il quale invece, proprio da tale pubblicità era stato intimorito ed indotto a ridimensionare la notizia in suo possesso (cfr. dep. Melzi ff. 7 e ss.- 31 e ss.- 58 e ss. - 65 e ss. ud. cit.).

Per quel che concerne i dubbi avanzati, solo a posteriori, sull'integrità psichica del m.llo Gotelli deve dirsi che, il m.llo Novembre, escusso all'udienza 27/6/1995, ha confermato che il predetto era un suo stretto collaboratore componente il ristretto gruppo di finanziari da lui diretto che, per conto della Magistratura milanese, svolgeva attività di Polizia Giudiziaria presso la Banca privata Italiana, coadiuvando nel suo incarico l'avv.to Ambrosoli; ha escluso, con assoluta certezza, che il congedo dalla Guardia di Finanza del Gotelli, contestuale a quello dello stesso Novembre, fosse da ricollegare a problemi di malattia (cfr. ff. 48 e ss.- 55 e ss. ud. cit.).

E' da escludere, quindi, che il teste Gotelli, prescelto quale soggetto pienamente affidabile per quel delicato incarico, potesse avere manifestato problemi di squilibrio mentale che, certamente non erano stati neppure la causa del suo volontario congedo dalla G. di F. e che, solo successivamente, si è tentato di attribuirgli; deve anche sottolinearsi che, nel tentativo di screditare l'attendibilità del predetto teste la difesa ha fatto riferimento, nel corso del suo contro-esame dibattimentale, ad un procedimento nei suoi confronti in ordine ai reati di calunnia ed oltraggio, ma come provato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 7/3/1994, acquisita in atti, il Gotelli da quegli addebiti era stato assolto (cfr. ff. 14 e ss. 54 e ss. ud. 14/6/1994 e copia sentenza cit. acquisita all'ud. del 14/6/1994).

Il m.llo Novembre, nel corso della sua deposizione, ha chiarito di non avere mai

appreso direttamente dal Gotelli dell'incontro Ambrosoli-Giuliano, bensì di averne avuto notizia dalla stampa e dallo stesso avv.to. Melzi il quale, così come successivamente aveva fatto anche Gotelli, lo aveva indotto a credere che alla base della notizia vi fosse stato un equivoco; ha confermato che nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio dell'avv.to Ambrosoli, e precisamente dal 9 o 10 Luglio era andato in ferie, infatti alla specifica domanda tendente ad accertare se fosse in grado di asserire o di escludere se fosse avvenuto l'incontro tra Ambrosoli e Giuliano il teste ha risposto: “ *io non sono in grado di asserirlo nè di escluderlo*” (cfr. ff. 50 e ss.- 62 e ss.- 68 ud. cit.).

Anche la teste Annalori Gorla, vedova Ambrosoli, affermando che il marito era molto riservato in merito alle notizie attinenti il proprio lavoro, ha dichiarato che la circostanza che questi non le avesse confidato di avere avuto un incontro con Boris Giuliano non doveva ritenersi decisiva ai fini di una smentita dell'effettivo verificarsi dello stesso ed ha precisato di non avere avuto neppure occasione di parlare di tale incontro con il m.llo Gotelli avendolo appreso solo da notizie di stampa (“ *io lo escluderei, per quello che mi risulta, in quanto mio marito non mi ha mai parlato di questo incontro, questo però non è determinante perchè mio marito non mi parlava mai delle questioni attinenti ai suoi incontri di lavoro*” Domanda: “ *Le risulta se ebbe mai rapporti con l'A.G. di Palermo o con la Polizia di Palermo nell'arco degli anni dal 1974 al 1979?* Risposta: “ *Non mi risulta, ma questo non vuol dire niente...mio marito era estremamente riservato per tutto quello che concerneva il suo lavoro di conseguenza non ne parlava quasi mai con me e quindi il fatto che non mi abbia mai parlato di un ipotetico incontro con Boris Giuliano non vuol dire che non lo abbia potuto incontrare*”cfr. ff. 5-8-15 ud. 6/6/1995).

Anche il teste Melzi, pur vicino per rapporti professionali all'avv.to Ambrosoli, ha confermato l'estrema riservatezza che lo caratterizzava nell'espletamento del proprio incarico (“ *di queste cose l'avv.to Ambrosoli non mi parlò mai perchè era un professionista molto riservato, molto rigoroso*” cfr. ff. 5 e 62 ud. 7/7/1995).

Di analogo tenore le dichiarazioni rese dai familiari di Boris Giuliano in ordine alla sua riservatezza.

La sig.ra Ines Maria Leotta ha, infatti, dichiarato che il marito non era solito raccontarle particolari riguardanti la sua attività professionale e specie se si trattava di indagini delicate non ne faceva assolutamente argomento di discussione in famiglia; ha affermato che Giuliano non l'aveva informata di avere avuto un incontro con l'avv.to Ambrosoli, ma ha aggiunto di non essere in grado di escludere che tale incontro potesse essersi verificato con un viaggio breve, magari esauritosi nel corso di una giornata o due,

avendo il marito l'abitudine di assentarsi frequentemente per motivi di lavoro, senza neppure far rientro la notte per dormire a casa (cfr. ff. 17- 40 e ss. ud. 17/3/1995).

Anche il teste Emanuele Giuliano ha confermato che il fratello non gli aveva mai riferito fatti attinenti al suo lavoro e che era assolutamente riservato nell'ambito familiare in ordine alla propria attività lavorativa (cfr. ff. 110 e ss. ud. 10/6/1994).

Le indagini effettuate per accertare se Boris Giuliano avesse l'abitudine di viaggiare sotto falso nome non hanno potuto avere alcun esito in quanto il titolare dell'agenzia di viaggi, citata dal Gotelli, identificato in Manzo Francesco Paolo, risulta essere deceduto in data 20/11/1985 e l'attuale titolare dell'agenzia " Manzo" di Termini Imerese, Paladino Marcello, escusso all'udienza del 30/5/1995, non è stato in grado di fornire alcuna utile notizia, avendo rilevato la predetta agenzia solo nel 1986 ed avendo dichiarato che tutta la documentazione relativa al periodo in questione è ormai andata distrutta (cfr. acquisizioni documentali di cui all'ud. del 12/5/1995- deposizione Paladino Marcello ff. 1 e ss. ud. 30/5/1995).

Dall'acquisizione delle fotocopie delle pagine dell'agenda di appuntamenti dell'avv.to Ambrosoli relative all'anno 1979, si è potuto verificare che effettivamente alla pagina corrispondente alla data dell'11/4/1979 risulta apposta la sigla "G.B." (cfr. fotocopie pagine agenda cit. acquisite all'ud. del 6/5/1994 doc. n° 16 prod. P.M.).

Non è stato possibile acquisire certezze in ordine alla circostanza se tale sigla si riferisse ad altro appuntamento, precedente a quello cui Gotelli aveva avuto modo di assistere personalmente, tra l'avv.to Ambrosoli e Boris Giuliano, ed anche se, sia la vedova Ambrosoli che il m.llo Novembre hanno ritenuto presuntivamente che la stessa potesse riferirsi ad altro soggetto, e precisamente a tale Gerardo Brogini, professore di diritto internazionale che si occupava di tutte le cause all'estero della Banca privata, è stato constatato che laddove, in altre pagine l'avv.to Ambrosoli aveva con certezza incontrato il Brogini ne aveva segnato il nome per esteso nella sua agenda; quella dell'11/4/1979 è l'unica annotazione dell'agenda di Ambrosoli che reca queste due iniziali e ciò può spiegarsi con la riservatezza che il legale intendeva mantenere su quell'appuntamento (cfr. annotazione in data 11/7/1979- deposizione Annalori Gorla Ambrosoli ff. 2 e ss. 12 ud. 6/6/1995- deposizione Silvio Novembre ff. 64 e ss. ud. 27/6/1995).

In conclusione la testimonianza resa dall'ex m.llo della G.di F. Gotelli non soltanto non ha ricevuto alcuna smentita ma è stata confermata dalla deposizione resa in dibattimento dall'avv.to Melzi che ha riferito di avere appreso da Gotelli, nell'immediatezza dell'omicidio Ambrosoli, la notizia certa di quell'incontro.

Anche il teste Melzi, pur essendo certo della notizia appresa dal Gotelli della cui attendibilità fino a quel momento non aveva mai dubitato, ha ammesso una sua iniziale parziale reticenza dinanzi al sostituto Geraci ed analogamente al Gotelli ha indicato la principale causa di tale comportamento nell'eccessivo clamore dato dalla stampa alla notizia dell'incontro Giuliano-Ambrosoli, e nella sua conseguenziale preoccupazione in ordine ad una situazione di sovraesposizione personale.

Appare di peculiare rilievo la considerazione che sia il teste Gotelli che il teste Tripodi, fonti assolutamente autonome tra loro, abbiano fornito indicazioni in ordine alla collocazione cronologica dell'incontro Giuliano-Ambrosoli assolutamente coincidenti: ed infatti, come già evidenziato, il teste Tripodi ha dichiarato che Giuliano gli aveva confidato di essersi incontrato con Ambrosoli due giorni prima del suo omicidio avvenuto il 12/7/1979, e quindi il 10/7/1979; il teste Gotelli ha fatto riferimento ad un'epoca prossima al predetto omicidio, fornendo quale indicazione la circostanza che quel giorno il m.llo Novembre era in ferie; il m.llo Novembre ha dichiarato di essere andato in ferie tra il 9 ed il 10/7/1979 (cfr. dep. Tripodi ff. 140 e ss. ud. 12/7/1994- dep. Gotelli ff. 5-11-12-50 ud. 14/6/1994- dep. Novembre f.62 ud. 27/6/1995).

L'assoluta precisione di tale dato cronologico, ricostruito dai predetti testi "per relationem", risultato pienamente concordante, induce ad avvalorare ulteriormente le due deposizioni in oggetto.

Occorre esaminare a tal punto la linea difensiva sostenuta dall'imputato in ordine ai contatti avuti con l'avv.to Melzi ed alle indagini compiute, nella sua qualità di dirigente di entrambi gli organismi di P.G. a Palermo, in ordine alla notizia di un possibile incontro tra Giuliano ed Ambrosoli .

Occorre subito dire che, in un primo momento, nel corso delle dichiarazioni rese in sede di esame da parte del P.M., all'udienza del 4/11/1994, egli ha dichiarato di avere "curato particolarmente" l'accertamento relativo all'incontro tra il dott. Giuliano e l'avv.to Ambrosoli che "sarebbe stato di estremo interesse" per le indagini che la Squadra Mobile stava svolgendo sull'omicidio Giuliano, ma che sulla base delle indagini eseguite era stato possibile escludere con "la massima sicurezza" l'incontro; ha negato reiteratamente la circostanza di avere mai avuto colloqui con l'avv.to Melzi affermando : " io non ho mai parlato con l'avv.to Melzi; ebbi incarico dal dott. Geraci, dal sostituto Geraci, di rintracciarlo e di convocarlo per un determinato giorno qui alla Procura di Palermo, ma credo di non avergli parlato neppure per telefono perchè non lo trovai... Domanda: " quindi lei non ha mai saputo neppure informalmente dall'avv.to Melzi o da terzi che vi era



*qualcuno non meglio identificato, sottufficiale della G.di F. che affermava di avere assistito a questo incontro? Risposta: “ E’ probabile che io abbia saputo che era stato interrogato anche il m.llo della G.di F. Gotelli, perchè adesso tutti i passaggi di questa vicenda a livello giudiziario, non parlo a livello nostro di Squadra Mobile, non mi sono ben chiari, ricordo però che Gotelli smentì di questo incontro....Domanda: “ lei aveva avuto dei colloqui informali con qualcuno di questi soggetti? Risposta: “ Io non ho avuto colloqui informali nè ufficiali nè con l’avv.to Melzi nè con il m.llo Gotelli ..” (cfr. ff. 129 e ss. ud. 4/11/1994).*

Si è già avuto modo di constatare che il teste Melzi, nel corso della sua deposizione all’udienza del 7/7/1995 ha confermato la circostanza, come evidenziato dal P.M. nel corso della sua audizione dibattimentale, già emergente dalle dichiarazioni dallo stesso rese al sostituto Geraci nel 1979, di avere avuto un contatto telefonico con il dott. Contrada e, peraltro, dalle acquisizioni documentali, effettuate su richiesta del P.M. all’udienza dell’11/11/1994, era già emerso che, con nota in data 14/8/1979 avente per oggetto le indagini sull’omicidio di Boris Giuliano, a firma dell’imputato, questi, nella qualità di dirigente della Squadra Mobile, aveva provveduto ad informare il sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Geraci, di avere avuto un colloquio telefonico con l’avv.to Melzi; nel corso della conversazione telefonica l’avv.to aveva riferito, proprio al dott. Contrada, che l’informazione in ordine all’incontro tra il dott. Giuliano e l’avvocato Ambrosoli proveniva dal m.llo Gotelli (*“Ieri mattina è stato rintracciato a Milano l’avv.to Giuseppe Melzi al quale, a cura del Centro Interprovinciale Criminalpol di quella città, è stata notificata la citazione a comparire al piu’ presto innanzi alla S.V. per essere sentito in ordine a fatti pertinenti l’omicidio in argomento. Alle h. 12 di ieri l’avv.to Melzi ha telefonato allo scrivente ed ha fatto presente che in serata doveva ripartire per la Sardegna, in un campeggio sul Golfo Degli Aranci, per inderogabili motivi familiari... Durante la breve conversazione telefonica l’avv.to Melzi ha riferito che l’informazione sul presunto incontro tra il dott. Giuliano e l’avv.to Ambrosoli gli era stata fornita dal M.llo Gotelli, in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano...quest’ufficio, in esecuzione di provvedimento emesso dalla S.V. ha inviato ieri sera un teletato urgentissimo al Centro Criminalpol di Milano ed al Comando Nucleo di Polizia Tributaria della G.di F. di Milano, con incarico di curare la citazione e dell’avv.to Melzi e del M.llo Gotelli, innanzi a codesta Autorità Giudiziaria per il giorno 17 corrente alle h.9,30”* cfr. nota cit. in data 14/8/1979 acquisita in atti all’ud. dell’11/11/1994).

Da altra emergenza documentale, sempre proveniente dall’imputato, e precisamente la pagina della sua agenda personale del 1979, acquisita in atti, risulta alla data del 13

Agosto la seguente annotazione: “ *Parlato per telefono avv.to Melzi h.12*”.

Dalle copie dei quotidiani acquisite in atti risulta, altresì, che in data 14 Agosto 1979, corrispondente a quella della nota redatta dal dott. Contrada, i giornali locali avevano riportato, con grande risalto (prima pagina), la notizia che il vice-questore Contrada aveva parlato con l'avv.to Melzi che aveva confermato l'incontro fra Giuliano ed Ambrosoli; tra le notizie in possesso dei giornalisti risultava anche quella relativa alla data della convocazione dell'avv.to Melzi dinanzi al sostituto Geraci, evento rispetto al quale venivano evidenziate le aspettative di risoluzione dell'indagine riguardante un possibile collegamento tra gli omicidi Giuliano ed Ambrosoli con la vicenda Sindona (cfr. copie “Giornale di Sicilia” in data 14-15e 17 Agosto 1979- acquisite all'ud. dell'11/11/1994).

Emerge, quindi, da inconfutabili emergenze processuali che, contrariamente a quanto ha tentato di asserire l'imputato all'udienza del 4/11/1994, il funzionario di Polizia con il quale l'avv.to Melzi aveva parlato telefonicamente per concordare la propria convocazione dinanzi al dott. Geraci, ed al quale aveva raccomandato la massima riservatezza, era proprio il dott. Contrada, il quale aveva anche appreso che la fonte della notizia in possesso del legale era un m.llo della G. di F.

E' certo, altresì, che a seguito di quel colloquio telefonico era stata data grande pubblicità sulla stampa all'audizione dei due testi Melzi e Gotelli i quali, come dagli stessi concordemente dichiarato al dibattimento, principalmente in relazione alla pubblicità sui loro nomi che si era fatta prima della loro audizione e della grande aspettativa per le dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere, avevano nutrito una seria e comprensibile preoccupazione di una loro sovraesposizione personale che era stata, poi, la causa della loro reticenza dinanzi all'Autorità Giudiziaria: Ambrosoli e Giuliano erano stati uccisi da poco in rapida successione, uno a Milano e l'altro a Palermo, Gotelli e Melzi erano due testimoni, l'uno diretto e l'altro “de relato”, che avrebbero potuto dare un nuovo indirizzo ed impulso alle indagini sui due omicidi evidenziandone un possibile collegamento con le vicende criminali di Michele Sindona, ma la loro audizione da parte della magistratura era avvenuta in un clima di grande clamore pubblicitario che aveva determinato una situazione di grave soggezione psicologica.

Emerge, da un rapporto in data 7/8/1979, a firma dell'imputato, che già a quella data egli era a conoscenza degli articoli di stampa che avevano divulgato la notizia dell'incontro tra Giuliano ed Ambrosoli e che le fonti di tale notizia erano il legale Melzi ed un sottufficiale della G.di F. che, seppur non generalizzato, veniva indicato come testimone oculare dell'incontro; ciononostante egli, nello stesso giorno in cui era apparsa sulla stampa

tale notizia, aveva riferito all'A.G., con affermazione assolutamente categorica, di essere in grado di escludere il verificarsi dell'incontro ed altresì ogni ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da Giuliano e l'affare Sindona (nella seconda pagina del predetto conciso rapporto, composto da due sole pagine, riferiva quanto segue sulle riportate notizie di stampa - “ *In merito si afferma: - che il dott. Giuliano non ha svolto indagini di alcun genere in relazione all'affare Sindona;*

*- che non si è recato a Milano nè per motivi di ufficio nè per motivi personali;*

*- che non si è incontrato con l'avv.to Ambrosoli, peraltro da lui non conosciuto”.*

(cfr. rapporto giudiziario cat. M1/1979 in data 7 Agosto 1979 a firma del dirigente della Squadra Mobile - dott. Bruno Contrada) .

Nel corso delle successive dichiarazioni l'imputato ha ribadito di potere categoricamente escludere che alla data dell'omicidio Ambrosoli Boris Giuliano, in relazione all'affare Sindona, avesse potuto svolgere indagini di alcun genere, in quel periodo già avviate dagli inquirenti americani e dall'A.G. di Milano, e solo a seguito dell'arresto a Roma di V.zo Spatola anche dall'A.G. romana che aveva investito, a sua volta, la Polizia Giudiziaria di Palermo (cfr. ff.44 e ss. 52 e ss. ud.. 11/11/1994).

Anche in ordine a tale categorica affermazione l'imputato è stato smentito da una testimonianza altamente significativa ed assolutamente attendibile proveniente dal fratello di Boris Giuliano, citato anche dalla difesa quale proprio teste.

Ed infatti nel corso della sua deposizione dibattimentale il prof. Emanuele Giuliano ha dichiarato che, non molto tempo dopo l'omicidio del fratello (lo stesso anno o quello successivo), avendo appreso da un articolo apparso sulla stampa che Boris Giuliano si era interessato al caso Sindona in quanto aveva ricevuto una comunicazione dall'F.B.I., con la quale gli investigatori americani lo “*mettevano in guardia sul fatto che Sindona, essendo legato alla famiglia mafiosa di New York dei Gambino era anche legato alle famiglie mafiose palermitane degli Spatola dei Bontate e degli Inzerillo*”, si era rivolto al dott. Contrada il quale gli aveva, personalmente, confermato che effettivamente questa comunicazione dell'F.B.I c'era stata (cfr. ff. 119 e 120 ud. 10/6/1994).

Anche l'avv.to Melzi ha dichiarato che uno dei tanti filoni, da egli stesso indicato all'avv.to Ambrosoli, su cui “ *indagare per scoprire ..le ragioni del crack era anche quello dell'origine di Sindona, dei rapporti originari di Sindona con l'ambiente siciliano*” e come è emerso dalla deposizione di Charles Tripodi, lo stesso Giuliano gli aveva riferito personalmente che aveva avuto modo di scambiare con Ambrosoli “*importanti informazioni sui canali di riciclaggio*” (cfr. dep. Melzi f. 5 e ss ud. 7/7/1995 e dep. Tripodi f. 141 ud.

12/7/1994).

Peraltro le risultanze dibattimentali hanno consentito di accertare che la notizia relativa ad un collegamento tra Giuliano e l'avv.to Ambrosoli per le questioni affrontate, contestualmente, nell'espletamento dei rispettivi incarichi si era diffusa quando Giuliano era ancora in vita e che lo stesso Giuliano, essendone venuto a conoscenza da fonti giornalistiche, era rimasto profondamente turbato.

Il teste Emanuele Giuliano ha riferito di avere appreso, intorno al 1982, dal dott. Boncoraglio che il fratello, nel breve arco temporale intercorso tra l'omicidio Ambrosoli e la sua morte, aveva ricevuto nel suo ufficio a Palermo una telefonata da parte di un giornalista che si rivolgeva a lui per sapere notizie in merito all'omicidio di Ambrosoli: nel corso della telefonata Giuliano si era mostrato ai colleghi presenti *“insolitamente adirato, sorpreso e visibilmente turbato”* (cfr. ff 113 e ss. 127 ud. 10/6/1994) .

Sia il teste Vincenzo Boncoraglio che il teste Antonino De Luca, hanno dichiarato al dibattimento di avere assistito alla predetta telefonata, sostanzialmente confermando quanto riferito dal teste Emanuele Giuliano (cfr. dep. Vincenzo Boncoraglio ff. 80 e 81 ud. 10/1/1995- dep. Antonino De Luca f. 174 ud. 28/10/1994).

Nel corso delle sue dichiarazioni l'imputato ha, piu' volte, affermato di essere stato subito in grado di smentire, con il rapporto inviato all'A.G. il 7 Agosto 1979, *“ dopo una rapida ma intensissima indagine presso i familiari ed i colleghi”*, sia la notizia relativa ad indagini da parte di Giuliano sul caso Sindona sia quella del suo incontro con l'avv.to Ambrosoli , ma sostanzialmente ha ammesso che tale suo convincimento si basava soprattutto su un ragionamento logico-deduttivo, fondato sulla premessa dello strettissimo rapporto di amicizia e fiducia esistente tra lui e Boris Giuliano, il quale se avesse davvero avuto quell'incontro o avesse svolto quelle indagini, certamente lo avrebbe informato; in alcuni passi della sue dichiarazioni lo stesso imputato ha dimostrato di rendersi conto della fragilità di tale tipo di ragionamento (*“ il rapporto intenso veramente direi eccezionale è stato con Boris Giuliano perciò la mia sicurezza nell'affermare che non si è incontrato con Ambrosoli me lo avrebbe detto, non è possibile che non mi diceva una cosa del genere, naturalmente quando io affermo con tanta sicurezza una cosa del genere, l'affermo sempre nei limiti delle prevedibilità umane, se poi per un motivo che non riesco anche oggi a capire, non l'abbia voluto confidare alla moglie, ai suoi uomini piu' fidati, ad un pezzo di carta, a nessuno, io non lo so.”* cfr. ff. 136 e ss. ud. 4/11/1994- cfr. dich. rese dall'imputato all'ud. dell'11/11/1994 ff. 36 e ss. - ud. 23/12/1994 ff. 59 e ss.).

Altri testi della difesa hanno affermato di potere escludere il verificarsi di

quell'incontro sulla base del medesimo ragionamento di tipo deduttivo utilizzato dall'imputato (cfr. dep. sul punto resa da Ignazio D'Antone il quale nell'escludere la fondatezza della notizia ha affermato: "*assolutamente no, noi lo avremmo saputo*" cfr. ff. 47 e 48 ud. 14/7/1995).

Il teste Giovanni Epifanio, questore in carica all'epoca dell'omicidio Giuliano, ha dichiarato di non ricordare neppure che gli uffici investigativi della Questura di Palermo avessero fatto accertamenti per verificare se l'incontro tra Giuliano ed Ambrosoli si era effettivamente verificato (cfr. ff. 60 e ss. ud. 5/5/1995).

Dalle esaminate deposizioni è emerso che, gli stessi familiari degli uccisi Ambrosoli e Giuliano, pur non essendo stati informati dai predetti in ordine ad un incontro intercorso tra loro, non hanno ritenuto in alcun modo di poterlo escludere e certamente la circostanza che Giuliano non ha lasciato traccia di alcuna richiesta per una formale autorizzazione ad effettuare tale missione agli atti del proprio fascicolo personale, non può essere ritenuta decisiva ai fini della sua esclusione, attesa l'assoluta discrezione che a tale incontro doveva necessariamente riservarsi, tanto più, come egli stesso aveva confidato ad un suo stretto collaboratore ed amico, Charles Tripodi aveva iniziato a diffidare del suo stesso ambiente ed in particolare del dott. Contrada (cfr. copia fascicolo personale dott. Boris Giuliano esistente presso il Ministero dell'Interno-acquisito in atti all'ud. del 13/6/1995- copia fascicolo esistente presso la Questura di Palermo- acquisito all'ud. del 30/6/1995).

Per quanto concerne il rapporto tra l'imputato ed il dott. Giuliano non vi è motivo di dubitare che esso sia stato effettivamente, in una prima fase, di intensa collaborazione e di amicizia, soprattutto fino al 1976, con riferimento al periodo in cui il dott. Contrada era stato il dirigente della Squadra Mobile di Palermo e Giuliano aveva svolto le funzioni di vice-dirigente, in tal senso sono state acquisite numerose deposizioni provenienti da testi della difesa, ma dalla significativa testimonianza resa dalla vedova Giuliano è emerso che nell'ultimo periodo della sua vita Giuliano non aveva più frequentato con la stessa assiduità di prima l'imputato manifestando divergenze con lui anche in ordine a piste investigative da privilegiare (cfr. deposizioni rese dai testi della difesa che hanno riferito in merito all'esistenza di ottimi rapporti tra l'imputato e Boris Giuliano: Antonio De Luca 110 e ss. ud. 28/10/1994- Ignazio D'Antone ff. 44 e ss. ud. 14/7/1995- Vittorio Vasquez ud. 10/1/1995- Vincenzo Boncoraglio ff. 71 e ss. ud. 10/1/1995- Salvatore Nalbone ff. 8 e ss. ud. 20/1/1995- Calogero Buscemi f. 146 ud. 20/1/1995- Corrado Catalano ff. 206 e ss. ud. 20/1/1995- Filippo Peritore f. 144 ud. 24/1/1995- Ottavio Fiorita ff. 90 e ss. ud. 31/1/1995- Santi Donato ff. 182 e ss. ud. 13/5/1994- Ferdinando Pachino f. 37 ud. 5/9/1994- Antonio

Subranni f. 24 ud. 16/2/1995).

Dalla deposizione resa da Ines Maria Leotta, vedova Giuliano, è emerso che nel periodo in cui il marito aveva lavorato a stretto contatto con il dott. Contrada, e precisamente tra il 1963 ed il 1976, nel corso del quale con diversi incarichi erano stati entrambi addetti alla Squadra Mobile di Palermo, i due avevano lavorato insieme con grande accordo, affiatamento ed impegno ed il loro rapporto si era trasformato anche in rapporto di personale amicizia, ma da quando il dott. Contrada era diventato dirigente della Criminalpol i loro rapporti si erano “*diradati ed attenuati*” e vi erano state anche minori occasioni di incontro con le rispettive famiglie; ha riferito di avere avuto modo una volta, occasionalmente, di apprendere dal marito che Contrada seguiva sull’omicidio Reina indagini in settori diversi da quelli che egli aveva intenzione di privilegiare (cfr. ff. 6 e ss.- 21e ss.- 30 e ss. ud. 17/3/1995).

Il teste Giovanni Epifanio, questore in carica a Palermo dal Dicembre 1976 al Dicembre 1979, pur avendo riferito dell’esistenza di ottimi rapporti tra Contrada e Giuliano non ha trascurato di evidenziare che tra i due si era manifestato qualche contrasto di natura professionale nell’impostazione di qualche indagine e da un’emergenza documentale, acquisita in atti, è stato possibile accertare che Giuliano aveva ritenuto di lasciare traccia scritta, con un pro-memoria autografo inviato al dott. Contrada in data 20/4/1979, di una notizia confidenziale che aveva acquisito in merito al movente dell’omicidio Reina, da ricercare nel settore degli appalti (cfr. dep. Giovanni Epifanio ff. 46 e ss. ud. 20/7/1994- copia pro-memoria cit. acquisito in atti all’ud. del 19/10/1995).

E’ evidente, quindi, dall’insieme delle risultanze esaminate che Giuliano, che pure in passato aveva nutrito massima stima e fiducia nei confronti del dott. Contrada, nell’ultimo periodo della sua vita aveva iniziato ad avere con lui contrasti di natura professionale, aveva diffidato di lui e gli aveva nascosto di avere effettuato l’incontro con l’avv.to Ambrosoli, svoltosi nel piu’ assoluto riserbo, confidandolo solo dopo l’omicidio di Ambrosoli al suo amico e collaboratore Charles Tripodi.

L’imputato nell’Agosto del 1979, epoca in cui è stato accertato che Sindona era già in Sicilia e gestiva, personalmente e pressochè indisturbato, i propri progetti criminali in diretto collegamento con gli esponenti mafiosi locali, aveva riferito all’A.G.palermitana con molta fermezza ed altrettanta approssimazione di approfondimenti investigativi di essere in grado di escludere ogni ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da Giuliano poco prima della sua uccisione e l’affare Sindona, pur nella consapevolezza che l’F.B.I. aveva già provveduto ad informare il dott. Giuliano dei possibili collegamenti tra il bancarottiere

Sindona e la mafia siciliana (v. dep. di Emanuele Giuliano cit.); nel medesimo rapporto egli aveva affermato, altresì, di potere escludere con perentoria certezza l'esistenza di un incontro tra Giuliano ed Ambrosoli, in realtà emergente da due fonti assolutamente qualificate, ancor prima che le stesse fossero assunte dall'A.G.; in tal modo egli, agevolato anche dal clamore dato dalla stampa alla notizia dell'audizione dei testi Melzi e Gotelli, proprio il giorno dopo in cui egli stesso aveva ricevuto personalmente dall'avv.to Melzi la notizia dell'incontro, aveva consapevolmente neutralizzato sul nascere ogni spunto investigativo che avrebbe potuto indirizzare le indagini verso un possibile legame tra gli omicidi Giuliano ed Ambrosoli.

Anche tale grave comportamento posto in essere dall'imputato, in assoluta sintonia con la successiva agevolazione dell'allontanamento dall'Italia di Jhon Gambino e con le altre emergenze processuali acquisite, ne evidenzia ulteriormente il ruolo svolto per conto di "Cosa Nostra" avvalendosi dei propri incarichi istituzionali con grande abilità dissimulatrice.



## **5. IV Pratica relativa al rinnovo del porto di pistola all'indagato mafioso Vanni Calvello Alessandro**

Tra gli atti sequestrati presso l'abitazione dell'imputato, al momento dell'esecuzione nei suoi confronti del provvedimento cautelare restrittivo, tra alcuni documenti personali d'ufficio in suo possesso, sono state rinvenute le copie di due note a sua firma, l'una in data 22/3/1980 e l'altra del 18/10/1980, aventi entrambe riferimento alla pratica relativa alla licenza per porto di pistola di Vanni Calvello Mantegna Alessandro; richiesto di specificare il motivo per cui deteneva i predetti documenti presso la propria abitazione, all'udienza del 15/11/1994 l'imputato ha dichiarato di non conservare ricordi precisi in merito e di non potere escludere di avere ritenuto opportuno conservare tali documenti a seguito degli sviluppi delle indagini a carico del predetto soggetto (*"io non ricordo il motivo particolare per cui ho conservato le copie, e non ricordo neanche se queste copie le ho fatte all'epoca o successivamente...può darsi che le abbia fatte in esito alle ulteriori indagini su questo soggetto Vanni Calvello, per delle perplessità indubbiamente che avevo, perchè come si rileva facilmente da tutto l'incartamento è stata una pratica piuttosto diciamo, tormentata"*) (cfr. ff. 1 e ss. ud. 15/11/1994).

Nel corso dell'istruzione dibattimentale il Tribunale ha disposto, su conforme richiesta delle parti, l'acquisizione agli atti sia della copia dell'intero fascicolo esistente presso la Prefettura di Palermo riguardante la pratica per porto d'armi intestata al predetto Vanni Calvello Mantegna Alessandro sia delle due note rinvenute presso l'abitazione dell'imputato (cfr. copia fascicolo cit. Prefettura acquisito in atti all'ud. dell'11/11/1994 e le due note a firma dell'imputato cit. acquisite all'ud. del 19/5/1995).

Citato, su richiesta della difesa, ai sensi dell' art.210 c.p.p., all'udienza del 27/6/1995 Vanni Calvello Alessandro, già condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito del procedimento penale denominato maxi-bis, si è avvalso della facoltà di non rispondere (cfr. ordinanza Tribunale in data 19/5/1995 - ud. 27/6/1995 ff. 43 e ss.).

Dall'esame della documentazione acquisita è stato possibile accertare che:

- in data 7/1/1967 Vanni Calvello Alessandro, già in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia n° 787201 rilasciatagli il 18/8/1966 dal Commissariato di P.S. di Lercara Friddi, aveva avanzato istanza alla Questura di Palermo per ottenere licenza di porto di pistola per difesa personale;



- nonostante il parere favorevole alla concessione espresso dal Commissariato di P.S. di “Lercara Friddi” e dall’Arma di Alia, il Prefetto di Palermo, dott. Ravalli, aveva disposto accertamenti in ordine alle modalità di esecuzione dell’omicidio colposo per il quale il Calvello aveva riportato condanna alla pena di mesi sei di reclusione, con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 22/3/1966, e con decreto in data 31/3/1968, non ritenendo sussistente la necessità, prospettata dall’interessato, di andare armato di pistola, aveva rigettato la sua istanza (cfr. ff. 2- 3-4-6-11-12-16 -18 fascicolo acquisito presso la Prefettura cit.);
- il 5/5/1968 il Calvello aveva inoltrato al Questore di Palermo un sollecito al fine di ottenere il richiesto titolo di polizia ed il 16/5/1968 il Prefetto di Palermo, annullando il precedente decreto del 31/3/1968, aveva rilasciato la licenza di porto di pistola al nominato in oggetto, il quale, negli anni successivi aveva ottenuto i regolari rinnovi (cfr. ff. 26- 23 - 27 e ss. fascicolo cit.);
- in data 15/2/1974, la Squadra Mobile di Palermo aveva inviato alla Questura un rapporto informativo, a firma del dirigente Bruno Contrada, con il quale si segnalava che il noto mafioso Vitale Leonardo, nel corso delle rivelazioni rese all’ufficio, aveva tra gli altri indicato quale affiliato alla mafia il principe Alessandro di San Vincenzo, identificato nel nominato in oggetto;
- a seguito di tale segnalazione il Prefetto di Palermo aveva emesso, in data 4/5/1975, decreto di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale in possesso del Calvello, non ravvisandosi l’ulteriore necessità di andare armato di pistola, e con decreto ministeriale in data 30/9/1975 era stato rigettato il ricorso avanzato in via gerarchica dall’interessato (cfr. ff. 89-82- 73-74-75-78 fascicolo cit.);
- il 10/10/1978 il Calvello aveva avanzato nuova istanza per ottenere licenza di porto di pistola che gli era stata concessa con provvedimento emesso il 16/10/1978 dal Prefetto di Palermo Giovanni Epifanio, e che successivamente gli era stato rinnovato a seguito dei reiterati pareri favorevoli formulati dal 2° Distretto di Polizia diretto dal dott. Purpi (cfr. ff. 92-93-94 - 102 -103-107 fascicolo cit.);
- con nota in data 22/3/1980, a firma del dirigente Bruno Contrada, la Criminalpol aveva comunicato alla Questura (Polizia Amministrativa) in sede che, a seguito delle indagini richieste dal Centro Nazionale Criminalpol nell’ambito del sequestro in persona di Michele Sindona, non erano emersi elementi idonei a spiegare rapporti telefonici tra Vanni Calvello Pietro, la sua convivente, la cittadina inglese Radclif Marcia ed Erasmo Victor Gambino, tuttavia si riteneva opportuno segnalare che il

fratello del predetto Calvello, il nominato Alessandro, aveva costituito oggetto di particolare interesse investigativo nel quadro delle indagini svolte, sia dalla P.S. che dai C.C., su un gruppo di mafia costituito da elementi di Palermo, Corleone ed Altofonte (cfr. ff. 138-139 fascicolo cit.);

- successivamente a tale segnalazione, in data 20/9/80, il Calvello aveva avanzato istanza tendente al rinnovo della licenza di porto di pistola, prossima alla scadenza;
- il Questore di Palermo, nonostante il parere favorevole già espresso dal 2° Distretto di Polizia il 23/9/1980, aveva richiesto ulteriore motivato parere alla Criminalpol in ordine al predetto rinnovo, in relazione alla nota trasmessa da quell'ufficio il 22/3/1980 (cfr. ff. 144-146-140 fascicolo cit.);
- con nota in data 18/10/1980, a firma del dirigente dott. Contrada, la Criminalpol aveva espresso un parere favorevole ed il successivo 22 Ottobre Vanni Calvello aveva ottenuto il richiesto rinnovo (cfr. ff. 154 e 136 fascicolo cit.);
- in data 3/11/1984, a seguito del mandato di cattura emesso il 24/10/1984 dall'Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Palermo a carico del Calvello in relazione al reato di associazione mafiosa, il Questore ed il Prefetto di Palermo avevano disposto, rispettivamente, la revoca della licenza di porto di fucile e di porto di pistola per difesa personale rilasciati al predetto (cfr. ff. 118-133-166-170 fascicolo cit.) .

Ciò premesso occorre soffermare l'attenzione sulle tre note a firma dell'imputato rinvenute agli atti della descritta documentazione e precisamente: la nota informativa del 15/2/1974; la nota informativa del 22/3/1980 ed il parere favorevole al rinnovo del porto di pistola del 18/10/1980.

Con la nota del Febbraio 1974 il dott. Contrada, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Palermo, aveva segnalato alla Questura le recenti dichiarazioni rese dal pentito Vitale Leonardo a carico di Vanni Calvello, evidenziando che lo stesso risultava titolare sia della licenza di porto di pistola sia dell'autorizzazione per la gestione di un night-discotheca nella terrazza del Castello di S. Nicola.

Si è avuto modo di accertare sulla base della documentazione acquisita in atti e dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato, che il 29 Marzo del 1973 si era presentato spontaneamente presso gli uffici della Squadra Mobile di Palermo Vitale Leonardo, imputato in stato di libertà provvisoria in relazione al sequestro dell'ing. Luciano Cassina; aveva chiesto di essere ricevuto dal dott. Contrada, il quale si era occupato delle indagini sul predetto sequestro, facendo presente che per una crisi di coscienza maturatasi negli ultimi tempi si era determinato a riferire fatti e circostanze inerenti le organizzazioni mafiose;

mentre in relazione al sequestro Cassina era stato immediatamente escusso dal magistrato che si occupava del relativo procedimento, in ordine agli altri fatti di mafia, di cui aveva dichiarato essere a conoscenza, era stato sentito da ufficiali di P.G., della P.S. e dell'Arma, dinanzi ai quali aveva reso ampie e spontanee dichiarazioni, confessando tra l'altro di essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio in pregiudizio del mafioso Bologna Giuseppe per il quale erano stati tempestivamente acquisiti numerosi riscontri (cfr. rapporto giudiziario preliminare sul fermo di P.G. di Vitale Leonardo, indiziato dell'omicidio in persona di Giuseppe Bologna e sulle indagini connesse redatto in data 31/3/1973 dalla Squadra Mobile- acquisito all'ud. dell'11/11/1994); come affermato dallo stesso imputato, gli inquirenti che lo avevano interrogato si erano subito resi conto che si trattava di un soggetto a conoscenza di molti fatti, esposti con notevole memoria e lucidità, e nonostante i sintomi di una profonda crisi mistica, che era alla base della sua determinazione a collaborare con la Giustizia, aveva dimostrato subito di riferire fatti aventi rispondenza oggettiva in risultanze già note agli inquirenti che si erano occupati dei singoli episodi delittuosi dallo stesso narrati; per la prima volta aveva fornito un organigramma delle famiglie mafiose operanti a Palermo rendendo notizie che, nei limiti delle sue conoscenze, si erano rivelate altamente attendibili sia con riferimento alle circostanze descritte che ai soggetti indicati (cfr. dichiarazioni rese dall'imputato ff. 17 e ss. ud. 4/11/1994).

Tra i soggetti non appartenenti ai settori tradizionali di estrazione dei mafiosi il Vitale aveva indicato quali affiliati mafiosi alcuni professionisti medici (tra cui il dott. Barbaccia cui si è fatto cenno in altra parte della presente trattazione) e avvocati, alcuni politici (tra cui Vito Ciancimino) ed il nobile, principe Alessandro di S. Vincenzo identificato in Vanni Calvello Mantegna Alessandro (classe 1939) di Vincenzo e di Mantegna Stefania (cfr. p.v. delle spontanee dichiarazioni rese da Vitale Leonardo in data 30/3/1973 - acquisito in atti all'ud. dell'11/11/1994).

Come lo stesso imputato ha dichiarato all'udienza dell'11/11/1994, la finalità della nota inoltrata in data 15/2/1974 era quella di richiamare l'attenzione della Questura sull'opportunità di esaminare la situazione del Calvello al fine dei conseguenziali provvedimenti in ordine ai titoli di Polizia di cui lo stesso risultava in possesso (cfr. ff. 8 e ss. ud. cit.).

Ed infatti la Questura, con nota del 29/4/1975, aveva trasmesso il predetto rapporto informativo della Squadra Mobile al Dirigente la III° Divisione per i provvedimenti di competenza ed il successivo 4/5/1975 il Prefetto di Palermo aveva revocato la licenza di porto di pistola in possesso del Calvello (cfr. ff. 91 e 82 fascicolo Prefettura cit.).

La predetta determinazione era stata adottata nonostante in quel momento le dichiarazioni del Vitale fossero le uniche emergenze a carico del nominato in oggetto, come può evincersi dalla stessa nota a firma del dott. Contrada del 15/2/1974.

Con la nota del 22/3/1980 indirizzata alla Questura Polizia Amministrativa, la Criminalpol, all'epoca diretta dal dott. Contrada, aveva segnalato d'iniziativa l'esito di alcune indagini espletate su Vanni Calvello Pietro Mantegna, su richiesta del Centro Nazionale Criminalpol nell'ambito delle indagini sulla vicenda Sindona, ed al contempo aveva evidenziato che il fratello di questi Alessandro aveva *“formato di recente argomento di particolare interesse investigativo nel quadro delle indagini svolte su un gruppo di mafia costituito da elementi di Palermo, Corleone ed Altofonte. Vanni Calvello Alessandro avrebbe avuto non chiari e, comunque, sospetti rapporti con i detti mafiosi, implicati peraltro in traffici di droga”*. Si comunicava che i fatti in argomento erano stati già riferiti alla competente A.G. di Palermo con rapporti della P.S. e dei C.C. concludendo che la segnalazione in oggetto alla Polizia Amministrativa veniva fatta *“in quanto sia il Vanni Calvello Pietro che Alessandro risultavano in possesso di licenza di porto di pistola rilasciata loro dalla Questura”*.

In margine alla predetta segnalazione, inviata alla Questura in un periodo in cui era ancora in carica il Questore Vincenzo Immordino (che come già evidenziato andò in pensione nel Giugno successivo), si legge un'annotazione manoscritta recante la data 24 Marzo *“ Sig. Dirigente III° Divisione : conferire insieme al dott. Contrada”* più sotto vi è altra annotazione: *“ Conf.to il 24.3 : tenersi in contatto per la tempestiva adozione del provvedimento di revoca...”* (cfr. annotazioni contenute nella copia del provvedimento acquisito all'udienza del 19/5/1995).

Pochi mesi dopo la predetta segnalazione il Calvello aveva presentato altra istanza di rinnovo del porto di pistola (v. istanza del 20/9/1980) e nonostante il II° Distretto di Polizia, diretto dal dott. Purpi, avesse espresso parere favorevole, la decisione era stata sospesa per richiedere un ulteriore motivato parere alla Criminalpol in relazione alla precedente nota da quest'ufficio redatta il 22/3/1980.

A questo punto, il dott. Contrada nella sua qualità di dirigente dell'ufficio formalmente investito di esprimere un motivato parere in ordine alla richiesta di rinnovo del porto di pistola avanzata dal Calvello, aveva espresso un parere favorevole.

Tale parere era stato formulato sulla base di un conciso provvedimento, a firma dell'imputato, nel quale si segnalava che *“ nel corso delle indagini svolte dalla Squadra Mobile, dalla Criminalpol e dall'Arma, nel periodo Luglio 1979 e Maggio 1980, in ordine*

*ad un'associazione per delinquere mafiosa composta di elementi di Altofonte- Ciaculli- S.Lorenzo- Corso Dei Mille-Corleone, responsabile di omicidi, traffico di droga ed altri gravi reati, era stata presa in esame la posizione del nominato Vanni Calvello Mantegna Alessandro”* evidenziando che il predetto, proprietario dell'immobile in cui era installato il complesso- bar-night-club-ristorante, denominato il Castello a S. Nicola L'Arena, aveva costituito una società di fatto per la gestione di tale complesso con Di Carlo Francesco, pregiudicato mafioso in quel momento latitante; si affermava che in quel momento non erano emersi elementi tali da far ritenere una corresponsabilità del Vanni Calvello nell'attività delittuosa del gruppo di cui faceva parte il Di Carlo, si ometteva di evidenziare che in passato il Calvello era già stato indicato dal pentito Vitale Leonardo quale affiliato mafioso e si concludeva esprimendo, in modo netto, *“parere favorevole al rinnovo di porto di pistola”*.

Sulla base del predetto parere, sul quale risulta apposta una sigla (riconosciuta come propria dal questore dell'epoca Giuseppe Nicolichia nel corso della propria deposizione dibattimentale- cfr. ff. 133 e ss. ud. 17/3/1995 - f. 154 fascicolo Prefettura cit.) con data di ricevimento del 21 Ottobre, il giorno successivo veniva redatto il provvedimento di rinnovo (cfr. rinnovo del 22/10/1980 f. 136 fascicolo Prefettura cit.).

Tale provvedimento, a differenza degli altri provvedimenti di rinnovo di cui al fascicolo intestato al Calvello (v. ff. 27-36-50-58-63 fascicolo cit.), contiene una dettagliata motivazione nella quale si evidenzia che:

- *agli atti d'ufficio da cui si rileva che le notizie di cui alla nota della Criminalpol, già acquisite agli atti fin dal Marzo c.a., non comportarono alcun provvedimento di revoca o di sospensione della licenza di porto di pistola nella considerazione che era opportuno attendere le eventuali iniziative del Magistrato inquirente;*
- *constatato che analoga decisione venne anche adottata in occasione della notizia secondo la quale il richiedente era stato indicato quale possibile affiliato alla mafia;*
- *rilevato che anche in occasione del rilascio dei successivi rinnovi e del subingresso nella titolarità della licenza di Polizia per l'esercizio di bar-ristorante e discoteca situato nell'immobile denominato “il Castello” di San Nicola L'Arena, sempre per le suddette motivazioni, non venne adottata alcuna decisione di revoca o di sospensione;*
- *ravvisata l'opportunità di adottare analoga decisione sia perchè le suddette notizie oggi, come allora, sono ancora tutte da provare, sia perchè un eventuale rifiuto da notificare potrebbe intralciare lo sviluppo delle indagini in corso.*

*Si rinnovi.*

*Firmato : Il Questore*

Nel provvedimento acquisito al fascicolo della Prefettura, sopra la decisione di rinnovo, apposta con scrittura autografa del questore risulta anche l'annotazione “ *Conferito con S.E.* ”.

Escusso all'udienza del 17/3/1995 il questore dell'epoca Giuseppe Nicolicchia, ha dichiarato che la nota del 18/10/1980, a firma del dott. Contrada, gli era stata, con certezza, consegnata personalmente dal dott. Contrada (ed infatti la nota di ricevimento in data 21/10 era stata personalmente apposta dallo stesso Questore quando Contrada gliela aveva consegnata - cfr. f. 165 ud. 17/3/1995); ha ricordato che il dott. Contrada aveva proposto il rinnovo ma, poichè egli aveva avuto delle perplessità, “ *si trattava di un caso un pò dubbio*”, aveva deciso di sottoporlo anche all'attenzione del Prefetto dell'epoca, dott. Di Giovanni (da qui l'annotazione apposta al provvedimento di rinnovo relativa al colloquio avuto con S.E. il Prefetto); questi aveva convenuto che, sulla base della nota redatta il 18/10/1980 dalla Criminalpol, si poteva senz'altro concedere il rinnovo e che un rifiuto, secondo la prospettata esigenza di polizia, avrebbe potuto intralciare le ulteriori indagini sul conto del Calvello; il teste ha dichiarato, altresì, che era al corrente del fatto che all'epoca vi erano indagini in corso sul predetto Calvello e che per prassi l'esame delle pratiche relative a rilasci o rinnovi di porti d'arma era demandato all'ufficio di Questura della III° Divisione; solo se si trattava di pratiche di un certo rilievo il predetto ufficio non si assumeva la responsabilità di adottare un provvedimento ma lasciava che fosse il vice-questore o direttamente il Questore ad assumere la decisione (“ *è evidente che trattandosi di una figura un po' losca, visto e considerato le informazioni che c'erano, il dirigente la III° Divisione, che mi ha sottoposto all'esame questa pratica, non ha voluto siglarla* ” cfr. f. 141 ud. cit.); alla specifica domanda, posta reiteratamente dalla difesa, tendente ad accertare se il dott. Contrada gli avesse segnalato Vanni Calvello ha risposto: “ *Non me lo ricordo...Domanda: “ non se lo ricorda o lo esclude? Risposta: “ non ricordo questo particolare in sostanza”* (cfr. ff. 131 e ss. ud. 17/3/1995).

Con riferimento al parere favorevole espresso nella nota redatta in data 18/10/1980, l'imputato alle specifiche domande tendenti ad accertare come mai, quando aveva avuto la possibilità di esprimere formalmente un parere sulla pratica del Calvello, che pure aveva segnalato pochi mesi prima come soggetto all'attenzione degli inquirenti in indagini di mafia, aveva espresso un parere favorevole al rinnovo del porto di pistola ha risposto che : “ *la valutazione fu quella di soprassedere ..una valutazione confortata anche dalla mia convinzione che l'orientamento degli uffici a me superiori e parlo di Questura e di*

*Prefettura, fossero orientati in tal senso, per cui io ritenni doveroso esporre nella premessa il fatto e concludere con ..esprimendo un parere che può, a prima vista, apparire in contrasto con la premessa, un parere che è contrastante con la premessa, la premessa avrebbe dovuto comportare o l'astensione dall'esprimere qualsiasi parere oppure un parere contrario. Io ritengo di averne parlato con il questore e di avere espresso queste mie perplessità...di lasciare le cose così come stavano anche per non mettere in allarme questo soggetto, nella considerazione che ogni momento era buono per fare un provvedimento, un decreto di revoca del titolo di Pilozia e che la permanenza ancora per un po' di tempo del titolo di Polizia non avrebbe comportato nessun danno alle indagini, mentre avrebbe potuto comportare un danno alle indagini un provvedimento di revoca immediata” (cfr. ff. 13 e ss. ud. 11/11/1994).*

A tali dichiarazioni deve obiettarsi che la decisione adottata direttamente dall'imputato con la nota del 18/10/1980 non era stata affatto una decisione interlocutoria di “sopraspedere”: con quella nota egli aveva, infatti, espresso un parere nettamente favorevole al rinnovo; non è vero, quindi, che egli aveva nutrito perplessità in ordine a tale decisione e, come peraltro è stato dichiarato dall'ex Questore di Palermo Giuseppe Nicolichia, era avvenuto esattamente il contrario e cioè Contrada aveva proposto il rinnovo ed il Questore (così come anche il Dirigente della III° Divisione che a lui aveva demandato quella decisione) aveva avuto tali perplessità da ritenere necessario consultare il Prefetto e far predisporre un provvedimento, che contrariamente alla prassi, conteneva una motivazione molto dettagliata; con le dichiarazioni rese al dibattimento l'imputato ha sostanzialmente riconosciuto che la peculiare esigenza di Polizia di accogliere l'istanza di rinnovo avanzata dal Calvello per evitare di destare i suoi sospetti sulle indagini in corso sul suo conto era sua; tale esigenza, che come già evidenziato in altra parte della presente trattazione (v. scheda Cancemi) risulta del tutto analoga a quella suggerita dallo stesso imputato in relazione alla pratica della patente di Stefano Bontate, rivela tutta la sua pretestuosità tanto più se si tiene conto che nel caso di specie si trattava di consentire ad un soggetto sospettato di gravi collusioni con pericolosi esponenti mafiosi di continuare ad andare in giro armato.

Nel corso dell'esame da parte del P.M., reso dall'imputato alla precedente udienza del 4/11/1994, questi aveva dichiarato di essersi raramente interessato per pratiche di rilascio di porto d'arma, in riferimento alle quali non gradiva che gli venissero fatte sollecitazioni e ciò per due ordini di ragioni: 1) la sua contrarietà, in linea di principio, alla detenzione di armi per uso di difesa personale; 2) l'estrema difficoltà di ottenere tali licenze, in base alle disposizioni ministeriali vigenti in materia, per le quali era necessario provare “

*l'assoluta necessità di circolare armati*" (cfr. ff. 144 e 145 ud. 4/11/1994); ha, piu' volte, ribadito che il proprio comportamento nel rilascio di pareri per autorizzazioni concernenti titoli di Polizia era sempre stato improntato al massimo rigore precisando che raramente il dirigente della Squadra Mobile esprimeva pareri circa rilasci o rinnovi di autorizzazioni amministrative in materia di armi, ciò avveniva solo se si trattava di mafiosi, di criminali, in tali casi particolari veniva richiesto un parere motivato della Squadra Mobile o della Criminalpol che, per le indagini svolte avevano una maggiore conoscenza di tali soggetti (cfr. ff. 154 e ss. ud. 4/11/1994- ff. 21 e ss. ud. 11/11/1994) .

Con il parere espresso nella nota in oggetto, quindi, l'imputato ha mostrato di entrare in contraddizione con se stesso sia con riferimento a quanto affermato nel presente dibattimento sia con il comportamento che egli stesso aveva adottato nel 1974; in tale epoca, quando secondo le dichiarazioni rese in questo dibattimento dai collaboratori di giustizia, egli era ancora un funzionario fedele, aveva ritenuto di assumere l'iniziativa di richiamare l'attenzione degli uffici di Polizia Amministrativa sulle dichiarazioni rese dal pentito Vitale sul conto di Vanni Calvello al fine di prendere le opportune determinazioni sui titoli di Polizia in suo possesso; nel 1980, pur avendo in precedenza doverosamente riferito le risultanze di indagini condotte dalla Criminalpol, su delega dell'A.G. romana sul conto di Pietro Calvello e su Calvello Alessandro, congiuntamente con la Compagnia dei C.C. di Monreale, quando si era trattato di dare un parere formale sull'opportunità di rinnovare il porto di pistola per difesa personale all'indagato mafioso Calvello Alessandro, aveva adottato una decisione assai poco rigorosa, omettendo ogni valutazione in ordine *"all'assoluta necessità che lo stesso andasse armato"* ed anzi tentando di sostenere la propria decisione di dare un parere favorevole al rinnovo con una pretestuosa esigenza di Polizia finalizzata a non destare i suoi sospetti sulle indagini in corso sul suo conto.

Nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11/11/1994 l'imputato ha respinto con fermezza di avere avuto sollecitazioni per esprimere il parere favorevole al rinnovo del porto di pistola al Vanni Calvello da ambienti esterni, ma alla precedente udienza del 4/11/1994, quando non aveva escluso di essersi interessato di sollecitare altro tipo di pratiche (v. passaporti) per amici o conoscenti, richiesto di specificare quali fossero le modalità di interessamento che utilizzava in tali casi ha affermato che di solito faceva una telefonata o si incontrava con il collega interessato della pratica (Domanda P.M.: *"che metodo utilizzava in questi casi, faceva una telefonata al collega funzionario dell'ufficio passaporti?* Risposta: *" Mi pare difficile che gli scrivessi una lettera, era una telefonata, oppure l'incontravo"* cfr. ff. 152 e ss. ud. 4/11/1994).



Dalla testimonianza resa dall'ex questore di Palermo risulta che il dott. Contrada si era recato personalmente da lui per sottoporre alla sua attenzione il suo parere favorevole, difficilmente sostenibile sulla base delle emergenze obiettive a carico del Calvello.

L'imputato ha dimostrato di essere in evidente difficoltà nello spiegare come mai nella nota dell'Ottobre del 1980 avesse ommesso il riferimento all'esistenza a carico del Calvello delle dichiarazioni già rese nei suoi confronti dal Vitale, quale ulteriore elemento unitamente alle recenti indagini sul suo conto, sostenendo che si era trattato di una semplice dimenticanza (*“ deve essermi completamente sfuggito che di Vanni Calvello Alessandro avesse parlato anche Leonardo Vitale”* cfr. f. 31 ud. 11/11/1994).

Eppure sulla base della sua segnalazione del 1974 la comunicazione relativa all'esistenza a carico del Calvello delle sole dichiarazioni del pentito Vitale aveva comportato l'adozione da parte del Prefetto in carica di un provvedimento di revoca della licenza di porto di pistola in possesso del Calvello ed il rigetto del ricorso da quest'ultimo avanzato per via gerarchica (cfr. f. 82 fascicolo Prefettura- provvedimento di revoca in data 4/5/1975- e f. 74 decreto emesso in data 30/9/1975 dal Ministro dell'Interno).

Sotto tale profilo deve ritenersi destituita di ogni fondamento anche l'affermazione contenuta nella motivazione del provvedimento con il quale il 22/10/1980 si era concesso al Calvello il richiesto rinnovo, sulla base della constatazione che quando il predetto era stato in passato indicato quale possibile affiliato alla mafia non era stato adottato alcun provvedimento nei suoi confronti di revoca o sospensione essendosi ritenuto opportuno attendere le decisioni del Magistrato inquirente (cfr. II° paragrafo della motivazione del provvedimento già cit.).

Tale affermazione oltretutto è errata, sulla base delle evidenziate emergenze documentali, era anche obiettivamente pretestuosa perchè è del tutto evidente che le decisioni demandate all'Autorità di Polizia in ordine all'opportunità di rilasciare o mantenere ad un soggetto indiziato di collusioni mafiose il possesso di un porto di pistola sono del tutto diverse da quelle che presiedono l'adozione delle decisioni da parte della Magistratura in ordine alla sua colpevolezza.

Si è già evidenziato che quando il dott. Contrada aveva inoltrato la segnalazione relativa alle indagini sul conto del Calvello nel Marzo del 1980 era in carica il Questore Immordino e che nella annotazione in calce alla segnalazione della Criminalpol si era sottolineata la necessità di tenersi in contatto con il dott. Contrada per la tempestiva adozione del provvedimento di revoca nei confronti del Calvello; ma anche nella suddetta nota del Marzo del 1980 il dott. Contrada pur avendo riferito l'esito delle recenti indagini

sul conto del Calvello aveva affermato che questi *“avrebbe avuto non chiari, e comunque sospetti rapporti con i detti mafiosi, implicati, peraltro in traffici di droga”*; all’udienza del 27 Dicembre del 1994 ha sostenuto che con la nota del Marzo 1980 egli aveva segnalato gli elementi a carico dei fratelli Calvello anche se nei confronti dei predetti non erano emerse specifiche responsabilità così come, peraltro, tale quale quadro indiziario era rimasto inalterato il successivo Ottobre quando proprio per questo aveva espresso un parere favorevole (*“ nel fare queste segnalazioni io però ero sempre nel dubbio, forse era un mio pregiudizio, mi sembrava quasi impossibile, cioè non riuscivo a capacitarmi, a convincermi, che un soggetto del genere, indubbiamente appartenente ad una famiglia ..una delle poche famiglie nobili che era rimasta a Palermo, ancora ricca, facesse parte di un’organizzazione criminale mafiosa di cui facevano parte i Marchese, di cui faceva parte Gioè e criminali del genere. Non è che ne fossi convinto ma delle volte mi sembrava anche possibile che questo qua avesse subito l’influenza negativa e che fosse quasi vittima di questa gente solo perchè era il principe proprietario di quel castello in quella zona”* cfr. ff. 44 e ss. ud. cit.).

Gli stessi dubbi di Contrada non aveva nutrito però il cap. Basile, che come si evince dallo stesso rapporto redatto congiuntamente nel Febbraio del 1981 sugli omicidi Giuliano e Basile dagli organi di P.G. della Pubblica Sicurezza e dell’Arma dei C.C., era stato il principale artefice proprio delle indagini a carico di Vanni Calvello Mantegna; ed infatti nel Luglio del 1979 era stato il cap. Basile, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale, nel quadro delle indagini relative alla scomparsa dei fratelli Sorrentino di Altofonte, a richiedere alla Procura della Repubblica di Palermo l’emissione di provvedimenti tendenti ad accertare la consistenza patrimoniale e le disponibilità bancarie dei fratelli Di Carlo, dei fratelli Gioè, di Marchese Antonino e di Vanni Calvello Mantegna Alessandro, motivando la sua richiesta con il fondato convincimento che tali individui fossero coinvolti in traffici illeciti ed in particolare in quello della droga (il Di Carlo Francesco, soggetto pregiudicato era stato di recente arrestato all’aeroporto di Fiumicino - voli internazionali, con ingente valuta italiana e dollari U.S.A.); lo stesso cap. Basile aveva riferito alla Procura che a San Nicola L’Arena esisteva un’infrastruttura alberghiera denominata *“Il Castello”* dove fondatamente si riteneva che avvenisse lo spaccio di droga e che apparteneva alla società di fatto costituita da Vanni Calvello Mantegna Alessandro ed i fratelli Di Carlo ed ancora che, negli anni dal 1976 al 1978, avevano lavorato alle dipendenze dei fratelli Di Carlo e del Vanni Calvello Mantegna, asseritamente quali camerieri, ma in realtà quali uomini di fiducia dei titolari della predetta infrastruttura i

nominati Gioè, i quali, sulla base delle indagini condotte dal dott. Giuliano, erano risultati coinvolti nella scoperta del covo di via Pecori Giraldi (cfr. ff. 38 e ss.- 54 e ss. rapporto 7/2/1981 cit acquisito all'ud. del 6/5/1994).

Erano questi gli elementi messi in luce dal cap. Basile nel corso delle ultime indagini compiute prima di essere ucciso dalla mafia, e che nella segnalazione del Marzo 1980, inoltrata dal dott. Contrada alla Polizia Amministrativa, erano stati prospettati come “ *non chiari e comunque sospetti rapporti*” del Calvello con i predetti mafiosi e che, dopo pochi mesi, nell'Ottobre del 1980 non avevano impedito all'odierno imputato, nella sua qualità di dirigente della Criminalpol, di esprimere un parere nettamente favorevole al rinnovo del porto di pistola per difesa personale al Calvello.

Ogni tentativo prospettato dall'imputato al fine di difendere il proprio operato nell'episodio in oggetto ha rivelato tutta la sua inconsistenza e fragilità: alla data dell'Ottobre del 1980 Calvello Alessandro, già indicato dal pentito Vitale quale affiliato mafioso ed al centro di importanti indagini da parte degli organi inquirenti che ne avevano evidenziato gli stretti collegamenti con pericolosissimi mafiosi, non avrebbe potuto ottenere, sulla base delle rigorose direttive ministeriali vigenti in materia richiamate dallo stesso imputato ed in assenza del favorevole parere espresso dalla Criminalpol, il rinnovo del porto di pistola per difesa personale; il dott. Contrada, che pure nel 1974 aveva adottato un comportamento ben diverso segnalando alle Autorità competenti il Calvello come affiliato mafioso secondo le dichiarazioni del Vitale, che egli stesso aveva ritenuto attendibili, nel 1980 lo aveva favorito con il rilascio di un parere favorevole al rinnovo di porto di pistola che egli stesso aveva avuto cura di presentare personalmente al Questore dell'epoca, il quale, pur ritenendo il dott. Contrada proprio “ *braccio destro*” e degno di massima fiducia (cfr. dichiarazioni rese in tal senso dal teste Nicolichia nel corso della sua deposizione dibattimentale), aveva avuto delle perplessità al punto da consultarsi anche con il Prefetto concordando una motivazione del provvedimento di rinnovo del porto di pistola al Calvello, di cui era stato l'evidente ispiratore il dott. Contrada.

Tale ennesimo favoritismo emerso da inconfutabili risultanze documentali posto in essere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di appartenenza alla mafia (e successivamente condannato con sentenza irrevocabile per associazione mafiosa) si pone in singolare simmetria con il favoritismo adottato dallo stesso dott. Contrada nei confronti del mafioso Stefano Bontate (come già evidenziato, riferito concordemente dai collaboratori di giustizia Mannoia e Cancemi) e contribuisce significativamente ad avvalorare il complessivo quadro probatorio a carico dell'imputato.



## 6. IV Il rapporto Contrada-Cassarà-Montana

L'esame delle risultanze processuali sul tema dei rapporti esistenti tra l'odierno imputato ed i funzionari della P.S. Cassarà e Montana ha dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, ed analogamente a quanto già emerso per altri suoi colleghi (cfr. Gentile-Immordino-Giuliano) anche il dott. Cassarà ed il dott. Montana avevano nutrito nei suoi confronti una seria diffidenza.

Tale diffidenza attestata al dibattimento da persone particolarmente vicine ai predetti funzionari per ragioni familiari o di lavoro, ha valore probatorio in quanto si fondava su comportamenti anomali posti in essere dal dott. Contrada nell'espletamento delle proprie funzioni che alcuni suoi colleghi particolarmente attenti e impegnati nel settore della lotta alla criminalità organizzata (tanto da essere caduti per tale causa) avevano rilevato adottando di conseguenza un'estrema riservatezza nell'esercizio dei propri incarichi istituzionali.

Tra le testimonianze acquisite in merito ai rapporti Contrada-Cassarà è di peculiare rilevanza quella resa dalla vedova del dott. Cassarà, sig.ra Laura Iacovoni, alla quale il marito, pur non entrando nello specifico dei fatti attinenti il proprio lavoro, aveva in più occasioni e con assoluta nitidezza manifestato la propria diffidenza, gradualmente maturata nel corso della sua permanenza a Palermo, sia nei confronti dell'odierno imputato che del dott. Ignazio D'Antone, suo stretto collaboratore ed amico.

Iacovoni Laura ha reso la propria deposizione all'udienza del 20/5/1994, ma già nel corso di altro dibattimento penale, le cui relative trascrizioni sono state acquisite in atti, aveva già avuto modo di affrontare con sostanziale analogia di contenuti il medesimo argomento (cfr.pp.vv. trascrizione delle dichiarazioni rese dalla teste, in data 25/5/1993, nel dibattimento celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Palermo- acquisiti all'ud. del 19/4/1994- doc. n° 23 elenco doc. depositati dal P.M.).

La teste ha riferito che il marito, appena trasferito a Palermo, aveva avuto un iniziale atteggiamento di fiducia e disponibilità nei confronti del suo nuovo ambiente di lavoro; ha ricordato che in quel periodo era ancora Questore di Palermo il dott. Vincenzo Immordino con il quale il marito aveva subito ripreso "*rapporti di stima, amicizia e fiducia reciproca*" avendo già collaborato con lui nel periodo in cui aveva ricoperto l'incarico di Questore a

Reggio Calabria; ha riferito che il rapporto con il Questore Immordino era continuato anche quando quest'ultimo era andato in pensione ed a tal proposito ha ricordato l'episodio di una visita che il marito gli aveva fatto nel corso della quale l'ex questore gli aveva manifestato la sua diffidenza nei confronti del dott. Contrada maturata in relazione all'operazione del Maggio 1980 (cfr. ff.2-1 e ss. ud. 20/5/1994- pp.vv. trascrizioni deposizione resa dinanzi alla Corte di Assise di Palermo cit.).

Dalla risultanze acquisite in atti emerge che il 3/5/1980, quando era ancora in carica il Questore Immordino, il Commissario Capo dott. Antonino Cassarà era stato assegnato alla Squadra Mobile di Palermo, proveniente da Trapani e, dopo un periodo in cui era stato addetto alla sez. omicidi, alla sezione catturandi ed alla sezione investigativa, era stato nominato vice-dirigente della Squadra Mobile, all'epoca diretta dal dott. Ignazio D'Antone, che in tale carica era rimasto dall'Aprile 1981 all'Aprile 1985 (cfr. nota rilasciata dalla Questura di Palermo in data 9/3/1995. acquisita in atti all'ud. del 22/9/1995- ff. 599 e ss. all.ti inchiesta Zecca- acquisiti ud. 6/5/1994- deposizione Guglielmo Incalza ff. 176 e ss. ud. 24/1/1995- dep. D'Antone Ignazio ud. 9/9/1994 e 14/7/1995).

La teste Iacovoni Laura ha dichiarato che, dopo alcuni mesi di lavoro a Palermo (ha precisato dopo circa sei, otto mesi- v. f. 42 ud. cit.), il marito aveva cominciato ad essere diffidente perchè tutte le piu' importanti operazioni di Polizia non andavano a buon fine ed aveva iniziato a nutrire gravi sospetti sia nei confronti del dott. Contrada che nei confronti del dott. D'Antone che definiva "*uomo del dott. Contrada*"; ha affermato che il marito aveva avuto occasione di manifestarle apertamente la sua assoluta sfiducia nei confronti del dott. Contrada (ha riferito le testuali parole che il marito aveva usato nei suoi confronti : "*non mi fido*") rappresentandole il suo disagio e la sua difficoltà per essere costretto per ragioni di lavoro ad avere contatti con lui, specialmente nel periodo in cui il predetto funzionario aveva diretto la Criminalpol (cfr. ff. 2 e ss. 13 e ss. 21-39 ud. cit.).

Ha riferito che il marito, di solito, era poco incline a manifestarle le sue perplessità su funzionari o collaboratori dell'ufficio ed ha precisato che si era verificato un episodio nel quale il marito aveva dimostrato la sua avversione ad intrattenere rapporti anche di natura personale con il dott. Contrada: in occasione della festa di laurea del cognato, nel Luglio 1984, la suocera, che era stata collega della sig.ra Contrada, aveva invitato i coniugi Contrada al ricevimento, ma quando Ninni Cassarà aveva appreso di tale invito aveva manifestato vivacemente il proprio disappunto dichiarandole la sua intenzione di andarsene qualora fossero arrivati ("*ritengo che si trattasse della laurea di mio cognato...quando noi arrivammo a casa dei miei suoceri mio marito, apprendendo la notizia che erano stati*

*invitati i coniugi Contrada, ebbe toni di grande disppunto e manifestò l'idea di andarsene qualora fossero venuti ”cfr. ff. 3-4-40 ud. cit.).*

Ha precisato che quando si era verificato il fallimento dell'operazione di Polizia presso l'albergo “Costa Verde” il marito l'aveva informata che l'operazione era stata “*intralciata*” dal dott. D'Antone, che proprio in quella occasione aveva definito “*uomo del dott. Contrada*”; anche nei confronti del suo diretto dirigente, il dott. D'Antone, già in quell'epoca aveva avuto modo di maturare la propria diffidenza (cfr. ff. 16 e ss.-28 e ss.-38 ud. cit.) .

Ha parlato dello stato di sovraesposizione e di isolamento nel quale era venuto a trovarsi il marito a seguito della sua deposizione al processo per l'omicidio Chinnici: in tale processo, celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, il marito aveva riferito che il dott. Chinnici gli aveva parlato di un imminente mandato di cattura da emettere a carico dei cugini Salvo; soltanto il giudice Paolo Borsellino ed il cap. dei C.C. Pellegrini avevano confermato tale circostanza mentre gli altri testi ed in particolare il suo dirigente dott. D'Antone l'avevano smentita; nel Marzo del 1984, coevamente alla testimonianza resa dal marito, erano giunte diverse telefonate anonime di minaccia presso la loro abitazione che il marito aveva ritenuto particolarmente allarmanti; il dott. Francesco Forleo, segretario del sindacato di Polizia S.I.U.L.P. cui aderiva il marito, con il quale questi intratteneva “*rapporti di grande stima, fiducia reciproca e confidenza*” , subito dopo un esposto che i cugini Ignazio e Nino Salvo avevano presentato nei confronti del marito, aveva inviato una lettera ufficiale al Ministro dell'Interno pro-tempore, rappresentandogli la preoccupazione per la situazione di pericolo in cui versava il dott. Cassarà al quale, poco dopo tempo, era stata assegnata una macchina blindata ed una minima scorta; ha riferito che in quel periodo la famiglia era stata costretta a lasciare per ragioni di sicurezza una casa a piano terra trasferendosi in un'abitazione ad un piano alto di un palazzo sito nella via Croce Rossa, dove era stata installata una porta blindata; ha riferito che, secondo quanto aveva sentito dire dal marito al titolare della ditta che aveva installato la porta, la fattura era stata recapitata al dott. Contrada, all'epoca Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia (cfr. ff. 7 e ss. - 36 e ss. ud. cit.- pp.vv. trascrizioni deposizione resa da Iacovoni Laura dinanzi alla Corte di Assise di Palermo cit.).

Dopo l'omicidio del marito, avvenuto il 6 Agosto 1985 a pochi giorni di distanza da quello del dott. Giuseppe Montana (28 Luglio 1985) che era stato uno dei suoi piu' vicini collaboratori, la sig.ra Cassarà, memore delle diffidenze che il marito aveva nutrito nei confronti di uomini appartenenti al proprio ambiente di lavoro, si era energicamente opposta

acchè la salma del marito fosse portata per la camera ardente negli uffici della Questura (cfr. f. 46 ud. cit.).

Nel corso del contro-esame dibattimentale della teste la difesa ha introdotto un argomento difensivo, successivamente sviluppato in sede di conclusioni finali, in base al quale la diffidenza manifestata dal dott. Cassarà nei confronti dell'odierno imputato poteva essere considerato "*un fatto di traslazione*" in relazione alla sfiducia manifestata dal dott. Cassarà nei confronti del suo diretto dirigente il dott. Ignazio D'Antone (cfr. f. 29 ud. cit.).

Tale argomento difensivo appare destituito di fondamento alla luce delle reiterate dichiarazioni rese dalla vedova Cassarà con riferimento alla specifica diffidenza manifestata dal marito nei confronti del dott. Contrada: la teste ha specificato che il marito nutriva disagio ad intrattenere i suoi rapporti non con la struttura della Criminalpol bensì con il suo dirigente (f. 14 ud. cit); ha riferito le specifiche parole che il marito le aveva detto con riferimento al dott. Contrada (f.39); ha parlato dell'episodio del ricevimento nell'abitazione dei suoceri che ha esclusiva attinenza alla persona del dott. Contrada ed ha riferito che il marito definiva il dott. Ignazio D'Antone "*uomo del dott. Contrada*" e non al contrario come sarebbe logico nell'ipotesi di "traslazione", con esplicito riferimento ad un sinistro collegamento tra i due funzionari, confermato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia già esaminate (cfr. schede Cancemi e Spatola), nell'ambito del quale la posizione di preminenza era riconosciuta dal dott. Cassarà all'odierno imputato piuttosto che al dott. D'Antone.

Tale testimonianza, reiteratamente confermata nel corso di più' dibattimenti penali, assolutamente inequivocabile nei suoi contenuti, proveniente dalla vedova dell'ex vice-dirigente della Squadra Mobile di Palermo, appare di particolare attendibilità: non si ravvisa, infatti, alcun plausibile motivo per cui il dott. Cassarà avrebbe dovuto confidare alla propria moglie informazioni non veritiere e, d'altra parte, non v'è alcun fondamento al sospetto, avanzato dalla difesa, che tale teste abbia potuto mentire.

Numerose sono, peraltro, le conferme che tale dichiarazione ha avuto da parte di altri testi all'odierno dibattimento.

Il teste Marcello Immordino ha deposto in ordine alla progressiva involuzione dei rapporti tra il dott. Cassarà ed il dott. Contrada: ha riferito che Cassarà aveva avuto occasione, in un primo tempo, di esternargli il proprio entusiasmo per avere avuto proprio dal dott. Contrada attrezzature tecniche come supporto logistico- investigativo; successivamente in più' occasioni (ha ricordato, una cena per la promozione del dott. Cassarà a Vice-questore aggiunto ed altro incontro subito dopo il processo per l'omicidio



Chinnici) gli aveva avanzato le sue perplessità a continuare ad avere contatti con la struttura S.I.S.D.E. e con il dott. Contrada per le sue indagini; affrontando tale argomento aveva pronunciato la frase: “*seno puzza di bruciato*” (cfr. ff.48 e ss. ud. 24/6/1994).

Il medesimo teste ha confermato che il dott. Cassarà manteneva rapporti di stima ed amicizia con il padre, ed ha ricordato che questi gli aveva riferito di avere ricevuto la visita del dott. Cassarà in un periodo in cui era già andato in pensione: Cassarà in tale occasione gli aveva detto con riferimento al dott. Contrada “ *che aveva fatto bene a non dargli eccessiva fiducia*” (ud. 24/6/1994 ff. 37 e ss. ud. anti-meridiana 24/6/1994 f. 19).

Il teste Francesco Forleo, già segretario del sindacato di Polizia S.I.U.L.P. cui aderiva il dott. Cassarà a lui legato anche da rapporti di amicizia personale, ha deposto sui colloqui avuti con quest'ultimo in ordine al suo progressivo isolamento all'interno della Questura di Palermo ed alla sua diffidenza nei confronti di Bruno Contrada (cfr. ff. 72 e ss. ud. 13/5/1994).

Nel corso della sua deposizione il teste ha integralmente confermato il contenuto delle dichiarazioni già rese il 3/6/1993 al P.M., dichiarando che nel corso di numerosi incontri avuti con Cassarà questi gli aveva parlato delle molteplici difficoltà che si frapponavano alla sua attività, della condizione di progressivo isolamento e quindi di pericolosa sovraesposizione in cui si era venuto a trovare nella lotta contro “Cosa Nostra”; lamentava di non ricevere il necessario sostegno sia dai vertici della Questura che dell'Alto Commissario, in particolare confidandogli che “*non si fidava del dott. Bruno Contrada*”, allora “*braccio destro*” dell'Alto Commissario De Francesco (cfr. ff. 75 e ss. ud. cit.).

Ha confermato l'episodio, ricordato anche dalla vedova Cassarà, di una lettera inviata al Ministro Dell'Interno per segnalare l'esigenza di un immediato trasferimento del funzionario dalla Sicilia per ragioni di sicurezza personale (cfr. 80 e ss. ud. cit).

In merito all'operazione “Hotel Costa Verde” il teste Donato Santi ha riferito di avere assistito personalmente ad un colloquio tra il dott. Cassarà ed il dott. Montana avente ad oggetto le cause del fallimento di tale operazione di Polizia che si era svolta mentre il dott. Cassarà si era dovuto allontanare da Palermo per ragioni d'ufficio: l'operazione non era stata eseguita secondo le modalità programmate dal dott. Montana (mediante irruzione di personale in divisa armato nel predetto albergo di Cefalu', dove era stata segnalata la presenza ad un ricevimento di matrimonio della figlia di un esponente mafioso di spicco di numerosi mafiosi) a causa di un contro-ordine impartito direttamente dal dirigente della Squadra Mobile dott. Ignazio D'Antone che aveva fatto eseguire una mera identificazione dei soggetti presenti avvalendosi di alcuni agenti in borghese per evitare di “*spaventare*

*donne e bambini*” (cfr. ff. 155 e ss. ud. 13/5/1994).

Il m.llo Donato Santi, citato anche quale teste dalla difesa, ha dichiarato di avere lavorato per molto tempo in collaborazione con il dott. Cassarà riferendo di avere constatato “*ottimi*” rapporti tra tale funzionario ed il dott. Contrada; richiesto di specificare cosa intendesse per “*ottimi rapporti*” il teste ha risposto: “ *Cassarà se c’era qualche cosa me l’avrebbe sicuramente detto*”(cfr. ff. 162 e ss. ud. cit.).

In ordine ai rapporti esistenti tra il dott. Cassarà ed il m.llo Donato Santi, la sig.ra Iacovoni Laura ha dichiarato che quando era giunto a Palermo il marito lo aveva trovato in servizio presso la sez. investigativa ed era stato un suo collaboratore, quando però aveva assunto la vice-dirigenza della Squadra Mobile il sottufficiale in oggetto non aveva fatto parte del piccolo gruppo dei suoi più stretti collaboratori tra i quali ha, invece, annoverato l’agente Natale Mondo, Roberto Antiochia e la dott.ssa Pluchino (cfr. ff. 6-33 ud. 20/5/1994).

Escusso all’udienza del 10/6/1994 il teste Saverio Montalbano, trasferito, su sua domanda, nel 1986 alla Squadra Mobile di Palermo proveniente da Trapani, dove da ultimo aveva ricoperto l’incarico di dirigente della Squadra Mobile, ha riferito che in epoca antecedente al proprio arrivo a Palermo, in occasione di una perquisizione eseguita presso il “Circolo Scontrino- Loggia Iside 2” di Trapani, aveva avuto modo di rinvenire nel cassetto personale del “Gran Maestro”, tra altre cose, una copia di un numero della rivista “I Siciliani” del Novembre 1985, nel quale era pubblicato un articolo molto esteso sull’Ordine del Santo Sepolcro; in tale articolo il giornalista diceva che il dott. Cassarà, prima di essere ucciso, stava lavorando ad alcune indagini sui Cassina e sul predetto Ordine cavalleresco, di cui faceva parte anche il dott. Contrada (cfr. ff. 11 e 12 dep. Montalbano ud. cit. - copia articolo citato pubblicato sulla rivista “I Siciliani” del Novembre 1985- acquisito all’ud. del 15/7/1994. La “Loggia Iside 2” è risultata essere una loggia massonica segreta con a capo, nella qualità di “Gran Maestro” il prof. Grimaudo di Trapani, già condannato per la sua appartenenza a tale associazione - Sul punto cfr. teste Elio Dell’Anna- comandante del Reparto Operativo dei C.C. di Trapani- f. 44 ud. 20/9/1994). Ancor prima di giungere a Palermo il dott. Contrada gli aveva fatto pervenire, indirettamente , attraverso un maresciallo dei C.C. di Trapani che lavorava per il S.I.S.D.E., apprezzamenti sul suo operato professionale e quando era giunto a Palermo, assegnato alla sez. Investigativa, lo stesso maresciallo lo aveva sollecitato a mettersi in contatto con il dott. Contrada fornendogli anche il suo numero personale di telefono scritto su un biglietto, che egli aveva strappato (cfr. ff. 9e 10 ud. cit.).

Il dott. Montalbano, ha riferito, quindi, che in un primo tempo l'agente della P.S. Natale Mondo (anch'egli tragicamente assassinato, il 14/1/1988, a colpi di pistola in un agguato mafioso) lo aveva informato delle *"diffidenze molto serie"* che sia il dott. Montana che il dott. Cassarà, di cui era stato stretto collaboratore, avevano avuto sul conto del dott. Contrada e del dott. D'Antone; successivamente, nei primi mesi della propria permanenza a Palermo, anche un funzionario addetto alla Squadra Mobile, la dott.ssa Margherita Pluchino gli aveva confermato, nei medesimi termini in cui lo aveva già appreso dall'agente Mondo, che sia il dott. Cassarà che il dott. Montana avevano nutrito *"serie diffidenze"* nei confronti dei predetti funzionari (cfr. ff. 11 e ss.- 33 e ss. -85 e ss. -109 ud. cit.).

Entrambi gli avevano riferito che i dott.ri Cassarà e Montana si comportavano di conseguenza e, soprattutto nel settore della ricerca latitanti, operavano nel piu' stretto riserbo (*"entrambi mi riferirono delle serie diffidenze che sia il dott. Cassarà e poi anche il dott. Montana nutrivano nei confronti sia del dott. Contrada che del dott. D'Antone, tant'è vero che addirittura mi dicevano entrambi che ciò faceva sì che all'epoca i due funzionari, Cassarà e Montana, operassero anche loro in tema di ricerca latitanti sostanzialmente di nascosto, come poi, mio malgrado, mi trovai costretto a fare anch'io successivamente"* ff. 33 e ss. ud. cit.- nel corso della sua deposizione il teste ha riferito in merito al sospetto fallimento di alcune specifiche operazioni di Polizia finalizzate alla cattura di latitanti mafiosi a causa dell'intervento del dott. D'Antone, all'epoca dirigente della Criminalpol, che in piu' occasioni, specie nel settore della cattura latitanti *"scavalcava"* il Dirigente della Squadra Mobile dell'epoca, dott. Nicchi - cfr. ff. 18 e ss. 23 e ss. - 35 e ss. - 86 e ss.- 97 e ss. ud. 10/6/1994).

Il teste Montalbano ha dichiarato che, sulla base della propria esperienza professionale e tenuto conto anche delle parole riferitegli da Natale Mondo e Margherita Pluchino, dei quali non aveva alcun motivo di dubitare, aveva deciso di adottare la massima prudenza e cautela nell'operare all'interno della squadra Mobile di Palermo ed aveva evitato di stabilire quel personale contatto con il dott. Contrada, che fin dal suo arrivo a Palermo gli era stato sollecitato.

Escussa all'udienza dell'8/7/1994, quale teste di riferimento ai sensi dell'art. 195 c.p.p., la dott.ssa Margherita Pluchino ha integralmente confermato le circostanze riferite nella sua deposizione dal dr. Montalbano.

La teste, attualmente vice-questore aggiunto Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, ha dichiarato di avere prestato servizio dall'inizio del 1983 presso la Squadra Mobile di Palermo, con la qualifica di Ispettore-capo, nel periodo in cui anche il

dott. Cassarà ed il dott. Montana ricoprivano incarichi nell'ambito della sezione investigativa; ha riferito, quindi, che i suoi rapporti di lavoro erano consistiti nella piu' stretta collaborazione con i predetti funzionari per tutto ciò che concerneva le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Palermo in materia di criminalità organizzata e ricerca di latitanti mafiosi (cfr. ff. 11 e ss. ud. 8/7/1994).

Ha dichiarato di essere rimasta in servizio presso la Squadra Mobile di Palermo fino al 1988 avendo avuto, quindi, modo di collaborare anche con il dott. Montalbano nel periodo in cui questi aveva diretto, nel biennio 1986-1988, la sezione investigativa; ha risposto affermativamente alla specifica domanda rivolta tendente ad accertare se fosse vero che aveva riferito al dott. Montalbano, nei primi tempi della sua permanenza a Palermo, delle "serie diffidenze" nutrite dai dott.ri Cassarà e Montana nei confronti del dott. Contrada e del dott. D'Antone (cfr. f. 12 ud. cit.).

Ha precisato che il dott. Montalbano era giunto alla Squadra Mobile di Palermo dopo una fase drammatica in cui la struttura investigativa versava in difficili condizioni; resasi conto che il nuovo dirigente dimostrava di essere un funzionario capace con una buona esperienza di Polizia Giudiziaria aveva ritenuto doveroso metterlo al corrente di alcune situazioni di cui era a conoscenza: nello svolgimento del lavoro investigativo, ed in particolare nelle indagini nel settore della ricerca dei latitanti di un certo spessore criminale, i dott.ri Cassarà e Montana avevano manifestato la loro intenzione di non comunicare ad altri, ed in particolare al dott. Contrada, tutto quello che si andava facendo; identico atteggiamento i due funzionari avevano adottato nei confronti del dott. D'Antone (cfr. ff. 13 e ss. ud. cit.).

Ha specificato di avere rilevato, con assoluta certezza, dal comportamento che i dott.ri Cassarà e Montana adottavano nel concreto svolgimento della loro attività lavorativa, la seria diffidenza che nutrivano nei confronti del dott. Contrada, all'epoca Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario: si trattava di una diffidenza nei confronti della persona e non dell'Ufficio che egli rappresentava; ad esemplificazione di ciò ha ricordato che quando provenivano da tale ufficio richieste di approfondimenti di indagini e di scambi di informazioni, la teste aveva avuto modo di constatare, assistendo ad alcuni colloqui telefonici tra il dott. Contrada ed il dott. Cassarà, che questi non gli forniva informazioni complete sulle indagini che aveva in corso (*"recepivo perchè ero presente a qualche telefonata che le risposte che il dott. Cassarà forniva in merito a determinati episodi non erano complete..io sapevo che conosceva piu' particolari di quelli che riferiva al telefono al dott. Contrada"* cfr. ff. 14 e ss. ud. cit.).

Nella gestione concreta del lavoro la teste ha, quindi, ulteriormente affermato di avere, piu' volte, constatato questo tipo di reticenza da parte del dott. Cassarà nei confronti del dott. Contrada (cfr. f. 21 ud. cit.). Ha dichiarato che, stante il notorio legame di collaborazione ed amicizia esistente tra il dott. Contrada ed il dott. D'Antone, la diffidenza che il dott. Cassarà manifestava con i suoi comportamenti era correlata ad entrambi i predetti soggetti (cfr. f. 29 ud. cit.).

Emerge, quindi, dalle testimonianze rese dal dott. Montalbano e dalla dott.ssa Pluchino che i comportamenti adottati dai dott.ri Cassarà e Montana nello svolgimento del loro lavoro, e soprattutto nel settore della ricerca dei latitanti mafiosi, era la logica conseguenza di quella diffidenza che il dott. Cassarà aveva palesato per prima alla moglie, sig.ra Iacovoni.

Il teste Saverio Montalbano ha, poi, riferito altri specifici episodi verificatisi nel corso della sua carriera che avevano mostrato anomalie di comportamento con specifico riguardo al dott. Contrada.

Ha dichiarato che, nella sua qualità di dirigente della sez. investigativa della Squadra Mobile di Palermo, aveva partecipato alle prime fasi delle indagini sull'omicidio dell'ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco, verificatosi il 15/1/1988; nell'Aprile del 1988 era stato incaricato dal dirigente della Squadra Mobile, dott. Antonino Nicchi, di redigere, con la collaborazione del collega Agnello, il relativo rapporto giudiziario sollecitato con urgenza dalla locale Procura (cfr. ff. 2 e ss. - 39 e ss. 72 e ss. ud.10/6/1994). Ha affermato che la versione definitiva del rapporto inoltrata all'A.G., era differente da quella che egli aveva redatto perchè talune frasi della sua versione originale erano state cancellate personalmente dal dott. Nicchi, il quale non gli aveva fornito alcuna motivazione nell'effettuare quelle cancellazioni che non aveva in alcun modo condiviso (cfr. ff. 27 e ss. 60 ud. cit.).

Una di tali frasi tolte riportava talune considerazioni contenute in un memoriale manoscritto, rinvenuto nell'abitazione dell'ex sindaco di Palermo subito dopo il suo omicidio, in cui si faceva riferimento all'appartenenza del dott. Contrada all'Ordine del Santo Sepolcro: nel corso dell'udienza il teste ha esibito i tre fogli originali della propria bozza di rapporto (e precisamente quelli recanti i nn° 23-28-31) contenenti le cancellature a matita operate dal dott. Nicchi, il quale nel corso della sua deposizione all'ud. del 24/1/1995, ha riconosciuto di esserne stato, effettivamente, l'autore materiale (cfr. ff. 232 e ss. ud. cit.- n° 3 fogli dell'originale di minuta di rapporto redatta dal dott. Montalbano- copia del p.v. di perquisizione domiciliare eseguita in data 15/1/1988 nell'appartamento in uso all'ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco con copia del memoriale manoscritto

sequestrato nel corso della predetta perquisizione- copia del rapporto giudiziario redatto, in data 22/4/1988, dalla Squadra Mobile di Palermo sull'omicidio Insalaco, a firma del dirigente dott. A. Nicchi, nel quale si dà atto che la stesura era stata curata dal Commissario Capo dott. Saverio Montalbano e dal dott. Biagio Agnello - documenti acquisiti all'ud. del 10/6/1994).

Nella pagina n° 28 del rapporto giudiziario sull'omicidio Insalaco, inoltrato all'A.G., con riferimento al contenuto del manoscritto-memoriale rinvenuto nell'abitazione dell'ucciso, si legge: “ *Egli cerca il colloquio con l'allora Alto Commissario Prefetto De Francesco, senza riuscirvi. Parla, pertanto, con il dott. Contrada (allora Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario) manifestandogli le sue preoccupazioni, confidandogli cose che scaturivano dalla sua sfiducia nelle Forze dello Stato, spiegando che riteneva molti personaggi, peraltro tutti collegati al conte Cassina tramite l'Ordine del santo Sepolcro, contro di lui . Il dott. Contrada escluse*”. A questo punto la versione originale del rapporto redatto dal dott. Montalbano continuava con la frase, riportata dall'Insalaco nel suo memoriale, successivamente cancellata dal dott. Nicchi: “ *Poi, dopo poco tempo, apprendo che anche lui viene insignito dell'Ordine*”.

Il rapporto continua con positive valutazioni sulla generale attendibilità del memoriale Insalaco (“ *dal contenuto del c.d. memoriale è possibile evincere una forma di testimonianza da parte chi scriveva, forse anche a futura memoria, tuttavia espressa su fatti, circostanze ed uomini, rappresentati con verosimile aderenza alla realtà*”), conclude, nella parte relativa all'individuazione delle possibili causali del delitto, con la frase: “ *L'ex sindaco ucciso costituiva, in ogni caso, un serio pericolo per quel sistema di potere che ha retto le sorti di questo Centro e che, a tutt'oggi, non vuole lasciarsi sfuggire di mano il controllo del potere acquisito*”; nella versione originale della bozza-Montalbano il predetto sistema di potere era connotato dall'aggettivazione “ *politico-mafioso*” cancellata nella versione del rapporto inoltrata ufficialmente (cfr. ff. 28 e 31 rispettivamente delle due versioni del rapporto giudiziario in oggetto acquisite in atti).

Il teste Emanuele De Francesco ha confermato che l'Insalaco aveva richiesto di avere un incontro con lui e che egli aveva delegato il dott. Contrada che gli aveva comunicato sulla base di appunti scritti l'esito dell'incontro (cfr. ff. 81 e ss. ud. 31/5/1994- anche l'imputato ha ammesso il predetto incontro cfr. ff. 59 e ss. ud. 20/12/1994).

Le circostanze relative all'iscrizione del dott. Contrada al Santo Sepolcro ed al suo personale collegamento con il conte Arturo Cassina sono risultate acclerate nell'ambito del predetto dibattimento, come si è già avuto modo di esporre in altra parte della presente

trattazione (cfr. scheda riscontri collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo).

Per quel che concerne la testimonianza resa dal dott. Nicchi con riferimento alle cancellazioni del rapporto Insalaco egli ha ammesso di esserne stato l'autore materiale, ha sostenuto di avere esposto al dott. Montalbano le ragioni che lo avevano indotto ad adottare quella decisione, sostanzialmente riconducibili all'esigenza investigativa di approfondire le indagini sul Santo Sepolcro e sul dott. Contrada in un momento successivo: *“tentai di spiegare questo al dott. Montalbano che si trattava soltanto di una forma di strategia investigativa, non stare a puntualizzare troppo sul Cavaliere del Santo Sepolcro che di per sè stessa ancora non è un'associazione per delinquere, ma che noi ci tenessimo il fatto per noi sì da poterlo sviluppare successivamente trovando un qualcosa che collegasse il dott. Contrada a questi Cavalieri del Santo Sepolcro....non volevo, tutto sommato scoprire tutte le carte che potevamo in futuro avere...ho voluto toglierlo perchè ne facessimo oggetto di un piu' approfondito accertamento. Successivamente...alla sezione investigativa ..c'era molta gente, c'era un parlare molto concitato, Montalbano mi ripeté di nuovo il perchè io avessi tolto l'appartenenza ai Cavalieri del Santo Sepolcro dal rapporto riferito al dott. Contrada, io siccome c'era molta gente tagliai corto, dico: “perchè ho deciso così e basta, lo firmo io il rapporto. Non volevo ripetermi, mi dava un po' fastidio ripetermi “ cfr. ff. 240 e ss. ud. 24/1/1995).*

La motivazione addotta dal dott. Nicchi appare il tentativo di fornire una giustificazione successiva, ma sotto diversi profili illogica, di quella decisione che ha rivendicato a sè stesso assumendosene tutta la responsabilità.

Ed infatti il teste Montalbano ha, piu' volte, specificato nel corso della propria deposizione che era stato contrario a quella decisione anche perchè il dott. Nicchi non aveva fornito alcuna giustificazione alla sua scelta che era apparsa come un atto d'imperio proprio perchè il dirigente si era rifiutato di discutere le obiezioni addotte dal funzionario estensore del rapporto (Domanda: *“ qual'era la motivazione? espresse una motivazione il dott. Nicchi? Risposta: “ No, non ne diede alcuna, mi disse semplicemente che quello andava cancellato..” - cfr. ff.27 e ss. ud. 10/6/1994).*

La motivazione addotta dall'ex dirigente della Squadra Mobile, facente riferimento ad esigenze di approfondimento investigativo, è apparsa del tutto pretestuosa alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal dott. Nicchi che ha affermato che quell'approfondimento, in realtà, non venne mai fatto (Domanda: *“ Questo approfondimento investigativo venne fatto?” - Risposta: “ No, no, anche prima che andassi via...praticamente l'attività investigativa che io sappia, non è andata piu' avanti finchè c'ero io”).*

L'esigenza addotta di non volere *"scoprire le carte"* in proprio possesso appare illogica alla luce del fatto che comunque il memoriale Insalaco nella sua versione originale era stato allegato a quel rapporto, come d'altra parte era assolutamente necessario fare trattandosi di un atto sequestrato nell'abitazione dell'ucciso e la cui omissione dagli atti trasmessi alla Magistratura avrebbe integrato gravi ipotesi delittuose.

Quello che il dott. Nicchi aveva realizzato con quella decisione non consisteva, e d'altra parte non poteva consistere, nell' occultamento di un documento pertinente al grave reato commesso, ma obiettivamente significava, così come sostenuto dal Montalbano, che era stato operato un ridimensionamento di un particolare punto contenuto in quel documento, e, con riferimento alla persona dell'odierno imputato, consistente nell'attribuire scarsa importanza, nel rapporto trasmesso dalla Polizia giudiziaria alla Magistratura, all'ambiguo collegamento individuato dall'Insalaco tra il dott. Contrada ed il dott. Cassina per il tramite dell'Ordine del Santo Sepolcro .

Altro dato anomalo emerso dalla deposizione del dott. Nicchi riguarda la circostanza che, nonostante l'omicidio Insalaco fosse stato uno dei fatti piu' eclatanti ed oscuri accaduti a Palermo, egli aveva informato il Questore, suo superiore, di quel rapporto solo dopo averlo trasmesso alla Magistratura nella sua versione corretta (*" al Questore lessi soltanto il rapporto dopo che lo spedii firmato da me..all'Autorità Giudiziaria "* cfr. dep. Nicchi f. 248 ud.24/1/1995).

Tale circostanza è stata confermata dal Questore di Palermo all'epoca in cui il rapporto Insalaco era stato redatto, dott. Alessandro Milioni, il quale, all'udienza del 9/2/1995, pur avendo riferito che l'omicidio Insalaco era stato *"un fatto eclatante"* verificatosi a Palermo, oggetto di discussione anche in sede di Comitato dell'Ordine e della Sicurezza a Roma, ha riferito che il dott. Nicchi gli aveva portato in visione il relativo rapporto solo dopo la trasmissione dello stesso all'A.G. (cfr. ff. 9 e ss. -20 e ss.ud. cit.).

Nel corso della sua deposizione il teste Montalbano ha riferito altro episodio, strettamente connesso a quello della vicenda relativa all'illustrato rapporto giudiziario: ha dichiarato che, nel corso della mattina del 2 Novembre 1988 (che ha ricordato con precisione perchè era la ricorrenza della commemorazione dei defunti), ritornando in ufficio al Commissariato Libertà ove prestava servizio, dopo aver preso un caffè, aveva trovato seduto nella poltrona della sua stanza, che condivideva con il collega Santini, il dott. Contrada il quale aveva chiesto di parlare con lui (*" lo trovai seduto in una poltrona all'angolo...mi disse: Montalbano con te voglio parlare"* alchè il dott. Santini salutò e se ne



andò). Rimasti soli nella stanza il dott. Contrada aveva affrontato due argomenti: sostanzialmente gli aveva richiesto come mai il dirigente della Squadra Mobile, dott. Nicchi, gli avesse assegnato la stesura del rapporto sull'omicidio Insalaco e lui gli aveva risposto che il Dirigente aveva ricevuto un sollecito da parte della Procura in ordine a quel rapporto per la stesura del quale lo aveva, evidentemente, ritenuto idoneo; dopodichè, prima di andarsene aveva fatto alcuni apprezzamenti sulle qualità del dott. Cassarà dicendo che *“era un ottimo poliziotto e che se non fosse morto, certamente date le sue qualità, sarebbe arrivato a ricoprire il ruolo di dirigente della Squadra Mobile di Palermo. Poi aggiunse che, anch'io, date le mie qualità di poliziotto...un giorno avrei potuto pure io dirigere la Squadra Mobile di Palermo...sostanzialmente fece, per carità, una specie di parallelo dicendo che anch'io avevo delle ottime qualità ed un giorno possibilmente avrei potuto rivestire l'incarico anzidetto. Ripeto lo ringraziai per l'apprezzamento ma in quel momento avevo una comunicazione giudiziaria con una pesante imputazione a mio carico ”* (cfr. ff. 7 e ss.- 27 e ss. - 80 e ss. ud. cit.) .

A questo punto il teste ha fatto, spontaneamente, riferimento alla vicenda giudiziaria relativa alle imputazioni di favoreggiamento e falso ideologico in atto pubblico elevate nei suoi confronti con riferimento all'asserita omissione di talune circostanze nel rapporto relativo all'omicidio in danno dell'assistente Natale Mondo, da lui redatto, su incarico del dott. Nicchi in collaborazione con altri colleghi ed inoltrato all'A.G. il 30/5/1988 (cfr. ff. 29 e ss.- 86 e ss. ud. cit.).

Tale vicenda giudiziaria, che secondo le dichiarazioni del teste era stata per lui causa di grande amarezza atteso il rapporto di amicizia che lo aveva legato all'agente Mondo, si è conclusa con la piena assoluzione del Montalbano da tutti gli addebiti: il relativo procedimento è stato definito con sentenza passata in giudicato e con la richiesta di assoluzione per insussistenza dei reati contestatigli, formulata dallo stesso Procuratore Generale nel giudizio conclusivo celebrato dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. sentenze acquisite in atti all'ud. del 10/6/1994).

Per quel che riguarda la visita effettuata dal dott. Contrada al dott. Montalbano nel Novembre 1988 deve esaminarsi la linea difensiva adottata dall'imputato in ordine all'episodio.

Innanzitutto egli ha affermato di non avere mai avuto nè rapporti di particolare vicinanza nè di collaborazione professionale con il dott. Montalbano; ha escluso categoricamente di essersi recato nell'occasione descritta dal predetto presso il Commissariato Libertà al fine di discutere con lui, sostenendo che la sua presenza in quegli

uffici era stata casuale avendo egli pensato di passare a salutare il dirigente di quel Commissariato, il dott. Purpi, trovandosi nella zona per altri motivi; ha affermato che, pur avendo appreso, dal piantone, che il dott. Purpi era assente, aveva deciso di salire ugualmente a salutare il dott. Santini, in passato suo collaboratore, mentre ha escluso di "sapere" che il dott. Montalbano fosse in quel periodo addetto al predetto Commissariato (*“Montalbano è una delle centinaia, forse migliaia di funzionari di Polizia che io ho conosciuto nei miei 35 anni di carriera, non ho avuto mai nessun particolare rapporto di vicinanza con lui, nè di collaborazione di lavoro, nè di amicizia; sarei in difficoltà a riferire le occasioni in cui l’ho incontrato se non le avesse dette lui in una delle precedenti udienze..l’ho rivisto dopo qualche anno nelle circostanze che ha riferito lui, cioè negli uffici del Distretto di Polizia di via Libertà, nella data che ha indicato lui, cioè il 2 Novembre 1988,...avevo preso appuntamento con mio figlio in via Libertà per andare a salutare il prof. Mattarella che ha la segreteria proprio di fronte al Commissariato di via Libertà, siccome avevo problemi per posteggiare la macchina, l’avevo posteggiata nello spazio riservato alle auto del Commissariato...mi stavo allontanando quando poi mi è venuto in mente che era opportuno che io andassi a dirlo al dirigente che sapevo era il dott. Purpi e nello stesso tempo anche per salutarlo...il piantone mi disse che il dott. Purpi era ammalato, che non c’era, che c’era il dott. Santini che io conoscevo molto bene perchè era stato un periodo anche alla Squadra Mobile alle mie dipendenze..siccome il piantone mi disse che il dott. Santini sarebbe tornato di lì a poco perchè era andato a pigliare un caffè ed allora pensai di aspettarlo, di salutarlo anche perchè c’era molto tempo ancora per questo appuntamento che avevo stabilito nella segreteria del prof. Mattarella; il piantone mi fece salire e venne Santini con Montalbano e seppi in quell’occasione che Montalbano era stato aggregato, era stato mandato lì al distretto di Polizia come terzo funzionario, non sapevo assolutamente che Montalbano facesse servizio al primo distretto di Polizia...io non sono andato al Distretto di Polizia a trovare Montalbano che non mi interessava assolutamente incontrare, non aveva da chiedergli nulla nè sentivo il bisogno di andarlo a salutare...naturalmente venuto Santini con Montalbano vengo a sapere che lui fa servizio lì e stiamo un po' a parlare...solite banalità...il punto è questo io il 2 Novembre del 1988 non sono andato al Commissariato di Polizia di via Libertà per parlare di qualcosa di specifico con il dott. Saverio Montalbano....egli ha raccontato che io gli ho detto tu diventerai il Capo della Mobile, questo non è assolutamente vero, è probabile che gli abbia detto qualche parola di incoraggiamento...non ricordo assolutamente che Santini si sia allontanato....non avevo nessun interesse a chiedergli notizie sul rapporto dell’omicidio*

*Insalaco, anche perchè non sapevo che questo rapporto l'aveva fatto lui*" cfr. ff. 49 e ss. ud. 20/12/1994).

Attesa l'assoluta divergenza tra la versione offerta dal teste Montalbano e quella resa dall'imputato in ordine alla circostanza relativa al loro incontro presso il Commissariato Libertà è stata assunta la testimonianza del dott. Santini, da entrambi indicato come presente nell'occasione in esame.

Il predetto teste ha riferito quanto segue: *" se fosse il 2 Novembre non lo rammento, comunque che il dott. Contrada nel periodo in cui fui in servizio al Commissariato Libertà venne me lo ricordo perfettamente, ricordo quella mattinata...mi ricordo che trovai quella mattina il dott. Contrada seduto nella stanzetta che io occupavo attigua alla stanza del dott. Purpi, ci salutammo cordialmente, mi chiese del dott. Purpi che fra l'altro era assente...era in ferie...non mi parlò dell'On.le Mattarella mi disse piu' tardi ripasso, ho qualcosa da sbrigare....*

Domanda: *" quando arrivò il dott. Contrada lei lo trovò nella stanza?"*

Risposta: *" Sì, la prima volta".*

Domanda : *"E lei era solo oppure con il dott. Montalbano?"*

Risposta: *" No io ero solo, è venuto dopo il dott. Montalbano"*

Domanda: *" lei ha assistito ad un colloquio tra il dott. Contrada ed il dott. Montalbano? "*

Risposta: *" No, io non sono stato presente al colloquio, quando il dott. Contrada è ritornato...ci salutammo un po' tutti e successivamente io uscii dalla stanza...fui invitato a lasciare la stanza.*

Domanda: *" Da chi fu invitato?"*

Risposta: *"dal dott. Contrada"*

Domanda del Presidente: *"quindi è comprensibile che lui volesse parlare con Montalbano?"*

Risposta: *" Certo, io lasciando la stanza.. sono rimasti soli".*

Domanda del Presidente: *"Quindi lei non se ne andò di sua spontanea volontà? "*

Risposta: *" No" (cfr. ff. 74 e ss. ud. 27/6/1995).*

Dalla deposizione resa dal suddetto teste, che ha dichiarato di conservare un ricordo preciso dell'incontro in oggetto, è emerso inequivocabilmente che il dott. Contrada dopo essere entrato una prima volta nei locali del Commissariato di via Libertà, nonostante avesse già appreso che il dott. Purpi era in ferie e nonostante avesse già salutato il dott. Santini, vi

era ritornato; la prima volta in cui era entrato in quegli uffici non vi aveva trovato il dott. Montalbano, mentre la seconda volta, quando era ritornato ed aveva trovato Montalbano e Santini insieme, aveva invitato il dott. Santini ad uscire dalla stanza all'evidente fine di avere un colloquio riservato con il Montalbano.

Tale deposizione resa da un teste che lo stesso imputato aveva indicato come un soggetto a lui vicino, tanto che ha sostenuto di essere salito negli uffici del Commissariato, pur avendo già appreso dal piantone che il dott. Purpi non c'era, proprio per salutarlo, dà una versione dei fatti che da un lato smentisce la dichiarazione dell'imputato sul punto e dall'altro conferma quanto riferito dal dott. Montalbano.

Ma la versione data dall'imputato è contraddetta soprattutto da altra emergenza di natura documentale, proveniente dall'imputato medesimo : ed infatti dall'annotazione della sua agenda in data 2 Novembre 1988 è possibile constatare che egli aveva annotato la sua visita presso il Distretto di Polizia di via Libertà con specifica indicazione dei nomi sia del dott. Santini che del dott. Montalbano (“ *Distretto Polizia ore 12 via Libertà- segue parola illeggibile- dott. Santini e dott. Montalbano*”)

Ancora una volta l'imputato ha mentito, non si era recato casualmente presso il Distretto di Polizia di via Libertà e sapeva perfettamente che in quel Commissariato di P.S. era addetto il dott. Montalbano; pertanto quella mattina egli era andato in quegli uffici proprio per parlare con il dott. Montalbano: non avendolo trovato una prima volta era ritornato e quando aveva avuto la possibilità di parlargli aveva subito richiesto di farlo riservatamente.

La riservatezza pretesa da Contrada non poteva, quindi, che derivare dall'argomento che egli intendeva trattare: come affermato dal teste Montalbano, e contrariamente a quanto l'imputato ha tentato di sostenere, egli sapeva bene che il dott. Montalbano era stato l'autore di quel rapporto e gli aveva richiesto i motivi dell'assegnazione a lui di quell'incarico; il dott. Montalbano si era decisamente opposto alla cancellazione del nome del dott. Contrada da quel rapporto in relazione alla sua appartenenza al Santo Sepolcro che risultava dal memoriale Insalaco; il colloquio del dott. Contrada con il dott. Montalbano, lungi dall'essere casuale, era quindi strettamente collegato a tale vicenda. Inoltre il parallelo fatto dal dott. Contrada tra le prospettive di carriera professionale del dott. Ninni Cassarà e quelle del dott. Montalbano non appare comprensibile nè opportuno sia perchè Montalbano in quel momento era stato distaccato dalla Squadra Mobile per un procedimento penale pendente a suo carico, sia per la tragica fine toccata al dott. Cassarà. La decisa negazione da parte dell'imputato sia delle circostanze non casuali in cui quel colloquio si era verificato che

dello specifico oggetto dello stesso, siccome riferito dal teste Montalbano, ne attesta la sicura malafede in ordine alle reali finalità del suo intervento nei confronti del dott. Montalbano, funzionario che in più occasioni gli aveva dimostrato di essere poco incline a recepirne l'influenza.

Dalle risultanze acquisite emerge l'assoluta attendibilità delle dichiarazioni rese al dibattimento dal teste Montalbano, il quale sulle circostanze riferite è stato più volte positivamente riscontrato, sia da altre attendibili testimonianze (cfr. dep. Pluchino e dep. Santini) sia da risultanze di tipo documentale (cfr. documentazione acquisita in merito al rapporto giudiziario sull'omicidio Insalaco- annotazione agenda imputato).

Nessuno degli argomenti difensivi sostenuti al fine di incrinare la credibilità del teste in esame si è rivelato fondato.

In sede di controesame la difesa ha, infatti, fatto riferimento ad alcune vicissitudini professionali del dott. Montalbano prospettate come compromettenti ai fini della sua attendibilità: si tratta di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dal Questore di Trapani, dott. Gonzales, il quale con un'ordinanza priva di alcuna motivazione lo aveva declassato da dirigente a vice-dirigente della locale Squadra Mobile, a poche settimane dalla brillante operazione di Polizia (eseguita mentre il questore era in ferie) culminata nella perquisizione del "Circolo Scontrino", nel prosieguo delle indagini rivelatosi un centro di potere occulto massonico (v. dichiarazioni già cit. sul punto rese dal Com.te dei C.C. di Trapani Dell'Anna); una campagna giornalistica successiva al ritrovamento del memoriale Insalaco seguito da un'inchiesta amministrativa sulla fuga di notizie verificatasi dopo tale rinvenimento accusava sia il dott. Montalbano che altro suo collega di avere operato all'interno della Squadra Mobile di Palermo in modo da creare difficoltà.

Secondo le dichiarazioni rese dal dott. Montalbano, non smentite da alcuna risultanza di segno contrario, entrambe le vicende si sono concluse con esito totalmente positivo in quanto il procedimento disciplinare a suo carico non ha avuto alcun seguito ed il procedimento per diffamazione promosso dallo stesso Montalbano contro gli autori della predetta campagna giornalistica si è concluso con sentenza definitiva di condanna a loro carico (cfr. ff. 39 e ss. ud. 10/6/1994).

In conclusione l'attendibilità del teste Montalbano, oggetto anche di uno specifico attacco da parte dell'imputato che ha fatto implicito riferimento ad un infondato complotto che avrebbe ispirato le sue dichiarazioni (cfr. dich. spontanee rese all'ud. del 10/6/1994), oltre ad essere stata confermata dalle già citate plurime acquisizioni processuali, appare ancor più avvalorata dalla circostanza, ammessa dallo stesso imputato, che egli non aveva

mai avuto diretti rapporti di collaborazione professionale nel corso della propria carriera con il dott. Contrada e pertanto deve ritenersi anche del tutto disinteressata.

Per quanto riguarda la linea difensiva dell'imputato sul tema di prova riguardante le diffidenze nutrite nei suoi confronti dai funzionari Cassarà e Montana essa, oltre a fondarsi sul tentativo di dimostrare la falsità ed inattendibilità della testimonianza del dott. Saverio Montalbano, come già evidenziato, si è essenzialmente basata sui seguenti ulteriori argomenti:

- il suo interessamento, tramite il Centro S.I.S.D.E. da lui diretto, per la fornitura ad entrambi i funzionari di attrezzature tecniche di supporto all'attività investigativa che svolgevano nell'ambito della Squadra Mobile (cfr. ff. 1 e ss. ud. 23/12/1994);
- il suo personale interessamento per ottenere, prima, adeguate misure di protezione e poi il trasferimento da Palermo del dott. Cassarà quando si erano verificati i problemi relativi alla sua incolumità personale (cfr. ff. 80 e ss. ud. 20/12/1994);
- l'esistenza di buoni rapporti personali con Cassarà ma soprattutto con il dott. Montana (cfr. ff. 72 e ss. ud. 20/12/1994- ff. 83 e ss. ud. 23/12/1994).

In ordine al primo punto deve evidenziarsi che l'apporto logistico richiesto dai predetti funzionari in considerazione dell'assoluta inadeguatezza di mezzi di cui disponeva la Squadra Mobile all'epoca, non poteva certo essere rifiutato dal dott. Contrada, attesi gli incarichi istituzionali che all'epoca ricopriva di Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia e di Dirigente dei Centri S.I.S.D.E. della Sicilia, peraltro dalla testimonianza resa dal dott. Marcello Immordino è chiaramente emerso che il dott. Cassarà quando aveva maturato la sua sfiducia nei confronti del dott. Contrada aveva avuto delle perplessità anche sull'opportunità di continuare ad avvalersi della collaborazione degli uffici diretti dal medesimo per i citati apporti logistici.

In ordine all'adozione di misure di tutela per il dott. Cassarà (v. riferimenti fatti anche dalla vedova Cassarà all'acquisto della porta blindata ed i riferimenti sia su tale acquisto che sulla attribuzione di una autovettura blindata fatti dal teste Emanuele De Francesco- ff. 100 e ss. ud. 31/5/1994) non vi è dubbio che l'intervento del dott. Contrada oltre ad essere doveroso in relazione ai suoi incarichi era stato anche sollecitato dall'intervento del dirigente del sindacato S.I.U.L.P., dott. Forleo, mediante l'invio di una lettera al Ministro dell'Interno il quale aveva provveduto ad investire dei problemi della sicurezza personale del dott. Cassarà gli organismi competenti e tra questi, certamente, l'Ufficio dell'Alto Commissario.

Per quel che concerne poi l'interessamento per il trasferimento del dott. Cassarà deve

rilevarsi che la sig. Iacovoni Laura ha riferito che dopo l'omicidio del dott. Montana il marito, che in passato era stato contrario ad ogni ipotesi di un suo trasferimento da Palermo, dietro le pressanti insistenze della moglie, aveva deciso di dare il suo consenso ad un trasferimento dalla Sicilia rendendosi conto dei gravi rischi che correva; un giorno era tornato a casa comunicandole che, forse, c'era la possibilità di un suo trasferimento in Liguria per dirigere la Criminalpol; la teste ha poi ricordato che il marito il giorno prima di essere ucciso aveva telefonato al dott. De Sena, che si trovava a Palermo presso l'hotel "Villa Igea" per chiedere notizie in merito al suo trasferimento; l'esito del colloquio telefonico, cui la sig.ra Iacovoni aveva assistito personalmente, era stato negativo in quanto gli era stato detto che non aveva il grado per dirigere una Criminalpol (*"io gli chiesi ma da chi dipende questo, chi ti può aiutare? e fu lui stesso a dirmi che il dott. De Sena si trovava all'hotel Villa Igea in quei giorni, ed io stessa feci il numero di Villa Igea, assistetti al colloquio, non ho sentito che mio marito parlasse con il dott. Contrada ma con il dott. De Sena e comunque il colloquio ebbe esito negativo perchè gli fu detto che non aveva il grado per dirigere una Criminalpol"* cfr. ff. 30 e ss. ud. 20/5/1994).

Il teste Luigi De Sena, per sua stessa ammissione legato all'imputato da rapporti di natura personale oltrecchè professionale (cfr. f. 28 ud. 17/1/1995), ha dichiarato che nel 1985 aveva da poco assunto l'incarico della direzione dell'Unità Centrale Informativa del S.I.S.D.E.; ha ricordato di essere stato inviato a Palermo su disposizione del direttore del servizio dell'epoca, Prefetto Parisi, per curare, dal punto di vista informativo, le gravi vicende già verificatesi a Palermo e precisamente l'omicidio del dott. Montana ed il successivo omicidio del Marino presso gli uffici della locale Questura; aveva preso subito contatto con il dott. Contrada, punto di riferimento per il Servizio di tutte le attività investigative anti-mafia, ed avevano concordato sulla necessità di un immediato trasferimento da Palermo del dott. Cassarà che era subito apparso il soggetto piu' esposto; ha affermato che in verità, già in passato si erano prospettate preoccupazioni nei confronti del dott. Cassarà per la sua attività di contrasto alla criminalità organizzata svolta a Palermo, ma solo dopo l'omicidio del Montana ed ancor piu' dopo l'omicidio Marino era stata presa *"in seria considerazione la necessità di un suo trasferimento"*; il teste ha confermato che il dott. Cassarà aveva già manifestato il proprio consenso in ordine al suo trasferimento in Liguria e sul punto ha affermato: *"questa proposta venne fatta da me e dal dott. Contrada all'allora capo della Criminalpol che era allora il Prefetto Pollio, fu molto insistente di un immediato trasferimento, le parlo di sette, otto giorni prima che il dott. Cassarà venisse ucciso e fu preso in seria considerazione, poi per la verità rimanemmo perplessi sui tempi"*

*burocratici necessari per questo movimento; noi, su sollecitazione del dott. Contrada, fu proposto un immediato movimento anche in missione per poi eventualmente sotto l'aspetto burocratico ratificare il movimento stesso. Ciò non avvenne.*" (cfr. ff. 1 e ss. ud. 17/1/1995).

E' certo quindi che l'intervento per il trasferimento del dott. Cassarà oltre ad essere tardivo si rivelò anche del tutto inefficace e che il giorno prima che questi rimanesse ucciso dalla mafia gli era stato comunicato l'esito negativo della proposta del suo trasferimento in Liguria.

Per quel che concerne, infine, l'esistenza di ottimi rapporti con i dott.ri Cassarà e Montana deve dirsi che, invero, lo stesso imputato ha ammesso che i rapporti con Cassarà non erano mai stati particolarmente intensi, anche se ha addotto a giustificazione di tale circostanza motivi di età e di esperienze professionali (*" Cassarà fu assegnato subito all'investigativa, già appena arrivato alla Squadra Mobile di Palermo ha cominciato subito ad occuparsi di investigazioni sul crimine organizzato e sulla mafia...lui era stato già un dirigente di Squadra Mobile, era stato dirigente della Squadra Mobile di Trapani, anche lì si era occupato di fatti mafiosi, quindi non aveva bisogno di fare scuola...sul piano personale non c'era indubbiamente quello stretto rapporto, vincolo che si era creato in sedici anni tra me e Giuliano...aveva molti anni meno di me...non ricordo mai ci sia stato un piccolo contrasto...non è che lui del suo lavoro veniva a rispondere a me, lui doveva rispondere al suo capo...non ci sono stati stretti rapporti di lavoro professionali tra noi due, anche se io sapevo benissimo che tutta l'attività investigativa per quanto riguarda la Polizia Giudiziaria della P.S. era ormai nelle mani di Ninni Cassarà"*- l'imputato ha, quindi, citato uno specifico episodio riguardante un dissidio insorto tra il dott. Cassarà ed il questore dell'epoca dott. Nicolicchia, per il quale il dott Cassarà, eccezionalmente, vincendo il suo grande orgoglio avrebbe richiesto il suo esclusivo aiuto: *"Cassarà vincendo per un attimo il suo grande orgoglio, a me soltanto chiese aiuto"* cfr. ff. 72 e ss. ud. 20/12/1994; deve evidenziarsi che su tale episodio hanno riferito due testi della difesa, il dott. Ferdinando Pachino ed il dott. Ignazio D'Antone, i quali hanno rivendicato a se stessi oltrechè al dott. Contrada il merito di avere ricomposto i dissidi tra il questore ed il dott. Cassarà su richiesta di quest'ultimo - cfr. dep. Pachino ff. 37 e ss. ud. 5/9/1994 e dep. D'Antone ff. 72 e 152 ud.14/7/1995).

Per quanto concerne, infine, i rapporti con il dott. Montana, l'imputato ha affermato con maggiore certezza che erano *"ottimi"* essendo considerato dal predetto il suo *"punto di riferimento"* nonostante egli non facesse piu' parte della Polizia Giudiziaria attiva ma era già all'Alto Commissario; a riprova di ciò ha citato un attestato di stima che gli avrebbe



fatto la fidanzata del dott. Montana dopo la sua uccisione, ma tale teste sebbene indicata nella lista della difesa non si è presentata al dibattimento (cfr. dichiarazioni imputato ff. 83 e ss. ud. 23/12/1994- lista testi difesa f. 42 citazione sig.ra Assia Mezzasalma); la difesa ha, poi, prodotto a sostegno delle dichiarazioni dell'imputato il verbale delle dichiarazioni rese dal padre del dott. Montana, sig. Luigi Montana, in altro dibattimento celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Palermo sez. I°.

Dalle dichiarazioni rese dal sig. Montana si evince con certezza che era stato il figlio a rivelargli direttamente di nutrire sospetti sul proprio ambiente di lavoro (*“ tantè che per comunicare con Ninni Cassarà, spesso comunicavano con bigliettini..temevano, erano certi che nell'ambiente c'erano degli infiltrati”*) rivelandogli, altresì, le diffidenze che aveva cominciato a nutrire nei confronti del capo della squadra Mobile, dott. D'Antone.

Il sig. Montana ha, quindi riferito la specifica frase che il figlio gli aveva detto: *“ quando faccio una cosa non me la organizzo piu' con il mio capo..mi cerco altre strade”*.

Il figlio non gli aveva rivelato personalmente quali fossero state queste *“ altre strade”* ma egli ha dichiarato di avere appreso successivamente da altre fonti, non meglio specificate, che il suo referente era cominciato ad essere il dott. Contrada (*“ io, poi, identificai e seppi nell'ambito così del...lo so per certo che il suo referente naturale cominciò ad essere il Capo di Gabinetto dell'allora Alto Commissario De Francesco, che oggi conosciamo tanto bene il dott. Bruno Contrada”*).

Nel corso dell'intera deposizione acquisita anche il padre del dott. Montana ha, quindi, confermato, per averlo appreso direttamente dal figlio, sia gli stretti rapporti di amicizia e collaborazione esistenti tra questi e Cassarà sia il clima di estrema riservatezza in cui i predetti erano costretti ad operare a causa dei loro sospetti in ordine ad infiltrati negli ambienti di Questura ed in particolare nei confronti del dott. D'Antone; il figlio non gli aveva detto chi erano gli altri referenti che aveva identificato nel proprio ambiente di lavoro e solo sulla base di una notizia, attribuita a fonti non meglio specificate, il sig. Montana Luigi aveva ritenuto di identificarlo nel dott. Contrada (cfr. p.v. trascrizione delle dichiarazioni rese dal teste Montana Luigi all'ud. del 30/3/1993 dinanzi alla Corte di Assise di Palermo sez. I°- acquisito all'ud. del 19/10/1995).

Tale deposizione, peraltro processualmente inutilizzabile ex art. 195 comma n° 7 c.p.p. in ordine al punto specifico riguardante il dott. Contrada, non avendo il teste specificato quali erano le fonti dirette della sua notizia, non può certo essere considerata una smentita alle testimonianze rese dai testi Montalbano e Pluchino in ordine ai rapporti esistenti tra il dott. Contrada ed il dott. Montana.

Altrettanto inefficaci ai fini di una smentita delle acquisite risultanze processuali sul tema di prova in oggetto devono ritenersi le dichiarazioni di altri colleghi dei dott.ri Cassarà e Montana, essendo stato accertato che erano stati pochi, ma assolutamente fidati per ragioni di amicizia o di lavoro, i soggetti dell'ambiente di Questura cui i predetti funzionari avevano manifestato le proprie diffidenze nei confronti del dott. Contrada; tanto più ininfluenti devono ritenersi tali dichiarazioni se provenienti da soggetti che notoriamente erano in stretti rapporti di amicizia con il predetto.

A tal fine devono segnalarsi le dichiarazioni in ordine agli "eccellenti" rapporti esistenti tra il dott. Cassarà ed il dott. Contrada rese da Ignazio D'Antone (cfr. ff. 59 e ss. ud. 14/7/1995), da Efsio Puddu (cfr. ff. 145 e ss. ud. 21/2/1995), da Roberto Scotto (cfr. ff. 67 e ss. ud. 12/5/1995).

In ordine alla testimonianza resa da quest'ultimo deve evidenziarsi che il dott. Scotto ha, a lungo, parlato del peculiare rapporto instaurato con il dott. Contrada trasformatosi nel tempo in personale rapporto di amicizia e stima reciproca dichiarando anche che tale legame era noto negli ambienti della Squadra Mobile; appare estremamente significativo che lo stesso teste abbia evidenziato come, nel periodo in cui era stato assegnato alla sezione investigativa (1982-1983) insieme al dott. Cassarà, questi non aveva mai svolto nessuna indagine insieme a lui (cfr. ff. 67 e ss. ud. 12/5/1995).

Dall'insieme delle risultanze acquisite emerge, quindi, che anche i funzionari della P.S. Cassarà e Montana, così come era già successo ad altri loro colleghi (v. dott. Vincenzo Immordino e dott. Giuliano) avevano progressivamente maturato, sulla base della loro accorta esperienza professionale, una seria diffidenza nei confronti dell'odierno imputato ed è significativo che il peculiare settore dove erano insorti i principali dubbi da parte dei predetti funzionari in ordine alla lealtà dei suoi comportamenti fosse proprio quello nel quale si sono verificati gli episodi specifici di maggior gravità a carico dell'imputato : la ricerca dei latitanti mafiosi (cfr. schede Mutolo- Buscetta-Cancemi sulla protezione della latitanza del mafioso Riccobono; scheda Marchese sulla protezione latitanza Salvatore Riina; vicenda Gentile su perquisizione latitante Inzerillo; ed episodio Tognoli che sarà oggetto di successiva trattazione).



**7. IV      L'intercettazione della conversazione telefonica intercorsa il**  
**7/10/1983 tra l'imputato e Antonino Salvo.**

Il 26/9/1983 il Nucleo Operativo della Legione dei Carabinieri di Palermo, nell'ambito delle indagini su una vasta associazione di tipo mafioso, aveva avanzato al Giudice Istruttore in sede richiesta di decreto di intercettazione telefonica in relazione a varie utenze, annotate nella rubrica telefonica sequestrata al mafioso Cannella Tommaso, tra cui anche quella in uso al noto esattore di Salemi Antonino Salvo, già raggiunto nel Luglio 1983 da una comunicazione giudiziaria in relazione a tali indagini; nella stessa data della predetta richiesta il G.I. dott. Giovanni Falcone aveva emesso il decreto n° 15/83 di intercettazione telefonica, delegando per l'esecuzione, con facoltà di sub-delega, il capitano Angiolo Pellegrini, Comandante della I° sezione del Nucleo Operativo C.C. di Palermo (cfr. documentazione acquisita all'ud. del 6/5/1994 doc. n° 32 elenco P.M.- p.v. interrogatorio reso da Salvo Antonino al G.I. di Palermo in data 5/12/1984 acquisito all'ud. del 6/5/1994 doc. n° 18 elenco P.M.).

Alle h. 11,26 del 7 Ottobre 1983, sull'utenza in uso ad Antonino Salvo (n° 091-296572) era stata intercettata una comunicazione telefonica tra il predetto ed il dott. Bruno Contrada il cui verbale era stato trasmesso all'A.G. in data 8 Ottobre 1983 (cfr. doc. all.ta doc. n° 32 elenco P.M. cassetta in originale contenente la riproduzione della conversazione telefonica in oggetto acquisita all'ud. del 6/5/1994- p.v. di trascrizione parziale della telefonata in oggetto acquisito all'udienza del 31/5/1994).

Nel corso della telefonata, pervenuta presso gli Uffici dell'Alto Commissario, Antonino Salvo aveva richiesto ed ottenuto, tempestivamente, un incontro con il dott. Contrada nei locali di Villa Withaker di via Cavour.

Nel corso dell'interrogatorio reso, il 5/12/1984, dinanzi ai Giudici Istruttori di Palermo dott.ri Falcone, Borsellino e Guarnotta, alla presenza del P.M. dott. Signorino, l'imputato Antonino Salvo aveva dichiarato che, poichè era venuto a conoscenza attraverso notizie di stampa di essere indicato insieme al cugino Ignazio, nell'ambito del rapporto giudiziario per l'omicidio del giudice Chinnici, quale possibile mandante di tale fatto delittuoso, aveva ritenuto opportuno parlare dell'argomento sia con il cap. dei C.C. Angiolo Pellegrini, a seguito di presentazione da parte del col. Frasca, sia con il dott. Contrada perchè segnalasse al proprio superiore dott. De Francesco che egli si riteneva vittima di una

congiura politica (cfr. p.v. interrogatorio cit.).

Escusso all'udienza del 31/5/1994 il teste Angiolo Pellegrini, attualmente Comandante della sezione Anti-crimine dei C.C., già in servizio a Palermo dal Gennaio 1981 alla seconda metà del 1985, ha dichiarato di essersi occupato, congiuntamente alla Squadra Mobile ed alla Criminalpol, delle indagini relative alla strage di via Pipitone Federico in cui aveva perso la vita il giudice Chinnici; ha precisato che i firmatari del rapporto giudiziario relativo a tali indagini a carico di Greco Michele +5, trasmesso all'A.G. in data 31/8/1983, erano stati lui stesso per i Carabinieri ed il dott. De Luca, all'epoca dirigente della Criminalpol, per la P.S. (cfr. ff. 168 e ss. ud. 31/5/1994).

Ha precisato che il dott. Chinnici, poco prima di essere ucciso, gli aveva personalmente comunicato che stava per emettere i mandati di cattura nei confronti dei cugini Salvo e che tale sua intenzione, tradottasi anche in una richiesta di parere trasmessa alla Procura, era circostanza nota nell'ambiente investigativo palermitano; tale decisione del dott. Chinnici era stata evidenziata nel rapporto giudiziario trasmesso all'A.G. di Caltanissetta dopo la sua uccisione; ciononostante, nel corso del dibattimento celebratosi sull'omicidio Chinnici, solo tre testi (lo stesso Pellegrini, il dott. Cassarà ed il dott. Borsellino) avevano dichiarato di essere stati a conoscenza della predetta circostanza (cfr. ff. 172 e ss. 210 ud. cit.- l'episodio, come già evidenziato, è stato confermato al presente dibattimento anche dalla teste Iacovoni Laura vedova Cassarà).

Il teste Pellegrini ha ricordato che, nell'ambito delle indagini condotte da parte del Nucleo Operativo dei C.C.a carico dei cugini Salvo, era stato subito informato, dal personale che eseguiva le operazioni di intercettazioni telefoniche, di una telefonata intercorsa tra Antonino Salvo ed il dott. Contrada; la stessa sera anch'egli era stato contattato dal col. dei C.C. in congedo Enrico Frasca il quale gli aveva riferito che entrambi i cugini Salvo intendevano parlargli per fornire alcuni chiarimenti in merito alla loro posizione processuale in relazione al rapporto giudiziario inoltrato sulla strage Chinnici (cfr. ff. 173 e ss.ud. cit) .

Il teste ha affermato di essersi meravigliato del fatto che i Salvo avevano cercato di avere un incontro con lui, pertanto, aveva subito detto al col. Frasca che si riservava di dargli una risposta, ed aveva provveduto ad informare tempestivamente il dott. Falcone sia della richiesta fattagli pervenire dai Salvo attraverso il col. Frasca sia del contenuto della telefonata intercettata relativa ad una richiesta di incontro personalmente avanzata da Nino Salvo al dott. Contrada (cfr. ff. 175- 199 e ss. ud. cit.).

Dopo qualche giorno il col. Pellegrini ha dichiarato di avere comunicato al col.

Frasca che non riteneva opportuno incontrare i Salvo, già colpiti da comunicazione giudiziaria nell'ambito del procedimento penale istruito dal dott. Falcone; solo qualche tempo dopo, il 1° Dicembre dello stesso anno, dopo reiterate richieste da parte del col. Frasca, si era deciso a fissare un incontro con Nino Salvo; nel corso del colloquio il predetto gli aveva prospettato la tesi difensiva secondo cui il suo coinvolgimento nell'ambito delle indagini per l'omicidio Chinnici era da ascrivere ad un complotto politico ordito ai suoi danni ed aveva fatto riferimento anche ad un esposto che aveva intenzione di inoltrare alla Procura della Repubblica contro coloro che avevano riferito che il dott. Chinnici era in procinto di emettere nei suoi confronti un provvedimento restrittivo; il col. Pellegrini aveva inoltrato relazione scritta al dott. Falcone in ordine sia al contenuto del colloquio sia alle sollecitazioni ricevute per quell'incontro dall'ufficiale dei C.C. col. Frasca (cfr. ff. 175 e ss. 193 e ss.).

Successivamente, nella primavera del 1984, aveva occasionalmente appreso dallo stesso dott. Falcone, che egli aveva molto apprezzato quelle tempestive comunicazioni sul suddetto episodio mentre un analogo comportamento non era stato adottato dal dott. Contrada che non lo aveva mai informato di quell'incontro (*“aspetto ancora di avere notizie di quella telefonata”* cfr. ff. 177 e ss. ud. cit.).

Il teste Giuseppe Ajala, escusso all'udienza dell'1/7/1994, ha dichiarato che nel corso dei colloqui avuti con il collega Giovanni Falcone, che fin dai primi tempi in cui lui era stato incaricato di indagini di mafia lo aveva messo in guardia sul conto del dott. Contrada, gli aveva riferito che uno degli episodi per cui aveva iniziato a nutrire diffidenza nei confronti del predetto funzionario era stato quello della telefonata intercorsa tra Contrada ed Antonino Salvo, intercettata sull'utenza del Salvo; il dott. Falcone gli aveva detto che, nonostante Nino Salvo si fosse rivolto sia al dott. Contrada che al col. Pellegrini per avere un incontro, solo quest'ultimo aveva provveduto ad informarlo della circostanza (cfr. ff. 49 e ss. 126 e ss. ud. 1/7/1994).

Escusso all'udienza dell'11/4/1995 il teste Enrico Frasca, già colonnello dei C.C., in congedo dal Marzo 1983, ha ammesso di avere fatto da intermediario tra Nino Salvo ed il col. Pellegrini, ammettendo, altresì, il suo rapporto di buona conoscenza con Nino Salvo; per giustificare tale rapporto ha fatto cenno ad un contatto di tipo confidenziale intrattenuto con lo stesso, che è apparso assai poco credibile attesocchè lo stesso teste non è stato in grado di indicare nè il nome di un suo superiore cui avesse riferito in ordine a tale rapporto nè le pretese indagini in cui si sarebbe avvalso del contributo confidenziale del noto Nino Salvo (cfr. ff. 127 e ss. ud. cit.).

Da un documento acquisito in atti risulta che già in altra occasione altro ufficiale di P.G., il dott. Antonino De Luca, aveva rilevato un comportamento anomalo posto in essere dal maggiore Frasca dei C.C. in relazione ad una perquisizione eseguita dalla P.S. nei confronti del mafioso Stefano Bontate (cfr. pro-memoria redatto dal dott. De Luca in data 20/2/1978- estratto dal sottofascicolo personale della Squadra Mobile acquisito in atti all'udienza dell'11/4/1995).

Il Frasca ha negato l'episodio del suo interessamento in favore di Stefano Bontate ma non ha offerto alcun elemento idoneo a confutare quanto attestato dal dott. De Luca nel documento citato.

Il Frasca, quindi, che aveva rapporti diretti o indiretti anche con il mafioso Stefano Bontate, era il soggetto cui Antonino Salvo si era rivolto per avere un incontro con il cap. Pellegrini, l'ufficiale che in rappresentanza dei C.C. aveva firmato il rapporto giudiziario per la strage Chinnici; per quanto riguarda, invece, la Polizia il Salvo aveva ritenuto di rivolgersi, per rappresentare le proprie lamentele, non al dott. De Luca, che era l'altro firmatario del rapporto, bensì direttamente al dott. Contrada, che all'epoca non prestava più servizio presso la Squadra Mobile o la Criminalpol ma era Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario.

Nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza dell'8/11/1994, l'imputato ha sostenuto che all'epoca del colloquio telefonico intercettato sull'utenza di Nino Salvo era da circa sei anni che non lo vedeva (a parte un fugace incontro presso la sede dell'Assemblea Regionale) avendolo conosciuto personalmente solo in occasione delle indagini condotte nel 1977 in collaborazione con i C.C. in ordine all'omicidio del col Russo; ha precisato che a seguito della telefonata pervenuta al centralino della Prefettura aveva avuto l'incontro richiestogli da Nino Salvo; ha dichiarato di avere ricevuto conferma dalla lettura del p.v. di trascrizione della telefonata in oggetto che quando il centralinista gli aveva annunciato la chiamata del dott. Salvo aveva avuto dei dubbi sulla identità dell'interlocutore pensando che si trattasse di altro soggetto tale Domenico Salvo, ufficiale dei C.C., appresa la vera identità del suo interlocutore, aveva insistito a lungo per sapere quale fosse il motivo della sua richiesta di incontro, sostenendo che sul punto la trascrizione della conversazione non risulterebbe integrale (*“ ci fu quella conversazione che io ritengo che non sia stata riportata integralmente nella trascrizione della bobina perchè io ricordo che fu un po' piu' lunga questa conversazione, cioè io insistevo con il dott. Salvo esattore, una volta avuta cognizione di chi era il mio interlocutore, il motivo per cui voleva venirmi a trovare, insistevo per sapere questo. Se erano motivi personali, privati d'ufficio ecc. ., per cui ad un*

*certo punto lui dice motivi ufficiali, anzi istituzionali, questa parola mi rimase impressa, questo lo ricordavo e ne ho avuto conferma leggendo la trascrizione, però ci deve essere un passo intermedio che non è stato trascritto, cioè le mie insistenze per sapere per quale motivo...mi chiese se poteva venire subito io gli dissi senz'altro: questa fu una mia iniziativa di accettare il colloquio, io ho sempre ritenuto che il colloquio con qualsiasi persona anche della mafia fosse sempre utile” cfr. ff. 64 e ss. ud. 8/11/1994) .*

Ha sostenuto di avere prontamente avvisato il Prefetto De Francesco della telefonata ricevuta, riferendogli anche di avere acconsentito ad incontrare Nino Salvo; il Prefetto De Francesco gli avrebbe, quindi, consigliato di registrare il contenuto del colloquio, cosa che non si era potuta verificare per l'impossibilità di reperire nell'immediatezza un registratore (*“ Ricordo benissimo che quel giorno l'Alto Commissario era a Palermo ed era nel suo ufficio, il mio era a breve distanza dal suo. Lo raggiunsi e gli dissi di questa telefonata, gli dissi che avevo acconsentito ad incontrarlo, il Prefetto De Francesco mi disse- va bene senti che vuole, vediamo che vuole- alchè io gli chiesi anche: e se mi chiede poi di parlare con lei? Dice: no, no deve parlare con te. Quindi già mi fece capire che non era disposto a riceverlo. Se puoi registra la conversazione. Io tornai subito nel mio ufficio e dissi al capo della segreteria del mio ufficio che era un segretario del S.I.S.D.E....se poteva installarmi subito un registratore, perchè io non lo avevo, e lui mi disse che poteva farlo ma ci voleva un po' di tempo perchè dall'Ufficio dell'Alto Commissario doveva spostarsi a piedi a breve distanza, in un'altra strada, a breve distanza da via Cavour, per prendere un registratore ed installarlo con un certo sistema..nel frattempo arrivò il dott. Salvo e fu introdotto nella mia stanza” cfr. ff. 70 e ss. ud. cit.).*

In ordine al contenuto del colloquio ha riferito che Antonino Salvo era molto agitato e che sostanzialmente lamentava una congiura politica ai suoi danni; gli aveva richiesto un intervento per rendere possibile un incontro con il dott. De Luca e l'altro funzionario firmatario del rapporto giudiziario sulla strage Chinnici; ha sostenuto di non avere avuto ancora occasione di leggere all'epoca di quel colloquio il rapporto in oggetto, non essendo neppure a conoscenza delle indagini condotte dagli ufficiali della P.G. De Luca e Pellegrini sul conto dei Salvo; il Salvo gli aveva, inoltre, richiesto di riferire all'Alto Commissario le sue lamentele e lui aveva provveduto a tranquillizzarlo consigliandogli di rivolgersi ai suoi legali dicendogli, anche, che non era opportuno parlare con gli ufficiali di P.G.; ha dichiarato di essere andato subito a relazionare al Prefetto l'esito dell'incontro che aveva provveduto ad appuntare su un foglio di carta; ha sostenuto che a quella data non sapeva neppure che il dott. Falcone aveva emesso una comunicazione giudiziaria nei confronti dei

cugini Salvo nè che stesse conducendo un'indagine a loro carico per associazione mafiosa e, quindi, non aveva avuto alcun motivo di riferirgli di quella telefonata e di quell'incontro (“ *io non ero un ufficiale di Polizia Giudiziaria, non avevo la qualifica di Polizia Giudiziaria, non dovevo e non potevo riferire all’A.G.*” - cfr. ff. 71 e ss. ud. cit.); ha, quindi, dichiarato di essersi reso conto dell'opportunità di andare a parlare al dott. Falcone dell'episodio in oggetto solo in un secondo momento, dopo circa quindici giorni da quel colloquio, quando il col. dei C.C. Castellano aveva avvisato il Prefetto De Francesco che era stata intercettata una telefonata tra Nino Salvo ed il suo capo di Gabinetto (cfr. ff. 86 e ss. ud. 8/11/1994).

Il teste Emanuele De Francesco ha dichiarato di non conservare alcun ricordo di un'informazione fattagli dal suo Capo di Gabinetto in merito ad una richiesta di colloquio avanzata da Antonino Salvo al suo ufficio; ha precisato di non ricordare nè che il Contrada gliene avesse parlato prima di riceverlo nè dopo; ha anche affermato che era abitudine professionale del dott. Contrada, ma anche una precisa direttiva impartita al predetto funzionario, quella di redigere appunti scritti in occasione di colloqui richiesti ed intrattenuti con persone varie per ragioni attinenti l'Ufficio; ha dichiarato di avere delegato, subito dopo essere stato sentito dai pubblici ministeri nell'ambito dell'odierno procedimento, una ricerca presso l'archivio dell'Alto Commissario al fine di reperire eventuali appunti aventi ad oggetto l'incontro tra Contrada e Salvo ma ha affermato di non avere trovato alcuna traccia documentale al riguardo; ha precisato, su specifica domanda, che l'ufficio dell'Alto Commissario era in quell'epoca ben dotato di apparecchi di registrazione (“ *era un ufficio per lo meno a livello di registratori ben dotato..quanti ce ne fossero non posso dirlo, però c'erano*” cfr. ff. 68 e ss. ud. 31/5/1994) .

Dal contenuto della trascrizione della telefonata in oggetto si evince che dopo che Salvo Antonino, tramite centralino, aveva ottenuto di parlare con il dott. Contrada, questi aveva chiesto al suo interlocutore di precisare le sue generalità complete e dopo averle apprese aveva subito salutato il suo interlocutore dimostrando di ben conoscerlo:

Salvo: “Pronto” -

Contrada: “ Sono Contrada, con chi parlo? ”-

Salvo: “ Buon giorno sig. Questore, Salvo sono. ”-

Contrada: “dott. Salvo chi? ”-

Salvo: “Antonino”. -

Contrada: “ah, buon giorno ”-

Salvo: “Buon giorno dottore ”-

Contrada: “Buon giorno ” - cfr. trascrizione cit. acquisita in atti.



Subito dopo Nino Salvo aveva chiesto di incontrarlo ed il dott. Contrada aveva chiesto se l'incontro sarebbe dovuto avvenire in Prefettura; Salvo aveva risposto affermativamente asserendo che il fatto di cui voleva parlargli non era ufficiale bensì istituzionale; subito dopo tale scarna ed ermetica spiegazione il dott. Contrada, senza insistere ulteriormente in ordine al motivo della richiesta, aveva acconsentito ad incontrarlo subito (non corrisponde a verità che la trascrizione della telefonata sul punto sia parziale potendo essere constatato il relativo contenuto integrale della stessa nella cassetta della conversazione acquisita in atti in originale):

Salvo: “ *io sentirei il bisogno, se lei è disponibile, di incontrarla per dieci minuti, vorrei venirla a trovare.*”

Contrada: “ *Qui, in Prefettura?*”

Salvo: “ *Sì*”

Contrada: “ *Ah!*”

Salvo: “ *nel suo ufficio*”

Contrada: “ *Sì*”

Salvo: “ *il fatto diciamo..non è ufficiale, ma è istituzionale diciamo*”

Contrada: “ *ho capito va bene quando vuole*”

Salvo: “ *eh, io posso venire anche subito*”

Contrada: “ *Va bene*”

Salvo: “ *va bene ...là in via Cavour*” cfr. documento cit. acquisito ud. 31/5/1994).

Dall'insieme delle risultanze acquisite è emerso che quando Antonino Salvo aveva tentato di contattare il cap. Angiolo Pellegrini, in relazione al rapporto giudiziario sulla strage Chinnici, l'ufficiale dei C.C. si era sorpreso di quella richiesta ed aveva temporeggiato con il collega che aveva fatto da intermediario nell'occasione; tempestivamente aveva provveduto ad informare di quella richiesta il magistrato incaricato delle indagini sui Salvo in relazione al delitto di associazione mafiosa e quando, dopo ulteriori pressanti sollecitazioni da parte del col. Frasca, aveva avuto l'incontro aveva relazionato allo stesso magistrato sia in ordine al contenuto del colloquio sia sulle pressioni ricevute.

Con comportamento ben diverso il dott. Contrada, appena aveva ricevuto direttamente la telefonata dall'interessato, Salvo Antonino, dimostrando di avere con lui un pregresso rapporto personale, aveva subito acconsentito ad incontrarlo senza neppure conoscere il motivo della sua richiesta; del contenuto di quel colloquio, solo oggi ricostruito sostanzialmente in conformità a quanto dichiarato dallo stesso Salvo nel corso del suo

interrogatorio in data 5/12/1984, egli non aveva informato nè il magistrato che procedeva alle indagini sui cugini Salvo nè il suo diretto superiore Prefetto De Francesco.

Appare del tutto incredibile la circostanza addotta dall'imputato secondo cui, nell'Ottobre 1983, alla data di quel colloquio, che ha tentato di far apparire come un fatto assolutamente ordinario, egli non fosse a conoscenza nè delle indagini in corso sui Salvo da parte dell'Ufficio Istruzione di Palermo, che già dal Luglio precedente aveva emesso a carico dei predetti una comunicazione giudiziaria, nè delle indagini condotte sia dai C.C. che dalla P.S. sugli stessi, confluite nel rapporto giudiziario inoltrato nell'Agosto del 1983, nel quale entrambi i cugini erano indicati quali possibili mandanti della strage Chinnici.

Tale mancata conoscenza di dati di estrema importanza nell'ambito delle acquisizioni effettuate sia dalla Magistratura che dalla Polizia Giudiziaria nello specifico settore della lotta alla mafia a Palermo è del tutto antitetica con la natura dell'incarico ricoperto dall'imputato di Capo di Gabinetto dell'ufficio preposto in Sicilia alla lotta contro la criminalità organizzata e peraltro contraddice quanto lo stesso imputato ha avuto modo di affermare in altra parte delle sue dichiarazioni.

Ed infatti all'udienza del 25/11/1994 ha precisato di essere sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie riguardanti indagini di mafia ed in particolare l'interlocutore esclusivo e privilegiato dei funzionari della P.S. D'Antone e De Luca, addirittura affermando che, in epoca successiva al suo colloquio con Nino Salvo, aveva appreso del mandato di cattura emesso a carico di entrambi i cugini ancor prima che il provvedimento fosse eseguito (*"Io ho saputo che dovevano essere arrestati i Salvo...ricordo che dovevano essere arrestati perchè mi fu detto, perchè a mia volta io lo riferissi all'Alto Commissario, perchè a me le cose venivano dette da chiunque e non parlo soltanto da parte di funzionari di Polizia, ufficiali dei Carabinieri o della Finanza, ma parlo di tante persone e tante persone...mi fu detto dagli organi di Polizia, dalla Questura o da De Luca o da D'Antone, nel periodo in cui io sono stato all'Alto Commissario a livello di Polizia io avevo contatti prevalentemente, frequentemente con il Questore Mendolia nel primo periodo, il Questore Montesanti nel secondo periodo, dalla fine del 1983 in poi con il dott. De Luca, con il dott. D'Antone: questi erano i quattro funzionari con cui io avevo prevalentemente rapporti...il dott. De Luca ed il dott. D'Antone non avevano rapporti diretti con il Prefetto de Francesco ma avevano rapporti tramite me"* cfr. ff. 85 e ss. ud. 25/11/1994).

Appare ben strano, quindi, che proprio il dott. De Luca firmatario del rapporto inoltrato all'A.G. sulla strage Chinnici non lo avesse informato di un fatto così eclatante come quello concernente l'indicazione dei cugini Salvo quali possibili mandanti di quel

delitto e che comunque tale notizia pervenuta persino ad Antonino Salvo per il tramite di notizie di stampa fosse del tutto ignota all'odierno imputato.

Altrettanto incredibile è poi la circostanza relativa ad una tardiva comunicazione fatta dall'odierno imputato al dott. Falcone in ordine all'incontro avuto con Antonino Salvo, avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese dai testi Pellegrini ed Ajala e tenuto conto del fatto che nel corso dell'interrogatorio reso da Nino Salvo il 5/12/1984 i magistrati, e tra questi il dott. Falcone, gli avevano rivolto una specifica domanda in ordine all'incontro avuto con il dott. Contrada, emergente dalla telefonata intercettata, evidentemente ritenendo quell'incontro sospetto e meritevole di approfondimento (cfr. f. 7 interrogatorio cit.).

Il mancato ricordo dell'episodio addotto dal Prefetto De Francesco sia in ordine ad un'informazione preventiva da parte del suo Capo di Gabinetto sia a quella successiva sul contenuto del colloquio ed anche sull'asserita visita da parte del col. Castellano, trova spiegazione nel fatto che il dott. Contrada non soltanto aveva assunto subito in prima persona l'iniziativa di accettare quell'incontro senza neppure conoscere la motivazione della richiesta, disconoscendo, quindi, la delicatezza dell'incarico istituzionale ricoperto, ma non ne aveva neppure parlato successivamente all'Alto Commissario.

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che del contenuto dell'incontro non è stata rinvenuta alcuna traccia documentale in appunti che in circostanze analoghe venivano redatti secondo la direttiva impartita dallo stesso Alto Commissario (in relazione all'incontro richiesto dall'ex sindaco Insalaco si è evidenziato come il Prefetto De Francesco avesse conservato ricordo dell'incontro ed anche dell'appunto scritto redatto dal dott. Contrada).

E' risultata priva di fondamento, poi, un'altra circostanza addotta dall'imputato in ordine alla mancata disponibilità di apparecchi di registrazione essendo stata smentita dal Prefetto De Francesco ed in ogni caso apparendo la stessa palesemente pretestuosa, attesochè il dott. Contrada ben avrebbe potuto ritardare il colloquio con Nino Salvo per il tempo necessario a procurarsi l'apparecchio di registrazione nei vicini uffici in dotazione al S.I.S.D.E.

Da tutte le predette risultanze emerge, quindi, che il contatto tra il dott. Contrada e Antonino Salvo trova la sua spiegazione nel rapporto personale esistente tra i due ed a ragion veduta l'odierno imputato aveva ritenuto di celarlo sia all'Alto Commissario che al magistrato che procedeva nei confronti dei cugini Salvo per il reato di associazione mafiosa.



**8. IV      Gli incontri ed i colloqui avuti dall'imputato con la sig.ra Gilda Ziino, vedova dell'ing. Roberto Parisi, in relazione all'omicidio di quet'ultimo commesso a Palermo il 23/2/1985.**

Nell'ambito dell'odierno processo è stata acquisita la testimonianza della sig.ra Gilda Ziino, vedova dell'ing. Roberto Parisi già Presidente della società I.C.E.M. e della "Palermo Calcio" ucciso a colpi di pistola in un agguato di stampo mafioso a Palermo il 23/2/1985, la quale ha riferito due episodi di cui si era reso protagonista il dott. Contrada, in relazione alle indagini sull'omicidio del marito, nel corso dei quali il predetto funzionario aveva posto in essere comportamenti tali da ingenerarle forti preoccupazioni e notevoli perplessità sulle finalità del suo intervento.

La teste ha dichiarato che il dott. Contrada aveva intrattenuto un rapporto di amicizia con il marito ma che, prescindendo da incontri in occasione di ricevimenti ufficiali tra amici e conoscenti, lei non aveva mai avuto rapporti di natura personale con il predetto; ha affermato che lo stesso giorno dell'uccisione del marito, a distanza di poche ore da tale evento luttuoso (precisando che era da poco rientrata a casa dall'ospedale dove non le avevano ancora neppure consentito di vedere la salma) si era presentato a casa sua il dott. Contrada chiedendole di avere un colloquio riservato; dopo essersi recati nello studio sito al piano inferiore dell'abitazione, il dott. Contrada rivolgendosi nei suoi confronti con fermezza le aveva detto che qualunque cosa potesse sapere sulla morte del marito sarebbe dovuta restare zitta, non parlarne con nessuno e ricordarsi che aveva una figlia piccola (*" il dott. Contrada mi disse, con fermezza, che qualunque cosa io potessi sapere che riguardava la morte di Roberto dovevo stare zitta, non parlarne con nessuno e ricordarmi che avevo una figlia piccola...mi disse solo queste testuali parole"* cfr. ff. 1 e ss. ud. 31/5/1994).

La teste ha precisato che in quell'epoca aveva una figlia in tenera età, di poco piu' di un anno, e che a quelle parole pronunciate dal dott. Contrada aveva provato un senso di sbigottimento e di paura che aveva contribuito ad accrescere notevolmente la tensione che già provava per la recente morte del marito; nelle parole pronunciate dal dott. Contrada in quell'occasione aveva colto un preciso contenuto intimidatorio potendosi escludere con assoluta certezza che potesse trattarsi di un suggerimento amichevole (*" quando il dott. Contrada mi ha detto di stare zitta non mi ha suggerito...lo dica all'avvocato, lo dica al magistrato, vediamo che cosa si può fare...mi disse di stare zitta e ricordarmi che avevo una*

*figlia..un amico parla in maniera diversa..prima di tutto mi consola per quello che è successo e poi, dato che era un ufficiale, un poliziotto avrebbe avuto dei termini e delle maniere molto differenti nel dire una cosa del genere- Domanda: “ Non le disse di parlarne solo con il magistrato?” Risposta: “ No, assolutamente ”v. ff. 14 e ss.- 49 ud. cit.); per tale motivo, nell'immediatezza del fatto, aveva deciso di non riferire ad alcuno di quell'incontro, neppure ai magistrati, dott.ri Domenico Signorino e Giuseppe Ajala, titolari dell'inchiesta sull'omicidio del marito che l'avevano sentita in ordine alle circostanze relative al delitto (cfr. ff. 3 e ss. 12- 56 e ss. ud. cit.).*

La teste ha dichiarato che solo in un secondo momento aveva ritenuto di rivelare prima al proprio avvocato, il prof. Alfredo Galasso al quale si era rivolta per una serie di consigli legali, e successivamente al giudice istruttore, dott. Giovanni Falcone, l'intervento del dott. Contrada nei suoi confronti nell'immediatezza dell'omicidio del marito di cui aveva subito percepito l'anomalia; a proposito delle dichiarazioni rese al giudice Falcone ha precisato di avere concordato con lo stesso, in un giorno di Sabato del Febbraio 1988, un incontro nei locali del Palazzo di Giustizia di Palermo, che per motivi di riservatezza imposti dallo stesso magistrato al momento della convocazione, aveva tenuto nascosto sia ad amici che parenti, simulando un temporaneo allontanamento da casa; nel corso di quel colloquio aveva parlato con il G.I. anche della circostanza relativa alla visita ricevuta da parte del dott. Contrada (cfr. ff. 59 e ss. - 65 e ss.ud. cit.) .

Successivamente al colloquio con il magistrato, la Domenica, si era nuovamente presentato senza nessun preavviso nella sua casa il dott. Contrada che, prendendo a pretesto una vicenda relativa ad un assegno del marito dato a lui o al figlio avvocato per il recupero di alcuni crediti che risultavano regolarmente registrati nella contabilità dell'azienda, le aveva preliminarmente chiesto cosa avesse detto al dott. Falcone; fortemente “*sorpresa ed intimorita*” per la conoscenza che il dott. Contrada aveva mostrato di avere del suo colloquio con il magistrato, anche perchè sapeva che in quel periodo il predetto lavorava a Roma, aveva negato con decisione la circostanza (“ *di Domenica il dott. Contrada ha suonato al campanello di casa mia, io ho aperto, l'ho fatto accomodare, naturalmente la mia emozione fu tale, mi sono seduta e mi ha chiesto subito, immediatamente, - signora lei ha avuto un incontro con il dott. Giovanni Falcone? - No, assolutamente- io dovevo assolutamente negare questo incontro oltretutto anche perchè ero sotto segreto istruttorio...ed il dott. Contrada mi chiese che cosa avessi detto al magistrato Falcone; a questo punto io negai ancora una volta - cfr. ff. 9 e ss. - 40 e ss. -49 ud. cit.).*

Subito dopo la predetta visita la teste ha dichiarato di avere contattato

telefonicamente a Roma il proprio avvocato, prof. Alfredo Galasso, raccontandogli l'accaduto; la stessa sera questi l'aveva richiamata comunicandole di avere parlato con il dott. Falcone che si era stupito enormemente del fatto che il dott. Contrada fosse venuto subito a conoscenza dell'interrogatorio, data la riservatezza del caso (cfr. ff. 11 e 39 ud. cit.).

Nuovamente nel 1990, la teste ha ricordato di essere stata citata da un altro magistrato, il dott. Carrara, per altre precisazioni su circostanze inerenti l'omicidio del marito; con sua grande sorpresa quando era entrata nella stanza del magistrato vi aveva trovato il dott. Contrada ed aveva provato “ *un senso di angoscia, paura, ansia e tensione nervosa*”; per tale motivo, in sede di formale confronto esperito tra lei ed il predetto funzionario, aveva avallato la tesi sostenuta dal dott. Contrada secondo cui le parole pronunciate in occasione della visita fatta nell'immediatezza dell'omicidio del marito potevano essere interpretate come “*raccomandazioni amichevoli*”; successivamente aveva riferito all'avv.to Galasso l'esito del confronto (cfr. ff. 7-19-29- 50 e ss.- 63 e ss.-67 ud. cit.).

Escusso all'udienza del 22/7/1994, ai sensi degli artt. 195 e 493 c. III° c.p.p., il prof. Alfredo Galasso ha dichiarato di avere iniziato nel 1987 un rapporto di natura professionale con la sig. ra Ziino in merito ad alcune vicende legali attinenti alla gestione del pacchetto azionario del gruppo imprenditoriale I.C.E.M., già intestato all'ing. Roberto Parisi e trasmesso per successione alla sua figlia minore; ha confermato che , nell'ambito di tali contatti la vedova Parisi nell'autunno del 1987 gli aveva confidato di avere ricevuto, poche ore dopo l'omicidio del marito, una visita da parte del dott. Contrada che sostanzialmente le aveva rivolto “ *una sorta di invito a starsene buona, a non dire nulla che riguardasse la vicenda abbastanza complessa del marito*”; ha ricordato di avere chiesto alla donna che senso avesse attribuito a quelle parole e la stessa gli aveva risposto che quell'invito, cordiale nella forma, era nella sostanza un invito a tacere : “ *si trattava di un invito a non parlare, a starsene buona, a stare zitta, a pensare alla bambina..che indusse la signora per un po' di tempo a non riferire tutto ciò che in realtà aveva da riferire*” (cfr. ff. 2 e ss. -5-21-28 ud. cit.).

Il teste ha, quindi, dichiarato di avere sollecitato la signora a raccontare l'accaduto al magistrato aggiungendo di avere informato il Giudice Istruttore, incaricato delle indagini sull'omicidio Parisi (il dott. Falcone che aveva incontrato in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Magistrati del Dicembre 1987), che, a suo avviso, la vedova Parisi aveva da riferire all'A.G. circostanze che non aveva comunicato in precedenza a causa di qualche preoccupazione destata in lei ed anche perchè all'inizio non si era resa

conto, come avvenuto di recente, della complessità degli affari del marito; tra le circostanze che la sig.ra Ziino non aveva detto ai magistrati ha ricordato anche quella relativa ad una telefonata che il marito aveva ricevuto alle h. 7,30 del giorno in cui era stato ucciso e che dal tono della sua voce le era sembrata proveniente da una persona a lui nota; a seguito di questa telefonata l'ing. Parisi aveva modificato il programma di quella giornata che prevedeva una trasferta fuori Palermo e si era recato all'appuntamento con i suoi assassini (cfr. ff. 5 e ss. -17 e ss. ud. cit.).

Il teste ha, quindi, ricordato che una Domenica del mese di Febbraio del 1988, all'ora di pranzo, mentre si trovava a Roma aveva ricevuto una telefonata da parte della sig.ra Parisi che, molto agitata e preoccupata, gli aveva comunicato che quello stesso giorno, poco tempo prima, si era presentato presso la sua abitazione, inaspettatamente, il dott. Contrada che le aveva chiesto notizie in merito al contenuto della sua audizione dinanzi al G.I.; la signora gli aveva riferito che effettivamente il giorno prima era stata sentita dal giudice Falcone su talune vicende concernenti l'omicidio del marito e che la sua audizione era stata fissata in un giorno di Sabato proprio per dare minore pubblicità ed evidenza all'incontro, adottando anche altre precauzioni per mantenerlo riservato; si era talmente sorpresa del fatto che il dott. Contrada fosse venuto a conoscenza della sua audizione da avere liquidato molto rapidamente la conversazione sul punto negando di essere stata sentita dal magistrato; la signora gli aveva riferito di avere pronunciato come risposta secca e conclusiva di quell'incontro una frase che era rimasta impressa nella memoria del prof. Galasso : “ *Ma lei dott. Contrada di che cosa si preoccupa?*” (cfr. ff. 7 e ss.- 12 e ss.- 16 ud. cit.).

Il teste ha ricordato di avere cercato di tranquillizzare la signora dicendole che avrebbe cercato di mettersi in contatto con il dott. Falcone; quello stesso giorno non lo aveva trovato, ma era riuscito a contattare telefonicamente il dott. Ajala al quale aveva riferito l'accaduto pregandolo di avvisare anche il dott. Falcone; il giudice Ajala si era dimostrato molto contrariato ed aveva esclamato una frase del tipo: “ *a Palermo anche i muri hanno occhi ed orecchie*” (cfr. f. 8 ud. cit.).

Subito dopo aveva informato la signora Parisi e l'aveva tranquillizzata dicendole che nell'eventualità di altre sue deposizioni davanti ai magistrati di Palermo sarebbero state adottate misure di riservatezza piu' efficaci; dopo qualche giorno aveva incontrato personalmente anche il dott. Falcone ed insieme avevano parlato di quella visita “*molto sorprendente*” del dott. Contrada; anche il predetto magistrato, già informato dal suo collega Ayala dell'episodio, si era mostrato molto contrariato ed aveva usato un'espressione del

tipo: “ *c’era da aspettarselo*”; anche di tale incontro aveva provveduto ad informare la sig.ra Parisi (cfr. ff.8 e 9 ud. cit.).

Il teste ha confermato anche di essere stato informato dalla sig.ra Parisi di un confronto disposto dal dott. Carrara avente ad oggetto la visita da lei ricevuta da parte del dott. Contrada nell’immediatezza dell’omicidio del marito; la signora gli aveva riferito che in quell’occasione era rimasta molto imbarazzata e a disagio in questo faccia a faccia con il dott. Contrada che aveva cercato di affermare o comunque di farle dire che l’intervento di quella mattina era stato improntato a spirito di amicizia e di solidarietà; gli aveva, in particolare, riferito “ *di non avere, come dire, non avere avuto la voglia di contraddire il dott. Contrada rispetto ad alcune espressioni, una sorta di condiscendenza dovuta all’imbarazzo ed anche alla soggezione*”; ha precisato di non avere mai avuto occasione di leggere il verbale di quell’atto istruttorio cfr. ff. 10 e ss. 25 e ss.).

Il prof. Galasso ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, le indagini sull’omicidio Parisi non sono mai approdate a risultati concreti; su specifiche domande rivolte dal Tribunale, ha chiarito che avendo avuto modo di esaminare l’assetto societario della I.C.E.M., in relazione all’incarico professionale conferitogli dalla sig.ra Parisi, aveva rilevato che intorno alla società gravitavano interessi di natura mafiosa; ha dichiarato che nella scelta fatta dalla famiglia Parisi di rivolgersi a lui come legale di fiducia vi era la consapevolezza di tale tipo di coinvolgimenti ed in particolare dei rapporti piuttosto tesi che in un certo periodo vi erano stati tra il Parisi e Cassina in ordine agli appalti del Comune di Palermo; ha dichiarato che sulla base dell’analisi dell’intreccio di relazioni connesse agli interessi impreditoriali dell’ing. Parisi era pervenuto al convincimento che il suo omicidio fosse maturato per il suo tentativo di rendersi indipendente da una serie di rapporti sviluppati negli anni precedenti (cfr. ff. 41 e ss. ud. cit.).

Con specifico riferimento alle verosimili cause dell’omicidio Parisi deve segnalarsi che nel rapporto redatto dalla Squadra Mobile di Palermo il 22/4/1988, acquisito in atti, concernente l’omicidio dell’ex sindaco Insalaco, già oggetto di riferimento in altra parte della presente trattazione (cfr. testimonianza teste Saverio Montalbano), si evidenziava che nella documentazione rinvenuta nell’abitazione dell’Insalaco questi aveva scritto che l’ing. Parisi aveva pagato con la vita la propria decisione di liberarsi dai “ *giochi locali*” del sistema affaristico-politico-mafioso di controllo dell’aggiudicazione degli appalti facente capo tra gli altri a Palermo al gruppo imprenditoriale dei Cassina e ad uomini politici come Lima, Gioia e Ciancimino (cfr. rapporto acquisito all’ud. del 10/6/1994).

Sono stati acquisiti agli atti del presente processo i processi verbali degli esami



testimonialia resi dalla sig.ra Gilda Ziino ai giudici istruttori di Palermo dott.ri Falcone e Guarnotta, rispettivamente, in data 6/2/1988 e 4/3/1988 (cfr. doc. acquisiti all'ud. del 22/7/1994).

Nel processo verbale delle dichiarazioni rese al dott. Falcone il 6/2/1988 risulta verbalizzata la circostanza riferita all'odierno dibattimento dalla teste Ziino nei seguenti termini: “ *mi ha detto che, nel caso in cui avessi saputo qualcosa, era meglio che io pensassi che ero una mamma* ” cfr. f. 122 p.v. cit.).

Risulta che il 6 Febbraio 1988 era effettivamente un Sabato e dall'agenda dell'imputato del 1988 è stato possibile verificare che egli durante la giornata successiva, Domenica 7 Febbraio, si trovava a Palermo avendo preso l'aereo per Roma alle h.21,00 della sera.

E' stato, altresì, acquisito il processo verbale del confronto eseguito in data 3/11/1990 tra la sig.ra Gilda Ziino ed il dott. Bruno Contrada (cfr. doc. acquisito all'udienza del 31/5/1994).

Dal predetto verbale si evince che i due testi nelle dichiarazioni rese in precedenza ai magistrati, rispettivamente, la sig.ra Ziino al G.I. di Palermo il 6/2/1988 ed al P.M. l'8/10/1990 ed il dott. Contrada al P.M. il 27/10/1990 avevano reso deposizioni discordanti in ordine a talune circostanze : per quanto riguarda il punto relativo alla visita fatta dal dott. Contrada alla vedova Parisi dopo l'omicidio del marito si legge:

**Ziino** : D.R.: “ *Quando il dott. Contrada mi venne a trovare mi esortò a stare molto attenta alle cose che io potevo dire e di pensare anche al fatto che avevo una bambina ancora piccola.* ”

**Contrada**: “ *Raccomandai alla sig.ra di stare attenta poichè ella mi aveva manifestato la volontà di continuare ad operare nel settore imprenditoriale dell'azienda pilotata dal marito. Intendevo in tal modo mettere in guardia la sig.ra dai pericoli cui poteva andare incontro parlando con persone sbagliate e le raccomandai di rassegnare tutto ciò di cui era a conoscenza al magistrato inquirente, all'epoca dott. Signorino. Ricorda questo fatto signora?* ”

**Ziino**: “*Si, effettivamente il tono e le circostanze delle raccomandazioni fattami dal dott. Contrada erano proprio quelle testè riferite. Ricordo pure che il dott. Contrada mi chiese se conoscessi il dott. Signorino che era in buoni rapporti con Roberto ed io risposi affermativamente*” (cfr. p.v. di confronto cit. f. 2).

Nel corso delle sue dichiarazioni all'odierno dibattimento l'imputato ha continuato a sostenere che quello rivolto alla sig.ra Ziino subito dopo l'omicidio del marito era stato nient'altro che un amichevole consiglio alla prudenza, mentre ha negato totalmente l'incontro ed il contenuto del colloquio riferito dalla teste Ziino con riferimento alle sue dichiarazioni al dott. Falcone nel 1988.

Ha dichiarato di essere stato amico personale dell'ing. Parisi e della sua prima famiglia mentre ha ammesso che tra lui e la seconda moglie, sig.ra Ziino, non vi era mai stato un rapporto di amicizia molto stretto; ha ammesso anche di essersi recato presso la sua abitazione lo stesso giorno del delitto (*“indubbiamente io lo stesso giorno dell'omicidio del marito andai indubbiamente o il pomeriggio o la sera ci andai, anche se non ne ho un esatto ricordo cfr. ff. 109 e ss. ud. 8/11/1994*).

Ha sostenuto che quello adottato nei confronti della sig.ra Ziino, subito dopo l'omicidio del marito, era stato un comportamento analogo a quello doverosamente posto in essere come ufficiale di Polizia Giudiziaria in tantissimi altri casi con i parenti delle vittime di mafia; anche questa volta, pur non svolgendo più funzioni di P.G., ma essendo stato carissimo amico dell'ing. Parisi aveva consigliato alla vedova *“di stare attenta, di non parlarne con nessuno, tranne che con i magistrati inquirenti....avendo avuto l'impressione che parlasse a ruota libera”* (cfr. ff. 71 e ss. ud. cit.).

Ha affermato che la sig.ra Ziino gli aveva subito detto di non sapere nulla sull'omicidio del marito e che, quindi, non avrebbe avuto alcun senso esortarla *“ a non dire nulla di quello che non sapeva”* (cfr. ff. 114 e ss. ud. 8/11/1994).

Per quanto concerne l'episodio della seconda visita in casa Parisi subito dopo l'audizione dinanzi al giudice istruttore Falcone, l'imputato ha dichiarato: *“ io non ho mai chiesto questo alla signora Ziino, mai, se aveva reso una deposizione al Giudice Istruttore dott. Falcone, non ho mai saputo che la sig.ra Ziino fosse stata ascoltata, interrogata dal giudice Falcone, non sapevo che il giudice Falcone si occupava dell'inchiesta sull'omicidio Parisi, non l'ho mai saputo..a parte la mia mancanza di interesse, non avevo nessun interesse a farle domande di questo genere..”* (cfr. ff. 115 e ss. ud. 8/11/1994).

L'imputato ha, poi, prospettato la possibilità che la seconda visita di cui ha parlato la teste Ziino, in realtà fosse stata sollecitata dalla stessa e potesse avere attinenza ad una sua richiesta di interessamento per un problema di rinnovo del permesso di soggiorno per i suoi camerieri filippini (Domanda del Presidente : *“ Lei perchè andò a trovarla la mattina di Domenica 7/2/1988?”* Risposta: *“ Io non ricordo di essere andato il 7 Febbraio del 1988 dalla sig.ra Ziino, io sono stato alcune volte dalla signora Ziino nella villa Parisi ma non*

*ricordo il 7 Febbraio; ricordo una Domenica che andai dalla sig.ra Ziino su sollecitazione di mia moglie” - cfr. ff. 3 e ss. ud. 29/12/1994- “ una volta mia moglie mi disse che aveva telefonato e che voleva parlarmi al piu’ presto, le telefonai e mi disse che non era cosa da parlare al telefono ed allora la raggiunsi alla villa pensando chissà cosa dovesse dirmi ed invece aveva il problema della proroga della dichiarazione di soggiorno del cameriere o della cameriera filippina: questa era tutta la grossa cosa segreta” cfr. ff. 108 e ss. ud. 20/12/1994).*

In ordine alla linea difensiva adottata dall’imputato con riferimento alla prima visita fatta alla sig.ra Ziino subito dopo l’omicidio del marito, deve osservarsi che in piu’ punti della propria deposizione testimoniale all’odierno dibattimento la sig.ra Ziino ha categoricamente escluso che le parole pronunciate dal dott. Contrada in quell’occasione potessero essere interpretate come il consiglio di un buon amico (cfr. ff. 14 e ss. - 49 ud. 31/5/1994); sia la teste che l’imputato hanno concordemente escluso l’esistenza di rapporti personali tra loro che avrebbero potuto giustificare un così tempestivo intervento da parte del dott. Contrada in qualità di amico personale della vedova e d’altra parte neppure l’incarico professionale in quel momento ricoperto dall’imputato di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario e di dirigente dei Centri S.I.S.D.E. in Sicilia poteva spiegare quell’intervento che, pur nella versione offerta dall’imputato, si addiceva semmai ad un ufficiale di P.G. investito delle indagini sull’omicidio; la vedova ha escluso che l’atteggiamento e le testuali parole del dott. Contrada potessero essere interpretate come quelle che qualsiasi amico avrebbe adottato in una situazione simile perchè non vi era stato alcun accenno a parole di conforto, cordoglio o consiglio e se davvero l’imputato avesse voluto semplicemente invitarla alla prudenza nel riferire le sue notizie solo ai magistrati, non si comprenderebbe nè il riferimento esplicito fatto ai doveri di salvaguardare gli interessi della figlia in tenera età nè il senso di profondo turbamento provato dalla vedova; d’altra parte il fatto stesso che qualche tempo dopo la sig.ra Parisi si era determinata a rivelare quello strano avvertimento al proprio legale e subito dopo al giudice Falcone è la conferma del fatto che la vedova aveva sin dall’inizio percepito come anomalo quel comportamento; la circostanza, poi, che tale rivelazione sia stata fatta tra la fine del 1987 ed il febbraio del 1988 elimina ogni dubbio sulla possibilità di un qualsiasi interesse a rendere tali dichiarazioni in relazione all’odierno procedimento.

Appare poi del tutto destituita di fondamento la giustificazione addotta dall’imputato in sede di confronto nel 1990 e ribadita all’odierno dibattimento, secondo cui si sarebbe determinato a darle quei “consigli” perchè la vedova Parisi gli aveva manifestato la volontà

di continuare ad operare nel settore imprenditoriale dell'azienda del marito e si era reso conto che rischiava di confidarsi con le persone sbagliate andando "a ruota libera" nel parlare.

Orbene non si vede come la donna che aveva perso il marito poche ore prima della visita fatta dal dott. Contrada (ha precisato di essere da poco ritornata dall'ospedale dove non le avevano neppure fatto ancora vedere la salma) avesse potuto comunicare al dott. Contrada il proposito di continuare ad operare nel settore imprenditoriale del marito e non si vede come avrebbe potuto dare prova a poche ore dal delitto " *di parlare a ruota libera*" sul complesso intreccio di interessi che facevano capo all'impresa del marito: la sig.ra Parisi ha sul punto precisato di avere maturato solo successivamente la decisione di proseguire l'attività imprenditoriale del marito e che sarebbe stato del tutto illogico pensare a questo poche ore dopo il delitto (cfr. ff. 5 e ss. 24 e ss.- 53).

Deve, infine, considerarsi che la qualificata testimonianza resa dal prof. Galasso ha confermato totalmente la deposizione della sig.ra Ziino ed ha evidenziato come il comportamento posto in essere dall'odierno imputato aveva sortito l'effetto di indurre la vedova a non riferire ai magistrati tutte le circostanze sul delitto a lei note.

Appare poi del tutto inconsistente anche la linea difensiva di totale negazione assunta dall'imputato con riferimento all'episodio collocato cronologicamente sia dalla sig.ra Ziino che dal teste Galasso nella Domenica successiva alla sua deposizione resa dinanzi al G.I. dott. Falcone.

E' stato provato, infatti, che l'audizione della sig.ra Ziino era effettivamente avvenuta il Sabato 6 Febbraio 1988 e che proprio la Domenica successiva l'imputato, già da alcuni anni trasferito a Roma, era a Palermo; la sig.ra Ziino aveva comunicato tempestivamente al proprio avvocato la notizia di quella seconda inaspettata visita del dott. Contrada il quale aveva dimostrato di essere a conoscenza della sua audizione dinanzi al giudice Falcone; successivamente il prof. Galasso aveva parlato sia con il dott. Ajala che con il dott. Falcone di quella visita che era stata ritenuta particolarmente inquietante.

Attesa tale circostanziata ricostruzione dell'episodio in oggetto fondata su dati di natura documentale e su due deposizioni testimoniali tra loro perfettamente concordanti, è evidente che la totale negazione addotta dall'imputato appare come il semplice tentativo difensivo di non ammettere che con quel comportamento egli aveva dimostrato di avere uno specifico interesse a seguire le indagini sull'omicidio Parisi, a conoscerne gli sviluppi, essendo in grado di venire a conoscenza di eventi riservati riguardanti quelle indagini.

E' del tutto evidente che in questo caso la linea difensiva adottata dall'imputato non

può che comportare come conseguenza speculare quella della deliberata menzogna posta in essere ai suoi danni sia dalla vedova Parisi che dal prof. Galasso, che non trova alcuna plausibile ragione neppure in ipotetici interessi in tal senso e che non ha avuto alcuna rispondenza nelle risultanze processuali.

Parimenti infondato si è rivelato anche l'espedito difensivo di ricondurre ad altra causa l'occasione della visita dell'imputato a casa Parisi (v. permesso di soggiorno per camerieri filippini) che è stato possibile confutare oltre che con la dichiarazione resa in proposito dalla teste Ziino (cfr. ff. 33 e ss. ud. 31/5/1994) anche sulla base delle annotazioni contenute nell'agenda dell'imputato da dove è possibile evincere che la sig.ra Parisi gli aveva parlato della questione relativa ai camerieri filippini, ma ciò era avvenuto ben due anni prima rispetto alla visita in oggetto connessa alla sua deposizione dinanzi al G.I. di Palermo dott. Falcone (cfr. annotazione in data 4/4/1986 "*ore 10 dalla sig.ra Parisi- mi parla della questione del cameriere filippino*").

E' del tutto credibile, poi, che la sig.ra Ziino, dopo avere subito già per due volte (nel 1985 e nel 1988) i comportamenti inusitati per la sua funzione e intimidatori del dott. Contrada, che avendo saputo della sua deposizione al dott. Falcone le aveva dato la prova di essere in grado di conoscere in tempi molto brevi anche notizie riservate, quando era stata posta a diretto confronto con l'odierno imputato aveva avvertito un senso di profondo disagio e di soggezione nei suoi confronti e per questo aveva deciso di modificare parzialmente le sue precedenti dichiarazioni (v. deposizione dell'avv. Galasso, cit.).

Invero dalla lettura di quel verbale è agevole evincere che inizialmente la teste aveva confermato quanto già dichiarato al giudice Falcone ma successivamente, sollecitata dal dott. Contrada ad aderire alla sua interpretazione dell'episodio relativo alla sua visita nell'immediatezza del delitto, la sig.ra Parisi si era comportata di conseguenza.

Dall'insieme delle risultanze acquisite è stato accertato che il comportamento posto in essere dall'imputato nel 1985 era univocamente diretto, in via preventiva e tempestiva, ad apprendere se la vedova Parisi fosse in possesso di notizie di rilievo sull'omicidio del marito inducendola a tacere su tali circostanze ove ne fosse stata a conoscenza; il comportamento posto in essere nel 1988 dimostra che il dott. Contrada aveva un particolare interesse a seguire le indagini su quell'omicidio, rimasto uno dei più inquietanti e irrisolti tra i delitti di mafia commessi a Palermo, dimostrando anche di avere fonti in grado di rivelargli notizie riservate dall'interno delle Istituzioni.

Tale condotta è un ulteriore conferma del tipico "modus operandi" adottato dall'imputato, costituisce obiettivamente un contributo diretto a procurare notizie

all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" su indagini in corso su gravi fatti di mafia ed è stata posta in essere anche quando il dott. Contrada non ricopriva piu' incarichi attivi di polizia giudiziaria, ma era già passato nei ruoli del S.I.S.D.E.

## **9. IV L'agevolazione della fuga dall'Italia di Oliviero Tognoli.**

Oliviero Tognoli, nato a Concesio il 10/4/1951, figlio di un imprenditore trasferitosi per un periodo in Sicilia dove aveva costituito talune società nel settore industriale siderurgico (tra queste la F.A.S.- Ferrerie e Acciaierie Sud. s.p.a.- con sede a Modica prov. Ragusa), è stato coinvolto nella nota operazione di Polizia sviluppatasi tra gli U.S.A., la Spagna, la Svizzera e l'Italia, denominata "Pizza Connection".

Nell'ambito di tale indagine ne erano emersi i collegamenti criminali con noti esponenti dell'organizzazione "Cosa Nostra" dediti al traffico internazionale di stupefacenti, di cui era a capo il mafioso Gaetano Badalamenti ed ai quali il Tognoli aveva prestatato il proprio contributo sulla base della sua notevole esperienza nel settore delle mediazioni finanziarie internazionali.

Il 16/4/1984, dopo essere sfuggito all'esecuzione di un provvedimento di fermo di Polizia Giudiziaria, era stato raggiunto in stato di irreperibilità dall'ordine di cattura n° 90/84 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per il delitto di cui all'art. 75 L. 22/12/1975 n° 685, commesso in concorso con numerosi soggetti colpiti a loro volta dal mandato di cattura emesso dall'Ufficio Istruzione di Palermo n°164/84 in relazione ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti. Rimasto latitante per più di quattro anni, il 12/10/1988 era stato tratto in arresto all'aeroporto di Lugano (cfr. documentazione acquisita all'udienza del 19/4/1994 sottofascicolo n° 31 doc. difesa).

A seguito di una complessa vicenda processuale, connotata da una numerosa serie di conflitti di competenza tra le Autorità Giudiziarie palermitana, romana e milanese, il Tognoli è stato giudicato dal Tribunale di Roma che, con sentenza n° 614 in data 28/3/1992, divenuta irrevocabile il 6/10/1992, lo ha condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione e £ 200.000.000 di multa (così diminuita la pena base di anni 15 di reclusione per concessione delle circostanze attenuanti generiche e per applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato prescelto) in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravato per avere agito con la qualifica di "capo" ed in concorso con un numero di persone superiore a dieci, tra le quali numerosi esponenti di "Cosa Nostra" già condannati con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis. c.p. nell'ambito del primo maxi processo. Il peculiare contributo

offerto dal Tognoli, “ *in posizione eminente e con mansioni dirigenziali di ‘dominus’ dei conti svizzeri*” è stato individuato nella sentenza in oggetto nell’attività di riciclaggio, tramite banche di diversi paesi esteri ed in particolare della Svizzera, del denaro proveniente da un vasto traffico internazionale di eroina, fatto poi confluire nelle disponibilità finanziarie di “Cosa Nostra”. Il Tognoli è stato, altresì, condannato con sentenza definitiva emessa dalla Corte delle Assise di Lugano, per i reati commessi in Svizzera, paese in cui si era costituito nell’Ottobre del 1988 e dove risulta avere scontato la pena inflittagli (cfr. copia sentenza emessa dal Tribunale di Roma cit. acquisita in atti all’udienza del 16/9/1994).

L’istruzione dibattimentale svolta nel presente processo è stata incentrata sulla ricostruzione delle fasi che avevano condotto all’emissione a carico del Tognoli del provvedimento di fermo da parte della Polizia Giudiziaria di Palermo, alle circostanze relative alla sottrazione a tale provvedimento restrittivo nonché alla sua costituzione avvenuta più di quattro anni dopo alle Autorità di Polizia elvetiche.

La ricostruzione delle fasi antecedenti l’emissione del fermo di P.G. a carico del Tognoli è stata effettuata attraverso numerose risultanze di tipo documentale e sulla base della deposizione resa sul punto dal teste Antonino De Luca il quale nella sua qualità a quell’epoca di Dirigente della Criminalpol di Palermo, aveva seguito fin dall’inizio le indagini relative all’operazione denominata “Pizza Connection”.

Il teste De Luca ha dichiarato che nel Settembre del 1982, unitamente ai magistrati Falcone e Sciacchitano ed al cap. Pizzuti, si era recato a New York, su invito ufficiale del “Federal Bureau of Investigation” (F.B.I.), per l’avvio di un programma di collaborazione tra gli apparati investigativi americani ed italiani finalizzato alla lotta contro la criminalità organizzata; in tale occasione gli inquirenti italiani erano stati messi al corrente di alcune indagini americane avviate sulla base delle dichiarazioni rese da Salvatore Amendolito che avevano condotto alla scoperta di un vasto riciclaggio di dollari, provento del traffico di stupefacenti, che dagli Stati Uniti giungevano, attraverso le Bahamas, nelle banche svizzere; in occasione del predetto viaggio negli U.S.A., gli ufficiali di P.G. che componevano la delegazione italiana avevano provveduto ad assumere le dichiarazioni dell’Amendolito sulla base delle quali, eseguiti in Italia gli opportuni riscontri, era stata avviata una vasta indagine che si era suddivisa in due filoni uno riguardante il territorio del Lazio e l’altro quello della Sicilia mentre contemporaneamente si erano sviluppate le investigazioni negli U.S.A. ed in Svizzera; la collaborazione tra gli inquirenti italiani ed americani aveva condotto l’8/4/1984 al brillante risultato dell’arresto a Madrid del latitante mafioso Gaetano Badalamenti,



eseguito contestualmente ad una vasta operazione di arresti sia a New York che in Sicilia; il dott. De Luca, che si era personalmente recato a Madrid in occasione dell'arresto del Badalamenti, il 9 Aprile 1984, rientrato in Italia, si era reso conto che tra gli arresti eseguiti in Sicilia non erano stati inclusi i nominativi di alcuni importanti personaggi che fin dalle prime fasi dell'operazione erano emersi all'attenzione degli inquirenti, tra questi Leonardo Greco, Salvatore Miniati ed Oliviero Tognoli; ed infatti per quel che concerne il Tognoli, già sulla base delle dichiarazioni rese dall'Amendolito, era stato possibile individuarlo come il soggetto, che per le sue competenze nel settore finanziario, era stato utilizzato dal più noto Leonardo Greco (già indiziato di appartenenza alla mafia di Bagheria ed inserito nel noto rapporto dei "162" poi confluito nel primo maxi processo) per la gestione dei conti bancari in Svizzera e quindi come anello di congiunzione delle operazioni di riciclaggio del denaro proveniente dai traffici internazionali di stupefacenti e quelle di reimpiego nel settore dell'edilizia siciliana; la mattina del 10 Aprile del 1984 il dott. De Luca si era messo in contatto con il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Sciacchitano, al quale aveva fatto notare l'omissione dei provvedimenti restrittivi a carico dei predetti soggetti, concordando con il magistrato l'emissione nei loro confronti di provvedimenti di arresto su iniziativa della P.G.; la stessa giornata del 10 Aprile il dott. De Luca aveva preso contatti telefonici con il dott. Dionisi, Dirigente della Squadra Mobile di Brescia e con il dott. Pagnozzi, Dirigente della Criminalpol di Milano, per avvisarli che avrebbe inviato alcuni uomini da Palermo per procedere in collaborazione con le forze di Polizia locali all'arresto del Miniati e del Tognoli; ha precisato che il Tognoli aveva la sua residenza ufficiale a Concesio (prov. Brescia), ma era noto agli inquirenti siciliani che a causa delle sue attività imprenditoriali egli si recava spesso in Sicilia e pertanto poteva essere anche in tale luogo; i colleghi di Brescia e Milano gli avevano mosso alcune obiezioni su quell'operazione di arresti da eseguire nella quasi flagranza di reato senza un preventivo provvedimento da parte del magistrato, ma il dott. De Luca, assumendosi in prima persona la responsabilità dell'operazione, aveva assicurato che avrebbe inviato come impegno formale un 'telex' contenente tutti gli estremi dell'operazione da eseguire; raggiunta tale intesa telefonica erano stati inviati sul luogo i funzionari appartenenti alla P.G. palermitana e la sera dell'11 Aprile 1984 era stato inviato, intorno alle h.22,00- 23,00, all'apposito ufficio della Questura preposto alla trasmissione, il 'telex' già concordato; il teste ha precisato che detto 'telex' (trasmesso dall'operatore alle h.3,10 del 12 Aprile 1984 dalla Questura di Palermo alla Criminalpol di Milano) era stato spedito nelle ore notturne perchè, essendo meramente confermativo di un'intesa già raggiunta telefonicamente con i colleghi milanesi, non ne era

stata segnalata l'urgenza all'ufficio preposto all'invio che aveva rispettato il normale turno di trasmissione dei messaggi della Questura; contemporaneamente all'operazione da eseguire in provincia di Milano e Brescia si era predisposto in Sicilia anche l'arresto di Greco Leonardo, dimorante obbligato nel comune di Linosa; la suddetta operazione aveva consentito di pervenire, il 12/4/1984, all'arresto a Milano di Miniati Salvatore ed in Sicilia di Leonardo Greco mentre il Tognoli era riuscito a rendersi irreperibile (cfr. deposizione De Luca ff. 27 e ss. - 36 e ss.- 59 e ss.- 90 e ss.ud. 4/10/1994- copia 'telex' in data 12/4/1984 h. 3,10 firmato Questore Montesano- acquisito all'udienza del 16/9/1994 quale atto irripetibile essendo intervenuto il decesso dell'ex questore Montesano, attestato dal certificato di morte acquisito in data 8/7/1994- cfr. copia rapporto giudiziario, in data 9/5/1984, redatto congiuntamente dalla Criminalpol e dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, a firma del vice-questore dott. A. De Luca e del Ten. col. Giampaolo Scillieri- acquisito in atti all'udienza del 23/5/1995).

Il dott. Ignazio D'Antone, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Palermo, ha dichiarato di essere stato al corrente delle modalità che avevano condotto all'emissione del provvedimento di fermo del Tognoli avendole concordate con il dott. De Luca, il quale aveva diretto l'operazione in prima persona; ha confermato che i colleghi milanesi avevano opposto delle resistenze ad eseguire gli arresti di Milano perchè non era stato emesso un provvedimento dal magistrato e che il dott. De Luca per impegnarsi in maniera formale aveva inviato il telex citato; ha, altresì, confermato che vi era il sospetto che il Tognoli, industriale che per la sua attività viaggiava spesso, potesse essere anche in Sicilia (cfr. ff. 38 e ss- 45 e ss.ud. 9/9/1994).

I testi Francesco Accordino e Giuseppe Russo, già appartenenti alla Squadra Mobile di Palermo diretta dal dott. D'Antone, escussi all'udienza del 5/9/1994, hanno dichiarato che l'indagine finalizzata all'arresto del Tognoli era diretta dalla Criminalpol di Palermo, ma era stata condotta in collaborazione con la Squadra Mobile in sede; il teste Russo, in particolare, ha ricordato di non avere appreso nulla dell'indagine fino alla mattina dell'Aprile del 1984 in cui, insieme al dott. Accordino, era stato convocato nella stanza del dott. D'Antone alla presenza anche del dott. De Luca; in tale sede avevano ricevuto l'incarico di recarsi a Milano per eseguire l'arresto di Miniati e di Tognoli; lo stesso giorno della convocazione erano partiti per Milano dopo che erano stati presi i contatti con il dott. Pagnozzi dirigente della Criminalpol in sede; hanno confermato che mentre il Miniati era stato fermato a Milano, le ricerche del Tognoli avevano dato esito negativo (cfr. ff. 11 e ss. ud. 5/9/1994- anche dal testo del 'telex' citato risulta che i dott.ri Francesco Accordino e Giuseppe Russo

erano i due funzionari della Squadra Mobile di Palermo inviati a Milano per l'operazione finalizzata al fermo del Miniati e del Tognoli).

L'ulteriore approfondimento istruttorio ha consentito di accertare quali erano state le modalità della costituzione del Tognoli nell'Ottobre del 1988 alle Autorità elvetiche, come si era sviluppato il rapporto di collaborazione instauratosi subito dopo l'arresto del Tognoli tra l'Autorità Giudiziaria elvetica e quella italiana nonché le dichiarazioni rese dal Tognoli nelle prime fasi della sua permanenza in Svizzera ai funzionari di Polizia ed ai magistrati, svizzeri ed italiani, che con lui avevano avuto i primi diretti contatti .

All'udienza del 28/6/1994 è stata assunta la deposizione del cittadino svizzero Gioia Clemente, delegato di Polizia presso la Polizia cantonale elvetica di Lugano, in atto responsabile di tutte le Forze di Polizia nel settore giurisdizionale di Lugano e nel 1988 Commissario di Polizia responsabile del servizio informazioni della Polizia cantonale.

Il teste ha dichiarato di essersi occupato sin dal 1982 delle indagini sulla "Pizza Connection" nell'ambito delle quali era emersa la figura di Oliviero Tognoli come soggetto collegato ad esponenti di "Cosa Nostra" ed in particolare a Leonardo Greco; ha ricordato che nel 1988 la dott.ssa Carla Del Ponte, il magistrato titolare dell'inchiesta per il settore svizzero, gli aveva riferito di avere avuto dei contatti con il difensore di Oliviero Tognoli con il quale aveva concordato le modalità di costituzione alle Autorità elvetiche del proprio assistito, latitante da circa quattro anni; ha precisato che la costituzione del Tognoli era avvenuta il 12 Ottobre del 1988 all'aeroporto di Lugano dove si erano recati a prelevarlo lo stesso Gioia ed un suo collaboratore, l'ispettore Mazzacchi; il commissario Gioia era stato il primo appartenente alle Forze dell'Ordine elvetiche che aveva avuto un colloquio con il Tognoli subito dopo la sua costituzione, apprendendo dallo stesso che la prima città che aveva raggiunto fuggendo da Palermo era stata Catania, successivamente si era recato nelle vicinanze di Milano in attesa di un documento per l'espatrio e quindi aveva raggiunto le isole Canarie; il Commissario Gioia ha affermato di avere rivolto al Tognoli una specifica domanda tendente ad accertare come avesse fatto a fuggire da Palermo sottraendosi all'arresto ed il Tognoli gli aveva risposto: "*fui informato da un suo pari grado*"- precisando che doveva scappare perchè di lì a poco sarebbe stato emesso nei suoi confronti un provvedimento restrittivo; il teste ha dichiarato di avere chiaramente compreso che si trattava di un funzionario di Polizia italiano; nel corso della sua deposizione, su specifiche domande poste dalle parti, ha escluso che in quella circostanza il Tognoli avesse fatto alcun riferimento a notizie ricevute dal fratello al momento della sua fuga ed ha ribadito che Tognoli non gli aveva detto di essere già stato colpito da mandato di cattura, ma di essere

stato tempestivamente avvisato che da lì a poco sarebbe stato emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti; la stessa giornata in cui aveva appreso tale notizia il Commissario Gioia aveva provveduto ad informare la dott.ssa De Ponte; pochi mesi dopo, nel Febbraio del 1989, era giunto in Svizzera il dott. Giovanni Falcone per l'espletamento di una commissione rogatoria ed il Commissario Gioia era stato incaricato di andare ad accoglierlo all'aeroporto, essendo addetto anche al servizio sicurezza dei magistrati in visita in Svizzera per motivi d'ufficio; nel corso del colloquio avuto con il magistrato italiano nel suo ufficio gli aveva riferito che il Tognoli gli aveva rivelato di essere stato avvisato prima di fuggire da Palermo da un funzionario di Polizia; il teste ha precisato che quella stessa mattina il dott. Falcone era stato accompagnato dalla dott.ssa Del Ponte che aveva fissato un interrogatorio del Tognoli per il procedimento a suo carico pendente in Svizzera; ha dichiarato di non aver assistito al predetto interrogatorio nè alle successive commissioni rogatorie espletate dai magistrati italiani sia in quella occasione (nel Febbraio 1989) che nel Maggio successivo, ha però ricordato che, al termine di uno degli interrogatori svolti dalla dott.ssa Del Ponte, il dott. Falcone gli aveva riferito che il Tognoli, nel corso di un colloquio informale cui aveva assistito anche la dott.ssa De Ponte, aveva ammesso che il funzionario di Polizia che lo aveva informato era Bruno Contrada, di cui il Commissario Gioia non aveva mai sentito il nome prima di quella occasione; il dott. Falcone lo aveva pregato di tentare di convincere il Tognoli a mettere a verbale quella notizia dichiarata informalmente; quando il dott. Falcone era rientrato in Sicilia il Commissario Gioia, nel corso di numerosi incontri con il Tognoli in occasione dei suoi trasferimenti dal carcere al Palazzo di Giustizia o per i colloqui con i suoi familiari, aveva tentato di convincerlo a verbalizzare la rivelazione fatta al dott. Falcone con esplicito riferimento al nome del dott. Contrada; il Tognoli, pur non avendo mai negato di avere fatto la predetta ammissione, aveva tergiversato per metterla a verbale adducendo motivi di paura per sè ed i propri familiari e rispondendo con frasi del tipo " *adesso non è il momento, aspettiamo magari piu' tardi*" - " *non è affare che interessa voi, lasciate che se la sbrighino in Italia*"; su specifica domanda della difesa tendente ad accertare le motivazioni di quella paura (" *ma le motivazioni della paura quali erano esplicitamente, quando diceva paura motivava questa paura?* -) il teste ha risposto: " *Si, paura nel senso che la mafia avrebbe potuto fare delle ritorsioni o provocare male fisico ai suoi familiari*"; alla domanda rivolta dal P.M. tendente a collocare cronologicamente l'epoca di detti colloqui (" *Lei ricorda se dopo questi colloqui nel corso dei quali Tognoli diceva sempre di no, vi fu un momento processuale, ufficiale, nel quale Tognoli manifestò questa identica volontà di non verbalizzare ciò che aveva detto a Falcone?*") il teste ha

risposto: “ *Si, nella seconda rogatoria non era piu’ d’accordo a verbalizzare quanto aveva detto*” dal che si evince che i colloqui del commissario Gioia finalizzati a convincere il Tognoli a verbalizzare quella notizia erano avvenuti nel periodo compreso tra l’espletamento della prima rogatoria italiana del Febbraio 1989 e quella successiva del Maggio 1989 (cfr. ff. 1 e ss. ud. 28/6/1994).

La dott.ssa Carla De Ponte, in atto Procuratore Generale della Confederazione elvetica e nel 1988 Procuratore Pubblico a Lugano, titolare del procedimento penale a carico di Tognoli per infrazione aggravata alla legge federale svizzera sugli stupefacenti, escussa all’odierno dibattimento ha dichiarato che già nel 1984 l’Autorità Giudiziaria svizzera aveva emesso nei confronti del predetto un ordine di cattura ed era stata informata che analogo provvedimento era stato emesso anche dalla Magistatura italiana; ha confermato di avere personalmente concordato con l’avv.to Franco Gianone, difensore del Tognoli, le modalità della sua costituzione avvenuta nell’Ottobre del 1988, precisando che l’unica condizione pretesa era stata quella che non venisse resa pubblica la notizia che si era trattata di una costituzione spontanea in quanto il proprio assistito aveva timore che i suoi coimputati venissero a conoscenza di tale particolare; la riserva di segretezza su tale circostanza era stata sciolta solo in occasione della celebrazione del dibattimento in Svizzera; la teste ha ricordato che, nell’immediatezza della costituzione del Tognoli, il Commissario Gioia che era stato incaricato di prelevarlo all’aeroporto insieme all’ispettore Mazzacchi, nel farle un resoconto di quanto era avvenuto al momento dell’arresto, l’aveva informata di un colloquio avuto con il predetto sulle circostanze relative alla sua fuga ed alla sua latitanza riferendole che il Tognoli gli aveva, tra l’altro, dichiarato di essere stato agevolato nella fuga da un suo “ *pari grado*”; la teste ha riferito che successivamente, nel corso dei quattro-cinque mesi che avevano preceduto la formalizzazione del procedimento penale svizzero, aveva piu’ volte interrogato il Tognoli il quale dimostrava una collaborazione nel riferire i fatti nei quali era direttamente coinvolto; nel corso di uno di questi interrogatori, svoltosi nel Dicembre del 1988, aveva rivolto all’imputato la specifica domanda tendente ad accertare come avesse fatto a sfuggire alla cattura e questi, pur evitando di fare nomi, aveva verbalizzato che “ *era stato avvertito telefonicamente da un funzionario di Polizia mentre si trovava all’albergo Ponte di Palermo*”; ha affermato di essere sicura di tale circostanza perchè in occasione di una sua precedente audizione sui medesimi fatti dinanzi ai magistrati della Procura di Caltanissetta, aveva avuto modo di ritrovare e consultare il processo verbale di quell’interrogatorio; ha, quindi, dichiarato di avere in seguito appreso, e precisamente il 3 Febbraio 1989, che il nome di tale funzionario era Bruno Contrada; quel giorno il dott.

Falcone era giunto a Lugano per interrogare il Tognoli in sede di commissione rogatoria dinanzi al G.I. Claudio Lehmann in relazione al procedimento penale pendente in Italia a suo carico; sulla base di alcuni accordi telefonici intercorsi in precedenza con il collega italiano la dott.ssa Del Ponte aveva chiesto al dott. Falcone, previa acquisizione del parere favorevole del difensore dell'imputato, di partecipare ad un interrogatorio del Tognoli che lei stessa avrebbe dovuto eseguire nell'ambito del procedimento svizzero la mattina dello stesso giorno fissato per la commissione rogatoria; avevano, quindi, deciso che il dott. Falcone avrebbe anticipato alla mattina il suo arrivo a Lugano proprio per assistere all'interrogatorio svizzero del Tognoli; la mattina del 3/2/1989 prima di procedere all'atto istruttorio la dott.ssa Del Ponte aveva informato il collega italiano che nel precedente interrogatorio svizzero del Dicembre 1988 Tognoli aveva verbalizzato la circostanza relativa all'avvertimento telefonico ricevuto da parte del funzionario di Polizia italiano mentre si trovava all'hotel "Ponte" di Palermo, rendendosi conto che tale notizia poteva essere di estremo interesse per il procedimento penale pendente in Italia; successivamente si era svolto l'interrogatorio condotto dalla dott.ssa del Ponte alla presenza dei colleghi italiani dott.ri Falcone ed Ajala e del difensore avv.to Gianoni; a conclusione di quell'interrogatorio, quando il relativo verbale era già stato chiuso, il dott. Falcone si era avvicinato, seguito dalla dott.ssa Del Ponte, al Tognoli mentre questi stava per lasciare l'aula e gli aveva chiesto chi lo avesse avvisato consentendogli di sottrarsi all'arresto; la dott.ssa Del Ponte, che ha dichiarato di avere assistito personalmente al colloquio, ha riferito che il Tognoli aveva in un primo momento mostrato di schermirsi da quella richiesta al che il dott. Falcone gli aveva rivolto una precisa domanda : "*E' stato Bruno Contrada?*" ed il Tognoli aveva risposto: "*Si*", accompagnando la risposta verbale anche con un cenno affermativo del capo; a quel punto il dott. Falcone aveva insistito per verbalizzare subito quella risposta, ma il Tognoli aveva opposto il suo rifiuto e la dott.ssa De Ponte era intervenuta proponendo di ridiscutere della cosa nel pomeriggio quando sarebbe stata evasa la commissione rogatoria che era la sede piu' appropriata per procedere alla verbalizzazione di quella questione di pertinenza dell'inchiesta italiana; la teste, su specifiche domande rivolte dalle parti, ha precisato che quel colloquio era avvenuto ad una distanza di circa sei metri dal tavolo attorno al quale erano stati seduti durante l'interrogatorio e che nessun altro soggetto oltre i tre menzionati (Falcone-Tognoli-Del Ponte) si trovava in quel momento nelle immediate vicinanze; ha dichiarato che subito dopo il colloquio, ritornando nel suo ufficio con il dott. Falcone gli aveva chiesto chi fosse Bruno Contrada, mai sentito nominare prima di quella occasione, apprendendo che si trattava di un funzionario di Polizia già in

servizio a Palermo con il grado di vice-questore che in quel periodo era stato trasferito a Roma; soltanto la sera di quello stesso giorno, nel corso della cena, il dott. Falcone ritornando sull'argomento le aveva detto che quella notizia appresa dal Tognoli non lo aveva affatto sorpreso perchè a Palermo c'erano già dei sospetti di collusione con la mafia nei confronti di quel funzionario; nel corso della stessa cena aveva appreso dal dott. Falcone che nell'interrogatorio in sede di rogatoria svolto nel pomeriggio, cui la dott.ssa Del Ponte non aveva partecipato, il Tognoli si era riservato di rispondere in un momento successivo alla domanda rivoltagli in ordine alle circostanze della sua latitanza, pur ammettendo che il suo allontanamento da Palermo non era stato casuale; la teste ha dichiarato di avere avuto conferma di ciò rileggendo in seguito il processo verbale della rogatoria italiana; prima di ripartire per la Sicilia il dott. Falcone le aveva chiesto di tentare di convincere il Tognoli a sciogliere positivamente la sua riserva in ordine alla verbalizzazione di quella circostanza, aderendo a tale richiesta la dott.ssa Del Ponte in occasione dei successivi interrogatori svizzeri del Tognoli aveva cercato di persuaderlo a verbalizzare la notizia relativa al dott. Contrada, ma l'imputato si era rifiutato adducendo *“soprattutto motivi di paura e di terrore per se stesso e per la sua famiglia”*(Domanda P.M. : *“ Si fece mai il nome del dott. Contrada in quei colloqui?”* Risposta: *“ Certo, perchè io avevo sentito che lui alla domanda di Giovanni Falcone aveva detto sì, Bruno Contrada, poi avevo sentito da Giovanni chi era Bruno Contrada e quindi per me era un fatto molto grave, Signor Presidente, ed allora parlandone con Tognoli e cercando di convincerlo, appunto gli dicevo- verbalizziamo che questo Bruno Contrada..la gravità di questi fatti..un funzionario di Polizia che fa questo ecc...- ma Tognoli ha sempre rifiutato- No non posso...lei non sa come sono le situazioni da noi, la mafia, la Sicilia....manifestava questa grande paura, questo terrore, mi diceva - Dott.ssa Del Ponte lei non sa cosa vuol dire, perchè sono potenti, questa mafia è potente - Domanda P.M.: *“ Senta nel corso di questi colloqui di questi discorsi che lei ebbe con Tognoli,Tognoli le disse mai: Non è vero quello che io dissi al dott. Falcone quel giorno? ”* Risposta: *“ Mai, non mi ha mai detto ”*- Domanda: *“ Quindi non negò mai il colloquio con il dott. Falcone?”* Risposta: *“ Esatto ”*- Domanda: *“Fece alcun riferimento in quell'occasione ad altri funzionari di Polizia?”* Risposta: *“Assolutamente no”- v. ff. 78 e ss. ud. 28/6/1994*); la teste ha, quindi, dichiarato di avere appreso telefonicamente dal dott. Falcone che avrebbe eseguito un'altra rogatoria in Svizzera, appositamente predisposta in relazione alla riserva fatta dal Tognoli sulla verbalizzazione delle circostanze relative alla sua fuga da Palermo ed infatti la commissione rogatoria era stata eseguita il Maggio successivo dinanzi al giudice Lehmann; la dott.ssa Del*

Ponte, che non aveva partecipato alla rogatoria, aveva riletto successivamente il verbale insieme al dott. Falcone rendendosi conto dal tenore delle risposte fornite dal Tognoli che in quel verbale aveva dichiarato cosa completamente diversa da quella riferita in precedenza: aveva dichiarato di avere conosciuto Bruno Contrada presso la ditta di tali fratelli Prestigiacomio, ma aveva negato di avere avuto con lui colloqui o rapporti di alcun genere, aveva parlato, poi, di un altro funzionario di Polizia, suo ex compagno di scuola ed amico, certo Cosimo Di Paola, di recente passato al T.A.R., che gli avrebbe fatto solo generici avvertimenti sul conto del mafioso Leonardo Greco, affermando che ad avvertirlo in prossimità dell'arresto era stato un suo familiare, il fratello, comunicandogli che la Polizia aveva eseguito una perquisizione presso la sua abitazione a Concesio; la teste ha dichiarato di essere rimasta molto meravigliata dalla lettura di quel verbale ed ha affermato di essersi rivolta al dott. Falcone dicendogli: “ *E adesso?* ”- il collega si era mostrato molto contrariato e deluso perchè quel viaggio era risultato inutile; la teste ha affermato di avere rivisto il dott. Falcone a Palermo il mese successivo in occasione della commissione rogatoria svizzera avente ad oggetto sempre il procedimento penale a carico del Tognoli e dei suoi complici; in quell'occasione la delegazione svizzera era composta dalla dott.ssa Del Ponte, in qualità di Procuratore Pubblico, dal G.I.dott. Lehmann, dal Commissario Gioia e da un perito giudiziario svizzero; ha ricordato che erano giunti una Domenica sera e che il Lunedì successivo erano iniziati gli interrogatori degli imputati, ma poichè il programma di lavoro stava per esaurirsi anzitempo in quanto molti degli imputati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere avevano organizzato, nel corso della cena del Lunedì (cui avevano partecipato oltre ai componenti della delegazione svizzera anche alcuni funzionari di P.G. palermitani), di recarsi alla villa al mare del dott. Falcone per fare un bagno il pomeriggio del Martedì successivo; all'ultimo momento questo programma era stato cambiato perchè la dott.ssa Del Ponte aveva espresso il desiderio di recarsi a fare una visita ai monumenti di Palermo; la mattina successiva la delegazione svizzera era stata fatta ripartire in gran fretta per motivi di sicurezza perchè il pomeriggio precedente, in cui si sarebbero dovuti recare presso la villa del dott. Falcone, si era scoperto che vi era stato collocato dell'esplosivo; nel corso di un breve colloquio avuto con il dott. Falcone prima della partenza questi le aveva espresso il proprio convincimento che quell'attentato potesse ricollegarsi all'inchiesta su Oliviero Tognoli (deposizione Del Ponte cfr. ff. 54 e ss. ud. 28/6/1994).

Anche il teste Clemente Gioia ha confermato le medesime circostanze riferite dalla dott.ssa del Ponte in ordine al viaggio in Sicilia in occasione della predetta commissione rogatoria svizzera affermando che il dott. Falcone aveva riferito anche a lui di ritenere che



quell'attentato fosse ricollegabile alla presenza della delegazione svizzera in Sicilia (cfr. f. 17 e ss.- 45 e ss. ud. 28/6/1994).

Dai processi verbali delle dichiarazioni rese da Giovanni Falcone al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 12/7/1989 e 4/12/1990, in merito al patito attentato dinamitardo del Giugno 1989 nella sua residenza estiva di via Cristoforo Colombo all'Addaura, si evince che il dott. Falcone aveva chiaramente indicato ai magistrati che indagavano su quel delitto quale possibile movente le indagini che egli stava svolgendo sulla "Pizza Connection" in collaborazione con i colleghi svizzeri presenti a Palermo in occasione dell'attentato, indicando altresì la possibilità che da quelle indagini potessero emergere conseguenze ed implicazioni di natura istituzionale e che in particolare uno degli imputati, Oliviero Tognoli, non aveva detto per intero la verità sui suoi collegamenti con la mafia siciliana e sulle inquietanti vicende riguardanti la sua fuga da Palermo (*"Ritengo che tra i possibili moventi che hanno determinato il collocamento dell'ordigno esplosivo davanti la mia residenza estiva in via Cristoforo Colombo all'Addaura possono essere indicati i seguenti: 1) la mia nomina a Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo, incarico che "Cosa Nostra" aveva tutto l'interesse ad impedire o ostacolare; 2) le importanti indagini che allo stato sono da me condotte in relazione ad un grosso fenomeno di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti; dette indagini si riferiscono ad una vicenda giudiziaria che vede imputate numerosissime persone di grosso spessore mafioso e da cui potrebbero emergere anche conseguenze ed implicazioni di natura istituzionale così in Italia come anche all'estero; dico ciò perchè la vicenda ha interferenze con il procedimento penale pendente nello stato elvetico ed i cui giudici qualche giorno prima dell'attentato erano venuti a Palermo per espletare una rogatoria internazionale....debbo dire al riguardo che il giorno 19 Giugno 1989 in occasione della presenza a Palermo dei colleghi svizzeri impegnati nella rogatoria avevo loro proposto di prendere insieme un bagno nelle acque dell'Addaura il giorno successivo e cioè il 20 Giugno dopo le h.14,00, ciò però non fu piu' possibile perchè l'espletamento della rogatoria si protrasse piu' del previsto"- " la coincidenza dell'attentato con la presenza dei giudici svizzeri a Palermo, che sarebbero rimasti sicuramente coinvolti dall'esplosione dell'ordigno, mi inducono ad una seria riflessione ove si consideri che, ben conoscendo le abitudini ed i metodi operativi di "Cosa Nostra", quasi sicuramente non sarebbero stati uccisi dei magistrati di un altro paese ove ciò non fosse stato ritenuto opportuno e necessario. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che, ove si fosse voluto prendere di mira soltanto la mia persona, avrei potuto essere oggetto di attentati in mille*

*altri modi ed in mille altri luoghi. Ed ancora il mio perdurante collegamento con i magistrati svizzeri in tema di indagini concernenti il riciclaggio di denaro rafforza ancora di piu' il sospetto che si sia inteso in qualche modo lanciare un avvertimento per rendere meno pronta l'assistenza giudiziaria da parte della Svizzera. Nè mi sembra da trascurare il fatto che proprio i colleghi svizzeri in quel periodo stavano occupandosi di indagini soprattutto finanziarie riguardanti notissimi esponenti della mafia siciliana. In quel procedimento, allora in corso in Svizzera, non tutto è chiaro circa i ruoli di Vito Roberto, Palazzolo, Salvatore Amendolito e Oliviero Tognoli, nè credo che soprattutto quest'ultimo non abbia detto la verità sui suoi collegamenti con la mafia siciliana e su inquietanti vicende riguardanti la sua fuga da Palermo.....in buona sostanza egli ha ammesso di essere stato avvertito da qualcuno, che non può non essere un uomo delle Istituzioni, ma sul punto ancora il Tognoli è reticente...Ho già espletato una commissione rogatoria internazionale ma l'interrogatorio del Tognoli ancora non ci viene trasmesso per l'opposizione del suo difensore e per il grande timore palesato dal Tognoli a che le sue dichiarazioni vengano in qualche modo conosciute in Italia" .- cfr. pp.vv. in data 12/7/1989 e 4/12/1990 acquisiti all'udienza del 6/5/1994 doc. n° 19 prod. P.M.).*

Il dott. Giuseppe Ajala, escusso all'udienza dell'1/7/1994, ha dichiarato di avere partecipato, nella qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, insieme al collega Giovanni Falcone, all'epoca Giudice Istruttore, alle due commissioni rogatorie in Svizzera del 3/2/1989 e del 5/5/1989 per interrogare l'imputato Oliviero Tognoli.

Ha ricordato di essere stato informato dal collega Falcone, che aveva avuto contatti telefonici con il Procuratore Pubblico svizzero dott.ssa Carla del Ponte, della circostanza dell'avvenuta costituzione in Svizzera del Tognoli e dell'opportunità di andare ad interrogarlo in quella sede; la mattina del 3 Febbraio 1989 erano giunti all'aeroporto di Lugano dove erano stati accolti dal Commissario Gioia e dall'ispettore Mazzacchi; giunti negli uffici di Polizia ha ricordato che il dott. Falcone si era intrattenuto per un breve colloquio con il Commissario Gioia mentre lui aveva dialogato con l'ispettore Mazzacchi dopodichè erano stati accompagnati nell'ufficio della dott.ssa Del Ponte e da lì, dopo poco, nell'aula dove aveva avuto luogo un interrogatorio del Tognoli da parte della dott.ssa Del Ponte nell'ambito del procedimento svizzero; il teste ha dichiarato che nel corso dell'atto istruttorio il dott. Falcone aveva rivolto all'imputato qualche domanda relativa al traffico illecito nel quale era coinvolto ma nè lui nè la dott.ssa Del Ponte avevano fatto alcuna domanda in ordine alle circostanze della sua latitanza; ha escluso, con altrettanta precisione

di ricordi sul punto, che nel corso di quell'interrogatorio si fossero verificate richieste di sospensione da parte del Tognoli o del suo legale (entrambe le predette circostanze sono state oggetto di specifica conferma anche da parte della teste Carla Del Ponte cfr. ff. 69 e ss. -96 e ss. ud. 28/6/1994); il dott. Ajala ha quindi ricordato che quando l'interrogatorio era già stato concluso e la dott.ssa Del Ponte era impegnata, come era solita fare, nella scrupolosa rilettura del relativo verbale, egli aveva assistito ad uno scambio di battute tra il dott. Falcone ed il Tognoli ancora seduti attorno al tavolo dove si era svolto l'interrogatorio; il dott. Falcone aveva rivolto al Tognoli una frase del seguente tenore: “ *Dopo tanti anni ci vediamo..certo lei non vorrà far credere che è stata casuale la sua latitanza!* ” al che il Tognoli, anzicchè rispondere in maniera reticente aveva pronunciato la frase: “ *è chiaro che non è stato casuale* ” accompagnando tale frase con un eloquente sorriso; dopo di ciò il dott. Falcone si era alzato ed aveva raggiunto il Tognoli ad una certa distanza dal tavolo dove il dott. Ajala era rimasto a lavorare alla predisposizione di una scaletta di domande da porre all'imputato nel pomeriggio in sede di commissione rogatoria italiana; il teste ha dichiarato di avere notato che anche la dott.ssa Del Ponte nel frattempo si era alzata ed aveva raggiunto il dott. Falcone ed il Tognoli che stavano dialogando tra loro; dopo un breve intervallo per il pranzo nel corso del quale il dott. Ajala non aveva avuto modo di restare da solo con il dott. Falcone, essendo stati sempre in presenza di altre persone, erano stati accompagnati in un'aula, vicina a quella del giudice Lehmann, diversa da quella dove al mattino si era svolto l'interrogatorio della dott.ssa Del Ponte; prima di iniziare l'interrogatorio Tognoli si era avvicinato al dott. Falcone ed aveva avuto con lui uno scambio di parole, subito dopo tutti i presenti erano stati fatti uscire dall'aula perchè il Tognoli aveva richiesto al giudice Lehmann di avere un colloquio riservato con il proprio difensore avv.to Gianoni; dopo qualche minuto tutti erano stati invitati a riprendere posto nell'aula ed il dott. Ajala ha dichiarato di avere conservato il ricordo visivo del dott. Falcone che si avvicinava per un momento al Tognoli ed al suo difensore; dopodichè aveva avuto inizio la commissione rogatoria esitata alla presenza dei due magistrati italiani, del giudice istruttore svizzero Lehmann, dell'imputato, del suo difensore e di un funzionario di Polizia elvetica, la cui identità il teste ha dichiarato di non ricordare con assoluta certezza; ha specificato che l'interrogatorio del Tognoli aveva avuto ampio oggetto vertendo sulla ricostruzione del complesso ruolo svolto dall'imputato nei traffici illeciti di cui era stato accusato, ha ricordato che solo alla fine il dott. Falcone aveva rivolto al Tognoli una specifica domanda sulla sua latitanza e sul soggetto che lo aveva informato consentendogli di sfuggire alla cattura; il Tognoli pur non negando tale circostanza e sostanzialmente ammettendo che il

suo allontanamento non era stato casuale aveva dichiarato che prima di fare il nome di quel soggetto voleva del tempo per riflettere, riservandosi di farne il nome in un momento successivo; il teste ha dichiarato di essere certo che sia quella domanda del dott. Falcone che la risposta del Tognoli erano state oggetto di puntuale verbalizzazione, ma ha dichiarato di non avere mai potuto rileggere quel verbale perchè le Autorità svizzere non lo hanno mai trasmesso in Italia, stante l'opposizione avanzata dall'imputato ostatica alla trasmissione all'Autorità Giudiziaria italiana sulla base della legislazione vigente in Svizzera; soltanto la sera, nel corso della cena, il dott. Ajala aveva appreso dal dott. Falcone e dalla dott.ssa Del Ponte la rivelazione fatta loro dal Tognoli nella mattinata sul conto del dott. Contrada; ha ricordato che quella sera si erano recati insieme a cenare lui la dott.ssa Del Ponte ed il dott. Falcone e che, dopo essersi allontanato per fare una telefonata, era ritornato al tavolo raggiungendo i colleghi che avevano già iniziato una conversazione avente ad oggetto l'esplicita ammissione fatta dal Tognoli sul conto del dott. Contrada; ha assunto che i due magistrati si riferivano a tale circostanza in termini di assoluta certezza e piu' volte nel corso della conversazione di quella serata, incentrata quasi esclusivamente sul colloquio che Tognoli aveva avuto con il dott. Falcone alla presenza della dott.ssa Del Ponte, i due magistrati avevano fatto riferimento alla domanda rivolta dal dott. Falcone per sapere se l'informatore del Tognoli fosse stato il dott. Contrada ed alla risposta affermativa resa dall'imputato; il teste ha dichiarato che nel corso della medesima conversazione sia lui che il dott. Falcone avevano sollecitato la collega a spendere i propri buoni uffici per cercare di convincere il Tognoli ad andare oltre quella informale ammissione verbalizzando quella circostanza di obiettiva gravità; le avevano, poi, comunicato che sarebbero tornati a Lugano per un'altra commissione rogatoria avente come scopo esclusivo quello di consentire al Tognoli di sciogliere formalmente la riserva sul nome del suo informatore; il teste Ajala, presente anche all'interrogatorio in sede di rogatoria del Maggio 1989, ha dichiarato che il dott. Falcone aveva rivolto al Tognoli, preliminarmente, una domanda diretta su chi gli avesse consentito di sottrarsi al provvedimento restrittivo nell'Aprile del 1984 avvisandolo tempestivamente; ha ricordato che vi furono momenti di titubanza da parte dell'imputato nel corso dei quali i magistrati lo avevano piu' volte richiamato al proprio dovere di dire la verità, ma alla fine senza che fosse stata rivolta alcuna domanda specifica sul dott. Contrada, il Tognoli aveva spontaneamente accennato al nome del predetto come quello di uno dei due funzionari di Polizia palermitani a lui noti, che aveva avuto occasione di conoscere casualmente presso i locali dell'industria siciliana I.S.O., soffermandosi quindi a parlare di un altro funzionario suo amico, Cosimo Di Paola, suo ex compagno di scuola che piu' volte

lo aveva messo in guardia dal frequentare Leonardo Greco; il teste ha dichiarato che quando il Tognoli aveva dato queste risposte, che erano state puntualmente verbalizzate, il dott. Falcone aveva mostrato un grave disappunto; dopo l'interrogatorio i due magistrati italiani si erano scambiati il reciproco impegno a mantenere la massima riservatezza su quel contrasto tra quanto messo a verbale dal Tognoli in sede di rogatoria l'8/5/89 e quanto aveva ammesso la mattina del 3 Febbraio precedente dinanzi al dott. Falcone ed alla dott.ssa Del Ponte, rimanendo d'accordo sul fatto che, data la delicatezza del caso, avrebbero atteso la formale trasmissione da parte delle Autorità elvetiche dei verbali delle commissioni rogatorie evase prima di procedere alle conseguenziali iniziative giudiziarie.

Dalla deposizione resa dal teste Ajala, confermata dalla lettera di trasmissione del Pubblico Ministero di Lugano allegata al processo verbale dell'8/5/1989, è emerso che il verbale della commissione rogatoria del 3 Febbraio 1989 non è stato mai trasmesso in Italia e dal timbro di ricevimento apposto sull'originale della lettera di trasmissione da parte dell'Autorità Giudiziaria elvetica citata è stato possibile accertare che il verbale di interrogatorio reso dal Tognoli a Lugano l'8/5/1989 è pervenuto presso gli uffici della Procura di Palermo in data 7/6/1993, quando il dott. Falcone era già stato ucciso ed il procedimento penale a carico dell'odierno imputato era già nella fase delle indagini preliminari (cfr. originale del predetto verbale con all.ta lettera di trasmissione in data 7/6/1993 acquisito all'udienza del 22/9/1995).

Per quanto riguarda l'ispettore di Polizia del Canton Ticino Enrico Mazzacchi, cittadino svizzero, è stato acquisito il processo verbale delle sue dichiarazioni rese al P.M. di Palermo, in data 1/4/1993, in quanto oggetto di integrale conferma da parte del teste durante il confronto effettuato a Lugano il 14/10/1994 a seguito di commissione rogatoria internazionale (sul punto cfr. ordinanze emesse dal Tribunale il 14/10/1994 ed il 22/9/1995).

Nel predetto verbale l'ispettore Mazzacchi ha dichiarato che il pomeriggio del 3 Febbraio 1989, quando stava per iniziare l'interrogatorio del Tognoli da parte dei giudici italiani ed i presenti erano rientrati nell'ufficio del G.I. Lehman, dopo che quest'ultimo aveva consentito al Tognoli di conferire riservatamente con il suo difensore avv.to Gianoni, il dott. Falcone, mentre ancora il giudice Lehman ed il dott. Ajala stavano riprendendo posto, si era avvicinato al Tognoli ed al suo difensore ponendo la seguente domanda: “ *e allora?* ”; l'avv.to Gianoni aveva risposto: “ *E' Contrada* ”; immediatamente dopo era iniziata una breve discussione tra il dott. Falcone, che insisteva per verbalizzare subito quel nome, ed il Tognoli ed il suo difensore, i quali facevano presente che sarebbe stato meglio prima di verbalizzare prendere contatti con i familiari dell'imputato per predisporre misure

di protezione in loro favore; la discussione si era conclusa con l'intesa che la verbalizzazione sarebbe avvenuta in occasione di una successiva rogatoria che era stata poi quella del Maggio successivo che, però, aveva avuto un esito diverso da quello concordato; il teste ha precisato che al predetto scambio di battute non avevano partecipato nè il dott. Ajala nè il giudice Lehman (cfr. p.v. dichiarazioni del teste Enrico Mazzacchi- acquisito all'udienza del 14/10/1994).

La testimonianza resa dall'ispettore Mazzacchi si integra con quella resa dal dott. Ajala, il quale ha riferito di avere rilevato la presenza in aula di un funzionario di Polizia elvetica durante la rogatoria del 3 Febbraio 1989, pur non avendone ricordato con precisione l'identità; egli ha, altresì riferito della preliminare richiesta fatta dal Tognoli in quella sede, prima dell'inizio della verbalizzazione, di conferire riservatamente con il proprio difensore e del successivo scambio di battute tra il dott. Falcone, il Tognoli e l'avv.to Gianoni, subito dopo essere rientrati nell'aula.

Da quanto si è fin qui esposto si evince che le testimonianze rese dai due funzionari di Polizia elvetica, Gioia e Mazzacchi, e dai due magistrati, uno italiano ed uno svizzero, dott. Ajala e dott.ssa Del Ponte, che con il Tognoli avevano avuto diretti contatti a seguito della sua costituzione a Lugano, hanno consentito di ricostruire con assoluta precisione le diverse dichiarazioni rese dal Tognoli nel periodo della sua presenza in Svizzera: i predetti testi, tutti altamente attendibili e totalmente disinteressati rispetto all'esito dell'odierno processo, attraverso dichiarazioni precise, frutto della propria qualificata esperienza personale, hanno consentito di accertare che Oliviero Tognoli, in più occasioni ed alla presenza di più soggetti, aveva individuato nel dott. Contrada il soggetto che ne aveva favorito la fuga, attraverso un'informazione telefonica fattagli pervenire mentre si trovava all'hotel "Ponte" di Palermo nell'imminenza dell'esecuzione a suo carico di un provvedimento restrittivo emesso dalla Polizia Giudiziaria.

E' emerso, infatti, che fin dal primo colloquio avuto con il commissario di Polizia elvetico, incaricato di prelevare all'aeroporto di Lugano, il Tognoli gli aveva spontaneamente rivelato di essere stato favorito nella sua latitanza dall'informazione ricevuta da un suo "*pari grado*".

Di scarso rilievo appare la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui il grado rivestito a quell'epoca dal dott. Contrada era diverso e più elevato da quello ricoperto dal Commissario Gioia, ed infatti non può certo pretendersi che il Tognoli conoscesse con precisione la corrispondenza tra i gradi gerarchici delle Forze di Polizia italiane e quelle svizzere, essendo del tutto evidente che con quell'espressione egli intendesse riferirsi, così

come chiaramente recepito dal commissario Gioia, ad un alto funzionario di Polizia italiano.

Occorre evidenziare che l'ammissione fatta dal Tognoli in tale momento appare di particolare rilevanza in quanto il commissario Gioia era il primo funzionario di Polizia con il quale era entrato in contatto subito dopo avere realizzato la propria decisione di costituirsi alle Autorità elvetiche, in un momento quindi in cui si era predisposto ad un rapporto di natura collaborativa con le predette autorità ed in cui non avrebbe avuto alcun senso esordire con una affermazione menzognera in ordine alle circostanze che avevano reso possibile la sua lunga latitanza.

Altrettanto significativo appare che il Tognoli avesse riferito con assoluta precisione al commissario Gioia di essere stato informato dell'imminente emissione a suo carico di un provvedimento restrittivo atteso che, come è stato possibile ricostruire sulla base della documentazione acquisita e della testimonianza resa dal dott. De Luca, il giorno in cui il Tognoli si era reso irreperibile, il 12 Aprile 1984, non era stato ancora emesso un ordine di cattura a suo carico da parte del magistrato, ma era stata solo concordata dal dott. De Luca l'esecuzione di un fermo ad iniziativa della P.G. di Palermo.

Nel corso delle dichiarazioni rese, nell'ambito del procedimento penale svizzero, alla dott.ssa del Ponte nel Dicembre del 1988, il Tognoli aveva fatto mettere a verbale che il soggetto che lo aveva informato era un funzionario di Polizia che gli aveva fatto una tempestiva telefonata mentre si trovava all'hotel "Ponte" di Palermo (circostanza che, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, ha ricevuto specifica conferma in altre risultanze testimoniali e documentali).

Sin dalle prime battute scambiate con il dott. Falcone, a conclusione dell'interrogatorio svizzero condotto dalla dott.ssa Del Ponte la mattina del 3 Febbraio 1989, il Tognoli aveva ammesso che la sua fuga da Palermo non era stata casuale (tale scambio di battute era stato recepito dal teste Ajala che aveva avuto modo di prestarvi attenzione in quanto seduto al tavolo vicino ai predetti mentre invece la dott.ssa del Ponte era intenta a rileggere il verbale appena concluso); avvicinato subito dopo dal dott. Falcone e dalla dott.ssa Del Ponte, mentre stava per uscire dall'aula, il Tognoli aveva ammesso, rispondendo con un esplicito " *si* " accompagnato anche da un gesto di assenso del capo, che era proprio il dott. Contrada il soggetto che lo aveva informato dell'imminente provvedimento restrittivo a suo carico.

Nelle fasi preliminari alla rogatoria italiana eseguita nel pomeriggio dello stesso giorno, 3 Febbraio 1989, dopo che il Tognoli aveva chiesto ed ottenuto di parlare riservatamente con il proprio legale, avv.to Gianoni, questi aveva confermato al dott.

Falcone che l'informatore del Tognoli era proprio il dott. Contrada; tale ammissione era stata fatta dal Gianoni nel corso di una breve conversazione, recepita dal teste Mazzacchi vicino ai predetti, nel corso della quale il Tognoli ed il suo avvocato avevano richiesto di differire la verbalizzazione del nome del dott. Contrada ad un momento successivo adducendo esigenze di protezione dei familiari dell'imputato; conseguenziale a tale colloquio è la risposta resa nel verbale redatto subito dopo, con la quale il Tognoli, pur ammettendo esplicitamente che il proprio allontanamento da Palermo non era stato casuale, aveva fatto riserva di riferire il nome del soggetto che lo aveva favorito in un secondo momento (cfr. sul punto le concordanti dichiarazioni rese dai testi Ajala e Del Ponte).

Tra l'espletamento di tale rogatoria e quella successiva dell'8 Maggio, appositamente fissata all'esclusivo fine di ottenere dal Tognoli lo scioglimento della riserva fatta il 3 Febbraio, sia il Commissario Gioia che la dott.ssa Del Ponte avevano avuto diverse occasioni di incontro con il Tognoli, il quale senza mai negare di avere ammesso in precedenza che il soggetto che lo aveva informato era stato il dott. Contrada, aveva manifestato forti resistenze a verbalizzare quel nome adducendo sempre e coerentemente gravi motivi di paura per sè e per i propri familiari.

Nel corso di tali incontri, come concordemente riferito dai testi Del Ponte e Gioia, il Tognoli non aveva mai addotto cause diverse che avessero potuto determinarlo a fuggire nè tanto meno aveva fatto riferimento all'avvertimento del fratello o a quello dell'amico Cosimo Di Paola.

E', quindi, del tutto evidente che le dichiarazioni che il Tognoli aveva reso a verbale l'8 Maggio 1989, di tenore del tutto diverso e logicamente inconciliabile con le sue precedenti dichiarazioni, erano state il frutto di un ripensamento tardivo dettato dall'esigenza difensiva di porre rimedio alle spontanee ammissioni fatte sul conto del dott. Contrada una volta resosi conto che la formalizzazione di quelle dichiarazioni avrebbe potuto esporre se stesso ed i suoi familiari a gravi conseguenze.

Dall'intero tenore dell'interrogatorio reso dal Tognoli l'8 Maggio 1989 si evince il predetto intento difensivo.

All'inizio dell'atto istruttorio l'imputato, posto dinanzi all'evidente necessità di confrontarsi con quanto già dichiarato in sede rogatoria il 3 Febbraio 1989 ed in particolare con la riserva fatta in quella sede che era stata la causa esclusiva della sua nuova audizione, dopo avere dichiarato di confermare integralmente quanto già dichiarato aveva anche ribadito espressamente, su specifica domanda, di avere parlato nel precedente verbale di informazioni fornitegli, che lo avevano indotto ad eludere l'esecuzione del



provvedimento restrittivo a suo carico; a quel punto aveva esordito facendo spontaneamente il nome del dott. Contrada come un funzionario di Polizia che aveva conosciuto casualmente a Palermo, ma ciò aveva fatto all'esclusivo fine di fornire una dichiarazione che scagionasse il predetto funzionario dalle accuse fatte nei suoi confronti in precedenza: egli aveva infatti dichiarato di averlo conosciuto presso gli uffici della I.S.O. a Palermo, su presentazione di uno dei cugini Prestigiacomò titolari della predetta società, di avere parlato con lui “ *del piu' e del meno* ” e di non averlo mai piu' incontrato.

Subito dopo il Tognoli si era a lungo intrattenuto su un altro funzionario di Polizia di Palermo descrivendolo come un suo carissimo amico, che aveva conosciuto durante l'adolescenza a Cefalù e con il quale aveva avuto frequenti contatti; nell'iniziare il racconto del rapporto di amicizia intrattenuto con tale soggetto il Tognoli aveva esordito affermando di volersi “ *riservare di farne il nome* ” con ciò mostrando di volersi apparentemente ricollegare alla sua precedente riserva formulata il 3 Febbraio 1989, mentre in realtà non intendeva affatto riservarsi di rivelarne l'identità tanto che, solo una pagina dopo del medesimo verbale, aveva dichiarato espressamente che si trattava di Cosimo Di Paola, attualmente dimessosi dalla Polizia e magistrato al T.A.R.; a proposito del Di Paola il Tognoli aveva dichiarato che detto funzionario, una volta destinato alla Questura di Palermo, dopo un periodo in cui aveva prestato servizio a Padova, gli aveva chiesto se per caso avesse rapporti con Leonardo Greco che aveva visto come testimone al suo matrimonio, ricevuta risposta affermativa lo aveva ammonito dal frequentarlo dicendogli che si trattava di un personaggio sul conto del quale gravavano pesanti sospetti di appartenenza alla mafia; il Tognoli ha precisato che quando il dott. Di Paola gli aveva dato questo suggerimento aveva già intrapreso i suoi traffici illeciti con il predetto Greco, ma si era ben guardato dal rivelarlo all'amico poliziotto; aveva, quindi, proseguito nel dettare a verbale che in un'altra occasione il dott. Di Paola lo aveva invitato a troncare anche i rapporti commerciali che intratteneva con il Greco affermando che una volta, e precisamente un paio di giorni prima del 12 Aprile, gli aveva telefonato comunicandogli che “ *aveva avuto l'impressione che le indagini su Leonardo Greco coinvolgessero anche la sua persona* ” precisandogli che, ove detta impressione si fosse concretizzata, lo avrebbe nuovamente contattato in ogni caso avvertendolo che sarebbe stato opportuno parlare immediatamente con il magistrato incaricato dell'inchiesta per chiarire la sua posizione; nei giorni successivi il Tognoli, resosi conto che le cose volgevano al peggio per lui e avendo notato sulla stampa che si faceva riferimento a personaggi come Corte e Miniati (ha fatto riferimento a notizie di stampa dell'11/4/1984 che parlavano del coinvolgimento dei predetti

nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga), aveva detto ai propri familiari di tenerlo al corrente di ogni fatto straordinario che potesse riguardarlo, ed infatti la mattina del 12 Aprile il fratello Mauro lo aveva rintracciato all'hotel "Ponte" di Palermo avvertendolo che quella mattina si erano presentati diversi poliziotti nella sua casa a Brescia cercandolo; da ciò il Tognoli aveva dedotto che era stato emesso un provvedimento di cattura nei suoi confronti ed aveva deciso di abbandonare in tutta fretta l'albergo dandosi alla latitanza (cfr. p.v. di interrogatorio di Oliviero Tognoli in data 8/5/1989, acquisito con ordinanza in data 22/9/1995, ai sensi dell'art. 513 cpv. c.p.p., stante l'accertata irreperibilità in Italia dell'imputato di reato connesso- cfr. citazione in lista del Tognoli da parte della difesa- atto di citazione del predetto da parte della difesa acquisito all'udienza del 21/10/1994- successiva citazione con offerta di accompagnamento eseguita dal Tribunale e telegramma trasmesso dalla Compagnia dei C.C. di Gardone Val Trompia, acquisito all'udienza del 28/10/1994).

Come può rilevarsi, nella nuova versione offerta dal Tognoli nessun ruolo determinante era stato attribuito ai fini della sua fuga all'avvertimento di un funzionario di Polizia: la telefonata ricevuta all'hotel "Ponte", diversamente da quanto dichiarato alla dott.ssa Del Ponte nel verbale del Dicembre 1988, sarebbe stata effettuata dal fratello Mauro il quale si sarebbe limitato ad avvertirlo che era stato cercato da alcuni poliziotti nella sua residenza ufficiale, grazie a ciò ed anche alle notizie pubblicate il giorno precedente sulla stampa in ordine ai suoi complici il Tognoli avrebbe intuito di essere in pericolo ed avrebbe deciso di darsi a precipitosa fuga. Pur avendo ammesso un rapporto di conoscenza con il dott. Contrada lo aveva ridimensionato ad un contatto fugace, episodico ed assolutamente insignificante mentre al dott. Di Paola, soggetto del quale mai aveva fatto cenno in precedenza, aveva attribuito un ruolo assolutamente neutro di un amico che si sarebbe sostanzialmente limitato a dargli dei buoni consigli in ordine alle sue dubbie frequentazioni con Greco Leonardo e che lo aveva genericamente avvertito dell'esistenza di un sospetto di indagini sul suo conto alcuni giorni prima di quello in cui il Tognoli aveva deciso, grazie ad una sua felice intuizione, di darsi alla latitanza.

Tali dichiarazioni assolutamente inconciliabili con quelle che il Tognoli aveva reso in precedenza ai funzionari ed ai magistrati che lo avevano contattato e più volte interrogato appaiono del tutto inattendibili ed in contrasto con altre numerose risultanze processuali.

Innanzitutto, quanto detto dal Tognoli nella rogatoria dell'8/5/1989 è in contraddizione con quanto dichiarato in precedenza; quindi se fossero vere le prime

dichiarazioni e davvero il Tognoli fosse fuggito da Palermo a seguito della telefonata del fratello e della sua conseguente intuizione sull'imminente emissione a suo carico di un provvedimento restrittivo, non si vede perchè avrebbe dovuto dichiarare falsamente prima al Commissario Gioia e poi alla dott.ssa Del Ponte di essere stato avvisato da un funzionario di Polizia; non si vede, poi, perchè avrebbe dovuto accusare falsamente, il dott. Contrada, un funzionario di Polizia con il quale aveva avuto solo un episodico rapporto di conoscenza, e perchè mai avrebbe dovuto palesare reiteratamente serie preoccupazioni in ordine all'incolumità personale propria e dei suoi familiari se davvero le circostanze relative alla sua fuga, che piu' volte si era rifiutato di mettere a verbale, fossero state quelle dichiarate l'8 Maggio 1989.

Pertanto è evidente dalle esposte risultanze che il pericolo avvertito dal Tognoli non può avere alcuna giustificazione se non con riferimento ad una persona, la cui rivelazione avrebbe potuto determinare la reazione di quel gruppo mafioso cui il Tognoli aveva assicurato il suo criminale contributo e che, grazie alle proprie aderenze all'interno delle Istituzioni, gli aveva consentito di sottrarsi all'arresto.

E' altrettanto certo che il dott. Falcone, magistrato che aveva condotto personalmente l'interrogatorio in Svizzera l'8/5/1989 e quindi ne conosceva bene il contenuto, quando era stato sentito dal Procuratore di Caltanissetta aveva esplicitamente affermato che in quella rogatoria il Tognoli era stato reticente; ciò conferma quanto dichiarato all'odierno dibattimento dai testi Del Ponte, Ajala, Gioia e da Mazzacchi nel verbale acquisito agli atti e cioè che il dott. Falcone ben sapeva che altro era stato il tenore delle dichiarazioni rese in precedenza da Tognoli che aveva indicato nel dott. Contrada il suo informatore.

E' certo che il Tognoli aveva conosciuto il dott. Contrada perchè oltre ad averlo dichiarato lui stesso come risulta nel verbale citato, è stato specificatamente confermato dal teste Cosimo Di Paola il quale ha dichiarato di avere appreso dallo stesso Tognoli che questi aveva avuto occasione di conoscere l'alto funzionario di Polizia che lui stesso riteneva il punto di riferimento indiscusso dell'intero apparato investigativo palermitano (f. 106 udienza del 25/10/1994); nessuna conferma processuale ha avuto, invece, la circostanza relativa all'avvenuta conoscenza del dott. Contrada da parte del Tognoli nei locali della I.S.O. attesocchè tutti i testi citati sul punto, Prestigiaco F.co Paolo, Prestigiaco Arturo, Prestigiaco Giuseppe e Prestigiaco F.co Paolo, rispettivamente Presidente, amministratore e soci della predetta società, pur confermando di avere intrattenuto rapporti di lavoro con la T.U.R.A.G. di Ragusa, società di produzione di tubi in ferro facente

capo al padre del Tognoli, hanno escluso di avere conosciuto il dott. Contrada e tantomeno di averlo presentato ad Oliviero Tognoli (cfr. ud. 17/6/1994- e ud. 24/3/1995).

Neppure l'imputato sul punto ha fornito esaurienti spiegazioni limitandosi ad addurre la verosimiglianza della circostanza dedotta dal Tognoli, pur affermando di non avere precisi ricordi nè dell'occasione specifica dell'incontro nè della sua persona (*“ non escludo come ha dichiarato lo stesso Tognoli che ho avuto un incontro occasionale, una presentazione così come nella vita di ogni uomo ce ne sono migliaia, di una presentazione che non lascia nessuna traccia, perchè lui ha dichiarato questo...io non ho assolutamente ricordo di quest'incontro.. ”*cfr. f.106 ud. 8/11/1994).

Il teste Cosimo Di Paola, attualmente magistrato presso il T.A.R. Sicilia, ha dichiarato di avere svolto l'attività di Commissario di Polizia prima a Padova, dall'Aprile 1977 al Maggio 1981, e successivamente a Palermo dove, dopo un breve periodo di pochi mesi di assegnazione alla sezione investigativa, era stato assegnato al II° Distretto di Polizia su sua esplicita richiesta, essendo sua intenzione quella di continuare gli studi per la preparazione del concorso in magistratura; in tale ufficio era rimasto fino al 1983, ad eccezione di un lungo periodo di aspettativa per motivi di malattia a causa di un esaurimento nervoso da “stress”, e quindi era stato definitivamente assegnato all'Ufficio Misure di Prevenzione, dove era rimasto fino al 5/10/1987 data in cui aveva lasciato la Polizia avendo superato il concorso per l'ammissione al T.A.R.; ha precisato che in tale ultimo ufficio si era occupato esclusivamente di pratiche di scarsa importanza (patenti per diffidati e sorvegliati speciali) perchè ciò gli consentiva di conciliare il lavoro con i propri impegni di studio; ha, altresì, precisato su specifica domanda, che i locali di tale ufficio erano allocati presso una sede distaccata e distante dagli uffici della Squadra Mobile e della Criminalpol; ha dichiarato di avere svolto i suoi studi, prima dell'Università, a Cefalu' (prov. PA), suo paese di origine e di residenza dove anche Oliviero Tognoli si era stabilito per un periodo avendo il padre trasferito in Sicilia alcuni suoi interessi industriali nel settore delle acciaierie; ha ricordato di avere conosciuto il Tognoli intorno al 1968-1969, in quanto entrambi avevano frequentato la stessa classe del locale Istituto Tecnico superiore precisando che dopo il terzo anno di frequenza il Tognoli si era nuovamente trasferito a Brescia con la sua famiglia pur continuando a mantenere contatti con l'ambiente di Cefalu' avendo contratto matrimonio, dopo un lungo fidanzamento, con una ragazza del luogo, Mariannina Matassa (cfr. certificato di matrimonio tra Oliviero Tognoli e Mariannina Matassa, rilasciato in data 18/10/1995 dal comune di Concesio, da cui risulta che il matrimonio tra i predetti è stato contratto il 16/9/1978- certificato acquisito all'ud. del 20/10/1995); su specifica domanda ha

dichiarato che la moglie del Tognoli (a sua volta cugina di Philip Matassa altro soggetto che è risultato coinvolto nell'indagine della "Pizza Connection") aveva un fratello di nome Francesco, che aveva sposato una sorella della moglie dello stesso Di Paola; ha dichiarato di avere intrattenuto rapporti di amicizia con il Tognoli e di avere partecipato anche alle sue nozze ed al sontuoso ricevimento con numeroissimi invitati che si era tenuto a Riva sul Garda ma ha negato di avere saputo che a tale nozze fosse stato presente Greco Leonardo, per lui all'epoca soggetto totalmente sconosciuto atteso che svolgeva le funzioni di Commissario di Polizia a Padova; aveva appreso casualmente, dopo il suo trasferimento presso la Questura di Palermo dallo stesso Tognoli (per via di alcune regalie di dolci che il Greco faceva al Tognoli) che Leonardo Greco era stato suo testimone di nozze ed era anche un suo ottimo cliente perchè acquistava grosse partite di acciaio in denaro contante; ha dichiarato che, in quel periodo, pur non avendo avuto particolari ragioni di nutrire motivi di sospetto nei confronti del predetto Greco, anche perchè svolgeva all'interno della Questura di Palermo attività non operativa ma semplicemente burocratica, aveva avuto modo di capire che quel nome apparteneva ad una famiglia di mafia e pertanto aveva manifestato all'amico la propria meraviglia per quella frequentazione, ma ha negato di avere mai detto all'amico che il Greco fosse compromesso in fatti gravi o che lo avesse ammonito dal frequentarlo; ha dichiarato che l'ultima volta che aveva avuto occasione di vedere Oliviero Tognoli era stato nell'Ottobre-Novembre 1983 durante una cena tra amici a Cefalu' e che da quella volta aveva avuto occasione di risentirlo telefonicamente una sola volta nel Gennaio del 1984; ha categoricamente escluso di essere stato a conoscenza di indagini a suo carico prima della pubblicazione della notizia sulla stampa del suo coinvolgimento in una vasta operazione di riciclaggio ed anzi ha precisato che la pubblicazione di quella notizia lo aveva molto meravigliato ed amareggiato: per quanto a sua conoscenza Oliviero Tognoli, appartenendo ad una famiglia di industriali di agiatissime condizioni economiche, era una persona apparentemente rispettabile e per ciò mai avrebbe sospettato che avesse avuto alcun bisogno di sconfinare nell'illecito, per tale motivo quando aveva appreso del suo coinvolgimento in quei traffici aveva vissuto la notizia come il tradimento di una amicizia contratta sui banchi di scuola (cfr. ff. 67 e ss. ud. 25/10/1994).

Il teste Di Paola, che ha dimostrato di rendere ampie e leali spiegazioni in ordine al suo rapporto di amicizia con Oliviero Tognoli contratto in età giovanile, ha smentito categoricamente il Tognoli laddove il predetto ha tentato di far credere di avere ricevuto da tale suo amico avvertimenti, sia pur generici, riguardanti le indagini eseguite dalla Polizia di Palermo a carico suo e di Leonardo Greco: ed infatti il Tognoli nell'interrogatorio del

Maggio 89 aveva attribuito al Di Paola un primo avvertimento, collocato cronologicamente subito dopo il suo trasferimento a Palermo, sostenendo che il predetto funzionario aveva assunto l'iniziativa di ricollegarlo al Greco, ricordandosi di averlo visto al suo matrimonio, ed avvisandolo che vi erano gravi sospetti sul suo conto quale componente di associazione mafiosa; su tale punto sia le acquisite risultanze documentali che la deposizione del Di Paola hanno consentito di accertare che in occasione del matrimonio del Tognoli (1978) il Di Paola era ancora un giovane funzionario addetto alla Questura di Padova che non sapeva neppure chi fosse Greco Leonardo e pertanto non poteva averlo notato a quel matrimonio né tantomeno ricordarsene alcuni anni dopo, nel 1981, data del suo trasferimento in Sicilia; a quella data il Di Paola non poteva, così come egli stesso ha dichiarato, avere alcuna specifica ragione di sospetto a carico del Greco attesochè gli elementi di appartenenza di tale soggetto ad associazione mafiosa si erano acquisiti solo più tardi quando il 17/6/1982 era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con divieto di soggiorno e successivamente il 12/7/1982 quando era stato tratto in arresto per associazione per delinquere e traffico di sostanze stupefacenti (cfr. documentazione acquisita all'ud. del 22/9/1995); il teste Di Paola ha poi escluso di avere mai appreso prima della pubblicazione sulla stampa la notizia del coinvolgimento sia del Tognoli che del Greco nell'operazione condotta dalla Polizia Giudiziaria di Palermo escludendo con altrettanta fermezza di avere telefonato al Tognoli, come da questi sostenuto, due giorni prima del suo arresto proponendogli di presentarsi al magistrato per chiarire la sua posizione. La smentita del Di Paola appare tanto più credibile ove si consideri che l'operazione che avrebbe dovuto condurre all'arresto del Tognoli era maturata in un breve arco di tempo (tra il 10 e l'11 Aprile 1984) ed è da escludere che di essa fosse potuto venire a conoscenza un funzionario come il Di Paola totalmente estraneo agli apparati investigativi, addetto ad un ufficio che si occupava di patenti, totalmente distaccato, anche come allocazione dei locali, dagli uffici della Squadra Mobile e della Criminalpol. A questo si aggiunga che attraverso la deposizione resa dallo stesso Antonino De Luca si evince che il Di Paola era un funzionario che non godeva di particolare considerazione negli ambienti della Questura palermitana ed è pertanto da escludere che quei pochi soggetti che erano a conoscenza dell'imminente arresto del Tognoli avessero potuto confidarlo proprio a lui (cfr. dep. De Luca su Di Paola: “ *mi era stato detto che fosse anche un po' non normale, non affidabile per disturbi mentali, vi erano colleghi preoccupati di incrociarlo*” cfr. ff. 45 e 93 ud. 4/10/1994).

Ma il dott. De Luca non si è limitato ad offrire del Di Paola all'odierno dibattito l'immagine di un funzionario che non godeva di alcuna considerazione e che essendo

ritenuto affetto da disturbi nervosi non era certamente il soggetto cui si sarebbero potuti rivelare particolari attinenti ad indagini riservate di un certo rilievo, ma egli già nel 1984, quando era pervenuto in Questura un anonimo in cui facendo riferimento al contesto di Cefalu' si ipotizzava che Cosimo Di Paola avesse potuto favorire la fuga di Oliviero Tognoli, aveva scritto una relazione inviata al Questore in data 31/10/1984 nella quale aveva escluso in modo assoluto la fondatezza delle accuse in esso contenute (cfr. ff. 13 e 14 ud. 4/10/1994).

Sul punto il teste Arnaldo La Barbera, escusso all'udienza del 20/7/1994, che ha eseguito indagini su tale documento anonimo su delega della Procura di Caltanissetta, ha riferito che l'accertamento sulla fondatezza dell'anonimo era stato demandato ai dott.ri De Luca, all'epoca capo della Criminalpol, ed al dott. D'Antone, all'epoca capo della Squadra Mobile, i quali con due informative scritte avevano escluso categoricamente anche la mera possibilità che il Di Paola potesse essere coinvolto nella propalazione di notizie al Tognoli o in un suo presunto favoreggiamento: il dott. De Luca aveva escluso il coinvolgimento sulla base dell'estrema riservatezza dell'operazione diretta alla cattura del Tognoli ed anche perchè l'incarico ricoperto all'epoca dal dott. Di Paola nell'ambito dell'Ufficio Misure di Prevenzione escludeva qualsiasi possibilità di conoscenza preventiva delle notizie riguardanti la predetta operazione di P.G.; il dott. D'Antone muovendo da identiche considerazioni aveva negato, anche a livello di mero sospetto, qualsiasi coinvolgimento del Di Paola nella vicenda Tognoli; il teste La Barbera, attualmente Questore di Palermo, ha escluso sulla base della propria esperienza professionale che l'Ufficio Misure di Prevenzione venga informato nell'immediatezza di provvedimenti di esecuzione di fermi o arresti (cfr. ff. 66 e ss. ud. 20/7/1994).

All'odierno dibattimento il dott. De Luca ha confermato le conclusioni cui era pervenuto nella relazione citata a sua firma precisando che dell'operazione in oggetto erano informati solo lui e alcuni suoi stretti collaboratori, ribadendo che l'ufficio cui era addetto il dott. Di Paola certamente non era stato informato dell'operazione di P.G. finalizzata alla cattura del Tognoli almeno finchè la stessa era ancora in corso (cfr. ff. 14 e ss. 42- 51 e ss. 61 e ss. ud. 4/10/1994).

Anche il dott. D'Antone nel confermare la relazione a sua firma ha dichiarato che non erano state evidenziate responsabilità a carico del Di Paola, neppure a livello di sospetto, nonostante fossero stati accertati i lontani rapporti di parentela acquisita esistenti tra il Di Paola ed il Tognoli (un fratello di Marianna Matassa, moglie di Tognoli, aveva sposato una donna la cui sorella aveva sposato Di Paola- rapporto cui ha fatto cenno anche il

teste Di Paola nel corso della sua deposizione).

Ad ulteriore riscontro del fatto che gli accertamenti eseguiti nel 1984 dai dott.ri De Luca e D'Antone avevano consentito di escludere con sicurezza ogni fondatezza all'anonimo in oggetto è emerso che lo stesso non era stato neppure trasmesso alla Magistratura: ed infatti nella nota in data 11/3/1995, acquisita all'udienza del 19/10/1995, si certifica che nei registri degli anonimi della Procura della Repubblica di Palermo, relativi agli anni 1984-1985, non risultano annotati i nominativi Di Paola Rosario e/o Cosimo.

Alla luce delle esposte risultanze appare evidente, quindi, che il riferimento fatto dal Tognoli nell'interrogatorio del Maggio 1989 agli avvertimenti sia pur generici fatti dal Di Paola aveva l'esclusivo fine di fondare su un fatto vero, il suo rapporto di amicizia con il funzionario della P.S. Cosimo Di Paola, il falso sospetto che potesse essere lui il funzionario che lo aveva avvertito prima della sua fuga da Palermo così allontanando ogni sospetto dal dott. Contrada che aveva già indicato in precedenza, con inequivocabile certezza, come il soggetto che lo aveva favorito.

Tognoli in un primo momento aveva creato le premesse di una collaborazione con l'A.G. italiana: il 3 Febbraio 1989 aveva reso un interrogatorio nel quale aveva fatto delle ammissioni in ordine alla non casualità della sua fuga ed aveva anticipato informalmente al Giudice istruttore dott. Falcone il nome del dott. Contrada come quello del funzionario di Polizia che lo aveva informato consentendogli di darsi alla latitanza; fin da quei primi momenti il Tognoli, però, aveva dimostrato di nutrire una grande paura a verbalizzare quella circostanza, paura ed addirittura "terrore" che non potrebbero in alcun modo giustificarsi né aderendo all'ipotesi che fosse stato il fratello ad avvisarlo delle ricerche della polizia né accogliendo l'ipotesi che fosse stato il suo amico Cosimo Di Paola; non aveva voluto verbalizzare il nome del funzionario che lo aveva favorito riservandosi di farlo in un secondo momento dopo avere preso contatti con i propri familiari (sul punto v. deposizioni Ajala e Del Ponte) ed è certo che nel periodo della sua detenzione in Svizzera, prima della rogatoria del Maggio 1989, Oliviero Tognoli aveva avuto diverse occasioni di colloquio con i propri familiari (sul punto hanno concordemente deposto i testi Gioia e Del Ponte e lo stesso teste Mauro Tognoli ha ammesso la circostanza). A seguito di tali colloqui il Tognoli aveva deciso di mutare radicalmente il proprio atteggiamento, ma restava il problema delle sue precedenti ammissioni alle quali aveva ritenuto di porre rimedio da un lato opponendosi alla trasmissione ufficiale all'A.G. del verbale rogatorio del Febbraio 1989, dall'altro rendendo nel Maggio successivo una dichiarazione che tentava di scagionare la persona da lui indicata in precedenza offrendo versioni alternative alla sua precipitosa fuga.



Non sorprende che tale versione di comodo offerta dal Tognoli, palesemente inattendibile, sia stata poi confermata dal suo difensore e dal fratello Mauro.

Dalla deposizione resa da Mauro Tognoli si evince innanzi tutto che alla famiglia Tognoli erano effettivamente pervenute serie minacce ed è evidente che quando il teste ha tentato di collocarle molto tempo prima della data della costituzione del fratello alle Autorità Svizzere ha mentito perchè tali minacce non avrebbero avuto alcun senso riferite ad un periodo in cui il Tognoli trascorrevla la sua lunga latitanza nella massima tranquillità e senza alcun rischio per chicchessia che egli potesse raccontare le notizie in suo possesso; ma quel che è piu' grave è che tale teste ha dimostrato di essere ancora oggi intimidito seriamente da minacce che sono continuate a pervenire alla famiglia Tognoli fino ad oggi tanto è vero che egli stesso, con una lettera inviata al Tribunale, ha richiesto ed ottenuto di essere escusso al presente dibattimento in una sede diversa da quella siciliana adducendo seri e concreti pericoli per la propria incolumità posto che *“la propria famiglia ancor oggi è oggetto di gravi minacce ad opera di ignoti riferibili alle vicende che hanno coinvolto il proprio fratello Oliviero”* (cfr. lettera a firma di Mauro Tognoli all.ta al p.v. dell'udienza del 28/1/1994- deposizione resa da Mauro Tognoli presso l'aula-bunker Rebibbia - Roma il 29/11/1994).

La deposizione resa da tale teste, certamente non indifferente rispetto all'imputato di reato connesso Tognoli e quindi interessato ad avallarne le dichiarazioni e, peraltro, gravemente intimidito, appare totalmente inattendibile ed è stata, peraltro, smentita da altre risultanze processuali.

Mauro Tognoli ha riferito che intorno alle 7,30 del mattino del 12 Aprile 1984, quando gli agenti della polizia avevano ultimato una perquisizione presso l'abitazione di Oliviero Tognoli a Concesio (ubicata all'interno di una villa dove in tre distinte abitazioni risiedevano sia i genitori che le famiglie di entrambi i fratelli Tognoli) il padre gli aveva detto di andare ad avvisare telefonicamente il fratello Oliviero che aveva lasciato quale proprio recapito a Palermo l'hotel “Ponte”, per dirgli che *“la Questura lo stava cercando”*; ha dichiarato che dopo essere uscito dall'abitazione era stato fermato, intorno alle 7,45, per un controllo da parte degli agenti di Polizia che avevano eseguito la perquisizione ed intorno alle 8,00 aveva fatto, da un bar sito nei pressi della casa, la telefonata al fratello; richiesto di specificare come mai avesse deciso di fare la telefonata dal bar quando aveva piu' telefoni a disposizione in casa ha dichiarato di non avere voluto disturbare le figlie che dormivano e di non avere voluto spaventare la madre (che però abitava al piano di sopra in una casa diversa dalla sua- cfr. ff. 131 e ss. ud. 29/11/1994).

Gli orari riferiti dal teste in ordine ai suoi spostamenti ed alla telefonata fatta al fratello presso l'hotel "Ponte" sono risultati incompatibili con i tempi della perquisizione e del successivo appostamento eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Brescia riferiti all'odierno dibattimento dai testi Mario Iandico e Oronzo Del Fato.

Il teste Mario Iandico, già in servizio presso la sezione catturandi della predetta Squadra Mobile, ha dichiarato che il 12 Aprile 1984, su segnalazione della Criminalpol di Milano, aveva eseguito nella qualità di capo-pattuglia la perquisizione presso l'abitazione a Concesio di Oliviero Tognoli al fine di procedere, in caso di esito positivo, al suo eventuale fermo di P.G.; ha ricordato che si erano presentati al cancello della villa alle h.6,30, e dopo un ritardo di circa cinque minuti per aprire il cancello dall'interno, la perquisizione era iniziata protraendosi per almeno un'ora e trenta o piu'; pertanto secondo tale deposizione fino alle h.8,05-8,20 i militari operanti erano ancora all'interno dell'abitazione e secondo la testimonianza resa da Oronzo Del Fato, altro componente della pattuglia che aveva eseguito la perquisizione, i tempi della perquisizione si sarebbero protratti anche oltre, fino alle h.8,05-8,35; in ogni caso il padre del Tognoli non avrebbe mai potuto dire al figlio alle h.7,30, come ha asserito il teste Mauro Tognoli, a perquisizione ultimata, di andare a telefonare al fratello; entrambi i testi Iandico e Del Fato hanno, poi, dichiarato che dopo essere usciti dalla villa, insospettiti per l'iniziale ritardo nell'aprire il cancello da parte dei familiari del ricercato, avevano deciso di fare un appostamento nei pressi dell'abitazione che era durato almeno quindici minuti (secondo i ricordi di Del Fato addirittura 45 minuti o un'ora) dopodichè era uscita dal cancello una Fiat Ritmo che avevano seguito per circa 3-400 metri e quindi avevano fermato identificando il guidatore in Mauro Tognoli; tenuto conto dei tempi dell'appostamento, del pedinamento e del successivo controllo eseguiti dagli agenti, Mauro Tognoli sarebbe stato libero di effettuare la telefonata al fratello non prima delle h.9,00- 9,40, pertanto Tognoli Mauro non può avere fatto, come ha asserito, la telefonata dal bar al fratello alle h.8,00 circa del 12 Aprile 1984 (cfr. deposizione Mario Iandico ff. 60 e ss. ud. 21/6/1994- deposizione Oronzo Del Fato ff. 27 e ss. ud. 17/6/1994).

Dalla deposizione resa da Salvatore Tumino collega di lavoro del Tognoli, alla quale il teste Mauro Tognoli ha mostrato di volersi forzatamente uniformare (rilevasi che tale emergenza processuale era stata acquisita fin dal 1984 quando erano state effettuate dopo l'accertamento dell'irreperibilità di Oliviero Tognoli le prime indagini sui suoi ultimi spostamenti), era infatti risultato che Oliviero Tognoli, proprio mentre si trovava all'hotel "Ponte" di Palermo intorno alle h.8,00 circa, aveva ricevuto una telefonata - quella di cui lo stesso Tognoli aveva parlato dopo la sua costituzione alla dott.ssa Del Ponte come quella

fattagli dal funzionario di Polizia che lo aveva tempestivamente avvisato dell'imminente emissione di un provvedimento restrittivo a suo carico - a seguito della quale si era dato a precipitosa fuga.

Ed infatti, escusso all'udienza del 17/6/1994, il teste Salvatore Tumino, già rappresentante della ditta "Almer" di Ragusa, società con la quale nel 1984 il Tognoli stava per avviare un rapporto di lavoro con responsabilità di direttore commerciale, ha dichiarato che l'11 Aprile del 1984 era stato tutto il giorno insieme ad Oliviero Tognoli per un giro di affari presso diversi clienti in Sicilia; la sera intorno alle 19,30 erano giunti all'hotel "Ponte" di Palermo dove avevano alloggiato una notte, con il programma di ripartire l'indomani mattina per fare un altro giro di clienti a Palermo e Trapani; la sera entrambi si erano ritirati nelle rispettive camere e l'indomani mattina, alle h. 8,00 circa, dopo avere già liberato le stanze, si erano rivisti nella "hall" dell'albergo; dopo circa un quarto d'ora la ricezione dell'albergo aveva annunziato una telefonata per il sig. Tognoli, che, dopo avere risposto, aveva detto al collega di aspettarlo per una mezzora perchè aveva qualcosa da sbrigare; il Tumino dopo essersi recato ad acquistare un giornale, mentre stava per fare ritorno in albergo, aveva visto il Tognoli per strada, con la valigia ed il soprabito in mano che "*si muoveva con una certa fretta*", questi gli aveva detto di andare avanti dal cliente in programma dove dopo poco lo avrebbe raggiunto; da quel momento il Tumino non aveva piu' avuto occasione di rivedere Oliviero Tognoli; la sera quando era rientrato a Ragusa, molto sorpreso e preoccupato per il comportamento del Tognoli, era stato chiamato in Questura dove la mattina seguente era stato stilato il verbale delle sue dichiarazioni sugli spostamenti effettuati con il Tognoli (cfr. ff. 59 e ss. ud. 17/6/1994).

In ordine alla presenza del Tognoli presso l'hotel "Ponte" di Palermo sono stati acquisiti ulteriori riscontri: il teste Maurizio Inzerilli, che ha svolto indagini sulla circostanza in oggetto su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, ha accertato che Oliviero Tognoli aveva preso alloggio, presso la camera n° 212 dell'Hotel "Ponte", sito nella via Crispi di Palermo, la notte dell'11/4/1984 con partenza prevista per il 12 successivo, verificando altresì che quella stessa notte, alla camera n° 211, dello stesso albergo aveva alloggiato Salvatore Tumino; è stato possibile poi verificare che dalla stanza del Tognoli erano state effettuate alcune telefonate per complessivi n° 31 scatti, ma senza possibilità di accertare se si trattasse di urbane o interurbane non esistendo all'epoca nell'albergo in questione un sistema di registrazione del predetto dato; non era stato possibile ricostruire neppure se il Tognoli avesse ricevuto telefonate, mentre dal registro clienti dell'albergo era stato possibile verificare che per l'anno 1984 non risultavano altre

presenze del Tognoli in quell'albergo (cfr. dep. Inzerilli ff. 23 e ss. ud. 17/6/1994- copie registro presenze e ricevute hotel "Ponte" acquisite all'udienza del 6/5/1994 doc. N° 13 prod. P.M.).

Tali risultanze costituiscono un positivo riscontro alle rivelazioni che nel Dicembre del 1988 Oliviero Tognoli aveva fatto, facendole mettere a verbale, alla dott.ssa Del Ponte nell'ambito del procedimento penale svizzero a suo carico, secondo cui la sua sottrazione all'imminente provvedimento restrittivo era stata determinata da un tempestivo avviso pervenutogli da parte di un funzionario di Polizia, poi identificato con certezza nell'odierno imputato, mentre si trovava all'hotel "Ponte" di Palermo.

Per quanto riguarda la deposizione resa il 18/1/1994 in sede di commissione rogatoria dall'avv.to Franco Gianoni, difensore di Oliviero Tognoli nel procedimento svizzero a suo carico per infrazione alla Legge sugli stupefacenti, deve osservarsi che la stessa appare finalizzata unicamente a non smentire quanto dichiarato dal proprio assistito l'8 Maggio 1989, con la conseguenza di offrire una ricostruzione dei fatti in contrasto con altre emergenze dibattimentali e pertanto del tutto inattendibile; innanzi tutto l'avv.to Gianoni nell'esordio della sua deposizione ha affermato una palese inesattezza della quale egli stesso è stato costretto a prendere atto poco dopo: ha affermato che la mattina del 3 Febbraio 1989, in sua presenza, la dott.ssa Del Ponte non aveva verbalizzato le dichiarazioni del Tognoli nell'ambito del suo procedimento, ma era stato il dott. Falcone ad interrogare il Tognoli " *a braccio senza verbalizzazione*", con ciò denunciando comportamenti certamente non corretti sia da parte della dott.ssa Del Ponte che da parte del giudice Falcone, peraltro verificatisi in sua presenza nella veste di difensore del Tognoli; poche pagine dopo, esibito al teste il processo verbale reso dal Tognoli in data 3 Febbraio 1989 alle h. 9,20 dinanzi al Procuratore Pubblico dott.ssa Del Ponte, presenti Tognoli, il difensore avv.to Gianoni, il giudice Falcone ed il P.M. Ayala, il teste ha sostenuto che in realtà detto verbale comprendeva solo in una minima parte quello che il suo assistito aveva detto quella mattina, ma anche in questo caso non si vede perchè egli, nella sua veste di difensore presente all'interrogatorio, avrebbe dovuto consentirlo; ha proseguito sostenendo che, dopo che il Tognoli aveva spiegato il suo ruolo nella vicenda della "pizza Connection", il dott. Falcone gli aveva rivolto, davanti a tutti i presenti, un'esplicita domanda su chi lo avesse informato nell'imminenza del suo arresto e poichè il Tognoli non voleva rispondere il dott. Falcone, sempre alla presenza di tutti i partecipanti all'udienza, gli aveva chiesto se fosse stato Contrada; al che il Tognoli aveva risposto di avere conosciuto il predetto funzionario, ma che non era stato lui il suo informatore; a questo punto il dott. Falcone aveva continuato

ad insistere ed il Tognoli aveva chiesto un'interruzione dell'udienza, concessa dal Procuratore Pubblico Del Ponte, per potere avere un colloquio riservato con il suo difensore comunicandogli che il suo informatore era stato un suo compagno di scuola ed amico che aveva lavorato in Polizia.

Come si vede già da questa prima parte delle dichiarazioni rese dall'avv.to Gianoni tale ricostruzione dei fatti è assolutamente in contrasto con quanto concordemente dichiarato dai testi Del Ponte e Ajala: secondo i predetti testi nel corso dell'interrogatorio reso dal Tognoli la mattina del 3/2/1989 nell'ambito del procedimento svizzero non era stata rivolta al Tognoli nessuna domanda che concernesse la sua latitanza nè tanto meno era stato fatto alcun riferimento specifico al dott. Contrada così come non si era verificata alcuna richiesta di interruzione dell'interrogatorio da parte dell'imputato al fine di conferire con il proprio difensore; peraltro l'affermazione fatta dall'avv.to Gianoni secondo cui sarebbe stato un ex compagno di scuola, già in Polizia ovvero il dott. Di Paola, il vero informatore, non è mai stata fatta neppure dallo stesso Tognoli che nell'interrogatorio del Maggio 1989 ha fatto cenno solo a generici avvertimenti ricevuti dall'amico attribuendo valore decisivo alla telefonata ricevuta dal fratello; il teste Gianoni ha proseguito nella sua deposizione dichiarando che nel corso della rogatoria pomeridiana dello stesso 3 Febbraio 1989 il dott. Falcone aveva dettato a verbale quanto il Tognoli aveva già dichiarato al mattino, praticamente senza fare domande nella sede propria della commissione rogatoria, ma limitandosi a dettare quanto ricordava a memoria dal mattino; ancora una volta il teste ha mostrato di voler denunciare un comportamento scorretto da parte del giudice Falcone che non può essere preso in alcuna seria considerazione atteso che la rogatoria in questione si era celebrata con tutte le garanzie del caso alla presenza del Giudice Istruttore svizzero Lehmann e dello stesso avv.to Gianoni che ben avrebbero potuto e dovuto rilevare eventuali anomalie nella conduzione dell'interrogatorio; ha sostenuto, poi, che alla fine della verbalizzazione il dott. Falcone aveva posto la domanda su chi fosse l'informatore, ma il Tognoli non aveva risposto neppure in questa occasione ammettendo, solo in un secondo tempo su specifica domanda, che sul punto il suo assistito si era riservato di rispondere convenendo che l'allontanamento da Palermo non era stato casuale; ha sostenuto che le preoccupazioni manifestate dal Tognoli per la firma del verbale nonchè la sua opposizione alla trasmissione all'A.G. dello stesso erano dettate unicamente dal timore per quanto aveva dichiarato sul suo ruolo nella "Pizza connection", ma tale affermazione contrasta con quanto puntualmente riferito dai testi Gioia e Del Ponte; ha confermato, poi, che l'udienza dell'8 Maggio 1989 era stata fissata all'esclusivo fine di ottenere la firma da

parte del Tognoli del precedente verbale del Febbraio nonchè per verbalizzare il nome dell' informatore, cosa che a suo dire il Tognoli avrebbe fatto in quella sede dettando il nome del dott. Di Paola; ha escluso di avere dato conferma al dott. Falcone prima dell'inizio dell'interrogatorio del 3 Febbraio in sede rogatoria che l'informatore era il dott. Contrada così come dichiarato dall'ispettore Mazzacchi e dallo stesso puntualmente ribadito nel corso del confronto eseguito con l'avv.to Gianoni il 18/1/1994 a Lugano (cfr. ordinanza del Tribunale in data 22/9/1995 con la quale è stata disposta la lettura-acquisizione del p.v. delle dichiarazioni rese dall'avv.to Franco Gianoni il 18/1/1994 e del p.v. del confronto eseguito il 18/1/1994 tra i testi Gianoni e Mazzacchi, nell'ambito della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale presentata dalla Procura della Repubblica di Palermo relativamente al presente proc. penale).

Per quanto riguarda, poi, le dichiarazioni rese in sede di commissione rogatoria dal giudice Claudio Lehmann e dalla sua segretaria Tatiana Brugnetti, va rilevato che gli stessi, per loro stessa ammissione, hanno conservato ricordi piuttosto generici sulle rogatorie celebrate a Lugano il 3 Febbraio e l'8 Maggio 1989 non essendo, quindi, in grado di fornire un preciso contributo probatorio in riferimento alle specifiche circostanze già oggetto di trattazione che riguardano il presente procedimento (cfr. pp.vv. di audizione dei testi Lehmann e Brugnetti in sede di Commissione rogatoria internazionale in data 28/2/1994- acquisiti su richiesta del P.M. all'udienza del 12/4/1994- cfr. ordinanza Tribunale del 22/9/1995).

Per quanto concerne le dichiarazioni rese dall'imputato sul suo coinvolgimento nella fuga di Oliviero Tognoli deve evidenziarsi che, sostenendo la sua totale estraneità alla vicenda, ha dichiarato di non ricordare neppure di averlo conosciuto (anche se come si è già esposto non ha escluso la possibilità dell'incontro causale riferito dallo stesso Tognoli nel verbale dell'8/5/1989) ed ha affermato di non essere stato messo assolutamente al corrente della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il Tognoli (*"Tutta l'inchiesta Leonardo Greco e compagni, inchiesta condotta sul piano investigativo dalla Criminalpol, dott. De Luca...io ne ero completamente all'oscuro, io ne venni informato ufficialmente, anche se non aveva ricordo di quest'operazione Leonardo Greco e compagni, da una segnalazione ufficiale di alcuni giorni dopo della Questura di Palermo che, come era prassi, segnalava tutte le operazioni compiute all'Alto Commissario"* cfr. ff. 106 e ss. ud. 8/11/1994).

All'udienza del 23/12/1994, modificando parzialmente la prima dichiarazione, ha affermato: *" Di quest'operazione che si è sviluppata e conclusa nel 1984 non ho saputo nulla, tranne qualcosa da De Luca, cioè dopo il 12/4/1984, sia per avermelo lui riferito, sia*

*pure in maniera molto sommaria verbalmente, e sia per una segnalazione scritta inviata al Ministero dell'Interno e ad altri uffici tra cui, per conoscenza, all'Ufficio dell'Alto Commissario come si faceva per tutte le operazioni che riguardassero il crimine organizzato di tipo mafioso” cfr. f. 70 ud. 23/12/1994).*

Escusso sul punto il dott. De Luca ha dichiarato che dopo l'arresto in Spagna di Gaetano Badalamenti, felice del brillante risultato conseguito aveva provveduto ad informare da Madrid anche l'ufficio dell'Alto Commissario dell'operazione eseguita, ritenendo probabile che ne avesse informato anche preventivamente il dott. Contrada; in generale ha dichiarato che non avendo alcuna riserva nei confronti del dott. Contrada lo informava di tutto e gli riferiva abitualmente in ordine a tutte le indagini di maggior rilievo che conduceva; ha affermato che solo in una occasione, proprio quella relativa all'arresto di Oliviero Tognoli, non aveva provveduto ad informarlo preventivamente perchè essendo tornato da Madrid non ne aveva avuto il tempo (*“Io al dott. Contrada riferivo tutte le indagini di maggior rilievo, quindi lo informavo perfettamente di tutto, io ritenevo perchè capo di gabinetto, sapevo che avrebbe riferito a De Francesco, solo in un'occasione, ripeto solo in un'occasione, che me ne faccio un cruccio....non lo feci perchè non ebbi il tempo, la vicenda Tognoli...se avessi avuto il tempo certamente lo avrei detto al dott. Contrada che stavamo indagando su Tognoli, lo avrei fatto, non avrei avuto riserve tanto era il rapporto di massima collaborazione perchè io non ho avuto mai perplessità nei suoi confronti”* cfr. f. 177 ud. 28/10/1994- ff. 44 e 45 ud. 4/10/1994).

Anche il dott. Ignazio D'Antone che come si è già evidenziato era altro funzionario, all'epoca a capo della Squadra Mobile nonchè stretto collaboratore ed amico personale del dott. Contrada, a conoscenza delle modalità esecutive dell'operazione che avrebbe dovuto condurre all'arresto del Tognoli, ha escluso di avere parlato con il dott. Contrada dell'operazione finalizzata alla cattura del Tognoli (cfr. f. 49 ud. 9/9/1994- sui suoi peculiari rapporti di amicizia con l'odierno imputato, protrattisi anche dopo il suo trasferimento da Palermo cfr. ff. 128 e ss. ud. 14/7/1995).

E' necessario ricordare come, in altri punti delle proprie dichiarazioni, lo stesso imputato ha ammesso, proprio con riferimento al periodo della sua permanenza all'ufficio dell'Alto Commissario, che a livello di funzionari di Polizia egli intratteneva rapporti privilegiati con i dott.ri De Luca e D'Antone i quali addirittura avevano rapporti con l'Alto Commissario sempre attraverso il suo tramite (cfr. f. 26 ud. 25/11/1994).

Appare davvero singolare, quindi, che proprio nell'occasione della vicenda in esame entrambi i predetti funzionari abbiano ricordato di non avere informato il dott. Contrada.

Ma dall'attento esame della dichiarazione resa dal dott. De Luca si evince che egli è stato indotto a ricordare di non avere informato preventivamente il dott. Contrada, solo in quell'unica occasione, ancorando tale ricordo alla circostanza di non avere avuto il tempo di incontrarlo nei giorni compresi tra il suo arrivo in Italia da Madrid (9 Aprile 1984) e quello in cui era stata eseguita l'operazione a carico del Tognoli (12 Aprile 1984) asserendo che se ne avesse avuto il tempo certamente lo avrebbe fatto: orbene da un'annotazione contenuta nell'agenda dell'imputato risulta che proprio l'11 Aprile 1984, quando il dott. De Luca aveva già concordato tutti i dettagli dell'operazione a carico del Tognoli (il 10 Aprile aveva preso accordi con il magistrato e tra il 10 e l'11 aveva preso accordi con i suoi colleghi milanesi) egli aveva incontrato il dott. Contrada (*"ore 9,30 dott. De Luca qui"* cfr. annotazione in data 11 Aprile 1984).

Quindi, con sicurezza può affermarsi che il dott. De Luca aveva avuto la possibilità di incontrare l'imputato e certamente l'aveva informato, come era solito fare senza alcuna riserva - come dichiarato dallo stesso De Luca - di quell'imminente arresto che rappresentava per lui il coronamento di una brillante operazione di Polizia di cui fin dall'inizio aveva tenuto informato il predetto funzionario ancor prima dell'arresto a Madrid di Gaetano Badalamenti.

E' certo, quindi che a differenza di Cosimo Di Paola, indicato dal Tognoli, solo nella versione riparatrice resa l'8 Maggio 1989, come soggetto che gli aveva fatto generici avvertimenti sul conto del mafioso Leonardo Greco, ma che in realtà era totalmente all'oscuro dell'operazione di P.G. predisposta al suo arresto, il dott. Contrada, indicato dal Tognoli nelle precedenti fasi di quell'interrogatorio come il suo informatore, era un alto funzionario di Polizia perfettamente a conoscenza di tale operazione e peraltro, secondo quanto emerso dalle complessive risultanze fin qui esaminate, già da parecchi anni strettamente collegato a "Cosa Nostra".

Non vi è alcun dubbio, quindi, che l'intervento esplicato dal dott. Contrada in favore di Oliviero Tognoli costituisce un grave fatto specifico a suo carico in perfetta sintonia con il complessivo quadro accusatorio e con le tipologie di condotte dallo stesso esplicate in favore di "Cosa Nostra": l'imputato servendosi delle notizie di cui era venuto in possesso in ragione dei propri incarichi istituzionali e del peculiare rapporto di fiducia che intratteneva con alcuni funzionari della P.G. di Palermo, era riuscito con una tempestiva informazione a rendere possibile la sottrazione alla cattura del Tognoli, risultato un prezioso intermediario di cui si avvaleva "Cosa Nostra" per lo svolgimento dei propri traffici illeciti in uno dei settori nevralgici dell'intera organizzazione quale appunto quello del riciclaggio del denaro



proveniente dal commercio degli stupefacenti.

**10. IV La divulgazione della notizia che il dott. Contrada aveva favorito la latitanza di Oliviero Tognoli: reazioni da parte dell'imputato e degli ambienti istituzionali.**

**Altri momenti critici della sua carriera professionale: il trasferimento dalla Sicilia nel 1985 e la predisposizione a suo carico, nel 1988, di un provvedimento di rientro alla P.S., successivamente revocato.**

Il 21 Luglio del 1989 era apparso sul settimanale "L'Espresso" un articolo a firma del giornalista Sandro Acciari intitolato " Il Corvo, la Talpa, il Falcone" in cui un funzionario del S.I.S.D.E., chiaramente identificabile nell'odierno imputato anche se non ne faceva esplicitamente il nome, era stato indicato come il soggetto che aveva avvertito Oliviero Tognoli consentendogli di darsi alla latitanza ed altresì era stato sospettato di avere fornito informazioni alla mafia per l'organizzazione dell'attentato al giudice Falcone; in un secondo articolo dal titolo "Lotta alla mafia. Segreti di Servizio", a firma del giornalista Roberto Chiodi, apparso sul medesimo settimanale e recante la data 13/8/1989, ma già in edicola dal 7/8/1989, tra altre accuse, era stata rivolta al dott. Contrada in modo esplicito quella di avere favorito la fuga di Oliviero Tognoli; l'11 Agosto 1989 il dott. Contrada aveva sporto querela contro il giornalista ed il direttore del settimanale che nel numero successivo del 20 Agosto 1989, aveva pubblicato un ulteriore articolo a firma del dott. Chiodi dal titolo " Contrada, una querela due notizie" nel quale si dava atto che era stata inoltrata la querela da parte del dott. Contrada e ciò nonostante si insisteva sulla fondatezza della notizia data con particolare riferimento all'episodio Tognoli; il 13 Febbraio del 1990 il dott. Contrada, preliminarmente, nel corso dell' udienda dibattimentale celebrata nel procedimento dinanzi alla I° sez. del Tribunale di Roma, aveva rimesso la querela a seguito dell'inoltro di una lettera da parte del giornalista Roberto Chiodi, firmata anche per presa visione dal direttore Giovanni Valentini, nella quale si diceva quanto segue " *Con riferimento a quanto pubblicato sull'"Espresso" del 13 Agosto 1989 nell'articolo a mia firma, "Lotta alla mafia-Segreti di Servizio", non ho difficoltà a darle atto che, anche a seguito di colloqui avuti con lei e di quanto ho potuto successivamente verificare, le notizie*

*rappresentate in quell'articolo e che la riguardano si sono rivelate prive di fondamento. Nel darle atto di quanto sopra le esprimo, altresì, il mio rammarico per i riflessi che possono essersi determinati nell'Amministrazione da cui dipende e sono sicuro che vorrà considerare superato ogni motivo di contrasto tra noi esistente";* con sentenza emessa lo stesso 13/2/1990 il Tribunale di Roma aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Roberto Chiodi e Giovanni Valentini in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, di diffamazione a mezzo stampa ed omesso controllo del periodico, in quanto estinti per rimessione della querela accettata dagli imputati; nella sentenza citata si dava atto che sussisteva un accordo tra le parti per porre le spese del procedimento a carico degli imputati (cfr. lettera citata a firma di Chiodi e Valentini allegata alla missiva a firma dell'ex Direttore del S.I.S.D.E. Riccardo Malpica inviata in quattro esemplari pressochè identici a Domenico Sica- all'epoca Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa- ad Antonio Gava- all'epoca Ministro dell'Interno- a Vincenzo Parisi- all'epoca Capo della Polizia e a Giulio Andreotti- all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri- Doc. n° 7 Prod. P.M. acquisito all'udienza del 6/5/1994- sentenza citata del Tribunale di Roma acquisita all'ud. del 6/5/994 Doc. n° 18 elenco Difesa- dichiarazioni imputato sulla vicenda esame ff. 53 e ss. ud. 22/11/1994 e ff. 30 e ss. ud. 9/12/1994- deposizione Roberto Chiodi ud. 21/6/1994).

Escusso all'udienza del 21 Giugno 1994 il teste Roberto Chiodi ha dichiarato che il suo collega Acciari, dopo avere scritto l'articolo citato era andato in ferie ed era stato assegnato a lui dalla redazione l'incarico di tornare sullo stesso argomento già anticipato predisponendo un altro articolo da pubblicare su un altro numero del settimanale; ha confermato di avere scritto il primo articolo in data 13 Agosto 1989 nel quale aveva riportato la notizia che il soggetto che aveva informato Oliviero Tognoli era il funzionario del S.I.S.D.E. Bruno Contrada e di avere insistito sulla fondatezza della notizia nel successivo articolo, in cui si dava atto della presentazione della querela da parte del dott. Contrada; ha affermato di avere appreso che il Tognoli pur non avendo messo a verbale le sue dichiarazioni aveva fatto il nome del dott. Contrada ai magistrati (*"da quello che posso ricordarmi, e che credo di avere capito, Tognoli il nome di Contrada a verbale non lo fa, ne parla con i magistrati in un momento che non viene verbalizzato, però ne parla"*); ha chiarito che essendogli stato affidato quell'incarico di proseguire il lavoro già avviato da altro suo collega e non essendo un esperto di fatti di mafia si era limitato a verificare la fondatezza della notizia riguardante Tognoli e l'aveva inserita in un contesto piu' ampio desunto da pezzi di archivio in cui si faceva riferimento all'appartenenza del dott. Contrada

all'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro guidato da Arturo Cassina, ai suoi contatti con il libanese Bou Chebel Ghassan ed alla vicenda relativa al riconoscimento da parte della vedova del Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella del "killer" che il 6 gennaio 1980 aveva ucciso il marito; ha dichiarato che la lettera inviata al dott. Contrada su carta intestata "Editoriale L'Espresso" e controfirmata anche dal suo direttore dell'epoca Giovanni Valentini, corrispondeva ad una normale prassi adottata dal giornale, per il quale lavorava, di comporre le vertenze insorte in sede giudiziaria ed era stata concordata tra il difensore del dott. Contrada avv. Coppi e l'avv. Flamini difensore del giornale; il professore Coppi gli aveva detto che la querela era stata immediata, perchè così gli era stato richiesto dal suo assistito anche per i problemi che quell'articolo gli aveva procurato con la propria Amministrazione, ma che sarebbe stato possibile trovare un punto d'incontro per ritirarla; era stato, quindi, trovato un accordo tra i due legali e gli era stata sottoposta la lettera , che aveva accettato di firmare, corrispondente al tipo "standard" cui si faceva ricorso in casi analoghi con l'adozione di formule di rito che potessero consentire la ricomposizione delle vertenze; il prof. Coppi aveva assicurato che a quella lettera non sarebbe stata data alcuna pubblicità perchè la stessa serviva al proprio cliente soltanto per fini interni, per superare le difficoltà che aveva dovuto affrontare nell'Amministrazione da cui dipendeva; il teste ha affermato che infatti la lettera non era stata pubblicata e che l'accordo preso con l'avvocato del dott. Contrada sul punto era per lui di decisiva .

(poche righe da integrare)

trare l'imputato e certamente l'aveva informato, come era solito fare senza alcuna riserva - come dichiarato dallo stesso De Luca - di quell'imminente arresto che rappresentava per lui il coronamento di una brillante operazione di Polizia di cui fin dall'inizio aveva tenuto informato il predetto funzionario ancor prima dell'arresto a Madrid di Gaetano Badalamenti.

E' certo, quindi che a differenza di Cosimo Di Paola, indicato dal Tognoli, solo nella versione riparatrice resa l'8 Maggio 1989, come soggetto che gli aveva fatto generici avvertimenti sul conto del mafioso Leonardo Greco, ma che in realtà era totalmente all'oscuro dell'operazione di P.G. predisposta al suo arresto, il dott. Contrada, indicato dal Tognoli nelle precedenti fasi di quell'interrogatorio come il suo informatore, era un alto funzionario di Polizia perfettamente a conoscenza di tale operazione e *peraltro, secondo quanto emerso dalle complessive risultanze fin qui esaminate, già da parecchi anni strettamente collegato* a "Cosa Nostra" .

Non vi è alcun dubbio, quindi, che l'intervento esplicito dal dott. Contrada in favore di Oliviero Tognoli costituisce un grave fatto specifico a suo carico in perfetta sintonia con il complessivo quadro accusatorio e con le tipologie di condotte dallo stesso esplicate in favore di "Cosa Nostra" : l'imputato servendosi delle notizie di cui era venuto in possesso in ragione dei propri incarichi istituzionali e del peculiare rapporto di fiducia che intratteneva con alcuni funzionari della P.G. di Palermo, era riuscito con una tempestiva informazione a rendere possibile la sottrazione alla cattura del Tognoli, risultato un prezioso intermediario di cui si avvaleva "Cosa Nostra" per lo svolgimento dei propri traffici illeciti in uno dei settori nevralgici dell'intera organizzazione quale appunto quello del riciclaggio del denaro proveniente dal commercio degli stupefacenti.

10. IV La divulgazione della notizia che il dott. Contrada aveva favorito la latitanza di Oliviero Tognoli: reazioni da parte dell'imputato e degli ambienti istituzionali.

Altri momenti critici della sua carriera professionale: il trasferimento dalla Sicilia nel 1985 e la predisposizione a suo carico, nel 1988, di un provvedimento di rientro alla P.S., successivamente revocato.

Il 21 Luglio del 1989 era apparso sul settimanale "L'Espresso" un articolo a firma del giornalista Sandro Acciari intitolato " Il Corvo, la Talpa, il Falcone" in cui un funzionario del S.I.S.D.E., chiaramente identificabile nell'odierno imputato anche se non se ne faceva esplicitamente il nome, era stato indicato come il soggetto che aveva avvertito Oliviero Tognoli consentendogli di darsi alla latitanza ed altresì era stato sospettato di avere fornito informazioni alla mafia per l'organizzazione dell'attentato al giudice Falcone; in un secondo articolo dal titolo "*Lotta alla mafia. Segreti di Servizio*", a firma del giornalista Roberto Chiodi, apparso sul medesimo settimanale e recante la data 13/8/1989, ma già in edicola dal 7/8/1989, tra altre accuse, era stata rivolta al dott. Contrada in modo esplicito quella di avere favorito la fuga di Oliviero Tognoli; l'11 Agosto 1989 il dott. Contrada aveva sporto querela contro il giornalista ed il direttore del settimanale che nel numero successivo del 20 Agosto 1989, aveva pubblicato un ulteriore articolo a firma del dott. Chiodi dal titolo " Contrada, una querela due notizie" nel quale si dava atto che era stata inoltrata la querela da parte del dott. Contrada e ciò nonostante si insisteva sulla fondatezza della notizia data con particolare riferimento all'episodio Tognoli; il 13 Febbraio del 1990 il dott. Contrada, preliminarmente, nel corso dell'udienza dibattimentale celebrata nel procedimento dinanzi alla I° sez. del Tribunale di Roma, aveva rimesso la querela a seguito dell'inoltro di una lettera da parte del giornalista Roberto Chiodi, firmata anche per prescrizione dal direttore Giovanni Valentini, nella quale si diceva quanto segue " Con riferimento a quanto pubblicato sull'Espresso" del 13 Agosto 1989 nell'atto di prelevarlo all'aeroporto di Lugano, il Tognoli gli aveva spontaneamente rivelato di essere stato favorito nella sua latitanza dall'informazione ricevuta da un suo "pari grado".

Di scarso rilievo appare la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui il grado rivestito a quell'epoca dal dott. Contrada era diverso e piu' elevato da quello ricoperto dal Commissario Gioia, ed infatti non può certo pretendersi che il Tognoli conoscesse con precisione la corrispondenza tra i gradi gerarchici delle Forze di Polizia italiane e quelle

svizzere, essendo del tutto evidente che con quell'espressione egli intendesse riferirsi, così come chiaramente recepito dal commissario Gioia, ad un alto funzionario di Polizia italiano.

Occorre evidenziare che l'ammissione fatta dal Tognoli in tale momento appare di particolare rilevanza in quanto il commissario Gioia era il primo funzionario di Polizia con il quale era entrato in contatto subito dopo avere realizzato la propria decisione di costituirsi alle Autorità elvetiche, in u problemi con la sua Amministrazione (*"io allora posso dirle questa lettera non so nemmeno se l'ho letta: l'avvocato mi ha detto - l'ho preparata firmala- ed io la firmo, è l'avvocato del giornale ed io devo seguire la sua politica giudiziaria per quanto riguarda tutti i processi.... io le cose che ho scritto sul giornale, sono qui, ne rispondo, le racconto e vi ho detto tutto quello che potevo ricordarmi con la massima precisione possibile, per quanto riguarda la lettera, ripeto era un atto interno che doveva servire ad una composizione di una vertenza giudiziaria in cui io entravo fino ad un certo punto"*).

Il prof. Franco Coppi, escusso all'udienza del 30/6/1995, ha confermato di avere assistito il dott. Contrada nella presentazione della querela e nelle vicende processuali che ne erano conseguite ricordando che nel corso dei primi contatti il suo assistito aveva fatto presente di non volere addivenire ad accordi amichevoli anche perchè *"al Ministero degli Interni giudicavano quell'articolo offensivo oltre che per lui anche per la struttura di cui a quell'epoca faceva parte, e quindi desideravano una risposta dura, decisa a questi articoli ritenuti diffamatori"*; ha dichiarato di avere avuto rapporti amichevoli con l'avv.to Flamini e di cordialità con il giornalista Chiodi, con i quali nell'attesa dell'inizio della prima udienza fissata per la trattazione della causa aveva discusso della possibilità di addivenire ad una composizione della controversia; ha affermato di non ricordare con precisione chi avesse assunto l'iniziativa dell'accordo, ma era stato lui ad assumere l'iniziativa della richiesta di un rinvio del dibattimento ad altra udienza; successivamente era stata concordata la soluzione da adottare: i querelati si erano dichiarati pronti a riconoscere l'infondatezza delle accuse e la controparte aveva preteso che tale riconoscimento risultasse dall'atto di remissione di querela presentato al dibattimento e che le spese del procedimento fossero poste a carico degli imputati; si era reso promotore dell'accettazione di quell'accordo da parte del proprio cliente prospettandogli come piu' efficace quell'immediato riconoscimento di estraneità ai fatti piuttosto che affrontare l'aleatorietà di un processo dai tempi di trattazione normalmente lunghi; il dott. Contrada aveva espresso l'esigenza di parlare della soluzione con i propri superiori al Ministero e quindi aveva aderito alla sua proposta; ha ricordato che nel corso della sua esperienza professionale, in diverse occasioni, aveva

assistito querelanti contro il settimanale “L’Espresso” in cause analoghe per diffamazione ed ha confermato che la linea del giornale era quella di cercare sempre di raggiungere componimenti delle controversie giudiziarie; ha anche ricordato che normalmente “l’Espresso” era solito concedere uno spazio sul proprio giornale al querelante per pubblicare la propria versione come forma di reintegrazione, ma in quel caso ciò non si era verificato perchè non era stato preteso (“*noi non lo pretendemmo, non lo chiedemmo, perchè quello che interessava soprattutto il dott. Contrada era di poter...per quel che ricordo sempre naturalmente, ma credo di avere ricordi precisi, il suo impegno era soprattutto di dimostrare la sua correttezza al Ministero, quindi a lui interessava soprattutto questo riconoscimento della sua estraneità a questa vicenda*”).

E’ certo, quindi, che nonostante il dott. Contrada, in quell’epoca alto funzionario dello Stato, fosse stato pubblicamente e reiteratamente accusato di un fatto gravissimo e nonostante il primo orientamento dei suoi superiori fosse stato quello di pretendere una soluzione giudiziaria della controversia, dopo alcuni mesi aveva aderito ad una soluzione di composizione benevola che lo aveva indotto a rimettere l’atto di querela senza pretendere una riabilitazione pubblica, attraverso la pubblicazione dell’ammissione di infondatezza delle accuse da parte del giornale “l’Espresso”; la mancata divulgazione della lettera a firma di Chiodi e Valentini conferma che la soluzione adottata nella controversia era una soluzione formale, che prescindendo dal reale merito delle questioni, era apparsa vantaggiosa ad entrambe le parti: l’Espresso aveva ottenuto di chiudere una vertenza giudiziaria, in aderenza con la linea seguita in analoghe vicende, il dott. Contrada aveva ottenuto un documento che gli serviva per risolvere tempestivamente la situazione di estremo disagio che si era venuta a creare all’interno dell’Amministrazione cui apparteneva.

L’imputato ha asserito che l’articolo a firma di Roberto Chiodi era stato lo strumento di una piu’ ampia manovra di delegittimazione condotta dalla stampa non tanto contro la sua persona ma contro il Servizio cui apparteneva; ha sostenuto l’assunto affermando che il giornalista Chiodi, che pure come da lui stesso ammesso non aveva alcun motivo di risentimento nei suoi confronti, aveva inserito nell’articolo riguardante Tognoli anche altre notizie calunniose ed ha incentrato la sua difesa principalmente su due argomenti : uno riguardante l’inesattezza delle notizie riferite sull’episodio del riconoscimento fotografico effettuato dalla vedova Mattarella (eseguito nell’Agosto 1980 ed avente ad oggetto la fotografia di Salvatore Inzerillo e non quella di Mario Prestifilippo come sostenuto nell’articolo), l’altro sull’asserito rapporto confidenziale con il libanese Ghassan di cui in realtà si era occupato il dott. Antonino De Luca all’epoca Dirigente della Criminalpol (“



*Con l'articolo dell'Agosto del 1989 a firma di Roberto Chiodi entra in tutta questa burrascosa vicenda anche il S.I.S.D.E. e quando uscì questo articolo io cercai in tutti i modi di far capire ai vertici del servizio che io ero stato utilizzato per il raggiungimento di questo fine perchè Roberto Chiodi non poteva avere nessun motivo nei miei confronti...il quadro di calunnia andava al di là della mia persona...si c'era indubbiamente l'attacco alla mia persona ma andava al di là di me" cfr. ff. 30 e ss. ud. 9/12/1994 e ff. 53 e ss. ud. 22/11/1994-ud. 16/12/1994).*

Si è già detto come il dr. Roberto Chiodi, che ha precisato di essere stato incaricato dal proprio giornale di proseguire il lavoro già intrapreso da altro suo collega, in un periodo feriale e con riferimento ad un argomento di cui non era un esperto, aveva verificato la notizia riguardante Tognoli attingendo conferme da fonti, di cui ha fatto i nomi al dibattito, in ambito istituzionale mentre per il resto si era limitato a riportare nel contesto dell'articolo alcuni pezzi tratti da cronache di archivio; pertanto la difesa dell'imputato, incentrata sulle inesattezze concernenti proprio gli argomenti che il giornalista non aveva curato in prima persona, appare inconducente e finalizzata solo a distogliere l'attenzione dall'argomento riguardante l'agevolazione della fuga di Oliviero Tognoli che nel corso di questo dibattito è risultato essere stato trattato dal giornalista in maniera corrispondente alla verità degli accadimenti.

L'imputato ha dichiarato che già subito dopo la pubblicazione del primo articolo sull' "Espresso" a firma di Cacciari, in cui non si faceva il suo nome ma in cui si indicavano elementi idonei ad identificarlo con certezza, aveva ritenuto opportuno avere un contatto con il giudice Falcone il quale gli aveva smentito la fondatezza delle accuse a suo carico e, poichè aveva avuto seri problemi con la propria Amministrazione a causa di quegli articoli, aveva ritenuto opportuno inviare al proprio Direttore una lettera, destinata per conoscenza anche al dott. Falcone al quale l'aveva fatta recapitare personalmente tramite il dott. Narracci, nella quale si dava atto della smentita del dott. Falcone; dopo la pubblicazione del secondo articolo del 7 Agosto aveva avuto un incontro con il dott. Ajala e con il dott. Falcone sull'argomento Tognoli nel corso del quale entrambi i magistrati lo avevano assicurato che non c'erano indicazioni sulla sua persona ed infine il suo Direttore, Prefetto Malpica, aveva inviato un suo funzionario di fiducia il dott. De Sena per parlare direttamente con il giudice Falcone il quale anche a costui aveva assicurato che non v'era un suo coinvolgimento nella vicenda; qualche giorno dopo aveva presentato la querela alla Procura della Repubblica di Roma ed aveva inviato al proprio Direttore una memoria difensiva che aveva anche fatto avere al dott. Misiani presso l'ufficio dell'Alto Commissario

e all'avv.to Flamini con il quale aveva avuto diversi colloqui (la memoria risulta allegata al fascicolo personale dell'imputato esistente presso il S.I.S.D.E.- acquisito all'udienza del 19/5/1995); successivamente era stato convinto dal suo difensore avv.to Coppi ad addivenire ad una composizione della controversia a causa delle prospettive di lunga trattazione del processo ed in considerazione delle pressioni ricevute da parte del suo Ufficio per risolvere la questione (*"ebbi varie conversazioni con il mio avvocato di Roma, il quale mi disse che la questione giudiziaria avrebbe avuto tempi lunghi...c'era anche tutta la questione svizzera e quindi questo processo sarebbe stato un processo complesso e lungo con la necessità di sentire un'infinità di persone tra cui anche magistrati: d'altra parte io mi trovavo in una situazione di grosso disagio nel mio ufficio al servizio perchè c'era questa causa pendente per cui un giorno l'avvocato mi disse se eventualmente io ero disposto a rimettere la querela...io avevo urgenza di risolvere al piu' presto questa questione ed allora chiesi..naturalmente al mio Direttore, al Prefetto Malpica se per l'ufficio, se per il Ministero dell'Interno, una dichiarazione da parte dei responsabili del giornale che le notizie erano destituite di qualsiasi fondamento poteva avere lo stesso valore di una sentenza di condanna per diffamazione a mezzo a stampa ed anche il Direttore del Servizio era della stessa opinione di uscirne fuori al piu' presto e, quindi, io acconsentii a questo"* cfr. ff. 44 e ss. ud. 9/12/1994).

Il teste Giuseppe Ajala ha dichiarato di avere concesso al dott. Contrada, su sua esplicita richiesta, un colloquio presso il suo ufficio subito dopo la divulgazione sulla stampa delle notizie sul caso Tognoli e di avergli detto che nel verbale dell'interrogatorio reso da Tognoli, peraltro non ancora trasmesso all'A.G., non era stato fatto il suo nome come informatore, successivamente aveva appreso che anche il collega Falcone, contattato dal dott. Contrada, gli aveva risposto negli stessi termini; ha dichiarato di non essere stato a conoscenza di una nota scritta inviata al dott. Falcone sulle predette circostanze.

All'udienza del 15/7/1994 è stata acquisita la copia della lettera inviata in data 8/8/1989 da Bruno Contrada al Prefetto Direttore del S.I.S.D.E. nella quale lo scrivente comunicava di avere avuto da parte del dott. Falcone e del dott. Ajala una smentita alle accuse pubblicate sull'"Espresso"; con nota inviata in data 21/9/1994 dalla Procura della Repubblica di Palermo D.D.A. a questo Tribunale, acquisita all'udienza del 23/9/1994 si comunicava, in risposta alla richiesta avanzata dal Tribunale in data 1/7/1994, che non era stata rinvenuto l'originale della lettera in data 28/7/1989 che secondo quanto asserito dall'imputato sarebbe stata destinata per conoscenza al dott. Giovanni Falcone, Procuratore della Repubblica aggiunto di Palermo.

Orbene, a prescindere dalla verifica o meno del reale recapito informale al dott. Falcone di tale lettera e dalla sede in cui era stato affrontato dal dott. Contrada l'argomento relativo alla vicenda Tognoli con i magistrati Ajala e Falcone, non vi è dubbio che dalla testimonianza resa dal dott. Ajala è possibile evincere con certezza che i predetti magistrati avevano effettivamente negato la fondatezza della notizia divulgata dalla stampa; tale smentita fatta al diretto interessato di circostanze assolutamente riservate in ordine alle quali non era stato neppure possibile avviare in quel momento un procedimento a suo carico a causa dell'omessa trasmissione da parte delle Autorità elvetiche dei processi verbali degli interrogatori di Oliviero Tognoli è priva di alcun valore difensivo; parimenti privo di valore difensivo risulta l'incontro di cui ha parlato l'imputato tra il dott. De Sena, all'epoca dirigente dell'Unità Centrale Informativa del S.I.S.D.E., ed il dott. Falcone in quanto, coerentemente, il predetto magistrato non avrebbe potuto rivelare a soggetti vicini all'odierno imputato le circostanze emerse a suo carico .

Del tutto inverosimile appare nella deposizione resa dal teste De Sena a questo dibattimento la circostanza secondo la quale nel corso del predetto incontro, peraltro molto sbrigativo come affermato dallo stesso teste, il dott. Falcone gli avrebbe assicurato di essere stato disposto "*ad avallare un comunicato stampa* " di smentita del Prefetto Malpica ove questi avesse ritenuto opportuna l'iniziativa che, come ammesso dallo stesso teste, era però rimasta un'ipotesi non realizzata ed assolutamente vaga (cfr. ff. 9 e ss.-26 e ss.- 29 e ss. ud. 17/1/1995).

Quel che è certo è che nel corso della sua carriera professionale il dott. Falcone aveva avuto la possibilità di venire nel tempo a conoscenza di diversi elementi a carico dell'odierno imputato tanto che quando Oliviero Tognoli, dopo la sua costituzione in Svizzera, aveva dichiarato alla dott.ssa Del Ponte di essere stato informato dell'imminente provvedimento di cattura a suo carico da un funzionario di Polizia, il dott. Falcone non aveva avuto alcun dubbio ad indicare al Tognoli il nome di Contrada e, dopo avere ricevuto dallo stesso un'esplicita conferma, aveva dichiarato alla dott.ssa Del Ponte di non essersi sorpreso affatto per quella rivelazione perchè già da tempo vi erano nell'ambiente giudiziario e di Polizia di Palermo dubbi sulla lealtà dell'operato di questo funzionario : deve ricordarsi che il dott. Falcone era stato l'estensore della sentenza di proscioglimento del dott. Vincenzo Immordino ed attraverso questa sua esperienza professionale era venuto a conoscenza delle vicende relative all'operazione di Polizia anti-mafia del Maggio 1980 dalla quale il dott. Contrada era stato deliberatamente estromesso; era stato il magistrato che aveva autorizzato l'intercettazione delle telefonate sull'utenza in uso ad Antonino Salvo

venendo a conoscenza della telefonata intercorsa tra questi ed il dott. Contrada il 7/10/1983; successivamente aveva verbalizzato le prime dichiarazioni accusatorie sul conto dell'odierno imputato rese dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta e nel Febbraio 1988 aveva assunto le dichiarazioni della vedova Parisi.

Con la vicenda Tognoli, nel 1989, aveva ricevuto un ulteriore, importante conferma ai dubbi sulla lealtà del predetto funzionario, ma non era riuscito ad ottenere nè una dichiarazione formale da parte del Tognoli a suo carico nè l'invio, prima della sua uccisione, da parte delle Autorità elvetiche dei processi verbali delle rogatorie espletate in Svizzera; infine nel Dicembre del 1991 aveva ricevuto nel carcere di Spoleto la prima rivelazione a carico dell'odierno imputato da parte di Gaspare Mutolo, ma la formalizzazione di tali dichiarazioni era avvenuta da parte dei magistrati competenti di Palermo e Firenze quando era già stata consumata la strage in cui aveva perso la vita.

Risulta dalle emergenze acquisite nell'ambito di questo dibattimento che il dott. Falcone, proprio a seguito della vicenda Tognoli, aveva esternato a soggetti appartenenti alle Istituzioni, suoi stretti collaboratori o amici personali, la gravità dei suoi sospetti a carico dell'odierno imputato e, come già evidenziato, aveva esplicitamente dichiarato al Procuratore di Caltanissetta che l'attentato ai suoi danni poteva ricollegarsi all'indagine condotta insieme ai giudici svizzeri sul riciclaggio di denaro ed agli inquietanti risvolti istituzionali che da quella vicenda stavano emergendo.

Il dott. Vito D'Ambrosio, magistrato in servizio presso la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura, legato al dott. Falcone da un lungo e saldo rapporto di amicizia e di reciproca stima, ha dichiarato di avere avuto frequenti scambi di opinione con il predetto magistrato in ordine alle rispettive attività professionali, fino a poco tempo prima della sua tragica uccisione; ha riferito che il dott. Falcone, in più occasioni ed in modo esplicito gli aveva detto che “ *non si fidava del dott. Contrada*”; in particolare ha ricordato che una delle circostanze in cui il dott. Falcone aveva avuto modo di comunicargli tale suo giudizio di sfiducia era stata quella del fallito attentato subito dal magistrato presso la propria villa all'Addaura; il dott. Falcone riteneva che quell'attentato fosse ricollegato alle indagini patrimoniali che stava svolgendo ed alla presenza a Palermo di due magistrati svizzeri che solo per un improvviso mutamento di programma non erano stati presenti con lui nella villa il giorno in cui si era verificato l'attentato al quale erano tutti sfuggiti per una mera casualità; gli aveva riferito l'oscuro episodio della distruzione del reperto costituito dall'esplosivo utilizzato nell'attentato che lo aveva fortemente preoccupato perchè in esso aveva visto il preciso segnale di una regia

esterna non limitabile a “Cosa Nostra”; in quell’occasione il dott. Falcone aveva maturato il preciso convincimento che si fosse realizzato un confluire di interessi di “Cosa Nostra” e di realtà ad essa esterne ma contigue che in una sua famosa intervista aveva definito “*menti raffinatissime*”; gli aveva anche rivelato che nell’ambito dei funzionari di Polizia di Palermo non si fidava neppure del dott. Ignazio D’Antone e che in occasione dell’omicidio di Cassarà vi erano stati fortissimi sospetti su possibili “talpe” provenienti dagli stessi ambienti della Questura di Palermo (cfr. ff. 54 e ss. ud. 14/6/1994).

Di analogo tenore la deposizione resa dal teste Mario Almerighi, altro magistrato che aveva avuto intensi rapporti di amicizia con il dott. Falcone, il quale ha dichiarato che parlandogli della vicenda relativa al patito attentato il dott. Falcone aveva indicato quale matrice del delitto il possibile ruolo svolto dai servizi segreti deviati ed in tale contesto aveva fatto esplicito riferimento al dott. Contrada, del quale già altre volte in passato gli aveva parlato come di persona inaffidabile; ha aggiunto che il dott. Falcone gli aveva espresso il profondo senso di isolamento che aveva vissuto dopo quell’attentato esprimendogli il convincimento che ci fossero dei segmenti dello Stato che dimostravano una certa arrendevolezza se non una vera e propria collusione con ambienti mafiosi; per tale motivo, nel tentativo di rafforzare l’impegno dello Stato nei confronti del fenomeno mafioso, aveva deciso di accettare l’incarico al Ministero di Grazia e Giustizia (cfr. ff. 28 e ss. ud. 24/6/1994).

Il Prefetto Vincenzo Parisi, già Direttore del S.I.S.D.E. e Capo della Polizia, a proposito dei colloqui avuti con Giovanni Falcone sul conto del dott. Contrada ha affermato: “*siccome io avevo, devo dire, questo tormento di una situazione contraddittoria, di un caso certamente così particolare, io piu’ di una volta gli ho chiesto*”; ha dichiarato che ad un certo momento il dott. Falcone, pur senza riferire eventi precisi, gli aveva manifestato le sue incertezze (“*indubbiamente nell’ultimo periodo della sua esistenza manifestava delle incertezze*”) e che in occasione dell’attentato all’Addaura era stato molto esplicito nell’esprimergli il sospetto che ci fosse stata un’azione dei servizi segreti e poichè il teste ha dichiarato di sapere che il S.I.S.D.E. a Palermo era rappresentato da Bruno Contrada aveva chiaramente ricollegato i sospetti del dott. Falcone alla sua persona (cfr. ff. 66 e ss. ud. 15/7/1994).

Il dott. Antonino Caponnetto, già consigliere istruttore a Palermo, certamente uno dei magistrati piu’ vicini al dott. Falcone, ha riferito che questi in piu’ occasioni gli aveva espresso i suoi dubbi sulla rettitudine e sulla fedeltà del dott. Contrada, aggiungendo che non aveva stima del predetto e che non si fidava di lui (cfr. ff. 13- 14- 24 ud. 19/5/1995).

Il Prefetto Luigi Rossi, escusso all'udienza del 9/5/1995, ha dichiarato che nel corso dei colloqui intrattenuti con il giudice Falcone in merito agli investigatori del settore anti-mafia, questi gli diceva che evitava di affidarsi al dott. Contrada preferendo collaborare con altri funzionari (cfr. ff. 72 e ss. ud. 9/5/1995).

Il dott. Domenico Sica, già Alto Commissario per la lotta alla mafia, escusso all'udienza del 14/9/1994, ha ricordato che il dott. Falcone, in epoca pressochè contestuale al patito attentato all'Addaura, era andato a trovarlo riferendogli che “ *Tognoli gli aveva parlato di Contrada ma che tutto ciò non era stato verbalizzato*”; non è stato in grado di precisare se a quella discussione avessero partecipato altri funzionari del suo ufficio, il dott. Misiani, il dott. Di Maggio o entrambi; ha riferito che nel corso di altra conversazione intercorsa sull'argomento con il dott. Falcone si era prospettata la possibilità di effettuare un colloquio con Tognoli, all'epoca detenuto in Svizzera, nell'ambito delle facoltà che la legge riconosceva all'Alto Commissario di avere colloqui con detenuti al fine di convincerlo a verbalizzare quello che aveva informalmente dichiarato al dott. Falcone; successivamente il progetto non era stato realizzato per la preoccupazione da parte dell'Alto Commissario di evitare possibili interferenze con l'attività della Magistratura; ha dichiarato che, verosimilmente in occasione di un viaggio per Madrid finalizzato ad ottenere l'extradizione di un mafioso, il dott. Falcone aveva parlato della vicenda Tognoli alla presenza anche del col. dei C.C. Mori riferendo che Tognoli aveva dato una risposta positiva alla sua domanda circa la possibilità di identificare nel dott. Contrada il soggetto che ne aveva agevolato la fuga; ha escluso che le volte in cui il dott. Falcone aveva parlato con lui di tale vicenda avesse fatto riferimento ad un sorriso del Tognoli come risposta alla sua domanda ed ha ribadito che la risposta del Tognoli alla domanda del giudice Falcone era consistita in un esplicito “sì”; ha ricordato che in una sola occasione il dott. Contrada si era presentato presso gli uffici dell'Alto Commissario a Roma chiedendo un colloquio con lui, ma siccome egli era molto occupato ed aveva intuito dal turbamento del dott. Contrada che voleva intrattenersi a lungo a parlargli dei suoi problemi, lo aveva pregato di rivolgersi al dott. Misiani; dal fatto poi che il dott. Misiani non gli aveva riferito nulla sul contenuto di quel colloquio aveva desunto che non doveva essere scaturito nulla di interessante dalla conversazione (cfr. ff. 2 e ss. ud. 14/9/1994- ud. 23/6/1995).

Dall'insieme di tali risultanze emerge inequivocabilmente che il dott. Falcone aveva riferito ad alcuni suoi fidati referenti istituzionali quanto aveva appreso sul conto del dott. Contrada da Oliviero Tognoli, in modo assolutamente conforme a quanto è stato accertato all'odierno dibattimento attraverso le testimonianze dei diretti protagonisti di quella

vicenda, ed inoltre che il suddetto magistrato, avendo avuto altre specifiche occasioni nel corso della propria carriera professionale di dubitare della lealtà del dott. Contrada, aveva coerentemente palesato i propri gravi motivi di diffidenza nei suoi confronti.

L'ulteriore approfondimento istruttorio sulla vicenda in esame ha consentito di accertare che, successivamente alla divulgazione della notizia delle accuse di Tognoli a carico dell'odierno imputato, era stata svolta all'interno dell'ufficio dell'Alto Commissario a Roma un'intensa attività di indagine della quale era stato tenuto completamente all'oscuro il dott. Domenico Sica, il quale nel corso della sua deposizione dibattimentale ha escluso di avere mai disposto indagini in ordine all'allontanamento di Tognoli nel 1984 da Palermo (cfr. dep. Sica ff. 5 e ss. udienza del 14/9/1994).

Il dott. De Luca, all'udienza del 4/10/1994, ha dichiarato che quando nel 1989 si erano diffuse le notizie sulla fuga di Oliviero Tognoli era addetto all'Ufficio dell'Alto Commissario a Roma essendo stato inquadrato nei ruoli del S.I.S.D.E, così come anche il dott. D'Antone (cfr. deposizione De Luca ff. 46- 63 ud. 4/10/1994- deposizione D'Antone ff. 4 e ss. ud. 9/9/1994).

Il dott. De Luca ha dichiarato di non avere mai parlato con il dott. Falcone della vicenda Tognoli, ma di avere appreso dai dott.ri Di Maggio e Misiani che il dott. Falcone, nel corso di un colloquio avuto con i predetti magistrati addetti all'ufficio dell'Alto Commissario, aveva detto che Tognoli aveva fatto il nome di Contrada come colui che lo aveva favorito nella fuga (Domanda: “ *Lei con il dott.Falcone non parlò mai di questo fatto?* “- Risposta: “ *No..apprendo sia da Di Maggio che da Misiani che Falcone ritiene che il Tognoli gli abbia fatto il nome di Contrada e che Contrada lo avrebbe favorito nella sua fuga ma che sia Di Maggio che Misiani avevano delle perplessità*” cfr. f. 229 ud. 28/10/1994).

Avendo immediatamente escluso che il dott. Contrada potesse essere colui che aveva favorito il Tognoli per la stima incondizionata che ha dichiarato di avere sempre avuto nei suoi confronti, ha affermato di avere ripensato a quell'anonimo su Di Paola del 1984 (del quale si è già in precedenza trattato) ritenendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti per verificare se per caso quel collegamento tra Di Paola e la fuga di Tognoli, già escluso nel 1985, potesse avere un qualche fondamento (cfr. ff. 46 e ss.- 63 e ss. ud. 4/10/1994).

Il medesimo teste ha affermato di avere, quindi, delegato alcuni accertamenti per verificare se Di Paola e Tognoli avessero frequentato la stessa scuola e per risentire Salvatore Tumino; ha sostenuto di avere affidato tale incarico agli ispettori Sebastiani e Buccoliero affermando che questa era stata “ *l'unica iniziativa investigativa adottata a*

*seguito della pubblicazione delle notizie sull' "Espresso" (alla domanda della difesa: "Vi furono altre iniziative investigative da parte sua o dell'Alto Commissario in genere di cui lei fosse a conoscenza?" - il teste ha risposto con decisione: "No" cfr. ff. 69 e ss. - 21 e ss. ud. 28/10/1994); ha sostenuto che della vicenda relativa alla "rivisitazione" della posizione del dott. Di Paola si erano occupati sia il dott. Sica (il quale come già evidenziato lo ha smentito) che il dott. Misiani ed il dott. Di Maggio (cfr. f. 211 ud. 28/10/1994); ha dichiarato di avere indicato in una relazione consegnata al dott. Misiani l'esito degli accertamenti eseguiti da Sebastiani e Buccoliero ed ha affermato di non avere mai letto i verbali delle Commissioni rogatorie esitate dai magistrati italiani in Svizzera, essendosi limitato ad apprendere dal dott. Misiani, con il quale condividendo il medesimo ufficio aveva avuto diversi scambi di opinioni sull'argomento, che era stato questi ad accertare, leggendo le dichiarazioni rese da Tognoli, che il dott. Contrada non poteva identificarsi nel compagno di scuola coetaneo del Tognoli che questi aveva indicato come suo informatore (cfr. ff. 93 e 94 ud. 4/10/1994); ha riferito che dagli accertamenti eseguiti da Sebastiani e Buccoliero era emerso che il Di Paola da ragazzo, prima di entrare in Polizia, era stato ospite dei Tognoli a Brescia dove, forse, avevano frequentato anche la stessa scuola, e che il dott. Di Paola dopo l'incarico in Polizia era diventato magistrato al T.A.R.; ha affermato che il convincimento che aveva maturato a seguito di quella vicenda era che il Tognoli in realtà fosse fuggito perchè allarmato dalla telefonata dei propri familiari (" i familiari di Brescia debbono avere chiamato il Tognoli che era qui in Sicilia ed è arrivata la Polizia, quindi evidentemente si è allarmato e si è dato alla fuga...questo è il mio convincimento" cfr. ff. 94 e ss ud. 4/10/1994).*

Il teste Antonio Buccoliero, attualmente segretario presso il S.I.S.D.E. sede di Palermo, escusso all'udienza del 18/10/1994, ha dichiarato che nell'estate del 1989 aveva ricevuto una telefonata da parte del collega Sebastiani, in servizio presso l'Alto Commissario a Roma, il quale lo aveva informato che l'indomani si sarebbe recato a Palermo per eseguire insieme a lui taluni accertamenti a Ragusa; ha dichiarato di avere percorso il tragitto con una macchina PRISMA in dotazione all'Amministrazione (anche se ha spontaneamente affermato di avere detto in precedenza al P.M. di avere noleggiato un'autovettura Alfa 33 ma di avere meglio precisato i propri ricordi dopo un colloquio avuto con il collega Sebastiani prima della sua deposizione dibattimentale); durante il tragitto da Palermo a Ragusa il collega Sebastiani lo aveva informato dello scopo della missione che consisteva nel rintracciare tale Tumino per sentirlo in ordine alla fuga e successiva latitanza di Oliviero Tognoli; ha affermato che dopo avere appreso informazioni attraverso la



Questura di Ragusa si erano recati al domicilio anagrafico del Tumino e poichè non lo avevano trovato una persona, verosimilmente un parente, li aveva informati che avrebbero potuto rintracciarlo in ufficio; li giunti, si erano qualificati e gli avevano chiesto di raccontare quanto accaduto tra la sera e la mattina tra l'11 ed il 12 Aprile del 1984 presso l'hotel "Ponte" di Palermo; il Tumino si era mostrato visibilmente contrariato di dover ripetere quanto già aveva dichiarato nel 1984 ad organi di Polizia su quella vicenda ed il teste ha precisato che pur non avendo letto il verbale era a conoscenza della circostanza che il Tumino avesse già reso nell'immediatezza dei fatti dichiarazioni alla Questura di Ragusa; rientrati a Palermo avevano scritto una relazione, a firma congiunta, che la stessa sera avevano provveduto ad inoltrare via fax all'Alto Commissario a Roma mentre l'originale doveva essere consegnato personalmente dal Sebastiani al dott. Misiani che, secondo quanto gli aveva riferito il Sebastiani, era colui che aveva disposto quell'accertamento; dopo qualche giorno ha ricordato che il Sebastiani era ritornato in missione a Palermo per eseguire, insieme a lui e ad un'altra persona di cui non è stato in grado di ricordare il nome, un altro accertamento a Cefalu' per "*trovare dei collegamenti tra il Tognoli Oliviero ed il dott. Cosimo Di Paola*"; nell'occasione si era accertato che i due soggetti avevano frequentato lo stesso liceo a Cefalu' ed avevano un lontano rapporto di parentela; anche di tale accertamento era stato redatto appunto scritto che il Sebastiani avrebbe dovuto consegnare personalmente all'ufficio dell'Alto Commissario a Roma (cfr. ff. 4 e ss. ud. 18/10/1994).

Il teste Bruno Sebastiani, escusso all'udienza del 18/10/1994, attualmente ancora in servizio al S.I.S.D.E., ha ricordato che intorno alla fine dell'estate del 1989, mentre si trovava insieme al dott. De Luca nell'anticamera dell'Ufficio dell'Alto Commissario Sica a Roma, il dott. Misiani si era rivolto al dott. De Luca prospettandogli la necessità di eseguire un accertamento a Palermo ed il dott. De Luca gli aveva proposto di inviare in missione proprio Sebastiani; l'accertamento richiesto prevedeva due fasi: la prima consisteva nell'ascoltare a Ragusa il Tumino per verificare quali circostanze favorevoli avesse sfruttato Oliviero Tognoli per darsi alla fuga, la seconda consisteva nel recarsi a Cefalu' per "*tentare di stabilire una correlazione tra il Tognoli ed un funzionario di Polizia, certo Di Paola*"; ha dichiarato che prima di partire da Roma gli era stata consegnata la fotocopia di una lettera anonima che aveva attinenza all'oggetto dell'accertamento, ma di cui il teste non è stato in grado di ricordare il contenuto; il dott. De Luca gli aveva consigliato di prendere contatti con il collega di Palermo Buccoliero che avrebbe potuto dargli tutte le informazioni sul caso già a sua conoscenza; ha riferito che quando Buccoliero era andato a prenderlo all'aeroporto

gli aveva riferito le testuali parole: “ *ancora questa storia? ma questa è stata chiarita a suo tempo* ”; ha ricordato che per raccogliere i dati relativi al Tumino si erano recati a Palermo, presso l’ufficio dell’Alto Commissario e quindi presso l’ufficio anagrafe di Ragusa; ha dichiarato che a casa del Tumino non avevano trovato nessuno e che avevano appreso “ *in giro da alcuni passanti* ” che il Tumino poteva essere rintracciato in ufficio; ha sostenuto che il Tumino aveva riferito quanto segue: mentre era in attesa con il Tognoli per fare colazione presso l’hotel “Ponte” la mattina del 12 Aprile 1984 il Tognoli era stato chiamato al telefono; quando era uscito dalla cabina telefonica era apparso visibilmente alterato; il Tumino era quindi uscito per comprare un giornale in edicola e quando era ritornato aveva trovato Tognoli in compagnia di una persona di circa quaranta, quarantacinque anni, vestita elegantemente, con capelli piu’ lunghi del normale, stempiato e brizzolato; dopo avere dialogato con questa persona Tognoli aveva proposto al Tumino di precederlo da un cliente dove si riproponeva di raggiungerlo dopo poco, in realtà da quel momento il Tumino non aveva piu’ rivisto Tognoli; il Sebastiani ha dichiarato che tali dichiarazioni erano state trascritte in una relazione che lui aveva consegnato a Roma al dott. De Luca il quale, a sua volta avrebbe dovuto consegnarla al dott. Misiani; in una seconda occasione, che il Sebastiani non è stato in grado di collocare con certezza se in epoca contestuale ovvero successiva alla missione di Ragusa, ha dichiarato di avere effettuato una seconda missione a Cefalu’ insieme a Buccoliero ed al Magg. della Guardia di Finanza Michele Adinolfi, principale responsabile dell’accertamento da compiere; anche l’esito di tale accertamento che il teste ha genericamente ricondotto ad un rapporto di parentela tra Tognoli e Di Paola e ad una comune frequenza di un istituto scolastico, era stato trascritto in un appunto che egli aveva personalmente consegnato al dott. De Luca il quale nel riceverlo aveva detto : “ *questa la diamo al dott. Misiani, non so cosa ne voglia fare* ”; ad esplicita domanda finalizzata ad accertare se oltre quelli riferiti fossero stati eseguiti ulteriori accertamenti, il teste ha risposto in modo categorico negativamente (Domanda: “ *Quindi gli accertamenti che avete fatto voi sono stati: l’esame del Tumino a Ragusa e poi gli accertamenti a Cefalu’? Nient’altro?* ” Risposta: “ *Nossignore* ” cfr. ff. 26 e ss. ud. 18/10/1994).

Il teste Michele Adinolfi, escusso all’udienza del 31/3/1995, tenente col. dei C.C. nel 1989 in forza all’Alto Commissario a Roma, ha dichiarato di avere ricevuto l’incarico di recarsi a Cefalu’ dal dott. Di Maggio al fine di verificare se il Tognoli avesse frequentato un istituto tecnico insieme a tale Cosimo Di Paola; ha affermato che “ *il dott. Di Maggio coordinava tutta l’attività investigativa su questa vicenda* ”, ma non ha escluso che della stessa si interessasse anche il dott. Misiani; ha affermato di ricordare di avere effettuato da

solo il viaggio Roma-Palermo ritenendo probabile solo la presenza di Sebastiani nel medesimo volo (Domanda: “ *quindi da solo o con Sebastiani?*” Risposta: “ *Sicuramente si*”); ha escluso di avere effettuato personalmente l'accertamento presso l'istituto scolastico di Cefalu' essendosi trattenuto a parlare con il vice-brigadiere Leonetti della Brigata di Cefalu' mentre altro soggetto, verosimilmente l'ispettore Buccoliero, eseguiva l'accertamento presso l'istituto; ha dichiarato di avere telefonato per avvisare il Comandante della Brigata di Cefalu' del suo arrivo ed ha sostenuto che il contatto con il vice-brig. Leonetti era stato del tutto casuale essendo in quel periodo il comandante della Brigata in licenza per ferie; ha assunto di essersi fermato a parlare con Leonetti solo di problemi generali di criminalità senza fare alcun riferimento all'oggetto della sua missione; ha dichiarato che rientrato a Roma aveva riferito l'esito della missione al dott. Di Maggio ed ha escluso categoricamente di essersi occupato di altri accertamenti su quella vicenda (cfr. ff. 83 e ss. ud. 31/3/1995).

Il teste Francesco Leonetti, escusso all'udienza del 27/6/1995, ha dichiarato di avere ricevuto la visita del magg. Adinolfi, senza alcun preavviso telefonico, in un periodo in cui sostituiva il Comandante della Brigata di Cefalu', m.llo Mazzola che era in licenza; ha dichiarato che il magg.re Adinolfi, mentre un maresciallo in sua compagnia si era allontanato per un'ora circa ed un'altra persona lo aveva aspettato in macchina, gli aveva detto che cercava qualcuno che non era siciliano e gli aveva chiesto se poteva fargli avere notizie sulla famiglia Tognoli che aveva vissuto a Cefalu'; ha dichiarato che Adinolfi gli aveva lasciato il proprio numero di telefono, di casa e di ufficio, ed il suo indirizzo, ed infatti qualche tempo dopo, non ha saputo specificare se personalmente o per posta, gli aveva consegnato un appunto scritto con le notizie che era riuscito a raccogliere; ha dichiarato di non essere certo di avere avvisato il proprio comandante di quell'accertamento ed ha escluso di avere parlato con il magg. Adinolfi di problemi di criminalità in generale (cfr. ff. 18 e ss. ud. 27/6/1995).

A prescindere dagli evidenti contrasti emersi tra quanto dichiarato all'odierno dibattimento dai soggetti che per conto dell'Ufficio dell'Alto Commissario, ed all'oscuro del Prefetto Sica, avevano condotto indagini chiaramente finalizzate a tentare di rinvenire un collegamento tra il Tognoli ed il Di Paola che potesse scagionare il dott. Contrada dalle accuse che si erano diffuse a suo carico, deve evidenziarsi che dall'acquisizione di altre inconfutabili emergenze processuali è risultato che i predetti testi in piu' punti delle loro deposizioni hanno mentito.

Dalla relazione di servizio in data 18/9/1989 a firma del ten. Giovanni Castrignanò,

acquisita in atti all'udienza del 23/5/1995 ed oggetto di integrale conferma da parte del suo estensore all'udienza del 27/6/1995 , è emerso che il giorno 14 Settembre del 1989 si erano presentati, provenienti da Roma, presso il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Palermo il Dirigente Superiore dott. De Luca ed il Magg. Adinolfi, dell'Alto Commissariato, richiedendo una collaborazione per l'espletamento di talune indagini sul conto di Oliviero Tognoli e ciò in relazione ad un anonimo sul conto della famiglia Di Paola in possesso dei rappresentanti dell'ufficio dell'Alto Commissario; nel corso del colloquio avuto con il Castrignanò i due avevano fatto presente che:

- 1) recentemente su un noto settimanale era apparsa la notizia che il Tognoli era stato avvertito dal dott. Contrada dell'emissione a suo carico di un ordine di carcerazione nei suoi confronti;
- 2) che una fonte confidenziale aveva a suo tempo informato che il Tognoli era stato messo in allarme da una persona che conosceva per avere frequentato la scuola insieme;
- 3) che da altra fonte confidenziale era emerso che il giorno del mancato arresto del Tognoli lo stesso si era incontrato presso l'hotel "Ponte" di Palermo con una persona della Prefettura o Questura; De Luca ed Adinolfi avevano richiesto di prendere visione della documentazione in possesso del Nucleo di P.T. di Palermo, quindi, poichè nulla era risultato dagli atti sul conto della famiglia Di Paola, dopo avere voluto telefonicamente notizie sul suo conto alla Brigata della Guardia di Finanza di Cefalu', avevano domandato di rilevare le possidenze immobiliari dei Di Paola e di attivare eventuali fonti informative in proposito; il ten. Castrignanò aveva aderito alla richiesta di accertamenti presso la Conservatoria dei RR.II. mentre non aveva aderito a quella di convocare, con il pretesto di indagini di natura fiscale, l'amministratore unico della s.r.l. E.G.V. al fine di verificare a chi avesse ceduto gli appartamenti e se Tognoli Oliviero avesse fornito ferro o altri materiali alla predetta impresa cui si faceva cenno in uno degli anonimi citati (al dibattimento il teste Castrignanò ha precisato solo due circostanze: la presenza insieme al dott. De Luca ed al magg. Adinolfi di una terza persona di cui non aveva provveduto ad annotare il nome e l'errore materiale della data di congedo dal dott. De Luca riportata nell'ultimo foglio della relazione a sua firma, che ha corretto da 8 Settembre a 15 Settembre 1989).

Da tale emergenza risulta, quindi, che il dott. De Luca lungi dall'essersi limitato a delegare gli accertamenti di cui ha riferito all'odierno dibattimento a Sebastiani e Buccoliero

in realtà aveva svolto ulteriori ricerche in prima persona ed è singolare che anche il teste Adinolfi su tale circostanza abbia palesemente mentito negando categoricamente di avere svolto altre indagini oltre alla missione di Cefalu' e non facendo mai riferimento alla presenza insieme a lui a Palermo del dott. De Luca.

Dell' anonimo citato nella relazione a firma di Castrignanò nessun teste ha mai riferito alcunchè all'odierno dibattimento nè tantomeno il dott. De Luca o altri testi hanno mai fatto cenno a quella fonte confidenziale in possesso dell'Ufficio dell'Alto Commissario secondo cui una persona della Prefettura o della Questura aveva incontrato Tognoli presso l'hotel "Ponte" il giorno del suo mancato arresto, circostanza che trova un certo riscontro nelle dichiarazioni attribuite dal teste Sebastiani a Salvatore Tumino, ma che quest'ultimo non ha riferito all'odierno dibattimento.

Il teste Tumino ha confermato di avere ricevuto la visita di due persone intorno al 1988-1989, precisando che le stesse si erano qualificate come collaboratori di Sica, si erano presentati nella sua casa dove c'era anche la moglie richiedendogli espressamente un colloquio riservato; per tale motivo si erano recati nel suo ufficio dove pur riferendogli di essere al corrente della sua precedente dichiarazione resa alla Questura di Ragusa gli avevano chiesto di ripetere quanto a sua conoscenza sulle circostanze dell'allontanamento del Tognoli da Palermo (cfr. ff. 76 e ss. ud. 17/671994 e p.v. delle dichiarazioni rese dal Tumino alla Procura di Caltanissetta in data 11/2/1993 acquisito per le parti oggetto di formale contestazione da parte del P.M. nel corso dell'esame dibattimentale).

Dall'esame dei fascicoli personali presso il Ministero dell'Interno relativi alle missioni effettuate da Sebastiani Bruno, Adinolfi Michele e De Luca Antonino, acquisiti all'udienza del 23/5/1995, emerge che tutti e tre i predetti funzionari avevano eseguito una missione riservata Roma-Palermo-Roma dal 13 Settembre al 15 Settembre 1989 (dalla documentazione allegata alle predette missioni risulta anche corrispondenza tra le fatture di ristorante presentate per i rimborsi dal dott. De Luca e quelle presentate dal Sebastiani); dall'acquisizione alla medesima udienza della nota della D.I.A. del 29/10/1994 e relativi allegati è emerso, altresì, che i predetti De Luca, Adinolfi e Sebastiani il 13 Settembre del 1989 avevano preso lo stesso volo ALITALIA n° 122 delle h. 18,25 in partenza da Roma diretto a Palermo: dal che può agevolmente desumersi che tutti e tre i testi De Luca, Sebastiani e Adinolfi, a differenza di quanto asserito all'odierno dibattimento, avevano effettuato insieme la missione a Palermo finalizzata agli accertamenti sul conto di Tognoli e Di Paola.

Dall'esame del fascicolo personale del Sebastiani è emerso, altresì, che il predetto in

data 21/9-22/9/1989 aveva effettuato un'altra missione Roma-Catania-Ragusa; dalla documentazione di tale missione risulta allegata anche una fattura di un ristorante di Ragusa, per tre persone, in data 22/9/1989; dalla nota della D.I.A. in data 17/12/1994 acquisita in atti con i relativi allegati all'udienza del 23/5/1995, è emerso che il giorno 22 Settembre 1989 l'ispettore Bruno Sebastiani aveva noleggiato un'autovettura tipo Alfa 33 presso la società di autonoleggio "MAGGIORE rent-car" di Palermo previa esibizione di documento personale di riconoscimento.

Dalla nota redatta in data 14/4/1995 dalla Legione della Guardia di Finanza in ordine ai periodi di licenza fruiti dal mese di Agosto 1989 al mese di Dicembre del 1989 dal M.llo Luca Mazzola, già Comandante della Brigata di Cefalu', acquisita all'udienza del 22/9/1995, è risultato che nei giorni compresi tra il 13 ed il 15 Settembre del 1989, periodo in cui verosimilmente il magg.re Adinolfi aveva effettuato anche la sua missione a Cefalu', il Comandante della Brigata non era in ferie così come riferito sia dall'Adinolfi che dal Leonetti; dal fascicolo personale dell'Adinolfi è emerso che nell'anno 1989 il predetto aveva effettuato oltre quella indicata di Settembre solo un'altra missione riservata a Palermo in data 28/11-29/11/1989, giorno in cui il predetto M.llo Mazzola non era comunque in ferie, dal che può desumersi che i contatti tra l'Adinolfi ed il Leonetti non erano stati affatto casuali, così come riferito, in quanto determinati dall'assenza del Comandante della Brigata di Cefalu' e , come peraltro ammesso dallo stesso teste Leonetti, i contatti tra i due erano proseguiti oltre l'accertamento effettuato sul posto dal teste Adinolfi secondo il quale si sarebbe limitato alla verifica della frequenza scolastica del medesimo istituto da parte del Tognoli e del Di Paola senza neppure parlare al brig. Leonetti dell'oggetto della sua missione.

Escusso all'udienza del 14/9/1994, il dott. Francesco Misiani ha dichiarato di avere conosciuto il dott. Contrada quando era addetto a Palermo all'ufficio dell'Alto Commissario; in quell'occasione poichè stava per scrivere un libro sulla mafia aveva avuto interesse a parlare con il dott. Contrada che era ritenuto "la memoria storica" degli avvenimenti mafiosi a Palermo e per questo si era fatto presentare a lui dai dott.ri De Luca e D'Antone che parimenti aveva consultato per la redazione del suo libro; con riferimento alla vicenda Tognoli ha ricordato di avere avuto due, tre colloqui con il dott. Falcone sull'argomento, nel periodo in cui era stato addetto all'ufficio dell'Alto Commissario a Roma, nel corso dei quali il predetto magistrato aveva esternato " *il suo sospetto che la fonte informativa all'interno della Polizia in relazione alla fuga di Tognoli fosse Contrada*"; richiesto di chiarire se il dott. Falcone avesse parlato in termini di sospetto

(Domanda: “ *Falcone parlò di sospetto o riferì un fatto?*”) il teste ha risposto: “*Falcone disse che glielo aveva riferito Tognoli..riferì questo fatto ed io comunque mi procurai il verbale. Nel momento in cui me ne parlò il dott. Falcone io pensavo che fosse scritto nel verbale questa circostanza e mi procurai il verbale, ho fatto uno sforzo, già mi pare, per ricordare chi me lo avesse dato questo verbale, ma non lo so. Probabilmente me lo ha dato..Roberto Chiodi*”; lo stesso teste ha spontaneamente affermato che già la dott.ssa Boccassini in occasione delle dichiarazioni rese a Caltanissetta gli aveva fatto rilevare che quel verbale non poteva essere agli atti dell’Ufficio dell’Alto Commissario; ha aggiunto che avendo avuto altre fonti informative aveva appreso che era stata espletata una rogatoria internazionale in Svizzera ed aveva cercato di procurarsi quel verbale, verosimilmente consegnatogli da Roberto Chiodi, pensando di trovarvi l’indicazione del dott. Contrada quale informatore del Tognoli; dalla lettura delle dichiarazioni rese dal Tognoli si era reso conto che questi aveva indicato un suo ex compagno di scuola senza fare alcun nome e quindi per ragioni anagrafiche aveva desunto che la persona indicata dal Tognoli non poteva essere il dott. Contrada (“ *sulla base di un verbale che era stato fatto in sede di rogatoria internazionale mi resi conto che la persona indicata dal Tognoli, quanto meno la persona che era indicata nel verbale non poteva essere Contrada...in quel verbale che ho letto io ancora il nome della persona non c’era*”); ha precisato che l’occasione di parlare della vicenda Tognoli era stata “ *provocata da un tentativo di Contrada di transitare agli uffici dell’Alto Commissario...Sica chiese informazioni su Contrada e forse in quell’occasione Falcone ebbe a dire che riteneva Contrada la spia che aveva fatto fuggire Tognoli*” successivamente ha chiarito che “ *negli uffici dell’Alto Commissario si parlava dell’eventualità che Contrada potesse venire a far parte dell’Alto Commissario*” ma non si è detto certo che il dott. Sica fosse stato informato di ciò (“ *se ne parlava che poi sia stato informato debitamente Sica o non lo sia stato informato io non lo so*”); ha riferito che in un successivo incontro aveva contestato al dott. Falcone il contenuto di quelle dichiarazioni di Tognoli che si era procurato ed ha ricordato con certezza che in quell’occasione era presente anche il suo collega Francesco Di Maggio mentre non si è dichiarato altrettanto certo della presenza del dott. Sica e del dott. Loris D’Ambrosio; in un primo momento il teste ha affermato che alle sue contestazioni il dott.Falcone aveva risposto “*che non era stata verbalizzata questa circostanza che lui aveva dedotto da un sorriso..ad una sua domanda Tognoli aveva risposto con un sorriso o qualcosa di simile e lui aveva capito che Tognoli non voleva fare il nome di Contrada tutto qui*”, in un secondo momento ha precisato “ *che lui aveva chiesto se era Contrada e che il Tognoli non aveva risposto e aveva fatto un cenno*

*che aveva interpretato nel senso affermativo*”, successivamente ha dichiarato di non avere un ricordo preciso delle espressioni attribuite dal dott. Falcone al Tognoli affermando che poteva trattarsi di una parola, di un gesto affermativo del capo o anche di un sorriso; a proposito della versione del sorriso, nuova rispetto alle dichiarazioni che aveva già reso all’A.G. di Caltanissetta delle quali gli è stata data lettura al fine di una migliore puntualizzazione dei suoi ricordi, il teste ha esplicitamente ammesso :*“forse per il sorriso sono influenzato da quello che ho letto sui giornali”* con specifico riferimento alle cronache giornalistiche e televisive riguardanti l’odierno procedimento; ha infine concluso affermando che in ogni caso, secondo quanto riferito dal dott. Falcone *“Tognoli gli aveva fatto ben capire che era stato Contrada a favorirlo...era questo il senso del discorso, la parola non so quale sia stata”*; ha negato che fossero stati fatti accertamenti sull’argomento Tognoli nell’ambito dell’Ufficio dell’Alto Commissario (Domanda Presidente: *“Quando Falcone espresse questo..quello che lei ha detto, voi non avete fatto nessuna indagine su Contrada o su questo problema?”* Risposta: *“ No”* cfr. f. 63 ud. 16/9/1994); ha confermato di avere parlato con il dott. Contrada della vicenda Tognoli e di avere letto la memoria difensiva che egli aveva predisposto (depos. Misiani cfr. ff. 35 e ss. ud. 16/9/1994).

Della deposizione resa dal teste Misiani deve evidenziarsi la scarsa precisione di ricordi sull’intera vicenda riguardante i colloqui avuti con il dott. Falcone al punto che lo stesso teste ha ammesso di potere essere stato influenzato nel sostenere talune versioni dalle cronache giornalistiche, la totale negazione di indagini espletate sulla vicenda Tognoli che invece i testi Buccoliero, Sebastiani e De Luca hanno concordemente dichiarato di avere eseguito su suo specifico incarico e soprattutto l’assoluta mancata conoscenza delle reali dichiarazioni rese da Oliviero Tognoli in sede di Commissione rogatoria in Svizzera dal momento che nell’unico verbale in cui il Tognoli risulta avere fatto riferimento al suo amico ed ex compagno di scuola è il processo verbale dell’8 Maggio 1989 acquisito in atti, nel quale, dopo avere fornito taluni dati di identificazione, il Tognoli aveva esplicitamente fatto il nome del dott. Cosimo Di Paola, per cui non sarebbe stato necessario fare alcuno sforzo deduttivo nè alcuna indagine per comprendere che quella persona, indicata in quella sede, non era il dott. Contrada.

Il teste Francesco Di Maggio, escusso all’udienza del 16/9/1994, ha dichiarato di avere avuto un’unica occasione di incontro con il dott. Contrada, presentatogli dai dott.ri De Luca e D’Antone presso gli uffici dell’Alto Commissario a Roma, in epoca successiva e prossima alla pubblicazione dell’articolo sull’Espresso che lo indicava come *“la talpa di Palermo”*; ha ricordato che l’argomento esclusivo dell’incontro era stato proprio l’articolo



per il quale il dott. Contrada si era dimostrato *“letteralmente indispettito”* esponendogli il proposito di sporgere querela per diffamazione a mezzo stampa e di fargli avere una memoria difensiva a sua firma; il teste ha precisato di non avere più rivisto il dott. Contrada né di avere avuto occasione di leggere atti a sua firma anche se ha dichiarato di avere ragioni per ritenere che quegli atti li avesse letti il suo collega Misiani; con riferimento all’unica occasione di incontro avuta con il dott. Contrada ha ricordato che questi gli aveva riferito di *“uno strano atteggiamento”* assunto dai suoi superiori che avevano in qualche modo tentato di convincerlo dell’opportunità di lasciare il S.I.S.D.E., in sostanza gli aveva detto di avere avuto la sensazione che la sua Amministrazione *“intendesse abbandonarlo”*; il teste ha assunto di avere parlato un’unica volta con il dott. Falcone della vicenda relativa alla fuga di Oliviero Tognoli ed ha ricordato che in quell’occasione erano presenti anche il dott. Sica ed il dott. Misiani, precisando di non avere mai letto nessun atto processuale attinente a quella vicenda; in ordine alla collocazione temporale di tale colloquio non è stato in grado di fornire indicazioni precise ricordando solo che si era verificato dopo un interrogatorio del Tognoli assunto dal dott. Falcone in Svizzera; fatto rilevare al teste che il dott. Falcone aveva assunto due interrogatori in sede rogatoriale del Tognoli, uno nel Febbraio del 1989 e l’altro nel Maggio successivo, ha dichiarato di essere totalmente all’oscuro di tale circostanza; in ordine al contenuto del colloquio ha riferito: *“Giovanni Falcone era reduce da un interrogatorio di Oliviero Tognoli a Lugano penso, comunque in Svizzera, ed aveva riferito in quella circostanza di essere pressochè certo che la persona indicata nel corso dell’interrogatorio da Tognoli come la talpa, cioè come quella che aveva riferito del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei suoi confronti così consentendogli di fuggire, dovesse identificarsi in Contrada. Ci fu un discorso abbastanza serrato, io chiesi espressamente a Falcone se era stato fatto il nome di Contrada, Falcone lo esclude ed aggiunse però che era stato costruito un ‘identikit’ nel quale aveva avuto modo di riconoscere perfettamente il dott. Contrada. Disse, infatti, che il Tognoli gli aveva parlato di un suo conoscente che era stato poliziotto e che non lo era più’. Io chiesi a Falcone se avesse posto specificamente la domanda : - ma si tratta di Contrada?- e Falcone rispose: - certo che ho posto la domanda-, chiesi poi se il Tognoli avesse risposto che si trattava di Contrada e Falcone disse:- no, mi ha risposto con un sorriso- e lui disse:- mi stupisco che proprio tu che sei siciliano come me mi ponga questa domanda-”*; il teste non è stato in grado di specificare se tali circostanze avessero attinenza a quanto era accaduto nel corso dell’interrogatorio o a fasi diverse ed ha dichiarato di non avere compreso se il colloquio di cui aveva parlato il dott. Falcone fosse stato oggetto di verbalizzazione o meno;

richiesto di specificare cosa intendesse dire nel riferire che “Falcone era pressochè certo che la talpa fosse Contrada” ha risposto: “*Insomma è un termine discorsivo, nella mia percezione e dal contesto del discorso emergeva chiaramente la sua certezza...questo è assolutamente pacifico*”; ha aggiunto che su quell’argomento “*si tornò parecchie volte perchè, per esempio, appresi nell’ambiente dell’ufficio dell’Alto Commissario che era stata aperta, non dall’ufficio, ma che era in corso un approfondimento investigativo all’esito del quale era emerso che l’identikit poteva attagliarsi perfettamente ad altro ex poliziotto*” specificando però di non avere mai avuto contezza degli approfondimenti informativi avviati nell’ambito dell’ufficio e che “*era stato Antonino De Luca a dirgli che quell’identikit si attagliava o poteva attagliarsi perfettamente ad un ex poliziotto che era stato in servizio a Palermo, che aveva frequentato con Tognoli la scuola media superiore, mi pare a Cefalu’, che aveva prestato servizio in Veneto, che aveva frequentato casa Tognoli, che non era piu’ in Polizia perchè aveva vinto il concorso al T.A.R. e da ultimo, mi pare avesse aggiunto, ma non in quella circostanza, da ultimo mi pare avere appreso anche la circostanza che lavorerebbe in atto con Tognoli come responsabile di marketing internazionale*”; richiesto di specificare da quale atto fosse emerso l’identikit sulla base del quale erano state avviate le indagini, ha sostenuto di avere capito che era stato il dott. Falcone ad avere identificato il dott. Contrada nell’identikit tratteggiato da Tognoli in sede di interrogatorio; ha affermato di non sapere che Misiani avesse contestato al dott. Falcone il contenuto di un verbale reso dal Tognoli ed anzi ha precisato di non avere mai saputo che qualcuno avesse letto dei verbali relativi a quella vicenda; è stato fatto presente al teste che il dott. Misiani aveva dichiarato di essersi procurato il verbale dell’interrogatorio di Tognoli e di avere letto le dichiarazioni di Tognoli al dott. Falcone, contestandogli le relative circostanze in sua presenza (Presidente: “*Misiani ha detto che lei era presente*”) ma il teste ha negato decisamente la circostanza (“*Lo escludo assolutamente perchè io non ho mai visto i verbali...io non ho mai visto quel verbale e non ho mai trattato con Misiani della vicenda al di fuori dell’unica occasione in cui erano simultaneamente presenti nell’ufficio io, Sica, Falcone e Misiani*”).

Anche la testimonianza resa dal dott. Francesco Di Maggio palesa una assai vaga conoscenza di quanto era realmente accaduto in Svizzera e presenta molti punti di contrasto con le dichiarazioni rese sia dal dott. Misiani che dal dott. De Luca e dal Magg. Adinolfi: il dott. Di Maggio ha dichiarato di avere avuto un’unica occasione di colloquio con il dott. Falcone nel corso del quale non soltanto non era stata data lettura di nessun atto processuale, ma addirittura non si era neppure fatto cenno ad una distinzione tra circostanze oggetto di

verbalizzazione o meno, mentre il dott. Misiani si è detto certo che nella riunione in cui aveva contestato al dott. Falcone il contenuto dell'asserito verbale in suo possesso il dott. Di Maggio era stato certamente presente; il dott. Di Maggio ha affermato di avere compreso che fosse stato il dott. Falcone a desumere da un "identikit" reso dal Tognoli in sede di interrogatorio che quell'identikit corrispondeva al dott. Contrada, mentre ciò contrasta con quanto emerso dalla puntuale ricostruzione della vicenda attraverso l'acquisizione del verbale del Maggio 1989 e delle deposizioni dei testimoni diretti in ordine alle dichiarazioni rese dal Tognoli in Svizzera; il dott. Di Maggio ha negato di avere seguito in prima persona gli approfondimenti investigativi sulla possibile identificazione del soggetto indicato dal Tognoli in altro ex poliziotto mentre il maggiore Adinolfi gli ha attribuito un ruolo direttivo nella conduzione delle predette indagini; il dott. Di Maggio ha riferito di avere appreso dal dott. De Luca circostanze che il predetto teste non ha riferito all'odierno dibattimento ed ha lasciato chiaramente intendere che quelle indagini fatte dal dott. De Luca esulavano da uno specifico incarico conferito ufficialmente dall'Ufficio; in un contesto complessivo di scarsa chiarezza di ricordi ha fatto riferimento a quella stessa versione del sorriso interpretato dal dott. Falcone come risposta affermativa alla sua domanda che il teste Misiani ha ammesso che era stata il frutto di suggestioni giornalistiche e che il dott. Sica ha assolutamente escluso.

Altro teste, il col. dei C.C. Mario Mori, in un contesto di ricordi altrettanto imprecisi, ha fatto riferimento alla versione del "sorriso".

Escusso all'udienza del 25/10/1994 ha dichiarato di avere avuto due occasioni di colloquio con il dott. Falcone in ordine alla vicenda Tognoli: una prima che non è stato in grado di collocare cronologicamente con certezza (al dibattimento ha dichiarato in epoca prossima al fallito attentato- la difesa ha fatto rilevare che ai magistrati di Caltanissetta aveva riferito che presumibilmente si trattava di un'epoca precedente al fallito attentato- successivamente il teste ha dichiarato poco prima o poco dopo, forse due o tre mesi prima della rogatoria in Svizzera ed in ultimo ha precisato che poichè il colloquio aveva avuto ad oggetto i sospetti di Falcone sui presumibili autori di quell'attentato necessariamente doveva collocarsi in epoca successiva a tale fatto delittuoso- cfr. ff.116-124- 135-136 ud. 25/171994); in tale prima occasione ha ricordato di essere stato da solo con il dott. Falcone mentre in un'occasione successiva ha ricordato che era stato presente anche il dott. Sica mentre si trovavano su un aereo in volo per una missione di lavoro in Spagna; nel corso della deposizione il P.M. ha fatto rilevare che nelle dichiarazioni rese ai magistrati di Caltanissetta il teste aveva diversamente collocato i due episodi sia con riferimento alla loro

successione cronologica sia con riferimento ai soggetti presenti (cfr. ff. 129 e ss. ud. 25/10/1994); il teste ha dichiarato di avere rivisto meglio i propri ricordi su tali punti; ha, quindi, affermato di avere avuto un primo breve scambio di battute con il dott. Falcone : “ *in questo breve cenno che mi fece lui disse che sospettando in qualche modo del dott. Contrada al termine dell’interrogatorio del Tognoli, quindi a verbale chiuso, avrebbe chiesto, quasi come una sfida , quasi come una scommessa al Tognoli , dice - ma se io dico un nome su chi secondo me è stato colui che l’ha avvertita lei me lo dice?- Tognoli lo guardò senza espressioni e lui gli fece il nome del dott. Contrada- lui non disse nè un sì nè un no, mi sorrise...voi che siete settentrionali, che siete polentoni queste cose non le capite, ma per noi siciliani questo sorriso era piu’ di un discorso*”(cfr. ff. 116 e ss. ud. cit.); il teste ha collocato temporalmente tale scambio di battute tra il dott. Falcone ed il Tognoli alla fine di un interrogatorio in sede di rogatoria ed ha dichiarato di non avere rivolto al dott. Falcone alcuna domanda sui sospetti che il magistrato aveva dimostrato di avere già avuto sul conto del dott. Contrada (cfr. ff. 132 e ss. ud. cit.); ha ricordato che nel corso del secondo colloquio avvenuto alla presenza del dott. Sica, il dott. Falcone era ritornato su quell’argomento nei medesimi termini (cfr. ff. 127 e 130 ud. cit.).

Tale deposizione che denuncia palesemente scarsa precisione di ricordi sui colloqui avuti con il dott. Falcone, ricollegabile alla mancata conoscenza dei particolari attinenti all’intera vicenda Tognoli, si pone in netto contrasto con quanto affermato dai testi Carla Del Ponte e Domenico Sica; non si vede, poi, come il dott. Falcone avrebbe potuto fare riferimento esclusivamente ad un “sorriso” come forma di assenso del Tognoli alla sua domanda, alludendo ad una sorta di linguaggio per mimica facciale comprensibile solo tra siciliani quando il dott. Falcone ben sapeva che Tognoli era nato e vissuto per quasi tutta la sua vita nel bresciano; deve, inoltre, rilevarsi che la dott.ssa Del Ponte, cittadina svizzera, che ha riferito di avere assistito personalmente al colloquio tra il dott. Falcone ed il Tognoli mai avrebbe potuto interpretare un semplice sorriso come forma di assenso tanto è vero che ha dichiarato, senza alcun dubbio, di avere udito un esplicito “sì” pronunciato dal Tognoli come risposta verbale alla domanda del dott. Falcone.

Dal complesso delle emergenze esaminate può evincersi con sicurezza che, nel 1989, quando era stata divulgata dalla stampa la notizia che il dott. Contrada aveva favorito Oliviero Tognoli, all’interno dell’Alto Commissario, dove erano addetti i funzionari del S.I.S.D.E. De Luca e D’Antone che già nel 1984, nella qualità di ufficiali di P.G. a Palermo, avevano diretto l’operazione finalizzata alla cattura di Oliviero Tognoli, era stato recuperato il vecchio anonimo del 1984 sul conto di Cosimo Di Paola, già ritenuto privo di qualsiasi

fondamento dagli stessi De Luca e D'Antone nelle relazioni redatte all'epoca, ed erano state avviate indagini univocamente dirette a tentare di rinvenire possibili illeciti collegamenti tra Oliviero Tognoli e Cosimo Di Paola, senza neppure prendere in considerazione la possibilità che potesse avere fondamento la notizia pubblicata dall' "Espresso" a carico del dott. Contrada e confermata dallo stesso dott. Falcone ai dott.ri Sica, Misiani e Di Maggio; il dott. Contrada, che in quel periodo aveva tentato di passare all'ufficio dell'Alto Commissario e temeva di essere "abbandonato" dalla propria Amministrazione, dopo un primo tentativo di avere un colloquio con Domenico Sica aveva avuto diretti contatti sia con il dott. Di Maggio che con il dott. Misiani al quale, in particolare, aveva lungamente esposto il proprio convincimento di essere stato calunniato dal giornale "l'Espresso" consegnandogli una copiosa memoria difensiva sul punto; le indagini effettuate dall'ufficio dell'Alto Commissario erano state fatte all'insaputa del Prefetto Sica ed è emerso che sulle reali finalità delle stesse, nonché sulla loro estensione e modalità di esecuzione i testi escussi all'odierno dibattito hanno mostrato di essere stati tra loro in contraddizione, reticenti ed in più punti palesemente mendaci.

Quel che è certo è che nessun collegamento da tali indagini era emerso tra il Tognoli e Cosimo Di Paola oltre quello cui aveva fatto cenno lo stesso Tognoli nella rogatoria del Maggio 1989, confermato dal teste Di Paola all'odierno dibattito e cioè l'esistenza di un rapporto di amicizia tra i due contratto sui banchi di un istituto tecnico di Cefalu', tanto che lo stesso dott. De Luca, nel corso della sua deposizione, ha riferito di essersi convinto all'esito degli accertamenti espletati che Tognoli doveva essere stato avvertito dai propri familiari; tale ipotesi, come già esposto, contraddetta dalle acquisite risultanze è stata fatta propria anche dalla difesa dell'imputato in alternativa a quella non provata del favoritismo da parte di Cosimo Di Paola.

Per quanto concerne le preoccupazioni palesate dal dott. Contrada per l'atteggiamento assunto dalla propria Amministrazione a seguito della vicenda Tognoli (cfr. testimonianze già esaminate rese sul punto dai testi Di Maggio- Coppi- Chiodi nonché ammissioni fatte dallo stesso imputato) deve osservarsi che effettivamente, in un primo momento, le stesse avevano avuto un serio fondamento ma che successivamente, in analogia a quanto era accaduto all'interno dell'ufficio dell'Alto Commissario, tali timori erano cessati in quanto l'imputato anche all'interno del S.I.S.D.E. era riuscito a superare la grave situazione determinatasi a suo carico.

Dalle annotazioni contenute nell'agenda personale dell'imputato relativa all'anno 1989 è stato possibile ricostruire tutte le fasi relative alle decisioni adottate dai suoi superiori

in relazione alla vicenda Tognoli nonché le contromisure del diretto interessato.

Alla data del 22 Luglio 1989, un giorno dopo la pubblicazione sull'”Espresso” del primo articolo a firma di Sandro Acciari, è possibile rinvenire il primo accenno alla “*storia Falcone*” con riferimento al predetto articolo di stampa; alla data del 24 Luglio 1989 si legge : “*ore 10,30 dal Direttore- colloquio su vicenda attentato Falcone e su calunnie stampa su me- Decisioni: interpellare Falcone, Celesti e Procuratore della Repubblica Palermo (se ne occuperà De Sena) - Se affermano che non c'è nulla a mio carico non ci saranno problemi per la mia ulteriore permanenza al Servizio*”.

Prima ancora che tale decisione della Direzione del S.I.S.D.E. di interpellare i predetti magistrati potesse trovare attuazione (il dott. De Sena che avrebbe dovuto occuparsi della vicenda sia il 24 Luglio che il 25 Luglio, sempre dalle annotazioni fatte dall'imputato nella sua agenda, risulta presente a Roma, a cena insieme al dott. Contrada ed al dott. D'Antone) il giorno 25 Luglio 1989, la situazione per il dott. Contrada sembrava precipitare gravemente ed infatti, a quella data nella sua agenda, si legge : “ *Telefonato dott. Pierantoni. Poi mi richiama e, a nome del Capo, mi consiglia di rientrare nella P.S. e presentarmi al giudice Celesti. Per quanto riguarda il rientro dico di no; per il Proc. Celesti, poi si vedrà.- Pomeriggio: in direzione dal dott. Finocchi- revocata decisione di ieri- Il Ministro ha espresso l'opinione che è meglio mi dimetta- Il Capo della Polizia ha affermato che il mio nome spunta dalla inchiesta sul riciclaggio in Svizzera. Poi chiedo al Direttore se può chiedere al Ministro di ricevermi. Acconsente*” .

Secondo tali annotazioni, che l'imputato all'udienza del 15/11/1994 ha dichiarato di confermare integralmente, il Capo della Polizia dell'epoca Prefetto Vincenzo Parisi, avendo appreso che il nome del Contrada emergeva dall'inchiesta sul riciclaggio in Svizzera, aveva assunto la conseguenziale, rigorosa decisione di consigliare, per il tramite del dott. Pierantoni, il rientro del funzionario nella sua Amministrazione di provenienza e di presentarsi al dott. Celesti, evidentemente per chiarire la sua posizione in relazione all'attentato dell'Addaura (solo per tale fatto delittuoso era, infatti, competente la Procura della Repubblica di Caltanissetta perchè sull'inchiesta del riciclaggio procedeva l'A.G. palermitana); subito dopo la Direzione del S.I.S.D.E., avendo acquisito anche il parere del Ministro dell'Interno pro-tempore Antonio Gava, che aveva espresso l'opinione che il funzionario dovesse dimettersi, aveva revocato la decisione assunta il giorno prima; il dott. Contrada a quel punto aveva tentato di avere un incontro con il Ministro richiedendo al proprio Direttore dell'epoca, Prefetto Riccardo Malpica, di intercedere per procurarglielo: il Direttore aveva acconsentito.

All'udienza del 15/11/1994 l'imputato ha dichiarato: “ *la cosa principale per comprendere questa vicenda che mi ha coinvolto nell'estate del 1989, una cosa fondamentale è che nell'ambito del Servizio, del S.I.S.D.E., della Direzione del S.I.S.D.E. a Roma, non sapevano nulla delle questioni di Sicilia, a livello di vertice, e quando parlo di vertice dico: il Direttore, il vice-Direttore, il Capo di Gabinetto ed i capi dei reparti in cui si articolava il Servizio, non sapevano nulla della Sicilia, non sapevano nulla di quello che era accaduto, non solo negli anni precedenti ma anche nell'immediatezza ed intendo riferirmi a tutti i fatti dal Maggio all'Agosto del 1989, quindi, per me fu molto difficile far comprendere che cosa mi stava accadendo e qual era il significato di quell'articolo sull'Espresso...cercai di far comprendere loro che non era un attacco soltanto ed esclusivamente personale era un attacco al Servizio....evidentemente il Capo della Polizia volendosi rendere esattamente conto di ciò che era successo deve avere chiesto a fonte molto piu' qualificata che un giornalista, che cosa c'era in tutta quella vicenda per potersi regolare di conseguenza....gli unici organi competenti a dire qualcosa di attendibile sull'argomento erano i magistrati”* cfr. ff. 14 e ss. ud. cit.).

Da tale lineare ricostruzione, fatta dallo stesso imputato nelle sue agende, si evince quindi che il Prefetto Parisi, divulgatasi la notizia sulla stampa della vicenda Tognoli, aveva ritenuto necessario rivolgersi a fonti piu' qualificate per smentire o confermare i sospetti a carico del dott. Contrada ed avendo ricevuto conferma alle notizie di stampa, sia in ordine alla vicenda Tognoli (“ v. “ *il Capo della Polizia ha affermato che il mio nome spunta dall'inchiesta sul riciclaggio in Svizzera*”) sia in ordine ai sospetti che il dott. Falcone aveva nutrito nei confronti dell'odierno imputato con riferimento al patito attentato dell'Addaura (non può infatti spiegarsi diversamente il consiglio di presentarsi al dott. Celesti) aveva suggerito al dott. Contrada di lasciare il S.I.S.D.E. e chiarire la sua posizione con la Magistratura.

D'altra parte lo stesso Prefetto Parisi, come si è già avuto modo di evidenziare, ha ammesso nel corso della sua deposizione che il dott. Falcone era stato esplicito nell'esternargli i suoi sospetti a carico dell'odierno imputato in relazione all'attentato dell'Addaura e pur confermando che il suo orientamento era stato univoco, già in relazione a quanto era accaduto in passato, nel consigliare al dott. Contrada di lasciare il Servizio e di non occuparsi piu' di fatti di mafia è stato molto imbarazzato nell'ammettere le esplicite conferme ricevute in relazione al caso Tognoli (Domanda: “ *Lei ricorda quale era l'orientamento dell'On.le Gava, se si pose anche nei discorsi con l'On.le Gava la questione del rientro del dott. Contrada in Polizia?*” Risposta: “ *A me non ne ha mai parlato,*

*assolutamente. Cioè è un problema che deve essere stato ampiamente superato nel rapporto Ministro-Direttore, d'altra parte chi aveva il potere di restituirlo era il Direttore, se il Direttore non ne decideva la restituzione, non gli poteva essere imposta”* Domanda: “ *Il dott. Pierantoni era un suo stretto collaboratore all'epoca?*” Risposta : “ *Si*”- Domanda: “ *e lei ricorda se in quel periodo diede incarico al dott. Pierantoni di comunicare al dott. Contrada che era opportuno un suo rientro in Polizia o comunque se il dott. Pierantoni gliene ebbe a parlare di questo colloquio avuto con il dott. Contrada?*” Risposta: “ *Qualche volta ha parlato di questo, il mio orientamento è stato univoco sempre: doveva rientrare in Polizia, aveva fatto il suo tempo nel S.I.S.D.E., Palermo, la Sicilia erano terra bruciata, prima avesse recuperato una posizione piu' tranquilla, meglio sarebbe stato per lui, meglio sarebbe stato per noi*”- Domanda: “ *Senta ma lei ricorda se erano emersi fatti ulteriori, fatti nuovi che avevano rafforzato il giudizio negativo sulla permanenza al S.I.S.D.E. del dott. Contrada già formatosi un anno prima?*” Risposta: “ *Non lo ricordo*”. Il teste dopo avere in un primo momento negato di avere affermato che “il nome del dott. Contrada spuntava dall'inchiesta sul riciclaggio” così come emerge dalle annotazioni dell'agenda in esame, ha successivamente dichiarato : “*Cioè Pierantoni viene da me, mi dice c'è questo problema, il problema era quello di Tognoli che riaffiorava, questo doveva essere, ma non un problema che riguardasse il dott. Contrada per complicità in attività di riciclaggio, cioè ritornavano i soliti fantasmi, ritornavano le solite insinuazioni, ritornavano i dubbi. Qual era il suggerimento giusto da dare? Lasci il S.I.S.D.E., venga in Polizia, vada dal Magistrato e chiedi giustizia*” - Domanda: “ *Lei ha ricordo di questo fatto?*”- Risposta: “*Letto così sì, e proprio veda vorrei dire poi è una fotografia del mio stile che rispetta un fatto professionale, dove mi viene detto una cosa di questo, quale può essere il mio consiglio: torni e vada dal giudice questo è il problema, cioè non è possibile rispetto ad un fatto in cui ti chiamano in causa, che sia per favoreggiamento, sia per un altro motivo, vai a chiarire la tua posizione se sei forte della tua verità come si apre si chiude*” cfr. ff. 24 e ss. ud. 15 Luglio 1994).

Ma come si è già detto, il dott. Contrada in relazione alla vicenda Tognoli aveva preferito non andare a fondo alla questione affrontando il giudizio penale consequenziale alla querela per diffamazione proposta: si era accontentato di quella lettera a firma del giornalista Chiodi, di cui si è già avuto modo di parlare, che contrariamente a quanto egli ha tentato di sostenere, non è in alcun modo equiparabile ad una sentenza di condanna emessa da un Tribunale a seguito dell'accertamento dei fatti.

Al contempo il dott. Contrada si era rifiutato categoricamente di presentare le



dimissioni che gli erano state consigliate sia dal Capo della Polizia che dal Ministro dell'Interno ed aveva tentato di avvalorare presso i propri vertici istituzionali la propria versione dei fatti trovando, dopo vari tentativi, il modo di avere un contatto diretto con il Ministro dell'Interno, che in un primo momento glielo aveva negato.

Ed infatti alla pagina corrispondente alla data del 26 Luglio 1989 dell'agenda dell'imputato si legge: “ *Mi chiama Finocchi: mi dice che il Ministro mi invita (consiglia? sollecita? esorta? vuole? ordina?) a chiedere le dimissioni dal S.I.S.D.E. per potermi meglio difendere dalle accuse calunniose- io rifiuto- Rispondo che se il Ministro ritiene che non debba piu' prestare servizio al S.I.S.D.E. che faccia o faccia fare un provvedimento di espulsione, allontanamento o restituzione alla P.S.. Poi mi comporterò di conseguenza- Avevo chiesto, tramite il Direttore di avere un incontro dal Ministro- Risposta negativa!*”.

Preso atto di tale rifiuto il dott. Contrada aveva effettuato un primo tentativo di mettersi in contatto con il Ministro Mattarella (cfr. annotazione alla data del 27 Luglio 1989: “ *Ho tentato di mettermi in contatto con il Ministro Mattarella ma inutilmente*”); il giorno successivo, il 28 Luglio 1989, aveva annotato di avere telefonato al giudice Falcone e di avere scritto la lettera al proprio Direttore nella quale aveva fatto riferimento al colloquio avuto con il predetto magistrato, annotando anche di avere avuto un incontro con l'On.le Avellone - a Piazza Montecitorio- per tentare di avere un contatto con il Ministro (“*Incontro con on.le Avellone- Piazza Montecitorio- Parlerà con il Ministro*”).

Tale mediazione aveva avuto buon esito ed infatti il giorno successivo alla data del 29 Luglio del 1989 dell'agenda dell'imputato si legge: “ *ore 18 Montecitorio- on.le Avellone ha parlato con il Ministro che ha ricevuto la lettera spedita ieri al Direttore: mi ha detto di stare tranquillo*”.

Alla data del 31 Luglio 1989 si legge: “ *Dal Direttore: colloquio- riferito dell'incontro con on.le Avellone e di quanto detto dal Ministro dopo la ricezione della lettera*”. Alla data del 2 Agosto 1989 si legge: “ *Il Ministro al Senato risponde alle interrogazioni sul caso Palermo: esclude responsabilità dei funzionari, Servizi ecc..*”.

In conclusione il 25 Luglio il Ministro aveva ritenuto opportuno che il dott. Contrada lasciasse il S.I.S.D.E. ed aveva rifiutato di riceverlo; il 29 Luglio, dopo avere parlato con l'on.le Avellone, gli aveva fatto sapere che poteva stare tranquillo: il 29 Luglio il dott. Contrada aveva già risolto con la sua Amministrazione i problemi relativi alle gravi accuse mosse nei suoi confronti dalla stampa.

Dagli accertamenti riferiti dal cap. Luigi Bruno all'udienza del 12/1/1995 emerge che il dott. Avellone Giuseppe, citato nelle annotazioni esaminate, è stato identificato per un

parlamentare nato a Partinico esponente dell'area democristiana, già senatore della Repubblica ed attualmente deputato presso l'Assemblea regionale Siciliana (cfr. ff. 67 e ss. ud. 12/10/1995); l'imputato all'udienza del 13 Ottobre 1995 ha dichiarato in ordine ai suoi rapporti con il predetto parlamentare: *“come con tutti gli uomini politici di Palermo, che ho conosciuto tutti, sia un pò a piu' alto livello che a basso livello, ho avuto occasione di conoscerli tutti .....io non ho avuto rapporti per motivi d'ufficio io non ho mai svolto alcuna indagine sull'On.le Avellone”* Domanda: *“ Però che rapporti ha avuto?”*- Risposta: *“ Per motivi istituzionali...io non so se può essere considerato un motivo personale o un motivo d'ufficio, perchè forse è l'una e l'altra cosa insieme: io ricordo che nel 1989 quando mi trovai in mezzo a quella vicenda derivante dall'articolo dell'Espresso, nell'Agosto del 1989, cercai di ottenere un incontro con il Ministro dell'Interno che era l'on.le Gava allora, perchè volevo spiegare a lui direttamente che cosa era successo e di che cosa venivo accusato in quell'articolo, perchè si era venuta a creare una situazione molto difficile nell'ambito dell'ufficio dove io prestavo servizio, nell'ambito del S.I.S.D.E., perchè nella Direzione non si rendevano conto di questi fatti che mi venivano addebitati...cercavo di esperire tutti i tentativi per risolvere questa cosa perchè non riuscivo a rassegnarmi all'idea di dover perdere il mio posto nell'ambito del servizio per un articolo, per un servizio di stampa decisamente, apertamente e chiaramente diffamatorio e volevo un colloquio con il Ministro direttamente e siccome sapevo dei buoni rapporti tra il sen. Avellone...ed il Ministro, in quanto appartenenti alla stessa corrente nell'ambito della D.C., poi mi sembra che Avellone era stato sottosegretario dello stesso Ministero in cui Gava era stato...insomma sapevo di questi rapporti o qualcuno me lo disse, cercai di farlo intervenire per ottenere di essere ricevuto, cosa che non ottenni, perchè il Ministro Gava mi fece sapere tramite l'on.le Avellone e poi anche tramite il mio Direttore del S.I.S.D.E., che era il Prefetto Malpica, che mi avrebbe ricevuto e avrebbe parlato di me di questo argomento una volta risolta la questione sul piano giudiziario perchè aveva saputo che io intendevo o che addirittura avevo sporto querela”*. Fatto rilevare all'imputato che dalle annotazioni della sua agenda emerge un diverso contenuto dell'incontro avuto tra l'on.le Avellone ed il Ministro che aveva comunicato di potere stare tranquillo ha dichiarato: *“ Il Ministro mi fece sapere di stare tranquillo perchè io gli avevo fatto sapere che intendevo adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei interessi e quindi di stare tranquillo che fino a quel momento io non sarei stato allontanato dal Servizio, restituito alla P.S., anche se per motivi di cautela il Direttore del S.I.S.D.E. ritenne di congelarmi provvisoriamente, cioè passarmi provvisoriamente al Servizio Ispettivo del S.I.S.D.E.”* - cfr. ff. 88 e ss. 92 e ss. ud.

13/10/1995).

Tale versione offerta dall'imputato è in evidente contrasto sia con l'esatta cronologia degli accadimenti sia con quanto emerge dalla sua stessa agenda: ed infatti alla data del 29 Luglio 1989 quando il Ministro Gava, a seguito della decisiva intercessione dell'on.le Avellone, gli aveva assicurato di poter stare tranquillo il dott. Contrada non poteva avere neppure formulato il pensiero di sporgere querela contro l'Espresso perchè solo il 13 Agosto (o se si vuole considerare la data dell'uscita in edicola il 7 Agosto) il settimanale "l'Espresso" aveva pubblicato l'articolo a firma di Roberto Chiodi che, per la prima volta, aveva fatto esplicitamente il suo nome; ciò è confermato anche da quanto emerge dalla stessa agenda dell'imputato dalla quale si evince che la decisione di sporgere querela era stata presa l'8/8/1989, ed infatti in quella data si legge: "*Colloquio col Direttore, dott. Finocchi e dott. ... - Decisione di fare querela*".

Il dott. Umberto Pierantoni, in atto segretario del Comitato di Coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza, escusso all'udienza del 21/4/1995, dopo avere chiarito i rapporti di amicizia personale che lo legavano e continuano a legarlo all'odierno imputato, ha dichiarato di avere assunto in prima persona l'iniziativa di consigliare al dott. Contrada di dimettersi dal S.I.S.D.E. prospettando tale iniziativa come un amichevole suggerimento finalizzato ad incoraggiare il funzionario ("*Nell'ambito del Servizio, ma anche nell'ambito del Dipartimento di Polizia, c'è sempre in questi casi una ..c'era una spinta verso l'incoraggiamento del funzionario a ritirarsi dai servizi e rientrare nell'Amministrazione di provenienza, cosa che credo di avere fatto proprio io, invitando il dott. Contrada a rientrare nell'Amministrazione di provenienza...il consiglio era anche per la sicurezza personale ma molto sul piano anche amichevole: togliti da questa situazione perchè ormai in queste condizioni non si può piu' lavorare, probabilmente questo è un parere mio personale...era incoraggiamento al collega da amico, se non puoi lavorare piu' in queste condizioni, si desidera forse questo, tieni moglie e figli e tornatene a casa. Sarà stata da parte mia una debolezza, ma questo è tutto*" cfr. ff.24 e ss. ud. 21/4/1995). E' stata, quindi, posta al teste una specifica domanda in relazione all'annotazione dell'agenda dell'imputato in data 25 Luglio 1989 nella quale si dà atto che il dott. Pierantoni aveva consigliato al dott. Contrada di dimettersi dal S.I.S.D.E. e di chiarire la sua posizione con il Procuratore Celesti, a nome del Capo della Polizia: Domanda-" *Il suo intervento sul dott. Contrada, quando lei ha ricordato che gli propose il rientro in Polizia dopo gli attacchi di stampa, era una sua iniziativa ovvero qualcuno le aveva dato questo incarico?*- Risposta: "*Dunque, vorrei dire che nella mia funzione di Vice Capo della Polizia Vicario avevo anche questa facoltà di*

*prendere delle iniziative di questo genere, conoscendo la filosofia, diciamo così del Capo della Polizia: naturalmente queste mie iniziative...non rimanevano tra me e l'interessato, appena possibile queste iniziative da me venivano riferite al capo della Polizia...Sto spiegando che nella mia funzione potevo anche prendere di queste iniziative sapendo che era un'iniziativa accettata ed apprezzabile anche da parte di chi era al vertice della Polizia".* Successivamente il Tribunale ha posto al teste la seguente domanda: *" Quando lei fece questo invito a Contrada di rientrare in Polizia dopo le polemiche giornalistiche, lei da quanto tempo era Vice Capo della Polizia?"* Risposta: *" Io sono stato nominato vice-capo della Polizia nel 1991"* Presidente: *" Quindi nel 1989 non era Vice Capo della Polizia?"* Risposta: *" Aspetti un momento, aspetti un momento, no, no, non ero vice-capo della Polizia...ero Direttore della Polizia di Prevenzione ma non Vice Capo della Polizia..ma lo potevo fare lo stesso"*.

Il teste Riccardo Malpica, escusso all'udienza del 14/9/1994, ha ricordato che il problema dell'eventuale rientro del dott. Contrada nell'Amministrazione di provenienza a seguito della divulgazione delle notizie di stampa a suo carico nel 1989 *" veniva anche per la verità caldeggiato dal Prefetto Parisi"*; ha ricordato anche che si era svolta una riunione alla presenza del Ministro Gava ed ha concluso che nel corso di quella riunione si era pervenuti alla conclusione che quelle riportate dalla stampa dovevano essere delle *"illazioni"*; per tale motivo il dott. Contrada era rimasto al S.I.S.D.E.; è stata posta al teste la seguente domanda: *" lei diceva che era stato il Capo della Polizia. Prefetto Parisi, a spingere in questo senso per un rientro in Polizia?"*- Risposta: *" Lo aveva consigliato sì. Lui lo consigliava...guardi in questo caso il Prefetto Parisi, con il quale tra l'altro c'erano rapporti quotidiani e quindi non formali, mi consigliò e insistette per una restituzione alle Forze di Polizia "*; fatto rilevare al teste che nel corso delle dichiarazioni rese al P.M. il 28 Marzo 1994 aveva dichiarato che alla riunione citata aveva partecipato anche il Prefetto Parisi oltre al Ministro Gava ed al Prefetto Lattarulo mentre il Prefetto Parisi, nel corso della sua deposizione, aveva dichiarato di non avere ricordo di avere partecipato a quella riunione, il teste ha dichiarato che probabilmente in relazione alla specifica riunione si era sbagliato, ma che sicuramente nel corso dei colloqui informali avuti con il Capo della Polizia questi aveva insistito per le dimissioni del dott. Contrada; richiesto di precisare se avesse parlato con il dott. Finocchi della vicenda riguardante Contrada, così come emerso dalle annotazioni dell'agenda di quest'ultimo ha risposto: *" certo che ne abbiamo parlato. Il dott. Finocchi era il mio Capo di Gabinetto, non c'era fatto importante che interessasse il S.I.S.D.E. che non venisse discusso con il Capo di Gabinetto, eccetto i problemi operativi*

*che discutevo con i funzionari addetti”; quindi il P.M. con riferimento all’annotazione di cui alla data del 25 Luglio 1989 ha posto la seguente domanda: “ Io le ho letto due circostanze che sarebbero state dette dal dott. Finocchi al dott. Contrada che noi ricaviamo dalle agende del dott. Contrada, io le dicevo queste due circostanze: uno- intenzione del Ministro che il dott. Contrada si dimettesse dal S.I.S.D.E.; due - eventuale coinvolgimento del dott. Contrada nell’inchiesta del riciclaggio in Svizzera - dico il dott. Finocchi gli ha fatto cenno a nessuno dei due episodi in questo colloquio?” Risposta: “ No, mai lo escludo”- Domanda: “ Fu comunque chiesto al dott. Contrada, anche questa seconda volta, di presentare lui spontaneamente domanda di restituzione in Polizia o no?”- Risposta: “Ma guardi i fatti furono incalzanti per cui fu portato a livello di Ministro per cui io non credo che fosse piu’ il momento adesso di parlarne o non parlarne con Contrada, lì si trattava di sapere prima il Ministro che cosa dicesse, il Ministro dopo tutto era il responsabile politico del S.I.S.D.E., là si trattava di un funzionario del S.I.S.D.E. che veniva accusato di scorrettezze quindi nulla di piu’ importante per il Ministro dell’Interno che esaminare questo aspetto: quindi la cosa per quello che io ricordi fu subito svolta su un livello politico o di opportunità politica e quindi io non penso che si siano scelte strade come quella di invitarlo, non penso, però potrebbe essere ma in un primo momento; dopo quando io sono andato dal Ministro ed il Ministro mi ha detto: non ci sono elementi, io non mi sento di pugnalarlo alle spalle nessuno, quindi lasciamolo dov’è, la questione finì così” (cfr. ff. 74 e ss. ud. 14/9/1994).*

All’udienza del 16/9/1994 l’ex Ministro dell’Interno Antonio Gava, seppure indagato nell’ambito di un procedimento penale pendente a suo carico presso la Procura di Napoli per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., ma non avendo il P.M. ravvisato ragioni di connessione tra l’odierno procedimento e quello pendente a suo carico, è stato esaminato nella qualità di testimone (cfr. f. 39 ud. 16/9/1994- all’udienza del 18/10/1994 il cap. Luigi Bruno ha riferito che il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli aveva frattanto emesso ordinanza di custodia cautelare a carico di n° 101 persone tra cui Antonio Gava accusato di collusione con la famiglia camorristica di Carmine Alfieri).

Nel corso della sua deposizione dibattimentale il teste Antonio Gava ha dichiarato di non avere mai espresso dubbi sull’operato del dott. Contrada e pur affermando di ricordare di avere reso un’audizione nell’Agosto del 1989 dinanzi al Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza ha escluso categoricamente di avere formulato dubbi sull’operato del funzionario anche in quella sede (“No, io non ho espresso dubbi..” cfr. f. 19 ud. 16/9/1994); è stata data, quindi, lettura al teste della pagina 9 della Relazione del

Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato, acquisita in atti all'udienza del 6/5/1994 (cfr. Doc. N° 10 Prod. P.M.), comunicata alla Presidenza di Camera e Senato in data 3/8/1993, nella quale si faceva esplicito riferimento ai dubbi emersi sul conto del dott. Contrada specie in occasione dell'audizione del Ministro dell'Interno pro-tempore (*“dubbi che affiorarono anche all'interno del Comitato nella precedente legislatura e particolarmente in occasione dell'audizione del Ministro “pro-tempore” nell'Agosto 1989”*) e nella quale si esprimevano pesanti riserve sulla circostanza che al dott. Contrada, nonostante tali dubbi, fossero stati affidati compiti di particolare delicatezza quanto a funzioni e a sedi operative con l'aggiunta di encomi ed encomi solenni quantomeno *“incongrui”*.

Il teste Gava ha dichiarato di ricordare che in quella sede si era limitato a porre un problema generale di opportunità di permanenza di un funzionario per lungo tempo in un'identica zona in relazione ad incarichi di particolare delicatezza senza fare alcuno specifico riferimento al dott. Contrada (*“Ma io nel corso della mia audizione ebbi a dire soltanto, a fare un'osservazione non a parlare specificamente di problemi che specificamente non conoscevo, ma soltanto a sostenere, a dire che mi era sembrato sottolineare l'opportunità che rispetto ad un lungo periodo di servizio non si permanesse, cioè un'indicazione anche per l'avvenire, non si permanesse con permanenza per lunghi anni sempre nella stessa zona ad operare servizi di una delicatezza. Questa, mi pare, io ricordo fu un'osservazione che ebbi a fare nella discussione “ Domanda Presidente: “ A proposito del dott. Contrada?”- Risposta: “ In generale, anche, anche.....Se si tratta specificamente del dott. Contrada io onestamente non ho manifestato dubbi, io ho esclusivamente esposto ciò che mi era stato detto”*(cfr. ff. 21 e 22 ud. cit.- Non è stato possibile acquisire la copia del verbale di audizione del Ministro dell'Interno avvenuta nell'Agosto 1989, perchè trattasi di documentazione soggetta ad inderogabile regime di segretezza -sul punto cfr. nota in data 8/9/1993 inviata alla Procura della Repubblica di Palermo dal Presidente del Comitato parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza acquisita in data 6/5/1994 v. Doc. n° 10 elenco P.M.).

Nel prosieguo della sua deposizione il teste Gava ha ricordato molto vagamente che nel periodo della sua audizione al Comitato parlamentare si era posto il problema delle polemiche giornalistiche riguardanti un presunto coinvolgimento del dott. Contrada nell'agevolazione della fuga di Oliviero Tognoli: all'inizio della deposizione alla domanda del P.M. tendente ad accertare se avesse affrontato l'argomento in sede di Comitato per la Sicurezza ha risposto: *“ Non ricordo, ma non credo”*- ad identica domanda posta dal

Tribunale nella fase conclusiva della sua deposizione ha risposto: “ *io penso di sì, e credo di avere dato le stesse risposte che do ora, in quel periodo perchè queste erano le informazioni che mi venivano dai responsabili degli uffici*”(cfr. ff. 25 e 45 ud. 16/9/1994); sostanzialmente ha sostenuto di avere disposto l’acquisizione di dati di conoscenza ma che all’esito di tali accertamenti riferitigli dai suoi collaboratori ogni responsabilità del dott. Contrada era stata esclusa (“ *esclusa da chi aveva la responsabilità del settore*”cfr. f. 27); ha affermato di non avere alcun ricordo in merito alla riunione che, secondo il teste Malpica, egli aveva presieduto sull’argomento riguardante l’opportunità della permanenza al S.I.S.D.E. del dott. Contrada ed ha piu’ volte sottolineato di non avere adottato alcun provvedimento in proposito (“ *non fu presa nessuna decisione perchè permanendo sul posto non fu presa alcuna decisione*” cfr. f. 32); ha sostenuto che si era posto il problema della permanenza del dott. Contrada al S.I.S.D.E. e che probabilmente il Capo della Polizia aveva prospettato l’opportunità che fosse il dott. Contrada, di sua iniziativa, ad avanzare domanda di restituzione, ma poichè il funzionario aveva negato il proprio assenso non era stata presa nessuna decisione (Domanda: “ *Ricorda chi gliene parlò?*”- Risposta: “ *Certamente il Capo della Polizia, credo*” cfr. ff. 30 e 31ud. cit.); fatto rilevare al teste che la permanenza del dott. Contrada al S.I.S.D.E., pur non essendo necessario alcun provvedimento formale, rappresentava pur sempre una decisione sia pure in termini negativi, ha risposto: “ *No, no, no. Sono piccole cose che hanno la loro importanza. La loro importanza. Io non so niente..io voglio dire che quando si vuole affermare che il Ministro ha preso la decisione di non fare, se si dice questo, si dice una cosa inesatta*” cfr. f. 33 ud. cit.); richiesto di specificare se avesse, comunque, condiviso l’opportunità di chiedere al dott. Contrada di presentare spontaneamente domanda di restituzione ha risposto: “ *Può darsi che qualcuno mi ha detto questo, io ho detto procedete agli accertamenti, vedete.*” - Domanda: “ *Lei era informato di questa iniziativa prima che venisse comunicata al dott. Contrada?*” Risposta: “ *Certamente*”- Domanda: “ *Assentiva con questa iniziativa*”- Risposta: “ *Ma!*” -Domanda: “ *Si o no?*”- Risposta: “ *Sono il Ministro sono informato di un fatto, ho detto procedete!*” (cfr. f. 35 ud.cit); ha escluso di avere mai avuto colloqui con il dott. Finocchi affermando di avere parlato solo con il Prefetto Malpica ritenendo probabile che questi, a sua volta, avesse incaricato il dott. Finocchi di parlare con Contrada (deposizione Gava cfr. ff. 17 e ss. ud.16/9/1994).

Da quanto esposto emerge che nel corso della sua deposizione il Prefetto Parisi ha attribuito al Direttore del S.I.S.D.E. la responsabilità della scelta di restituire o meno il dott. Contrada all’Amministrazione di appartenenza mentre il Prefetto Malpica, dal canto suo, ha

attribuito al Ministro Gava l'intervento decisivo in favore del dott. Contrada trattandosi di scelta coinvolgente il piano dell'opportunità politica; il teste Gava ha negato ogni sua responsabilità nella scelta; le dichiarazioni rese dai testi esaminati appaiono chiaramente finalizzate a escludere che potessero essere state acquisite notizie che in qualche modo avessero confermato le accuse mosse al dott. Contrada dagli articoli di stampa, mentre dalle annotazioni contenute nelle stesse agende dell'imputato è stato possibile ricostruire che tra il 24 ed il 25 Luglio del 1989 si era saputo qualcosa che aveva indotto il vertice del S.I.S.D.E. a revocare la sua precedente decisione ed il Capo della Polizia a sollecitare le dimissioni del dott. Contrada.

Dalla documentazione acquisita in atti risulta che a seguito della remissione della querela da parte del dott. Contrada che aveva ricevuto la lettera del giornalista Chiodi e del direttore Valentini, il Prefetto Malpica aveva inviato, in data 22/2/1990, una missiva pressochè di identico contenuto all'Alto Commissario Domenico Sica, al Ministro dell'Interno Antonio Gava, al Capo della Polizia Vincenzo Parisi ed al Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, nella quale aveva allegato la lettera citata di Chiodi e Valentini ritenendola piu' che sufficiente a ristabilire la verità (*"oltre a rendere giustizia ad un funzionario iniquamente calunniato vale a dissipare le ombre di sospetto che artatamente si è tentato ancora una volta di addensare su Istituzioni dello Stato"*) ed in particolare nella missiva inviata al Prefetto Parisi aveva sollecitato la promozione del funzionario Contrada al grado superiore di Dirigente Generale della P.S., promozione già perorata dallo stesso Malpica con nota al Prefetto Parisi del 31/3/1989 e nuovamente sollecitata con nota in data 24/1/1991 (cfr. Doc. NN° 7 e 8 prod. P.M. acquisiti all'udienza del 6/5/1994).

Quella verificatasi dopo il caso Tognoli non era stata l'unica vicissitudine che il dott. Contrada aveva dovuto affrontare nel corso della sua carriera ed anzi deve rilevarsi che, già da tempo ed in piu' occasioni, egli era stato investito da sospetti ed accuse idonei a metterne in discussione la limpidezza dell' operato professionale, ciò nonostante ogni volta egli era riuscito a superare tali momenti critici senza mai sostenere le proprie ragioni in modo diretto in una sede giudiziaria, spesso avvalendosi della benevolenza e dell'ignavia dei suoi superiori gerarchici.

Si è già visto come in occasione della "vicenda Gentile" e dei successivi accadimenti del Maggio 1980, nonostante fosse stato investito da gravi riserve ed accuse sul suo operato, debitamente formalizzate, provenienti da suoi stessi colleghi e persino dal Questore di Palermo, il dott. Contrada si era limitato a preannunciare reazioni sul piano giudiziario, ma in realtà aveva preferito far passare sotto silenzio l'accaduto in ciò agevolato dall'inerzia di



chi avrebbe dovuto esercitare un piu' severo controllo sulla sua condotta (v. lettera inviata al Questore Nicolichia in data 14/6/1981, già citata in scheda Immordino, estratta dal fascicolo personale dell'imputato esistente presso il Ministero dell'Interno acquisito all'ud. del 12/4/1994).

Nel Settembre del 1985, quando già da circa un anno erano state acquisite sul conto del dott. Contrada le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta che avevano messo in luce l'esistenza di un rapporto tra Contrada ed il mafioso Riccobono, era stato indirizzato all'Ufficio dell'Alto Commissario un anonimo che ipotizzava legami tra il dott. Contrada ed i mafiosi Riccobono e Badalamenti e faceva riferimento a possedimenti in Sardegna del funzionario.

Di tale anonimo ha riferito all'odierno dibattimento il teste dott. Arnaldo La Barbera che lo aveva casualmente scoperto nel 1993 svolgendo indagini su delega dell'A.G. di Caltanissetta: il dott. La Barbera ha accertato, che tale lettera, verosimilmente proveniente dall'interno stesso dell'ambiente della Questura, pervenuta all'Alto Commissario in un periodo in cui il dott. Contrada era ancora addetto a quell'ufficio, non era stata mai trasmessa all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni approfondimenti (*" ho fatto ricerche presso l'archivio della Procura di Palermo e presso la Commissione Anti-mafia: non esiste traccia di quest'anonimo...cercavamo alcuni appunti nelle carte dell'Alto Commissario...esaminando il fascicolo esistente all'epoca presso l'Ufficio stralcio dell'Alto Commissario, appunto si trovò questa lettera anonima "* - cfr. ff. 72 e ss.- 10 e ss. ud. 20/7/1994).

L'istruzione dibattimentale del presente processo ha consentito di accertare che la decisione di non inoltrare tale anonimo all'A.G. era stata adottata senza che fosse stata eseguita alcuna preliminare indagine sulla sua fondatezza.

Il Prefetto Riccardo Boccia, all'epoca Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, escusso all'udienza del 24/1/1995, ha dichiarato che fin dai primi momenti del suo insediamento a Palermo, peraltro coincidente con la consumazione di un ennesimo gravissimo fatto di sangue in Sicilia (l'attentato al giudice Carlo Palermo) aveva avvertito la necessità di avvalersi dell'efficiente collaborazione del dott. Contrada, già Capo di Gabinetto del Prefetto De Francesco che lo aveva ampiamente elogiato (*" il capo del S.I.S.D.E. che era il suo capo, insomma per lui era il -non plus ultra... De Francesco non ne parliamo era un ammiratore di Contrada, qui il consenso ce l'aveva eccome"* cfr. ff. 97 e ss. ud. cit.); il Prefetto Boccia ha dichiarato che, attese le credenziali di alto livello e l'efficienza del funzionario, aveva ritenuto necessario

confermarlo nel suo incarico anche perchè non aveva alcuna esperienza della materia che era stato preposto a trattare (*“Ero assolutamente ignaro addirittura del mestiere che andavo a fare, perchè tutto avevo fatto fuorchè combattere la mafia”* cfr. f. 77 ud. 24/1/1995); ha assunto di avere trascorso durante il suo mandato gran parte del suo tempo a Roma per organizzare in quella sede la costituzione del nuovo ufficio dell’Alto Commissario, recandosi solo una o due volte alla settimana a Palermo, dove aveva delegato di fatto il funzionamento dell’ufficio al dott. Contrada; ha ricordato che la dott.ssa Boccassini gli aveva fatto rileggere l’anonimo rinvenuto agli atti del disciolto ufficio dell’Alto Commissario e sul punto ha dichiarato quanto segue: *“Se non ricordo male...sono un paio di anni, c’era questo riferimento a Badalamenti...io a Roma avevo la mia struttura di lavoro e naturalmente l’ho fatta vedere a questi miei collaboratori romani, in particolare era il dott. De Luca, il quale a proposito di Badalamenti mi disse che era stato proprio lui ad arrestare Badalamenti e naturalmente in un’operazione che era stata concordata con Contrada, che allora, mi pare che era già all’Alto Commissariato, mi sembra”* (cfr. f.84 ud. cit.); in ordine alla possibile provenienza dell’anonimo ha dichiarato : *l’ipotesi è evidentemente che veniva lì dalla Questura dove sapevo, perchè me ne aveva parlato lo stesso Contrada, poi lo avevo saputo ecc., e dove c’era tutto un ambiente retaggio di certi dissidi, dissapori che lui aveva avuto con qualche suo superiore, in particolare, mi pare il questore Immordino”*; in ordine alle indagini effettuate per verificare la fondatezza dell’esposto ha dichiarato: *“ Io non gli ho dato ascolto, tutte queste credenziali, con le verifiche che avevo fatto di persona ...ne ho preso atto, punto e basta “* (cfr. ff. 85 e 86 ud. cit.); in ordine alle motivazioni dell’omessa trasmissione alla Magistratura dell’esposto il teste ha affermato: *“ ma evidentemente il caso di Contrada io ero convinto e sicuro, negli altri casi, quando non ero sicuro chiedevo facevo fare informazioni”*.

Da tale deposizione emerge che la totale fiducia che il Prefetto Boccia aveva riposto nel dott. Contrada, attesa anche la sua confessata totale inesperienza nella materia che era stato preposto a trattare ad altissimo livello istituzionale, tenuto conto anche delle favorevoli credenziali provenienti dal suo predecessore Prefetto De Francesco, lo avevano indotto a considerare l’esposto a carico del dott. Contrada privo di qualsiasi fondamento; di fatto era pervenuto a questo convincimento sulla base dell’idea che si era fatto in ordine a quanto verificatosi durante la reggenza della Questura di Palermo da parte del dott. Vincenzo Immordino secondo l’unilaterale versione che gli era stata prospettata dallo stesso odierno imputato ed altresì sulla base di un’ informale conversazione con il dott. Antonino De Luca che lo aveva prontamente rassicurato sull’infondatezza dell’anonimo: si ricorderà che

all'odierno dibattito il teste De Luca ha ammesso, solo in via ipotetica, di avere informato preventivamente il dott. Contrada dell'operazione finalizzata alla cattura del mafioso Badalamenti, tenuto conto delle ripercussioni negative che una più ampia ammissione sul punto avrebbe potuto avere sulla conoscenza preventiva da parte del dott. Contrada anche dell'operazione finalizzata alla cattura di Oliviero Tognoli facente parte della medesima indagine; però quando si era trattato di convincere il Prefetto Boccia della pretestuosità dell'esposto del 1985 egli aveva assicurato che addirittura l'operazione era stata concordata con il dott. Contrada, il quale proprio per tale motivo non poteva essere sospettato di collusione con Badalamenti (cfr. ff. 44 e 45 deposizione De Luca ud. 4/10/1994- deposizione Boccia f. 84 ud. 24/1/1995).

Un momento molto critico nella carriera dell'odierno imputato, pressochè contestuale a quello anzi esposto era stato, poi, quello successivo alla pubblicazione di un articolo sulla rivista "I Siciliani" del Novembre del 1985: proprio a seguito di tale fatto il Prefetto Vincenzo Parisi, all'epoca Direttore del S.I.S.D.E., aveva assunto l'iniziativa, non condivisa dal dott. Contrada, di trasferire il funzionario a Roma affidandogli un incarico che non consentisse alcuna attività esterna e con perentoria esclusione dell'area territoriale siciliana.

Risulta che già dal 15/1/1979 il dott. Contrada, quando era ancora dirigente della Criminalpol, aveva richiesto un colloquio con il direttore del S.I. S.D.E. dell'epoca, finalizzato ad un suo eventuale inserimento nel Servizio con specifica richiesta di permanenza a Palermo (cfr. appunto in data 15/1/1979 acquisito all'udienza del 6/5/1994- Doc. n° 6 elenco Doc. depositati dal P.M.); solo nel Gennaio del 1982, durante la dirigenza del S.I.S.D.E. da parte del Prefetto De Francesco (Direttore del S.I.S.D.E. dal Settembre del 1981) il dott. Contrada era stato inserito nel Servizio con l'incarico di Direttore dell'Ufficio di Coordinamento dei centri S.I.S.D.E. della Sicilia e della Sardegna e quando il Prefetto De Francesco era giunto in Sicilia, cumulando i tre incarichi di Direttore del S.I.S.D.E., Prefetto di Palermo e Alto Commissario per la lotta alla mafia, il dott. Contrada era stato nominato dal predetto anche Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario e tale incarico aveva mantenuto anche dopo la successione al vertice di tale ufficio del Prefetto Riccardo Boccia; dal 31 Dicembre 1985 il dott. Contrada non aveva più ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario e con decreto del Ministro dell'Interno in pari data ne era stata revocata l'assegnazione alla Direzione dei Centri S.I.S.D.E. in Sicilia; a decorrere dal Gennaio 1986 il funzionario era stato assegnato al III° Reparto del S.I.S.D.E. con compiti non operativi (cfr. dati inseriti nella scheda 3.II°- relativa agli incarichi istituzionali ricoperti

dall'imputato- dep. De Francesco ff. 68 e ss.- ff. 76 e ss.- 130 e ss. ud. 31/5/1994- dep. Boccia ud. 24/1/1995- dep. Parisi ff. 1 e ss. ud. 15/7/1994).

E' risultato che nel primo numero del settimanale " I Siciliani" del Novembre 1985 era stata attribuita al dott. Bruno Contrada la responsabilità di gravi collusioni con ambienti mafiosi in relazione anche alla sua appartenenza all'Ordine del Santo Sepolcro ed alle indagini che il dott. Cassarà stava conducendo prima di essere ucciso sul conto di Arturo Cassina (il settimanale conteneva quattro articoli : 1°) dal titolo " *Stava indagando sui soldi di Cassina*" a firma di Claudio Fava (Direttore della rivista) e di Michele Gambino- v. all.to n° 1- che concerneva i predetti gravi sospetti a carico dell'odierno imputato; 2°) dal titolo " *Una loggia molto potente*" - v.all.to n° 2- riguardante l'Ordine cavalleresco del Santo Sepolcro; 3) dal titolo " *Montana cercava Scarpazzedda*" v. all.to n° 3 - 4°) dal titolo " *Quel rapporto che scotta*" - v. all.to n° 4- concernente un'interrogazione parlamentare del senatore Sergio Flamigni su presunte collusioni accertate dal Servizio Centrale Anti-droga e non riferite all'A.G., tra elementi mafiosi gravitanti nella zona di Alicante in Spagna e personaggi politici italiani); con nota in data 8/11/1985, inviata al Ministero dell'Interno, all'Alto Commissario e per conoscenza al Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (C.E.S.I.S) il Prefetto Parisi, all'epoca Direttore del S.I.S.D.E., aveva segnalato l'urgenza di un immediato trasferimento del dott. Contrada dalla Sicilia in relazione alla pubblicazione sul settimanale " I Siciliani" dell'articolo a firma di Claudio Fava e Michele Gambino dal titolo " *Stava indagando sui soldi di Cassina*" (l'unico articolo della predetta rivista che veniva citato nella lettera in oggetto) affermando tra l'altro che " *le notizie di stampa, ancorchè provenienti da una testata di grande rispetto, onorata dalle firme di uomini illustri, appaiono viziate da intendimenti disinformativi e dal fine di porre il funzionario in una luce ambigua e di discussione sul piano della lealtà e della moralità professionale...si esprime l'avviso che l'iniziativa, sui cui antecedenti sono in corso accertamenti informativi, possa denotare la volontà di ledere il funzionario nel quadro di un'offensiva che, riguardata nell'ambiente, non può fare escludere il pericolo di vita*" - cfr. nota a firma del Prefetto V.zo Parisi in data 8/11/1985 con relativi allegati del settimanale "I Siciliani"- Doc. n° 5 elenco depositato dal P.M. - acquisito all'ud. del 15/7/1994).

E' stato possibile ricostruire anche in questo in caso dalle annotazioni contenute nell'agenda personale dell'imputato relativa al periodo in questione la fase che aveva preceduto e seguito il suo immediato trasferimento a Roma nel 1986.

Alla data 17 Gennaio 1986 si legge " *Mi telefona da Roma Umberto Pierantoni: devo andare a Roma per parlare con il Direttore- Il pomeriggio giunge un telex: in missione a*

*Roma , III° Reparto, a tempo indeterminato a decorrere dal 20 c.m. . Successivo telex che prevede missione per due mesi dal 20/1 al 20/3/1986....? ”;*

*alla data del 22 Gennaio 1986 si legge: “ Alle ore 12 sono dal Direttore: mi chiede della situazione in generale a Palermo- Parole di elogio per il mio operato sia da Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario sia da Coordinatore dei Centri Sicilia- Accenna a prospettive future di carriera - Espone preoccupazioni per la mia incolumità personale e, pertanto, ritiene che rimanga per un periodo a Roma, in missione presso il terzo reparto- In conclusione manifesta chiaramente l’avviso che mi trasferisca nella capitale- In verità sono perplesso sulle effettive e vere motivazioni. ”;*

*alla data del 24 Gennaio 1986 si legge : “ Perplexità e dubbi sul da farsi- Cerco di capire meglio come in effetti stanno le cose- Comunque sento dentro di me una profonda amarezza, un’incolmabile tristezza; quanti, quali inutili sacrifici”;*

*alla data del 3 Febbraio 1986 si legge: “ ore 19,30 telefono al Prefetto De Francesco ha detto pensa alla salute: non sa nulla nè ha una spiegazione plausibile- non gli telefonerò piu’ ”;*

*alla data del 4 Febbraio 1986 si legge: “ Lo staff dirigenziale oggi è andato a Palermo. Interrogativi ormai divenuti assillanti a cui non so dare risposta. Visita al Prefetto Boccia, ha da fare, mi rinvia a domani”;*

*alla data del 6 Febbraio 1986 si legge: “ Oggi ho saputo perchè sono a Roma!”.*

Emerge, quindi, da tali annotazioni che il Direttore Parisi fin dal 22 Gennaio aveva prospettato al dott. Contrada quale motivazione al suo trasferimento da Palermo, non condiviso dal funzionario, le preoccupazioni in ordine alla sua incolumità personale, ma tale spiegazione non aveva in alcun modo convinto il dott. Contrada tanto che aveva cercato in ogni modo di saperne di piu’ fino a quando, il 6 Febbraio, aveva annotato di avere “finalmente” saputo perchè era stato trasferito a Roma.

Nel corso dell’odierno dibattito il dott. Contrada ha riferito che il 3 Febbraio del 1986 non aveva saputo nulla di diverso da quanto inizialmente aveva appreso dal Direttore del S.I.S.D.E. e cioè che quell’immediato trasferimento si imponeva per ragioni di incolumità personale ricollegabile all’attacco calunnioso del settimanale “I Siciliani” che ha dichiarato, senza fare alcun nome, che era stato ideato da “*ispiratori istituzionali*”; richiesto di specificare quali iniziative avesse assunto a tutela della sua onorabilità di uomo e di poliziotto nel caso in esame l’imputato ha ammesso di non avere mai sporto una querela contro gli autori di quell’articolo sostenendo che non era necessaria perchè il settimanale aveva cessato presto di esistere ed, altresì, che la calunnia ai suoi danni era, comunque, stata

provata in sede amministrativa; a tal fine ha fatto riferimento esclusivo alla vicenda, neppure citata nella missiva del Prefetto Parisi in data 8/11/1985, afferente all'interrogazione del senatore Flamini che effettivamente, un'inchiesta già effettuata nel Maggio del 1984, aveva rivelato priva di fondamento ed in ogni caso non coinvolgente la persona del dott. Contrada bensì altri funzionari (*“ Sono stato sempre contrario ad imbarcarmi in processi del genere, che so che sono sempre lunghi e si concludono in maniera poco soddisfacente per tutti. A me bastò quella lettera del Dipartimento della Polizia di Stato in cui si attestava categoricamente ed ufficialmente che io non c'entravo per nulla che il mio nome non compariva neppure...quindi fu un attacco deliberato diffamatorio e calunnioso....Domanda: “ lei ha detto che aveva un'idea ben precisa di chi li aveva ispirati?” Risposta: “darei soltanto dei nomi che preferisco non fare perchè sono del mio ambiente istituzionale”* cfr. dichiarazioni imputato ff. 81 e ss.ud. 11/11/1994- ff. 39 e ss. ud. 29/12/1994- ff. 2 e ss. ud. 9/12/1994- Relazione in data 29/5/1984 a firma del Direttore centrale della Polizia criminale Renato Nicastro inviata al Capo della Polizia concernente gli accertamenti eseguiti in ordine all'operazione di arresto in Spagna del trafficante Rodolfo Azzoli- acquisita in atti all'udienza del 15/7/1994- nota in data 5 Novembre del 1985 inviata al sig. Prefetto dott. Giovanni Pollio dall'Alto Commissario Prefetto Boccia finalizzata a conoscere gli esiti dell'inchiesta amministrativa in oggetto e relativa risposta inviata dal Direttore centrale G. Pollio protocollata in data 19 Novembre 1985- atti estratti dal fascicolo personale dell'imputato acquisito presso il Ministero dell'Interno in data 19/4/1994 ed ulteriormente evidenziati dalla difesa all'udienza del 23/5/1995).

Anche il Prefetto Vincenzo Parisi nel corso della sua deposizione ha ribadito che l'unica motivazione alla sua decisione di trasferire il funzionario dalla Sicilia era stata quella relativa ai pericoli per la sua incolumità personale, ma ha più volte affermato che, già prima di quel momento, aveva manifestato al dott. Contrada il proprio convincimento in ordine all'opportunità di un suo distacco perentorio e definitivo dall'ambiente siciliano (*“ io ho avuto sempre una preoccupazione ...che la sua stagione palermitana fosse conclusa, che per una serie di ragioni non avesse più interesse a lavorare a Palermo per l'altissima esposizione che comportava questa sua presenza a Palermo...in ogni incontro io gli suggerivo di lasciare questa città...gli misi a disposizione anche un appartamento perchè potesse abitare e stare a Roma in maniera continuativa, con la raccomandazione di non occuparsi della Sicilia, dei problemi della Sicilia, di raccolte di informazioni sulla Sicilia, di starne fuori....ma non per una ragione di personale diffidenza, date le referenze ed il brillantissimo curriculum, l'unico motivo era quello di tutelare il funzionario e tutelare*

*anche, dal momento che era al S.I.S.D.E., l'istituzione"; per giustificare il fatto che oltre ad averlo trasferito dalla Sicilia aveva inibito al dott. Contrada anche ogni incarico con rilevanza esterna il teste ha dichiarato: " se una persona si trova a qualunque titolo chiamata in causa per sospetti è bene che non si impegni perchè il rischio che, indipendentemente dalle qualità e dall'affidabilità della persona, possa per il fatto stesso di occuparsi di altre cose, creare delle remore, dei dubbi, dei sospetti ed appannare un risultato che, senza l'apporto di quella persona sarebbe un apporto tranquillo e non contestabile" cfr. ff. 8 e ss. ud. 15/7/1994).*

Sul trasferimento del dott. Contrada del 1986 l'Alto Commissario dell'epoca, Riccardo Boccia, nel corso della sua deposizione si è limitato a dichiarare : *" in quell'occasione cominciammo un po' a parlarne io con Parisi e con lui stesso, perchè questi potevano essere anche avvertimenti, era pericoloso, probabilmente anche poteva correre pericoli anche mortali, il povero Contrada. Quindi ci fu un'intesa, direi tra me Parisi e lui: mi sta bene, figlio mio, che te ne vai e ritorni al S.I.S.D.E., dove poi è tornato ed ha lavorato, penso; anche perchè posso aggiungere, se vuole, anche un po' dico forse un po' egoistico, il fatto che si chiaccherasse attorno....perchè bene o male ci entrava anche l'Alto Commissario poi in tutta questa storia e non era bello che questa figura che doveva essere veramente pulita come Cesare e poi la moglie di Cesare, il suo Capo di gabinetto era chiaccherato, ed allora decidemmo che era bene che si allontanasse da Palermo "* (cfr. ff. 87 e ss. ud. 24/1/1995).

Di quest'intesa a tre tra Boccia, Parisi e Contrada in ordine al trasferimento, che era stato in realtà subito dall'interessato, non vi è traccia nè nelle dichiarazioni rese al dibattimento dal Prefetto Vincenzo Parisi nè in quelle dello stesso imputato; da quanto affermato dal teste Boccia è emerso che, evidentemente, per ritenere le notizie diffuse in quell'articolo lesive per l'immagine dell'Ufficio dell'Alto Commissario egli non doveva essere in possesso, così come sostenuto dall'imputato, di documenti idonei a provarne l'assoluta estraneità a tutto il contesto accusatorio delineato nella rivista in oggetto.

E' indubbio, poi, che il riferimento ai pericoli per l'incolumità fisica del dott. Contrada derivanti da quell'articolo sui "Siciliani", rivista per la quale lo stesso Parisi nel corso della sua deposizione ha escluso intendimenti di delegittimazione in danno del dott. Contrada, era in realtà una motivazione apparente: se davvero dovesse ritenersi che un semplice articolo di stampa, peraltro pubblicato da un settimanale poco diffuso e che era rimasto in vita per pochissimo tempo, potesse produrre conseguenze di tal genere sarebbe fin troppo facile condurre a buon fine attacchi delegittimanti a carico di funzionari dello

Stato.

E' risultato che lo stesso Prefetto Domenico Sica, nel periodo in cui era stato Alto Commissario a Roma, quando nel 1989 si erano diffuse indiscrezioni in ordine ad un possibile passaggio del dott. Contrada all'Ufficio dell'Alto Commissario, avendo avuto la curiosità di consultare il fascicolo personale del funzionario, aveva rilevato quel trasferimento improvviso come un dato anomalo, non giustificato da alcuna motivazione apparentemente adeguata (cfr. f. 4 ud. 14/9/1994).

Sulle reali cause che avevano determinato quel trasferimento improvviso dalla Sicilia del dott. Contrada nessuno dei diretti interessati, all'odierno dibattito, ha mostrato di volere fare chiarezza anche se il predetto trasferimento, per il funzionario che aveva ricoperto in Sicilia i piu' alti incarichi istituzionali nel settore anti-mafia, era stato certamente gravemente penalizzante, in considerazione del fatto che egli era stato addetto ad un ufficio del S.I.S.D.E. di scarso rilievo, senza alcuna operatività esterna e con una inibizione assoluta ad occuparsi di fatti siciliani.

In tale incarico il dott. Contrada era stato mantenuto fino a quando aveva assunto la direzione del S.I.S.D.E. il Prefetto Riccardo Malpica il quale, nel 1987, lo aveva chiamato a dirigere un Coordinamento preposto alla ricerca ed alla localizzazione dei latitanti che dal 1988 in poi era stato investito di competenza anche in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso; l'8/8/1989, in relazione alla divulgazione delle vicende relative alla fuga di Oliviero Tognoli, il dott. Contrada era stato temporaneamente sospeso da tale incarico con assegnazione al Servizio Ispettivo, ma a decorrere dal 6/3/1990 aveva nuovamente assunto la direzione del Coordinamento gruppi di ricerca (cfr. riferimenti contenuti in scheda 3.II° relativa agli incarichi ricoperti dall'imputato Bruno Contrada- dichiarazioni rese dal teste Malpica ff. 69 e ss. ud. 14/9/1994- dichiarazioni rese dal teste Lorenzo Narracci ff. 119 e ss. ud. 20/5/1994) .

E' risultato che già nel 1988, sempre durante la dirigenza Malpica ed ancor prima della diffusione delle notizie attinenti la vicenda Tognoli, il dott. Contrada era stato investito da altri gravi sospetti che avevano determinato la predisposizione a suo carico di un provvedimento autoritativo di non rinnovo del suo incarico al S.I.S.D.E. con conseguente restituzione alla sua Amministrazione di originaria appartenenza del seguente tenore : “ *Per sopravvenute esigenze e sulla base di nuove valutazioni di merito, si ritiene di non dovere piu' procedere al rinnovo dell'incarico per il triennio successivo al 12 Agosto 1988 nei confronti del Direttore di Divisione, già Vice Questore della Polizia di Stato, dott. Bruno Contrada, del quale, perciò si chiede alla scadenza il rientro nell'Amministrazione di*



*originaria appartenenza*” (tale documento a firma del Direttore Riccardo Malpica, indirizzato in data 22 Marzo 1988 alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Comitato Esecutivo per i Servizi di informazione e Sicurezza (C.E.S.I.S.) è stato declassificato da segreto a riservato, giusta autorizzazione in data 13/4/1994, ed acquisito agli atti del presente procedimento all’udienza del 16/9/1994 - inserito anche nel fascicolo SISDE dell’imputato acquisito all’udienza del 19/5/1995).

Con successivo provvedimento, in data 27 Giugno 1988, il Direttore Malpica aveva provveduto a revocare il suo precedente provvedimento del Marzo 1988 “ritenendo necessario” il rinnovo dell’incarico, per il triennio successivo al 12/8/1988, nei confronti del dott. Bruno Contrada (cfr. documento a firma del Direttore Riccardo Malpica, indirizzato in data 27 Giugno 1988 alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri- Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (C.E.S.I.S.) declassificato da segreto a riservato, giusta autorizzazione in data 13/4/1994, ed acquisito agli atti del presente procedimento all’udienza del 16/9/1994 inserito anche nel fascicolo SISDE acquisito all’udienza del 19/5/1995).

Secondo quanto emerge da tali documenti, nel 1988, nonostante in un primo momento fosse stato adottato dal Direttore del S.I.S.D.E. in carica un provvedimento autoritativo che prevedeva il rientro del funzionario per il 13 Agosto 1988 alla sua Amministrazione di appartenenza, con conseguente allontanamento dal Servizio motivato da “ *sopravvenute esigenze e sulla base di nuove valutazioni di merito*”, dopo soli tre mesi il provvedimento era stato revocato senza alcuna motivazione.

Sulla predetta vicenda è stata assunta all’odierno dibattimento la deposizione del dott. Gerardo De Pasquale che all’interno del S.I.S.D.E., dal Febbraio 1987 alla metà del 1988, aveva svolto le funzioni di Capo del Personale.

Il predetto teste ha dichiarato che nel Febbraio del 1988 era stato convocato dal Prefetto Malpica che lo aveva incaricato, nella sua qualità di Capo del Personale, di contattare il dott. Contrada per sollecitarlo a presentare una domanda di dimissioni con l’accordo che, in caso di rifiuto da parte del funzionario ad aderire spontaneamente a tale soluzione, si sarebbe dovuto procedere d’ufficio al suo rientro nella Polizia di Stato (cfr. ff. 34 e ss. ud. 8/7/1994); il teste ha dichiarato che le ragioni di tale decisione palesategli dal Direttore erano di duplice profilo: uno di opportunità, essendo emerse indiscrezioni di stampa attinenti alla sua appartenenza all’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro ed alla pubblicazione dei diari dell’ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco (sotto questo profilo il Prefetto Malpica gli aveva manifestato la propria preoccupazione per “*un eventuale*

*coinvolgimento del Servizio in queste situazioni*”); ed una di tipo organizzativo non sussistendo nell’ambito di un piano di ristrutturazione organica del Servizio, intrapreso dallo stesso Malpica, la possibilità di assegnare al dott. Contrada una divisione specifica da dirigere (cfr. ff. 36 e ss.- 40- 57 ud. cit.); il teste ha dichiarato che, secondo la prassi vigente all’interno del S.I.S.D.E., quando si verificavano difficoltà con riferimento a funzionari di grado elevato normalmente si invitava il funzionario stesso a presentare spontaneamente una domanda di rientro nella propria Amministrazione di provenienza mentre il ricorso al provvedimento d’ufficio era eccezionalmente giustificato da situazioni particolarmente critiche nei confronti dei funzionari (che il teste ha definito “*dure o tese*” - cfr. f. 38 ud. cit.); ha ulteriormente spiegato che , sempre secondo la prassi vigente all’interno degli organismi di sicurezza, in caso di rifiuto alle dimissioni il provvedimento di restituzione poteva essere emesso dal Direttore del Servizio d’ufficio, con la piu’ ampia discrezionalità, senza neppure la necessità di adottare una motivazione, in ogni caso non impugnabile dinanzi ad organi giurisdizionali, essendo prevista unicamente una procedura amministrativa in base alla quale una commissione per il personale interna al C.E.S.I.S. (formalmente competente ad adottare i provvedimenti di restituzione) emetteva un parere non dotato di efficacia vincolante (cfr. ff. 51- 67 e ss. ud. cit.); il teste ha precisato che nel corso dello specifico colloquio avuto con il Direttore Malpica a proposito del dott. Contrada, pur non avendo previsto come concreta l’eventualità di un rifiuto da parte del funzionario alle richieste dimissioni, si era esplicitamente discusso del fatto che, se non ci fosse stata questa disponibilità, comunque avrebbero provveduto d’ufficio alla sua restituzione (cfr. f. 39 ud. cit.); nel corso del successivo colloquio avuto con il dott. Contrada ha dichiarato che costui si era limitato a fornirgli generiche notizie sull’associazione dei Cavalieri del Santo Sepolcro ed aveva richiesto di avere un colloquio diretto con il Direttore del Servizio che, secondo la prassi vigente, era stato verosimilmente preceduto da un colloquio con il suo capo di Gabinetto dott. Finocchi (cfr. ff. 40 e ss. ud. cit.); il teste ha, quindi, dichiarato che lo stesso Prefetto Malpica successivamente gli aveva riferito che “ *c’era stato un contatto, una riunione a livello ministeriale*” in cui era stato deciso che il dott. Contrada poteva continuare a rimanere nell’ambito del Servizio, quanto meno in attesa di una sua adeguata sistemazione nell’ambito della Polizia di Stato e gli aveva anche riferito di un accordo (non è stato in grado di specificare se intervenuto con l’allora Capo della Polizia Parisi o con il Ministro Gava) per la proroga di tre mesi della restituzione (cfr. ff. 43 e ss. ud. cit.); ha ribadito di ricordare con certezza che il Prefetto Malpica “*trattò la cosa a livello di Ministero dell’Interno*” ed ha dichiarato di non essere stato al corrente che il Direttore

Malpica avesse formalizzato in un documento ufficiale inviato al C.E.S.I.S. l'intenzione di restituire il dott. Contrada alla sua Amministrazione di provenienza; successivamente aveva constatato che il dott. Contrada era rimasto all'interno del S.I.S.D.E. non soltanto oltre la scadenza del suo incarico dell'Agosto 1988 ma anche oltre, fino al 1992: nessuno all'interno del servizio gli aveva spiegato le ragioni di tale scelta (cfr. ff. 46 e ss. ud. cit.); per quanto concerne l'eventualità, prospettata dalla difesa in sede di controesame, che la prima decisione del Prefetto Malpica di restituire il dott. Contrada alla P.S. potesse essere stata determinata dalla "perdita di copertura" da parte del funzionario conseguente alla campagna di stampa nei suoi confronti, il teste ha chiarito che tale problema certamente non si era posto perchè nel caso specifico non esisteva alcuna "copertura" da salvaguardare avendo già ricoperto il dott. Contrada ruoli che avevano manifestato all'esterno la sua appartenenza al Servizio e ciò, in particolare, con riferimento al suo doppio incarico durante la permanenza a Palermo del Prefetto De Francesco (cfr. f. 76 ud. cit.).

Il Prefetto Parisi, nel corso della sua deposizione dibattimentale, ha dichiarato di avere qualche reminiscenza del consiglio che aveva rivolto anche nel 1988 al dott. Contrada di lasciare il S.I.S.D.E., in connessione con la pubblicazione, a seguito dell'omicidio Insalaco, dei diari dell'ex sindaco di Palermo nei quali si faceva riferimento alla sua appartenenza all'Ordine del Santo Sepolcro; ha affermato che quel problema aveva coinvolto più il S.I.S.D.E. ed il suo Direttore Malpica che non il Capo della Polizia essendo esclusiva competenza del Direttore del Servizio ogni eventuale decisione in merito ad un'eventuale restituzione d'ufficio del funzionario (cfr. ff. 21 e ss. ud. 15/7/1994); ha escluso di avere partecipato ad una riunione a livello ministeriale avente ad oggetto la predetta questione ed ha dichiarato di non conservare alcun ricordo di una formalizzazione da parte del Prefetto Malpica di un provvedimento di restituzione a carico del dott. Contrada (Domanda: "*Lei ricorda se il Direttore Malpica formalizzò in qualche modo l'intenzione di restituire il dott. Contrada all'Amministrazione di provenienza?*") - Risposta: "*No, anzi penso che non l'ha formalizzata*" - cfr. f.17 e 23 ud. cit.); ha precisato, facendo riferimento alla prassi adottata all'interno del S.I.S.D.E. che in precedenza aveva diretto, che il provvedimento di restituzione è un provvedimento autoritativo del Direttore che viene adottato, con la massima discrezionalità, nelle ipotesi "*di dubbio sulle capacità, sull'idoneità, sulla correttezza, sull'affidabilità*" di un funzionario ed ha aggiunto che "*se un funzionario ha sentore che la sua sostituzione è un po' a rischio muove il primo passo se è intelligente, tuttavia la responsabilità è comunque del Direttore*"(cfr. ff. 18 e ss. ud. cit.).

Dall'agenda dell'imputato relativa al 1988 si può rilevare che il problema in

questione era stato annotato per la prima volta alla data del 20 Gennaio del 1988 (“ *Colloquio con il Direttore circa affare Palermo, Insalaco ecc..* ”); il 9 Febbraio successivo Contrada aveva richiesto un aiuto all’on.le Mattarella per risolvere la questione (“ *ore 20 Palazzo Chigi. Visita al Ministro per i rapporti col Parlamento, On.le Sergio Mattarella. Problema con l’ufficio per gli articoli di stampa. Si è mostrato disponibile per un aiuto* ”); l’11 Febbraio aveva annotato un colloquio in Direzione con il dott. Gerardo De Pasquale (“ *In direzione. Colloquio con Gerardo De Pasquale, Capo del personale - questione articoli di stampa, Insalaco, Cavalieri del Santo Sepolcro ecc....* ”); il 25 Febbraio gli era stato comunicato l’invito a dimettersi (“ *In Direzione. Colloquio col Capo del Personale, dott. De Pasquale e Capo di Gabinetto dott. Finocchi. Vogliono che me ne vada dal S.I.S.D.E.! Come reagire a tale ingiustizia? Cosa farò?* ”); l’1 Marzo Contrada aveva richiesto un colloquio al Capo della Polizia; il 2 Marzo aveva telefonato nuovamente all’On.le Mattarella; il 3 Marzo aveva incontrato il Capo della Polizia che gli aveva consigliato di presentare domanda di dimissioni dal S.I.S.D.E. ed aveva fatto una visita al dott. Umberto Pierantoni (“ *ore 19: incontro col Capo della Polizia- mi consiglia di presentare la domanda di dimissioni dal S.I.S.D.E.- Visita a U. Pierantoni* ”); il 4 Marzo aveva annotato altra telefonata con l’on.le Mattarella (“ *Colloquio telefonico all’on.le Sergio Mattarella- Ministro per i rapporti col Parlamento- la mia questione-* ”); il 7 Marzo aveva avuto un incontro con il Prefetto De Francesco ed un altro con il Direttore del S.I.S.D.E. il cui esito aveva annotato nei seguenti termini : “ *ore 19,30 dal Direttore S.I.S.D.E. Disponibile, comprensivo, cordiale, aperto, quasi affettuoso. Mi ha detto che mi stima e mi apprezza. Rimarrò al Servizio fino al termine del distacco, Agosto. Poi si vedrà* ”); il 9 Marzo aveva provveduto ad informare il Capo della Polizia del predetto colloquio avuto con il Direttore del S.I.S.D.E. ed aveva annotato una telefonata al dott. Pierantoni, una al dott. De Pasquale, una al Prefetto De Francesco ed altra al Ministro Mattarella.

Dall’analisi delle annotazioni nell’agenda dell’imputato, dalle deposizioni rese dai testi De Pasquale e Parisi nonchè dai documenti acquisiti sulla vicenda in esame è risultato che : 1) che il Prefetto Malpica alla data del 25 Febbraio 1988 aveva fatto comunicare al dott. Contrada l’invito a dimettersi dal S.I.S.D.E. e nel corso del colloquio avuto con il Capo del Personale, dott. Gerardo De Pasquale, aveva manifestato la propria determinazione di andare fino in fondo con l’adozione di un provvedimento di restituzione d’ufficio ove il funzionario non avesse aderito a quella richiesta; 2) tale decisione doveva necessariamente avere una ragione molto seria coinvolgente motivi di opportunità e di merito, così come è emerso dalla nota dello stesso Malpica in data 22/3/1988, da quanto detto dal teste De

Pasquale con riferimento alle ragioni di quella specifica decisione palesategli dal Direttore del servizio e da quanto dichiarato concordemente dai testi De Pasquale e Parisi in ordine alla prassi vigente in materia di adozione di provvedimenti discrezionali di restituzione di funzionari del S.I.S.D.E. all'Amministrazione di provenienza cui si ricorreva in situazioni di valutazione negativa dell'operato o dell'affidabilità dei destinatari; 3) il Capo della Polizia aveva, anche in questo caso, consigliato a Contrada di dimettersi; 4) il dott. Contrada si era rifiutato e, a seguito di una riunione a livello ministeriale sulla questione, aveva trovato il modo di convincere il Direttore Malpica a mutare parzialmente la sua originaria decisione tanto è vero che, a distanza di alcuni giorni dall'incontro con il Direttore, annotato nell'agenda del dott. Contrada alla data del 25 Febbraio 1988, e precisamente il 22 Marzo il Prefetto Malpica aveva dimostrato in un documento ufficiale di volere solo acconsentire ad attendere fino al termine finale del distacco al Servizio che scadeva nel mese di Agosto; ciò aveva fatto anche se sarebbe stato sufficiente lasciare scadere il termine finale del distacco che avrebbe determinato automaticamente il rientro in Polizia del funzionario nei confronti del quale aveva, invece, deciso in precedenza non soltanto di formalizzare la determinazione di non rinnovargli l'incarico alla scadenza prevista in un documento inviato al C.E.S.I.S., ma anche di annotarvi la motivazione (*"sopravvenute esigenze e nuove valutazioni di merito"*) normalmente non necessaria trattandosi di provvedimento assolutamente discrezionale; 5) alla data del 27 Giugno il Prefetto Malpica aveva scritto un'altra lettera con la quale aveva comunicato al C.E.S.I.S. di *"ritenere necessario il rinnovo dell'incarico per il triennio successivo al 12 Agosto 1988"* del dott. Contrada, senza fare alcun riferimento alle eventuali circostanze che avevano fatto venire meno a distanza di soli tre mesi quelle esigenze e valutazioni di merito cui egli stesso aveva fatto riferimento nel primo provvedimento.

Nel corso della sua deposizione dibattimentale il teste Malpica non ha chiarito i motivi della sua prima drastica decisione adottata nei confronti del suo funzionario, nè quelli della sua parziale modifica con il provvedimento del Marzo 1988 nè quelli della sua definitiva rinuncia nel Giugno 1988.

A seguito delle domande rivoltegli su tale questione ha esordito ammettendo di avere avuto un colloquio con il Capo del personale, ma ha dichiarato di non ricordare i motivi della decisione di richiedere al dott. Contrada le sue dimissioni, dopo poco ha tentato di ricollegare la sua decisione unicamente ad esigenze di ristrutturazione del Servizio; è stato, quindi, necessario contestare al teste il contenuto delle sue precedenti dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica di Palermo in data 28/3/1994 (acquisite all'udienza del 14/9/1994)

nella parte in cui aveva fatto riferimento “ *al problema dell’opportunità che il Contrada abbondasse il S.I.S.D.E. rientrando in Polizia, e ciò a causa di alcuni articoli di stampa che insinuavano dei comportamenti sospetti da parte dello stesso Contrada*”; a questo punto il teste ha aggiunto di ricordare che “ *specialmente il Prefetto Parisi riteneva opportuno il rientro del dott. Contrada in Polizia. Vi fu una riunione presso l’Ufficio del Ministro dell’Interno Gava*” , senza riuscire a fornire una plausibile spiegazione del contrasto tra le sue dichiarazioni; ha affermato di non ricordare che aveva riferito al dott. de Pasquale che in caso di mancata adesione alla richiesta di spontanee dimissioni si sarebbe proceduto comunque d’ufficio alla restituzione del funzionario, insistendo nel tentativo di fare apparire “*un fatto di ordinaria amministrazione*” quella decisione; infine allo scopo di non fare trasparire che la sua decisione era stata determinata da gravi sospetti sul conto del dott. Contrada, ha negato ciò che il Prefetto Parisi ed il dott. De Pasquale avevano affermato concordemente e senza alcuna esitazione e cioè che il provvedimento autoritativo di restituzione era tipicamente adottato in quei casi eccezionali legati a valutazioni negative nei confronti del destinatario; reso edotto delle dichiarazioni rese dagli altri testi già escussi al dibattimento ha dichiarato che i predetti si erano sbagliati perchè non avevano considerato l’ipotesi in cui la restituzione d’ufficio poteva essere determinata dal venir meno della necessità dell’impiego del funzionario distaccato (ma non si vede perchè in tal caso il dott. Contrada avrebbe dovuto opporsi con tanta energia ad un provvedimento di restituzione se fosse stato realmente giustificato dall’impossibilità di un suo utile impiego all’interno del Servizio); ricevuta lettura delle annotazioni contenute nell’agenda del dott. Contrada ha affermato di non conservare buoni ricordi su quelle vicende ed ha negato persino di avere formalizzato la sua intenzione di non rinnovare l’incarico triennale al dott. Contrada (“*Guardi era uno dei sistemi che avrei potuto adoperare se avessi voluto costringerlo ad andare. Ma evidentemente non l’ho ritenuto all’epoca di andare fino in fondo a questa cosa. Cioè, in effetti, la decisione che io dovevo prendere si basava, per quello che posso ricordare su questioni organizzative che poi sono state superate. I problemi cui accennava il dott. De Pasquale, probabilmente, c’erano anche ma ripeto, erano considerati in mancanza di discorsi, perchè parliamoci chiaro, questo era un funzionario del Ministero degli Interni e del Dipartimento di P.S., ritengo per la stima che ho per il Capo della Polizia, che se avesse avuto degli elementi concreti me li avrebbe detti.*” Domanda: “ *e quindi solo nel caso in cui ci fossero stati questi fatti...piu’ gravi lei avrebbe formalizzato la restituzione?*”- Risposta: “ *Certo*”- Domanda: “ *Lei sta dicendo quindi che lei non ricorda di avere formalizzato, in alcun modo, la sua intenzione di restituire il dott. Contrada?*”-

Risposta: “ *Mi sembra di no*” ) .

Il teste Malpica ha, quindi, affermato di non essere andato a fondo alla questione e di non avere ufficializzato la sua intenzione di non rinnovare l'incarico al S.I.S.D.E. al dott. Contrada perchè, a suo dire, la sua posizione era legata soltanto a questioni di carattere organizzativo e se, invece, vi fossero stati fatti piu' gravi certamente avrebbe formalizzato la restituzione o quanto meno il non rinnovo: dopo queste affermazioni posto dinanzi all'evidenza delle due lettere a sua firma acquisite in atti del 22 Marzo e del 27 Giugno del 1988 ha, prima, tentato di fare ricadere la responsabilità di quei provvedimenti sul Capo del personale (affermando “*erano cose che io firmavo ed erano di competenza del Capo del personale*”) successivamente ha fatto ricorso ad una carenza di ricordi giustificata dall'assoluta irrilevanza della questione (“ *io non ricordo questi particolari perchè erano fatti di ordinaria amministrazione*”) ed infine ha aggiunto che il suo compito “ *era di evitare attentati e turbative all'Ordine Pubblico, non quello di preoccuparsi se un funzionario poteva stare o non stare ...e sicuramente è avvenuto così*”; ha, poi, definito “*clausola di stile*” quella adottata nella lettera del 22/3/1988 facente riferimento alle valutazioni di merito che avevano determinato la decisione del non rinnovo e richiesto di specificare come mai avesse mutato opinione dopo soli tre mesi rispetto alle iniziali valutazioni ha risposto in un primo momento “ *Non lo so* ” e successivamente “ *E' soltanto un ripensamento avvenuto in seguito alla considerazione che il dott. Contrada aveva sempre fatto bene, per quello che a noi risultava, e quindi poteva essere impiegato con un po' di elasticità in questa ristrutturazione* ” (cfr. deposizione teste Malpica ff. 69 e ss. ud. 14/9/1994).

A proposito del problema della permanenza del dott. Contrada al S.I.S.D.E., che si era posto nel 1988, il teste Antonio Gava, che ha ricoperto l'incarico di Ministro dell'Interno dall'Aprile del 1988 all'Ottobre del 1990, ha dichiarato di non avere ricordi precisi sul punto ma che, comunque, il Direttore del S.I.S.D.E. Malpica gli aveva sempre smentito ogni insinuazione sul conto del dott. Contrada così come era avvenuto in relazione alla vicenda Tognoli (cfr. ff. 35 e ss.- 4 ud. 16/9/1994); fatto rilevare al teste che nella nota del 22/3/1988 il Prefetto Malpica aveva formalizzato la propria decisione di non rinnovare l'incarico triennale di permanenza del dott. Contrada al Servizio che sarebbe scaduto nell'Agosto di quell'anno, mentre successivamente nel Giugno 1988, epoca in cui era frattanto intervenuta la sua nomina alla carica di Ministro dell'Interno, il Direttore Malpica aveva revocato la sua precedente decisione , ha dichiarato di non esserne mai stato informato nè da Malpica nè da altri e quindi ha negato quell'intervento a livello ministeriale affermato con certezza dal

teste De Pasquale; ha convenuto sull'assoluta anomalia del caso (provvedimento di non rinnovo seguito a distanza di tre mesi da un provvedimento di revoca) ed anzi ha escluso che nel periodo in cui era stato Ministro si fossero verificati altri casi del genere (cfr. f. 38 ud. cit.).

In conclusione anche in questa vicenda il dott. Contrada, in un momento in cui si erano profilati a suo carico gravi sospetti, era arrivato al punto di essere restituito alla P.S. con un provvedimento autoritativo del suo Direttore, ma anche questa volta era riuscito a superare tutti gli ostacoli e ad ottenere la revoca di quel provvedimento già ufficialmente trasmesso al C.E.S.I.S.; ancora una volta i suoi superiori, che al presente dibattimento hanno reso dichiarazioni tra loro contraddittorie e palesemente reticenti, mentre in un primo momento avevano ritenuto di adottare iniziative drastiche nei suoi confronti, in un secondo momento avevano modificato le loro decisioni.

E' certo, quindi, che nonostante i ricorrenti problemi incontrati nel corso della sua carriera professionale il dott. Contrada era stato mantenuto ai piu' alti incarichi istituzionali ed anzi nel 1988 all'interno del S.I.S.D.E., durante la dirigenza Malpica e quando era Ministro dell'Interno Antonio Gava, era nuovamente tornato ad occuparsi di ricerca di latitanti anche in quello specifico settore della criminalità mafiosa in Sicilia che nel 1985 il Prefetto Parisi gli aveva imposto di non trattare.

Sull'attività svolta dal Coordinamento dei gruppi ricerca latitanti ha lungamente depresso il dott. Lorenzo Narracci in atto in servizio presso la divisione operativa del S.I.S.D.E. che in passato era stato inserito nel predetto Coordinamento diretto dal dott. Contrada (cfr. dep. Narracci ff. 119 e ss. ud. 20/5/1994).

Il teste ha specificato che l'Ufficio, dipendente dalla Direzione centrale, era stato istituito nel 1987 dal Prefetto Malpica ed era originariamente diviso in tre sezioni che si occupavano di attività di ricerca informativa finalizzata al reperimento di dati sui latitanti precipuamente nel settore criminale del terrorismo, dall'Agosto 1988, a seguito dell'attribuzione al S.I.S.D.E. di competenza anche in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso, l'Ufficio era stato riorganizzato ed ampliato con l'aggiunta di tre nuove sezioni aventi competenza territoriale per materia: la Sicilia per la mafia; la Calabria per la ndrangheta e la Campania per la camorra; l'attività del Coordinamento aveva, quindi, una duplice natura: una di tipo informativo (predisposizione di archivi contenenti gli elenchi dei latitanti colpiti da provvedimenti restrittivi per il reato di cui all' art. 416 bis ed allegate ricerche anagrafiche ed analisi psico-biografiche dei vari soggetti); ed una di tipo operativo (finalizzata alla ricerca di informatori sul territorio); lo scopo dell'attività informativa-



operativa era quello di fare confluire le informazioni raccolte presso il Gruppo interforze istituito all'interno dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia ed attraverso questo Ufficio agli organismi di P.G. direttamente preposti alla cattura dei latitanti; il dott. Narracci ha, quindi, riferito che il personale preposto a tale ufficio non era nè per esperienza nè per provenienza territoriale competente nel settore della lotta alla mafia (*“gente che forse in Sicilia non c'era stata neanche in vacanza”- “matricole sguarnite di ogni esperienza”* cfr. ff. 158 e 163 ud. 20/5/1994)) e pertanto il problema principale che si era posto era quello della formazione del personale.

Lo stesso imputato ha ammesso che all'interno del S.I.S.D.E. erano pochissimi i funzionari che avevano una pregressa esperienza lavorativa nel settore della criminalità mafiosa (molti erano esperti nel settore del terrorismo) e ciò aveva indotto i vertici del Servizio ad affidargli incarichi prevalentemente in questo settore in considerazione dell'esperienza pregressa che aveva maturato in Sicilia (cfr. f. 4 ud. 25/11/1994- f. 41 ud. 13/12/1994).

Il teste de Pasquale ha riferito di avere sentito sempre parlare il proprio Direttore Malpica del dott. Contrada come di un “esperto nel settore della criminalità organizzata” ed ha affermato che questa era la reputazione di cui godeva all'interno del Servizio (cfr. ff 64 e 76 ud. 8/7/1994).

Il teste Malpica, con riferimento all'attività svolta dal Coordinamento cui aveva preposto il dott. Contrada, ha dichiarato *“ siamo nel periodo in cui ormai avevamo la convinzione che l'alta criminalità rientrasse almeno in buona parte nelle nostre competenze perchè era diventato un fenomeno che poteva definirsi eversivo e quindi ci attivammo molto piu' del passato su questo fronte. Allora poichè uno degli argomenti piu' importanti, uno dei punti dolenti erano i latitanti...anche molti di spicco..la nostra attenzione si concentrò sull'idea di occuparci di un gruppo scelto di latitanti tra i piu' importanti, facendo una raccolta sistematica di tutto quello che li riguardava per creare le cosiddette psico-biografie con l'aiuto del computer e fare poi delle ipotesi operative sui luoghi in cui potessero essere nascosti. Questi lavori furono curati dal dott. Contrada come Direttore dell'Ufficio”*(cfr. f. 71 ud. 14/9/1994); richiesto di specificare se sulla base di queste ipotesi formulate dal Servizio per l'individuazione dei latitanti fosse stato dato un utile contributo alle Forze di Polizia per la cattura di qualche latitante di spicco ha risposto: *“ No, a dire la verità no. Non lo ricordo questo fatto. devo dire onestamente che non è che noi venissimo puntualmente informati poi dell'esito che facevano le nostre informazioni. Quindi è possibilissimo che poi siano state operate delle catture che, naturalmente, nulla ostava a*

*dimostrare che fossero causate soltanto dalle nostre informazioni, però onestamente se dovessi dire qualche nome non sarei in grado di darlo”* (cfr. f. 72 ud. cit.). Quindi l'ex Direttore del S.I.S.D.E. non è stato in grado di evidenziare nessun ricordo sulle operazioni di P.G. di cattura dei latitanti condotte a buon fine grazie ad un decisivo contributo del S.I.S.D.E. ed in particolare dall'Ufficio diretto dal dott. Contrada preposto a tale scopo ed il teste Malpica ha aggiunto che il predetto dato non era neppure emerso dalle relazioni mensili che erano state inviate dal S.I.S.D.E. al Ministro ed al C.E.S.I.S. nelle quali eventuali esiti positivi di operazioni condotte con il decisivo contributo del S.I.S.D.E. sarebbero stati certamente evidenziati anche per gli emolumenti straordinari in denaro che in tali casi si sarebbero dovuti elargire ai funzionari del S.I.S.D.E. (cfr. ff. 73 e 74 ud. 14/9/1994).

Anche il teste Narracci, che aveva fatto parte del Coordinamento preposto alla ricerca dei latitanti fin dalla sua costituzione, e che per sua stessa ammissione ha sempre mantenuto un intenso rapporto di amicizia con l'odierno imputato (cfr. ff. 120 e 121 ud. 20/5/1994- v. anche telefonata intercorsa tra Lorenzo Narracci ed il figlio dell'imputato il 25/12/1992 alle h. 22,33- come da p.v. di intercettazione telefonica acquisito al fascicolo del dibattimento- avente ad oggetto contatti avuti o da avere con diversi giornalisti ed anche con il Direttore di un Tg nazionale, al fine di ottenere una correzione dei titoli di informazione in senso favorevole all'imputato dopo il suo arresto) non è stato in grado di ricordare neppure un caso di latitante mafioso tratto in arresto grazie alle indicazioni provenienti dal Gruppo Ricerca latitanti del S.I.S.D.E. diretto dal dott. Contrada (cfr. ff. 128 e 129 ud. 20/5/1994).

Il teste Antonio Subranni, Comandante del R.O.S., a proposito del lavoro effettuato dal dott. Contrada attraverso il S.I.S.D.E. di compilazione delle schede biografiche di mafiosi ha affermato che il lavoro informativo era ben fatto, ma che per quanto concerne la traduzione in termini operativi di tale lavoro nessuna operazione di cattura di latitanti mafiosi di un certo rilievo era stata determinata dalle indicazioni provenienti dal S.I.S.D.E. (cfr. ff. 64 e ss. ud. 16/2/1995).

Da tali risultanze emerge, quindi, che l'attività svolta dal predetto Ufficio del S.I.S.D.E. diretto dall'odierno imputato e preposto alla cattura dei latitanti si era tradotta al più, in un contributo informativo assolutamente generico che non può in alcun modo ritenersi in contraddizione con il ruolo di connivenza svolto dall'imputato a favore dell'organizzazione mafiosa.

Il teste Francesco Sirleo, che dall'Ottobre del 1991 aveva diretto all'interno del S.I.S.D.E. la Divisione che si occupava del Coordinamento dell'attività di contrasto alla

criminalità organizzata, ha affermato che tale specifica Divisione, istituita nell'Ottobre del 1991, si occupava di una materia nella quale egli era " *del tutto inesperto* " e che per tale motivo, con particolare riguardo al settore specifico concernente la Sicilia (" *Non conosco quasi niente di mafia* " cfr. ff.34 e ss.- 54 ud. 27/1/1995) aveva richiesto la collaborazione del dott. Contrada per l'attività di ristrutturazione delle strutture periferiche del Servizio : ha affermato che in quel periodo il dott. Contrada era stato preposto ad altro incarico, il Coordinamento dei Centri Lazio, ed ormai da tempo era in servizio a Roma, ciò nonostante, poichè aveva continuato a seguire l'attività della criminalità organizzata e delle persone che lavoravano in tale specifico settore, era ancora ritenuto all'interno del S.I.S.D.E. il massimo esperto di criminalità mafiosa e gli era stato richiesto quel contributo alla ristrutturazione del Servizio, alla scelta ed alla formazione del personale anche se di tale incarico era stato formalmente investito un altro funzionario il dott. De Biase; anche il teste Sirleo ha dichiarato di non ricordare casi di latitanti mafiosi siciliani di un certo livello arrestati in tale periodo con il contributo del S.I.S.D.E. (cfr. ff. 55 e 56 ud. 27/1/1995).

Il teste Francesco De Biase all'epoca capo reparto operativo del S.I.S.D.E., escusso all'udienza del 30/6/1995, ha riferito che il dott. Contrada aveva fatto " *un po' da guida* " a tutti all'interno del S.I.S.D.E. nel periodo in cui dal 1991 in poi il Servizio si era occupato dei problemi relativi alla sua riorganizzazione e riconversione alla lotta alla criminalità organizzata; ha riferito anche della trasformazione del Centro Roma 3 del S.I.S.D.E. da ufficio burocratico ad ufficio operativo (cfr. ff. 67 e ss. ud. 30/6/1995).

Il teste Alessandro Voci, già Direttore del S.I.S.D.E. dal Settembre 1991 ai primi di Agosto 1992, ha dichiarato che il dott. Contrada, sebbene addetto al Coordinamento dei centri Lazio, si era occupato attivamente della riorganizzazione del Servizio ed in modo specifico dei Centri del meridione d'Italia per riconvertirli alla lotta alla criminalità organizzata; ha affermato che il dott. Contrada era stato anche " *raccomandato e caldeggiato* " per mettere a disposizione della magistratura la sua professionalità in relazione alle indagini sulle stragi in cui avevano perso la vita i giudici Falcone e Borsellino (cfr. ff. 16 e ss. ud. 14/4/1995).

Il teste Fausto Gianni, vice-direttore del S.I.S.D.E. e responsabile del settore operativo del Servizio dal Settembre del 1991 all' Agosto 1992, all'udienza del 27/1/1995 ha deposto sull'attività info-operativa svolta dal dott. Contrada all'interno del S.I.S.D.E. contro la criminalità organizzata; ha riferito che anche il Centro Roma 3, sebbene formalmente diretto dal dott. Paoletti, era stato ristrutturato e riconvertito alla lotta alla criminalità organizzata con il contributo del dott. Contrada il quale in tale periodo aveva

avuto anche un “ *piccolissimo nucleo* ” che aveva svolto attività informativa di tipo riservato alle sue dirette dipendenze; ha riferito del contributo offerto dal medesimo funzionario anche nella riconversione dei centri S.I.S.D.E. periferici con particolare riferimento alla Sicilia dove erano stati in quel periodo nominati i nuovi capi-centro (a Palermo Ruggeri; a Catania De Luca); ha affermato che il dott. Contrada, in qualità di esperto in criminalità organizzata, aveva curato per conto del Servizio delle analisi sui piu’ eclatanti eccidi di mafia verificatisi in Sicilia nel 1992 (omicidio Lima-strage di Capaci e strage Borsellino) ed in particolare aveva avviato e coordinato un gruppo di lavoro che dopo la strage di via D’Amelio si era occupato di un “monitoraggio” delle famiglie mafiose (nello steso senso cfr. anche deposizione teste Sirleo ff. 43 e ss. ud. 27/1/1995).

Il teste Fausto Gianni ha fatto riferimento agli esiti positivi di numerose operazioni di Polizia verificatesi nel 1992 con il contributo del S.I.S.D.E.

Per quanto concerne l’elenco delle operazioni compiute dalla P.S. nel 1992 con il contributo del S.I.S.D.E., acquisito in atti all’udienza del 15/7/1994, e l’elenco di encomi inviati al S.I.S.D.E. tra il 1991 ed il 1992, depositato dalla Difesa all’udienza del 27/1/1995, deve osservarsi che molte delle operazioni evidenziate in tali documenti sono prive di alcun rilievo al fine di dimostrare la decisività del contributo nella lotta alla criminalità mafiosa ed in ogni caso da tale generica elencazione non può evincersi quale sia stata in concreto la reale incidenza dell’apporto personale fornito dall’imputato a tali operazioni.

Per quel che riguarda la nomina di Antonino De Luca nel Febbraio del 1992 alla direzione del Centro S.I.S.D.E. di Catania deve osservarsi che lo stesso De Luca nel corso della sua deposizione dibattimentale ha affermato che nel Febbraio del 1993 era stato rimosso da quell’incarico e sia lui che il dott. D’Antone erano stati restituiti all’Amministrazione di provenienza con provvedimento del Consiglio dei Ministri , a seguito dell’arresto dell’odierno imputato e delle favorevoli dichiarazioni rilasciate alla stampa in suo favore (cfr. ff. 11 e ss. ud. 4/10/1994).

In ordine al contributo offerto dal dott. Contrada con riferimento alla strage di via D’Amelio, va rilevato che nel corso delle sue dichiarazioni l’imputato ha tentato di evidenziare l’importanza se non addirittura la decisività del suo contributo offerto all’A.G. per quelle indagini, ma tale versione dei fatti ha ricevuto una secca smentita nell’attendibile, qualificata e disinteressata deposizione offerta sul punto dal teste dott. Arnaldo La Barbera il quale ha riferito di avere partecipato ad una riunione nel 1992 presso i locali del S.I.S.D.E., presieduta dal dott. Contrada, che si era risolta in un mero scambio di opinioni senza alcune direttive particolari (cfr. dich. imputato ff. 46 e ss. ud. 25/11/1994- dep. La Barbera ff. 91 e

ss. ud. 20/7/1994).

Anche in questo caso la versione dell'imputato ha ricevuto l'avallo di alcuni testi citati dalla difesa i quali, però, non sono stati in grado di stabilire validi collegamenti tra i provvedimenti emessi dall'A.G. in relazione al predetto fatto delittuoso e l'attività svolta dal S.I.S.D.E. (deposizione Lorenzo Narracci ff. 137-168 e 185 ud.20/5/1994- deposizione Andrea Ruggeri ff. 6 e ss. ud. 16/5/1995- deposizione Paolo Splendore ff. 31 e ss. ud. 3/2/1995).

Il teste Giancarlo Paoletti, dal Gennaio del 1992 nominato Direttore del Centro S.I.S.D.E. Roma 3 , ha riferito che era stato contattato dal dott. Contrada per assumere quell'incarico ed ha dichiarato che il predetto funzionario era stato l'artefice dell'operazione di ristrutturazione del Centro Roma 3, stimolando i funzionari ad un tipo di attività che andasse al di là di quella meramente informativa e di analisi tipica del Servizio orientandoli ad agire su un piano più operativo che il teste ha definito "*forse più di Polizia Giudiziaria, obiettivamente*" (cfr. ff. 111 e 112 ud. 27/1/1995); ha affermato che il dott. Contrada aveva voluto imprimere al Centro Roma 3 le caratteristiche di un'entità operativa che, pur avendo base a Roma, aveva competenza su tutto il territorio nazionale nel settore della criminalità mafiosa e così anche la Sicilia era divenuta oggetto di attenzione da parte di quel Centro che era stato suddiviso in tre sezioni: una che si occupava di ndrangheta alla quale era stato preposto il dott. Gramendola; una che si occupava di mafia alla quale era stato preposto il dott. De Lisi ed una che si occupava di camorra alla quale era stato preposto il dott. Marzano; ha ricordato che erano stati sostituiti in Sicilia alcuni Capi Centro con elementi provenienti dal disciolto Alto Commissario ed altri con elementi provenienti dalla Direzione del S.I.S.D.E..

Il teste Gianfranco Gramendola, escusso all'udienza del 27/1/1995, ha dichiarato di essere stato contattato per quell'incarico dal dott. Contrada ed ha affermato di non avere avuto alcuna conoscenza nello specifico settore del fenomeno mafioso avendo maturato solo una pregressa esperienza nel settore amministrativo del S.I.S.D.E. ed in passato nel settore dell'eversione terroristica (cfr. ff. 126 e ss. ud. 27/1/1995).

Il teste Ciro De Lisi, escusso all'udienza del 27/1/1995 ha dichiarato che il Centro Roma 3 ufficialmente aveva competenza limitata a Roma, ma che il dott. Contrada diceva sempre : "*ci si può occupare di criminalità organizzata stando pure a Roma*" esortandoli a spaziare su tutto il territorio nazionale (cfr. f. 104 ud. cit.);ha affermato che il compito cui assolveva il dott. Contrada nella sua qualità di coordinatore dei Centri del Lazio consisteva nel decidere unitamente ai dirigenti delle diverse articolazioni sul prosieguo o meno di

determinate attività informative, sui riscontri da effettuare , sulle informative da trasmettere o meno alla P.G., sulle linee operative da seguire (cfr. ff. 105 e ss. ud. cit.).

In conclusione dalle esposte emergenze risulta che il dott. Contrada dal 1988 in poi, all'interno del S.I.S.D.E., era ritornato ad occuparsi attivamente di mafia e di Sicilia, anche quando nel 1991 era stato spostato dal Coordinamento Gruppi Ricerca latitanti ed era stato addetto ai Centri S.I.S.D.E. del Lazio: indipendentemente dall'incarico formale ricoperto aveva continuato ad espletare un ruolo di consulenza e di partecipazione non soltanto in attività di tipo informativo ma anche con risvolti di tipo operativo su tutto il territorio nazionale, che anzi aveva incoraggiato mantenendo un costante controllo di tutte le informazioni del Servizio che avevano specifica attinenza al settore della criminalità mafiosa.

Ciò era accaduto, anche se il Capo della Polizia Prefetto Parisi ed ex Direttore del S.I.S.D.E., già nel 1985, lo aveva trasferito dalla Sicilia assegnandolo ad un reparto interno del S.I.S.D.E. privo di compiti operativi e con inibizione ad occuparsi di fatti di mafia e nel 1988 e nel 1989, in relazione alle vicende Insalaco e Tognoli, gli aveva consigliato di dimettersi dal S.I.S.D.E. e nel 1990 si era opposto alla sua promozione a Dirigente Generale della P.S.

In ordine alla vicenda relativa alla sua promozione risulta che tra il 1988 ed il 1990 il dott. Contrada non aveva conseguito miglioramenti di qualifica all'interno del Servizio e che reiteratamente il Prefetto Malpica, con note inviate al Capo della Polizia ne aveva sollecitato la nomina a Dirigente Generale della P.S. (cfr. note a firma di Riccardo Malpica rispettivamente in data 31/3/1989- 22/2/1990 e 24/1/1991- acquisite in atti all'udienza del 6/5/1994 Doc. nn° 7 e 8 prod. P.M.).

Anche questa vicenda trova puntuale riscontro nelle annotazioni contenute nell'agenda dell'imputato relativa all'anno 1990 : alla data del 28 Novembre 1990 risulta la seguente annotazione: “ *In Direzione Martucci e poi Direttore mi dicono chiaramente che la mia promozione non ci sarà.... Contrario il Capo della Polizia ed il Prefetto Lauro (capo gabinetto Ministro) evidentemente influenzato dal primo. Motivo? opportunità politica per la nota questione di calunnie giornalistiche. Insomma nessun motivo. Dicono che se ne parlerà in seguito..*”; alla data del 21 Dicembre 1990 Contrada annota: “ *Consiglio dei Ministri, nomine al grado IV- Come da me previsto non sono stato promosso. Promossi De Biasi e Lo Santo!... Ringrazio il signor Vincenzo Parisi!!!. Dal Direttore, mi è parso veramente dispiaciuto del torto che ho subito. Gli chiedo di farmi rientrare nei ruoli organici del Servizio. Per ora cercherò di non pensarci...!* ”.

Emerge, quindi, con tutta evidenza che il dott. Contrada aveva dovuto subire l'opposizione del Capo della Polizia alla sua promozione e non aveva ritenuto adeguato quel motivo di opportunità politica prospettato con riferimento alle campagne giornalistiche, a suo dire, calunniose.

E', altresì, evidente che se davvero la posizione del Prefetto Parisi, come lui stesso ha tentato di sostenere nel corso della sua deposizione, si fosse basata unicamente sulle campagne giornalistiche, peraltro risalenti a più di un anno prima rispetto alla data della mancata promozione, non sarebbe stata in alcun modo giustificata la sua opposizione alla promozione del funzionario che formalmente aveva tutti i requisiti per ottenerla; il Prefetto Parisi doveva necessariamente avere avuto sospetti più consistenti sul conto dell'odierno imputato ed i coerenti comportamenti adottati nei suoi confronti dal 1985 in poi appaiono ben più espliciti delle sue stesse parziali ammissioni all'odierno dibattimento.

Ma anche questa volta il dott. Contrada aveva, comunque, ottenuto nel Febbraio del 1991, a seguito dell'ennesima sollecitazione da parte del suo Direttore Malpica, la nomina a Dirigente generale di P.S., come risulta dalla comunicazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al S.I.S.D.E. in data 7/3/1991 acquisita in atti (cfr. doc. n° 9 prod. P.M. acquisto all'udienza del 6/5/1994).

Anche nell'ultimo periodo della sua permanenza al S.I.S.D.E. il dott. Contrada aveva continuato ad occuparsi di mafia ed il Prefetto Angelo Finocchiaro, già Direttore del Servizio dall'Agosto 1992 all'Agosto 1993, che aveva trovato al momento dell'assunzione del suo incarico il dott. Contrada alla carica di Direttore dei Centri Lazio, ha dichiarato di avere pensato di potere contare proprio sul dott. Contrada, considerato uno dei più esperti conoscitori di problemi di mafia, per un rilancio del Servizio da un punto di vista operativo (cfr. ff. 127-144 e ss. ud. 4/10/1994); fatto rilevare al teste che da un'annotazione dell'agenda dell'imputato in data 16/10/1992 risulta che il Direttore gli aveva proposto l'incarico di Capo Reparto logistico (*" ore 18 dal Direttore- accenna a possibilità nuovo incarico: Rep.Logistico? - Perplexità..."*), che lo stesso teste ha definito incarico di natura prevalentemente amministrativa non adeguato all'esperienza del dott. Contrada, ha affermato che in realtà si era trattato solo di discorsi, in vista di una ristrutturazione globale del Servizio, che non avevano avuto alcun seguito (cfr. ff. 129 e ss- 146 ud. cit.); il teste ha riferito di avere avuto alle proprie dipendenze il funzionario fino al 7 Dicembre 1992 data in cui, essendo pervenuta la comunicazione ufficiale da parte della Procura della Repubblica di Palermo al Ministero dell'Interno delle indagini in corso nei confronti del dott. Contrada, il predetto era stato destituito dal S.I.S.D.E. con provvedimento di restituzione alla sua

Amministrazione di appartenenza dotato di efficacia immediata (cfr. ff. 112 e ss. ud. cit.); ha dichiarato di avere provveduto a comunicare personalmente al dott. Contrada il successivo 9/12/1992 il provvedimento ed in quella circostanza aveva *“ritenuto opportuno”* devolvere al dott. Contrada la somma di £ 10.000.000 quale forma di compenso per quel provvedimento di restituzione eccezionalmente dotato di efficacia immediata e quale contributo per le spese legali che lo stesso avrebbe dovuto sostenere in vista del processo a suo carico; ha dichiarato di avere prelevato detta somma da un fondo istituito presso il S.I.S.D.E. per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale dei suoi funzionari che per prassi era destinato a contributi per situazioni di particolare disagio quali spese mediche per malattie, interventi chirurgici, funerali, situazioni familiari particolari (cfr. ff. 148 e ss. ud. cit.); ha affermato di avere ritenuto lecito assimilare analogicamente la situazione in cui era venuto a trovarsi il dott. Contrada a quelle prima elencate (*“ Ora qui, in questo caso, ecco io me ne assumo tutta la responsabilità, non era nè malato nè cose, nè doveva fare operazioni, però era un atto quello che io dovevo compiere, insomma, di dire ad un uomo che stimavo, ecco perchè non lo debbo dire: tu te ne vai e sono proprio io che ti mando via, ecco che ho ritenuto, visto che lui perdeva l'indennità, perdeva lo stipendio...io l'ho restituito con carattere di immediatezza: a quel punto c'era anche un disagio economico ed ho ritenuto che in quel momento sarebbe stato dal punto di vista umano, piu' che lecito farlo rientrare in quelli che erano i casi in cui l'ufficio viene incontro a certe situazioni”* cfr. ff. 148 e ss. ud. cit.); il teste ha negato di avere effettuato una successiva dazione per un importo di altri dieci milioni al dott. Contrada in data 21/12/1992 che risulta annotata nell'agenda dell'imputato a quella data (*“Direzione: dal Direttore- £ 10.000.000 per spese legali-”*).

L'imputato, nel tentativo di offrire un fondamento alla tesi difensiva del complotto ai suoi danni ha tentato di attribuirsi un ruolo decisivo anche nelle indagini finalizzate alla cattura del noto mafioso, tuttora latitante, Bernardo Provenzano, giungendo persino a sostenere che, a seguito del suo arresto, le indagini in questione avevano subito una definitiva interruzione (cfr. ff. 53 e ss. ud. 9/12/1994- f. 80 ud. 23/12/1994- f. 1 e ss. ud. 27/12/1994).

Anche in tale direzione l'imputato ha ricevuto l'avallo di alcuni testi citati dalla difesa palesemente interessati, per vincoli di amicizia personale all'imputato, a sostenerne le ragioni (cfr. per tutti deposizione resa sul punto dal teste Roberto Scotto escusso all'udienza del 12/5/1995 e nuovamente risentito all'udienza del 7/7/1995- cfr. anche deposizione del teste Efisio Puddu ud. 21/2/1995).

Anche in questo caso, però, la qualificata e disinteressata testimonianza resa dal



Prefetto Luigi Rossi nonchè la documentazione acquisita agli atti dell'odierno procedimento hanno consentito di smentire inconfutabilmente la tesi dell'imputato.

Il teste Luigi Rossi, Direttore Centrale della Criminalpol, ha precisato che la ricerca dei latitanti di rilievo, quale certamente quella riguardante Bernardo Provenzano, si sviluppa normalmente attraverso l'azione congiunta di Polizia, Carabinieri e D.I.A. sotto il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente; nel caso di specie i Carabinieri avevano già avviato un'indagine volta alla localizzazione della famiglia del Provenzano; ha ricordato che essendo stato il dott. Contrada incaricato dal proprio Direttore Prefetto Finocchiaro di intrattenere lo scambio istituzionale di informazioni tra il S.I.S.D.E. e la Criminalpol era stato il soggetto che aveva trasmesso, nel periodo Ottobre-Novembre 1992, uno spunto investigativo del Servizio su talune notizie confidenziali e su alcune utenze telefoniche e società in qualche modo riconducibili al latitante che era sembrato utile approfondire; il Ministero aveva, quindi, adottato la decisione di istituire un gruppo di lavoro aggiuntivo preposto allo sviluppo di quei dati che aveva lavorato in collaborazione con la Squadra Mobile e la Criminalpol di Palermo e con il coordinamento del Questore e dell'A.G. in sede; di tale gruppo era stato chiamato a far parte anche il dott. Roberto Scotto, funzionario della Criminalpol molto vicino al dott. Contrada, che era stato inviato in missione a Palermo per alcuni mesi; nel Dicembre del 1992 quando era pervenuta al Ministero la notizia delle indagini in corso sul conto del dott. Contrada, si era ritenuto opportuno richiamare a Roma il dott. Scotto atteso il legame notoriamente esistente tra i due funzionari; ha affermato che, ovviamente, l'interruzione della partecipazione del dott. Scotto al gruppo che lavorava in appoggio ad una struttura investigativa già incaricata delle indagini finalizzate alla cattura del Provenzano non aveva determinato in alcun modo l'interruzione delle ricerche del latitante che continuano ad oggi (cfr. ff. 42 e ss. ud. 9/5/1995).

Dalla documentazione acquisita all'udienza del 23/6/1995 (la cui esibizione al dott. Scotto ha provocato una sua parziale rettifica rispetto alle precedenti dichiarazioni - cfr. ff. 118 e ss. udienza del 7/7/1995) si evince con assoluta certezza che le indagini finalizzate alla cattura del latitante mafioso Provenzano proseguirono ben oltre l'arresto dell'odierno imputato.



## CAP. V°

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E STATUZIONI RELATIVE ALLA PENA.

La compiuta disamina dell'ampio materiale probatorio acquisito all'odierno procedimento, costituito da numerosissime testimonianze, dalle dichiarazioni rese da dieci collaboratori di giustizia, da una notevole quantità di documenti e dalle molteplici dichiarazioni rese dall'imputato (sia in sede di dichiarazioni spontanee che in sede di esame delle parti) afferente ad una contestazione che copre l'arco temporale di quasi un ventennio, ha consentito di evidenziare un quadro probatorio a carico dell'imputato fondato su fonti eterogenee, coerenti, assolutamente univoche e convergenti nell'acclararne la colpevolezza.

Da tale complesso materiale probatorio, sottoposto a rigoroso vaglio critico, è emerso al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputato ha posto in essere una condotta consapevolmente ed univocamente indirizzata ad agevolare l'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

L'analitico esame delle molteplici dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in questo processo, finalizzato a verificare l'esistenza di riscontri che dimostrassero la veridicità di ogni singola provalazione e la credibilità intrinseca di ciascun collaborante, ha dato esito complessivamente positivo.

Tali dichiarazioni plurime e soggettivamente attendibili sono poi risultate il frutto di autonome conoscenze obiettivamente ed univocamente deponenti in ordine alla reale sussistenza del fatto-reato oggetto dell'imputazione.

La convergenza di piu' chiamate o dichiarazioni accusatorie di cui sia stata accertata l'intrinseca affidabilità, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che è stata oggetto in premessa di ampia rassegna, implica l'integrazione ed il rafforzamento reciproco delle stesse, conducente ai fini di un giudizio di certezza.

Tale convergenza nell'odierno processo acquista rilevanza probatoria sia perchè in ordine ad ogni singola dichiarazione sono stati acquisiti numerosi elementi esterni di conferma che ne hanno avvalorato l'attendibilità "ab extrinseco" sia perchè non sussiste

alcun fondato elemento che abbia consentito di dubitare che le dichiarazioni acquisite siano state frutto di collusioni, reciproche influenze o di condizionamenti di alcun genere nè tantomeno di indimostrati complotti; ma soprattutto in questo processo si è accertata una convergenza non generica bensì specifica su singoli rapporti intrattenuti dall'imputato con mafiosi e su specifiche condotte di agevolazione.

Dall'insieme di tali dichiarazioni accusatorie è emerso che l'imputato:

- è stata "persona disponibile" nei confronti di "Cosa Nostra" ed ha intrattenuto rapporti con diversi mafiosi, in particolare con Rosario Riccobono e Stefano Bontate : sul punto hanno concordemente deposto i collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Cancemi, Rosario Spatola e Maurizio Pirrone (le dichiarazioni di Mutolo e Mannoia hanno consentito anche di individuare in Arturo Cassina e Pietro Purpi gli intermediari nell'iniziale instaurazione del rapporto collusivo tra Contrada e Stefano Bontate);
- ha posto in essere specifiche condotte di favoritismo nei confronti di mafiosi consistenti in agevolazioni: 1) nel rilascio di patenti a Stefano Bontate e Giuseppe Greco, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Salvatore Cancemi e Francesco Marino Mannoia; 2) nel rilascio di porti d'arma ai fratelli Caro secondo quanto riferito dal collaboratore Rosario Spatola;
- ha realizzato condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi : in favore di Rosario Riccobono, secondo quanto dichiarato da Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo, ed anche in favore di esponenti dell'area corleonese e dello stesso Salvatore Riina secondo quanto dichiarato da Giuseppe Marchese che ha riferito anche del privilegiato rapporto che l'imputato intratteneva con Michele e Salvatore Greco;
- ha fornito all'organizzazione mafiosa notizie afferenti ad indagini di P.G., di cui era venuto a conoscenza in relazione ai suoi incarichi istituzionali: al riguardo vanno ricordate le informazioni sulle operazioni interforze realizzate nel trapanese su cui ha riferito Rosario Spatola, la comunicazione in ordine alla telefonata anonima sugli autori dell'omicidio Tagliavia di cui ha detto Giuseppe Marchese, l'episodio riguardante la comunicazione a Rosario Riccobono dell'informale denuncia delle estorsioni subite dal costruttore Gaetano Siracusa riferito da Gaspare Mutolo;
- ha avuto incontri diretti con mafiosi: come Rosario Riccobono riferito da Rosario Spatola e come Calogero Musso, mafioso del trapanese facente parte di una cosca alleata di Salvatore Riina, del quale ha parlato Pietro Scavuzzo.

A tali risultanze provenienti da plurime fonti propalatorie, univocamente

comprovanti il ruolo di connivenza svolto dall'imputato nei confronti di "Cosa Nostra", l'istruzione dibattimentale ha consentito di aggiungerne numerose altre, derivanti da fonti testimoniali e documentali assolutamente autonome dalle prime, che hanno evidenziato specifiche condotte poste in essere dall'imputato del tutto coerenti alle tipologie dei comportamenti riferiti dai collaboratori di giustizia:

- specifiche condotte di favoritismo nei confronti di indagati mafiosi: si veda l'episodio del rinnovo della licenza del porto di pistola ad Alessandro Vanni Calvello nonchè l'incontro concesso tempestivamente nei locali dell'Alto Commissario ad Antonino Salvo;
- condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi e di soggetti in stretti rapporti criminali con l'organizzazione mafiosa: vicenda Gentile in relazione alla latitanza del mafioso Salvatore Inzerillo e gli episodi relativi all'agevolazione della fuga dall'Italia di Oliviero Tognoli e di John Gambino;
- condotte di interferenza in indagini giudiziarie riguardanti fatti di mafia al fine di deviarne il corso o di comunicare all'organizzazione mafiosa notizie utili: l'episodio delle intimidazioni alla vedova Parisi e quello attinente alle indagini sui possibili collegamenti tra gli omicidi Giuliano e Ambrosoli;
- comportamenti di intimidazione e di freno alle indagini anti-mafia posti in essere nei confronti di funzionari di Polizia : vedi interventi sui funzionari di P.S. Gentile-Montalbano e Marcello Immordino.

Tali plurime, eterogenee, gravi e concordanti emergenze processuali, che alla luce del principio cardine del processo penale della valutazione unitaria dei risultati acquisiti, consentono di ritenere raggiunta la prova certa della colpevolezza dell'imputato, non sono state in alcun modo incrinata nella loro valenza dimostrativa della fondatezza dell'impianto accusatorio nè dalle testimonianze addotte dalla difesa, nè dalle tesi sostenute a sua discolta dall'imputato.

Molte delle deposizioni richieste dalla difesa si sono rivelate, infatti, inattendibili perchè provenienti da indagati o imputati di reato connesso personalmente interessati a smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, altre sono risultate palesemente mendaci e molte non indifferenti in quanto viziate dagli stabili rapporti di amicizia o di pregressa collaborazione intrattenuti con l'imputato, altre ancora sono apparse del tutto irrilevanti perchè fondate su generici attestati di stima, incapaci di confutare in modo specifico i temi di prova oggetto del processo.

A ciò si aggiunga che il dibattimento ha evidenziato un'elevata capacità

dissimulatrice dell'imputato del reale ruolo svolto per conto di "Cosa Nostra" certamente idonea a farlo apparire credibile agli occhi di molti suoi colleghi e collaboratori ma che altri valorosi e leali esponenti delle Forze dell'Ordine e della Magistratura, particolarmente impegnati sul fronte della lotta alla criminalità mafiosa, avevano compreso tanto da arrivare a nutrire nei suoi confronti sfiducia e diffidenza (vedi quanto emerso in ordine ai rapporti tra l'imputato e i dott.ri Immordino- Cassarà- Montana- Giuliano e Falcone).

L'imputato nel corso del dibattimento ha sempre negato in modo fermo e deciso non solo qualsiasi collusione, ma anche qualunque rapporto di conoscenza anche a livello "confidenziale" con esponenti di "Cosa Nostra" e ciò ha sostenuto ricorrendo spesso ad articolate menzogne, che l'istruzione dibattimentale ha consentito di disvelare sulla base di inoppugnabili risultanze, spesso di natura documentale e che, lungi dal limitarsi alla negazione del vero per ragioni di difesa, sono apparse rivelatrici della sua malafede.

Non vi è dubbio che, secondo l'autorevole orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte, anche tali menzogne, valutate nel complessivo ed univoco contesto a carico dell'imputato, contribuiscono a rafforzarne ulteriormente la conducenza probatoria (cfr. Cass. sez. II 22/5/1995 n° 5842- Cass. Sez. Unite 21/10/1992).

Neppure i positivi "curricula" dell'imputato, nè la lunga serie di encomi ed elogi ricevuti nel corso della sua lunga carriera all'interno dell'apparato dello Stato possono essere ritenuti adeguati a contrastare le molteplici risultanze processuali acquisite a suo carico ed anzi appaiono come ulteriori indici rivelatori della peculiare abilità dissimulatoria manifestata dall'imputato nella gestione del proprio doppio ruolo: da un lato quello, spesso formalmente ineccepibile, di uomo inserito ai più alti livelli nelle strutture investigative dello Stato, dall'altro quello subdolo di uomo gradualmente assoggettato ai voleri dell'organizzazione criminale mafiosa .

Non vi è dubbio che le condotte poste in essere dall'imputato risultano tanto più gravi in quanto qualificate dalle funzioni pubbliche rivestite e dai delicati compiti affidatigli all'interno delle Istituzioni statali preposte alla lotta alla criminalità organizzata: proprio la strumentalizzazione del ruolo ricoperto dall'imputato all'interno delle Istituzioni gli ha consentito di rendere all'organizzazione mafiosa i suoi "favori" informandola tempestivamente di notizie, decisioni ed ordini provenienti dall'interno delle strutture investigative, che le funzioni ricoperte gli consentivano di apprendere con facilità in anticipo.

Tale precipuo ruolo svolto dall'imputato ha reso particolarmente efficace l'apporto dato all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" che, con le sue condotte ha oggettivamente

contribuito a rafforzare, ponendo in grave pericolo l'Ordine Pubblico ed arrecando un grave danno alla credibilità stessa dello Stato per la cui difesa altri fedeli servitori, divenuti scomodi ostacoli da eliminare, hanno perso la vita.

Quella realizzata dall'imputato è una forma di collusione tanto più grave in quanto, da un lato particolarmente utile a "Cosa Nostra" e dall'altro espressione più alta del tradimento delle proprie pubbliche funzioni.

Come già evidenziato nelle premesse in punto di diritto nella parte iniziale della presente motivazione, secondo il recente ed autorevole orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato associativo è sufficiente una condotta atipica di rafforzamento del sodalizio criminoso: tale ipotesi delittuosa, oggetto della contestazione elevata a carico dell'imputato, può quindi risolversi anche in un contributo circoscritto nel tempo ed addirittura episodico, non essendo ritenuta la continuità dell'apporto requisito essenziale della condotta del concorrente eventuale, a condizione che il contributo si riveli funzionale al mantenimento in vita dell'associazione onde consentirle di perseguire i suoi scopi.

Nel caso in esame l'imputato ha certamente reso, pur non facendo parte della struttura organizzativa di "Cosa Nostra" e rimanendovi esterno, un contributo peculiarmente efficace in relazione alle funzioni pubbliche esercitate, estrinsecatosi in molteplici singole condotte di agevolazione e rafforzamento dell'associazione mafiosa per un notevole arco temporale.

Certamente la condotta posta in essere dall'imputato è distante dalla fattispecie del favoreggiamento personale configurabile solo in presenza di una condotta agevolatrice di singoli associati ed in virtù di rapporti individuali con il singolo mafioso: come è stato più volte ribadito dai collaboratori di giustizia escussi all'odierno processo e come è emerso dall'intero contesto probatorio esaminato, non vi è dubbio che la condotta dell'imputato si è atteggiata come disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso nel suo complesso ed è stata realizzata in favore di numerosi beneficiari.

L'istruzione dibattimentale ha accertato che l'illecita condotta dell'imputato è iniziata sin dalla seconda metà degli anni settanta permanendo oltre il 1982 e fino ad epoca recente e, quindi, sotto l'imperio della legge del Settembre 1982 che ha introdotto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. (v. l'episodio Tognoli del 1984, gli episodi riguardanti gli avvisi delle operazioni di polizia nel trapanese relativi agli anni 1983-1985, l'incontro con Antonino Salvo nel 1983, le intimidazioni alla vedova Parisi nel 1985 e nel 1988, l'incontro con Calogero Musso nel 1991, l'episodio riferito dal collaborante

Gaetano Costa sintomatico della “disponibilità” attuale dell’imputato in favore di “Cosa Nostra”).

Per quanto concerne l’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie contestata, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, è sufficiente la coscienza e la volontà di contribuire causalmente al mantenimento in vita o al rafforzamento dell’associazione mafiosa nella consapevolezza dei fini perseguiti dalla suddetta consorte; tale consapevolezza, certamente sussistente, nel caso in esame appare particolarmente intensa, attesa l’esperienza professionale maturata dall’imputato proprio nel settore della criminalità organizzata mafiosa di cui è impensabile che non conoscesse gli scopi e le spregevoli attività criminose.

Tali considerazioni consentono di ritenere pienamente integrata la fattispecie penale contestata del concorso esterno nel reato associativo e tenuto conto dell’orientamento, già illustrato, della Suprema Corte in ordine al divieto del “*ne bis in idem*” sostanziale che preclude l’applicazione di entrambe le fattispecie di reato contestate in relazione ad una condotta sostanzialmente unitaria, la fattispecie di reato meno grave (p.e p. dagli artt. 110 e 416 c.p.) deve ritenersi assorbita in quella più grave (p.e p. dagli artt. 110 e 416 bis c.p.).

Sono, altresì, applicabili le circostanze aggravanti contestate dell’associazione armata e del reimpiego dei proventi di delitti, di cui ai commi IV- V e VI dell’art. 416 bis c.p., trattandosi di circostanze di natura oggettiva, sottoposte al regime di cui all’art. 59 c. II° c.p., coesistenti all’esistenza stessa dell’entità fattuale criminale “Cosa Nostra”, certamente attribuibili all’imputato in quanto rientranti nella sua sfera di conoscibilità.

Quanto all’accertamento dei moventi, deve rilevarsi che l’individuazione delle personali causali che possono avere determinato l’odierno imputato a modificare radicalmente la sua condotta da servitore dello Stato a dispensatore di illeciti favori e preziosi servizi all’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, per quanto possa apparire inquietante, da un punto di vista strettamente giuridico non è rilevante.

La giurisprudenza della Suprema Corte consolidata sul punto, anche a Sezioni Unite, ha affermato che “*i moventi personali che costituiscono la causa psichica dell’azione del concorrente eventuale nel reato associativo sono del tutto irrilevanti*” (cfr. Cass. S.U. 5 Ottobre 1994, Demitry); “*la causale costituisce solo un valido elemento orientativo nella ricerca della prova che conserva tuttavia di per sé un connotato di ambiguità, perchè da solo non può esaurire con certezza la gamma delle possibili ragioni di un fatto*” (cfr. Cass. sent. n° 3727- sez. I° del 27/3/1992).

Quel che si è potuto accertare con sicurezza è che a partire dalla seconda metà degli

anni settanta l'imputato ha iniziato ad avere un contatto con l'organizzazione mafiosa, originariamente atteggiato a rapporto "amichevole" (v. dichiarazioni di Mutolo) e di concessione di piccoli favori; nel tempo questo rapporto si è progressivamente trasformato dalla sua iniziale connotazione a rapporto di pieno asservimento ai voleri di "Cosa Nostra", tanto che proprio nel passaggio dagli anni settanta agli anni ottanta, quando "Cosa Nostra" ha posto in essere in Sicilia uno dei momenti piu' gravi della sua cruenta offensiva contro inquirenti, appartenenti alle Forze dell'Ordine ed alla Magistratura e contro uomini politici uniti dalla comune azione di contrasto al potere mafioso, anche l'odierno imputato è stato costretto al definitivo passaggio nella piena disponibilità di "Cosa Nostra" ed in particolare della sua corrente piu' spietata ed intransigente rappresentata dai "Corleonesi".

Ed infatti proprio a cavallo di quegli anni è risultato che l'imputato era stato sottoposto a minacce mafiose ma invece di adottare opportuni provvedimenti in ordine ad eventuali trasferimenti aveva assunto una condotta improntata a disponibilità, sollecitudine ed attivismo nei confronti dei mafiosi, mentre la stessa prontezza non aveva dimostrato nella predisposizione di un importante rapporto anti-mafia, piu' volte sollecitatogli dal Questore di Palermo Vincenzo Immordino che agiva in perfetto accordo con il Procuratore della Repubblica dott. Gaetano Costa, assumendo, al contempo, nei confronti di alcuni suoi colleghi comportamenti idonei ad evidenziarne lo stato di soggezione all'organizzazione mafiosa (v. vicenda Gentile e Immordino); proprio da quegli anni in poi il contributo offerto dall'imputato si è manifestato nelle piu' gravi specifiche condotte di agevolazione (v. Salvatore Riina- John Gambino- Oliviero Tognoli- Alessandro Vanni Calvello).

Numerose sono le emergenze processuali di natura documentale e testimoniale che attestano come a cavallo di quegli anni il dott. Contrada sia stato destinatario di minacce di morte da parte dell'organizzazione mafiosa che ne determinarono un profondo stato di timore e di sostanziale irretimento.

Il teste Giovanni Siracusa (cfr. ud. 13/5/1994), proprietario del bar "Lux" dove il 21/7/1979 era stato consumato l'omicidio dell'ex dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano, ha riferito della lettera rinvenuta circa un mese dopo tale fatto delittuoso contenente la frase "*Morirai tu e Contrada*"; tale grave intimidazione per quanto riguarda il teste Siracusa, unico testimone oculare del delitto che avrebbe potuto rivelare agli inquirenti preziose indicazioni sugli esecutori materiali dell'omicidio, sortì un efficace risultato tanto che il predetto non fornì alcun contributo utile alle indagini; l'imputato che nel corso delle sue dichiarazioni ha ammesso di avere ricevuto altre minacce dello stesso tipo nello stesso periodo (circostanza, peraltro, confermata anche dal teste Giovanni Epifanio- cfr. f. 31 ud.



5/5/1995) all'odierno dibattimento ha dichiarato di non avere preso in seria considerazione le intimidazioni ai suoi danni (cfr. ff. 65 e ss. ud. 13/12/1994).

Risulta, invece, che l'ex Questore di Palermo dott. Vincenzo Immordino, in un documento a sua firma inviato al Capo della Polizia in data 11/5/1980, aveva dato atto della circostanza anomala che il dott. Contrada, pur lamentando spesso di essere destinatario di minacce e di versare in grave pericolo di vita, in realtà voleva rimanere a Palermo dimostrando sostanziale inattività e scarsa incisività di impegno nel contrastare la mafia (*“ il dott. Contrada ha lamentato sempre di essere stato oggetto di minacce ed in pericolo di vita, ma vuole rimanere a Palermo*); il teste Renato Gentile ha confermato all'odierno dibattimento la relazione a sua firma, redatta in data 14/4/1980, nella quale aveva segnalato ai suoi superiori gerarchici l'anomalo comportamento posto in essere dall'imputato a seguito di una legittima perquisizione eseguita presso l'abitazione del latitante mafioso Salvatore Inzerillo; in tale relazione sono riportate le parole testuali pronunciate dall'imputato in quell'occasione : *“ noi organi di Polizia non siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafiosa; hai visto che fine ha fatto Giuliano!”* , idonee ad evidenziare lo stato di assoluto assoggettamento in cui il funzionario di Polizia era stato ridotto dall'organizzazione mafiosa; il dott. Giuseppe Nicolichia, Questore di Palermo dal Giugno 1980 al Novembre 1981, con dichiarazione resa al dott. Geraci nel 1984 confermata all'odierno dibattimento, ha affermato che nel periodo trascorso a capo della Questura di Palermo aveva notato che il dott. Contrada, dopo l'omicidio Giuliano, era stato preso da una viva preoccupazione per la propria incolumità personale; il teste dott. Ferdinando Imposimato, già titolare del procedimento penale a carico di Vincenzo Spatola, Sindona ed altri nell'ambito del quale aveva delegato numerose indagini al dott. Contrada, ha dichiarato che, intorno alla fine del 1979 dopo gli omicidi Giuliano e Terranova, in occasione di un'amichevole conversazione, il dott. Contrada spontaneamente gli aveva confidato che *“aveva paura perchè c'erano stati dei fatti abbastanza gravi per la sua incolumità, perchè temeva che potesse essere oggetto di qualche fatto delittuoso”*; il dott. Imposimato riconoscendo che la sua paura poteva essere fondata gli aveva consigliato vivamente di farsi trasferire in altra città ed anzi si era offerto di segnalare l'opportunità di un suo trasferimento per ragioni di sicurezza personale al Capo della Polizia o al Ministro (cfr. ff. 55 e ss. ud. 31/3/1995- a tali dichiarazioni l'imputato ha reagito duramente nel corso delle sue spontanee dichiarazioni rese a metà della deposizione del teste Imposimato di cui ha sostenuto la falsità -v. ff. 67 e ss. ud. cit); anche colleghi dell'imputato hanno dichiarato di avere consigliato allo stesso di trasferirsi da Palermo in relazione alle minacce ricevute (cfr.

deposizione del teste Paolo Moscarelli- ff. 142e ss. ud. 13/1/1995) ma l'imputato non soltanto non aveva lasciato il suo incarico in Sicilia, ma nel prosieguo degli anni aveva continuato a cumulare incarichi istituzionali di elevato livello; il teste Marcello Immordino, tra gli episodi narratigli dal padre che avevano destato le sue perplessità, ha riferito che questi aveva appreso personalmente dal dott. Contrada di avere ricevuto minacce dal mafioso Badalamenti, ma aveva constatato che egli, ciò nonostante, si recava a villeggiare nel territorio di Terrasini (ricompreso nella zona di influenza del predetto mafioso) senza l'adozione di particolari cautele; il teste Arnaldo La Barbera ha dichiarato di avere accertato che il dott. Contrada aveva la disponibilità di una villetta in località di Cinisi ricompresa nella zona di influenza mafiosa del Badalamenti (cfr. f. 97 ud. 20/7/1994) e lo stesso imputato ha confermato che la propria abitazione di villeggiatura è raggiungibile imboccando lo svincolo Cinisi-Terrasini dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo (cfr. f. 64 ud. 20/9/1994).

In conclusione, nonostante l'imputato abbia voluto far credere di non avere nutrito particolari preoccupazioni per la propria incolumità personale, è emerso che egli aveva avuto seri timori ed invece di adottare le opportune cautele era stato indotto dalle minacce ai suoi danni provenienti dall'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" a mantenere i suoi incarichi in Sicilia, funzionali all'esplicazione del suo specifico contributo al sodalizio mafioso.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata da quanto emerso in relazione alle vicissitudini cui era andato incontro il dottor Contrada negli anni 1985, 1988 e 1989.

Anche nelle predette circostanze l'imputato aveva dimostrato di non voler recidere i legami con la Sicilia ed aveva tenacemente avversato ogni tentativo fatto dai suoi superiori gerarchici, in relazione al diffondersi di dubbi sul suo conto, di interrompere il suo rapporto istituzionale con gli apparati investigativi statali preposti alla lotta contro l'organizzazione mafiosa.

Pertanto l'imputato, essendo un qualificato canale istituzionale disponibile e qualificato in grado di depotenziare dall'interno dello Stato l'efficacia della Sua azione di contrasto al sodalizio mafioso, ha continuato ad essere uno degli elementi piu' significativi del sistema di connivenza tra delinquenza mafiosa e settori inquinati degli apparati istituzionali dello Stato. Ha reso così un prezioso e difficilmente sostituibile contributo all'organizzazione "Cosa Nostra" che proprio in virtù di tale tipo di connivenze ha accresciuto nel tempo la sua potenza destabilizzante.

L'accertamento delle eventuali protezioni, compiacenze o corresponsabilità di cui

può essersi avvalso l'imputato nel corso della sua carriera professionale esula dall'oggetto dell'odierno processo, essendo compito del giudice quello di giudicare singoli imputati in relazione a determinati reati .

In ordine al "quantum" della pena da irrogare, valutata la notevole gravità della condotta posta in essere dall'imputato alla luce dei criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 c.p. e, tenuto conto delle sue insidiose implicazioni in termini di pericolosità sociale nonché delle circostanze aggravanti contestate, si ritiene di dovere stimare proporzionata la pena di anni dieci di reclusione in relazione al delitto di concorso in associazione di tipo mafioso aggravato, in esso assorbito quello meno grave di concorso in associazione per delinquere (calcolo della pena: pena base per il reato aggravato dai comma IV e V dell'art. 416 bis c.p., ricompresa tra il minimo edittale di anni quattro ed il massimo di anni dieci = anni nove + anno uno per l'aggravante di cui al comma VI° dell'art. 416 bis c.p., tenuto conto dei limiti di aumento imposti dal combinato disposto di cui ai commi III° e IV° dell'art. 63 c.p.).

Alla condanna inflitta all'imputato segue quella del pagamento delle spese processuali e di quelle relative al suo mantenimento in carcere.

All'irrogazione della pena sopra determinata conseguono di diritto le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi dell'art. 230 c.p. si dispone la sottoposizione dell'imputato, a pena espia, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Tenuto conto della richiesta formulata dal P.M. all'udienza del 19 Gennaio 1996, si dispone la trasmissione al suo Ufficio di copia dei verbali delle dichiarazioni di cui all'elenco depositato alla medesima udienza per le eventuali determinazioni di sua competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 29, 32, 110, 230, 416, 416 bis commi 1,4 e 6, 417 c.p.; 533,535 c.p.p.;

dichiara Contrada Bruno colpevole di concorso nel delitto di associazione di tipo mafioso aggravato, in esso assorbito quello di concorso in associazione per delinquere di cui al capo a) della rubrica, e lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiara il predetto Contrada interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena, e lo sottopone, a pena espia, alla libertà vigilata per un

tempo non inferiore a tre anni.

Ordina trasmettersi al Procuratore della Repubblica in sede, per le determinazioni di competenza, copia dei verbali delle udienze richiesti dal P.M. e di cui all'elenco allegato all'udienza del 19 Gennaio 1996.

Visto l'art. 544 comma III° c.p.p., fissa il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Palermo 5 Aprile 1996

Il Giudice estensore

Il Presidente